

ORDINE DEI GIORNALISTI

DECISIONI, DOCUMENTI, GIURISPRUDENZA DAL 1996, MASSIMARIO 2005 e 2006

a cura di
SARO OCERA



Decisioni, documenti, giurisprudenza dal 1996 Massimari 2005 e 2006

Indicazioni per la consultazione del cd-rom

- A. *Sommario delle decisioni 1996-2004 (173) nonché delle massime 2005 (92) e 2006 (102) adottate in materia di ricorsi e relative a:*
- 1 - tenuta dell'albo (praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale);
 - 2 - deontologia (pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa porno);
 - 3 - contenzioso generale, a vizi procedurali, ricorsi elettorali;
 - 4 - decisioni richiamate nelle massime: 5 per il 2005, 33 per il 2006
- B. *Sommario relativo ai documenti (14) approvati dal Consiglio Nazionale*
- C. *Sommario relativo a 69 pronunce del Garante per la protezione dei dati personali*
- D. *Sommario relativo ad alcune decisioni (6) degli ultimi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione*
- E. *Sommario di 22 massime relative ad altrettante sentenze pronunciate nel 2006 dalla Corte di Cassazione*
- F. *Legge n. 281/2006 sulle intercettazioni telefoniche - provvedimento del Garante - documento del Comitato Esecutivo dell'Ordine*

PRATICANTI

REGISTRO PRATICANTI - DECISIONI 1996-2004

A1-1 REGISTRO PRATICANTI

A1-1-1. Attività di programmatista regista e tirocinio giornalistico (Uno Mattina)

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Del Boca
- *Accolto ricorso Filomena Pagliaro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-1.bis (Medicina 33)

- C.N. 18.6.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Alfonso Marrazzo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.9.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-2. Decorrenza della iscrizione dalla data di effettivo inizio del tirocinio

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Luca Ginetto avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-3. Compatibilità tra pratica giornalistica ed altre attività lavorative

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Russo Fiorillo
- *Accolto ricorso Salvatore Messina avverso delibera Ordine Sicilia dell'8.10.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-4. Validità di un tirocinio anche in presenza di specifico diverso rapporto contrattuale

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Daniela Zamburlin avverso delibera ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-5. Attività di tirocinante anche a determinati corrispondenti

- C.N. 19.6.1996 – Pres. Petrina – rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Massimo Affaticati avverso delibera Ordine Liguria 18.12.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-6. Non tassatività del numero minimo di giornalisti redattori ordinari - Parasubordinazione - Validità del tirocinio

- C.N. 3.10.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Claudio Camerini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.12.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-7. Processo tecnologico e praticantato svolto anche oltre i confini fisici della redazione

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Fabrizio Graffione avverso delibera Ordine Liguria del 5.1.1996*
- *Richiesta commissione ricorsi: non conforme*

A1-1-8. Attività giornalistica negli Stati Uniti d'America di un producer assimilabile al tirocinio professionale

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simonetta Cossu avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-9. Nullità della scadenza, anche se pattuita, dei contratti a termine

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Monica Guerzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 30.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-10. Quando un corrispondente è redattore di fatto

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Silvestri avverso delibera Ordine Veneto del 3.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-11. Pubblicista a tempo pieno in condizioni idonee per il passaggio al professionismo

- Non rinnovabilità del triennio di praticantato

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso P.G. Milano avverso delibera iscrizione Barbara Ducotè Ordine Lombardia del 9.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-12. Validità dei criteri interpretativi art. 34

- C.N. 15.10.1997 – Pres. Petrina – rel. Porcù
- *Accolto ricorso Claudio Marinelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-13. Lavoro subordinato e tirocinio professionale

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Accolto ricorso Roberta Balzotti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-13 bis

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Accolto ricorso Carlo Cianetti avverso delibera Ordine Umbria del 22.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-14. Validità del tirocinio in presenza di un concreto e coordinato inserimento in una idonea struttura giornalistica

- C.N. 7.10.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Natale Bruno avverso delibera Ordine Sicilia del 21.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-15. Esecutività delle decisioni del Cnog anche in presenza di impugnative proposte da soggetti legittimati tra i quali per altro non rientrano i Consigli Regionali

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Antonio Simeone avverso delibera Ordine Veneto del 14.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-16. Il tirocinante non è soggetto all'esclusività professionale

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Ricorso improponibile Giuseppe Filetto avverso delibera Ordine Liguria 24.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-17. Superamento dei parametri formali dei requisiti imposti dalla legge ordinistica

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Emanuele Coen avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-18. Riconoscimento di lavoro giornalistico a tempo pieno (interno ed esterno) in struttura giornalistica idonea

- C.N. 22.4.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Francesca Filippi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 12.10.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-19. Decorrenza convenzionale nei riconoscimenti d'ufficio

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco Maria Fabrocile avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.3.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-20. Non idoneità di un ufficio stampa a concretizzare, da solo, un'attività tirocinante

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Barnaba Ungaro avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-21. Validità di una struttura giornalistica anche se non emanazione di una testata regolarmente registrata (CCISS)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Bruna Benevento avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-21 bis. (Linea Verde e Geo&Geo)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simona Ragusa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-22. Attività di producer negli U.S.A. per testata giornalistica: validità ai fini del tirocinio

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alessandra Pugliese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-23. Attività tirocinante per i pubblicitari a tempo pieno in strutture idonee

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Vincenza (Cinzia) Brancato avverso delibera Ordine Campania del 14.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-24. Collaboratore e non tirocinante

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Stefano Maria Cianciotta avverso delibera Ordine Abruzzo del 21.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-25. Compiuta pratica e procedure per il relativo riconoscimento

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alexa Kuhne avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.7.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-26. Programmista regista - Tirocinante di fatto (Italia Agricoltura)

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Carlo Petroni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-27. Non valida l'attività di tecnico di produzione

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Valter Pasqualini e altri avverso delibere Ordine Umbria del 18.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-28. Elementi costituenti tirocinio in testata non registrata (Mi manda Rai Tre)

- C.N. 18.4.2002 – Pres. del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Lamura avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-29. Riconoscimento attività lavorativa di tipo giornalistico in testata non registrata ma idonea alla effettuazione del tirocinio

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Casonato avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-30. Positività, ai fini del riconoscimento d'ufficio, del rapporto tra legge ordinistica (art. 34) e contratto collettivo di lavoro (art. 36)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Stefano Benedetti avverso delibera ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-31. Procedure ed elementi accertativi di un riconoscimento d'ufficio

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Marco Donadio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-32. La mancata registrazione di una testata non può ritorcersi contro il tirocinante di fatto (Porta a Porta)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Rossella Li Vigni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-33. Riconoscimento d'ufficio negato per insussistenza dei requisiti sostanziali

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Paolo Sartore avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 16.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-34. Tassatività di determinate condizioni per la stipula di contratti a termine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giacinto Pipitone avverso delibera Ordine Sicilia del 27.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-35. Nullità di un contratto a termine ai fini della iscrizione se stipulato in contrasto con la vigente normativa

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Salvatore Toscano avverso delibera Ordine Sicilia del 16.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-36. Validità del tirocinio ai fini della iscrizione al registro in una testata non registrata ma, di fatto, tale per struttura e consistenza (Porta a Porta)

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Barbara Li Donni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-37. Inapplicabilità dell'istituto della decadenza da iscritto nell'apposito registro

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Stefano Cappellini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-38. Ai fini della iscrizione al registro, la struttura redazionale e l'attività svolta sopperiscono alla mancata registrazione di una testata giornalistica di fatto (Sportello a Colori - Beha a colori)

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Matteo Costantini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-39. Linee procedurali nel riconoscimento d'ufficio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Gianmarco Bombelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-40. Idoneità della struttura redazionale ai fini del tirocinio anche in assenza di testata registrata (La vita in diretta)

- C.N. 16.10.2003– Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Anna Maria Jacobini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-41. Come e perché della decorrenza convenzionale in tema di iscrizione

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviato ricorso Sergio D'Agostino avverso delibera Ordine Abruzzo del 19.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-42. Attività a tempo pieno di un pubblicista nei servizi centrali di testata idonea alla effettuazione del tirocinio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Caterina Renna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 16.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-1-43. Ai fini della iscrizione nel registro vale l'effettivo lavoro svolto anche in strutture non di diretta emanazione di una testata regolarmente registrata (I Fatti Vostri)

- C.N. 15.4.2004– Pres. Del Boca – Rel. Mazzarrino
- *Accolto ricorso Loreta Di Biase avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-1-44. Compiuta pratica: limite temporale e condizione per il suo superamento

- C.N. 15.4.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annamaria Leogrande avverso delibera Ordine Puglia del 18.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

REGISTRO PRATICANTI - MASSIME 2005**1-1 REGISTRO PRATICANTI (20)****1-1-1. Compiuta pratica e poteri sostitutivi**

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2
- *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*

1-1-2. Riconoscimento d'ufficio - Requisiti

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3
- *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*

1-1-3. Esclusività professionale: requisito illegittimo

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4
- *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*

1-1-4. Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15
- *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*

1-1-5. Collaborazione e pratica giornalistica

- C.N. 1° aprile 2005 n. 25
- *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*

1-1-6. Utile l'attività anche in esterna

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-7. Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-8. Iscrizione d'ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-9. Elementi costitutivi per l'iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor

- C.N. 1° aprile 2005 n. 30
- *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*

1-1-10. Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile

- C.N. 1° aprile 2005 n. 34
- *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*

1-1-11. Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro

- C.N. 1° aprile 2005 n. 35
- *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*

1-1-12. Quanto l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*

1-1-13. Collaborazione senza la connotazione di un praticantato

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*

1-1-14. Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-15. L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-16 Iscrizione: idoneità della testata

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*

1-1-16 bis

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66
- *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

1-1-17. Autonomia e praticantato: termini inconciliabili

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59
- *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*

1-1-18. Iscrizione: uno dei criteri inderogabili

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68
- *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*

1-1-19. Iscrizione: inidoneità della "piena autonomia e responsabilità"

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69
- *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*

REGISTRO PRATICANTI - MASSIME 2006**1-1 REGISTRO PRATICANTI (31)****1-1-1. Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)**

- C.N. 30 marzo 2006 n.10
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*

1-1-1. II

- C.N. 30 marzo 2006 n.11
- *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*

1-1-1. III

- C.N. 30 marzo 2006 n.12
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*

1-1-1. IV

- C.N. 30 marzo 2006 n.13
- *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*

1-1-1. V

- C.N. 30 marzo 2006 n.17
- *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-1. VI

- C.N. 30 marzo 2006 n.18
- *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-1. VII

- C.N. 30 marzo 2006 n.19
- *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

1-1-1. VIII

- C.N. 3 ottobre 2006 n.75
- *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*

1-1-2. Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro

- C.N. 30 marzo 2006 n.14
- *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

1-1-3. Quando un programmatista regista è tirocinante di fatto

- C.N. 30 marzo 2006 n.15
- *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-3. II

- C.N. 30 marzo 2006 n.16
- *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-3. III

- C.N. 31 marzo 2006 n.23
- *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-3. IV

- C.N. 3 ottobre 2006 n.79
- *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-3. V

- C.N. 3 ottobre 2006 n.80
- *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

1-1-4. Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato

- C.N. 31 marzo 2006 n.20
- *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*

1-1-5. Requisiti per l'iscrizione quale freelance

- C.N. 31 marzo 2006 n.21
- *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2002*

1-1-6. Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico

- C.N. 31 marzo 2006 n.22
- *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*

1-1-7. Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta

- C.N. 5 luglio 2006 n.67
- *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*

1-1-8. Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo

- C.N. 5 luglio 2006 n.68
- *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*

1-1-8. II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.82
- *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*

1-1-8. III

- C.N. 3 ottobre 2006 n.83
- *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

1-1-9. Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*

1-1-10. Giornali on line: validi se registrati

- C.N. 3 ottobre 2006 n.72
- *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.120
- *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*

1-1-11. Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio

- C.N. 3 ottobre 2006 n.73
- *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*

1-1-12. Compiuta pratica: no per attività da free lance

- C.N. 3 ottobre 2006 n.74
- *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*

1-1-13. L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo

- C.N.3 ottobre 2006 n.76
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

1-1-14. Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale

- C.N. 3 ottobre 2006 n.77
- *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*

1-1-14. II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.81
- *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera ordine Lazio 10.11.2005*

1-1-15. Attività collaborativa e praticantato

- C.N. 3 ottobre 2006 n.78
- *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*

1-1-16. Una delibera revocata è nulla ab origine

- C.N. 15 novembre 2006 n.106
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera ordine Piemonte 27.5.2006*

PROFESSIONISTI**ELENCO PROFESSIONISTI - DECISIONI 1996-2004****A1-2 ELENCO PROFESSIONISTI****A1-2-1. Limiti alla richiesta di retrodatazione della iscrizione**

- C.N. 13.12.2001 – Pres.Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe De Dominicis avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-2. Motivi di nullità della delibera di iscrizione

- C.N. 4.7.2002 – Pres.Del Boca – rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Leo De Siena avverso delibera Ordine Abruzzo 26.5.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-3. L'inattività comporta la cancellazione dall'Albo

- C.N. 27.3.2003 – Pres.Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Dalla Chiesa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-4. L'attività di un professionista può conciliarsi con altra attività lavorativa a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria

- C.N. 10.6.2003 - Pres.Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gabriele Bianco avverso delibera Ordine Calabria del 25.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-5. Amministrare una società fa venir meno il requisito della esclusività professionale

- C.N. 16.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Raimondo Lagostena avverso delibera Ordine Liguria del 16.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-6. Non esistenza dell'istituto dell'autosospensione dall'Albo

- C.N. 30.9.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Tiberio Timperi avverso la non delibera Ordine Lazio e Molise ex art. 40 d.d.18.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-2-7. Misure compensative e potestà del ministero della Giustizia per l'iscrizione di un cittadino straniero

- C.N. 17.12.2004- Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Anne Tréca avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

ELENCO PROFESSIONISTI - MASSIME 2005**1-2 ELENCO PROFESSIONISTI (2)****1-2-1. Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone**

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*

1-2-2. Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*

ELENCO PROFESSIONISTI - MASSIME 2006**1-2 ELENCO PROFESSIONISTI (0)**

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

PUBBLICISTI**ELENCO PUBBLICISTI - DECISIONI 1996-2004****A1-3 ELENCO PUBBLICISTI****A1-3-1. L'esistenza di un adeguato credito formalmente riconosciuto dalla proprietà della pubblicazione integra l'elemento della retribuzione**

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Michele Giardino avverso delibera Ordine Puglia del 20.2.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-2. No alla decorrenza retroattiva della iscrizione

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto parzialmente ricorso Maria Francesca Cenci avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-3. Mantenimento della iscrizione anche se si collabora con pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Gigliola Magnetti avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-4. No alla iscrizione quando si scrive per un organo interno (nel caso la pubblicazione di una scuola di giornalismo) e, quindi, ad accesso negato alla generalità dei lettori

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annalisa Pacini avverso delibera Ordine Toscana del 30.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-5. Limiti temporali per la validità di una iscrizione a titolo provvisorio (ex art. 47)

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luciano Marini avverso delibera Ordine Piemonte del 16.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-6. Natura giornalistica della prestazione, non occasionalità e retribuzione - Tariffario

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Maddalena Marchese avverso delibera Ordine Sicilia del 12.2.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-7. Quando l'assunzione di una carica amministrativa giustifica la sospensione dell'attività giornalistica e, quindi, impedisce la cancellazione dall'albo dell'interessato

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Bicci
- *Accolto ricorso Carlo Arcolao avverso delibera Ordine Liguria del 29.4.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-8. Un direttore di pubblicazione da elenco speciale non può "passare" nei pubblicisti per il solo fatto di dirigere quella testata

- C.N. 24.5.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Filippo Servalli avverso delibera Ordine Lombardia del 22.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-9. Retribuzione quale corrispettivo di prestazione professionale

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mauro Rattone avverso delibera Ordine Liguria del 23.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-10. L'attività di direttore responsabile di per sé configura attività giornalistica

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Bruzzone avverso delibera Ordine Liguria del 15.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-11. Pubblicità consentita a chi non è ancora iscritto all'albo

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Paolo Fabricatore avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-12. Connotati tipici dell'attività giornalistica da riscontrare ai fini dell'iscrizione all'Albo

- C.N. 3.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Alessandro Preti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-13. Validità della documentazione quando i testi, pur non firmati o siglati, sono attribuiti dal direttore della testata

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Mauro Sasso avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-14. Obbligo dell'iscritto di documentare, in sede di revisione, l'attività giornalistica, pena la cancellazione dall'albo

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-15. Documentazione presentata in sede di gravame valida se riferita al biennio precedente la richiesta di iscrizione

- C.N. 6.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angela Caputo avverso delibera Ordine Sicilia del 25.6.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A1-3-16. Sussiste l'elemento della retribuzione anche quando si dà permanente disposizione per una erogazione a terzi dell'ammontare

- C.N. 6.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Flora Parodi avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-17. Per il mantenimento della iscrizione l'assunzione di cariche o funzioni amministrative va valutata caso per caso

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria del 15.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A1-3-18. Validità della retribuzione quando è percepita come elemento distinto inserito in busta paga

- C.N. 17.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Eleonora Canessa avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-19. Dopo dieci anni la revisione va effettuata sull'ultimo triennio

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Emidio Maguolo avverso delibera Ordine Veneto del 15.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-20. Giornalismo telematico equiparato a quello radiofonico, cartaceo e televisivo

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Carolina Cortesi avverso delibera Lazio e Molise del 23.9.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-21. No alla iscrizione per pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Carmelo La Torre avverso delibera Marche del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-3-22. Non validità della sola dichiarazione del direttore circa il requisito della retribuzione

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Iatì avverso delibera Calabria del 27.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

ELENCO PUBBLICISTI - MASSIME 2005**1-3 ELENCO PUBBLICISTI (22)****1-3-1. Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente**

- Possibilità di iscrizione all'albo

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7
- *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*

1-3-2. Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza

- C.N. 22 giugno 2005 n. 45
- *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*

1-3-2 bis.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 46
- *Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003*

1-3-3. Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione

Obbligatorietà del concorso dell'Ordine

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*

1-3-4. Legge 150/2000 e i giornalisti negli uffici stampa

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*

1-3-5. Attività incompatibile con la chiesta iscrizione

- C.N. 22 giugno 2005 n. 50
- *Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*

- 1-3-6. Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'Albo e limiti all'accesso**
- C.N. 22 giugno 2005 n. 52
 - *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- 1-3-6 bis.**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 79
 - *Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004*
- 1-3-6 ter.**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 84
 - *Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005*
- 1-3-7. Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71
 - *Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003*
- 1-3-8. L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 72
 - *Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004*
- 1-3-8 bis.**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 88
 - *Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- 1-3-9. Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 76
 - *Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005*
- 1-3-10. Quanto l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - D.p.r. n. 649/76**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 81
 - *Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- 1-3-11. Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
 - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 1-3-12. Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 e 35**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
 - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 1-3-13. Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83
 - *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- 1-3-14. Per l'iscrizione all'Albo la certificazione è riservata ai giornalisti**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85
 - *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- 1-3-15. Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86
 - *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-3-16. Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità**
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87
 - *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*

1-3-17. Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89
- *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*

1-3-17. bis.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90
- *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*

ELENCO PUBBLICISTI - MASSIME 2006**1-3 ELENCO PUBBLICISTI (18)****1-3-1. L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa**

- C.N. 31 maggio 2006 n.46
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.48
- *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.50
- *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 102
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*

1-3-2. Legge 150/2000 e iscrizione all'albo

- C.N. 31 maggio 2006 n.47
- *Respinto ricorso Claudio Zoi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*

1-3-3. Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

- C.N. 31 maggio 2006 n.55
- *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*

1-3-4. Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione

- C.N. 31 maggio 2006 n.57
- *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*

1-3-5. Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo

- C.N. 31 maggio 2006 n.58
- *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*

1-3-6. Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica

- C.N. 15 novembre 2006 n.103
- *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*

1-3-7. House organ e mediazione giornalistica

- C.N. 15 novembre 2006 n.104
- *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*

1-3-8. Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione

- C.N. 15 novembre 2006 n.105
- *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*

1-3-9. Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo

- C.N. 15 novembre 2006 n.109
- *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.110
- *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.118
- *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.119
- *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*

1-3-9. II

- C.N. 20 dicembre 2006 n.121
- *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*

1-3-10. Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo

- C.N. 15 novembre 2006 n.108
- *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*

1-3-11. Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*

ELENCO SPECIALE**ELENCO SPECIALE - DECISIONI 1996-2004****A1-4 ELENCO SPECIALE****A1-4-1. Valutazione dei precedenti penali anche per il richiedente l'iscrizione ai fini della direzione di una testata non avente carattere giornalistico**

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Marco Lorenzo Mangiola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.12.97*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-4-2. Finalità tecnico-giuridiche della iscrizione

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Luigi Parsi avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.98*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A1-4-3. Iscrizione possibile quando l'informazione, pure presente, non ha estensione illimitata

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Gaetano Castaldi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.6.99*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

ELENCO SPECIALE - MASSIME 2005**1-4 ELENCO SPECIALE (3)****1-4-1. Direzione responsabile - Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69**

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11
- *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*

1-4-2. Presupposto per la permanenza della iscrizione

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12
- *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*

1-4-3. Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13
- *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*

ELENCO SPECIALE - MASSIME 2006**1.4 ELENCO SPECIALE (3)****1-4-1. Requisiti per l'iscrizione**

- C.N. 30.5.2006 2006 n.34
- *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*

1-4-2. Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita

- C.N. 31.5.2006 2006 n.51
- *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*

1-4-3. Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28

- C.N. 15.11.2006 n.107
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*

■ A2. Deontologia

DEONTOLOGIA - DECISIONI 1996-2004

A2-1 PUBBLICITÀ

A2-1-1. Commissione informazione e pubblicità

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Caterina Vezzani avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-1bis

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Paolo Occhipinti avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-2. Pubblicità - Carta dei doveri

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-2 bis

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi. conforme*

A2-1-3. Commissione pubblicità e informazione

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-3 bis

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.1999 di non luogo a procedere c/Elisabetta Invernici con conseguente sanzione della censura*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A2-1-4. Anche gli inserti possono costituire pubblicità ingannevole

- C.N. 7.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Marisa Deimichei avverso delibera Ordine Lombardia del 10.11.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-1-5. Reiterata messa in onda di spot pubblicitari

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-1-6. Illecita pubblicità di aspirante a carica di organismo di categoria

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso P.G. Bari avverso delibera archiviazione esposto c/Biagio Fanelli Ordine Puglia del 21.11.1997 con conseguente sanzione della sospensione per due mesi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2 DIRITTO DI CRONACA

A2-2-1. Responsabilità di un direttore che rilascia dichiarazioni non conformi al vero

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Mino Durand avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d'Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-1bis Responsabilità di un iscritto che coscientemente si avvale di dichiarazione che sa essere non veritiera

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Roberto Ferrario avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d'Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-2. Libertà di critica

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Antonio De Gioia e Pietro Pistone avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-2 bis

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine Bari del 28.9.1998 di archiviazione esposto c/Raffaele Lorusso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-3. Sospensione cautelare - Apertura procedimento disciplinare

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Annullamento con rinvio delibera Ordine Lazio e Molise del 31.1.1996 – procedimento Roberto Boiardi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-4. L'avvertimento orale non produce ricorso

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cancedda
- *Inammissibile ricorso Enrico Somma avverso lettera Ordine Sicilia del 26.5.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-5. Obbligo di verifica delle fonti

- C.N. 12.5.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto ricorso Duccio Rugani avverso delibera Ordine Toscana del 6.7.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-6. Quando il merito prevale sulle nullità

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Felice Saulino avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-7. È lecito organizzare corsi che abbiano una valenza esclusivamente culturale e per nulla formativa alla stregua del praticantato giornalistico tecnicamente e giuridicamente inquadrabile alla luce della specifica normativa professionale

- C.N. 4.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco C. Rina avverso delibera Ordine Lombardia del 18.1.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-8. Ne risponde il direttore quando un pezzo è redatto da un non iscritto all'Albo

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Randazzo avverso delibera Ordine Lombardia del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-9. Rilevanza della superficiale incuranza dei propri doveri da parte di un direttore di testata

- C.N. 27.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Bruno Olini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-10. Dirigere una sessantina di testate non esime dall'obbligo del controllo del contenuto delle pubblicazioni (peraltro risultate pornografiche)

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Brunetto Fantauzzi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-11. La responsabilità di chi pubblica con relativo commento una lettera dai contenuti scabrosi

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Susanna Schimperna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-12. Limiti al diritto di cronaca

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Riccardo Berti avverso delibera Ordine Toscana del 24.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-13. In assenza del direttore il controllo si appartiene al più elevato in grado

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Sergio Carrozzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-14. Obbligo di offrire opportunità di replica - Mancata verifica di quanto pubblicato

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carmela Formicola e Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-15. Mancata rettifica

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Ezio Mauro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-15 bis

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe D'Avanzo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-16. La libertà di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Mario Gismondi avverso delibera Ordine Marche del 28.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-17. Quanto è corretto l'esercizio del diritto di cronaca

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi P.G. Bari e P.G. Potenza avverso delibere Ordini Puglia e Basilicata del 12.6.2001 e del 8.11.2001 di archiviazione esposto c/ Antonella Inciso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-17 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine della Puglia del 10.7.2001 di archiviazione esposto c/ Mara Chiarelli*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-18. Inchiesta-denuncia: non si pubblicano le generalità delle persone

- C.N. 19.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Brigial/Andreoli avverso delibera Ordine Lombardia del 17.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-2-19. Viola la carta dei doveri il giornalista che rende possibile anche la mera identificazione della vittima, vera o presunta, di una violenza a sfondo sessuale, anche al di là della specifica e puntuale indicazione dei dati personali della stessa vittima

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Umberto Cecchi avverso delibera Ordine Toscana del 10.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-20. Quando si responsabilizzano appositamente i propri collaboratori e quindi l'intero corpo redazionale per via gerarchica non si può rispondere di "colpa in vigilando" per fatti da altri commessi

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *- Accolto ricorso Giulio Giustiniani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna del 3.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-2-21. Quando un direttore compromette gravemente la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo (art. 55)

- C.N. 15.4.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio A. Liori avverso delibera Ordine Sicilia del 23.7.1999 e conseguente delibera Ordine Sardegna del 16.8.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3 MINORI E SOGGETTI DEBOLI

A2-3-1. La spettacolarizzazione di un minore viola il codice deontologico

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolti ricorsi Alberto Castagna avverso delibere Ordine Lazio e Molise del 13.5.1996 e 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-2. La rilevanza del fatto non fa venir meno l'obbligo di non pubblicare le generalità di un soggetto debole

- C.N. 29.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Armando Damiani avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3. La tutela di un minore in ordine alla sua riconoscibilità va sempre perseguita

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 bis.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Cristina Genesin avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 ter.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Marzia Borghesi avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 quater.

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Natalia Aspesi avverso delibera Ordine Lombardia del 15.12.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 quinquies

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Carlo Felice Dalla Pasqua avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-3 sexties

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Parzialmente accolto ricorso Luigi Vinco avverso delibera Ordine Veneto del 4.3.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-4. La crudezza del linguaggio, da sola, non inficia la correttezza dell'informazione

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Enzo Bordin avverso delibera Ordine Veneto del 7.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-3-5. Ai fini della sussistenza di una violazione della Carta di Treviso si deve tener conto anche della zona di diffusione della pubblicazione e della consistenza della popolazione residente in un determinato centro - Più è grosso un comune più si allontana il rischio di risalire ad un minore quando il lettore non ha sufficienti elementi identificativi

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Ruggero Cristallo avverso delibera Ordine Puglia del 17.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-6. Il giornalista deve sempre valutare se la pubblicazione di testi e foto possa giovare o meno agli interessi di un minore

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *respinti ricorsi Paolo Occhipinti e Massimo Laganà avverso delibera Ordine Lombardia del 27.10.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-7. Tutela dei minori e norme a presidio della corretta informazione

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Mattei avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-7 bis

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Antonino Rizzo Nervo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A2-3-7 ter

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Adriana Pannitteri avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-3-8. Viola i principi posti a tutela dei minori e delle norme vigenti a presidio della corretta informazione chi trascende in rappresentazioni oscene, raccapriccianti, impressionanti, facendo prevalere l'interesse al sensazionalismo rispetto al decoro e al pudore che devono accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali e in orrendi crimini. E ciò anche quando si vuole combattere il crimine e si vuole partecipare ad una campagna anticrimine

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia del 20.11.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all'entità della sanzione*

A2-3-9. Le carte dei doveri fanno parte integrante delle regole dell'ordinamento professionale

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Biselli avverso delibera Ordine Lombardia del 12.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4 STAMPA PORNOGRAFICA**A2-4-1. Pubblicazioni pornografiche - Abuso della propria iscrizione all'albo - Violazione carta dei doveri**

- C.N. 25.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Bonifazi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 3.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4-1 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Pelosi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A2-4-1 ter

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Florence Odette Fabre avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

DEONTOLOGIA - MASSIME 2005**Deontologia (21)****2-1. ONERE DELLA PROVA - ASSOLUZIONE**

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1
- *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*

2-2. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*

2-3. ILLECITO INSINUARE E CONTESTUALIZZARE FATTI DIVERSI - CENSURA

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16
- *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*

2-4. ILLECITO ASSUMERE SOLO FORMALMENTE LA DIREZIONE RESPONSABILE - CENSURA

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17
- *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*

2-5. PUBBLICITÀ CONSENTITA E NON - SOSPENSIONE PER DUE MESI

- C.N. 31 marzo 2005 n. 31
- *Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*

2-6. NOTA DI CRONACA CHE NON COSTITUISCE PUBBLICITÀ

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39
- *Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*

2-7. DIREZIONE ... PART TIME: NON CONSENTITA

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39
- *Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*

2-8. STATUS DI GIORNALISTA E CODICE DEONTOLOGICO

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*

2-9. PUBBLICITÀ - CARTA DEI DOVERI - RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - AVVERTIMENTO

- C.N. 22 giugno 2005 n. 41
- *Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003*

2-10. NON SI PUÒ RAPPRESENTARE L'AZIENDA IN CONTROVERSIE CON COLLEGHI**- AVVERTIMENTO**

- C.N. 22 giugno 2005 n. 42
- *Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000*

2-11. IMMAGINE NON CONSONA DELLA PROFESSIONE - CENSURA

- C.N. 22 giugno 2005 n. 43
- *Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000*

2-12. COMMISTIONE PUBBLICITÀ – INFORMAZIONE: CENSURA

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*

2-13. PUBBLICITÀ IN CONTRASTO CON LA CARTA DEI DOVERI - CENSURA

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*

2-14. TUTELA DELLA CATEGORIA: PREROGATIVA DELL'ORDINE - RADIAZIONE

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*

2-15. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ESSENZIALITÀ DELLA NOTIZIA E RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - CENSURA

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 57
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002*

2-16. INTERVISTA E RUOLO DEL GIORNALISTA

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 65
- *Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*

2-17. NORME DEONTOLOGICHE E DIRITTO DI CRONACA

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 70
- *Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003*

2-18. MODIFICHE E TAGLI NON CONCORDATI: LICEITÀ DI UN INTERVENTO

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 73
- *Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004*

2-19. DIRITTO DI CRITICA E DEONTOLOGIA

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80
- *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*

2-20. CHI OFFENDE L'ORDINE NE RISPONDE DEONTOLOGICAMENTE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91
- *Respinto ricorso Bruno Ripepi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*

2-21. L'IRONIA NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98
- *Respinto ricorso "Amici di Titubo" avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*

DEONTOLOGIA - MASSIME 2006**Deontologia (26)****2-1. ARRESTATO MENTRE RISCUOTE IL PIZZO: RADIAZIONE**

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 3
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*

2-2. INCOMPATIBILITÀ TRA CONDOTTA DEL GIORNALISTA E PERMANENZA NELL'ALBO

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 4
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*

2-3. INCOMPATIBILITÀ PER LA PERMANENZA NELL'ALBO: RADIAZIONE

- C.N. 31 marzo 2006 n.25
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*

2-4. RESPONSABILITÀ DI UN DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- C.N. 31 marzo 2006 n.26
- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

2-5. È PUNIBILE CHI DÀ UNA INFORMAZIONE LESIVA DEI DIRITTI DELLA PERSONA

- C.N. 30 maggio 2006 n.36
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*

2-6. SE LE VITTIME DI UN EPISODIO DI VIOLENZA NON SONO IDENTIFICABILI NON C'È VIOLAZIONE DEONTOLOGICA

- C.N. 30 maggio 2006 n.37
- *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

CONFORME

- C.N. 30 maggio 2006 n.38
- *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

2-7. INSULTI E ATTACCHI PERSONALI CONTRO COLLEGHI: CENSURA

- C.N. 30 maggio 2006 n.40
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*

2-8. ARCHIVIAZIONE IN SEDE PENALE E VIOLAZIONE DEONTOLOGICA: COESISTENZA

- C.N. 30 maggio 2006 n.41
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*

2-9. COMMISTIONE TRA MESSAGGIO PUBBLICITARIO E MESSAGGIO GIORNALISTICO: AVVERTIMENTO

- C.N. 30 maggio 2006 n.42
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.43
- *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*

2-10. UN DIRETTORE NON PUÒ OFFENDERE IL CORPO REDAZIONALE: AVVERTIMENTO

- C.N. 31 maggio 2006 n.44
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*

2-11. METTERE IN MOSTRA UN FAX COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – CENSURA

- C.N. 31 maggio 2006 n.45
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*

2-12. POTERE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA E DEONTOLOGIA

- C.N. 31 maggio 2006 n.59
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*

2-13. UN CASO DI NON RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO

- C.N. 5.7.2006 n. 65
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

2-14. IL RAVVEDIMENTO ATTENUA LA SANZIONE

- C.N. 5.7.2006 n. 66
- *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*

2-15. MOROSITÀ E CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON DIFFIDA

- C.N. 3.10.2006 n.84
- *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.99
- *Accolto ricorso Pierluigi D'Incà avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.100
- *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*

2-16. CUMULO DI INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ

- C.N. 15.11.2006 n.85
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*

2-17. IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER QUOTE PREGRESSE INTERROMPE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- C.N. 15.11.2006 n.88
- *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.95
- *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*

2-18. LA PROPAGANDA ELETTORALE NON RIENTRA NEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ORDINE

- C.N. 15.11.2006 n.101
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*

2-19. ARTICOLO REDATTO DA UN NON GIORNALISTA: NE RISPONDE IL DIRETTORE

- C.N. 21.12.2006 n.123
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*

2.20. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL DIRETTORE

- C.N. 21.12.2006 n.125
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*

2.21. COMMISTIONE TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ: AVVERTIMENTO

- C.N. 21.12.2006 n.124
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*

■ A3.

Contenzioso generale, vizi procedurali, ricorsi elettorali

CONTENZIOSO GENERALE, VIZI PROCEDURALI, RICORSI ELETTORALI - DECISIONI 1996-2004

A3-1 CONTENZIOSO GENERALE

A3-1-1 Invalidità della prova d'esame per professionista - Dichiarato nullo il provvedimento di iscrizione al registro praticanti (invalidità derivata)

- C.N. 18.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Andrea Piersanti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.10.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A3-1-2. Non ammessa la cancellazione per morosità: l'Ordine può procedere attraverso l'apertura di un procedimento disciplinare

- C.N. 23.12.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Rasulo avverso delibera Ordine Puglia del 16.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A3-1-3. Impossibilità per l'esponente di proporre ricorso al Cnog (n.b.: la norma è stata innovata attraverso il nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi art. 40)

- C.N. 15.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso inammissibile Starlin Abdi Arush avverso la comunicazione Ordine Lazio e Molise del 24.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A3-1-4. Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il relativo procedimento disciplinare anche se è stata già emessa la decisione di primo grado

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizia Chiesa avverso delibera Ordine Piemonte del 9.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A3-1-5 Procedure di astensione e ricusazione

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Silvia Vada avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 4.10.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

A3-1-6. L'apertura di un procedimento disciplinare non deve necessariamente essere preceduta da una formale istruttoria

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-7. Termine prescrizione provvedimenti istruttori interruttivi dello stesso termine

- C.N. 4.7.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Luigi Bisignani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

A3-1-8. Equiparazione tra residenza e domicilio professionale

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso delibera Ordine Puglia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-1-9. Precedenti penali del richiedente l'iscrizione e potere discrezionale dell'Ordine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Rosario Interra avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2 VIZI PROCEDURALI

A3-2-1. Annullamento con rinvio - Non rispettate le procedure

- C.N. 22.6.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Giuseppe Finocchiaro avverso delibera Ordine Sicilia 11.1.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-2. Mancata audizione dell'interessato: nullità della delibera di cancellazione

- C.N. 2.10.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Barbara Dal Corso avverso delibera Ordine del Veneto del 23.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-3. Mancata sottoscrizione della delibera

- C.N. 23.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Porcù
- *Delibera nulla su ricorso di Giovanni Minoli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-4. Annullamento con rinvio per vizio insanabile (mancata audizione dell'incolpato)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Delibera nulla su ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-5. Nullità della delibera per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Mancanza dei requisiti per iscrizione provvisoria (ex art. 47)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Boniardi avverso delibera Ordine Lombardia del 24.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-6. Decisione adottata da collegio diverso da quello che aveva votato la sanzione: delibera nulla

- C.N. 4. 2.2003 Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Toffolutti avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia del 26.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-7. Annullamento delibera per estrema indeterminatezza del capo d'incolpazione

- C.N. 10.6.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Delibera nulla su ricorso Concita De Gregorio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 17.4.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-8. Nullità della delibera per incompetenza territoriale

- C.N. 16.10.2003 Pres. Del Boca – Rel . Scaglione
- *Delibera nulla su ricorso Roberto Fittipaldi avverso delibera Ordine del Lazio e Molise del 10.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-9. Potere di autotutela dell'Ordine e conseguente cancellazione dal registro e dall'Albo

- C.N. 19.12.2003 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Michele Rubini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-10. La competenza a decidere su un trasferimento è del nuovo Ordine al quale va inoltrata la relativa domanda

- C.N. 16.2.2004 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Luisa Aureli avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 2.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-11. Assoluta mancanza di motivazione: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Daniela Schiavone avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 14.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-12. Mancata apertura procedimento disciplinare e mancata audizione dell'interessato: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Miravalle
- *Delibera Ordine Trentino Alto Adige del 18.1.2001 nei confronti di Hans K.Peterlini*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-2-13. Mancata correlazione tra capo di incolpazione e provvedimento conclusivo: delibera nulla

- C.N. 17.2.2004 Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera Ordine Piemonte del 30.9.2002 nei confronti di Massimo Donelli*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3 RICORSI ELETTORALI**A3-3.1. Perentorietà dei termini per la presentazione del ricorso. Irricevibilità dell'atto perché presentato fuori termine. Improcedibilità per mancata regolarizzazione**

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso irricevibile Lentini, Lo Bianco e altri – Sicilia 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-2. Quorum funzionale e quorum strutturale ai fini della validità della consultazione

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto Ricorso Domenico Ferrara - Campania 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-3. Nullità dei risultati per mancata regolare costituzione del seggio

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Mariangeli
- *Accolto ricorso Coppoletti e De Virgilio - Calabria 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-4. Impossibilità di regolarizzare la posizione amministrativa in sede di ballottaggio - Ineleggibilità dei funzionari dello Stato solo per la elezione alle cariche istituzionali di cui agli artt. 9 e 19 (ex art. 25) - Prova di resistenza

- C.N. 28.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Walter Barbero - Valle d'Aosta 31 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-5. L'unico obbligo imposto dalla legge per le operazioni di ballottaggio è quello di inserire i nomi dei candidati nelle schede elettorali

- C.N. 2.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Emanuele Mattiello – Sicilia 3,4 giugno 2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-6. L'anzianità minima per la eleggibilità va computata a decorrere dalla originaria iscrizione all'Albo, a prescindere dalla eventuale permanenza in diversi elenchi

- C.N. 2.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati – Piemonte 3 giugno 2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-7. Cessata materia del contendere per oggettivi motivi temporali

- C.N. 9.10.2002 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviati ricorsi Fabio Barbieri e altri - Lombardia 28,29 maggio e 4,5 giugno 1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-8. Eleggibilità ed eventuale decadenza

- C.N. 30.9.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppina Petta - Molise 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-9. I tempi previsti per lo svolgimento delle elezioni rispondono a esigenze di congruità e, allo stesso tempo, di brevità. La loro inosservanza non comporta la nullità delle elezioni perché non determinano il venir meno delle garanzie poste a tutela della libertà di voto e della veridicità dei risultati

- C.N. 16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Massimo Boccarella - Valle d'Aosta 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

A3-3-10. Prova di resistenza e strumentalità delle forme

- C.N. 16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Ricorsi respinti Giuseppe Maricchiolo e altri - Sicilia 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

CONTENZIOSO GENERALE, VIZI PROCEDURALI, RICORSI ELETTORALI - MASSIME 2005

■ 3.

Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)

3-1. ELETTORALI - STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*

3-2. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERA - VIZIO INSANABILE – RIMESIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10
- *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*

3-3. SINDACO NON ABILITATO A PROPORRE RICORSO PER CONTO DI DIPENDENTI COMUNALI

- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23
- *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibere Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*

3-4. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI: OBBLIGO DI SENTIRE L'INTERESSATO – NULLITÀ DELLA DELIBERA

- C.N. 1° aprile 2005 n. 24
- *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*

3-5. DELIBERA VALIDA SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*

3-6. VERBALE DI AUDIZIONE E IRREGOLARITÀ FORMALE

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*

3-7. DICHIARAZIONI NON FALSE SE CONFORMI AL CONTENUTO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*

3-8. PRECEDENTI PENALI E ISCRIZIONE ALL'ALBO

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*

3-9. PRECEDENTI PENALI - POTERE ACCERTATORIO DELL'ORDINE

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*

3-10. CRITERI INTERPRETATIVI E LETTURA ERMENEUTICA DELLE NORME

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*

3-11. LIMITI DEL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*

CONFORME

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 67
- *Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*

3-12. TERMINE DI NOTIFICA DELLE DECISIONI ORDINISTICHE: NON PERENTORIETÀ

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*

CONFORME

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*

3-13. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE: POSSONO COESISTERE

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*

3-14. MANCATA, DIRETTA NOTIFICA AGLI INTERESSATI: UN CASO DI NULLITÀ SANATA

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*

3-15. DIVERSITÀ TRA FATTO CONTESTATO E FATTO RITENUTO - NULLITÀ SANATA DA ATTIVITÀ DELLA DIFESA - PRESCRIZIONE

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 63
- *Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999*

3-16. NOTIFICA: NULLITÀ SANATA – TERMINI DI DECADENZA PER PRESENTAZIONE RICORSO

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71
- *Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003*

3-17. IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEL RICORSO

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*

3-18. GIUDICE NATURALE - ARTT. 49 E 50 LEGGE ORDINISTICA

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*

3-19. DELIBERA NULLA NEI CONFRONTI DI UN NON ISCRITTO ALL'ORDINE CHE PROCEDE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 78
- *Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Venezia del 10.9.2003*

3-20. LEGGE 150/2000: NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE VINCOLANTI PER GLI ORDINI TERRITORIALI

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 93
- *Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*

3-21. VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI – POTERE DISCREZIONALE DELL'ORDINE AI FINI DELLA ISCRIZIONE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94
- *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*

3-22. LIMITI PER IL RICORSO AI POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*

CONTENZIOSO GENERALE, VIZI PROCEDURALI, RICORSI ELETTORALI - MASSIME 2006

■ 3.

Contenzioso generale - Vizi procedurali e Ricorsi elettorali (24)

3-1. SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO AL CNOG

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*

3-2. QUANDO NON PUÒ ESSERE ESAMINATA UNA ISTANZA DI SOSPENSIVA CAUTELARE

- C.N. 23.2.2006 n.8
- *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

3-2. II

- C.N. 23.2.2006 n.9
- *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

3-3. INATTIVITÀ PROFESSIONALE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- C.N. 30.5.2006 n.33
- *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*

3-4. IMPROCEDIBILITÀ DI UN RICORSO PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE

- C.N. 30.5.2006 n.35
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*

3-5. RICORSO DA "ARCHIVIARE" SE L'ATTO È IMPROCEDIBILE

- C.N. 30.5.2006 n.35
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*

3-6. NOTIFICA EX ART.143 C.P.C. E TERMINI PER RICORRERE AL CNOG

- C.N. 30.5.2006 n.39
- *Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

3-7. IMPROPONIBILITÀ DI UN RICORSO

- C.N. 31.5.2006 n.52
- *Improporzionale ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*

CONFORME

- C.N. 31.5.2006 n.53
- *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato*

3-8. MANCATA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: DELIBERA NULLA

- C.N. 31.5.2006 n.60
- *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*

3-9. SE MANCANO ALCUNI ADEMPIMENTI IL RICORSO È IMPROCEDIBILE

- C.N. 5.7.2006 n. 63
- *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.2003*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.90
- *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.91
- *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso “silenzio inadempimento” Ordine Lombardia su esposto*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.96
- *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*

CONFORME

- C.N. 20.12.2006 n.115
- *Respinto ricorso Giovanna Ciccari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*

3-10. FUORI TERMINE: RICORSO IRRICEVIBILE

- C.N. 5.7.2006 n. 64
- *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.89
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.92
- *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.97
- *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.98
- *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*

3-11. CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE: ARCHIVIAZIONE DEL RICORSO

- C.N. 15.11.2006 n.93
- *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*

CONFORME

- C.N. 15.11.2006 n.94
- *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*

3-12. NORME REGOLAMENTARI CONFLIGGENTI E PRESCRIZIONE

- C.N. 20.12.2006 n.116
- *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*

3-13. NON SEMPRE CARICHE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIUSTIFICANO LA INATTIVITÀ PROFESSIONALE

- C.N. 20.12.2006 n.122
- *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*

■ A4. Decisioni richiamate nelle massime

DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME (5) - MASSIME 2005

4-1. ISCRIZIONE D'UFFICIO - LEGGE ZINCONI

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*

4-2. ESCLUSIVITÀ PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE PER INOSSERVANZA ART. 40 LEGGE PROFESSIONALE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*

4-3. NON C'È ATTIVITÀ GIORNALISTICA SENZA RETRIBUZIONE - CANCELLAZIONE

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*

4-4. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*

4-5. ELETTORALI – STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*

DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME (33) - MASSIME 2006

4-1. NON VALIDA L'ATTIVITÀ DI TECNICO DI PRODUZIONE (MONTATORE)

- C.N. 30 marzo 2006 n.10
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*

4-1. II

- C.N. 30 marzo 2006 n.12
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*

4-1. III

- C.N. 30 marzo 2006 n.17
- *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*

4-2. QUANDO L'ATTIVITÀ DI FREELANCE È IDONEA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

- C.N. 30 marzo 2006 n.14
- *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*

4-3. QUANDO UN PROGRAMMISTA REGISTA È TIROCINANTE DI FATTO

- C.N. 30 marzo 2006 n.15
- *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

4.3. II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.79
- *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

4.4. CUMULABILITÀ TRA MASTER IN GIORNALISMO E PRATICANTATO TRADIZIONALE

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*

4.5. L'ISCRIZIONE DA FREELANCE NON PUO' AVERE EFFETTO RETROATTIVO

- C.N. 3 ottobre 2006 n.76
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

4.6. UNA DELIBERA REVOCATA È NULLA AB ORIGINE

- C.N. 15 novembre 2006 n.106
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera Ordine Piemonte 27.5.2006*

4.7. L'UFFICIO COMUNICAZIONE È COSA DIVERSA DALL'UFFICIO STAMPA

- C.N. 31 maggio 2006 n.46
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*

4.7. II

- C.N. 31 maggio 2006 n.46
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*

4.8. LEGGE 150/2000 E ISCRIZIONE ALL'ALBO

- C.N. 31 maggio 2006 n.47
- *Respinto ricorso Claudio Zoi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*

4.9. PRODUZIONE E RETRIBUZIONE: ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

- C.N. 15 novembre 2006 n.109
- *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*

4.10. LEGGE 150/2000: LIMITE TEMPORALE PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*

4.11. QUANDO UNA PUBBLICAZIONE RIENTRA NELLE PREVISIONI DELL'ART.28

- C.N. 15 novembre 2006 n.107
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*

4.12. ARRESTATO MENTRE RISCOUTE IL PIZZO-SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO AL CNOG

- C.N. 23 febbraio 2006 n.3
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania 30.5.2005*

4.13. INCOMPATIBILITÀ TRA CONDOTTA DEL GIORNALISTA E PERMANENZA NELL'ALBO

- C.N. 23 febbraio 2006 n.4
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*

4.14. INCOMPATIBILITA' PER LA PERMANENZA NELL'ALBO: RADIAZIONE

- C.N. 31 marzo 2006 n.25
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*

4.15. RESPONSABILITA' DI UN DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

- C.N. 31 marzo 2006 n.26
- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

4.16. È PUNIBILE CHI DA' UNA INFORMAZIONE LESIVA DEI DIRITTI DELLA PERSONA

- C.N. 30 maggio 2006 n.36
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*

4.17. ARCHIVIAZIONE IN SEDE PENALE E VIOLAZIONE DEONTOLOGICA: COESISTENZA

- C.N. 30 maggio 2006 n.41
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*

4.18. COMMISTIONE TRA MESSAGGIO PUBBLICITARIO E MESSAGGIO GIORNALISTICO: AVVERTIMENTO

- C.N. 30 maggio 2006 n.42
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*

4.19. UN DIRETTORE NON PUO' OFFENDERE IL CORPO REDAZIONALE: AVVERTIMENTO

- C.N. 31 maggio 2006 n.44
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*

4.20. METTERE IN MOSTRA UN FAX COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – CENSURA

- C.N. 31 maggio 2006 n.45
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*

4.21. POTERE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA E DEONTOLOGIA

- C.N. 31 maggio 2006 n.59
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*

4.22. UN CASO DI NON RESPONSABILITA' DEL DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO

- C.N. 5 luglio 2006 n.65
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

4.23. CUMULO DI INCARICHI E INCOMPATIBILITA'

- C.N. 15 novembre 2006 n.85
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*

4.24. LA PROPAGANDA ELETTORALE NON RIENTRA NEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ORDINE

- C.N. 15 novembre 2006 n.101
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*

4.25. ARTICOLO REDATTO DA UN NON GIORNALISTA: NE RISPONDE IL DIRETTORE

- C.N. 21 dicembre 2006 n.123
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*

4.26. RESPONSABILITA' OGGETTIVA DEL DIRETTORE

- C.N. 21 dicembre 2006 n.125
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*

4.27. COMMISTIONE TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITA': AVVERTIMENTO

- C.N. 21 dicembre 2006 n.124
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*

4.28. FUORI TERMINE: RICORSO IRRICEVIBILE - CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.89
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*

B.**Documenti inseriti nel Massimario 2005****B-1 ACCESSO ALLA PROFESSIONE****B-1-1. Criteri interpretativi dell'art 34**

- *Testi del 16 marzo 1988, 12 luglio 1991 e 3 luglio 2002*

B-1-2. Corsi di formazione obbligatori per i praticanti

- *Testo del 21 giugno 2005*

B-2 DECORRENZA CONVENZIONALE DELLA ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

- *Testo del 3 ottobre 2000*

B-3 RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE

- *Testo del 3 luglio 2002*

B-4 ADDETTI STAMPA NEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- *Testo del 9 giugno 2003*

B-5 LA NUOVA CARTA DI TREVISO

- *Testo dell'ottobre 2005 (in attesa di approvazione)*

B-6 LA CARTA DEI DOVERI

- *Testo dell'8 luglio 1993*

B-7 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

- *B4-7-1. Testo del 14 aprile 1988*
- *B4-7-2. Documento del Cnog del 14.4.2004*

B-8 LA CARTA DEI DOVERI DELL'INFORMAZIONE ECONOMICA

- *Testo dell'8 febbraio 2005*

B-9 INFORMAZIONE E SONDAGGI

- *Testo del 7 aprile 1995*

B-10 IL CODICE DEONTOLOGICO (relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - Art. 25 L. n. 675/1996)

- *Testo del 3 agosto 1998 - Dlgs 30.6.2003 n. 196*

B-11. LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE (DOCUMENTO DI INDIRIZZO)

- *OdG del Consiglio del 3.7.2002*

B-12 IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEGLI AFFARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

- *D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia*

B-13 QUADRO DI INDIRIZZI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE STRUTTURE DI FORMAZIONE AL GIORNALISMO

- *Testo del 17.4.2002 e successive modificazioni*

B-14 IL REGOLAMENTO DEL CNOG SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI (legge 7.8.1990 n. 241)

- *Testo del 26.11.1996*

■ C.

Pronunce Garante - Massimario 2006

C-1 DIRITTI DI ACCESSO

C-1-1. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 675/1996
NEI CONFRONTI DI GIORNALISTI ED EDITORI - 26 NOVEMBRE 1998

- Roma, 26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790]

C-1-2. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - INTERESSE PUBBLICO ALLA CRONACA SU UNA AGGRESSIONE
E CANCELLAZIONE DI DATI DA UN ARCHIVIO REDAZIONALE - 3 MAGGIO 2001

- Roma, 3 maggio 2001 [doc. web n. 40017]

C-1-3. CANCELLAZIONE DATI DI PARTI OFFESE

- Roma, 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]

C-1-4. TUTELA DEL SEGRETO SULLA FONTE

- Roma, 1 giugno 2005 [doc. web n. 1139897]

C-2. ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

C-2-1. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - DIFFUSIONE DI DATI RELATIVI AL CONVIVENTE DELLA VITTIMA
DI UN OMICIDIO - 12 OTTOBRE 1998

- Roma, 12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025]

C-2-2. TARGHE DI AUTO IN DIVIETO DI SOSTA

- Roma, 11 marzo 2002 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

C-2-3. L'ADOZIONE È NOTIZIA PROTETTA

- Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115]

C-3. LEALTÀ E CORRETTEZZA

C-3-1. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - DIRITTO DI CRONACA - 22 LUGLIO 1998

- Roma, 22 luglio 1998 [doc. web n. 39813]

C-4. TUTELA DEI MINORI

C-4-1. STATO DI ADOZIONE E ORIGINE ETNICA

- Roma, 28 novembre 2001 [doc. web n. 46147]

C-4-2. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - DIRITTO DI CRONACA, ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE
E PERSONALITÀ DEI MINORI - 15 NOVEMBRE 2001

- Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 30943]

CONFORME

- [doc. web n. 42212]

CONFORME

- [doc. web n. 39596]

CONFORME

- [doc. web n. 40209]

C-4-3. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - IL DIRITTO DI CRONACA PUÒ ESSERE ESERCITATO SOLO
NEL RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE - 10 APRILE 2002

- Roma, 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203]

C-4-4. MINORE IN UNA TRASMISSIONE TV

- Roma, 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]

C-4-5. GLI ABUSI DELLA BABY SITTER

- Roma, 10 marzo 2004 [doc. web. n. 1090071]

C-4-6. LA MINORE IDENTIFICATA

- Roma, 6 aprile 2004 [doc. web. n. 1091956]

C-4-7. VIETATE LE FOTO DEI FAMILIARI

- Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]

C-4-8. NON PARLARE DI "BAMBINO ADOTTATO"

- Roma, 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]

C-5. SALUTE E SFERA SESSUALE**C-5-1. DIGNITÀ DELLE PERSONE MORTE**

- Roma, 8 marzo 1999 [doc. web n. 48472]

C-5-2. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO DEI DATI DI PERSONE E VEICOLI PARCHEGGIATI ALL'INTERNO DI NOSOCOMI - 16 FEBBRAIO 2000

- Roma, 16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280]

C-5-3. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - DATI E IMMAGINI RELATIVI A SOGGETTI ANORESSICI

- Roma, 20 giugno 2001 [doc web n. 39512]

C-5-4. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - DIRITTO DI CRONACA E RISERVATEZZA – 14 FEBBRAIO 2002

- Roma, 14 febbraio 2002 [doc. web. n. 1064328]

C-5-5. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - CRONACA E DIGNITÀ DELLE PERSONE – 19 FEBBRAIO 2002

- Roma, 19 febbraio 2002 [doc web n. 1064732]

C-5-6. QUELLA DONNA IN COMA E INCINTA

- Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]

C-5-7. IL MALATO NON ANDAVA IDENTIFICATO

- Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]

C-5-8. RISPETTO DELLA SFERA PIÙ INTIMA

- Roma, 12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]

C-5-9. I DATI SANITARI DI LADY DIANA

- Roma, 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]

C-6. CRONACA E GIUSTIZIA**C-6-1. SENTENZE****C-6-1-1. Attività giornalistica - Pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale - 21 ottobre 1998**

- Roma, 21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755]

C-6-1-2. Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano di dati contenuti in una sentenza - 30 ottobre 2001

- Roma, 30 ottobre 2001 [doc web n. 42188]

C-6-1-3. Nessun obbligo di anonimato

- Roma, 21 novembre 2001 [doc web n. 39668]

C-6-2. INTERCETTAZIONI**C-6-2-1. Legittima aspettativa al riserbo**

- Roma, 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]

C-6-2-2. Attività giornalistica - Intercettazioni telefoniche, informazione e vita privata - 11 aprile 2002

- Roma, 11 aprile 2002 [doc. web. n. 1065194]

C-6-2-3. Quei messaggi da non pubblicare

- Roma, 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]

C-6-2-4. Intercettazione e gossip

- [Roma, 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]

C-6-3. FOTO SEGNALETICHE**C-6-3-1. Danni spesso irreparabili**

- Roma, 09 settembre 1997 [doc. web n. 49303]

C-6-3-2. Dati sensibili: divulgazione da parte della polizia giudiziaria - 13 aprile 1999

- Roma, 13 aprile 1999 [doc. web. n. 39077]

C-6-3-3. Attività giornalistica - Il Garante vieta la diffusione di foto segnaletiche - 19 marzo 2003

- Roma, 19 marzo 2003 [doc web n. 1053451]

C-6-3-4. Immagini vietate

- Roma, 26 novembre 2003 [doc web n. 1053631]

C-6-3-5. Le manette di Satana

- Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791]

C-6-4. VITTIME DI REATO**C-6-4-1. Ragazza stuprata**

- Roma, 7 aprile 1999 [doc. web n. 48332]

C-6-4-2. Liste di pedofili

- Roma, 23 agosto 2000 [doc. web n. 46878]

C-6-4-3. Dati di un testimone

- 3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293]

C-6-4-4. Attività giornalistica - Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca - 11 luglio 2002

- Roma, 11 luglio 2002 [doc. web. 1065802]

C-6-4-5. No al nome della donna aggredita

- Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]

C-7. RISERVATEZZA E REPUTAZIONE**C-7-1 CALCIATORE IN SPAGNA**

- Roma, 11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130]

C-8. PERSONAGGI PUBBLICI**C-8-1. PRESENTATORE AL RISTORANTE**

- Roma, 12 marzo 1999 [doc. web n. 48439]

C-8-2. MALATTIA DI UN POLITICO

- Roma, 31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093]

C-8-3. APPARTENENZE PARTITICHE

- Roma, 31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824]

C-8-4. ATTIVITÀ GIORNALISTICA - È LEcita LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI PERSONE NOTE IN AMBITO LOCALE - 3 SETTEMBRE 2001

- Roma, 3 settembre 2001 [doc web n. 1081439]

C-8-5. CLIENTI DI PROSTITUTE

- Roma, 10 ottobre 2002 [doc web n. 45823]

C-8-6. L'ATTORE E LA POLITICA

- Roma, 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]

C-9. DATI DA FONTI PUBBLICHE**C-9-1. REDDITI E EMOLUMENTI****C-9-1-1. Attività giornalistica - Conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi - 16 settembre 1997**

- Roma, 16 settembre 1997 [doc. web n. 39364]

C-9-1-2. Patrimonio degli eletti

- [doc. web n. 1056243] Roma, 8 gennaio 1998

C-9-1-3. Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti

- Roma, 17 gennaio 2001 [doc web n. 41031]

C-9-2. MATRIMONI, NASCITE E MORTI**C-9-2-1. Soggetti pubblici - Illegittima la prassi di comunicare a terzi dati relativi ai registri dello stato civile - 29 maggio 1998**

- Roma, 29 maggio 1998 [doc. web n. 41055]

C-9-2-2. Attività giornalistica - Pubblicazione sulla stampa locale delle pubblicazioni di matrimonio - 17 febbraio 2000

- Roma, 17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969]

C-9-3. CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI**C-9-3-1. Sedute pubbliche via Internet**

- Roma, 28 maggio 2001 [Newsletter doc web n. 43495]

C-9-3-2. Riprese televisive

- Roma, 11 marzo 2002 [Newsletter doc web n. 44094]

C-10. PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE**C-10-1. Quell'album di famiglia**

- Roma, 8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496]

C-10-2. Un giovane sieropositivo

- Roma, 31 marzo 2005 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

C-10-3. Spetta alla polizia vigilare

- Roma, 6 ottobre 2005 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

C-11. USO DI TECNICHE INVASIVE**C-11-1. TELECAMERA NASCOSTA**

- Roma, 30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329]

C-11-2. LA DIGNITÀ DEL "BARBONE"

- Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]

C-12. ORDINE PROFESSIONALE**C-12-1. ORDINI PROFESSIONALI - SOSPENSIONE DI UN AVVOCATO E PUBBLICITÀ DELLA NOTIZIA
- 29 MARZO 2001**

- *Roma, 29 marzo 2001 [doc web n. 39536]*

C-13. DIRITTO ALL'OBLIO**C-13-1. LA VITTIMA SEMPRE IN PRIMA PAGINA**

- *Roma, 15 aprile 2004 [doc. web. n. 1091915]*

C-13-2. DOPO 16 ANNI LA PERSONA È CAMBIATA

- *Roma, 7 luglio 2005 [doc web n. 1148642]*

C-14. INTERNET**C-14-1. IN INTERNET UN DATO NON AGGIORNATO**

- *Roma, 9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127]*

C-14-2. IL FORUM IN INTERNET

- *Roma, 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]*

■ D. Giurisprudenza - Massimario 2005

D-1 LE INTERVISTE PERICOLOSE

(Cassazione n. 23366/2004)

D-2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE È UNICO

(Cassazione n. 9694/2002)

D-3 AZIONE DISCIPLINARE: TERMINI PRESCRIZIONALI E “DOPPIO BINARIO”

(Cassazione n. 9281/2005)

D-4 SULLA PUBBLICITA' DELLE UDIENZE

(Corte Costituzionale 3.5.1993)

D-5. SULLA PARTECIPAZIONE DELL'INCOLPATO ALLA FASE ISTRUTTORIA

(Corte Costituzionale 11.12.1995)

D-6. INFORMAZIONE E TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA

(Corte Costituzionale 11.7.2000)

■ E.

Massime Cassazione 2006

E-A. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

E-A-1. Esercizio del diritto di cronaca: scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa

E-A-1-1. LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA IN GENERALE

E-A-1-1-1. Limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico alla loro conoscenza, correttezza dell'esposizione.

E-A-1-2. VERITÀ DELLA NOTIZIA

E-A-1-2-1. La verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo.

E-A-1-2-2. Verità non sussiste in caso di omissioni colpose o dolose o in caso di insinuazioni idonee a influenzare il lettore.

E-A-1-2-3. Verità della notizia e diritto di cronaca giudiziaria. Il giornalista non è tenuto a verificare il contenuto delle dichiarazioni dell'autorità giudiziaria né l'attendibilità del dichiarante.

E-A-1-3. CONTINENZA (CORRETTEZZA FORMALE)

E-A-1-3-1. Se un fatto vero ma è oggetto di una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza può ricorrere diffamazione.

E-A-1-4. INTERESSE PUBBLICO

E-A-1-4-1. Interesse pubblico in caso di pubblicazione di un'intervista diffamatoria.

E-A-1-5. IPOTESI: PUBBLICAZIONE DI INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

E-A-1-5-1. Il giornalista può pubblicare il testo diffamatorio di un'interrogazione parlamentare senza doverne verificare la veridicità del contenuto.

E-A-1-5-2. Il giornalista può esplicitare il nominativo del soggetto cui fa riferimento un'interrogazione parlamentare, purchè il nominativo sia corretto.

E-A-2. Esercizio del diritto di critica

E-A-2-1. DIRITTO DI CRITICA. NOZIONE

E-A-2-1-1. Nozione del diritto di critica e bilanciamento tra libera manifestazione del pensiero e reputazione altrui

E-A-2-1-2. Non è necessario che il diritto di critica si manifesti in sedi istituzionali o mediatiche

E-A-2-1-3. Diritto di critica in caso di discorso giornalistico a carattere valutativo all'interno di una polemica su temi di rilevanza sociale. Non si richiede il riferimento a precisi dati fattuali

E-A-2-2. VERITÀ

E-A-2-2-1. Differenza tra verità del giudizio critico (non richiesta) e verità del fatto oggetto e presupposto di critica (richiesto)

E-A-2-2-2. Strumentalità del fatto rispetto al giudizio critico

E-A-2-3. CONTINENZA

E-A-2-3-1. La critica può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. Differenza con il diritto di cronaca.

E-A-2-3-2. Continenza e critica politica.

E-A-2-3-3. Elementi di valutazione della continenza in ipotesi di critica politica.

E-A-2-3-4. Accusa ad un magistrato di svolgere indagini politiche. Ricorre diffamazione a mezzo stampa.

E-A-3. Esercizio del diritto di satira

E-A-3-1. NOZIONE DI SATIRA

E-A-3-2. Diritto di satira è soggetto al limite della continenza.

E-B. LAVORO GIORNALISTICO

E-B-1. Indici da cui desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza

E-B-2. Esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale. Nullità del rapporto.

E-B-3. Contratto di praticantato giornalistico stipulato con soggetto non iscritto al registro dei praticanti è nullo. Il provvedimento retroattivo dell'Ordine regionale dei giornalisti è utile ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale.

■ F.**Legge n. 281/2006**

Legge n. 281/2006 sulle intercettazioni telefoniche - provvedimento del Garante - documento del Comitato Esecutivo dell'Ordine

■ A1
TENUTA ALBO

A1-1 Registro praticanti

■ A 1-1-1.

Attività di programmista regista e tirocinio giornalistico (Uno Mattina)

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Del Boca
- *Accolto ricorso Filomena Pagliaro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava, nella seduta del 18 ottobre 1995, il rigetto della domanda di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti presentata dalla sig.ra Filomena Pagliaro in data 16.5.94.

Il Consiglio interregionale motivava il rigetto sulla base delle seguenti considerazioni:

che la Pagliaro ha lavorato con un contratto di programmista-regista presso la Rai per la produzione e preparazione di “Uno Mattina” che è un programma televisivo e non una testata giornalistica;

che dalla dichiarazione di Alberto Maccari, giornalista professionista, risulta che la Pagliaro non è stata mai utilizzata per la redazione del TG1;

che Ennio Remondino e Alberto Romagnoli, membri del cdr del TG1, “non sono in grado di fornire alcuna delucidazione specifica”;

che l'istante non è iscritta al registro dei praticanti e pertanto il Consiglio dell'Ordine non potrebbe adottare le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica.

Avverso tale deliberazione la sig.ra Filomena Pagliaro ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale difesa e rappresentata dall'avvocato Domenico d'Amati.

Nell'impugnativa la ricorrente fa presente che ha lavorato alle dipendenze della Rai nella redazione giornalistica del TG1 dal 2.9.91 al 13.6.92, dal 4.9.92 al 18.6.93 e dal 7.9.93 al 29.6.94 per il programma “Uno Mattina” che viene realizzato, per la parte giornalistica, dalla redazione del TG1 e, per la parte dedicata all'intrattenimento, dalla struttura della Rete.

Osserva la ricorrente che pur essendo stata assunta come “programmista-regista” è stata costantemente impiegata nella redazione giornalistica del TG1 per la realizzazione di servizi giornalistici alle dirette dipendenze del redattore capo.

In particolare la ricorrente realizzava servizi di cronaca e interviste e redigeva pezzi informativi presentati dal conduttore.

Fa presente di aver richiesto invano il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica giornalistica ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti.

Obietta la ricorrente che il Consiglio interregionale ha svolto un'istruttoria insufficiente in quanto non ha esaminato le mansioni in concreto spletate dalla stessa e non ha considera-

to l'esistenza di una vera e propria redazione del TG1 addetta alla realizzazione di "Uno Mattina" omettendo altresì di esaminare i documenti.

Rileva, infine, che è altresì erroneo il rilievo contenuto nell'impugnata delibera secondo cui il Consiglio interregionale potrebbe intervenire solo nel caso in cui vi sia stata l'iscrizione nel registro dei praticanti e il direttore si limiti a rifiutare la dichiarazione di compiuta pratica in quanto tale interpretazione non è giustificata né dalla lettera né dalla ratio della norma che lo prevede, art. 43 del regolamento di esecuzione della legge professionale.

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento della delibera del Consiglio interregionale e l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti.

~

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

In realtà Filomena Pagliaro è stata utilizzata dalla redazione del TG1 che ha utilizzato i suoi servizi per le rubriche di "Uno Mattina". Non occorre grande ricerca e grande inchiesta. Sta scritto negli ordini di servizio e nelle lettere di accredito con i quali si affidavano i servizi alla ricorrente o attraverso le quali la ricorrente veniva presentata.

A tal proposito è emblematica la lettera del 23.2.93 a firma di Pierluigi Camilli, redattore capo: "Al dottor Baldoni, ufficio stampa Teatro Roma - Si richiede cortesemente l'autorizzazione ad effettuare interviste e riprese ... saranno presenti, oltre alla redattrice Milena Pagliaro, un operatore televisivo e un tecnico delle luci. Il servizio andrà in onda nell'ambito di un'inchiesta che la redazione del TELEGIORNALEUNO realizzerà per la trasmissione UNOMATTINA".

Analogamente il 10.3.93 al dottor Golisano, Accademia dei Lincei quando, per essere autorizzata a riprese tv a Villa La Farnesina, il caporedattore Pierluigi Camilli ha accreditato "oltre alla redattrice Milena Pagliaro un operatore televisivo e un tecnico.... Il servizio andrà in onda nell'ambito di un'inchiesta sulla conservazione e il restauro del nostro patrimonio del passato, che la redazione del TELEGIORNALEUNO sta realizzando per la trasmissione UNOMATTINA".

Il lavoro della ricorrente è stato perciò certamente giornalistico ed assimilabile a tirocinio professionale, in una struttura idonea, con gradi gerarchici in grado di dare disposizioni di lavoro per poi controllarlo.

In proposito va anche ricordato il ben noto orientamento adottato ormai da tempo da questo Consiglio nazionale circa l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico assimilabile al tirocinio, orientamento che trae origine dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5.12.1988 n. 6598: l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico assimilabile al tirocinio va valutato, indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti al relativo contratto, valutando le circostanze di fatto attraverso le quali si estrinseca la prestazione lavorativa.

Dalla documentazione in atti, appunto, emerge un'attività giornalistica assimilabile al tirocinio.

La mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà della ricorrente la quale, peraltro, ha dichiarato nel ricorso di aver provveduto, invano, a chiedere il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica. Pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni.

Per quanto, poi, riguarda la motivazione addotta dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise secondo cui "il Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 43 del regolamento di esecuzione alla leg-

ge, è legittimato ad adottare ... le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica ... solo ed esclusivamente che esista già un'iscrizione al registro dei praticanti ... e sia stata presentata la documentazione prevista dal 2° comma dell'art. 33 della legge", è del tutto priva di fondamento.

Tale tesi vanificherebbe, infatti, totalmente lo spirito dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 di tutelare un diritto costituzionalmente garantito.

È ben chiaro, infatti, lo spirito della norma regolamentare (art. 43): introdurre una procedura alternativa che valesse ad ovviare agli effetti negativi prodotti dal rifiuto del direttore responsabile a rilasciare quello che possiamo definire il "via all'accesso agli esami di idoneità professionale".

Le dichiarazioni del direttore, all'inizio e alla fine della pratica giornalistica, costituiscono, infatti, le vere "forche caudine" per l'accesso alla professione. La loro mancanza comporta, infatti, che l'aspirante giornalista spenda mesi, se non anni, in un oscuro lavoro redazionale di "volontariato-abusivismo".

Gli abusi e i ritardi con i quali veniva, in passato, rilasciata la dichiarazione di compiuta pratica hanno indotto il legislatore, negli anni 70, ad introdurre una procedura che consentisse un tipo di intervento immediato e tempestivo e riparatore del fatto ingiusto altrui. Quello del praticante è, infatti, un diritto costituzionalmente garantito che va pertanto fortemente salvaguardato da ogni interferenza e abuso da parte dell'editore.

D'altra parte bisogna considerare che nella realtà difficilmente si verifica che un direttore responsabile che abbia rilasciato la dichiarazione di inizio pratica (necessaria per l'iscrizione al registro dei praticanti) si rifiuti poi di rilasciare anche quella, successiva, di "compiuta pratica". Tanto più che quest'ultima è semplicemente un "atto dovuto" dal direttore.

Ma allora c'è da chiedersi: che senso avrebbe la disposizione dell'art. 43 se si seguisse la tesi sopra citata e che a nostro avviso appare infondata?

Nessuno, sarebbe la risposta, giacché la norma resterebbe praticamente totalmente inapplicata (salvo rarissimi ed eccezionali casi).

Avrebbe, invece, al contrario un senso - e questo sembra essere stato il vero intento del legislatore - se si ritenesse che il Consiglio dell'Ordine può intervenire anche in assenza di una precedente iscrizione al registro dei praticanti. La dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica avrebbe infatti, in tal modo, anche la funzione di "sostituire" la dichiarazione di inizio pratica ovvero di "inglobarla".

Solo in tal modo l'art. 43 offrirebbe uno strumento valido per combattere l'abusivismo e tutelare il diritto del praticante.

D'altro canto bisogna considerare che la facoltà attribuita al Consiglio dell'Ordine di sostituirsi al direttore nel rilascio della dichiarazione di inizio pratica non è espressamente contemplata dal regolamento (a differenza di quella di compiuta pratica). Ma non è neanche espressamente vietata. Anzi proprio questo silenzio della legge nonché il fatto che l'art. 36 del regolamento stabilisca che "il direttore è tenuto, su richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione" senza sanzionarne l'inosservanza, collegati con lo spirito del disposto dell'art. 43 nonché dell'art. 46 del regolamento (così come modificato dal D.P.R. n. 384 del 21.9.1993), sembrano rimettere al Consiglio anche un controllo sulle dichiarazioni di inizio pratica a tutela del praticante.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita la ricorrente per il tramite dell'avv. Domenico d'Amati che la rappresenta e difende, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Filomena Pagliaro e dà mandato al Consiglio interregionale del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dal 2.9.1991 e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115.

Così deciso in Roma il 26.3.1996.

■ A 1-1-1. bis (Medicina 33)

- C.N. 18.6.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Alfonso Marrasso avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.9.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nella seduta del 28 settembre 1994, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha deliberato il rigetto della domanda presentata dal giornalista pubblicista Alfonso Marrasso diretta ad ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti con la motivazione che l'attività era conducibile a quella del collaboratore e non all'art. 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

Avverso detta delibera ricorreva ritualmente il Marrasso chiedendo, con argomentazioni di fatto e di diritto, l'annullamento della stessa. Invero il ricorrente, dal 15.7.1990 al 31.7.93, ha lavorato, come da contratti a termine prodotti, alle dipendenze Rai con la qualifica di programmista-regista, consulente esterno e collaboratore fisso ex art. 2 del Cnlg.

Il relativo rapporto ha avuto inizio con la trasmissione "Medicina 33", diretta dal giornalista professionista Luciano Onder, redattore capo, con un orario di lavoro di 5 giorni alla settimana sotto la direzione dello stesso Onder presso la redazione cultura del TG2 di Via Teulada 66 in Roma, impiegando tutte le strutture ed attrezzature tipiche delle redazioni.

Per detto lavoro il ricorrente veniva retribuito mensilmente in misura fissa.

In data 19.1.94 il Marrasso ricorreva davanti alla Pretura di Roma, Sez. Lavoro, chiedendo l'accertamento della nullità (e, quindi, la relativa dichiarazione di nullità) dei termini dei contratti intercorsi con la Rai che continuava a stipulare contratti a termine e non a tempo indeterminato con l'istante.

Chiedeva, altresì, il ricorrente l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e subordinato alle dipendenze Rai con decorrenza 15.7.90, con la conseguente condanna della stessa all'adempimento del contratto ed utilizzazione dell'istante.

In pendenza di detto giudizio, il Marrasso chiedeva all'Ordine del Lazio l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, iscrizione che veniva negata sulla base di alcune dichiarazioni rese dallo stesso Onder all'udienza del 26.1.95.

L'Ordine regionale non ha tenuto conto che lo stesso Onder aveva confermato che il ricorrente ha lavorato dal '90 al '93 quotidianamente e con l'obbligo di orario nella redazione del TG2-rubrica "Medicina 33", alle dipendenze dello stesso e con un orario di lavoro che poteva "essere di più come di meno otto ore al giorno", quanto cioè occorreva per realizzare il servizio commissionatogli.

Le dichiarazioni rese dal caporedattore Onder venivano confermate dal comitato di redazione, quindi risultava che il Marrazzo era inserito nella redazione del TG2-Medicina 33.

Con sentenza n. 18648/1995 - RG.80760/1994 - la Pretura del Lavoro di Roma dichiarava la sussistenza del lavoro giornalistico subordinato del Marrazzo con decorrenza 15.7.1990, condannava la Rai a riammettere in servizio lo stesso secondo i criteri di cui in motivazione, nonché al rimborso delle spese di giudizio.

Rilevato che la mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà del ricorrente e pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, sulla base delle considerazioni fin qui esposte, alla luce degli atti prodotti e del pronunciamento da parte della Pretura del Lavoro di Roma,

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente con l'avv. Domenico d'Amati, decide di accogliere il ricorso del sig. Alfonso Marrazzo e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti dal 15.7.1990 e di certificarne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, l'avvenuto svolgimento del tirocinio giornalistico presso il TG2.

Così deciso in Roma il 18.6.1996.

■ A 1-1-2.

Decorrenza della iscrizione dalla data di effettivo inizio del tirocinio

- C.N. 26.3.1996 - Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Luca Ginetto avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con istanza datata 22.11.93 il sig. Luca Ginetto iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Veneto, elenco pubblicitisti, chiedeva all'Ordine del Veneto il riconoscimento della pratica giornalistica compiuta nelle redazioni di alcune emittenti televisive private nei seguenti periodi: aprile 89-settembre 90; settembre 90-giugno 91; settembre 91-31 agosto 94.

Il Consiglio del Veneto, con delibera n. 560 del 16.11.94, accertato “che l'istante svolge attività a tempo pieno per la redazione padovana di Antenna Tre Veneto, connotata a pratica giornalistica; pur in presenza di totale inadempienza contrattuale con conseguente palese sfruttamento della professione”, deliberava l'iscrizione di Luca Ginetto al registro praticanti con decorrenza 28.1.94.

A seguito di tale deliberazione il sig. Luca Ginetto presentava al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto istanza di retrodatazione dell'iscrizione al registro dei praticanti.

Il Consiglio del Veneto, nella seduta del 15.2.95 deliberava il rigetto di tale domanda di retrodatazione con la seguente motivazione: “accertato ... che dall'agosto 1994 hai chiuso il rapporto con l'emittente per avviare a Roma, ... l'organizzazione dell'ufficio stampa della Federazione di Hockey e Pattinaggio, ... verificato che tale attività sarà integrata dalla elaborazione di un libro sulle discipline della Federazione Hockey, da un rapporto con la Rai e dal prossimo aprile anche con “Tele Più Due”; ... preso atto che la tua settimana lavorativa, al di là dell'impegno a Roma, si conclude con adempimenti di altri incarichi sempre federativi, seguendo cinque discipline;

considerato che tale attività si connota chiaramente in quella del pubblicista ... nella ponderata consapevolezza che il riconoscimento di una retroattività di praticantato giornalistico assume il suo dovuto spessore nel momento della constatata esclusiva professionalità a tutto campo in un'azienda editoriale, prerogativa che, di contro, non trova riscontro, allo stato, nel tuo caso. Per questi motivi ha deliberato di respingerla”.

Avverso tale deliberazione il sig. Luca Ginetto ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente ribadisce che dall'aprile del 1989 fino all'agosto del 1994 ha esercitato attività di redattore, in modo esclusivo e continuativo, presso due diverse emittenti televisive (“Antenna Tre Veneto” dall'aprile 1989 a settembre 1990 e da settembre 1991 al 31.8.1994, data di messa in liquidazione della società, e “Retemia” dal settembre 1990 al giugno 1991).

Perché, chiede il Ginetto, dal 28.1.94 e non, pur trascurando i periodi precedenti, almeno dal settembre 1991, data a partire dalla quale ha svolto mansioni di caporedattore della testata giornalistica di Antenna Tre Veneto?

Il ricorrente, nel sostenere le sue ragioni, tra l'altro rileva la contraddittoria decisione del Consiglio del Veneto che nella seduta del 7.4.93 aveva deliberato l'iscrizione retroattiva nel registro Praticanti di altri sette colleghi del Ginetto, che avevano svolto pratica giornalistica, pur non formalmente dichiarata, presso la stessa redazione di Antenna Tre Veneto e sotto la direzione del Ginetto che di quella testata era caporedattore.

Sostiene, quindi, il ricorrente, che il provvedimento adottato dal Consiglio regionale sia palesemente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ed eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta nonché per violazione dei principi fondamentali dell'azione amministrativa essendo, la motivazione della deliberazione, falsa, illogica e contraddittoria.

Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto con la quale è stata respinta l'istanza di retrodatazione dell'iscrizione al registro dei praticanti.

~

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Appare infatti insostenibile la tesi del Consiglio del Veneto quando nega la retroattività col fatto che il Ginetto nell'agosto 1994 ha chiuso il rapporto di lavoro con Antenna Tre Veneto.

Il rapporto si è interrotto non per volontà del ricorrente, ma perché “Antenna Tre Veneto” è stata messa in liquidazione con conseguente licenziamento di tutti dipendenti.

Pertanto si ritiene che la decisione del Consiglio del Veneto possa essere modificata essendo la motivazione con la quale è stata respinta l'istanza del Ginetto, palesemente immotivata poiché nel momento in cui il Ginetto chiedeva il riconoscimento di compiuta pratica giornalistica aveva abbondantemente completato il periodo di 18 mesi effettivi e ininterrotti di praticantato richiesti dalla legge.

Va peraltro ricordato che la vexata quaestio della retroattività della iscrizione è stata definitivamente risolta con il D.P.R. n. 384 del 21.9.1993 che all'art. 3, comma 2, sancisce espressamente che l'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La circostanza, del resto, del compimento dei 18 mesi di praticantato è ampiamente comprovata dalla documentazione in atti e in particolare dalla dichiarazione del direttore responsabile di Antenna Tre Veneto, Adriano Mazzalovo, datata 22.11.93, con la quale si attesta che il sig. Luca Ginetto “svolge pratica giornalistica effettiva e continuativa presso la redazione di Padova dell'emittente da me diretta dal settembre 1991” nonché dalla dichiarazione del giornalista professionista Gianluca Amadori con la quale si attesta che, per quanto potuto constatare personalmente, “Luca Ginetto ha svolto, dal 1989, quotidianamente e in maniera continuativa, attività di cronista per la redazione padovana dell'emittente televisiva “Antenna Tre Veneto”.

Per quanto poi riguarda il termine triennale previsto dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, va ricordato che al riconoscimento di un tirocinio già svolto non può considerarsi ostantivo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69. Se, come è accaduto nel caso in specie, la iscrizione in detto registro non è avvenuta, non può ovviamente decorrere termine alcuno né tanto meno verificarsi cancellazione successiva, anche perché il termine citato è di durata e non di decadenza, come risulta in modo chiaro ed inequivocabile dalla lettera e dallo spirito della legge professionale.

Tanto più che nella fattispecie in esame, alla data di presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti all'Ordine regionale, non era ancora decorso il termine triennale indicato nella legge.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Luca Ginetto e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto di retrodatare l'iscrizione dello stesso nel registro dei praticanti a far data dal settembre 1991 e di rilasciare, ove necessario, la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 26.3.1996.

■ A 1-1-3.

Compatibilità tra pratica giornalistica ed altre attività lavorative

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Russo Fiorillo
- *Accolto ricorso Salvatore Messina avverso delibera Ordine Sicilia dell'8.10.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, nella seduta dell'8 ottobre 1993, delibera il rigetto della domanda di riconoscimento di compiuta pratica presentata il 9.9.1992 dal pubblicista Salvatore Messina.

Il Consiglio regionale, considerato che il Messina aveva svolto per otto mesi servizio a tempo pieno per due diverse testate, rilevava che ciò non era conciliabile con l'ipotesi di una prestazione esclusiva, con vincolo di dipendenza e orario di lavoro assimilabile a quello di un praticante.

Osservava ancora il Consiglio regionale che, per ciò che riguarda la prestazione offerta nell'arco di due anni per la “Gazzetta dello Sport”, la stesura di un servizio giornaliero per il giornale più qualche altra prestazione occasionale meglio rientrano nelle caratteristiche di una corrispondenza abituale e frequente, ma difficilmente può inquadarsi nell'arco di orario e in altre caratteristiche proprie di un autentico praticantato.

Rilevava, infine, il Consiglio che pure i compensi ricevuti non sembravano documentare di meglio che un'attività di corrispondenza.

Avverso tale delibera il sig. Messina ha presentato ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Nell'impugnativa il ricorrente rileva che l'attività di praticantato non è incompatibile con altra attività lavorativa, come è richiesto per il "professionista" tanto che non solo a Messina dipendenti da uffici pubblici esplicano in contemporanea attività giornalistica con regolare iscrizione al registro dei praticanti.

Ricorda tra l'altro il ricorrente che lo stesso Consiglio regionale della Sicilia aveva disposto l'iscrizione al registro dei praticanti di Roberto Gueli il quale ha lavorato, probabilmente in contemporanea, alle dipendenze di due testate televisive diverse.

Fa presente ancora il ricorrente che presso la redazione del "Giornale di Sicilia" erano in organico tre professionisti.

Per quanto concerne, infine, i compensi ricevuti dalla "Gazzetta dello Sport", il ricorrente osserva che non ha alcuna responsabilità o colpa se l'amministrazione del quotidiano non si è attenuto alle disposizioni di legge in merito a tariffe sindacali, nonché alle forme di pagamento.

Chiede pertanto l'annullamento della decisione del Consiglio regionale della Sicilia e conseguentemente il riconoscimento della compiuta pratica giornalistica.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Già nella seduta del 16 dicembre 1994 il Consiglio nazionale, nel prendere in esame il ricorso Messina, deliberava il rinvio dello stesso nuovamente alla Commissione Ricorsi per un ulteriore approfondimento.

Dall'istruttoria compiuta dalla Commissione, dalla documentazione in atti e dalle testimonianze rese da alcuni giornalisti è emerso che il sig. Messina ha svolto attività giornalistica assimilabile a tirocinio professionale.

Infatti va innanzi tutto rilevato che l'obiezione mossa dal Consiglio regionale secondo la quale il prestare servizio per due testate non è conciliabile con l'ipotesi di una prestazione esclusiva, con vincolo di dipendenza e orario di lavoro assimilabile a quello di un praticante è superabile dal fatto che la legge in nessun caso prescrive o fa cenno, per il praticantato, alla "esclusività" della prestazione giornalistica. Ne consegue che il rapporto di praticantato ben può coesistere con altri rapporti di lavoro subordinato.

D'altro canto anche la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, ha rilevato, con la sentenza n. 6598 del 5.12.1988, che "per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell'attività giornalistica, in cui l'elemento della subordinazione risulta attenuato, prevalendo quello della collaborazione, sono elementi qualificanti, oltre il vincolo della dipendenza, la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista o il pubblicista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute, con la redazione dei relativi articoli. Con il vincolo della dipendenza peraltro non sono incompatibili la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni. Né l'eventuale collaborazione del giornalista o del pubblicista ad altri giornali ...".

Sono dunque irrilevanti, ai fini del riconoscimento del praticantato, sia l'aver prestato servizio presso due testate, sia l'entità dei compensi ricevuti.

Per quanto riguarda, poi, l'obiezione sollevata dal Consiglio regionale secondo cui l'attività svolta dal ricorrente presso "La Gazzetta dello Sport", meglio rientrerebbe tra le caratteristiche di una corrispondenza abituale e frequente, anche essa è superabile dalla sentenza sopra citata che praticamente ribadisce che l'accertamento di un rapporto assimilabile a praticantato deriva dalla valutazione delle circostanze di fatto attraverso le quali si estrinseca la prestazione lavorativa.

Nella fattispecie in esame sembra, infatti, emergere dalla documentazione in atti un'attività giornalistica quotidiana intensa assimilabile a tirocinio professionale.

D'altra parte anche il Pretore di Pesaro, 9.6.1988, ha ribadito che "è subordinato il rapporto di lavoro giornalistico quando vi sia l'obbligo di garantire continuativamente e normalmente il servizio sportivo nell'ambito di una zona, ed è quella di redattore la qualifica di chi rende la propria prestazione tutti i giorni".

In via marginale ed analogica è poi il caso di citare la sentenza della Cassazione civile del 7.3.1985 n. 1886 che espressamente recita che "il giornalista professionista, corrispondente da un capoluogo di provincia, può ottenere ... la qualifica di redattore solo quando la sua attività non si limiti alla trasmissione di notizie, presentate come eventi o fatti, ma si evolve in un processo di analisi dei fatti stessi, inteso a cogliere in essi ... peculiarità di significato e dimensione culturale, ai fini di una elaborazione costituente l'aspetto precipuo di una comunicazione che non si risolve nella sola considerazione della pura notizia".

Va, infine, rilevato che la mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà del ricorrente e, pertanto, ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Salvatore Messina e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dal 21.2.1987 e di rilasciare dichiarazione di compiuta pratica, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, dal 21.2.1987 all'1.3.1989 per l'attività svolta per il "Giornale di Sicilia" e la "Gazzetta dello Sport".

Così deciso in Roma il 26.3.1996.

■ A 1-1-4.

Validità di un tirocinio anche in presenza di specifico diverso rapporto contrattuale

- C.N. 26.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Daniela Zamburlin avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 15.2.1995 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha deliberato il rigetto della domanda di riconoscimento di compiuta pratica presso il quotidiano "Il Gazzettino" presentata dalla sig.ra Daniela Zamburlin in data 11.10.94.

Il Consiglio regionale motivava il rigetto per assenza dei presupposti professionali-idonei ad identificare un'attività di praticantato giornalistico. Ricordava, infatti, il Consiglio che la sig.ra Zamburlin è stata assunta dal 1977 presso "Il Gazzettino" quale "responsabile dell'archivio", accorpato dal 1985 all'amministrazione dello stesso quotidiano. Fa presente che se è

pur vero che le mansioni svolte dalla Zamburlin sono state assolve, per il passato, da giornalisti professionisti, non si è mai verificato che il lavoro di archivistica sia sfociato, attraverso il tirocinio di praticantato, nel professionismo giornalistico. Il Consiglio regionale si dice convinto che nell'operatività dell'archivista sussistono aspetti giornalistici marginali tali da non produrre giornalismo puro.

Osserva, ancora, nel merito, il Consiglio regionale, che gli articoli redatti dalla Zamburlin spesso, per sua ammissione, nell'ambito dell'orario di lavoro dell'archivio, su commissione e dei capi servizio e del direttore del giornale, fino al 1985, non sono stati stesi in termini di quotidiana attività e comunque il loro contenuto è tipico di un pubblicismo di qualificato livello. Osserva, infine, il Consiglio regionale che la documentazione testimoniale prodotta, a firma di colleghi giornalisti, sembrerebbe avvalorare la tesi di un'attività pubblicistica.

Avverso tale deliberazione la sig.ra Zamburlin ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

La ricorrente fa presente che è impiegata presso "Il Gazzettino" con la qualifica e le mansioni, prima ricoperte da un giornalista professionista, di responsabile dell'archivio di redazione sin dal 1977.

A far tempo dal 1978, ferme restando la sua qualifica e le sue mansioni, è iniziata la sua collaborazione, su richiesta dei giornalisti, all'attività giornalistica del quotidiano.

Tale attività, fa presente la ricorrente, è durata ininterrottamente e in modo continuativo con le caratteristiche proprie dell'attività giornalistica professionale fino al mese di maggio 1992.

Fa ancora presente, la ricorrente, che l'attività giornalistica da lei svolta si è articolata nella redazione di servizi sullo sport e successivamente con recensioni, interviste, pagine speciali e rubriche.

Nel 1980 è stata iscritta nell'elenco dei pubblicisti.

La ricorrente osserva che la decisione dell'Ordine regionale si fonda sull'assunto errato che l'attività giornalistica di cui chiede il riconoscimento sia stata svolta in tempi ed occasioni diversi da quelli propri della sua attività di lavoro dipendente e che, pertanto, l'Ordine è giunto alla ingiusta conclusione che l'attività da lei prevalentemente svolta presso il quotidiano debba essere inquadrata in quella tipica di archivistica.

È vero invece - dichiara la ricorrente - che tutta l'attività da lei documentata fu svolta sempre e soltanto durante il suo orario di lavoro su precisa indicazione e richiesta del professionista capo del servizio, allo scopo di inserire il pezzo nell'edizione del quotidiano di quella stessa giornata.

Fa presente la ricorrente che spesso, nei primi tempi, le è stato richiesto di elaborare un pezzo servendosi del materiale da lei trovato nell'archivio. Ma tale attività obietta la ricorrente - non può essere fatta rientrare tra quegli aspetti giornalistici marginali cui fa riferimento il Consiglio regionale del Veneto giacché nel momento in cui, per incarico del giornalista professionista, ricerca le fonti, le coordina e le utilizza personalmente per la redazione di un pezzo finito destinato all'immediata pubblicazione, l'attività svolta - pur se in occasione di attività di lavoro dipendente - non può essere qualificata in altro modo che giornalistica.

Fa ancora presente la ricorrente che la formalizzazione del rapporto di praticantato fu da lei più volte, ma inutilmente, richiesta nel corso degli anni nonostante il crescente apprezzamento professionale e gli incoraggiamenti.

Chiede pertanto la ricorrente al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti l'accoglimento della domanda di riconoscimento del praticantato giornalistico svolto presso il quotidiano "Il Gazzettino" nel periodo dal 1978 al 1992 onde poter sostenere gli esami di idoneità professionale

~

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

In via preliminare il Consiglio nazionale ha osservato che il ruolo svolto dalla Zamburlin è stato sempre ricoperto, in passato, da dipendenti assunti con contratto di lavoro giornalistico.

Nel merito, poi, va rilevato che non si può ignorare la valenza giornalistica dell'attività svolta dalla ricorrente anche come responsabile dell'archivio.

Esiste agli atti una testimonianza, a firma Campigotto, che conferma quanto asserito dalla sig.ra Zamburlin circa la sua attività con i diversi settori redazionali del Gazzettino e ribadisce che la sig.ra Zamburlin ha sempre aderito con sollecitudine e nel rispetto dei tempi alle richieste dei redattori e dei capiservizio.

Esiste agli atti anche una dichiarazione, a firma Faldati, che testimonia che la sig.ra Zamburlin ha redatto rubriche, cronologie di avvenimenti, scadenziari.

Esiste, infine, agli atti copia dell'intervento della Cpo del sindacato veneto, trasmesso anche al Segretario e alla Giunta del Sindacato Veneto. Anche tale documento pare obiettivamente rafforzare la rivendicazione che la Zamburlin propone con il presente ricorso.

In buona sostanza ne emerge un quadro professionale complessivamente idoneo a configurare l'attività svolta dalla Zamburlin come praticantato giornalistico, tale da indurre questo Consiglio nazionale ad accogliere il ricorso.

D'altro canto bisogna considerare che l'inesatto inquadramento contrattuale, relativamente al lavoro svolto, che pare essere di natura giornalistica, non può certo essere di ostacolo al riconoscimento del tirocinio professionale esercitato: bisogna considerare l'attività di fatto svolta dalla ricorrente e non il nomen juris della scrittura o contratto stipulato tra le parti.

Va, in proposito, ricordato che il Consiglio nazionale ha più volte sostenuto, sulla base anche di quanto scaturito dalle sentenze della Corte di Cassazione, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro assimilabile a tirocinio professionale va valutato sulla base delle circostanze di fatto attraverso le quali si estrinseca la prestazione lavorativa e ciò indipendentemente dalla qualificazione data dalle parti al relativo contratto.

Elementi di rilievo per tale accertamento sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico, l'assoggettamento alla struttura gerarchica, l'utilizzo dei mezzi forniti dall'azienda, la continuità della prestazione.

Tali elementi sono, a parere del Consiglio nazionale, riscontrabili nell'attività svolta dalla ricorrente sin dal lontano 1978 e fino al maggio 1992.

In tutti questi anni di attività, ritiene il Consiglio, la ricorrente ha indubbiamente acquisito quella formazione professionale adeguata e necessaria per l'accesso agli esami di idoneità professionale e richiesta al tirocinante.

Va rilevato inoltre che la mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà della ricorrente (che tra l'altro ha affermato di averla, ma inutilmente, più volte richiesta)

e pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.F.R. 4.2.1965 n. 115.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Daniela Zamburlin e dà mandato al Consiglio regionale dell'ordine dei Giornalisti del Veneto di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica per l'attività svolta presso "Il Gazzettino", ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni. Così deciso in Roma il 26.3.1996.

■ A 1-1-5.

Attività di tirocinante anche a determinati corrispondenti

- C.N. 19.6.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *A colto ricorso Massimo Affaticati avverso delibera Ordine Liguria 18.12.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

In data 18 dicembre 1995 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria deliberava il rigetto, per insussistenza dei requisiti, della domanda di riconoscimento di compiuta pratica giornalistica presentata dal sig. Massimo Affaticati per l'attività svolta a favore del quotidiano "Il Secolo XIX".

Rilevava nel merito il Consiglio regionale che l'attività svolta dall'istante, pur con impegno quotidiano, non poteva essere assimilata a tirocinio giornalistico in quanto rivestiva le caratteristiche proprie dell'attività di corrispondente.

Ciò risultava anche dalle testimonianze rese dal giornalista Riccardo Sottanis, capo redattore responsabile della redazione spezzina de "Il Secolo XIX", il quale, convocato dal Consiglio regionale, dichiarava che l'Affaticati "non ha mai svolto attività redazionale, ma sempre ed esclusivamente funzioni di corrispondente, lavorando presso il suo domicilio utilizzando un P.C. fornito dall'azienda" e confermava che nel corso del campionato di calcio interregionale 88/89 l'istante aveva "seguito le trasferte della squadra di calcio del Levante e che per brevissimi periodi, nella estate '89 e gennaio '90 aveva lavorato presso la redazione de "Il Secolo XI" della Spezia".

Osservava quindi il Consiglio regionale che, in base a quanto prescritto dalla legge, il praticante deve svolgere il proprio tirocinio presso la redazione ed essere impegnato, per poter apprendere la professione in ogni suo aspetto, oltre che nella stesura di articoli anche in mansioni cosiddette di "cucina" del giornale che di fatto vengono svolte sempre nell'ambito di una redazione.

In merito ad altri elementi indicati dall'Affaticati per dimostrare l'esistenza di un praticantato svolto di fatto, il Consiglio regionale rilevava che lo svolgimento di mansioni di inviato speciale era del tutto ininfluenza, essendo occasionale, e che l'aver sostituito colleghi in ferie, considerata l'occasionalità e la brevità dell'incarico, non importava una modifica dello status professionale dell'istante.

Avverso tale delibera l'interessato ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

In tale impugnativa il ricorrente fa presente di svolgere la propria attività presso "Il Secolo XIX" sin dal luglio 1981 (solo a far data dal 1988 l'azienda ha provveduto a far installare un p.c. presso la sua abitazione) ed altresì di aver svolto per numerosi periodi attività redazionale ricoprendo

anche per un anno, fra il 1988 e il 1989, l'attività di inviato speciale al seguito di una squadra di calcio della categoria interregionale con trasferte domenicali. Nei mesi estivi del 1989 e nel gennaio '90 ha operato in modo continuativo presso la redazione della Spezia in sostituzione di colleghi in ferie. In ogni caso ha svolto attività redazionale anche nei periodi in cui figurava come corrispondente.

Fa presente inoltre la circostanza della esclusività del rapporto con il giornale e l'impegno di lavoro superiore alle 36 ore settimanali.

Ritiene, quindi, il ricorrente che l'attività da lui svolta presenti tutti i requisiti, individuati anche dal Consiglio nazionale e fatti propri dalla Cassazione, tipici di un lavoro giornalistico assimilabile a tirocinio professionale.

Ritiene inoltre contraddittorio l'accento fatto dal Consiglio regionale al mancato svolgimento di attività redazionale, atteso che per significativi periodi ha operato all'interno della redazione spezzina del Secolo XIX.

Il ricorrente chiede pertanto a questo Consiglio nazionale di riformare la decisione impugnata disponendo la sua iscrizione nel registro dei praticanti a far data dall'1.5.1988 ed il rilascio della dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

È ben noto l'orientamento seguito da questo Consiglio nazionale secondo cui l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico assimilabile a tirocinio deve derivare da una valutazione delle circostanze di fatto attraverso le quali si estrinseca la prestazione lavorativa e ciò indipendentemente dal *nomen juris* attribuito dalle parti stesse al rapporto. Elementi di rilievo per tale accertamento sono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico, l'assoggettamento alla struttura gerarchica, l'utilizzo dei mezzi forniti dall'azienda, la continuità della prestazione.

Tali elementi sussistono nel caso in esame.

L'attività, infatti, svolta dall'Affaticati va ben oltre, secondo questo Consiglio nazionale, l'attività di corrispondente. È qui il caso di ricordare che, nel delineare i nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 della legge professionale, il Consiglio nazionale ha precisato che non costituiscono praticantato giornalistico le prestazioni rese dal corrispondente intendendo per quest'ultimo colui che, fuori dalla struttura redazionale, fornisce al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo, necessariamente senza obbligo di orario e di prestazioni quotidiane.

È evidente che non è questo il caso del ricorrente il quale, ascoltato da questo Consiglio nazionale, ha testimoniato, descrivendo una sua giornata tipo, di svolgere il suo lavoro per più di 36 ore settimanali e di operare anche nell'ambito della struttura redazionale.

Nessun rilievo ha pertanto, atteso quanto in precedenza detto, il particolare che il rapporto di lavoro è giuridicamente inquadrato ex art. 12 del cnlg (corrispondenti). Ciò che conta è la realtà di fatto.

La mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà del ricorrente e pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115.

È stato inoltre rilevato che il ricorrente svolge unicamente tale lavoro giornalistico (lo ha dichiarato lui stesso innanzi a questo Consiglio).

È quindi, infine, il caso di ricordare il principio sancito nel cnlg all'art. 36, disposizioni in deroga, secondo cui chi svolge attività giornalistica quotidiana con orario pieno ha diritto di sostenere gli esami di idoneità professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di accogliere il ricorso del sig. Massimo Affaticati e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dall'1.5.1988 e di certificare a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, l'avvenuto compimento del tirocinio giornalistico.

Così deciso in Roma il 19.6.1996.

■ A 1-1-6.

Non tassatività del numero minimo di giornalisti redattori - Parasubordinazione - Validità del tirocinio

- C.N. 3.10.1996 – Pres. Petrina – Rel. Zangari
- *Accolto ricorso Claudio Camerini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.12.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 13 dicembre 1994, deliberava il rigetto della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti presentata dal sig. Claudio Camerini, con la motivazione che manca il numero dei giornalisti professionisti redattori ordinari previsto dall'art. 34 della legge professionale.

Avverso tale delibera il sig. Camerini ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale facendo presente che all'epoca dell'assunzione al settimanale "Il Borghese", avvenuta l'1.6.1994, lo stesso aveva alle dipendenze 4 giornalisti professionisti, di cui tre con la qualifica di redattori ordinari, uno con la qualifica di direttore e dall'1.7.94 un altro giornalista professionista.

Nell'impugnativa il ricorrente fa altresì presente di aver ricoperto presso la suddetta testata la carica di redattore ordinario a tutti gli effetti sin dal primo giorno. Chiede, pertanto, di essere iscritto nel registro dei praticanti.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Dall'esame degli atti, risulta che il ricorrente ha iniziato il praticantato presso "Il Borghese" dall'1.6.94, come dichiarato dal direttore responsabile in data 14.11.1994 Pier Carlo Carta, giornalista professionista.

È il caso di osservare che l'impugnata delibera fa esclusivamente riferimento al numero dei giornalisti professionisti che, in base al dettato della legge istitutiva dell'Ordine, dovrebbe costituire la struttura minima perchè si possa dar luogo ad un praticantato.

Questo Consiglio nazionale, però, più volte ha ribadito che non è necessario fare riferimento alla quantità numerica di cui all'art. 34 della legge professionale, ma alla struttura redazionale che deve essere in grado di assicurare un valido praticantato.

In considerazione dell'ampia diversificazione di situazioni che si possono verificare nel settore dell'informazione, infatti, la capacità formativa del tirocinante può essere, in un organo con corpo redazionale ridotto ma altamente qualificato e con contenuto informativo di particolare spessore, ben più ampia che in altri organi di maggiori dimensioni. È da aggiungere inoltre che, ai fini della composizione numerica della redazione, peraltro, vanno considerati anche i giornalisti professionisti redattori ordinari che lavorino in condizione di parasubordinazione.

Tale orientamento seguito dal Consiglio nazionale, che trae origine da un'interpretazione evolutiva dell'art. 34 della legge professionale n. 69 del 3.2.1963 resasi necessaria per i continui e radicali mutamenti che hanno caratterizzato la professione giornalistica in questi ultimi anni, trova conferma in numerose sentenze dell'autorità giudiziaria: vedasi ad esempio Corte di appello di Roma 13.1.94, Corte di appello di Perugia 3.10.91, Tribunale di Torino 4.11.82, Tribunale di Napoli 18.6.86 e 10.12.86.

Va dunque riscontrata caso per caso, per gli organismi informativi per i quali non si verifichi la tassatività delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34, la consistenza della struttura redazionale e l'affidamento della direzione ad iscritti all'albo, la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e la sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato, la non precarietà delle iniziative editoriali.

Alla luce di quanto detto, questo Consiglio nazionale ha ritenuto sussistere, nel settimanale "Il Borghese", le caratteristiche prima citate ed ha, quindi, considerato la struttura idonea ad assicurare una preparazione efficace e completa al tirocinante.

È risultato infatti alla Commissione istruttoria dei ricorsi rispondente a verità quanto affermato dal ricorrente e cioè che il settimanale "Il Borghese" a diffusione nazionale aveva, nel giugno 1994, alle dipendenze tre redattori ordinari giornalisti professionisti e il direttore anch'esso giornalista professionista.

È il caso infine di rilevare che l'attività del Camerini, così come certificato dal direttore responsabile, ha natura giornalistica. Gli furono infatti affidati tre settori specifici (la cura dell'insero fotografico, la rubrica "Le nostre muse" e il settore dello spettacolo) comportanti peraltro la stesura ogni settimana di una o due pagine di notizie commentate.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Claudio Camerini e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a decorrere dall'1.6.1994.

Così deciso il 3.10.1996.

■ A 1-1-7.

Processo tecnologico e praticantato svolto anche oltre i confini fisici della redazione

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Fabrizio Graffione avverso delibera Ordine Liguria del 5.1.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

In data 5 gennaio 1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria deliberava il rigetto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti e di riconoscimento di

compiuta pratica presentata dal sig. Fabrizio Graffione per l'attività svolta al quotidiano 'La Stampa' dal settembre 1990 ai primi mesi del 1995.

Rilevava il Consiglio regionale che il Graffione "ha svolto di fatto attività giornalistica che non può essere assimilata al tirocinio giornalistico; la sua attività, infatti, riveste le caratteristiche proprie di quella del corrispondente...".

Rilevava, altresì, il Consiglio regionale che l'istante "non può aver lavorato in esclusiva e a tempo pieno per "La Stampa" visto che, come si evince dalla testimonianza Cervone, ha sostenuto in sede giudiziaria di aver lavorato a tempo pieno per un'emittente televisiva nel medesimo periodo".

A tali conclusioni il Consiglio regionale giungeva dopo un'istruttoria nel corso della quale aveva ascoltato i giornalisti Fabio Pozzo (che svolgeva la propria attività insieme all'istante) e Pier Paolo Cervone (caposervizio responsabile delle pagine di Genova-Levante).

Il Pozzo dichiarava che l'istante non ha mai svolto lavoro di cucina redazionale e che nello stesso periodo ha collaborato con emittenti locali.

Il Cervone riferiva che Graffione ha iniziato con Pozzo lavorando da casa; che non gli risulta che abbia mai svolto lavoro di "cucina"; che Graffione lo ha citato nei mesi scorsi come testimone. In una causa da lui intentata ad un'emittente privata con cui ha rivendicato il riconoscimento di una attività di lavoro giornalistico a tempo pieno.

Rilevava, quindi, il Consiglio che sussiste una discrepanza tra quanto affermato dal Graffione e quanto riferito dai testimoni.

Avverso la deliberazione del Consiglio regionale il sig. Graffione ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente di aver svolto la sua attività di cucina del giornale elaborando menabò inviati dalla redazione di Savona alla sua casa che di fatto si era trasformata in un punto di riferimento della stampa per le istituzioni e i lettori della zona.

Fa presente, altresì, che l'azienda gli aveva da subito fornito un p.c. con chiave di accesso personale al sistema centrale utilizzando il quale operava di fatto presso la redazione regionale di Savona.

Il ricorrente, inoltre, rileva che il Consiglio regionale ha concesso il riconoscimento della compiuta pratica al suo collega che, di fatto, operava nella sua stessa zona e con le sue stesse modalità.

Ritiene, quindi, il ricorrente di essere in possesso dei requisiti necessari per considerare la sua attività come assimilabile a tirocinio professionale e chiede, pertanto, l'iscrizione nel registro dei praticanti e il riconoscimento del tirocinio giornalistico.

~

Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.

Il Consiglio nazionale ha osservato, sulla base di quanto riferito dallo stesso ricorrente e dall'avvocato difensore innanzi a questo stesso Consiglio, che negli ultimi 20 mesi (dal giugno '93 al gennaio '95) l'attività del Graffione è stata interamente prestata nei confronti de "La Stampa".

Lo svolgimento di attività, peraltro sempre giornalistica, con altre testate si riferisce agli anni 90, 91 e 92 e metà anno '93 e pertanto può non essere preso in considerazione ai fini della decisione essendo sufficienti, per la "compiuta pratica" solo 18 mesi. Ne consegue che la causa intentata dal ricorrente con l'emittente privata per il riconoscimento di un'attività di lavoro giornalistico a tempo pieno non è rilevante ai fini della decisione del caso. Del resto, come ha dichiarato l'avvocato difensore a questo Consiglio nazionale, tale causa era riferita solo a cinque mesi che, fra l'altro, erano precedenti agli ultimi 20 mesi del periodo da prendere in considerazione per il riconoscimento della pratica.

Ascoltato, il ricorrente ha dichiarato al Consiglio nazionale, per il tramite del suo difensore, che ha svolto effettivamente attività di "cucina" del giornale: riceveva dal Cervone il menabò della pagina o del giornale che doveva compilare ed inviava al Cervone gli articoli da inserire. Tutto sotto le direttive del Cervone stesso col quale concordava i titoli e col quale era sempre in contatto telefonico: le stesse osservazioni sugli articoli redatti li venivano fatte telefonicamente dal Cervone col quale concordava i "tagli".

Nella documentazione in atti risultano copie di buste paga del ricorrente che dimostrano l'elaborazione di veri e propri articoli: non si è limitato, quindi, il Graffione a fornire solo notizie come fa semplicemente un corrispondente, ma sembra aver svolto attività redazionale assimilabile a tirocinio professionale.

Il fatto che fisicamente il Graffione non operasse in redazione - così come previsto dalla legge professionale - è stato di recente superato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 01776/96 che ha riconosciuto che il praticante può anche non frequentare la redazione.

Si legge, infatti, nella sentenza che "... le multiformi modalità con cui può essere esercitata l'attività giornalistica ed il supporto di moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorché operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti ... che gli attuali mezzi multimediali e inerattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla compresenza fisica del praticante ...".

Nella fattispecie in esame, il Consiglio nazionale ha ritenuto, alla luce degli elementi forniti dal ricorrente nella sua audizione, che ci sia stato un collegamento con la redazione (il p.c. era collegato via modem con la redazione) e comunque un riscontro (esplicito o implicito) da parte dal caposervizio.

Il Consiglio nazionale ha ritenuto, cioè, che ci sia stato quell'insieme di contatti ed istruzioni che comportano quell'indispensabile arricchimento professionale che costituisce l'elemento caratterizzante della pratica professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato con l'avv. Angeletti, decide di accogliere il ricorso del sig. Fabrizio Graffiane e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a decorrere dal giugno 1993, riconoscendo la compiuta pratica per l'attività svolta a "La Stampa" dal giugno 1993 al gennaio 1995, e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 26.11.1996.

■ A 1-1-8.

Attività giornalistica negli Stati Uniti d'America di un producer assimilabile al tirocinio professionale

- C.N. 26.11.1996 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simonetta Cossu avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.10.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, con decisione del 18 ottobre 1995 respingeva la domanda di Simonetta Cossu intesa ad ottenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti per l'attività giornalistica svolta dall'1.4.1986 al 19.2.1994 nell'Ufficio di Corrispondenza Rai di New York per il TG2 e, dal settembre 1990, per il TG3.

Rilevava, infatti, il Consiglio del Lazio e Molise che la signora Cossu era stata assunta presso la Rai Corporation di New York, che non è testata giornalistica, in qualità di segretaria amministrativa prima e, successivamente, di "producer"; che non era allegata alla domanda la dichiarazione del direttore responsabile prescritta dall'art. 34 della legge professionale n. 69/63.

Rilevava, infine, il Consiglio interregionale che non essendo l'istante iscritta nel registro dei praticanti l'Ordine non è legittimato ad adottare le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 115/65, in quanto questo presupporrebbe l'esistenza dell'iscrizione.

Avverso tale delibera la sig.ra Cossu ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico d'Amati.

Nell'impugnativa la ricorrente fa presente che:

- 1) la Rai Corporation non è una testata giornalistica, è una società costituita negli USA, di cui è unica azionista la Rai, ha la funzione esclusiva di mettere a disposizione della Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a., le strutture ed il personale necessario per la realizzazione e la diffusione dei programmi radiofonici e giornalistici;
- 2) contrattualmente era assunta con la qualifica di "producer" ma in concreto lavorava per la realizzazione di servizi giornalistici tutti i giorni, dal lunedì alla domenica per non meno di nove ore al giorno;
- 3) nell'espletare la sua attività ha sempre ricevuto ordini dai corrispondenti Lucio Manisco, Antonello Marescalchi, Antonio Di Bella i quali a loro volta operavano in base alle disposizioni dei rispettivi direttori;
- 4) non ha mai avuto alcun contatto professionale con il personale dirigente della Rai Corporation;
- 5) ha invano chiesto la dichiarazione di compiuta pratica giornalistica;
- 6) le testimonianze rese dai giornalisti Flavio Fusi, Antonio Di Bella, Federica Sciarelli, Roberto Scardova, Lucio Manisco, Alessandro Curzi, confermano che svolgeva mansioni giornalistiche.

Fa presente, inoltre, che la tesi sostenuta dal Consiglio interregionale circa l'impossibilità di intervenire d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 contrasta con la ratio stessa della norma.

Chiede, pertanto, la ricorrente l'annullamento della delibera del Consiglio interregionale e la contestuale iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti con relativo riconoscimento del periodo di praticantato.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

È ben noto che questo Consiglio nazionale, alla luce di numerose sentenze dell'autorità giudiziaria, ha da tempo seguito l'orientamento secondo cui l'accertamento di un'attività di lavoro di tipo giornalistico assimilabile a tirocinio professionale va effettuato indipendentemente dal nomen juris dato dalle parti al relativo contratto, ma sulla base delle circostanze di fatto attraverso le quali si è estrinsecata la prestazione.

Nella fattispecie in esame risulta, dalla documentazione in atti, che l'attività svolta dalla ricorrente può considerarsi vero e proprio rapporto di lavoro assimilabile a tirocinio professionale.

Le testimonianze prodotte attestano che la ricorrente nel periodo considerato si è distinta con i suoi servizi scritti, in audio e in video, di altissimo livello professionale, tempestivi, accurati nella forma e nella sostanza su un solido impianto culturale e su una profonda conoscenza delle realtà sociali, economiche e politiche italiane, statunitensi e latino-americane. Il collega Antonio Di Bella addirittura dichiara che la Cossu fungeva da caposervizio in cronaca.

Tutte queste affermazioni sono supportate da un estratto dei servizi scritti dalla ricorrente e agli atti.

Se ci si fermasse alla nota con la quale la Rai ha risposto alla richiesta del Consiglio interregionale, non v'è dubbio che la ricorrente, nella sua qualità di "producer" non può aver svolto attività giornalistica. Ma è pur vero che non era lecito attendersi dalla Rai una dichiarazione diversa; il che avrebbe quanto meno posto la Rai in una situazione di notevole imbarazzo, visto che la Cossu veniva indebitamente utilizzata in altra veste.

Quanto poi alla tesi sostenuta dal Consiglio interregionale circa l'intervento di cui all'art. 43 del D.P.R. 115/65, questo Consiglio nazionale ha già da tempo rilevato che tale tesi è inaccettabile in quanto contrasta con lo spirito della norma che è quello di tutelare un diritto costituzionalmente garantito che va, pertanto, fortemente salvaguardato da ogni abuso dell'editore.

Il citato art. 43, infatti, tende proprio ad instaurare una procedura che consenta un tipo di intervento immediato, tempestivo e riparatore del fatto ingiusto altrui, sopperendo in tal modo agli abusi e ai ritardi con i quali viene rilasciata la dichiarazione di compiuta pratica.

Vi è poi da considerare ulteriormente, in merito, che l'intervento da parte dell'Ordine, in quanto dichiarativo della compiuta pratica, essendo di per se stesso retroattivo, costituisce l'atto finale del procedimento delineato dalla legge professionale e, pertanto, riassume in se stesso gli atti presupposti quali, appunto, la dichiarazione iniziale di pratica e la conseguente iscrizione nel registro.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere, relatore, sentita l'interessata con l'avv. Domenico D'Amati, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Simonetta Cossu e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dal giugno 1992 e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica ai sensi dell'art. 43 del del D.P.R. n. 115/65 e successive modifiche dal giugno 1992 al dicembre 1994 per l'attività svolta al TG3, come da richiesta in atti.

Così deciso in Roma il 26.11.1996.

■ A 1-1-9.**Nullità della scadenza, anche se pattuita, dei contratti a termine**

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Monica Guerzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 30.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 30.7.1996 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, vista l'istanza presentata dalla sig.ra Monica Guerzoni con la quale si richiedeva il riconoscimento d'ufficio di compiuta pratica per l'attività svolta presso il quotidiano "Corriere della Sera", deliberava di confermare l'iscrizione nel registro dei praticanti dal 1.11.1993 al 31.12.1993, dal 15.1.1994 al 15.3.1994 e dal 13.6.1994 al 10.9.1994 e di respingere la richiesta di praticantato d'ufficio nei restanti periodi.

Il Consiglio perveniva a tale decisione considerando le testimonianze dei giornalisti Pietro Lanzara, Marco Cianca, Sandro Acciari che confermavano lo svolgimento dell'attività giornalistica della Guerzoni durante i contratti a termine. Considerava, invece, i restanti periodi indicati dall'istanza come attività di collaborazione esterna.

Avverso tale deliberazione la sig.ra Monica Guerzoni ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale. Nell'impugnativa la ricorrente fa presente che dal 1.12.1992 all'aprile '93 ha svolto uno stage presso la redazione romana del "Corriere della Sera" che ha visto la sua partecipazione al lavoro della redazione con orario superiore alle 10 ore giornaliere, partecipazione alle riunioni di redazione, utilizzo dei mezzi e dell'archivio dell'azienda. Successivamente ha continuato a collaborare col giornale (in attesa di una promessa assunzione) con le stesse modalità sopra descritte, prendendo ordini dal capo cronista, essendo assoggettata all'obbligo di rispettare i tempi per la redazione degli articoli nonchè di concordare i rari periodi di vacanza in base alle esigenze del giornale.

Tale rapporto è proseguito fino al 6.4.1996 senza soluzione di continuità. Durante tale periodo è stata assunta come praticante con tre contratti a tempo determinato (rispettivamente 1.11.1993-31.12.1993; 15.1.1994-15.3.1994; 13.6.1994-10.9.1994) in attesa dell'assunzione definitiva. Tra un contratto e l'altro ha continuato, però, a frequentare quotidianamente la redazione e a lavorare con mansioni corrispondenti a quelle di un redattore praticante.

La ricorrente allega, a conferma di quanto sopra, gli articoli (e relativo elenco) pubblicati "fuori contratto" e le ricevute di pagamento degli stessi nonchè fotocopie di alcuni ordini di servizio relativi ai periodi "fuori contratto". Osserva, inoltre, nel ricorso che in ogni caso quanto da lei affermato trova altresì conferma nelle testimonianze degli stessi giornalisti (Cianca, Lanzara, Acciari) ascoltati dal Consiglio interregionale.

~

Questo Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.

In via preliminare si è fatto riferimento alla notificazione n. 01796 del 14.3.94 nella quale il presidente e il segretario del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise comunicavano a Monica Guerzoni di aver deliberato, a seguito di domanda presentata dall'interessata, la iscrizione nel registro dei praticanti a far data dall'1.11.1993.

Inoltre, con ben due lettere dell'Editoriale Quotidiani Rizzoli-Corriere della Sera, una datata 14.1.94 e l'altra 9.6.94, si comunica a Monica Guerzoni la sua assunzione in qualità di praticante giornalista "dal 15.1.94 al 15.3.94 presso la testata Corriere della Sera con contratto a tempo determinato" e "dal 13.6.94 al 10.9.94" sempre con contratto a tempo determinato.

In data 24.2.1997 l'Ordine interregionale del Lazio e Molise comunica a Monica Guerzoni di aver superato il periodo di permanenza nel registro dei praticanti previsto dall'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e dall'art. 41 del regolamento dove è prevista l'iscrizione al registro dei praticanti per tre anni. Trascorso questo termine il Consiglio regionale "sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Non si tiene conto del periodo di interruzione per causa di forza maggiore, elementi questi che sono riscontrabili nella lunga attività professionale svolta dalla ricorrente sin dall'1.12.1992, data di inizio di un periodo di stage nella redazione romana del "Corriere della Sera", stage durato 5 mesi.

Esiste agli atti una lettera, sempre dell'Editoriale Quotidiani RCS, indirizzata al Consiglio regionale del Lazio e Molise, nella quale si comunica che la signorina Monica Guerzoni è stata assunta in qualità di praticante giornalista presso la redazione del quotidiano "Corriere della Sera" in data 1.11.1993.

Detta comunicazione, inviata anche agli organismi rappresentativi della stampa, è datata 10.11.1993, mentre la comunicazione del contratto a termine dall'1.11.1993 al 31.12.1993 è datata 28.10.1993.

Altra lettera, datata 10.9.94 e indirizzata oltre che all'Ordine dei Giornalisti di Roma anche agli organismi della stampa, comunica a Monica Guerzoni la cessazione della pratica giornalistica a far data dal 10.9.94.

Ma la dichiarazione che assume maggiore rilevanza giuridica per il riconoscimento della pratica giornalistica è quella del direttore del "Corriere della Sera", Paolo Mieli, datata 17.6.94, nella quale si dichiara che "Monica Guerzoni è stata assunta in data 13.6.94 presso questa redazione con la qualifica di praticante giornalista con l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico e conseguenti versamenti previdenziali per legge all'Inpgi".

Altra lettera dello stesso direttore, datata 15.11.93, dichiara che Monica Guerzoni è stata assunta in data 1.11.93 con la qualifica di praticante giornalista.

Appare evidente da tutta la documentazione esibita dalla ricorrente che la pratica giornalistica consistente in 18 mesi, così come previsto dalla legge 3.2.1963 n. 69, è stata di gran lunga superata e anche se ci sono diversi contratti a termine, non previsti per i praticanti, il cui obiettivo sarebbe stato quello di interrompere la continuità della prestazione giornalistica, nella realtà non c'è stata alcuna interruzione.

A questo proposito questo Consiglio nazionale osserva che il praticantato non può considerarsi un contratto a termine.

Nel praticantato giornalistico, qualsiasi scadenza, anche se pattuita dalle parti, deve considerarsi nulla, in quanto la prestazione anche se considerata 'speciale', del praticante giornalista rientra nell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che ha introdotto un riconoscimento generalizzato dell'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (Tribunale di Roma 29.9.1978). Il termine pattuito dalle parti, secondo questa sentenza, è di conseguenza privo di effetti ed i rapporti di lavoro di oggetto devono considerarsi a tempo indeterminato.

Il praticantato non è che una possibile fase iniziale del rapporto di lavoro giornalistico, che si evolve nel conseguimento dello status di professionista una volta superato l'esame di idoneità professionale.

Quanto sopra trova riscontro nel preciso dettato della legge 18.4.1962 n. 230 che in particolare nell'abrogare l'articolo 2097 del codice civile, ha anche fissato i principi per la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoponendone la stessa proroga a limiti precisi e rigorosi e frenando in tal modo l'abuso di contratti a termine. La stessa legge ha stabilito tassativamente i casi in cui detti contratti sono legittimi. In questi casi non è compreso, e quindi non è ad essi riconducibile, il rapporto di tirocinio o di apprendistato.

Il Consiglio nazionale, a conclusione delle sue valutazioni giuridiche sul caso in esame, non può infine che fare riferimento alla legge 20.5.1970 n. 300, meglio conosciuta come lo Statuto dei Lavoratori, dove sono previste le condizioni più favorevoli al lavoratore e precisamente all'art. 16 che, sotto il titolo "Trattamenti economici collettivi discriminatori", così recita: "È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio ...".

Appare evidente, nel caso in esame, che la giornalista Guerzoni ha subito un trattamento economico e giuridico non corrispondente alla sua reale attività di giornalista praticante, quindi discriminatorio secondo lo spirito ed il dettato dell'art. 16 dello Statuto dei lavoratori. Bisogna aggiungere che il giornalista praticante è un lavoratore dipendente, il cui 'status' professionale oltre ad essere disciplinato dalla legge 3.2.1963 n. 69 (Ordinamento della professione giornalistica) è tutelato anche dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalla Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato di categoria dei giornalisti italiani.

La mancata regolarizzazione della posizione della ricorrente non è certamente ad ella imputabile pertanto ricorrere, nel caso in esame, l'interruzione per causa di forza maggiore di cui all'art. 41 del D.P.R. 115 del 4.2.1965 e successive modificazioni.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti decide di accogliere il ricorso presentato dalla sig.ra Monica Guerzoni e dà mandato al Consiglio interregionale del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dall'1.12.1992, data di inizio dello stage presso il Corriere della Sera, e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 115 del 4.2.1965 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 17.4.1997.

■ A 1-1-10.

Quando un corrispondente è redattore di fatto

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Silvestri avverso delibera Ordine Veneto del 3.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 3 dicembre 1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto deliberava il rigetto della domanda di riconoscimento di compiuta pratica presentata dal sig. Enrico Silvestri per l'attività svolta presso "Il Giornale".

Rilevava il Consiglio che l'attività svolta dall'istante - impegnato a fornire almeno 250 articoli annui per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige - rientrava nello specifico professionale del contratto stipulato con il "Il Giornale" e previsto dall'art. 12 del cnlg.

Rilevava altresì il Consiglio che il riconoscimento del rimborso spese onnicomprensivo non poteva incidere sulla valutazione del suo profilo professionale. Teneva conto del fatto che, comunque,

la qualifica di inviato prevede che il giornalista ha l'obbligo di prestare attività in redazione qualora non impegnato in servizi speciali.

Il Consiglio valutava, perciò, che nella prestazione del Silvestri non fosse riscontrabile l'attività tipica del praticantato giornalistico.

Avverso tale delibera il sig. Silvestri ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente ribadisce di aver svolto di fatto attività giornalistica assimilabile a tirocinio professionale per la quale è stato retribuito dall'1.3.1994 al 30.6.1995 come free lance e dall'1.7.1995 al 30.9.1996 (data cessazione incarico) - essendo stato assunto ex art. 12 cnlg - con uno stipendio lordo di L. 2.749.557 oltre al riconoscimento del rimborso spese a piè di lista.

Il suo lavoro superava le 7,12 ore previste dal contratto e riguardava gli avvenimenti di tutte le province del Triveneto. Aveva colloqui quotidiani con la redazione nel corso dei quali riceveva disposizioni sui servizi da svolgere nonché sui tagli da fare e gli aspetti da sottolineare.

Rileva, inoltre, il ricorrente che le motivazioni addotte dal Consiglio regionale risultano in contrasto con i principi che emergono dalla sentenza della Cassazione relativa al caso Barbaro (n. 01776/96 del 6.3.1996), principi che sono stati recepiti da altri Ordini regionali, quale quello della Lombardia che ha iscritto d'ufficio altri colleghi che si trovano nella sua stessa situazione. Fa presente anzi che proprio l'Ordine del Veneto ha in passato fatto proprio questo principio concedendo il praticantato d'ufficio a colleghi che svolgevano mansioni di corrispondente.

Osserva, inoltre, che l'art. 12 del cnlg fa riferimento a corrispondenze regionali ma non transregionali e che erra l'Ordine regionale nel non valutare la circostanza del rimborso spese perché il suo era un rimborso a "piè di lista".

Chiede, pertanto, il ricorrente l'accoglimento del ricorso.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il Consiglio regionale è pervenuto alla sua decisione argomentando che l'interessato "pur in presenza di una collaborazione intensa" è vincolato a "Il Giornale" da un contratto di corrispondenza ex art. 12, anche se tale contratto vede il Silvestri "impegnato a fornire almeno 250 articoli annui per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, il Trentino-Alto Adige".

In pratica il ricorrente è il corrispondente de "Il Giornale" per il nord-est. Ma ciò, a parere dei primi giudici, anche sulla base di un parere, chiesto ed ottenuto in via epistolare, del Segretario nazionale della FNSI Paolo Serventi Longhi, non è sufficiente perché si possa parlare di praticantato. La tesi è contrastata dal ricorrente che in proposito evidenzia come nelle sue identiche condizioni il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia si sia pronunciato in modo opposto a quello del Veneto (vedi delibera in atti: 21.7.1993, praticante Carlo Vulpio); la Corte di Cassazione abbia avallato la decisione adottata dal Cnog di iscrizione d'ufficio di Marcello Barbaro, titolare dell'ufficio di corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina (vedi sentenza in atti); lo stesso Consiglio del Veneto, con delibera del luglio 1996, abbia accolto l'istanza dei colleghi Paolo Brinis e Alessandro Ongarato, corrispondenti per il nord-est delle Reti Mediaset.

È il caso di puntualizzare che nella succitata sentenza la Cassazione tra l'altro afferma: "Le multififormi modalità con cui può essere esercitata l'attività giornalistica ed il supporto dei moderni mezzi di comunicazione potrebbero dar luogo ugualmente nei congrui casi ad un effettivo inserimento del praticante nella redazione anche prescindendo da una sua frequentazione allorché

operi in un contesto caratterizzato da continui collegamenti con la redazione medesima per le varie esigenze del giornale, collegamenti che tale inserimento sostanzialmente possono determinare e che gli attuali mezzi multimediali e interattivi di telecomunicazione certamente rendono possibile indipendentemente dalla compresenza fisica del praticante nella medesima sede ove si trovi il numero minimo di giornalisti di cui all'art. 34".

A tal riguardo il ricorrente afferma - e sul punto i primi giudici non affermano il contrario: "Avevo colloqui telefonici quotidiani con la redazione, nel corso dei quali ricevevo dalla direzione o dai responsabili dei diversi servizi (interni, esteri, economia, cultura, spettacoli, sport), precise segnalazioni e disposizioni per i servizi da svolgere, oppure avanzavo io stesso proposte o suggerimenti. In questi colloqui, quello che di volta in volta risultava il mio interlocutore, mi dava anche precise indicazioni sul taglio dei servizi e gli aspetti da sottolineare affinché l'articolo risultasse armonico al resto della pagina e in sintonia con la linea politica del giornale".

Tornando alla citata sentenza della Cassazione occorre puntualizzare che in essa si legge anche: "Volendo esemplificare, non sarà sufficiente limitarsi ad inviare una serie anche considerevole di articoli su vicende o riflessioni autonomamente svolte anche nelle loro linee generali senza alcuna richiesta o interferenza o comunque un riscontro (esplicito o implicito) da parte della redazione, dovendo, invece, ritenersi necessario che tali articoli siano il risultato anche di un continuo collegamento con la redazione medesima e dell'indirizzo ricevuto dai giornalisti professionisti che in essa operano e, cioè, di un insieme di contatti e istruzioni che, oltre a rispondere alle effettive quotidiane esigenze del giornale, comportino a beneficio del praticante un indispensabile arricchimento professionale che costituisce la finalità ultima della pratica. In tal modo il concetto di "redazione" e con esso anche quello di "pratica" giornalistica non si prestano ad essere necessariamente contenuti entro determinati limiti spaziali, ma presentano un respiro ben più ampio reso possibile in concreto dalle moderne tecnologie e da una loro adeguata utilizzazione".

Si può concludere sul punto affermando che il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente - per modalità, qualità ed ampiezza - è in linea con quanto stabilito a proposito del caso Barbaro dal Consiglio nazionale e definitivamente statuito dalla Corte di Cassazione.

Quanto alla retribuzione, c'è da dire che quella corrisposta mensilmente all'interessato, di L. 2.749.557 (al netto del rimborso spese che era regolato a piè di lista), è di gran lunga superiore a quella contrattuale prevista per la massima fascia dell'art. 12 del vigente cnlg (ottobre 1996), pari a L. 959.704. Anche per questa via pertanto si può affermare che il ricorrente era stabilmente inserito nell'organico redazionale.

Quanto, infine, alla durata triennale di iscrizione al registro dei praticanti è da rilevare che tale durata non era stata superata al 16.9.1996, data di presentazione della domanda all'Ordine regionale e pertanto il periodo di tempo intercorso per l'istruzione della pratica non può non essere considerato causa di forza maggiore e quindi interruttivo.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Enrico Silvestri e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dal 30.3.1994 e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni, per l'attività svolta presso "Il Giornale" fino al 16.9.1996, data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale.

Così deciso in Roma il 17.4.1997.

■ A 1-1-11.

Pubblicista a tempo pieno in condizioni idonee per il passaggio al professionismo - Non rinnovabilità del triennio di praticantato

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso P.G. Milano avverso delibera iscrizione Barbara Ducotè Ordine Lombardia del 9.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con lettera del 20 giugno 1996 il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti della Lombardia comunicava alla direzione di "Abitare" e alla praticante Barbara Ducotè che quest'ultima aveva concluso il 31 maggio 1996 i tre anni di iscrizione al registro dei praticanti e che rimaneva iscritta allo stesso registro partecipando così ad un nuovo ciclo triennale di praticantato. Nella stessa lettera si specificava che l'interessata avrebbe potuto sostenere gli esami di Stato solo nell'aprile 1998.

Con raccomandata del 19 luglio 1996 la Federazione Italiana Editori Giornali segnalava alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano l'asserita illegittima iscrizione di Barbara Ducotè nel registro dei praticanti per "un nuovo ciclo di praticantato". Ciò in violazione dell'art. 34, III comma, della legge professionale.

Con delibera del 18 novembre 1996 il Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia disponeva la cancellazione di Barbara Ducotè dal registro dei praticanti a far data dal 31 maggio 1996 "constatato che (la stessa) è rimasta iscritta per oltre tre anni consecutivi, dall'1.6.1993 al 31.5.1996".

Lo stesso Consiglio, con delibera del 9 dicembre successivo, "visto l'art. 46, II comma, D.P.R. 115/95" disponeva l'iscrizione della Ducotè al registro dei praticanti con decorrenza 1.6.1996.

Avverso tale delibera, su segnalazione della Federazione Editori, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Il P.G. così motiva il suo ricorso: "A norma dell'art. 34 legge 69/63 il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro. La pratica, a norma degli artt. 41 e 42 del regolamento, deve essere continuativa ed effettiva e del periodo di interruzione, dovuto a cause di forza maggiore, non si tiene conto ai fini di valutare il periodo massimo di iscrizione previsto dall'art. 34 della legge.

Il richiamo del Consiglio regionale all'art. 46, II comma, del DPR 115/65 - sostiene ancora il P.G. - non sembra pertinente. Non si tratta, infatti, di accertare la data di effettivo inizio del tirocinio, in quanto non solo in contrasto con la richiamata delibera 18.11.1996 dello stesso Consiglio, ma anche perché la stessa Ducotè nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 27.11.1996 dichiara che il direttore responsabile di 'Abitare' "non ha provveduto a rilasciarmi il nuovo certificato di tirocinio giornalistico", così riconoscendo il completamento del precedente. Né rileva la mancata risposta della direzione di 'Abitare' alla lettera 23.7.96 (richiesta dell'Ordine della Lombardia alla direzione di Abitare e per conoscenza all'Inpgi, alla Ducotè ed alla Procura Generale della Repubblica di Milano circa l'effettiva posizione lavorativa della Ducotè stessa, n.d.r.) in quanto nemmeno in quest'ultima si prospettavano dubbi in ordine all'avvenuto compimento del triennio".

Da qui la richiesta del P.G. di annullamento dell'impugnata delibera "ritenuto che il dettato legislativo fissa in tre anni il limite massimo di iscrizione al registro; che dal sistema delineato dalla legge e dal regolamento, l'aspirante giornalista, compiuto il praticantato e acquisita la dichiarazione di cui all'art. 34, Il comma, può sostenere gli esami in qualsiasi momento, per cui non si ravvisa alcuna necessità di un nuovo periodo di praticantato".

Con lettera del 23 gennaio 1997 il presidente del Consiglio dell'Ordine della Lombardia comunicava a tutti i praticanti cancellati dal registro per superato triennio e per conoscenza alla Procura Generale della Repubblica ed al Consiglio nazionale dell'Ordine che il Consiglio regionale, nella seduta del 20 gennaio, aveva "preso atto, con effetto immediato, delle indicazioni della Procura Generale della Repubblica di Milano sui praticanti cancellati dal registro per superato triennio di appartenenza".

Nella stessa lettera si legge ancora: "tutti coloro che nei tre anni hanno svolto 18 mesi di tirocinio effettivo mantengono il diritto di sostenere la prova di idoneità professionale. Devono ovviamente documentare, con la dichiarazione del direttore o con quella sostitutiva di ufficio già deliberata, l'avvenuto tirocinio".

Alla citata lettera è allegato un elenco di 31 praticanti cancellati dal registro per superato triennio nel periodo 1995-97 tra i quali figura Barbara Ducotè alla quale, per quanto evidenziato nella sopra citata lettera, è stato comunicato che potrà sostenere esami nella prossima sessione fissata per il 30 aprile 1997.

~

Questo Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso del P.G. infondato e pertanto da respingere nella parte in cui si afferma che "dal sistema delineato dalla legge e dal regolamento l'aspirante giornalista, compiuto il praticantato e acquisita la dichiarazione di cui all'art. 34, Il comma, può sostenere gli esami in qualsiasi momento".

Il periodo massimo di tre anni di iscrizione al registro, invero, non ha natura ordinatoria ma è da intendersi perentorio, né sono possibili al riguardo interpretazioni analogiche con quanto disposto a proposito di iscrizione nel registro dei praticanti annessi ad altri Ordini professionali. Del pari è da rilevare che il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, nel prendere atto nella seduta del 20 gennaio delle "indicazioni della Procura Generale della Repubblica di Milano sui praticanti cancellati dal registro per superato triennio di appartenenza", non ha contestualmente proceduto alla revoca della delibera di reinscrizione della Ducotè per un nuovo ciclo di praticantato ed adottata il 9 dicembre 1996. Così come è da rilevare che non è possibile che si possa dare avvio ad un nuovo ciclo triennale di praticantato essendo trascorso infruttuosamente il primo perché, a seguire questa procedura, si potrebbe concludere per assurdo che sarebbe possibile effettuare all'infinito cicli triennali di praticantato infruttuosi.

D'altro canto, al primo comma dell'art. 46 del regolamento di attuazione della legge ordinistica, così modificato con DPR 21.9.1993 n. 384, si afferma: "Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti ...".

Questo vuol dire che l'iscrizione deve essere in corso e non già che c'è stata per un dato periodo di tempo anche pregresso.

A seguire il ragionamento del P.G. si arriverebbe alla conclusione che il diritto a sostenere gli esami permane nel tempo anche quando non c'è più praticantato in atto. E ciò è in contrasto con il dettato del ricordato art. 46 del regolamento della legge ordinistica.

In conclusione, non sembra a questo Consiglio nazionale poter accedere né alla tesi dell'Ordine di Milano (che peraltro ha adottato la delibera di cancellazione della Ducotè dal registro dei praticanti in violazione dell'art. 41 del regolamento per non aver sentito l'interessata) né a quella del Procuratore Generale della Repubblica presso quella Corte d'Appello.

Quanto sopra in via di principio.

Per quanto riguarda da vicino il caso in esame ed in relazione ai poteri di rinnovazione della istruttoria riconosciuti al Consiglio nazionale (vedi da ultimo sentenza Corte d'Appello di Milano n. 2179 del 9.7.1996), c'è da dire che non è neanche accettabile la richiesta della Ducotè (istanza del 27.11.1996 all'Ordine di Milano) di "essere reiscritta al registro dei praticanti a partire dal 1° giugno 1996 in modo tale da poter sostenere l'esame professionale nella sessione primaverile del 1998 poiché continuo a lavorare come redattrice praticante per la testata mensile 'Abitare'.

La Ducotè, invero, può continuare a lavorare presso il mensile 'Abitare' svolgendo le mansioni di redattore non già come praticante bensì come pubblicista e può chiedere di essere ammessa a sostenere gli esami di idoneità professionale quando più le aggrada trattandosi di esercitare un suo diritto riconosciuto dal contratto collettivo di lavoro (art. 36) che è una delle fonti normative che regolano l'attività giornalistica.

Quanto sopra trova riscontro nella dichiarazione a firma del direttore responsabile di 'Abitare' rilasciata il 27.8.1991 con la quale si afferma che Barbara Ducotè svolge ininterrottamente dal settembre 1987 le mansioni di redattore e che è pagata a stipendio mensile; nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale la Ducotè documenta di lavorare tuttora per il mensile "Abitare".

Ne consegue che la Ducotè deve essere considerata allo stato una pubblicista a tempo pieno. E se non dovesse superare l'esame, quando deciderà di sottoporvicisi, continuerebbe comunque a rimanere iscritta all'elenco dei pubblicisti così come a suo tempo restò iscritta al registro dei praticanti non avendo superato la prova di idoneità professionale nella prima sessione del 1995.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- di rigettare il ricorso del P.G.;
- di dare atto che Barbara Ducotè si trova nelle condizioni di cui al n. 3 delle Disposizioni in deroga dell'art. 36 del contratto collettivo di lavoro;
- di dare mandato al Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia di adottare i necessari e conseguenti atti.

Così deciso in Roma il 17.4.1997.

■ A 1-1-12.

Validità dei criteri interpretativi dell' art. 34

- C.N. 15.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Accolto ricorso Claudio Marinelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 18 marzo 1997 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava il rigetto della domanda di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti presentata dal sig. Claudio Marinelli per l'attività svolta presso la testata "Sistema Italia" e "Giornale dell'Ice".

Rilevava il Consiglio che presso le suddette testate non vi è il numero di giornalisti professionisti redattori ordinari previsto dall'art. 34 della legge professionale n. 69 del 3.2.1963.

Avverso tale delibera il sig. Marinelli ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente che sin dal 1991 ha lavorato alle dipendenze dell'Ice occupandosi a tempo pieno della redazione del settimanale "Il Giornale dell'Ice" successivamente trasformato nella testata "Sistema Italia" e aventi, la prima, sei giornalisti (dei quali 5 professionisti), e la seconda due strutture redazionali (una a Roma e l'altra a Milano) con otto giornalisti dei quali due professionisti. Fa presente, altresì, che il settimanale ha avuto sempre una diffusione su tutto il territorio nazionale, che ha sempre prestato la sua opera in via esclusiva e retribuita con il compito di redigere articoli, svolgendo talvolta mansioni di inviato.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza del Consiglio nazionale circa l'integrazione del requisito formale e automatico del numero di giornalisti presenti in redazione di cui all'art. 34 della citata legge professionale.

Fa presente, poi, che l'"idoneità" della struttura redazionale è già stata accertata positivamente dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia che ha iscritto nel registro dei praticanti i sigg. Signorelli e Rotondi che hanno fatto parte della medesima struttura redazionale.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Per respingere la domanda, il Consiglio adotta la consueta formula prestampata che non tiene conto né delle decisioni del Consiglio nazionale (indirizzi interpretativi dell'art. 34) del 12 luglio 1991 né della sentenza della Corte di Cassazione (Roma, Sezione civile) del 3.5.96, depositata in Cancelleria il 29.11.96, proprio contro un ricorso proposto dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise contro il Consiglio nazionale e dalla Corte dichiarato "inammissibile". In essa si dice che: "Un'interpretazione dell'art. 34 esclusivamente od eccessivamente ancorata alla formulazione letterale della disposizione, oltre a tradirne la 'ratio' - intesa alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 11 del 1968 e 113 del 1974 e della attuale esperienza della professione giornalistica - condurrebbe ad esiti, per un verso, intrinsecamente irragionevoli della disciplina legislativa della pratica giornalistica e, per l'altro, irragionevolmente discriminatori fra i soggetti che aspirano ad accedere alla professione, tenuto conto sia della concreta prassi applicativa della disposizione *de qua* e di quelle connesse, sia della concreta evoluzione non legislativa della disciplina del tirocinio professionale".

In sostanza il Consiglio interregionale del Lazio e Molise continua nel voler imporre l'osservanza dell'art. 34 non considerando che già la Corte d'Appello di Roma aveva respinto il suo precedente ricorso in merito contro il Consiglio in data 13 gennaio 1994. Il Consiglio interregionale si era anche rivolto alla Cassazione che, come abbiamo visto, nella seduta del 3.5.96, dopo aver dichiarato "inammissibile" tale ricorso, decideva come abbiamo più sopra descritto, considerando, alla luce della attuale situazione, "irragionevolmente discriminatori" criteri riduttivi dell'art. 34 della legge e invece "aderenti alla concreta evoluzione non legislativa della disciplina del tirocinio professionale" quelli interpretativi decisi dal Consiglio nazionale.

In poche parole, è valida e riconosciuta la interpretazione data dal Consiglio nazionale all'art. 34 a partire dal 12 luglio 1991 e non quella che il Consiglio interregionale di Lazio e Molise continua a sostenere nei suoi prestampati, ossia che se in una testata non c'è il numero di "redattori ordinari" previsti dall'art. 34 non può esserci praticantato.

Preliminarmente - tornando allo specifico - si osserva (e lo sottolinea il Marinelli nel suo ricorso) che due colleghi che hanno fatto parte della medesima struttura redazionale ma con sede a Milano (Marcello Signorelli ed Enrico Rotondi) hanno ottenuto dal Consiglio della Lombardia il riconoscimento del praticantato. Gli stessi Signorelli e Rotondi rilasciano dichiarazioni favorevoli al Marinelli sostenendo che, a Roma, egli svolgeva la funzione di capo redattore, uguale a quella del Rotondi a Milano per la stessa testata.

Il direttore del settimanale di commercio estero a diffusione nazionale "Il Giornale dell'Ice" diventato dal 16 ottobre '93 "Sistema Italia" (edizioni Abete), Lorenzo Guglielmi, professionista, dichiara in data 13.12.95 che il pubblicista (dal 1990) Marinelli ha lavorato dal 1° maggio 1991 presso quella testata con mansioni di coordinatore redazionale.

Il suo nome, inoltre, figura nel colophon del settimanale, subito dopo quello del direttore, il professionista Stefano Sassi, come coordinatore, insieme e prima dei professionisti Francesca Cusumano (inviata), Leonardo Paloscia, Maurizio Peggio e Giovanni Pizzuti; nell'altra testata figura con quelli dei professionisti Lorenzo Guglielmi (nuovo direttore) e Francesca Cusumano, sempre inviati.

Rilevata dunque la motivazione errata del Consiglio interregionale del Lazio e Molise nel respingere la richiesta di compiuto praticantato sulla base dell'ormai superato art. 34 della legge 63/69 (in virtù dei criteri interpretativi ritenuti validi e operanti dalla Corte di Cassazione); constatato dalla documentazione fornita e dalle dichiarazioni che il Marinelli ha effettivamente svolto attività giornalistica esclusiva e continuativa presso un settimanale a diffusione nazionale presso il quale, tra l'altro, hanno lavorato per un certo periodo cinque professionisti e, infine, che due colleghi del Marinelli occupati presso la redazione di Milano della stessa testata hanno ottenuto, presentando analoga documentazione, il riconoscimento retrodatato del praticantato, il Consiglio nazionale ritiene che il Marinelli abbia il diritto di presentarsi all'esame in base all'art. 36 del cnlg, con ciò riconoscendogli il compiuto praticantato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di accogliere il ricorso del sig. Claudio Marinelli e di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dal 30.4.1994.

Così deciso in Roma il 15.10.1997.

■ A 1-1-13.

Lavoro subordinato e tirocinio professionale

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina –Rel. Papa
- *Accolto ricorso Roberta Balzotti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.12.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 18 dicembre 1996 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava il rigetto della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti e riconoscimento di compiuta pratica presentata dalla sig.ra Roberta Balzotti per l'attività svolta presso il quotidiano "Momento Sera" sin dal marzo 1991.

Il Consiglio sostanzialmente si atteneva alla testimonianza del direttore del predetto quotidiano, il giornalista professionista Ettore Brusco, dalla quale si evinceva che "l'attività dell'istante era da considerarsi un rapporto di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione"; rilevava poi che da ogni altra risultanza istruttoria non era "emersa la prova certa del compimento del tirocinio giornalistico".

Avverso tale delibera la sig.ra Balzotti ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa la ricorrente fa presente che sin dal marzo 1991 a tutto ottobre '95 (proseguendo poi con presenza solo pomeridiana fino al febbraio '96) ha svolto attività giornalistica assimilabile a tirocinio professionale con presenza quotidiana, tempo pieno, assoggettamento alla struttura gerarchica, utilizzo dei mezzi dell'azienda. Ciò si evincerebbe sia dalle testimonianze delle stesse persone ascoltate dal Consiglio interregionale sia dalle testimonianze dei giornalisti Haver, Raimondi, Alfano, Sbrolla, Marchino, Curti, Tarquini, Vuolo allegate al ricorso.

Fa presente, inoltre, di essere stata spesso chiamata in prima mattina o tardissima sera o nel giorno di riposo che le spettava dal capocronista o dal direttore per verificare e sviluppare fatti di cronaca nera.

Fa presente inoltre di aver più volte richiesto al direttore la regolarizzazione della sua posizione ma invano (le sono state fatte solo promesse) nonché che il praticantato è, invece, stato riconosciuto ad altri colleghi che si trovavano nelle sue stesse condizioni.

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento della delibera impugnata e il conseguente riconoscimento della compiuta pratica.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

È ben noto che il Consiglio nazionale segue da tempo l'orientamento, confortato da numerose sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. Sez. Lav. 5.12.88 n. 6598; Cass. S.U. 5.12.1985 n. 6094; Cass. S.U. 16.1.1986 n. 224 ecc.) secondo cui per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato assimilabile a tirocinio professionale occorre valutare le circostanze di fatto attraverso le quali si è estrinsecata la prestazione, indipendentemente dal *nomen juris* attribuito dalle parti al contratto. Infatti la volontà delle parti non è desumibile sic et simpliciter dal tenore letterale del contratto ma deve essere letta alla luce dello svolgimento della prestazione sulla base di parametri concretamente individuati (che sono stati indicati dalla Suprema Corte nell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa in modo continuativo e sistematico, nell'assoggettamento alla struttura gerarchica, nell'utilizzo dei mezzi forniti dall'azienda, nella continuità della prestazione).

Nella fattispecie in esame risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente ha svolto attività giornalistica assimilabile a vero e proprio tirocinio professionale.

Oltre ai numerosissimi articoli (oltre 1000) che documentano un impegno costante e pieno, risultano in atti numerose testimonianze (in particolare rilevanti sono quelle rilasciate dai giornalisti Franco Haver, Fabrizio Alfano, Mario Pasca Raimondi, Andrea Curti, Luca Camillo Marchino, tutti interni alla redazione di 'Momento Sera').

Il direttore, Ettore Brusco, è peraltro stato ascoltato dalla Commissione incaricata dell'istruttoria dei ricorsi che ha rilevato che lo stesso è senz'altro caduto in pesanti contraddizioni.

Egli infatti, premesso di essere il vice presidente della cooperativa che ha rilevato le quote di proprietà del giornale, e che la Balzotti, al pari delle altre due ricorrenti (Scognamillo e Dezi, è anch'essa socia della cooperativa, ha rilevato: che "talvolta le tre ricorrenti e gli altri collaboratori partecipavano alla cucina delle pagine del settore di loro competenza, alla formulazione dei menabò, seguivano anche la fase di impaginazione e proponevano la titolazione dei pezzi di cui erano autori". Le predette erano dunque impegnate in una complessa e, si direbbe, completa, attività redazionale, e non da "collaboratori" del giornale, attività quest'ultima che una volta pervenuta al giornale, sotto forma di elaborati, vede scomparire l'apporto dei vari autori, e comparire l'apporto dei redattori.

Parificando poi la posizione della Balzotti e delle altre due ricorrenti a quella di altri "collaboratori" (una qualifica che il teste utilizza a suo modo) che hanno ottenuto dal giornale il praticantato, il Brusco afferma poi: "se fossero rimasti con noi, probabilmente, due (sulle tre) avrebbero potuto iniziare il praticantato". Questione dunque di ... anzianità di abusivato!

Oltre a ciò è da rilevare che (è documentato in atti) nell'Agenda del Cronista 94, 95, 96 la ricorrente risulta effettivamente indicata tra i cronisti.

Atteso tutto quanto sopra detto, è evidente che nella fattispecie in esame emerge una attività che non può considerarsi come una locatio operis o prestazione autonoma ma un vero e proprio rapporto di lavoro assimilabile a tirocinio professionale.

Il Consiglio nazionale, inoltre, ha considerato che il ritardo nella presentazione della domanda per il riconoscimento del praticantato è stato determinato sia dalle promesse di regolarizzazione della propria posizione, credibili in quanto la ricorrente ha continuato a collaborare fino al '96 con 'Momento Sera', sia dalle incomprensioni sorte con l'Ordine interregionale e indicate nel ricorso.

La mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà della ricorrente e pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, decide di accogliere il ricorso presentato dalla sig.ra Roberta Balzotti e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dal 18 marzo 1991 riconoscendo la compiuta pratica per l'attività svolta a "Momento Sera" dal 18.3.1991 al 31.10.1995 e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 16.10.1997.

■ A 1-1-13. bis

- C.N. 16.10.1997 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Accolto ricorso Carlo Cianetti avverso delibera Ordine Umbria del 22.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

In data 22 ottobre 1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria deliberava il rigetto della domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti e di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dal sig. Carlo Cianetti per l'attività svolta presso la Rai (TGR Umbria, D.E., Rai International).

Rilevava il Consiglio che l'attività di collaborazione documentata dall'istante si era distribuita nell'arco di un quadriennio e non di un triennio (come prescritto dall'art. 41 del D.P.R. n. 115/65 e successive modificazioni) e che si era sviluppata non in maniera continuativa bensì in tre periodi distinti con contratti, peraltro, di collaboratore fisso ex artt. 2 e 36 cnlg.

Avverso tale delibera il sig. Cianetti ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente che nel suo caso si è in presenza di contratti proposti dalla Rai che prevedono un periodo di interruzione non voluta, anzi subita dal giornalista, al fine di scongiurare l'instaurazione di rapporti a tempo indeterminato.

Tale interruzione dovrebbe pertanto essere considerata causa di forza maggiore (il ricorrente richiama, in proposito, l'art. 41 del D.P.R. 115/65, l'affermazione del Consiglio nazionale secondo cui la mancata regolarizzazione professionale costituisce causa di forza maggiore, la ratio della norma che è quella di attribuire all'Ordine funzioni di tutela della professione giornalistica rispetto a situazioni di abusivismo).

Il ricorrente fa presente, altresì, che aveva svolto un periodo di pratica negli anni 92-93 di 12 mesi; che nel 94-95 si è visto offrire due possibilità di collaborazione ma per sventura non ha potuto accettare l'incarico perché colpito da una bronchite acuta con riacutizzazione di asma (allega certificato medico).

Le possibilità di collaborazione si sono riattivate col miglioramento delle condizioni di salute, concretizzandosi in un periodo di collaborazione che va dal gennaio 1996 fino al luglio del '96.

A tale periodo di collaborazione ne è seguito un altro iniziato il 7.10.96 attualmente in atto.

Il ricorrente fa presente, infine, che sebbene assunto con contratto di collaboratore fisso, ha svolto un'attività con caratteristiche e impegno superiori a quelle di un collaboratore svolgendo attività di inviato, lavorando frequentemente in orario notturno, usufruendo in redazione di una propria postazione con l'ausilio di computer.

Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento della decisione impugnata con il conseguente riconoscimento della pratica. In subordine chiede il riconoscimento del praticantato per i periodi successivi al 9.1.96.

~

Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.

È ben noto che il Consiglio nazionale, anche alla luce di numerose sentenze della Corte di Cassazione, segue da tempo l'orientamento secondo cui per l'accertamento della sussisten-

za di un rapporto di lavoro assimilabile al tirocinio professionale va effettuata, caso per caso, una valutazione che tenga conto delle circostanze di fatto attraverso le quali si è estrinsecata la prestazione lavorativa e ciò indipendentemente dal *nomen iuris* attribuito dalle parti al contratto.

Nella fattispecie in esame risulta che l'istante ha lavorato con contratti di collaborazione ex artt.2 e 36 del cnlg dall'1.7.1992 al 31.12.1992 nella redazione del TGR Umbria; dal 9.4.1993 all'8.10.1993 presso la Direzione Servizi Giornalistici e Programmi per l'Estero; dal 9.1.1996 al 31.7.1996 presso la redazione sport e attualità di Rai International.

Tuttavia non vi sono dubbi sulla natura giornalistica del lavoro svolto. Risulta, infatti, in atti la dichiarazione del caporedattore della D.E. Aniello Verde nella quale si attesta che il Cianetti ha lavorato nella redazione con impegno "pari a quello dei redattori ordinari".

Esiste altresì in atti la dichiarazione del caporedattore Enzo Romeo che attesta che il ricorrente "ha svolto attività redazionale, garantendo un impegno medio di 5 giorni alla settimana, per diverse ore al giorno".

Il Cianetti ha, quindi, svolto attività redazionale.

Lo svolgimento è avvenuto, però, in modo frammentato, con intervalli di tempo tra un contratto e l'altro spesso lunghi e compresi in un arco temporale superiore al triennio previsto dall'art. 41 del D.P.R. 115/65. Ciò ha portato il Consiglio regionale a rilevare la non continuità dell'attività di praticantato e il contrasto con la previsione di legge di permanenza triennale nel registro dei praticanti.

Anche la Commissione incaricata dell'istruttoria della pratica ha evidenziato come nella fattispecie in esame viene a mancare la continuità del praticantato nell'ambito del triennio previsto di iscrizione al registro (che risulta peraltro superata. Anzi ha sottolineato che le eventuali interruzioni "per cause di forza maggiore" possono essere invocate solo per prolungare il termine di permanenza nel registro ma non intaccano minimamente il requisito citato della continuità.

La Commissione ha ritenuto anche ostativo al riconoscimento della compiuta pratica quanto dichiarato dall'interessato nella audizione del 4.4.1997: "Preciso anche che nel gennaio 1995 ero in predicato di avere un contratto, sempre con la Rai, dapprima con TG2-Società e Costume e poi con Rai International. Ho rifiutato il primo contratto in quanto mi ero già impegnato sulla parola ad accettare il secondo. Purtroppo poi non ho potuto accettare questo secondo contratto per motivi di salute".

Ciò nonostante il Consiglio nazionale, dopo ampia discussione, ha ritenuto nella fattispecie in esame superabili i due ostacoli della continuità e del superato triennio.

In primo luogo il Consiglio nazionale, considerato il disposto dello stesso art. 41 del D.P.R. n. 115/65 che tra l'altro stabilisce che "del periodo di interruzione dipendente da causa di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge" ha ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano le cause di forza maggiore interruttrive del termine triennale.

Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi impedimento che renda vano ogni sforzo dell'uomo e derivi da cause estranee a lui non imputabili.

Una prima causa di forza maggiore è stata, infatti, ravvisata nella malattia che ha colpito il ricorrente impedendogli di accettare altre collaborazioni nel periodo di tempo che intercorre tra il gennaio 1995 e il gennaio 1996.

Tale causa è stata strettamente collegata dal Consiglio nazionale ad altri due elementi costituiti dagli intervalli di tempo intercorrenti tra un contratto e l'altro. Relativamente ad essi è stato osservato che il mancato svolgimento della pratica nei periodi intercorrenti tra un contratto e l'altro è stato altresì determinato sia dal ridimensionamento della Divisione Esteri della Rai sia da scelte di politica aziendale estranee ai rapporti professionali e che non riguardano le considerazioni sulle quali deve fondare la sua decisione il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ma delle quali bisogna prendere atto atteso che esse addirittura sembrano contrastare con un ordinato ed uguale svolgimento della professione giornalistica.

Il ricorrente, peraltro, come documentato in atti, ha richiesto al direttore di Rai International il rilascio della dichiarazione di compiuta pratica senza, tuttavia, ottenere risposta.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente in data 17.4.1997, decide di accogliere il ricorso presentato dal sig. Carlo Cianetti e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti, riconoscendogli la compiuta pratica per l'attività svolta dall'1.7.1992 al 31.12.1992 presso TGR Umbria, dal 9.4.1993 all'8.10.1993 presso la Direzione Servizi Giornalistici e Programmi per l'Estero, dal 9.1.1996 al 31.7.1996 presso Rai International, tenendo conto delle cause di forza maggiore di cui in premessa interruzione del termine triennale di iscrizione e rilasciando la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 16.10.1997.

■ A 1-1-14.

Validità del tirocinio in presenza di un decreto e coordinato inserimento in una idonea struttura giornalistica

- C.N. 7.10.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Natale Bruno avverso delibera Ordine Sicilia del 21.10.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dei Giornalisti di Sicilia, con decisione in data 21 ottobre 96, ha respinto l'istanza del giornalista pubblicista Natale Bruno intesa ad ottenere il riconoscimento di compiuta pratica giornalistica per l'attività prestata nella redazione di Catania del quotidiano "La Gazzetta del Sud" così articolata: dal 8.2.88 al dicembre 1991 come corrispondente da Misterbianco e dal dicembre 1991 al 9 ottobre 1996 come collaboratore fisso ex art. 2 del contratto di lavoro giornalistico. Il Consiglio regionale di Sicilia, al termine dell'istruttoria, nel corso della quale ha registrato dichiarazioni a favore e contro la tesi sostenuta dal ricorrente, ha ritenuto che l'attività del Bruno, pur apprezzabile, corrispondesse "grosso modo al tipo di attività richiesta per le collaborazioni regolate dall'art. 2 del contratto di lavoro".

Il rapporto del Bruno con il quotidiano di Messina inizia nel 1988 quando gli viene affidato l'incarico di corrispondente da Misterbianco. La collaborazione col giornale però diventa presto più consistente in quanto al Bruno si chiede di curare tutta la cronaca sportiva della provincia di Catania. Nel dicembre 1991 il ricorrente ottiene la formalizzazione del suo rapporto di

collaborazione, sia pure disciplinata dall'art.2 del contratto di lavoro giornalistico. In effetti però il Bruno presta attività a tempo pieno. La sua giornata tipo di lavoro è così strutturata: nella mattinata e nel primo pomeriggio segue gli avvenimenti (in gran parte sportivi) di cui è incaricato dalla redazione centrale; intorno alle 16 si reca in redazione, della quale possiede le chiavi di accesso, e sino alle 21 svolge attività di vero e proprio redattore: redazione dei testi, selezione delle notizie, proposta di titoli e impaginazione con la guida e sotto il controllo del caposervizio responsabile della redazione catanese e del capiservizio della redazione centrale.

In data 27 maggio 95, in una lettera chiede all'editore del giornale di conoscere se vi fossero prospettive per una sua assunzione definitiva, in considerazione del contributo offerto con impegno in tanti anni. Il 1° giugno l'editore risponde in maniera del tutto negativa. In conseguenza il ricorrente comincia a guardarsi intorno per cercare altri sbocchi occupazionali. Nel novembre dello stesso anno nasce a Catania un nuovo quotidiano, "Il Mediterraneo". S'apre uno spiraglio. Il Bruno è invitato a collaborare. Ne parla al caposervizio della redazione catanese della "Gazzetta del Sud" e ottiene un placet verbale. Ma la vita del nuovo quotidiano dura appena tre mesi e il Bruno torna a sperare in una assunzione nel quotidiano messinese con il quale non ha mai cessato di collaborare. Né la "Gazzetta del Sud" gli ha mai contestato, in quei tre mesi, la contemporaneità di impegno.

Nel luglio 96 il Bruno chiede al Consiglio regionale di Sicilia il riconoscimento del praticantato d'ufficio. Nel corso dell'istruttoria il Consiglio si preoccupa, com'è giusto, di acquisire testimonianze, e, tra queste, anche e soprattutto presso editore, direttore e giornalisti della "Gazzetta del Sud".

Le dichiarazioni in atti non depongono per la causa del ricorrente. Di tono opposto le numerose testimonianze di giornalisti di altre testate, i quali, oltre a confermare l'impegno esterno di cronista del ricorrente, soprattutto affermano la sua presenza costante e quotidiana nella redazione di Catania della "Gazzetta del Sud".

L'istruttoria del Consiglio regionale, probabilmente, rappresenta per i vertici del giornale l'occasione per "scoprire" una utilizzazione del Bruno del tutto diversa da quanto stabilito nel contratto di assunzione (ex art. 2). Tant'è che in data 9.10.96 inspiegabilmente gli viene notificata la cessazione del rapporto di lavoro.

Tutto quanto sopra considerato, questo Consiglio nazionale ha osservato quanto segue:

Appare incomprensibile, per certi aspetti e in alcune motivazioni, la decisione del Consiglio regionale di Sicilia. Dalle testimonianze acquisite, si legge "emerge che Bruno si occupava in modo specifico di sport e "con una certa continuità" di cronaca nera. Alcuni giornalisti (Alfio Sciacca, Fabio Albanese, Mauro Coppola, Daniele Lo Porto) dichiarano di averlo incontrato nei "giri di nera", in sedi istituzionali e in occasione di conferenze stampa. Altri aggiungono che operava stabilmente nella redazione catanese della "Gazzetta del Sud" utilizzando anche il sistema informatico del giornale. Ma il Consiglio ha pure acquisito testimonianze di segno opposto (Tonio Licordari e Domenico Calabrò tra gli altri) che assegnano alle prestazioni di Bruno per la 'Gazzetta' il carattere di una collaborazione che non può essere assimilata all'attività tipica di un redattore sottoposta a vincolo di orario e inserita nell'organizzazione gerarchica e produttiva dell'azienda". Né appare comprensibile il successivo passaggio: "Il Consiglio non può tener conto della quantità di lavoro svolta da Natale Bruno per conto de 'Il Giornale' non essendo stata per questa attività richiesta la compiuta pratica con tutti gli adempimenti di legge. Questa attività, sommata a quella svolta per la 'Gazzetta del Sud', potrebbe essere equiparata a quella di un redattore ordinario".

Che il Bruno abbia frequentato la redazione catanese della Gazzetta del Sud, che si sia servito delle strutture e degli impianti del giornale, non v'è dubbio se si considera che aveva la chiave d'ingresso della redazione ed era abilitato alla password per l'accesso al sistema informatico.

È ininfluente che il suo rapporto di lavoro fosse regolato dall'art. 2 del contratto giornalistico. Né c'è da sorprendersi che il ricorrente accettasse di lavorare a tempo pieno pur con una retribuzione di gran lunga inadeguata all'impegno profuso. La speranza di assunzione ha alimentato ed alimenta generazioni di giornalisti.

Non è ininfluente invece richiamare la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (6.3.96 n. 1776) che ha stabilito che "in tema di iscrizione nel registro dei praticanti l'art. 34, legge 3.2.63 n. 69, non esige necessariamente la presenza continua del praticante nei locali della redazione, ma il suo concreto e coordinato inserimento in una struttura giornalistica avente le dimensioni prescritte dalla norma".

Va rilevato che la mancata regolarizzazione professionale non è certamente imputabile a volontà del ricorrente e pertanto ricorre nella fattispecie la causa di forza maggiore prevista dall'art. 41 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Natale Bruno e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dal 1° dicembre 1991 e di certificarne a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 115/65, l'avvenuto svolgimento del tirocinio giornalistico presso la Gazzetta del Sud dall'1.12.1991.

Così deciso in Roma il 7.10.1998.

■ A 1-1-15.

Esecutività delle decisioni del Cnog anche in presenza di impugnative proposte da soggetti legittimati tra i quali peraltro non rientrano i Consigli regionali

- C.N. 15.12.1998– Pres.Petrina – Rel.Cristallo
- *Accolto ricorso Antonio Simeone avverso delibera Ordine Veneto del 14.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con istanza in data 19.10.1995 il giornalista pubblicista Antonio Simeone chiedeva al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto il riconoscimento della compiuta pratica giornalistica per l'attività svolta nella redazione del quotidiano "Il Giornale di Vicenza". Con delibera in data 1.2.96 il Consiglio regionale del Veneto respingeva la domanda del Simeone per "assenza dei richiesti requisiti di legge". Il Simeone impugnava tale decisione avanti al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che nella seduta del 19.6.1996 accoglieva il ricorso e ordinava al Consiglio regionale del Veneto di certificare a tutti gli effetti l'avvenuto compimento del tirocinio giornalistico del Simeone alla data del 23.10.1995.

Con ricorso al Tribunale di Venezia, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia impugnava la delibera del Consiglio nazionale deducendone l'errore per mancanza dei presupposti idonei a qualificare l'attività svolta dal Simeone quale praticantato giornalistico e deducendo altresì l'insussistenza in capo al competente Consi-

glio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di un potere di retrodatazione dell'iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti.

Il signor Simeone si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza in data 10 dicembre-4 aprile 1997, notificata al signor Simeone ex art. 64, III comma, l. 69/1963, il 17 aprile 1997, il Tribunale di Venezia, nella composizione di cui all'art. 63, III comma, l. 69/1963, accoglieva il ricorso del Procuratore Generale ed annullava la delibera 19 giugno 1996 del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Nelle more del giudizio, e precisamente nella sessione di ottobre 1996, il signor Simeone, che nel frattempo aveva continuato a svolgere la sua attività lavorativa presso Il Giornale di Vicenza, sosteneva con esito favorevole le prove di idoneità professionale. Tuttavia, con lettera raccomandata del 14 aprile 1997, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto comunicava al signor Simeone di non poter procedere alla sua iscrizione all'Albo, nell'elenco professionisti, essendo intervenuta la decisione di segno opposto del Tribunale di Venezia.

Con raccomandata in data 28 aprile 1997 il signor Simeone chiedeva al proprio Consiglio regionale copia della delibera con la quale era stata decisa la sua non iscrivibilità nell'elenco professionisti dell'Albo dei giornalisti.

L'Ordine Regionale gli comunicava telefonicamente che non era stata adottata alcuna delibera in proposito e il signor Simeone si vedeva costretto ad impugnare cautelativamente avanti al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti anche la comunicazione di mancata iscrizione inviategli dal Presidente del Consiglio regionale veneto.

Con ricorso depositato in data 16 maggio 1998, il signor Simeone proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Venezia del 10 dicembre 1996 - 4 aprile 1997 chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata la nullità del procedimento svoltosi avanti al Consiglio regionale del Veneto per violazioni procedurali, e, nel merito, che venisse integralmente riformata la sentenza di primo grado e confermata la decisione adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 19 giugno/10 settembre 1996 con cui si dava mandato al Consiglio regionale veneto di certificare a tutti gli effetti l'avvenuto compimento, alla data del 23 ottobre 1995, del praticantato giornalistico effettuato dal Simeone presso Il 'Giornale di Vicenza'.

Con sentenza in data 19-27 febbraio 1998, la Corte d'Appello di Venezia accoglieva nel merito l'appello proposto dal signor Simeone, riformando integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei requisiti del praticantato giornalistico nell'attività svolta dal signor Simeone presso "Il Giornale di Vicenza".

Con ricorso notificato nel domicilio eletto il 4 maggio 1998, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Venezia chiedendone la cassazione.

Il signor Simeone ha presentato controricorso chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione il rigetto del ricorso del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, senza entrare nel merito del ricorso e controricorso alla Cassazione, ha considerato che:

a) il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto non si è comportato correttamente quando non ha iscritto il Simeone nell'elenco dei professionisti in pendenza del giudi-

zio del Tribunale di Venezia adito dal P.G. per chiedere l'annullamento della deliberazione del Consiglio nazionale. A tale proposito è utile ribadire che le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti hanno carattere di esecutività.

b) Lo stesso Consiglio ha ignorato la sentenza della Corte di appello di Venezia, favorevole al ricorrente. Anche questa sentenza è esecutiva.

c) Il Consiglio regionale del Veneto non è soggetto legittimato a proporre impugnazione contro le decisioni del Consiglio nazionale, del Tribunale e della Corte di appello, in materia di iscrizione all'albo, negli elenchi e nel registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 60 della legge 3.2.1963 n. 69 che così recita: "Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di trenta giorni". Così disponendo, la legge opera una distinzione netta tra il Consiglio regionale dell'Ordine e l'interessato, identificando quest'ultimo nel giornalista. L'art. 63 della legge, ultimo comma, dispone: "Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio". Non v'è dubbio che anche in questo caso il soggetto legittimato è il giornalista la cui istanza è stata respinta. Non solo: l'art. 65 dispone che: "Avverso le sentenze della Corte di appello è ammesso ricorso alla Corte di cassazione, da parte del procuratore generale e degli interessati". Anche in questo caso "gli interessati" sono da identificare nel giornalista e nel Consiglio nazionale, legittimato a proporre impugnazione avverso le decisioni del Tribunale e della Corte di appello in caso di soccombenza. Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenze 29.11.96 n. 10673; 19.2.97 n. 1545; 7.4.97 n. 2996; 10.1.98 n. 152; 16.2.98 n. 1639. In quest'ultima sentenza, in particolare, si ribadisce che il Consiglio regionale "non è tuttavia legittimato a proporre reclamo all'autorità giudiziaria (art. 63, 4° comma, l.69 del 1963) avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, non essendo ammissibile che l'organo di amministrazione attiva insorga avverso le statuizioni degli organi preposti al controllo o alla revisione del suo operato evocandoli in giudizio e ponendosi in opposizione ad essi. Sicché, non essendo titolare, per legge, del potere di azione, il consiglio regionale o interregionale dell'Ordine non è nemmeno titolare del potere di impugnazione delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria nella predetta materia".

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio nazionale ritiene di considerare ininfluenza, perché inammissibile, il ricorso del Consiglio dell'Ordine di Venezia avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

di ribadire l'esecutività della delibera del Consiglio nazionale del 19.6.1996;

di ribadire l'esecutività della sentenza della Corte di appello di Venezia;

di sottolineare che il Consiglio regionale (nella fattispecie del Veneto) non è soggetto legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale e della Corte di appello;

di dare mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto di iscrivere il giornalista Antonio Simeone nell'elenco dei professionisti.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 1-1-16.**Il tirocinante non è soggetto all'esclusività professionale**

- C.N. 15.12.1998 - Pres.Petrina - Rel.Galati
- *Ricorso improponibile Giuseppe Filetto avverso delibera Ordine Liguria 24.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi:conforme*

Il Consiglio regionale ligure dell'Ordine dei Giornalisti, nella seduta del 26.9.97, deliberava la iscrizione di Giuseppe Filetto al registro dei praticanti (Albo dei Giornalisti della Liguria) su richiesta dell'interessato e sulla scorta di una proposta di assunzione in servizio da parte del direttore generale dell'Editoriale la Repubblica S.p.A., assunzione poi di fatto avvenuta, con contratto a termine e la qualifica di praticante con meno di 12 mesi, presso la nuova redazione giornalistica di Palermo.

Contro la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti con decorrenza 22.9.97 (data risultante nella lettera di proposta di assunzione da parte della Amministrazione de la Repubblica), Filetto presenta ricorso direttamente al Consiglio nazionale (ricorso pervenuto in data 10.3.98 e pertanto oltre il termine perentorio previsto dalla legge), con allegata una dichiarazione, rilasciata in data 5.2.98 da Roberto Orlando, capo cronista de "la Repubblica" presso la redazione di Genova, certificante una pregressa attività giornalistica risalente al gennaio 1990. Con il ricorso - peraltro irritualmente proposto - Filetto lamenta che il Consiglio regionale della Liguria non ha preso in considerazione la sua richiesta di "retrodatazione" della iscrizione al registro dei praticanti.

Esaminata la domanda del ricorrente per la sua iscrizione al registro dei praticanti si rileva che nulla vi si formulava, contestualmente, in tal senso. In realtà, a seguito degli accertamenti svolti, si è potuto evincere che il Filetto aveva soltanto verbalmente chiesto al presidente del Consiglio regionale della Liguria una retrodatazione della sua iscrizione, a seguito del riconoscimento dell'attività prestata presso le testate "Il Lavoro" e "la Repubblica" fin dal gennaio 1990 e ciò allo scopo di poter essere ammesso agli esami di idoneità professionale (cfr. lettera 6.2.98 a firma del presidente pro-tempore del Consiglio regionale della Liguria).

Giuseppe Filetto, in data 28 febbraio 1998, si rivolge, pertanto, al Cnog con il ricorso pervenuto in data 10 marzo 1998, in unico esemplare e in carta semplice, con il quale propone impugnativa avverso la delibera di iscrizione al registro dei praticanti a far data dal 22.9.97. L'ufficio di direzione, in data 16 marzo 1998, esprimendo ogni riserva sulla regolarità formale dell'atto, assegna un termine di trenta giorni al Filetto per l'eventuale perfezionamento della pratica irritualmente trasmessa al Cnog.

Ma, in data 12 aprile 1998, Giuseppe Filetto rinnova, questa volta per iscritto, al Consiglio regionale della Liguria una nuova istanza, nella quale torna a richiedere la retrodatazione della sua iscrizione al registro dei praticanti e chiede, contestualmente, il rilascio del certificato di compiuta pratica sostitutivo della dichiarazione del direttore responsabile, allegando ancora una volta la dichiarazione a suo favore del capocronista della redazione di Genova de "la Repubblica". Nessuna prova fornisce il Filetto, nella circostanza, di avere chiesto quanto meno all'attuale direttore responsabile de "la Repubblica" il rilascio, con conseguente diniego o silenzio-rifiuto, della attestazione relativa al compimento dei 18 mesi di pratica giornalistica presso la redazione genovese, richiesta che si rendeva indispensabile per attivare il procedimento sostitutivo da parte del C.R. della Liguria, secondo i dettati della legge n. 69/1963 e la normativa regolamentare di cui all'art. 10 del DPR n. 212/1972.

In data 24.4.98, il C.R. della Liguria definisce “infondata” la richiesta del Filetto relativa al riconoscimento della compiuta pratica giornalistica e respinge l’istanza “per insussistenza dei requisiti”. Si afferma, in detta decisione: “pur rilevando che l’attività svolta dal Filetto possa, in un certo qual modo, essere riconducibile alle normali mansioni che svolgono i giornalisti professionisti, anche se con un orario leggermente inferiore a quello contrattuale, emerge chiara l’impossibilità di riconoscere la compiuta pratica per l’assenza del requisito della esclusività professionale considerato che, come dichiarato dallo stesso, in detto periodo (dal gennaio 1990 fino al 22.9.97, data di assunzione quale praticante, n.d.r.) ha continuato a svolgere il suo lavoro di insegnante”.

Con il ricorso - questa volta rituale - che impugna la decisione del C.R. della Liguria, Giuseppe Filetto lamenta che il Consiglio regionale sarebbe incorso in una sottovalutazione della sua attività giornalistica svolta “con compiti da professionista” presso “Il Lavoro” e successivamente presso la redazione genovese de “la Repubblica”, per quanto concerne l’orario di lavoro; contesta, poi, che non risponde al vero che per lo svolgimento delle mansioni di praticante si renda necessario il requisito della esclusività professionale (indispensabile invece al momento della iscrizione all’elenco dei professionisti).



Tutto ciò premesso, a seguito dell’esame degli atti in fascicolo e degli ulteriori accertamenti compiuti a norma del secondo comma dell’art. 62 del Regolamento per l’esecuzione della Legge n. 69/63, deve rilevarsi che il Filetto non ha adempiuto, nella forma, a quanto previsto dalla legge in materia di ricorsi, relativamente alla impugnativa irritualmente proposta e pervenuta al Cnog in data 10.3.98, impugnativa peraltro irricevibile - a prescindere dall’esame di merito - perché pervenuta ben oltre i termini perentori sanciti dall’art. 59 del DPR 4.2.1965 n. 115.

Può essere preso in esame invece - perché ritualmente proposto - il ricorso avverso la deliberazione del C.R. della Liguria, adottata in data 24 aprile 1998 e notificata al Filetto in data 14 maggio 98.

Va, però, subito sollevata (a seguito di quanto è emerso) una preliminare valutazione riguardo alla iscrizione del Filetto al registro dei praticanti. Il secondo comma dell’art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69 dispone che la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti “deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica”. Il primo comma dell’art. 36 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 69/63 stabilisce che “coloro che intendono essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all’inizio dell’attività prevista dall’art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell’art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell’organo di stampa comprovante l’effettivo inizio della pratica”. L’ultimo comma dell’art. 36 del Regolamento per l’esecuzione della legge professionale, a sua volta, stabilisce che “il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell’interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione”. Il combinato disposto degli artt.34 (secondo comma) e 47 (terzo comma) della legge 69/63 e il combinato disposto degli artt.41, 43 e 58 del Regolamento per l’esecuzione della legge indicano nel direttore responsabile o vice la persona abilitata al rilascio dell’attestazione dell’inizio della pratica giornalistica. La dichiarazione del direttore responsabile costituisce, quindi, uno dei requisiti necessari, anzi indispensabile, per la iscrizione nel registro dei praticanti (Cassazione 9 febbraio 1996, n. 1024); Cassazione 20 maggio 1997, n. 4502). E, ancora, la giurisprudenza della Cassazione è consolidata nell’affermare che i provvedimenti inerenti l’iscrizione nell’albo, elenchi e registri sono suscettibili di revoca o di annullamento qualora, rispettivamente

te, vengano meno le ragioni giustificative della loro adozione ovvero se ne riscontrino vizi originari. “Il potere-dovere di riesame non può trovare ostacolo nella già sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti cui l’iscrizione stessa era condizionata, né può ritenersi subordinato all’insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione in un albo professionale costituisce presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo” (Cass.31.10.1958, n. 3559; Cass.9.2.96, n. 1024 e Cass.20.5.97, n. 4502).

Nel caso di Giuseppe Filetto si rileva che il C.R. della Liguria ha proceduto alla iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti senza la dichiarazione del direttore responsabile comprovante l’inizio della pratica giornalistica. Non può, infatti, avere valore alcuno, anche quale garanzia di un corretto svolgimento del praticantato come previsto dalla legge professionale, la proposta di assunzione, accettata dal Filetto, del direttore generale dell’Editoriale la Repubblica S.p.A. Detta assunzione, peraltro, stabilita a tempo determinato per il periodo di un anno, si manifesta in violazione delle previsioni di legge e di contratto collettivo.

In giurisprudenza e in dottrina è frequente l’affermazione che il praticantato giornalistico costituisce un rapporto di lavoro “speciale”. La “specialità” va intesa quale presupposto del preminente interesse pubblico che la legge sull’ordinamento professionale dei giornalisti assegna, in maniera esplicita, indicandone anche le modalità, alla preparazione e formazione professionale dell’aspirante giornalista. Alla funzione economico-sociale tipica del rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, quale è quello del praticantato giornalistico, si aggiunge la specifica e giuridicamente rilevante funzione di assicurare al lavoratore la possibilità di apprendere una determinata attività professionale, o di perfezionarsi in essa, mediante l’esercizio pratico che, in base all’art. 41 del Regolamento per l’esecuzione della legge, deve svolgersi per almeno diciotto mesi in maniera continuativa ed effettiva, senza interruzioni, cioè, che non siano dovute a causa di forza maggiore e quindi anche presso “testate” giornalistiche diverse.

Con costante giurisprudenza, il Cnog ha sempre affermato che il praticantato giornalistico non può considerarsi come contratto a termine. E, infatti, ha stabilito che, nelle deroghe previste dalla legge n. 230/62, non sia riconducibile il rapporto di tirocinio (Cons. Naz. 5.3.1985). Qualsiasi scadenza, anche pattuita dalle parti, deve considerarsi, per ciò stesso, nulla in quanto la prestazione, pur “speciale”, del praticante ricade interamente sotto la previsione dell’art. 18 della legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), che ha introdotto un riconoscimento generalizzato dell’interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto (Trib. di Roma, 29.9.1978).

Vero è che la legge 56/87, che disciplina la contrattazione collettiva, ha demandato alle organizzazioni stipulanti il contratto di lavoro, la possibilità di individuare e regolamentare ulteriori casi specifici di contratti a termine ad integrazione di quelli previsti dalla legge 230/62, come pur vero è che con il Ccnlg firmato il 16 novembre 1995 le parti contraenti hanno introdotto la possibilità di stipulare contratti a termine di praticantato. Ma è anche vero che detta possibilità è limitata esclusivamente all’assunzione di praticanti che abbiano già acquisito tale “status” giuridico e che risultino iscritti (in quanto rimasti disoccupati o posti in cassa integrazione) nello speciale elenco nazionale di cui all’art. 4 Ccnlg.

Tale norma contrattuale - che ha avuto il beneplacito dell’Ordine nazionale dei Giornalisti - ha soltanto lo scopo di rendere possibile il completamento del periodo di pratica giornalistica previsto dalla legge n. 69/63 a quei praticanti posti in cassa integrazione o rimasti disoccupati a seguito di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giusta causa o per giustificato motivo o per cessazione dell’azienda.

Qualsiasi contratto di praticantato al di fuori dei limiti previsti dalle leggi dello Stato ha quale conseguenza la nullità stessa del contratto (Cod. civ. artt. 1418, 2126; l. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 33, 34, 45) ovvero la esclusione della iscrizione al registro dei praticanti (Cod. civ. art. 2126; l. 3 febbraio 1963, n. 69, artt. 33 e 34; DPR 4 febbraio 1965, n. 115, Regolamento per l'esecuzione della legge 69/63, art. 36). In tal senso anche la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro): sentenza 20 maggio 1997, n. 4502 (Presidente Mercurio, est. Vidiri, P.M. Giacalone).

L'assunzione a tempo determinato del Filetto presso la redazione giornalistica di Palermo de "la Repubblica" con le clausole richiamate all'art. 1 della legge 230/62 (lettera c), nonché della legge 56/87 (art. 23) e Ccnlg (art. 3) contiene vizi formali e sostanziali, anche sotto il profilo della contrattazione negoziale collettiva, oltre che in relazione alle citate leggi. Infatti, l'art. 1 della legge 230/62, alla lettera c), consente la stipula di un contratto a termine quando lo stesso sia finalizzato alla "esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario o occasionale"; l'art. 23 della legge n. 56/87, richiamato nell'art. 3 del Ccnlg, autorizza invece le aziende editoriali ad assumere giornalisti in alcune ipotesi dettagliatamente specificate.

Vale ricordare che, a norma dell'art. 1 del contratto di lavoro, sono giornalisti coloro "che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza".

Per contro, alias ex adversis, gli aspiranti praticanti - che non possono essere considerati giornalisti di fatto o "tout court" - all'atto della proposta del contratto di assunzione (praticanti, con status giuridico, diverranno soltanto a seguito dell'atto costitutivo della iscrizione nell'apposito registro annesso all'Albo) non vengono - né potrebbero esserlo - indicati fra gli assumendi con art. 3 Ccnlg.

L'Editoriale "la Repubblica" ha ritenuto di poter assumere, in deroga alle norme di legge e contrattuali, con rapporto di praticantato a termine ex art. 3 Ccnlg, il giornalista pubblicista Giuseppe Filetto, per il sol fatto di avere avviato, a Palermo, legittimamente, in questo caso, una nuova iniziativa editoriale. Ciò in quanto l'art. 35, comma nono (punto C) del Ccnlg parrebbe estendere, illimitatamente, al rapporto di lavoro del praticante la previsione dell'art. 3. Questa interpretazione è sicuramente fuori della legge, per quanto attiene al rapporto di lavoro del praticante, che non può essere inteso in senso utilitaristico da parte dell'azienda editoriale. E, infatti, il presupposto logico-giuridico-contrattuale, dal punto di vista e di interpretazione aziendale, è assolutamente irragionevole sia in ambito di contrattazione collettiva sia in ambito di legge.

L'art. 35 del Ccnlg afferma che "possono essere assunti come praticanti coloro che abbiano i requisiti richiesti dagli Ordinamenti della professione giornalistica". E l'art. 3 del Ccnlg, al primo comma, afferma che "sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto".

Il contratto di praticantato giornalistico a termine stipulato fra l'Editoriale la Repubblica e Giuseppe Filetto, a norma della legge n. 230/62 (art. 1, lettera c) e alla legge n. 56/87 (art. 23), nonché all'art. 3 del Ccnlg, per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 33 legge n. 69/63, si configura "contra legem" e quindi viziato, a pena di nullità, "ab origine".

Come già ricordato, l'art. 1 (lettera c) della legge 230/62 stabilisce che la fase di avviamento "di un'opera o di un servizio", deve essere "definita e preordinata nel tempo", mentre l'art. 3 (comma cinque) del Ccnlg afferma: "Sono pure ammessi i contratti a termine

per i giornalisti (e non anche per i praticanti, n.d.r.) assunti da giornali quotidiani e periodici, la pubblicazione dei quali abbia carattere temporaneo ed avvenga per un periodo di tempo predeterminato non superiore ai dodici mesi”.

Poiché la lettera di assunzione del Filetto afferma che il contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi viene stipulato per avviare una nuova iniziativa editoriale con lo scopo di una “sperimentazione del lavoro della nuova redazione giornalistica di Palermo”, dovrebbe trarsi la conseguenza che l’iniziativa editoriale, già in partenza, veniva considerata dall’azienda come “definita e preordinata nel tempo”.

L’assunzione del Filetto quale praticante a termine, più che finalizzata al conseguimento della sua iscrizione nel registro dei praticanti, appare tendente alla soddisfazione - a basso costo - delle esigenze produttive aziendali dell’Editoriale la Repubblica (il contratto di assunzione pone anche la clausola della “esclusiva”) e si configura, pertanto, in violazione delle previsioni di legge e di contratto collettivo, sia riguardo alle modalità di svolgimento della pratica che non può essere “ab origine” limitata ad un arco temporale tale da non consentire il raggiungimento dello scopo, sia riguardo al comma 5 dell’art. 3 del Ccnlg che prevede espressamente la stipula dei contratti a termine con giornalisti professionisti e, in combinato disposto con l’art. 35 (lettera c) del Ccnlg, ragionevolmente interpretato, con i praticanti, già dotati di status giuridico, iscritti nell’elenco nazionale di cui all’art. 4 del Ccnlg. Ciò in quanto i praticanti, con la stipula di un contratto a termine, potrebbero vedere soddisfatta - mediante un processo di rioccupazione sancito dalla contrattazione collettiva - la legittima attesa del completamento del tirocinio formativo.

L’unico profilo logico-giuridico assumibile, circa i contratti di praticantato a termine in violazione delle previsioni di legge e di contratto collettivo, non può essere altro che quello - per il generale principio di conservazione dei rapporti giuridici da demandare al giudice del ‘quantum’ - della sanzione di invalidità limitata alla clausola appositiva del termine e ciò nella previsione dell’art. 18 della legge n. 300/70. Ne consegue che il lavoratore dipendente assunto con la qualifica di praticante giornalista potrebbe non infondatamente vantare, anche a seguito di ampia giurisprudenza in materia supportata dalla Corte di Cassazione: 1) il più ampio e sancito diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro-praticantato, in presenza ovviamente di tutti i requisiti previsti dall’art. 33 della legge professionale; 2) il diritto al maggior compenso corrispondente alle mansioni giornalistiche di fatto esercitate, a prescindere dal “nomen iuris” attribuito al contratto di assunzione; 3) il diritto, in presenza di tutti i requisiti di legge, alla iscrizione nel registro dei praticanti con efficacia “ex nunc”; 4) il diritto, per il generale principio di conservazione dei rapporti giuridici, ad avere riconosciuta - se ne ricorrono le condizioni - la sussistenza del rapporto di praticantato di fatto “ex tunc”, ossia con efficacia retroattiva e, quindi, dal giorno della stipulazione del contratto a termine sia pure parzialmente o totalmente invalidato, in caso di esercizio non abusivo della professione; il diritto, nei confronti del direttore responsabile che abbia eventualmente omissso di rilasciare la dichiarazione di inizio pratica, al risarcimento dei danni, essendo la suddetta omissione “di per sé potenzialmente produttiva di conseguenze dannose” (Cass. 20.5.1997, n. 4502).

Quanto finora rilevato, se da un lato legittima ed anzi rafforza e prolunga nel tempo il rapporto di lavoro del Filetto, che risulta anche iscritto all’Albo, nell’elenco dei pubblicitari, dall’altro fa emergere un vizio “ab origine” nel provvedimento amministrativo adottato dal C.R. della Liguria nella seduta del 26 settembre 1997, vizio che si configura nella mancanza della attestazione di uno dei requisiti inderogabili per la iscrizione nel registro dei praticanti: la dichiarazione (ex art. 33 legge 69/63 ed ex art. 36 del DPR 115/65)

con la quale il direttore responsabile de "la Repubblica" che dovendo certificare l'inizio della pratica giornalistica, di cui all'assunzione da parte dell'editore, si fa carico, tra l'altro, della responsabilità che non di praticantato fittizio si tratti ed offre, al contempo, le garanzie che il tirocinio del neoassunto si svolgerà secondo il dettato di legge e nel rispetto delle norme deontologiche della professione giornalistica, oltre che del Ccnlg (art. 1, comma 2; art. 6, comma 5, e art. 35, comma 5).

L'art. 11 della legge 69/63 attribuisce al Consiglio regionale o interregionale in cui risiede l'aspirante praticante il potere di curare l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia, quali la vigilanza sul rispetto delle norme deontologiche, nonché a provvedere alla tenuta dell'Albo, del Registro e degli elenchi con particolare riferimento alle iscrizioni e alle cancellazioni e di esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

L'art. 20 della legge 69/63 attribuisce al Consiglio nazionale dell'Ordine le decisioni, in via amministrativa e in seconda istanza, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli regionali e interregionali.

Prima di esaminare nel merito il ricorso fatto pervenire dal Filetto al Consiglio nazionale in data 27.7.1998, preliminarmente, occorre valutare se il ricorrente abbia titolo e interesse per proporre l'azione.

Alla luce dei fatti emersi, l'azione proposta risulta (ai sensi dell'art. 33 legge 69/63 e dell'art. 100 cpc) carente di legittimità e di interesse. Non può, infatti, considerarsi equipollente alla dichiarazione del direttore responsabile, ai fini della iscrizione al registro dei praticanti, la lettera del direttore generale (carica decisamente amministrativa, peraltro rivestita da un non iscritto all'Albo) dell'Editoriale la Repubblica, che propone l'assunzione quale praticante con meno di dodici mesi, con rapporto a termine, presso la redazione di Palermo, di Giuseppe Filetto. La lettera di assunzione rappresenta, infatti, la precostituzione di un rapporto di lavoro dipendente di mera natura contrattuale, economico e normativo, a prescindere dal "nomen iuris" apposto. Occorre, pertanto, che l'atto amministrativo della iscrizione al registro dei praticanti venga perfezionato, secondo il dettato della legge professionale, dal C.R. della Liguria, potendosi esso configurare legittimo, e quindi perfetto, solamente quando si siano verificati tutti gli elementi costitutivi del presupposto per l'emanazione del provvedimento stesso. La mancanza di un solo requisito o l'inosservanza di una delle condizioni fissate dalla legge determina infatti la invalidità (rectius: la nullità) dell'atto amministrativo, perché adottato in violazione di legge, violazione che si è tenuta a rilevare d'ufficio, in osservanza del disposto dell'art. 33, legge 69/63 e per il combinato disposto degli artt. 156 e 157 cpc.

Ove il Consiglio nazionale dovesse, infatti, entrare nel merito del ricorso, pervenendo ad una decisione, potrebbe rendere legittimo, anche soltanto temporalmente e per mera ipotesi, un provvedimento adottato con un vizio originario insanabile e, pertanto, illegittimo per inesistenza dei presupposti di legge necessari per l'iscrizione del Filetto nel registro dei praticanti (dichiarazione direttore).

Serve, tuttavia, ricordare, per completezza, che per lo svolgimento del praticantato la legge 69/63 non prevede il requisito della esclusività professionale (contrariamente al disposto di cui all'art. 4 dell'abrogato R. Decreto 26 febbraio 1928, n. 384). E, ancora, che la Corte di Cassazione, con sentenza del 13 dicembre 1974, nell'esaminare una fattispecie di retrodatazione di iscrizione al registro dei praticanti, ha, in particolare, affermato che la legge professionale non conferisce ai Consigli dell'Ordine alcun potere cir-

ca la decorrenza degli effetti dell'iscrizione nel registro. A parere della Corte, infatti, è la iscrizione medesima che, come accertamento costitutivo e con la presenza di tutti i requisiti di cui all'art. 33 della legge 69/63, trasforma da potenziale in attuale il diritto dell'aspirante allo "status" giuridico di praticante. Per risolvere questo delicato aspetto, riguardante l'accesso alla professione e, per certi versi, lesivo dell'autonomia riconosciuta agli Ordini professionali in materia di tenuta degli Albi e dei registri da parte del legislatore, grazie anche alla costante giurisprudenza ordinistica, è sopravvenuta la norma di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 212 del 1972. Questa norma regolamentare rende possibile ai Consigli regionali e interregionali in prima istanza e al Consiglio nazionale in seconda istanza, di promuovere d'ufficio o su istanza di parte accertamenti volti a concedere, in casi di palese sfruttamento o di "lavoro nero" imposto dalla aziende editoriali - rappresentanti un "potere forte" anche nei confronti dei direttori responsabili - un certificato sostitutivo di compiuta pratica. Ciò, in mancanza, appunto, di tale adempimento, ancorché obbligatorio, da parte del direttore responsabile della pubblicazione.

Il provvedimento di ufficio, in sostanza, ha lo scopo di consentire al soggetto debole - il praticante di fatto, inserito in una struttura rispondente ai requisiti per l'esercizio del tirocinio giornalistico - l'ammissione agli esami di idoneità professionale per il conseguimento del titolo professionale, superato il prescritto periodo dei 18 mesi.

Una norma regolamentare, quella discendente dall'art. 10 del D.P.R. n. 212/72, che trova ormai riscontro consolidato nella giurisprudenza ordinaria da lungo tempo, poiché essa rientra nell'esercizio delle facoltà discrezionali e di autonomia, previste dalla legge sull'ordinamento professionale, in riferimento alla tenuta dell'Albo e del Registro da parte dei Consigli dell'Ordine, anche al fine di assicurare agli stessi un potere di intervento immediato, tempestivo e riparatore del fatto ingiusto altrui.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore:

1) dichiara il ricorso non trattabile nel merito a norma dell'art. 156 (comma secondo) in combinato disposto con l'art. 157 (comma secondo) cpc e in relazione all'art. 33 della legge n. 69/63, considerato che la impugnativa è viziata di nullità insanabile per mancanza di uno dei requisiti di legge indispensabili per il raggiungimento dello scopo (la regolare iscrizione al registro dei praticanti, mediante attestazione di inizio pratica da parte del direttore responsabile della pubblicazione, come sancito dal citato art. 33 della legge n. 69/63);

2) dà mandato perché sia provveduto alla notifica della presente decisione al C.R. della Liguria, affinché lo stesso Consiglio provveda ad adottare quanto di propria competenza (mediante apposite autonome deliberazioni assunte anche nell'esercizio del potere-dovere di autotutela, come è consentito all'Ente di diritto pubblico), anche con il fine di salvaguardare i diritti acquisiti, di fatto, dal ricorrente, riprendendo in esame l'intero fascicolo relativo alle istanze di Giuseppe Filetto e alle decisioni adottate; ciò a seguito della riscontrata mancanza, in fascicolo, di un atto essenziale, quale è la dichiarazione del direttore, che attesta l'inizio della pratica a decorrere dal 22.9.97.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 1-1-17.

Superamento dei parametri formali imposti dalla legge ordinistica

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Emanuele Coen avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, nella seduta del 15 marzo 1999, respingeva la domanda di Emanuele Coen tendente ad ottenere l'iscrizione nel registro dei praticanti e il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica giornalistica presso il periodico "Time Out" a decorrere dal 15 gennaio 1997 e fino all'8 dicembre 1998.

Secondo il Consiglio interregionale del Lazio e Molise il periodico "Time Out" non avrebbe avuto nel suo organico redazionale "giornalisti professionisti come previsto dall'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69". Rilevava, inoltre, che nel caso in specie "non può essere applicata l'evolutive interpretazione della Corte di Cassazione, che consente di includere nel numero anche quei professionisti, sebbene non prestatori di lavoro subordinato nell'impresa giornalistica, titolari di una collaborazione coordinata e continuativa come appunto stabilito con sentenze 10673/96, 1545/97 e 2996/97 della Corte di Cassazione".

Ai fini della decisione della istanza presentata dal Coen, il Consiglio interregionale del Lazio e Molise stabiliva di raccogliere soltanto la deposizione del direttore del mensile "Time Out" Angela Bianchi, giornalista professionista, la quale dichiarava che il Coen, al pari di altri collaboratori del periodico, non aveva mai svolto attività redazionale a tempo pieno, ma soltanto, per l'appunto, di mera collaborazione. Il direttore del periodico per avvalorare il suo assunto affermava che sia il Coen, sia altri collaboratori della testata giornalistica, quali Flavia Capitani, Sandra Cesarele e Claudio Di Biagio, tutti richiedenti la iscrizione nel registro dei praticanti e il rilascio della certificazione di ufficio della compiuta pratica, avevano a disposizione, con il beneplacito dell'azienda, le attrezzature redazionali per consentire loro di redigere articoli e servizi per altre testate. Aggiungeva ancora la Bianchi che ad Emanuele Coen il nuovo direttore del periodico "Time Out", Daniela Brancati, aveva proposto l'assunzione quale praticante e che lo stesso aveva rifiutato l'offerta.

Contro la delibera del Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha proposto rituale ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti Emanuele Coen. Il ricorrente contesta in fatto e in diritto le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici.

In sintesi, il Consiglio interregionale del Lazio e Molise non ha tenuto conto che presso la testata "Time Out" operavano cinque giornalisti professionisti: "Angela Bianchi, direttore del giornale e membro del consiglio di amministrazione di Rosabella s.r.l., la società editrice di "Time Out Roma"; Antonio Creti, coordinatore editoriale con funzioni di direttore vicario; Carlo Ricchini, membro del comitato di direzione; Laura Martellini e Giovanni Moro, redattori del giornale". I primi giudici si sono limitati ad ascoltare soltanto Angela Bianchi, nella sua qualità di direttore del periodico, senza tener conto che la stessa era anche componente del Consiglio di amministrazione della società editoriale e non hanno escusso i testi indicati dal Coen a supporto della istanza dallo stesso presentata al Consiglio interregionale. Infine, si contesta l'assunto - riportato nella delibera dei primi giudici - relativo alla circostanza che "l'azienda metteva a disposizione le proprie attrezzature per consentire agli stessi di redigere articoli e servizi per altre testate". Rileva il Coen che "l'ipotesi che un'azienda metta le strutture di un giornale a disposizione di persone che a malapena riconosce come collaboratori - tra l'altro per realizzare servizi per altre testate - è abbastanza stravagante e comunque non corrisponde al vero, visto che il sottoscritto e i colleghi svolgevano attività redazionale a tempo pieno e sotto vincolo di subordinazione".

La Commissione Ricorsi del Consiglio nazionale ha, preliminarmente, ritenuto necessaria una integrazione della istruttoria con l'audizione dei testi indicati dal ricorrente fin dal primo grado del giudizio, ancorché fra i testimoni vi fossero altri ricorrenti in prima persona, fra i quali lo stesso Coen, quale teste per i ricorrenti Claudio di Biagio, Sandra Cesarale e Flavia Capitani.

Emanuele Coen ha chiesto fossero sentiti quali testimoni i colleghi pubblicisti Sandra Cesarale e Flavia Capitani e il professionista Giovanni Moro, tutti componenti a vario titolo della redazione di "Time Out". Dalle dichiarazioni rese dai testi Cesarale e Capitani, a loro volta ricorrenti a questo Consiglio nazionale per il riconoscimento della compiuta pratica giornalistica, si evince che il Coen ha prestato a tempo pieno e con il vincolo della subordinazione, anche se retribuito con un fisso mensile e non con retribuzione come da Ccnlg, la sua attività all'interno della redazione di "Time Out" continuativamente per l'intera durata del rapporto di lavoro, partecipando anche alle riunioni con il direttore, il coordinatore editoriale, i componenti della segreteria di redazione e i giornalisti professionisti Giovanni Moro e Laura Martellini, entrambi collaboratori fissi del periodico, riunioni durante le quali si pianificavano i vari numeri di "Time Out" e si coordinava il lavoro dei collaboratori.

Quanto affermato dinanzi alla Commissione Ricorsi dai testi Cesarale e Capitani trova riscontro ampio in una lettera fatta pervenire alla stessa Commissione - perché trasferitosi a Milano per motivi di lavoro - da Giovanni Moro, in forza a "Time Out" fin dalla primavera del 1997.

Coen, nel corso della sua audizione quale teste a favore di altri ricorrenti della stessa redazione di "Time Out", ha decisamente smentito di aver ricevuto una proposta di assunzione quale praticante dal nuovo direttore del periodico, Daniela Brancati, ed ha sostenuto, per contro, di aver avviato, assieme ad altri colleghi, dopo il licenziamento, a seguito del cambio di gestione dell'azienda editoriale, una vertenza per il recupero delle differenze di stipendio e alcune mensilità arretrate.

L'indagine istruttoria della Commissione Ricorsi ha riguardato, inoltre, la idoneità della struttura redazionale alla formazione di praticanti giornalisti, in relazione all'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69. Dall'indagine è emerso, come sostenuto dal ricorrente, che nel periodico hanno, a vario titolo, operato cinque giornalisti professionisti - Angela Bianchi, direttore responsabile di "Time Out"; Antonio Creti, coordinatore editoriale con funzioni di direttore vicario; Carlo Ricchini, membro del comitato di direzione; Laura Martellini e Giovanni Moro, collaboratori fissi in redazione - per un arco di tempo superiore a diciotto mesi per tutti, ad eccezione della Martellini che ha iniziato la sua collaborazione con il periodico nel mese di luglio 1997 (confronta dichiarazione a verbale della Martellini).

Dagli accertamenti esperiti presso il Servizio contributi vigilanza dell'Inpgi è emerso che soltanto per Angela Bianchi l'azienda ha versato i contributi previdenziali dal febbraio 1997 a dicembre 1998 per la qualifica di redattore ordinario; che nessun contributo è stato invece versato per gli altri giornalisti professionisti, uno dei quali, Carlo Ricchini, ha un trattamento di pensione di vecchiaia intera dal mese di marzo 1992.

Appare evidente che il disposto dell'art. 34 della legge n. 69/63, letteralmente applicato, dovrebbe comportare, come ha fatto il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, la reiezione oggi del ricorso.

Sulle strutture giornalistiche abilitate al tirocinio, la Corte Costituzionale, con sentenza dell'aprile 1974, nel confermare la validità dell'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69, su eccezione sollevata dal Tribunale di Milano in contrasto con gli artt. 3, 4, 21 della Costituzione e nel respingere le eccezioni stesse, affermava, tra l'altro, che solo "dall'ampiezza e dalla strutturazione delle redazioni può logicamente dedursi che la pratica professionale abbia a svolgersi in modo più efficace e completo" e ciò "nella potestà di scelta del legislatore, non sindacabile se non sotto il profilo dell'assoluta irragionevolezza".

La sentenza della Corte Costituzionale, nell'affermare che la pratica professionale deve svolgersi nel modo "più efficace e completo" per la preparazione all'esercizio della professione, anche sotto l'interesse pubblico, implicitamente indica all'organo di autogoverno della categoria un criterio-guida sia per quanto riguarda la riforma della legge in tema di accesso alla professione, sia per quanto concerne l'esercizio della potestà regolarmente riconosciuta all'Ordine stesso in quanto Ente pubblico, al fine di adeguare l'accesso alla professione al modificarsi della realtà professionale stessa e alla sua costante e dinamica evoluzione (Giurisprudenza della Corte Costituzionale in *La professione del giornalista e il suo ordinamento* di Antonio Viali e Gianni Faustini, pag. 385).

Il Consiglio nazionale, per un fatto di giustizia sostanziale e nel rispetto di un diritto costituzionalmente protetto, quale è quello dell'accesso ad una professione e ad una attività lavorativa, ha, pertanto, ritenuto di doversi richiamare - proprio per la complessità del caso e per le considerazioni della Corte Costituzionale - alla giurisprudenza, in diritto, della Corte di Cassazione e di merito, con riguardo agli indirizzi interpretativi più volte espressi (ai sensi degli artt. 20, lett. b, Legge prof. e 20 bis D.P.R. n. 115 del 1965, aggiunto dal D.P.R. n. 212 del 1972) dal Consiglio nazionale dell'Ordine sull'art. 34, "tutti orientati (confr. Sentenza Cassazione - Sezione Prima Civile, pres. Corda - del 3.5.1996, depositata 29.11.96) a valorizzare - ai fini del giudizio di idoneità alla pratica di organismi giornalisticici non in possesso dei requisiti numerici prescritti dalla legge professionale - la consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e la presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalisticica; la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalisticico svolto e la sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato; la non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato da almeno un anno e l'affidamento della direzione a iscritti all'albo".

"Risulta evidente - come ancora si legge nella citata sentenza della Corte di Cassazione - pertanto, nella prassi interpretativa del massimo organo rappresentativo dei giornalisti, il superamento, non già dei requisiti oggettivi e soggettivi determinati dalla legge, ma di alcuni dei parametri "formali" dei requisiti stessi, quali prefigurati, in origine, dal legislatore del 1963, al fine di adeguarli alle mutate condizioni dell'esperienza giornalisticica, dianzi sottolineate".

E le mutate condizioni, rispetto all'originaria legge del 1963, si rilevano, come le ha rilevate la Corte di Cassazione nella citata sentenza, da alcune "considerazioni concrete" espresse dalla Corte Costituzionale (sent. n. 113 del 1974), oltre che dalla "vecchiezza della disciplina legislativa della pratica giornalisticica, fondata su un'esperienza della professione e su tecniche e tecnologie della comunicazione di massa ampiamente trasformatesi nel corso degli ultimi anni".

E, peraltro, aggiunge ancora la citata sentenza della Corte di Cassazione, "l'adeguata ristrettezza - rispetto all'esigenza di una disciplina adeguata all'attuale realtà dell'esperienza giornalisticica - della griglia giuridica disegnata dall'art. 34 comma primo è testimoniata già dalla

emanazione delle disposizioni regolamentari, diano ricordevole, contenute nel D.P.R. 212 del 1972, laddove esse disciplinano aspetti della pratica professionale, se non ‘contra legem’, sicuramente ‘oltre’, le previsioni della legge istitutiva dell’ordinamento della professione”.

Appare evidente desumere dal giudicato della Suprema Corte che “le oscillazioni della giurisprudenza di merito fra interpretazione ‘letterale’ ed ‘evolutiva’ dei requisiti stabiliti dalla disposizione *de qua* (confr. citata sentenza) non possono non tenere nel dovuto conto “le mutate condizioni dell’esperienza giornalistica” rispetto a quanto fu previsto dal legislatore del 1963.

Alla luce di queste considerazioni, valutata nel merito e con i riscontri raccolti, l’attività prestata dal Coen presso il periodico “Time Out” dal 15 gennaio 1997 all’8 dicembre 1998 può ritenersi assimilabile ad un tirocinio di pratica giornalistica.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Emanuele Coen e dà mandato al Consiglio interregionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere lo stesso nel registro dei praticanti a far data dal 15.1.1997 e di certificare a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 43 del regolamento di esecuzione alla legge 3.2.1963 n. 69, l’avvenuto compimento del tirocinio giornalistico presso “Time Out” dal 15.1.1997 all’8.12.1998.

Così deciso in Roma il 16.12.1999.

■ A 1-1-18.

Riconoscimento di lavoro giornalistico a tempo pieno (interno ed esterno) in struttura giornalistica idonea

- C.N. 22.4.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Francesca Filippi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 12.10.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha respinto nella seduta del 12 ottobre 1998 l’istanza avanzata da Francesca Filippi per il riconoscimento d’ufficio della pratica giornalistica svolta presso il quotidiano “Il Tempo”.

Nella motivazione si legge che dalle dichiarazioni rese dai colleghi Scarpa, Lugli e Trallicci emerge che l’istante ha svolto un’attività continuativa di collaboratrice del quotidiano Il Tempo e non una attività a tempo pieno necessaria per il rilascio della dichiarazione d’ufficio di compiuta pratica.

Avverso tale delibera la sig.ra Filippi ha presentato ricorso al Consiglio nazionale.

Nell’impugnativa la ricorrente obietta che la deliberazione appare contraddittoria in quanto la sussistenza del tempo pieno emergerebbe in particolare dal numero degli articoli prodotti, oltre mille, “diversi dei quali in prima pagina o con richiamo in prima pagina, in nazionale e in cronaca di Roma e frequentemente da località fuori sede. Moltiplicando 5 (gli anni) per 365 (i giorni, compresi anche i festivi e le ricorrenze in cui i quotidiani non sono in edicola), il prodotto è di 1.825, il che significa che la sottoscritta ha pubblicato più di un articolo a giorni alterni per oltre 5 anni. Sono certa che pochissimi professionisti con regolare contratto e a tempo pieno possano vantare un simile ruolino di marcia”.

Lamenta poi la superficialità dell'istruttoria da parte del Consiglio interregionale. Si legge nel ricorso: "Sono stati, infatti, ascoltati soltanto tre dei cinque testimoni citati. Il quarto (Stanislao Parboni) non è stato neppure convocato e il quinto (Claudio Pompei), presentatosi spontaneamente, non è stato fatto deporre. Eppure trattavasi dell'ex capocronista in carica fino all'aprile del 1998 e dell'ex vice capocronista, in carica fino al marzo del 1996 e attualmente in un altro giornale. Si è preferito tener conto delle testimonianze di Stefano Lugli e Cinzia Tralicci, quest'ultima da me citata solo perché mi è stato imposto di inserire nell'elenco un membro del comitato di redazione. La Tralicci riveste carica sindacale da pochi mesi e per essere stata assunta con ordinanza del magistrato, avendo vissuto la mia stessa vicenda, non può essere considerata testimone attendibile, sia perché assente nel periodo della mia massima attività, sia perché operante in un altro servizio del giornale. Non si è tenuto conto, invece, della testimonianza resa da Riccardo Scarpa, capocronista all'inizio della mia collaborazione e membro del comitato di redazione fino al gennaio del 1996. Credo, inoltre, che sia necessario sottolineare la difficoltà di ottenere oggi testimonianze veritiere da parte di redattori de "Il Tempo". Il giornale vive un periodo molto travagliato, con i giornalisti in cassa integrazione a rotazione di circa tre mesi ciascuno. Facile intuire da parte di ognuno il timore di subire rappresaglie dalla direzione e da un editore che partecipa spesso alle riunioni di redazione, surrogandosi allo stesso direttore".

La ricorrente inoltre sottolinea che "durante il lavoro in redazione operava avendo a disposizione una scrivania e un telefono, era abilitata a chiamare numeri telefonici esterni attraverso il centralino e colloquiava direttamente con i caposervizio e i redattori, che le impartivano direttive per la redazione degli articoli. Usava i terminali del giornale e accedeva regolarmente all'archivio. Frequentemente era inviata in tipografia per la chiusura di alcune pagine... Su richiesta della segreteria di redazione, quando alla direzione amministrativa del giornale venne la direttiva di impedire ai collaboratori l'accesso alla redazione, la sottoscritta acquistò a proprie spese un fax per la trasmissione degli articoli e successivamente venne dotata di un personal computer con regolare modem, direttamente collegato al sistema informatico de "Il Tempo".

La ricorrente si rifa, in proposito, alla sentenza della Cassazione del 1996, n. 01776 e alla consolidata linea tenuta in questi ultimi anni dall'Ordine regionale lombardo secondo cui per l'aspirante praticante non è necessario dimostrare la frequenza della redazione potendo l'inserimento avvenire anche in un contesto di continui collegamenti per il tramite di mezzi multimediali.



Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e pertanto da accogliere.

In via preliminare si richiama la costante giurisprudenza seguita da questo Consiglio secondo cui l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro assimilabile a tirocinio professionale deve essere effettuato sulla base delle circostanze di fatto attraverso le quali si è estrinsecato il rapporto, indipendentemente dal *nomen iuris* che le parti hanno dato al contratto.

Nella fattispecie in esame il Consiglio nazionale ha rilevato che, dall'istruttoria della pratica, dalla valutazione della documentazione prodotta dall'interessata, è emerso che le modalità con cui è stata esercitata l'attività giornalistica presso "Il Tempo" fino all'8.6.98 siano state tali da configurare l'inserimento della Filippi nell'organizzazione del giornale in stretto collegamento con la redazione e in corrispondenza alle sue quotidiane esigenze.

È in atti la testimonianza resa dal giornalista Scarpa innanzi all'Ordine interregionale secondo cui dal 1993 al marzo 1995 "Filippi, insieme ad altri collaboratori, di fatto lavorava a tempo pieno in redazione ... successivamente ... mi risulta che abbia continuato a collaborare con 'Il Tempo' negli stessi modi".

La ricorrente ha poi prodotto ulteriori dichiarazioni dei colleghi Stanislao Parboni, capocronista de "Il Tempo", e Claudio Pompei. Il primo conferma che Francesca Filippi "ha svolto con continuità lavoro redazionale in cronaca di Roma del quotidiano "Il Tempo" dal marzo 1997 al marzo 1998, data in cui è iniziata e cessata la mia funzione di capo cronista nello stesso giornale. Nel periodo indicato la Filippi ha redatto articoli usando i terminali del giornale, ha lavorato frequentemente di domenica e provveduto alla titolazione e chiusura di pagina in tipografia. La Filippi è stata utilizzata anche per servizi esterni della cronaca di Roma". L'altro attesta che la Filippi "a partire dal gennaio 1993 e fino alla mia permanenza come vice capocronista al giornale 'Il Tempo' (marzo 1996), ha svolto lavoro redazionale interno ed esterno, pur essendo collaboratrice. In diverse occasioni la Filippi ha svolto lavoro domenicale, è stata inviata fuori sede per servizio, ha curato la redazione di pagine speciali con titolazione e chiusura in tipografia".

Queste testimonianze sono importanti perché integrano l'istruttoria condotta dal Consiglio interregionale e ritenuta parziale dalla ricorrente.

Il Consiglio interregionale, infatti, ha acquisito le testimonianze dei giornalisti Scarpa, Lugli e Trallici. Tali dichiarazioni acquisite sono peraltro tra loro contraddittorie: mentre Stefano Lugli e Cinzia Trallici parlano infatti di collaborazione continuativa con il giornale, Riccardo Scarpa dichiara invece che nel periodo in cui era al giornale Francesca Filippi, "insieme ad altri collaboratori, di fatto lavorava a tempo pieno in redazione".

Alla luce di quanto sopra detto e di quanto riferito dalla stessa ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione incaricata dell'istruttoria del ricorso, questo Consiglio nazionale ritiene che nella fattispecie in esame ci si trova di fronte ad una persona che non si sia limitata ad inviare una serie di articoli su vicende o riflessioni autonomamente scelte, ma che sia stata in continuo collegamento con la redazione ed inserita nella stessa e abbia operato in base a precisi indirizzi ricevuti dai responsabili. Ne sono riprova, del resto, anche i numerosi servizi come inviata fuori sede redatti soprattutto nell'arco temporale 1996-98 nonché l'elevato numero di articoli complessivamente pubblicati ed il fatto che ella sia stata chiamata a redigere intere pagine del giornale o supplementi quali il Tempo della Gente e Pronto Cronaca.

Questo Consiglio nazionale ritiene pertanto - risultando indubbia l'idoneità della struttura redazionale nella quale la ricorrente ha operato - che sia applicabile nei confronti della Filippi il principio che si desume dall'art. 36, disposizioni in deroga, del ccnlg - e fatto proprio da questo Consiglio nazionale - secondo cui il pubblicista a tempo pieno ha diritto ad ottenere il rilascio della attestazione necessaria per sostenere gli esami di idoneità professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Francesca Filippi e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nel registro dei praticanti a far data dall'1.12.1996, di riconoscerle la compiuta pratica per l'attività svolta presso "Il Tempo" dall'1.12.1996 all'8.6.1998 e di rilasciare la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica così come previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 e successive modificazioni.

Così deciso il 22 aprile 1999.

■ A 1-1-19.

Decorrenza convenzionale nei riconoscimenti d'ufficio

- C.n. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco Maria Fabrocile avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.3.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il pubblicista Francesco Maria Fabrocile ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 28.3.2000 e notificata il 25.5.2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine del Lazio e Molise e con la quale è stata disposta la cancellazione dal registro dei praticanti per superato triennio.

Nell'atto a sua firma il Fabrocile eccepisce la violazione dell'art. 41 del regolamento di attuazione della legge professionale nella parte in cui si statuisce che “decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante”. Nel suo caso il Fabrocile sostiene di non essere stato sentito.

In proposito nell'impugnata delibera si legge: “preso atto che ai sensi dell'art. 41 del regolamento di esecuzione della suddetta legge (quella professionale n.d.r.) è stata data preventiva comunicazione all'interessato con raccomandata r.r. del 3.12.1999”. In tale comunicazione si legge: “Le comunichiamo che dall'esame del Suo fascicolo risulta che Lei ha superato il triennio di permanenza di iscrizione nel registro dei praticanti. Pertanto, visti gli art. 34 ultimo comma della legge 3.2.1963 n. 69 e 41 del regolamento 4.2.65 n. 115 La invitiamo a passare presso la nostra segreteria entro 10 giorni dalla ricezione della presente – dalle ore 11 alle ore 13 di tutti i giorni, escluso il sabato – informandoLa che al prossimo Consiglio si procederà alla Sua cancellazione dal registro dei praticanti”.

Può una tale “comunicazione” sostituire la tassativa prescrizione prevista dall'art. 41 del regolamento di esecuzione della legge professionale, quella cioè che il praticante sia “sentito” dal Consiglio regionale o interregionale che è il solo istituzionalmente preposto ad adottare una eventuale delibera di cancellazione?

Al quesito deve essere data risposta negativa, anche perché è in sede di audizione che il collegio giudicante, attraverso domande dei suoi componenti e le relative risposte dell'interessato, può accertare eventuali cause di forza maggiore interruttrive del periodo massimo di tre anni di permanenza nel registro dei praticanti.

Non si ritiene altresì che un tale accertamento possa essere demandato alla “segreteria” del Consiglio dell'Ordine.

Nell'atto a sua firma il ricorrente, nel mentre giustifica il suo mancato riscontro all'invito rivoltagli con la ricordata comunicazione del 3.12.99, evidenzia che per quanto lo riguarda esistono precise cause di forza maggiore interruttrivo del termine triennale. Se ne dà conto in questa sede per completezza espositiva essendo il relativo esame di merito precluso dalla su riportata insanabile nullità dell'atto impugnato per vizio procedurale.

Orbene, il ricorrente premette nel ricorso a sua firma, e il dato trova riscontro negli atti di causa, di aver chiesto in data 15.12.1997 il riconoscimento di un periodo di praticantato effettuato nella redazione di ‘Momento Sera’, esattamente dal settembre 1995 all'agosto 1996, per complessivi 12 mesi. Solo in data 13 settembre 1999, ovvero dopo 19 mesi, a conclusione della relativa istruttoria nel corso della quale sono state acquisite varie testimonianze, il Consiglio interregionale dell'Ordine deliberava conformemente alla richiesta del Fabrocile riconoscendogli un periodo di praticantato a ‘Momento Sera’ dal settembre 95

all'agosto 96. Il rifiuto opposto dal direttore di testata a rilasciare il richiesto certificato di attestazione di pratica veniva superato con le su ricordate testimonianze.

“... il ritardo della iscrizione al registro dei praticanti – si legge nel ricorso – non è imputabile ad alcuna colpa o negligenza del sottoscritto, ma è dipeso dalla mancata regolarizzazione professionale da parte del Direttore. Di questo fatto avrebbe dovuto tenere conto l'Ordine interregionale, concedendo la proiezione del praticantato oltre il triennio”.

Chiarisce e puntualizza più oltre nell'atto a sua firma il ricorrente di richiedere, in sostanza, di “poter godere dei diritti riconosciuti agli altri praticanti bocciati in sede di scritti, cioè di fruire di due ulteriori possibilità di ripetere l'esame, verbalmente negatogli dall'Ordine interregionale. Il sottoscritto rivendica pertanto la decorrenza della iscrizione al registro dei praticanti a partire dalla data del riconoscimento d'ufficio del 13.9.1999, poiché una decorrenza triennale considerata dal 1995 risulterebbe già scaduta al momento del riconoscimento stesso e senza che nessuna colpa o negligenza gli si possa attribuire”.

A questo punto è quanto mai opportuno fissare cronologicamente lo svolgersi degli avvenimenti che evidenziano, a parere del Consiglio nazionale, una procedura poco ortodossa seguita e dall'interessato e dal Consiglio interregionale dell'Ordine.

- 1) 15.12.1997 – il Fabrocile chiede il riconoscimento d'ufficio per il periodo di praticantato effettuato a “Momento Sera” dal settembre 1995 all'agosto 1996;
- 2) 13.9.1999 – il Consiglio interregionale dell'Ordine accoglie la richiesta e “delibera di iscrivere ... il sig. Francesco Fabrocile al registro dei praticanti a far data dal settembre 1995 all'agosto 1996 pari a 12 mesi”;
- 3) 15.11.1999 – il Fabrocile ottiene e presenta all'Ordine regionale una dichiarazione del direttore responsabile de “Il Giornale d'Italia” nella quale si afferma che lo stesso ha effettuato pratica giornalistica dall'1.3.1998 al 31.8.1998;
- 4) 3.12.1999 – il Consiglio interregionale dell'Ordine invita il Fabrocile a passare in Segreteria informandolo nel contempo che “al prossimo Consiglio si procederà alla sua cancellazione dal registro dei praticanti” per superato triennio;
- 5) 27.3.2000 – il presidente del Consiglio interregionale dell'Ordine certifica alla Commissione per gli esami di idoneità professionale che il Fabrocile “ha compiuto tirocinio giornalistico presso ‘Momento Sera’ dall'1.9.1995 al 30.8.1996”, come da delibera adottata il 13.9.1999;
- 6) 28.3.2000 – il Consiglio dell'Ordine interregionale delibera la cancellazione del Fabrocile per superato triennio;
- 7) 29.4.2000 – il Fabrocile partecipa alla sessione d'esami di idoneità professionale, ma non supera la prova scritta;
- 8) 25.5.2000 - al Fabrocile viene notificata la delibera di cancellazione.

Dal su riportato svolgimento cronologico dei fatti si evince:

- 1) il Consiglio interregionale, a parte il lasso di tempo intercorso tra l'istanza di iscrizione (5.12.97) e la data di decisione (13.9.99), ha iscritto nel registro dei praticanti il Fabrocile per un periodo di tempo ben delimitato, dal settembre 95 all'agosto 96. Non può non essere rilevato al riguardo che il Consiglio interregionale non avrebbe potuto assumere i poteri sostitu-

tivi e pertanto non avrebbe potuto iscrivere d'ufficio il ricorrente per un periodo inferiore ai 18 mesi. Nel caso in esame il praticantato si era svolto per 12 mesi, fatto questo ostativo perché potessero essere attuati da parte dell'Ordine i poteri sostitutivi di certificazione di cui all'art. 10 del DPR 3.5.72 n. 212 modificativo ed integrativo del DPR 4.2.1965 n. 115 relativo al regolamento per l'esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69;

2) conseguentemente a quanto rilevato al punto che precede la certificazione rilasciata in data 27.3.2000 da parte del presidente del Consiglio interregionale non poteva essere ritenuta idonea ai fini dell'ammissione agli esami perché, coerentemente con la delibera adottata, in essa si parla di un periodo limitato di praticantato, comunque inferiore a 18 mesi;

3) di per sé non può essere ritenuta utile la certificazione di cui al punto 3, ovvero quella rilasciata dal direttore de "Il Giornale d'Italia" di praticantato effettuato dall'1.3.98 al 31.8.98 dal momento che essa non serve a colmare il "buco" intercorso tra l'agosto 96 e il marzo 98;

4) è a dir poco singolare che in data 3.12.99 ovvero dopo 2 mesi e 20 giorni dalla adozione della delibera di riconoscimento di praticantato l'Ordine avvisi l'interessato che è scaduto il triennio di permanenza nel relativo registro;

5) è del pari singolare che in data 27.3.2000 si certifichi un periodo di praticantato di 12 mesi quando fin dal 15 novembre 99 esiste agli atti un certificato del direttore di una testata che attesti un ulteriore praticantato di 6 mesi e a distanza di 24 ore, ovvero il 28.3., si adotti la delibera di cancellazione per superato triennio. Intanto il Consiglio dell'Ordine avrebbe potuto prendere atto dell'ulteriore periodo di praticantato di 6 mesi portando così l'effettiva pratica a 18 mesi considerato il pregresso periodo di 12 mesi e riscontrando – se del caso – le eventuali interruzioni dovute per cause di forza maggiore in quella pratica che, ai sensi dell'art. 41 del regolamento di esecuzione alla legge professionale, "deve essere continuativa ed effettiva"; in secondo luogo è strano che si adotti una delibera di cancellazione un mese prima della prova di esame di idoneità professionale e la si notifici a distanza di due mesi ovvero a prova d'esame effettuata;

6) la delibera di cancellazione impedisce all'interessato di poter sostenere la prova d'idoneità professionale nella prossima sessione. Al riguardo il ricorrente chiede, nell'atto a sua firma, di "poter godere dei diritti riconosciuti agli altri praticanti bocciati in sede di scritti, cioè di fruire di due ulteriori possibilità di ripetere l'esame ...". E rivendica quindi "la decorrenza della iscrizione al registro dei praticanti a partire dalla data di riconoscimento d'ufficio del 13.9.1999, poiché una decorrenza triennale considerata dal 1995 risulterebbe già scaduta al momento del riconoscimento stesso e senza che nessuna colpa o negligenza gli si possa attribuire". Il ragionamento fatto dal ricorrente è corretto nella parte in cui rivendica gli stessi diritti che vengono riconosciuti a tutti gli iscritti al registro dei praticanti, ovvero quello di poter ripetere fino a due volte la prova di esame. Talché è ragionevole poter concludere che nei casi di riconoscimento d'ufficio di compiuta pratica la decorrenza possa essere fissata convenzionalmente 18 mesi prima della decisione di modo che rimangano all'interessato, al pari di tutti gli altri iscritti al registro dei praticanti, 18 mesi utili per sostenere le prove d'esame. Tutto questo ovviamente quando ricorrono i presupposti per una iscrizione d'ufficio. Nel caso in esame la competenza a decidere se esistano o meno tali presupposti anche dal punto di vista della continuità e dell'eventuale presenza di cause interruttivo del periodo triennale, spetta al Consiglio interregionale al quale il procedimento deve essere rimesso a seguito di annullamento della delibera per vizio procedurale.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'impugnata delibera per vizio insanabile (mancata convocazione dell'interessato).

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2000.

■ A 1-1-20.

Non idoneità di un ufficio stampa a concretizzare, da solo, un'attività tirocinante

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Barnaba Ungaro avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 18.5.1999 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto respingeva l'istanza di riconoscimento di praticantato d'ufficio avanzata dal sig. Barnaba Ungaro sulla base dell'attività svolta quale responsabile dell'ufficio stampa della Federazione Nazionale Hockey e Pattinaggio.

Nella delibera il Consiglio sottolineava che “allo stato le norme che regolano l'accesso escludono, perché privi di connotazione giuridica, gli uffici stampa: a questo proposito va evidenziato che il riconoscimento professionale di quanti sono attivi in questa realtà è possibile solo nel caso in cui operino in una testata, a regolare cadenza periodica, con adeguata struttura redazionale, edita dallo stesso Ufficio Stampa, allineata alle norme sulla legislazione sulla stampa (L.48/47), con responsabilità assunta da giornalista professionista o pubblicista. E nel caso di specie queste condizioni mancano”.

Il Consiglio, nel merito, rilevava poi che “i servizi forniti a “La Gazzetta dello Sport”, a Radio Dimensione Suono, ad ADN Kronos, a Rai Sport, come sottoscritto nelle testimonianze prodotte rappresentano i comunicati emessi in concomitanza di manifestazioni agonistiche e rientrano nell'ottica delle normali funzioni svolte da chi opera in questo specifico settore”.

Contro tale delibera il sig. Ungaro ha presentato tempestivo e rituale ricorso al Consiglio nazionale.

In tale impugnativa l'interessato fa presente di svolgere dal 1995 attività giornalistica quale addetto all'ufficio stampa FIHP curando in particolare il periodico “Pattinare”, organo ufficiale di informazione della Federazione.

Fa presente altresì che fin al 1997 la FIHP ha versato i contributi previdenziali in suo favore all'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani e sostiene che “tanto fa legittimamente ritenere che si sia verificata un'acquisizione, per riconoscimento, dello status di praticante giornalista, proprio per l'attività prestata di Responsabile dell'Ufficio Stampa FIHP”.

Il ricorrente lamenta infine la violazione dell'art. 30 della legge professionale in quanto il provvedimento gli è stato notificato oltre il termine di 15 giorni dalla deliberazione.

Ad ulteriore integrazione, il ricorrente, con una nota pervenuta il 15.10.99, ha inviato una copia della rivista “Pattinare” ed ha sottolineato l'attività redazionale da lui svolta per detta rivista con funzioni continuative all'interno della stessa redazione; redazione alla quale collaborano – ha detto il direttore responsabile della rivista giornalista professionista Francesco Rossi – “in maniera coordinata e continuativa i Giornalisti Professionisti Franco Longo, con una attività di supervisione, e Luca Ginetto”. Di volta in volta, precisa il direttore, alla rivista

collaborano anche altri giornalisti professionisti, soprattutto radiotelevisivi, i cui interventi si inseriscono in un disegno redazionale finalizzato ad illustrare le peculiarità televisive dell'Hockey su Pista; il tutto nell'ottica di fornire una documentazione quanto più completa possibile ai lettori su specifiche tematiche.

Il ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato.

~

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

In primo luogo è da rilevare che la disposizione normativa di cui all'art. 30 della legge n. 69/63 ha un mero carattere ordinatorio e non tassativo e, pertanto, la sua inosservanza non costituisce vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione adottata dove questa non manchi dei suoi elementi costitutivi.

La nullità di un atto – ha ricordato la Cassazione – non può mai essere pronunciata quando l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.

La comunicazione mediante notifica nei termini di legge ha lo scopo di far conoscere al destinatario l'esistenza e il contenuto della decisione e di porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnativa. Nel caso in esame tale diritto di impugnativa è stato regolarmente esercitato per cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 30 della legge professionale, non avendo inciso sullo stesso, non può comportare alcuna decadenza o nullità del provvedimento impugnato.

Quanto alle altre lagnanze va ricordato che il Consiglio nazionale, con una costante giurisprudenza, ha ritenuto che l'attività giornalistica presso gli uffici stampa può essere riconosciuta allorquando si verificano le seguenti condizioni:

- esistenza autonoma di organismi giornalistici (una o più testate) all'interno dei quali svolgere l'attività in attuazione anche degli obblighi previsti dalla normativa vigente sulla stampa;

qualità dell'attività giornalistica svolta anche a prescindere dal titolo giuridico (contratto di lavoro).

Dunque non tutta l'attività svolta presso ogni ufficio stampa sarà da considerare valida ai fini della pratica, ma solo quella svolta al fine della pubblicazione di regolari testate dirette da un iscritto all'albo in strutture che rispondano a caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica; caratteristiche che hanno, peraltro, formato oggetto di costante e copiosa giurisprudenza e direttive del Consiglio nazionale e che sono desumibili da: composizione della redazione o numero di giornalisti iscritti all'albo che ne fanno parte, natura dei rapporti instaurati con i giornalisti (quanti a tempo pieno e quanti di collaborazione), attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie e banche dati, strutture tecniche per la impaginazione e la titolazione, ecc.

Quanto, poi, ai giornalisti presenti in redazione va ricordato che la Consulta dei Presidenti, nella seduta del 26 maggio 1993, ha preso atto dei nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 formulati dal Consiglio nazionale. In detto documento viene precisato che il termine di redattori ordinari indicato dal citato articolo si riferisce non solo ai giornalisti che collaborano alla redazione del periodico in condizioni di subordinazione, ma anche a coloro che collaborano "con collegamento operativo intenso e abituale e in posizione di connessione funzionale con l'organizzazione editoriale (Cass. 5805/85)".

Negli stessi criteri si precisa che nel novero dei redattori “possono computarsi anche i giornalisti professionisti che partecipano alla redazione del periodico con rapporto di prestazione d’opera coordinata e continuativa”.

Si aggiunge altresì che nella valutazione delle presenze redazionali debbano anche considerarsi i giornalisti che svolgano per la testata l’attività in precedenza indicata.

“Nessuna rilevanza – si ricorda nel documento – può avere la circostanza che il collaboratore – professionista o pubblicista – lavori prevalentemente all’esterno della redazione del periodico perché la legge non prevede che si debba trattare di redattori ‘interni’ ... La ratio legis è quella di assicurare che l’esperienza professionale venga svolta in un contesto organizzativo che presenti una certa ampiezza ed offra la possibilità di contatti continuativi con giornalisti. Il fatto che questi siano o meno legati all’editore da un rapporto di subordinazione non ha la benché minima rilevanza ai fini della loro idoneità a compiere opera di formazione del praticante”.

Alla luce di quanto sopra considerato il Consiglio nazionale ha osservato che nel caso in esame non sussistono le condizioni utili per il riconoscimento del praticantato nell’ufficio stampa.

Risulta infatti che il sig. Ungaro, fin dal 1995, ha collaborato alla testata “Pattinare”, rivista ufficiale della FIHP a cadenza bimestrale ed edita nel rispetto della legge sulla stampa, trattandosi di periodico regolarmente registrato, a diffusione nazionale e con un’articolata struttura redazionale.

E tuttavia la rivista, a cadenza bimestrale, non è una diretta emanazione dell’Ufficio Stampa della FIHP né il ricorrente – pur svolgendo attività giornalistica per il suddetto ufficio stampa – è inserito organicamente nella redazione del periodico. Lo comprova anche il fatto che nella gerenza di “Pattinare” si legge che la pubblicazione è edita “con la collaborazione dell’Ufficio Stampa – Barbaba Ungaro (responsabile)”. Da ciò si evince, peraltro, che non risulta, anzi vi è la prova del contrario, che il ricorrente svolga attività redazionale sotto il controllo del cosiddetto “tutor”, elemento indispensabile ai fini della formazione del praticante.

Gli artt.34 della legge professionale e 41 del relativo regolamento di esecuzione concernenti le modalità di svolgimento del praticantato, infatti, presuppongono logicamente non soltanto l’esistenza del praticante allo svolgimento, nel suo concreto modo di essere, della prassi professionale, ma anche e soprattutto una partecipazione responsabile ed assidua dello stesso sotto la diretta e continua sorveglianza di un giornalista professionista che controlla e attraverso consigli, suggerimenti, richiami, gli faccia conseguire la maturità necessaria per superare l’esame di idoneità professionale.

Sulle modalità del tirocinio va poi ricordata la norma negativa, contenuta nel contratto di lavoro giornalistico, che stabilisce che in nessun caso potranno essere affidate mansioni direttive ai praticanti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Barnaba Ungaro.

Così deciso in Roma il 2.10.2000.

■ A 1-1-21.

Validità di una struttura giornalistica anche se non emanazione di una testata regolarmente registrata (CCISS)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Bruna Benevento avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 23 ottobre 2000, decideva di respingere la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti della signora Bruna Benevento, dipendente della Rai fin dal 1990, in qualità di programmatista regista.

La Benevento, ancorché inquadrata quale programmatista regista dalla azienda, riveste al contempo lo status professionale di giornalista pubblicista e ciò fin dal mese di giugno 1988. E proprio in virtù di tale status professionale, maturato presso emittenti radiotelevisive private quali "Radio Luna" e "Telemolise" e per quotidiani e settimanali nazionali quali "Il Messaggero", "Capitale Sud", "Arrivederci", che l'azienda Rai si avvale della Benevento, oltre che per le mansioni proprie della sua qualifica contrattuale, anche per servizi radiofonici a contenuto giornalistico, presumibilmente accentuatasi sul finire degli anni '90.

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, nel respingere l'istanza della ricorrente, basava la sua decisione sui seguenti aspetti: "ha svolto la sua attività per il 'CCISS-Viaggiare Informati' e non per le testate"; "viste le proprie precedenti deliberazioni in materia di collaboratori del CCISS (per es. 18.03.1997, confermata dal Consiglio nazionale 15 e 16 ottobre 1997)"; "vista la sentenza del Tribunale di Roma sul caso 'Mixer'" (che ha negato il riconoscimento del compiuto tirocinio ad un ricorrente non sussistendo i requisiti previsti dalla legge n. 69/63, art. 34).

I primi giudici traevano la conseguente decisione che "nel presente caso non sussistono entrambi i requisiti. L'attività della Benevento non è stata svolta difatti presso una testata giornalistica (il servizio giornalistico del CCISS, ndr) e conseguentemente non esiste neppure l'organizzazione di personale giornalistico richiesta".

Aggiungeva ancora il Consiglio interregionale del Lazio e Molise che "l'interessata, come da questi documentato, ha svolto nel periodo per il quale richiede l'iscrizione e la certificazione d'ufficio di compiuta pratica, l'attività di collaboratrice presso il 'CCISS Viaggiare Informati'. La predetta attività non è stata dunque svolta presso una testata giornalistica della Rai e non sussiste conseguentemente neppure il requisito organizzativo della redazione previsto dalla legge".

Avverso la decisione dell'Ordine del Lazio e Molise ricorre ritualmente al Consiglio nazionale la pubblicista Bruna Benevento.

La Commissione Ricorsi ha ritenuto di dover approfondire il caso in esame anche con la convocazione della ricorrente, alla luce di quanto sta evolvendosi nel settore informativo ed in particolare con "Internet", con nuove iniziative editoriali che finiscono per incidere fortemente nell'ambito dell'esercizio della professione, ma al di fuori di ogni regolare inquadramento, al fine esclusivo dello sfruttamento economico del lavoro propriamente giornalistico.

Il servizio giornalistico della Rai 'CCISS Viaggiare Informati', come si evince da Untitled-Informazione, presente su Internet, è un "vademecum per chi si mette in viaggio" e quindi un servizio con notizie prettamente informative, distribuite ogni mezz'ora o ogni ora e che si configura quale rubrica del TG1 che, per l'appunto, come informa Internet, trasmette giornalmente 14 notiziari e diverse rubriche, tra le quali quella che fa capo alla redazione del "CCISS".

La valenza giornalistica del servizio radiotelevisivo che viene diramato dal “CCISS”, anche per la natura stessa del servizio (interviste, collegamenti, presenza di giornalisti professionisti che curano la stesura delle informazioni da diramare, controllo delle agenzie di stampa e di altre fonti informative), è chiaramente quello che si potrebbe definire un settore di cronaca specializzato nel fornire determinate informazioni, come del resto accade per la “bianca”, la “nera”, la “giudiziaria”, lo “sport”, gli “spettacoli”, il “costume”, la “salute”, la “meteorologia”, la “politica”, la “attualità”, la “economia”, la “società” e quanto altro attiene alle problematiche del vivere civile e sociale. Come dire, tutto è cronaca e chi si occupa di informare i cittadini-utenti con il requisito della mediazione e della creatività, sicuramente esercita la professione giornalistica.

E che questa attività la Benevento abbia esercitato presso il “CCISS” appare più che evidente, a prescindere dal “nomen iuris” che al contratto di lavoro l’azienda Rai abbia dato, pur di avvalersi delle capacità della ricorrente. Che, tuttavia, è bene sottolineare al fine di riconoscerle un diritto legittimamente maturato, non ha disdegnato di sottoporsi alle istruzioni e alle decisioni di una struttura gerarchica professionalmente adeguata – e quindi legittima – che le venivano e le vengono impartite o alle quali soggiaceva per via del suo rapporto di lavoro subordinato con l’azienda Rai.

Rientra, a pieno titolo, quanto la ricorrente ha dichiarato in sede di audizione il 20 febbraio 2001, dinanzi alla Commissione Ricorsi e che si riporta per intero e a valere quale integrazione di istruttoria nel caso “de quo”. La Benevento, in sostanza, ha fatto un’ampia illustrazione della sua attività presso la struttura giornalistica della Rai, denominata “CCISS”, attività che si configura quale esercizio della professione assimilabile, di fatto, ad un praticantato giornalistico.

Il Consiglio nazionale ritiene ammissibili i motivi di ricorso così come esposti e con il richiamo a decisioni della magistratura di merito e di diritto (per ultima la decisione della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile n. 5936 del 10 maggio 2000, Pres. Senofonte, Rel. Di Palma) ritiene che debba essere riconosciuto alla ricorrente sia il periodo di pratica giornalistica svolto, sia anche l’effetto retroattivo, da valutare successivamente in sede amministrativa.

Quanto alla decisione dei primi giudici non può non essere rilevato:

1) che nessuna valenza può avere un inquadramento contrattuale (programmista-regista) se le principali mansioni esercitate, anche di fatto, si appartengono ad altra categoria professionale normativamente regolamentata con legge dello stato;

2) il servizio giornalistico “CCISS Viaggiare Informati”, pur non essendo una “testata” regolarmente registrata in Tribunale, di fatto opera come tale con un “responsabile” del sistema informativo denominato SINT (Sistema Informativo Notizie Traffico), che è il giornalista professionista Bruno Palmieri e che si avvale di altri giornalisti professionisti quali il condirettore Sandro Testi, il capo struttura CCISS Amedeo Massimo Minisini e di Giancarlo Barletta, al quale la ricorrente soleva rivolgersi per avere delucidazioni sul “taglio” da dare a certe notizie, prestando lo stesso la sua opera per il “CCISS”, “nella stessa stanza” nella quale si predisponavano le informazioni da immettere in onda radiotelevisiva;

3) nessuna attinenza può assumere il caso riguardante la Benevento con le decisioni del Consiglio interregionale del Lazio e Molise “in materia di collaboratori del CCISS” convalidate dal Consiglio nazionale (Bartocci e Nunziata), poiché all’epoca – e per i casi cui si fa riferimento – la redazione del CCISS era composta da una giornalista pubblicista e da cinque programmi-

sti-registi e l'intera struttura aveva come direttore operativo il dott. Bruno Memma, giornalista e capo ufficio stampa dell'Anas. Per contro, in precedenza, la valenza della struttura del 'CCISS', abilitata al praticantato giornalistico, era stata riconosciuta dal Consiglio nazionale dell'Ordine, e precisamente nel giugno 1996, relativamente al caso Safier, allorché era stata accertata, nel caso in specie, la presenza di una corposa redazione formata da cinque elementi e da un capo servizio, tutti professionisti e pubblicitari, come da dichiarazione resa dall'allora responsabile della struttura Carlo Sacchettoni, giornalista professionista;

4) la struttura redazionale gerarchicamente articolata del 'CCISS', nel caso della Benevento, è conseguentemente idonea – come indicato dalla Corte Costituzionale – “ad assicurare una preparazione efficace e completa” al praticante giornalista, essendo certa la presenza di almeno tre giornalisti professionisti, alternativamente, in funzione di “tutor”;

5) il Consiglio del Lazio e Molise, nella sua decisione, ha considerato ostantiva ai fini del riconoscimento della compiuta pratica della Benevento anche la decisione del Tribunale di Roma sul caso “Mixer”, ravvisando una sorta di analogia strutturale tra i due servizi giornalistici, così come ebbe, allora, a pronunciarsi il Tribunale a conferma della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Questa analogia presunta dai primi giudici è totalmente da disattendere in quanto la suddetta decisione del Tribunale Civile di Roma (sentenza n. 95500/96, a conferma della delibera del C.N. dell'Ordine 16.03.995) ha preso atto che, all'epoca dei fatti, la trasmissione “Mixer” non disponeva di una struttura giornalistica adeguata allo svolgimento di un praticantato, ancorché di fatto, per l'assenza di “tutor”, giornalisti professionisti, essendo la trasmissione stessa diretta da un giornalista pubblicitario;

6) quanto alla mancata registrazione di “CCISS Viaggiare Informati” quale testata giornalistica da parte della Rai con l'indicazione di un direttore responsabile, elemento questo che comporterebbe l'impedimento al riconoscimento della compiuta pratica, va osservato che detta circostanza non può essere certamente imputata o gravare sulla ricorrente, essendo frutto di una discutibile scelta aziendale, in contrasto, peraltro, con le norme di legge che regolamentano la materia dell'informazione giornalistica.

Tutto ciò considerato e per i motivi indicati, anche sotto il profilo dei diritti costituzionalmente sanciti e nel rispetto della costante giurisprudenza professionale, il ricorso di Bruna Benevento appare sostanzialmente fondato e sufficientemente motivato e integrato nel corso della audizione dinanzi alla Commissione Ricorsi; si può anche prescindere da ogni altra questione nel merito, peraltro, non presa in esame e non contestata dai primi giudici.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltata presentata dalla ricorrente, decide di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre l'iscrizione della sig.ra Bruna Benevento al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 28.9.1999, al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 28.3.2001.

■ A 1-1-21 bis. (Linea Verde e Geo&Geo)

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Simona Ragusa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Simona Ragusa ricorre contro la decisione adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise il 27 settembre 2000 con la quale è stata respinta la sua domanda per ottenere la dichiarazione di compiuta pratica giornalistica non sussistendo, nella situazione rappresentata, i requisiti prescritti dall'art. 34 della legge ordinistica. Nella fattispecie, secondo il Consiglio del Lazio e Molise, la Ragusa, collaboratrice della Rai, avrebbe svolto la propria attività per le reti Rai e non per le testate giornalistiche per cui non sussisterebbe, in conseguenza, nemmeno il requisito organizzativo della redazione previsto dalla legge.

La Ragusa ha svolto la sua attività nel periodo 1996/1998/1999, con contratto di consulente alla programmazione della 1 rete televisiva con particolare riferimento a "Linea Blu" e "Linea Verde".

Successivamente (dall'1.9.99 al 31.8.2000) ha collaborato con la Rete 3 ai programmi "Geo & Geo" e "A cena sul Tre".

Si tratta di attività di indubbia valenza giornalistica, trattandosi di interviste, approfondimenti, inchieste, su fatti di vita quotidiana, di costume, interviste, collegamenti in diretta su fenomeni di attualità. Attività del tutto diversa da quella oggetto, ma solo sulla carta e a fini meramente burocratici, dei contratti sottoscritti con la Rai. Del resto, la stessa decisione del Consiglio del Lazio e Molise non pare mettere in discussione la natura giornalistica dell'attività svolta dalla ricorrente, ma la insussistenza della testata giornalistica e non a caso richiama la sentenza del Tribunale di Roma sul caso Mixer.

Nella fattispecie, siamo di fronte ad un caso del tutto diverso.

Le trasmissioni Linea Verde e Geo & Geo, per ragioni di contenuti e di natura meramente burocratica, sono di fatto assimilate alle rubriche realizzate da giornalisti contrattualizzati che integrano l'offerta informativa dei Tg.

Quanto alla struttura redazionale, non v'è dubbio che sussistono tutti gli elementi per assicurare un tirocinio giornalistico sia per Linea Verde sia per Geo & Geo. Nella prima redazione la ricorrente ha avuto come riferimenti professionali i giornalisti professionisti Sandro Vannucci e Elena Cenzato, responsabili della trasmissione; nella seconda il giornalista professionista Vittorio Papi.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre l'iscrizione della sig.ra Simona Ragusa al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 28.9.1999, al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 28.3.2001.

■ A 1-1-22.

Attività di producer negli U.S.A. per testata giornalistica: validità ai fini del tirocinio

- C.N. 28.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alessandra Pugliese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La signora Alessandra Pugliese, nata a ... e residente a ..., ricorre ritualmente avverso la delibera adottata nella seduta del 27 settembre 2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, di rigetto di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti, per l'attività giornalistica svolta presso i servizi giornalistici della Rai negli Stati Uniti dal maggio 1998 a tutto novembre 1999 (19 mesi).

Questi i motivi del rigetto:

- 1) “considerato che l'attività di producer consiste in un lavoro organizzativo e di ricerca che affianca il giornalista”;
- 2) “considerato che le testimonianze in atti dei colleghi Fabrizio Del Noce, Massimo Loche e Claudio Angelini è chiaramente esposto che la Pugliese svolgeva un'attività di new producer”;
- 3) “considerato, inoltre, che tale attività non può essere riconducibile alla pratica giornalistica prevista dall'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69”.

Senza voler entrare nel merito di quelli che appaiono errori di battitura, non si può fare a meno di rilevare che una cosa è il “producer”, altra cosa è il “news producer”.

Ciò in quanto il producer può lavorare in qualsiasi attività commerciale, mentre il news producer è una qualifica che si appartiene a coloro i quali lavorano nel mondo dell'informazione giornalistica.

E che la signora Alessandra Pugliese abbia lavorato per 19 mesi alla Rai News 24 con sede a New York come “news producer” non è contestato neanche - per come sopra riportato - nell'impugnata delibera.

Il problema, allora, consiste nell'accertare se il lavoro di un news producer statunitense, ma in una struttura italiana, possa essere assimilato o equiparato a quello di un praticante giornalista.

I primi giudici, con la loro decisione, danno una soluzione negativa al problema e si basano sulle dichiarazioni di Fabrizio Del Noce, Claudio Angelini e Massimo Loche.

Orbene: mentre Claudio Angelini esclude che la signora Alessandra Pugliese abbia svolto un lavoro di praticantato giornalistico e Fabrizio Del Noce esclude che i producer possano essere considerati giornalisti, Massimo Loche è di tutt'altro avviso.

Entrando nello specifico delle testimonianze:

per Claudio Angelini “la producer è una segretaria-assistente che aiuta il giornalista a cercare le immagini per coprire un servizio o (al limite) a tradurre un articolo o una dichiarazione”; afferma Fabrizio Del Noce: “non mi sembra che nessuna delle tante persone che svolgono qui il lavoro di producer possa rivendicare un praticantato in quanto siano state richieste loro delle mansioni non previste dal loro contratto; il riconoscerlo ad una singola persona - che non mi risulta abbia titoli di rivendicazione diversi - creerebbe qui una situazione esplosiva per il futuro. Vorrebbe dire costringerci a camminare su un sentiero minato, mentre fino ad oggi, per anni, la collaborazione tra giornalisti e producer si è sempre svolta nella massima correttezza nel rispetto della specificità del loro lavoro”;

per Massimo Loche, invece, “la dottoressa Alessandra Pugliese ha lavorato dal maggio 1998 a tutto novembre 99 presso l’ufficio di corrispondenza di New York della Radiotelevisione italiana come news producer per il Tg3, testata per la quale io ero il corrispondente. Il lavoro di news producer, svolto quotidianamente da Alessandra Pugliese in quel periodo, è sicuramente di tipo giornalistico: ricerca e controllo delle notizie; reperimento di filmati necessari alla costruzione dei servizi attraverso il monitoraggio delle fonti locali, la produzione diretta, le ricerche d’archivio; realizzazione di interviste a personalità (tra i tanti Matthew Broderick a New York, Celine Dion a Los Angeles, Annamaria Tatò, ecc.); raccolta di opinioni di cittadini con interviste volanti; partecipazione a conferenze stampa. Tutti compiti che nelle redazioni dei telegiornali italiani, dove non esiste la figura del ‘news producer’, vengono abitualmente e prevalentemente svolti dai praticanti o dai giovani redattori”.

Massimo Loche nella sua dichiarazione così prosegue: “Alessandra Pugliese, oltre al lavoro quotidiano suesposto e che ha coperto tutti i più importanti avvenimenti americani del periodo, dallo scandalo Lewinski al Vertice della Nato di Washington, dalle riunioni del Fondo monetario internazionali alle visite di rappresentanti del governo italiano - ha organizzato servizi di più ampio respiro trovando contatti, ottenendo e realizzando interviste, producendo una vasta documentazione. Inoltre ha seguito notizie e avvenimenti del mondo del cinema e dello spettacolo tanto da divenire membro del MPAA (la Motion Pictures Association of America), associazione che ammette esclusivamente operatori dell’informazione che possano dimostrare di produrre notizie sul mondo dello spettacolo. Ha anche collaborato alla trasmissione ‘Sfide’ della Terza Rete Rai con servizi e interviste. Alessandra Pugliese ha svolto queste attività con intelligenza, competenza e serietà e, a mio avviso, ha la preparazione necessaria per sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo dei giornalisti”.

Come si vede, Angelini e Del Noce danno una loro interpretazione di cosa sia un “news producer”; Massimo Loche non si limita, come i suoi due colleghi, a dare la sua versione del “news producer” americano, ma con dovizia di particolari elenca tutta un’attività di tipo giornalistico svolta dalla ricorrente e la testimonianza è da intendersi diretta in quanto per quel periodo Loche era il diretto superiore in quanto corrispondente da New York per il Tg3. Se ne deduce che detta testimonianza di Massimo Loche supera in concreto quelle degli altri due colleghi.

Sul punto si legge nel ricorso: “tra le testimonianze presentate all’Ordine interregionale da vari corrispondenti della Rai nell’ufficio di New York vi sono interpretazioni discordanti della figura del news producer. Massimo Loche, che ha seguito quotidianamente il mio lavoro, sostiene che i compiti da me svolti hanno tutte le caratteristiche di tirocinio per l’accesso all’Ordine. Va considerato che non esistendo in Italia la figura del news producer, i diversi corrispondenti la interpretano diversamente, affidandogli spesso solo mansioni esecutive e di segretariato il che non è avvenuto nel mio caso, come Massimo Loche ha testi-

moniato”. “Del resto - si legge più oltre nel ricorso - in altri casi l’Ordine nazionale ha ritenuto che l’attività di news producer presso l’ufficio di corrispondenza Rai di New York può essere assimilata al praticantato. In altri casi news producer di networks stranieri in Italia hanno ottenuto il riconoscimento del loro lavoro come pratica giornalistica”.

E in effetti il Consiglio nazionale dell’Ordine si è già occupato della figura del news producer negli Usa e segnatamente nell’ufficio di New York della Rai. Il precedente, pertanto, è specifico. Si tratta del caso relativo alla signora Simonetta Cossu, caso definito nella riunione del 2/ novembre 1996 con esito positivo per la ricorrente. Si legge tra l’altro in quella decisione: “è ben noto che questo Consiglio nazionale, alla luce di numerose sentenze dell’Autorità giudiziaria, ha da tempo seguito l’orientamento secondo cui l’accertamento di un’attività di lavoro di tipo giornalistico assimilabile a tirocinio professionale va effettuato indipendentemente dal nomen juris dato dalle parti al relativo contratto, ma sulla base delle circostanze di fatto attraverso le quali si è estrinsecata la prestazione. Nella fattispecie in esame risulta, dalla documentazione in atti, che l’attività svolta dalla ricorrente può considerarsi vero e proprio rapporto di lavoro assimilabile a tirocinio professionale”.

È infine da sottolineare quanto afferma la ricorrente in relazione all’adeguatezza della struttura redazionale nella quale era organicamente inserita. Si legge in proposito: “oltre a Massimo Loche, corrispondente per il Tg3, gli altri giornalisti presenti in redazione con cui ho lavorato erano Fabrizio Del Noce, Mariolina Sattanino, Paolo Aleotti, Paolo Longa e Claudio Angelini. Sono stata assunta dalla Rai Corporation come news producer percependo uno stipendio regolare per tutto il periodo per cui ho lavorato per loro”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso e per l’effetto disporre l’iscrizione della sig.ra Alessandra Pugliese al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 28.9.1999, al solo fine di lasciare all’interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d’esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Il problema relativo all’effettiva decorrenza della iscrizione all’Ordine, con specifico riferimento all’art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l’iscrizione all’elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 28.3.2001.

■ A 1-1-23.

Attività tirocinante per i pubblicisti a tempo pieno in strutture idonee

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Vincenza (Cinzia) Brancato avverso delibera Ordine Campania del 14.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, nella seduta del 14.02.2001, a maggioranza dei suoi componenti, rigettava l’istanza di iscrizione nel registro dei praticanti della giornalista pubblicista Vincenza Cinzia Brancato e le negava il rilascio della certificazione di ufficio della avvenuta compiuta pratica presso la redazione de “Il Mattino” a Castellammare di Stabia.

La Brancato allegava alla istanza le dichiarazioni (in atti) di otto giornalisti professionisti, che venivano successivamente ascoltati dal Consiglio della Campania in merito “alle modalità di svolgimento dell’attività giornalistica posta in essere dall’istante nel periodo dall’01.01.95 a tutt’oggi”.

Ascoltata anche l’interessata, il Consiglio deliberava “di procedere alla reiezione dell’istanza in oggetto in quanto l’attività dell’istante non si configura, con quei requisiti previsti dalla legge ordinistica, come attività di pratica giornalistica perché non si rilevano gli elementi formali e sostanziali attraverso i quali essa deve svolgersi (sistematicità delle prestazioni con orari prestabiliti, pieno utilizzo dei mezzi messi a disposizione dell’istante dalla redazione, attività di vero apprendistato svolta all’interno della redazione e sotto la guida di giornalisti professionisti)”.

Avverso la decisione del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Campania ha presentato rituale ricorso al C.N. la Brancato per la riforma e/o l’annullamento della delibera e il riconoscimento d’ufficio, in seconda istanza, del praticantato rivendicato.

In particolare, la ricorrente fa presente di aver iniziato la sua attività di natura giornalistica presso “Il Mattino” fin dal mese di aprile 1991; di avere ottenuto l’iscrizione all’Albo, elenco pubblicisti, il 16.06.1993; di aver incrementato dal gennaio 1995 detta attività producendo più di trecento servizi all’anno, anche quale “inviata”; che la chiusura della redazione distaccata de “Il Mattino” a Castellammare di Stabia, presso la quale dal 1991 al 31.01.1995, aveva operato, era dipesa da una scelta aziendale volta a contrastare le giuste attese contrattuali dei giornalisti, uno dei quali, Paolo Mainiero, aveva intrapreso causa di lavoro contro la società editrice EDI.ME, causa poi vinta, con la conseguenza per l’azienda di dover assumere stabilmente il dipendente quale redattore presso la redazione di Caserta, a seguito anche della sua iscrizione all’elenco dei professionisti a far data dal 5 settembre 1995.

La Commissione per la trattazione dei ricorsi ha ritenuto di dover approfondire il caso, meritevole, peraltro, di una trattazione più consona all’attività di fatto svolta dalla Brancato, avuto riguardo della decisione assunta dai primi giudici.

La ricorrente è stata ascoltata dalla Commissione il 10 aprile 2001, nella sede del Consiglio nazionale dell’Ordine ed ha offerto, in questa sede, una serie di chiarimenti a supporto sia di una dettagliata memoria già depositata dinanzi al Consiglio regionale della Campania a conclusione della istruttoria relativa alla sua istanza, sia del ricorso poi presentato al Consiglio nazionale.

La Brancato ha sostenuto (e detta circostanza risultava già agli atti) che ad aprile del 1995, dopo la chiusura della redazione distaccata di Castellammare di Stabia, dovette accettare, suo malgrado, “un contratto-capestro ex art. 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, contratto che si applica di corrispondenti”.

“In realtà io – ha affermato la Brancato – dopo la chiusura della redazione ho continuato a lavorare a tempo pieno, collegata via modem con il giornale, dalla mia abitazione. Sia il computer su cui operavo, sia il modem attraverso il quale inviavo i pezzi mi furono forniti dalla Edime, l’azienda editrice de ‘Il Mattino’. Anche il software mi è stato fornito dall’azienda. Molto spesso ho anche lavorato in giornate domenicali, nei festivi e in via eccezionale anche in giornate quali il 24 dicembre o il 1° gennaio. In presenza di gravi avvenimenti, quali risultano dalla memoria da me trasmessa, a conclusione della istruttoria, all’Ordine della Campania, venivo impegnata in servizi notturni anche per diversi giorni. Nel novembre 1999 ho avviato causa di lavoro nei confronti della Edime per richiedere il pieno riconoscimento dell’attività da me svolta, che può configurarsi in quella propria di un redattore ex art. 1 del Cnlg”.

La Brancato ha aggiunto poi, sempre in sede di audizione dinanzi alla Commissione per la trattazione dei ricorsi, di avere svolto, dal dicembre '98 all'aprile '99, in piena autonomia, il compito di coordinatrice dell'attività di tre collaboratrici "i cui nomi risultano agli atti".

"Questa mia attività venne però avversata dal capo del personale il quale chiese ad Antonio Pane di attenersi, riguardo alla mia attività, secondo quanto previsto dalla mia lettera di assunzione. Si trattò di un provvedimento soltanto formale, poiché il mio lavoro non si diversificò per nulla rispetto a quanto accadeva già in precedenza. La prima udienza della causa di lavoro da me intentata per il riconoscimento della qualifica di redattrice ordinaria del giornale è fissata al 27 settembre 2001. Il riconoscimento da me richiesto è a far data dal settembre 1993, quando fui, quale pubblicista, inserita a pieno titolo nella redazione di Castellammare. Ed è da allora che, a prescindere dalle sorti della redazione di Castellammare e per scelte aziendali indipendenti dalla mia volontà, io sono inserita stabilmente nella struttura produttiva de 'Il Mattino' ed il mio lavoro viene utilizzato sia nelle pagine locali che in quelle nazionali. Sono circa 5.000 gli articoli da me redatti e pubblicati da 'Il Mattino'. Quando mi riferisco a Castellammare intendo parlare di un vasto comprensorio tutt'oggi a me affidato che si trova in piena zona di diffusione del giornale ed abbraccia soprattutto la Penisola sorrentina e parte della zona vesuviana. Da qui la denominazione (data alle pagine del giornale, n.d.r.) di 'Grande Napoli'. Sono stata impiegata, in occasione di particolari eventi, in qualità di inviata".

La ricorrente ha quindi chiesto di poter allegare al fascicolo di causa una serie di articoli dai quali si evince che il giornale effettivamente se ne avvaleva anche quale inviata al di fuori del circondario di Castellammare di Stabia.

Appare evidente, anche sulla scorta delle dichiarazioni in atti rese da giornalisti professionisti della redazione de "Il Mattino" e da due componenti del comitato di redazione, che, a prescindere dal "*nomen juris*" contrattuale, la Brancato era stabilmente inserita nel processo organizzativo e produttivo del giornale. Ci si trova infatti, a parere del relatore, per le modalità con le quali è stata esercitata l'attività giornalistica, in presenza di un rapporto di lavoro la cui configurazione supera di gran lunga quello proprio del corrispondente ex art. 12 Cnlg e ciò non soltanto per lo stabile inserimento della Brancato nella organizzazione del giornale in stretto collegamento con la redazione ed in particolare lo specifico settore denominato "Grande Napoli", ma soprattutto per avere offerto la più ampia disponibilità alle quotidiane esigenze dei capi servizio e dei capi redattori, anche quale inviata per più giorni al di fuori del proprio circondario, attività questa che è propria dei redattori ex art. 1 del Cnlg. In sostanza, la Brancato non appare come una persona che si sia limitata ad inviare una serie di articoli su vicende e argomenti autonomamente scelti, ma si colloca certamente, quale giornalista pubblicista a tempo pieno, in un'area contrattuale ben diversa e ciò proprio per essere stata in continuo collegamento con la redazione, con evidente inserimento nella stessa e per aver operato in base a precisi indirizzi ricevuti dai responsabili.

L'elevato numero di articoli scritti per il quotidiano – ben oltre trecento annualmente – e il contenuto stesso degli argomenti trattati, delle vicende raccontate, sono la testimonianza più evidente di una attività giornalistica svolta a tempo pieno del tutto analoga a quella di un redattore.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti non ritiene di poter disattendere quanto deciso dai primi giudicanti nella parte riguardante l'assenza degli specifici requisiti richiesti dalla legge professionale perché possa svolgersi correttamente un praticantato giornalistico (nell'ambito di una redazione e sotto la guida di giornalisti professionisti), ma al Consiglio stesso appare fuor di ogni dubbio, sulla base della documentazione in atti, che alla Branca-

to possa applicarsi il disposto previsto dall'art. 36, nota a verbale, del contratto di lavoro giornalistico, già richiamato in numerose decisioni del Consiglio nazionale. E difatti è ormai conclamato il principio secondo il quale la qualificazione dei contratti collettivi di lavoro, pur di natura essenzialmente pattizia, è quella non soltanto di accordo fra le parti, ma di una qualificazione che ha da tempo acquisito, in ambito giornalistico, valore ed efficacia 'erga omnes', anche in considerazione della rilevanza pubblica delle condizioni di lavoro, tutelato dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione.

Il ricorso della Brancato, per i motivi esposti, è da ritenere accoglibile, in riforma della decisione dei primi giudici.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso sulla base dei seguenti presupposti: 1) la Brancato, a norma dell'art. 36, nota a verbale, del Cnlg, quale giornalista pubblicista stabilmente inserita, dal settembre 1993, nella redazione de "Il Mattino" di Castellammare di Stabia, aveva il diritto ad ottenere dall'editore l'attestazione – necessaria ai fini professionali – per poter sostenere gli esami di idoneità, con il cui superamento avrebbe potuto chiedere la iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti; 2) la Brancato ha chiesto, quale data di iscrizione al registro dei praticanti, la decorrenza 01.01.1995 o, in subordine, la decorrenza 01.01.1998; 3) di disporre, per l'effetto, l'iscrizione della Brancato al registro dei praticanti fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 9 novembre 1999, al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni di esami) alla stregua di tutti gli altri praticanti; 4) il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 9.5.2001.

■ A 1-1-24.

Collaboratore e non tirocinante

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Stefano Maria Cianciotta avverso delibera Ordine Abruzzo del 21.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il ricorso Cianciotta arriva con notevole ritardo all'esame del Consiglio nazionale a causa della lunga crisi istituzionale che ha investito negli anni passati l'Ordine d'Abruzzo.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 21.5.1999, deliberava di respingere l'istanza formulata dal pubblicista Stefano Cianciotta per l'iscrizione con procedura d'ufficio nel registro dei praticanti "udita la testimonianza del capo servizio della redazione Il Tempo di Teramo, il quale ha dichiarato che lo stesso ha svolto mansioni di normale collaborazione e non certo quelle per caratteristiche ed impegno orario assimilabili al praticantato; considerato che lo stesso è stato iscritto nell'elenco pubblicisti, su sua domanda, il 22.4.1995 e che la rivendicazione del praticantato viene richiesta per il periodo maggio 97-novembre 98; acquisito il convincimento che l'attività svolta dal Cianciotta è assimilabile a quelle tipica del collaboratore senza vincolo di orario e dipendenza".

Il Cianciotta presenta ricorso in maniera rituale allegando le dichiarazioni di alcuni autorevoli rappresentanti del panorama istituzionale, accademico, culturale e sportivo, interlocutori frequentati ed avvicinati in qualità di giornalista redattore del quotidiano *Il Tempo*, garantendo, con impegno quotidiano, la continuità della sua prestazione professionale. Giornalmente, infatti, riceveva dal capo servizio le indicazioni per seguire gli eventi istituzionali, culturali e sportivi che avrebbero interessato la città di Teramo o la provincia il giorno seguente. Quando faceva ritorno in redazione, con il capo servizio veniva discussa la composizione e la titolazione dell'articolo, e veniva definita la locandina pubblicitaria da distribuire alle edicole il giorno seguente, quando gli argomenti risultavano di particolare rilievo.

Il Cianciotta insiste nel rimarcare la sua attività quotidiana di redattore organizzata in ragione delle esigenze e della necessità della redazione giornalistica nella cui organizzazione era inserito con vincolo di subordinazione, disponendo anche di una propria scrivania e di un terminale, per comporre gli articoli, condivisi con un collega, utilizzando costantemente i terminali per comporre gli articoli, e così via dicendo.

L'attività del Cianciotta, sotto il profilo meramente istituzionale, viene sottolineata e testimoniata da numerose personalità del mondo extra giornalistico, che in effetti confermano la presenza del ricorrente in manifestazioni, conferenze ecc. nella provincia e nella città.

A sostegno della tesi del Cianciotta sono stati ascoltati i giornalisti professionisti Gianfranco Mazzoni, Antimo Amore e Dino Venturoni, i quali confermano quanto già dichiarato e sottoscritto a suo tempo. In particolare:

“Cianciotta svolgeva una intensa attività professionale, che si desumeva dalla presenza con la sua firma negli articoli del *Tempo* ed inoltre nelle conversazioni telefoniche che abbiamo avuto spesso da una redazione all'altra ed ancora come presenza attiva a numerose manifestazioni, eventi, fatti istituzionali, premi, raduni, sport soprattutto, in una situazione ambientale come quella teramana che richiede necessariamente una esperienza su tutta la gamma dell'informazione”, aggiungendo, peraltro, di non essere “certamente in grado di precisare il tipo di rapporto che intercorreva all'interno della redazione de *Il Tempo* tra il Cianciotta ed i responsabili delle pagine del giornale”.

Il Cianciotta è stato di nuovo ascoltato dalla Commissione Ricorsi il 27 novembre 2001. Ha dichiarato: “giornalmente ricevevo dal capo servizio le indicazioni per seguire il giorno dopo eventi istituzionali, culturali e sportivi già programmati e di interesse della città di Teramo e/o della sua provincia. Quanto facevo rientro in redazione discutevo con il capo servizio dal quale ricevevo le opportune e adeguate indicazioni sia per la composizione dell'articolo a me affidato sia per la sua titolazione. Ricordo che a volte veniva anche definita nell'incontro col capo servizio la locandina pubblicitaria da distribuire alle edicole il giorno seguente quando gli argomenti trattati in pagina risultavano di particolare rilievo. ... Preciso che al computer avevamo accesso tutti noi collaboratori, che spesso proponevamo servizi. Io non avevo le chiavi della redazione e non ho mai risposto al telefono. A proposito del verbale della cui esistenza ora apprendo per averne avuta lettura in questa sede, rilevo che non risponde a verità il fatto che io abbia dichiarato di aver collaborato con *Il Tempo* a tempo pieno soltanto per alcuni mesi. Debbo precisare tuttavia che poiché la mia collaborazione al *Tempo* ha avuto inizio nel 1995 è possibile che si sia creata una certa confusione nel sintetizzare il mio pensiero così come poi riportato in verbale. Preciso ulteriormente che per me il periodo preso in esame per la compiuta pratica, 1997-98, è soltanto un periodo della mia collaborazione complessiva con il quotidiano *Il Tempo* ed è quindi possibile che se io ho usato l'espressione ‘alcuni mesi’ intendessi riferirmi proprio agli anni 97-98”.

Le nuove affermazioni del Cianciotta, che sostanzialmente ricalcano quanto affermato e sottoscritto in sede di ricorso, sono state però nettamente smentite da altri interlocutori direttamente interessati e protagonisti della vicenda.

In particolare, il giornalista Demetrio Moretti, sentito il 27.11.2001, ha dichiarato: “Il Cianciotta veniva in redazione dove intervenivano scambi e valutazioni sul lavoro da effettuare soprattutto il giorno dopo. Non aveva vincoli di dipendenza e quando tornava mi illustrava il contenuto del servizio che avrebbe realizzato successivamente al computer dentro la stessa redazione. Per particolari avvenimenti (conferenze stampa, manifestazioni che solitamente vengono affidate ai collaboratori esterni) veniva chiesta al Cianciotta la disponibilità a coprire l'avvenimento stesso. Seguiva una squadra di basket per le partite interne redigendo anche commenti e presentazioni. È successo qualche volta che vedendolo in redazione abbia chiesto al Cianciotta di rimpastare qualche comunicato stampa”.

Ed ancora, il 14.2.2002 la giornalista Patrizia Pennella, redattore della redazione de Il Tempo di Teramo, dichiarava: “Il Cianciotta era un collaboratore esterno. Raramente veniva in redazione, non avendo obblighi di orario né di presenza. Qualche volta usava il sistema di videoscrittura per redigere i suoi pezzi. Normalmente, quando veniva, visionava la rassegna stampa e chiedeva se ci fosse da fare qualcosa. Se aveva necessità gli consentivamo l'uso del telefono per motivi di lavoro. Posso dichiarare che Cianciotta veniva retribuito a pezzo. In particolare era incaricato di seguire le vicende di una squadra di basket di un piccolo centro, Campli. Ricordo che aveva l'incarico di redigere due pezzi a settimana per il periodo dell'attività agonistica, più altri pezzi di varia cronaca”.

Circa la deposizione resa dal Cianciotta in Commissione Ricorsi, la Pennella così afferma: “Non mi risulta che il Cianciotta venisse in redazione per ricevere disposizioni su nostra convocazione. Non mi risulta che passasse i pezzi neanche suoi né che li titolasse. Tanto meno veniva concordata la locandina pubblicitaria”.

Il 20 febbraio 2002, infine, il capo servizio della redazione di Teramo Domenico Di Roberto, testimoniava: “Il Cianciotta era un collaboratore esterno. Raramente veniva in redazione e non aveva obblighi di presenza né di orario. Usufruiva del sistema di videoscrittura per la redazione dei suoi pezzi. Quando veniva al giornale di norma prendeva in esame la rassegna stampa e domandava se ci fossero dei pezzi da fare. In caso di necessità aveva la possibilità di usare il telefono per motivi di lavoro. Per quanto mi risulta era retribuito a pezzo. All'interno della redazione aveva l'incarico di seguire le vicende della squadra di basket di Campli. Di norma aveva l'incarico di redigere due pezzi a settimana per il periodo dell'attività agonistica, più altri pezzi di cronaca”.

Sostanzialmente Di Roberto ha confermato le dichiarazioni della Pennella aggiungendo che “poco prima che il Cianciotta lasciasse la collaborazione, nella mia qualità, all'epoca, di vice capo servizio, mi fu richiesta dal ricorrente la certificazione per la iscrizione nel registro dei praticanti. Cosa che io ritenni di dover rifiutare”.

A conclusione dell'istruttoria, il Consiglio nazionale ritiene che l'attività giornalistica del Cianciotta si sia estrinsecata nel modo e nei termini tipici del classico pubblicitista, collaboratore esterno, che indubbiamente è stato molto impegnato in manifestazioni, conferenze, raduni, premiazioni ed altro di carattere istituzionale, culturale e sportivo, ma, altrettanto, che non siano emersi elementi tali da poter valutare questa stessa attività come pratica giornalistica.

E ciò sulla base di testimonianze e documentazioni che non possono, ad avviso dello stesso Consiglio nazionale, essere messe in discussione.

.Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Stefano Maria Cianciotta.

Così deciso in Roma il 21.3.2002.

■ A 1-1-25.

Compiuta pratica e procedure per il relativo riconoscimento

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Alexa Kuhne avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.7.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con decisione del 25 luglio 2001 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise respingeva la domanda presentata dalla sig.ra Alexa Kuhne tendente ad ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti per il periodo dal febbraio 1999 all'ottobre 2000 in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Nuova Editoriale Oggi srl, editrice del quotidiano Ciociaria Oggi.

Motivi del rigetto:

- 1) i giornalisti Assunta Palazzo ed Erasmo Di Vito “hanno riferito sulla attività dell'istante per 11 mesi e non per 18 come prescritto dalla legge professionale”;
- 2) la “Nuova Editoriale Oggi” – come da comunicazione scritta – “esclude qualsiasi rapporto di dipendenza della Kuhne con l'Azienda”;
- 3) “sono stati superati i ‘limiti temporali’ stabiliti dalla Consulta dei Presidenti del 14.07.1999 in merito alla richiesta di riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica e precisamente sono trascorsi oltre sette mesi dalla fine del rapporto di collaborazione”.

Nel ricorso a sua firma la Kuhne contesta quanto affermato dai primi giudici e sostiene in particolare:

- che il suo vantato praticantato si è sviluppato ininterrottamente per oltre 18 mesi;
- che esisteva un vero e proprio rapporto di dipendenza tra lei e l'azienda;
- che non c'è stata interruzione alcuna tra la cessazione della sua attività lavorativa e la richiesta di iscrizione d'ufficio attese le richieste verbali e scritte inoltrate dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, rimaste inevase, hanno determinato, appunto, il ricorso all'Ordine di appartenenza perché attuasse i poteri sostitutivi.

Partendo da quest'ultima contestazione, è da rilevare che dal 1° novembre del 2000 la Kuhne è stata trasferita da “Ciociaria Oggi”, redazione di Cassino, a “Nuovo Oggi Castelli”, redazione di Marino, dove è stata raggiunta il 3.1.2001 dalla lettera di licenziamento non essendole stato accordato un chiesto periodo di aspettativa.

Ciò posto, il “limite temporale” non è più di “oltre sette mesi”, come affermato dai primi giudici, ma di cinque mesi e mezzo. E tale limite non è affatto in contrasto con quanto stabilito dalla Consulta dei Presidenti del 14.7.1999 dal momento che nella apposita circolare diramata agli Ordini regionali e interregionali sul punto si legge:

“La legge professionale (art. 34, u.c.) prevede che ‘il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro’; la pratica inoltre (art. 41) ‘deve essere continuativa ed effettiva’. L’art. 43 u.c. del Regolamento di limita a delineare il procedimento attraverso il quale il praticante deve richiedere al proprio Direttore il certificato di compiuta pratica. Nulla dice in merito ad eventuali ‘limiti temporali’ entro i quali deve essere presentata la domanda di riconoscimento d’ufficio di compiuta pratica, potendosi così ritenere (ad una prima lettura della norma) che il periodo maturato dal praticante sia allo stesso attribuibile indipendentemente dal momento in cui se ne dovesse richiedere la certificazione. Tale previsione deve però essere collocata in una visione sistematica della legge professionale, e quindi letta alla luce della previsione di cui al citato art. 34 u.c. cosicché i ‘limiti temporali’ di cui trattasi pare possano essere ragionevolmente intesi come quelli ivi indicati”.

Nella stessa circolare si legge anche: “L’art. 43 u.c. del Regolamento si limita a delineare il procedimento attraverso il quale il praticante, compiuto il periodo di praticantato, può richiedere il relativo certificato al proprio Direttore; quest’ultimo deve rilasciarlo immediatamente. La legge non dispone oltre. In assenza di previsioni di dettaglio, si deve ricorrere ai principi generali ispirati alla tempistica del procedimento amministrativo così come delineato dalla legge n. 241/90. In altre parole il praticante, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, dovrebbe mettere in mora il Direttore invitandolo ad adempiere; ed ove ciò non fosse, nei successivi trenta giorni, potrebbe rivolgersi direttamente al Consiglio”.

Fin qui la richiamata circolare che si limita ad indicare la possibilità, e non già la obbligatorietà, che il praticante possa mettere in mora il direttore decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla presentazione della istanza di certificazione di compiuta pratica e che, trascorso infruttuosamente tale termine, nei successivi trenta giorni possa, e non debba, rivolgersi direttamente al competente Consiglio dell’Ordine.

Veri e propri limiti temporali, per contro, vengono individuati nell’art. 34 della legge professionale a proposito del quale “il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro”.

Ecco perché la logica conclusione di quanto si legge nella circolare (e che – sia detto per inciso – rispecchia fedelmente il chiesto ed ottenuto parere pro veritate sul punto del prof. Franco Gaetano Scoca) è che “i limiti temporali di cui trattasi pare possano essere ragionevolmente intesi come quelli ivi (art. 34 della legge, ndr) indicati”.

Su questo specifico punto si sofferma a lungo la ricorrente nell’atto a sua firma.

In particolare la Kuhne così argomenta: “nella fattispecie concreta, a parte l’esibita e copiosa documentazione, non si è tenuto conto che la sottoscritta, con lettera raccomandata del 18.6.2001, dopo numerose richieste verbali rimaste inevase, aveva provveduto a mettere in mora, al fine del rilascio dell’apposita dichiarazione di compiuto praticantato, il Direttore responsabile del quotidiano, giornalista Luigi Cardarelli”.

La risposta le era stata data in data 3 luglio (e portata a conoscenza dell’Ordine interregionale in data 6 luglio) dall’Amministratore Unico della Nuova Editoriale Oggi, prof. Umberto Silva. Una risposta negativa e che costituisce – come in precedenza riportato – il secondo motivo di rigetto della impugnata delibera.

Si legge testualmente nella risposta data alla Kuhne dalla Nuova Editoriale Oggi:

“Riscontriamo la Sua incredibile lettera di richiesta di riconoscimento di praticantato.

Ella evidentemente ci inviterebbe a dichiarazioni non veritiere al fine di un ingiusto riconoscimento di quanto da Lei mai è stato fatto.

In riferimento al rapporto da Lei avuto con la testata Ciociaria Oggi, Le ricordiamo che Ella per Suo comodo uso ritiene di dimenticare ma che è documentalmente provato.

1) Ella ha usufruito di una borsa di studio concessale dalla Società editoriale Consulting in data 22.2.99 per essere effettuata presso la redazione di Cassino della testata Ciociaria Oggi;

2) Al termine di quel periodo, effettuato quale borsista, su Sua espressa richiesta Ella ha collaborato con la nostra testata in conformità e secondo le norme stabilite dall'art. 2 del vigente contratto nazionale giornalistico con il rapporto a tempo determinato: dal 1.9.99 al 28.2.2000, convertito a tempo indeterminato dal 29.2.2000 al 31.10.2000, data delle Sue dimissioni.

3) In nessuna occasione, in tutto il periodo sopra indicato, il Suo rapporto ha avuto le caratteristiche e le modalità di espletamento di un rapporto di 'praticantato' così come previsto e regolato dalla contrattazione vigente.

È evidente quindi la Sua imprudente finalizzazione di ottenere una dichiarazione di un riconoscimento di un praticantato mai effettuato.

Sin da ora La diffidiamo ad intraprendere qualsiasi azione priva di fondamento che ove si verificasse, evidenzerebbe pretestuosità di lite e principi inesistenti, perseguibili dalla magistratura competente alla quale immediatamente ci rivolgeremo.

La presente formalmente comunichiamo alla Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti e all'Associazione della Stampa Romana per eventuali Sue infondate richieste di riconoscimento di ufficio.

Invitiamo altresì la Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti e l'Associazione Stampa Romana di informarci di una Sua eventuale infondata richiesta, perché noi si possa esporre immediatamente i fatti come sopra detti alla competente magistratura.

Tanto per Sua norma".

A questo punto occorre puntualizzare che quanto sopra riportato, ovvero la posizione della "Nuova Editoriale Oggi", ha trovato una prima, parziale valutazione negativa da parte dei primi giudici i quali, pur rigettando l'istanza della Kuhne, hanno affermato in delibera che la richiedente, in base alle testimonianze assunte, ha effettuato attività lavorativa "per 11 mesi e non per 18 come prescritto dalla legge professionale". Ovvero i primi giudici hanno riconosciuto alla Kuhne un periodo di praticantato pari a 11 mesi deducendo, in questo contesto correttamente, che il prescritto periodo minimo di 18 mesi non era stato raggiunto perché si potesse parlare di compiuta pratica.

Le testimonianze assunte dai primi giudici sono esattamente quelle dei giornalisti Assunta Palazzo ed Erasmo Di Vito i quali hanno compiutamente riferito di un'attività della Kuhne svolta esattamente dal febbraio 1999 al 15 gennaio 2000, ovvero per i primi 11 mesi dell'attività vantata dall'interessata e riconosciuta dai primi giudici.

Il problema, allora, è quello di stabilire se per la seconda parte, ovvero dal 16 gennaio 2000 all'ottobre 2000, ci sia stato o meno praticantato.

Vari elementi concorrono in modo univoco ad affermare che effettivamente la Kuhne, anche per la seconda parte, abbia svolto praticantato.

Al riguardo non è senza significato che l'attività lavorativa dell'interessata non sia minimamente mutata rispetto al primo periodo (si parla di primo e secondo periodo soltanto perché la

Palazzo e il Di Vito hanno potuto testimoniare fino al 15.1.2000 perché fino a quella data hanno avuto un rapporto di lavoro con “Ciociaria Oggi”.

La prova regina, comunque, è costituita dalle buste paga presentate dalla Kuhne già in prima istanza e che coprono ininterrottamente e mensilmente l'intero periodo di praticantato vantato.

Si tratta, invero, di buste paga che presentano una singolarità:

da un lato, alla Kuhne viene attribuita la qualifica di pubblicista art. 2 (il riferimento è all'art. 2 del contratto collettivo di lavoro: collaboratori fissi);

dall'altro, si parla di giorni di presenza, lavoro straordinario normale e festivo, contributi previdenziali, imponibile ai fini del TFR, detrazioni e ritenute varie, ferie non godute e super minimo.

I giorni di presenza indicati in busta paga sono di 26 al mese.

Se ne deduce che, indipendentemente dal nomen iuris relativo alla qualifica attribuita (pubblicista art. 2), la Kuhne ha lavorato a tempo pieno, tutti i mesi, in redazione utilizzando le strutture messe a disposizione dall'azienda. L'interessata, sentita in Commissione Ricorsi in relazione al ricorso a firma della sig.ra Assunta Palazzo - ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica ed accolto dal Consiglio nazionale il 28 marzo 2001 - ha dichiarato:

“Nonostante avessi un contratto di collaborazione che mi impegnava per 14 pezzi al mese, ex artt.2 e 36 cnlg, di fatto svolgevo attività redazionale per sei giorni alla settimana. La domenica eravamo liberi in quanto il giornale non aveva l'edizione del lunedì. Il mio lavoro si svolgeva all'esterno e all'interno della redazione: di mattina con inizio alle 9/10 effettuavo lavoro esterno per la raccolta di notizie relative al settore di mia competenza, e cioè nera, sindacale e università. Successivamente anche giudiziaria. Di pomeriggio, dalle 14,30 in poi, elaboravo in redazione il materiale raccolto dopo aver partecipato a una specie di riunione di redazione nel corso della quale ognuno evidenziava il materiale di cui disponeva e quindi si decideva collegialmente cosa pubblicare, come evidenziare talune notizie, il taglio da dare ai vari servizi, l'impaginazione. Il tutto con il coordinamento del responsabile di redazione, Alfredo Lullo. ... In redazione si svolgeva la riunione di cui ho già detto e quindi ognuno di noi elaborava le notizie di pertinenza. Veniva scelto anche l'«ingombro» relativo ad ogni pezzo. Quotidianamente avevamo contatti telefonici con la sede centrale, prevalentemente attraverso il responsabile della redazione che poi ci rendeva edotti delle disposizioni impartite ed anche direttamente con contatti con il capo redattore Igor Traboni ...”.

Quanto dichiarato dalla Kuhne trova riscontro nei contratti stipulati tra la Nuova Editoriale Oggi e la ricorrente.

Il primo è datato 22 febbraio 1999.

Vi si legge, tra l'altro: “Premesso che la nostra Società ha istituito borse di studio trimestrali di altri tre mesi per la testata giornalistica Editoriale Oggi Edizioni di 'Editoriale Oggi Ciociaria' ed 'Editoriale Oggi Latina' alle quali riteniamo Ella possa attingere, Le confermiamo di avergliene attribuita una per la Edizione 'Editoriale Oggi Ciociaria'. Trattasi di uno stage presso le redazioni centrali e distaccate della testata Ciociaria Oggi con un rimborso spese di L.700.000 nette per una sua presenza in redazione di complessive 25 ore settimanali divise in cinque giornate lavorative. Si tratterà di un vero e proprio apprendistato che

La introduca o all'inizio di un periodo di praticantato giornalistico o ad un contratto di collaborazione fissa”.

Il secondo è datato 18 maggio 1999 ed in pratica conferma per i successivi tre mesi il contratto precedente.

Il terzo è datato 31 agosto 1999 e vi si legge tra l'altro: “Siamo lieti di assumerla in qualità di collaboratore fisso ai sensi dell'art. 2 del ccnl giornalistico con contratto a tempo determinato dall'1.9.1999 al 28.2.2000 per la testata 'Editoriale Oggi' edizione Ciociaria. La sua sede è Cassino o altra sede che l'Editrice si riserva di indicarle nel corso del rapporto di lavoro (art. 22 del ccnlg).

Le disposizioni sul lavoro Le verranno indicate dal responsabile della specifica edizione o dal direttore della testata.

Nell'espletamento della Sua mansione dovrà attenersi ai regolamenti, disposizioni ed usi della editrice i quali tutti si intendono da Lei conosciuti e accettati.

Il rapporto che decorre dal 1° settembre 1999 sarà regolato dagli artt. 2 per la parte retributiva e 36 per la parte normativa del cnl giornalistico e da una continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di servizi per cui la retribuzione sarà di L.661.058 con un super minimo assorbibile di L.600.000 per almeno 14 collaborazioni mensili per complessive L.1.261.058 al netto delle ritenute di legge.

Tale retribuzione è proporzionata all'impegno, alla frequenza, alla natura e alla importanza delle materie da Lei trattate al numero delle collaborazioni prestate che concorderà più dettagliatamente con il Responsabile.

Per il rapporto, ai sensi dell'art. 4 del cnl giornalistico, si conviene un periodo di prova di 2 (due) mesi”.

Il quarto è datato 25 febbraio 2000 e vi si legge tra l'altro:

“In data 28.2.2000 scade il rapporto di lavoro instaurato il 01.09.1999 ai sensi dell'art. 2 del cnl giornalistico vigente.

Ciò premesso, siamo lieti di comunicarle quanto segue:

a) con decorrenza 29 febbraio 2000 il Suo rapporto di lavoro viene confermato a tempo indeterminato;

b) la Sua sede di lavoro è Cassino per la testata Editoriale Oggi o qualsiasi altra sede sul territorio nazionale della stessa testata che la editrice si riserva di indicarle nel corso del rapporto di lavoro (art. 22 del cnl giornalistico).

Restano invariate le condizioni di cui alla lettera di assunzione”.

È appena il caso di evidenziare che i contratti di assunzione a norma degli artt.2 e 36 del cnlg sono entrambi firmati dall'Amministratore Unico della Nuova Editoriale Oggi srl, ovvero da quello stesso prof. Umberto Silva che, come riportato nel corso di questa relazione, ha ritenuto di dover negare la dichiarazione di compiuta pratica avanzata dalla Kuhne al direttore responsabile della pubblicazione.

Ebbene, lo stesso prof. Umberto Silva, proprio nella sua qualità di Amministratore Unico della Società editrice, avrebbe dovuto rilasciare il richiesto certificato così come espressamente previ-

sto dalla terza disposizione in deroga dell'art. 36 dell'allora vigente contratto collettivo di lavoro giornalistico ed applicato alla Kuhne.

Si legge in tale disposizione: "Per gli effetti decorrenti dall'1.10.1995 l'Editore è tenuto a notificare alla Commissione Paritetica nazionale di cui all'art. 4 i nominativi dei pubblicisti dipendenti che prestano attività giornalistica secondo quanto previsto dal comma precedente, lettera b), e a rilasciare agli interessati l'attestazione – necessaria ai fini professionali – che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto".

Vero è che alla Kuhne è stata attribuita la qualifica di collaboratore fisso ex art. 2, ma è altrettanto vero che la stessa Azienda ha fatto esplicito riferimento all'art. 36 dello stesso cnlg. Il tutto finalizzato ad ottenere – come si evince dalla richiamate buste paga – una prestazione lavorativa ben più corposa e sostanziosa rispetto a quella del collaboratore fisso.

Ciò è tanto vero se si pone mente al fatto che il collaboratore fisso è colui il quale (v. criteri interpretativi dell'art. 34 della legge fissati dal Consiglio nazionale il 12.7.1991) "fornisce con regolarità rubriche o servizi su specifici argomenti istituzionalmente senza orario, senza presenza in redazione o con direttive generalissime" ed ha una retribuzione proporzionata al numero delle collaborazioni chiamato a prestare rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese.

La Kuhne, in base al contratto di assunzione, avrebbe dovuto fornire 14 collaborazioni al mese.

In effetti, dalle buste paga e dai contratti di assunzione si deduce:

- 1) che aveva una sede di lavoro;
- 2) che vi lavorava 26 giorni al mese;
- 3) che era soggetta a trasferimento;
- 4) che le veniva accordato anche un super minimo;
- 5) che godeva del piano delle ferie;
- 6) che le veniva retribuito il lavoro straordinario normale e festivo.

Se questi sono gli elementi di valutazione desumibili dalle buste paga e dai contratti di assunzione, oltre che dalle testimonianze acquisite e valorizzate, queste ultime, già dai primi giudici, non c'è dubbio che alla Kuhne debba essere riconosciuto lo status di pubblicista a tempo pieno e che pertanto le si debba riconoscere il diritto a essere ammessa a sostenere la prova di idoneità professionale proprio in virtù di quel contratto collettivo di lavoro al quale l'Azienda editoriale si è sempre richiamata con specifico riferimento all'art. 36 (punto 3 delle disposizioni in deroga dei precedenti cnlg e comma 2 dello stesso art. 36 del vigente cnlg).

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Alexa Kuhne e per l'effetto disporre l'iscrizione della stessa al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 17.10.2000, al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 17.4.2002.

■ A 1-1-26.

Programmista regista - tirocinante di fatto (Italia Agricoltura)

- C.N. 17.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Carlo Petroni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Carlo Petroni ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 18.9.2001 di reiezione della istanza di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti.

Unico motivo di rigetto: “viste le testimonianze in atti dei giornalisti Gianni Bettini, Mario Cobellini, Antonio Scarlatelli e Dania Mondini dalle quali emerge che il Petroni ha svolto l'attività propria del programmista-regista come da regolare contratto stipulato con la Rai per il ‘TGR Italia Agricoltura’ e non risulta che abbia mai effettuato servizi andati in onda, ma di avere svolto un lavoro di supporto all'attività espletata dai giornalisti”.

Nell'atto a sua firma il Petroni contesta le affermazioni dei primi giudici e per quanto riguarda il mancato riconoscimento del lavoro giornalistico e per quanto riguarda la asserita mancata effettuazione di servizi giornalistici andati in onda.

Le affermazioni del ricorrente trovano puntuale riscontro negli atti di causa.

Il giornalista professionista Mario Cobellini ha rilasciato una dichiarazione nella quale, in qualità di capo redattore del Telegiornale Tre e conduttore della rubrica settimanale della Testata Giornalistica Regionale “TGR Italia Agricoltura”, dal febbraio 1997 al luglio 1998, “dichiara che il Programmista Regista Carlo Petroni ha curato l'edizione della trasmissione occupandosi della scelta e della selezione immagini a commento delle interviste in studio; della cernita dei servizi d'archivio di cui valutava l'attualità e della ricerca degli ospiti”.

Il giornalista professionista Gianni Bettini, nella sua qualità di capo redattore del Telegiornale Tre e curatore responsabile della predetta rubrica, “dichiara che nel periodo dal febbraio 1999 al giugno 2000, il Programmista Regista Carlo Petroni ha collaborato in maniera continuativa alla realizzazione di servizi, all'edizione di ciascuna puntata ed alla ideazione delle ‘scalette’ delle singole trasmissioni”.

Il giornalista professionista Antonio Scarlatelli, nella sua qualità di capo redattore e curatore della rubrica settimanale “Italia Agricoltura” della Testata Giornalistica Regionale, in onda sulla rete nazionale tre, “dichiara che nel periodo da ottobre 1995 a dicembre 1998 il Programmista Regista Carlo Petroni ha svolto un qualificato lavoro di tipo giornalistico continuativo all'interno della redazione e della trasmissione. Petroni infatti oltre a partecipare alle riunioni di redazione in cui si stabiliva scaletta e titolazione di servizi, provvedeva alla realizzazione di schede grafiche con relativi testi, alla scelta e alla selezione di immagini quale supporto e commento visivo alle interviste in studio. Petroni inoltre ha spesso effettuato la cernita dei servizi d'archivio valutandone l'attualità e rielaborandone i testi”.

La giornalista professionista Dania Mondini, nella sua qualità di redattrice e conduttrice della rubrica settimanale "Italia Agricoltura" della TGR-TG3, "dichiara che nel periodo da novembre 1997 a giugno 2000, il Programmista Regista Carlo Petroni ha svolto un qualificato lavoro di tipo giornalistico continuativo all'interno della redazione e della trasmissione. In particolare Petroni ha collaborato in maniera continuativa alla realizzazione delle schede grafiche, dei servizi con i relativi testi, alla scelta e alla selezione di immagini quale supporto e commento visivo alle interviste in studio e infine alla ideazione delle scalette all'edizione di ciascuna puntata delle singole trasmissioni".

Quanto alla mancata effettuazione di servizi andati in onda, dagli atti di causa si evince che TGR Agricoltura ha mandato in onda filmati con in testa la dicitura: servizio di Dania Mondini e Carlo Petroni oltre a schede filmate e firmate dallo stesso Carlo Petroni.

Si tratta di veri e propri servizi giornalistici dai quali traspare la intermediazione, la ricerca, l'elaborazione di dati ed il commento, elementi tutti caratteristici, appunto, del lavoro giornalistico.

D'altro canto, il complesso delle dichiarazioni in atti utilizzate dai primi giudici quale elemento negativo a supporto della reiezione dell'istanza di iscrizione al registro dei praticanti, comprovano quanto il Petroni sostiene di avere effettuato in ordine al suo lavoro presso la Rai, lavoro non di programmista regista, ma chiaramente di natura giornalistica.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso e per l'effetto disporre l'iscrizione del sig. Carlo Petroni al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 17.10.2000, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 17.4.2002.

■ A 1-1-27.

Non valida l'attività di tecnico di produzione

- C.N. 17.4.2002 –Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Valter Pasqualini e altri avverso delibere Ordine Umbria del 18.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Un gruppo di tecnici di produzione della sede Rai dell'Umbria - e precisamente i sigg: Valter Pasqualini, Carmine Vardaro, Roberto Gonnellini, Antonio Vinti e Marco Chiatti - ricorrono avverso la delibera adottata il 18 maggio 2000 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria di reiezione della istanza di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti in relazione all'attività svolta presso la stessa sede Rai dell'Umbria.

Tutti i ricorrenti, con atti separati ma identici nella forma e nella sostanza, ricorrono avverso una unica delibera, ovvero quella adottata il 18.5.2000 dal Consiglio dell'Ordine dell'Umbria.

Pertanto i ricorsi, in questa sede, possono essere riuniti per identità materiale ed oggettiva connessione.

Tra i ricorrenti Antonio Vinti sostiene di avere “di fatto esercitato le mansioni di giornalista per oltre un decennio” e che egli “non si limita ad esercitare mansioni che gli sarebbero proprie, ma effettua mansioni che sarebbero per contratto demandate esclusivamente ai giornalisti in quanto costitutive del loro specifico professionale”.

Ed elenca operazioni che svolge normalmente: montaggio dei servizi in autonomia; scelta delle immagini selezionando anche il materiale di repertorio; tagli e assemblaggi di interviste; scelta di immagini che accompagnano i titoli dei notiziari; preparazione del complesso dei servizi da mettere in onda. E precisa: “I telegiornali confezionati grazie a questo tipo di opera prestata dal sottoscritto vanno regolarmente in onda da più di un decennio e mai il tipo di attività prestata si è discostato da quello segnalato a dimostrazione di una ininterrotta e lunghissima continuità di prestazioni omogenee da vero e proprio giornalista”.

Il Vinti, al pari degli altri tecnici che hanno avanzato la richiesta di riconoscimento della attività giornalistica, produce un documento redatto nel maggio 1988 da un gruppo di redattori della sede Rai dell'Umbria, nel quale si legge: “I tecnici addetti alla Produzione TV generalmente eseguono in maniera autonoma il montaggio dei servizi filmati sulla base delle indicazioni fornite dai giornalisti; provvedono alla selezione delle immagini necessarie ed alla conseguente ‘copertura’ dei servizi. Nelle varie fasi del montaggio tale autonomia si estrinseca tanto sul piano tecnicoartistico che su quello della valenza delle immagini, sia di quelle ‘fresche’ che di quelle a repertorio per le quali i Tecnici provvedono solitamente alla loro ricerca ed alla loro individuazione nella videoteca della sede”.

Quanto agli altri ricorrenti si fa espresso riferimento al principio della immagine come espressione di linguaggio e quindi “scelta autonoma di chi l'immagine stessa fissa in un nastro, pur se, successivamente, accompagnata da un testo di altro collega della redazione. Se dunque l'immagine viene riconosciuta come linguaggio e una moltiplicazione dell'immagine come un articolo o parte determinante del servizio televisivo, si deve prendere in esame anche il ruolo dei montatori, fino ad oggi riconosciuti soltanto come tecnici addetti al montaggio, coloro cioè che hanno il compito di completare o meglio assemblare immagini e testo o immagini soltanto per esigenze diverse da un telegiornale”.

In altri termini i montatori sostengono di effettuare un lavoro giornalistico alla stregua degli operatori di ripresa iscritti all'albo dei giornalisti.

Da qui l'equivalenza di immagine come linguaggio, ovviamente giornalistico.

Sulla base dell'istruttoria compiuta, i primi giudici giungono alla conclusione che quella dei tecnici rvm non sia da assimilare ad attività giornalistica sia per quanto riguarda i servizi cosiddetti chiusi sia per quanto riguarda quelli cosiddetti aperti.

In particolare, nella impugnata delibera si afferma che “in riferimento alla azione che ha portato al riconoscimento di attività giornalistica nel lavoro degli operatori di ripresa, dando luogo alla figura professionale del telecineoperatore, e che viene portata dai tecnici a sostegno delle loro richieste” “il caso non si compenetra nella fattispecie di compiti, mansioni e ruolo dei tecnici rvm. Il riconoscimento di attività giornalistica al lavoro degli operatori di ripresa è stato infatti sostanziato prima dalla Magistratura poi dagli Ordini professionali, non in un generico cosiddetto principio che uguaglierebbe immagine e linguaggio ma, al contrario, nel trattamento giornalistico del fatto che si avrebbe al momento della documentazione

per immagini. Comunque, anche questo ipotizzato principio di uguaglianza non trova collocazione nello specifico intervento produttivo dei tecnici rvm.

A proposito dei 'casi' portati a sostegno dagli attori ed elencati nel "pro memoria" comune, dai colloqui con i giornalisti interessati è emerso che il completamento dei servizi cosiddetti chiusi, citato appunto dagli attori, altro non è che un completamento di natura tecnica, talvolta con margini di autonomia artistica.

I tecnici rvm procedono all'assemblaggio delle immagini che il telecineoperatore e/o l'operatore di ripresa hanno realizzato assecondando le esigenze del redattore che lavora in troupe.

In questa fase, e non in quella successiva del montaggio, si compiono le scelte e le selezioni fondamentali proprie del lavoro giornalistico.

La selezione delle immagini non avviene per scelte autonome del tecnico rvm, ma secondo le indicazioni del redattore incaricato del servizio e, comunque, la fase del cosiddetto completamento del prodotto avviene quando il fatto o l'accadimento hanno avuto un completo trattamento giornalistico e sono notizie pronte per essere diffuse. Durante il montaggio rvm momenti di autonomia tecnica sono riferibili soltanto all'aspetto tecnico dello specifico televisivo della diffusione del prodotto giornalistico. L'autonomia tecnica e artistica del tecnico rvm non ha - per sua natura - alcuna incidenza sul prodotto giornalistico:

la autonomia propria così dettagliata eventualmente si esplica quando il trattamento del fatto è già completato e non può apportare modifiche di contenuto alla notizia".

Dalle indagini condotte dai primi giudici è emerso:

"a) Il redattore registra il testo (la redazione del testo è un momento esclusivo del trattamento giornalistico della notizia da parte della figura professionale del giornalista) e nella fase di registrazione non ci sono interventi di natura giornalistica da parte del tecnico rvm al quale competono attività che garantiscano la migliore qualità tecnica dell'operazione (livello del suono, timbro della voce etc).

b) Il redattore sceglie fra quali inserti audio e video compendiare il suo testo (l'inserimento di interviste, brani di interviste o dichiarazioni è un altro momento esclusivo del trattamento giornalistico di una notizia) e nella fase dell'inserimento di queste parti che compongono il servizio giornalistico non ci sono interventi di altre figure professionali. Al tecnico rvm compete garantire la migliore qualità tecnica dell'operazione (allineamento dei livelli audio, successione degli inserti etc.).

c) Il redattore fornisce al tecnico rvm i contenitori delle immagini che servono per la copertura delle parti audio ancora prive di supporto video. Il tecnico fa scorrere le immagini sul monitor ed il redattore indica quali sono le sequenze più significative che documentano il fatto, le situazioni ed i personaggi da riproporre. Dopo la scelta del redattore (operazione che conclude il trattamento giornalistico del fatto cominciato con la raccolta delle notizie e delle immagini di supporto) il tecnico provvede alla necessaria registrazione.

Il tecnico, prima di procedere alla registrazione, può fornire pareri sulla qualità tecnica e artistica della selezione operata (immagini sfuocate, solarizzate, ordine filmico delle sequenze ecc.) e proporre soluzioni tecniche alternative che, comunque, non operano interventi sul completamento del prodotto giornalistico il cui contenuto è stato definito nelle precedenti fasi della lavorazione".

Il problema è stato affrontato in sede istruttoria dal Consiglio regionale anche con riferimento all'eventuale assenza del giornalista nella saletta di montaggio.

In proposito, evento possibile ma non continuativo, è emerso:

“a) il tecnico che in assenza di un redattore provvede alla copertura con immagini di un testo registrato può operare soltanto scelte tecniche o artistiche perché è vincolato appunto al testo e comunque il redattore ha ricevuto il materiale necessario ed una indicazione precisa dei supporti visivi utili al completamento del servizio. Indicazioni ancora più precise (parola per parola) vengono fornite dal redattore al tecnico per l'inserimento di interviste, dichiarazioni o altro materiale sonoro. Anche se il redattore è assente al momento dell'assemblaggio, tutte le scelte di natura giornalistica sono state compiute prima di questa fase di registrazione. Di norma il redattore ed i suoi diretti superiori visionano il servizio prima della messa in onda.

b) Il tecnico che in assenza del redattore provvede al montaggio del cosiddetto 'muto' (immagini sulle quali il conduttore durante la messa in onda leggerà un testo) può operare soltanto interventi tecnici o artistici perché è comunque vincolato dai contenuti giornalistici del testo scritto. Senza il vincolo del testo vengono assemblate soltanto quelle immagini o sequenze di immagini che hanno una assoluta genericità per cui qualsiasi tipo di scelta è insignificante ai fini del contenuto giornalistico del prodotto video”.

Poiché i richiedenti invocavano il concetto di autonomia operativa, in primo grado è emerso che tale autonomia può essere tecnica e artistica anche in ciò che i tecnici indicano come montaggio di immagini cosiddette mute.

“Le immagini destinate a fare da compendio a notizie lette da studio sono montate secondo le indicazioni contenute nei testi scritti da un redattore e quindi vincolando scelte che si vorrebbero autonome e giornalistiche oppure, in assenza del testo, secondo le disposizioni di un redattore o di altra figura professionale preposta.

Il tecnico rvm - è stato precisato - può operare anche eseguendo compiti specificati nel dettaglio e ricevuti dal suo superiore diretto, il coordinatore di produzione che a sua volta non ha autonomia di scelta, ma conforma le sue indicazioni tecnico-operative alle disposizioni impartite dal personale giornalistico”.

Con riferimento alla asserita scelta delle immagini per titoli e sommario è emerso:

“La selezione delle immagini per titoli del TG spesso non ha neppure i requisiti per richiamare forme di autonomia artistica e tecnica da parte dei tecnici rvm.

La selezione, su indicazione delle figure professionali giornalistiche preposte e comunque rispettando le precise e dettagliate disposizioni scritte nel copione e nella scaletta è, intatti, effettuata dai registi e dai coordinatori di produzione quando sono incaricati della messa in onda delle diverse edizioni del telegiornale. La selezione è comunque vincolata dalla struttura del servizio al quale il titolo fa riferimento: in genere la parte iniziale del servizio stesso viene utilizzata per illustrare il titolo della notizia”.

Nei ricorsi si insiste sul valore giornalistico da riconoscere all'attività dei tecnici rvm, valore che sarebbe una “singolarità” della sede umbra della Rai.

Ma il quadro probatorio non muta in sede di riesame, anche perché nessun elemento nuovo viene addotto dai ricorrenti, anche in sede di audizione degli stessi ricorrenti e di alcuni testi.

In pratica si insiste nel rilevare che “il trattamento giornalistico del fatto consiste anche nel selezionare in autonomia l’immagine da montare”.

In estrema sintesi si può affermare che i ricorrenti, facendo leva sul concetto di asserita autonomia, giungano alla seguente conclusione: se è attività giornalistica quella dell’operatore di ripresa che agisce in autonomia lo è anche quella dei montatori che in autonomia montano i servizi.

Il ragionamento non convince perché prescinde dal concetto di natura giornalistica.

Così come affermato dalla consolidata giurisprudenza, l’attività dei montatori non può essere ritenuta giornalistica. Infatti “le operazioni di montaggio non producono l’informazione anche perché nulla possono aggiungere a ciò che è stato filmato, ma sono dirette a consentire la cosiddetta impaginazione a seconda delle esigenze di tempo e spazio del telegiornale”.

Tale concetto, riscontrabile, tra l’altro, nella sentenza n. 727/87 del Tribunale di Varese, era stato in precedenza n. 330 che, di per sé sole e in via esclusiva e giornalistica la alle riprese originali, sempre che queste ovviamente provviste di una propria capacità informativa. La Corte ha affermato anche “come una rielaborazione, in montaggio, non penetrante e incisiva, bensì meramente sé sola e in unione completamente”.

Anche di recente tali concetti sono stati ancora una volta fatti propri e ribaditi dal Consiglio nazionale dell’Ordine (v. dec. n. 3941 del 15.12.1998).

I primi giudici quindi, sulla base delle sopra ricordate pronunce, si sono correttamente pronunciati negando il riconoscimento della compiuta pratica.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visti i fascicoli degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere i ricorsi dei sigg. Valter Pasqualini, Carmine Vardaro, Roberto Gonnellini, Antonio Vinti e Marco Chiatti.

Così deciso in Roma il 17.4.2002.

■ A 1-1-28.

Elementi costituenti tirocinio in testata non registrata (Mi Manda Rai Tre)

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Lamura avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Roberto Lamura ricorre ritualmente avverso la delibera di reiezione d’iscrizione d’ufficio nel registro dei praticanti adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise nella seduta del 18.9.2001.

Motivi del diniego:

“l’istante è stato assunto alla Rai con contratto di Programmista Regista”;

“lo stesso ha sempre svolto la sua attività per le reti Rai e non per le testate, tant’è che dichiara di aver lavorato per ‘Italiani Brava Gente’ e ‘Mi Manda Rai Tre’”;

“vista la sentenza del Tribunale di Roma sul caso ‘Mixer’”.

Inoltre, rilevano i primi giudici nell'impugnata delibera: "la pratica deve essere svolta presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale o (rectius: e) con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale o (rectius: e) con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Occorre quindi che esista una testata giornalistica (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, servizio giornalistico della radio o della televisione) e che tale testata abbia una organizzazione composta, quanto meno, dai giornalisti redattori ordinari (con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa) nel numero sopraindicato".

"Nel presente caso – si legge nell'impugnata delibera – non sussistono entrambi i requisiti. L'attività del Signor Lamura non è stata svolta difatti presso una testata giornalistica e conseguentemente non esiste neppure l'organizzazione di personale giornalistico richiesta. L'interessato, come da questi documentato, ha svolto nel periodo per il quale richiede l'iscrizione e la certificazione d'ufficio di compiuta pratica, l'attività di assistente ai programmi e programmatista regista presso la Rai. La predetta attività non è stata dunque svolta presso una testata giornalistica della Rai, e non sussiste conseguentemente neppure il requisito organizzativo della redazione previsto dalla legge".

In estrema sintesi, si può dire che per i primi giudici causa ostativa alla iscrizione d'ufficio sia il fatto che il Lamura non abbia lavorato per testate, ma per Reti Rai. Conseguentemente – sempre per i primi giudici – il lavoro del Lamura non si è svolto presso testate idonee, intendendo per tali quelle che abbiano una organizzazione composta da almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

A parte il fatto che l'art. 34 della legge parla di 6 giornalisti professionisti redattori ordinari soltanto per i periodici e non anche per il servizio giornalistico della radio o della televisione, è da evidenziare che è costante giurisprudenza di questo Ordine Nazionale nonché delle magistrature di merito, ritenere ormai superato, alla luce di una disamina ermeneutica della norma, il requisito strettamente numerico voluto dalla legge del 1963 perché si possa dar luogo ad un giuridicamente valido praticantato. Inoltre è da sottolineare che per lungo tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di "testata" mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di "testata", bensì (v. art. 34) di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. Fintantoché nella decorsa legislatura l'interpretazione evolutiva data alla materia dal Consiglio nazionale ha fatto segnare una significativa svolta, e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai.

Talché sono stati riconosciuti, proprio dal Consiglio nazionale, numerosi praticantati effettuati presso redazioni giornaltiche non elevate dalla Rai, per suoi motivi organizzativi e aziendali, al rango di testate e quindi, come tali, registrate in tribunale. In questo contesto sono stati riconosciuti validi i praticantati effettuati presso "Porta a Porta", "CCISS Viaggiare informati", "teleCamere", "Radioacolori", "Linea Verde", "Geo & Geo", "La vita in diretta", "Cronaca in diretta" e "Mi Manda Raitre".

In sede regionale sono stati riconosciuti validi i praticanti effettuati anche presso "Verissimo", oltre che "La vita in diretta", "Cronaca in diretta" e "Mi Manda Raitre".

Il Lamura vanta proprio un'attività giornalistica a tempo pieno, dal 1999, effettuata con "Italiani Brava Gente" nell'edizione 1999-2000 e "Mi Manda Raitre" nell'edizione 2000-2001, tra-

smisione quest'ultima alla quale hanno dato e danno vita vari giornalisti professionisti alcuni dei quali diventati tali con praticantato effettuato solo ed esclusivamente con la stessa trasmissione. Si tratta dei giornalisti Piero Marrazzo, Andrea Barberi, Stefano Coletta, Marco Durazzo, Sara Veneto, Francesco Ridolfi, Giulietta Vergombelli Ascoli, Serena Bortone, Cristina De Ritis, Letizia Maurelli, Giovanni La Manna e Graziella Pulcrano. Eleonora Belviso è stata iscritta d'ufficio al registro dei praticanti a seguito di ricorso accettato dal Consiglio nazionale, sempre con "Mi Manda Raitre", ed ha superato gli esami di idoneità professionale nella passata sessione.

All'istanza di iscrizione d'ufficio il ricorrente aveva già allegato dichiarazioni di vari giornalisti professionisti attestanti l'attività giornalistica svolta (Piero Marrazzo, Andrea Barberi, Stefano Coletta, Marco Durazzo, Francesco Ridolfi, Sara Veneto, Francesca Nardomarino).

Particolarmente probanti, per la qualifica rivestita da chi le ha rilasciate il 3.5.2001, sono quelle di Piero Marrazzo, conduttore di "Italiani Brava Gente" prima e "Mi Manda Raitre" dopo.

Nella prima si legge tra l'altro che: "Roberto Lamura, nel corso della edizione 1999-2000 (ottobre 1999-giugno 2000), in onda su Rai Tre, ha svolto lavoro giornalistico. Roberto Lamura ha partecipato alle riunioni di redazione e utilizzato le apparecchiature e gli strumenti necessari alla professione giornalistica come le Agenzie giornalistiche, gli Archivi Rai, l'Emeroteca, la Videoteca e Internet. Inoltre ha realizzato servizi filmati in video e ne ha curato il montaggio".

Nella seconda si legge che, in aggiunta a quanto fatto per "Italiani Brava Gente", il Lamura ha anche "condotto collegamenti televisivi in diretta".

Sentito in Commissione Ricorsi in data 21 febbraio 2002, il Marrazzo ha dichiarato: "Sono contento di poter affrontare una questione così delicata di fronte alla Commissione Ricorsi dell'Ordine nazionale. Una occasione per sottolineare l'importanza che ha assunto l'informazione nei programmi delle reti televisive della Rai. Esempi come Porta a Porta di Bruno Vespa, Sciuscià edizione straordinaria di Michele Santoro ed altre tra le quali Mi Manda Rai Tre sottolineano la necessità di una rivisitazione della organizzazione aziendale e dei rapporti tra la stessa azienda e l'Ordine dei giornalisti, la Federazione della Stampa, l'Usigrai e l'Inpgi. Nel corso degli anni il lavoro giornalistico svolto nelle reti televisive si è configurato come uno dei momenti nevralgici dell'informazione nel nostro Paese. Mentre questo ruolo assumeva la sua centralità, si configurava l'anomalia, tuttora esistente, di una non riconducibilità alle leggi e alle norme che regolano l'editoria e lo svolgimento della pratica professionale. Esempio lampante è il cosiddetto regime di par condicio in vigore durante i periodi elettorali: trasmissioni come Mi Manda Rai Tre, infatti, ricadono sotto la responsabilità dei direttori di testata e dunque, nei fatti, c'è un riconoscimento del lavoro di informazione svolto.

Roberto Lamura ha svolto un praticantato nella trasmissione attraverso la redazione di testi, la realizzazione di servizi filmati, il riscontro delle fonti dirette e indirette, leggi agenzie di stampa, testimonianze, dichiarazioni di magistrati, polizia giudiziaria, esponenti del mondo delle professioni. Il lavoro svolto è stato valutato, giudicato dal sottoscritto giornalista professionista dal 1987, conduttore e responsabile del programma Mi Manda Rai Tre e dai suoi collaboratori, anch'essi giornalisti professionisti (Andrea Barberi, Stefano Coletta, Sara Vento). I responsabili del programma svolgono il lavoro cosiddetto di linee e di impostazione della linea editoriale e delle singole pagine di approfondimento mentre i componenti della redazione, tra i quali Roberto Lamura, realizzano inchieste e singoli servizi traducendo queste indicazioni. Il lavoro dei redattori diventa per essi un momento di apprendimento e di crescita professionale che ben si configura con il ruolo di un praticante di una redazione giornalistica. Tale lavoro avviene con continuità in una redazione dove l'attività si

estrinseca con l'utilizzo di mezzi propri del mestiere giornalistico (agenzie di stampa, utilizzo di computer, telefoni e attrezzature varie). Da evidenziare la costruzione dei servizi filmati in esterni con l'ausilio di troupes televisive”.

In sede istruttoria è stato acquisito anche un ulteriore contratto, che va ad aggiungersi ai due già esistenti in atti, stipulato dal Lamura con la Rai per la stessa trasmissione “Mi Manda Rai Tre”, contratto che regola il rapporto lavorativo fino al 12 giugno 2002. Comunque, alla data di presentazione della istanza di riconoscimento di compiuta pratica il Lamura aveva maturato il prescritto periodo minimo di 18 mesi. E in relazione a ciò esiste anche la richiesta di rilascio di certificato indirizzata all'allora direttore del TG3 Rizzo Nervo e, per conoscenza, all'allora direttore di Rai Tre Giuseppe Cereda.

Dal complesso delle dichiarazioni acquisite si evince che Roberto Lamura ha svolto e svolge lavoro giornalistico a tempo pieno con orario di lavoro di almeno 36 ore settimanali.

Tutto ciò indica un rapporto di vero e proprio praticantato indipendentemente dal nomen iuris dato al rapporto di lavoro con l'interessato dall'azienda, rapporto definito di program-mista regista.

Nel ricorso a sua firma il Lamura si sofferma ampiamente e compiutamente a confutare le argomentazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici. E ciò anche con vari riscontri giurisprudenziali.

Il ricorrente chiede anche che in via istruttoria siano sentiti alcuni testi, ma tale richiesta può essere parzialmente disattesa a fronte della escussione del teste Marrazzo e del consistente quadro probatorio per la maggior parte già in atti a favore dell'accoglimento del ricorso.

Resta da dire del riferimento al caso Mixer fatto dai primi giudici, riferimento che appare improprio dal momento che il Tribunale ebbe a dichiarare che non sussisteva per quella trasmissione una struttura giornalistica adeguata per lo svolgimento della pratica, essendo la trasmissione diretta da un giornalista pubblicitista.

Per quanto riguarda la mancanza di una testata formalmente registrata, è da osservare che la formale riferibilità o meno di una trasmissione ad una testata giornalistica non può certo condizionare la valutazione in ordine alla sua effettiva natura giornalistica. Nel caso di specie appare evidente come la trasmissione alla quale è stata addetta il ricorrente, pur non formalmente classificata ‘testata’, ha di fatto operato come tale, essendo strutturata gerarchicamente sotto la direzione e responsabilità di un giornalista professionista e producendo quotidianamente informazione giornalistica.

La richiamata sentenza emessa dal Tribunale di Roma ha confermato una precedente decisione del Consiglio nazionale (16.3.1995) di reiezione del ricorso. E difatti è emerso che la trasmissione Mixer “raramente ha potuto contare sull'operato di qualche giornalista” e quando ciò è accaduto si è solo trattato di collaborazioni occasionali, senza alcuna prestazione d'opera continuativa e coordinata.

Diversamente, “Mi Manda Raitre” ha potuto avvalersi, e si avvale, di una corposa redazione composta da giornalisti professionisti.

E quanto alla mancata registrazione di “Mi Manda Raitre” quale testata giornalistica da parte della Rai con l'indicazione del relativo direttore responsabile, elemento questo che secondo i primi giudici comporterebbe l'impedimento al riconoscimento della compiuta pratica,

va osservato che detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una discutibile scelta aziendale, in contrasto con le norme di legge che regolamentano la materia dell'informazione giornalistica.

Vero è che il Tribunale Civile di Roma, I Sezione, con sentenza 18 ottobre 1996 n. 95500 ha ritenuto che "la mancanza del requisito formale della registrazione della testata rende irrilevante la natura giornalistica del programma televisivo", ma ciò il giudice ordinario ha deciso relativamente al caso Mixer partendo dalla considerazione che l'anzidetta trasmissione, pur di natura giornalistica, non poteva assicurare il "dispiegarsi del periodo di pratica normativamente previsto". Ciò in quanto la citata trasmissione, trisettimanale, pur essendo curata da un iscritto all'elenco pubblicitari, non integrava gli indispensabili requisiti normativi e tanto meno, al proprio interno, erano presenti i prescritti giornalisti professionisti redattori ordinari ex art. 34 della legge n. 69/63, articolo di legge ormai certamente superato nella sua interpretazione letterale dovendo piuttosto leggersi la norma dal punto di vista ermeneutico.

Ciò posto, si può concludere nel merito che dal quadro probatorio messo in luce dall'indagine istruttoria si evince una attività a tempo pieno di praticantato del sig. Roberto Lamura in una redazione, quella di "Mi Manda Raitre", che per criticabili e criticate scelte aziendali della Rai non è diretta emanazione di una testata, ma che comunque, e in ogni caso, integra una struttura idonea alla effettuazione del praticantato per il consistente numero di giornalisti professionisti che vi lavorano. Anche perché l'azienda, per evidenti motivi utilitaristici e per non incorrere in precise sanzioni di legge, quando è stata costretta dai fatti ha ricondotto alcune trasmissioni "*alla correlata testata giornalistica*". E la trasmissione "Mi Manda Raitre" è proprio una di quelle ricondotte alla responsabilità della testata giornalistica regolarmente registrata TG3. Ciò è accaduto in occasione delle elezioni regionali dell'aprile 2000 e, da ultimo, in occasione delle elezioni politiche del maggio 2001.

C'è anche da stigmatizzare che – come più volte sottolineato – stipulare contratti con mansioni di programmatista regista per poi, invece, affidare agli assunti mansioni di indubbio carattere giornalistico costituisce certamente un palese aggiramento delle norme di legge che regolano l'accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

L'attività del Lamura, allora, deve essere giuridicamente inquadrata come quella di un praticante nel contesto di una struttura giornalistica idonea e pertanto il ricorrente può essere ammesso agli esami di idoneità professionale con iscrizione d'ufficio nel relativo registro essendo trascorsi almeno 18 mesi di tirocinio giornalistico.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di accogliere il ricorso e per l'effetto di disporre l'iscrizione del sig. Roberto Lamura al registro dei praticanti, fissando in modo convenzionale la decorrenza a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 18.10.2000, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti. Il problema relativo all'effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione alla legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti), troverà soluzione in separata sede, ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti.

Così deciso in Roma il 18.4.2002.

■ A 1-1-29.

Riconoscimento attività lavorativa di tipo giornalistico in testata non registrata ma idonea alla effettuazione del tirocinio (Caltanet)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Casonato avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Antonio Casonato, pubblicista, ricorre al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti avverso la delibera adottata dall'Ordine interregionale del Lazio e Molise in data 18.4.2002 con la quale, in pratica, veniva respinta l'istanza di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti per l'attività svolta a Caltanet. Tecnicamente l'istanza è stata dichiarata "improponibile" perché – sembra potersi dedurre dalla lettura dell'impugnata delibera – un "portale non rientra nel campo di applicazione della legge 8.2.1948 (Disposizioni sulla stampa), non trova riferimento nella legge ordinistica e tanto meno se si prende a riferimento la recente legge sulle pubblicazioni on line, legge 1° marzo 2001" (rectius: legge 7.3.2001, ndr).

Caltanet - spiega in un promemoria il Casonato - è "la società proprietaria del portale - sito Internet per la diffusione dell'informazione telematica" e "fa parte di una holding, la Caltagirone Editore S.p.A., insieme alle due sorelle cartacee Il Messaggero e il Mattino".

Si legge nell'impugnata delibera che il Casonato "chiede di essere iscritto ai sensi dell'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel Registro dei praticanti d'ufficio, senza niente altro indicare nella domanda stessa, che costituisce l'atto formale in base al quale il Consiglio medesimo può esercitare i poteri e le facoltà ad esso attribuiti dal legislatore".

Occorre subito puntualizzare al riguardo che il Casonato ha utilizzato un modulo prestampato fornitogli dallo stesso Ordine interregionale del Lazio e Molise, stampato che è stato riempito in ogni sua parte e che sarebbe opportuno che venisse modificato per non addossare responsabilità che certamente non possono essere addebitate al compilatore dello stesso.

È subito da aggiungere che al modulo il richiedente ha allegato un suo promemoria che completa e illustra quanto riportato nello stesso modulo a stampa, che non prevede affatto la possibilità di richiamare atti allegati.

Comunque, si legge in delibera che il Consiglio interregionale "accerta che il Casonato allega alla domanda, senza peraltro citarlo nell'atto formale, e ciò costituisce una grave omissione, un promemoria illustrativo del suo cursus honorum, ma lacunoso nello stesso tempo sui possibili motivi per i quali ha proposto la domanda del 28 febbraio, tanto da indurre l'organo deliberante ad adottare il metodo deduttivo per capire cosa voglia in effetti il Casonato stesso, che peraltro è già iscritto all'albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti;

ritiene, sempre in via deduttiva interpretando il citato promemoria, privo peraltro del bollo per essere considerato un atto ufficiale, che voglia essere iscritto nel citato Registro per l'attività da lui svolta all'interno di un "portale", che a suo dire fa parte di una holding: la Caltagirone Editore S.p.A., insieme alle due sorelle cartacee "Il Messaggero" e "Il Mattino";

accerta innanzitutto che un "portale", secondo la corrente accezione, è un sito internet che propone servizi gratuiti di ogni genere (posta elettronica, notiziari, quotazioni, meteo, ricerche, chat, acquisti e shareware) per canale, a partire da una stessa pagina; di conseguenza un "portale" non rientra nel campo di applicazione della legge 8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa), non trova riferimento nella legge ordinistica e tanto meno se si prende a riferimento la recente legge sulle pubblicazioni on line, legge 1° marzo 2001 (rectius: 7 marzo 2001, ndr);

accerta ancora che il Tribunale Civile e Penale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, in data 15 aprile 2002, su precisa richiesta del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, ha informato che niente può essere disposto nei confronti della società Caltanet per le sue eventuali omissioni;

rileva che l'iscrizione d'ufficio nel Registro dei praticanti, come potere del Consiglio, trova la sua legittimazione nell'articolo 43 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, che consente appunto di surrogare i poteri del direttore responsabile, al quale la legge ordinistica conferisce il potere di certificazione, allorché questi non ottemperi ai suoi doveri omettendo gli atti dovuti; nel caso di specie non esiste alcun direttore e tanto meno una testata giornalistica e niente dice al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che fa sempre riferimento all'impresa giornalistica registrata, e tanto meno la giurisprudenza ordinistica, che tra l'altro non può attribuirsi poteri ed interpretazioni non fissati specificatamente dal legislatore o dalla giurisprudenza della Cassazione, che costituisce un punto di riferimento irrinunciabile ed a cui sottostanno tutti i giudici, anche quelli che fanno parte delle giurisdizioni speciali;

rileva ancora che la legge ordinistica nel caso di specie non può essere applicata come non può essere fatto riferimento ai contenuti dell'attività lavorativa del Casonato non essendo niente stato disposto al riguardo; e tanto meno prendere a riferimento i nuovi criteri interpretativi dell'articolo 34 in via di approvazione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (oggi approvati, ndr), che a loro volta fondano le loro radici nelle decisioni adottate dallo stesso Consiglio nazionale nel 1988 e 1991 e fanno perno sulla figura del direttore responsabile che dalla legge del 1963 è legittimato a rilasciare le dichiarazioni di inizio e compiuta pratica;

visto l'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed il suo regolamento di esecuzione; delibera di ritenere improponibile la domanda per i motivi indicati in narrativa”.

~

Nell'atto a sua firma il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato assunto il 10 aprile 2000 dalla Caltagirone S.p.A., afferma:

“1) La domanda era inequivocabilmente diretta ad ottenere l'iscrizione al registro dei praticanti.

Nel corpo del suddetto provvedimento si rileva come il ricorrente “chiede di essere iscritto ai sensi dell'art. 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel Registro dei praticanti d'ufficio, senza null'altro indicare nella domanda stessa” e “allega alla domanda un promemoria illustrativo del suo *Cursus honorum*, ma lacunoso al tempo stesso sui possibili motivi per i quali ha proposto la domanda”.

Tanto basta per evidenziare il carattere assolutamente contraddittorio della motivazione che se per un verso afferma che la richiesta di iscrizione veniva presentata “senza niente altro indicare”, dall'altro parla di “un promemoria illustrativo del suo *Cursus honorum*”.

Risulta, ancora, incomprensibile come si possa affermare che il ricorrente chiedeva “di essere iscritto ai sensi dell'art. 33 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel Registro dei praticanti” e che l'atto sia “lacunoso nello stesso tempo sui possibili motivi (*rectius fini* o obiettivi) per i quali ha proposto la domanda del 28 febbraio, tanto da indurre l'organo deliberante ad adottare il metodo deduttivo per capire cosa voglia il Casonato stesso, che peraltro è già iscritto all'albo dei Giornalisti elenco pubblicitari”.

Ed invero, va osservato che l'art. 33 della già menzionata legge professionale si intitola "Registro dei praticanti" e recita al 2° comma "la domanda per l'iscrizione deve essere corredata da ...".

La domanda ai sensi dell'art. 33 della L. 69/1963, pertanto, è inequivocabilmente finalizzata ad ottenere - e ciò appare *ictu oculi* e senza sforzo alcuno di interpretazione - l'iscrizione al registro dei praticanti.

Ciò è provato ulteriormente e, in maniera assolutamente insuperabile, dalla ricevuta n. 5303/A/2002 "per aspiranti praticanti" che il Consiglio interregionale rilasciava lo stesso 28 febbraio 2002.

E del resto, considerando che il ricorrente è già pubblicista, che non risulta già iscritto come praticante - condizione quest'ultima *sine qua non*, come in limine evidenziato, per accedere all'elenco dei professionisti - la sua richiesta non poteva, senza grossi sforzi di immaginazione, che essere finalizzata all'iscrizione al registro dei praticanti.

Peraltro, si ricorda che, oltretutto, per coloro che non sono già iscritti all'Elenco dei pubblicisti e chiedono l'iscrizione come praticanti, è necessaria anche l'attestazione del versamento di 129,11 sul c.c.p. 8003 intestato alle Concessioni Governative, che, nel caso di specie, non ha avuto luogo.

2) La mancanza del bollo è certamente difetto sanabile.

Il suddetto Consiglio Interregionale riteneva, inoltre, "il citato promemoria privo peraltro del bollo".

Al riguardo occorre osservare che la citata legge professionale non fa alcuna menzione del bollo, tanto meno sul promemoria illustrativo.

Comunque, anche a voler qualificare tale mancanza come vizio, sarà, certamente, sanabile con la successiva integrazione e non sarà motivo di nullità; in tal senso, infatti, per situazioni analoghe si è pronunciata la Cassazione civile (Sez. 1,23 dicembre 1997, ti. 13006), il Consiglio di Stato (Sez. IV, 5 ottobre 1988, n. 1090), Cons. Nazionale Forense (18 marzo 1978) ecc.

Solo tuzioristicamente, pertanto, si rileva che, per il principio dell'utile per inutile non vitiatur, tale vizio del promemoria allegato ("senza peraltro citarlo") non si estende, comunque, all'atto principale ossia alla domanda di iscrizione, che, pertanto, deve ritenersi valida a tutti gli effetti.

3) Legge 7 marzo 2001, n. 62 si applica certamente all'attività giornalistica realizzata per un portale informatico.

La delibera del 18 aprile 2002 sostiene che il portale - che si è avvalso della prestazione del sottoscritto - "non rientra nel campo di applicazione della legge 8 febbraio 1948 (Disposizioni sulla stampa), non trova riferimento nella legge ordinistica e tanto meno se si prende a riferimento la recente legge sulle pubblicazioni on line, legge 1° marzo 2001"

Occorre previamente precisamente che non esiste alcuna legge sulle pubblicazioni online del 1 marzo 2001, si reputa, pertanto, che il riferimento normativo al quale riferiva il Consiglio fosse la L. n. 62 del 7 marzo 2001 "Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416" (G. U. n. 67, 21 marzo 2001, Serie generale).

La detta legge, però, afferma testualmente all'art. 1 che "per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".

L'art. 3 recita espressamente che “al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948. n. 47”, la legge sulla stampa, per l'appunto, che dispone l'obbligo di indicare il luogo, l'anno della pubblicazione, il nome ecc..

Appare di tutta evidenza, quindi, che quanto è stato “accertato” nel provvedimento contestato è in palese contraddizione col disposto normativo più recente - peraltro, richiamato dalla stessa delibera - che nella sostanza afferma, invece, proprio l'equiparazione del giornalismo telematico a quello radiofonico o cartaceo o televisivo.

Come già è accaduto in passato le diverse norme hanno recepito le evoluzioni di una professione che, seppur esercitata con mezzi e modi diversi resta sostanzialmente unitaria ed è passata nell'arco di poco più di cinquanta anni dal piombo al digitale.

Se così non fosse i giornalisti online sarebbero una definizione fuori dalla realtà ed il Ccnlg - contratto nazionale lavoro giornalistico - nel punto in cui ne parla, ricorrerebbe ad una semplice estrapolazione fantasiosa.

4) L'attività svolta per il portale Caltanet rientrerebbe, comunque, nell'applicazione della legge sulla stampa ex art. 12 disp. prel.c.c.

Anche a voler prescindere dalla recente normativa in materia di editoria, sarebbe, quantomeno discutibile sostenere che la legge ordinistica e la già citata L. n. 47/48 non trovi applicazione nel caso di specie.

Certo il legislatore del 1948 non poteva preoccuparsi di dettare norme relative ad un settore - quello della comunicazione online - che era all'epoca oltremodo avveniristico.

Ciò non di meno, non può escludersi che la predetta legge, di oltre mezzo secolo fa, possa disciplinare l'attività giornalistica anche se prestata per un portale informatico.

Infatti, il criterio ermeneutico della ratio legis, previsto ex art. 12 disp. prel. c.c. prevede che “nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese (..) dall'intenzione del legislatore”. Quest'ultima, però, andrà individuata non soggettivamente, con riferimento temporale al momento di entrata in vigore della norma ma piuttosto oggettivamente ed impersonalmente con riguardo alla volontà dell'ordinamento, desumibile dallo scopo e dal fondamento della norma stessa, sicché, prosegue il II comma dell'art. 12 delle preleggi, ove manchi «una precisa disposizione si ha riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”.

Qual era dunque lo scopo della legge sulla stampa? Era disciplinare “stampe o stampe” ossia “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”(art. 1 L. n. 48/47).

Oggi alla realtà della stampa cartacea si affianca quella del supporto informatico che prende sempre più piede e che consente la diffusione rapida e capillare delle notizie.

Dunque, il portale non è altro che uno strumento, ulteriore rispetto a quello cartaceo, per la diffusione, tra l'altro, delle notizie.

Anche ove si fosse voluto sostenere che la predetta legge non avesse trovato possibilità di applicazione, in via diretta, alle testate multimediali, se ne sarebbe dovuta ammettere, comunque, l'applicazione in via di analogia iuris, sempre dettata dall'art 12 disp. prel. c.c.

Mentre, infatti, nessuna sanzione - in virtù del principio di tipicità della norma penale - può essere applicata al di fuori delle ipotesi espressamente individuate dal legislatore, nondimeno, ai diversi effetti civili e amministrativi, può negarsi rilevanza all'esistenza di fatto di una testata ed alla necessità che la sua direzione sia affidata ad un direttore. Tra l'altro si consideri per un verso l'intervenuta depenalizzazione dell'art. 17 della l. n. 47 del 1948 e dall'altro la generale applicabilità anche all'online della legge suddetta, con eccezione delle norme penali (art. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20) delle quali soltanto l'art. 14 vieta l'interpretazione analogica.

5) L'attività giornalistica svolta presso Caltanet.

La definizione "portale", infatti, di derivazione anglofona, proviene dalla parola "portal" ed indica semplicemente uno dei possibili modi di accesso alla rete Internet. Una sorta di porta di ingresso. Lo stesso Consiglio Interregionale afferma - con evidente contraddizione rispetto alle proprie successive conclusioni - che trattasi di "un sito Internet che propone servizi gratuiti di ogni genere (posta elettronica, notiziari, quotazioni, meteo, ricerche...)".

Ebbene, alla preparazione di questi servizi e approfondimenti di notizie di cronaca ed attualità lavorano dei giornalisti che selezionano notizie, le elaborano, seguono gli eventi che ritengono più importanti, posizionano gli articoli nella home page della sezione di appartenenza, li aggiornano in tempo reale. E tutto questo per ognuno dei numerosi settori informativi che compone il portale stesso. Molto spesso poi, gli articoli in questione sono anche corredati dalla firma dell'autore.

Oltre alla posta elettronica è, dunque, possibile vedere pagine digitali dedicate alle Ultime Notizie, allo Sport, all'Attualità, allo Spettacolo, al Turismo, ai Motori e via dicendo, alimentate da pezzi, esattamente come avviene nelle redazioni della carta stampata. Strumenti come le agenzie di stampa, il sistema di impaginazione, le conferenze stampa, le riunioni di redazione sono comuni al giornale on-line come a quello presente in edicola, cambiano solo i tempi di realizzazione ed il supporto tramite il quale avviene la diffusione degli articoli.

A ben vedere, quindi, l'attività giornalistica prestata per un giornale multimediale rispetto a quello cartaceo, presenta delle piccole differenze relative allo strumento di distribuzione o diffusione, che non svuotano l'attività stessa delle sue caratteristiche essenziali, al pari di quanto accade per il giornalismo radiofonico o televisivo, della cui natura nessuno dubiterebbe mai.

È bene ricordare, infatti, che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato "costituisce attività giornalistica, con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico, quella che consiste nella raccolta, nel commento e nell'elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale" così ex multis Pretura Milano, 29 giugno 1998).

L'attività posta in essere dal ricorrente, al pari di qualsiasi altro giornalista della carta stampata, ha comportato, come detto, la "compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti" nonché "il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro)" cioè nella redazione (Cass, civ., sez. lav. 27 marzo 1998, n. 3272).

Il Tribunale di Roma ha sottolineato, peraltro, come "ai fini dell'iscrizione dei praticanti giornalisti professionisti è sufficiente l'accertamento del concreto svolgimento da parte dell'aspi-

rante, di attività giornalistica“ (così Trib. Roma, 3 marzo 1998) e nel caso di specie, detto accertamento è addirittura confermato dall'Inpgi che ha ritenuto - come si dirà meglio - a seguito di lunghe e accurate indagini, di natura giornalistica la prestazione svolta presso Caltanet.

Si sottolinea “ad abundantiam” come l'uso in comune di alcuni strumenti con Il Messaggero e Leggo (free press ultimo nato nella costellazione Caltagirone) - ad esempio la password di accesso all'Ansa tramite il sistema Unisys Wire Center - dimostra, ancora di più, la stretta parentela tra le diverse testate, figlie della stessa madre.

A ulteriore chiarimento dell'attività svolta dalla redazione di Caltanet basterà esaminare gli altri documenti allegati, comprovanti i turni settimanali che i due caporedattori Piero Santonastaso e Gino Cavallo (provenienti proprio dal Messaggero e dal Mattino!!) facevano pervenire a tutta la redazione per la puntuale copertura degli eventi o per le trasferte al seguito di singoli avvenimenti come gli Internazionali di Tennis - oggi Master Series - al Foro Italico di Roma, o l'elenco degli approfondimenti assegnati, di seguito denominati dossier; oppure il lavoro di preparazione di eventi come le Olimpiadi di Sydney con tanto di turni notturni, di articoli; le lettere di richiamo ad una maggiore attenzione da parte del caporedattore Santonastaso; gli accrediti stampa rilasciati al seguito dei più svariati avvenimenti; gli articoli del Mondiale di snowboard che lo stesso ricorrente ha seguito per una settimana da Madonna di Campiglio (Trento).

Ma forse ancora più di quanto esposto, due elementi dimostrano in modo inconfutabile l'attività giornalistica svolta dal sottoscritto: gli articoli del quotidiano Leggo con tanto di firma e l'ispezione dell'Inpgi.

Per Leggo, il nuovo nato dalla fantasia dell'editore Caltagirone, gli “addetti al portale” preparavano articoli fino al completamento di diverse pagine, li inserivano nel sistema di impaginazione automatica, gestendo la singola pagina di comune accordo con il responsabile delle attualità o di Internet o dello sport del suddetto giornale. Due riunioni quotidiane servivano per stabilire la scelta degli argomenti, l'importanza da attribuire agli stessi, l'ordine di importanza. Inoltre, dovevano assicurare quotidianamente la preparazione di una porzione di giornale per permetterne la normale distribuzione.

L'attività sinora descritta, col supporto dei molteplici documenti allegati, integra, senza alcun dubbio, l'espletamento di attività giornalistica, e ciò è fuor di ogni dubbio provato dalla lettera datata 22.10.2001 inviata dal presidente dell'Inpgi, Gabriele Cescutti al Segretario dell'Associazione Stampa Romana e in cui si accennava ad un'ulteriore comunicazione “ai fini di una eventuale iscrizione all'Ordine dei giornalisti” diretta proprio al sig. Bruno Tucci, firmatario del provvedimento.

Tale missiva faceva seguito ad oltre 10 ispezioni effettuate dall'Istituto di previdenza dei giornalisti, a montagne di verbali compilati, a decine di testimonianze raccolte per un periodo di tempo di oltre due mesi: dal 23 luglio alla fine di settembre del 2001.

Dunque non può nutrirsi alcun dubbio sulla prestazione giornalistica posta in essere dal ricorrente dal 10 aprile 2000.

Il Consiglio Interregionale non ha raggiunto la stessa conclusione unicamente perché non ha minimamente accertato cosa facessero i dipendenti di Caltanet, soffermandosi unicamente “sull'accezione della parola portale”.

Tra l'altro la suddetta autorità ha respinto le domande di altri sei dipendenti di Caltanet e richiedenti il praticantato, di cui solo tre - e non tutti come “accertato” dal Consiglio - era-

no già iscritti come pubblicisti. Tre, contrariamente a quanto scritto dal Consiglio Interregionale, non erano e non sono, tuttora, pubblicisti.

Viene spontaneo chiedersi se un Ordine regionale che non riesce neppure a verificare gli iscritti alle proprie liste, sia in grado di accertare lo svolgimento dell'attività giornalistica di un gruppo di persone all'interno di una redazione? Ed ancora: può farlo se la testata non dispone del "bollino" della registrazione?

È, forse, ancora il caso di menzionare analoghe situazioni della realtà italiana.

Innanzitutto il sito de "La Repubblica" (www.repubblica.it) del gruppo l'Espresso, che costituisce il primo indirizzo Internet in Italia in termini di visits e pagine scaricate - lettori. Nella sua home page è possibile vedere spazi dedicati alla posta elettronica gratuita, al meteo, alle chat e al notiziario. Sarebbe un portale, secondo la definizioni del Consiglio Interregionale, ma sicuramente i 15 giornalisti che ancora si adoperano per aggiornarlo sono assolutamente convinti di non vendere solo "servizi" agli utenti. E stessa cosa dicasi per Il Nuovo (www.ilnuovo.it) edito da E-Biscom o il Corriere online (www.corriere.it) della Rcs, e tanti altri.

Si tratta, certo, di vicende analoghe ma non identiche giacché gli editori di queste testate hanno provveduto per tempo alla registrazione presso la sezione Stampa del Tribunale.

Appare allora di tutta evidenza l'iniquità di un sistema che a fronte di lavoratori che svolgono la stessa attività, volesse riconoscere la prestazione giornalistica solo a chi operi per testate dirette da persone diligenti che per tempo si siano attivate per la registrazione della propria testata.

A sostegno della sua tesi il Consiglio Interregionale richiama il provvedimento del Tribunale Ordinario di Roma, settore civile, sezione per la Stampa e l'Informazione, che in relazione all'iscrizione di Caltanet presso la stessa sezione del Tribunale di Roma, avrebbe ritenuto che "niente può essere disposto nei confronti della società Caltanet per le eventuali omissioni".

Anche in questo caso, però, quanto affermato dal Consiglio Interregionale appare poco obiettivo e lacunoso giacché, non si menziona la parte del provvedimento in cui il Tribunale indipendentemente da ogni considerazione circa la soggezione di una testata telematica all'obbligo di registrazione di cui all'art. 5 della L. n. 47 del 1948, si limita ad affermare di avere poteri e competenze limitatamente "alla verifica della regolarità dei documenti presentati a corredo della richiesta di registrazione o della denuncia di sopravvenuti mutamenti (...)" e che la legge non prevede "in caso di inottemperanza da parte del proprietario o di chi esercita l'impresa giornalistica, la registrazione di ufficio".

In altre parole non solo il Tribunale non afferma che l'attività svolta per Caltanet non sia attività giornalistica, ma anzi sembra sollecitare in questo modo una querela di parte.

Il penultimo punto eccepito da Consiglio Interregionale è quello relativo al direttore responsabile.

Risulta evidente come la società Caltanet al fine di evitare l'applicazione del contratto giornalistico, più oneroso del contratto metalmeccanico, cerchi di mascherare la vera attività (giornalistica) esercitata. Una intenzione che - oltre ad essere stata espressa dalla stesso direttore generale ing. Paolo Zugaro in più occasioni - balza prepotentemente agli occhi ove si legga il già citato contratto individuale che, come detto, inquadra il ricorrente al 6° livello del CCNL del settore metalmeccanico con mansione di "responsabile di argomento".

Sarebbe dunque paradossale trovare, all'interno di una struttura che deliberatamente omette l'iscrizione alla sezione Stampa ed Informazione del tribunale, un dipendente con la qualifica di direttore responsabile.

Nei fatti però questa figura esiste ed è evidenziabile dai tanti lavori commissionati, dalle attività svolte e dagli stessi colloqui effettuati dall'Ordine dei giornalisti. Infatti, dopo l'ispezione dell'Inpgi ed il ricevimento della lettera spedita dallo stesso istituto, l'Ordine stesso convocò con un telegramma – fine 2001 - i due responsabili editoriali di Caltanet: Piero Santonastaso (proveniente dal “Messaggero”) e Gino Cavallo (ex caporedattore del “Mattino”).

L'attività dei due giornalisti era stata divisa per competenze. Il primo era destinato all'attività orizzontale o generalista – informazione in senso ampio – il secondo invece destinato a quella verticale o tematica – singoli argomenti come viaggi o casa o lavoro. È di tutta evidenza che, pur non avendo l'“etichetta” di direttore, i due ne svolgevano le funzioni.

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare sono le conseguenze che la richiesta di contributi (20 novembre 2001) avanzata dall'Inpgi ha sortito.

Infatti, sul capo di quelli per cui erano stati richiesti i contributi stessi si sono abbattute pesanti ripercussioni: trasferiti dalla redazione, destinati a mansioni dequalificanti, soggetti a continua e reiterata attività di mobbing. Una procedura, quella di Caltanet, composta da vari passaggi e conclusasi con l'ultimo atto che si è concretizzato proprio in questi giorni (il ricorso porta la data del 2 luglio 2002, ndr): mobilità dal prossimo 15 agosto per coloro – solo ed esclusivamente quelli - che hanno osato richiedere il giusto riconoscimento del proprio lavoro. Gli altri, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono invece stati allontanati già da tempo.

Parallelamente alle suddette “punizioni”, il management della testata online del gruppo Caltagirone ha iniziato un lavoro di revisione e di cambiamento del prodotto presente in Rete. Questo perché temeva che anche l'Ordine di Lazio e Molise, come già l'Inpgi, potesse riconoscere l'attività giornalistica svolta.

Proprio al fine di provare l'evoluzione subita da Caltanet a seguito delle ultime citate indagini ispettive, è stato riversato su un hard disk il portale Caltanet dall'aprile del 2000 al novembre del 2001: dopo quella data è evidente il sempre minore spazio dedicato all'informazione!!

Si deve sottolineare, in ultimo, come il Consiglio Interregionale ribadisce ancora nella parte conclusiva della sua deliberazione l'unico argomento, peraltro di carattere formale, di cui si è fatto scudo: la mancanza di un direttore responsabile. Cita le decisioni adottate dal Consiglio nazionale nel 1988 e 1991 (ma all'epoca nessuna testata telematica era stata ancora registrata) e i criteri interpretativi dell'articolo 34 in “via di approvazione”, basati quindi su una norma che non esiste, e l'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 con riferimenti a condizioni assolutamente diverse dal caso in specie.

Il consiglio sembra trascurare che la mancata registrazione di una testata multimediale, che opera con periodicità, e la mancata indicazione di un direttore, in virtù del combinato disposto dall'art. 5 della L. n. 47 del 1948 e del comma 3, art. 11 della L. n. 62 del 2001, non comporta sic et simpliciter la “non esistenza della stessa” - e così delle prestazioni per essa effettuate.

Non può, quindi, non destare profondo sconcerto il provvedimento di rigetto (e le motivazioni addotte!!) che penalizza due volte solo i giornalisti di Caltanet, i quali già “vittime” dell'inappropriata qualifica lavorativa e dei corrispondenti trattamenti retributivi, assistenziali e previden-

ziali, si vedono ora anche negare ingiustificatamente l'iscrizione nell'elenco praticanti nonostante la chiara prestazione giornalistica resa in favore dell'Editore”.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il ricorrente ha inequivocabilmente chiesto l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti ed ha presentato una documentazione idonea a sostenere tale richiesta.

A proposito della registrazione della testata - cosa che nel caso in esame manca - è da puntualizzare che l'art. 5 della legge sulla stampa del 1948 non è stato abrogato e pertanto la registrazione, allo stato attuale della normativa, è obbligatoria.

Questo non vuol dire, però, che la mancata registrazione di una testata - incombenza che si appartiene all'editore e soltanto ad esso - possa di per sé neutralizzare una attività giornalistica disimpegnata con qualsiasi mezzo oggi la tecnica consenta, supporto telematico compreso.

Occorre allora esaminare nei fatti se il Casonato abbia o no effettuato attività giornalistica; se tale attività sia stata svolta in regime di praticantato o in forma assimilata (art. 36 del contratto collettivo di lavoro: pubblicista a tempo pieno in struttura idonea al praticantato).

E non ha importanza il tipo di contratto applicato al richiedente oggi ricorrente, dal momento che occorre in concreto esaminare il lavoro svolto indipendentemente dal nomen iuris dato al rapporto di lavoro.

A tal proposito occorre fare subito riferimento - in quanto specifico mezzo di prova - all'azione posta in essere dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

In una lettera datata 22 ottobre 2001, il Presidente dell'Inpgi, Gabriele Cescutti, così scrive, tra l'altro, al Segretario dell'Associazione Stampa Romana: “... nel corso di recenti accertamenti ispettivi effettuati presso la società Caltanet S.p.A. con sede in Roma Corso Francia 200 e sede operativa in Via di Torrespaccata n. 172, è stato riscontrato che l'azienda si avvale della prestazione lavorativa di personale giornalistico (assunto con rapporto di lavoro dipendente non giornalistico) per la realizzazione di una sezione informativa suddivisa in diversi settori (ultime notizie, sport, spettacolo, ecc.). Per i seguenti colleghi quindi l'Istituto sta procedendo al recupero dei contributi nei confronti dell'azienda: Antonio Casonato (pubblicista assunto),... omissis...” (seguono i nominativi di professionisti e pubblicisti).

La lettera così prosegue: “inoltre è stato riscontrato che all'interno della redazione, accanto ai dipendenti regolarmente iscritti negli albi professionali, operano a tempo pieno e con le caratteristiche del lavoro subordinato anche i nominativi sotto indicati i quali svolgono attività giornalistica ma non risultano iscritti in albi o registri tenuti dall'Ordine: ...”.

Quindi la stessa lettera così conclude: “Di questi nominativi ho già provveduto a dare segnalazione al collega Bruno Tucci, ai fini di una eventuale iscrizione all'Ordine dei Giornalisti”.

È da puntualizzare a questo punto che l'Associazione Stampa Romana, nel recepire la segnalazione dell'Inpgi, si è subito attivata sperando un tentativo di conciliazione. Per l'assenza del rappresentante della Caltanet, il tentativo ha avuto esito negativo.

Conseguentemente il 7 febbraio 2002 è stato chiesto di esperire altro tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale delle Controversie individuali di lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Entrando nello specifico del ricorso a firma del Casonato, è da dire che il ricorrente, dalla data della sua assunzione, 10.4.2000, ha svolto attività redazionale che lo ha portato ad occuparsi di argomenti differenti. Si legge nel promemoria allegato alla istanza:

“Inizialmente mi dedicavo alla scrittura di brevi, con una lunghezza media di 10/15 righe. Politica, attualità ed esteri erano i settori trattati. L'immissione online delle notizie avveniva dopo un controllo esercitato da parte di due caporedattori. Questi ultimi, facenti funzioni anche di responsabili editoriali, si occupavano inoltre dello smistamento e dell'assegnazione delle agenzie di stampa.

Con l'acquisizione di una maggiore esperienza ho cominciato a fornire i pezzi di titolo, catenaccio ed occhiello.

Dopo circa tre mesi sono stato assegnato ad un settore specifico: lo sport. L'attività di redazione è così diventata più variegata, con la ricerca e la scelta di notizie, la preparazione di articoli e dossier, l'accredito al seguito di eventi. Oltre ad una pratica più propriamente di desk.

Di questo lungo intervallo ricordo con particolare piacere l'impegno profuso per seguire manifestazioni come il Giro d'Italia di ciclismo, i mondiali di equitazione a piazza di Siena, le olimpiadi di Sydney, il Sei Nazioni di rugby e i campionati iridati di snowboard raccontati per una settimana dal Trentino, con Madonna di Campiglio a fare da cornice di gran pregio.

Esaurita l'esperienza sportiva sono stato destinato alla sezione Prima Pagina, la cosiddetta vetrina del sito, riempita da servizi di attualità nazionale ed internazionale. Nello stesso tempo, sfruttando le sinergie editoriali, sono tornato al lavoro su carta, provvedendo alla stesura di articoli di attualità per il nuovo nato della famiglia Caltagirone: 'Leggo', il free press del gruppo.

Anche in questo caso si è trattato di un apprendistato interessante, dettato dai ritmi pressanti degli aggiornamenti in tempo reale. Un periodo istruttivo, purtroppo funestato dai tragici eventi internazionali (primo fra tutti l'attentato alle Twin Towers).

In quest'ultimo periodo, accanto al lavoro strettamente giornalistico, hanno acquisito importanza anche l'uso sempre più esteso dei mezzi della redazione. Programmi di impaginazione attraverso il Pc, attività di cucina, collocazione degli articoli nella home page del portale e nei fogli del quotidiano 'Leggo'.

~

In sede istruttoria la Commissione Ricorsi ha effettuato varie audizioni.

Tra gli altri è stato sentito il Casonato il quale, in nome e per conto anche dei sigg. Mulè, Della Valle, Paparella, Fornaciari e Muretti che risultano ricorrenti in altri, analoghi, procedimenti), ha consegnato un cd rom "contenente la prima pagina del portale Caltanet all'epoca della sua entrata in rete, cioè aprile 2000, fino alle successive modificazioni del 2002. Detto cd rom contiene inoltre le pagine di sezioni diverse per argomenti, un estratto di articoli, news, approfondimento, dossier, con le firme dei redattori".

Il Casonato ha poi puntualizzato che "a seguito delle ispezioni Inpgi il sistema è stato modificato tanto che oggi non compaiono più né i testi né, tanto meno, gli autori dei testi. E non compaiono perché l'azienda ha deciso di avvalersi dei lanci Agi che, così come arrivano in sequenza oraria, vengono immessi automaticamente nel sistema grazie ad un apposito software".

Il ricorrente ha evidenziato: “La mia attività giornalistica ha avuto inizio il 10.4.2000 quando sono stato assunto e si è conclusa, dal punto di vista giornalistico, nel novembre del 2001 quando sono stato spostato e trasferito ad altro settore.

Preciso che quando sono stato trasferito già erano avvenute le ispezioni dell’Inpgi i cui risultati erano stati portati a conoscenza e della proprietà e dell’ordine regionale. Attualmente sono ancora alle dipendenze della società Caltanet in un settore definito Area Progetti. Mi è stato preannunciato che venerdì 27 settembre riceverò la lettera di licenziamento”.

L’escussione del ricorrente è servita anche ad approfondire alcuni particolari aspetti del caso in esame. In proposito il Casonato ha spiegato: “Per quanto a mia conoscenza la qualifica originariamente assegnatami e cioè: responsabile di argomento della redazione web, l’ho sempre considerata del tutto anomala dal momento che non avrebbe neanche riscontro nelle categorie del contratto da metalmeccanico che ho dovuto sottoscrivere al fine di ottenere l’assunzione.

Sono pubblicitista dal 1999.

Per quanto riguarda la mia attività giornalistica essa si è sviluppata nell’arco di 40 ore settimanali, come da contratto.

Ricevevo uno stipendio fisso mensile.

Della redazione facevano parte a tempo pieno i giornalisti professionisti Pietro Santonastaso e Gino Cavallo, distaccati rispettivamente dal ‘Messaggero’ e dal ‘Mattino’, testate facenti capo allo stesso gruppo editoriale. Inoltre lavorava a tempo pieno anche il giornalista professionista Mauro Anelli ricollocato successivamente in altra testata del gruppo (‘Leggo’).

Durante la mia attività lavorativa di tipo giornalistico mi sono stati chiesti pezzi per la testata “Leggo” alla quale potevo accedere dalla mia redazione essendo abilitato ad entrare nel sistema dello stesso giornale. Ciò perché “Leggo” faceva parte dello stesso gruppo editoriale.

Partecipavo regolarmente alle riunioni della redazione, riunioni tenute dai professionisti che lavoravano a tempo pieno.

Gli stessi giornalisti professionisti svolgevano la funzione di tutor nei confronti di tutti noi, soprattutto nei confronti di coloro i quali non avevano neanche il titolo di pubblicitista”.

La Commissione ha acquisito anche la testimonianza di due giornalisti professionisti, Lucia Angeloni e Barbara Nardacchione.

La prima, dopo avere dichiarato di essere stata assunta a Caltanet dall’aprile del 2000, ha affermato: “Per nove mesi ho avuto un contratto di consulenza e per i successivi 12 mesi ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Indipendentemente dalla qualificazione e dal tipo di contratto applicato, nella fattispecie quello dei metalmeccanici, per tutto il periodo che va dall’aprile del 2000 al dicembre del 2001 ho svolto la stessa attività lavorativa. Ero adibita alla sezione news dove lavoravano anche i colleghi ricorrenti. Il mio lavoro e quello degli altri colleghi della redazione veniva impostato dal giornalista Mulè e soprattutto dal collega Santonastaso, il primo pubblicitista, il secondo professionista. Al pari degli altri partecipavo alle riunioni di redazione”.

La seconda, dopo avere precisato di essere stata assunta a Caltanet il 10 aprile del 2000 e di essere “stata subito assegnata alla sezione news-ultime notizie”, ha detto: “avevamo varie sezioni che si occupavano di informazione giornalistica, quali sport, ultime notizie, medicina, volontariato, ecc. Mi consta che nel corso della loro attività di collaboratori alcuni colleghi siano transitati da un settore all’altro sempre nell’ambito dell’attività giornalistica.

Queste sezioni non erano a compartimenti stagno. Ricordo che più volte, quando ci siamo trovati in emergenza per questioni temporali nel seguire determinati avvenimenti, abbiamo chiesto ed ottenuto la collaborazione di colleghi di altre sezioni in quel momento evidentemente meno cariche della nostra.

Quando sono stata assunta ho trovato nella sezione news i colleghi Antonio Casonato, Vincenzo Mulè, Fabiana Della Valle, Paolo Paparella. Il giorno dopo è arrivata Anna Luciana Fornaciari e successivamente Enrica Muretti. Di questi colleghi alcuni erano pubblicisti, altri no.

Per quanto riguarda i professionisti ricordo che Lucia Angeloni arrivò una settimana dopo di me.

Giornalisti e non, non avevamo applicato il contratto collettivo di lavoro ma quello dei metalmeccanici con diverse qualifiche.

Alcuni di noi avevano ed hanno il contratto a tempo indeterminato; altri no pur svolgendo, questi ultimi, lo stesso nostro lavoro dal punto di vista dell’impegno giornaliero e settimanale. Chiarisco che si lavorava anche nei fine settimana e a turni.

Personalmente mi sono adoperata per indirizzare i colleghi non ancora giuridicamente in possesso del titolo di giornalista nel fornire loro utili indicazioni anche dal punto di vista tecnico relative alla professione.

In tutta coscienza posso dire di avere svolto nei confronti di questi colleghi l’attività di tutor.

L’attività della redazione era coordinata principalmente dal giornalista professionista Piero Santonastaso. Questi in particolare assegnava gli approfondimenti e le inchieste. Poiché non avevamo un direttore responsabile perché non esisteva e non esiste una testata, in tutta coscienza posso affermare che Santonastaso svolgeva di fatto le funzioni di direttore.

Nell’ambito della nostra attività lavorativa, ovviamente prendevamo parte a riunioni di redazione presiedute inizialmente anche da Cavallo e soprattutto da Santonastaso che, in ultima analisi, dettava la linea editoriale”.

La teste ha così concluso: “Dopo le ispezioni dell’Inpgi – lo deduco dai tempi – io e gli altri siamo stati spostati a svolgere altre mansioni al di fuori dell’attività prettamente giornalistica. Coloro i quali avevano soltanto il contratto di collaborazione sono stati allontanati. Per quanto mi riguarda ho protestato sentendomi dequalificata”.

La Commissione Ricorsi aveva anche convocato i giornalisti professionisti Santonastaso e Cavallo ma non è stato possibile ascoltarli. Sulla base delle testimonianze acquisite e delle prove di cui agli atti, la Commissione non ha ritenuto di dover insistere nell’audizione dei predetti due giornalisti ritenendo sufficienti gli elementi acquisiti per formulare una proposta conclusiva.

Comunque, i due predetti giornalisti professionisti erano stati sentiti in sede di esame di prima istanza. Non esistendo agli atti i verbali delle loro audizioni, è stato chiesto all’Or-

dine interregionale di voler trasmettere i relativi documenti. In risposta il presidente dell'Ordine interregionale ha comunicato che "per quanto riguarda l'incontro avuto con i colleghi Piero Santonastaso e Gino Cavallo nulla è stato verbalizzato in quanto si è trattato di raccogliere informazioni sullo stato del sito Caltanet".

Tutto ciò premesso, si può concludere nel merito che dal quadro probatorio messo in luce dalla indagine istruttoria, oltre che dagli atti di causa, si evince una attività lavorativa di tipo giornalistico del Casonato nella sua qualità di pubblicista a tempo pieno all'interno di una redazione, quella di Caltanet, che sebbene non registrata come testata, in ogni caso ha integrato una struttura idonea alla effettuazione del praticantato per la presenza di un consistente numero di giornalisti professionisti.

Pertanto, a norma dell'art. 36 del vigente contratto nazionale di lavoro giornalistico, il Casonato ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente, decide di accogliere il ricorso del sig. Antonio Casonato dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 10 aprile 2000, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 9.4.2001, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 1-1-30.

Positività, ai fini del riconoscimento d'ufficio, del rapporto tra legge ordinistica (art. 34) e contratto collettivo di lavoro (art. 36)

- C.N. 9.10.2002 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Stefano Benedetti avverso delibera ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio Interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 23 ottobre 2000, ha respinto la domanda di iscrizione al registro dei praticanti presentata da Stefano Benedetti, motivando tale decisione con il fatto che il direttore dell'emittente Radio Radio è un pubblicista e che nessun giornalista professionista lavora a tempo pieno nella struttura redazionale dell'emittente radiofonica, rilevando altresì che al caso in specie, non può essere applicata l'interpretazione della Corte di Cassazione che consente di includere nel numero dei redattori anche quei giornalisti professionisti i quali siano titolari di una collaborazione continuativa e coordinata.

Nel ricorso a sua firma il Benedetti, dopo essersi richiamato a varie sentenze, anche della Corte di Cassazione, in relazione alla idoneità di una struttura giornalistica a che possa dar luogo ad un praticantato, così afferma: "Nell'ambito della testata giornalistica radiofonica denominata Radio Radio collaborano in via continuativa e coordinata, quotidianamente, in voce o con presenza in sede, numerosi giornalisti professionisti tra i quali citiamo, in via esemplificativa, il sig. Franco Melli, il sig. Gianni Melli, il sig. Alessandro Vocellelli, il sig. Francesco Izzi, il sig. Ugo Trani, il sig. Stefano Orsini, come, peraltro, si può evincere dalla dichiarazione" rilasciata dal direttore dell'emittente.

“Pertanto, è evidente che il supporto di esperienza e professionalità che i citati giornalisti professionisti possono trasmettere al sig. Benedetti sia di grande ed indiscusso rilievo considerando altresì il fatto che lo stesso Benedetti partecipa attivamente e quotidianamente ai dibattiti giornalistici che si svolgono presso l'emittente radiofonica, con un sostanziale apporto redazionale ed un costante supporto di riferimento. Ovvio, pertanto, che tale “confronto” quotidiano con giornalisti professionisti può e deve essere considerato come uno dei viatici di crescita migliori che un praticante giornalista possa immaginare”.

A richiesta della Commissione Ricorsi, il Benedetti ha prodotto buste-paga da praticante (contratto Frt) dal settembre 2000 al gennaio 2002 (data di presentazione dei cedolini).

Allo stesso tempo, attraverso le testimonianze dei giornalisti professionisti Alessandro Vocalelli, Gianni e Franco Melli, Massimo Barchiesi e Francesco Izzi, tutti collaboratori dell'emittente Radio Radio, è emerso che il Benedetti ha svolto un intenso e qualificato lavoro giornalistico all'interno della redazione di Radio Radio, con produzione di numerosi servizi e dirette di carattere sportivo e con un orario di lavoro tale da impegnarlo per tutta la giornata, domeniche comprese. Secondo gli stessi colleghi l'emittente ha strutture e tecnologie adeguate a svolgere trasmissioni di natura giornalistica.

Per quanto concerne le varie sentenze, va ricordato che questo Consiglio, ormai da tempo, ha accolto e consolidato il principio secondo il quale, a prescindere dall'assunzione dell'incarico di direttore responsabile da parte di un pubblicita, sia sufficiente che almeno un giornalista professionista possa essere presente e svolgere di fatto funzioni di tutor.

Dalle testimonianze acquisite risulta che Francesco Izzi e Franco Melli assicuravano una presenza costante in redazione, dispensando, sul piano strettamente tecnico, le opportune indicazioni al Benedetti nella confezione di servizi, notizie, titoli e dirette telefoniche.

Pur non volendo prendere in considerazione il periodo di praticantato con il contratto Frt, l'attività del Benedetti deve essere, comunque, inquadrata giuridicamente come quella di un pubblicita a tempo pieno a partire dal 5 settembre del 2000, data di assunzione come praticante con contratto Frt, come provato in atti. Il tutto nel contesto di una struttura idonea alla effettuazione del praticantato.

Pertanto, in base all'art. 36 del contratto di lavoro giornalistico, il ricorrente ha tutto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di idoneità professionale con l'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti.

È opportuno sottolineare, al riguardo, che il contratto collettivo di lavoro, del quale il Consiglio nazionale è cofirmatario a pieno titolo, costituisce fonte normativa per cui il citato art. 36 può essere considerato evoluzione interpretativa dell'art. 34 della legge ordinistica in quanto non in contrasto con essa.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Stefano Benedetti, dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 5 settembre 2000, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza dell'iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 9.4.2001, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 1-1-31.

Procedure ed elementi accertativi di un riconoscimento d'ufficio

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Marco Donadio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Marco Donadio ricorre ritualmente avverso la delibera di rigetto di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 5.6.2002.

Questo il testo della delibera impugnata:

“Il Consiglio interregionale

Vista la domanda presentata in data 30 aprile 2002 dal signor Marco Donadio, nato a ... ed ivi residente in ..., con la quale chiede che gli “venga riconosciuto il praticantato d'ufficio presso la testata giornalistica INN, svolto tra il 4 settembre 2000 e il 5 marzo 2002”, senza fornire i dovuti elementi atti a consentire l'adozione del relativo provvedimento accertativo costitutivo o di quello di reiezione;

rileva che alla domanda l'istante allega la copia di una lettera inviata in data 15 aprile 2002 a “Spett. Valter La Tona, direttore responsabile INN (Italia Network News)” con la quale chiede allo stesso, in considerazione che è stato assunto presso la testata INN “la dichiarazione di compiuto tirocinio giornalistico di 18 mesi” per l'arco di tempo già indicato nel capoverso precedente; la maniera inusuale come è stata intestata la lettera di richiesta non può non sfuggire all'attenzione dell'organo deliberante, sorprendendolo non poco giacché il Donadio usa nei confronti del direttore responsabile della testata più volte indicata, la massima autorità gerarchica della redazione, una terminologia della corrispondenza commerciale, che non ha ragione di essere adoperata nei confronti delle persone fisiche, tanto che potrebbe pure ipotizzarsi il venir meno del rispetto dovuto, ma anche un deficit di cognizioni;

rileva altresì che il Donadio presenta una lista di testimoni (Alberto Rimedio, Paolo Stella, Stefano Amadio ed Ernesto Oliva) senza peraltro indicarla nella domanda stessa e questo costituisce una grave omissione giacché i provvedimenti amministrativi si adottano sulla base dei documenti che l'interessato indica ed allega e non per effetto della ricerca predisposta dal soggetto decidente;

prende atto che in merito alla domanda del Donadio esiste pure una informativa a firma del Consigliere Segretario dell'Associazione della Stampa Romana, protocollata in entrata al numero 1365 del 30 aprile 2002, con la quale si dichiara che lo stesso “ha svolto mansioni di natura giornalistica a fianco degli altri colleghi, prestando la sua opera quotidiana sia per il sito internet sia per Telepiù, cui INN Spa fornisce i servizi informativi in service”;

vista la propria lettera del 9 maggio 2002, numero 1440, inviata al Tribunale Civile di Roma, per conoscere se la testata “www.inn.tv” risulta regolarmente registrata come testata telematica e preso atto della risposta del Tribunale di Roma, stessa data, protocollo d'entrata al numero 1450, con la quale si comunica che la testata citata non risulta registrata al “Registro Informatico della Stampa”;

vista la lettera, a firma del Presidente Bruno Tucci, in data 30 aprile 2002 indirizzata al direttore della testata INN con la quale è stato chiesto di attestare quali mansioni effettivamente aveva svolto durante il periodo già più volte indicato; la risposta, a firma del direttore responsabile di INN, attesta che il Donadio “è stato assunto, viste le sue precedenti esperienze in ambito internet, presso la nostra Società con contratto FRT – 6° livello con mansione operativa relativa al caricamen-

to dati sul sito web del canale INN, dati predisposti dalla redazione e dalle emittenti partner e vagliati dal redattore addetto al web: Il signor Donadio mi ha presentato nei giorni scorsi una richiesta di praticantato che ritengo del tutto immotivata e scorretta sia sul piano formale che sostanziale ed alla quale ho già risposto negativamente”; risposta che l’istante non ha accluso tra la documentazione esistente in atti;

vista la lettera, a firma dei membri del comitato di redazione, non sollecitata, con la quale gli stessi dichiarano che “Marco Donadio, a partire dal 04/09/00, ha quotidianamente svolto attività giornalistica: Donadio ha realizzato articoli pubblicati sul sito internet di Inn e servizi trasmessi sul Tg dell’emittente (“menoquindici”, in onda ogni quarantacinque minuti). In particolare, Donadio è stato abitualmente impegnato nella realizzazione di servizi di cronaca nera, esteri e politica”;

rileva che tra la dichiarazione del direttore responsabile, legittimato per legge alla certificazione e di conseguenza titolare di una presunzione iuris tantum, e quella del comitato di redazione, organo previsto dal cnlg, esiste una totale divergenza, i cui motivi saranno oggetto di apposito esame da parte del Consiglio stesso;

rileva ancora che l’iscrizione d’ufficio nel Registro dei praticanti, come potere del Consiglio, trova la sua legittimazione nell’articolo 43 del D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, che consente appunto di surrogare i poteri del direttore responsabile, al quale la legge ordinistica conferisce il diritto di certificazione, allorché questi non ottemperi ai suoi doveri omettendo gli atti dovuti; nel caso di specie pur esistendo il direttore non esiste a sua volta la testata in seno alla quale il Donadio avrebbe effettuato il praticantato di legge - poiché è stato escluso che lo abbia effettuato all’interno di INN - e niente dice al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che fa sempre riferimento all’impresa giornalistica registrata, e tanto meno la giurisprudenza ordinistica; una giurisprudenza che non può fare riferimento a poteri ed attribuzioni non fissati specificamente dal legislatore o dalla giurisprudenza della Cassazione, che costituisce un punto di riferimento irrinunciabile ed a cui sottostanno tutti i giudici, anche quelli che fanno parte delle giurisdizioni speciali;

rileva infine che la legge ordinistica nel caso di specie non può essere applicata come non può essere fatto riferimento ai contenuti dell’attività lavorativa del Donadio non essendo niente stato disposto al riguardo dal legislatore o dalla giurisprudenza; nello stesso tempo non si può fare a meno di ricordare che i nuovi criteri interpretativi dell’articolo 34 della legge del 1963 in via di approvazione - *de iure condendo* - da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che a loro volta fondano le loro radici nelle decisioni adottate dallo stesso Consiglio nazionale del 1988 e 1991, fanno perno sulla figura del direttore responsabile, che dalla legge del 1963 è legittimato a rilasciare le dichiarazioni di inizio e compiuta pratica, e il direttore responsabile sulla richiesta del Donadio si è espresso in maniera negativa non ritiene di dover ascoltare i testimoni che il richiedente ha indicato nella sua lettera, non specificata nella domanda posta all’attenzione e valutazione del Consiglio stesso, poiché considera ininfluenti le loro possibili affermazioni volte a modificare il giudizio giacché questo, oltre sull’esame delle “carte” fornite ed acquisite, fonda sulla dichiarazione inequivocabile del direttore della testata INN;

visti gli articoli 11 e 34 della legge 3 febbraio 1963 e gli articoli 36 e 43 del regolamento di esecuzione

delibera

1. di respingere, per i motivi indicati in narrativa, la domanda presentata dal signor Marco Donadio;

2. di riservarsi, sulla base della vigente legge, di approfondire i motivi delle opposte dichiarazioni rese dal direttore responsabile, soggetto legittimato, e dai membri del comitato di redazione”.

Nel ricorso a sua firma il Donadio sostiene che esistono i presupposti perché la sua istanza venga accolta.

E così argomenta:

“Premesso che

- il ricorrente, laureato in Scienze della comunicazione con tesi di laurea “New media giornale elettronico e televisione digitale”, con precedenti esperienze in campo giornalistico, in data 31 agosto 2000 è stato assunto a tempo indeterminato dalla INN Italia Network News Spa (di seguito INN) - una delle società del gruppo Sitcom Spa - per la quale ha prestato continuativamente la propria attività, tutt'ora in corso;

il contratto d'assunzione de quo prevede l'inquadramento formale al 6° livello del CCNL dell'Industria Televisiva e radiofonica privata, con mansione di Realizzatore Produzioni Televisive su Internet;

- di fatto, il ricorrente si occupa di redigere articoli che vengono divulgati, contemporaneamente sia nel telegiornale della INN (“Menoquindici” in onda ogni quarantacinque minuti) che sul sito www.inn.tv - anch'esso della società medesima - e sull'home page di Iol (Italia online), e fino a qualche tempo fa, di Tiscali;

- la INN, infatti, dispone di un canale satellitare e di un sito Internet -quest'ultimo ideato e tutt'ora gestito dal ricorrente - dedicati alle News, dalla politica alla cronaca, dallo sport all'economia, dall'attualità allo spettacolo ecc. ecc.;

- in data 30 aprile 2002 il ricorrente ha presentato domanda, ai sensi dell'art. 33 della L. n. 69/1963, all'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ai fini dell'iscrizione nel Registro dei praticanti;

- nella seduta del 5 giugno 2002 il Consiglio Interregionale ha deliberato il rigetto della domanda;

detto provvedimento è stato notificato al ricorrente solo in data 17 luglio 2002);

Considerato che

1) sull'asserita mancanza di “elementi atti a consentire l'adozione del relativo provvedimento accertativo-costitutivo o di quello di reiezione” - Sull'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Nell'incipit del suddetto provvedimento si asserisce che il ricorrente ha avanzato la propria richiesta di riconoscimento del praticantato d'ufficio “senza fornire i dovuti elementi atti a consentire l'adozione del relativo provvedimento accertativo-costitutivo o di quello di reiezione”, eppure, contestualmente si delibera il rigetto della detta domanda.

La contraddittorietà della delibera è, dunque, palese sin dall'inizio del provvedimento stesso viene confermata dalla successiva menzione delle “carte fornite e acquisite” esaminate dalla Commissione per adottare la propria decisione.

Nell'ordine si richiama la lettera inviata al Sig. Valter La Tona, una lista di testimoni, una informativa del Consigliere Segretario dell'Associazione della Stampa Romana, la lettera a firma dei membri del comitato di redazione.

Dunque, non porrebbe davvero che siano mancati gli elementi per accertare e riconoscere l'espletamento della pratica giornalistica. Come detto pocanzi, il ricorrente ha allegato alla propria domanda una lista di ben quattro persone - tra le varie che avrebbero potuto confermare i fatti - e le ha indicate nominativamente senza demandare al soggetto decidente alcuna ricerca in merito ai soggetti da ascoltare.

Peraltro, non si comprenderebbe come il Consiglio Interregionale potrebbe far riferimento alla detta lista, ove la stessa non fosse stata -come di fatto è stata - allegata alla domanda. Ergo sfugge quale sia la "grave omissione" rilevata nella pag. 1 del provvedimento più volte menzionato.

Il carattere estremamente contraddittorio della motivazione, inoltre, si appalesa, ancora una volta, nella parte in cui si afferma che "i provvedimenti amministrativi si adottano sulla base dei documenti che l'interessato indica e allega e non per effetto della ricerca predisposta dal soggetto decidente", ma solo poche righe oltre ci si riferisce ad una lettera che il Presidente Bruno Tucci, in data 30 aprile 2002, inviava al direttore della INN - e quindi ad una ricerca di informazioni condotta dal soggetto decidente - perché questi attestasse le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente.

Si deve poi evidenziare la carenza e/o l'incompletezza della motivazione della delibera giacché la stessa rileva la divergenza tra la dichiarazione del comitato di redazione - organo previsto dal Cnlg - e quella del direttore responsabile, ma rigetta la domanda sulla base della sola dichiarazione di quest'ultimo.

Il Consiglio, infatti, non si cura di indicare quali siano state le ragioni che l'abbiano indotto a disattendere totalmente l'attestazione del Cdr, che - è bene osservare - non avrebbe avuto alcuna ragione per sostenere fatti difforni dalla realtà.

Con maggiore attenzione avrebbero dovuto essere, invece, valutate le dichiarazioni del direttore che, in quanto coincidente con l'editore, ha un interesse evidente in relazione ai profili di responsabilità civile e deontologica, a mascherare l'attività giornalistica del ricorrente.

2) La natura giornalistica dell'attività espletata dal ricorrente per la INN S.p.A.

Come anticipato, e confermato dalla summenzionata dichiarazione del cdr, il ricorrente "è stato abitualmente impegnato nella realizzazione di servizi di cronaca nera, esteri e politica", contemporaneamente trasmessi al tg quotidiano "Menoquindici", in onda sulla INN ogni quarantacinque minuti, e pubblicati, con tanto di firma, sul sito Internet www.inn.tv.

Si è occupato di redigere una media di circa sei articoli al giorno - anche nei giorni festivi secondo i turni fissati dal direttore - occupandosi degli argomenti più disparati da Pacciani al Pil, dal genoma umano all'art. 18, da Bush al Medio Oriente ecc., come appare dai circa centoventi articoli allegati che costituiscono solo una piccola parte del materiale prodotto.

L'attività posta in essere dal sottoscritto al pari di qualsiasi altro giornalista, ha comportato, quindi, la "compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti" nonché "il particolare inserimento

nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (televisivo e telematico) (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro)" cioè nella redazione, elementi questi tipici e caratterizzanti l'attività giornalistica secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass, civ, sez. lav. 27 marzo 1998, n. 3272).

E dunque, il Consiglio Interregionale che tanto, e meritato, peso pare voglia attribuire alla giurisprudenza di legittimità, non si vede come abbia potuto trascurare tale consolidato orientamento.

In tal senso si sono pronunciati anche i giudici di merito, i quali hanno ritenuto che "costituisce attività giornalistica. con conseguente applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico quella che consiste nella raccolta. nel commento e nell'elaborazione delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale" (così ex multis Pretura Milano, 29 giugno 1998).

Il Tribunale di Roma ha, inoltre, sottolineato, come "affini dell'iscrizione dei praticanti giornalisti professionisti è sufficiente l'accertamento del concreto svolgimento. da parte dell'aspirante, di attività giornalistica" (così Trib. Roma, 3 marzo 1998).

Appare, inoltre, opportuno precisare che, se è pur vero, che il ricorrente aveva ricevuto incarico anche di creare il portale della INN, è altrettanto vero che all'epoca non vi erano altri collaboratori che scrivessero i servizi da pubblicare, e che - si ribadisce - venivano trasmessi nel tg del canale satellitare.

Successivamente, il sottoscritto è stato affiancato da altri dipendenti, il Sig. Oliva, la Sig.ra Paoone e la Sig.ra Sedda con le sue stesse mansioni operative, indicate come "new content factory-web", come appare anche dai turni della redazione.

I suddetti colleghi sono stati, però, assunti ciascuno con un differente contratto e il Sig. Oliva con il Ccnlg.

Giova certamente precisare come il ricorrente non solo abbia sempre (anche prima dell'assunzione) svolto attività giornalistica ma che la stessa Inn, che oggi sembra negargli la pratica giornalistica, l'ha accreditato in diverse occasioni come suo giornalista e l'ha indicato come curatore (redattore) dell'approfondimento settimanale Network .

L'attività sinora descritta, col supporto dei documenti allegati, integra, dunque, senza alcun dubbio, l'espletamento dell'attività giornalistica.

Ci si propone, comunque, di dimostrare in maniera ancora più incontrovertibile quanto affermato, per un verso, dando prova dell'attività nella redazione del tg e, per l'altro, verificando che l'attività su Internet non fosse solo di sistemazione degli articoli ma di redazione degli stessi.

Al presente ricorso si allegano, a tal fine, una videocassetta VHS, sulla quale sono state registrate alcune edizioni di "Menoquindici", ove venivano trasmessi dei servizi del ricorrente, e un cd sul quale sono stati riversati dal sito internet www.inn.tv quegli stessi articoli.

Verificata l'identità dei servizi e precisato che non può esservi dubbio sull'autore degli stessi. giacché sulla maschera di inserimento del portale gli articoli appaiono a firma di Marco Donadio. né sulla natura giornalistica dell'attività espletata per il tg, ne segue che il ricorrente, dal 4 settembre 2000 al 5 marzo 2002. ha svolto la pratica giornalistica di cui si chiede il riconoscimento.

3) Sulla registrazione della testata

Ribadito che il ricorrente ha scritto i servizi trasmessi al telegiornale della INN, oltre che diffusi in rete, solo per puro tuziorismo, si precisano alcune osservazioni sugli ulteriori rilievi del Consiglio Interregionale.

Il suddetto organo ha rilevato come la testata www.inn.tv risulti regolarmente registrata come testata telematica presso il Tribunale di Roma ma non compaia al “Registro Informatico della Stampa”. A tal riguardo, però, è doveroso precisare che il Tribunale ha poteri e competenze limitatamente alla verifica della regolarità dei documenti presentati a corredo della richiesta di registrazione o della denuncia di sopravvenuti mutamenti, indipendentemente da ogni considerazione discrezionale circa la soggezione di una testata all’obbligo di registrazione. tant’è che la legge non prevede, in caso di inottemperanza da parte del proprietario o di chi esercita l’impresa giornalistica, la registrazione d’ufficio.

Dunque, se esiste, come nella specie, un giornale telematico (www.inn.tv) che opera con periodicità sotto la responsabilità di un direttore, il sig. Valter La Tona, la suddetta mancata registrazione presso il Registro Informatico della Stampa, in virtù del combinato disposto dell’art. 5 della L. n. 47 del 1948 e del comma 30, art. 1 della L. n. 62 del 2001, non comporta sic et simpliciter la non esistenza della testata, con i conseguenti riflessi sulle qualifiche delle prestazioni lavorative per essa effettuate.

Non può certo pensarsi che una prestazione professionale si configuri come giornalistica o meno a seconda del “bollino” della registrazione e/o della registrazione presso questo o quel registro.

È, forse, il caso di ricordare come esistono altre realtà in Italia, quali il sito di Repubblica (www.repubblica.it) del gruppo l’Espresso - che costituisce il primo indirizzo Internet in Italia in termini di visits e pagine scaricate - Il Nuovo (www.ilnuovo.it) edito da E-Biscom o il Corriere on line (www.corriere.it) della Rcs, ove i giornalisti svolgono la stessa attività del ricorrente, attività della quale è riconosciuta pacificamente la natura giornalistica.

Davvero non si vorrebbe dover credere che un Consiglio dell’Ordine, ai fini dell’accertamento dell’attività giornalistica, possa limitarsi al mero controllo formale dell’adempimento da parte dell’editore della registrazione della propria testata.

Appare, infatti, di tutta evidenza l’iniquità di un sistema che a fronte di lavoratori che svolgano la stessa attività, voglia riconoscere la prestazione giornalistica solo a chi operi per testate dirette da persone diligenti che per tempo si siano attivate il riconoscimento formale del proprio giornale, sia esso cartaceo o telematico”.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto anche se occorre, preliminarmente, rettificare una affermazione contenuta nel ricorso stesso e secondo la quale viene attribuita ai primi giudici cosa non rispondente alla realtà per quanto riguarda la “testata www.inn.tv”.

Si afferma nel ricorso che “il suddetto organo (il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, ndr) ha rilevato come la testata www.inn.tv risulti regolarmente registrata come testata telematica presso il Tribunale di Roma ma non compaia al Registro informatico della stampa”.

Invero, non è dato riscontrare nell’impugnata delibera una tale affermazione.

Vere e condivisibili, invece, sono le argomentazioni addotte dal ricorrente per quanto riguarda le competenze del Registro Informatico della Stampa e, in ultima analisi, la registrazione o meno di una testata, anche in relazione ai non esistenti poteri certificatori d'ufficio da parte dello speciale Ufficio dei Tribunali.

Si vuole qui affermare che ai fini del presente procedimento, ovvero dell'accertamento dell'esistenza di un praticantato a fini giornalistici, è influente che una testata sia registrata o meno. Ciò perché eventuali violazioni di legge non possono essere imputate al lavoratore bensì al datore di lavoro, nella fattispecie all'editore.

Comunque, uno dei motivi portanti dell'impugnata delibera sembra essere quello della mancata registrazione della testata presso la Sezione Stampa e Informazione del Tribunale di Roma. Tant'è che alla specifica richiesta avanzata il 6 maggio 2002 dall'Ordine del Lazio e Molise all'apposito Ufficio del Tribunale di Roma, è stata acquisita risposta negativa. E d'altro canto i primi giudici considerano inesistente una testata che non sia registrata.

Ciò almeno alla luce di quanto è dato leggere nell'impugnata sentenza, pag.3, quando si afferma che "... niente dice al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che fa sempre riferimento alle imprese giornalistiche registrate".

Occorre a questo esaminare nel loro evolversi cronologico la portata dei documenti costituenti l'ossatura degli atti di causa.

Il 30 aprile 2002 il Donadio si rivolge per iscritto al Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise e "chiede che gli venga riconosciuto il praticantato d'ufficio presso la testata giornalistica INN, svolto tra il 4 settembre 2000 e il 5 marzo 2002".

All'istanza è allegata una lettera del Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa Romana nella quale si afferma che il Donadio ha svolto "mansioni di natura giornalistica al fianco di altri colleghi, prestando la sua opera quotidiana sia per il sito Internet sia per Tele+, cui INN S.p.A. fornisce servizi informativi in service".

Alla domanda sono altresì allegati: l'istanza diretta dal Donadio al direttore di INN richiedente la dichiarazione di compiuta pratica e una lista di testimoni.

Lo stesso 30 aprile 2002 il presidente dell'Ordine interregionale del Lazio e Molise scrive al direttore di INN chiedendo di sapere "quali mansioni effettivamente" il Donadio abbia "svolto dal 4 settembre del 2000 al 5 marzo del 2002".

Il 6 maggio successivo il dott. Valter La Tona, nella sua qualità di direttore responsabile di INN, risponde alla richiesta dell'Ordine interregionale affermando che il Donadio era stato assunto "con contratto FRT - 6° livello con una mansione operativa relativa al caricamento dati sul sito web del canale INN, dati predisposti dalla redazione e dalle emittenti partner e vagliati dal redattore addetto al web".

Due giorni dopo, ed esattamente l'8 maggio, perviene all'Ordine interregionale la seguente dichiarazione: "Il CdR di INN, composto da Stefano Amadio, Alberto Rimedio e Paolo Stella (i tre sottoscrittori, ndr) dichiara che Marco Donadio, a partire dal 4.9.00, ha quotidianamente svolto attività giornalistica: Donadio ha realizzato articoli pubblicati sul sito Internet di INN (www.inn.tv) e servizi trasmessi sul tg dell'emittente ("Menoquindici", in onda ogni quarantacinque minuti). In particolare, Donadio è stato abitualmente impegnato nella realizzazione di servizi di cronaca nera, esteri e politica".

Il giorno successivo, ovvero il 9 maggio 2002, l'Ordine interregionale scrive alla Sezione Stampa e Informazione del Tribunale di Roma per "sapere se la testata www.inn.tv risulta regolarmente registrata come testata telematica".

Lo stesso giorno 9 maggio 2002 il dirigente della Sezione per la Stampa e Informazione del Tribunale di Roma risponde negativamente.

Nonostante che il Donadio avesse esplicitamente chiesto il riconoscimento del praticantato d'ufficio per la testata INN e nonostante che il direttore responsabile della stessa testata avesse spiegato i motivi del diniego della richiesta di certificazione di compiuta pratica, il Consiglio interregionale ha avviato una indagine per sapere se "www.inn.tv" fosse una testata regolarmente registrata in Tribunale. Il tutto come se il Donadio avesse chiesto la certificazione d'ufficio non già per INN ma per www.inn.tv.

E che i primi giudici abbiano imboccato effettivamente questa strada lo dimostra anche il fatto che non avrebbero potuto avere nessun dubbio circa la registrazione della testata INN dal momento che fin dal 27 settembre 2000 sapevano perfettamente che la testata INN era regolarmente registrata, tanto è vero che in quella data hanno deliberato l'iscrizione nel registro dei praticanti, con la stessa testata INN, del sig. Stefano Amadio.

Il perché sia stato ritenuto che si trattasse di testate differenti non è dato sapere, anche perché, a ben guardare, il dott. Valter La Tona nella sua lettera del 6 maggio 2002, nel firmarsi quale direttore responsabile di INN, parla di "sito web del canale INN" e nel negare attività giornalistica al Donadio dice che questi carica dati predisposti dalla redazione e "vagliati dal redattore addetto al web".

Ma c'è di più. Nella dichiarazione congiunta dei componenti del CdR dell'8 maggio si dà contezza di un sito Internet di INN, quello appunto denominato www.inn.tv in uno al tg dell'emittente.

Ricapitolando: emerge dalla documentazione, in buona sostanza, che INN produce telegiornali attraverso una testata regolarmente registrata in tribunale (il ricorrente ha indicato i seguenti estremi: registrazione n. 539/98 del 18.11.1998) ed ha un proprio sito web al quale, addirittura, è distaccato un redattore della stessa testata.

Il problema allora consiste nell'accertare cosa in concreto il Donadio abbia svolto nell'ambito della sua attività lavorativa, ovvero se abbia svolto o meno praticantato presso la testata INN.

In proposito è da rilevare che il diniego formalmente opposto dal direttore costituisce altro pilastro portante dell'impugnata delibera.

A questo punto, proprio perché si è in presenza di un diniego del direttore responsabile della testata, scatta il meccanismo del potere sostitutivo che può essere assunto dal Consiglio dell'Ordine a norma dell'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica.

È di tutta evidenza che, al fine di pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti, il Consiglio possa, anzi debba, effettuare gli accertamenti ritenuti utili per accogliere o negare la richiesta e darne contezza nella sua decisione.

In linea di principio si condivide l'affermazione secondo la quale un Consiglio dell'Ordine possa ritenere – come nel caso in esame – di non dover ascoltare i testimoni indicati dal richiedente l'iscrizione. Ma tale decisione non può essere motivata, sia pure parzialmente,

con il fatto che esiste una “dichiarazione inequivocabile del direttore della testata INN” che contraddice l’assunto dello stesso richiedente.

Diversamente, si dovrebbe ipotizzare che l’assunzione dei poteri sostitutivi sarebbe negata ogni qual volta esistesse una presa di posizione del direttore responsabile di una qualsiasi testata contraria a quella del richiedente l’iscrizione d’ufficio. Quindi, si finirebbe per negare quanto invece è concesso al Consiglio dell’Ordine da una precisa norma di legge, ovvero il ricordato art. 43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica.

Ma c’è di più. Mentre da un lato si afferma in delibera che il Donadio non ha fornito “i dovuti elementi atti a consentire l’adozione del relativo provvedimento accertativo-costitutivo o di quello di reiezione”, dall’altro si delibera “di respingere per i motivi indicati in narrativa la domanda presentata dal sig. Marco Donadio”.

Ecco quindi che, a ben guardare, il Consiglio del Lazio e Molise ha finito per assumere i poteri sostitutivi e, quindi, a fare una vera e propria istruttoria a conclusione della quale ha deciso di respingere l’istanza.

Va subito detto, però, che la stessa istruttoria ha finito per essere lacunosa perché non sono stati ascoltati i testimoni indicati da Donadio.

I primi giudici hanno dichiarato espressamente “ininfluenti le loro (dei testimoni, ndr) possibili affermazioni volte a modificare il giudizio (quale?, ndr) giacché questo, oltre sull’esame delle carte fornite ed acquisite, fonda sulla dichiarazione inequivocabile del direttore della testata INN”.

Della dichiarazione del direttore si è già detto; resta da dire dello “esame delle carte fornite ed acquisite”.

A tal proposito è subito da premettere che i testimoni indicati e non ascoltati sono, o sono stati, tutti componenti del comitato di redazione. I componenti del cdr, in una qualsiasi testata, hanno demandata “la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge, in particolare la legge 3.2.1963 n. 69 (ovvero la legge ordinistica, ndr), e lo Statuto dei Lavoratori”. Lo afferma l’art. 34 del contratto nazionale di lavoro giornalistico, contratto del quale è cofirmatario l’Ordine dei Giornalisti. In virtù del citato art. 34 i Comitati di Redazione hanno una serie di compiti specifici che sono elencati alle pagg. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del vigente contratto nazionale di lavoro.

Si deduce che i componenti del cdr, proprio perché tali, non possono essere considerati testimoni qualsiasi bensì, a dir poco, qualificati, e pertanto le loro affermazioni hanno un peso specifico che non può essere sconosciuto o “liquidato” con poche battute. Tanto è vero che gli stessi primi giudici si sono riservati, in delibera, “sulla base della vigente legge, di approfondire i motivi delle opposte dichiarazioni rese dal direttore responsabile, soggetto legittimato, e dai membri del comitato di redazione”.

Ma a parte questo aspetto sarebbe stato opportuno, in primo grado, acquisire ulteriori elementi che avessero potuto corroborare un qualsiasi giudizio, positivo o negativo che fosse, sulla istanza presentata dal Donadio.

Ora, ammettendo per ipotesi che il documento firmato dal comitato di redazione e il documento firmato dal direttore responsabile si elidano a vicenda, resta come unico e solo motivo di rigetto - a leggere la delibera impugnata - lo “esame delle carte fornite ed acquisite”.

Quelle fornite sono: richiesta di certificazione del Donadio al direttore La Tona; lista dei testimoni; informativa del Segretario dell'Associazione Stampa Romana; lettera a firma dei membri del comitato di redazione.

Quelle acquisite: lettera del direttore La Tona; lettera del dirigente del Servizio per la Stampa e l'Informazione del Tribunale di Roma.

A questo punto è appena il caso di rilevare che delle carte fornite ed acquisite fanno parte e la dichiarazione del direttore responsabile e il documento sottoscritto dai componenti del cdr

Restano, pertanto, la comunicazione del Registro Stampa del Tribunale con la quale si afferma che la testata www.inn.it non risulta registrata e la dichiarazione sottoscritta dal Consigliere Segretario dell'Associazione Stampa Romana, Silvia Garambois.

Orbene: è di tutta evidenza che la detta dichiarazione della Garambois va tutta in direzione dell'accoglimento dell'istanza del Donadio; la comunicazione della Sezione Informazione e Stampa del Tribunale di Roma non riguarda l'attività giornalistica o meno del Donadio né la testata INN, bensì l'indicata testata www.inn.tv.

Si può allora concludere sul punto che delle quattro "carte" presentate o acquisite, due (dichiarazione del direttore e dichiarazione dei componenti del cdr) si elidono a vicenda; la terza, quella a firma del Consigliere Segretario dell'Assostampa, va in direzione dell'accoglimento della richiesta del Donadio; la quarta (comunicazione del Tribunale) riguarda una testata e non già il Donadio.

Ma, si legge in delibera che il direttore responsabile è "soggetto legittimato" a rilasciare le dichiarazioni, positive o negative che siano.

È verissimo. Ma altrettanto legittimati, se non dalla legge certamente dal contratto di lavoro (che ha valore di fonte normativa), sono i componenti del comitato di redazione quale organo sindacale interno legittimamente costituito e riconosciuto.

In ogni caso, nel corso dell'istruttoria in sede di riesame, la testimonianza resa dai componenti il comitato di redazione è stata integrata dall'escussione, in qualità di testi, degli stessi componenti del cdr e del quarto giornalista indicato dal ricorrente, teste quest'ultimo che - come detto - ha anche fatto parte in passato dello stesso cdr

Tutto ciò non solo per dare esito positivo ad una specifica, reiterata richiesta del ricorrente, quanto perché è parso doveroso approfondire la natura (giornalistica o meno) del lavoro effettivamente svolto dallo stesso ricorrente.

I testimoni sono concordi nell'affermare che il Donadio ha svolto attività giornalistica.

In particolare, il teste Oliva ha dichiarato che "Donadio era addetto ad inserire materialmente sul sito quanto veniva prodotto a livello giornalistico ivi compresi i pezzi da lui redatti e da me controllati. E ciò è avvenuto non soltanto nel periodo in cui ho rivestito la carica di componente del cdr, ma ininterrottamente dal 17 luglio del 2000 (data della sua assunzione, ndr) al 10 maggio 2002. Dell'attività giornalistica del Donadio, effettuata sotto il mio controllo nel periodo indicato - ha detto più oltre il teste - esiste documentazione nell'archivio della testata non consultabile dall'esterno, ovvero dagli utenti, e pertanto prendo visione della documentazione presentata da Marco Donadio e la riconosco per vera, ossia tratta dagli archivi del sito. La produzione giornalistica, sia del Donadio che mia, veniva uti-

lizzata dalla testata non soltanto per il sito web, ma anche per le edizioni televisive di “Menoquindici”, ovvero di quei telegiornali che regolarmente venivano messi in onda dal canale INN ogni 45 minuti”.

Il teste ha poi aggiunto. “La redazione vera e propria di Menoquindici si componeva di oltre 10 giornalisti, tra i quali, certamente, i professionisti Paolo Stella, Antonello De Fortuna, Gaia Tortora oltre a me e a vari praticanti e stagisti. Per quanto riguarda i praticanti mi risulta che alcuni hanno già superato gli esami come Alberto Rimedio che attualmente fa parte del CdR; Stefano Amadio, alla data odierna (24 settembre 2002, ndr) ha superato la prova scritta e attende di effettuare la prova orale in calendario nei prossimi giorni”.

Il teste ha puntualizzato di essere arrivato a INN quando era già professionista avendo superato l'esame nel marzo del 1994 e a specifica domanda ha così concluso: “In tutta coscienza mi sento, sulla base della documentazione esistente negli archivi della società e per quello che è stato il mio lavoro, di affermare di avere fatto anche da tutor al sig. Marco Donadio”.

Dall'esame delle testimonianze rese in istruttoria dai componenti del comitato di redazione si ricava, in aggiunta a quanto già sottoscritto dagli interessati, che il Donadio, al pari degli stessi (Amadio, Rimedio e Stella), inseriva nel sito i pezzi da lui redatti oltre ad elaborare quelli che arrivavano da fonti esterne; l'impegno di lavoro per tutti, Donadio compreso, era pari a 40 ore settimanali diviso su cinque giorni; il Donadio era addetto alla redazione di Internet e i suoi pezzi, in alcuni casi, venivano utilizzati dalla redazione di “Menoquindici”.

Tornando per un attimo alle dichiarazioni rese dal giornalista Oliva, è da puntualizzare che il teste ha spiegato cosa si intende per “caricamento” di dati nel sito web. E in proposito ha detto che caricamento equivale a inserimento, ovvero immettere nel sistema testi giornalistici. Poiché il ricorrente immetteva testi da lui prodotti o elaborati e quindi superiormente controllati, è da escludere che possa aver svolto il lavoro di un semplice tastierista.

Che si sia trattato di vero e proprio lavoro giornalistico si evince anche dalla documentazione presentata in sede di riesame e cioè: dai turni di lavoro in redazione; da un elenco esemplificativo degli articoli scritti e salvati su cd; dall'elenco dei dipendenti della Sitcom con relative mansioni operative e a proposito delle quali va rilevato che, ad esempio, il Donadio e il giornalista professionista Oliva (il teste escusso) vengono indicati con la stessa qualifica di “News Content Factory - Web”, entrambi assegnati alla società “INN”; dagli accrediti stampa nei quali Marco Donadio viene espressamente indicato quale giornalista incaricato di effettuare determinati servizi avvalendosi di operatori di ripresa della stessa società INN; da un estratto di servizi forniti da INN attraverso Tele+ digitale; da numerosi articoli scaricati da Internet con l'indicazione dell'autore, proprio il Donadio, e da servizi in video riprodotti su videocassetta per essere allegati alla documentazione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Marco Donadio dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 4 settembre 2000, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 9.4.2001, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 1-1-32.**La mancata registrazione di una testata non può ritorcersi contro il tirocinante di fatto (Porta a Porta)**

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Rossella Li Vigni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 21 dicembre 2001, decideva di respingere la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti della dott.ssa Rossella Li Vigni, giornalista pubblicista, collaboratrice della Rai, "considerato che la stessa ha sempre svolto la sua attività per le reti Rai e non per le testate, tant'è che dichiara di aver lavorato per 'Porta a Porta'".

Il Consiglio interregionale richiama le modalità con le quali può essere svolta la pratica giornalistica ai fini della iscrizione nel Registro e dell'utile permanenza per l'esame di idoneità professionale, al quale la pratica è finalizzata:

"La pratica deve essere svolta presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari. Occorre quindi che esista una testata giornalistica (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, servizio giornalistico della radio o della televisione) e che tale testata abbia una organizzazione composta, quanto meno, dai giornalisti redattori ordinari (con rapporto subordinato o con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa) nel numero sopra indicato. Nel presente caso non sussistono entrambi i requisiti. L'attività della Signora Li Vigni non è stata difatti svolta presso una testata giornalistica e conseguentemente non esiste neppure l'organizzazione di personale giornalistico richiesta.

L'interessata, come da questa documentato, ha svolto nel periodo per il quale richiede l'iscrizione e la certificazione d'ufficio di compiuta pratica, l'attività di assistente ai programmi e programmistista regista presso la Rai. La predetta attività non è stata dunque svolta presso una testata giornalistica della Rai, e non sussiste conseguentemente neppure il requisito organizzativo della redazione previsto dalla legge".

Avverso la decisione del Consiglio interregionale ricorre ritualmente la dott.ssa Rossella Li Vigni, la quale dichiara di aver svolto "attività giornalistica a partire dal 1984, presso la redazione cultura del quotidiano "Avanti". Successivamente, dal 1990, ha lavorato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il Giornale Radio Rai redazione cultura, precedentemente GR3, grazie ai quali ha ottenuto l'iscrizione all'albo dei pubblicisti. In questa fase la ricorrente ha svolto l'attività di critico musicale, con la redazione di recensioni di concerti e dischi e interviste giornalistiche, andate anche in onda nel corso dei giornali radio.

Dal 1993 la ricorrente ha lavorato come free lance per l'AdnKronos, settore audiovisivi, realizzando servizi e inchieste giornalistiche. Ha inoltre collaborato con la redazione cultura del quotidiano "l'Umanità".

La ricorrente ha infine svolto, a partire dal mese di settembre 1999, e attualmente svolge, l'attività giornalistica presso la redazione del programma di Rai Uno "Porta a Porta", diretto dal giornalista professionista Bruno Vespa.

Tale programma ha notoriamente ed esclusivamente un contenuto giornalistico, poiché impegnato a fornire informazione al pubblico su argomenti di stretta attualità di partico-

lare rilevanza, di cronaca, costume e politica, attraverso approfondimenti, raccolta di notizie, interviste e collegamenti esterni, il tutto finalizzato all'informazione obiettiva e pluralistica.

In particolare, le attività giornalistiche svolte quotidianamente dalla ricorrente nella redazione di "Porta a Porta" con l'uso di strumenti d'ufficio e computer, riguardano:

realizzazione di inchieste giornalistiche, servizi filmati, schede riepilogative su temi di cronaca anche giudiziaria, politica, cultura, economia, problematiche sociali, spettacolo, andate regolarmente in onda firmate dall'autrice e presentate dal direttore in studio;

selezione delle agenzie stampa in redazione su postazione personale e predisposizione di rassegne stampa;

contatti redazionali con uffici stampa e addetti stampa;

scrittura in redazione di testi, dossier, proposte, domande per interviste;

interviste telefoniche, ricerche giornalistiche, anche tramite internet, di persone e materiali, con verifica delle fonti.

Tale attività, esclusivamente giornalistica, si è svolta e si svolge attualmente su turni organizzati anche per la domenica e i giorni festivi e con reperibilità costante.

Oltre alle trentanove ore settimanali, come da contratto, dal lunedì al venerdì incluso, la ricorrente svolge turni di lavoro straordinario in relazione agli orari di registrazione del programma e/o durante la diretta del programma stesso, cioè in prima serata, con inizio alle 21, o in seconda serata, con inizio alle ore 23 circa, mediamente per quattro giorni di programmazione la settimana.

Tale attività nella redazione di "Porta a Porta" ha costituito e costituisce l'unica fonte di reddito della ricorrente, a partire, come riferito sopra, dal settembre 1999 sino a tutt'oggi, pertanto un arco di tempo continuativo superiore ai 18 mesi nel triennio".

Dopo aver puntualizzato che attualmente nella redazione di "Porta a Porta" lavorano i giornalisti professionisti Bruno Vespa, Daniela Di Marzo, Valentina Finetti, Maria Cecilia Primerano, Fabio D'Alfonso, Enrico Basile, Mimmo Tartaglia (giornalista del TG1), Peppino Tripaldi, Graziella Pulcrano e Emma D'Aquino, la ricorrente precisa che a fronte della comprovata attività giornalistica non le veniva rilasciato il certificato di compiuta pratica e pertanto si era rivolta all'Ordine interregionale del Lazio e Molise.

Per questi motivi la ricorrente ha deciso di impugnare la detta delibera perché ritenuta "illegittima e ingiusta".

Appare evidente, come nel caso già deciso il 27/28 marzo 2001 dal Consiglio nazionale, riguardante la sig.ra Valentina Finetti, che il servizio giornalistico "Porta a Porta", pur non essendo una "testata" regolarmente registrata in Tribunale, di fatto opera come tale con un "responsabile", Bruno Vespa, e una struttura redazionale gerarchicamente articolata e conseguentemente idonea "ad assicurare – come ha indicato la Corte Costituzionale – una preparazione efficace e completa" al praticante giornalista.

A parte il fatto che di recente altri Consigli regionali hanno riconosciuto proprio per la trasmissione "Porta a Porta" il praticantato d'ufficio, le indicazioni offerte dalla Consulta in varie sue pronunce riguardo alla interpretazione da dare ad alcune norme della legge 69/1963, ivi compreso l'art. 34, interpretazione che deve sempre ispirarsi al principio della

“ragionevolezza”, considerato che ogni norma giuridica ha una sua collocazione nel tempo in cui fu promulgata, consentono di poter affrontare la questione *de quo* in un quadro ordinamentale così come viene a conformarsi nel momento in cui l’operazione ermeneutica è posta in essere.

È fuor di dubbio che, alla luce dello sviluppo del contesto sociale e giuridico, oltre che organizzativo ed operativo, della professione e delle sue crescenti articolazioni, in assenza di una riforma legislativa da tempo invocata, la legge 69/63 debba essere assoggettata ad una costante rilettura.

E in questo contesto va, pertanto, ricondotto il riesame della delibera adottata dai primi giudici e dei motivi opposti dalla ricorrente.

Quanto alla mancata registrazione di “Porta a Porta” quale testata giornalistica da parte della Rai con l’indicazione di un direttore responsabile, elemento questo che comporterebbe l’impedimento al riconoscimento della compiuta pratica, va osservato che detta circostanza non può essere certamente imputata alla ricorrente, essendo frutto di una discutibile scelta aziendale, in contrasto con le norme di legge che regolamentano la materia della informazione giornalistica.

Per quanto riguarda le sue funzioni, “Porta a Porta” ha tutte le caratteristiche di un giornale periodico, da considerare, anzi, una componente essenziale del servizio giornalistico Rai.

In sede istruttoria sono state visionate due cassette audio/video prodotte dalla ricorrente: le stesse confermano e giustificano ampiamente i motivi di doglianza espressi nel ricorso.

Il ricorso della sig.ra Li Vigni è dunque ampiamente fondato e va accolto per i motivi sopra indicati, anche sotto il profilo dei diritti costituzionalmente sanciti e nel rispetto della costante giurisprudenza professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l’interessata, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Rossella Li Vigni, dando atto che l’effettivo inizio del praticantato risale al settembre 1999, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 9.4.2001, al solo fine di lasciare all’interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d’esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 1-1-33.

Riconoscimento d’ufficio negato per insussistenza dei requisiti sostanziali

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Paolo Sartore avverso delibera Ordine Valle d’Aosta del 16.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, nella seduta del 16 novembre 1999, all’unanimità, deliberava di respingere la domanda di iscrizione al registro dei praticanti del pubblicista Paolo Sartore e di rilasciargli, conseguentemente, la certificazione di ufficio per consentirgli di sostenere gli esami di idoneità professionale.

Il Sartore aveva sostenuto di aver svolto pratica giornalistica, a partire dal 1994, presso il settimanale regionale "La Vallée Notizie". A sostegno del suo assunto aveva allegato alla domanda di iscrizione al registro una dichiarazione rilasciatagli dal direttore della testata, il pubblicista Walter Barbero, nella quale, tra l'altro, veniva sostenuto che il Sartore, collaboratore esterno incaricato di servizi e articoli sportivi, "nel periodo 1995-1997 seguiva anche la titolazione e la pre-impaginazione delle pagine sportive".

Il Consiglio della Valle d'Aosta, stante la genericità della attestazione rilasciata al Sartore dal direttore, sollecitava il Barbero a fornire una dichiarazione esplicita di avvenuto praticantato nei fatti, se non in diritto, ma alla richiesta non seguiva alcuna risposta.

Il Sartore, sentito dal Consiglio regionale in data 27.9.99 in maniera informale (lettera agli atti del fascicolo del 15.2.2000 a firma del presidente del Consiglio regionale Roberto Mirteto), benché sollecitato a produrre altre testimonianze a suo favore circa l'avvenuto praticantato, nulla faceva pervenire al primo giudice.

Contro la delibera di non iscrizione al registro dei praticanti il Sartore ha presentato rituale ricorso al Consiglio nazionale, supportato anche da ulteriori motivi aggiunti.

Il ricorrente, in sostanza, afferma che dalla dichiarazione rilasciatagli dal direttore Walter Barbero si evince con chiarezza che l'attività da lui svolta nel periodo 1995-97 è stata di tipo "interno" e quindi assimilabile ad un praticantato di fatto, mentre soltanto dall'aprile 1997 il rapporto di fatto si sarebbe trasformato in una collaborazione esterna e ciò in quanto il Sartore a quella data aveva optato per una collaborazione a tempo pieno con l'Agenzia "Avi Presse" come "professionista-free lance".

Poiché il ricorrente sembra dolersi anche del fatto che il Consiglio dell'Ordine della Valle d'Aosta avrebbe condotto una istruttoria incompleta, la Commissione istruttoria per i ricorsi del Consiglio nazionale ha ritenuto opportuno approfondire i fatti con una indagine tendente ad acquisire nuovi elementi a sostegno del ricorrente in ordine all'attività da lui svolta nell'arco di tempo compreso tra il 1995 e il 1997 presso il settimanale "La Vallée Notizie".

Sono stati così citati quali testi i tre giornalisti professionisti che svolgono la loro attività a tempo pieno presso la testata valdostana. Impegni di lavoro hanno impedito ai testi di presentarsi.

Ciò posto è stato convenuto con gli stessi, da parte della Commissione Ricorsi, di formulare per iscritto le domande da porre anche al fine di accelerare i tempi di definizione della pratica.

I tre testi, Agostino Borio, Luca Mercanti e Giancarlo Zaramella, hanno concordemente affermato, in risposta alle domande loro formulate, che il Sartore "negli anni 1995, 1996 e 1997 è stato collaboratore esterno della 'Vallée Notizie'", con la conseguenza che "l'attività non veniva svolta né a tempo pieno né a tempo parziale e neppure con frequenza quotidiana della redazione. Sartore veniva a consegnare i pezzi ed eventualmente ad effettuare qualche telefonata fuori rete".

Sartore –aggiungono i testimoni – "non aveva piena autonomia nello svolgimento del suo lavoro né lo sottoponeva all'attenzione del giornalista professionista in quegli anni in redazione, bensì scriveva il pezzo su indicazione di chi fra noi redattori glielo aveva assegnato e a questo lo sottoponeva". "Nessuno nell'ambito della redazione ha di fatto svolto nei confronti di Sartore funzioni di 'tutor' in quanto le indicazioni che gli venivano fornite si limi-

tavano alle persone da contattare per scrivere i servizi ed a qualche elemento formale sulla stesura degli stessi (rigaggio, ecc.)”.

Stando alle dichiarazioni rese dai testimoni, appare evidente che l'attività pubblicistica svolta da Sartore non presenta le specifiche connotazioni proprie del tirocinio giornalistico.

Peraltro, è lo stesso ricorrente ad affermare, in ricorso, di avere dichiarato nel corso della sua audizione dinanzi al Consiglio regionale della Valle d'Aosta “di esercitare l'attività di libero professionista dal 1995, di essere iscritto all'Inpgi Gestione Separata dal 1997 e di aver regolarmente versato i relativi contributi”. Un'attività di “libero professionista” che è dato evincere anche dal “curriculum vitae” allegato agli atti del fascicolo.

Tra il 1995 e il 1997, il Sartore, contemporaneamente, svolgeva l'attività di “collaboratore, come cronista sportivo, per il settimanale di informazione ‘La Vallée Notizie’”; “collaboratore della Digit s.r.l., Agenzia di stampa che gestiva un circuito telematico di ‘News’ e gli spazi giornalistici su una emittente radiofonica (Radio Monterosa) e una televisiva (Prima antenna SuperSix)”; “collaboratore, come cronista sportivo, di alcuni quotidiani e riviste a diffusione nazionale e dell'Agenzia di Stampa AVI Presse srl, specializzata in produzioni video”.

In definitiva, il Sartore, neanche in sede di ricorso al Consiglio nazionale, è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge professionale e dall'art. 41 del regolamento di attuazione nel quale si precisa che il praticantato giornalistico va compiuto “attraverso una effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali” (così anche la Corte di Cassazione, sent. 6.3.96, n. 1776), anzi vi è la prova del contrario come affermato dai testi citati.

Va pertanto condivisa la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di iscrizione del Sartore nel registro dei praticanti, mentre non può che ribadirsi la costante giurisprudenza di questo Consiglio nazionale riguardo alla adozione di un provvedimento grave e straordinario come la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto praticantato da parte dei Consigli regionali o interregionali solo sulla base di generiche dichiarazioni, anche se fatte dal direttore responsabile della testata giornalistica. Ciò in quanto ai Consigli compete documentare e acquisire agli atti – prima del rilascio della certificazione sostitutiva – l'esistenza di tutti quegli elementi sostanziali che qualificano e differenziano l'attività del professionista, anche se *in fieri*, rispetto a quella del pubblicista.

Il Consiglio nazionale, in ogni caso, rileva che non sussistono nella attività, pur cospicua, svolta dal ricorrente i requisiti di un effettivo tirocinio giornalistico così come stabilito dalla legge 3.2.63 n. 69 e dal suo regolamento di attuazione.

A questo punto, pur non essendoci rilevanza diretta con il presente procedimento, è da evidenziare che il Sartore, con delibera in data 19.9.2001, è stato iscritto nel registro dei praticanti con decorrenza 1.4.2001 con la testata “La Gazzetta della Valle d'Aosta” e che conseguentemente partecipa alla corrente sessione di esami (ha già superato la prova scritta).

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Sartore.

Così deciso in Torino il 5.12.2002.

■ A 1-1-34.

Tassatività di determinate condizioni per la stipula di contratti a termine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giacinto Pipitone avverso delibera Ordine Sicilia del 27.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il pubblicista Giacinto Pipitone ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 27 ottobre 2000 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, di rigetto di iscrizione al registro dei praticanti.

Motivo del rigetto: il fatto che il direttore del Giornale di Sicilia avesse delimitato l'assunzione a soltanto 6 mesi ovvero dal 24.7.2000 al 23.1.2001.

“Questa riserva – ha osservato il Consiglio della Sicilia – non ha fondamento nella legge professionale e basta l'indicazione di un termine di scadenza fissato arbitrariamente dal direttore per rendere nulla ab origine, per violazione di legge, la richiesta di iscrizione al registro dei praticanti”.

Nel ricorso a sua firma il Pipitone contesta che “la pratica giornalistica possa validamente iniziare sempre e soltanto che sia stato costituito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Ed afferma che la legge ordinistica “ignora una siffatta limitazione”.

Al fine di viepiù sostenere il suo buon diritto di essere iscritto al registro dei praticanti il Pipitone rileva che “la legge 230/1962 (quella richiamata dai primi giudici, ndr) non è affatto l'unica normativa che disciplina la materia dei contratti a termine. Dopo di essa, infatti, è intervenuta la legge 28 febbraio 1987 n. 56 il cui art. 23 ha esteso le disposizioni contenute nella legge 230/62 ai contratti il cui termine sia stato definito contrattualmente. E, proprio l'art. 3, comma 2° del ccnlg dispone che “in relazione a quanto previsto dall'art. 23 della legge 28.2.1987 n. 56, l'applicazione di un termine alla durata del contratto è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:

nella fase di avviamento di nuove iniziative editoriali;

per sostituire giornalisti assenti per ferie;

per sostituire giornalisti assenti per aspettativa;

per l'assunzione di giornalisti disoccupati o cassaintegrati iscritti negli elenchi di cui all'art. 4;

per sostituire giornalisti assenti ai sensi degli artt. 6 5 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (adozione o affido).

Sia la disciplina legale che la contrattazione collettiva – si legge nel ricorso – è stata, dunque, ignorata o male interpretata dal Consiglio dell'Ordine la cui delibera, anche per tale motivo, va annullata”.

Nel ricorso, poi, si fa riferimento al disposto dell'art. 35 del contratto di lavoro. In particolare si legge: “l'art. 35 del ccnlg 16.11.1995, espressamente prevede che “i praticanti hanno diritto al seguente trattamento ... omissis ... c) all'applicazione degli artt.3 e 7”.

E si deduce: “l'art. 3 regola i contratti a termine per cui è evidente che siffatta clausola, per il rinvio espresso operato dall'art. 35, si applica (anche) ai praticanti”.

Si sostiene poi, a dimostrazione della fondatezza della richiesta, che “è sufficiente rilevare che la pratica può essere svolta presso più pubblicazioni” (art. 43, comma 2°, DPR 4.2.1965 n. 115 e art. 35, comma 4, ccnlg).

Ed ancora si sostiene nel ricorso: “il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, 30.5.1974 n. 1549, effettuato dal Consiglio dell’Ordine per supportare la decisione del 20 ottobre 2000, non è nemmeno pertinente. Con la suddetta pronuncia infatti la Corte ha riconosciuto il diritto di un praticante al trattamento economico previsto dal contratto di lavoro giornalistico per il redattore, essendo stato acclarato l’espletamento da parte del praticante, in piena autonomia, di mansioni proprie del redattore. Nessun riferimento, quindi, alla tematica oggi in discussione e cioè della incompatibilità (inesistente) tra effettuazione del praticantato e contratto a termine. Va aggiunto che l’impugnata decisione mostra di sconoscere ben più recenti pronunce della Corte Suprema e in particolare la sentenza n. 1776/1996 che ha affermato la validità del praticantato effettuato al di fuori della redazione di un giornale purché il mancato inserimento in tale struttura risulti sostituito dallo svolgimento di prestazioni che comporti continui collegamenti con la redazione. Con la suddetta pronuncia, all’evidenza, la Corte Suprema ha superato il vincolo posto dall’art. 34 della legge n. 69/1963 a tenore del quale il praticantato deve svolgersi con la presenza del praticante in redazione”.

Partendo da quest’ultimo rilievo insito nel ricorso, c’è da dire che la sentenza 1776/1996 della Suprema Corte si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa da quella in esame e peraltro essa venne a sancire in modo definitivo una pronuncia di questo Consiglio nazionale che, innovando i criteri interpretativi dell’art. 34 della legge, ha ampliato il concetto di redazione fino ad allora esaminato soltanto dal punto di vista logistico. Il riferimento alla richiamata sentenza del 1996 della Suprema Corte non è pertanto pertinente.

Quanto agli altri motivi di gravame si rileva:

il riferimento agli artt. 3, 7 e 35 del ccnlg non può essere avulso dal contenuto di un altro articolo, non richiamato in ricorso, ma pertinente ed essenziale per stabilire compiutamente se e quando è possibile stipulare contratti a termine anche per i praticanti.

L’art. 35 del contratto fa riferimento agli artt. 3 e 7 dello stesso contratto solo ed esclusivamente sotto il profilo del “trattamento” che spetta ai praticanti: periodo di prova non superiore a 6 mesi; equo compenso mensile; 13^a mensilità; maggiorazioni contrattuali; periodi di ferie; permessi retribuiti; congedo matrimoniale; conservazione del posto per infortunio e malattia; applicazione delle disposizioni di legge nel caso di chiamata o richiamo alle armi; preavviso in caso di licenziamento; trattamento di fine rapporto; altre indennità; applicazione degli artt. 3 e 7 del contratto.

L’art. 3 che ha, appunto, ad oggetto i “contratti a termine” fa riferimento alla legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni ed anche a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (richiamata nel ricorso) che consente contratti a termine in varie ipotesi puntualmente elencate.

L’art. 7 fa esclusivamente riferimento a “orario di lavoro – settimana corta – orario di chiusura”.

Il complesso di queste norme sopra richiamate riguarda i contratti a termine che possono essere stipulati con giornalisti che siano tali ai sensi dell’ordinamento ed anche, in alcuni casi, con i praticanti. Non si può però dedurre dal loro esame che l’assunzione a termine dei praticanti sia consentita in ogni caso.

È lo stesso contratto collettivo di lavoro che all’art. 4 chiaramente disciplina quando ciò sia possibile e per quali motivi. In particolare, si legge che è costituito “un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazione quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall’art. 27 della legge 5.8.1981, n. 416”.

E più oltre, sempre all'art. 4, si legge: "a decorrere dal 1° dicembre 1995 le aziende editoriali possono assumere con contratto a termine praticanti iscritti negli elenchi di cui al precedente titolo".

Ecco quindi che, in base al contratto collettivo di lavoro, l'assunzione a termine dei praticanti può avvenire soltanto nel caso in cui tali praticanti risultino disoccupati e siano inseriti nei previsti, appositi elenchi.

E basterebbe rifarsi all'esistenza di tali elenchi per escludere la possibilità di stipulare contratti a termine nei confronti di chi in tali elenchi non è incluso. Altrimenti, che senso avrebbe stilare elenchi?

Comunque, è da tenere presente, come ha chiarito anche la Federazione Nazionale della Stampa, che il rimando che l'art. 35 fa all'art. 3 va sempre e comunque inteso nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento.

Ne consegue (e ciò è del resto stato confermato anche dalla Cassazione, sentenza n. 1549/74) che non è possibile stipulare contratti a termine (qualora l'azienda vi proceda i contratti sono da considerarsi a tempo indeterminato) per sostituire giornalisti professionisti assenti (qualunque sia la causa) né per avviare nuove iniziative editoriali, essendo l'apporto del praticante chiaramente diverso da quello del giornalista professionista (l'attività del praticante necessita, infatti, di una costante guida e integrazione dei superiori).

Questo orientamento è supportato dal recente parere del prof. avv. Franco Gaetano Scoca, ordinario di diritto amministrativo, il quale in via preliminare richiama l'art. 41 del regolamento di attuazione della legge n. 69/63 che prevede che la pratica giornalistica deve essere effettuata in modo continuativo ed effettivo. "Non pare – sottolinea il professore Scoca - alla luce del chiaro tenore letterale della norma, che si possa accedere ad una diversa (e più favorevole per il praticante) interpretazione della stessa."

Con riferimento ai contratti a termine si sottolinea che questi ultimi, per loro stessa natura, non consentono la "continuatività" del rapporto di praticantato e, pertanto, non integrano uno dei presupposti per l'applicazione della norma sopra richiamata; non sono pertanto idonei a consentire l'iscrizione nel registro dei praticanti. Né, tutto volendo concedere, si potrebbe superare l'assenza del requisito di continuità con la previsione di contratti a termine con durata superiore ai tre mesi; non sarebbe infatti comunque possibile l'iscrizione nel registro dei praticanti di coloro che non avessero raggiunto il termine di praticantato minimo previsto dalla legge.

Alla luce di tutto quanto sopra il ricorso è da rigettare. Infatti nel caso in esame l'assunzione era motivata dalla necessità di "sostituire giornalisti assenti per ferie nel sopraddetto periodo" per cui il "rapporto di lavoro verrà a cessare automaticamente senza necessità di ulteriore preavviso o di formale atto di disdetta" alla fine del periodo prefissato.

Bene ha fatto, quindi, il Consiglio della Sicilia a motivare il diniego dell'iscrizione con il richiamo ai pareri resi dalla FNSI e dall'Ordine nazionale dei giornalisti.

A questo punto è da evidenziare che il ricorrente, che aveva chiesto di essere sentito da questo Consiglio, pur ritualmente convocato per quattro volte, non si è mai presentato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, visto ed applicato l'art. 44, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Cnog ("Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso"), decide di respingere il ricorso del sig. Giacinto Pipitone.

Così deciso in Roma il 26.3.2003.

■ A 1-1-35.**Nullità di un contratto a termine ai fini della iscrizione se stipulato in contrasto con la vigente normativa**

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Salvatore Toscano avverso delibera Ordine Sicilia del 16.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il pubblicista Salvatore Toscano ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 16.1.2001 e con la quale è stata respinta l'istanza di iscrizione al registro dei praticanti supportata da una dichiarazione del direttore del Giornale di Sicilia in cui veniva fissato in cinque mesi (1-8-2000/30-12-2000) il periodo di assunzione.

Nella delibera di primo grado si ritiene sufficiente l'indicazione di un termine per rendere nulla *ab origine* la richiesta di iscrizione, essendo palese la violazione di legge. Decisione, tra l'altro, confortata da diversi pareri della Federazione Nazionale della Stampa e di questo Consiglio nazionale.

Nel suo ricorso il Toscano contesta la delibera dell'Ordine di Sicilia, adducendo una serie di motivazioni, prima tra tutte quella che nella legge n. 69 del 1963 non esisterebbe alcuna limitazione temporale nell'iscrizione al registro dei praticanti.

Per il ricorrente, in sostanza, sarebbe sufficiente la dichiarazione di inizio praticantato del direttore per avere diritto all'iscrizione, sostenendo, tra l'altro che, dal momento che la pratica può essere svolta presso diverse pubblicazioni, potrebbe crearsi la possibilità di cumulare i vari periodi ai fini del riconoscimento della compiuta pratica.

Allo stesso tempo il Toscano lamenta una disparità di trattamento da parte dell'Ordine della Sicilia che in passato ha ammesso iscrizioni al registro di altri praticanti che si sono trovati nella sua stessa situazione contrattuale.

Vale la pena ricordare che questo Consiglio nazionale ha ribadito, anche ultimamente, che non possono essere stipulati contratti a termine di praticantato fuori dei casi previsti e ben definiti in sede contrattuale, e che pertanto le relative assunzioni, se operate, non possono essere prese a base per l'iscrizione nel registro dei praticanti.

Diversa, invece, l'ipotesi di riconoscimento di compiuta pratica da analizzare caso per caso. Questa posizione del Consiglio nazionale trae origine dai criteri fissati dalla legge 230/62 che elenca tassativamente i casi in cui i contratti a termine sono legittimi. Tra essi non è elencato il tirocinio e quindi la pratica giornalistica.

È anche vero che la legge 57/87 ha demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di regolamentare ulteriori fattispecie di contratti a termine ad integrazione di quelle previste dalla legge 230/62. Del resto, con il contratto nazionale di lavoro giornalistico, le parti hanno introdotto la possibilità di stipulare contratti a termine di praticantato, ma tale opportunità è prevista solo all'assunzione di praticanti che siano già tali e che risultino iscritti nel registro dei disoccupati o siano in cassa integrazione.

Per quanto riguarda la disparità di trattamento, è appena il caso di puntualizzare che ogni Consiglio adotta decisioni in piena autonomia anche innovando rispetto a fattispecie analoghe definite in passato.

Va tenuto, inoltre, in debito conto che sia l'Ordine che la Fnsi hanno fatto presente all'Editore del Giornale di Sicilia che non si sarebbero potute accettare iscrizioni di prati-

canti a tempo determinato. Lo stesso giornale non ha tenuto conto di quanto sopra. In proposito si legge nella impugnata delibera: "... l'azienda giornalistica in questione ha continuato a presentare svariate richieste di praticantato a tempo predeterminato, chiedendo al tempo stesso la sospensione della pratica (della iscrizione al registro, ndr) una volta raggiunto il termine da essa fissato (in un caso a un solo mese di distanza dall'iscrizione)".

A questo punto è da evidenziare che il ricorrente, che aveva chiesto di essere sentito da questo Consiglio, pur ritualmente convocato per quattro volte, non si è mai presentato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, visto ed applicato l'art. 44, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Cnog ("Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso"), decide di respingere il ricorso del sig. Salvatore Toscano.

Così deciso in Roma il 26.3.2003.

■ A 1-1-36.

Validità del tirocinio ai fini della iscrizione al registro in una testata non registrata ma, di fatto, tale per struttura e consistenza (Porta a Porta)

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Barbara Li Donni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La signora Barbara Li Donni ricorre contro la decisione del Consiglio interregionale del Lazio e del Molise che, in data 5 luglio del 2002, ha deliberato di respingere la sua domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti per il periodo che va dal primo settembre del 2000 al 30 giugno del 2002.

La ricorrente ha lavorato per la trasmissione "Porta a Porta", programma di informazione e approfondimento della Rete Uno della Rai, nelle edizioni 2000-2001, 2001-2002, e lavora in quella 2002-2003, attualmente in programmazione.

Anche nei mesi e nei giorni scorsi Barbara Li Donni ha realizzato una serie di servizi di evidente contenuto giornalistico, numerosi dei quali sono visibili nelle due videocassette registrate allegate.

Dalla visione dei filmati emerge che Barbara Li Donni si è occupata, anche con collegamenti in diretta, dei temi più disparati di cronaca, politica, esteri, scienza e società, costume e spettacolo, coprendo l'intera gamma dei temi dei quali si occupa il programma del quale è responsabile il giornalista Bruno Vespa.

Il Consiglio interregionale del Lazio e del Molise ha respinto la domanda presentata da Barbara Li Donni per il riconoscimento dell'attività professionale a suo dire svolta a tempo pieno dal settembre del 2000 a oggi fondamentalmente perché ella non avrebbe svolto la pratica: non risulterebbe che abbia avuto a disposizione un tutor né che la sua attività di praticante si sia svolta con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica.

Anche sulla base di “cognizioni dirette di suoi membri in pianta nell’ente radiotelevisivo con alte posizioni nella scala gerarchica giornalistica”, il Consiglio del Lazio e Molise afferma che “Porta a Porta” non è una testata giornalistica registrata ai sensi della legge dell’8 febbraio del 1948, n. 47, ma un programma di rete, e dunque l’Ordine non avrebbe potuto applicare l’art. 43 del DPR n. 115 del 4 febbraio del 1965, che consente appunto di surrogare il direttore responsabile di una pubblicazione legittimata a iscrivere praticanti nell’apposito registro se il direttore omette o ritarda di rilasciare la dichiarazione di compiuta pratica.

Insomma, il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ritiene causa ostativa all’iscrizione d’ufficio di Barbara Li Donni nel registro dei praticanti il fatto che ella abbia lavorato non per testate, ma per reti Rai, ritenute non idonee a garantire la formazione del praticante.

C’è da dire, anzi da ribadire, che l’articolo 34 della legge ‘69 del 1963 non parla di testata, ma precisa che “la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, presso un’agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale o presso un periodico a diffusione nazionale”.

Il Consiglio nazionale ha di fatto segnato una significativa svolta già da qualche anno, con il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata. È invece sufficiente accertare che esista una struttura valida, un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un giornalista, consenta lo svolgimento del praticantato. Non a caso sono stati riconosciuti dal Consiglio numerosi praticantati effettuati presso redazioni giornalistiche non ritenute dalla Rai, per motivi organizzativi e aziendali, vere e proprie testate registrate in tribunale. È il caso di praticantati effettuati presso Porta a Porta”, “Mi manda Rai Tre”, e altre trasmissioni.

Barbara Li Donni vanta una vera e propria attività giornalistica a tempo pieno, effettuata, a partire dal settembre del 2000, presso “Porta a Porta”, che ha tutte le caratteristiche di un periodico: un titolo (o testata), i contenuti, un direttore, una redazione di oltre dieci professionisti. Dentro questo servizio, la giornalista ha svolto, sotto il coordinamento di giornalisti professionisti, un’attività che ha tutte le caratteristiche del praticantato, poiché i suoi servizi, con prestazioni in audio e video, sono coordinati dal direttore della trasmissione e dai capiservizio. La ricorrente ha realizzato inchieste giornalistiche, servizi filmati e schede riepilogative andati in onda con firma dell’autrice dopo la presentazione in studio del direttore.

A questo proposito, il Consiglio nazionale ha anche acquisito la testimonianza di cinque giornalisti indicati dalla ricorrente come testimoni, che confermano l’attività eminentemente giornalistica di Barbara Li Donni. Giuseppe Tripaldi, Fabio D’Alfonso, Valentina Finetti, Daniela Di Marzo e Emma D’Aquino, tutti e cinque professionisti al lavoro nella redazione di “Porta a Porta”, affermano che dalle edizioni del 2000 a oggi la ricorrente “ha lavorato e lavora quotidianamente e a tempo pieno nella redazione del programma, svolgendo attività giornalistica esclusiva e continuativa con compiti di desk e mansioni di inviata, con la realizzazione di servizi, interviste e collegamenti in diretta su avvenimenti di attualità”.

I cinque testimoni confermano “che Barbara Li Donni ha proposto e propone, organizza e prepara servizi giornalistici, prendendo i necessari contatti, effettuando le interviste, scrivendo i testi condotti in video e in voce, montando il materiale girato, che va in onda regolarmente mediante il lancio del direttore”.

La ricorrente, per la quale l’attività nella redazione di “Porta a Porta” costituisce l’unica fonte di reddito, allega inoltre copia del calendario dei turni di agenzie ordinari e festivi del mese

di aprile del 2002 dal quale emerge che ella prestava quest'attività, eminentemente giornalistica, alla pari degli altri redattori. Da notare che "Porta a Porta" conta quotidianamente nel suo organico, oltre al responsabile Bruno Vespa, almeno altri dieci giornalisti professionisti e altri giornalisti pubblicisti a tempo pieno.

In realtà la mancata registrazione della testata, così come l'assunzione di Barbara Li Donni come programmista regista, rappresentano soltanto *escamotage* per privare la ricorrente dell'applicazione del contratto di lavoro giornalistico. La mancata registrazione della testata rappresenta insomma una discutibile scelta aziendale, in contrasto con le norme di legge che regolamentano la materia dell'informazione giornalistica, ma non è corretto che le vittime di una discriminazione paghino scelte, sbagliate, altrui. Al Consiglio nazionale interessa il fatto che "Porta a Porta", pur non essendo diretta emanazione di una testata regolarmente registrata in Tribunale, operi di fatto come tale e sia dotata di una struttura idonea alla effettuazione del praticantato per la presenza di un direttore e di una consistente quantità di giornalisti professionisti che vi lavorano.

Da notare che, quando è stata costretta dal bisogno di non incorrere in precise sanzioni di legge, la Rai ha ricondotto le trasmissioni alla correlata testata giornalistica. E così accaduto che durante le campagne elettorali "Porta a Porta" sia stata ricondotta sotto la responsabilità del TG1.

L'attività di Barbara Li Donni, che utilizzava regolarmente i mezzi a disposizione della redazione (postazione personale con scrivania, mazzetta dei giornali, computer, telefono, terminale delle agenzie e connessione a Internet) deve insomma essere giuridicamente inquadrata come quella di una praticante nel contesto di una struttura giornalistica idonea, e il fatto che la Rai la abbia assunta e la retribuisca in qualità di regista appare evidentemente una finzione funzionale a un aggiramento delle norme di legge che regolano l'accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

Va censurato questo atteggiamento della Rai, e segnalato al servizio vigilanza Inpgi.

La ricorrente, che ha vanamente presentato la richiesta di certificazione della compiuta pratica al responsabile della trasmissione Bruno Vespa, si è rivolta al Consiglio nazionale per ottenere il riconoscimento di un diritto violato. Né appare rilevante la censura mossa alla ricorrente circa la data di presentazione della domanda, due giorni prima della scadenza del suo contratto nel 2002.

Sulla base dei documenti e delle testimonianze presentati, ella può, anzi deve, essere ammessa agli esami di idoneità professionale, con iscrizione d'ufficio nel relativo registro, essendo trascorsi almeno 18 mesi di tirocinio giornalistico.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Barbara Li Donni, dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al settembre 2000, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 26.9.2001, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 26.3.2003

■ A 1-1-37.

Inapplicabilità dell'istituto della decadenza da iscritto nell'apposito registro

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Stefano Cappellini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Stefano Cappellini ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise in data 24.10.2002 e con la quale è stata decisa “la decadenza della iscrizione nel Registro dei Praticanti” dell’interessato.

La decisione è stata adottata

“preso atto che il Signor Stefano Cappellini “ha rinunciato a proseguire gli studi” come dichiarato dalla Luiss con lettera pervenuta il 22.10.2002 Prot.2843;

visto l’art. 9, 2° comma del “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo” deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 21.03.1998;

considerato che il suddetto art. 9 prevede che la rinuncia dell’allievo o l’allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinato, comporta l’esclusione dai corsi medesimi e deve essere comunicata tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l’allievo è iscritto, per le decisioni di sua competenza. Ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69: ...”.

Nell’atto a sua firma il Cappellini “fa presente di aver superato la prova di selezione della Scuola di specializzazione in Giornalismo Luiss - Guido Carli per il biennio accademico 2001-2003 e di essere stato iscritto nel registro dei praticanti a far data dal 27-11-2001, come risulta anche dalla dichiarazione del direttore di Luiss Media News, dott. Ugo Apollonio, prodotta in allegata Dopo avere regolarmente frequentato il primo anno di corsi e aver completato lo stage estivo di tre mesi presso il quotidiano La Repubblica, il sottoscritto è stato assunto a tempo indeterminato dal quotidiano Il Riformista con un contratto da praticante, come da dichiarazione del direttore Antonio Polito prodotta in allegato, e ha pertanto lasciato la scuola. Il sottoscritto ritiene che l’articolo 9 del quadro di indirizzo per il riconoscimento delle scuole non sia applicabile nei suoi confronti, essendo il suo allontanamento dai corsi non determinato da motivi disciplinari o da scarsa partecipazione alle attività didattiche, ipotesi contemplate nel predetto articolo, e chiede che gli sia riconosciuto il periodo di praticantato effettuato presso la scuola di giornalismo della Luiss, come peraltro già fatto da altri Ordini regionali come quello della Lombardia e delle Marche in casi analoghi che il Consiglio nazionale può direttamente acquisire. Peraltro il sottoscritto rileva come la decadenza non sia prevista dalla legge professionale”.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Infatti la legge istitutiva dell’Ordine non prevede l’istituto della decadenza della iscrizione negli albi e nei registri. Ne parla soltanto all’art. 32 del regolamento di attuazione, ma in un contesto totalmente diverso e che comunque riguarda la decadenza della registrazione di una testata nei registri stampa presso i tribunali.

Ma c’è di più: il richiamato, in delibera, art. 9 del “Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo” (a parte il fatto che non può farsi più riferimento a quello “deliberato dal Consiglio nazionale nella seduta del 21.03.1998”

essendo, nel frattempo, sopravvenuto il nuovo Quadro di indirizzi, quello approvato il 17.4.2002) effettivamente stabilisce che “la rinuncia dell’allievo, la mancata frequenza o l’assenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 30% del tempo stabilito per lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché l’allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l’esclusione dai corsi medesimi e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l’allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69”.

Ma quali sono le “decisioni di competenza” ai sensi della legge ordinistica da parte del Consiglio regionale?

Escluso che possa essere deliberata la decadenza per le ragioni sopra esposte, certamente non può essere deliberata neanche la cancellazione dal registro né la sospensione.

Ciò perché dal quadro normativo (artt.41, 42 e 43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica) emerge che l’iscrizione al registro dei praticanti è consentita fino a un massimo di tre anni, periodo questo nel quale vanno computati i 18 mesi necessari perché si possa essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità professionale.

Da qui la inapplicabilità dell’istituto della cancellazione per inattività prima che sia trascorso il limite triennale della iscrizione al registro.

E se così è, un praticante non può essere sospeso dalla iscrizione al registro neanche nell’ipotesi in cui la testata di riferimento chiuda o sospenda le pubblicazioni.

È ovvio che in qualsiasi momento dell’arco triennale può essere “rivista” l’iscrizione al registro per vizi originari o sopravvenuti, mentre resta fermo il fatto che il controllo definitivo sulla compiuta e valida pratica è affidato alla commissione d’esami al momento in cui decide l’ammissione dei candidati.

Così come è ovvio - e d’altro canto lo prevede esplicitamente la legge (art. 43 del regolamento di attuazione) - che nell’arco temporale di iscrizione nel registro si possono cumulare più periodi di praticantato fino a raggiungere il limite minimo di 18 mesi previsto per l’ammissione agli esami.

L’art. 9 del ricordato “Quadro di indirizzi” comporta sì, per le cause indicate, l’esclusione dai corsi, ma non prevede affatto, né direttamente né indirettamente, che automaticamente e per ciò stesso possa essere deliberata la cancellazione dell’interessato dal registro dei praticanti.

Ecco quindi che le “decisioni di competenza” dell’Ordine si riducono, in un primo momento, alla annotazione della intervenuta sospensione della frequentazione dei corsi istituiti dalle Scuole e, successivamente, all’esame dell’exkursus temporale dell’eventuale compiuta pratica dell’iscritto in base alle certificazioni che comprovino il proseguimento del praticantato.

Questo comporta che l’interessato - come del resto previsto dalla legge (art. 42 del regolamento) - “è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica”.

Il controllo devoluto all’Ordine regionale è relativo anche all’accertamento o meno di cause di forza maggiore che hanno determinato il superamento del limite temporale dei tre anni di iscrizione.

Resta fermo, comunque, che in tutti i casi previsti dalla legge qualsiasi provvedimento che comporti la cancellazione del praticante dal registro deve essere adottato "sentito l'interessato" (art. 41 del regolamento).

E che il praticantato possa svolgersi presso più testate e in periodi successivi lo stabilisce anche il documento relativo ai nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica adottato dal Consiglio nazionale nella seduta del 3 luglio 2002, laddove si fa esplicito riferimento alle Scuole di giornalismo.

In particolare si legge nel citato documento: "Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nella scuola".

Se è data facoltà all'interessato di cumulare periodi successivi di praticantato con quello effettuato nella originaria scuola di appartenenza, va da sé che allorquando si lascia la scuola, per qualsiasi motivo, non si può essere cancellati dal registro dei praticanti se non, e per i casi previsti, dopo il superamento dell'arco triennale.

Per quanto riguarda il caso in esame, è da specificare che il Cappellini, come attestato dal direttore della Scuola di specializzazione in giornalismo della Luiss, Ugo Apollonio, "pur avendo superato brillantemente il primo anno accademico sino al 30 giugno 2002 e il trimestre di stage sino al 30 settembre 2002", ha "espressamente rinunciato a proseguire gli studi, non iscrivendosi al secondo anno entro il termine previsto del 18 ottobre".

La comunicazione del direttore Apollonio, datata 21 ottobre 2002, risulta acquisita dall'Ordine interregionale il successivo 22 ottobre 2002.

La delibera di "decadenza" adottata nei confronti del Cappellini è datata 24 ottobre 2002.

Dal carteggio risulta che all'indomani del completamento dello stage (30 settembre 2002), ovvero il 10 ottobre 2002 il Cappellini è stato assunto a tempo indeterminato con contratto di praticante presso il quotidiano "il Riformista", come da dichiarazione rilasciata dal direttore Antonio Polito.

Vero è che dagli atti non risulta che l'interessato abbia dato comunicazione all'Ordine di appartenenza della mancata iscrizione al secondo anno della Scuola di specializzazione in giornalismo della Luiss e della intervenuta assunzione, sempre come praticante, presso "il Riformista", ma ciò non inficia, per quanto sopra evidenziato, la fondatezza del ricorso a sua firma.

Quanto alla mancata comunicazione della successiva assunzione a "il Riformista" è da puntualizzare che benché l'assunzione stessa sia a far data dal 1° ottobre 2002, la relativa certificazione è stata rilasciata in data 1° novembre 2002, quando già era intervenuta la contestata decisione dell'Ordine territoriale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di accogliere il ricorso del sig. Stefano Cappellini.

Così deciso in Roma il 27.3.2003.

■ A 1-1-38.

Ai fini della iscrizione al registro, la struttura redazionale e l'attività svolta sopperiscono alla mancata registrazione di una testata giornalistica di fatto (Sportello a Colori – Beha a colori)

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Matteo Costantini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il pubblicista Matteo Costantini ricorre avverso la delibera adottata nella seduta del 5 luglio 2002 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella parte in cui si respinge la sua istanza di ricongiungimento di periodi di pratica giornalistica per complessivi oltre 18 mesi così suddivisi: da agosto 2000 ad aprile 2001 con la testata "eDay"; per i mesi di luglio ed agosto 2001 nonché per il periodo che va dall'ottobre 2001 a metà giugno del 2002 presso la Rai con le trasmissioni "Sportello a colori" nel periodo estivo e "Beha a colori" nel periodo invernale.

È da premettere che il ricorrente risulta iscritto al registro dei praticanti presso lo stesso Ordine interregionale del Lazio e Molise con la testata "eDay".

Erroneamente la data di iscrizione al registro era stata originariamente fissata all'11 febbraio 2000 anziché a quella effettiva del 2 agosto dello stesso anno 2000. Ciò in quanto era stata scambiata la data di assunzione per quella della registrazione di "eDay" al Registro della Stampa presso la Cancelleria del Tribunale civile di Milano. Conseguentemente, con la stessa impugnata delibera del 5 luglio 2002, il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise, rettificando la data di iscrizione, fissa l'inizio del praticantato al 2 agosto 2000.

Questa parte della delibera non è contestata dal ricorrente e, quindi, non gravata da ricorso.

È da premettere anche che, nella istanza di accorpamento di vari periodi di praticantato, si legge che il Costantini chiede una retrodatazione. E di ciò così si lagnano i primi giudici: "... la richiesta non è la retrodatazione della iscrizione nel registro dei praticanti, bensì il riconoscimento d'ufficio di un periodo di praticantato presso la Rai e (il Consiglio, ndr) non può non sottolineare che il Costantini è stato impreciso nel formulare la sua richiesta; chiunque ponga una domanda all'autorità pubblica intesa in senso generale, e l'Ordine esercita pubblici compiti, deve essere preciso – argomentano i primi giudici – nella sua formulazione e non può essere "l'autorità", per via deduttiva, a stabilire quale sia l'oggetto della pretesa".

In relazione a quanto precede il ricorrente, sentito in Commissione Ricorsi il 20.2.2003, ha dichiarato: "Effettivamente nella domanda presentata al Consiglio interregionale del Lazio e Molise ho scritto retrodatazione e non ricongiunzione d'ufficio perché così consigliato dai miei interlocutori all'atto della presentazione della domanda stessa".

In ogni caso, la prova logica e documentale conferma che il Costantini, fin dal primo momento, ha inteso ricongiungere i periodi di praticantato effettuati dopo la sua iscrizione al registro dei praticanti con la testata "eDay" e dopo che la stessa testata aveva cessato le sue pubblicazioni.

Così come la stessa prova logica e documentale impone che venga rettificata la parte dispositiva dell'impugnata delibera laddove viene operata la rettifica della data di iscrizione al registro dei praticanti "al 2 agosto 2002" anziché al 2 agosto 2000.

Resta quindi definitivamente stabilito che l'iscrizione al registro dei praticanti del Costantini è a far data dal 2 agosto 2000.

Entrando nel merito del ricorso, occorre puntualizzare che già nell'impugnata delibera si "prende altresì atto che l'istante in data 27 maggio 2002 ha inviato una lettera al direttore del Giornale Radio Rai, Bruno Soccillo, con la quale chiede che gli venga riconosciuto "il praticantato giornalistico per l'attività redazionale svolta ... nei periodi luglio-agosto 2001 e ottobre-giugno 2002, rispettivamente nelle trasmissioni "Sportello a colori" e "Beha a colori" del GR-1, affidate a Oliviero Beha e in onda dal lunedì al venerdì su Radiouno Rai".

A questo riguardo nella impugnata delibera si argomenta che si tratta di "attività lavorativa successiva alla sua (del Costantini, ndr) iscrizione nel citato Registro ed è quindi ragionevole presumere, anche se l'istante non l'abbia reso noto, che non presti più la sua opera a "eDay"; fermo restando l'esigenza di conoscere da quando".

Proprio con riferimento a quest'ultima affermazione, il Costantini ha dichiarato: "Ho lasciato la testata "eDay" in conseguenza della sua chiusura".

Dal canto suo il direttore di "eDay", il giornalista professionista Arturo Motti, in risposta ad uno specifico quesito della Commissione Ricorsi, ha dichiarato per iscritto che il Costantini "ha svolto pratica giornalistica effettiva e continuativa, nell'anzidetta testata da me diretta, per il periodo dall'1.8.2000 al 30.4.2001".

È da evidenziare a questo punto che il Costantini ha chiesto al direttore del Giornale Radio Rai la dichiarazione relativa allo svolgimento della pratica giornalistica effettuata presso le trasmissioni "Sportello a colori" e "Beha a colori" e, non avendo ricevuto risposta, si è concretizzato il silenzio-rifiuto, cosa questa che autorizza l'Ordine ad assumere i poteri sostitutivi.

Il problema, allora, consiste nello stabilire se debba essere riconosciuta o meno valenza di praticantato all'attività svolta dal ricorrente presso le citate trasmissioni Rai.

Prima di addentrarci in questo problema, occorre tenere presente che due periodi di interruzione nell'attività giornalistica del Costantini sono da considerare comunque dipendenti da cause di forza maggiore. Il primo, concretizzatosi in conseguenza della chiusura della testata "eDay" e fino a quando il Costantini ha trovato lavoro presso la Rai; il secondo, dal momento che "nel settembre del 2001 – come dichiarato dal Costantini in Commissione Ricorsi – non c'è stata attività presso la Rai dal momento che per decisione della stessa Rai esiste un lasso di tempo pari a circa un mese di interruzione tra un contratto e l'altro nel tentativo di evitare la continuità del rapporto".

Entrando nello specifico di tale rapporto, il ricorrente sostiene che "Sportello a colori" e "Beha a colori" erano trasmissioni "entrambe ricondotte alla sfera giornalistica del Giornale Radio Rai". E puntualizza: "Nella redazione di "Sportello a colori" operava una giornalista pubblicitaria il cui lavoro, unitamente a quello di tutti gli altri addetti alla trasmissione, avveniva sotto il controllo di Oliviero Beha, giornalista professionista, il quale impartiva le opportune disposizioni sul lavoro da affrontare nell'arco della settimana, controllava assieme a tutti gli addetti quanto era possibile utilizzare dai lanci di agenzia ai fini della trasmissione, controllava il lavoro di ciascuno di noi indirizzandolo in base a criteri di notiziabilità sempre con riferimento alla trasmissione. Oliviero Beha controllava anche il lavoro prodotto da ciascuno di noi e all'occorrenza dava suggerimenti e consigli per il prosieguo del nostro lavoro. Lo stesso Beha all'occorrenza correggeva eventuali imperfezioni riscontrate nei testi da noi prodotti. Per quanto riguarda "Beha a colori" della redazione facevano parte, oltre allo stesso Beha, anche altri giornalisti tra cui il professionista Dario Quarta e la pubblicitaria Paola Lupi". Il primo "svolgeva le funzioni di capo redattore e in assenza del responsabile Oliviero Beha presiedeva le periodiche riunioni della redazione".

Il ricorrente ha anche dichiarato in Commissione Ricorsi di aver avuto “contratti a tempo determinato con la qualifica di programmatista regista anche se di fatto svolgevo attività giornalistica come peraltro testimoniato davanti al Consiglio del Lazio e Molise dalla collega Lupi”.

In effetti, non solo la Lupi, ma anche Dario Quarta ha confermato già in primo grado quanto dichiarato e ribadito dal ricorrente.

In particolare, Dario Quarta ha affermato: “Lavoro ed ho lavorato alla trasmissione “Beha a colori” dal 10 settembre del 2001. Posso testimoniare che durante questo periodo (e cioè dal settembre del 2001 al maggio del 2002) Matteo Costantini ha lavorato presso la nostra redazione occupandosi di preparare le scalette della trasmissione, realizzando servizi in esterna e in diretta; veniva tutti i giorni, in redazione rispettando l’orario previsto dal suo contratto.(programmatista regista). Si serviva delle strutture aziendali per svolgere la sua attività, partecipava alle riunioni di redazione settimanali, guidate dal conduttore. I servizi gli venivano affidati dallo stesso Beha o dal sottoscritto o dalla curatrice del programma”.

Dal canto suo la Lupi ha dichiarato: “Lavoro alla trasmissione “Beha a colori” (o altra con nome diverso) da sei anni in redazione. Posso testimoniare che il signor Matteo Costantini ha cominciato a lavorare a “Beha a colori” dal settembre del 2001 fino al 31 maggio 2002, quando la trasmissione è andata in ferie. Costantini svolgeva lavoro prettamente giornalistico anche con servizi esterni. Veniva tutti i giorni per più di sette ore al dì e si serviva delle strutture aziendali per svolgere i suoi compiti. I servizi venivano affidati al Costantini dallo stesso Beha o dal caporedattore facente funzione”.

Da quanto sopra riportato si ricava la erronea convinzione espressa al riguardo dai primi giudici.

Si legge, infatti, in delibera che il Consiglio “rileva che le testimonianze rese da Dario Quarta e Paola Lupi ben inquadrano la posizione del Costantini, che non è stato impiegato in attività giornalistiche riconducibili a quelle che un praticante assolve all’interno di una redazione legittimata a poter avere nei propri organici dei praticanti, ma in quelle proprie della sua qualifica e cioè di programmatista-regista ...”.

Il Consiglio, poi, ricorda che il Costantini “è iscritto all’elenco pubblicitisti e di conseguenza legittimato a redigere articoli, notizie e commenti”.

A questo punto il Consiglio dichiara che quella del Costantini è stata una “attività assolta su incarico della struttura addetta alla realizzazione delle due rubriche e da questa utilizzata per le sue finalità; rileva ancora, per la completezza, che le due trasmissioni indicate non sono una pertinenza della redazione giornalistica del Radio giornale, ma programmi della Rete, che per effetto della legge di riforma del servizio radiotelevisivo pubblico non è allo stato attuale una testata ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, che deve assolutamente avere un direttore responsabile giornalista, professionista o pubblicitista; rileva infine che la legge ordinistica fa riferimento ai servizi giornalistici della Radio televisione italiana e nessun potere di autonormazione è stato finora demandato dal legislatore ai Consigli dell’Ordine o al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, volto appunto a modificare quanto ha a suo tempo stabilito lo stesso legislatore repubblicano”.

Nell’atto a sua firma il ricorrente, in relazione al vantato diritto di avere riconosciuta l’attività svolta in Rai come praticantato, rileva “come il Consiglio interregionale abbia rigettato la richiesta sostenendo da un lato, la natura non giornalistica dell’attività pacificamen-

te svolta dal ricorrente presso la Rai e dall'altro la impossibilità, anche qualora l'attività svolta rientrasse astrattamente nell'ambito dell'art. 34 legge professionale, di riconoscere d'ufficio la pratica, perché la stessa sarebbe stata svolta in un programma della rete Rai e non già presso una redazione giornalistica del radio giornale.

Ciò avrebbe fatto mancare il requisito formale asseritamente richiesto per il riconoscimento della compiuta pratica giornalistica.

Tale motivazione – si argomenta nel ricorso – è inconferente rispetto agli atti dell'istruttoria contraddittoria per le conclusioni a cui perviene e perciò illegittima.

Giova, innanzitutto, segnalare come il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti – si puntualizza a questo punto nel ricorso – abbia più volte sancito il principio in base al quale ciò che occorre accertare, per riconoscere o meno la compiuta pratica, sia, in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34, la reale natura dell'attività prestata dall'interessato.

Ciò anche avuto riguardo da un lato, alla struttura nella quale il richiedente ha svolto la sua attività, dall'altro, alla qualità ed all'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e dall'altro ancora, alla non precarietà della iniziativa editoriale nella quale l'attività va ad inserirsi.

Il Consiglio interregionale, nonostante risultassero accertati tutti i presupposti indicati, ha ugualmente respinto la domanda.

Come il ricorrente ha ampiamente documentato e come i testi ascoltati hanno espressamente confermato, l'attività da questi svolta in due trasmissioni, che secondo il Consiglio regionale non sarebbero pertinenza della redazione giornalistica del Radio Giornale Rai, ma programmi della rete Rai, ha pacificamente natura giornalistica.

Ogni puntata della trasmissione, della quale il ricorrente si è occupato era, infatti, preceduta dalla redazione di una scheda riassuntiva che individuava l'argomento da trattare e ne approfondiva i dati più rilevanti.

Tale opera redazionale era, di volta in volta, frutto di ricerca svolta essenzialmente su materiale giornalistico, vale a dire su giornali, agenzie e archivi giornalistici.

Il ricorrente ha provveduto, per ciascuna trasmissione, a redigere la scaletta e, individuati gli ospiti della puntata, anche una nota descrittiva dei singoli invitati ed un estratto del tema che gli stessi avrebbero affrontato in trasmissione, sempre mediante ricerca su materiale giornalistico dei dati necessari.

In occasione di ciascuna trasmissione, l'attività espletata dal ricorrente peraltro, oltre che alla redazione delle scalette e delle schede riassuntive, si è estesa anche alla realizzazione di interviste telefoniche in diretta ed alla redazione dei testi pubblicati sul sito internet della trasmissione.

Al di là, dunque, della natura del contratto che ha legato il ricorrente alla Rai ed della collocazione dei programmi nei quali l'attività è stata svolta, come emerge dagli atti già prodotti e come ci si riserva di documentare ulteriormente in prosieguo, non può non convenirsi sul fatto che l'attività svolta da Matteo Costantini per due trasmissioni radiofoniche è di natura squisitamente giornalistica.

Ciò è confermato anche dalle dichiarazioni dei testi, leggendo le quali davvero sfugge la ragione per la quale il Consiglio abbia concluso affermando che “le testimonianze rese... ben inquadrano la posizione del Costantini che non è stato impiegato in attività giornalistiche riconducibili a quelle che un praticante assolve all'interno di una redazione legittimata a poter avere nei propri organici praticanti ma in quelle proprie della sua qualifica di ‘programmista-regista’.

La lettura dei verbali legittima conclusioni del tutto diverse e conformi alle aspettative del ricorrente.

Del resto, anche nei rapporti interni alla struttura Rai, il Costantini ha avuto riferimenti in linea con la reale attività svolta.

La redazione nella quale ha operato, vedeva la presenza di giornalisti professionisti (Beha e Quarta ad esempio) dai quali riceveva incarichi, istruzioni e supporto, ciò per un periodo assai lungo.

Se così è, nessuna rilevanza sulla valutazione della domanda avanzata, possono avere le motivazioni addotte dal Consiglio interregionale, il quale fonda l'impugnato provvedimento sul fatto che le due trasmissioni indicate dal ricorrente non sarebbero di pertinenza della redazione giornalistica del radio giornale, ma programmi della rete e che, per effetto della riforma del servizio radiotelevisivo, la trasmissione di rete non è una testata, ai sensi dell'art. 8 L. 47/48”.

Nel ricorso, poi, si fa cenno ad uno specifico precedente, ovvero ad un ricorso accolto dal Consiglio nazionale dell'Ordine in relazione ad un vantato praticantato effettuato proprio con la trasmissione Beha a colori.

Ricerche istruttorie hanno consentito di appurare che il precedente è quello relativo ad Alberico Giostra il cui ricorso è stato accolto dal Consiglio nazionale il 27.3.2001.

Il Consiglio nazionale ha già avuto modo di affermare che quella di “Radioacolori” (si chiamava così, allora, la trasmissione Beha a colori) è una “Attività di indubbia valenza giornalistica, trattandosi di interviste, approfondimenti, inchieste, su fatti di vita quotidiana, di costume, interviste, collegamenti in diretta su fenomeni di attualità. Attività del tutto diversa da quella del programmista-regista oggetto, ma solo sulla carta e a fini meramente burocratici, dei contratti sottoscritti con la Rai”.

Per quanto riguarda l'odierno ricorrente, tali caratteristiche, di natura prettamente giornalistica, sono documentate da una cassetta audio contenente servizi andati in onda, anche in diretta, a cura dello stesso ricorrente.

Accertata, quindi, la natura giornalistica e delle trasmissioni alle quali ha preso parte il ricorrente e dello stesso Costantini, il ricorso deve essere accolto.

Nel contempo, debbono essere apportate alcune correzioni, dovute ad evidenti errori materiali, nella parte dispositiva dell'impugnata delibera laddove si afferma che il Consiglio “rettifica inoltre la data di iscrizione nel Registro dei praticanti al 2 agosto 2002 come dichiarato dal direttore responsabile di “eDay”, Arturo Monti, in data 3 agosto 2000”.

Le rettifiche sono le seguenti: la data di iscrizione nel registro dei praticanti è quella effettiva del 2 agosto 2000, e non già quella del 2 agosto 2002, ed il direttore responsabile di eDay è stato Arturo Motti, e non già Arturo Monti.

Infine, deve prendersi atto che, come si evince dalla dichiarazione scritta rilasciata in sede istruttoria dal direttore di “eDay”, la data di inizio di praticantato del Costantini è quella del 1° agosto 2000 e di tanto deve essere tenuto conto in sede di definizione del ricorso.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide:

- 1) di rettificare l’effettiva data di iscrizione al registro dei praticanti di Matteo Costantini all’1.8.2000, anziché al 2.8.2002;
- 2) di accogliere il ricorso per l’attività svolta in qualità di praticante presso la Rai (Sportello a colori e Beha a colori) nei periodi 1.7.2001-31.8.2001 e 1.10.2001-15.6.2002.

I predetti periodi vanno ad aggiungersi a quello definitivamente accertato e svolto a “eDay” dall’1.8.2000 al 30.4.2001, il tutto per un arco di tempo pari ad oltre 19 mesi.

Così deciso in Roma il 27.3.2003.

■ A 1-1-39.

Linee procedurali nel riconoscimento d’ufficio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Gianmarco Bombelli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Gianmarco Bombelli ricorre avverso la decisione adottata il 24 ottobre 2002 (e notificata il 20 dicembre successivo) dal Consiglio interregionale di Lazio e Molise con la quale è stata respinta la richiesta la iscrizione nel registro dei praticanti per l’attività svolta a partire dal 5.11.2001 a “Il Globo news” (testata regolarmente registrata presso il Tribunale di Roma in data 8.6.2001).

Motivo del diniego: “Il Globo news alla data odierna (24.10.2002, data di adozione della delibera impugnata n.d.r.) è una attività editoriale senza alcuna visibilità; affinché l’impresa giornalistica possa appieno esperire le sue potenzialità deve essere visibile ed il prodotto a disposizione dei possibili acquirenti o dei navigatori”. E inoltre: il Consiglio “non può fare a meno di ipotizzare che, allo stato attuale, trattasi di una testata giornalistica priva dei giusti requisiti e di conseguenza aleatoria, non idonea a formare praticanti da iscrivere nell’apposito registro e nello stesso tempo appare non rispondente alla realtà che gli stessi praticanti non sappiano come stiano le cose...”.

Nel ricorso a sua firma il Bombelli si rifà innanzitutto alla certificazione già in atti ed a suo tempo rilasciata dal direttore del Globo, certificazione datata 1 marzo 2002 a firma Piero Spigarelli, giornalista professionista, diretta all’Ordine interregionale del Lazio e Molise e nella quale si legge: “Comunico che a far data dal 1 marzo 2002 il dott. Gianmarco Bombelli ha iniziato il regolare praticantato presso la testata da me diretta. Questo per tutte le adempienze normative previste dalla legge istitutiva dell’Ordine”. Inoltre esisteva ed esiste agli atti una comunicazione a firma del presidente del Consiglio di Amministrazione della società editrice Il Globo, Fabio Caso, diretta a Gianmarco Bombelli, datata 8 febbraio 2002, ad oggetto: “assunzione a tempo indeterminato” e nella quale si specifica: “Con la presente La informiamo che con decorrenza 1 marzo 2002 la S V è assunta alle dipendenze della ns società a tempo indeterminato. Le condizioni che

regoleranno i rapporti di lavoro saranno: qualifica: praticante on line; luogo di lavoro: Roma; retribuzione: secondo quanto previsto CCNL giornalisti; decorrenza: 1. marzo. 2002. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente lettera si farà riferimento al vigente CCNL - giornalisti”.

Preliminarmente nell'atto a sua firma il Bombelli puntualizza che lavorava in realtà già nel novembre precedente “svolgendo le seguenti mansioni: ricerca di notizie tramite la navigazione su internet o utilizzando i comunicati delle agenzie di stampa come AGI, ADNKRONOS e ANSA; redazione e titolazione di articoli di vario genere (sia per il giornale su carta, che per la versione on-line) soprattutto per le sezioni di “Cronaca” e “Cultura e Spettacolo”; selezione delle notizie e seguente preparazione della scaletta per la/e pagina/e di Cronaca ed impaginazione della relativa pagina (articoli+ foto) tramite l'utilizzo del programma “Quark- X- Press”, conduzione di interviste telefoniche per conto del giornale; cura della rubrica settimanale “Compagni di Viaggio”.

Del mio operato – specifica il ricorrente – dovevo rispondere ai vari capiredattori che si sono avvicinati, tra cui il giornalista professionista Piero Spigarelli (poi diventato direttore).

L'attività si è svolta senza retribuzioni fino al 17 luglio 2002 (data in cui sono state presentate le dimissioni), nonostante le nostre ripetute richieste di essere pagati e regolarizzati ai fini professionali. Con le nostre dimissioni, di fatto il giornale non è più uscito e pertanto si capisce come l'indagine svolta dall'Ordine abbia avuto un esito negativo”.

A questo punto si legge nel ricorso: “Faccio presente per maggiore chiarezza, che a novembre la redazione era costituita dai giornalisti professionisti Vincenzo Lucrezi, Mimmo Del Giudice, Guido Bossa, Francesca Ciafardini, Piero Spigarelli e che tra le persone che lavoravano con me c'erano Eugenio Bruno, Cristiano Genolini, Ilaria Catone, Pamela Di Pasquale, Stefania Castaldo” (accanto a ogni nominativo è indicato il recapito telefonico).

“La redazione su menzionata ha proseguito a lavorare regolarmente fino al 5 marzo 2002, giorno in cui è stato indetto uno sciopero per i continui inadempimenti (economici e contrattuali) e le continue promesse non mantenute da parte della testata.

Il giorno 6 marzo 2002 la quasi totalità della redazione, compreso il sottoscritto, ha ricevuto una lettera di licenziamento, attestante una valutazione professionale negativa del direttore responsabile (nella persona di Piero Spigarelli). Con una riserva però: il direttore dava verbalmente la possibilità, riservata ad alcuni redattori (tra cui il sottoscritto), di riprendere il lavoro, a patto che si fossero presentati nei giorni immediatamente successivi. A queste condizioni, il direttore dichiarava che avrebbe quindi ritirato le relative lettere di licenziamento.

Così è stato fatto: il 7 marzo 2002 mi sono presentato al giornale ed ho ripreso regolarmente il mio lavoro, assieme all'unico altro “superstite” dell'ex redazione, Cristiano Genolini; a noi si sono successivamente aggiunti ed alternati (vista la perseverante inadempienza contrattuale ed economica della testata) nuovi redattori. Tutto questo fino al giorno 17 luglio 2002, data in cui l'ultima “redazione, stremata da promesse mai mantenute, ha deciso nella sua totalità di dimettersi”.

A comprova di quanto sostenuto il ricorrente, nel citare alcuni testi presenta la seguente documentazione: una copia dell'edizione cartacea de Il Globo datata 30 maggio 2002 con riportato il contenuto della rubrica firmata dal ricorrente e già individuata come “Compagni di Viaggio”; una brochure preparata dal Globo news in occasione dello Smau Roma 2002, tenutosi alla Fiera di Roma dal 4 al 9 giugno 2002, brochure che riporta alcune foto della redazione del Globo con l'indicazione visiva del ricorrente. Allo Smau lo stesso Globo News era presente con un proprio stand con la presenza, tra gli altri, dello stesso ricorrente.

Da ultimo il Bombelli rileva che “ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge professionale, il direttore deve soltanto comprovare l’effettivo inizio della pratica giornalistica e, al termine della stessa, deve rilasciare una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta. Non può pertanto esprimere - argomenta - alcun giudizio di qualità su tale attività, come confermato dal Consiglio nazionale: la dichiarazione non deve attestare altro che l’effettivo compimento del tirocinio, senza esprimere alcun giudizio sulle attitudini e sulla capacità professionale del praticante (citazione da *Giornalista. La professione, le regole, la giurisprudenza* - Antonio Viali - 2001)”.

Quest’ultima puntualizzazione del ricorrente è da mettere in relazione con una lettera acquisita per altra causa dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise, datata 6 marzo 2002, indirizzata al Presidente della Società editrice de “Il Globo” a firma del direttore responsabile Piero Spigarelli e nella quale tra l’altro si legge “Per quanto riguarda i praticanti giornalisti Gianmarco Bombelli ... comunico che, prima ancora che sul piano professionale, ... non hanno a mio giudizio i requisiti di fondo per poter accedere correttamente all’esercizio della professione giornalistica”.

Con la stessa lettera il direttore Spigarelli comunica all’editore che “per il redattore ordinario ... E per i praticanti giornalisti Gianmarco Bombelli ... hanno abbandonato senza alcuna giustificazione e senza alcun preavviso il proprio posto di lavoro, causando un danno irreparabile al giornale”. Il tutto nel quadro di una agitazione sindacale che aveva investito l’intera redazione.

Non è senza significato, poi, che tale comunicazione segua di appena qualche giorno l’attestazione rilasciata dallo stesso direttore responsabile di inizio di praticantato del Bombelli. E il ricorrente contesta il giudizio che il direttore formula sulla sua attitudine e capacità di svolgere attività giornalistica.

Ma c’è di più. Il ricorrente produce il testo di un pezzo edito il 23 ottobre 2001 da “Lumsa news”. Si tratta di una intervista concessa dall’allora direttore del Globo, Pasquale Di Todaro, per illustrare la presenza de “Il Globo” nel panorama dei “Free press” capitolini allora rappresentati soltanto da “Metro” e “Leggo”. Dice tra l’altro il direttore Di Todaro: “Con noi lavorano 6 ragazzi, guidati da giornalisti esperti, che tra breve avranno un regolare contratto da praticante. Vogliamo aiutare i giovani ad entrare nel mondo del giornalismo e, allo stato attuale, siamo gli unici che danno questa possibilità”.

Il Bombelli si riconosce in uno di quei “6 ragazzi”. E fa risalire il suo tirocinio al Globo al novembre 2001.

Quanto affermato dal ricorrente trova puntuale e diretto riscontro nella testimonianza resa dal praticante Eugenio Bruno, in particolare, per quanto riguarda la composizione della redazione e l’inizio effettivo del suo praticantato.

Circa l’attività lavorativa del ricorrente il teste ha dichiarato: “L’attività del Bombelli, mia e delle altre persone indicate aveva carattere prettamente ed esclusivamente giornalistico. Tutti facevamo parte della stessa redazione e ci occupavamo dalla ricerca della notizia attraverso varie fonti e canali fino alla impaginazione compresa, passando per la redazione dei testi e la titolazione. Il nostro lavoro si svolgeva sotto il controllo dei giornalisti professionisti facenti parte della stessa redazione tra i quali Piero Spigarelli poi diventato direttore”.

L’attività del ricorrente, per quanto fino a questo momento evidenziato, deve essere valutata dal punto di vista temporale dal novembre 2001 in avanti e, per quanto riguarda l’aspetto funzionale, con riguardo sia al Globo cartaceo sia al Globo in funzione telematica.

L'istruttoria effettuata dai primi giudici è stata comprensiva di "una indagine per acclarare la visibilità e la cadenza del prodotto giornalistico", indagine "esperita dalla Struttura di supporto del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise". Da ultimo l'indagine è stata esperita il 22 ottobre 2002 (ovvero due giorni prima della delibera impugnata). Risultato: "è impossibile trovare www.ilglobo.news.it". Da qui il giudizio negativo dato sulla testata di riferimento giudicata "priva dei giusti requisiti" per ospitare un praticantato.

Ma l'attività del ricorrente – come già rilevato - non si è limitata all'edizione telematica de "Il Globo", essendo rimasto impegnato, al pari degli altri suoi colleghi, nella "cucina" della edizione cartacea. E ciò fino al giorno delle sue dimissioni che hanno coinciso con la cessazione delle pubblicazioni de Il Globo (17.7.2002).

Non ha quindi importanza che alla data del 22 ottobre 2002 non fosse possibile entrare in collegamento con "Il Globo" per via internet, dal momento che la testata aveva già cessato le pubblicazioni.

Così come è irrilevante stabilire se fossero maturate o meno le condizioni per una iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti del Bombelli, dal momento che questi aveva legittimamente chiesto, presentando la completa documentazione di rito, l'iscrizione ordinaria, ovvero ab initio, al registro dei praticanti e ciò aveva fatto quando sia l'edizione cartacea che l'edizione telematica de "Il Globo" erano presenti entrambe sul mercato.

Né può ragionevolmente sostenersi in ipotesi che, non essendo più in vita la testata di riferimento, non si possa dar corso ad una iscrizione al registro dei praticanti:

perché la domanda è stata fatta quando la testata era in vita;

perché l'accertamento sulla validità del praticantato vantato deve essere fatta al termine del periodo di permanenza di iscrizione nel registro, ovvero a tre anni dalla iscrizione.

Più in particolare, dal vigente quadro normativo (artt. 41, 42 e 43 del regolamento della legge ordinistica) emerge che l'iscrizione al registro praticanti è consentita fino a un massimo di tre anni, periodo questo nel quale vanno computati 18 mesi necessari perché si possa essere ammessi a sostenere gli esami di idoneità professionale. Ecco perché in questo quadro emerge, per altri versi, la inapplicabilità dell'istituto della cancellazione per inattività prima che sia trascorso il periodo triennale della iscrizione al registro.

E se un praticante non può essere sospeso dalla iscrizione al registro neanche nella ipotesi in cui la testata di riferimento chiuda o sospenda le pubblicazioni, non si vede come legittimamente possa essere negata la iscrizione al registro ad un praticante che ha presentato istanza quando la pubblicazione di riferimento era in vita. Anche perché se in qualsiasi riferimento dell'arco triennale può essere "rivista" l'iscrizione al registro per vizi originari o sopravvenuti, resta fermo il fatto che il successivo controllo sulla compiuta e valida pratica è affidato alla Commissione d'esami al momento in cui decide l'ammissione dei candidati.

D'altro canto – lo prevede espressamente l'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica - nell'arco temporale di iscrizione al registro si possono cumulare più periodi di praticantato fino a raggiungere il limite minimo di 18 mesi previsto per l'ammissione agli esami. Il controllo devoluto all'Ordine è relativo anche all'accertamento della esistenza o meno di cause di forza maggiore che hanno determinato il superamento del limite temporale dei tre anni di iscrizione.

In definitiva: se è data facoltà all'interessato di cumulare periodi successivi di praticantato, va da sé che non può essere rifiutata l'iscrizione relativa ad una assunzione a tempo indeterminato, ma forzatamente conclusasi prima dei 18 mesi per cause oggettivamente riconducibili alla responsabilità dell'editore.

Non è senza significato al riguardo che la mancata retribuzione degli addetti alla redazione de "Il Globo" ha di fatto comportato le dimissioni di appartenenti al corpo redazionale, tra i quali il Bombelli, e quindi la cessazione delle pubblicazioni.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- 1) di accogliere il ricorso del sig. Gianmarco Bombelli fissando la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti all'1.11.2001;
- 2) di sostenere l'iniziativa assunta dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di procedere ad un accurato esame della situazione così come emersa a seguito della domanda presentata dal Bombelli in relazione al rapporto che deve intercorrere tra chi aspira a intraprendere la professione di giornalista e il datore di lavoro;
- 3) di cogliere l'occasione di invitare gli Ordini territoriali ad intensificare l'attività di controllo nei confronti di quanti possono avere una qualche responsabilità, anche sotto il profilo deontologico, in casi di sfruttamento di soggetti che legittimamente aspirano ad intraprendere la professione di giornalista.

Così deciso in Roma il 16.10.2003.

■ A 1-1-40.

Idoneità della struttura redazionale ai fini del tirocinio anche in assenza di testata registrata (La Vita in diretta)

- C.N. 16.10.2003– Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Anna Maria Jacobini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 11.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con atto acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 24.06.2003 con il n. 2669 la sig.a JACOBINI Anna Maria, ha presentato ricorso contro la decisione del 1 aprile 2003, con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha respinto la richiesta di iscrizione d'ufficio nel Registro dei Praticanti per attività svolta presso la redazione del programma televisivo "La vita in diretta" in onda su Raiuno, con la conduzione di Michele Cucuzza.

Nella sua delibera di reiezione il Consiglio dell'Ordine del Lazio rileva, tra l'altro:

- 1) che l'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge professionale consente al Consiglio competente per territorio solo di surrogare il direttore responsabile se questi omette o ritarda di rilasciare la dichiarazione di compiuta pratica e che alla domanda stessa "manca la copia della lettera inviata al direttore responsabile che costituisce l'elemento primo per dare il via all'applicazione dell'art. 43 del regolamento";

- 2) che inoltre, non si tratta di esercitare un potere di intervento sostitutivo ma di innovare rispetto al dettato legislativo in quanto la richiesta di iscrizione si riferisce ad attività svolta in un programma di Raiuno (La vita in Diretta) che non può essere riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 34 della legge ordinistica e tanto meno quando parla del servizio giornalistico della radio e della televisione; "La vita in diretta" è un programma di Rete, sia pure con contenuti di analisi e di approfondimenti politici, non una testata giornalistica né tanto meno è riconosciuta come tale dalla legge di riforma del servizio radiotelevisivo; che, quindi la pratica giornalistica, per essere valida, deve essere svolta presso una testata regolarmente registrata;
- 3) che in conseguenza la menzionata trasmissione televisiva non è una "testata giornalistica" secondo la comune accezione e di conseguenza "non è legittimata a presentare praticanti";
- 4) non risulta che la Jacobini abbia avuto un tutor.

Nel suo ricorso, la Jacobini contesta le argomentazioni del Consiglio dell'Ordine del Lazio, rilevando tra l'altro:

- 1) la popolare trasmissione presso cui ha svolto il praticantato si configura come una articolazione redazionale complessa munita di necessari supporti tecnici-organizzativi che fornisce un servizio giornalistico in quanto provvede alla elaborazione, commento e diramazione di importanti notizie che attengono alla vita quotidiana e ad argomenti vari;
- 2) nessuna norma impone come "conditio sine qua non", per potere effettuare validamente il praticantato, l'appartenenza ad una testata giornalistica registrata, limitandosi l'art. 34 a statuire che "la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale";
- 3) nella redazione vi è almeno un giornalista professionista (Michele Cucuzza) che ha svolto funzioni di tutor;
- 4) l'interessata ha svolto a tempo pieno e con impegno quotidiano lavoro di natura giornalistica di notevole spessore quali-quantitativo;
- 5) richiama infine la sentenza della Corte di Cassazione n. 8118 del 14.6.2000 laddove va individuato il fatto che la pratica debba svolgersi nei quadri organici dei servizi redazionali centrali, nel senso della partecipazione dall'interno dell'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti, così da assicurare all'aspirante professionista un percorso formativo completo.

Al ricorso, la Jacobini allega una video cassetta contenente spezzoni di servizi e collegamenti effettuati ed elenco di servizi e collegamenti.

La ricorrente è stata sentita in Commissione ricorsi il 3 settembre. Dalla sua escussione è emerso che:

- 1) Non ha chiesto a suo tempo la "compiuta pratica" al "Direttore di Testata" in quanto la trasmissione "La vita in diretta" non dipende da una testata ma da una rete. Puntualizza di aver chiesto nelle forme di legge una dichiarazione del responsabile della trasmissione, il giornalista professionista Michele Cucuzza, che, non rivestendo la qualifica di direttore di testata, si è dichiarato pronto a rendere testimonianza in sede ordinistica, cosa che puntualmente ha fatto;
- 2) suo tutor era Michele Cucuzza, il quale le impartiva disposizioni di servizio; assegnava i compiti da svolgere; esaminava e supervisionava i suoi pezzi, facendo, all'occorrenza, dei rilievi, pri-

ma della messa in onda; che lei partecipava attivamente alle riunioni della redazione fornendo il suo contributo di suggerimenti anche sulla base di ricerche effettuate presso uffici, agenzie etc e quando era fuori sede aveva un costante rapporto telefonico con lo stesso Cucuzza;

3) la sua presenza in redazione era regolata da turni di servizio rilevabili dagli atti su cui sono indicati orari e sedi di lavoro;

4) è pubblicista dal 1992. Dal 1998 ha un contratto in esclusiva per la trasmissione “La vita in diretta”.

La ricorrente ha anche dichiarato “conosco Patrizia Fanelli e posso dire che svolge la mia stessa attività giornalistica”; “molti miei colleghi...hanno chiesto ed ottenuto presso altri Consigli Regionali o Consiglio nazionale il riconoscimento al diritto del praticantato...; attualmente nella trasmissione “La vita in diretta” lavorano circa 20 giornalisti iscritti nell’elenco professionisti ed alcuni pubblicisti”.

In sede istruttoria è stata affrontata preliminarmente la questione se la trasmissione “La vita in diretta” debba essere considerata soltanto un programma di rete o una testata giornalistica: problema, questo, prioritario all’esame di tutte le altre questioni sollevate e nella decisione del Consiglio dell’Ordine del Lazio e nel ricorso e nell’audizione dell’interessata.

In proposito, è stata presa in esame la decisione assunta dal Consiglio nazionale nella seduta del 2 e 3 ottobre 2001, a proposito di un ricorso presentato da Patrizia Fanelli (citata dalla ricorrente), per attività svolta per ‘La vita in diretta’ e ‘Cronaca in diretta’ Nell’accogliere il ricorso della Fanelli, il Consiglio riconobbe “ ... un’attività in redazioni che, per criticabili e criticate scelte aziendali della Rai non sono dirette emanazioni di testate, ma che comunque in ogni caso integrano strutture idonee alla effettuazione del praticantato”.

Dinanzi alla necessità di una coerenza di atti dello stesso organo, sulla stessa materia, nel richiamare integralmente quella delibera consiliare, e le argomentazioni in essa contenute, può ritenersi risolta la prima eccezione sollevata dal Consiglio dell’Ordine del Lazio.

È stata anche esaminata una cassetta con spezzoni di servizi televisivi, riconoscendo agli stessi un carattere di professionalità e di completezza.

In merito al ricorso, il Consiglio nazionale osserva:

1) per la mancata formale presentazione di istanza di riconoscimento che giustifichi il potere sostitutivo, la ricorrente ha chiarito (vedi punto 1- della sua deposizione) i motivi che la portarono a chiedere l’attestato a Michele Cucuzza e le ragioni per le quali lo stesso non potè materialmente rilasciarlo, rendendo però poi ampia testimonianza presso il Consiglio dell’Ordine del Lazio e che qui si richiama;

2) le funzioni di tutor di Michele Cucuzza sono fuori discussione e quindi vi è la prova della presenza di un giornalista professionista che ha seguito l’interessata nella sua formazione professionale;

3) la Jacobini ha partecipato alle riunioni di redazione con regolari turni etc.

4) per la stessa attività nella stessa redazione, il Consiglio nazionale ha ammesso il ricorso di altra giornalista, Patrizia Fanelli.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.a Anna Maria Jacobini, dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 1998 (data di assunzione), ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine, ovvero al 16 aprile 2002 al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2003

■ A 1-1-41

Come e perché della decorrenza convenzionale in tema di iscrizione

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviato ricorso Sergio D'Agostino avverso delibera Ordine Abruzzo del 19.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Sergio D'Agostino ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dell'Abruzzo in data 19.6.2002 con la quale è stata accolta la richiesta di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti con decorrenza convenzionale al 2.12.2000, ovvero a 18 mesi prima della decisione del Consiglio deliberante. E ciò - come da interpretazione evolutiva effettuata dal Consiglio nazionale in materia con apposita delibera dell'ottobre 2000 - "al solo fine di lasciare all'interessato tre potenziali sessioni di esami, alla stregua di tutti gli altri praticanti".

Nella impugnata delibera l'Ordine regionale "ricorda che (così come statuito dal Consiglio nazionale con medesima decisione del 25/10/2000) 'il problema relativo all'effettiva decorrenza dell'iscrizione all'Ordine trovi definitiva soluzione in separata sede ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti, fermo restando che l'iscrizione all'elenco dei professionisti decorrerà, come per legge (art. 55 DPR 3.5.1972, n. 212), dalla data di superamento della prova orale dell'esame di idoneità professionale".

In proposito occorre subito puntualizzare:

- 1) la delibera adottata dal Cnog alla quale si riferisce il Consiglio regionale porta la data del 3.10.2000 e non già quella del 25.10.2000;
- 2) nel riportare il dispositivo contenuto nella stessa delibera è stato omesso l'inciso: "con specifico riferimento all'art. 46 del regolamento di esecuzione della legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti)".

Questo vuol dire che il problema è relativo soltanto alla data di iscrizione nel registro dei praticanti e non già a quello della iscrizione all'Ordine, data quest'ultima fissata per legge al giorno del superamento della prova orale dell'esame di idoneità professionale, come puntualizzato nel ricordato documento del Cnog del 3.10.2000 e correttamente riportato nella impugnata delibera.

Nel ricorso a sua firma il D'Agostino chiede che, a parziale modifica della impugnata delibera, il Consiglio nazionale retrodati l'iscrizione al registro dei praticanti all'1.7.1993 come richiesto in prima istanza, ovvero "con decorrenza dalla data di effettivo inizio della pratica giornalistica presso la redazione de 'Il Messaggero' di Pescara".

Il ricorrente, quindi, argomenta che con la sua decisione l'Ordine regionale ha premiato il comportamento dell'editore e ha legittimato "l'arbitrio e l'ingiustizia di tale comportamento, gettan-

do un colpo di spugna su sette anni di attività giornalistica in regime di subordinazione, con esclusività professionale e da redattore ordinario”.

A prescindere dalla data dell'effettivo inizio del praticantato, è intanto da rilevare che i primi giudici non hanno affatto “cancellato” sette anni di attività giornalistica del ricorrente, ma hanno spostato in avanti l'accertamento della data dell'effettivo inizio del praticantato a quando si sarebbero determinate le condizioni per l'iscrizione all'elenco dei professionisti, data che comunque, come per legge, non potrà mai essere diversa da quella in cui l'interessato avrà superato la prova orale dell'esame di idoneità.

Il tutto in aderenza ad una delibera del Consiglio nazionale che, risolvendo una spinosa questione, ha regolamentato la materia con l'unico e doveroso intento di non danneggiare tutti coloro che si vedono riconosciuta d'ufficio l'istanza di iscrizione al registro dei praticanti, laddove si consideri che l'iscrizione d'ufficio si può avere solo e soltanto in presenza di una compiuta pratica e quindi in presenza delle condizioni oggettive che legittimano l'ammissione agli esami di idoneità professionale.

Il Consiglio nazionale ha ritenuto di dover intervenire, cosa che ha fatto con l'apposita delibera del 3.10.2000, anche in via interpretativa in materia di accesso alla professione, con specifico riferimento al periodo di praticantato minimo fissato dalla legge in 18 mesi ed alla permanenza nel registro dei praticanti che non può essere, sempre per legge, superiore a tre anni, salvo interruzione del termine dovuta a cause di forza maggiore.

Lo stesso Consiglio ha ritenuto che fosse necessario dare pari opportunità a tutti i praticanti di sostenere gli esami di idoneità professionale nel senso di garantire loro tutte le opportunità che si aprono dal momento del compimento del 18° mese di praticantato fino al compimento del su riportato periodo triennale.

Da qui la decisione di fissare in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio dell'Ordine deliberante, in tutti i casi in cui viene esercitato (come nel caso in esame) il potere sostitutivo per il riconoscimento della compiuta pratica. Ciò al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni di esami) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Per una più facile comprensione del problema relativo alla decorrenza convenzionale occorre effettuare una valutazione congiunta dei primi due commi del nuovo art. 46 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica, così come modificato con DPR n. 384 del 1993, art. 3).

Il primo comma così recita: “Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno 18 mesi e di avere compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 2, 1 comma, della legge”.

Il secondo comma così recita: “L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale”.

L'art. 46 ha per titolo: “Ammissione alla prova di idoneità professionale.

Dall'interpretazione sistematica dei primi due commi, in relazione anche al titolo dell'art. 46, si è dedotto che, per essere ammessi a sostenere la prova di esame, occorre che sia stato compiuto un periodo di praticantato di almeno 18 mesi e che è stato riconosciuto all'Ordine regionale o, in seconda istanza, al Consiglio nazionale dell'Ordine il potere di fissare la data di effettivo inizio del

praticantato o sulla base della dichiarazione rilasciata dal direttore della testata di riferimento o sulla base degli accertamenti ricognitivi e costitutivi effettuati dall'Ordine. La ratio della norma, quella del comma 2°, trova riscontro nel fatto che, prima dell'intervenuta modifica regolamentare, l'iscrizione al registro dei praticanti, quanto alla sua decorrenza, era lasciata a discrezione dei singoli Ordini per cui si erano verificati casi di disparità di trattamento in relazione a situazioni analoghe.

La novazione introdotta dal Consiglio nazionale con apposita delibera datata 3 ottobre 2000 non è *contra legem*, ovvero non va contro il dettato dell'art. 46 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica, ma, nella sostanza, sposta temporalmente l'accertamento dell'effettivo inizio del praticantato ad un momento successivo, ovvero a dopo il superamento dell'esame di idoneità professionale cui l'aspirante giornalista si sottopone dopo che in modo inequivocabile e certo sia stato effettuato un periodo di praticantato di almeno 18 mesi. Da qui la decorrenza convenzionale della data di iscrizione al registro dei praticanti, e soltanto della data, una volta accertato o riconosciuto che l'interessato ha compiuto il prescritto periodo minimo di praticantato.

L'iscrizione all'Ordine non si acquista con la iscrizione al registro dei praticanti, ma - come stabilisce l'art. 55 del regolamento di esecuzione alla legge - dopo aver superato la prova di idoneità professionale. Più in particolare, la data di iscrizione all'elenco dei professionisti era e rimane, per legge, quella della data del superamento della prova orale.

Ecco, quindi, che la iscrizione in modo convenzionale nel registro dei praticanti (operazione, come si è visto, interlocutoria) non viene a modificare minimamente il principio e il disposto di legge in base ai quali l'iscrizione all'Ordine - lo si ripete - si ha con la data del superamento della prova orale dell'esame di idoneità professionale e l'iscrizione al registro si ha dal giorno di effettivo inizio del praticantato.

Per amore di tesi, si consideri per un momento che non sia intervenuta la più volte richiamata delibera del Cnog in materia di fissazione in modo convenzionale della data di iscrizione al registro dei praticanti. In una siffatta situazione era possibile che accadesse - come in effetti è accaduto - che un Ordine regionale iscrivesse un cittadino al registro dei praticanti con data retroattiva e che, dopo solo pochi mesi, lo cancellasse per superato triennio di iscrizione nel registro dei praticanti, come disposto dall'art. 34 della legge.

È stato, dunque, questo il motivo che ha indotto il Consiglio nazionale dell'Ordine ad interpretare, in senso evolutivo, il dettato letterale della norma e quindi a spostare in avanti, e non già ad eliminare o modificare, l'accertamento relativo alla data di effettivo inizio del praticantato nei casi o cui risulterà accertato il requisito base per l'ammissione alla prova di esame, ovvero l'esistenza di una pratica per almeno 18 mesi.

Resta da puntualizzare ulteriormente che la data di iscrizione nel registro dei praticanti non influisce minimamente sull'effettiva data di iscrizione all'Ordine e che la prima, altrettanto importante quanto la seconda, è da far valere, eventualmente, in sede sindacale e previdenziale, sedi diverse da quella ordinistica. Ciò in considerazione del fatto che, come detto, i praticanti non sono iscritti all'Ordine (al quale "appartengono soltanto i giornalisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo" - art della legge), ma sono inseriti in un apposito registro annesso all'albo.

Con specifico riferimento al caso in esame, il D'Agostino quindi ha avuto correttamente riconosciuto dal Consiglio regionale territorialmente competente, il diritto a sostenere l'esame di idoneità professionale, tant'è che si è presentato alla prima sessione utile e ha superato la prova finale in data 5 marzo 2003.

Si sono così determinate due condizioni:

- 1) quella di chiedere l'iscrizione all'elenco dei professionisti;
- 2) quella di vedere definitivamente fissata la data di effettivo inizio del praticantato.

Il D'Agostino quindi, per questi due adempimenti, dovrà rivolgersi all'Ordine territoriale che - è bene puntualizzarlo ancora una volta - non ha stabilito la data di effettivo inizio del praticantato avendo fissato quella convenzionale né si è rifiutato di farlo, riservandosi di decidere in sede di iscrizione nell'elenco dei professionisti. Ciò anche perché non è del tutto pacifica la data di effettivo inizio del praticantato, dal momento che risulta agli atti un tentativo di conciliazione andato a vuoto, per resistenza della controparte, messo in moto dall'interessato. È da presumere, pertanto, che la vertenza sia stata spostata a livelli superiori.

In ogni caso, poiché il D'Agostino fa riferimento alla decisione del Consiglio nazionale sul ricorso Valiani che presenta punti di contatto con il caso in esame, c'è da dire che i due ricorsi non sono sovrapponibili nel senso che quando la Valiani ha impugnato la delibera di primo grado non era ancora intervenuta la più volte citata delibera del Cnog relativa alla decorrenza convenzionale e pertanto giustamente la stessa Valiani ha ritenuto definitiva la data indicata in delibera di inizio praticantato.

Con atto pervenuto il 2 luglio 2003 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, essendo stato retrodatato nella iscrizione al registro dei praticanti, come dallo stesso richiesto, a seguito di iscrizione nell'elenco dei professionisti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia al ricorso presentato dal sig. Sergio D'Agostino, decide di archiviare il ricorso stesso. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2003.

■ A 1-1-42.

Attività a tempo pieno di un pubblicista nei servizi centrali di testata idonea alla effettuazione del tirocinio

- C.N. 16.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Caterina Renna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 16.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La pubblicista Caterina Renna ricorre avverso la delibera adottata il 16 gennaio 2003 dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise, delibera con la quale veniva confermata la precedente deliberazione adottata dallo stesso Consiglio il 23 luglio 2002, di reiezione dell'istanza di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti per il periodo febbraio 1999 – novembre 2000 per attività lavorativa prestata presso la redazione centrale de "Il Tempo".

Motivi del diniego: "viste le dichiarazioni rilasciate dai giornalisti Ivo Bevilacqua, Cinzia Trallici, Silio Rossi, Antonella Pirrottina ed Alessandro Frosoni; considerato che dalle dichiarazioni rese si evince che Caterina Renna abbia collaborato con il quotidiano Il Tempo, ma non vi è prova certa dell'effettivo svolgimento della pratica giornalistica in considerazione anche che il responsabile della redazione spettacoli Enrico Cavallotti non si è presentato alla convocazione".

Tale motivazione, inserita nell'atto del 23.7.2002, è da ritenersi come parte integrante della impugnata delibera dal momento che in quest'ultima si legge semplicemente: "considerato che l'istante non ha prodotto nessun nuovo atto che permetta il riesame della domanda già deliberata il 23.07.2002".

In realtà, nel riproporre l'istanza, l'interessata ha introdotto nuovi elementi di valutazione non evidenziati in prime cure perché ritenuti superflui. Si tratta, in particolare, delle modalità di svolgimento del suo lavoro e quindi del vantato praticantato. Così, nel mettere nero su bianco, ha illustrato ai primi giudici, in sede di riesame, e illustra al Consiglio nazionale, in sede di ricorso:

"uno dei responsabili del servizio spettacoli – come è dato leggere nell'istanza e nel ricorso – le indicava le pagine su cui scrivere (ad esempio, Spettacoli 1) e la collocazione nella pagina (es. il taglio medio di sinistra). A tal punto la sottoscritta accedeva alla pagina indicata sul video, quindi 'apriva' il pezzo da scrivere (esempio, la recensione di un concerto) e lo scriveva direttamente sulla pagina provvedendo anche alla sua giustificazione ed eventuale compensazione con appositi comandi. Inoltre la sottoscritta vagliava le agenzie, redigeva titoli, faceva interviste.

Nel ritenere quasi scontato l'accoglimento della richiesta, la sottoscritta ha commesso l'errore di non dilungarsi nella rappresentazione della sua situazione presso Il Tempo a partire dal febbraio 1999 e fino al novembre 2000. La 'collaborazione' cui fa riferimento l'Ordine del Lazio e del Molise – ha fatto presente l'interessata nell'istanza di revisione e fa presente al Cnog – si è svolta in modo continuativo e quotidiano, festivi e semi festivi inclusi, per tutto il lasso di tempo sopra indicato, per un periodo di ore al giorno non inferiore a sei, con la disponibilità di un tavolo redazionale, di un computer, di un interno telefonico e di una password per l'accesso al sistema redazionale e quindi alla consultazione delle agenzie".

I primi giudici, come abbiamo visto, hanno ritenuto che l'attività svolta dalla Renna fosse quella tipica di un collaboratore e per di più sostengono che "non vi è prova certa dell'effettivo svolgimento della pratica giornalistica in considerazione anche che il responsabile della redazione spettacoli Enrico Cavallotti non si è presentato alla convocazione".

Ma la mancata audizione di un teste può pesare negativamente nei confronti della richiedente? Certamente no, soprattutto quando, per altra via, è riscontrabile – come nel caso in esame – la veridicità di quanto sostenuto dalla ricorrente stessa.

Ed invero dalle testimonianze già raccolte in primo grado e confermate in sede di gravame emerge un'attività lavorativa continuativa della Renna nella redazione centrale de "Il Tempo", dove l'interessata aveva un posto di lavoro, un computer, una password, un posto telefonico, dove accedeva al sistema redazionale, dove componeva, giustificava, titolava e passava i propri pezzi, dove, in altri termini, svolgeva l'attività tipica di un redattore.

Tutto ciò è provato dal complesso delle testimonianze raccolte e dall'esame delle quali è possibile "coprire", con le caratteristiche sopra descritte, l'intero arco di tempo vantato dalla ricorrente per supportare la sua richiesta di compiuta pratica.

In sede di gravame la Renna puntualizza e si sofferma su un altro elemento, peraltro a conoscenza dei primi giudici, quello cioè di essere, fin dal 1991, un'iscritta all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari. Ecco quindi che la si configura un'attività di pubblicitista a tempo pieno con orario di lavoro pari o superiore alle 36 ore settimanali. E ciò facendo si

riporta all'art. 36 del contratto collettivo di lavoro di categoria, contratto del quale l'Ordine dei Giornalisti è cofirmatario.

In base a tale norma contrattuale, riconosciuta – lo si ripete – ed applicata dall'Ordine, la Renna chiede di essere iscritta al registro dei praticanti e di essere ammessa a sostenere gli esami di idoneità professionale.

L'istruttoria effettuata è valsa ad evidenziare l'esistenza degli elementi tipici e caratteristici che contraddistinguono l'attività di un pubblicitista a tempo pieno nei servizi centrali di una testata, Il Tempo, idonea alla effettuazione del praticantato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Caterina Renna dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al febbraio 1999, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Cnog, ovvero al 16.4.2002, al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 16.10.2003.

■ A 1-1-43.

Ai fini della iscrizione nel registro vale l'effettivo lavoro svolto anche in strutture non di diretta emanazione di una testata regolarmente registrata (I Fatti Vostri)

- C.N. 15.4.2004– Pres. Del Boca – Rel. Mazzarino
- *Accolto ricorso Loreta Di Biase avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

La giornalista pubblicitista Loreta Di Biase ricorre avverso la delibera con la quale l'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, in data 29 luglio 2003, ha respinto la richiesta di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti da lei presentata in data 11 luglio 2003.

La Di Biase, pubblicitista dal 1995, ha chiesto di essere iscritta nel registro dei praticanti per l'attività giornalistica svolta in Rai con contratti a termine (dal 3 settembre 2001 al 30 maggio 2002, quindi dal 26 agosto 2002 al 30 maggio 2003) e con la qualifica di programmista regista per il programma "I Fatti Vostri" in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

La formula del programma, scrive nella propria istanza la ricorrente, "prevede una parte di intrattenimento ed una parte dedicata all'attualità ed all'informazione, con la rubrica giornaliera dell'Edicola' nella quale direttori di testate giornalistiche si avvicendano per illustrare e commentare i fatti del giorno e la presentazione quotidiana di tre storie di cronaca raccontate in studio dai protagonisti con l'aiuto del conduttore (Paola Saluzzi nell'edizione 2002/03 e Giancarlo Magalli e Massimo Giletti nell'edizione 2001/02)".

"Il lavoro da me svolto - spiega la Di Biase - consiste nell'individuazione e ricerca dei fatti di attualità attraverso quotidiani, periodici, agenzie di stampa e fonti dirette (forze dell'Ordine, istituzioni, rappresentanti della società civile) e nella realizzazione di interviste ai protagonisti di tali fatti. Le interviste da me redatte costituiscono la traccia per il conduttore che poi ripercorre le storie in studio coi personaggi ospiti".

“I casi di cui mi sono occupata spaziano dalla cronaca nera alla bianca, e di frequente ho trattato vicende di interesse collettivo con la presenza in studio o al telefono di un rappresentante del governo o di altre istituzioni, o di un esperto dell’argomento, chiamati a rispondere su problemi di interesse generale”.

Il Consiglio dell’Ordine nel Lazio e Molise respinge l’istanza, senza nemmeno convocare testimoni, sulla base delle seguenti considerazioni:

- 1) in detto programma la parte di cronaca è stata sempre a cura dei conduttori come espressamente dichiarato dall’istante;
- 2) l’istante svolge esattamente le funzioni previste dai contratti Rai allegati, e precisamente: partecipare alle riunioni di produzione, ricercare casi e storie, seguire tutte le fasi di realizzazione del programma fino alla sua messa in onda e provvedere alla compilazione dei modelli DCP; attività che non prevedono il rapporto della mediazione tra la fonte e i telespettatori;
- 3) che non esistono in atti servizi dell’istante andati in onda.

Nel ricorso presentato al Cnog la Di Biase evidenzia che “la descrizione delle funzioni da svolgere contenuta nei contratti di lavoro, alla quale fa riferimento la delibera impugnata, è sommaria e non rappresenta efficacemente tutta l’attività” a lei realmente richiesta e da lei eseguita. Dopo la fase di ricerca di fatti di cronaca e la valutazione della loro “notiziabilità”, infatti, la Di Biase procedeva - come ha scritto nel ricorso ed ha dichiarato nell’audizione in Commissione, e come confermano le testimonianze acquisite sul modus operandi della trasmissione “I Fatti Vostri” - ad intervistare i protagonisti “allo scopo di verificare l’attendibilità dei fatti e delle notizie, l’eventuale conflitto con le norme della deontologia nonché la possibilità di portare in tv i protagonisti senza creare imbarazzo o difficoltà agli stessi” e che, “successivamente alla fase dell’intervista”, ella stessa redigeva “sistematicamente per ciascun caso schede articolate in un primo paragrafo che illustra sinteticamente la storia, e un secondo paragrafo dove sono riportati in dettaglio i fatti attraverso il racconto dei protagonisti e sono focalizzati gli aspetti di maggiore interesse. Tale scheda costituisce un ‘semilavorato’ che è poi trasformato dagli autori testi in copione tv”.

“Contrariamente a quanto affermato nella delibera - aggiunge la Di Biase (cosa confermata dalle varie testimonianze) - la parte di cronaca del programma non è a cura dei conduttori, ai quali viene fornito il copione scritto dalla redazione, da leggere in studio”.

Il termine redazione non è una invenzione della ricorrente, ma è il termine adoperato da quanti lavorano per questa struttura, composta da giornalisti professionisti e pubblicitari, coordinata per le edizioni 2001/2002 e 2002/2003 dalla giornalista professionista Graziella Mengozzi, ascoltata dalla Commissione ricorsi in relazione ad un ricorso analogo.

Ecco come la Mengozzi (professionista dal 1997) descrive i suoi compiti ed il funzionamento della redazione dei “Fatti Vostri”: “il mio compito era quello di coordinare l’attività della redazione; in particolare consisteva nel ricercare e selezionare le notizie per l’affidamento dei singoli casi a quanti si sarebbero occupati di trattare i casi stessi perché potessero essere messi in onda; affidato un caso, il mio compito era anche quello di seguirne l’iter fino alla chiusura del caso stesso ed apportare le eventuali modifiche in base ai criteri propri della trasmissione. Di tanto, ovviamente, rendevo edotti quanti si erano occupati dei singoli casi”.

Come procedeva materialmente il lavoro: il programmista regista incaricato di “notiziare” un fatto, spesso da lui selezionato e proposto all’approvazione della giornalista professionista coordinatrice di redazione, prendeva contatto col protagonista e lo intervistava, con domande e risposte; quest’intervista veniva poi trasformata, dallo stesso intervistatore, in un racconto in prima perso-

na fatto dall'intervistato. Sulla base di questi racconti gli autori testi (quasi sempre altri giornalisti professionisti) rimontavano l'intervista, con domande e risposte (spesso utilizzando - confronta infra la testimonianza resa dall'autore testi Paolo Barbieri, giornalista professionista - le domande originarie dei "programmisti registi"), domande che poi il conduttore formulava all'ospite in studio.

La fase propedeutica al contatto col possibile intervistato ed ospite avveniva in questo modo, stando alla testimonianza resa dalla Di Biase e confermata dai vari testimoni: "gli argomenti da trattare e i personaggi da intervistare venivano selezionati in riunioni di redazione alle quali partecipavano i componenti della redazione e gli autori del programma (persone diverse dagli autori testi); in queste riunioni anche noi [leggi: i "programmisti registi"], avvalendoci dei nostri contatti personali con le fonti, potevamo proporre l'effettuazione di alcuni servizi".

Quanto alla fasi successive, prosegue la deposizione della Di Biase, "compito dell'autore testi era ed è quello di spezzettare il lavoro del programmatista regista in modo da ritrasformarlo in intervista vera e propria. Ciò perché nonostante il lavoro a monte fosse frutto di interviste e quindi articolato in domande e risposte, per contratto il lavoro da passare agli autori testi doveva avere la veste di un racconto in prima persona fatto dall'intervistato. Era così che 'spariva' l'intervista da me effettuata".

Estremamente importante è a questo punto la testimonianza resa dal giornalista professionista Paolo Barbieri, uno degli autori testi de "I Fatti Vostri".

"Il lavoro dei programmisti registi impegnati nella produzione della trasmissione I Fatti vostri è secondo me assimilabile a quello di una redazione giornalistica. Mi spiego: ho lavorato per 'I Fatti Vostri' negli ultimi quattro anni ed ho assistito a diverse selezioni. I programmisti registi assunti per seguire i fatti di cronaca sono pressoché esclusivamente giornalisti, professionisti o pubblicisti. E c'è una ragione: perché si occupano di seguire fatti di attualità".

"Il lavoro si svolge in due tappe. La prima riguarda la ricerca dei fatti da seguire o approfondire, facendo ricorso alle fonti dirette (forze dell'ordine, associazioni varie) o indirette (agenzie di stampa o giornali, soprattutto quotidiani locali che possono offrire storie curiose o particolari). Fatta la ricerca, ognuno di questi programmisti registi propone al coordinatore di redazione e agli autori, durante la riunione di redazione, uno o più servizi. Avuto il via, si parte con l'intervista, che viene elaborata in una prima stesura, completa di domande, e sottoposta agli autori testi".

Quanto all'essenza giornalistica di questo lavoro, Barbieri così si esprime: "io ho fatto il capo redattore in un quotidiano, facevo ovviamente molta macchina e fra i pezzi che passavo alcuni andavano bene così come erano scritti, altri dovevano essere rivisti, rimpastati, in alcuni casi sostanzialmente riscritti, nonostante vi fossero sia la notizia sia la mediazione giornalistica. Si trattava, insomma, di lavoro giornalistico, anche se necessitava di riscrittura. È un pò quello che succede col lavoro dei programmisti registi dei Fatti Vostri. Specifico che dal nostro punto di vista questo inquadramento è sempre apparso una finzione contrattuale, perché li abbiamo sempre considerati redattori".

Sul lavoro di riscrittura da parte degli autori testi, Barbieri dichiara: "è vero che al conduttore poi va un testo con le mie domande, ma molte dei colleghi di cui sopra (tra cui la Di Biase) mi danno in realtà l'intervista completa con le domande che poi io confermo".

Richiesto di una valutazione complessiva su questo lavoro, Barbieri afferma: "non c'è una loro firma, ma il prodotto c'è. La mia valutazione di giornalista professionista è che il prodotto che alcuni di questi colleghi elaborano è effettivamente giornalistico. Loro forniscono, insomma, mate-

riale giornalistico dove c'è tutto un lavoro di mediazione giornalistica, poi questo lavoro viene in parte rimontato analogamente a quanto accade con le agenzie di stampa. Ritengo che svolgano una pratica giornalistica assolutamente uguale a quella che si può fare in un giornale telematico o in una delle tante iniziative giornaltistiche differenti dai vecchi quotidiani. Fanno verifiche, incrociano le fonti, interpretano gli avvenimenti e poi il loro prodotto è sottoposto a controllo e revisione da parte di giornalisti professionisti”.

Sul lavoro di redazione si sofferma anche uno dei conduttori del programma, il giornalista professionista Massimo Giletti: facevamo una riunione di redazione alla settimana, salvo emergenze o casi particolari; in aggiunta si svolgevano riunioni quotidiane tra gli autori e i redattori; era compito degli autori selezionare i temi da trattare nel corso della settimana. Nell'ambito di questa scelta i redattori svolgevano il loro lavoro che consisteva in ricerche, verifica, elaborazione di testi anche con interviste in sede e fuori. Il materiale così predisposto, prima di essere passato agli autori testi, veniva controllato e visionato anche da me; nel corso delle riunioni i redattori avevano anche la possibilità di proporre loro temi di attualità da approfondire e ritenuti utili alla trasmissione”.

Sembra acclarato che la utilizzazione della Di Biase e di altri giornalisti pubblicisti inquadrati come programmisti registi sia avvenuta in funzione della individuazione e scelta di avvenimenti da “notiziare” e della effettuazione di interviste; questo lavoro è stato coordinato da giornalisti professionisti e sottoposto a verifiche; la Mengozzi dettava anche una sostanziale linea editoriale ed assicurava un tutoraggio. La Di Biase di fatto lavorava per una sorta di agenzia interna del cui prodotto I Fatti Vostri si avvaleva, come si fa in ogni redazione con le agenzie di stampa, per confezionare altro materiale informativo.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita la ricorrente, decide di accogliere il ricorso della sig.a Loreta Di Biase, dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 3.9.2001 (data di assunzione), ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine, ovvero al 15 settembre 2002 al solo fine di lasciare all'interessata altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 15 aprile 2004.

■ A 1-1-44.

Compiuta pratica: limite temporale e condizione per il suo superamento

- C.N. 15.4.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annamaria Leogrande avverso delibera Ordine Puglia del 18.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La sig.ra Annamaria Leogrande ricorre avverso la delibera adottata in data 18.11.2003 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia (notificata in data 12.1.2004) con la quale le è stata respinta la domanda di iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti, domanda presentata in data 27.10.2003.

Motivo del rigetto: la tardiva presentazione dell'istanza.

Nell'istanza, datata 14 ottobre 2003, si chiede il riconoscimento d'ufficio per il periodo intercorso tra il 1° giugno 1996 ed il 20 maggio 2000 e la Leogrande precisa che la stessa istanza “viene presentata dopo tre anni dalle proprie dimissioni da Telebari per i seguenti motivi:

- 1) gravi vicende di salute personali e gravissimi motivi familiari mi hanno indotto a vivere negli ultimi due anni tra Bari, Pisa e Milano. Per tali motivi, non ho potuto dedicarmi a questa vicenda;
- 2) la sottoscritta ha ricevuto diverse proposte di lavoro da testate nazionali, per le quali l'iscrizione all'elenco dei professionisti è titolo discriminante. Tale iscrizione che già in precedenza si intendeva rilevante, è diventata dunque indispensabile. Tanto più che la sottoscritta ritiene di aver svolto attività di gran lunga superiore – nei tempi e nella qualità – ai requisiti minimi previsti dall'Ordine nazionale dei giornalisti. Pertanto inoltra l'istanza;
- 3) le gravi vicende personali e familiari hanno dilazionato anche i tempi della vertenza di lavoro verso il dottor Dante Mazzitelli, avviata per conto della sottoscritta dall'avvocato Andrea Falcetta di Roma, quest'anno, entro i cinque anni così come prescritto per legge. Una segnalazione è stata inoltrata anche all'Inpgi;
- 4) già nel 1996, quando presentai istanza per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, questo Consiglio dell'Ordine mi consigliò di inoltrare istanza di praticantato di ufficio, riconoscendo la mia attività come professionista;
- 5) la sottoscritta ritiene inoltre di essere oggi al di fuori di quelle logiche che l'hanno indotta, finché a Bari, alla rinuncia della presente istanza. Furono, infatti alcuni consiglieri di questo Ordine a consigliarle, in via amichevole, nel 2000 – all'epoca del mio abbandono di Telebari – di non inoltrare istanza di praticantato per evitare pregiudizi nei propri futuri rapporti di lavoro”.

Quindi nell'istanza l'interessata si sofferma sull'attività svolta nel periodo vantato per il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica.

In proposito nell'impugnata delibera si legge:

“Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia non può accogliere la domanda prodotta dalla signora Leogrande Annamaria per l'iscrizione d'ufficio nel Registro Praticanti perché dai mezzi di prova prodotti non si evince un'attività giornalistica tale da giustificare l'iscrizione nel Registro Praticanti.

In particolare, pur essendo documentate le condizioni indispensabili per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti (lavoro a tempo pieno, subordinazione, presenza in redazione, consistenza redazionale), tuttavia l'attività giornalistica svolta risale a un momento lontano dalla data di presentazione della domanda. Si tratta di oltre tre anni – non giustificati da alcuna causa di forza maggiore – termine superiore alla stessa possibilità di iscrizione nel Registro Praticanti prevista dall'art. 34 della legge ordinistica.

È ben vero che la legge nulla dice su eventuali limiti temporali entro i quali deve essere presentata la domanda di riconoscimento d'ufficio di compiuta pratica, ma appare ragionevole collocare questo limite comunque entro i tre anni di permanenza sul Registro previsti dal già citato art. 34. Tale periodo costituisce inoltre un limite diverso dalla prescrizione di cinque anni espressamente prevista dall'art. 2948 cc. 'per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro' e invocata dalla Leogrande nella domanda. L'azione civile di risarcimento costituisce infatti legittima richiesta relativamente al tipo di attività svolta la cui effettività questo Consiglio non disconosce. L'azione di risarcimento non può determinare automaticamente lo status professionale di una persona. Come detto all'inizio, non sembrano esservi dubbi che l'istante abbia svolto attività giornalistica con le modalità proprie di un redattore professionista, ma si troverebbe nella situazione paradoss-

sale di dover essere iscritta nel Registro praticanti e di essere subito cancellata per decorrenza dei termini”.

Nel ricorso a sua firma la Leogrande evidenzia i seguenti motivi di impugnativa:

“Violazione e falsa applicazione dell’art 34 L.69/63 - Nullità dell’atto per motivazione insufficiente e/o contraddittoria

La motivazione della decisione impugnata è viziata da palese insufficienza e/o contraddittorietà, giacché l’O.d.G. Puglia, mentre per un verso afferma che ... dai mezzi di prova prodotti non si evince un’attività giornalistica tale da giustificare l’iscrizione nel Registro dei Praticanti ..., per l’altro ammette, in evidente ed insanabile contraddizione con se stesso, che ... risultano ampiamente documentate le condizioni indispensabili per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti (lavoro a tempo pieno, subordinazione, presenza in redazione, consistenza redazionale)

Poche righe dopo, inoltre, l’O.d.G. si cimenta in un ulteriore, improbabile e assai poco dignitoso capovolgimento logico e motivazionale, confessando che sebbene ... la legge nulla dice su eventuali limiti temporali entro i quali devono essere presentate le domande di riconoscimento d’ufficio di compiuta pratica ... tuttavia l’attività giornalistica svolta risale ad un momento lontano della data di presentazione della domanda ...”.

Così facendo, dunque, il Consiglio riconosce espressamente di avere assunto la propria delibera in palese violazione della Legge Professionale, e/o comunque al di fuori dei limiti dalla stessa dettati (e trattasi in entrambi i casi dello stesso identico vizio di illegittimità), e tuttavia dichiara apertamente di non volersi conformare alla normativa vigente, imponendo così addirittura di ipotizzare che la decisione de quo altro non sia che il frutto di un ostilità preconcetta, ed immotivata, nei confronti della ricorrente, atteso anche che sicuramente ciascuno dei membri del Consiglio avrà avuto modo di seguire la ricorrente, per anni ed anni, sia nello Studio del Telegiornale di Telebari prima, e di TeleNorba, poi, sia attraverso le numerosissime e coraggiose inchieste realizzate con servizi videogiornalistici di pregevole fattura.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 L. 69/63

Sta di fatto che i soli ed unici requisiti imposti dalla Legge Professionale, e segnatamente dall’art. 33 della citata L.P., risultano interamente ed esaustivamente posseduti dalla ricorrente, come si evince dalla corposa documentazione versata in atti e palesemente ignorata dall’Ordine della Puglia.

Sotto tale ulteriore profilo, dunque, l’impugnato provvedimento appare assunto in violazione di legge.

Nullità della procedura per violazione dell’art 30 L. 69/63

La norma citata impone all’Ordine Regionale di notificare all’interessato il provvedimento di rigetto della domanda ‘... nel termine di 15 giorni dalla deliberazione’: nel caso di specie, al contrario, la delibera è stata assunta in data 18/11/2003 e notificata solo in data 12/1/2004 (peraltro solo a seguito di sollecito inviato a mezzo di R.R. che si allega dal legale della ricorrente), cioè quasi due mesi dopo.

Dovendosi ritenere che i termini stabiliti dalla Legge Professionale siano tutti di natura ‘perentoria’, di modo che la tempestività della notifica assurge a condizione di validità ed

efficacia del provvedimento, ne deriva la nullità insanabile del provvedimento di rigetto per tale ulteriore vizio inerente la violazione di norme procedurali caratterizzate da perentorietà ed inderogabilità.

In conclusione la ricorrente, pur rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore acquisizione istruttoria le venisse eventualmente sollecitata dall'Ordine Nazionale, ritiene che appaia di tutta evidenza come l'impugnata decisione, oltre che viziata nella motivazione perché fondata su una falsa applicazione di legge, sia anche il frutto di un eccesso di potere per effetto del quale l'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha arbitrariamente sconfinato oltre i limiti imposti dalla Legge Professionale, soprattutto in considerazione del fatto che nella particolare materia che qui interessa esso Ordine è tenuto ad esercitare un giudizio di mera legittimità e non di merito, con conseguente inibizione di ogni e qualsiasi facoltà di estensione e/o limitazione della sfera di efficacia delle norma, tanto in sede di procedura quanto in sede di decisione”.

Premesso che le “gravi vicende di salute personali e gravissimi motivi familiari” semplicemente adombrati nell'istanza di primo grado sono rimasti una pura e semplice affermazione, ovvero senza che venisse fornito riscontro alcuno di quanto affermato, e che non siano stati neanche ripresi nei motivi di appello, va detto che il ricorso è infondato e pertanto va respinto, anche se sono necessarie alcune precisazioni e correzioni della motivazione adottata dai primi giudici.

In effetti non è in contestazione il fatto che la Leogrande abbia svolto attività giornalistica tale da poter chiedere e ottenere l'iscrizione d'ufficio al registro dei praticanti. Il problema consiste, pertanto, se l'istanza di riconoscimento d'ufficio, presentata il 14 ottobre 2003 per un periodo compreso tra il 1° giugno 1996 e il 20 maggio 2000, possa essere ricondotta a quanto prescrive l'art. 43 del regolamento di attuazione della legge ordinistica.

In base a tale articolo “... il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. ...”.

L'art. 43 del regolamento delinea il procedimento attraverso il quale il praticante, compiuto il periodo di praticantato, può chiedere il relativo certificato al proprio direttore. Se questi si rifiuta senza giustificato motivo, il Consiglio dell'Ordine, “informato tempestivamente dall'interessato”, assume i poteri sostitutivi e procede all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di iscrizione d'ufficio pur essendo l'istanza stessa carente di uno dei requisiti essenziali, ovvero il certificato di compiuta pratica.

Ciò posto, occorre porre l'accento sull'avverbio “tempestivamente”, cercando, nei limiti del possibile, di fissare un qualche parametro che non si presti ad interpretazioni le più disparate.

In assenza di previsioni di dettaglio, si deve ricorrere ai principi generali ispirati alla tempistica del procedimento amministrativo così come delineato dalla legge n. 241/1990. Così il praticante, decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza inviata al direttore e diretta all'ottenimento del certificato di compiuta pratica, dovrebbe mettere in mora il direttore stesso invitandolo ad adempiere ad un suo preciso compito-dovere. Concretizzatosi il diniego immotivato o il silenzio-rifiuto, nei successivi trenta giorni potrebbe rivolgersi direttamente al Consiglio perché quest'ultimo assuma i poteri sostitutivi ex art. 43 reg. legge ordinistica.

Ecco quindi che, avuto riguardo al periodo vantato e alla data di presentazione dell'istanza, l'iniziativa della ricorrente di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine regionale fuoriesce da una ragionevole tempistica tale da far ritenere soddisfatto il limite temporale imposto dall'art. 43 del già citato regolamento. Né, nella fattispecie, possono essere accampati motivi di forza maggiore, che pur e in parte ci saranno stati, ma che, comunque, non fanno parte dei motivi del ricorso.

È da tenere presente, al riguardo, che per ammissione della stessa ricorrente (si veda il curriculum vitae) la Leogrande nel 2001 ha partecipato alla Bocconi di Milano ad un Master in Analisi dei mercati finanziari; fino al dicembre 2000 è stata responsabile del settore comunicazione e immagine per il Coordinamento provinciale di Forza Italia; fino al luglio 2000, e con inizio dal maggio 1998, è stata "redattrice" del quotidiano Roma; dal maggio al novembre 2000 è stata "redattrice" dell'emittente Telenorba; dall'ottobre al novembre del 2000 ha collaborato con il Corriere del Mezzogiorno; dal dicembre 2000 è stata collaboratrice occasionale di Panorama.

Ed inoltre: da febbraio 2001, collaboratrice de "Il Nuovo" a Milano; da febbraio 2001 addetto stampa della Borsa dei piccoli "SmallXchange"; da dicembre 2001 "redattrice web a termine" de "Il Sole-24 Ore" per il progetto "Euro domande e risposte"; da gennaio 2002 conduttrice di inchieste di mercato "Intouch", gruppo Europ assistance; da gennaio 2002 inviata dell'Agenzia Italtax; da febbraio 2002 collaboratrice de "il Borghese"; da marzo 2002 collaboratrice dell'Agenzia di stampa Ansa; da marzo 2002 inviata dell'Agenzia di stampa Clorofilla.it; da giugno 2002 direttore responsabile settore multimediale SmallXchange.com; da ottobre 2002 responsabile dei siti Internet dell'on. Pagliarini (Lega) e dell'on. Donato Bruno, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati; da aprile 2003 collaboratrice de "Il Giornale".

È ragionevole pertanto ritenere che, volendo, la Leogrande avrebbe potuto benissimo trovare il tempo per inoltrare la sua istanza di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti nel rispetto della legge ordinistica e del suo regolamento di attuazione.

Del pari, non è condivisibile quanto in proposito affermano i primi giudici nella impugnata delibera, e cioè che "appare ragionevole" il limite temporale utile per presentare la domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti "entro i tre anni di permanenza nel registro previsti dal già citato art. 34" della legge ordinistica. Ciò perché il problema è stato risolto con apposita delibera del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2000 che ha introdotto il principio della decorrenza convenzionale. In particolare, la delibera fissa "in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio dell'Ordine deliberante, in tutti i casi in cui viene esercitato il potere sostitutivo per il riconoscimento della compiuta pratica. Ciò al fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni di esami) alla stregua di tutti gli altri praticanti".

Ecco, quindi, il perché non può essere condiviso l'assunto sancito nella impugnata delibera che la Leogrande si sarebbe venuta a trovare "nella situazione paradossale di dover essere iscritta nel registro praticanti ma di essere subito cancellata per decorrenza dei termini" ovvero per il superamento del triennio di permanenza nel registro ex art. 34 della legge.

Tutto ciò, inoltre, al fine di riconoscere, in ipotesi, l'inizio effettivo di un praticantato lontano nel tempo, anche superiore ad un periodo di tre anni. Il tutto, ovviamente, quando si è in presenza di un praticantato, sia pur di fatto, in atto o "tempestivamente" rivendicato.

Per contro, è corretta l'affermazione – inserita nella impugnata delibera – secondo la quale quello dei tre anni di permanenza nel registro dei praticanti di cui all'art. 34 “costituisce ... un limite diverso dalla prescrizione di cinque anni espressamente prevista dall'art. 2948 cc. ‘per le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro’ e invocata dalla Leogrande nella domanda. L'azione civile di risarcimento costituisce infatti – argomentano correttamente i primi giudici – legittima richiesta relativamente al tipo di attività svolta ...”.

Detto del primo motivo di gravame, è da confutare anche il secondo, quello relativo alla violazione e alla falsa applicazione dell'art. 33 della legge ordinistica.

Al riguardo è sufficiente porre l'accento sul fatto che questo articolo, peraltro correttamente non richiamato nella impugnata delibera, regola l'iscrizione al registro ab initio e non già quella d'ufficio per compiuta pratica.

Quanto al terzo motivo (nullità di procedura per violazione dell'art. 30 della legge ordinistica per il superamento del termine di 15 giorni della notifica dalla data di adozione della delibera), si osserva che per costante giurisprudenza tale termine è ordinatorio e non già perentorio.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Andrea Emilio Falcetta, decide di respingere il ricorso della sig.ra Annamaria Leogrande.

Così deciso in Roma il 15.4.2004.

A1-2 Elenco professionisti

■ A 1-2-1.

Limiti alla richiesta di retrodatazione della iscrizione

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe De Dominicis avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 28.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista professionista Giuseppe De Dominicis ricorre avverso la delibera adottata nella seduta del 28 febbraio 2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di diniego di retrodatazione della data di iscrizione al registro dei praticanti e conseguente retrodatazione della data di iscrizione nell'elenco dei professionisti. Con lo stesso atto il De Dominicis ricorre anche avverso la delibera adottata dallo stesso Consiglio interregionale nella seduta del 27 giugno 1991 e notificata il 6.4.2000 (all'epoca, come da relata dell'Ufficiale Giudiziario preposto, non fu possibile notificare l'atto "perché il civico 229 di Via della Pineta comprende numerose costruzioni prive di portineria. Informazioni negative").

Con istanze presentate il 16 maggio 91, la prima, e il 1° dicembre 99, la seconda, il De Dominicis chiedeva la retrodatazione della propria iscrizione all'albo inizialmente al 1° settembre 1959 e successivamente, ma in subordine, al 1° aprile 1969.

"Il riferimento al 1959 – si legge nel ricorso – era motivato dalla attività giornalistica quale redattore del settimanale 'Sententia' mentre la domanda relativa al 1969 trovava specifico fondamento nella sentenza in giudicato del Pretore di Roma del 4 novembre 91 nella quale veniva riconosciuta al ricorrente la qualifica di redattore riferita ad un contratto di lavoro subordinato quale giornalista. Nella domanda presentata nel 1991 il ricorrente esponeva altresì come successivamente al rapporto irregolare con il settimanale 'Sententia', a far tempo dal 1° dicembre 62 abbia lavorato al periodico 'Schede Giuridiche' nell'ambito di un regolare rapporto di lavoro subordinato avente chiara ed indiscussa natura giornalistica. Invero tale pubblicazione segnalava le novità giuridiche di attualità, attività questa di cui all'epoca si dubitava della natura giornalistica che invece oggi è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza".

Da qui la specifica richiesta: "considerando la natura della pratica giornalistica di 18 mesi, il ricorrente ha titolo ad essere iscritto nell'elenco professionisti a far data dal giugno 1964, periodo questo che ricade nel periodo 20.2.1963-12.3.1965, cioè nel periodo preso in considerazione dalla legge 20.10.1964 n. 1039" (legge Zincone, ndr).

Ciò posto, nell'atto a sua firma il De Dominicis così sintetizza le sue richieste:

- 1) retrodatazione al settembre 1959;
- 2) richiesta subordinata al 1° giugno 1964;
- 3) richiesta ulteriormente subordinata al 1° aprile 1969.

Quindi specifica: "nella specie la prima domanda è fondata sulla base del terzo comma dell'art. 71 legge n. 69/63 ("Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormen-

te al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti”, ndr);

la prima subordinata è sicuramente fondata in quanto in specifica applicazione della legge Zincone;

la seconda subordinata è da considerarsi un atto dovuto in quanto esiste sentenza passata in giudicato”.

Fin qui i motivi del ricorso e le relative richieste inserite nell’atto.

Nella prima delibera impugnata, quella adottata nella seduta del 27.6.1991, il Consiglio interregionale, nel respingere l’istanza di retrodatazione avanzata dall’odierno ricorrente, rileva che “la norma di cui alla legge 20.10.64 (legge Zincone, ndr) è una norma transitoria, giustificata dal fatto che la legge 3.2.63 n. 69 all’epoca non era entrata in vigore, fatto verificatosi solo dopo il regolamento del 1965, e che l’Ordine è stato eletto nel giugno del 1965 e quindi successivi a tale data si sono svolti per la prima volta gli esami di idoneità professionale”.

Viene anche rilevato nell’impugnata delibera che “pertanto dopo il giugno 1965 non è più possibile iscrivere professionisti senza che si siano superati gli esami di idoneità professionale”.

Dopo aver ritenuto che sarebbe stato possibile ammettere alla prova di idoneità professionale in applicazione della predetta legge “al massimo fino al giugno 1968, compimento del triennio”, il Consiglio interregionale del Lazio e Molise “esclude che sia applicabile la norma transitoria dettata dalla legge 20.10.1964 n. 1039”.

In riferimento al richiamo fatto alla legge Zincone deve essere contestata l’affermazione secondo la quale non è più possibile applicare in linea di principio tale legge. Vero è che l’emanazione di tale legge si rese necessaria per sopperire ad una vacatio determinata dal periodo di tempo intercorso tra l’emanazione della legge e quella del suo regolamento di attuazione, ma è altrettanto vero, come costantemente ritenuto anche da magistrature di merito, che la legge Zincone non è stata mai abrogata e che, se esistono i presupposti, essa può e deve essere applicata.

Quanto alla seconda delibera, quella adottata nella seduta del 28.2.2000, il Consiglio interregionale “rileva che l’istante, a sostegno della sua domanda, fa presente di avere ottenuto dal Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza pronunciata in data 4.11.1991, con la quale si stabilisce l’esistenza di un rapporto di lavoro da considerare a tutti gli effetti giornalistico con il quotidiano ‘Il Sole 24 Ore’ e in particolare con la redazione di Roma, a far data dal 1° aprile 1969 e fino al 30 marzo 1980;

rileva altresì che il De Dominicis in base alla citata decisione pretorile chiede al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise che la sua data di iscrizione al registro dei praticanti sia fissata al 1° aprile 1969 e quella nell’elenco professionisti al gennaio-febbraio 1971 mentre la reale data, dopo il provvedimento accertativo costituito in base alla documentazione a suo tempo presentata, è al 15.12.1982”.

In relazione a quanto precede, nell’impugnata delibera si rileva che il De Dominicis “ha chiesto ed ottenuto la citata sentenza pretorile quando aveva già avuto, con diversa data, l’iscrizione al registro dei praticanti, ma aveva altresì concluso positivamente il prescritto periodo di praticantato, superato l’esame di idoneità professionale per l’iscrizione all’elenco professionisti dell’albo dei giornalisti, e successivamente alla richiesta, non ottenuta in data 27.6.91, dell’applicazione della cosiddetta legge Zincone non gravata da opposizione”.

Nella stessa impugnata delibera si “considera che le deliberazioni in materia di iscrizione negli elenchi dell’albo hanno natura di accertamento costitutivo, determinando dal momento della loro adozione la costituzione di uno status giuridico in precedenza non esistente e di conseguenza non è possibile, in presenza dell’intervenuto accertamento costitutivo dello status di praticante e della compiuta pratica, retrodatare l’iscrizione, a suo tempo fissata, in quanto non esistono i presupposti; considera inoltre, per pura ipotesi, che una eventuale retrodatazione sarebbe del tutto inutile per l’istante; infatti questi si troverebbe ad avere una iscrizione al registro dei praticanti a far data dal 1969 e questa iscrizione scadrebbe dopo tre anni, mentre l’esame per diventare professionista è stato sostenuto nel 1983, comportando con atto imm modificabile la sua iscrizione al 15.2.1983, data del superamento dell’esame orale; rileva che la summenzionata data di iscrizione non può essere modificata con la richiesta retrodatazione; ai sensi degli artt.30 e segg. legge professionale e degli artt.45 e segg. del DPR 115/65, l’accesso all’elenco dei professionisti è consentito soltanto previo superamento di un esame dinanzi a una commissione di composizione mista tra giornalisti e magistrati, che si articola in una prova scritta e orale per coloro che abbiano riportato una valutazione positiva nella prova scritta e l’elenco dei candidati dichiarati idonei è depositato presso il Consiglio nazionale che provvede a darne comunicazione agli interessati; rileva che da quanto esposto emerge l’inesistenza di qualsiasi potere del Consiglio territoriale di disporre una retrodatazione dell’iscrizione all’elenco dei professionisti”.

Esaminati gli atti ed approfondite le questioni sollevate, il CN è giunto alle seguenti conclusioni che qui appresso vengono evidenziate:

1) quanto alla prima richiesta (retrodatazione al 1° settembre 1959 della iscrizione al registro dei praticanti), la risposta non può che essere negativa dal momento che non risulta che sia stata a suo tempo presentata, quando era possibile farlo, la relativa istanza; in ogni caso la testata “Sententia”, per quanto è dato riscontrare nel fascicolo del procedimento, non era idonea ad ospitare un praticantato non risultando che del corpo redazionale facessero parte giornalisti professionisti;

2) quanto alla prima richiesta subordinata (retrodatazione della iscrizione all’elenco dei professionisti al 1° giugno 1964), la risposta non può che essere negativa per mancanza dei requisiti di fatto voluti dalla legge Zincone. Infatti, per quanto è dato riscontrare nel fascicolo del procedimento, la testata “Schede Giuridiche” non era idonea ad ospitare un praticantato non risultando che del corpo redazionale facessero parte giornalisti professionisti. Inoltre non esiste la prova che all’epoca il richiedente prestasse attività giornalistica in qualità di praticante. Anzi, con lettera datata 1° dicembre 1962, risulta essere stato assunto in quella data a tempo indeterminato presso la Società Edizioni PEM S.p.A. a norma dell’art. 1 – norme impiegati – del contratto collettivo di lavoro 14.2.1962; più in particolare, con la citata lettera veniva attribuita la qualifica di “impiegato di II categoria addetto ufficio editoriale”. Nel fascicolo del procedimento è anche allegata una lettera a firma del Consigliere Delegato dello Stabilimento Tipolitografico “Olimpia”. Con tale lettera il De Dominicis viene sollevato dall’incarico di “Direttore Responsabile del Massimario completo della Cassazione Penale”. È da ritenere che il De Dominicis all’epoca fosse un iscritto all’elenco speciale dal momento che la sua iscrizione all’elenco dei pubblicitari risale a molto tempo dopo e cioè al 21 gennaio 1971. Per completezza di esposizione va detto che il De Dominicis è stato anche direttore responsabile di “Schede Giuridiche – Rivista quindicinale di aggiornamento” edita dalle Edizioni PEM. Ovviamente tutto ciò lo “allontana” vieppiù dall’assetto praticantato che sarebbe stato svolto in quegli anni presso i citati periodici.

3) Quanto alla seconda richiesta subordinata (retrodatazione della iscrizione al registro dei praticanti all’1.4.1969 e di quella nell’elenco dei professionisti al gennaio-febbraio 1971), tale richiesta non può essere accolta per quel che riguarda la retrodatazione della iscrizione all’elenco dei

professionisti dal momento che con DPR 3.5.72 n. 212 sono state apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica. In particolare è stato modificato, per quel che qui interessa, l'art. 55 in base al quale la iscrizione nell'elenco dei professionisti deve essere effettuata "con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale". Correttamente, pertanto, il De Dominicis risulta iscritto dal 15.2.1983 (data del superamento della prova orale). Tale decorrenza, per quanto sopra evidenziato, non può essere modificata.

La seconda richiesta subordinata, invece, può essere accolta per quanto riguarda la retrodazione nel registro dei praticanti dal momento che, con sentenza passata in giudicato del Pretore di Roma in data 4.11.1991 è stato definitivamente accertato che il ricorrente svolse attività giornalistica, con rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze de Il Sole-24 Ore e con "diritto del ricorrente alla determinazione del T.F.R. con anzianità di servizio decorrente dal 1° aprile 1969".

Giova qui puntualizzare che il ricorrente, in costanza di rapporto di lavoro con Il Sole-24 Ore come si desume dagli atti di causa, ha avuto regolarizzata la sua posizione con l'assunzione fissata al 1° aprile 1980 in qualità di praticante e che pertanto non c'è stata soluzione di continuità nell'attività giornalistica del De Dominicis, almeno a partire dal 1° aprile 1969.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso limitatamente alla sola richiesta di retrodatazione della iscrizione nel registro dei praticanti al 1° aprile 1969 e di confermare pertanto, nel resto, l'impugnata delibera.

Così deciso in Roma il 13.12.2001.

■ A 1-2-2.

Motivi di nullità della delibera di iscrizione

- C.N. 4.7.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Leo De Siena avverso delibera Ordine Abruzzo 26.5.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 26.5.2001 il Commissario straordinario dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo deliberava:

- 1) di respingere l'istanza del sig. Leo De Siena di reinscrizione ai professionisti;
- 2) di annullare in sede di autotutela la delibera del 27.11.1997 con la quale era stata disposta l'iscrizione ai professionisti con il contestuale trasferimento ai pubblicisti;
- 3) di annullare in sede di autotutela la presa d'atto del 20.9.2000 "ai fini della reinscrizione all'elenco dei professionisti";
- 4) di riservarsi di adottare in separata sede e previa audizione del collega De Siena ogni eventuale provvedimento in ordine alla originaria delibera datata 18.1.1995 di iscrizione ai pubblicisti;
- 5) di invitare l'interessato in relazione ai punti 1, 2 e 3 a riconsegnare il tesserino di professionista consegnatogli a settembre del 2000.

La delibera del Commissario trae origine dalla istanza in data 29.5.2000 con la quale il De Siena "chiede che venga disposto il trasferimento dall'albo dei pubblicisti di codesto Ordine in quel-

lo dei professionisti (dove era stato iscritto con delibera del 27.11.97) e dichiara che non sussistono motivi di incompatibilità poiché egli è stato posto in quiescenza dall'impiego”.

Il Commissario rileva che non sussistono i requisiti di legge perché possa essere accolta tale istanza in quanto “non risulta né affermato né provato che il richiedente stesso svolga esclusivamente attività giornalistica, essendo, peraltro, per sua stessa ammissione, un pensionato”.

Il Commissario rileva inoltre che “dagli atti d'ufficio non emerge in base a quali elementi probatori sia stata adottata il 22.11.97 la delibera di iscrizione del De Siena all'elenco professionisti in base alla legge 20.10.64 n. 1039 (cosiddetta Legge Zincone) con contestuale ‘cancellazione dall'elenco professionisti e trasferimento in quello pubblicitari ai sensi dell'art. 40 della legge 3.2.63 n. 69’. È ciò perché non risulta in alcun modo provato che sia stato mai effettuato il prescritto periodo minimo di 18 mesi di praticantato – né in tale direzione è stata effettuata istruttoria alcuna anche in ordine alla idoneità delle testate di riferimento – ed anche perché per la stessa attività vantata per l'iscrizione ai professionisti il richiedente aveva chiesto ed ottenuto il 18.1.95 l'iscrizione ai pubblicitari. È da rilevare, altresì, che il trasferimento di un professionista all'elenco pubblicitari può essere disposto in base all'art. 40 della legge ordinistica, ‘ove ricorrano le condizioni dell'art. 35 e (l'interessato ndr) ne faccia richiesta’. In proposito non risulta che il De Siena abbia mai chiesto il trasferimento ai pubblicitari. Ma c'è di più: anche l'iscrizione ai pubblicitari appare illegittima in quanto del tutto priva di un essenziale elemento costitutivo, quello della retribuzione. Ad ammetterlo è lo stesso richiedente quando afferma (si veda l'istanza di iscrizione) che ‘la collaborazione è stata fatta sempre a titolo gratuito in quanto non ha bisogno (il richiedente ndr) dei contributi, poiché già impiegato’.

Nonostante tale affermazione l'iscrizione ai pubblicitari ... venne effettuata sulla base di una retribuzione indicata in L.2.000.000”.

Il Commissario rileva: “Il presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, vista la domanda presentata il 3.5.2000 dal collega Leo De Siena; richiamata la deliberazione di Consiglio del 27.11.97 con la quale lo stesso era stato iscritto nell'elenco professionisti ed in pari data trasferito in quello dei pubblicitari per avere in essere un rapporto di lavoro extragiornalistico; prende atto della dichiarazione del collega De Siena in ordine alla cessazione di tale rapporto, ai fini della reinscrizione nell'elenco professionisti con decorrenza di cui alla richiamata deliberazione 27.11.97 e con sospensione da tale data al 29 maggio 2000”.

La delibera commissariale riscontra che “a tale documento non può essere dato valore di delibera perché non è stato mai notificato, né il Presidente pro tempore si sarebbe potuto sostituire al Consiglio peraltro già dimissionario nella maggioranza dei suoi componenti, in quanto non rientra nei poteri dello stesso Presidente adottare le delibere in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro”.

Con un lungo ed articolato ricorso il De Siena respinge le decisioni a suo carico da parte del Commissario straordinario, premettendo l'exkursus della sua carriera professionale e il succedersi dei provvedimenti adottati dal Consiglio dell'Ordine allo scopo di “fuggere le perplessità sollevate in ordine alle deliberazioni emanate e lesive dei diritti maturati dall'esponente stesso”.

Il De Siena collaborava già nel 1962 con alcune testate giornalistiche quali “La Tribuna Adriatica” ed “Europa Flash”, svolgendo importanti mansioni di redazione ed aveva ricevuto dalle segreterie di redazione un tesserino quale inviato speciale.

La stessa Questura di Pescara gli rilasciava un regolare passaporto in cui veniva specificata quale professione del richiedente quella di giornalista.

Una carriera, quella del De Siena, che subiva tuttavia una necessaria ed inevitabile battuta d'arresto per effetto di impiego presso l'IRI - settore autostrade. Nonostante ciò il De Siena ha continuato a nutrire la passione per la "carta stampata", esercitando concretamente la sua attiva collaborazione con riviste e testate giornalistiche, ricevendo anche importanti riconoscimenti professionali.

Dopo aver ottenuto nel 1995 l'iscrizione nei pubblicisti, nel 1997 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo deliberava la iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti in applicazione della legge Zincone, con contestuale cancellazione ed iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, in applicazione dell'art. 40 della legge ordinistica, sussistendo ancora il rapporto lavorativo extragiornalistico.

Posto in stato di quiescenza nel 2000 dal proprio lavoro di dipendente IRI, l'esponente in data 29.5.2000 richiedeva la reinscrizione nell'elenco dei professionisti.

A seguito della dichiarazione di cessazione del rapporto di lavoro extragiornalistico, il Consiglio regionale deliberava la sua reinscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza 27.11.97 e con sospensione da tale data a quella del 29.5.2000, data di presentazione dell'istanza.

Il De Siena elenca i motivi alla base del ricorso:

1) erronea valutazione nel merito. Il De Siena ha presentato l'istanza di iscrizione al Consiglio dell'Ordine competente corredandola di puntuale ed idonea documentazione atta a dimostrare la sua attività di giornalista ancor prima dell'emanazione della legge 69/63. Il Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo ha iscritto l'esponente fra i professionisti dopo aver valutato la effettiva sussistenza dei requisiti. I documenti che si allegano dimostrerebbero che il De Siena aveva compiuto i 18 mesi di prescritto tirocinio nel periodo ricompreso tra la data del 20 febbraio 1963 ed il 12 marzo 1965, mentre del tutto ininfluyente sembrerebbe la circostanza che, precedentemente alla domanda di iscrizione nei professionisti, il sig. De Siena avesse richiesto ed ottenuto, nel 1995, l'iscrizione nei pubblicisti. Difatti, secondo il De Siena, "non può essere considerato illegittimo e/o contraddittorio il comportamento di chi, vagliata la sussistenza dei requisiti previsto dalla legge Zincone, abbia richiesto, successivamente all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, il trasferimento, o più correttamente l'iscrizione, nei professionisti".

Il De Siena aggiunge che al momento della richiesta di iscrizione nei pubblicisti collaborava assiduamente e diligentemente, come tutt'ora collabora, con la testata giornalistica "Adriatico Flash" il cui editore altri non è che il proprio figlio Paolo De Siena, "il quale, anziché fruire della collaborazione di estranei, ha preferito, e si ribadisce, tutt'ora preferisce, avvalersi delle competenze e della esperienza maturata ed acquisita dal padre in molti anni di carriera. Il richiesto requisito della retribuzione, indicato all'art. 35 della legge n. 69/63, deve necessariamente assumere, nella fattispecie in esame, un contenuto del tutto peculiare. Appare difficilmente plausibile che l'editore di una testata giornalistica provveda alla retribuzione del proprio padre, il quale risulta essere, altresì, un materiale finanziatore del giornale stesso. Nella fattispecie in esame, è più opportuno parlarsi di dividendi di utile piuttosto che di vera e propria retribuzione. Ed è per tale motivo che nell'atto istruttorio del 18.1.1995 si parla, forse impropriamente, di retribuzione effettuata sulla base di L.2.000.000".

2) Sui vizi procedurali. Secondo il De Siena di essi non può essere considerato responsabile l'esponente il quale, tuttavia, contrariamente ad ogni logica giuridica sul concetto di responsabilità, ne subisce e ne sopporta le lesive conseguenze.

Il De Siena conclude contestando al Commissario straordinario l'eccesso di potere per aver adottato un provvedimento non "in composizione collegiale, ma monocratica".

Il Consiglio nazionale non ritiene di poter considerare di particolare rilevanza o interesse la documentazione allegata al ricorso dal De Siena.

Va detto che la stessa registra, sostanzialmente, il possesso di tesserine delle testate per le quali egli collaborava e che ovviamente vengono fornite a tutti coloro che lavorano per un organo di stampa, oltre a un normale passaporto rilasciato dalla Questura ad un cittadino comune in possesso dei requisiti di legge e citazioni per premi o riconoscimenti che non possono essere oggetto di valutazioni particolari.

È da ritenere, inoltre, ininfluenza la dichiarazione sottoscritta da Paolo De Siena, figlio del ricorrente, nella sua qualità di direttore responsabile di “Adriatico Flash 2000” in ordine alla attività del De Siena per i fatti relativi al presente procedimento.

In ogni caso, l'attività giornalistica vantata dal ricorrente non ha attinenza alcuna con il ricorso in oggetto che, a parere del Consiglio nazionale, merita di essere respinto, confermandosi così tutti i punti della delibera a suo tempo adottata dal Commissario straordinario, ivi compreso quello classificato con il n. 4.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Leo De Siena e di dare mandato al Consiglio regionale dell'Abruzzo, previa audizione del collega De Siena, di adottare ogni eventuale provvedimento in ordine alla originaria delibera datata 18.1.1995 di iscrizione nell'elenco pubblicitari.

Così deciso in Roma il 4.7.2002

■ A 1-2-3.

L'inattività comporta la cancellazione dall'albo

- C.N. 27.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Dalla Chiesa avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La giornalista professionista Rita Dalla Chiesa ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise in data 18.9.2001 con la quale è stata disposta la sua cancellazione “per inattività professionale stante lo svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa” a norma dell'art. 41 della legge professionale.

Con la stessa delibera il Consiglio ha disposto “conseguentemente” l'archiviazione di un procedimento disciplinare in corso “per mancanza dei presupposti”, ovvero perché non poteva essere più valutata dal punto di vista deontologico la posizione di una non iscritta all'albo.

A dare l'avvio al procedimento disciplinare era stata la partecipazione della sig.ra Rita Dalla Chiesa a spot pubblicitari e ciò nonostante la sanzione dell'avvertimento inflitta nel 1996 e la sospensione dall'esercizio professionale per sei mesi inflittale nell'aprile del 2000 sempre per contestata analoga infrazione.

Invitata a comparire per l'adunanza del 14.9.2001, ed essendo stata la stessa adunanza differita al 18.9.2001, l'interessata, giustificando la sua assenza con motivi di salute, non si presentava. Il suo legale presentava una memoria nella quale, tra l'altro, si legge: “La sig.ra Dalla Chiesa non conduce alcun telegiornale o rubrica di attualità; difatti il contratto concluso con la Mediaset ha

natura 'artistica'. Il richiamo del Consiglio dell'Ordine non può quindi attenere alla posizione di conduttrice che la sig.ra Dalla Chiesa riveste all'interno di Mediaset".

E più oltre: "... la lesione non è in alcun modo configurabile in virtù del carattere artistico della trasmissione condotta dalla sig.ra Dalla Chiesa. il pubblico è perfettamente in grado di comprendere l'assenza di un'attività propriamente giornalistica nella partecipazione della suddetta alla trasmissione 'Il trucco c'è'; quindi è da escludersi categoricamente che lo stesso pubblico non sia posto nelle condizioni di individuare il messaggio promozionale in essa contenuto".

A tal proposito si legge nella impugnata delibera: "l'affermazione sopraesposta evidenzia l'assenza di un rapporto artistico di natura non giornalistica e pertanto la cessazione del requisito della esclusività professionale, per lo svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. La situazione lavorativa dichiarata integra dunque l'ipotesi di cui all'art. 41 della legge professionale che, nel prevedere la cancellazione dall'albo per inattività, stabilisce il principio che, indipendentemente dal periodo di inattività professionale, la cancellazione viene disposta in presenza dello svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. Si ritiene pertanto che, essendo pregiudiziale la dichiarata inattività professionale stante l'esercizio di altra attività continuativa e lavorativa, rispetto all'esercizio dei poteri disciplinari, debba essere disposta la cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 41 della legge professionale e conseguentemente l'archiviazione del presente procedimento per difetto dei presupposti".

Nel ricorso si eccepisce innanzitutto la "violazione dell'art. 56 della legge 69/1963 per mancata corrispondenza tra l'ipotesi disciplinare contestata e la sanzione applicata".

Vero è che, subito dopo il su riportato titolo, si afferma che "il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha disposto la cancellazione dall'albo della sig.ra Dalla Chiesa per la pretesa violazione dell'art. 41 della legge 69/63", ma è altrettanto vero che in sequenza si legge: "il provvedimento oggetto di gravame costituisce una palese lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della disciplina contenuta nell'art. 56 della legge 69/63. La grave violazione è evidente non appena si confrontino le contestazioni inizialmente sollevate dal Consiglio interregionale nei confronti della sig.ra Rita Dalla Chiesa, con le conclusioni del procedimento disciplinare del 18 settembre 2001".

Il rilievo è infondato.

In proposito, preliminarmente, va puntualizzato che la cancellazione dall'albo non è una sanzione disciplinare essendo ben distinti, sul piano concettuale e tecnico-giuridico, gli istituti della cancellazione (nel caso specifico, per inattività ex art. 41) e quello della radiazione a seguito di infrazione disciplinare (art. 55).

Ne consegue che non può essere invocata la violazione dell'art. 56 della legge ordinistica per mancata corrispondenza fra l'ipotesi disciplinare contestata e la sanzione applicata, dal momento che il Consiglio interregionale non ha applicato alcuna sanzione, anzi ha archiviato il procedimento disciplinare originariamente avviato.

Questo perché la ricorrente, attraverso la memoria del suo difensore, ha fatto presente di non svolgere attività giornalistica, ma di essere presentatrice di un programma avente natura artistica.

Quindi non occorre affatto che fosse fatta una ulteriore contestazione alla Dalla Chiesa, dal momento che la stessa, nel difendersi da una incolpazione di natura deontologica, aveva affermato di esplicare un'altra attività continuativa e lucrativa diversa da quella di natura giornalistica.

La normativa di riferimento è quella di cui agli artt.1, 40 e 41 della legge ordinistica.

Nel primo si legge che: “Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”;

il secondo afferma che: “Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale”;

il terzo stabilisce che: “Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista ... salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa”.

Ecco quindi che, proprio in ossequio all’ultimo capoverso del citato art. 41 della legge ordinistica, ed in base a quanto affermato dalla stessa Dalla Chiesa, il Consiglio interregionale dell’Ordine ha correttamente ritenuto che, nel caso in esame, si fosse in presenza di un’attività continuativa e lucrativa diversa da quella giornalistica ed ha proceduto alla cancellazione dell’interessata senza infliggere alcuna sanzione, anzi disponendo l’archiviazione del procedimento disciplinare in corso.

Il tutto ritenendo i primi giudici – come in effetti è – pregiudiziale la dichiarata inattività professionale dell’incolpata.

Il secondo motivo del ricorso riguarda la “insussistenza dell’ipotesi disciplinare prevista dall’art. 41 della legge 69/63”.

Si ribadisce, a questo punto, che l’art. 41 della legge ordinistica non prevede alcuna ipotesi disciplinare né la Dalla Chiesa è stata cancellata per violazione deontologica, anche perché, come abbiamo visto, l’istituto della cancellazione non è previsto tra le sanzioni disciplinari dovendosi correttamente parlare, se del caso, di radiazione.

Ma la questione non è soltanto terminologica, dovendosi piuttosto andare alla radice del problema, ovvero riscontrare o meno quella attività continuativa e lucrativa diversa da quella giornalistica e per la quale è stata disposta la cancellazione.

Orbene, si legge in proposito nel ricorso: “Anzitutto è il caso di ricordare la distinzione tra ‘prova’ e ‘argomentazione’; la prima rappresenta l’atto o il documento dimostrante l’esistenza di un fatto, mentre la seconda consiste nella riflessione che ciascuna parte svolge sulle prove stesse. Ebbene – si argomenta sempre nel ricorso – non ha alcun significato trarre elementi probatori dalle argomentazioni prettamente tecniche che il difensore aveva articolato; a ciò si aggiunge che quelle argomentazioni, peraltro, riguardavano la diversa contestazione della partecipazione attiva a spot pubblicitari. Nel merito manca qualsiasi elemento che dimostri le condizioni richieste dall’art. 41 per la sussistenza della violazione, poiché sul punto nessuna attività istruttoria è stata svolta dal Consiglio e quindi nessuna prova è stata mai acquisita”.

Il rilievo è infondato in quanto è proprio dal contenuto della memoria difensiva che si evince che la Dalla Chiesa svolgeva altra attività continuativa e lucrativa diversa da quella giornalistica. E non c’era motivo alcuno di andare a riscontrare ulteriori prove, a nulla peraltro significando il fatto che quanto è dato leggere nella memoria difensiva costituisce una “argomentazione” e non già una vera e propria “prova”.

Quanto proviene dalla difesa dell’incolpato è di per sé una prova che, per ciò stesso, non ha bisogno di ulteriori riscontri.

Quanto è dato leggere nella memoria (“la sig.ra Dalla Chiesa non conduce alcun telegiornale o rubrica di attualità; difatti il contratto concluso con la Mediaset ha natura artistica. Il richiamo del Consiglio dell’Ordine non può quindi attenersi alla posizione di conduttrice che la sig.ra Dalla Chiesa riveste all’interno di Mediaset”) non può dare adito ad interpretazione diversa da quella che ha indotto i primi giudici a deliberare la cancellazione dell’interessata ai sensi dell’art. 41 della legge ordinistica.

Ma si afferma più oltre nel ricorso: “In ogni caso è da escludere l’inattività giornalistica della sig.ra Dalla Chiesa poiché il ruolo di conduttrice, oltre a non essere oggetto di prova, non è incompatibile con l’attività giornalistica. Infatti da un lato la qualificazione è meramente contrattuale e, dall’altro, non esclude il libero esercizio dell’attività giornalistica, soprattutto lì dove si considerino le caratteristiche strutturali del programma richiamato. Quest’ultimo infatti si fonda sulla partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo invitati, di volta in volta, ad interloquire e ad esprimere personali opinioni su temi di costume. Poiché le interviste in questione vengono rivolte dalla sig.ra Dalla Chiesa, è incontestabile che nel loro svolgimento si venga a configurare un’attività prettamente giornalistica, anche se all’interno di una trasmissione a contenuto eterogeneo”.

È proprio questo il punto. Una trasmissione a contenuto eterogeneo, e della quale si è conduttrice, è cosa totalmente diversa dalla conduzione di un telegiornale o di una rubrica di attualità legata all’informazione giornalistica, specialmente quando la prestazione della stessa conduttrice viene sancita, in contratto, come qualcosa che ha “natura artistica”.

Il fatto poi che all’interno di questa “trasmissione a contenuto eterogeneo” ci siano o ci possano essere spunti di natura giornalistica attraverso interviste effettuate dalla stessa conduttrice nulla toglie alla natura prettamente artistica rivendicata dalla ricorrente nei rapporti con Mediaset con la tassativa affermazione della non conduzione di alcun telegiornale o rubrica di attualità.

Con ciò senza voler tener conto del fatto che, non essendo di natura giornalistica il contratto tra la Dalla Chiesa e Mediaset, di per ciò stesso non comportava il versamento di alcun contributo di natura previdenziale all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Rita Dalla Chiesa.

Così deciso in Roma il 27.3.2003.

■ A 1-2-4.

L’attività di un professionista può conciliarsi con altra attività lavorativa a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria

- C.N. 10.6.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gabriele Bianco avverso delibera Ordine Calabria del 25.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con atto in data 18.06.2002, acquisito agli atti del Consiglio nazionale in data 29 agosto al n. 2032, il pubblicista Gabriele Bianco ha prodotto ricorso avverso il provvedimento in data 25.05.2002, col quale il Consiglio regionale della Calabria ha respinto la domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti.

Dall'esame del provvedimento di diniego del Consiglio dell'Ordine della Calabria risulta quanto segue:

- il pubblicista Gabriele Bianco ha superato l'esame di idoneità professionale in data 4.10.1994 ed ha chiesto l'iscrizione nell'elenco dei professionisti il 21 marzo 2002.

- In data 30.03.2002, il Consiglio dell'Ordine della Calabria, con riferimento a quanto prescritto dagli artt.31 della legge n. 69/63 e 55 del regolamento di esecuzione, ha invitato il Bianco a presentare, tra l'altro: lettera di dimissioni dall'insegnamento presso la locale Accademia di Belle Arti; copia del contratto di lavoro giornalistico presso testata abilitata; posizione assicurativa presso la gestione principale dell'Inpgi e copia della denuncia dell'Azienda presso la quale lavora.

- Il Bianco non ha ottemperato a quanto richiesto, dichiarando di "non comprendere" il motivo della richiesta della lettera di dimissioni dall'insegnamento dal momento che "è responsabile dell'Ufficio Stampa e P.R. dell'Accademia" e ritenendo superflua la richiesta di presentazione del contratto di lavoro giornalistico e della posizione assicurativa Inpgi "avendo sostenuto l'esame di stato per giornalista professionista e allegato il relativo certificato-diploma alla domanda".

- In data 27.04.2002, il Consiglio della Calabria ha ribadito la richiesta e Gabriele Bianco, con successiva nota del 2.5.2002, nel ribadire le precedenti motivazioni, ha comunicato, tra l'altro, "di trovarsi nelle identiche condizioni di altri colleghi che, pur essendo dipendenti di enti locali e statali, risultano regolarmente iscritti nell'elenco dei professionisti".

Inoltre, il ricorrente ha osservato che il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Raffaele Nicolò, si sarebbe dovuto astenere, avendo in corso un contenzioso con lui.

Infine, in data 17.05.2002, il Bianco ha integrato l'originaria domanda "precisando di essere docente universitario e di conseguenza di non essere in contrasto con le norme che regolano l'accesso nell'elenco dei professionisti" ed ha richiamato, a sostegno della richiesta, le deliberazioni del Consiglio nazionale del 16.5.1989 e del 20.1.1991.

- Alla seduta del 25.05.2002, nella quale è stato deciso di respingere l'istanza di Bianco Gabriele, come si legge nel verbale, non ha partecipato, per volontaria astensione, il Presidente Nicolò.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha sottolineato il fatto che la richiesta di documentazione fatta al Bianco è stata avanzata in relazione agli artt.1, 31 e 34 della legge n. 69/1963 e 55 del regolamento di attuazione. Nella delibera di rigetto si è osservato, tra l'altro, che "Il Consiglio ha agito sul presupposto che fosse venuto meno l'impedimento che a suo tempo (ovvero nel 1994, anno in cui lo stesso aveva superato la prova di idoneità professionale) aveva determinato la non presentazione della domanda di iscrizione ai professionisti, perché l'interessato era insegnante dell'Accademia di Belle Arti, ovvero non svolgeva attività giornalistica, così come richiesto dall'art. 1 della legge ordinistica ... In ogni caso ... ai sensi dell'art. 55 del regolamento, il Bianco avrebbe dovuto produrre una dichiarazione esplicita che, al momento della sua avvenuta iscrizione, avrebbe cessato da ogni altra attività professionale o impiegatizia".

In ordine alla richiesta di ritenere l'insegnamento all'Accademia di Belle Arti motivo per beneficiare di provvedimento analogo a quello adottato a favore di giornalisti-docenti universitari, il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha rilevato che nei pochi casi deliberati dal Consiglio nazionale (Foletto, Turone e Spadolini) è stata accertata e riconosciuta una "reci-

proca integrazione ed un reciproco apporto di conoscenze ed esperienze per cui l'una trae giovamento dall'altra e viceversa”.

Inoltre il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha richiamato la sentenza n. 1855/1984 con cui la Corte di Cassazione ha stabilito che “... il riconoscimento della qualifica di giornalista professionista ben può conciliarsi con l'esplicazione di altra attività, a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria, sì da non incidere sulla pienezza dell'impegno delle energie intellettuali a favore dell'attività giornalistica”.

Nel suo ricorso Gabriele Bianco ha contestato le richieste formulate dal Consiglio dell'Ordine della Calabria, richiamando il dettato dell'art. 55 del regolamento di esecuzione della legge n. 63/69.

Quindi, nel ribadire che svolge attività di Responsabile dell'Ufficio Stampa dell'Accademia di Belle Arti e di docente, “ritiene di non essere in contrasto con le norme che regolano l'accesso nell'elenco dei giornalisti professionisti, svolgendo di fatto un'attività giornalistica sinergica e complementare all'insegnamento prestato. Ne consegue quindi che non solo non vi è alcun contrasto tra l'attività di docente e quella di giornalista, ma, anzi, vi è tra le due attività una reciproca integrazione e un conseguente apporto di conoscenze ed esperienze, per cui una trae giovamento dall'altra e viceversa”.

Il ricorrente lamenta, poi, il fatto che il Consiglio dell'Ordine della Calabria “... in alcuni casi ha mandato agli esami e, in altri, mantiene nell'elenco dei professionisti tanti altri giornalisti, semplici impiegati di enti pubblici, assegnati nei vari uffici stampa ... mantiene iscritti nell'elenco dei professionisti e non in quello dei pubblicisti, tanti giornalisti notoriamente dipendenti di enti locali e/o statali”.

Nel merito del ricorso, si osserva preliminarmente :

- l'art. 1 comma 3 della legge professionale stabilisce che “sono professionisti coloro che svolgono in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”;
- gli artt. 31 e 34 indicano le modalità con cui chiedere l'iscrizione nell'elenco dei Professionisti;
- l'art. 55 del regolamento di attuazione, al comma 2, prescrive che “la domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta”.

Il Bianco prima ha impostato la sua richiesta sul fatto che, da dipendente dell'Accademia di Belle Arti, ha diritto all'iscrizione come professionista affermando “di trovarsi nelle identiche condizioni di altri colleghi che, pur essendo dipendenti di enti locali e statali, risultano regolarmente iscritti nell'elenco dei professionisti” e successivamente, nel corso della corrispondenza col Consiglio dell'Ordine, in fase istruttoria della richiesta, ha integrato l'originaria domanda “precisando di essere docente universitario e di conseguenza di non essere in contrasto con le norme che regolano l'accesso nell'elenco dei professionisti” ed ha richiamato, a sostegno della richiesta, le deliberazioni del Consiglio nazionale del 16.5.1989 e del 20.1.1991.

Il Bianco, quindi, nel caso in cui avesse ritenuto di non presentare la richiesta lettera di dimissioni da dipendente dell'Accademia di Belle Arti, richiesta dal Consiglio dell'Ordine della Calabria, avrebbe dovuto comunque presentare la dichiarazione prevista dall'art. 55 del regolamento di attuazione della legge professionale (“che dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta”) e ciò al fine di verificare le condizioni di esclusività e continuità richiesti dall'art. 1 della legge professionale.

Non lo ha fatto, invocando altri casi analoghi, che non possono essere presi in considerazione in questa sede perché non materia del ricorso.

In relazione, poi, alle argomentazioni introdotte con la richiesta integrativa circa l'attività di docente presso l'Accademia di Belle Arti e la considerazione che le due attività di addetto stampa e P.R e di docente dell'Accademia di Belle Arti potrebbero integrarsi, autorizzando e legittimando quindi la deroga ad una esplicita previsione della legge e del regolamento, il Consiglio nazionale osserva:

- il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha analiticamente illustrato le valutazioni in virtù delle quali la docenza nell'Accademia di Belle Arti non possa essere considerata attività tale da giustificare il provvedimento a suo tempo preso per Giovanni Spadolini ed altri. Né il ricorrente indica in che modo le materie di cui è docente possono essere ritenute tali da integrare l'attività giornalistica nei modi e termini indicati dal Consiglio nazionale nelle deliberazioni richiamate nell'istanza e nel ricorso.

- Non appare ammissibile la pretesa di unire in questa sintesi, in modo da ritenere una integrativa dell'altra, l'attività dell'Ufficio Stampa e quella di docente dell'Accademia di Belle Arti, perché l'una e l'altra assieme, nel caso in cui vi fossero state le condizioni richieste (docenza come prospettata nei casi del sen. Spadolini ed altri), avrebbero comunque determinato la insussistenza della esclusività professionale sopra richiamata.

Le motivazioni poste a base della richiesta e del ricorso del Bianco (Ufficio Stampa e P.R. presso l'Accademia; docente presso l'Accademia; l'una integrata all'altra) non consentono quindi di superare le disposizioni di legge e regolamentari e le pronunce del Consiglio nazionale in quanto:

a) non sono soddisfatte le condizioni inderogabili poste dall'art. 55 del regolamento di attuazione della legge n. 63;

b) non appare ammissibile la richiesta di ritenere l'insegnamento nell'Accademia di Belle Arti proiettato nel ruolo di docenza universitaria ("proiezione a livello accademico dell'acquisizione dell'esperienza del portato professionale" "reciproca integrazione e reciproco apporto di conoscenze ed esperienze, per cui una trae giovamento dall'altra e viceversa" ecc.), compatibile con l'attività giornalistica, nei modi e termini delineati dal Consiglio nazionale nelle deliberazioni richiamate.

Pur tuttavia il Consiglio nazionale, nella seduta del 26.3.2003, ha ritenuto di approfondire ulteriormente il caso rinviando alla Commissione Ricorsi.

In esecuzione del mandato conferitole dal Consiglio nazionale, la Commissione ha pertanto svolto un supplemento di istruttoria sul ricorso convocando il collega Bianco per chiarire in che modo si svolge la sua attività di docente presso l'Accademia di Belle Arti e come si articola quella in seno all'Ufficio Stampa della stessa Accademia.

L'audizione di Gabriele Bianco è avvenuta il 24 aprile, alle ore 11,30.

Si riassumono qui di seguito i vari argomenti illustrati dall'interessato a sostegno del suo ricorso:

Altri colleghi si trovano nelle stesse condizioni di quelli citati nel ricorso. "Posso citare ad esempio il Presidente dell'Ordine della Lombardia Franco Abruzzo ed il collega Lucio Barbera della Gazzetta del Sud, che è professore di ruolo all'Università".

Se gli fosse stata richiesta la dichiarazione di cui all'art. 55 del regolamento di esecuzione della legge professionale ("che al momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta"), non avrebbe avuto difficoltà alcuna a rilasciarla, ma ha chiarito subito che, insegnando pittura, quale titolare di cattedra, all'Accademia di Belle Arti, a suo avviso, non esiste incompatibilità tra la materia di insegnamento e l'attività giornalistica "dal momento che scrivo di arte e cultura. Quindi non è in discussione il problema relativo all'esclusività professionale trattandosi di un'unica attività".

È condirettore di due testate edite da Tele Spazio. In proposito ha dichiarato: "Scrivo di arte e cultura una volta la settimana, dal momento che non esiste una rubrica fissa di arte e cultura". Ha precisato di essere unico responsabile della pagina culturale.

In tali testate svolge attività di "Coordinatore dei servizi giornalistici a tempo pieno" e sostituisce spesso il direttore quando è assente. Quando il Direttore non è presente, anzi, svolge a tempo pieno le funzioni dello stesso. La sua attività nelle testate edite da Tele Spazio consiste nel coordinare il lavoro dell'intera redazione: in particolare assegna i servizi per il lavoro quotidiano. La redazione è composta di una dozzina di giornalisti tra professionisti e pubblicitari.

Sin dal 1991 non esisteva incompatibilità tra docente del Conservatorio e attività giornalistica di tipo professionistico. A maggior ragione non esiste oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21.12.1999 n. 508. Esibisce quindi fotocopia di un articolo dal titolo "Giornalista Professionista e professore universitario" apparso sul n. 6 dell'anno 1992, di "Tabloid" (tale copia era già agli atti, essendo stata esibita assieme al ricorso). Aggiunge che, superato l'esame, non ritenne di chiedere l'iscrizione all'Elenco Professionisti, perché allora ignorava che non ci fosse incompatibilità tra l'attività di docente dell'Accademia e quella di giornalista.

Presso l'Accademia di Belle Arti non esiste, regolarmente costituito, un Ufficio Stampa, ma è lui ad occuparsi, in senso giornalistico, dell'attività della stessa Accademia, essendo un iscritto all'Ordine.

Alla luce degli argomenti trattati nel corso dell'audizione del collega Bianco, il Consiglio nazionale libera subito il campo da due elementi: 1) la posizione di altri giornalisti professionisti che sarebbero docenti universitari; 2) l'attività svolta nell'Ufficio Stampa dell'Accademia di Belle Arti.

Sul primo problema, il Consiglio non può che ribadire l'incompetenza a pronunciarsi su casi che non siano portati alla sua valutazione nei modi e termini di legge per adempimenti di competenza.

Sul secondo, la dichiarazione di Bianco circa la mancanza di un Ufficio Stampa regolarmente costituito in seno all'Accademia, fa escludere l'ipotesi di inserire quella attività nella valutazione del ricorso.

Pertanto, l'approfondimento va riferito alla valutazione dell'esistenza o meno dell'obbligo della esclusività professionale in relazione all'attività di docente presso l'Accademia di Belle Arti.

In proposito, preliminarmente, il Consiglio nazionale dà atto che, in base alla legge n. 508 del 21.12.1999 l'attività di docenza in un'Accademia di Belle Arti è equiparata a quella svolta in una Università, per cui la verifica se, nel caso in esame, la docenza e l'attività giornalistica si integrino nei modi e termini stabiliti dal Consiglio nazionale stesso, prescinde dal tipo di istituzione presso cui si insegna, ma deve essere riferita all'esistenza o meno di un intrinseco collegamento tra attività di docente ed attività giornalistica.

Il Consiglio nazionale richiama quindi i principi ispiratori e le decisioni adottate nel tempo dal Consiglio nazionale stesso in merito al problema in esame, dando atto che:

- non è automatica l'esclusione del vincolo dell'esclusività professionale per tutti i docenti universitari;
- la funzione di docente in materia giornalistica è compatibile con l'appartenenza all'albo professionale perché altro non è che la proiezione a livello accademico dell'acquisizione dell'esperienza del portato professionale;
- la docenza in materia giornalistica va considerata esplicita attività professionale e in ogni caso fra le due attività non vi deve essere alcun contrasto nei fini di istituto rispettivamente perseguiti; anzi fra l'attività di docente e quella di giornalista debbono esistere reciproci rapporti, intrecci ed integrazioni, per cui l'una trae giovamento dall'altra e viceversa;
- a proposito del caso del giornalista Foletto, cui si riferisce l'articolo su Tabloid, esibito dal ricorrente, si osserva che il Foletto era professore di storia ed estetica della musica al Conservatorio Statale di Piacenza e critico musicale del quotidiano "La Repubblica", quindi con un collegamento diretto tra l'attività di docente e quella svolta su 'Repubblica'.

Nel caso in esame, il ricorrente, nel far presente di essere unico responsabile della pagina culturale, ha dichiarato: "Scrivo di arte e cultura mediamente una volta la settimana, dal momento che non esiste una rubrica fissa di arte e cultura" ed ha aggiunto di essere "coordinatore di servizi giornalistici a tempo pieno", sostituendo spesso il direttore quando è assente, svolgendone le funzioni a tempo pieno, coordinando il lavoro della redazione ed assegnando i servizi per il lavoro quotidiano.

Da quanto dichiarato dal ricorrente, quindi, emerge un dato indiscutibile: l'attività giornalistica, che dovrebbe integrarsi con quella di docente di pittura, è saltuaria ed occasionale ("mediamente una volta la settimana") e comunque non riguarda esclusivamente la pittura (materia che insegna) - nel qual caso vi sarebbe un collegamento, sia pure in termini temporali estremamente limitati e quindi comunque non ammissibili (quattro volte al mese) - ma l'arte e la cultura. Non si riesce ad intravedere cioè questo stretto collegamento tra la materia di cui è docente e le materie trattate quale giornalista.

Difatti, per ammissione del Bianco, la sua attività giornalistica prevalente è quella di Condirettore e di coordinatore di servizi giornalistici, con tutte le attività sopra riportate e che nessun collegamento hanno con l'integrazione come individuata e descritta dal Consiglio nazionale per i casi Spadolini ed altri analoghi.

Né va ignorato quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1855 del 17.3.1984, con la quale si stabilì che la qualità di giornalista professionista può conciliarsi con altra attività, a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria, condizioni che non si riscontrano nell'attività di un docente, titolare di cattedra.

A parere del Consiglio nazionale, quindi, non vi sono le condizioni per esonerare Gabriele Bianco dall'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art. 55 del regolamento di esecuzione della legge professionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Gabriele Bianco.

Così deciso in Roma il 10.6.2003.

■ A 1-2-5.

Amministrare una società fa venir meno il requisito della esclusività professionale

- C.N. 16.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Raimondo Lagostena avverso delibera Ordine Liguria del 16.4.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Raimondo Lagostena ricorre contro la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria che il 16 aprile 2003 lo ha cancellato dall'elenco dei professionisti "essendo venuto meno il requisito dell'esclusività professionale". Contestualmente, il Consiglio ha deciso "ricorrendone i requisiti, di iscrivere Raimondo Lagostena nell'elenco pubblicitari fissandone la decorrenza al 14.3.1973, data della sua prima iscrizione all'elenco dei pubblicitari".

Iscritto all'elenco dei professionisti dal 1977, Lagostena è stato direttore di numerosi periodici ed anche di testate televisive locali e nazionali. A partire dal 1994 ha diretto TLC-Telecampione Uno, TLC-Telecampione Due, TLC-Telecampione Tre, Sei Milano e Telereporter-Canale 7. In queste tivù egli ha svolto contemporaneamente compiti di amministratore, attività per la quale è stato retribuito.

Egli stesso ha risposto al questionario di revisione inviatogli dal Consiglio regionale dell'Ordine dichiarando di svolgere attività giornalistica contestualmente ad altra attività retribuita.

Nel suo ricorso Lagostena sostiene che da tempo numerose testate giornalistiche coinvolgono i direttori nell'amministrazione, e cita numerosi casi di giornalisti con incarichi societari (da Paolo Mieli nella Rcs a Lucia Annunziata presidente Rai, da Marco Benedetto dell'Editoriale L'Espresso a Giuseppe Marra dell'Adn Kronos, da Paolo Panerai di "Class" a Mario Ciancio Sanfilippo de "La Sicilia" a Antonio Ardizzone del "Giornale di Sicilia", e la lista, ancora più lunga, è negli atti) per affermare che anche a lui deve essere riconosciuto il diritto a ricoprire incarichi societari. Comunque: se non venissero cancellati dall'elenco dei professionisti questi giornalisti e tutti quelli che si trovano in situazioni analoghe, il provvedimento del Consiglio ligure costituirebbe un'inammissibile azione persecutoria e discriminatoria, viziata sin dall'origine.

Nel ricorso viene contestata anche la procedura seguita relativamente alla revisione della iscrizione all'albo.

In proposito si legge:

Con comunicazione del 22/10/2002 il Consiglio regionale Ligure dell'Ordine dei Giornalisti ha inviato a Raimondo Lagostena un modulo prestampato ai fini della periodica revisione degli iscritti all'Albo come disposto dall'art. 30 del regolamento. Successivamente, in data 21/3/2003 è stato inviato un sollecito non risultando pervenuto tale modulo. Lagostena ha provveduto a compilare il modulo depositandolo presso la sede del Consiglio regionale in data 31/3/2003. Si tratta di modulo prestampato con caselline da barrare a seconda delle risposte. Lagostena ha ritenuto corretto, stante la sua posizione professionale, barrare la casellina posta a fianco della dicitura prestampata "di svolgere lavoro giornalistico contestualmente ad altra attività retribuita".

In effetti, l'alternativa era quella di barrare la casellina al fianco della dicitura "di svolgere esclusivamente lavoro giornalistico con contratto di lavoro ai sensi del CCNL a tempo indeterminato", circostanza questa che, al momento della presentazione del modulo, non era corretta. E ciò, come vedremo in seguito, per circostanze oggettive connesse al regime contributivo dell'Inpgi.

Sulla base di una semplice crocetta apposta su un modulo prestampato il Consiglio regionale della Liguria ha deliberato la cancellazione dall'albo di un giornalista professionista iscritto all'albo medesimo in qualità di professionista da ben 26 anni (30 anni se si calcolano anche gli anni di praticantato).

Cancellazione effettuata senza chiedere chiarimenti al giornalista, che, come ben sanno al Consiglio dell'Ordine Ligure, è direttore responsabile delle già elencate testate televisive locali e nazionali di grande rilievo, alle quali lavorano decine di giornalisti professionisti.

In diritto si sostiene nel ricorso:

1. Mancanza di motivazione

È pur vero che i Consigli Regionali tra le loro attribuzioni hanno la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni degli iscritti (art. 11 L. n. 69 del 1963), ma è altrettanto vero che le relative deliberazioni devono essere motivate. La delibera in questa sede impugnata è certamente nulla perchè assolutamente carente di motivazione, non potendosi certo ritenere sufficiente l'affermazione che il Consiglio, preso atto di una "crocetta" su un modulo ritiene essere stato accertato "il venir meno della esclusività professionale" dell'attività giornalistica di Raimondo Lagostena.

Se anziché operare la revisione con un modulo pre-stampato riportante previsioni limitative rispetto alle circostanze specifiche della posizione di Lagostena gli fossero stati richiesti chiarimenti, la corretta dichiarazione di Lagostena avrebbe potuto essere, piuttosto, la seguente: "Lagostena dichiara di svolgere la professione di giornalista continuativamente e con il vincolo della esclusività professionale percependo la retribuzione sotto forma di emolumento quale amministratore di società editoriali.

2. Erronea valutazione dei fatti

Dunque i sommari, o meglio inesistenti accertamenti hanno causato una erronea valutazione dei fatti.

Vero è che per le sue spiccate capacità oltre che giornalistiche anche editoriali e manageriali, le società editoriali (stampa e tv) presso le quali Raimondo Lagostena ha svolto la sua professione giornalistica hanno cominciato a ritenere utile un coinvolgimento dello stesso nei consigli di amministrazione, in taluni casi anche al massimo livello di rappresentanza legale.

E ciò certamente non da poco tempo, e certamente non all'insaputa del Consiglio regionale Ligure. La prima carica ricoperta quale amministratore di società editoriali da parte di Lagostena risale infatti al 1979, con le nomine all'interno di società quali Edizioni Clan, Società Editrice Sportiva, Radiotelevisione del Mediterraneo e altre.

Molto rilevante a Genova, e già oggetto di precedente esame da parte del Consiglio regionale Ligure e perfino del Consiglio nazionale dell'Ordine, l'incarico di Amministratore Unico della Editoriale Ligure Spa, società editrice del quotidiano Il Lavoro, incarico ricoperto fino al dicembre 1985.

E così anche successivamente: laddove Lagostena svolgeva la sua attività giornalistica nell'ambito delle testate televisive locali e nazionali (a partire dal 1986), l'incarico di Lagostena coincideva sempre con una carica nell'Organo amministrativo della competente società editoriale.

Ad esempio, di Rete Mia, Lagostena era direttore responsabile e contemporaneamente presidente. Di Telecampione, a partire dal 1994, Lagostena era direttore responsabile e contemporaneamente Presidente, così come per Sei Milano a partire dal 1997.

Orbene, l'incarico di amministratore non è di per sé una professione. Ciò è dimostrato dalla esistenza di innumerevoli pronunce anche di altri ordini professionali che richiedono, al pari dell'Ordine dei Giornalisti, il vincolo della esclusività professionale.

E difatti risiedono nei consigli di amministrazione di migliaia di società italiane, e spesso anche con ruolo di legale rappresentanza, migliaia di avvocati, di commercialisti, perfino di ingegneri e architetti.

E certamente ciò avviene anche per numerosi esponenti dell'Ordine dei giornalisti, soprattutto se si tratta di incarichi prestigiosi connessi con lo sviluppo dell'attività editoriale che nella professione giornalistica trova il suo momento di massimo rilievo.

Gli esempi sono numerosi, già ampiamente esaminati in passato, e a nostra notizia sempre risolti positivamente.

Per fermarci ai casi più noti, con riferimento al passato, citiamo i prestigiosi incarichi ricoperti in diverse e primarie società editoriali da giornalisti del calibro di Piero Ottone, Indro Montanelli, Marco Benedetto, Eugenio Scalfari. E per passare a episodi più recenti citiamo gli incarichi societari ricoperti da Paolo Mieli nella RCS nonché di Lucia Annunziata come presidente della Rai (ma la lista potrebbe essere lunga assai di più).

Non ci risulta che l'assunzione di tali incarichi societari abbia fatto venir meno, con i relativi provvedimenti di cancellazione, la qualifica di "giornalisti professionisti" ai sopraccitati personaggi.

Al contrario, laddove l'incarico di amministratore o la legale rappresentanza di un giornalista professionista è ricoperta nell'ambito di una azienda editoriale (stampa o tv), che proprio nei contenuti giornalistici ha il suo principale oggetto sociale, la possibilità di un giornalista professionista di assumere responsabilità di indirizzo societario costituisce la forma più elevata della valorizzazione della professione.

Dubbi in tal senso non possono esistere, trattandosi di attività di amministratore di società editoriali, attività che normalmente va retribuita attraverso la forma degli emolumenti prevista dal diritto societario e dal codice civile.

E perfino dubbi non dovrebbero esserci laddove l'incarico di amministratore fosse svolto da un giornalista professionista in società non editoriali, magari nel campo delle telecomunicazioni o delle produzioni industriali o del commercio.

Difatti, l'attività di amministratore non è in alcun caso, di per sé, una professione che può essere in contrasto con quella giornalistica. E difatti, a contrariis, per assumere l'incarico di amministratore non occorre essere iscritti a nessun ordine, né avere alcun particolare titolo o diploma. Può essere amministratore di società chiunque, purché non interdetto dai pubblici uffici.

Dunque, l'attività di amministratore, ancorché retribuito, non può essere considerata una professione, né fa venire meno il vincolo della esclusività.

Ma nel caso di Lagostena vediamo come, nella fase più recente della sua attività professionale, i suoi incarichi di amministratore attengono esclusivamente alle società presso cui svolge la sua attività giornalistica, in particolare nella radiotelevisione di Campione Spa, editore delle testa-

te televisive quotidiane Telecampione 1, Telecampione 2 e Telecampione 3, e in MIT srl, editore della testata televisiva quotidiana Sei Milano.

È pur vero che con tesi opinabile l'Inpgi ha ritenuto di sospendere l'obbligazione dei versamenti contributivi, con conseguente sospensione dell'anzianità previdenziale, salvo il diritto di ricongiungimento dei periodi, onde ottenere la dovuta anzianità previdenziale.

È altrettanto vero, però, che con contratto di lavoro giornalistico dipendente, decorrente da data precedente alla notifica della pronuncia del Consiglio regionale Ligure, Lagostena ha recentemente ottenuto una nuova posizione previdenziale, grazie al fatto che la testata giornalistica di cui è direttore responsabile appartiene a società nella quale il medesimo non ricopre incarichi nel consiglio di amministrazione. Ricordiamo peraltro che, al di là di questo nuovo rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione percepita da Lagostena quale emolumento (e maldestramente definita nel modulo prestampato del Consiglio regionale Ligure quale altra attività retribuita) costituisce proprio la forma di retribuzione del suo lavoro giornalistico professionale.

3. L'art. 1 comma 3 L. 69/63

L'art. 1 della Legge professionale n. 69/63, al comma 3, recita: "Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo o continuativo la professione di giornalista". La congiunzione o che è cosa ben diversa dalla congiunzione e, suggerisce che può essere giornalista professionista colui che, pur non esercitando in modo esclusivo la professione, lo fa peraltro in via continuativa.

L'attività di Lagostena, per i motivi sopra svolti, è certamente esclusiva nella professione di giornalista, ma indubabilmente lo è più che mai in via continuativa, essendo direttore responsabile di ben cinque testate televisive quotidiane, che trasmettono 365 giorni l'anno in taluni casi con diverse edizioni quotidiane di notiziari. Più continuativa di così!

~

Prima di concludere sembra doveroso sottolineare i gravi danni che l'impugnata e ingiusta delibera di cancellazione dall'albo dei professionisti può provocare a Raimondo Lagostena e alle testate giornalistiche da lui dirette come responsabile.

Anzitutto, detta delibera comporta l'impossibilità per Lagostena di essere direttore responsabile di testate giornalistiche nel futuro; inoltre, fa venir meno la possibilità di ricongiungere i periodi previdenziali mancanti e riscattare il periodo di praticantato perdendo così la possibilità di maturare ad oggi una anzianità previdenziale di ben 30 anni (ben 336 periodi retributivi mensili) con gravissime ed irreparabili conseguenze sulla posizione pensionistica e previdenziale.

Infine, l'iscrizione di Lagostena nell'elenco dei pubblicisti, con retrodatazione al 1973, comporta l'annullamento della posizione professionale di un giornalista azzerando altresì ogni possibilità di usufruire di tutte le previdenze previste per la categoria.

E ciò con violazione dello spirito della legge, teso non solo al controllo del corretto esercizio dell'attività giornalistica, ma anche alla tutela giuridica e previdenziale degli iscritti all'albo.

A riprova basta pensare alla previsione contenuta all'art. 41 della legge in parola, che vieta la cancellazione per inattività professionale del giornalista che ha almeno 15 anni di iscrizione all'albo!!

Ora, non si comprende come, anche ammesso e non concesso che oggi non sussistano i presupposti per mantenere l'iscrizione all'albo dei giornalisti, sia concepibile disporre la cancellazione di Lagostena da detto albo con efficacia retroattiva con riferimento ad un periodo nel quale certamente detti presupposti esistevano senza che sia stata svolta alcuna istruttoria sulla sussistenza o meno di tali requisiti.

Conseguenze queste di una gravità estrema, che il Consiglio Ligure ha ritenuto di assumere sulla base di una semplice crocetta apposta su un modulo prestampato, senza effettuare indagini, senza chiedere chiarimenti all'interessato e senza sentire neppure l'obbligo di motivare il provvedimento di cancellazione.

~

In proposito si osserva:

non risulta conforme a realtà che l'impugnata delibera sia "assolutamente carente di motivazione" e perciò "nulla". Infatti vi si legge che la cancellazione viene disposta "essendo venuto meno il requisito della esclusività professionale".

Requisito che sarebbe venuto meno anche se l'interessato avesse dichiarato – come dallo stesso ipotizzato nel ricorso – "di svolgere la professione di giornalista continuativamente e con il vincolo della esclusività professionale percependo la retribuzione sotto forma di emolumento quale amministratore di società editoriali".

In materia di esclusività professionale occorre partire dall'art. 40, primo comma, della legge ordinistica che testualmente recita: "Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della esclusività professionale".

Quanto sopra è stato già oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito come la "dedizione esclusiva" all'attività giornalistica "possa conciliarsi con la esplicazione di altra attività, a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria, sì da non incidere sulla pienezza dell'impegno delle sinergie intellettuali a favore dell'attività giornalistica e non sia in contrasto con la natura ed il prestigio di essa" (Cass. 27.10.1970 n. 256).

In pratica, la Suprema Corte ha confermato la sua giurisprudenza risalente a quando non era stato ancora istituito l'Ordine dei Giornalisti, ma in base al Regio Decreto del 1928 che prevedeva anche allora l'istituto della esclusività professionale (art. 4).

Scrissero i Supremi Giudici che "la esclusività va intesa non già in termini rigidamente assoluti ma in senso relativo, nel senso cioè che l'attività professionale giornalistica non cessa di essere tale ove si accompagni all'esplicazione di altra attività precaria, discontinua, di ordine marginale o sussidiario, che non ponga in essere un rapporto impiegatizio a base stabile, non incida nella pienezza della dedizione delle energie intellettuali a favore dell'attività professionale giornalistica, ed alla natura di questa ed al suo prestigio non ripugni o contraddica".

Così, nel tempo, compatibile con l'attività giornalistica è stata ritenuta correttamente, ad esempio, quella di docente universitario qualora esista una reciproca integrazione ed un reciproco apporto di conoscenze ed esperienze, per cui l'una trae giovamento dall'altra e viceversa.

Ma quella di amministratore unico di società, anche di tipo editoriale, può essere ritenuta compatibile con l'attività giornalistica di un professionista e, per di più, direttore responsabile di testate appartenenti a società amministrate dallo stesso?

La risposta è no: 1) perché amministrare una qualsiasi società, con responsabilità gestionale, non può essere considerata una attività “precaria, discontinua, marginale e sussidiaria”; 2) perché va a incidere “nella pienezza della dedizione delle energie intellettuali a favore dell’attività professionale giornalistica”.

Ma c’è di più.

A proposito di “erronea valutazione dei fatti”, di cui al ricorso, il Lagostena fa riferimento al fatto che da parte del Consiglio regionale ligure “e perfino del Consiglio nazionale dell’Ordine” fosse stato già oggetto di precedente esame “l’incarico di Amministratore Unico della Editoriale Ligure Spa, società editrice del quotidiano Il Lavoro, incarico ricoperto fino al dicembre 1985”.

Premesso che il riferimento al Consiglio nazionale dell’Ordine è, a dir poco, improprio, non solo e non tanto perché del caso non fu investito lo stesso Consiglio nazionale, ma perché il Consiglio della Liguria, la cui decisione fu favorevole al Lagostena, si avvale di un parere richiesto all’allora consulente giuridico dello stesso Consiglio nazionale, c’è da dire che la decisione cui fa riferimento il ricorrente è del 18 febbraio 1982.

In quella occasione venne anche acquisito dall’Ordine della Liguria un parere pro veritate rilasciato in favore del Lagostena dallo “Studio Legale Associato Lagostena Bassi”, con sede in Roma.

In esso si legge: Nel caso di specie il signor Raimondo Lagostena esercita in via esclusiva la professione di giornalista: è direttore responsabile del settimanale “Il Buongiorno” e collabora, quale giornalista, ad altre testate. Ha un contratto regolare di lavoro subordinato ai sensi del vigente CCNL, per il quale vengono regolarmente versati i contributi previdenziali all’Inpgi. Non ha altri contratti né altri rapporti di lavoro subordinato. È stato chiamato a ricoprire la carica di amministratore presso la “Editoriale Ligure” e per questa funzione non percepisce alcuna retribuzione: tanto meno la funzione di amministratore gli dà diritto a pretendere dalla soc. Editoriale Ligure le coperture previdenziali e sanitarie per lui e per la famiglia.

Oggi - o, meglio, nel caso di cui ci si occupa - il Lagostena sostiene che sarebbe stato corretto rispondere ai quesiti postigli attraverso il questionario della revisione dichiarando “di svolgere la professione di giornalista continuativamente e con il vincolo della esclusività professionale percependo la retribuzione sotto forma di emolumento quale amministratore di società editoriali”.

L’affermazione non lascia adito a varie interpretazioni perché associa la retribuzione a lui dovuta in qualità di giornalista professionista all’emolumento percepito quale amministratore di società. Anzi, viene specificato che la “retribuzione” viene percepita “sotto forma di emolumento quale amministratore”.

Tanto è vero – lo si ricava dallo stesso ricorso al punto 2. – che sia pur “con tesi opinabile l’Inpgi ha ritenuto di sospendere l’obbligazione dei versamenti contributivi, con conseguente sospensione dell’anzianità previdenziale, salvo il diritto di ricongiungimento dei periodi, onde ottenere la dovuta anzianità previdenziale”.

E per ovviare a tutto ciò il Lagostena “con contratto di lavoro giornalistico dipendente, decorrente da data precedente alla notifica della pronuncia del Consiglio regionale ligure, ha recentemente ottenuto una nuova posizione previdenziale, grazie al fatto che la testata giornalistica di cui è direttore responsabile appartiene a società nella quale il medesimo non ricopre incarichi nel consiglio di amministrazione”.

Con riferimento al punto 3. del ricorso, dopo il puntuale e corretto richiamo all'art. 1 della legge professionale, il ricorrente disquisisce su come interpretare il contenuto della norma secondo la quale "Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo o continuativo la professione di giornalista".

Si è già riportato nella presente decisione il tipo di disquisizione che nel ricorso viene fatto. Nella presente disamina, pertanto, ci si può limitare ad affermare che la norma è stata letta e riportata in modo non corretto, per cui non ha senso rilevare, come fa il ricorrente, la differenza tra una "o" e una "e".

Per amore di verità, laddove si legge una "o" deve leggersi una "e". Per cui sono professionisti coloro che esercitano la professione giornalistica "in modo esclusivo e continuativo" e non già "in modo esclusivo o continuativo".

Ritornando all'essenza del problema, si legge nel ricorso che "laddove l'incarico di amministratore o la legale rappresentanza di un giornalista professionista è ricoperta nell'ambito di una azienda editoriale (stampa o tv), che proprio nei contenuti giornalistici ha il suo principale oggetto sociale, la possibilità di un giornalista professionista di assumere responsabilità di indirizzo societario costituisce la forma più elevata della valorizzazione della professione".

A parte il fatto che la "legale rappresentanza di un giornalista professionista" può essere assunta dall'interessato e da altri soltanto in ben circoscritti casi certamente fuori e del tutto avulsi da un rapporto lavorativo del giornalista stesso con l'azienda editrice, talché non può affermarsi che l'azienda, o il suo legale rappresentante, abbia e/o abbiano la legale rappresentanza anche del giornalista dipendente, è da confutare anche l'affermazione secondo la quale "la possibilità di un giornalista professionista di assumere responsabilità di indirizzo societario costituisce la forma più elevata della valorizzazione della professione".

Ciò perché viene a determinarsi, quantomeno di fatto, un conflitto di interessi che porta una stessa persona ad essere da un lato editore e dall'altro giornalista. O meglio: porta un giornalista ad essere dipendente da altro giornalista che, per un verso, è direttore responsabile e, per l'altro, è anche datore di lavoro di se stesso.

In questo contesto può anche farsi riferimento all'art. 6 del vigente contratto collettivo di lavoro dei giornalisti laddove, per la parte che qui interessa, si afferma che "la nomina del direttore ... è comunicata dall'editore al comitato o fiduciario di redazione ...;

... le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore ...;

... è il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti".

La norma fa esplicito riferimento a due distinte figure che, oggettivamente, appare arduo poter vedere confluire in una sola, con intersezioni e confusione di ruoli.

La specifica materia, comunque, non può essere definita in questa sede dal momento che la cancellazione del Lagostena è stata deliberata in base all'art. 40 della legge ordinistica ("Cessazione dell'attività professionale").

Infatti i confini entro i quali deve essere necessariamente condotto il presente procedimento impediscono che vengano tratte conclusioni diverse da quelle contenute nell'impugnata delibera e confutate nel ricorso.

Quanto alla retribuzione o all'emolumento, si legge nel ricorso – come abbiamo visto – che non esistono dubbi sul fatto che un giornalista professionista possa assumere responsabilità di indirizzo societario, “trattandosi di attività di amministratore di società editoriali, attività che normalmente va retribuita attraverso la forma degli emolumenti previsti dal diritto societario e dal codice civile.

E persino dubbi non dovrebbero esserci laddove l'incarico di amministratore fosse svolto da un giornalista professionista in società non editoriali, magari nel campo delle telecomunicazioni o delle produzioni industriali o del commercio”.

Premesso che sia nel caso della retribuzione sia in quello dell'emolumento si tratta pur sempre di un compenso, ovvero di un corrispettivo per una prestazione fornita, è da puntualizzare che il problema resta sempre ancorato all'esclusività professionale che è sancita dalla legge ordinistica e che, per la verità, potrebbe sussistere anche se – per le motivazioni sopra riportate – l'attività del giornalista non venisse retribuita sotto forma di emolumento previsto dal diritto societario e dal codice civile, e fosse perciò prestata a titolo gratuito.

Lo specifico precedente, relativo alla ricordata decisione del Consiglio dell'Ordine della Liguria in favore del Lagostena, anche se diverso per molti versi da quello di cui ci si occupa, certamente non può essere vincolante per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che peraltro, in qualità di organo di secondo grado, venuto a conoscenza di determinati fatti ufficialmente introdotti in un procedimento portato alla sua cognizione, non può esimersi dal segnalare gli stessi fatti a quanti hanno la competenza territoriale a decidere in prima istanza.

Quanto ai “gravi danni che l'impugnata e ingiusta delibera di cancellazione dall'albo dei professionisti può provocare a Raimondo Lagostena e alle testate giornalistiche da lui dirette come responsabile”, è il caso di precisare che il Lagostena stesso non è stato cancellato dall'albo, bensì dall'elenco dei professionisti, ben potendo, così, continuare ad esplicare l'attività giornalistica.

Inoltre debbono essere tenute disgiunte le eventuali ripercussioni sul direttore Lagostena da quelle sulle testate giornalistiche da lui dirette. Ciò perché qualsiasi testata può essere diretta anche da un pubblicitario (e il ricorrente è stato trasferito, sia pure impropriamente, all'elenco dei pubblicitari) e poi perché l'eventuale indisponibilità del Lagostena a rivestire la carica di direttore responsabile non potrebbe impedire in alcun modo la nomina di altro direttore.

Pertanto, non è conforme a realtà – almeno allo stato degli atti – che l'impugnata delibera “comporta l'impossibilità per Lagostena di essere direttore responsabile di testate giornalistiche nel futuro”.

Quanto, poi, al fatto che “l'iscrizione di Lagostena nell'elenco dei pubblicitari, con retrodatazione al 1973, comporta l'annullamento della posizione professionale di un giornalista azzerando altresì ogni possibilità di usufruire di tutte le previdenze previste per la categoria”, va sottolineato che l'affermazione è parzialmente condivisibile e condivisa.

Non può essere annullato infatti, come si fa in delibera, tutto il periodo in cui il Lagostena è stato giornalista professionista con l'applicazione del contratto collettivo di lavoro e con il versamento dei contributi previsti; non può la decisione assunta di reinscrizione ai pubblicitari avere valore retroattivo dal momento che non è stata assunta in sede di autotutela e quindi per motivi relativi alla sua iscrizione ai professionisti.

Pertanto, la data di reinscrizione all'elenco dei pubblicisti deve essere rideterminata. In proposito si osserva che non può essere quella indicata in delibera, ovvero della iscrizione originaria, bensì quella del 31.3.2003, desumibile dal documento sottoscritto dall'interessato e nel quale si afferma che viene svolta attività giornalistica contestualmente ad altra attività retribuita.

Ciò perché non può essere riconosciuto valore retroattivo ad uno stato di fatto (quello relativo alla incompatibilità) del quale si prende atto esclusivamente in base a quanto dichiarato dall'interessato e senza accertamenti di ordine temporale.

Il Consiglio dell'Ordine della Liguria si limita, poi, a scrivere in delibera, quanto alla reinscrizione nei pubblicisti del Lagostena, che ne esistono i requisiti. Ma il secondo comma dell'art. 40 della legge ordinistica così recita: "... il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35, e ne faccia domanda".

Nel caso in esame, manca proprio la domanda dell'interessato che, ovviamente, non ha fatto né avrebbe potuto fare dal momento che in sede di ricorso ha affermato il suo diritto a rimanere iscritto nell'elenco dei professionisti.

Un'ultima considerazione: il ricorrente, nel rifarsi allo "spirito della legge, teso non solo al controllo del corretto esercizio dell'attività giornalistica, ma anche alla tutela giuridica e previdenziale degli iscritti all'albo", si rifa "alla previsione contenuta all'art. 41 della legge in parola (quella ordinistica, ndr), che vieta la cancellazione per inattività professionale del giornalista che ha almeno 15 anni di iscrizione all'albo!!".

La citazione è impropria:

intanto, perché l'art. 41 della legge si riferisce alla "inattività" del giornalista e nel caso in esame di tutto si tratta tranne che di inattività;

in secondo luogo, perché è vero che in detto articolo si legge "non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo", ma si aggiunge "salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa", frase riferita, per costante giurisprudenza, proprio e soltanto ai professionisti.

In conclusione: non si fa alcuna ingiuria alla legge che, anzi, questo Consiglio nazionale intende correttamente applicare, né in alcun modo si può parlare di provvedimento persecutorio o discriminatorio nel ribadire che non esistono motivi per accettare il ricorso di Raimondo Lagostena quanto alla sua cancellazione dall'elenco dei professionisti.

Occorre, invece, rettificare la data di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

di respingere il ricorso del sig. Raimondo Lagostena quanto alla sua cancellazione dall'elenco dei professionisti;

di rettificare la data di reinscrizione del Lagostena nell'elenco dei pubblicisti fissandola al 31.3.2003;

di segnalare all'Ordine regionale della Liguria, per quanto di competenza, che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti avviene su domanda dell'interessato, previo accertamento dei requisiti richiesti, ex art. 40 della legge ordinistica;

di segnalare agli Ordini regionali i giornalisti indicati dal ricorrente come amministratori di società, per le opportune iniziative che vorranno essere intraprese.

Così deciso in Roma il 16.2.2004.

■ A 1-2-6.

Non esistenza dell'istituto dell'autosospensione dall'albo

- C.N. 30.9.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Tiberio Timperi avverso la non delibera Ordine Lazio e Molise ex art. 40 d.d. 18.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Tiberio Timperi ricorre a norma dell'art. 40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza di questo Cnog avverso la non decisione posta in essere dal Consiglio regionale dell'Ordine del Lazio.

Recita l'art. 40, ultimo capoverso, del citato regolamento: “Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale o interregionale abbia provveduto a deliberare, o ad emettere un provvedimento istruttorio”.

Il procedimento scaturisce dalla richiesta di un certificato fatta dal Timperi all'Ordine regionale e che attestasse la sua iscrizione all'elenco dei professionisti.

In data 3 febbraio 2004 il presidente dell'Ordine ha rilasciato una “dichiarazione” scritta nella quale si afferma che il richiedente “è stato iscritto presso questo Ordine Interregionale, elenco Professionisti, con decorrenza 10.01.1990 (data di superamento dell'esame di idoneità professionale) e cancellato con delibera dell'11 maggio 1998”.

A tale provvedimento l'Ordine territoriale era giunto sulla base di una lettera ricevuta qualche giorno prima, ed esattamente il 4 maggio 1998, lettera diretta al presidente pro tempore e nella quale, tra l'altro, si legge: “Caro Presidente, come già ti avevo anticipato verbalmente, ti confermo la mia volontà di autosospendermi dall'Albo per la durata del mio contratto Rai”.

Al Timperi però, di fatto, non venne notificata alcuna delibera dal momento che, con raccomandata r.r. datata 23 giugno 1998, gli è stato comunicato: “Questo Consiglio, nella seduta dell'11 maggio 1998, ha deliberato di prendere atto della Sua decisione di autosospendersi dall'Elenco Professionisti come da comunicazione del 4 maggio 1998”.

A parte la mancata notifica di una vera e propria delibera (e di tanto, specificatamente, si lamenta il ricorrente nell'atto a sua firma), è da rilevare che le stesse su riportate comunicazioni (del 4 maggio 1998 e del 23 giugno 1998) parlano entrambe di autosospensione.

L'asserita mancanza di una regolare delibera, ancorché mai notificata all'interessato, e la volontà a suo tempo manifestata dal Timperi di autosospendersi dall'albo (e per di più per un limitato periodo) hanno dato modo allo stesso Timperi di chiedere, il 29 marzo di quest'anno, all'Ordine territoriale di:

“A) disporre la correzione delle risultanze dell’Elenco Professionisti, dando atto della ininterrotta e perdurante iscrizione del sig. Tiberio Timperi in detto Elenco;

B) in via gradata, revocare ogni eventuale provvedimento di cancellazione dell’istante dall’Elenco Professionisti;

C) in via ulteriormente gradata, disporre la immediata reinscrizione del sig. Tiberio Timperi nell’Elenco Professionisti”.

Tutto ciò considerato

“- che non esiste alcun provvedimento di cancellazione dell’istante dall’Elenco Professionisti;

- che, in via gradata, esso sarebbe comunque illegittimo poiché disposto al di fuori delle ipotesi previste dagli artt.37, 38, 39, 40 e 41 della legge 3 febbraio 1963 n. 69;

- che, in via ulteriormente gradata, esso non è mai stato comunicato all’istante;

- che la richiesta di ‘autosospensione’ inoltrata dall’istante in data 4.5.98 e la relativa delibera di codesto Ordine, in data 11.5.98, di ‘presa d’atto della decisione di autosospensione’ sono atti giuridicamente inesistenti, e quindi privi di qualsiasi efficacia, perché non sono in alcun modo contemplati dalla legislazione vigente; essi comunque non concernono in alcun modo, come si rileva dal loro inequivoco tenore letterale, la cancellazione dall’Elenco dei Professionisti”.

Radicata la competenza di questo Cnog a decidere, proprio ai sensi del citato art. 40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi, c’è da dire che il Timperi, nel riproporre in questa sede quanto già oggetto di richiesta all’Ordine territoriale, fa contestuale istanza di sospensione cautelare del “provvedimento” di cancellazione che, a suo tempo, sarebbe stato adottato.

Il Consiglio nazionale ritiene utile poter direttamente decidere nel merito del ricorso in esso rimanendo assorbita la stessa istanza di sospensiva.

Si argomenta nel ricorso che l’Ordine del Lazio “con la presunta ‘delibera dell’11.5.1998’ si è comunque limitato a ‘prendere atto’ della decisione del ricorrente di ‘autosospendersi’.

Tanto detta ‘delibera’ quanto la richiesta del ricorrente di autosospendersi sono atti giuridicamente improduttivi di effetti, dal momento che la legge non prevede l’autosospensione dall’Albo dei Giornalisti, né tanto meno delibere di ‘presa d’atto’ di tali decisioni.

Certamente, comunque, tale sequenza di atti inesistenti non è idonea a produrre la cancellazione dall’Albo, il cui verificarsi è espressamente condizionato al ricorrere delle ipotesi di cui agli artt.37 (trasferimenti, ndr), 38 (perdita godimento diritti civili o della cittadinanza, ndr), 39 (condanna penale con interdizione perpetua dai pubblici uffici, ndr), 40 (mancanza del requisito della esclusività professionale, ndr) e 41 (inattività professionale, ndr) della legge 3 febbraio 1963 n. 69; né la decisione del ricorrente di ‘autosospendersi’ può essere interpretata nel senso di aver chiesto la cancellazione dall’Albo, perché a ciò osta il chiaro tenore letterale della volontà espressa dal ricorrente che presuppone proprio la perdurante permanenza dell’iscrizione nell’Albo e la richiesta di temporanea sospensione dei suoi effetti limitatamente al periodo del suo contratto di lavoro con la Rai.

L’Ordine interregionale, di fronte alla richiesta atipica del ricorrente che, peraltro, è stata presentata dietro indicazione del Presidente dell’Ordine medesimo, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare irricevibile o inammissibile detta richiesta e comunque, con la ‘delibera dell’11.5.98’ non ha affatto disposto la cancellazione del ricorrente dall’Albo ma si è limitato a prendere atto della decisione del ricorrente.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, menzionato dal certificato in data 3.2.2004 deve ritenersi quindi come non mai adottato e, conseguentemente, l'Ordine Interregionale avrebbe dovuto provvedere alle opportune rettifiche delle risultanze dell'Elenco Professionisti, accogliendo l'istanza del ricorrente.

In ogni caso deve rilevarsi che l'eventuale provvedimento di cancellazione non è mai stato né motivato né tanto meno notificato, come invece è inderogabilmente prescritto dall'art. 43 della legge n. 69/63, sicché esso deve ritenersi nullo e improduttivo di effetti.

L'art. 43 stabilisce infatti quanto segue:

‘Notificazioni delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'art. precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30”.

Il Consiglio nazionale concorda con quanto sostenuto dal ricorrente in questa prima parte dell'atto a sua firma nel quale, più oltre, si legge: “L'art. 30, a sua volta prevede che la notifica deve essere effettuata: ‘a mezzo di ufficiale giudiziario nel termine di 15 giorni dalla deliberazione’.

Come si rileva dal chiaro tenore letterale delle norme sopra richiamate, esse prevedono che la notificazione della delibera di cancellazione debba essere obbligatoriamente effettuata attraverso l'ufficiale giudiziario e che essa debba essere effettuata entro quindici giorni dalla deliberazione.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie in quanto il ricorrente:

non ha ricevuto alcuna delibera di cancellazione, tanto meno completa di motivazione;

ha ricevuto soltanto una mera raccomandata, datata 23.6.98, nella quale gli è stato comunicato che ‘Questo Consiglio, nella seduta dell'11 maggio 1998, ha deliberato di prendere atto della Sua decisione di autosospendersi dall'Elenco professionisti, come da comunicazione del 4 maggio 1998’;

la raccomandata risulta inoltre inviata in data 24.6.98 e ricevuta il giorno successivo, pertanto ben oltre il termine di quindici giorni prescritto dalla legge.

Deve pertanto ritenersi che la delibera del Consiglio Interregionale del Lazio e del Molise dell'11.5.98 meriti di essere integralmente riformata, con conseguente rettifica delle risultanze dell'Elenco Professionisti, che dia atto della ininterrotta permanenza dell'iscrizione del ricorrente”.

Con riferimento al termine di 15 giorni per la notifica degli atti deliberativi all'interessato, è giurisprudenza costante di questo Cnog che si sia in presenza di un termine ordinatorio e non già perentorio. Lo specifico rilievo, pertanto, è infondato.

Nel ricorso si afferma poi: “Deve comunque rilevarsi che il ricorrente ha comunque, gradatamente, proposto domanda di reinscrizione nell'Albo dei Giornalisti, Elenco Professionisti sussistendo pacificamente tutti i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta, come risulta dalla documentazione esistente presso l'Ordine Interregionale del Lazio e del Molise, che ha disposto la prima iscrizione del ricorrente con effetto dal 10.1.90, di cui il Consiglio nazionale potrà disporre l'acquisizione”.

E più oltre: “Nelle more dello svolgimento del presente procedimento, che ha ad oggetto anche l'impugnazione della ‘delibera dell'11.5.98’ con la quale l'Ordine Interregionale asserisce di aver

cancellato il ricorrente dall'Albo dei Giornalisti, (l'interessato, ndr) non può legittimamente assumere alcun incarico lavorativo essendo ciò escluso dagli artt. 2231 e 2126 c.c., rispettivamente nell'ambito di prestazioni professionali autonome e in condizioni di subordinazione.

Conseguentemente, oltre ad essere esposto al pericolo imminente di subire l'irreversibile depauperamento del suo bagaglio professionale, costruito in numerosi anni di attività professionale, il ricorrente è inoltre parimenti esposto al pericolo attuale di non poter assicurare le necessarie fonti di sostentamento a se stesso e al suo nucleo familiare, che è in procinto di ingrandirsi per l'imminente nascita del primo figlio del ricorrente.

Il ricorrente, infatti, in questi giorni, proprio a causa del fatto che egli non risulta iscritto all'Albo dei Giornalisti, ha trovato ostacolo alla possibilità di realizzare e condurre, a partire da ottobre 2004, una rubrica settimanale di informazione sui motori per SkyNews24, che gli era stata proposta dal direttore Emilio Carelli e dal vice direttore Ivano Santovincenzo”.

Da qui le richieste:

“A) in via cautelare: sospendere l'efficacia di detta ‘delibera’, disponendo a carico dell'Ordine Interregionale dei Giornalisti del Lazio e del Molise di effettuare le comunicazioni dell'emanando provvedimento cautelare a termini dell'art. 44, legge n. 69/63;

B) nel merito: confermare l'ininterrotta iscrizione del ricorrente nell'Albo dei Giornalisti, Elenco Professionisti sin dal 10.1.90 o comunque disporre la reinscrizione del ricorrente nel detto Albo ed Elenco onerando l'Ordine Interregionale dei Giornalisti del Lazio e del Molise delle prescritte comunicazioni di legge”.

~

Dal susseguirsi degli avvenimenti, per come agli atti e per come sopra riportati, questo Consiglio nazionale trae la conclusione che il Timperi non avrebbe potuto chiedere all'Ordine territoriale di appartenenza di deliberare la sua autosospensione, peraltro temporanea, dall'elenco dei professionisti e che contestualmente il Consiglio dell'Ordine non avrebbe – come ha fatto – potuto deliberare di prendere atto della volontà del Timperi di autosospendersi.

È su questi due punti salienti dell'intero procedimento che deve essere concentrata l'attenzione dell'organo giudicante poiché tutto il resto, comprese le richieste subordinate avanzate dalla difesa, ed anche l'istanza di sospensione cautelare di un provvedimento che quanto meno è giuridicamente inesistente, resta assorbito nella questione principale.

E gli elementi acquisiti consentono di risolvere il problema fissando anche dei paletti che è bene evidenziare perché stanno a indicare la via entro la quale ci si sarebbe dovuti muovere, ci si muove ed eventualmente, in un futuro, ci si dovrà muovere.

Tutto ciò senza voler disconoscere il fatto che, per un periodo di tempo, il Timperi, per sua stessa ammissione, non ha svolto attività giornalistica, quanto meno in regime di esclusività per come è imposto dalla legge ordinistica ai professionisti.

Questo elemento, tuttavia, non inficia la inesistenza giuridica del provvedimento di “cancellazione” adottato dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e di cui alla lettera inviata all'interessato in data 23 giugno 1998.

Inoltre, è da tenere presente che il Timperi, con provvedimento del 13 gennaio 1998, è stato sospeso per la durata di un anno a seguito di provvedimento disciplinare per avere effettuato attività pubblicitaria.

Ponendo attenzione alle date, si ricava che nel momento in cui (4.5.1998) il Timperi formalizza per iscritto la sua volontà di autospendersi dall'elenco professionisti per la durata di un contratto in essere con la Rai, aveva in corso una sospensione dall'esercizio professionale per la durata di un anno.

Si ricava inoltre che, essendo nel periodo di validità dell'anno di sospensione, l'interessato avrebbe potuto anche non chiedere l'autosospensione. L'averlo fatto (e posto che la richiesta fosse stata conforme a legge e regolamento) non significa, però, che il Consiglio potesse accogliere tale richiesta né, tanto meno, procedere alla cancellazione.

È opportuno evidenziare in questa sede che la sanzione disciplinare inflitta (un anno di sospensione) è rimasta cosa passata in giudicato a seguito della dichiarata improcedibilità del ricorso presentato dall'interessato a questo Consiglio nazionale.

A questo punto è opportuno puntualizzare che non solo la legge ordinistica non prevede l'istituto dell'autosospensione, ma addirittura che le cancellazioni d'ufficio vengono adottate per ben specificati motivi indicati nella stessa legge.

Certo, per un principio generale dell'ordinamento, non può essere escluso l'istituto della cancellazione volontaria, nel senso che ciascun iscritto, e per ragioni che può anche non indicare, in qualsiasi momento della sua vita ordinistica può chiedere la cancellazione dall'albo. Ma nel caso di specie siamo fuori da questa ipotesi, così come siamo fuori dall'ipotesi di una cancellazione d'ufficio.

Per di più, si è in presenza di una decisione (quella della presa d'atto della volontà del Timperi di autospendersi) non consacrata in una delibera che, per essere giuridicamente valida, avrebbe avuto bisogno delle notifiche ai sensi di legge, posto che la stessa decisione avrebbe dovuto consacrare una cancellazione dall'albo.

Ecco quindi che, sul piano strettamente tecnico-giuridico, deve essere ritenuta valida l'iscrizione del Timperi all'elenco dei professionisti a partire dalla originaria iscrizione, con l'annotazione che, in conseguenza di decisione passata in giudicato, l'interessato ha scontato un periodo di sospensione di un anno.

Da ultimo, e peraltro, deve essere confutato quanto si afferma nel ricorso del Timperi a proposito di una richiesta subordinata, e cioè quella tendente ad ottenere la reinscrizione nell'elenco professionisti "sussistendo pacificamente tutti i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta, come risulta dalla documentazione esistente presso l'Ordine Interregionale del Lazio e del Molise che ha disposto la prima iscrizione del ricorrente con effetto dal 10.1.90, di cui il Consiglio nazionale potrà disporre l'acquisizione".

Ciò perché non è affatto pacifico che si possa chiedere la reinscrizione sulla base di pregressa documentazione.

Intanto, perché non si è proceduto ad una cancellazione d'ufficio e comunque, anche in questo caso, la legge dà facoltà all'Ordine di accogliere o rigettare l'istanza, ovviamente con adeguata motivazione (art. 42 della legge ordinistica).

Poi perché, quando esistono i presupposti per una reinscrizione, si deve far riferimento all'art. 55 del regolamento di esecuzione della stessa legge ordinistica che prescrive che, oltre una serie di accertamenti previsti dall'art. 31 della legge, la domanda di iscrizione "deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento della avvenuta iscrizione

ne, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dal suo legale, avv. Domenico d'Amati, decide di:

accogliere del ricorso del sig. Tiberio Timperi e di dichiarare nullo e giuridicamente inesistente il provvedimento di “cancellazione” dall'elenco dei professionisti adottato dal Consiglio del Lazio nella seduta dell'11 maggio 1998;

di dare atto nel fascicolo personale che l'iscrizione del Timperi resta sospesa, come da delibera del Consiglio interregionale del Lazio e Molise del 13.1.1998, per la durata di un anno dalla stessa data.

Così deciso in Roma il 30.9.2004.

■ A 1-2-7.

Misure compensative e potestà del Ministero della Giustizia per l'iscrizione di un cittadino straniero

- C.N. 17.12.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Anne Tréca avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La sig.ra Anne Tréca, nata in Francia e in possesso della doppia cittadinanza italiana e francese, ricorre ritualmente avverso la decisione dell'allora Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e con la quale non le è stato riconosciuto il diritto di essere iscritta nell'elenco professionisti e, contemporaneamente, è stata iscritta nell'elenco stranieri annesso all'albo dei giornalisti.

Questi i fatti:

3.7.2003 – la Tréca fa istanza al Ministero della Giustizia di “riconoscimento di titolo professionale conseguito nella Comunità Europea” specificando di essere “iscritta nell'albo professionale dei giornalisti professionisti francesi dal 30 marzo 1987”. Il tutto “ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 319/1994 ... ai fini dell'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti” italiani;

ottobre 2003 (comunicazioni dell'1.10.2003 e 13.10.2003 dirette al Ministero) – il Consiglio nazionale dell'Ordine esprime “parere favorevole alla istanza di riconoscimento avanzata” dalla Tréca, “esaminata la documentazione prodotta dall'interessata in merito alla formazione professionale acquisita in Francia”; lo stesso Consiglio nazionale ritiene “non necessaria l'adozione di misure compensative previste dalla legge”;

23.12.2003 – il Ministero decreta “... sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo dei ‘giornalisti’ e l'esercizio della professione in Italia”; ciò, tra l'altro, “ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ‘giornalista’ e che pertanto non

appare necessario applicare misure compensative”; “considerato il parere scritto, in atti allegato, del rappresentante di categoria”, ovvero dell’Ordine nazionale dei giornalisti;

26.2.2004 – allegando, tra l’altro, l’intervenuto Decreto del Ministero della Giustizia, la sig.ra Tréca chiede all’Ordine nazionale l’iscrizione nell’elenco dei professionisti;

8.3.2004 – il Consiglio dell’Ordine delibera di iscrivere la sig.ra Tréca “nell’Elenco dei Giornalisti di nazionalità straniera annesso all’Albo dei Giornalisti con la decorrenza dal 8/03/2004”;

28.4.2004 – il presidente dell’Ordine invia alla Tréca una lettera nella quale si legge: “La informo che nella riunione del 27 aprile 2004, dopo aver esaminato la Sua pratica, anche alla luce del colloquio avuto nei giorni scorsi con me e con il Vice Presidente, questo Ordine ha confermato la Sua iscrizione nell’Elenco Stranieri”;

27.5. 2004 – l’interessata presenta ricorso al Consiglio nazionale.

Nella impugnativa, tra l’altro, si legge:

“Dopo avere ottenuto dal Ministero il pieno riconoscimento del suo titolo professionale ai fini dell’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti, il 25 febbraio scorso, la sig.ra Tréca ha presentato all’Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise domanda per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti.

Nel mese di aprile la sig.ra Tréca è stata convocata a sostenere un colloquio con il Presidente e il Vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise.

Successivamente, mediante lettera datata 28 aprile 2004 (prot. 1900), spedita con posta prioritaria, è stato comunicato alla sig.ra Tréca che l’Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise aveva deciso - senza che lei lo avesse richiesto e senza fornire alcuna motivazione al riguardo - di iscrivere alla sig.ra Tréca all’elenco dei giornalisti stranieri”.

Nel merito si osserva:

“La delibera dell’Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise è illegittima, in quanto in palese contrasto con il Decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 23 dicembre 2003.

Ai sensi del D. Lgs. n. 319/94 (che ha dato attuazione alla Direttiva 92/51/CEE) spetta, infatti, al Ministero della Giustizia la competenza esclusiva a pronunciarsi - con decreto - sulle istanze presentate da cittadini comunitari, al fine di ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di giornalista professionista conseguito in un altro Paese membro dell’Unione Europea (allegato “C” del citato decreto).

Solo il Ministero della Giustizia ha, quindi, il potere di decidere se l’istante sia in possesso dei requisiti per ottenere un titolo valido per l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti, così come quello di valutare se il riconoscimento del titolo debba o meno essere subordinato al superamento di un tirocinio professionale o di una prova attitudinale.

Ne consegue, pertanto, che l’Ordine del Lazio e Molise non aveva alcun potere discrezionale per pronunciarsi in merito all’iscrizione della sig.ra Tréca, ma era semplicemente tenuto ad ottemperare al disposto del Decreto del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 23 dicembre 2003. Tale decreto costituisce, infatti, in virtù dell’art. 15 del D. Lgs. n. 319/94, un titolo idoneo all’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti, che non con-

sente all'Ordine competente di rifiutare l'accoglimento della domanda, né di subordinare l'accoglimento della stessa al superamento di un esame professionale.

Alle considerazioni svolte va, poi, aggiunto che la delibera dell'Ordine del Lazio e Molise risulta illegittima, non solo nel merito, ma anche per le modalità con cui è stata comunicata alla sig.ra Tréca. La mancanza di qualsivoglia motivazione, nonché la trasmissione della delibera mediante semplice lettera, sono infatti in contrasto con il disposto dell'art. 30 della Legge 69/63, ai sensi del quale "il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo (...) dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione".

Nel ricorso si evidenzia, infine, che "l'illegittima decisione dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise è suscettibile di arrecare grave pregiudizio alla sig.ra Tréca, nel momento in cui ella è in procinto di concludere le trattative per il rinnovo del rapporto contrattuale che la lega all'attuale datore di lavoro (La7, dall'aprile 2002, ndr). La mancata iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti non le consente, infatti, di poter usufruire delle condizioni previste dagli accordi di categoria, né di beneficiare del trattamento previdenziale previsto per i giornalisti professionisti".

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Sul piano tecnico-giuridico le argomentazioni poste a base del ricorso sono condivisibili e condivise in ogni loro aspetto e in ogni loro implicazione.

In estrema sintesi, può dirsi che non era nel potere dei giudici di primo grado disattendere il decreto del Ministero della Giustizia, peraltro emanato su conforme parere dell'apposita "Conferenza dei Servizi" e del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Del pari, non era nel potere dei primi giudici procedere alla iscrizione nell'elenco stranieri della Tréca perché la stessa non aveva presentato apposita domanda e pertanto, se del caso, gli stessi primi giudici avrebbero dovuto limitarsi a rigettare l'istanza di iscrizione nell'elenco professionisti.

Dagli atti di causa non si desume la prova che sia stata adottata una delibera di diniego di iscrizione nell'elenco professionisti né, conseguentemente, che la stessa sia stata notificata all'interessata ex art. 30 della legge ordinistica. Risulta invece che, in ogni caso, l'interessata è stata informata con lettera raccomandata della sua iscrizione nell'elenco stranieri, cosa questa – lo si ripete – che non era stata oggetto di specifica richiesta da parte della Tréca.

Tutto ciò senza voler porre l'accento sul fatto che il 27 aprile 2004, ovvero lo stesso giorno in cui il Consiglio dell'Ordine ha confermato l'iscrizione nell'elenco stranieri della Tréca, iscrizione deliberata l'8.3.2004, è stata inviata per raccomandata al Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Centrale della Giustizia Civile – una lettera nella quale tra l'altro si legge: "In risposta alla Sua comunicazione del 23 dicembre 2003 prot. n. 21123/16325/03/4 (rectius: 24.12.2003) Le comunico che questo Ordine ha convocato negli uffici di Piazza della Torretta 36 a Roma la sig.ra Anne Tréca. Presidente e Vice Presidente le hanno rivolto alcune domande alle quali la signora ha risposto in maniera del tutto insufficiente.

Per questa ragione, avvalendoci di una delibera del Consiglio nazionale, saremmo dell'avviso di rimandare l'iscrizione della Tréca nell'elenco professionisti, di iscrivere la stessa nell'elenco stranieri per poi predisporre quanto da Lei richiesto dopo un periodo di apprendistato di un paio d'anni che la sig.ra potrà svolgere nell'azienda presso cui già lavora (La7).

In attesa di un Suo gentile riscontro ...".

Ma, come detto, non c'era niente da attendere dal momento che la delibera di iscrizione nell'elenco stranieri era stata adottata l'8 marzo e ribadita nella stessa data del 27 aprile.

In relazione a quanto precede, e segnatamente per quanto riguarda la richiamata delibera del Consiglio nazionale, è da puntualizzare – per la parte che qui interessa – che nella seduta del 17-18 marzo 2004 il Consiglio nazionale ha approvato una proposta di regolamento concernente “Le misure compensative di cui agli artt.6, 7 e 8” del D. Lgs. 27.1.1992 n. 115 per il riconoscimento in Italia di attività professionale svolta all'estero nei confronti di un cittadino comunitario che viene a lavorare in Italia. Si tratta di una bozza di regolamento che è stata inviata al competente Ministero della Giustizia e che, allo stato, è ancora tale, nel senso che il regolamento stesso non è stato ancora né adottato né approvato.

Vero è che di fatto tale regolamento viene applicato, ma è da puntualizzare che esso, in ogni caso, non era esistente neanche in bozza allorquando intervenne (dicembre 2003) il decreto del Ministero della Giustizia e intervenne poi (marzo 2004) la contestata decisione di disattendere la richiesta della sig.ra Tréca e, di fatto, anche il più volte ricordato decreto del Ministero della Giustizia.

Né l'intervenuta bozza del nuovo regolamento, intervenuta il 18 marzo 2004, avrebbe potuto determinare, di fatto, la non esecuzione dello specifico decreto ministeriali in favore della Tréca anche perché le “Disposizioni applicative delle misure compensative per la professione di giornalista” sono cosa ben diversa da quel colloquio tra presidente, vice presidente dell'Ordine ed interessata, dal quale sembra essere scaturita la non idoneità della Tréca ad essere iscritta nell'elenco professionisti e invece la idoneità della stessa ad essere iscritta nell'elenco stranieri.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Piero D'Amelio in rappresentanza della ricorrente, decide :

di iscrivere la sig.ra Anne Tréca nell'elenco dei professionisti a far data dal 26.2.2004, data di presentazione dell'istanza al Consiglio dell'Ordine del Lazio;

di annullare, conseguentemente, il provvedimento di iscrizione nell'elenco stranieri.

Così deciso in Roma il 17.12.2004.

A1-3 Elenco pubblicitisti

■ A 1-3-1.

L'esistenza di un adeguato credito formalmente riconosciuto dalla proprietà della pubblicazione integra l'elemento della retribuzione

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Michele Giardino avverso delibera Ordine Puglia del 20.2.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 20.2.1997 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia deliberava di non poter accogliere la domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicitisti prodotta dal sig. Michele Giardino perché dai documenti e dai mezzi di prova forniti dall'interessato non erano rilevabili elementi che lo rendessero idoneo all'ammissione. In particolare il Consiglio rilevava, come si evinceva dalla dichiarazione allegata del presidente del cda di "Puglia", che il Giardino non era stato retribuito: nella citata dichiarazione si leggeva che il compenso "le sarà versato non appena le condizioni finanziarie della Cooperativa lo consentiranno e se, ovviamente, è stata da lei saldata la quota di adesione alla Cooperativa stessa che, come è noto, non comporta alcun versamento in lire da parte sua ma viene pagata attraverso la sua collaborazione giornalistica". Tale dichiarazione, rilevava infine il Consiglio, era, peraltro, diametralmente opposta a quella sottoscritta dal direttore responsabile di "Puglia" nella quale risultava che l'istante era stato regolarmente retribuito.

Avverso tale delibera il sig. Giardino ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nel ricorso il Giardino contesta ovviamente la decisione dell'Ordine di Puglia ritenendo, tra l'altro, che altri colleghi prima di lui hanno ottenuto l'iscrizione pur versando nelle sue stesse e identiche condizioni. Riferisce di un colloquio con il presidente Partipilo, avvenuto alle 11,30 del 17 gennaio '97 nel quale avrebbe avuto precise assicurazioni sulla iscrizione. Invece sarebbe poi arrivata la decisione negativa un mese dopo.

Il ricorrente dichiara, inoltre, che punto della controversia è rappresentato da una solenne promessa di pagamento (ex art. 1988 c.c.) rilasciata in suo favore dal presidente della cooperativa giornalistica EGPI a r.l., dott. Piero Giannini, apparentemente in contrasto con la parcella quietanzata e che "la promessa di pagamento unilaterale è un titolo di credito, poiché è considerata "prova scritta idonea" dall'art. 634 c.p.c. per la pronuncia di una ingiunzione giudiziale di pagamento". Fa presente che "il mancato pagamento all'atto dell'emissione della parcella ed il suo rinvio a quando "le condizioni della Cooperativa lo consentiranno", avvenivano nell'ambito di un rapporto professionale di amicizia e di fiducia".

Infine il ricorrente lamenta che la reiezione della domanda del sottoscritto ha comportato un rinvio della collaborazione alla pagina culturale di un quotidiano del nord. Chiede pertanto l'integrale annullamento del provvedimento impugnato.

Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.

In via preliminare va ricordato che i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, sono: attività non occasionale nell'ultimo biennio, regolarità delle retribuzioni autonomia decisionale operativa, natura giornalistica della prestazione.

Quanto alla regolarità della retribuzione, questo Consiglio nazionale ha ritenuto che, pur non specificando la legge l'ammontare minimo dei compensi necessari per l'iscrizione all'albo, ciò non significa che possa trattarsi di compensi irrisori. La retribuzione, infatti, implica il concetto di corrispettività (cioè di una prestazione che abbia caratteristiche di adeguatezza e proporzionalità rispetto ad una controprestazione) e pertanto è espressione - per la logica inesorabile del mercato - del riconoscimento dell'attività professionale svolta.

Per tale motivo l'accertamento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, non può prescindere da una valutazione di congruità della retribuzione.

La Consulta dei Presidenti dei vari Ordini regionali, convocata ai sensi dell'art. 20 bis, lett. a), del D.P.R. n. 115/65, in data 31.12.1995 ha approvato la decisione adottata da questo Consiglio nazionale secondo cui è da reputarsi adeguata una retribuzione che, per ognuna delle previste prestazioni giornalistiche, almeno non sia inferiore al 25% della somma prevista dal tariffario stabilito ogni anno per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti.

Nel caso in esame questo Consiglio nazionale ha tenuto conto, per la valutazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari, delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione istruttoria per i ricorsi.

In data 5.12.1997, su sua richiesta, il Giardino, nella sede di questo Consiglio nazionale, ha dichiarato: "Confermo quanto già descritto in sede di ricorso al Consiglio nazionale, vale a dire che sono creditore nei confronti della cooperativa EGIPI della somma complessiva di L.1.420.000 lorde formalmente riconosciutemi per il periodo di collaborazione relativo a novembre '94 - agosto '97 sulle pagine del quotidiano 'Puglia'. Confermo altresì la sostanza dei colloqui intervenuti con il presidente dell'Ordine regionale ed anche che altro collega con analoga situazione è stato iscritto nell'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, nel dicembre '96 (Giorgio Emanuele Cazzolla). Dichiaro, anche sulla base della mia qualifica di avvocato, che le somme promesse dalla cooperativa sono esigibili su eventuale azione civile che potrebbe essere intentata dal sottoscritto".

Il Consiglio nazionale ha ritenuto fondato il ricorso del Giardino, per le motivazioni addotte dallo stesso in relazione alla esigibilità del credito vantato nei confronti della cooperativa EGIPI.

Ha, inoltre, considerato congruo il compenso di L. 1.420.000, peraltro di poco inferiore al limite indicato (1.750.000) dal Consiglio nazionale ed approvato dalla Consulta il 31.12.1995, poiché trattasi di caso che rientra nella fase transitoria del provvedimento.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Michele Giardino.

Così deciso a Napoli il 10.2.1998.

■ A 1-3-2.

No alla decorrenza retroattiva della iscrizione

- C.N. 10.2.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto parzialmente ricorso Maria Francesca Cenci avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.3.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 1 ottobre 1996 la sig.ra Maria Francesca Cenci chiedeva al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitisti, per l'attività giornalistica svolta per la testata sportiva "Teleroma 56" e "Radio Dimensione Suono". Con lettera raccomandata del 28 novembre il Consiglio invitava la Cenci a sottoporre in visione ulteriori cassette relative all'attività giornalistica svolta.

Considerato che l'istante non aveva dato seguito a tale lettera, valutata la sola documentazione presentata, il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella riunione del 18 marzo 1997, decideva di respingere la domanda della sig.ra Cenci.

Avverso tale deliberazione l'interessata ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa la ricorrente sostiene di aver riscontrato la richiesta dell'Ordine facendo presente di aver già prodotto la cassetta riepilogativa dei servizi svolti nell'ultimo biennio.

Sostiene altresì che la delibera impugnata è illegittima per violazione dell'art. 34, comma 3, del DPR n. 115/65 e per eccesso di potere. In proposito fa presente di aver provveduto a documentare l'attività svolta nel biennio 94/96 a mezzo di attestazione del direttore responsabile della testata giornalistica sportiva, della cassetta riepilogativa dei servizi svolti e dell'attestazione del capo redattore sportivo di Radio Dimensione Suono.

Chiede, pertanto, la ricorrente l'annullamento della delibera impugnata e la conseguente iscrizione all'albo dei giornalisti con decorrenza 1.10.1997.

~

Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e parzialmente da accogliere.

La ricorrente, con la documentazione prescritta dalla legge, aveva già corredato l'istanza con una videocassetta riepilogativa dei servizi svolti nel biennio di attività in esame, come si evince sia dal ricorso, sia dalla documentazione in atti, sia dalla lettera raccomandata inviata dal Consiglio dell'Ordine il 28 novembre 96, tornata indietro il 7.1.97 "per temporanea assenza del destinatario" nella quale si legge: "...La invitiamo a sottoporci in visione ulteriori cassette relative ...".

Tale raccomandata è, peraltro, venuta successivamente a conoscenza della Cenci la quale aveva fatto presente al Consiglio la sua impossibilità a produrre le ulteriori cassette.

La conferma è nella nota della Segreteria del Consiglio del Lazio e Molise, apposta a margine della raccomandata in data 6.3.97, con la quale si fa presente che la ricorrente "è in vertenza con l'azienda, ha sollecitato più volte l'invio delle cassette, ma non gli sono state recapitate. Non sa cosa fare".

La ricorrente, in sede di presentazione dell'istanza, ha corredato la domanda con la dichiarazione del direttore responsabile di "Teleroma 56" e con l'elenco delle interviste effettuate per la suddetta testata nel periodo 4.9.94 - 8.9.96 per un totale di n. 72 servizi.

Ha presentato, altresì, dichiarazione del capo redattore sport di Radio Dimensione Suono con la quale si afferma che la sig.ra Cenci "sta lavorando continuativamente per questa testata in qualità di collaboratrice giornalistica dal luglio 1996".

Entrambe le dichiarazioni sopra indicate risultano nel fascicolo degli atti.

Questo Consiglio nazionale ritiene, dunque, che la ricorrente abbia invocato opportunamente il contenuto del comma 3 dell'art. 34 del regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica che testualmente recita:

collaboratori dei servizi giornalistici della radio televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non sono in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione, ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta".

La ricorrente ha dunque soddisfatto le condizioni prescritte dalla legge. Con la dichiarazione del direttore, poi, ha prodotto anche la cassetta riepilogativa dell'attività svolta e della quale ha chiesto riconoscimento ai fini dell'iscrizione all'albo.

Tutto regolare, quindi, tranne l'integrazione con ulteriori videocassette richieste dal Consiglio e non prodotte dalla ricorrente perché impossibilitata a farlo.

Questo Consiglio nazionale ha rilevato che risulta, nel caso in esame, peraltro soddisfatto anche il requisito della regolare retribuzione: il compenso ricevuto dalla ricorrente per il periodo indicato e documentato in atti risulta più che congruo (L.8.536.000 al lordo delle ritenute).

Dal riesame della fattispecie in oggetto questo Consiglio nazionale ha dedotto, dunque, che la ricorrente è in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari.

Occorre tuttavia precisare che quanto chiesto dalla sig.ra Cenci nel ricorso non può essere accolto interamente.

La ricorrente chiede che venga accolta la sua domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicitari ed altresì che la sua iscrizione venga disposta con decorrenza 1.10.1997.

Ebbene quest'ultima richiesta non può essere soddisfatta.

A parte il fatto che non si comprende perché la sig.ra Cenci abbia indicato come data l'1.10.97 (non è né la data della domanda iniziale al Consiglio né quella della seduta in cui il Consiglio interregionale ha deliberato sul caso né quella di presentazione del ricorso) - e ciò da solo basterebbe a far ritenere infondata tale richiesta - occorre rilevare che la presente decisione si identifica in un accertamento valutativo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari. Si tratta, infatti, di un completo riesame della posizione della ricorrente che richiede necessariamente una valutazione di merito atteso che l'Ordine interregionale aveva valutato diversamente la documentazione. Non si è trattato, cioè, di accertare solo un mero vizio di legittimità. Si è, pertanto, in presenza di una riforma dell'atto impugnato e non di un annullamento. Ne consegue che la presente decisione ha valore costitutivo e, pertanto, con la stessa non si può stabilire una decorrenza che retroagisca al momento anteriore a quello in cui viene attuato l'accertamento stesso.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere parzialmente il ricorso della sig.ra Maria Francesca Cenci dando mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di iscrivere la stessa nell'elenco dei pubblicitisti.

Così deciso a Napoli il 10.2.1998.

■ A 1-3-3.

Mantenimento della iscrizione anche se si collabora con pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Gigliola Magnetti avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 16 giugno 1998 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta, nell'ambito del procedimento di revisione periodica dell'albo ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 115/65, esaminata la documentazione prodotta dalla giornalista Gigliola Magnetti, deliberava la cancellazione della stessa dall'elenco dei pubblicitisti.

Rilevava infatti il Consiglio che la testata con la quale la Magnetti collaborava ("Summa", mensile dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti) è diretta da un iscritto all'elenco speciale e pertanto non poteva essere presa in considerazione per il riconoscimento di giornalista pubblicitista, ai sensi della legge professionale.

Avverso tale delibera la sig.ra Magnetti ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa la ricorrente eccepisce che la legge 3.2.63 n. 69 non prevede in alcuna sua parte che per mantenere l'iscrizione occorre collaborare per una testata in cui il direttore sia giornalista professionista o pubblicitista; che l'appartenenza all'elenco speciale del direttore della testata con cui collabora non può giustificare la sua cancellazione atteso che l'attività che svolge per la testata in oggetto è di natura professionale.

Fa presente infine la ricorrente che il direttore responsabile della rivista di fatto delega l'attività giornalistica al giornalista professionista Franco Capelvenere il quale vaglia, rielabora e garantisce per gli articoli pubblicati sulla rivista stessa.

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento della deliberazione impugnata.

~

Il Consiglio nazionale ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, da accogliere.

Si è considerato che nel caso in esame si è in presenza di una revisione dell'albo e non di una iscrizione all'elenco dei pubblicitisti.

Questo Consiglio nazionale, se da un lato condivide quanto asserito dal Consiglio regionale e cioè che può essere riconosciuto pubblicitista solo colui che collabora con pubblicazioni dirette da giornalisti professionisti o pubblicitisti (questo perché solo ad un iscritto all'albo - l'elenco speciale è un elenco annesso - è attribuito dalla legge professionale n. 69/63 il potere certificatorio di cui all'art. 35 della legge stessa recante "modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti". Quanto detto trova conferma nella disposizione dell'art. 47 della legge professionale laddove il legislatore ha richiesto, nei casi di direzione affidata a persone non

iscritte all'albo, per le pubblicazioni organi di partiti politici, la contemporanea nomina di un vice-direttore iscritto all'albo, professionista o pubblicista, cui affidare appunto anche le attribuzioni di cui all'art. 35), dall'altro lato ha ritenuto che la direzione affidata ad un iscritto all'albo sia requisito determinante solo ai fini della iscrizione all'albo e non anche ai fini del mantenimento della iscrizione. Ciò in quanto in tale ultimo caso l'elemento preponderante che si ritiene debba essere preso in considerazione per valutare l'esistenza o meno del diritto a permanere in elenco (diritto che va posto in relazione al disposto dell'art. 1 della legge n. 69/63 che stabilisce che "È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale ...) è solo lo svolgimento di attività di natura giornalistica retribuita. Attività che la ricorrente ha dimostrato di aver svolto: i 10 articoli che la Magnetti ha realizzato negli ultimi due anni per la rivista "Summa" (gli articoli sono documentati con le rispettive pubblicazioni, al di là della certificazione del direttore responsabile che è iscritto all'elenco speciale) sono stati ritenuti sufficienti e di natura giornalistica (con funzione di informazione su temi di attualità) sebbene inseriti in una rivista a carattere tecnico-professionale.

A fronte di tale attività giornalistica la ricorrente ha percepito regolare compenso per un ammontare di L.17.748.000 nel 1995 e L.471.600 nel 1996.

Tali requisiti - certamente non sufficienti se si fosse trattato di iscrizione all'albo - possono essere considerati validi ai fini del mantenimento dell'iscrizione in quanto sono atti a dimostrare la volontà della ricorrente nel continuare a svolgere la professione giornalistica.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Gigliola Magnetti.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 1-3-4.

No all'iscrizione quando si scrive per un organo interno (nel caso la pubblicazione di una scuola di giornalismo) e, quindi, ad accesso negato alla generalità dei lettori

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Annalisa Pacini avverso delibera Ordine Toscana del 30.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 30 giugno 1997 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana riesaminava la domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicisti presentata dalla sig.ra Annalisa Pacini e ne deliberava il rigetto.

“La Pacini - precisava il Consiglio - è una diplomata della scuola di specializzazione in giornalismo 'Luiss' di Roma che ha collaborato per due anni, dietro compenso, alla testata di laboratorio 'LuissInformazione' della scuola stessa. La sua domanda era stata tenuta in sospeso in attesa di chiarire se tale testata dovesse considerarsi idonea all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e per questo era stato posto un quesito al comitato esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine”.

Rilevava il Consiglio che il Comitato Esecutivo del Cnog aveva risposto di ritenere che non potesse essere consentito l'accesso alla professione e nell'elenco dei pubblicisti in organi di informazione che avessero le caratteristiche di strumento interno della scuola, trattandosi di

organi di informazione ai quali non tutti possono liberamente accedere, ma soltanto coloro che abbiano superato il relativo concorso e corrisposto un sostanzioso “contributo di frequenza”.

Osservava il Consiglio regionale che tuttavia il Comitato Esecutivo aveva nello stesso tempo rilevato l'opportunità di sanare, per quanto riguardava il passato, la vicenda per molti aspetti non chiara, ma di non applicare in futuro lo stesso criterio.

Tutto ciò considerato, il Consiglio regionale prendeva atto che la testata “LuissInformazione” è testata-laboratorio interna ad una scuola e riteneva pertanto non idonea la stessa a “creare” pubblicisti. Il Consiglio respingeva però il suggerimento del Comitato Esecutivo di applicare la “sanatoria” ritenendo che ciò avrebbe sancito disparità di trattamento nei confronti di altri aspiranti.

Avverso tale delibera la sig.ra Pacini, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Biscotto, ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nella impugnativa la ricorrente fa presente di aver partecipato al “Corso di comunicazione” tenuto presso la scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazioni di massa (oggi d'impresa) della Luiss la quale, a suo tempo, ha stipulato con lei un contratto di collaborazione giornalistica a titolo oneroso, avente ad oggetto la pubblicazione di 50-60 articoli su “LuissInformazione”, testata della citata Scuola di specializzazione, pattuendo un compenso di L. 10.000 lorde ad articolo sottoscritto.

La ricorrente evidenzia, in proposito, che tale iter - finalizzato alla iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - venne suggerito al Direttore della Scuola, presente anche il Condirettore Ugo Apollonio (altresì direttore responsabile della testata), proprio da Gino Falleri e da Antonio Marchetti allora, rispettivamente, presidente e consigliere del Consiglio regionale del Lazio e Molise e rappresentanti dell'Ordine stesso nel Comitato di Direzione della scuola e che tale iter fu successivamente recepito dal Comitato di direzione della scuola, nella seduta del 24.11.1994.

Fa presente poi che nella medesima seduta del 24.11.94 il Comitato di Direzione approvò anche la proposta di spostamento, da giugno a novembre, degli esami di fine biennio suggerita dal dr. Marchetti (sempre al fine del conseguimento del tesserino di pubblicista), dando mandato al direttore amministrativo di verificare tale possibilità presso il MURST.

Ancora la ricorrente precisa che la Luiss, il 1° marzo 1995, sottoscrisse con 21 studenti selezionati per l'indirizzo di “Comunicazione” il relativo contratto impegnandosi per la pubblicazione di circa 60 articoli nel biennio, così come richiesto dall'Ordine del Lazio ed evidenzia che la domanda presentata da Nicola Attadio, che a completamento degli articoli pubblicati su altre testate allegava ulteriori 24 pezzi pubblicati su “LuissInformazione”, veniva regolarmente accolta senza alcuna difficoltà.

Fa presente, poi, la ricorrente che il nuovo presidente dell'Ordine del Lazio e Molise, Bruno Tucci, in data 23.10.1995 (inaugurazione dell'anno accademico) precisò che ai fini della iscrizione nell'elenco dei pubblicisti gli studenti avrebbero dovuto pubblicare a loro firma sulla testata della scuola circa 70 pezzi nel corso del biennio e che altri Ordini regionali hanno accolto analoghe domande di iscrizione presentate da altri diplomati della Scuola. Lamenta infine la ricorrente che la domanda presentata è stata esaminata solo dopo sei mesi.

Tutto ciò considerato, la ricorrente eccepisce la illegittimità ed ingiustizia del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

a) illogicità e/o contraddittorietà della motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione.

La ricorrente rileva che nel parere del Comitato Esecutivo del 16.6.97 se da un lato si afferma l'impossibilità dell'accesso per coloro che scrivono per organi di informazione interne alle scuole, dall'altro di rileva la necessità di sanare le situazioni per il passato. Rileva altresì, per quanto concerne la retribuzione, che il Comitato Esecutivo ha precisato che non poteva essere data efficacia retroattiva alla decisione adottata dalla Consulta dei Presidenti nel '95 in materia di retribuzione. Da qui la contraddittorietà del provvedimento assunto, atteso che le domande presentate dai diplomati Luiss nel passato sono state accolte pur avendo gli stessi presupposti di quella formulata dalla ricorrente e atteso che altri Ordini (quali quello della Calabria, dell'Abruzzo e della Sicilia) hanno, invece, accolto le domande - con analoga documentazione - presentate da aspiranti pubblicisti diplomatisi insieme con la ricorrente presso la Luiss.

Ribadisce, poi, che furono proprio autorevoli esponenti di uno dei più importanti Ordini territoriali (quello del Lazio e Molise) a proporre di utilizzare la testata della Scuola, "Luiss-Informazione", per consentire agli studenti l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

b) Difetto e/o carenza di motivazione e/o contraddittorietà della stessa.

Osserva la ricorrente che nella delibera impugnata non vi è una autonoma motivazione ma un riferimento "per relationem" al parere del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pertanto non si comprende perché esso sia stato recepito solo in parte e non in toto (con particolare riferimento alla sanatoria delle situazioni del passato).

c) Infondatezza nel merito delle ragioni indicate.

Osserva la ricorrente, alla luce della inequivoca posizione assunta dal Comitato Esecutivo, che dalla lettera della legge e, in particolare, dal contenuto dell'art. 35 della legge n. 69/63, non è dato desumere alcun elemento che giustifichi l'esclusione e/o il distinguo operato con riferimento alla testata "LuissInformazione".

Chiede pertanto la ricorrente l'annullamento della deliberazione impugnata e la susseguente iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

La signora Pacini, accompagnata dall'avv. Bruno Biscotto, è stata ascoltata dal Consiglio nazionale nella seduta del 16 marzo 1999.

L'Avvocato ha chiesto ed ottenuto di riferire unitariamente su tutti i ricorsi, compreso il presente, aventi ad oggetto la domanda di iscrizione all'elenco dei pubblicisti avanzata dai diplomati del Corso di comunicazione della Scuola di specializzazione della Luiss trattandosi di casi identici ed ha ribadito quanto oggetto di tutti i ricorso in atti chiedendone l'accoglimento.

Nel corso del dibattimento, su precise domande dei consiglieri, è stato chiarito che i ricorrenti si sono iscritti al corso pur non essendo obbligati a seguire il corso di comunicazione (non avendo superato la selezione per il corso di giornalismo, quello riconosciuto dall'Ordine) hanno scelto liberamente di continuare sperando di ottenere un riconoscimento, oltre a quello della laurea, per poter lavorare nel settore del giornalismo (si aspettavano di diventare pubblicisti); che le aziende nazionali importanti richiedono il tesserino di pubblicista per il lavoro negli uffici stampa e che, pertanto, molti di loro hanno perso occasioni di lavoro non avendo potuto ottenere alcun riconoscimento professionale dall'Ordine; che dopo

due anni e dopo spese (l'impegno era di circa 8.500.000 lire all'anno più le tasse) quello che hanno avuto è stato nulla; che non hanno pagato, su richiesta dell'Università, una quota che non andasse a retribuzione dell'attività sul giornale; che l'attività "pubblicistica" rientrava nelle attività extra scolastiche e che per la stessa era stato stipulato un contratto di collaborazione con la scuola; che gli articoli venivano regolarmente retribuiti dall'editore (cioè dalla Luiss) e che inizialmente la somma era più bassa, poi a seguito di contestazioni è stata integrata; che nella stragrande maggioranza dei casi gli altri Consigli regionali hanno iscritto i diplomati Luiss solo sulla base di articoli pubblicati su "LuissInformazione" mentre per quanto riguarda le persone nominativamente indicate nel ricorso sono stati presentati articoli pubblicate su altre riviste ma in numero di 20-30 sui 70 complessivi richiesti.

L'avvocato poi, pur ammettendo che la scuola non ha mai detto che al termine del corso gli studenti avrebbero ottenuto il tesserino e che l'iscrizione non è una sorta di modalità di acquisto dello stesso, non nasconde né disconosce che le aspettative di coloro che seguivano il corso erano quelle di poter realizzare i presupposti previsti dalla legge per poter ottenere l'iscrizione all'albo e che tali aspettative erano fondate sul fatto che la scuola ha detto che durante il corso si sarebbero verificate le condizioni per poter presentare la domanda, fondate sulle affermazioni fatte da illustri colleghi che ritenevano che quel meccanismo fosse utilizzabile a tal fine.

È proprio questo, ha risposto l'avvocato, che ha indotto l'estensore del parere del Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale - di cui il Consiglio regionale ha tenuto conto solo in parte - a voler fare chiarezza per il futuro e nello stesso tempo a ritenere opportuno sanare le situazioni passate avendo la consapevolezza che per equivoco, per leggerezza di taluni, per interpretazioni erranee, erano state date aspettative a persone che erano in assoluta e perfetta buona fede.



Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Preliminarmente va osservato che quello in esame fa parte di un gruppo di casi tutti relativi ad impugnazioni per mancata iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, di diplomati della "Scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazioni di massa" della Luiss di Roma. In particolare tutti i ricorrenti hanno frequentato un "corso di comunicazione" della durata di due anni accademici.

Pertanto, appare più agevole e razionale inquadrare tutti i casi in un unico contesto, nel mentre si appalesa necessario che il Consiglio nazionale, decidendo sui ricorsi, indichi una univocità di indirizzo, atteso che si sono avuti sulla specifica materia decisioni contrastanti da parte di vari Ordini regionali.

È anche da premettere che alla Scuola di specializzazione della Luiss, come si legge nella nota informativa relativa all'anno accademico 94/95, si accede per concorso e che in relazione all'esito delle prove preliminari gli aspiranti allievi vengono selezionati in due gruppi: uno per frequentare il corso di giornalismo ed un altro per frequentare il corso di comunicazione. Gli allievi del primo gruppo, proprio perché frequentanti una scuola riconosciuta dall'Ordine, vengono iscritti al registro dei praticanti e, superati gli esami di fine corso, acquisiscono il titolo per poter sostenere gli esami di abilitazione professionale al giornalismo. Per gli altri, il percorso formativo si conclude con gli esami di fine biennio.

Ed è a questo punto che affiora un meccanismo, che definire giuridicamente perverso è poca cosa.

Il Consiglio nazionale non può fare a meno di evidenziare come siano state create negli allievi del “corso di comunicazione” aspettative del tutto erronee, ovviamente frutto di interpretazioni legislative e regolamentari sbagliate e che se non supportate dalla più completa buona fede (della qualcosa non è lecito dubitare) sarebbero foriere di sviluppi presso altre giurisdizioni.

Questo perché la stessa Scuola nel mentre pretendeva, e giustamente, il pagamento della retta scolastica da parte degli allievi, stipulava con gli stessi allievi un contratto di collaborazione giornalistica a titolo oneroso. Come dire che si impegnava a restituire una parte di quanto percepito in modo che gli interessati potessero dimostrare di essere stati retribuiti per le loro collaborazioni giornalistiche!

Sarebbe stato più logico ridurre proporzionalmente l'importo della retta scolastica, ma in questo caso sarebbe stata di tutta evidenza la mancanza di quell'elemento della retribuzione che per legge è ritenuto essenziale ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari.

Diciamo allora che è stato posto in essere un escamotage, invero in modo del tutto trasparente, per poter consegnare agli allievi a fine corso il certificato di diploma ed il tesserino di iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicitari. Di ciò c'è ampio riscontro negli atti a firma dei ricorrenti e del loro difensore.

Da parte dei ricorrenti è stata sostenuta la tesi che la Luiss si sia comportata come un editore che chiama taluno a collaborare con proprie testate stabilendo anche un corrispettivo per le prestazioni.

È da rilevare che di norma i contratti di collaborazione vengono stipulati con collaboratori già giornalisti e certamente gli iscritti alla Luiss non erano tali.

In altri termini, è normale che un editore stipuli contratti di collaborazione con giornalisti ai quali viene dato un compenso per le prestazioni rese, ma non è normale che una scuola paghi i suoi stessi allievi per scrivere articoli che peraltro non hanno e non potrebbero avere alcun ritorno economico dato che la pubblicazione non era in vendita.

Ed a proposito del corrispettivo da liquidare per le prestazioni giornalistiche c'è da dire che nel caso in esame esso non era certamente proporzionato alla collaborazione richiesta (ammesso che di collaborazione si possa trattare) dal momento che gli iscritti al corso, proprio perché allievi, non avevano, almeno all'inizio del biennio, alcuna cognizione di giornalismo e del resto l'ammontare del “compenso” era stato stabilito non già in relazione alla qualità dei singoli pezzi, ancora da comporre, ma in base a congetture. Viceversa, i rapporti di collaborazione stipulati con giornalisti sono regolati o dal contratto collettivo di lavoro della categoria o dal tariffario dell'Ordine.

È emerso, sempre a proposito dell'elemento della retribuzione, che quanto corrisposto agli allievi da parte della scuola era al di sotto dei minimi inderogabili fissati dal Consiglio nazionale ed approvati preliminarmente dalla Consulta dei Presidenti degli Ordini regionali. A tal proposito il difensore dei ricorrenti ha affermato che il problema della retribuzione poteva essere superato avendo la Luiss già manifestato per le vie brevi di riservarsi di formalizzare quanto prima il suo impegno a versare eventualmente le differenze tra quanto già corrisposto ed i minimi tariffari. Quanto sopra però costituisce l'ulteriore conferma che era stato posto in essere un vero e proprio escamotage per superare la legge ordinistica dal

momento che la retribuzione veniva “vista” non già come corrispettivo per prestazioni rese, bensì come elemento necessario per costituire i requisiti voluti dalla legge per l’iscrizione all’Ordine.

In ogni caso, comunque, quanto percepito sotto forma di retribuzione era e resta una parte di quanto gli allievi pagarono per frequentare la scuola. E poco importa se il “compenso” fosse o meno in linea con il tariffario dell’Ordine o i minimi inderogabili.

C’è anche da considerare il fatto che essendo la formazione professionale dell’allievo l’unico e fondamentale obiettivo del “corso di comunicazione”, ed essendo la prestazione di attività intellettuale indispensabile per l’attuazione dello scopo cui è preordinato il corso, non è possibile considerare la prestazione stessa come oggetto di contratto separato e quindi al di fuori del sinallagma attività didattica-produzione di articoli.

A questo punto può trarsi una prima conclusione: in base alla selezione iniziale, la Luiss stabiliva in partenza chi avrebbe avuto la possibilità di diventare giornalista professionista e chi avrebbe avuto la possibilità di diventare giornalista pubblicista. Questo perché i primi venti selezionati venivano iscritti al corso di giornalismo e, quindi, al registro dei praticanti, e gli altri 20 venivano iscritti al corso di comunicazione, con contestuale contratto di collaborazione giornalistica. E da ciò si deduce anche che per i dirigenti della Scuola, di concerto con alcuni rappresentanti ufficiali dell’Ordine interregionale del Lazio e Molise i cui nomi vengono indicati nei ricorsi, era possibile fare in modo che gli allievi del corso di comunicazione raggiungessero comunque lo scopo dell’iscrizione all’albo dei giornalisti, sia pur attraverso il canale di accesso al pubblicismo. Talché il frequentare il corso biennale, il pagare la retta scolastica e l’essere pagati per i pezzi giornalistici redatti sarebbe equivalso ad esplicitare un’attività da un lato formativa e dall’altro prepubblicistica, ammesso, ma non concesso, che in tema di accesso si possa parlare correttamente di attività prepubblicistica esplicita in una scuola di giornalismo.

Tutto ciò senza voler estrapolare una terza implicazione logica in base alla quale chi non entrava dalla porta (corso di giornalismo) lo faceva attraverso la finestra (corso di comunicazione) e, quindi, il pubblicismo era considerato di fatto una specie di sottoprodotto del professionismo.

Dagli atti risulta che l’attività giornalistica veniva espletata attraverso “LuissInformazione” definita ufficialmente “testata di laboratorio della scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione d’impresa” (quanto riportato tra virgolette fa parte integrante della testata). L’Ordine interregionale del Lazio e Molise si è posto il problema se fosse possibile iscrivere nell’elenco dei pubblicisti un diplomato della Luiss che avesse pubblicato articoli soltanto sulla “testata di laboratorio” della scuola ed ha in proposito posto un quesito all’Ordine Nazionale. Il Comitato Esecutivo dell’Ordine con lettera a firma del presidente Petrina ha ritenuto di fornire al presidente Tucci la seguente risposta: ‘faccio riferimento al quesito che ci hai posto in data 30 aprile scorso riguardante l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti di allievi della scuola di specializzazione in comunicazione della Luiss.

Al riguardo desidero informarti che il Comitato Esecutivo, nella seduta dei 4 giugno scorso, ha lungamente approfondito il problema nei suoi vari aspetti in relazione a quanto stabilito dalla legge professionale.

In proposito il Comitato Esecutivo ha rilevato l’opportunità di sanare, per quanto riguarda il passato, la vicenda - per molti aspetti non chiara - nel presupposto che l’iniziativa adottata dalla scuola della Luiss sia basata su una interpretazione discutibile della legge profes-

nale in tema di accesso al pubblicismo, sia pure assunta in buona fede. Peraltro, per quanto concerne il problema della retribuzione corrisposta agli interessati va rilevato che alla decisione adottata dalla Consulta dei Presidenti, come termine di riferimento generale per il requisito della retribuzione, non può essere data efficacia retroattiva penalizzando coloro che abbiano maturato il diritto anteriormente a tale decisione o comunque subito dopo.

Diverso è invece l'orientamento dell'Esecutivo per quanto riguarda il futuro.

In proposito il Comitato Esecutivo - e questo lo chiariremo bene anche noi nei rapporti con la scuola della Luiss che, lo ricordo, non è stata mai autorizzata né ha avuto alcun riconoscimento di questo Consiglio nazionale sullo specifico problema, e ne fanno fede le convenzioni stipulate - ritiene che non possa essere consentito l'accesso alla professione e nell'elenco dei pubblicisti, in organi di informazione che abbiano le caratteristiche di strumento interno della scuola (così come appaiono il periodico "LuissInformazione" e l'agenzia "LuissMediaNews", definiti nella stessa loro intestazione "testata di laboratorio della Scuola di Specializzazione in Giornalismo e Comunicazione d'Impresa" e nella cui gerenza figura come direttore responsabile il giornalista Ugo Apollonio, che è condirettore della scuola stessa) trattandosi di organi di informazione ai quali non tutti possono liberamente accedere, ma soltanto coloro che abbiano superato il relativo concorso e corrisposto un sostanzioso "contributo di frequenza".

La risposta data al quesito è stata condivisa soltanto a metà dall'Ordine del Lazio e dall'Ordine della Toscana che hanno respinto le istanze di iscrizione per non idoneità della testata "LuissInformazione" (l'Ordine del Lazio anche per carenza dell'elemento della retribuzione).

In ogni caso, entrambi gli Ordini non hanno condiviso il suggerimento manifestato dal Comitato Esecutivo dell'Ordine Nazionale di applicare una sorta di sanatoria per i casi in itinere.

In vero, non sembra neanche a questo Consiglio nazionale che tale suggerimento possa essere accolto in sede di riesame mancando i presupposti giuridici e di fatto perché possa essere ribaltato il giudizio espresso in primo grado circa la non idoneità della testata "Luiss Informazione", inidoneità, del resto, riscontrata anche dal Comitato Esecutivo dell'Ordine Nazionale.

E poiché in tutti i ricorsi si fa riferimento a pronunce positive in casi analoghi da parte degli Ordini di Sicilia, Calabria e Abruzzo, in uno alla proposta di respingere i ricorsi stessi per inidoneità della testata di riferimento, questo Consiglio nazionale invita i citati Ordini regionali a rivedere in sede di autotutela le decisioni adottate.

Dalle considerazioni espresse, questo Consiglio ritiene che non può essere considerata attività giornalistica quella svolta dai ricorrenti per la testata laboratorio LuissInformazione, pubblicazione limitata non tanto nella diffusione quanto nella stessa possibilità di accesso garantito solo agli alunni della scuola tenuti a versare una consistente somma per accedervi.

Tutto ciò prescinde dalla registrazione della pubblicazione e dalla nomina di un direttore responsabile della rivista. Tali elementi non sono infatti di per sé idonei a rappresentare alcunché (e non certo la periodicità o meno di una pubblicazione), ma sono necessari a tutela dei terzi ed a garanzia della legittimità dei contenuti degli articoli che ivi sono pubblicati. La "esclusività" della testata, propria della scuola, implica la sua non riconducibilità al concetto stesso di "periodico" di cui all'art. 35; l'articolo ivi redatto rimane infatti confinato nel privato, cioè nella scuola stessa. Nasce nel "laboratorio" ed è diretto allo stesso "laboratorio"; e tale circostanza si pone in contraddizione con la stessa funzione diffusiva della stampa e della professione giornalistica.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Annalisa Pacini e invita gli Ordini di Sicilia, Calabria ed Abruzzo a rivedere in sede di autotutela le decisioni adottate in materia.

Così deciso in Roma il 17 marzo 1999.

■ A 1-3-5.

Limiti temporali per la validità di una iscrizione a titolo provvisorio (ex art. 47)

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luciano Marini avverso delibera Ordine Piemonte del 16.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e Valle d'Aosta (ora Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte) in data 16.4.1998 deliberava di cancellare il sig. Luciano Marini dall'elenco provvisorio dei pubblicitisti ex art. 47 della legge professionale n. 69/63.

Il Consiglio, a seguito delle dimissioni presentate dal pubblicitista Giovanni Tempo (sostituito dal pubblicitista Marco Roccati) relativamente alla vicedirezione responsabile della pubblicazione "L'Unione Lavoratori", rilevava che il periodico era uscito solo due volte nel 1997 e una volta nel marzo 1998. Riteneva, pertanto, non sussistere la continuità e reputava insufficiente la cadenza delle uscite e di conseguenza decideva la cancellazione dall'elenco del direttore responsabile Luciano Marini.

Avverso tale delibera il sig. Marini ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente, dopo aver precisato di rientrare nella fattispecie di cui all'art. 47 della legge n. 69/63, fa presente che, a mente dell'art. 7 della legge n. 47/48, una pubblicazione decade qualora si sia verificata una interruzione di oltre un anno, cosa che non si è verificata nel suo caso, essendo la pubblicazione a cadenza biennale o quanto meno annuale.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

La pubblicazione "L'Unione Lavoratori" è un periodico sindacale: si è pertanto in presenza della fattispecie di cui all'art. 47 della legge n. 69/63 (direzione, affidata a persone non iscritte all'albo, di giornali o di periodici che siano organi di partiti o movimenti politici o organizzazioni sindacali).

Il suddetto art. 47 stabilisce che i requisiti richiesti per la registrazione del periodico ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei pubblicitisti.

Orbene, la legge sulla stampa stabilisce che:

nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato;

ogni periodico deve avere un direttore responsabile;

l'efficacia della registrazione cessa qualora si sia verificata una interruzione nella pubblicazione di oltre un anno.

In via preliminare occorre chiarire cosa deve intendersi per stampa periodica (ed in quanto tale soggetta all'obbligo di registrazione): dal regolamento di esecuzione del codice postale e delle telecomunicazioni si evince che sono stampe periodiche quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo.

Si ritiene che ciò che è rilevante è la preventiva determinazione di un intervallo costante fra una pubblicazione e l'altra: non ha importanza che poi, di fatto, per cause accidentali l'ordine prestabilito non venga osservato o che la pubblicazione di qualche numero venga ritardata od omessa semplicemente per causa dell'organizzazione editoriale.

Alla luce di tali considerazioni, questo Consiglio nazionale ha in via preliminare ritenuto che nel caso in esame si è in presenza di un periodico, in quanto tale soggetto a registrazione. Lo stesso ricorrente ha dichiarato, in sede di ricorso, che la pubblicazione esce normalmente due volte l'anno.

Partendo da tale presupposto (a diversa decisione si dovrebbe giungere se la pubblicazione non fosse considerata periodico) si è quindi considerato che il termine di decadenza della registrazione - così come previsto dalla legge sulla stampa - sia di oltre un anno di intervallo tra due pubblicazioni.

Tale periodo di tempo, alla data della decisione del Consiglio regionale, non è trascorso nel caso in esame (risultano pubblicati tre numeri: 2 nel 1997, un altro nel marzo 1998).

La registrazione continua ad avere efficacia e permane, di conseguenza, la necessità di avere un direttore responsabile, così come richiesto dal combinato disposto degli artt.2, 3 e 5 della legge n. 47/48 e degli artt.46 e 47 della legge n. 69/63.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Luciano Marini.

Così deciso in Roma il 17.6.1999.

■ A 1-3-6.

Natura giornalistica della prestazione, non occasionalità e retribuzione - Tariffario

- C.N. 16.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Maddalena Marchese avverso delibera Ordine Sicilia del 12.2.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 12.2.1999 il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ha respinto la domanda di iscrizione all'albo dei pubblicisti di Maddalena Marchese, ritenendo insufficiente la produzione giornalistica composta per lo più da brevi articoli pubblicati dal periodico "Club" e da una limitata collaborazione all'emittente "Radio Cuore" della cooperativa "Onda Azzurra". Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia, inoltre, ha ritenuto inadeguata la retribuzione nel biennio preso in considerazione.

Avverso tale delibera la sig.ra Maddalena Marchese ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa la ricorrente ribadisce che a far data dal 1996 ha prestato attività di collaborazione giornalistica, regolarmente retribuita, per il periodico gratuito di informazione "Club" e che per un intero anno ha avuto una interessante collaborazione con l'emittente Radio Cuore.

Contesta quindi sia la brevità degli articoli asserita dal Consiglio regionale (trattandosi di scritti di 100-120 battute in media e non facendo, la legge professionale, riferimento ad alcuna "ampiezza degli scritti", il legislatore riterrebbe prevalente l'intrinseca qualità di uno scritto) sia la "gratuità del periodico 'Club'" adottata dal Consiglio regionale (non essendo dato riscontrare alcun riferimento normativo dal quale si possa enucleare la necessaria onerosità delle pubblicazioni) sia la "limitata collaborazione all'emittente Radio Cuore e la modesta retribuzione ivi percepita" (essendosi, tale collaborazione, protratta per oltre un anno, non essendo preclusiva la collaborazione con altre testate, non prevedendo, la legge professionale, standard quantitativi minimi di retribuzione ed infine non avendo l'Ordine di Sicilia mai prefissato un minimo di retribuzione ad articolo, a differenza di altri Consigli regionali).

Eccepisce, infine, la ricorrente che gli elementi considerati dal Consiglio regionale sono tutti il riflesso di una valutazione discrezionale che va al di là di quanto predeterminato dalla legge. L'iscrizione sarebbe infatti – sostiene la ricorrente – un atto amministrativo privo di margini di discrezionalità.

La ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della delibera impugnata.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Gli artt. 1 e 35 della legge professionale n. 69/63 stabiliscono i requisiti per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitisti, che possono così riassumersi: attività non occasionale nell'ultimo biennio, regolarità delle retribuzioni, autonomia decisionale operativa, natura giornalistica della prestazione.

Per l'accertamento dei suddetti requisiti non si può fare a meno di una valutazione, da parte dell'Ordine, che sia anche in parte discrezionale.

La legge professionale, infatti, innanzitutto non precisa cosa debba intendersi per natura giornalistica della prestazione. Ne consegue che l'Ordine non può che valutare, alla luce dei comuni canoni di esperienza, quando si è in presenza di una attività che presenti quelle caratteristiche proprie (nel senso di creatività, elemento di mediazione, funzione formativa e informativa) del giornalismo.

In secondo luogo, per accertare se l'attività svolta è stata "non occasionale", l'Ordine non può prescindere (pur in assenza di una precisazione normativa sul numero minimo degli articoli e sulla qualità del prodotto) da una valutazione quantitativa e qualitativa degli articoli prodotti che tenga conto del numero, oggetto, entità di tali articoli nonché della loro frequenza in relazione al ritmo di pubblicazione dei giornali in cui gli scritti sono stati via via pubblicati.

In terzo luogo, è vero che la legge non specifica l'ammontare minimo delle retribuzioni che devono essere corrisposte a chi pretende di assumere la qualifica di pubblicitista, ma ciò non significa che possa trattarsi di compensi irrisori o simbolici in quanto questi ultimi – per le stesse regole economiche del mercato – non sarebbero espressione di una attività che si intende svolgere in maniera professionale.

Per tale motivo questo Consiglio nazionale ha, nel 1995, approvato un documento – portato a conoscenza di tutti gli Ordini regionali e da essi condiviso – col quale si è precisato che si considera “congrua” la remunerazione dell’attività giornalistica svolta ai fini dell’iscrizione all’albo, elenco pubblicisti, che almeno non sia inferiore al 25% della somma prevista dal “Tariffario per le prestazioni professionali autonome” dei giornalisti.

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti è emerso che non sussistono tutti i requisiti prescritti dalla legge professionale per l’iscrizione all’albo.

Al di là della natura giornalistica della prestazione, infatti, è indubbio che manchi la “regolare retribuzione”: la ricorrente ha percepito nel biennio – come risulta dalla documentazione contabile – un compenso totale di poco al di sotto del milione. Tale cifra è di molto inferiore ai minimi fissati dal Consiglio nazionale nel documento del ’95 di cui sopra per considerare “congrua” (e quindi regolare), ai fini della iscrizione all’elenco dei pubblicisti, la retribuzione percepita dalla ricorrente.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Maddalena Marchese.

Così deciso in Roma il 16.12.1999.

■ A 1-3-7.

Quando l’assunzione di una carica amministrativa giustifica la sospensione dell’attività giornalistica e, quindi, impedisce la cancellazione dall’albo dell’interessato

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Bicci
- *Accolto ricorso Carlo Arcolao avverso delibera Ordine Liguria del 29.4.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, nella sua seduta del 29 aprile 1999, ha esaminato la posizione professionale di Carlo Arcolao, in sede di revisione degli iscritti (giusto l’art. 30 del regolamento per l’esecuzione della legge professionale), decidendo per la cancellazione dell’Arcolao dall’albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, essendo venuti meno i requisiti richiesti in proposito.

La deliberazione investe il portato dell’art. 1 della legge professionale 69/63 laddove stabilisce che sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi, nonché l’art. 41 della stessa legge che prevede la cancellazione degli iscritti dopo due anni di inattività professionale.

“Dal combinato disposto dei due articoli citati – ricorda opportunamente la motivazione del disposto dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria – deriva, come recentemente confermato in due decisioni del Consiglio nazionale (17 ottobre e 15 dicembre 1998) che l’inattività – come condizione per la permanenza o no nell’albo – vada intesa come mancato svolgimento di una attività giornalistica non occasionale e retribuita e non nel senso etimologico nella carenza assoluta di attività giornalistica”.

“Nel caso in esame, - conclude la delibera del Consiglio regionale dei giornalisti liguri – dalla documentazione in atti, risulta che Carlo Arcolao non ha svolto attività giornalistica ‘non occasionale e retribuita’ (lo ha dichiarato lo stesso interessato nella lettera allegata al questio-

nario di revisione restituito in atti). Si osserva in proposito che per l'Ordine dei Giornalisti è in generale irrilevante il rapporto che i pubblicitisti hanno con le amministrazioni o gli enti dai quali dipendono: unico e fondamentale elemento di valutazione è l'esercizio dell'attività giornalistica nelle forme e nelle modalità prescritte dalla legge 3.2.63 n. 69 e dal regolamento di attuazione".

Nel ricorso proposto al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Arcolao argomenta la propria opposizione a quanto deciso dall'Ordine ligure col ruolo da egli assunto a seguito dell'incarico a Direttore generale della Presidenza e della Giunta della Regione Liguria, nel cui ambito il ricorrente svolgerebbe "attività giornalistica per conto della stessa Regione, quale responsabile (anche) dell'ufficio preposto ai rapporti con la stampa e del comitato di redazione del sito Internet (www.regioneliguria.it).

In subordine, il ricorrente invoca tuttavia l'applicazione dell'art. 41, 2° comma, della legge professionale secondo il quale "Nel calcolo dei termini ... non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche ...".

In relazione a quest'ultimo punto – a parere del Consiglio nazionale - il ricorso è fondato e pertanto è da accogliere.

In effetti risulta agli atti che il sig. Arcolao ha assunto a far tempo dal 7.11.1997 l'incarico di Direttore Generale della Direzione centrale della Presidenza e della Giunta della Regione Liguria. A seguito di ciò Arcolao afferma di avere ritenuto responsabilmente proprio dovere sospendere l'attività giornalistica per le delicate caratteristiche del suo ufficio avendo peraltro precisato tale circostanza in lettera allegata al questionario per la revisione dell'elenco pubblicitisti a suo tempo rimesso al Consiglio regionale, chiedendo di volerla valutare e a conclusione della quale affermava la volontà, al termine dell'attuale impegno presso la Regione Liguria, di riprendere l'attività di giornalista pubblicitista.

Va considerato, per vero, che tali riferimenti all'art. 41, secondo comma, emergono agli atti solo dal ricorso presentato dall'Arcolao e come tali non in possesso del Consiglio regionale.

Un altro elemento utile per una valutazione più generale di tale casistica emerge altresì dalla natura dell'incarico – a tempo determinato – quale configurato nella fattispecie.

In proposito il Consiglio nazionale, nella seduta del 9.5.69 ha così stabilito: "É da ritenersi che il legislatore con la sospensione dei termini della cancellazione per inattività a seguito assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, di cui all'art. 41, 2° comma, della legge 3.2.1963 n. 69, abbia voluto tutelare l'iscritto in relazione all'assunzione di tali cariche ma con limitazioni di carattere temporale. Il citato articolo parla, infatti, di 2 anni di inattività o di 3 anni nel caso di giornalista con almeno 10 anni di iscrizione. Quindi precisa: 'nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta ...'. Ciò vuol dire che in tale norma viene ipotizzato un periodo più o meno lungo, ma racchiuso pur sempre in un arco di tempo di 2 o 3 anni. In caso contrario, ipotizzando una riconferma ciclica di una determinata carica avente i requisiti previsti dall'art. 41, la inattività pubblicitistica sarebbe consentita per la legge a tempo indeterminato".

Con atto separato l'Arcolao, ha chiesto, nelle more della decisione di merito, la sospensione del provvedimento di cancellazione. La richiesta non può essere accolta per assoluta mancanza di motivazione. In ogni caso, essa è da considerare superata dalla presente decisione di merito.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Carlo Arcolao.

Così deciso in Roma il 17.2.2000.

■ A 1-3-8.

Un direttore di pubblicazione da elenco speciale non può "passare" nei pubblicitari per il solo fatto di dirigere quella testata

- C.N. 24.5.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Filippo Servalli avverso delibera Ordine Lombardia del 22.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il sig. Filippo Servalli ricorre avverso la delibera, adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 22.11.1999, di reiezione della istanza di iscrizione all'elenco pubblicitari. Motivo del diniego: "il Consiglio non ha potuto ignorare il carattere non giornalistico del materiale esibito che contrasta con quanto configurato nell'art. 1, comma IV, della legge 3.2.63 n. 69".

Nel ricorso a sua firma il Servalli controdeduce: "come direttore del periodico tecnico-professionale *Voices*, già iscritto dal 1996 all'elenco speciale, ritengo di aver ricevuto una valutazione sbrigativa sul merito degli articoli pubblicati in questi anni. A tale proposito allego alcuni articoli comparsi negli ultimi mesi del 1999 su riviste specializzate del settore materie plastiche dove la valutazione del 'carattere giornalistico' degli stessi articoli è stata ben diversa rispetto a quella espressa dall'Ordine della Lombardia".

Appare opportuno sgombrare subito il campo da elementi che meritano di essere approfonditi anche in questa sede, ma che non possono modificare la sostanza della decisione di merito.

Il ricorso, nel merito, è da respingere perché non adeguatamente motivato limitandosi il ricorrente ad avanzare una semplice osservazione, quella insita nell'espressione "valutazione sbrigativa". Valutazione che è giudicata, invece, sintetica ("carattere non giornalistico del materiale esibito").

Ciò posto, non può non farsi riferimento al fatto che il ricorrente puntualizzi nell'atto a sua firma di essere un iscritto all'elenco speciale dal 1996 e fa discendere la sua richiesta di "passaggio" al pubblicitario proprio dal fatto di rivestire la carica di direttore responsabile di testata iscritta all'albo dei giornalisti ex art. 28 legge professionale.

Ora è pacifico che un iscritto all'elenco speciale non è un giornalista né svolge attività giornalistica tanto è vero che la sua iscrizione avviene in un elenco annesso all'albo dei giornalisti (art. 28 legge professionale). La ragione del perché il ricorrente puntualizzi di essere un iscritto all'elenco speciale può sembrare a prima vista frutto di una errata valutazione del quadro normativo che caratterizza la legge 3.2.1963 n. 69. Ma se di errore si può parlare certamente esso è da mettere in relazione, anzi discende direttamente, dalla circolare che l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, a firma del suo presidente, il 24 dicembre 98 ha inviato "ai direttori iscritti nell'elenco speciale tenuto dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia". Tale circolare ha ad oggetto: "Pagamento delle quote 1999 tramite esattoria". Dopo aver spiegato con dovizia di particolari il come e il perché in Lombardia le quote di iscrizione all'Ordine vengono esatte attraverso il meccanismo esattoriale, la circolare così testualmente quanto inaspettatamente così conclude: "Vi ricordo che gli iscritti all'elenco speciale possono chiedere il passaggio all'elenco dei giornalisti pubblicitari quan-

do sono responsabili, da almeno due anni, di periodici non pubblicitari e che abbiano un certo respiro informativo”.

Quanto sopra ricordato non può essere condiviso ed anzi è respinto categoricamente dal momento che non può essere superato lo spartiacque che separa l'elenco speciale dall'albo dei pubblicitisti, neanche dall'elemento temporale in questo caso indicato in due anni. È appena il caso di ribadire in questa sede che è del tutto irrilevante quel “certo respiro informativo” che una pubblicazione dovrebbe avere perché il suo direttore iscritto all'elenco speciale possa chiedere il passaggio al pubblicità. Ciò perché nella fattispecie viene a mancare un elemento essenziale e quindi costitutivo della istanza di iscrizione all'elenco dei pubblicitisti, ovvero la prescritta dichiarazione del o dei direttori responsabili delle pubblicazioni che hanno ospitato per almeno un biennio l'attività giornalistica del richiedente.

Al riguardo è da premettere che in base all'art. 28 della legge ordinistica, all'albo dei giornalisti è annesso l'elenco di coloro che “pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualità di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.

Ne consegue che l'iscritto all'elenco speciale non è un giornalista perché non esercita la relativa attività e che la sua permanenza in elenco resta imprescindibilmente legata alla vita di quella e soltanto quella pubblicazione per la quale si è avuta l'iscrizione.

Né il fatto che un iscritto all'elenco speciale scriva o possa scrivere sulla pubblicazione da lui diretta anche articoli, ovvero svolga anche attività giornalistica o si eserciti in un certo “respiro informativo”, può costituire valido presupposto per il passaggio all'albo dei pubblicitisti, dal momento che è di ostacolo la natura stessa della pubblicazione il cui direttore, proprio perché non è un giornalista, non ha il potere certificatorio, riconosciuto invece ai professionisti e ai pubblicitisti ovvero a coloro che hanno il titolo di giornalista.

Del resto la certificazione del direttore responsabile di una pubblicazione è atto necessario, tra gli altri, perché taluno possa chiedere l'iscrizione all'albo.

Con riferimento a quest'ultimo punto si ricorda che non può accadere che chi scriva su una pubblicazione diretta da un iscritto all'elenco speciale possa ottenere l'iscrizione all'albo non potendo entrare in possesso del prescritto certificato del giornalista direttore.

Tanto si ricava dal combinato disposto degli artt. 35, 46 e 47 della legge ordinistica e dalla consolidata giurisprudenza di merito (da ultimo: Tribunale di Torino, sez. I Civ., sent. del 12.11.1993 – Petrarulo c/ Ordine Nazionale dei Giornalisti).

Quanto all'elemento temporale (“da almeno due anni”) introdotto dalla citata circolare dell'Ordine della Lombardia, esso vieppiù non può aver alcun pregio giuridico, perché è ab initio che è precluso il potere certificatorio all'iscritto all'elenco speciale né può essere validamente esercitato quel potere ricognitivo e certificatorio sostitutivo che è riconosciuto all'Ordine in fattispecie ben diverse e comunque lontanissime dal caso di cui ci si occupa.

A questo punto c'è da evidenziare un altro elemento che probabilmente avrà indotto in errore il ricorrente. Ci si riferisce in particolare alla istanza che il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha predisposto con modello a stampa. A pagina 4 di tale modello, nella parte in cui si elencano i “documenti da allegare per l'iscrizione ai pubblicitisti”, al punto 8 si legge: “dichiarazione dei direttori responsabili delle pubblicazioni che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni (su nostro modulo prestampato)”.

Orbene, nella pratica del Servalli tale punto 8 è stato lievemente ma significativamente modificato – e non dallo stesso Servalli (cfr. grafia e colore di inchiostro) - con l'aggiunta a penna della parola "auto" posta davanti e in congiunzione con la parola "dichiarazione". Il risultato è che il ricorrente è stato invitato a sottoscrivere, cosa che ha fatto, pena la non presentabilità della istanza, la seguente frase: "autodichiarazione dei direttori responsabili delle pubblicazioni ...".

Tutto ciò (circolare a firma del presidente dell'Ordine e sottoscrizione della autodichiarazione del richiedente) comprova che effettivamente all'Ordine della Lombardia si è dell'avviso che dopo due anni di iscrizione all'elenco speciale si possa, per ciò stesso, richiedere il passaggio al pubblicismo.

Ma anche il modulo di richiesta a stampa modificato al punto 8 dei documenti da allegare (così come riportato sopra) contiene qualcosa contrario a leggi e regolamenti. Infatti – parere del consulente giuridico dell'Ordine nazionale dei giornalisti del 16.2.2000 - "l'autocertificazione è una facoltà riconosciuta ad ogni cittadino di comprovare con una propria dichiarazione il possesso di stati o qualità personali, senza dover necessariamente produrre la normale certificazione. In particolare, le norme sull'autocertificazione desumibili dall'art. 2 l.n. 15 del 1968, come modificata dalla legge 15 maggio 97 n. 127, si riferiscono a casi tassativi, quali la data e il luogo di nascita, la residenza, lo stato civile, l'esistenza in vita, il decesso del coniuge, la cittadinanza ecc., nei quali la dichiarazione proveniente dal privato risulta avere una piena efficacia attestante.

È evidente, d'altra parte, che non risultano applicabili le riportate previsioni normative ai casi nei quali la certificazione sia prevista da una norma di legge e riguardi uno stato professionale da acquisire con ben determinati elementi di fatto e di diritto. Ne consegue che lo status di un aspirante pubblicista, dovendo essere attestato mediante una dichiarazione proveniente dal direttore responsabile della pubblicazione – secondo quanto prescritto dall'art. 35 della legge n. 69/63, non può essere validamente comprovato tramite l'autocertificazione".

Pertanto l'autodichiarazione del ricorrente "non può intendersi come dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma deve ritenersi come una attestazione insufficiente ad integrare uno degli elementi richiesti per legge: la certificazione del direttore responsabile" della pubblicazione.

In altre parole un qualsiasi iscritto all'elenco speciale non poteva e non può provare il suo asserito status mediante una propria dichiarazione dal momento che ex lege, per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, necessita l'atto scritto del direttore (pubblicista o professionista) della testata .

Le due sopra riportate "singolarità" sono comunque destinate, in questa sede, a rimanere tali non potendo certo essere data ad esse validità giuridica. Infatti "in virtù del loro carattere giustiziale – parere pro veritate del prof. avv. Franco Gaetano Scoca del 23.2.1996 - i ricorsi amministrativi non sfuggono alla regola della rispondenza della pronuncia alla domanda: la pronuncia non può andare, cioè, ultra petita e deve attenersi (tanto per il petitum quanto per la causa petendi), alle istanze delle parti. Per secolare tradizione la giurisprudenza è consolidata in tal senso".

Pertanto, "il Consiglio nazionale non può rilevare ... vizi ulteriori rispetto a quelli denunciati dai ricorrenti, dovendosi limitare ad esaminare le istanze di parte ed, eventualmente, ad interpretare quelle che si rivelano poco chiare, in modo tale che abbiano un significato".

"Occorre precisare, inoltre, che, data la natura dei ricorsi in questione (inquadabili nell'ambito dei ricorsi gerarchici impropri) – considerato, cioè, che essi sono diretti ad un organo che, non collocandosi in rapporto di sovraordinazione gerarchica rispetto a quello che ha emanato gli atti impugnati, non gode, con riferimento a questi atti, del potere di annullamento di ufficio – neppure in sede di autotutela è consentito al Consiglio nazionale (a differenza di quanto è ammesso,

invece, nei ricorsi gerarchici propriamente detti) di annullare gli atti impugnati per ragioni diverse da quelle denunciate dai ricorrenti”.

Tutto ciò premesso, questo Consiglio nazionale invita il Consiglio dell’Ordine della Lombardia: a modificare la ricordata circolare del 24.12.98 in cui si ricorda la possibilità, per un iscritto all’elenco speciale, di passare all’albo dei pubblicitisti, ciò almeno nei termini, nei modi e nei tempi in essa circolare specificati;

a modificare nell’elenco dei “documenti da allegare per l’iscrizione ai pubblicitisti” del modulo a stampa predisposto dallo stesso Ordine il contenuto del punto 8 laddove si parla di “autodichiarazione” al posto di “certificazione”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Filippo Servalli.

Così deciso in Roma il 24.5.2000.

■ A 1-3-9.

Retribuzione quale corrispettivo di prestazione professionale

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mauro Rattone avverso delibera Ordine Liguria del 23.2.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 23 febbraio 2000 l’Ordine dei Giornalisti della Liguria ha respinto la domanda di iscrizione all’albo dei giornalisti, elenco pubblicitisti, di Mauro Rattone per insussistenza dei requisiti previsti dalla legge 3.2.1963 n. 69.

Il Consiglio dell’Ordine della Liguria ha rilevato che il Rattone, dipendente dell’emittente privata Radiobabboleo di Genova, con la qualifica di speaker-animatore, non ha documentato il compenso ricevuto per la sua presunta attività giornalistica.

In particolare il Consiglio ha osservato che per documentare le retribuzioni percepite a fronte della attività giornalistica il Rattone ha allegato una dichiarazione del legale rappresentante dell’emittente che afferma che “... la sua attività comprende una parte di lavoro giornalistico ...” e che una retribuzione avente le caratteristiche di cui prima non può considerarsi regolare in quanto il Rattone (in qualità di dipendente dell’emittente) avrebbe percepito le medesime retribuzioni anche se non avesse svolto attività giornalistica.

Avverso tale deliberazione il sig. Rattone ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell’impugnativa il ricorrente ribadisce di svolgere attività giornalistica a tutti gli effetti, producendo interviste, inchieste e notizie, e sostiene, tra l’altro, che sarebbe stato facile trasferire all’interno della emittente radiofonica il suo status di speaker in quello di collaboratore giornalista.

Contesta, pertanto, che la sua retribuzione in busta paga non sia stata considerata regolare.

Chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

In primo luogo va ricordato che l'art. 1 della legge professionale n. 69/63 definisce il giornalista pubblicista come colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercita altre professioni o impieghi.

L'art. 35, poi, della citata legge professionale, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, parla di attività pubblicistica "regolarmente retribuita".

Dal combinato disposto degli artt. 1 e 35, quindi, si desume che uno dei requisiti essenziali per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, è la regolare retribuzione (oltre alla natura giornalistica della prestazione e alla non occasionalità della stessa).

La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, nell'ambito del relativo rapporto sinallagmatico: ciò vuol dire che quando viene meno la prestazione viene meno anche la natura retributiva di ogni eventuale corresponsione.

È per tale motivo che non può considerarsi regolare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, una retribuzione che non sia riferita espressamente ed esclusivamente alla prestazione giornalistica resa.

Nel caso in esame risulta dalla documentazione in atti (dichiarazione del legale rappresentante della Radiobabboleo s.r.l.) che il sig. Rattone è dipendente della società con la qualifica di animatore presentatore radiofonico e che la sua attività comprende una parte di lavoro giornalistico che viene svolto a seconda delle necessità dell'azienda e che è stato quantificato in 1/3 del compenso percepito.

A corredo della documentazione prodotta il Rattone ha prodotto le buste paga percepite dalle quali si evince, però, che riceve un compenso di lavoro dipendente con competenze fisse ogni mese, non riferito però all'attività giornalistica svolta.

Dunque non è stato dimostrato dal ricorrente che, al di là dello stipendio di dipendente, egli riceve qualche altro compenso a parte per le prestazioni giornalistiche fornite. Anzi, è provato il contrario, come si evince dalla su riportata dichiarazione del legale rappresentante della emittente radiofonica.

Per la definizione stessa di retribuzione come corrispettivo di una prestazione nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, dunque, non si può non concordare con quanto affermato dai primi giudici e cioè che una retribuzione avente le caratteristiche come quelle vantate dal ricorrente non può essere considerata regolare a fronte di un'attività professionale atteso che nella sua qualità di dipendente della emittente il sig. Rattone avrebbe percepito le medesime retribuzioni anche se non avesse svolto alcun lavoro giornalistico.

Risulta quindi inesistente, nel caso in esame, uno dei requisiti essenziali prescritti dalla legge professionale per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, e precisamente quello della regolare retribuzione.

È da rilevare, infine, che al fine di salvaguardare l'esercizio della professione giornalistica da ogni forma di abusivismo questo Consiglio nazionale ha più volte affermato – anche in occasione della decisione di casi analoghi precedenti – che l'impiego di personale dipendente da parte di una azienda allo scopo di realizzare un prodotto giornalistico è sicuramente anomalo.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Mauro Rattone.

Così deciso in Roma il 2.10.2000.

■ A 1-3-10.

L'attività di direttore responsabile di per sè configura attività giornalistica

- C.N. 2.10.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Bruzzone avverso delibera Ordine Liguria del 15.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il pubblicista Antonio Bruzzone ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 15 luglio 1999 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria di cancellazione dall'albo "essendo venuti meno i requisiti" richiesti per la permanenza nell'albo stesso. Più in particolare - si legge nell'impugnata delibera - il sig. Bruzzone "non ha svolto attività giornalistica 'non occasionale e retribuita' avendo redatto solamente 3 articoli nel 1996 e 5 nel 1998".

Nel ricorso a sua firma il Bruzzone confuta la motivazione addotta dai primi giudici, precisa e comprova di essere stato direttore responsabile della pubblicazione "Poca luce" negli anni 1996-97 e fino al settembre 1998 quando la testata ha cessato le pubblicazioni e di essere dal giugno 1999 direttore responsabile del "Corriere di Sestri Ponente".

Vero è, pertanto, che il ricorrente, come affermato dai primi giudici, ha pubblicato 3 articoli nel '96 e 5 nel '98 sulla testata "Settimanale Cattolico", ma è altrettanto vero che negli anni di riferimento lo stesso ricorrente è stato anche direttore responsabile del periodico "Poca luce" e che dal giugno 1999 è direttore del periodico "Corriere di Sestri Ponente".

Si deve pertanto dedurre che il ricorrente, nel biennio di legge, non è stato inattivo, ne è comprova anche la qualifica di direttore responsabile assunta dal ricorrente.

Come del resto affermato dal Consiglio nazionale (decisione 16.12.1982), "non vi è alcun dubbio che quest'ultima attività configuri esercizio di giornalismo. Se il direttore, infatti, ha incombenze quali quelle di 'provvedere a mantenere l'indirizzo e a perseguire gli scopi fissati dal proprietario nonché a coordinare organicamente il contenuto della pubblicazione', e se dispone di una così ampia sfera di poteri che gli consente 'di scegliere i collaboratori, di assegnare ciascuno al ramo per il quale lo ritiene più adatto, di selezionare e rivedere gli articoli da inserire in ciascun numero, di decidere sulla pubblicazione dei lavori che gli vengono presentati, di assumere sulle questioni di attualità l'orientamento che ritiene più conforme al programma prefissato, indirizzando in tal senso l'opera dei collaboratori, coordinandone e disciplinandone l'attività', non si vede come tutta la serie degli atti, che si impongono per l'assolvimento delle sue incombenze e per l'esercizio dei suoi poteri, non debba avere un contenuto giornalistico. Ove gli si riconosca, così, il potere di determinare in concreto il contenuto del periodico o della trasmissione, l'attività che egli all'uopo pone in essere, ne rimane qualificata appunto come giornalistica, con la conseguenza di rifletterne la qualità o il carattere sul soggetto da cui promana".

Posto all'ordine del giorno del Consiglio nazionale in data 17.2.2000 il ricorso di Antonio Bruzzone veniva rinviato in Commissione per ulteriore approfondimento.

È stato quindi effettuato un supplemento di istruttoria, al fine di dare risposta ad alcuni quesiti scaturiti dalla discussione in aula.

In particolare sono stati fatti i seguenti due quesiti:

quante volte è uscita la pubblicazione "Poca luce" della quale il ricorrente è stato direttore responsabile nel biennio relativo alla revisione;

se e in che misura il ricorrente, in relazione alla direzione di cui al punto che precede, è stato retribuito.

Dagli accertamenti effettuati è emerso:

che il Bruzzone è stato direttore responsabile del mensile "Poca luce" ininterrottamente per 15 numeri (dall'aprile 1996 al settembre 1998);

che il ricorrente aveva pattuito con l'editore (vedi lettera d'impegno datata 14 aprile 1996) un compenso a numero pari a L. 50.000 al netto della ritenuta d'acconto.

L'editore Luigi Mori (anch'egli giornalista), con lettera datata 15.10.98 comunica al Bruzzone che "per tutta una serie di difficoltà di ordine economico" si vede "costretto a sospendere la pubblicazione della rivista, difficoltà in ordine alle quali si scusa "per non avere ancora potuto mantenere fede all'impegno a suo tempo preso" (la corresponsione delle 50mila lire nette a numero edito n.d.r.).

Nella stessa lettera si legge anche: "non escludo tuttavia che in un ragionevole lasso di tempo la rivista possa ritornare ad uscire regolarmente, grazie ad un sostegno economico promessoci da parte dell'Assessorato alla Cultura Regionale. In una tale auspicabile eventualità, potrà per me rendersi possibile di saldarLe quanto dovuto".

Quanto sopra evidenziato conferma e rafforza le risultanze istruttorie già rassegnate al Consiglio dal momento che non può parlarsi di inattività in senso tecnico-giuridico.

In ogni caso è rimasta priva di qualsiasi riscontro (avendosi, per di più, la prova del contrario) che il Bruzzone abbia redatto, nel biennio di riferimento, "solamente 3 articoli nel 1996 e 5 nel 1998". Ciò perché alla citata produzione articolistica deve essere sommata quella relativa alla direzione responsabile di una testata diversa da quella che ha ospitato la predetta produzione giornalistica.

Occorre ribadire a questo punto e in questa sede che l'elemento della retribuzione non è stato oggetto di contestazione da parte dei primi giudici e, quindi, non può essere introdotto in sede di ricorso neanche non rilievo d'ufficio in ossequio al principio che non può andarsi "ultra petita". A parte il fatto che esiste agli atti la prova di una retribuzione che soltanto materialmente non è stata effettuata per comprovate difficoltà economiche dell'editore ed i cui effetti non possono ritorcersi contro il lavoratore, ovvero il direttore responsabile della pubblicazione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Antonio Bruzzone.

Così deciso in Roma il 2.10.2000.

■ A 1-3-11.

Pubblicità consentita a chi non è ancora iscritto all'albo

- C.N. 9.5.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Paolo Fabricatore avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il sig. Paolo Fabricatore ricorre avverso la delibera adottata il 27.9.2000 dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise e con la quale è stata respinta l'istanza di iscrizione all'elenco dei pubblicitisti.

Motivi del diniego:

- 1) “la pubblicità non deve fare ricorso, né visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente telegiornali e le rubriche di attualità” in base a quanto stabilito dall'art. 13 della legge 5.10.1991 n. 327;
- 2) il richiedente “è titolare di una rubrica fissa per l'emittente TMC”;
- 3) il richiedente “partecipa attivamente a spot pubblicitari”.

Nella loro delibera i primi giudici si richiamano anche, ma genericamente, a quanto stabilito dalla Carta dei doveri del giornalista.

Nel ricorso a sua firma il sig. Fabricatore sostiene:

- 1) che la Carta dei doveri del giornalista è applicabile soltanto a colui che è già iscritto all'Ordine e che nell'esercizio della sua attività preminente, quella di consulente finanziario, ha effettuato per pochi mesi la pubblicità per la divulgazione dei prodotti finanziari della società per la quale opera;
- 2) di essere ben conscio che la norma va rispettata e che tale obbligo decorra dalla data di iscrizione all'albo;
- 3) che dal maggio 2000, ovvero prima della presentazione della domanda di iscrizione, non effettua più alcuna pubblicità su alcuna emittente;
- 4) di non avere mai effettuato pubblicità sull'emittente TMC “in quanto nella trasmissione Goleada dell'anno 1999-2000 ha effettuato solo commenti tecnici sulle gare e sugli episodi più importanti delle giornate calcistiche del campionato di calcio di serie A”;
- 5) che tutta la documentazione relativa all'attività televisivo-giornalistica presentata nella domanda di iscrizione è esclusivamente concentrata sui commenti tecnici relativi alle gare di calcio della massima divisione serie A.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

In effetti quanto ha portato i primi giudici a rigettare l'istanza di iscrizione all'elenco dei pubblicitisti può essere ricondotto al fatto che il ricorrente – a giudizio del Consiglio interregionale del Lazio e Molise e come riportato in premessa – ha effettuato spot pubblicitari.

Il Fabricatore non aveva nessun obbligo di astenersi dal fare pubblicità perché non ancora iscritto all'Ordine e quindi non aveva nessun obbligo di attenersi a quanto sancito dalla Carta dei doveri del giornalista.

D'altro canto nel caso in esame non possono essere presi in considerazione altri elementi che in ipotesi avrebbero potuto determinare il rigetto della istanza di iscrizione all'Ordine. Ciò in considerazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Paolo Fabricatore.

Così deciso in Roma il 9.5.2001.

■ A 1-3-12.

Connotati tipici dell'attività giornalistica da riscontrare ai fini dell'iscrizione all'albo

- C.N. 3.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Lombardi
- *Accolto ricorso Alessandro Preti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Con delibera del 15 marzo 1999 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha respinto la domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, presentata dal sig. Alessandro Preti.

Il Consiglio interregionale ha motivato il rigetto ritenendo che la attività di collaborazione autonoma, prestata dal ricorrente presso il quotidiano "Il Tempo" di Roma, difetti dei requisiti della creatività e della mediazione, quali elementi distintivi dell'attività giornalistica; e ha specificato che dalla documentazione risulta la prevalenza di "pezzi" di natura tecnico-professionale di risposta ai lettori su quesiti di natura fiscale.

Il ricorso presentato dal sig. Preti, ai sensi dell'art. 60 della legge 3.2.1963 n. 69, avverso la delibera di diniego - corredato dell'elenco degli articoli presentati e di alcuni dei "pezzi" pubblicati sul quotidiano a firma del ricorrente stesso, nonché della dichiarazione rilasciata dal direttore de "Il Tempo", dott. Giampaolo Cresci – si basa sulla considerazione che l'attività di collaborazione prestata fin dall'ottobre 1996 dal ricorrente possiede tutti i tratti specifici dell'attività giornalistica.

Le ragioni esposte dal ricorrente sono le seguenti: in primo luogo sussiste il carattere dell'attualità: gli articoli comparsi a firma del ricorrente riguardano, infatti, in prevalenza argomenti di natura fiscale e previdenziale ed affrontano ogni altro tema di stretta attualità attinente la materia economica; forniscono chiarimenti e commenti (anche critici) di norme, provvedimenti amministrativi e legislativi d'interesse generale, di recente emanazione o in fase di studio. In secondo luogo sussiste il carattere della creatività: nei pezzi vengono espressi pareri, interpretazioni, commenti, proposte su provvedimenti fiscali e previdenziali.

Infine, i "pezzi" esprimono un'attività di mediazione, dal momento che la conoscenza di un fatto viene diffusa attraverso un messaggio, che costituisce l'elemento più rilevante dell'attività giornalistica.

La risposta ai quesiti dei lettori rappresenta uno strumento finalizzato a porre in maggiore luce le problematiche fiscali, previdenziali ed economiche in genere. L'attività del ricorrente in seno al giornale consiste nella selezione dei quesiti che presentano elementi di maggior interesse, nella risposta agli stessi mediante il commento e l'interpretazione di norme di leg-

ge nell'interesse dei lettori, nella cura di una rubrica settimanale intitolata "Il punto fiscale", nonché nella redazione di specifici articoli su rilevanti questioni d'interesse economico (quali, a titolo esemplificativo, i riflessi economici della manovra finanziaria per l'anno 1997, la nuova tassazione dei redditi da lavoro dipendente, l'applicazione dell'Eurotassa e dell'IRAP, la tassazione delle famiglie monoreddito ecc.)

Dalla documentazione in atti risulta che l'attività svolta dal Preti in seno alla testata giornalistica quotidiana "Il Tempo" di Roma assume i connotati tipici dell'attività giornalistica. Secondo un indirizzo ormai costantemente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, dai Giudici di merito e da questo Organo decidente, l'attività giornalistica è "contraddistinta dall'elemento della creatività, di colui che, con opera tipicamente, anche se non esclusivamente, intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione e commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale ed ideologica". Il tratto caratteristico di tale prodotto intellettuale è pertanto la presenza, nella manifestazione di pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e creativo, secondo il criterio desumibile anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 della legge 22.4.1941 n. 633, relativa alle opere d'ingegno letterarie ed artistiche e alla loro protezione.

Attraverso la risposta ai quesiti sottoposti dai lettori nelle materie economiche e l'attività di redazione di specifici articoli pubblicati su "Il Tempo", il ricorrente ha confezionato dei prodotti intellettuali tipici del lavoro giornalistico in modo non occasionale da almeno due anni, ricevendo per essi una congrua retribuzione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Alessandro Preti.

Così deciso in Roma il 3.10.2001.

■ A 1-3-13.

Validità della documentazione quando i testi, pur non firmati o siglati, sono attribuiti dal direttore della testata

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Mauro Sasso avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il sig. Mauro Sasso ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 27 settembre 2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di rigetto di iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitisti.

Al Sasso era stato chiesto "con raccomandata del 30.5.2000 di integrare la documentazione per l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti con articoli firmati" in quanto quelli presentati a corredo dell'istanza, 76, portavano la sigla Q.D.

Il Sasso, con lettera dell'11.7.2000, "giustificava la non firma con considerazioni – si legge nell'impugnata delibera – che il Consiglio non ritiene di condividere anche in relazione allo

stampato che viene distribuito agli aspiranti pubblicisti ove è specificatamente richiesto che gli articoli siano ‘a firma del richiedente’”.

Nel ricorso il Sasso contesta il fatto che occorra necessariamente presentare pezzi firmati e fa esplicito riferimento al contenuto della lettera non condiviso dai primi giudici. In tale lettera si legge, tra l’altro: “faccio con l’occasione presente come sia consuetudine nelle agenzie di stampa, specie quelle rivolte alle testate italiane all’estero, la sola sigla o addirittura nessuna sottoscrizione dei pezzi ed articoli. Peraltro segnalo che, in considerazione del ruolo svolto e dell’attività condotta (sono stato componente di nomina governativa del Consiglio generale degli italiani all’estero; ho ricoperto negli scorsi anni l’incarico di direttore generale di un patronato sindacale; sono oggi segretario nazionale UIL pensionati e componente il consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS), ma anche dal taglio degli articoli (fra il tecnico e la provocazione politica) preferisco non firmare per esteso e nemmeno utilizzare le sigle di nome e cognome che consentirebbero una qualche riconduzione al sottoscritto”.

A parte le motivazioni addotte che rappresentano oggettivamente un di più rispetto a quanto richiesto dalla legge ordinistica, c’è da dire che è del tutto irrilevante, al limite dell’arbitrario, che agli aspiranti pubblicisti venga specificatamente richiesto con modulo a stampa che gli articoli siano “a firma del richiedente”.

L’art. 35 della legge n. 69/63 stabilisce che per l’iscrizione all’elenco dei pubblicisti la domanda deve essere corredata dei giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente.

L’art. 34 del DPR n. 115/65 (regolamento di esecuzione della legge professionale) testualmente recita: “Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall’art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l’attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l’effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli”.

Nella fattispecie in esame esiste in atti la dichiarazione del direttore responsabile dell’“Agenzia Stampa Internazionale GRTV”, con la quale si attesta che “gli articoli qui sotto elencati, siglati Q.D., sono stati redatti dal dott. Mauro Sasso” (segue un elenco degli articoli pubblicati dal gennaio 1998 al febbraio 2000).

Per effetto di tale dichiarazione risulta chiaramente attribuita al ricorrente la paternità degli articoli non firmati e quindi, stante il disposto dell’art. 34 del DPR 115/65 sopra riportato, risulta provata l’effettiva redazione degli articoli da parte del Sasso.

Quanto alla retribuzione essa risulta congrua, a parte il fatto che su questo specifico requisito l’Ordine interregionale non ha eccepito alcunché e quindi non esiste agli atti contestazione alcuna.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Mauro Sasso.

Così deciso in Roma il 13.12.2001.

■ A 1-3-14.

Obbligo dell'iscritto di documentare, in sede di revisione, l'attività giornalistica, pena la cancellazione dall'albo

- C.N. 13.12.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La pubblicitista Licia Colò ricorre ritualmente avverso la decisione adottata nella seduta del 27 settembre 2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di cancellazione per "inattività professionale".

A tanto i primi giudici sono giunti "considerato che ai sensi dell'art. 41" della legge 3.2.1963 n. 69 "è richiesta la continuità dell'effettivo esercizio della professione quale condizione indispensabile per la permanenza nell'Albo; ... rilevato che (l'interessata ndr) non ha documentato – come espressamente richiesto con raccomandata del 4/08/2000 – l'ulteriore svolgimento dell'attività professionale e, tanto meno, ha addotto, ai sensi della citata legge, ragioni di legittimo impedimento all'esercizio della professione stessa".

Nella impugnata delibera c'è anche un "considerato" ed è relativo al fatto, indicato come aggiuntivo perché seguito da un "inoltre", che la Colò non ha provveduto "al pagamento delle quote annuali previste dalla legge".

Con riferimento a questo "considerato", c'è da dire che esso si appalesa alquanto vago in quanto non è specificato a quali annualità si riferisca la asserita morosità, a meno che non si intenda dire che la Colò sia morosa dal 1992, anno della sua iscrizione.

Su questo punto specifico, nel ricorso si afferma che "la contestata omissione, peraltro, non è assolutamente specificata né per gli importi né per i periodi ma comunque è una circostanza irrilevante e non contemplata dall'art. 41 L.69/63".

Vero è che tale ipotesi, ovvero la morosità, non è contemplata nell'art. 41 della legge ordinistica che invece fa esclusivo riferimento alla "inattività professionale", ma è altrettanto vero che quel "considerato" può essere visto come un di più rispetto alla inattività professionale, di per sé pregnante e correttamente previsto con riferimento all'art. 41 della legge professionale.

Nel ricorso "si eccepisce altresì la violazione dell'art. 57 L.69/63, con tutte le conseguenze di legge, in quanto la delibera adottata è stata notificata alla interessata oltre i trenta giorni previsti".

Sembra di capire che venga eccepita la nullità della delibera per violazione dell'art. 57 della legge ordinistica. Se così è, va rilevato che il termine di 30 giorni per la notifica delle deliberazioni del Consiglio interregionale – ha più volte affermato il Consiglio nazionale dell'Ordine – è meramente ordinatorio e non perentorio e pertanto la sua inosservanza non comporta nullità. In ogni caso la nullità di un atto non può mai essere pronunciata quando l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. La comunicazione mediante notificazione ha lo scopo di far conoscere al destinatario l'esistenza e il contenuto delle decisioni e di porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnativa attribuitogli dalla legge. Non può, pertanto, non riconoscersi la validità e l'efficacia dell'atto anche se lo stesso non sia stato comunicato entro il termine dei 30 giorni previsto dalla legge. Ciò perché si tratta di una inosservanza che non comporta alcuna sanzione di decadenza o di nullità non incidendo nel caso in esame, precludendolo, sul diritto di impugnazione che è stato legittimamente e correttamente esercitato.

Erroneo, inoltre, si appalesa il richiamo all'art. 57 della legge ordinistica perché tale articolo fa riferimento alla notificazione della delibera in materia disciplinare, mentre nel caso di cui ci si occupa si tratta di cancellazione per inattività.

Resta da dire della accertata "inattività professionale".

In proposito si legge nel ricorso: "Il provvedimento adottato appare sul punto non divisibile in quanto non ricorrono i presupposti sanciti dall'art. 41 espressamente richiamato. Infatti l'articolo su menzionato stabilisce che è disposta la cancellazione dall'Albo dei Pubblicisti quando vi sia una inattività professionale che si protrae per almeno due anni, termine elevato a tre in casi particolari. Occorre precisare ed evidenziare che la legge, ed in particolare l'articolo richiamato, non prevede la cancellazione dell'iscritto nel caso in cui non ottemperi alla richiesta di fornire la prova della propria attività svolta. È di tutta evidenza che la prova della contestata inattività deve essere fornita dall'organo che procede alla contestazione e che lo stesso organo deve indicarla e specificarla all'atto della delibera del provvedimento di cancellazione. La semplice omissione non può e non deve essere considerata elemento probante circa la inattività del Pubblicista. Si consideri inoltre che la raccomandata inviata alla sig.ra Colò dal Consiglio Interregionale è del 4 agosto 2000 e che pertanto la delibera di cancellazione è stata adottata solo dopo poco più di un mese dalla richiesta. Pertanto non sono trascorsi i due anni di provata inattività professionale e viene meno, quindi, il presupposto imprescindibile per poter adottare un provvedimento di cancellazione. Per completezza comunque va precisato che la sig.ra Colò continua nella sua attività di pubblicista nel pieno rispetto della normativa vigente".

È da osservare, in riferimento a quanto sopra riportato, che se anche il richiamato art. 41 della legge ordinistica "non prevede (letteralmente, ndr) la cancellazione dell'iscritto nel caso in cui non ottemperi alla richiesta di fornire la prova della propria attività svolta", è pur vero che tale articolo deve essere valutato nella sua portata in riferimento all'art. 30 del regolamento di esecuzione della stessa legge che espressamente prevede: "Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'albo e deve, almeno ogni anno, curarne la revisione". E così ha fatto, correttamente, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, tanto è vero che con lettera raccomandata datata 4 agosto 2000 prot.n. 2390 alla Colò fu richiesto di "documentare l'attività professionale svolta". Il tutto sul presupposto, inserito nel corpo della raccomandata, che l'"Ordine ha l'obbligo, almeno una volta l'anno, di curare la revisione dell'albo, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 115/65". La stessa raccomandata, quindi, introdusse regolarmente il meccanismo della revisione nei confronti della Colò la quale ben sapeva, per essere un'iscritta all'Ordine, che aveva l'obbligo di ottemperare a quanto richiestole.

È di tutta evidenza che la revisione serve a stabilire se permangono o meno le condizioni perché si possa continuare ad essere iscritti all'albo dei giornalisti.

Il rilievo mosso, quindi, sul punto è infondato perché l'Ordine interregionale ha correttamente avviato la procedura di revisione e ha dato puntuale contezza, nella sua decisione, che la Colò non ha documentato, come richiestole, la sua attività professionale né, tanto meno, ha addotto ragioni di legittimo impedimento.

Del pari sia appalesa infondato il rilievo secondo il quale il Consiglio interregionale non avrebbe potuto adottare la delibera poi impugnata dal momento che l'atto è stato adottato "solo dopo poco più di un mese dalla richiesta" di documentare l'attività professionale.

Intanto c'è da ribadire che la richiesta di documentazione avvia un processo di revisione, processo che si conclude con la cancellazione quando nei due anni precedenti viene accertata una inattività professionale. Ecco perché la norma prevede che si chieda all'interessato di voler documentare la sua attività. Quando l'interessato non vi provvede, è logico e giuridicamente valido presumere che non ci sia stata attività professionale.

Neanche in sede di ricorso la Colò dimostra una qualche attività professionale in relazione alla sua iscrizione all'Ordine dal momento che, come sopra riportato, si legge nel ricorso stesso, semplicemente, che l'interessata "continua nella sua attività di pubblicista nel pieno rispetto della normativa vigente".

Il che, in relazione all'art. 41 della legge e 30 del regolamento, non vuol dire alcunché.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Licia Colò.

Così deciso in Roma il 13.12.2001.

■ A 1-3-15.

Documentazione presentata in sede di gravame valida se riferita al biennio precedente la richiesta di iscrizione

- C.N. 6.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Angela Caputo avverso delibera Ordine Sicilia del 25.6.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia in data 25.6.1999 ha deliberato di respingere la domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti di Angela Caputo osservando che "nella documentazione prodotta si è rilevata un'attività non a livello di iscrizione a un Albo Professionale" e soprattutto per la modesta retribuzione.

La Caputo, nel ricorso regolarmente presentato, invoca la illegittimità e quindi l'annullamento del provvedimento argomentando sulla sua congrua attività giornalistica che risponde in pieno alle caratteristiche previste dalla legge e ritenendo secondario il requisito dell'aspetto retributivo.

In sede istruttoria, con nota del 15 novembre 2001, è stato chiesto al Direttore del "Gazzettino" di Giarre Salvatore Agati di chiarire il senso di due dichiarazioni a sua firma: la prima datata 25.3.1999 con la quale si certifica una produzione giornalistica negli anni '97-'98 di 60 articoli con un compenso di L.300mila, come da ritenuta d'acconto n. 4/99 datata 19.3.1999; la seconda, successiva alla prima, con la quale si attesta una produzione di 15 articoli nel periodo '97-'98 per la qualcosa l'interessata, con dichiarazione 15.10.2001, accusa ricevuta di un compenso lordo di L.1.875.000.

Il Direttore Salvatore Agati, con nota acquisita agli atti il 28 novembre 2001, ha chiarito i termini di tali dichiarazioni precisando che negli anni '97, '98 gli articoli pubblicati da Angela Caputo sono stati complessivamente 76 e che l'ammontare del compenso lordo è stato di L.2.175.000, ripartito in due diverse ricevute, la prima datata 19.3.1999 per L.300.000, la seconda datata 5.10.2001 per L.1.875.000. Ha quindi fornito i riferimenti relativi al versamento delle ritenute d'acconto ed ha chiarito che il compenso relativo al

periodo ottobre 2001, nonostante fosse riferito ad anni precedenti, è stato effettuato per cassa e non per competenza con una ritenuta d'acconto di L.435mila.

Si osserva preliminarmente che il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ha correttamente deciso la non iscrizione valutando agli atti esibiti.

Tuttavia è facoltà del giornalista produrre in sede di gravame ulteriore documentazione integrativa: facoltà questa riconosciuta dall'art. 63 del regolamento di esecuzione alla legge 69 e confermata da sentenza della Corte di Cassazione 6.10.70.

In effetti, la documentazione integrativa consente di accertare che vi è stata una sufficiente produzione giornalistica nel biennio di riferimento e che i compensi percepiti possono ritenersi congrui in relazione alla consistenza del giornale.

Pertanto, ribadito che correttamente il Consiglio dell'Ordine della Sicilia aveva deciso la non iscrizione perché non poteva adottare diverso provvedimento sulla base della documentazione esaminata, è da affermare che quanto prodotto in sede di gravame, costituisce prova valida dell'esistenza dei requisiti voluti dalla legge per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Angela Caputo.

Così deciso in Roma il 6.2.2002.

■ A 1-3-16.

Sussiste l'elemento della retribuzione anche quando si dà permanente disposizione per una erogazione a terzi dell'ammontare

- C.N. 6.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Flora Parodi avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con atto, acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 30 ottobre 2002, col n. 2622, la pubblicitaria Flora Parodi ha presentato ricorso avverso la decisione adottata il 25 luglio e con la quale il Consiglio regionale della Liguria disponeva la sua cancellazione dall'elenco dei pubblicitari per 'inattività' professionale.

Il provvedimento è stato motivato dalla constatazione che la sig.a Parodi non avrebbe svolto l'attività giornalistica secondo le modalità indicate nella legge professionale, in quanto nella scheda di revisione ha dichiarato "l'attività è svolta a titolo gratuito in quanto l'editore del periodico è l'Associazione Azzurra onlus regolarmente iscritta all'Albo Reg. Volontariato al n. 55-GE-ASOC-52/1995 settore sicurezza sociale".

Sulla base di quanto innanzi e richiamata anche la delibera del Consiglio nazionale del 12-13/12/2001, il Consiglio dell'Ordine Regionale ha ritenuto che nella fattispecie vi fossero le condizioni di inattività professionale, mancando l'elemento della retribuzione, per cui ha disposto la cancellazione dall'elenco pubblicitari.

Nel suo ricorso Flora Parodi comunica di avere originariamente dichiarato, sulla scheda di revisione, di avere svolto attività giornalistica continuativa e regolarmente retribuita negli anni 1999-2000-2001 per la testata "Progresso" con le funzioni di direttore responsabile e

poi in una nota aggiuntiva di aver formulato la dichiarazione presa a base del provvedimento di cancellazione. Osserva in proposito che “la sopra indicata nota aggiuntiva, nella sua inesatta formulazione, può avere concorso a determinare una inesatta rappresentazione della specifica situazione della ricorrente... ..Infatti... del tutto ingenuamente ed attecnicamente, ha incidentalmente dichiarato di svolgere attività giornalistica a titolo gratuito senza precisare alcune circostanze che assumono invece particolare e determinante rilevanza”.

L'interessata difatti precisa che i soggetti che collaborano con l'Associazione tendono a rinunciare al pagamento di eventuali compensi.

Nel caso specifico Flora Parodi “ha, di fatto, rinunciato al pagamento dei corrispettivi dell'attività svolta quale direttore di testata, ma non già con una semplice rinuncia tout court bensì devolvendo i corrispettivi a favore dell'Associazione a titolo di oblazione”.

A sostegno di tali argomentazioni, allega copia del verbale di assemblea della Associazione Azzurra onlus del 4 giugno 1999 nel quale tra l'altro si legge: “...Il Consiglio all'unanimità conferisce alla sig.ra Flora Parodi l'incarico di assumere la direzione giornalistica della acquisenda testata ‘Il Progresso’ stabilendo altresì il compenso annuale per tale attività in £. 2.500.000.

“Il Consiglio in particolare ringrazia la signora Parodi Flora per la disponibilità ad obblazionare quanto le sarà corrisposto per l'attività che andrà a svolgere”.

In subordine, la ricorrente contesta la mancata considerazione della gratuità delle prestazioni di un giornalista a servizio di un'associazione di volontariato ai fini del mantenimento dello stesso negli appositi albi professionali, chiedendosi se la legge professionale non sia ai limiti della costituzionalità.

Il Consiglio nazionale rileva che il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Liguria, sulla base della documentazione sottoposta al suo esame, è corretta, essendo stato più volte precisato, sulla base di pronunce del Consiglio nazionale e di organi giurisdizionali, che la legge professionale, per l'iscrizione all'albo dei pubblicisti (attività non occasionale e retribuita), richiede la presenza di tutti e due gli elementi, appunto attività giornalistica e retribuzione. Quindi, prive di fondamento appaiono le argomentazioni con le quali, richiamando la legge quadro sul volontariato e la legge regione Liguria sulla disciplina del volontariato, si vorrebbe porre in dubbio la costituzionalità della legge professionale nella parte in cui regola l'accesso e la permanenza all'albo dei pubblicisti.

Tuttavia il Consiglio nazionale, afferma la propria attenzione sulla deliberazione dell'Associazione Azzurra del 4 giugno 1999, di data anteriore a quella in cui (25 luglio 2002) il Consiglio della Liguria ha adottato il suo provvedimento. In quella delibera si riconosce il compenso e l'entità e se ne prevede la erogazione di cui poi l'interessata decide di farne oblazione.

Vanno però distinti i due momenti: il riconoscimento di un compenso di £.2.500.000 e quello della autonoma volontà di una oblazione. Nel bilancio della Associazione, insomma, è prevista, in uscita, la somma di £.2.500.000 annue per la direzione de ‘Il Progresso’, per cui appare irrilevante il fatto che, poi, il giornalista eroghi quelle somme a titolo di oblazione. In altri termini, non vi è una rinuncia al compenso ma solo la volontà di utilizzare in un certo modo il corrispettivo ricevuto.

In tale prospettiva, il Consiglio nazionale ritiene che sia soddisfatta la previsione della legge professionale per quanto riguarda l'elemento della retribuzione.

Si dà atto che tale motivo di valutazione è stato introdotto in sede di ricorso ma che l'atto in esame è stato adottato in data precedente al provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Liguria, per cui non vi è nemmeno il timore (o il sospetto) che possa trattarsi di una delibera strumentalmente adottata per dare forza ai motivi del ricorso.

Appare perciò credibile la tesi di una superficialità nel sottoscrivere la scheda aggiuntiva sottoscritta da Flora Parodi, quando ha parlato di gratuità delle prestazioni, magari con riferimento all'automatismo determinato dalla sua autonoma volontà di far seguire alla percezione del compenso la sua oblazione all'Associazione.

Sulla base della documentazione integrativa prodotta, perciò, il Consiglio nazionale dell'Ordine ritiene che l'attività di Flora Parodi sia regolarmente retribuita.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.a Flora Parodi. Così deciso in Roma il 6.2.2003.

■ A 1-3-17.

Per il mantenimento della iscrizione l'assunzione di cariche o funzioni amministrative va valutata caso per caso

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Lupi avverso delibera Ordine Liguria del 15.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Con atto in data 9.11.2002, il sig. Marco Lupi ha presentato ricorso avverso la decisione in data 15.10.2002 con la quale il Consiglio regionale della Liguria ha deciso di cancellare l'interessato dall'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, per inattività professionale.

Il provvedimento è stato adottato perché in risposta alla richiesta di documentare l'attività pubblicistica, ai fini della revisione dell'Albo, il Lupi ha comunicato che la sua attività professionale è sospesa "in quanto sin dal 1997 svolgo funzioni amministrative pubbliche di tipo politico in qualità, prima di Consigliere Comunale del Comune di Sanremo e da due anni di Assessore dello stesso".

Pronunciandosi su tali giustificazioni, il Consiglio dell'Ordine della Liguria "osserva che, come sempre confermato dal Consiglio nazionale, la carica di Consigliere Comunale, come quella di Assessore in un Comune che non sia capoluogo di provincia, non sia tale da assorbire l'interessato dai doveri d'ufficio così da impedirgli di svolgere l'attività pubblicistica che, a differenza di quella svolta da un professionista, non è esclusiva ma contestuale allo svolgimento di altra attività o professione".

Nel suo ricorso, il Lupi sottolinea il ruolo e l'impegno cui assolve l'amministratore di un Comune a vocazione turistica come Sanremo, soffermandosi sulla difficoltà di apparire come 'persona di parte' nel trattare qualsiasi argomento, salvo che non si svolgano compiti di cronista sportivo.

In verità anche le cronache sportive finiscono col dividere lettori, tifosi e quindi cittadini nella valutazione di giudizi e di scritti.

Ma il problema è diverso: se cioè un amministratore pubblico non possa scrivere degli articoli, sia perchè eccessivamente impegnato sia per motivi di 'incompatibilità' col ruolo ricoperto.

La risposta al primo quesito è che risulta inammissibile la tesi secondo cui il ruolo di assessore non lascerebbe il tempo per scrivere un articolo; la risposta al secondo quesito è che la politica è fatta anche di dibattiti su temi particolari e comunque, considerata la natura del giornale cui collabora (settimanale di informazione), un articolo potrebbe spaziare sulle più ampie problematiche senza con ciò determinare motivi di incompatibilità.

In data 6 marzo 2003 è pervenuta, da parte di Marco Lupi, una integrazione del ricorso con cui informa che, a partire dall'inizio dell'anno, ha cominciato una collaborazione per una rivista specializzata nel settore della ristorazione ("Le delicatezze italiane", di proprietà dell'Accademia Gastronomica Italiana) per la quale viene regolarmente pagato.

Precisa che il giornale è distribuito gratuitamente in 120mila copie in Italia e in Francia ed aggiunge: "Così facendo sono convinto di poter mantenere la coerenza professionale manifestata con il mio ricorso in merito all'articolo 41, in quanto il settore della ristorazione è per me totalmente estraneo da qualsiasi attività pubblica".

Pertanto, nella fattispecie, si deve richiamare la costante ed unitaria giurisprudenza del Consiglio nazionale in materia.

È pur vero che la permanenza nell'albo non è altro che uno "status" che in tanto si mantiene in quanto sussistono quei requisiti richiesti dalla legge, requisiti che l'Ordine professionale ha il dovere-potere di accertare mediante la revisione dell'albo stesso, e l'iscritto l'obbligo e l'onere, ove ne sia richiesto, di provare documentalmente. Così pure il ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 41, 2 comma, della legge professionale secondo il quale "Nel calcolo dei termini ... non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche...".

Nel ribadire poi la linea fin qui seguita del Consiglio nazionale e fatta propria dal Consiglio regionale ligure secondo la quale solo chi svolge cariche amministrative di Consigliere Comunale e di Assessore in un Comune, che sia capoluogo di provincia, siano tali da assorbire l'interessato dai doveri d'ufficio così da impedire di svolgere l'attività pubblicitica.... il Consiglio nazionale nel caso specifico ha ritenuto però che il sig. Lupi ha svolto la carica di Consigliere comunale prima e di Assessore poi nel Comune di Sanremo, non quindi capoluogo di provincia, ma in un comune con un ruolo ben specifico di ampia vocazione turistica e di importanti manifestazioni tali da assorbire il Lupi dall'attività amministrativa alla stregua di un capoluogo di provincia e di impedirgli di svolgere quell'attività pubblicitica richiesta dai giudici di primo grado; nel contempo va altresì considerata la integrazione al ricorso di una collaborazione del ricorrente per l'anno 2003 come si legge nel fascicolo in atti ed è in relazione a questi ultimi punti che il ricorso può essere accolto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Marco Lupi.

Così deciso in Roma il 10.6.2003.

■ A 1-3-18.**Validità della retribuzione quando è percepita come elemento distinto inserito in busta paga**

- C.N. 17.10.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Eleonora Canessa avverso delibera Ordine Liguria del 25.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La sig.a Eleonora Canessa ha proposto ricorso avverso la decisione del 25 luglio 2002 con cui il Consiglio dell'Ordine della Liguria ha disposto la sua cancellazione dall'Albo dei Pubblicisti contestando le modalità di retribuzione.

Difatti, in sede di revisione dell'Albo, la Canessa aveva dichiarato: "... per quanto riguarda i compensi da me percepiti, per la collaborazione giornalistica, sono stati conglobati nella retribuzione da me percepita in qualità di impiegata ed ammontano al 20% del superminimo".

Nel provvedimento di cancellazione, il Consiglio dell'Ordine della Liguria ha ritenuto "che un compenso come quello sopra descritto non possa essere considerato regolare retribuzione a fronte di un'attività professionale; vero è infatti che Eleonora Canessa, nella sua qualità di amministratore delegato della INDA srl, avrebbe percepito le medesime retribuzioni, anche se non avesse svolto attività giornalistica".

Al ricorso, la Canessa ha allegato dichiarazione del Presidente della Società INDA srl - editore del settimanale 'Corriere dei Trasporti' - con cui si attesta:

che la Canessa, dipendente della società Inda, svolge una collaborazione giornalistica continuativa al settimanale 'Corriere dei Trasporti';

che non essendo, la sua, 'attività giornalistica autonoma', i compensi relativi alla suddetta collaborazione giornalistica sono stati inclusi nella retribuzione mensile, che viene corrisposta alla sig.a Canessa in qualità di impiegata, ed ammontano al 20% del superminimo - per gli anni 2000 e 2001 - pari a L.3.127.800 all'anno, importo soggetto a tutte le tassazioni di legge;

che già nel 1995, in sede di revisione, aveva comunicato all'Ordine della Liguria tale forma di pagamento.

In sede istruttoria, la ricorrente è stata invitata a presentare un congruo numero di copie di buste paga e, pur non essendo in contestazione da parte del Consiglio dell'Ordine della Liguria la produzione giornalistica, copia dei giornali contenenti gli articoli pubblicati nel biennio di riferimento, in modo da avere un quadro completo della sua attività giornalistica.

Con nota in data 23 giugno 2003, la Canessa ha fatto pervenire fotocopia dei cedolini paga degli anni 2000 e 2001, nei quali figura espressamente la voce "20% compenso attività giornalistica", unitamente ad una serie di giornali contenenti articoli non firmati, attribuiti all'interessata con formale dichiarazione del Direttore.

Alla luce della documentazione acquisita e considerato che, come comunicato dalla Canessa all'Ordine della Liguria già dal 1995, la forma di retribuzione per attività giornalistica non è mai mutata, questo Consiglio nazionale ritiene che, nella sostanza, sia soddisfatta la condizione richiesta dalla legge, per cui l'attività, oltre a non essere occasionale, debba essere retribuita.

Nella fattispecie vi è la prova della retribuzione con 'voce' autonoma, documentata in tutti i cedolini paga, per cui non si ritiene di potere accedere alla tesi del Consiglio dell'Ordine della Ligu-

ria, secondo cui la ricorrente avrebbe percepito le stesse retribuzioni anche se non avesse svolto attività giornalistica.

La retribuzione per tale attività invece ha integrato quella per il lavoro di impiegata e risulta documentata.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Eleonora Canessa.

Così deciso in Roma il 17.10.2003.

■ A 1-3-19.

Dopo dieci anni la revisione va effettuata sull'ultimo triennio

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Emidio Maguolo avverso delibera Ordine Veneto del 15.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il pubblicista Emidio Maguolo ricorre avverso la delibera di cancellazione dall'Ordine per "insufficiente attività" adottata il 15.1.1998 dal Consiglio regionale per il Veneto.

Nel ricorso si sostiene preliminarmente che il Consiglio regionale non avrebbe potuto adottare il provvedimento perché l'interessato, alla data della delibera, aveva abbondantemente superato i 10 anni di iscrizione. Ciò in quanto l'art. 41 della legge ordinistica stabilisce che la cancellazione dagli elenchi è disposta "dopo due anni di inattività professionale" e che "tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione".

Quanto al merito, si eccepisce nel ricorso che contrariamente a quanto desumibile dall'impugnata delibera il ricorrente era stato regolarmente retribuito. "In verità - si legge sul punto nel ricorso - la Federazione Italiana Pallacanestro corrisponde continuativamente al sig. Maguolo dei rimborsi spese i quali, anche per esperienza comune, costituiscono degli emolumenti che vengono a sostanzarsi in veri e propri compensi di carattere retributivo".

Con memoria aggiuntiva il Maguolo lamenta poi che, in relazione all'art. 41 della legge ordinistica, non si sia tenuto conto del fatto che egli, dal 2.6.1996, è vice presidente del comitato regionale veneto della Federazione Italiana Pallacanestro, carica, questa, ritenuta idonea a far applicare la norma secondo la quale "nel calcolo dei termini non si tiene conto del periodo di inattività dovuto all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche".

Il ricorso è fondato per quanto attiene l'eccezione preliminare sollevata, eccezione ritenuta assorbente degli altri motivi di gravame. Il Consiglio regionale, infatti, non ha tenuto conto che il Maguolo, allorquando è stata disposta la sua cancellazione dall'Ordine, aveva superato i dieci anni di iscrizione (28.10.1985);

lo stesso Consiglio avrebbe dovuto valutare l'attività dell'iscritto negli ultimi tre anni e non già nell'ultimo biennio, come risulta dalla richiesta di revisione allegata in atti.

In una lettera datata 17.7.1998 a firma della vice presidente dell'Ordine regionale Mariangela Ballo si afferma che "la revisione dei pubblicisti residenti nella provincia di Venezia - con anzianità d'albo compresa tra l'1.1.1980 e il 31.12.1994 - è stata avviata nel marzo '96".

Anche a voler considerare utile la data di avvio della procedura di revisione (marzo 1996) il ricorrente a quella stessa data già risultava iscritto da oltre dieci anni.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia alla audizione presentata dall'interessato, decide di accogliere il ricorso del sig. Emidio Maguolo.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 1-3-20.

Giornalismo telematico equiparato a quello radiofonico, cartaceo e televisivo

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Carolina Cortesi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.9.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 23.9.2002 il Consiglio interregionale dell'Ordine del Lazio e Molise respingeva la domanda di iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, presentata dalla sig.ra Carolina Cortesi “considerato che l'istante a sostegno della sua richiesta ha presentato una documentazione consistente in prevalenza in piccole didascalie a corredo di foto di attrici e modelle; considerato, altresì, che tale attività professionale non può essere considerata giornalistica poiché priva dei requisiti ad essa attribuiti tra cui l'elemento creativo e nonché quello di mediazione”.

Avverso la delibera dell'Ordine del Lazio ha presentato ricorso la sig.ra Carolina Cortesi, sostenendo fra l'altro che “all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, la ricorrente, su ‘consiglio’ dell'Ordine interregionale del Lazio e del Molise, non depositò la documentazione attestante la collaborazione con la piccola Società Cooperativa ‘Eikon Editoriale’ (collaborazione che fruttò la stesura di ben 47 articoli!), siccome, a giudizio dell'Ordine territoriale, non valutabile ai sensi della normativa vigente che non avrebbe consentito di valutare il portale job-line come testata giornalistica (?)”.

La ricorrente, sempre nella sua impugnativa, ritiene il provvedimento “illegittimo e lesivo del suo buon diritto”.

Ribadita la presa di posizione nei confronti di chi, in sede di pre-istruttoria della domanda presentata in prima battuta, ha illegittimamente scorporato la documentazione relativa a tutta la cospicua attività, si passa ad esaminare elementi probanti, quali “alcune recenti pronunce di Codesta Spettabile Autorità” (nota: il Consiglio nazionale dell'Ordine) che, si veda anche la decisione del 22 ottobre 2002, n. 2508, “ha inequivocabilmente affermato il principio della ‘... omissis... equiparazione del giornalismo telematico a quello radiofonico o cartaceo o televisivo”.

Secondo la ricorrente “la volontà del legislatore, cristallizzatasi nella legge n. 48/47 era nel senso di disciplinare tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisio-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Il progresso tecnologico è andato nella direzione di sviluppare le potenzialità di uno strumento (internet, per l'appunto) che, se fosse stato conosciuto dai conditores dell'epoca, sarebbe stato senza dubbio alcuno inserito tra quelli destinati alla divulgazione del pensiero giornalistico”. Per questi motivi la ricorrente lamenta la palese violazione degli articoli 1 e 3 della legge 7 mar-

zo 2001 n. 62.

Sui profili ritenuti “qualificanti e decisivi dal Consiglio interregionale competente”, la ricorrente così argomenta.

Il primo “considerato” fa leva sulla natura della documentazione esibita a sostegno della domanda. “Sembra opportuno premettere che la natura giuridica dei procedimenti preordinati all’iscrizione di determinate categorie di professionisti nei relativi Albi professionali, consiste prevalentemente in un’attività conoscitiva, imprescindibile per la formulazione del successivo giudizio di qualificazione di persone in ordine allo svolgimento di una certa attività lavorativa, positivo o negativo che sia”. “Il caso che ci occupa - secondo sempre la ricorrente - esibisce una palese violazione delle regole che fanno da sfondo al corretto esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’organo chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità richiesti in capo all’aspirante professionista”.

“In termini più distesi – sostiene ancora la ricorrente – il Consiglio interregionale decidente ha fatto assurgere ad elemento dequalificante degli articoli esibiti, scelte di impaginazione delle testate giornalistiche che non possono in alcun modo reagire negativamente sulla compiutezza e, lo si ripete, sulla sostanza dei medesimi.”

Non sembra, insomma, che possano essere ritenuti meramente didascalici gli articoli incriminati, prescindendo tra l’altro dal riferimento all’oggetto delle presunte didascalie (attrici e modelle).

“Anche il momento quantitativo valorizzato dall’amministrazione, nella parte in cui è dato leggere ‘piccole didascalie’, appare inconferente e oltremodo penalizzante la situazione giuridica soggettiva della ricorrente. A partire da quale numero di battute – chiede, con evidente tono ironico e polemico, la ricorrente – un enunciato di pensiero asseritamente didascalico può dirsi “trasformato” in articolo di giornale?”.

Peraltro “nessun dato normativo considera il profilo numerico delle battute quale elemento decisivo ai fini della qualificazione del relativo prodotto del pensiero in termini di didascalia o articolo”. Da questo punto di vista sarebbe insomma palese il vizio della scelta discrezionale operata dal Consiglio interregionale.

La ricorrente contesta anche l’assunto in base al quale la sua attività sarebbe priva dei requisiti della creatività e della mediazione.

In sede istruttoria, ad integrazione della sua impugnativa, la Cortesi ha prodotto ulteriore documentazione consistente in 47 articoli su jobline attestati dal giornalista professionista, Francesco D’Ayala, direttore di fatto della testata, di fatto in quanto non registrata in Tribunale, ma perfettamente valida ai fini di cui ci si occupa per la ormai consolidata equiparazione del giornalismo telematico a quello radiofonico o cartaceo o televisivo. Anche l’elemento retributivo appare soddisfacente.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l’interessata, decide di accogliere il ricorso della sig.a Carolina Cortesi.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 1-3-21.

No alla iscrizione per pubblicazioni da elenco speciale

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Carmelo La Torre avverso delibera Ordine Marche del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche in data 23.6.2003 ha deliberato di respingere la domanda di iscrizione nell'elenco pubblicitari avanzata da Carmelo La Torre non senza aver richiamato l'articolato percorso della pratica che ha subito, nel corso degli anni, diverse vicissitudini.

Occorre pertanto, sia pure sinteticamente, riassumere i passaggi essenziali.

La prima domanda di La Torre è datata 6.10.99, per la collaborazione svolta con le riviste "L'Installatore Italiano" e "Il Corriere Termoidro Sanitario", dell'editrice "Un Miller Freeman" di Milano.

Il Consiglio regionale, in data 18.11.99, respingeva la domanda del La Torre poiché le due pubblicazioni alle quali collaborava e collabora il ricorrente erano dirette da Solly Cohen iscritto all'elenco speciale dell'Ordine del Lazio e Molise pertanto in contrasto con l'art. 35 della legge professionale e con l'art. 34 del regolamento, in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, pubblicitario o professionista, essendo chiamato il direttore di una pubblicazione a certificare la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza di iscrizione.

È evidente, al riguardo, che un non giornalista non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile (è il caso degli iscritti all'elenco speciale, ex art. 28 legge ordinistica, che in quanto tali non sono giornalisti).

Successivamente il Consiglio nazionale, in merito al ricorso presentato dal La Torre, confermava in data 12.12.2000 il giudizio di primo grado, facendo proprie le valutazioni del Consiglio regionale sulla "qualità della collaborazione giornalistica del richiedente e la natura non esclusivamente tecnica" degli articoli del La Torre.

Contro la delibera del Cnog il La Torre proponeva ricorso il 9 aprile 2001 al Tribunale di Ancona, che lo accoglieva, dichiarando che "Carmelo La Torre ha i requisiti sanciti ai fini della iscrizione all'elenco dei pubblicitari del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche".

Il Consiglio regionale, esaminando la sentenza del Tribunale di Ancona, presentata dall'avv. Francesca Centofanti per conto di Carmelo La Torre a sostegno della nuova richiesta di iscrizione presentata in data 10 giugno 2003, rilevava che "la sentenza stessa è stata pronunciata da un organo giurisdizionale composto in difformità della legge. Dall'analisi della copia della sentenza emerge senza ombra di dubbio come non sia stata indicata in epigrafe la presenza dei rappresentanti di categoria: sono infatti nominati solo ed esclusivamente i magistrati togati riuniti nella Camera di consiglio. È quindi evidente l'omessa integrazione del Collegio giudicante con i rappresentanti della categoria giornalistica, così come espressamente previsto dalla norma dell'art. 63, legge 3.2.63 n. 69. Poiché dagli atti risulta in maniera inequivocabile che i componenti esterni non togati non hanno partecipato al giudizio e alla discussione della causa, la pronuncia del Tribunale di Ancona non solo è viziata di nullità, ma siamo nel caso della cosiddetta inesistenza della sentenza. La sentenza, quindi, è stata emessa da un Collegio speciale incompleto".

Il Consiglio regionale delle Marche, che non ha mai ricevuto notifica formale della sentenza dal Tribunale, ha rilevato che l'atto inesistente non produce alcun effetto giuridico né sostanziale, né processuale e che l'inesistenza può essere fatta valere in ogni momento, da qualsiasi interessato e non può mai essere sanata ... si tratta quindi non tanto di un vizio proprio riferibile a qualcosa di identificabile come esistente, ma di una carenza così radicale da risolversi in un non-atto, un non provvedimento non suscettibile di produrre qualsivoglia effetto di giudicato formale e sostanziale da qualsiasi interessato e non può essere sanato.

In conclusione il Consiglio regionale delle Marche non ha modificato alcunché rispetto alla prima decisione "non essendo stati presentati nuovi elementi e nuove prove sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Ordine".

Di tale parere è il Consiglio nazionale che ritiene corretto, esaustivo ed esemplare l'atteggiamento via via sviluppato e dispiegato del Consiglio delle Marche in ordine al ricorso La Torre.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Carmelo La Torre.

Così deciso in Roma il 18.3.2004.

■ A 1-3-22.

Non validità della sola dichiarazione del direttore circa il requisito della retribuzione

- C.N. 18.3.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Manuela Iatì avverso delibera Ordine Calabria del 27.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La signora Manuela Iatì ha proposto ricorso avverso la decisione del 27 aprile 2002, con cui il Consiglio dell'Ordine della Calabria ha respinto la richiesta di iscrizione all'Albo, elenco pubblicitisti, per attività svolta in favore dell'emittente srl ITM (Industrie Televisive Mediterranee).

La delibera di reiezione è stata così motivata:

“L'istante presenta una scarna dichiarazione del direttore di una TV privata e nessuna prova della collaborazione elencata in un elenco. L'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 recita testualmente: omissis ... la domanda deve essere corredata da certificati dei direttori delle pubblicazioni (TVR) che comprovino l'attività pubblicitica regolarmente RETRIBUITA da almeno due anni. Nella documentazione presentata è completamente assente la prova della retribuzione con le dovute ritenute d'acconto”.

Nel suo ricorso la Iatì si sofferma su una lunga disquisizione relativa alle previsioni dell'art. 35 della legge professionale, contestando il diritto, da parte del Consiglio regionale, di chiedere, oltre al certificato del Direttore, la prova della retribuzione con le relative ritenute.

Tuttavia, pur non ritenendo che sussista l'onere della produzione di ulteriori certificati, allega, in aggiunta ai documenti prodotti con l'istanza, le attestazioni dell'emittente, dalle quali emerge l'avvenuta retribuzione dell'attività svolta, e precisamente n. 3 attestazioni della srl ITM ed una quietanza relativa ai compensi 1999-2002.

Per avere il necessario riscontro dell'adempimento degli obblighi fiscali, con nota del 14.3.2002, si è chiesto all'emittente di inviare copia dei versamenti di ritenuta d'acconto effettuati sulle somme corrisposte. L'emittente vi ha provveduto con nota in data 27.2.2003.

Nel merito delle osservazioni della Iatì sull'aspetto relativo alla retribuzione, pur prendendo atto che l'interessata ha regolarizzato la pratica con la documentazione integrativa allegata al ricorso, va respinta la singolare interpretazione secondo cui sia precluso ad un Consiglio regionale il controllo sulle certificazioni e sulla documentazione presentate a corredo dell'istanza.

Va anzi rammentato che il Consiglio nazionale ha anche indicato dei 'tetti' minimi di retribuzione perché le istanze di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti siano ammesse, per cui la pretesa della ricorrente di dare valore assoluto esclusivamente alla dichiarazione del Direttore, senza possibilità di controllo alcuno, è al di fuori delle prescrizioni di legge e della giurisprudenza consolidata in materia.

In ogni caso, avendo l'interessata sanato l'originaria omissione, con la documentazione integrativa allegata, l'aspetto relativo alla retribuzione può ritenersi soddisfatto.

In sede istruttoria ci si è soffermati sull'aspetto relativo alle prove della documentazione, che nella istanza originaria era stata riassunta in un elenco, peraltro non sottoscritto dal Direttore, di servizi, interviste etc.

In proposito, è stato rilevato che il Consiglio dell'Ordine della Calabria avrebbe potuto autonomamente svolgere un'attività istruttoria di accertamento a proposito "della scarna dichiarazione del direttore...e nessuna prova della collaborazione elencata in un elenco..", dal momento che l'interessata aveva comunque presentato una dichiarazione relativa all'attività giornalistica svolta, con titoli ed oggetti dei servizi che avrebbe svolto.

Sentito per altra pratica, e per inciso, al fine di giustificare la mancata attestazione per altra persona, in data 3.7.2003, il direttore della testata Eugenio Marino, ha dichiarato, invece, che Manuela Iatì redigeva testi e partecipava al tg.

Poiché l'elenco di attività presentato dalla Iatì non aveva precisi riferimenti temporali, si è chiesta una puntualizzazione all'allora direttore Eugenio Marino.

Con nota 26.1.2004, il Marino non è stato in grado di fare le precisazioni richieste perché, per legge, in archivio figurano solo le registrazioni dell'ultimo trimestre.

Il Marino comunque ha dichiarato che "è certa l'attività svolta dalla sig.na Iatì nel periodo indicato, attraverso redazione, testi e interviste per il telegiornale e per rubriche e trasmissioni giornalistiche, avendone preciso ricordo, secondo l'elenco allegato alla sua istanza del 5/9/01. Attività svolta sotto la mia direzione ed anche su mio specifico incarico. Pertanto, ribadisco quanto da me dichiarato presso codesto Spett.le Consiglio nazionale (in Commissione Ricorsi, ndr) in merito all'ininterrotta attività giornalistica prestata dalla ricorrente nel detto periodo presso l'emittente Reggio TV."

Infine, in data 2.2.2004, la ricorrente ha ulteriormente precisato le date dei servizi mandati in onda.

Pertanto, la documentazione contabile riferita alla retribuzione inviata assieme al ricorso ed approfondita con attività istruttoria e gli accertamenti eseguiti in ordine al lavoro giornali-

stico consentono di giungere alla conclusione che sono soddisfatte le condizioni richieste dalla legge professionale con lo svolgimento di un'attività non occasionale e retribuita da parte della ricorrente.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Manuela Iati.

Così deciso in Roma il 18 marzo 2004.

A1-4 Elenco speciale

■ A 1-4-1.

Valutazione dei precedenti penali anche per il richiedente l'iscrizione ai fini della direzione di una testata non avente carattere giornalistico

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Marco Lorenzo Mangiola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.12.97*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 5.12.1997 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, visto il certificato penale dell'istante, deliberava di respingere la domanda di iscrizione nell'elenco speciale presentata dal sig. Marco Lorenzo Mangiola in base all'ultimo comma dell'art. 31 della legge n. 69/63, che recita: "Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione".

Avverso tale delibera il sig. Mangiola ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente che non ha mai riportato condanne penali che importino interdizione dai pubblici uffici e manifesta la sua "intenzione genuina di reinserimento" elencando una serie di attività intraprese atte a comprovare la sua volontà e il suo impegno nel riuscire in attività costruttive/lavorative socialmente utili.

Fa infine presente di aver presentato istanza di riabilitazione penale riservandosi di fornire in merito ulteriore documentazione.

Atteso il suo impegno e considerato il disposto dell'art. 31, ultimo comma, della legge n. 69/63, il ricorrente chiede che il suo ricorso venga accolto.

~

Il Consiglio nazionale, alla luce della nuova documentazione acquisita in fase istruttoria, ritiene doversi accogliere il ricorso del sig. Mangiola.

In effetti - come si evince dal fascicolo degli atti - a carico del ricorrente risultano numerose sentenze per reati quali: furto in concorso (art. 110,624, 625, n. 1-2-62 bis c.p.) reato commesso il 4.5.1979; guida di un veicolo senza essere munito della patente di guida (reiterato) e violazione delle norme sulla circolazione stradale; violenza contro un inferiore (reato del 18.8.80); rapina in concorso (29.11.78); violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (1984).

Ineccepibile, perciò, sulla base della documentazione acquisita al momento della domanda di iscrizione, appare la decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise.

Il Mangiola, peraltro, in sede di ricorso, ha segnalato il proprio caso personale attraverso una elencazione di attività intraprese che si riportano integralmente:

“1986 - (Primavera): Contratto a tempo determinato (3 mesi) al Comune di Marino- Nettezza Urbana;

1986 (settembre) - 1987 (giugno): Corso residenziale di 1100 ore al CEFME (Pomezia) per abilitazione come Palista/Escavatorista; Premiato “Miglior Allievo”,

1987-1989: Contratto a tempo indeterminato con la Società MARINANZA come Palista/Escavatorista;

1989: Fondazione insieme a De Luca Caterina della scuola di Lingue “PROJECT LEARNING” la quale opera tutt’ora con Presa d’Atto Ministeriale - D.M. del 1.7.96 - Addetto alla Segreteria;

1989-1990: Frequenta corsi serali presso l’Istituto Tecnico Comm.le “Alessandro Farnese” di Roma;

1990 (giugno): Consegue Maturità Tecnica Commerciale presso il sopracitato Istituto;

1991:...;

1993/1994: Corso di Formazione nell’insegnamento dell’Italiano per Stranieri attraverso il METODO LOZANOV (presso Project Learning);

1995-1996: Corso di formazione all’applicazione delle tecniche di massaggio SHIATZU e della RIFLESSOLOGIA PLANTARE E AURICOLARE presso A.M.E.R.S. - V.Sabotino, 2 Roma;

1995-a tutt’oggi: Svolge attività lavorativa come consulente tecnico-legale presso studi privati, tra questi lo Studio di Consulente del Lavoro di LA MANNA Domenico, S.Maria delle Mole di Marino (RM)

1996: Socio Fondatore dell’associazione PROJECT LEARNING FORMAZIONE E RICERCA - Associazione che ha come scopo lo sviluppo integrale ed armonioso della personalità, essa organizza tra le sue attività, corsi di aggiornamento autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione per Capi d’Istituto e docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

1998: Presenta istanza di riabilitazione penale, iscritta al n. 838/98 del Registro Generale del Tribunale di Sorveglianza di Roma”.

Tali attività intraprese risultano documentate in atti (vedasi, ad esempio, l’atto di costituzione della Società “Project Learning”, il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione relativo ai corsi organizzati dalla suddetta società, il diploma di maturità conseguito, l’attestato di qualificazione del corso di Palisti Escavatori, l’attestato di frequenza di partecipazione al seminario di aggiornamento dei riflessoterapisti, ecc.).

Pertanto il Consiglio nazionale ha osservato che i precedenti penali avuti dal Mangiola descrivono un periodo limitato con una realtà che lo vedeva tossicodipendente, mentre è evidente il suo impegno successivamente a tale periodo (sin dall’ultima carcerazione, terminata a novembre 1985) per riuscire in attività costruttive/lavorative socialmente utili che gli consentissero un reinserimento completo.

In effetti il Mangiola ha chiesto l’iscrizione nell’elenco speciale per dirigere la pubblicazioni “Project Learning formazione e ricerca” a carattere tecnico-professionale-scientifico, periodico dell’associazione omonima.

Al di là di quanto sopra, però, questo Consiglio nazionale ha ritenuto decisivo, ai fini dell'accoglimento del ricorso, il fatto che il Tribunale di Roma, con ordinanza di riabilitazione ex art. 179 c.p., del 9.11.98, ha concesso al sig. Mangiola la riabilitazione, a scioglimento della riserva espressa nell'udienza del 4.11.98.

A questo punto, a parere del Consiglio nazionale, non sussiste più impedimento alla concessione della iscrizione del sig. Mangiola nell'elenco speciale, come era, invece, al momento in cui la pratica era stata esaminata dal Consiglio regionale.

E ciò anche in virtù dello stesso art. 31 che per le ipotesi di condanne che importino interdizione (a maggior ragione ciò vale per le altre condanne) prevede che non si possa procedere ad iscrizione salvo che sia intervenuta riabilitazione.

E poiché sussistono anche tutti gli altri requisiti formali per l'iscrizione all'elenco speciale, compresa la presentazione del numero unico del periodico "Project Learning Formazione e Ricerca" di carattere scientifico, tecnico, professionale, il Consiglio nazionale, fatto eventualmente salvo un giudizio "etico" che tuttavia non sembra competere a questa sede, ritiene che il sig. Mangiola possa essere iscritto nell'elenco speciale.

È evidente, però, che avendo il provvedimento di iscrizione all'elenco speciale natura di accertamento costitutivo ed essendo stata accertata solo in sede di decisione del Consiglio nazionale l'esistenza del requisito della "buona condotta" del ricorrente successivamente alla condanna (l'Ordine regionale non poteva essere a conoscenza della riabilitazione intervenuta solo in data 9.11.98), tale iscrizione del Mangiola, in diritto, non potrà che decorrere dalla data della presente decisione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Marco Lorenzo Mangiola e dà mandato al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise di disporre la iscrizione dello stesso nell'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti a decorrere dalla data della presente decisione.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 1-4-2.

Finalità tecnico-giuridiche della iscrizione

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Luigi Parsi avverso delibera Ordine Piemonte del 16.6.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 16 giugno 1998 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha deliberato la cancellazione dall'elenco speciale del sig. Luigi Parsi in quanto la pubblicazione da lui diretta, dal titolo "Publicity", ha carattere di informazione giornalistica e non rientra tra quelle previste dall'articolo 28 della legge professionale.

Avverso tale delibera il sig. Luigi Parsi ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale. Nell'impugnativa il ricorrente fa presente in primo luogo che nel 1984 ottenne l'iscrizione all'elenco speciale per la stessa rivista "Publicity" la quale, in più di 14 anni, non è cambiata nei contenuti. In secondo luogo che la rivista Publicity non ha assolutamente carat-

tere di informazione giornalistica in quanto è una pubblicazione squisitamente tecnica ed esclusivamente relativa alla raccolta di inserzioni proposte da privati per compravendite e transazioni commerciali.

Lamenta, infine, il ricorrente che, diversamente da quanto stabilito nella legge professionale (art. 32), non è mai stato sentito o convocato dal Consiglio regionale prima che si procedesse alla cancellazione.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Quanto alla lamentela sulla mancata audizione da parte dell'Ordine regionale, il Consiglio nazionale osserva che non vi è stata alcuna violazione di legge: il Consiglio regionale ha sentito l'interessato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/63, attraverso la richiesta di documentazione per revisione, spedita con raccomandata in data 7 novembre 1997 alla quale lo stesso ricorrente ha risposto inviando l'ultimo numero della pubblicazione.

Il Consiglio ha, invece, ritenuto fondate le altre ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del ricorso.

Dall'esame della documentazione in atti, infatti, risulta che il settimanale "Publicity" - contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio regionale - non ha natura giornalistica: tratta di una raccolta di inserzioni di privati per compravendite e transazioni commerciali (una sorta di "Porta Portese" romano).

Appurato che non si tratta di periodico di informazione occorre, però, chiedersi se esso possa rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 28 della legge professionale (periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico).

Stante il contenuto del periodico in questione non sembra invero possibile classificare lo stesso come un periodico a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Ma se per un motivo o per un altro non si ha diritto all'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (e gli appartenenti all'elenco speciale sono iscritti all'Ordine) una pubblicazione periodica può essere edita senza che venga indicato un direttore responsabile?

I primi giudici non si sono posti il problema che invece appare estremamente importante risolvere, ed in via preliminare. Senza voler fare riferimento all'art. 21 della Costituzione, che pure entra nella specifica problematica, occorre rifarsi alla legislazione sulla stampa.

L'art. 2 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) così recita: "Indicazioni obbligatorie sugli stampati. - Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome ed il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni ed i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio della stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari".

L'art. 67 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni (R.D. 28.4.1940 n. 689) così recita: "le stampe sono ripartite in due categorie: periodiche e non periodiche. Sono stampe periodiche ai sensi degli articoli 55 e

56 del codice postale, quelle che si pubblicano regolarmente con un intervallo non eccedente i sei mesi fra un numero e l'altro con lo stesso titolo, non costituiscono opere determinate, sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla stampa e sono tali da poter durare indefinitamente, con contenuto diverso da un numero all'altro. Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse come periodiche, anche se pubblicate per dispense ed in associazione”.

Dal correlato disposto delle richiamate norme si deduce che un periodico non può non avere un direttore responsabile, sia che abbia un contenuto giornalistico, sia che tale contenuto, come nel caso in esame, non abbia affatto.

Da questo punto di vista non può essere negata al ricorrente la permanenza all'elenco speciale atteso che non esiste altro organismo, al di fuori dell'Ordine dei Giornalisti, abilitato per legge a rilasciare dichiarazioni mediante le quali si possa ottenere la legale qualifica di direttore responsabile di una pubblicazione a stampa.

Del resto il perché una qualsiasi pubblicazione periodica del tipo di quelle previste dal citato art. 67 del R.D. 18.4.1940 n. 689 (periodicità non superiore al semestre e contenuto diverso da un numero all'altro) debba avere un direttore responsabile risiede nel fatto che anche attraverso illustrazioni e testi non giornalistici possano essere commessi reati o taluno possa ritenersi diffamato per cui esiste l'oggettiva necessità di individuare chi citare in giudizio.

Ciò posto e sotto i profili delineati il ricorso è da ritenere fondato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Luigi Parsi.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 1-4-3.

Iscrizione possibile quando l'informazione, pur presente, non ha estensione illimitata

- C.N. 17.2.2000 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Gaetano Castaldi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 25.6.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 25 giugno 1999, esaminata la domanda presentata dal signor Gaetano Castaldi, con la quale si chiedeva la iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo dei giornalisti, decideva di respingere l'istanza per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 28 legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Secondo il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, il mensile “Il Corriere dell'Aviatore” del quale il Castaldi, Generale di Divisione dell'Aeronautica Militare, intendeva assumere la direzione responsabile, non avrebbe presentato i requisiti di pubblicazione a carattere tecnico, scientifico o professionale come espressamente richiesto dalla legge 3.2.63, n. 69, ma “di informazione generale”.

Contro il rigetto della domanda ha presentato rituale ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine Gaetano Castaldi. Il ricorrente sostiene che il giudizio sfavorevole è stato pronunciato

dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise dopo aver visionato un solo numero del periodico depositato unitamente alla domanda di iscrizione da parte del Castaldi; che detto numero della pubblicazione era stato firmato e redatto dal precedente direttore responsabile Leopoldo Ruggeri “regolarmente iscritto nell’elenco speciale medesimo”; che il giudizio negativo sull’operato del precedente direttore responsabile non può farsi gravare sul nuovo direttore “che nella domanda di iscrizione si è impegnato a voler dar vita ad un periodico associativo di contenuto esclusivamente professionale, tecnico e scientifico in osservanza con il dettato del citato art. 28 della legge 3.2.1963, n. 69”.

Nel suo ricorso, il Castaldi richiama lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione Nazionale Ufficiale Aeronautica (ANUA). Detta Associazione “libera e indipendente”, “svolge la propria azione a favore della categoria degli Ufficiali in conformità della Costituzione e delle leggi in vigore senza fini di lucro” (art. 1 dello Statuto sociale). Il direttore responsabile del periodico associativo deve essere scelto tra i Consiglieri nazionali del Direttivo, residenti a Roma (art. 14 dello Statuto).

L’Associazione, a norma di Regolamento, non ha dipendenza da partiti e movimenti politici; nomina o sostituisce, sempre a norma di regolamento, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il direttore responsabile del periodico associativo che può anche essere scelto tra i non iscritti nell’Albo professionale dei giornalisti e “in tal caso, la sua nomina deve essere registrata nell’Elenco speciale dei Direttori dei Periodici a norma dell’art. 28 della legge 3.2.1963, n. 69”, “pubblica un proprio periodico che ha lo scopo di tenere informati i soci sulla vita dell’Associazione, di mantenere vivo il dibattito circa i fini dell’Associazione e le rivendicazioni morali ed economiche dei soci, portandole a conoscenza degli Organi statali competenti e, altresì, di divulgare e tenere vivo lo spirito aeronautico, sia fra i soci, sia presso l’opinione pubblica”.

Lo Statuto della A.N.U.A. (art. 3, lettera c) indica nello svolgimento dei compiti dell’Associazione il “rifiuto dello sciopero per il perseguimento delle istanze associative”. E nel precedente art. 2 (lettera e) indica tra i suoi fini: “favorire e promuovere la cooperazione fra gli Associati (art. 45 della Costituzione)”.

L’A.N.U.A. non può configurarsi quale associazione sindacale come prevista dall’art. 39 della Costituzione, ma quale aggregazione di persone con particolari requisiti (ufficiali dell’Aeronautica), con “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata” (art. 45 Costituzione).

Il mensile “Il Corriere dell’Aviatore” non può essere catalogato fra quelle pubblicazioni periodiche previste dagli artt.46 e 47 della legge 3.2.1963 n. 69. La sua collocazione non può che aver posto fra le pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico di cui all’art. 28 della legge 63/69.

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha ritenuto carenti i requisiti della pubblicazione come richiesti dall’art. 28 della legge 63/69 e negato la iscrizione all’elenco speciale al Castaldi, sul presupposto che il periodico dell’A.N.U.A. si occupa di “informazione generale”.

Va precisato – come peraltro rileva anche il ricorrente – che il mensile “non compare nelle edicole, non contiene pubblicità e viene distribuito gratuitamente ai soci del sodalizio che con i loro contributi volontari e la loro collaborazione ne consentono la realizzazione, stampa e distribuzione”; “il contenuto del periodico riguarda, a norma dello Statuto associativo, esclusivamente vicende storiche ed avvenimenti che si riferiscono all’evoluzione dell’organizzazione tecnica ed organica dell’Aeronautica Militare, oltre naturalmente alle problema-

tiche relative alla posizione di stato giuridico ed amministrativo di esclusivo interesse dei soci”.

Si pone, in conclusione, il problema di identificare la natura della pubblicazione “Il Corriere dell’Aviatore” ed in particolare se il periodico rivesta i requisiti previsti dall’art. 28 della legge n. 69 del 1963. Sono due i presupposti – per costante giurisprudenza del Consiglio nazionale dell’Ordine – che regolano i criteri di massima per la identificazione degli elementi idonei a qualificare il “carattere” di una pubblicazione aventi i requisiti previsti dall’art. 28 della legge: quello “obiettivo” e quello della “destinazione”.

A tal proposito la delibera del Consiglio interregionale del Lazio e Molise è carente di motivazione.

Sotto il profilo “obiettivo” – esaminati alcuni numeri della pubblicazione richiesti all’A.N.U.A. dalla Commissione Ricorsi unitamente allo Statuto associativo- è fuor di dubbio che gli articoli pubblicati, nella quasi totalità, rivestano un carattere professionale specifico e di aggiornamento nei confronti degli Ufficiali dell’Aeronautica militare in congedo, soci dell’A.N.U.A. e il cui Presidente è l’editore del periodico stesso.

Sotto il profilo “destinazione” – come anche il ricorrente rileva nel suo ricorso al C.N. – è da ritenersi certa la diffusione della pubblicazione fra gli Ufficiali in congedo dell’Aeronautica Militare soci dell’A.N.U.A., cui viene inviata gratuitamente per il sol fatto di esser soci in regola con le quote associative.

Il mensile “Il Corriere dell’Aviatore” può, pertanto, considerarsi annoverabile fra quelle pubblicazioni previste dall’art. 28 della legge e al Castaldi non può negarsi il diritto ad ottenere la iscrizione nell’apposito elenco speciale. Non va infatti ignorato – si confronti pag.64 de *La professione di giornalista e il suo ordinamento* di Viali e Faustini – che “il Consiglio nazionale, circa questi due requisiti, ha precisato che la legge va interpretata non nel senso di richiedere per il periodico o le riviste indicate caratteristiche rigorosamente esclusive e tali da non comportare la possibilità di una evasione, anche minima, dal campo tecnico, professionale o scientifico; invece, secondo il Consiglio, il carattere del periodico deve essere considerato nel suo complesso tenendo presenti quelli che sono i suoi elementi prevalenti e che ad esso imprimono gli essenziali tratti fisionomici”. Pubblicazioni, dunque, caratterizzate dalla particolarità degli argomenti trattati, diretti a gruppi più o meno omogenei, pubblicazioni in cui l’informazione non ha estensione illimitata.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Gaetano Castaldi e, a norma dell’art. 28, ultimo comma, della legge 3.2.63, n. 69, dispone l’iscrizione dello stesso nell’elenco speciale annesso all’Albo dei Giornalisti del Lazio e Molise.

Così deciso in Roma il 17.2.2000.

■ A 2
DEONTOLOGIA

A2-1 Pubblicità

■ A 2-1-1.

Commistione informazione e pubblicità

- C.N. 3.11.1999 - Pres. Petrina - Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Caterina Vezzani avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La giornalista professionista Caterina Vezzani, collaboratrice del settimanale “Oggi”, ha presentato ricorso avverso la sanzione disciplinare dell’avvertimento scritto inflitta a lei e al direttore Paolo Occhipinti dal Consiglio regionale dell’Ordine della Lombardia perché - dice la delibera - “si sono resi entrambi, sia pure su piani diversi per le diverse mansioni, colpevoli di un fatto tale da compromettere la loro reputazione e la stessa dignità dell’Ordine. ... Il Consiglio richiama Paolo Occhipinti e Caterina Vezzani all’osservanza dei doveri imposti dagli articoli 2 e 48 della legge professionale”.

All’origine del provvedimento sta il fatto che Paolo Occhipinti, nella sua qualità di direttore di “Oggi”, “ha disposto la pubblicazione (sul numero 41 dell’1 ottobre 1995), nell’ambito di quella parte del settimanale identificata dal titolo “Oggi in famiglia” (pagg.112-133) e in particolare nel contesto (pag.116) della rubrica “Bellezza”, di due articoli (“E lavarsi i denti diventa un gioco”; “C’è anche il dentifricio alla propoli”) che costituiscono una fattispecie di c.d. pubblicità redazionale (a favore di prodotti della linea orale Mentadent di cui uno, per bambini, riprodotto in fotografia) censurata il 15 febbraio 1995 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato come pubblicità ingannevole (in base agli articoli 1, comma 2, e 2, lettera b, del Decreto legislativo n. 74/1992). Si tratta di una forma di pubblicità redazionale, secondo l’Antitrust, “sostanzialmente indirizzata, nonostante il proprio aspetto informativo, a promuovere il prodotto in esso descritto”.

Il Consiglio richiama e riporta nella delibera quanto scrive l’Autorità Garante, la quale sottolinea che: “Appurata in via preventiva la finalità promozionale dell’inserito oggetto di denuncia, si evidenzia, tuttavia, che tale finalità non risulta in alcun modo riconoscibile da parte dei comuni lettori, considerato non solo che il suddetto inserto è stampato con caratteri e modalità grafiche tipiche degli articoli informativi, ma anche che l’inserito medesimo è inserito nell’ambito di una sotto-rubrica fissa (“Bellezza”), a sua volta ricompresa nella più ampia rubrica “Salute”, periodicamente pubblicata sul settimanale “Oggi”.

“In ogni caso - dicono il Garante e l’Ordine - ai fini di tale riconoscibilità, non risulta di per sé sufficiente la presenza di un bordo colorato a pallini; tale caratterizzazione grafica, peraltro costantemente utilizzata nell’ambito della sotto-rubrica ‘Bellezza’, non è affatto percepibile da parte del lettore come segno distintivo della natura pubblicitaria dell’inserito, ma, piuttosto, come un semplice elemento decorativo della suddetta rubrica”.

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha ravvisato in ciò una violazione dell’art. 2 della legge professionale nella parte in cui impegna i giornalisti (e gli editori) “a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Nelle valutazioni conclusive, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia sottolinea la responsabilità del direttore sull'intero contenuto della pubblicazione da lui diretta quale (legge n. 633/1941) "autore dell'opera collettiva dell'ingegno" (per cui a nulla vale la sua difesa secondo la quale l'articolo censurato dall'Autorità Garante "non è stato pubblicato per finalità promozionali, ma è invece frutto della libera iniziativa della giornalista" che ha "completa autonomia nei rapporti con il direttore") e contesta alla Vezzani il suo "convincimento di operare secondo la legge (o consuetudine da oltre vent'anni, come dice la giornalista nella sua memoria difensiva)", perché ciò potrebbe significare scarsa professionalità. Così come aver trattato in cinque anni, come afferma la Vezzani, 10, 20, 30 e più case di produzione, non vuol dire che non si è fatta promozione o pubblicità per tutte e ciascuna di esse. Né è valida - rileva ancora il Consiglio dell'Ordine della Lombardia - la circostanza indicata dalla difesa della Vezzani secondo la quale "generalmente la norma viene violata".

Che poi il c.d. "giornalismo di servizio" sia divenuto una "necessità per i lettori", che vogliono conoscere le novità del mercato, i prezzi, i luoghi, le caratteristiche del prodotto ecc. e che "rischia di uscire dal mercato la rivista che non si adegui" (così sostiene la difesa della Vezzani), viene contestato dall'Ordine della Lombardia, che riconosce l'esistenza dell'interesse per le "notizie commerciali", ma che settimanali e riviste in genere non vengono acquistati per quello, ma per avere "le notizie", accettando che nelle pagine siano anche eventuali comunicati commerciali, ma ben distinti graficamente.

"L'obbligo della verità sostanziale dei fatti - spiega nella sua lunga delibera il Consiglio dell'Ordine della Lombardia - con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, si sostanzia anche in un comportamento del giornalista che, oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa. Come il magistrato deve essere e deve apparire indipendente, così il giornalista deve essere e deve apparire corretto".

"Se io penso - spiega a questo punto il Consiglio dell'Ordine deliberante - che un giornalista sia serio, la notizia da lui data avrà per me una sua credibilità; se io penso che un giornalista sia un 'pubblicitario mascherato', la stessa notizia sarà da me vissuta come 'tutta pubblicità'".

"Anche l'apparire corretto - chiarisce ancora in una lunga interpretazione deontologica l'Ordine della Lombardia - ha un suo significato per il professionista, che concepisce il giornalismo come informazione critica".

"Nel campo etico - prosegue - anche le apparenze possono assumere un peso negativo". Da qui deriva il provvedimento disciplinare nei confronti della Vezzani, autrice degli articoli incriminati, e di Occhipinti, in quanto, come direttore, è responsabile di tutto ciò che appare sul quotidiano o sul periodico.

Il direttore ha l'obbligo di controllare tutto ciò che appare sul giornale, comprese le lettere dei lettori e le inserzioni pubblicitarie. Occhipinti, inoltre, rileva il Consiglio regionale, non poteva ignorare quanto dichiarato da Mirella Pallotti circa il condizionamento dei giornali dalla pubblicità.

Per Caterina Vezzani il difensore, dopo alcune considerazioni, rilievi e persino critiche, peraltro del tutto gratuite, al Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia perché non ha aperto procedimenti disciplinari a carico di direttori e giornalisti di riviste specializzate dove il fenomeno è più evidente e più "esasperato", afferma con assoluta tranquillità che le condanne finora inflitte "si fondano su una presunzione invincibile: la condotta di direttori e giornalisti è censurabile tutte le volte in cui sui rispettivi giornali viene pubblicato un articolo che si occupi di 'prodotti commerciali' o di 'servizi'. Talché - sostiene polemicamente - tutti i giornalisti italiani possono scrivere articoli in cui si parla di prodotti commerciali e di servizi, senza correre rischi di natura disci-

plinare, purché non siano iscritti all'Albo professionale della Lombardia”.

La difesa della Vezzani sottolinea innanzi tutto la valenza eccezionale, la straordinaria e immotivata rilevanza attribuita al contributo dell'ex direttrice di “Anna”, Mirella Pallotti, che, nonostante abbia ammesso davanti all'organo disciplinare di aver tenuto nel tempo una condotta, secondo quanto sostenuto dal Consiglio, eticamente deplorabile, non è stata sottoposta ad alcun procedimento disciplinare.

Sostiene ancora la Vezzani che la Pallotti è stata presente in azienda fino al maggio '95 mentre gli articoli pubblicati risalgono all'ottobre '95: dunque la Pallotti sarebbe un teste inammissibile. Osserva poi che la Pallotti, nella sua deposizione-testimonianza, si limita a raccontare la propria esperienza come direttore di due riviste femminili edita dalla Rizzoli, dove era assolutamente impossibile sottrarsi alle pressioni, anzi ai diktat della “famigerata” Divisione Pubblicità (“ma è obbligata a farli se vuole conservare il posto di lavoro”).

Ma se così è, volendo considerare la Pallotti teste attendibile, si dovrebbe desumere che gli incolpati hanno divulgato il messaggio perché costretti e con il rischio di perdere il posto di lavoro: verrebbe meno, perciò, l'elemento soggettivo, il nesso di causalità tra il fatto e la condotta per cui gli incolpati avrebbero dovuto essere prosciolti.

Con verve piuttosto polemica nei confronti del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, la difesa confuta le tesi di accusa che, secondo il suo parere, ripropongono le opinioni della Pallotti e forniscono una “tanto inutile quanto pedestre lezione di buon giornalismo”.

La difesa ribadisce, poi, la condotta assolutamente corretta della Vezzani dimostrata anche dal fatto che la giornalista ha dato grande prova di indipendenza quando, a differenza della Pallotti, rimasta in Rizzoli fino al suo licenziamento nonostante le compromettenti pressioni ricevute e qui denunciate, ha deciso di dare le dimissioni quell'unica volta che qualcuno ha tentato di imporle un servizio.

L'addebito contestato, secondo la difesa della Vezzani, è insussistente e non provato e comunque, anche ove accertato, sarebbe del tutto irrilevante sotto il profilo deontologico. “Perché - spiega - qualunque lettore può agevolmente rilevare che la rubrica ‘Bellezza’ deve necessariamente contenere articoli che forniscano indicazioni per migliorare l'aspetto fisico; che tale miglioramento può essere ottenuto mediante accorgimenti coniugati all'uso di prodotti specifici; che esteticamente è utile avere anche un bel sorriso: come ottenerlo?” Lo spiega la rubrica sul n. 41/1995 di Oggi.

L'articolo “di spalla” sull'igiene orale segnala le componenti presenti nei dentifrici in vendita, le loro funzioni, i prezzi, citando, a titolo esemplificativo, un tipo di dentifricio per settore. Non a caso l'autorità Garante non lo ha neppure preso in considerazione. Eppure si mettono bene in evidenza marche e prezzi”. “Ma se la ‘base di partenza’ per il Consiglio regionale è stato il provvedimento dell'Autorità Garante - si chiede la difesa della Vezzani - perché la giornalista è stata ‘avvertita’ anche per l'articolo non censurato?”

“Circa l'articolo ‘per i più piccini’ la Vezzani ha accertato che nessuna casa produttrice, eccetto la Mentadent, ha immesso sul mercato uno spazzolino davvero diverso dal modello classico; la “notizia”, nel suo piccolo (due righe su 19 complessive) è appunto rappresentata dalla “novità” dello ‘spazzolino che sta in piedi”.

“Non è questo che può incrinare - sostiene la difesa - la fiducia dei lettori nel messaggio informativo. Questo articolo non “maschera” affatto la novità nello spazzolino, anzi ne divulga la forma mediante la foto; e l'altro non invia affatto messaggi diversi da quelli contenuti”.

Perciò chiede l'annullamento del provvedimento a carico della Caterina Vezzani.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In primo luogo si ritiene infondata la lagnanza della ricorrente laddove sostiene che molti direttori e giornalisti restano impuniti nonostante la pubblicazione di articoli che si occupano di "prodotti commerciali o di servizi". Va infatti osservato in proposito che il fatto che condotte analoghe siano diffusissime presso varie testate costituisce un mero argomento attinente al funzionamento dell'Ordine professionale, ma è ininfluenza rispetto all'ambito di cognizione demandata a questo Collegio, chiamato a giudicare su di una specifica vicenda.

Altrettanto infondata è la lagnanza circa la rilevanza della dichiarazione della Pallotti: essa infatti, come si può ben rilevare da una attenta lettura dell'intero provvedimento emesso, non costituisce il motivo fondamentale del provvedimento impugnato, ma una mera indicazione per ribadire le responsabilità (esaurientemente motivate) dei soggetti incolpati (la Vezzani e il direttore responsabile Occhipinti).

Così come assolutamente inaccettabile è la tesi del difensore della ricorrente secondo cui, volendo considerare ammissibile la testimonianza della Pallotti, se ne dovrebbe per conseguenza desumere un proscioglimento degli incolpati perché costretti a divulgare il messaggio commerciale e con il rischio di perdere il posto di lavoro.

Questo Consiglio nazionale osserva, infatti, che nel rapporto informazione-pubblicità deve affermarsi l'autonomia dell'informazione rispetto ai condizionamenti posti dal potere industriale ed economico ed al loro intrecciarsi. Autonomia e libertà di stampa devono rafforzarsi soprattutto nella coscienza e nella professionalità del giornalista, il quale deve vigilare sui giusti equilibri tra spazi redazionali e spazi pubblicitari, sulla separazione tra gli uni e gli altri e contro le infiltrazioni della pubblicità indiretta, affinché un giornale resti tale e non si trasformi in un catalogo commerciale.

Corre l'obbligo di osservare che in linea generale, anche se non ci fosse un "decalogo comportamentale", il rapporto con il lettore è fondamentale principio etico per cui è e rimane compito e responsabilità del giornalista quello della trasparenza della notizia, proprio per "promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori", così come vuole l'art. 2 della legge n. 69/63.

Quanto alle altre lagnanze circa la insussistenza e la mancata prova dell'addebito contestato e la correttezza della condotta della Vezzani, questo Consiglio nazionale osserva che il Consiglio regionale, con motivazione puntuale ed esauriente, ha correttamente individuato il precetto deontologico violato (commistione informazione-pubblicità) e valutato le risultanze istruttorie.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la violazione deontologica non è basata su una mera presunzione, ma sull'identificazione di alcuni elementi (testo, foto, composizione della pagina) che consentono di ritenere oggettivamente "pubblicitari" gli articoli contestati, identificazione che è avvenuta anche facendo proprie le risultanze dell'Autorità Garante della Concorrenza puntualmente richiamate nel provvedimento finale.

E che di pubblicità si tratti risulta evidente anche dalla documentazione in atti.

Il Consiglio nazionale ha innanzitutto valutato la pagina incriminata, la 116 del n. 41 dell'1 otto-

bre 1995 di “Oggi”, dove ha sede la rubrica “Bellezza” nell’ambito della parte più ampia del settimanale identificata dal titolo “Oggi in famiglia” che, comprendendo appunto la rubrica “Bellezza”, va da pag.112 a pag.133.

“Aprè” un pezzo generale di informazione su “I quattro segreti della perfetta igiene orale”, dove si spiega l’importanza della igiene orale, e ciò che occorre per mantenerla: filo interdentale, coltutorio, scovolino. Non si citano prodotti, case, ecc. La firma è della Vezzani e la foto mostra in primo piano il volto di una fanciulla che si lava i denti. Tutto regolare, chiaro e trasparente.

Spalla-colonnino dal titolo: “C’è anche il dentifricio alla propoli”, di 40 righe, dove si segnalano sei dentifrici di tipi, marche, case, componenti e prezzi diversi, a seconda delle esigenze e delle necessità. “Sono - spiega l’articolo - fra i dentifrici più nuovi”. Niente di particolare e tutto pare ben chiaro: dovrebbe trattarsi di “giornalismo di servizio”, perché informa, in una rubrica di “Bellezza”, quali sono “i più nuovi” dentifrici, alla propoli, al bicarbonato, allo zinco citrato antibatterico, quello per i più piccini e per chi ha problemi di gengive. Tale “pezzo”, infatti, l’Autorità Garante non lo ha proprio preso in considerazione sebbene anche in relazione ad esso non si può non notare che l’articolo considera solo alcuni fra i dentifrici più nuovi e non i sei nuovi prodotti e che trattasi di una mera elencazione senza alcun raffronto oggettivo tra essi o alcuna indicazione delle ragioni dell’apprezzamento espresso, cosa che invece dovrebbe caratterizzare una corretta informazione di servizio.

In basso a sinistra poi, a fondo pagina, vi è un tamburino contornato da pallini, con 19 righe di scritto ed una foto che mostra tre spazzolini da denti a forma di ometti che stanno in piedi e due uguali tubetti di dentifricio Mentadent, uno dei quali posato orizzontalmente con la scritta ben evidente “Mentadent”.

È lampante che in tal caso trattasi di pubblicità. L’“articolo” che, a detta anche della ricorrente, avrebbe dovuto parlare dello “spazzolino che sta in piedi”, novità assoluta sul mercato, viene corredato da una foto che oltre allo spazzolino (la cui marca Mentadent viene bene evidenziata) mette in primo piano (attraverso il dentifricio che, per inciso, nulla avrebbe dovuto avere a che fare con la “novità del prodotto”) la scritta Mentadent più dello stesso spazzolino. In pratica lo “spazzolino che sta in piedi” è messo in secondo piano e in primo piano c’è il dentifricio Mentadent.

Orbene, se una cosa di questo tipo non venisse considerata pubblicità allora davvero non si capirebbe cosa potrebbe essere pubblicità. È lampante, nel caso in esame, la pubblicità.

La ricorrente si difende sostenendo che l’intento dell’articolo “per i più piccini” era quello di spiegare che è bene che un bambino si lavi i denti dopo aver mangiato una caramella e che sul mercato è stata introdotta una novità, uno spazzolino che sta in piedi e che potrebbe indurre il bambino più facilmente a lavarsi i denti.

Ma se tali erano gli scopi (e non quelli pubblicitari), viene spontaneo osservare: perché mettere in evidenza il dentifricio con la scritta Mentadent? Perché citare tutta la linea Mentadent se obiettivo è divulgare solo la notizia di un nuovo tipo di spazzolino? Perché non c’è traccia nell’articolo dello spazzolino che sta in piedi (visibile solo in foto)?

La Vezzani sostiene di aver accertato che nessuna casa produttrice, eccetto la Mentadent, aveva allora immesso sul mercato uno spazzolino davvero diverso. “Adesso ce ne sono dieci, allora era il primo che offriva questa possibilità” ha dichiarato la ricorrente innanzi a questo Consiglio nazionale. Ma allora perché scrivere nel box: “Poi, un bel giorno, regalategli il SUO spazzolino e il SUO dentifricio, per esempio della linea Mentadent ...” senza citare lo “spazzolino che sta in piedi” come la novità?

“Per esempio”, si dice. Vuol dire allora che ne esistevano già allora di altre case? E comunque, anche a voler considerare vera l’affermazione della Vezzani (cioè che la Mentadent era allora l’unico produttore), a maggior ragione si dovrebbe desumere che non c’era bisogno di sottolineare la linea Mentadent per fare “informazione”: il lettore che avesse voluto provare la novità avrebbe trovato sul mercato solo quello spazzolino.

E comunque non si può non osservare che se l’intento fosse stato quello di informazione si sarebbero potute illustrare le caratteristiche dell’oggetto e pubblicare la foto senza indicazione della marca Mentadent e a maggior ragione degli altri prodotti della medesima linea.

E che la collega fosse consapevole di tutto ciò risulta palese in atti, atteso che la stessa ha personalmente fornito la fotografia che è lampante pubblicità. “La foto l’ho fornita io, per cui sapevo benissimo che sarebbe comparsa” ha dichiarato la ricorrente anche innanzi a questo Consiglio nazionale.

La Vezzani ha altresì dichiarato che tutta l’intera pagina è stata fatta da lei, per cui ella ben conosceva il posizionamento di quell’articolo “per i più piccini” corredato della relativa foto. E si sa, nell’ambiente giornalistico, che la pubblicità vera va messa non in apertura delle pagine, ma si tende sempre a metterla in basso. Il fatto, poi, che sia racchiusa tra pallini, sta ad indicare al lettore che non fa parte del pezzo che c’è sopra, mentre la Vezzani ha sostenuto che trattasi di un tutt’uno, di un completamento.

Tutto ciò considerato e valutato pertanto il messaggio giornalistico in realtà come messaggio pubblicitario, è palese la scorrettezza deontologica della Vezzani, ben evidenziata dal Consiglio regionale lombardo.

È noto che questo Consiglio nazionale da tempo condanna la commistione tra informazione e pubblicità ribadendo che la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita, riconoscibile e separata dall’informazione giornalistica. Questo perché la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. Tentativi di mescolanza diventano un inganno per il lettore e vanno combattuti e respinti perché degenerativi della qualità dell’informazione. Tali principi figurano ora anche nel contratto nazionale di lavoro giornalistico nonché nell’accordo stipulato tra l’AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP relativo alla “Informazione e pubblicità” che espressamente stabilisce che “le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il ‘tipo’ di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta”.

Ma soprattutto rilevante è quanto contenuto nella Carta dei Doveri del giornalista che nel capo relativo a “Informazione e pubblicità” stabilisce che “I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all’osservanza dei principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico del messaggio promozionale”.

Nel caso in esame, invece, si è di fronte ad una ipotesi di “pubblicità non trasparente” che viola la credibilità del giornale e lo stesso rapporto di fiducia con il lettore che deve presiedere la pubblicazione di ogni rivista ed in particolare di un settimanale così rilevante quale è “Oggi”.

Nel caso in esame si è, in sostanza, in presenza di una situazione che assume sicura rilevanza deontologica giacché si viene a ledere quel principio di lealtà nell'informazione cui, ex artt. 2 e 48 L.n. 69/63, devono essere improntati i comportamenti del giornalista e ancor più del direttore.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso di Caterina Vezzani.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-1-1bis

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Paolo Occhipinti avverso delibera Ordine Lombardia del 9.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il giornalista professionista Paolo Occhipinti, direttore del settimanale “Oggi”, ha presentato ricorso avverso la sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto inflitta a lui e alla giornalista professionista Caterina Vezzani, collaboratrice dello stesso settimanale, dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia in data 9.9.1996 perché - dice la delibera - “si sono resi entrambi, sia pure su piani diversi per le diverse mansioni, colpevoli di un fatto tale da compromettere la loro reputazione e la stessa dignità dell'Ordine. ... Il Consiglio richiama Paolo Occhipinti e Caterina Vezzani all'osservanza dei doveri imposti dagli articoli 2 e 48 della legge professionale”.

All'origine del provvedimento sta il fatto che Paolo Occhipinti, nella sua qualità di direttore di “Oggi”, “ha disposto la pubblicazione (sul numero 41 dell'1 ottobre 1995), nell'ambito di quella parte del settimanale identificata dal titolo ‘Oggi in famiglia’ (pagg.112-133) e in particolare nel contesto (pag.116) della rubrica ‘Bellezza’, di due articoli (“E lavarsi i denti diventa un gioco”; “C'è anche il dentifricio alla propoli”) che costituiscono una fattispecie di c.d. pubblicità redazionale (a favore di prodotti della linea orale Mentadent di cui uno, per bambini, riprodotto in fotografia) censurata il 15 febbraio 1995 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato come pubblicità ingannevole (in base agli articoli 1, comma 2, e 2, lettera b, del Decreto legislativo n. 74/1992). Si tratta di una forma di pubblicità redazionale, secondo l'Antitrust, “sostanzialmente indirizzata, nonostante il proprio aspetto informativo, a promuovere il prodotto in esso descritto”.

Il Consiglio richiama e riporta nella delibera quanto scrive l'Autorità Garante, la quale sottolinea che: “Appurata in via preventiva la finalità promozionale dell'inserito oggetto di denuncia, si evidenzia, tuttavia, che tale finalità non risulta in alcun modo riconoscibile da parte dei comuni lettori, considerato non solo che il suddetto inserto è stampato con caratteri e modalità grafiche tipiche degli articoli informativi, ma anche che l'inserito medesimo è inserito nell'ambito di una sotto-rubrica fissa (“Bellezza”), a sua volta ricompresa nella più ampia rubrica “Salute”, periodicamente pubblicata sul settimanale “Oggi”.

“In ogni caso - dicono il Garante e l'Ordine - ai fini di tale riconoscibilità, non risulta di per sé sufficiente la presenza di un bordo colorato a pallini; tale caratterizzazione grafica, peraltro costantemente utilizzata nell'ambito della sotto-rubrica “Bellezza”, non è affatto percepibile da parte del lettore come segno distintivo della natura pubblicitaria dell'inserito, ma, piuttosto, come un semplice elemento decorativo della suddetta rubrica”.

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha ravvisato in ciò una violazione dell'art. 2 della legge professionale nella parte in cui impegna i giornalisti (e gli editori) "a promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori".

Nelle valutazioni conclusive, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia sottolinea la responsabilità del direttore sull'intero contenuto della pubblicazione da lui diretta quale (legge n. 633/1941) "autore dell'opera collettiva dell'ingegno" (per cui a nulla vale la sua difesa secondo la quale l'articolo censurato dall'Autorità Garante "non è stato pubblicato per finalità promozionali, ma è invece frutto della libera iniziativa della giornalista" che ha "completa autonomia nei rapporti con il direttore") e contesta alla Vezzani il suo "convincimento di operare secondo la legge (o consuetudine da oltre vent'anni, come dice la giornalista nella sua memoria difensiva)", perché ciò potrebbe significare scarsa professionalità. Così come aver trattato in cinque anni, come afferma la Vezzani, 10, 20, 30 e più case di produzione, non vuol dire che non si è fatta promozione o pubblicità per tutte e ciascuna di esse. Né è valida - rileva ancora il Consiglio dell'Ordine della Lombardia - la circostanza indicata dalla difesa della Vezzani secondo la quale "generalmente la norma viene violata".

Che poi il c.d. "giornalismo di servizio" sia divenuto una "necessità per i lettori", che vogliono conoscere le novità del mercato, i prezzi, i luoghi, le caratteristiche del prodotto ecc. e che "rischia di uscire dal mercato la rivista che non si adegui" (così sostiene la difesa della Vezzani), viene contestato dall'Ordine della Lombardia, che riconosce l'esistenza dell'interesse per le "notizie commerciali", ma che settimanali e riviste in genere non vengono acquistati per quello, ma per avere "le notizie", accettando che nelle pagine siano anche eventuali comunicati commerciali, ma ben distinti graficamente.

"L'obbligo della verità sostanziale dei fatti - spiega nella sua lunga delibera il Consiglio dell'Ordine della Lombardia - con l'osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, si sostanzia anche in un comportamento del giornalista che, oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa. Come il magistrato deve essere e deve apparire indipendente, così il giornalista deve essere e deve apparire corretto".

"Se io penso spiega a questo punto il Consiglio dell'Ordine deliberante - che un giornalista sia serio, la notizia da lui data avrà per me una sua credibilità; se io penso che un giornalista sia un 'pubblicitario mascherato', la stessa notizia sarà da me vissuta come 'tutta pubblicità'".

"Anche l'apparire corretto - chiarisce ancora in una lunga interpretazione deontologica l'Ordine della Lombardia - ha un suo significato per il professionista, che concepisce il giornalismo come informazione critica".

"Nel campo etico - prosegue - anche le apparenze possono assumere un peso negativo". Da qui deriva il provvedimento disciplinare nei confronti della Vezzani, autrice degli articoli incriminati, e di Occhipinti, in quanto, come direttore, è responsabile di tutto ciò che appare sul quotidiano o sul periodico.

Il direttore ha l'obbligo di controllare tutto ciò che appare sul giornale, comprese le lettere dei lettori e le inserzioni pubblicitarie. "Occhipinti non poteva ignorare, inoltre, quanto Mirella Pallotti, all'epoca direttrice di 'Anna', dichiarò a 'Prima Comunicazione': ... tutto il mercato italiano dei periodici è condizionato dalla pubblicità ... Nessun stilista si permette di dire a un giornale francese o americano: 'Io ti faccio 10 pagine ma ne voglio altrettante di servizio' ...".

Il difensore di Occhipinti, nel chiedere l'annullamento del provvedimento e il proscioglimento

to dell'incolpato perché gli addebiti contestati sono insussistenti, irrilevanti e comunque non contrastano con le regole deontologiche, rileva che il vizio più evidente della decisione impugnata è quello di non aver tenuto in alcun conto i risultati della istruttoria, limitandosi essa alla "mera enunciazione di una serie di principi che non vengono mai confrontati con la fattispecie su cui il Consiglio doveva decidere, senza fornire quindi una spiegazione del perché essi siano stati applicati al caso esaminato".

In particolare, rileva il ricorrente, l'Autorità Garante (sulla cui pronuncia fonda l'intervento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia) aveva preso in considerazione e "condannato" uno solo dei due articoli citati invece dall'Ordine della Lombardia, quello dal titolo "E lavarsi i denti diventa un gioco", emettendo la decisione nei confronti del supposto "inserzionista occulto" e dell'editore del periodico, senza valutazione alcuna sul comportamento dei giornalisti.

Le conclusioni dell'Autorità Garante, prosegue il ricorrente Occhipinti, venivano poste come presupposti, nel capo di imputazione, della violazione delle norme deontologiche di cui agli artt.2 e 48 della legge professionale, ma nel corso della istruttoria non emergeva alcuna conferma, nemmeno indiziaria, di una collusione tra l'editore della testata e le aziende citate nei box contestati, e tantomeno di un comportamento attivo o passivo della giornalista autrice dei pezzi e/o del direttore del periodico nel favorire, al di fuori del legittimo esercizio del diritto di cronaca, la menzione dei prodotti.

Rileva la difesa che l'articolo intitolato "C'è anche il dentifricio alla propoli" (che l'Autorità Garante non aveva né esaminato né giudicato) forniva una breve descrizione di sei diversi prodotti tra loro direttamente concorrenti, senza esprimere preferenze; che lo spazzolino per bambini segnalato nel box "E lavarsi i denti diventa un gioco" costituiva, al momento dell'articolo, l'unico spazzolino commercializzato in Italia avente le particolarità morfologiche evidenziate anche nella foto di corredo al pezzo (cioè la forma di mino, con gambe e braccia) e che tale caratteristica e la connessa utilità erano stati il motivo della segnalazione del prodotto unicamente al fatto che si trattava di una novità per il mercato.

La difesa sostiene ancora che la Vezzani non è sottoposta a pressioni di alcuno ed è libera di scegliere se tra i prodotti (o segnalazioni) ve ne siano taluni degni di interesse per il lettore. Sostiene, altresì, che il direttore Occhipinti non interferisce sulla scelta della Vezzani circa i prodotti da trattare nella rubrica "Bellezza", limitandosi a discutere con lei esclusivamente la scalletta degli argomenti.

La difesa osserva poi che la testimonianza della Mirella Pallotti (ex direttrice del settimanale "Anna") sul comportamento nei confronti della pubblicità di molte pubblicazioni periodiche quasi costrette dai pubblicitari a trattare con particolare attenzione determinati prodotti e di ignorarne invece altri che rifiutano gli inserti, non ha mai menzionato Occhipinti o la Vezzani né mai ha citato la testata "Oggi" come coinvolti in quella consuetudine. Eppure la testimonianza della Pallotti viene ritenuta fondamentale - rileva la difesa - ai fini del provvedimento emesso.

Non c'è poi motivo "per ritenere - sostiene la difesa - che ogni articolo che informi i lettori sulla esistenza di prodotti commerciali sia, perciò solo, un inquinamento pubblicitario e, soprattutto, che tale inquinamento si sia verificato nel caso che il Consiglio doveva valutare".

Lamenta poi il ricorrente la non rispondenza tra il capo di incolpazione e il motivo del provvedimento sanzionatorio in quanto il procedimento sarebbe stato aperto perché il messaggio giornalistico era, in realtà, un messaggio pubblicitario mentre nel provvedimento finale si

afferma che l'assenza di finalità promozionali è irrilevante nel caso di specie, posto che i lettori giudicano su ciò che vedono.

Sostiene, poi, che il Consiglio basa la sua motivazione sul principio dell'apparire (non avrebbe perciò rilevanza l'intento doloso del giornalista che volutamente spaccia per informazione ciò che ha finalità promozionali, ma solo quello che "appare" al pubblico). Ma tale principio, fa presente, è estraneo a ogni norma deontologica. Nella motivazione, prosegue la difesa, non si chiarisce mai perché i box pubblicati nella rubrica "Bellezza" costituirebbero un "tradimento" della fiducia dei lettori.

Nel sottolineare, poi, come la pronuncia impugnata abbia completamente omesso una valutazione del comportamento degli incolpati e degli articoli incriminati, osservato che il Consiglio ha omesso anche un esame complessivo della testata in questione, la quale non costituisce affatto un "contenitore di pubblicità" e sostenuta infine la preminente funzione di servizio della rubrica "Bellezza", la difesa di Occhipinti conclude affermando che né la legge professionale né la Carta dei Doveri e nemmeno il contratto collettivo dei giornalisti vietano in alcun modo di fornire ai lettori informazioni su prodotti o servizi, limitandosi a sanzionare i messaggi pubblicitari non riconoscibili come tali.

Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Innanzitutto è infondato quanto dichiarato dal ricorrente circa l'insussistenza e l'irrilevanza dell'addebito e la non corrispondenza tra capo di incolpazione e provvedimento sanzionatorio. Il Consiglio regionale, infatti, ha ben spiegato, nel provvedimento finale, anche se in parte per *relationem* richiamando la motivazione del provvedimento dell'Autorità Garante nonché quanto contenuto nell'atto di incolpazione, perché il comportamento del ricorrente abbia incrinato il rapporto di fiducia tra lettore e stampa.

Da tali richiami *per relationem* si evince che il Consiglio regionale ha considerato tutti gli elementi (impaginazione, foto, didascalie, testo) necessari per individuare se un determinato servizio giornalistico sia o meno un "pubbli-redazionale", abbia cioè in realtà una natura promozionale: il Consiglio regionale, fatte proprie le conclusioni dell'Antitrust circa le presuntive finalità promozionali dell'inserito oggetto di denuncia, ha ravvisato nel comportamento del ricorrente (l'aver consentito la pubblicazione di un messaggio giornalistico che è, invece, pubblicitario) una violazione deontologica attesa la sua qualità di direttore responsabile. E ben spiega il Consiglio regionale, appurato che trattasi di messaggio pubblicitario, che il ricorrente, in quanto direttore responsabile, avrebbe dovuto controllare quanto apparso sul giornale.

Quanto alle altre lamentele, si osserva che la dichiarazione della Pallotti non è stata il motivo fondamentale del provvedimento emesso, ma è servita a ribadire le responsabilità di un direttore.

Si osserva poi che c'è perfetta rispondenza tra il capo di incolpazione e il motivo del provvedimento. Il Consiglio regionale, infatti, non ha detto al par. 2 delle valutazioni conclusive che non è rilevante l'assenza di finalità promozionali nel caso di specie, ma che "non appare rilevante l'affermazione della difesa di Occhipinti che recita: '... l'articolo ... non è stato pubblicato per finalità promozionali' ...".

Va poi osservato che nella delibera di incolpazione si dice espressamente che "Il Consiglio ravvisa nel complesso del fatto addebitato una possibile lesione della norma deontologica calata nell'art. 2 della legge n. 69/63 nella parte in cui si intende, il giornalista e gli editori,

promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori”. Ed è proprio questa fiducia che si spiega nel provvedimento finale essere stata lesa.

Altrettanto infondata è la lagnanza secondo cui il provvedimento sarebbe carente di motivazione perché basato sul “principio dell’apparire” giacché, come appresso si dirà, il ricorrente ha omesso il controllo sui contenuti del giornale dovuto in virtù della particolare qualificazione professionale da lui rivestita. Trattasi dunque di un “fatto” e non di un “apparire”. E questo ben lo ha evidenziato il Consiglio regionale che nelle proprie motivazioni individua esattamente quella che è stata la mancanza (e, quindi, il comportamento deontologicamente scorretto) del ricorrente.

In buona sostanza la motivazione risulta completa ed esauriente perché in essa si sottolinea che il ricorrente ha mancato ad un dovere morale e professionale - c.d. culpa in vigilando - violando l’impegno dei giornalisti (e a maggior ragione di un direttore) di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori (art. 2 L. 69/63).

Questo Consiglio nazionale condivide quanto enunciato dal Consiglio regionale circa il ruolo e i compiti di un direttore responsabile. Il direttore ha la funzione di imprimere al giornale quella che di esso può definirsi l’impostazione complessiva e di evitare sbandamenti al di fuori del campo non solo del diritto positivo, ma anche di quello ben più ampio del corrente costume professionale. Il direttore è sempre il punto di riferimento professionale e anche morale per i suoi redattori. E proprio per questo motivo, nonostante la sua sia un’attività caratterizzata dall’immediatezza, dalla corsa continua alla notizia (è insomma una corsa col tempo), gli fanno capo una serie di doveri tra cui in primo luogo quello di esercitare le prerogative di tale figura e, in particolare, quella della vigilanza, indispensabile per garantire quella libertà di informazione e di critica che la legge vuole assicurare come necessario fondamento di una libera stampa.

E che nel caso in esame il ricorrente abbia omesso il controllo del contenuto della pagina in oggetto (che ad avviso di questo Consiglio nazionale presenta indubbiamente un messaggio pubblicitario come appresso si dirà) risulta evidente sia dalle dichiarazioni rilasciate dalla Vezzani e dallo stesso ricorrente innanzi al Consiglio regionale lombardo sia da quanto emerso in sede di audizione del sig. Occhipinti innanzi a questo Consiglio nazionale. “Si produce la dichiarazione rilasciata dalla suddetta giornalista, la signora Caterina Vezzani (omissis) da cui si desume in primo luogo la completa autonomia della giornalista nei rapporti con il direttore del periodico” si legge a pag.6 della delibera del Consiglio regionale. Ed ancora ha dichiarato Occhipinti a questo Consiglio nazionale: “Aggiungo poi che, se anche in qualche caso un collaboratore, un responsabile di rubrica non interpretasse ... questo concetto rimane poi il problema dell’autonomia del professionista che cura questa rubrica. Nel momento in cui si obietta che avrei dovuto intervenire, mi si dice che avrei dovuto entrare nel merito delle scelte che sono state fatte liberamente da un collega ... Pensate se io dovessi fare un esercizio di questo genere ... nei confronti di tutti i giornalisti che fanno giornalismo di servizio”.

Dunque lo stesso Occhipinti ammette la sua culpa in vigilando. E ciò trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla Vezzani innanzi a questo Consiglio nazionale laddove dice: “Ad un certo punto ho cominciato a godere della fiducia dei miei direttori e ho sempre avuto la responsabilità diretta del mio settore. ... tutti i testi sono fatti da me, anche quelli non firmati perché la pagina è mia. Io due volte all’anno vedo Occhipinti e gli comunico di cosa parlerò, indipendentemente poi dal fatto se dovesse succedere qualcosa di particolare legato all’attualità gli do un’idea di massima degli argomenti di cui parlerò ...”. Viene dunque ribadito che il direttore e la Vezzani si vedono una o due volte l’anno: troppo poco. Sicu-

ramente poco serio - dal punto di vista professionale - questo contatto sporadico tra i due stante, appunto, il dovere di un direttore responsabile di controllare i contenuti del giornale (il che necessariamente comporta un continuo, costante contatto con redattori/collaboratori e un concordare i contenuti dei pezzi).

Occhipinti ha anche dichiarato, innanzi a questo Consiglio nazionale, che, a differenza di quanto accade su altre testate, sulla rivista "Oggi" viene distinta la pubblicità con la locuzione "informazione pubblicitaria" oppure "pubblicità". Invero, però, questo Consiglio nazionale ha osservato che nella pagina in questione non è inserita alcuna delle diciture sopra riportate, pur essendoci un messaggio pubblicitario celato dietro un messaggio giornalistico.

E che di pubblicità si tratti è evidente. Si rinvia in proposito a tutto quanto detto nella decisione relativa alla giornalista Caterina Vezzani che di seguito si riporta:

«Il Consiglio nazionale ha innanzitutto valutato la pagina incriminata, la 116 del n. 41 dell'1 ottobre 1995 di "Oggi", dove ha sede la rubrica "Bellezza" nell'ambito della parte più ampia del settimanale identificata dal titolo "Oggi in famiglia" che, comprendendo appunto la rubrica "Bellezza", va da pag. 112 a pag. 133.

"Aprè" un pezzo generale di informazione su "I quattro segreti della perfetta igiene orale", dove si spiega l'importanza della igiene orale, e ciò che occorre per mantenerla: filo interdentale, collutorio, scovolino. Non si citano prodotti, case, ecc. La firma è della Vezzani e la foto mostra in primo piano il volto di una fanciulla che si lava i denti. Tutto regolare, chiaro e trasparente.

Spalla-colonnino dal titolo: "C'è anche il dentifricio alla propoli", di 40 righe, dove si segnalano sei dentifrici di tipi, marche, case, componenti e prezzi diversi, a seconda delle esigenze e delle necessità. "Sono - spiega l'articolo - fra i dentifrici più nuovi". Niente di particolare e tutto pare ben chiaro: dovrebbe trattarsi di "giornalismo di servizio", perché informa, in una rubrica di "Bellezza", quali sono "i più nuovi" dentifrici, alla propoli, al bicarbonato, allo zinco citrato antibatterico, quello per i più piccini e per chi ha problemi di gengive. Tale "pezzo", infatti, l'Autorità Garante non lo ha proprio preso in considerazione sebbene anche in relazione ad esso non si può non notare che l'articolo considera solo alcuni fra i dentifrici più nuovi e non i sei nuovi prodotti e che trattasi di una mera elencazione senza alcun raffronto oggettivo tra essi o alcuna indicazione delle ragioni dell'apprezzamento espresso, cosa che invece dovrebbe caratterizzare una corretta informazione di servizio.

In basso a sinistra poi, a fondo pagina, vi è un tamburino contornato da pallini, con 19 righe di scritto ed una foto che mostra tre spazzolini da denti a forma di ometti che stanno in piedi e due uguali tubetti di dentifricio Mentadent, uno dei quali posato orizzontalmente con la scritta ben evidente "Mentadent".

È lampante che in tal caso trattasi di pubblicità. L' "articolo" che, a detta anche della ricorrente, avrebbe dovuto parlare dello "spazzolino che sta in piedi", novità assoluta sul mercato, viene corredato da una foto che oltre allo spazzolino (la cui marca Mentadent viene bene evidenziata) mette in primo piano (attraverso il dentifricio che, per inciso, nulla avrebbe dovuto avere a che fare con la "novità del prodotto") la scritta Mentadent più dello stesso spazzolino. In pratica lo "spazzolino che sta in piedi" è messo in secondo piano e in primo piano c'è il dentifricio Mentadent.

Orbene, se una cosa di questo tipo non venisse considerata pubblicità allora davvero non si capirebbe cosa potrebbe essere pubblicità. È lampante, nel caso in esame, la pubblicità.

La ricorrente si difende sostenendo che l'intento dell'articolo "per i più piccini" era quello di spiegare che è bene che un bambino si lavi i denti dopo aver mangiato una caramella e che sul mercato è stata introdotta una novità, uno spazzolino che sta in piedi e che potrebbe indurre il bambino più facilmente a lavarsi i denti.

Ma se tali erano gli scopi (e non quelli pubblicitari), viene spontaneo osservare: perché mettere in evidenza il dentifricio con la scritta Mentadent? Perché citare tutta la linea Mentadent se obiettivo è divulgare solo la notizia di un nuovo tipo di spazzolino? Perché non c'è traccia nell'articolo dello spazzolino che sta in piedi (visibile solo in foto)?

La Vezzani sostiene di aver accertato che nessuna casa produttrice, eccetto la Mentadent, aveva allora immesso sul mercato uno spazzolino davvero diverso. "Adesso ce ne sono dieci, allora era il primo che offriva questa possibilità" ha dichiarato la ricorrente innanzi a questo Consiglio nazionale. Ma allora perché scrivere nel box: "Poi, un bel giorno, regalategli il SUO spazzolino e il SUO dentifricio, per esempio della linea Mentadent ..." senza citare lo "spazzolino che sta in piedi" come la novità?

"Per esempio", si dice. Vuol dire allora che ne esistevano già allora di altre case? E comunque, anche a voler considerare vera l'affermazione della Vezzani (cioè che la Mentadent era allora l'unico produttore), a maggior ragione si dovrebbe desumere che non c'era bisogno di sottolineare la linea Mentadent per fare "informazione": il lettore che avesse voluto provare la novità avrebbe trovato sul mercato solo quello spazzolino.

E comunque non si può non osservare che se l'intento fosse stato quello di informazione si sarebbero potute illustrare le caratteristiche dell'oggetto e pubblicare la foto senza indicazione della marca Mentadent e a maggior ragione degli altri prodotti della medesima linea.

E che la collega fosse consapevole di tutto ciò risulta palese in atti, atteso che la stessa ha personalmente fornito la fotografia che è lampante pubblicità. "La foto l'ho fornita io, per cui sapevo benissimo che sarebbe comparsa" ha dichiarato la ricorrente anche innanzi a questo Consiglio nazionale.

La Vezzani ha altresì dichiarato che tutta l'intera pagina è stata fatta da lei, per cui ella ben conosceva il posizionamento di quell'articolo "per i più piccini" corredato della relativa foto. E si sa, nell'ambiente giornalistico, che la pubblicità vera va messa non in apertura delle pagine, ma si tende sempre a metterla in basso. Il fatto, poi, che sia racchiusa tra pallini, sta ad indicare al lettore che non fa parte del pezzo che c'è sopra, mentre la Vezzani ha sostenuto che trattasi di un tutt'uno, di un completamento.

Tutto ciò considerato e valutato pertanto il messaggio giornalistico in realtà come messaggio pubblicitario, è palese la scorrettezza deontologica della Vezzani, ben evidenziata dal Consiglio regionale lombardo.

È noto che questo Consiglio nazionale da tempo condanna la commistione tra informazione e pubblicità ribadendo che la pubblicità deve essere chiara, palese, esplicita, riconoscibile e separata dall'informazione giornalistica. Questo perché la lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. Tentativi di mescolanza diventano un inganno per il lettore e vanno combattuti e respinti perché degenerativi della qualità dell'informazione. Tali principi figurano ora anche nel contratto nazionale di lavoro giornalistico nonché nell'accordo stipulato tra l'AssAP, Aisscom,

Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP relativo alla “Informazione e pubblicità” che espressamente stabilisce che “le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura né reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il ‘tipo’ di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta”.

Ma soprattutto rilevante è quanto contenuto nella Carta dei Doveri del giornalista che nel capo relativo a “Informazione e pubblicità” stabilisce che “I cittadini hanno il diritto di ricevere un’informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all’osservanza dei principi fissati dal Protocollo d’intesa sulla trasparenza dell’informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l’informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico del messaggio promozionale”.

Nel caso in esame, invece, si è di fronte ad una ipotesi di “pubblicità non trasparente” che viola la credibilità del giornale e lo stesso rapporto di fiducia con il lettore che deve presiedere la pubblicazione di ogni rivista ed in particolare di un settimanale così rilevante quale è “Oggi”.

Nel caso in esame si è, in sostanza, in presenza di una situazione che assume sicura rilevanza deontologica giacché si viene a ledere quel principio di lealtà nell’informazione cui, ex artt. 2 e 48 L.n. 69/63, “devono essere improntati i comportamenti del giornalista e ancor più del direttore”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato assistito dall’avv. Paolina Testa in data 17.3.1999, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Occhipinti.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-1-2.

Pubblicità - Carta dei doveri

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La pubblicitista Licia Colò ricorre avverso la delibera adottata il 10.4.1997 dal Consiglio interregionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi dall’albo per violazione dell’art. 2 della legge ordinistica e dell’art. 13 della legge 5.10.1991 n. 327, violazione sostanziata nel fatto che la Colò aveva effettuato uno spot pubblicitario trasmesso alle ore 20,35 del 7.2.97 su TMC nonostante che per la medesima infrazione avesse già subito la sanzione dell’avvertimento (art. 52 legge ordinistica).

Nel ricorso si sostiene che le contestazioni mosse alla Colò “appaiono prive di fondamento in quanto non risultano violate né le norme professionali né tanto meno quelle deontologiche”.

In particolare, quanto all'art. 13 della legge 5.10.91 n. 327, secondo il quale "la pubblicità non deve fare ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità", si sostiene che la ricorrente "è legata all'emittente TMC da un contratto di tipo artistico che prevede la conduzione di programmi di intrattenimento".

Quanto all'art. 2 della legge ordinistica, si sostiene che nella Carta dei doveri dei giornalisti viene stabilito che "il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione".

Da qui l'assunto - secondo la ricorrente - che "l'autonomia professionale non può certamente dirsi lesa per una semplice partecipazione ad un messaggio promozionale, che tra l'altro si prefigge anche scopi benefici".

Nel ricorso si fa poi riferimento al Protocollo d'intesa sul rapporto tra Informazione e Pubblicità del 14.4.1988 sottoscritto da Consiglio nazionale Ordine Giornalisti, Federazione Nazionale Stampa Italiana, Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo, Associazione italiana studi di comunicazione, Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo, Federazione relazioni pubbliche italiana, Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria, Associazione italiana tecnici pubblicitari.

Detto riferimento è messo in relazione all'asserita, omessa valutazione di quanto disposto dal Protocollo ed in particolare ai "lavori preparatori" che portarono alla sua stipula. In proposito, si sostiene che nell'ambito di tali lavori preparatori "è stato espressamente stabilito che 'un pubblicitario può scrivere un articolo su un giornale, così come un giornalista può fare pubblicità'".

Le censure mosse nel ricorso sono infondate.

Vero è che al IV comma dell'art. 13 della legge 5.10.91 n. 327 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989") si afferma che "la pubblicità non deve far ricorso, né visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità", ma è altrettanto vero che tale divieto deve essere visto alla luce della specifica normativa che regola la deontologia professionale dei giornalisti, normativa che in epoca successiva al 5.10.91 e precisamente in data 8 luglio 1993 si è arricchita della "Carta dei doveri del giornalista" sottoscritta congiuntamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Ed è a tale normativa - come abbiamo visto - che nel ricorso si fa anche riferimento, sia pure per sminuirne sostanzialmente la portata o, comunque, negare ipotesi censurabili alla luce di quanto in esso sancito.

Con specifico riferimento a quanto precede occorre riportare integralmente (e non soltanto una parte come nell'atto a firma della ricorrente) quanto stabilito a conclusione del capitolo "Incompatibilità" del titolo della "Carta" riservata ai "Doveri". Questo il testo integrale: "Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo".

E c'è di più: la "Carta" si conclude con la seguente statuizione: "La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione del-

le norme contenute nel Titolo III della citata legge” (Della disciplina degli iscritti).

Pertanto, indipendentemente da quanto possa essere stato affermato da taluno nel corso dei lavori preparatori del Protocollo d'intesa tra Informazione e Pubblicità, resta il fatto, comprovato dalla Carta dei Doveri, che al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

C'è inoltre da dire che nel testo ufficiale del più volte citato Protocollo d'intesa non risulta in alcun modo che “un pubblicitario può scrivere un articolo su un giornale, così come un giornalista può fare pubblicità”.

Anzi, si afferma che “le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse”.

Assodato che nell'iniziativa pubblicitaria riferita alla ricorrente non è riscontrabile l'elemento della gratuità o il carattere non speculativo di essa perché su questo punto non c'è stato mai motivo del contendere, è da concludere che risulta provata la violazione deontologica addebitata alla Colò così come contestata.

C'è da dire a questo punto che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha chiesto l'accoglimento del ricorso perché “il provvedimento ... appare suscettibile delle censure, motivatamente formulate dall'interessata per il tramite del suo difensore ... non risultando pertinente il richiamo all'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69”.

Per quanto sopra sostenuto, il parere del P.G. non è condivisibile, atteso che il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art. 2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano, come abbiamo visto, l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari.

Quanto alla portata della sanzione inflitta (due mesi di sospensione), sebbene nel ricorso non sia avanzata alcuna richiesta subordinata rispetto all'annullamento dell'impugnato provvedimento, c'è da dire che essa appare congrua, anche sul presupposto della contestata recidiva specifica.

Infatti, il 15 novembre 1996, ovvero a meno di tre mesi dall'accertata nuova violazione deontologica (7.2.1997) alla Colò era stato inflitto l'avvertimento dopo che il presidente dell'Ordine le aveva ricordato, come da verbale, che “i giornalisti non possono svolgere pubblicità. Prestare il proprio volto e voce per la realizzazione di spot è incompatibile con l'etica professionale e con le leggi”.

In quella occasione la Colò aveva risposto che “non ne era a conoscenza”. Ed aveva accettato l'avvertimento rinunciando esplicitamente a rifiutarlo - come avrebbe potuto fare - ed a chiedere contestualmente l'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La Colò pertanto coscientemente commise la violazione poi addebitatale ed in relazione alla quale ha avuto inflitta la sanzione della sospensione per due mesi.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che l'interessata, convocata per essere ascoltata in data 17.3.1999

e in data 22.6.2000 non si è presentata, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Licia Colò.

Così deciso in Roma il 22.6.2000.

■ A 2-1-2 bis

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Licia Colò avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi. conforme*

La pubblicitista Licia Colò ricorre avverso la delibera adottata il 13.1.1998 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise e con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per un anno per violazione dell'art. 2 della legge professionale e della Carta dei Doveri, per la pubblicità effettuata agli elettrodomestici della "Super Calor" sul settimanale "Gente" n. 39 del 30.9.97.

Nel provvedimento si rileva che alla Colò erano state già inflitte due specifiche sanzioni disciplinari (avvertimento - 15.11.96 - e sospensione di due mesi - 10.4.97) sempre per violazione dell'art. 2 della legge professionale e della Carta dei doveri per avere effettuato spot pubblicitari.

Il fatto nella sua oggettività non è contestato dalla interessata e d'altro canto esiste agli atti copia dell'inserito pubblicitario (una intera pagina). Così come è pacifico che la Colò ricevette un compenso per la sua partecipazione allo spot pubblicitario.

Sentita sul punto dal Consiglio interregionale nell'audizione del 13.1.98 (vedi verbale) ha dichiarato: "debbo dire la verità, la pubblicità è retribuita".

Del pari è pacifico che la Colò sapesse che ad un giornalista è vietato "prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo", secondo quanto afferma la "Carta dei doveri del giornalista" nella parte conclusiva del capitolo "Incompatibilità" del Titolo riservato ai "Doveri". Lo sapeva perché le era stato esplicitamente detto in occasione dell'avvertimento inflittole il 15.11.96 e ripetuto in occasione della sospensione (due mesi) inflittale con la delibera del 10.4.97.

Nel mentre si intendono qui richiamati tutti gli atti relativi alle due specifiche sanzioni inflitte, si sottolinea che "la violazione delle regole (della "Carta" n.d.r.) integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.63 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata legge" (della disciplina degli iscritti).

Nel ricorso si afferma che "le contestazioni mosse alla signora Colò appaiono prive di fondamento in quanto non risultano violate né le norme professionali né tanto meno quelle deontologiche".

E a comprova di ciò si afferma:

- 1) "l'art. 2 della legge n. 69/63 prevede che il giornalista deve distinguere l'informazione dai messaggi pubblicitari";
- 2) "l'art. 13 della Carta dei doveri a cui fa riferimento l'organo giudicante indica in modo tassativo le ipotesi di incompatibilità disponendo infatti che "la pubblicità non deve far ricorso

né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”.

È di tutta evidenza come nel ricorso si sia incorsi in errori tanto che le citazioni sopra riportate risultano errate. Infatti:

- quanto al punto 1) si osserva che il dettato dell'art. 2 della legge ordinistica non si occupa affatto della distinzione, che pur deve esserci, tra informazione e pubblicità (in proposito esiste - come è peraltro a conoscenza della ricorrente - un apposito Protocollo d'intesa tra Consiglio nazionale Ordine giornalisti, Federazione nazionale stampa italiana, Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo, Associazione italiana studi di comunicazione, Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo, Federazione relazioni pubbliche italiana, Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria, Associazione italiana tecnici pubblicitari)

- quanto al punto 2) si osserva che non esiste un articolo 13 della Carta dei doveri e che quanto riportato tra virgolette nel ricorso è invece il testo del comma quarto dell'art. 13 della legge 5.10.91 n. 327 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989”).

Nel ricorso si afferma inoltre che nella Carta dei doveri viene stabilito che “il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione”.

Da qui l'assunto secondo il quale “l'autonomia professionale non può certamente dirsi lesa per una semplice partecipazione ad un messaggio promozionale”.

Ma - come abbiamo visto - è stata estrapolata una frase da un contesto molto più ampio la cui portata complessiva è totalmente diversa da quella pretesa dalla ricorrente, tanto che sono consentite iniziative pubblicitarie soltanto a carattere gratuito, per finalità ben precise e specificate e comunque a carattere non speculativo.

La ricorrente era ben consapevole di effettuare pubblicità e per di più a pagamento.

Nel ricorso si fa poi riferimento al Protocollo d'intesa tra Informazione e Pubblicità del 14.4.88 sottoscritto dall'Ordine nazionale dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa e da varie Associazioni.

Ciò in riferimento all'asserita, omessa valutazione di quanto disposto dal Protocollo stesso ed in particolare ai “lavori preparatori” che portarono alla sua stipula. In proposito si sostiene che nell'ambito di tali lavori preparatori “è stato espressamente stabilito che ‘un pubblicitario può scrivere un articolo su un giornale, così come un giornalista può fare pubblicità’”.

Indipendentemente da quanto possa essere stato affermato da taluno nel corso dei lavori preparatori del più volte citato Protocollo d'intesa tra Informazione e Pubblicità, resta il fatto, comprovato dalla Carta dei Doveri, che al giornalista è vietato fare pubblicità a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

C'è inoltre da dire che nel testo ufficiale del “Protocollo” non risulta in alcun modo che “un pubblicitario può scrivere un articolo su un giornale, così come un giornalista può fare pubblicità”.

Anzi si afferma che “le organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica pro-

fessionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse”.

C'è da dire a questo punto che il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma ha chiesto l'accoglimento del ricorso con la seguente motivazione: “Ritenuto, con riferimento all'art. 2 della legge 63/69 e dal Protocollo d'intesa del 14.4.88, che non è obiettivamente ravvisabile nello specifico spot pubblicitario una indebita e deviata commistione o confusione dell'attività professionale con il predetto messaggio televisivo della Rai, nettamente delimitato nella sua espressione e valenza senza che correlativamente sia ravvisabile nella Colò una volontà esplicita di eludere i doveri deontologici e di violare i principi posti a tutela della dignità, del decoro e della reputazione della professione giornalistica”.

Il parere del P.G. non è condivisibile, atteso che il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art. 2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano - come abbiamo visto - l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari. A parte il fatto che il Procuratore Generale sarà sicuramente incorso in errore dal momento che parla esplicitamente di “messaggio televisivo della Rai” mentre alla Colò è stato contestato un messaggio pubblicitario su carta stampata (settimanale Gente, n. 39 del 30.9.97).

Quanto alla portata della sanzione inflitta (un anno di sospensione), sebbene nel ricorso non sia avanzata alcuna richiesta subordinata rispetto all'annullamento dell'impugnato provvedimento, c'è da dire che essa appare congrua anche sul presupposto della contestata recidiva specifica.

Infatti, il 15 novembre 96 è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento; il 10.4.97 è stata inflitta la sanzione della sospensione per due mesi.

La Colò coscientemente ha commesso la violazione addebitata perché ben sapeva che “i giornalisti non possono svolgere pubblicità. Prestare il proprio volto e voce per la realizzazione di spot è incompatibile con l'etica professionale e con le leggi” - come le aveva ricordato il Presidente dell'Ordine interregionale del Lazio e Molise quando le aveva inflitto l'avvertimento.

In quell'occasione la Colò aveva risposto che “non ne era a conoscenza”. Ed aveva accettato l'avvertimento rinunciando esplicitamente a rifiutarlo - come avrebbe potuto fare - ed a chiedere contestualmente l'apertura di un procedimento disciplinare.

La Colò, pertanto, commise coscientemente la violazione addebitata ed in relazione alla quale ha avuto inflitta la sanzione della sospensione per un anno.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che la ricorrente, convocata per essere ascoltata in data 17.3.1999 e in data 22.6.2000, non si è presentata, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Licia Colò.

Così deciso in Roma il 22.6.2000.

■ A 2-1-3.

Commissione pubblicità e informazione

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella seduta del 13 settembre 1999, a conclusione del procedimento disciplinare aperto l'8 maggio 1999, ha inflitto al giornalista professionista Oliviero Beha la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di due mesi ai sensi dell'art. 51 lettera c, della legge 3.2.63 n. 69, per aver violato, utilizzando la propria immagine professionale per pubblicizzare un prodotto, "il canone della dignità della professione che risponde alla rilevante funzione della informazione ai cittadini".

Più nel dettaglio, Beha aveva partecipato a spot pubblicitari in favore della società tour operator "Buon Viaggio Network"; spot radiofonici e televisivi nei quali il giornalista invitava gli ascoltatori e telespettatori a recarsi alla più vicina tra le 200 agenzie della società, per rendere sicuri e garantiti i loro viaggi.

Contro tale decisione il Beha, in data 15 ottobre 1999, ha presentato ricorso al Consiglio nazionale. Con istanza in data 28 ottobre, in attesa della pronuncia del Consiglio nazionale, il ricorrente ha chiesto la sospensiva della sanzione impugnata, sospensiva accordata dal Consiglio in data 3 novembre 1999.

Beha, nel ricorso, sostiene che le norme deontologiche previste dalla legge ordinistica e dalla Carta dei Doveri siano state mal interpretate dal Consiglio del Lazio e Molise nel senso che non è stato tenuto conto della natura del messaggio trasmesso: quello televisivo, sostiene il ricorrente, era di autentica pubblicità progresso; in quello radiofonico "distinguevo – afferma – in modo forte e chiaro pubblicità da informazione, campi oggi così spesso e così fraudolentemente confusi".

Questi gli spot trasmessi:

televisivi: - Prima di comprare qualcosa, qualunque cosa, chiediti se ne hai davvero bisogno. Vi sto parlando grazie a "Buon Viaggio Network". - Invece di guardare la pubblicità, leggetevi un libro. Vi sto parlando grazie a "Buon Viaggio Network". - Solo il 5% degli italiani legge. Eppure in Italia vengono pubblicati 50.000 nuovi libri l'anno. Che uno li legga tutti è impossibile, ma che tutti ne leggano almeno uno ... via. Vi sto parlando grazie a "Buon Viaggio Network". - Invece di guardare la pubblicità, leggetevi l'articolo 21 della costituzione: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Io lo sto facendo grazie a "Buon Viaggio Network". - Invece di guardare la pubblicità, usate la bicicletta tutte le volte che potete. Non solo per la vostra salute, ma anche per quella degli altri. Dei vostri figli per esempio. Vi sto parlando grazie a "Buon Viaggio Network".

Radiofonici: - Oliviero Beha: aprite bene le orecchie questa è pubblicità. Voce femminile: sono Oliviero Beha e voglio ricordarvi che potete rendere sicuri e garantiti i vostri viaggi. Basta firmare un patto chiaro in una delle oltre 200 agenzie della Buon Viaggio Network. Cercate la più vicina. Numero verde 800.123.456. Oliviero Beha: fatemi sapere come è andata.

In particolare il ricorrente, in riferimento alla "Carta dei Doveri", esclude che il suo comportamento abbia determinato contrasto con l'esercizio autonomo della professione o incompatibilità con la tutela dell'autonomia professionale. Invoca altresì la legge 5 ottobre 1991 n. 327 "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera" laddove si precisa che "la pubblicità non deve far ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità" "Non faccio - precisa il ricorrente - né l'uno né l'altro".

Infine il parere del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma, il quale ritiene infondato il ricorso e quindi conferma la sanzione disciplinare irrogata.

Il ricorrente, nel corso dell'audizione del 4 luglio 2000, ha ribadito alla Commissione Ricorsi le argomentazioni a sua discolta concludendo che oggi, alla luce di quanto è accaduto, accetterebbe di fare lo stesso tipo di pubblicità, ma dopo un confronto serio con i soggetti interessati e quindi anche con l'Ordine dei Giornalisti per evitare equivoci all'interno degli organismi professionali e presso l'opinione pubblica.

Il Consiglio nazionale ritiene che il giornalista in nessun modo deve porsi nelle condizioni di turbare il rapporto di credibilità e di fiducia con i lettori, gli ascoltatori o i telespettatori. Questo principio è e deve rappresentare un punto fermo per tutti.

Il ricorrente afferma di essere stato tramite di pubblicità progresso. La natura dei messaggi probabilmente ha, sia pure in misura labile, questa connotazione che però perde ogni significato di fronte ad una prestazione che ha un corrispettivo nel compenso economico come lo stesso ricorrente afferma.

Quanto alla legge 327/91, nella fattispecie e in generale, secondo questo Consiglio nazionale è fuorviante il voler cercare di definire la "rubrica di attualità". Non è attualità, forse, l'oggetto delle trasmissioni di Beha, sia quando commenta avvenimenti sportivi sia quando indossa l'abito del difensore civico e sottopone all'opinione pubblica e alle autorità responsabili fatti di costume e malcostume dell'odierna società?

Il problema non è riconducibile a questo particolare aspetto.

Nella vicenda oggetto del presente ricorso c'è un giornalista che grazie alla sua professionalità e personalità ha conquistato una notorietà presso l'opinione pubblica che è diventata appetibile per la società "Buon Viaggio Network" che gli ha affidato, dietro compenso, l'incarico di lanciare messaggi pubblicitari.

La violazione della norma deontologica quindi c'è, e va sottolineata.

Il Consiglio nazionale ritiene comunque eccessiva la sanzione inflitta al Beha, il quale non ha precedenti e quindi è, sotto questo aspetto, "incensurato".

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di ridurre la sanzione inflitta, dalla sospensione per due mesi a quella della censura, ritenendo che quest'ultima possa ben sanzionare la violazione della quale il ricorrente è responsabile.

Così deciso in Roma il 25.1.2001.

■ A 2-1-3 bis

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.1999 di non luogo a procedere c/ Elisabetta Invernici con conseguente sanzione della censura*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La giornalista professionista Elisabetta Invernici, all'epoca direttrice del settimanale "Bella", era stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dopo due esposti dei giornalisti Gianni Brusasca, Renato Mar-

tani e Luciano Regolo, componenti del comitato di redazione del settimanale, che avevano ravvisato un suo comportamento scorretto perché in ben undici numeri del giornale (dal 16 al 26 del 1999) aveva - a loro parere - realizzato un'illegittima commistione fra pubblicità e informazione.

In data 11 ottobre del 1999, il Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia, senza entrare nel merito delle lamentate violazioni di natura deontologica, limitava, in via pregiudiziale, la sua delibera "di non luogo a procedere" nei confronti della Invernici in base ad un principio di ordine generale secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali. In sostanza, il Consiglio della Lombardia aveva ritenuto di dover preliminarmente tenere conto di quanto era stato deciso dal giudice del lavoro che aveva ritenuto antisindacale il comportamento dell'azienda per aver fatto stampare e mandato in edicola il numero 17 del periodico nonostante uno sciopero dei giornalisti.

La Procura Generale di Milano depositava il 12 novembre di quel 1999 un ricorso nel quale chiedeva al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti di dichiarare Elisabetta Invernici responsabile dei fatti dei quali era incolpata. E così argomentava:

1. Premesso che, con atto depositato in data 11/11/99, che si allega, i Sigg.ri Gianni Brusasca, Luciano Regolo e Renato Martani, in proprio e nella qualità di componenti del Comitato Redazionale di Editoriale Donna/Editoriale Italiana s.r.l., sollecitano l'impugnativa della suindicata decisione, che si condividono integralmente i motivi di censura mossi alla delibera del Consiglio regionale, da aversi qui per trascritti.

2. Ritenuto che l'istruttoria compiuta dal Consiglio regionale e riportata nella decisione impugnata aveva confermato tutti i fatti contestati con il capo di incolpazione e che si sostanziano negli illeciti disciplinari correttamente individuati dal difensore dell'incolpata (Avv. Malavenda) quando (cfr. pag.3 della motivazione) enumera i profili rilevanti dell'incolpazione.

3. Lo stesso Consiglio dell'Ordine, con le "valutazioni conclusive", evidenzia che "l'istruttoria ha messo in luce che una concessionaria di pubblicità è diventata proprietaria al 100% di Editoriale Italiana e al 51% di Editoriale Roma ... Tale realtà merita particolare attenzione ... perché un editore, che nello stesso tempo è anche concessionario di pubblicità, è portato naturalmente a violare l'art. 44 del Cnlg, quell'articolo che pone confini tra l'informazione e la pubblicità", ma non si pone il problema se il direttore della pubblicazione sia tenuto, comunque, ad evitare commistioni ed inquinamenti tra informazione e pubblicità che non consentono di distinguere il messaggio pubblicitario dall'informazione.

4. la decisione del Pretore del lavoro, anche a prescindere dai rilievi contenuti nell'esposto di cui sopra e che, come si è detto, si condividono, non riguarda i fatti contestati con il capo di incolpazione, anzi, per quanto concerne il n. 17 della rivista, il comportamento contestato anche in sede disciplinare è stato qualificato antisindacale.

In data 12 dicembre 2000 il Consiglio nazionale ha deciso di accogliere la richiesta del Procuratore Generale di Milano, ed è stata così rinnovata l'istruttoria sulla vicenda.

La questione sulla quale il Consiglio nazionale è chiamato a pronunciarsi è la seguente: valutare se il direttore della pubblicazione sia tenuto comunque a evitare commistioni e inquinamenti fra informazione e pubblicità che non consentano al lettore di distinguere il messaggio pubblicitario dall'informazione.

Il Consiglio nazionale ha esaminato i numeri "incriminati" del settimanale, ed è in grado di affermare con certezza che la commistione fra informazione e pubblicità è evidente. Nei cinque mesi

della sua breve direzione, Elisabetta Invernici ha realizzato una commistione fra informazione e pubblicità testimoniata dalle copie di “Bella” a disposizione del Consiglio. Ci si imbatte costantemente in copertine e foto tratte dagli archivi e dalla cartelle stampa di case produttrici di prodotti di bellezza, servizi centrati su personaggi impegnati in campagne pubblicitarie, dove l’informazione pare essere il vero e proprio supporto della pubblicità. Emerge da fatti concreti e verificabili una linea editoriale nella quale il carattere pubblicitario del prodotto investe tutte le pagine.

Appare del tutto evidente, sia sulla base degli esposti dei giornalisti del CdR, ma anche sulla base delle audizioni del 1999 davanti al Consiglio dell’Ordine della Lombardia, la violazione dell’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine, la n. 69 del 1963, laddove impegna giornalisti e editori a “promuovere la fiducia fra stampa e lettori”, nonché a “osservare sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”.

Si ravvisa inoltre, sulla base della legge 633 del 1941 sul diritto d’autore, una violazione dell’art. 48 della legge professionale nella parte in cui impegna i giornalisti “a non rendersi colpevoli di fatti che possano compromettere la propria reputazione e la dignità dell’Ordine oppure non conformi al decoro e alla dignità professionale”.

Va inoltre ricordato che l’art. 44 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico è molto chiaro sul punto: “Allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti, anche attraverso apposita indicazione, dai testi giornalistici”.

Assai chiaro è inoltre il decreto legislativo del 25 gennaio 1992 n. 74 che all’art. 1 afferma: “La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”, e all’art. 4 recita: “La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale; in particolare, la pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione”.

Quando, insomma, gli articoli pubblicitari non siano preceduti dall’avvertenza “pubblicità”, o “informazione pubblicitaria”, possono essere ritenuti “pubblicità ingannevole”.

La stessa audizione della giornalista professionista Elisabetta Invernici conferma nella sostanza l’impianto dell’incolpazione. La giornalista respinge le contestazioni e si difende sostenendo ad esempio che uno dei numeri incriminati (il 19 del 1999) conteneva una notizia in anteprima (nel caso specifico sulla cantante Madonna) rispetto ai concorrenti. E aggiunge di aver addirittura fermato servizi nei quali la commistione fra pubblicità e informazione era evidente, sostenendo in ultima analisi di essere stata accusata dal CdR per motivi di tipo sindacale.

Non si vuole qui entrare nel merito della conflittualità sindacale, perché non è questo il tema sul quale il Consiglio è stato chiamato a esprimersi.

Occorre, pertanto, restare alla commistione ingannevole fra informazione e pubblicità, che è del tutto evidente. E non è sufficiente a ritenere la direzione di Elisabetta Invernici ispirata a criteri di correttezza professionale il fatto che la giornalista definisca i numeri di “Bella” in esame simili ai principali settimanali del settore della moda e della bellezza. Se anche in altri casi si dovesse verificare violazione dell’art. 2 e dell’art. 48 della legge professionale, oltre che dell’art. 44 del ccln giornalistico, compito degli Ordini regionali e di quello nazionale sarebbe, anzi è, quello di sanzionare l’abuso.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di comminare alla sig.ra Elisabetta Invernici la sanzione disciplinare della censura.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 2-1-4.

Anche gli inserti possono costituire pubblicità ingannevole

- C.N. 7.2.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Marisa Deimichei avverso delibera Ordine Lombardia del 10.11.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 10 novembre 1997, deliberava di sanzionare con la censura (art. 53 legge 69/63) la giornalista professionista Marisa Deimichei, direttore responsabile del settimanale "Starbene".

Il procedimento disciplinare che portava al provvedimento della censura prendeva l'avvio da una segnalazione pervenuta al Consiglio della Lombardia da parte della redazione di "Starbene", tramite il CdR. La vicenda trae origine da un inserto di otto pagine di natura pubblicitaria a favore della Bayer e un opuscolo, allegato al settimanale "Starbene", presumibilmente finanziato da Tampax. La redazione lamentava che all'inserto non era stata apposta la indicazione che trattavasi di una inserzione pubblicitaria e che l'opuscolo era integrato, in maniera impropria, con una pubblicità dello sponsor. Si manifestava, pertanto, da parte della redazione di "Starbene", preoccupazione "per la sempre maggiore commistione tra informazione e pubblicità" e si ricordava che "con il contratto integrativo del 2 dicembre 1988, poi recepito nella Carta dei diritti dei giornalisti della Arnoldo Mondadori Editore (5 aprile 1990) l'Azienda si è impegnata a far sì che i messaggi pubblicitari e i pubbliredazionali siano sempre chiaramente e inequivocabilmente distinti dai testi giornalistici".

I fatti di cui al procedimento disciplinare si riferivano ai numeri 22/23, 26 e 27 di "Starbene" pubblicati fra il 15 giugno e l'11 luglio 1996.

Contro il provvedimento della censura ha presentato ritualmente ricorso la Deimichei tramite lo studio legale dell'avv. Corso Bovio, che l'aveva già assistita dinanzi al Consiglio regionale della Lombardia.

La ricorrente chiede "che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti voglia, in riforma della decisione 1.12.1997 del Consiglio regionale dell'ordine dei Giornalisti della Lombardia:

annullare l'impugnato provvedimento per violazione di norme procedurali e/o per apparenza, erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione;

prosciogliere in ogni caso l'incolpata, perché gli addebiti contestati sono insussistenti, irrilevanti e comunque non contrastano con le regole deontologiche e perciò non integrano gli estremi dell'illecito disciplinare;

rimettere la causa in istruttoria avanti Codesto Consiglio ed assumere le testimonianze di

- Ercole Giammanco e Sonia Bertolini dell'ufficio marketing editoriale, entrambi perché dicano se è vero che:

a) il servizio One e Day della Bayer fu ideato dall'ufficio marketing della Mondadori;

- b) la realizzazione del servizio One e Day della Bayer fu commissionato ad un service esterno al periodico, service di Paola Masera e Amelia Verga, corrente in ..;
- c) la direttrice di Starbene non fu informata della realizzazione del servizio né degli specifici argomenti trattati nella quattro puntate previste;
- Paola Masera e Amelia Verga dell'agenzia corrente in via Cadore n. 29, Milano, entrambe perché dicano se è vero che:
- d) curarono per conto dell'ufficio marketing della Mondadori la redazione del dossier One e Day della Bayer;
- e) concordarono la destinazione del servizio con l'ufficio marketing della Mondadori;
- f) non ebbero mai contatti con Marisa Deimichei in ordine alla realizzazione e pubblicazione del servizio;
- Anna Alberti e Roberta Piazza, entrambe perché dicano se è vero che:
- g) nei mesi di marzo/aprile 1996 i giornalisti di "Starbene" promossero uno sciopero nell'ambito delle trattative per la conclusione del contratto integrativo aziendale, sciopero a seguito del quale un numero del periodico non andò in stampa;
- h) nello stesso periodo, la direzione aveva programmato il lancio pubblicitario della testata "Starbene";
- i) la redazione di "Starbene" in data 10.4.1996, diffuse una comunicazione con la quale ribadiva la fiducia al direttore e al progetto di Starbene e chiedeva all'azienda un impegno scritto sulle nuove assunzioni, subordinando alle effettive assunzioni la sospensione del pacchetto di scioperi;
- l) l'azienda non assunse nessuno e accantonò persino il progetto editoriale di rilancio della testata;
- m) il contratto integrativo firmato il 24.10.1996 prevede che la pubblicità non sia superiore al 50% del contenuto del giornale su base trimestrale;
- infliggere la meno grave sanzione dell'avvertimento.

Il Procuratore Generale di Milano ha chiesto la conferma della decisione impugnata, ma nel contesto delle sue "conclusioni", pur dichiarando infondate gran parte delle lagnanze della Deimichei di cui al ricorso presentato a questo Consiglio nazionale, osserva che, in effetti, il procedimento disciplinare, nel suo iter, ha registrato alcune irregolarità procedurali, ma che le stesse non hanno leso in alcun modo il diritto di difesa dell'incolpata. Aggiunge, poi, riguardo alle eccepite irregolarità o nullità per la mancata escussione del testimoniale di prova a discolora dinanzi al Consiglio regionale - e rigettate dal P.G. - che "a prescindere dalla considerazione che la mancata considerazione di una istanza istruttoria non determina la nullità della decisione", in ogni caso "l'organo di appello, ossia codesto Consiglio, ove lo ritenga, può disporre l'istruttoria richiesta".

La ricorrente chiede di essere ascoltata dal Consiglio nazionale prima della decisione di cui al ricorso e il suo legale, "allo scopo di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa", avanza istanza - nel contesto del ricorso - "ai sensi dell'art. 22 della legge 7.8.1990 n. 241 nonché dell'art. 2 del D.P.R. 27.6.1992 n. 352, di poter prendere visione ed estrarre copia della relazione che verrà redatta dalla commissione di cui all'art. 20 ter del D.P.R. 4.2.1965 n. 115, come modificato dal D.P.R. 3.5.1972 n. 212 (regolamento per l'esecuzione della legge professionale) prima della convocazione della ricorrente avanti Codesto Consiglio".

Alle conclusioni del P.G. di Milano replica e deposita memoria l'avv. Corso Bovio il quale insiste su tutte le richieste già formulate in ricorso. Osserva il legale come il P.G., pur avendo rilevato "singolari" i principi procedurali adottati dal Consiglio regionale della Lombardia, non abbia poi tratto le dovute conseguenze alla luce della giurisprudenza e dei dettati costituzionali in materia, pronunciandosi per l'accoglimento della impugnazione ed il conseguente annullamento della delibera 1.12.1997. Da quanto sopra - ad avviso del legale - sussisterebbe una "carenza di logicità".

In proposito non può non osservarsi come, allo stato ancora amministrativo del procedimento disciplinare di cui trattasi, ogni richiamo alle procedure di rito ordinario, è da ritenersi, per l'autonomia che la legge ha assegnato agli Ordini professionali, assolutamente non conferente.

La Commissione Ricorsi, avvalendosi dei poteri regolamentari, per una maggiore completezza di informazione e per una obiettiva decisione da sottoporre al voto del Consiglio nazionale, preliminarmente, decideva la remissione del procedimento in riesame istruttorio, in accoglimento del punto 3) del ricorso della Deimichei, al fine di assumere le testimonianze delle persone citate dall'incolpata e per le circostanze indicate a partire dalla lettera a) fino alla lettera m) di cui al ricorso pervenuto al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 5.2.1998.

Il giorno 25 febbraio 1999 il relatore, unitamente ad altri componenti della Commissione Ricorsi, tra i quali il Presidente, nella sede del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti, in Milano, procedeva alla audizione dei testi, indicati dalla difesa della Deimichei, ritualmente convocati. Soltanto tre dei sei testi si presentavano dinanzi la Commissione Ricorsi, la signora Sonia Bertolini e le giornaliste Anna Alberti e Roberta Piazza. Il sig. Ercole Giammarco comunicava che per precedenti impegni non poteva essere presente il giorno 25 febbraio e si rendeva disponibile per una successiva convocazione. Nessuna giustificazione circa la loro assenza offrivano, invece, le testi Paola Masera e Amelia Verga. Il Giammarco, riconvocato dinanzi alla Commissione Ricorsi, per il giorno 19 maggio 1999, presso la sede del Consiglio nazionale, in Roma, comunicava ancora di non poter essere presente "per serie difficoltà a lasciare Milano per un'intera giornata" e forniva, tuttavia, con la stessa lettera testimonianza su quanto a sua conoscenza in relazione ai fatti di cui al ricorso della Deimichei.

Ritenuti gli ulteriori elementi raccolti, a istanza della difesa, sufficienti per la decisione, il relatore passava ad esaminare in ogni suo aspetto, di fatto e di diritto, la vicenda della quale è incolpata Marisa Deimichei.

Il supplemento di istruttoria consente di chiarire, con quasi certezza, che la direttrice di "Starbene" Marisa Deimichei non fu informata dell'inserimento nel periodico, da parte dell'ufficio marketing della Mondadori, dei quattro servizi commissionati dalla Bayer e dedicati al prodotto One & Day (confronta testimonianza Bertolini e lettera Giammarco). Emerge, inoltre, che l'ufficio marketing della Mondadori (testimonianza Bertolini) "sistematicamente" sottoponeva "alla attenzione del direttore responsabile il materiale di qualunque iniziativa" pubblicitaria. Nel caso in specie, la direttrice, però, non fu informata in quanto l'inserito della Bayer era destinato "ad una utenza limitata e completamente scollegata dal lettorato abituale" della rivista. Sostiene, ancora, la Bertolini che "tutti e quattro gli inserti, per quanto a mia conoscenza, furono commissionati ed editi in unica soluzione per essere indirizzati ad un elenco di farmacisti quantizzabili in circa 20.000".

Su questo aspetto - inserto diretto ai farmacisti - Roberta Piazza e Anna Alberti, rispettivamente fiduciaria sindacale della testata "Starbene" e vice fiduciaria, concordemente dissentono. Roberta Piazza conferma, infatti, quanto già dichiarato nel corso della sua audizione davanti al Consiglio dell'Ordine della Lombardia il 26.9.96 e, in particolare, "di essere venuta a conoscenza che le

copie di 'Starbene' contenenti l'insero della Bayer erano destinate ad un'utenza selezionata, in particolare medici" ed aggiunge: "Può anche darsi che le stesse copie fossero destinate anche ai farmacisti, ma su questo punto non ho certezza".

Anna Alberti, che dei fatti fu più diretta conoscitrice della Piazza all'epoca in maternità e non sempre presente in redazione, riferisce testualmente: "Riguardo al n. 26 di 'Starbene' del 4 luglio 1996 è certo che la direttrice Marisa Deimichei mi disse che un certo quantitativo del numero era destinato a studi medici. Mi risulta anche per averlo appreso da un collega che il n. 26 distribuito nelle edicole non conteneva l'insero della Bayer".

Ancora più determinate appaiono la Piazza e la Alberti nel respingere la prospettazione fatta dalla difesa della Deimichei riguardo al "punto h" del testimoniale a discolta: nessuna relazione fra lo sciopero nei mesi di marzo-aprile 1996 della redazione di "Starbene" ed un ipotetico "lancio pubblicitario" della testata promosso dalla direzione generale della Mondadori. Lo sciopero - dice Roberta Piazza - era volto a "un progetto di rilancio editoriale della testata con un potenziamento degli organici che nella redazione di 'Starbene' era particolarmente pressante". E Anna Alberti aggiunge: "Lo sciopero fu effettuato perché tardava a venire quel da tempo promesso 'restyling' della testata e soprattutto per la mancata assunzione di due colleghi che svolgevano da abusivi il nostro stesso lavoro".

Copia del testo delle audizioni della Alberti, della Bertolini e della Piazza è stata posta a disposizione della difesa della Deimichei, che in data 29 marzo 1999, tramite un fax fatto pervenire al Consiglio nazionale, si duole che le giornaliste di "Starbene" abbiano recisamente negato di avere partecipato allo sciopero per ottenere il "rilancio pubblicitario della testata", come enunciato nel "punto h" del testimoniale a discolta e insinua malevolmente che le testimoni siano state "evidentemente tratte in inganno dal contenuto della domanda loro posta". L'insinuazione sgradevole è tassativamente smentita dalla circostanza che emerge dai verbali delle due audizioni, laddove entrambe le testimoni fanno chiaro e preciso riferimento al "punto h" di cui si è dato loro lettura e che non poteva subire alcuna travisazione da parte dell'istruttore né per forma né per suggestione. Vero è, invece, che entrambe le testi hanno posto in relazione lo sciopero con le rivendicazioni volte a migliorare la qualità della vita redazionale anche mediante l'assunzione di due colleghi non contrattualizzati. La circostanza dedotta dalla difesa riguardo al "punto h" non risulta, pertanto, provata e nulla rileva una eventuale "esistenza di frizioni fra la redazione e la direzione" nel contesto della vicenda che ha portato il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia a sanzionare con il provvedimento della censura il comportamento della Deimichei.

E che lo sciopero avesse quale obiettivo primario non già il rilancio pubblicitario della pubblicazione, bensì quello del rilancio della testata giornalistica è ampiamente provato dalla lettera del 19 marzo 1996 a firma "la redazione di Starbene" indirizzata al direttore responsabile Marisa Deimichei, all'editore incaricato Ernesto Mauri, alla direzione del personale ed in particolare a Giuseppe Ferrauto e al CdR della Arnoldo Mondadori Editore. Articolata in cinque punti, la lettera in questione pone esclusivamente problemi di organico redazionale, carichi di lavoro, precariato, nuove assunzioni, services giornalistici commissionati all'esterno in violazione del principio della centralità della redazione.

Tutt'altro che "oscura" - anzi chiarissima - appare, pertanto, la risposta alla domanda formulata dalla Commissione Ricorsi alla teste Roberta Piazza sul punto 5 della lettera del 19 marzo 1996 circa la preoccupazione della redazione "che i primi numeri del 'nuovo' Starbene saranno quasi interamente commissionati all'esterno". La risposta è prova che nessuna relazione vi era tra l'azione sindacale e il rilancio pubblicitario del settimanale o un progetto editoriale finalizzato esclusivamente ad un aumento delle vendite del prodotto giornalistico. Le finalità dello sciopero erano quelle di ottenere dall'azienda soltanto - come afferma la Piazza - "un potenziamento degli orga-

nici che nella redazione di Starbene era particolarmente pesante” e contrastare l’affidamento di servizi giornalistici a services esterni alla redazione.

La difesa della Deimichei, con il fax del 29 marzo 1999, ha insistito per l’audizione di Ercole Giammarco da parte della Commissione Ricorsi, “indispensabile per un definitivo chiarimento della attività dell’ufficio marketing e della autonomia fra tale attività e quella giornalistica”. Con la lettera del 6 maggio 1999, il Giammarco offre esauriente risposta su tutti i punti esposti nel capitolato di prova della difesa per quel che concerne il suo ruolo in ordine alla vicenda e i suoi rapporti con la Deimichei.

Il teste così scrive: “Avendo parlato con la collega Sonia Bertolini ed avendo inteso quale è l’oggetto della mia testimonianza fin da ora, sotto la mia responsabilità, posso confermare che Marisa Deimichei, all’epoca direttrice del periodico Starbene non fu informata dell’inserimento nel periodico dei quattro servizi commissionati dalla Bayer e dedicati al prodotto One & Day. Ciò perché il servizio era stato ideato dall’ufficio marketing del quale facevo parte ed era stato realizzato da un service esterno. La direttrice, pertanto, ha potuto prendere visione della suddetta pubblicazione solo dopo la pubblicazione del periodico”.

A seguito di queste precisazioni da parte del Giammarco, la Commissione Ricorsi, preso atto della rinuncia all’audizione da parte della difesa “dei due testi ulteriori Masera e Verga, che nulla potrebbero aggiungere”, ha dichiarato chiusa l’istruttoria che era stata suggerita - se ritenuta necessaria - anche dallo stesso Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano.

Con il ricorso contro la decisione dell’1.12.1997 del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, la difesa della Deimichei chiede l’annullamento del provvedimento che ha inflitto la sanzione della censura al direttore responsabile di Starbene per violazione di norme procedurali e/o per apparenza, erroneità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Sul punto, il Consiglio nazionale fa proprie le conclusioni del P.G. di Milano e rileva che, pur in presenza di alcune irregolarità procedurali sicuramente non rilevanti sotto il profilo del giudizio amministrativo, nessuna violazione è eccepibile riguardo al diritto di difesa dell’incolpata. E difatti, “il procedimento disciplinare, pur assimilato quanto alla decisione e al rito dell’impugnazione al processo civile, presenta, nella fase istruttoria, una connotazione propria di un procedimento amministrativo” (C.N.O.G. 26.10.1994), come peraltro emerge dalle disposizioni procedurali di cui all’art. 56 della legge 69/63, la cui legittimità è stata ribadita con sentenza n. 505/95 dalla Corte Costituzionale.

La Deimichei è stata sottoposta a procedimento disciplinare, con iniziativa “d’ufficio” del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia nella seduta del 15 luglio 1996 e con un capo di incolpazione (atto dovuto per la assunzione di sommarie informazioni) non ancora del tutto definito sotto il profilo degli adempimenti procedurali. L’incolpata veniva citata a comparire dinanzi al Consiglio della Lombardia per il giorno 9 settembre 1996 per discolarsi ed esercitare il suo diritto alla difesa. La Deimichei chiedeva di poter essere ascoltata in altra data, richiesta che il Consiglio regionale accoglieva. Nelle more di fissare la nuova data dell’audizione della Deimichei, il Presidente e il consigliere istruttore ritenevano di assumere ulteriori sommarie informazioni, nel corso di una preliminare “audizione istruttoria” delle giornaliste Anna Alberti e Roberta Piazza, che erano state indicate dalla difesa della Deimichei per confermare il contenuto di alcuni colloqui intercorsi con la loro direttrice dopo la pubblicazione dei numeri 26 e 27 del 1996 di Starbene. L’audizione si svolgeva il 26.9.1996.

Rileva sul punto il P.G. che “l’assunzione delle Sig.re Alberti e Piazza più che di testimonianza aveva il valore sostanziale di ‘informazione’, tanto più che dovevano riferire circostanze loro

comunicate dalla stessa incolpata e che, peraltro risultano irrilevanti dal momento che, se pur sussistenti, non consentirebbero di escludere la responsabilità del direttore della testata, tenuto conto delle funzioni proprie del direttore di un organo di informazione”.

A seguito della “audizione” della Alberti e della Piazza emergevano nuovi fatti che determinavano il Consiglio regionale della Lombardia a modificare l’originario capo d’incolpazione e ad unificarlo con i nuovi fatti emersi, con un improprio richiamo all’art. 177 c.p.c.

In data 7 ottobre 1996 venivano così contestati alla Deimichei da parte del Consiglio regionali i nuovi capi d’incolpazione e le prove raccolte e le si assegnava un termine non inferiore ai trenta giorni per essere sentita nelle sue discolpe. L’audizione avveniva dinanzi al Consiglio della Lombardia nel corso della riunione del 10.11.1997, a distanza di oltre un anno dai fatti. Non può non convenirsi, pertanto, con le conclusioni del P.G. di Milano, quando afferma che “l’incolpata è stata informata degli addebiti nella loro completa formulazione ed è stata sentita ‘nelle sue discolpe’ quando aveva piena cognizione dei fatti contestati”.

Al punto 2), la difesa della ricorrente avanza richiesta di proscioglimento dell’incolpata “perché gli addebiti contestati sono insussistenti, irrilevanti e comunque non contrastano con le regole deontologiche e perciò non integrano gli estremi dell’illecito disciplinare”. Le argomentazioni sono solo in parte accoglibili. E, infatti, quanto all’addebito sub A) - Starbene n. 22/23 del 15 giugno 1996, pubblicazione alle pagine 6-7 del servizio “Rimodella il tuo corpo, ritorna in taglia con Dimagrìta” - sembra più che evidente che le due pagine siano una chiara inserzione pubblicitaria, ancorché mancante di alcuna apposita indicazione: nelle pagine sono infatti indicati i centri che operano il trattamento estetico nelle varie città italiane, l’indirizzo della ditta “O’ Derme” (Centro pilota del programma) e persino un “numero telefonico verde” (...) al quale fare capo per ottenere ulteriori informazioni. Ma l’impostazione grafica non denota con chiarezza trattarsi di inserzione pubblicitaria.

Lo stesso può affermarsi riguardo alla pubblicazione sullo stesso numero di Starbene, alla pagina 13, dell’inserito pubblicitario, senza alcuna indicazione apposita, dal titolo “Dalla ricerca Collistar”. Tranne che per la impostazione grafica, il contenuto del testo denota con chiarezza trattarsi di inserzione pubblicitaria, peraltro comune, per impostazione, ad altre pubblicazioni editoriali. Anche in questo caso il lettore viene avvertito dalla Collistar che “per un consiglio personalizzato sui prodotti” reclamizzati si può far capo al “numero telefonico verde” (...) e sono, altresì, indicati anche i prezzi dei singoli prodotti posti in vendita dalla Collistar.

Non difforme è il parere del Consiglio nazionale per quanto attiene al punto 1) del capo d’incolpazione sub B) del numero 26 di Starbene del 4 luglio 1996, a pagina 20, relativo alla inserzione pubblicitaria della Collistar, senza apposita indicazione relativa alla natura del messaggio.

Anche la teste Anna Alberti, a richiesta specifica della Commissione Ricorsi, in sede di audizione e previo esame delle pagine suddette dei due numeri di Starbene, ha dovuto ammettere trattarsi “di peccati veniali confrontando le stesse pagine con l’inserito della Bayer e anche tenendo conto della presenza di queste pagine pubblicitarie in altre testate”.

In ordine a queste contestazioni da parte del Consiglio della Lombardia alla incolpata, il Consiglio nazionale ritiene, pertanto, non esservi prova che da parte del direttore responsabile Marisa Deimichei si sia inteso occultare, artatamente, un testo pubblicitario, con la volontà di trarre in inganno il lettore.

Cosa diversa, a parere dello stesso Consiglio nazionale, è la pubblicazione degli inserti di otto pagine, sia pure prive di numerazione, al centro della rivista Starbene - numeri 26 e 27 del 1996

- l'uno dal titolo "Siamo quello che mangiamo", l'altro dedicato alle "Vitamine: dalla prevenzione alla tradizione", entrambi destinati a pubblicizzare - senza alcuna indicazione in tal senso - il prodotto "One A Day" della Bayer, definito quale integratore vitaminico.

Il Consiglio nazionale rileva che i due inserti - privi di qualunque riferimento pubblicitario e ancorché inseriti nella pubblicazione senza alcun riferimento numerico e quindi al di fuori della foliazione complessiva della rivista - e perciò verosimilmente diretti ad una utenza particolare (medici e farmacisti) in un numero limitato di copie rispetto alla tiratura complessiva, a prescindere dall'uso promozionale-commerciale che intendeva farne l'ufficio marketing della Mondadori, costituiscono, di fatto, pubblicità ingannevole per il lettore, anche se l'ultima pagina degli inserti in questione intenderebbe avvertire - con testo identico - che trattasi di una informazione pubblicitaria recepitibile anche dalla titolazione: "La soluzione Bayer: One A Day è nato per rispondere a tutte le esigenze di integrazione vitaminico-minerale".

Quanto al punto 3) del ricorso proposto dalla difesa della Deimichei, la Commissione Ricorsi ha adempiuto con il supplemento di istruttoria e l'audizione dei testi indicati.

Il Consiglio nazionale considera poi assolutamente arbitraria, se non addirittura abusiva, la richiesta formulata nella memoria difensiva della ricorrente riguardo alla possibilità "di poter prendere visione ed estrarre copia della relazione" della Commissione Ricorsi "prima della convocazione della ricorrente avanti Codesto Consiglio".

E difatti, il Regolamento del Cnog che, ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce le modalità di accesso ai documenti e agli atti amministrativi e i casi di esclusione, all'art. 10 testualmente recita: "Il diritto di accesso subisce i seguenti limiti: 1) Non possono essere richiesti atti relativi a procedimenti disciplinari in corso ...". E, ancora, all'art. 12 del citato Regolamento si afferma che "gli atti che documentano lo svolgimento delle sedute della Commissione istruttoria e quelli consiliari (verbali o documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio) non sono pubblici. Il ricorrente dunque può prendere visione (o chiederne per iscritto copia) dei documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio e non dei verbali della Commissione istruttoria e del Consiglio nazionale".

La relazione della Commissione per la istruzione dei ricorsi in materia disciplinare è sicuramente un atto preparatorio del provvedimento amministrativo "in fieri" che sarà adottato con votazione segreta dal Cnog (art. 61 Legge n. 69/63 e art. 65 D.P.R. 4.2.1965 n. 115). Detta relazione, inoltre, viene redatta dalla Commissione istruttoria per i fini di cui all'art. 62 del citato Regolamento di esecuzione della Legge 69/63 e dell'art. 43 del D.M. 2 febbraio 1973 e quindi per essere posta a disposizione esclusivamente del Presidente del Cnog perché possa fissarne la discussione in aula in seduta non aperta al pubblico.

Per tali motivi l'istanza proposta dalla difesa della Deimichei non può trovare accoglimento.

In conclusione, il Consiglio nazionale ritiene di dover sottolineare come il caso in esame si presenti particolarmente emblematico in materia di commistione fra pubblicità e informazione, per il ruolo quasi "dittatoriale" esercitato dagli uffici marketing e dagli uffici pubblicitari dei Gruppi e delle Aziende editoriali.

Appare, infatti, verosimile che Marisa Deimichei fosse stata tenuta all'oscuro della predisposizione dei quattro inserti pubblicitari commissionati dalla Bayer e prodotti dall'ufficio marketing della Mondadori tramite un service e una tipografia esterni al gruppo editoriale, ma è anche vero che dalla istruttoria condotta dal Consiglio regionale della Lombardia emerge

che la direttrice di “Starbene”, divenuta consapevole dell'accaduto, non pose in essere le sue prerogative per vietare che gli inserti stampati, ma non ancora diffusi, venissero egualmente inviati negli studi professionali di medici o nelle farmacie a disposizione di pazienti e clienti e così accettando di fatto “l'operazione commerciale che usa il giornale come veicolo”, ma senza alcuna garanzia per il lettore che non sempre riesce a distinguere l'informazione dal messaggio pubblicitario sapientemente occultato.

Il Consiglio nazionale, considerata la responsabilità soggettiva del direttore per “culpa in vigilando”, non ritiene accoglibile - dopo aver ascoltato la difesa dell'incolpata - la richiesta subordinata della minore sanzione dell'avvertimento prospettata dalla ricorrente per essersi adoperata, successivamente all'accaduto, perché sul periodico da lei diretto venissero sempre rispettate le norme sulla separazione netta e distinguibile tra informazione e pubblicità.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Marisa Deimichei.

Così deciso in Roma il 7.2.2002.

■ A 2-1-5.

Reiterata messa in onda di spot pubblicitari

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel.Ghirra
- *Respinto ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il signor Ilario Di Giovambattista ricorre contro la delibera del Consiglio interregionale del Lazio e del Molise che, in data 24 ottobre del 2002, gli ha inflitto la sanzione della radiazione dall'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari.

Al Di Giovambattista erano state mosse due contestazioni: la prima concerne “la violazione delle norme deontologiche previste dall'articolo 2 della legge 3.02.1963 numero 69 e della legge 5.10.1991 numero 327 per la partecipazione attiva agli spot pubblicitari trasmessi su Radio Radio nell'ottobre del 1999 della società S.D.G Cucine”; la seconda riguarda “il non aver rettificato la pubblicità del corso ‘Progetto Informazione’, in difformità da quanto si era impegnato a fare per iscritto, come risulta da un verbale redatto presso la sede dell'Ordine interregionale di Lazio e Molise in data 9 novembre del 1999 né tanto meno di aver dato seguito alle sollecitazioni del Consiglio inviate con lettera del 3.11.1999”.

Si tratta di un rinnovato procedimento disciplinare, poiché il Di Giovambattista era già comparso davanti al Consiglio nazionale, che aveva rinviato gli atti al Consiglio del Lazio e Molise dopo aver annullato la delibera di primo grado per vizio insanabile relativo alla mancata audizione dell'incolpato.

Già colpito dalla sanzione della sospensione di due mesi nel 1999 per la sua partecipazione attiva a spot pubblicitari diffusi da Teleroma 56 dopo aver ricevuto un avvertimento nel '96 e la censura nel '98, Di Giovambattista aveva - secondo i primi giudici - attivamente partecipato a spot pubblicitari trasmessi nell'ottobre del '99 dall'emittente radiofonica Radio Radio, della quale era direttore responsabile.

Aveva poi trasmesso uno spot nel quale si propagandava un corso di formazione di giornalisti (Progetto Informazione) nel quale si affermava che si trattava di un'attività riconosciuta dall'Ordine dei giornalisti. Si era poi impegnato davanti all'Ordine stesso, per iscritto, a rettificare quanto mandato in onda essendo emerso che il "Progetto Informazione" non poteva essere minimamente ricondotto all'attività dell'Ordine interregionale del Lazio e Molise.

Per quanto riguarda il primo capo di incolpazione, il ricorrente ha sempre negato di aver trasmesso lo spot della SDG Cucine, e ha ottenuto a suo sostegno il parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma, che parla di "gravi manchevolezze istruttorie della procedura sulla quale si è fondata la sanzione irrogata, la più grave prevista dal disciplinare. Infatti - aggiunge il magistrato - nonostante il ricorrente abbia sin dall'inizio contestato i fatti, l'Ordine interregionale non ha provveduto a svolgere la necessaria istruttoria per chiarire la reale natura degli stessi. Né vale invocare, sul caso di notizie trasmesse su una radio locale presumibilmente con ascolti non di livello altissimo, la disciplina del fatto notorio".

In effetti il Consiglio interregionale non contesta un fatto delimitato temporalmente e spazialmente, ma definisce un fatto notorio la partecipazione attiva di Di Giovambattista a spot pubblicitari trasmessi dalla radio della quale era direttore responsabile. Da qui la difesa dell'incolpato, che parla di mancanza assoluta di prova.

Passando al secondo punto, si apre il giallo di una cassetta radiofonica scomparsa dalla documentazione inviata dall'Ordine nazionale all'Ordine interregionale.

Dopo le contestazioni mosse, Di Giovambattista aveva assunto l'impegno, il 9 novembre del 1999, di rettificare lo spot sul corso Progetto Informazione, chiarendo la totale estraneità dell'Ordine dei giornalisti all'iniziativa.

Questa cassetta non arrivò immediatamente e con delibera del 20 gennaio del 2000 il pubblicista, ritenuto per di più assente senza giustificato motivo nonostante fosse stato regolarmente convocato, venne radiato dall'Albo dei giornalisti.

L'incolpato presentò a questo punto ricorso al Consiglio nazionale, allegando certificati medici e affermando di aver diffuso una rettifica adeguata (una cassetta, che avrebbe dovuto contenere la registrazione della stessa rettifica, venne inviata al Consiglio nazionale in data 21 giugno 2001).

Con specifico riferimento alla incolpazione relativa alla mancata rettifica, nel parere della P.G. rassegnato in data 20 febbraio 2003, si legge che "in mancanza di quella prova" non si può che annullare la decisione del Consiglio interregionale del Lazio e Molise.

In particolare si legge nel parere del P.G.:

"Le censure svolte dal ricorrente appaiono ragionevoli e fondate su gravi manchevolezze istruttorie della procedura sulla quale si è fondata la sanzione irrogata, la più grave prevista dal disciplinare.

Infatti, nonostante il ricorrente abbia, sin dall'inizio, contestato i fatti, l'Ordine interregionale non ha provveduto a svolgere la necessaria istruttoria per chiarire la reale natura degli stessi. Né vale invocare, sul caso di notizie trasmesse su di una radio locale presumibilmente con ascolti non di livello altissimo, la disciplina del 'fatto notorio', che comunque ha dei limiti ben noti a tutti i giuristi. In particolare, va censurato, anche da questo Ufficio, come

palese violazione dei diritti di difesa dell'incolpato, di notevole gravità e quindi in nessun caso recuperabile, l'anomalo utilizzo della cassetta con la trascrizione del programma, inopinatamente dispersa. È chiaro che la mancanza di quella prova non avrebbe mai potuto rendere utilizzabile, in sua sostituzione, l'audizione di un teste diverso da quello indicato dall'incolpato, a conoscenza del fatto del quale la registrazione era stata fornita come attestazione".

È da puntualizzare al riguardo che la smarrita cassetta era effettivamente esistente dal momento che venne presa in esame dai componenti della Commissione istruttoria di questo Cnog in data 17 ottobre 2001. Risulta dal relativo verbale che non emerge dall'ascolto della cassetta "se e quando il messaggio inciso è stato mandato in onda". E di ciò è stata data testimonianza al Consiglio interregionale del Lazio e Molise, in qualità di teste, dal consigliere nazionale e componente la Commissione Ricorsi Nicola Marini, già relatore in prime cure.

Emergono dunque alcuni fatti evidenti: il Di Giovambattista, essendosi impegnato a una rettifica in data 9 novembre 1999, accettò la contestazione formulata dall'Ordine; la cassetta è stata realmente inviata dal Di Giovambattista, attraverso il suo legale, al Consiglio nazionale; la cassetta rettificava un fatto non vero (l'asserito riconoscimento dell'Ordine dei giornalisti a un corso definito Progetto Informazione), ma non indicava né i giorni di messa in onda, né alcun riferimento spaziale e temporale, dunque nei fatti non rettificava alcunché.

Emerge dunque una mancata rettifica aggravata da un'informazione non corrispondente al vero che ha coinvolto direttamente l'Ordine dei Giornalisti, per di più ingannato dal mancato rispetto di un accordo formalmente assunto per iscritto dal Di Giovambattista.

A questo punto occorre trarre le conclusioni di una vicenda che indubbiamente ha visto un giornalista, il Di Giovambattista, effettuare pubblicità nell'ambito della sua attività giornalistica. Il tutto contravvenendo alla specifica normativa che vieta agli iscritti all'Ordine di effettuare e/o partecipare a spot pubblicitari, a meno che non si tratti di prestazioni - e non è il caso del Di Giovambattista - "a titolo gratuito per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo" (Carta dei Doveri del giornalista, 8.7.1993).

Va puntualizzato che la violazione della richiamata Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e, quindi, "comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge" (Della disciplina degli iscritti).

Il ricorrente sostiene di non aver effettuato, o partecipato a spot pubblicitari di cui al capo a) dell'incolpazione. I primi giudici sostengono in delibera che il fatto è notorio, anche se non indicano testi, orari e modalità di trasmissione degli spot.

Tuttavia, la partecipazione a spot pubblicitari del Di Giovambattista si ricava dal capo b) dell'incolpazione in riferimento all'accordo dallo stesso sottoscritto in sede ordinistica e nel quale si legge:

"Il giorno 9.11.99 è stato ascoltato presso la sede di questo Ordine il giornalista pubblicitario Ilario Di Giovambattista in merito al corso di giornalismo 'Progetto Informazione', in particolare per quello che riguarda lo spot andato in onda su Radio Radio.

A d.r.: È sorto un equivoco che ci ha portati a commettere un errore nell'informazione pubblicitaria. Per questo mi impegno a mandare in onda un nuovo spot che corregga l'equivoco

co e dica chiaramente che la scuola di giornalismo non ha alcun rapporto con l'Ordine dei giornalisti. Il nuovo spot andrà in onda per una settimana e ne invierò copia al Consiglio".

Lo stesso Di Giovambattista quindi, e sia pure in un contesto diverso, ammette di avere effettuato uno spot pubblicitario impegnandosi, per di più, a riparare all'errore (il coinvolgimento nella iniziativa del Consiglio del Lazio e Molise) con altro spot.

Sul piano tecnico è pertanto necessario apportare precisazioni e correzioni alla motivazione della delibera adottata dal Consiglio interregionale. Nel senso che la partecipazione a spot pubblicitari del Di Giovambattista, e di cui al capo a) dell'incolpazione, deve essere derivata dal contesto del capo b) dello stesso atto di incolpazione (mancata rettifica).

Per quel che qui interessa, il fatto sanzionatorio non deve essere ricondotto alla mancata rettifica, ma al fatto che la stessa mancata rettifica era originata da uno spot pubblicitario e che, per di più, il Di Giovambattista si era impegnato, in accoglimento delle doglianze dell'Ordine interregionale, a rimandare in onda in forma corretta.

Inoltre il concetto di notorietà evidenziato dai primi giudici per affermare la responsabilità dell'incolpato deve desumersi dalla "costanza" dimostrata dal Di Giovambattista nel perseverare a mandare in onda spot pubblicitari. Non a caso il ricorrente era stato sanzionato una prima volta nel 1996 con l'avvertimento, una seconda volta nel 1998 con la censura e una terza volta nel 1999 con la sospensione per due mesi, sempre per avere preso parte attiva a spot pubblicitari.

Per di più è emerso in sede istruttoria che il Di Giovambattista ha continuato a fare pubblicità in audio e in video anche dopo essere stato sanzionato con la radiazione e di cui alla impugnata delibera.

Se ne ricava un quadro probatorio che consente di condividere non soltanto l'affermazione della responsabilità del Di Giovambattista, ma anche la sanzione della radiazione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Attilio Baiocchi, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Ilario Di Giovambattista.

Così deciso in Roma il 18.12.2003.

■ A 2-1-6.

Illecita pubblicità di aspirante a carica di organismo di categoria

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Accolto ricorso P.G. Bari avverso delibera archiviazione esposto c/Biagio Fanelli Ordine Puglia del 21.11.1997 con conseguente sanzione della sospensione per due mesi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, con delibera n. 116 del 21 novembre 1997, deliberava di archiviare l'esposto presentato dal giornalista Vito Raimondo, consigliere dello stesso Ordine regionale, avverso il giornalista Biagio Fanelli.

Raimondo aveva chiesto all'Ordine, in data 27.4.97, l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del Fanelli, consigliere e fiduciario uscente alla Casagit, per aver solle-

citato, in occasione delle votazioni per il rinnovo degli organismi statutari della Cassa sanitaria dei giornalisti italiani, il voto per se stesso in una lettera di convocazione dell'Assemblea, cui era allegata la scheda per il voto.

La vicenda veniva anche sottoposta alla Commissione verifica poteri dell'Assemblea nazionale della Casagit che, in data 25 giugno 1997, accoglieva l'esposto del Raimondo e annullava le elezioni in Puglia. Le nuove elezioni confermavano, tuttavia, il risultato delle consultazioni annullate.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, con cinque voti a favore e due astensioni, non ravvisava nel fatto denunciato dal Raimondo un comportamento disciplinarmente rilevante, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 48 della legge n. 69/63. E ciò in quanto il comportamento tenuto dal Fanelli - l'aver cioè propagandato la propria candidatura sulla lettera di convocazione dell'assemblea elettorale - ad avviso del consiglio regionale della Puglia "appare piuttosto come una leggerezza e una mancanza di rispetto nei confronti di quei colleghi giornalisti ai quali erano rivolti gli appelli vergati a mano sulle lettere" e non già una violazione del decoro e della dignità professionale con effetti sulla opinione pubblica o nella società civile.

Avverso la decisione di archiviazione dell'esposto del Raimondo ha presentato ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bari. Il magistrato rileva che l'art. 48 della legge n. 69/63 conferisce "valenza disciplinare non soltanto a comportamenti degli iscritti all'Albo che compromettono la dignità dell'Ordine, ma anche a fatti che non siano conformi al ruolo ed alla dignità professionale e, ancor più in generale, a fatti che compromettono la reputazione dell'iscritto".

Ad avviso del P.G. della Corte d'Appello di Bari "è evidente che il Fanelli con la sua improvvida e, a dir poco, stupefacente iniziativa, abbia tenuto una rotta di collisione con i principi che l'art. 48 della legge 69/1963 enuncia con tale larghezza di precisione che appare veramente sconcertante non sia stata colta dal Consiglio regionale della Puglia".

Il P.G., nel considerare grave la scorrettezza compiuta dal Fanelli "compiuta, per di più, nella qualità di Fiduciario della Cassa a discapito, ovviamente, di altri aspiranti al voto che non si trovavano nella stessa situazione", sollecita al Consiglio nazionale dell'Ordine, in riforma dell'impugnato provvedimento, affermare la responsabilità disciplinare del giornalista Biagio Fanelli.

A parere del Consiglio nazionale il ricorso del P.G. di Bari è accoglibile.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- 1) di accogliere il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari e di aprire procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Biagio Fanelli;
- 2) di incaricare l'apposita Commissione permanente dei relativi adempimenti.

Così deciso in Roma il 17.6.1999.

A2-2 Diritto di cronaca

■ A 2-2-1.

Responsabilità di un direttore che rilascia dichiarazioni non conformi al vero

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Mino Durand avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d'Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 20.11.1991 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia iscriveva nel registro dei praticanti il sig. Roberto Ferrario sulla base di una dichiarazione di praticantato rilasciatagli dal direttore de "La Prealpina", Mino Durand.

A seguito di esposti presentati dal cdr de "La Prealpina" nei quali si segnalava la posizione di amministratore delegato del praticante Ferrario, il Consiglio regionale della Lombardia in data 10.3.1992 sospendeva dal registro dei praticanti il Ferrario.

Successivamente il Consiglio regionale, nella seduta del 14.7.1992 decideva di aprire un procedimento disciplinare a carico del giornalista professionista Mino Durand, direttore responsabile del quotidiano "La Prealpina" per aver dichiarato, il 28.10.1991, che il giornalista pubblicitario Roberto Ferrario, amministratore delegato della società editrice del suddetto quotidiano, era stato assunto come praticante il 1.10.1991, mentre la testimonianza scritta del cdr asserisce che il Ferrario non ha mai lavorato come tale.

Con successiva deliberazione adottata nella seduta del 23.9.1992 il Consiglio regionale della Lombardia decideva all'unanimità di astenersi in merito alla vicenda Durand-Ferrario perché il procedimento disciplinare aveva come parti lese potenziali il presidente, il vicepresidente e il consigliere segretario dello stesso Consiglio della Lombardia, in carica al momento dell'iscrizione del dott. Ferrario al registro dei praticanti. Il Consiglio regionale chiedeva, perciò, a questo Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 50 della legge professionale 3.2.1963 n. 69, di designare quale giudice, un altro Ordine regionale.

Il Consiglio nazionale, con delibera del Comitato Esecutivo del 6.10.1992, designava quale organo competente a decidere sul procedimento disciplinare il Consiglio interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta il quale, con decisione del 6.5.1993, infliggeva al Durand la sanzione disciplinare della "sospensione" per quattro mesi per aver leso, con il suo comportamento, la dignità e il decoro professionali.

Il Consiglio interregionale del Piemonte, esaminato il fascicolo degli atti e valutate le testimonianze dei componenti il C.d.R, de "La Prealpina", del Ferrario e dello stesso Durand, nonché valutato il complesso normativo e contrattuale che disciplina il praticantato e dal quale derivano "obblighi deontologici" a carico sia del direttore responsabile sia dell'aspirante praticante (tra questi obblighi, in particolare, quello della correttezza e veridicità delle informazioni ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e della effettività dell'inizio della attività professionale), affermava che: "Per quanto riguarda il direttore Durand, così come da lui stesso pacificamente ammesso e così come risulta anche da altre circostanze ... ha dichiarato consapevolmente il falso comunicando un effettivo inizio del praticantato di Ferrario che in realtà non ha mai avuto luogo ...

Non c'è dubbio che Durand debba rispondere ... di aver sottoscritto la dichiarazione del 28.10.1991 ... Al contrario di quanto ritenuto dalla difesa del Durand l'accertamento dei fatti anteriori aveva lo scopo di esaminare se si erano verificate situazioni che potevano aver influito sulla libertà del direttore di sottoscrivere o meno la dichiarazione del 28.10.1991 coartando la sua volontà, interrompendo il circuito di responsabilità personale. È chiaro che non si sarebbe potuto parlare di responsabilità ove fosse emerso che la sua volontà non si era esplicitata liberamente Così non è stato anzi: Durand ha rivelato nella propria audizione tutta la colpevole leggerezza del suo comportamento, affermando di non conoscere bene e di non utilizzare il Ccnlg ...

Il direttore era quindi a conoscenza, e comunque era stato informato che stava sottoscrivendo non una qualsiasi dichiarazione, ma ... quel documento che, anche implicitamente, attesta che c'è stato un effettivo inizio della pratica professionale ... Non si può quindi parlare di semplice, banale omissione di atto non dovuto, ma di comportamento scorretto, fraudolentemente preordinato a far ottenere al Ferrario una iscrizione cui lo stesso non aveva diritto ... Per quanto sopra esposto, si ritiene che il direttore Durand sia venuto gravemente meno ai propri doveri deontologici."

E ancora affermava il Consiglio: "A questo punto non resta che esaminare un'ultima circostanza, emersa dall'istruttoria e che riguarda entrambi gli incolpati ... questa circostanza viene apprezzata perché consente di trarre elementi a favore di Durand ... Con una lettera del 10.7.1992, quando cioè la presente vicenda disciplinare era già in corso, Durand segnalava una difficile situazione esistente alla 'Prealpina', in seguito alla volontà, manifestata dall'amministrazione, di insediare Ferrario come vicedirettore, sottolineando le contraddizioni deontologiche e contrattuali che un'eventualità siffatta avrebbe introdotto in redazione. Durand infine denunciava la propria situazione di costrizione rispetto agli avvenimenti in corso. Il Consiglio dell'Ordine del Piemonte e della Valle d'Aosta si è interrogato a lungo su quale valore attribuire a tale lettera. È prevalsa infine l'interpretazione che se ne dovesse tener conto per trarne elementi a favore di Durand ... La lettera in questione non va considerata come un tentativo di giustificare i precedenti atteggiamenti riguardanti la dichiarazione sul praticantato di Ferrario, ma piuttosto come l'ammissione esplicita da parte di Durand del clima di 'pressioni' che accompagnavano, all'interno de 'La Prealpina', qualsiasi richiesta da parte di editore e amministrazione nei confronti del direttore responsabile. Tale circostanza introduce, quanto alla posizione di Durand, un nuovo elemento di valutazione che non può non agire come attenuante nel momento della quantificazione della sanzione disciplinare, giacché 'può considerarsi determinante, per l'irrogazione della sanzione più lieve ... l'aver commesso l'infrazione in una situazione abnorme o nuovissima ... o l'aver tenuto, dopo la contestazione degli addebiti, un corretto comportamento, l'aver concretamente dimostrato di essersi ravveduto ...'" (Viali-Faustini, in *La professione di giornalista e il suo ordinamento*, Roma 1992, pagg.308-309)".

Concludeva, perciò, l'Ordine interregionale del Piemonte che "ogni comportamento di un associato attinente alla sua professione, non conforme al decoro e alla dignità, può ripercuotersi negativamente sulla dignità dell'Ordine stesso ... Nel caso in esame il prestigio è stato sicuramente intaccato ... Per quanto attiene all'entità della sanzione ... Durand è responsabile di un solo fatto, sicuramente grave, ma nella determinazione della sanzione non si può non considerare la difficile posizione in cui si è trovato ad operare ...".

Contro la deliberazione del Consiglio interregionale il sig. Durand Mino per il tramite dell'Avv. difensore Corso Bovio ha proposto ricorso a questo Consiglio nazionale per i seguenti motivi: 1) violazione di norme procedurali; 2) assoluta genericità dell'accusa mossa all'incolpato nonché mancata correlazione fra addebito contestato e provvedimento adottato; 3) mancanza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato; 4) insussistenza in fatto dell'addebito mosso;

5) mancata individuazione del precetto deontologico violato; 6) rinnovazione dell'istruttoria; 7) eccessività della sanzione inflitta.

Per quanto riguarda il primo motivo il ricorrente fa presente che della sua audizione innanzi al Consiglio regionale in data 21.1.1993 non fu redatto alcun verbale in sua presenza, né della redazione del medesimo fu data comunicazione alla parte interessata la quale non ha, pertanto, potuto verificare la piena rispondenza tra le dichiarazioni attribuitegli e quelle effettivamente rese. Il verbale sarebbe, pertanto, nullo. Con successiva memoria con la quale sono stati proposti motivi aggiunti il ricorrente ribadisce la invalidità del verbale in causa rilevando altresì che esso non risulta essere stato firmato dal Presidente o dal Segretario del Consiglio e che esiste una sproporzione tra durata della deposizione e contenuto del verbale tale da far ritenere che sono state escluse a "discrezione" del "verbalizzante" altre dichiarazioni che invece potevano essere rilevanti ai fini della decisione.

A corollario di quanto riportato, la difesa Durand ripropone la "necessità" di risentire i testi assunti dal Consiglio giudicante e di ammettere all'audizione i testi non ammessi, con particolare riguardo all'accertamento di quanto si pretende dimostrato, vale a dire che il praticante Ferrario non avrebbe mai svolto, in effetti, attività di praticantato giornalistico.

Il ricorrente rileva, inoltre, di aver più volte, ma inutilmente, chiesto al Consiglio regionale di poter visionare gli atti del procedimento disciplinare e i verbali delle sedute impedendo così all'interessato di poter compiutamente esercitare il diritto di difesa. Per quanto attiene il secondo motivo il ricorrente eccepisce che il Consiglio regionale, che aveva inizialmente contestato la sola circostanza dell'aver dichiarato che il Ferrario era assunto come praticante (contestazione sulla quale era stata basata, poi, la difesa) ha dilatato i termini della questione sostituendo al primo altri e nuovi addebiti mai contestati prima e per i quali risulta essere stata, in realtà, inflitta la sanzione (quali il non aver comunicato al cdr l'assunzione del Ferrario come praticante e all'Ordine che questi era amministratore delegato del quotidiano; l'aver indotto il Consiglio regionale in errore).

Circa il terzo motivo il ricorrente osserva che ci si limita ad affermare una "pacifica" violazione dei doveri del Durand, senza indicare quali, né provandone l'esistenza.

Obietta, ancora, il ricorrente che in realtà l'addebito inizialmente mossogli non sussiste (e del resto, osserva, è del tutto indefinito anche il precetto deontologico violato) giacché con la dichiarazione rilasciata non si intendeva comunicare all'Ordine, frodandolo, un effettivo inizio del praticantato del Ferrario bensì la sola sua assunzione, senza specificare che pur essendo trascorso quasi un mese, il Ferrario non aveva ancora iniziato a lavorare in redazione.

Rileva, infine, che la sanzione inflitta è comunque eccessiva considerate le dimensioni e la realtà del giornale e la "particolare" situazione in cui il ricorrente si è trovato ad operare.

Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento e/o la riforma del provvedimento disciplinare.

Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, presentate ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 115 del 4.2.65, ha ritenuto infondate le questioni mosse dal ricorrente circa le modalità del procedimento e fondate, nel merito, le argomentazioni e gli assunti di cui alla decisione del Consiglio interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta, proponendo il rigetto del ricorso del sig. Mino Durand.

Il Consiglio nazionale ha attentamente esaminato il caso in questione e dopo ampia discussione ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso, riformando la decisione del Consiglio interregionale con la riduzione della sanzione disciplinare a soli due mesi di sospensione.

L'accoglimento parziale è legato all'eccezione, mossa dal ricorrente, della eccessività della sanzione inflitta e alla sua richiesta di ottenere, in subordine all'annullamento, la riforma del provvedimento disciplinare. Tale eccezione è stata presa in considerazione dal Consiglio nazionale in quanto la fattispecie in esame è particolare: il ricorrente è, infatti, (come da lui stesso dichiarato innanzi a questo Consiglio) attualmente in pensione e svolge con "La Prealpina" solo un'attività di consulenza. Pertanto la sanzione di per se stessa ha, in questo caso, un valore soprattutto morale e, pertanto, ha rilevato il Consiglio, la riduzione del tempo in favore dell'incolpato a soli due mesi (che è il minimo della sospensione) non fa venir meno quello che è lo spirito e il fine dell'irrogazione della "sospensione" che si sa essere inflitta nei casi in cui l'iscritto all'albo con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

E non vi è dubbio, secondo il Consiglio, che il Durand abbia tenuto un comportamento deontologicamente scorretto - che in quanto tale va senz'altro sanzionato - redigendo, come ha rilevato anche il Consiglio interregionale, una falsa dichiarazione di assunzione del Ferrario come praticante dal 1.10.1991. Tale falsità della dichiarazione risulta evidente dall'esame della documentazione in atti e dal raffronto degli stessi con quanto dichiarato dal Durand innanzi a questo Consiglio: "... firmo questa dichiarazione per fargli fare il praticante. Dopodiché io non l'ho mai visto fare il praticante, non ha fatto il praticante un giorno".

Sono, quindi, nel merito più che fondate le argomentazioni addotte dal Consiglio interregionale.

Appaiono, invece, sostanzialmente infondate le ragioni addotte dal ricorrente.

Infatti in primo luogo, per quanto riguarda l'eccezione sollevata dal ricorrente della nullità del "verbale di causa" e, quindi, dell'iter procedimentale, va considerato che, come ha rilevato anche il P.M. nelle sue conclusioni, il ricorrente era assistito dal proprio legale al momento dell'audizione innanzi al Consiglio (il quale, peraltro, avrebbe allora dovuto chiedere la redazione in sua presenza del verbale di interrogazione) e che, pertanto, nessuna eccezione può essere sollevata dall'incolpato stesso il quale, peraltro, aveva anche avuto modo di conoscere la composizione del Consiglio giudicante essendo lo stesso che ha proceduto all'audizione.

Irrilevanti sono, altresì, le altre doglianze mosse dal ricorrente.

Innanzitutto è da rilevare che il Consiglio interregionale non ha dilatato i termini della questione con nuovi addebiti. L'aver rilevato che, ad esempio, il Durand non ha comunicato al CdR l'assunzione del Ferrario, o che non ha comunicato che questi era amministratore delegato del quotidiano ecc. non costituiscono nuovi addebiti bensì solo ulteriori argomentazioni a comprova del fatto che con la dichiarazione rilasciata il Durant era consapevole di tenere un comportamento scorretto volto a far ottenere al Ferrario una iscrizione al registro dei praticanti cui non aveva diritto.

Non può, infatti, un direttore responsabile di un giornale, diligente, non rispettare i principi e le regole normative e contrattuali che regolano l'esercizio della professione giornalistica. Orbene, lo stesso ricorrente, innanzi a questo Consiglio, ha dichiarato che unica sua colpa è quella di non aver comunicato tale circostanza al C.d.R il giorno in cui ha firmato. Ma allora perché non comunicarlo dopo? Si è sempre dimenticato di farlo? E poi la dichiarazione rilasciata è a data 28.10.1991. In tale data Durand dichiara che Ferrario è stato assunto dall'1.10.1991. Orbene pur volendo prescindere dall'obbligo posto dal Ccnlg. che stabilisce che il direttore ha il dovere di "utilizzare" il praticante ai fini di una completa formazione professionale, è principio generale, ormai consolidato, che chi è assunto in una

data qualifica deve essere adibito alle “mansioni” proprie della stessa. Allora come può dichiarare il Durand di aver “assunto in qualità di ...” e poi riconoscere di “non aver mai fatto fare pratica” al Ferrario? È un controsenso, tanto più che la dichiarazione è del 28.10. cioè quasi un mese dopo “l’assunzione”. Ovvero è la prova che con quella dichiarazione si intendeva “ingannare” l’Ordine regionale.

Né vale l’obiezione mossa dal ricorrente secondo cui è del tutto indefinito il precetto deontologico violato. È ben noto, infatti che non esiste un codice deontologico ben definito che elenchi in modo dettagliato tutta la casistica ovvero tutti i singoli precetti che non devono essere violati. La stessa legge professionale n. 69 del 3.2.63 parla, soltanto, di “fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine”.

È chiaro, perciò, che bisogna con ragionevolezza guardare ai singoli casi verificando che questi non si discostino dalla “comune coscienza morale” ovvero da “comportamenti universalmente accettati”. Ed è evidente, con ogni ragionevolezza e buon senso, ritenere che nel caso in esame non è possibile riscontrare un comportamento dignitoso e corretto del direttore (oltre che del praticante), tanto più se si pensa che egli, essendo giornalista professionista, dovrebbe avere quanto mai radicato in sé quel senso di lealtà e di verità nel riportare le informazioni (tanto più delle dichiarazioni da lui rilasciate) che deve caratterizzare la vita (oltre che l’esercizio della professione) di un giornalista.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato decide, a scrutinio segreto, di accogliere solo parzialmente il ricorso del sig. Mino Durand riformando il provvedimento disciplinare impugnato e riducendo la sanzione disciplinare a soli due mesi di sospensione.

Così deciso in Roma il 27.3.1996.

■ A 2-2-1bis

Responsabilità di un iscritto che coscientemente si avvale di dichiarazione che sa essere non veritiera

- C.N. 27.3.1996 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolto ricorso Roberto Ferrario avverso delibera Ordine Piemonte e Valle d’Aosta del 6.5.1993*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 20.11.1991 il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia iscriveva nel registro dei praticanti il sig. Roberto Ferrario sulla base di una dichiarazione di praticantato rilasciatagli dal direttore de “La Prealpina”, Mino Durand.

A seguito di esposti presentati dal cdr de “La Prealpina” nei quali si segnalava sia la posizione di amministratore delegato del Ferrario, sia la mancanza di svolgimento di una regolare attività di praticantato da parte dello stesso, il Consiglio regionale della Lombardia in data 10.3.1992 sospendeva dal registro dei praticanti il Ferrario.

In data 14 luglio il Consiglio regionale apriva un procedimento disciplinare nei confronti del praticante Roberto Ferrario per aver utilizzato, ai fini dell’iscrizione, la dichiarazione firmata dal Durand e contraria alla testimonianza del cdr.

Con successiva deliberazione adottata nella seduta del 23.9.1992 il Consiglio regionale della Lombardia decideva all'unanimità di astenersi in merito alla vicenda Durand-Ferrario perché il procedimento disciplinare aveva come parti lese potenziali il presidente, il vicepresidente e il consigliere segretario dello stesso Consiglio della Lombardia, in carica al momento dell'iscrizione del dott. Ferrario al registro dei praticanti.

Questo Consiglio nazionale, perciò, su richiesta dell'Ordine lombardo, designava, in data 6.10.1992, ai sensi dell'art. 50 della legge n. 69 del 3.2.1963, quale Ordine competente a decidere sul caso quello interregionale del Piemonte e della Valle d'Aosta il quale, con decisione del 6.5.1993, infliggeva al Ferrario la sanzione disciplinare della radiazione.

Il Consiglio interregionale del Piemonte, esaminato il fascicolo degli atti e valutate le testimonianze dei componenti il cdr de "La Prealpina", del Ferrario e dello stesso Durand, nonché valutato il complesso normativo e contrattuale che disciplina il praticantato e dal quale derivano "obblighi deontologici" a carico sia del direttore responsabile sia dell'aspirante praticante (tra questi obblighi, in particolare, quello della correttezza e veridicità delle informazioni ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e della effettività dell'inizio della attività professionale), affermava che: "la dichiarazione resa dal direttore attesta falsamente l'effettivo inizio dell'attività di praticantato redazionale." Ora è indubbio che il Ferrario ha concorso in questo fatto, avvalendosi di questa mendace attestazione, predisposta dal direttore amministrativo e firmata dal direttore responsabile, entrambi suoi dipendenti, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro dei Praticanti.

Questo fatto, da solo, pone in luce come egli, nell'ambito dell'azienda editoriale, potesse esercitare un potere gerarchico nei confronti di chicchessia, sino a richiedere false attestazioni, talché pur semplice praticante, come amministratore delegato avrebbe potuto assumere provvedimenti di qualsivoglia natura nei confronti dei "colleghi", con evidenti conflittualità deontologiche. Non si tratta di ipotesi meramente astratta, come dimostra la vicenda del professionista Re, licenziato dal suo "collega" praticante, e che ha dato origine all'intero iter disciplinare.

Nella domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti, Ferrario ha taciuto sulla essenziale circostanza di essere nello stesso tempo amministratore delegato della società editrice. Si tratta di una omissione grave, perché la mancata comunicazione ha impedito un controllo più incisivo e una valutazione più attenta della situazione da parte dell'Ordine dei Giornalisti.

È vero che per il praticante non esiste la richiesta di esclusività dell'attività giornalistica, come avviene per il professionista, ma tale libertà deve essere correttamente intesa, nel senso che essa permane sino al momento in cui l'attività extragiornalistica non viene a collidere, per motivi di orario di lavoro, conflittualità di prestazione e ragioni deontologiche, con quella di praticante che si vuole intraprendere. Non può certamente ammettersi che nello stesso tempo si possa svolgere l'attività di praticante giornalista e una diversa attività che interferisca, anche potenzialmente, con la prima. Nel caso in esame il conflitto, almeno virtuale, era talmente evidente, che sicuramente Ferrario avrebbe dovuto informare il Consiglio dell'Ordine, e quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto esaminare il caso con speciale attenzione. Ferrario infine, così come Durand, non ha mai chiesto informazioni preventive all'Ordine e all'Associazione della Stampa sul proprio eventuale praticantato. Osserva a questo proposito la difesa di Ferrario, che era notorio in Lombardia che la famiglia Ferrario risulta essere tra i proprietari della società editrice da mezzo secolo, e che il nome di Roberto Ferrario e la sua carica sociale appaiono ogni giorno nella "gerenza" del giornale. Questi fatti non appaiono utili ad alleggerire la posizione di Ferrario, ma semmai chiamano in ballo la responsabilità dell'organo preposto all'iscrizione, per difetto di controllo, anche se è doveroso rilevare che l'intero meccanismo delle iscrizioni si fonda, in primo luogo, sulla lealtà e correttezza di chi presenta la domanda e fornisce i dati utili, con ciò accettando gli obblighi anche deontologici che ne derivano (del resto ben noti al Ferrario, già iscritto nell'albo dei pubblicitari).

Non è infatti possibile ipotizzare che il Consiglio dell'Ordine si trasformi in organo di indagine per esaminare tutte le possibili e più svariate ipotesi di incompatibilità. Giova comunque ricordare che lo stesso Ferrario, in sede di audizione, ha ammesso di non essere riuscito a conciliare il praticantato con l'attività di amministratore.

Resta ancora da considerare l'ulteriore punto delle difese del Ferrario, e cioè l'affermazione che una volta iscritto al registro, il praticante ha tre anni di tempo per svolgere i 18 mesi di praticantato. Questa argomentazione ha un vizio logico: l'iscrizione al registro documenta che la pratica è già in corso, mentre non può essere né richiesta né concessa per una pratica da iniziarsi in epoca successiva all'iscrizione. Lo svolgimento del periodo di tirocinio può subire delle interruzioni, per causa di forza maggiore, ma quello che qui si rileva è che essa deve sicuramente essere in atto quando si presenta la domanda di iscrizione: il che certamente non è avvenuto nella presente vicenda. L'interpretazione proposta dalla difesa di Ferrario, infatti, appare come una arbitraria e del tutto erronea rilettura della legge n. 69 che, con la richiesta della dichiarazione del direttore responsabile, non intende certo raggiungere lo scopo di far pervenire all'Ordine la semplice notizia dell'assunzione da parte dell'editore né, tantomeno, la mera comunicazione della decorrenza del termine di tre anni, ma piuttosto la notizia "costitutiva" ed essenziale per il praticantato stesso, consistente nella comunicazione dell'"effettivo" inizio di tale pratica, con l'impiego "in più servizi redazionali". Se così la legge non avesse stabilito, e se paradossalmente fosse giusta l'interpretazione avanzata dalla difesa, sarebbero irrimediabilmente vanificati i poteri di controllo che la stessa legge affida al Consiglio dell'Ordine, lasciando libero il passo a praticanti "inesistenti" come quello che oggi è oggetto di questo procedimento disciplinare. La legge, viceversa, ha voluto stabilire un duplice controllo, chiedendone ogni volta la certificazione al direttore responsabile: sull'inizio effettivo e sullo svolgimento effettivo dei 18 mesi di praticantato. Il direttore che viola tale dovere di verità, poiché la legge gli affida un potere "certificativo", commette un illecito deontologico che è riferibile anche al praticante che è consapevole, se non addirittura l'istigatore, di tale comportamento, poi volontariamente utilizzato a proprio favore.

Concludendo in punto, la responsabilità di Ferrario è, per una parte, speculare a quella di Durand. Quest'ultimo ha falsamente dichiarato che Ferrario aveva iniziato il praticantato, mentre il primo si è avvalso della dichiarazione resa dal direttore, che ben sapeva che attestava un fatto difforme dalla verità.

La responsabilità di Ferrario appare tuttavia più grave, poiché egli era anche ben consapevole che il suo ruolo di editore non poteva non porsi in contrasto, almeno virtuale, con lo status di praticante, e ciò nonostante ha ommesso di segnalare all'Ordine della Lombardia questo fondamentale elemento.

Si vuole ancora aggiungere che i doveri di deontologia, del tutto elementari nel caso in esame, non potevano essere sconosciuti al Ferrario, essendo egli da tempo iscritto all'Albo dei pubblicisti.

Concludeva, perciò, l'Ordine interregionale del Piemonte che "ogni comportamento di un associato attinente alla sua professione, non conforme al decoro e alla dignità, può ripercuotersi negativamente sulla dignità dell'Ordine stesso ... Nel caso in esame il prestigio è stato sicuramente intaccato Per quanto attiene all'entità della sanzione Ferrario è responsabile di tutti i fatti contestati, sicuramente più gravi e profondamente lesivi del prestigio della categoria".

Avverso la deliberazione del Consiglio interregionale il sig. Roberto Ferrario assistito dagli avvocati Umberto S. Toffoletto e Remo Danovi ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente innanzitutto eccepisce la nullità del procedimento sia per violazione dell'art. 24 della Costituzione (essendogli stato negato il rilascio di copia degli atti relativi al procedimento) sia perché non sarebbe legittima l'astensione del Consiglio lombardo.

Insiste, poi, il ricorrente sul fatto che la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti non era altro se non la trascrizione di un testo predisposto dall'Ordine di Milano (peraltro secondo le indicazioni fornite al consulente del Ferrario dallo stesso Ordine) e che, in ogni caso, doveva essere l'Ordine lombardo a respingere la domanda di iscrizione al registro dei praticanti non avendo, il Ferrario, presentato una dichiarazione di "effettivo inizio della pratica" bensì solo una dichiarazione di "assunzione" che sarebbe diverso.

Sostiene poi il ricorrente che non vi era alcuna incompatibilità a priori tra la posizione di imprenditore e quella di praticante e che comunque, in ogni caso, la posizione del Ferrario era già stata prospettata all'Ordine di Milano che ne era quindi perfettamente a conoscenza.

Nonostante ciò l'Ordine, invece di respingere la domanda, ne dispose l'accoglimento.

Osserva, ancora, il ricorrente che non vi è stata in alcun modo la volontà di perseguire intenti illeciti ma solo una errata interpretazione sulle disposizioni che regolano la pratica giornalistica e che, in ogni caso, il comportamento rimproveratogli non ha alcuna potenzialità lesiva della categoria o della dignità dell'Ordine trattandosi di un fatto che riguarda la sfera personale del soggetto.

In via subordinata il ricorrente ritiene il provvedimento disciplinare e la sanzione inflitta abnorme, essendo da escludere che il suo comportamento - , indotto in errore dalle indicazioni fornite dall'Ordine di Milano - possa essere tale da aver compromesso la dignità dell'Ordine.

Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della astensione del Consiglio lombardo e conseguentemente dell'intero procedimento. Chiede, altresì, nel merito l'assoluzione dall'imputazione ascrittagli ed in via subordinata che sia dichiarata l'abnormità della radiazione con ogni conseguenziale provvedimento.

Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni, presentate ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 115 del 4.2.65, ha ritenuto infondate le questioni mosse dal ricorrente circa le modalità del procedimento e fondate, nel merito, le argomentazioni e gli assunti di cui alla decisione del Consiglio interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta, proponendo il rigetto del ricorso del sig. Roberto Ferrario.

Il Consiglio nazionale ha attentamente esaminato il caso in questione e dopo ampia discussione ha deciso di accogliere parzialmente il ricorso, riformando la decisione del Consiglio interregionale con la riduzione della sanzione disciplinare alla "sospensione" per un anno.

La riduzione è stata decisa, nel merito, in considerazione del fatto che questo Consiglio nazionale ha inflitto la sanzione disciplinare della "radiazione" in casi ancor più gravi di quello in esame e, pertanto, per un ovvio principio di equità si è ritenuto di infliggere la sanzione inferiore.

Non si è ritenuto, invece, nel merito, di assolvere l'incolpato in quanto è stato accertato, dall'esame della documentazione in atti e dalla valutazione delle dichiarazioni rese innanzi a questo Consiglio nazionale dal Ferrario e dal Durand, che il ricorrente ha tenuto un comportamento deontologicamente scorretto, in quanto tale sanzionabile, consistente nell'utilizzare la falsa dichiarazione del Durand per ottenere un'iscrizione al registro dei praticanti alla quale non avrebbe avuto diritto.

E che la dichiarazione fosse falsa e di conseguenza l'intento del Ferrario fosse quello di "ingannare" l'Ordine regionale è palese. Lo stesso ricorrente, infatti, ascoltato innanzi a questo Consiglio nazionale, ha dichiarato: "Io non ho presentato la domanda ma non ho mai esercitato, nemmeno un giorno. Perché dal momento in cui era stata presentata al momento che è stata accolta erano cambiate delle condizioni del gruppo industriale ... come è arrivata l'autorizzazione ... subito

dopo è stata impugnata questa mia iscrizione ... Quindi non ha nemmeno lasciato il tempo al sottoscritto di recedere da quella posizione in cui si era trovato”.

Orbene, la difesa del ricorrente secondo cui il mutamento e il susseguirsi delle varie circostanze gli ha impedito di svolgere il praticantato e altresì di presentare formale disdetta all'Ordine, non trova riscontro negli atti e nei fatti: il ricorrente ha presentato all'Ordine una dichiarazione del direttore responsabile, datata 28.10.91 in cui si afferma che egli è stato assunto come praticante dal 1.10.91. Quindi dal 1.10.91 egli avrebbe dovuto svolgere il tirocinio. Ora la domanda all'Ordine, come risulta dalla documentazione in atti, è stata presentata in data 8.11.91.

Pertanto due sono le possibili conclusioni che si possono ricavare: o per avanzare a novembre una tale richiesta il ricorrente aveva di fatto svolto tirocinio almeno dal 1.10.91 all'8.11.91; oppure all'8.11.91 il Ferrario, pur sapendo di non aver mai svolto pratica professionale, ha ugualmente presentato tutta la documentazione per ottenere fraudolentemente un'iscrizione cui non aveva diritto. La prima delle suddette conclusioni, però, cade giacché lo stesso ricorrente ha affermato “non ho mai esercitato, nemmeno un giorno”. (Del resto questa sua affermazione trova riscontro in quanto detto dal Durand nonché nelle testimonianze raccolte dal Consiglio interregionale).

Resta, quindi, valida la seconda conclusione nella quale è evidente il comportamento scorretto tenuto dal Ferrario. Anzi un comportamento tanto più scorretto se si pensa che è stato lo stesso ricorrente a chiedere al direttore Mino Durand di rilasciargli quella dichiarazione.

Per tutto quanto sopra è evidente, quindi, che non vale l'osservazione mossa dal Ferrario secondo cui non vi sarebbe stata in alcun modo la volontà di perseguire intenti illeciti.

Né, tanto meno, possono valere le altre eccezioni mosse e secondo le quali si sarebbe trattato solo di una errata interpretazione delle disposizioni che regolano la pratica giornalistica (il testo predisposto dal Consiglio lombardo avrebbe contribuito ad indurre in errore) e in ogni caso quella presentata sarebbe solo una dichiarazione di assunzione non di “effettivo inizio”.

La legge professionale n. 69/63, infatti, è chiara in proposito stabilendo all'art. 33 che la domanda di iscrizione deve essere “corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica”. È evidente, quindi, che quella dichiarazione di assunzione altro non poteva avere se non il significato di dichiarazione attestante l'effettivo inizio della pratica. E, a parte il fatto che vale il generale principio secondo cui “la legge non ammette ignoranza” (sarebbe, del resto, pensabile che chi intende intraprendere seriamente una professione si informi bene sulla legge che ne disciplina e l'accesso e lo svolgimento), si deve considerare che proprio la distribuzione di quel modulo da parte dell'Ordine regionale in cui si parla di assunzione anziché di inizio pratica (ma è implicito che chi è assunto poi di fatto espliciti dalla data di assunzione ovvero da quella diversa e comunque indicata della presa di servizio - ma non sarebbe questo il caso - quei compiti per i quali è assunto, salvo novazione dell'atto ovvero dimissioni del soggetto interessato), combinato col disposto dell'art. 33 della legge professionale, toglieva ogni dubbio sul significato da attribuire all'atto sottoscritto dal Durand e presentato dal Ferrario. Significato che, appunto, altro non poteva essere se non quello di dichiarazione attestante l'effettivo inizio del praticantato.

Certamente l'Ordine regionale avrebbe potuto effettuare maggiori controlli prima di deliberare l'iscrizione ma il comportamento in buona fede tenuto dal Consiglio lombardo di certo non esime la responsabilità del ricorrente che, pur consapevole di non aver mai svolto pratica, presentava ugualmente domanda di iscrizione all'Ordine allegando documenti che altro non potevano essere che falsi, atteso che di fatto (è stato accertato) mancavano i requisiti per l'iscrizione (ossia l'inizio effettivo della pratica).

È, quindi, questo comportamento scorretto che il Consiglio nazionale intende sanzionare, seppure con la sospensione anziché con la radiazione ritenuta eccessiva. E questo a prescindere dalla posizione di imprenditore rivestita dal Ferrario che è indipendente dal praticantato.

Né vale la considerazione fatta dal ricorrente secondo cui il comportamento da lui tenuto sarebbe, in ogni caso, lesivo del decoro e della dignità professionale e di quella dell'Ordine.

Ammettere ciò significherebbe vanificare la portata normativa dell'intero titolo III della legge professionale recante "Disciplina degli iscritti" giacché non è giustificabile, dignitoso e decoroso per l'intera professione avere al proprio interno soggetti che perseguono intenti illeciti essendo proprio il giornalista chiamato, per la responsabilità che ha nei confronti del pubblico, più che mai al rispetto dei principi di correttezza e veridicità delle informazioni nonché chiamato, anche nella vita personale, ad un comportamento dignitoso e corretto onde poter essere accreditato presso il pubblico cui si rivolge o si rivolgerà.

Per quanto, poi, riguarda le eccezioni mosse dal Ferrario e relative alla non correttezza delle procedure e alla non competenza del Consiglio regionale essendosi svolto il procedimento con la rituale comparizione dell'incolpato che ben sapeva quanto dichiarato ed essendo stato, additato il caso al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e della Valle d'Aosta dietro rituale designazione a suo tempo effettuata da questo Consiglio nazionale.

In via conclusiva va, comunque, rilevato che, come risulta dalla documentazione, il Consiglio regionale della Lombardia ha reso esecutiva la sentenza del Consiglio del Piemonte e Valle d'Aosta sospendendo di fatto anche l'iscrizione del Ferrario dall'elenco dei pubblicisti impedendo al ricorrente il pagamento delle quote per gli anni 1994-1995 e negandogli la concessione dei relativi bollini.

Questo Consiglio nazionale ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta al Ferrario sia stata già ampiamente scontata dall'interessato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato decide, a scrutinio segreto, di accogliere parzialmente il ricorso del sig. Roberto Ferrario riformando la decisione del Consiglio interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta con la riduzione della sanzione della radiazione alla sola sospensione per un anno dall'esercizio della professione. Tale sanzione si considera già scontata dal ricorrente per quanto richiamato in motivazione.

Così deciso in Roma il 27 marzo 1996.

■ A 2-2-2.

Libertà di critica

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Antonio De Gioia e Pietro Pistone avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 15 aprile 1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia deliberava di infliggere la sanzione disciplinare della censura ai giornalisti pubblicisti Antonio De Gioia e Pietro Pistone per essere stato quest'ultimo l'autore di un articolo lesivo della dignità del giornalista Felice De Sanctis e ritenendo per il primo (De Gioia) una mancan-

za di grave entità l'aver consentito la pubblicazione alle pagg. 11 e 12 del numero di novembre del periodico "L'altra Molfetta" rispettivamente dell'articolo lesivo della dignità del De Sanctis e di un articolo contenente un unico titolo di due fatti ben distinti che creava una falsa notizia del rinvio a giudizio del De Sanctis e di un altro giornalista relativamente ad un'operazione antidroga.

Osserva il Consiglio che nessun artificio grafico era stato messo in pratica per evitare la creazione della falsa notizia; che il contenuto dell'articolo "carta stampata e ... cartapesta" era lesivo della dignità di un giornalista; che gli incolpati intendevano in tal modo rispondere agli attacchi giornalistici portati dal De Sanctis attraverso la rivista della quale è direttore responsabile.

Esprimeva, infine, il Consiglio regionale il proprio biasimo per il danno arrecato all'immagine del giornalismo nell'opinione pubblica molfettese.

Avverso tale delibera i giornalisti Antonio De Gioia e Pietro Pistone hanno presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa i ricorrenti innanzitutto fanno presente che l'articolo pubblicato a pag. 12 del periodico si ricollega ad un inconfutabile avvenimento di cronaca mentre quello pubblicato a pag.11, a firma del vice direttore Pistone, nasce a seguito di una lunga e costante campagna denigratoria condotta da Felice De Sanctis in veste di direttore responsabile dell'altro periodico locale "Quindici Giorni a Molfetta". Campagna denigratoria continua ed esasperante che richiedeva una risposta ferma e decisa, data appunto con la pubblicazione dell'articolo contestato, a firma Pietro Pistone.

Ciò premesso, i ricorrenti ritengono il provvedimento disciplinare impugnato inficiato da vizi per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Osservano i ricorrenti, relativamente alla titolazione unica contestata, che è realisticamente difficile accogliere la tesi della creazione della falsa notizia sia perché le generalità del De Sanctis non emergono dalla titolazione sia perché i due titoli raggruppati sotto una comune testata, perché attinenti all'identico settore di cronaca giudiziaria, si riferiscono chiaramente a due differenti vicende, entrambe ben note all'opinione pubblica molfettese. Osservano altresì i ricorrenti che non corrisponde al vero la circostanza dell'omesso artificio grafico poiché i due titoli sono separati da tre asterischi ed il secondo rigo inizia con la lettera maiuscola;

2) eccesso di potere per incongruità della motivazione che prescinderebbe sia dall'intero andamento dei fatti sia dal tessuto normativo che rende lecito l'esercizio del diritto di replica di fronte alla provocazione. L'articolo firmato da Pistone non sarebbe infatti, secondo i ricorrenti, lesivo della dignità del De Sanctis in quanto si snoda dal primo all'ultimo rigo su tonalità ironico-sarcastiche e con uso discreto di metafore. Tale articolo, inoltre, si sarebbe reso inevitabile al fine di replicare alla costante condotta provocatoria del De Sanctis;

3) violazione di legge sia perché il Consiglio regionale si è limitato a richiamare verbalmente i giornalisti De Sanctis, De Gioia e Pistone, senza un provvedimento formale di carattere disciplinare, e ha proseguito poi il procedimento a carico dei soli De Gioia e Pistone, con evidente disparità di trattamento; sia perché il Consiglio dell'Ordine non ha notificato il provvedimento ai destinatari nel termine dei 30 giorni previsto dalla legge professionale.

Per tutti questi motivi i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento disciplinare impugnato.

Il P.M., nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69 del 3.2.1963, condivide le argomentazioni in fatto contenute nei ricorsi (fatta eccezione per la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di 30 giorni) e propende per l'accoglimento degli stessi.

Le conclusioni del P.M. sono state regolarmente comunicate ai ricorrenti i quali hanno prodotto a propria difesa, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 69/63, ulteriore documentazione consistente nella copia della sentenza del GIP di Trani (emanata a seguito di querela proposta dal De Sanctis nei loro confronti) con la quale si dichiara il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

~

I ricorsi sono da accogliere.

In via preliminare va tuttavia precisato che non è fondata la doglianza relativa al mancato rispetto del termine di 30 giorni per la notifica del provvedimento di censura. Tale termine, infatti, è meramente ordinatorio e non tassativo e pertanto la sua inosservanza non costituisce vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione adottata.

Va altresì precisato in via preliminare che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale in quanto ha presupposti e finalità diverse rispetto a quest'ultimo. Ne consegue che anche se un iscritto all'albo viene prosciolto da un'imputazione penale perché il fatto non costituisce reato, ciò non esclude a priori la sanzionabilità in sede disciplinare per il medesimo fatto giacché quest'ultimo, pur non essendo penalmente sanzionabile, potrebbe essere in contrasto con le norme deontologiche. Le risultanze di un procedimento penale potrebbero costituire, perciò, elemento di valutazione in un procedimento disciplinare ma non sono determinanti ai fini della decisione finale disciplinare.

Tutto ciò premesso, questo Consiglio nazionale ha valutato nel merito la condotta degli incolpati, tenendo conto di tutte le circostanze (compreso il fatto che la vicenda trae origine dalla polemica tra due giornali concorrenti) che l'hanno determinata e che hanno comunque influito su essa nonché degli elementi oggettivi risultanti dalla documentazione in atti.

In particolare, relativamente al fatto di aver consentito la pubblicazione dell'articolo di pag. 12 del numero del periodico in oggetto, avente un'unica titolazione, pur riferendosi a due notizie ben distinte, questo Consiglio nazionale ha rilevato che le due notizie divise da uno spazio con tre asterischi non recano in effetti un unico titolo, ma due titoli divisi in due righe, e la seconda riga inizia con lettera maiuscola (prima riga: "Rinviati a giudizio due giornalisti"; seconda riga: "Primo round della operazione primavera"). Le intenzioni ... grafiche del De Gioia non si spingono, dunque, al punto di creare una falsa notizia e di ingenerare confusione in un lettore provvisto di normale discernimento ed intelligenza di lettura.

Non risulta pertanto, nel caso in esame, violato l'art. 2 della legge professionale che impone l'obbligo della verità sostanziale dei fatti e quello di promozione dello spirito di fiducia tra la stampa e i lettori.

Quanto poi al fatto di essere stato, il Pistone, l'autore dell'articolo lesivo della dignità del giornalista Felice De Sanctis e il De Gioia colui che ne ha consentito la pubblicazione, questo Consiglio nazionale ha rilevato che i punti ... incriminati sarebbero sostanzialmente tre:

a) all'accusa di idee confuse, si ribadisce che tali queste possono essere ritenute o perché è "appannata" la "scatola cranica del De Sanctis" o perché "il contenuto" di tali idee è di per sé confuso, o in ragione di "una transitoria ebbrezza bacchica". Espressioni, come si vede, senz'altro ... confuse, ma non di univoca formulazione e di tollerabile spirito polemico;

b) si scrive di due giornalisti del foglio concorrente come di un duo “altimetricamente non molto dotato”: la battuta non è volgarmente offensiva. L'apprezzamento è pesantemente negativo, ma si risolve in una valutazione critica personale, e se pur incline al dilleggio, come tale, è tollerabile in una polemica giornalistica;

c) “scambiare il vissuto presente con i ricordi di un passato esistenziale ipotetico, come suggerisce la metempsicosi, è cosa di interesse geriatrico o psicanalitico” è espressione non senz'altro direttamente riferita al De Sanctis, ma rivolta a qualificare un tipo di condotta, nel quale secondo chi maliziosamente scrive il De Sanctis non dovrebbe incorrere.

Tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'addebito disciplinare contestato ai due ricorrenti non possa essere identificato in una volontà di diffamare e di offendere fine a se stessa ma che al contrario possa essere riconducibile, pur nella sua vivacità, nel concetto della libertà di critica, e nei limiti correnti della polemica giornalistica. Ciò tenuto conto anche del contesto di similari comportamenti della presunta parte offesa nei confronti dei due ricorrenti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltati presentata dagli interessati, a scrutinio segreto decide di accogliere i ricorsi dei sigg. Antonio De Gioia e Pietro Pistone.

Così deciso in Roma il 17.4.1997.

■ A 2-2-2 bis

- C.N. 17.6.1999 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine Bari del 28.9.1998 di archiviazione esposto c/Raffaele Lorusso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la delibera n. 42/98 del 28 settembre 1998 con la quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia deliberava, all'unanimità, di archiviare l'esposto presentato dal giornalista pubblicitista Francesco Sorrentino nei confronti del giornalista pubblicitista Raffaele Lorusso, relativo alla richiesta di apertura di un procedimento disciplinare contro lo stesso Lorusso.

I fatti. Nel suo esposto Sorrentino lamentava che la ricostruzione delle vicende relative alla caserma Rossani di Bari, contenuta in un articolo a firma del Lorusso pubblicato nella “Cronaca di Bari” della “Gazzetta del Mezzogiorno” del 23 giugno 1998, fosse stata poco aderente alla realtà dei fatti e, in particolare, che l'autore aveva volutamente ignorato le iniziative in merito dello stesso Sorrentino. La doglianza era stata espressa in una lettera al giornale che la “Gazzetta del Mezzogiorno” aveva pubblicato in data 25 giugno 1998 corredandola di una risposta dello stesso articolista.

Nella risposta Lorusso aveva ammesso di aver “deliberatamente ignorato” quanto sostenuto da Sorrentino, dandogli atto della veridicità dei fatti narrati, ma giudicandoli ininfluenti ai fini della sua ricostruzione e pertanto non meritevoli di pubblicazione. Di fronte a questa risposta Sorrentino aveva provveduto a inviare un'altra lettera al giornale e all'Ordine della Puglia in cui evidenziava come il Lorusso, ammettendo esplicitamente la verità dei fatti narrati dal Sorrentino, ma confermando la volontà di volerli ignorare, avesse deliberatamente violato lo spirito dell'art. 2 della legge professionale.

Il Consiglio regionale della Puglia, dopo una attenta valutazione nel merito delle doglianze del Sorrentino, concludeva: “Nessuna violazione deontologica, dunque, anche se il collega Lorusso avrebbe potuto evitare - nella sua replica pubblicata giovedì 25 giugno 1998 - le sfumature sarcastiche nei confronti del collega Sorrentino, così come affermazioni (‘i fatti da lui esposti sono veri e io li ho deliberatamente ignorati’) che nulla aggiungono alle motivazioni addotte, anzi, irritano inutilmente l’interlocutore”.

E, infatti, nel dispositivo, pur rilevando che i fatti esposti dal Sorrentino non costituivano elementi rilevanti sotto il profilo dell’apertura di un procedimento disciplinare a carico dello stesso Lorusso - secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 48 della legge 69/63 - veniva contestualmente affermato: “Al collega Lorusso il Consiglio rivolge un appello ad astenersi in futuro da considerazioni irragionevoli nei confronti delle altrui opinioni”.

Il P.G. di Bari, con ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, pervenuto in data 27 novembre 1998, argomenta, in fatto e in diritto, che la decisione del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia va riformata “con l’affermazione di responsabilità del Lorusso” ... “irrogandogli la sanzione che qui si chiede nella specie della censura”.

A seguito della notifica del ricorso del P.G. al Sorrentino e al Lorusso, quest’ultimo ha fatto pervenire, tramite lo studio legale Lombardo Pijola, una memoria difensiva nella quale si afferma, in sostanza, che il Lorusso, in passato investito da aspre critiche e da frasi offensive da parte del Sorrentino nel corso di una trasmissione televisiva mandata in onda dall’emittente “RTG Puglia”, si era rivolto al Consiglio regionale dell’Ordine della Puglia che anche in quella circostanza aveva chiuso il caso con una delibera “assolutoria”. La memoria difensiva rileva, inoltre, che l’articolo di Lorusso non ha alterato la verità sostanziale dei fatti né ha inteso offendere il decoro e la dignità professionale del Sorrentino, fatto, peraltro, oggetto di sarcasmo non già quale giornalista, ma quale Presidente della Provincia di Bari. Il lamentato sarcasmo, ad avviso del difensore del Lorusso, appare, poi, più che giustificato da parte di chi, in termini di ritorsione alla grave provocazione subita, avrebbe avuto titolo anche per offendere impunemente, in applicazione del disposto di una norma penale, che non può essere certo ignorata né disapplicata (art. 599 c.p.).

La memoria difensiva rimessa dal Consiglio nazionale al P.G. di Bari ha avuto da questi una breve replica, nella quale si afferma non essere necessarie ulteriori controdeduzioni in aggiunta a quanto già sostenuto nel ricorso. Il P.G. si lamenta soltanto di talune affermazioni allusive usate nei suoi confronti, opinione condivisibile, ma ininfluenza ai fini del giudizio.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

È noto che è certamente legittimo il diritto di critica e, in particolare, da parte di chi svolge la professione giornalistica che di per se stessa costituisce massimo esercizio di libertà di opinione; non solo, ma è noto come in regime di democrazia la dialettica delle opinioni sia la più ampia ed anche vivace nell’esercizio di un diritto insopprimibile che pertanto non può trovare altro limite che non sia quello dell’interesse pubblico e sociale della critica stessa e quello di una lecita polemica.

Nel caso in esame, a parere di questo Consiglio nazionale, l’articolo del Lorusso rientra nei canoni della usuale polemica giornalistica e della libertà di critica, senza infrazioni di natura deontologica ex artt.2 e 48 Legge 69/63 o violazioni alla Carta dei doveri.

Del resto non si può ignorare che in passato il Sorrentino - che nel corso di una trasmissione

televisiva aveva rivolto ad un collega appartenente al quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” affermazioni non solo sarcastiche ma decisamente offensive - fu prosciolto dal Consiglio regionale della Puglia in quanto quelle affermazioni furono ritenute “riconducibili al clima di forte rivalità esistente tra la testata giornalistica” per la quale lavorava il Sorrentino e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Quanto alla eccezione di mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti, a parere di questo Consiglio nazionale una tale violazione non sussiste.

A prescindere dal fatto che il Sorrentino ha ottenuto dal giornale la pubblicazione della rettifica, per cui il lettore è stato messo in grado di conoscere quanto il Sorrentino stesso riteneva essere stato volutamente ignorato dal Lorusso, si osserva che l'articolo riporta la completa ricostruzione dell'evento. Al massimo il giornalista avrebbe omesso piccoli dettagli o nomi che comunque non sono da considerarsi essenziali alla corretta informazione, atteso che la mancanza degli stessi non ha alterato o distorto la ricostruzione dell'evento e quindi la verità sostanziale dei fatti.

Non si riscontrano pertanto, nel caso in esame, violazioni di natura deontologica.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma il 17.6.1999.

■ A 2-2-3.

Sospensione cautelare - Apertura procedimento disciplinare

- C.N. 17.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Annullamento con rinvio delibera Ordine Lazio e Molise del 31.1.1996 – procedimento Roberto Boiardi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 31 gennaio 1996 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava, a norma dell'art. 39 della legge professionale n. 69/63, di sospendere dall'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, il sig. Roberto Boiardi in quanto questi, a seguito di notizia di stampa riportata dal quotidiano “Il Tempo” del 23.11.95 risultava condannato a 12 anni di reclusione.

Avverso tale delibera il sig. Boiardi ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente eccepisce l'illegittimità del provvedimento del Consiglio interregionale poiché adottato in violazione dell'art. 48 e segg. della legge n. 69/63 nonché in difetto dei presupposti *ex lege prescritti* atteso che, fra l'altro, la sentenza citata nel provvedimento stesso (di primo grado) non è definitiva.

Fa presente inoltre il ricorrente che la sospensione costituisce sanzione disciplinare che può essere irrogata solo a seguito di un procedimento disciplinare nel corso del quale sia ascoltato l'interessato, il che non è avvenuto.

Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento della delibera impugnata.

L'art. 39 della legge professionale n. 69 del 3.2.1963 stabilisce una sospensione "cautelare" di diritto nel caso di condanna penale che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure nel caso di emissione di un ordine o mandato di cattura. All'ultimo comma stabilisce, invece, che nel caso di condanna penale, che non importi le pene accessorie espressamente previste, deve essere aperto procedimento disciplinare dal Consiglio dell'Ordine. Da quest'ultimo comma ne discende che quando un Consiglio dell'Ordine riceve notizie dell'inizio di un giudizio penale a carico di un iscritto deve in ogni caso deliberare l'apertura di un procedimento disciplinare e se l'esistenza del fatto-reato è dubbia e non è suffragata da dati oggettivi è opportuno che si sospenda l'intrapreso procedimento fino all'esito del processo penale. Tanto, salva l'ipotesi di assoluta ininfluenza del processo penale stesso ai fini della valutazione in sede deontologica dei fatti.

Nella fattispecie in esame il ricorrente giornalista pubblicista Roberto Boiardi è protagonista di una vicenda (uccisione di un fiorario in una lite) giudiziaria molto complessa che si protrae da anni. In sintesi: il p.m. gli aveva contestato il reato di omicidio volontario ma i giudici della Corte d'Assise lo condannano a 4 anni per eccesso colposo di legittima difesa. L'accusa ricorre. La Corte d'Assise d'Appello lo condanna a 15 anni per omicidio. Successivamente la Cassazione annulla la sentenza perché i vari provvedimenti sono stati consegnati all'indirizzo dell'imputato e non dei suoi legali. L'avvocato di parte civile scopre che gli stessi errori erano stati compiuti anche in precedenza e perciò tutta la vicenda finisce nelle mani di un nuovo Gip.

Attualmente, come è emerso dalla documentazione acquisita dal Consiglio nazionale, risulta che il Boiardi è incensurato, ma ha carichi pendenti e precisamente il seguente procedimento penale: "richiesta di giud. ord. Trib. per omicidio art. 575 c.p. (reato comm. il 2.10.90 in Palestrina)".

Invero il Consiglio interregionale ha proceduto, nel caso in esame, alla sospensione di diritto del ricorrente. Tuttavia, alla luce dei fatti sopra considerati, tenuto conto in sostanza che la vicenda penale del Boiardi è ritornata per intero alla disamina del giudice di primo grado e che le precedenti sentenze di condanna sono state annullate, visti i certificati del casellario giudiziale, questo Consiglio nazionale ritiene si debba applicare al caso in esame quanto stabilito dall'art. 39, ultimo comma, della legge professionale: apertura di procedimento disciplinare.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di restituire il procedimento al Consiglio interregionale del Lazio e Molise, giudice di primo grado, affinché intraprenda il procedimento disciplinare nei confronti del Boiardi salvo immediatamente sospenderlo - come sarebbe legittimo ritenere - in attesa che la magistratura (nel caso di specie unico giudice del fatto) si pronunzi almeno in primo grado offrendo opportuni elementi di valutazione anche sul piano deontologico.

Così deciso in Roma il 17.4.1997.

■ A 2-2-4.

L'avvertimento orale non produce ricorso

- C.N. 15.12.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cancedda
- *Inammissibile ricorso Enrico Somma avverso lettera Ordine Sicilia del 26.5.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 26.5.97 il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia disponeva l'avvertimento orale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, della legge n. 69 del 3.2.1963, a carico del giornalista Enrico

Somma avvisandolo che entro 30 gg. egli avrebbe avuto la facoltà di chiedere all'Ordine stesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 52 L.n. 69/63, di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

In data 30.6.1997 il sig. Somma presentava un irrituale ricorso a questo Consiglio nazionale (irrituale perché non presentato al Consiglio regionale, non corredato del versamento dei diritti di segreteria e della tassa fissa sui ricorsi prescritta dall'ordinamento professionale, non redatto su carta da bollo), sostenendo che la decisione del presidente dell'Ordine regionale difettasse di motivazione e di prove documentali.

~

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 52 della legge professionale n. 69/63 stabilisce che: "L'avvertimento da infliggere nei casi di abusi o mancanza di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri. Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine. L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare".

Dal tenore letterale di tale disposizione è evidente che l'avvertimento orale - che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza (di lieve entità) commessa e nell'esortarlo ad osservare i suoi doveri - è una iniziativa personale del presidente che più che una sanzione è un ammonimento, un invito ad agire con più oculata cautela per evitare, in futuro, di incorrere in fatti deontologicamente scorretti.

Trattandosi di una iniziativa presidenziale, è evidente che contro la stessa non è possibile proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Ciò è del resto confermato dall'art. 60 della legge n. 69/63 che testualmente recita: "Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ... pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato ...".

In base all'ordinamento professionale sono dunque impugnabili innanzi al *Consiglio nazionale* le deliberazioni del Consiglio; non anche le iniziative del *Presidente*.

Tale disposizione non è limitativa del diritto di difesa dell'interessato giacché il giornalista può sempre, in base all'ultimo comma dell'art. 52 della legge 69/63, chiedere al Consiglio regionale di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Tale procedimento se si concludesse con un provvedimento del Consiglio, sarebbe impugnabile innanzi a questo Consiglio nazionale con le modalità e le forme prescritte dalla legge.

Nella fattispecie in esame trattasi di un avvertimento orale inflitto dal presidente al Somma.

Alla luce di quanto sopra detto, è evidente che il ricorso è inammissibile poiché, senza entrare nel merito, il Somma non poteva presentare ricorso al Consiglio nazionale non essendoci stato procedimento disciplinare.

È, peraltro, da rilevare che il ricorso è stato presentato non in carta da bollo e non è stato corredato dei versamenti prescritti dalla legge a titolo di tassa fissa e di diritti di segreteria. Ciò di per sé costituisce motivo di improcedibilità del ricorso in quanto sebbene questo Consiglio nazionale abbia provveduto, con lettera raccomandata, a richiamare l'attenzione del Somma sul rispetto

delle norme stabilite dalla legge n. 69/63 e dal DPR n. 115/65 in materia di ricorsi, questi non ha dato risposta alcuna e non ha ottemperato agli obblighi dovuti per legge.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare inammissibile ed improcedibile il ricorso del sig. Enrico Somma.

Così deciso il 15.12.1998.

■ A 2-2-5.

Obbligo di verifica delle fonti

- C.N. 12.5.1998 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto ricorso Duccio Rugani avverso delibera Ordine Toscana del 6.7.1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale della Toscana, con decisione del 6 luglio 1995, ha inflitto al giornalista professionista Duccio Rugani, direttore responsabile del quotidiano “Il Cittadino”, la sanzione della censura prevista dall'art. 53 della legge 3.2.1963 n. 69.

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da tre esposti presentati rispettivamente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, dott. Luigi Pappalardo, e dai giornalisti professionisti Stefano Bisi e Gianni Tiberi. Queste in sintesi le tre denunce:

a) il Procuratore della Repubblica Pappalardo denuncia la pervicace volontà diffamatoria del Cittadino per averlo più volte indicato come indagato per reati penali presso la Procura della Repubblica di Bologna e come responsabile di omissione di indagini su una vicenda che coinvolge il Monte dei Paschi di Siena in presunte tangenti;

b) il collega Stefano Bisi denuncia una notizia pubblicata il 16.2.95 relativa a un processo per droga in corso a Lucca, nel quale è coinvolto l'editore Leonello Mosca, al cui nome viene accostato quello del Bisi solo perché presidente di una cooperativa di giornalisti che dovrebbe collaborare a un giornale di prossima pubblicazione (rispetto alle date della vicenda) a Siena;

c) il collega Gianni Tiberi, caposervizio della redazione di Siena de “La Nazione” (anche per conto dei colleghi Massimo Cherubini e Daniele Magrini), lamenta di essere stato deriso da un corsivo del “Cittadino” (in data 8 maggio 1995) per una precisazione de “La Nazione” che il giorno precedente aveva rilevato essere falsa (come in effetti era) un'intervista all'allenatore del Siena Calcio pubblicata dal “Cittadino”.

Dall'istruttoria effettuata e dal riesame della intera vicenda fatta anche alla luce di ogni altro elemento emerso in sede di contraddittorio, il Consiglio regionale ha concluso:

a) quanto al primo procedimento, che la notizia pubblicata da “Il Cittadino” il giorno 22.6.94 nella quale il dott. Pappalardo è indicato come “indagato” dalla Procura della Repubblica di Bologna, che avrebbe iniziato un procedimento penale nei suoi confronti, non solo non era vera ma non era stata nemmeno verificata; che nonostante la pubblicazione della smentita del magistrato veniva pubblicato il giorno successivo su “Il Cittadino” anche un articolo a firma Rugani dal titolo “Ci permetta procuratore ...” che ribadiva l'esistenza del procedimento a carico del Pappalardo. Tale attacco personale compiuto nei confronti del procuratore era, secondo il Consiglio, del

tutto estraneo all'informazione pura e semplice. Il comportamento del Rugani sarebbe stato, pertanto, riprovevole sul piano professionale;

b) quanto al secondo esposto, che il Rugani, coinvolgendo strumentalmente il Bisi, aveva dato un'informazione tendenziosa, volta a mettere il Bisi in cattiva luce, tradendo così quel rapporto di fiducia che deve esistere tra il giornalista e i lettori;

c) quanto al terzo esposto, che la notizia dell'intervista era falsa e che il comportamento lesivo nei confronti dei tre giornalisti de "La Nazione" risultava palese.

Per questi motivi il Consiglio regionale ha deciso di infliggere al Rugani la sanzione della censura.

Avverso tale delibera il Rugani ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente eccepisce la illegittimità della delibera del Consiglio regionale la quale sarebbe immotivata, non ricorrendo elementi tali da giustificare la sanzione della censura.

A sostegno di tale affermazione il Rugani rinvia a tutti i motivi di discolpa contenuti nelle memorie difensive presentate al Consiglio regionale e a quanto emerso in sede di audizione da parte dello stesso organo in data 15.6.95.

Successivamente il Rugani ha presentato a questo Consiglio nazionale una memoria difensiva aggiuntiva nella quale precisa, relativamente al caso Pappalardo, che lui era a conoscenza degli esposti a carico del procuratore già dalla primavera del 1994 ma che ha pubblicato la notizia solo dopo l'udienza preliminare tenutasi davanti al Gip del Tribunale di Siena il 21.6.94 nella quale lo stesso Pappalardo avrebbe esternato, davanti ai presenti in udienza, il proprio risentimento nei confronti della persona autrice degli esposti che avevano dato origine ad un incartamento di natura penale. Dunque lui si sarebbe limitato a riportare la notizia solo quando la stessa sarebbe stata confermata nella sua veridicità e davanti a più persone dal diretto interessato, dott. Pappalardo.

Sostiene poi il ricorrente che la circostanza della esistenza del registro c.d. mod.45 non può considerarsi fatto notorio per un giornalista tale da costituire motivo preminente per giungere ad una condanna disciplinare. Peraltro, sostiene ancora, egli ha concesso al dott. Pappalardo tempestivo diritto di replica e comunque successivamente il procedimento è stato iscritto presso la Procura di Bologna nel mod. 21 per verificare, attraverso le opportune indagini, se nei fatti lamentati dall'esponente fossero ravvisabili comportamenti di reato ascrivibili al Pappalardo. Si sarebbe, perciò, in sostanza poi verificato quanto lui aveva già rilevato e ipotizzato nel giornale diretto.

Chiede, pertanto, il ricorrente la revoca della sanzione della censura.

A norma dell'art. 61 della legge n. 69 del 3.2.1963 sono state chieste al P.M. le conclusioni in merito alla vicenda.

In data 14.11.95 sono pervenute le suddette conclusioni nelle quali il Procuratore chiede che sia respinto il ricorso attesa la precisa, rigorosa e fondata motivazione dell'organo disciplinare di primo grado.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Dall'istruttoria effettuata è emerso che effettivamente nel n. 142 del 22.6.94 de "Il Cittadino" veniva data notizia, con grande rilievo, di un procedimento penale aperto a carico del dott. Pap-

palardo davanti alla Procura della Repubblica di Bologna. Notizia definita dal procuratore Pappalardo falsa e diffamatoria in una conferenza stampa tant'è che "Il Cittadino" del giorno dopo (23.6.94) pubblicò con evidenza tipografica la smentita del magistrato il cui nome risultava iscritto nel "mod. 45" tra quelli, cioè, non costituenti reato. Per cui non si poteva parlare di "procedimento penale" né poteva in conseguenza il Pappalardo risultare "indagato" come scritto negli articoli de "Il Cittadino" e nella locandina esposta nelle edicole.

E la circostanza che il Pappalardo non risultasse ancora "indagato" è stata confermata dallo stesso Rugani il quale innanzi al Consiglio regionale ha affermato di conoscere che il procedimento a carico del Pappalardo fosse indicato con il mod. 45. Il Rugani ha sostenuto, a sua discolpa, che si tratta di un dettaglio squisitamente tecnico, scarsamente ricorrente nella giurisprudenza e quindi "estraneo" al bagaglio culturale dei giornalisti giudiziari.

Ma, come ha anche rilevato il Consiglio regionale, il mod. 45 è stato predisposto da un d.m. del 1989. Pertanto qualsiasi giornalista diligente che si occupa di cronaca giudiziaria ne avrebbe dovuto essere a conoscenza, indipendentemente dal fatto che il suddetto modello sia ricorrente o meno nella giurisprudenza.

Una tale giustificazione, infatti, potrebbe essere accettata per i "non addetti ai lavori" ma non può esserlo per un giornalista (il cui compito è proprio quello di fare informazione corretta) e tanto meno per un giornalista che si occupa di cronaca giudiziaria.

Inoltre questo Consiglio nazionale ha osservato quanto già evidenziato anche dal Consiglio regionale della Toscana e cioè che sarebbe stato sufficiente chiedere informazioni presso un qualsiasi ufficio giudiziario per risolvere l'eventuale dubbio. La verità è che la notizia non era stata sottoposta ad alcuna verifica; il che è ancor più grave considerata la delicatezza dell'oggetto e della persona coinvolta.

E che la notizia non era stata verificata dal Rugani risulta anche dalla memoria difensiva aggiuntiva presentata a questo Consiglio nazionale nella quale si dice: "in tale occasione (ci si riferisce all'udienza del Pappalardo tenuta davanti al Gip di Siena il 21.6.94) pare proprio che fu lo stesso Pappalardo ... ad esternare ... il proprio risentimento nei confronti della persona .. che, presentando gli esposti ...". Dunque lo stesso Rugani dice "pare ... che ...". Non è sicuro e non può esserlo perché non ha verificato la notizia. Ed ancora proprio nella memoria difensiva è lo stesso Rugani a dire che il fatto che successivamente il procedimento sia stato iscritto nel mod. 21 conferma "quanto già rilevato ed ipotizzato in proposito nel giornale diretto dallo scrivente". Dunque, lo stesso Rugani ammette che ha "ipotizzato".

La circostanza poi che l'intera vicenda ha avuto comunque un proprio seguito concluso con l'archiviazione non può essere - contrariamente a quanto sostiene Rugani nel ricorso - una attenuante del fatto che egli non ha verificato la notizia nel momento in cui essa è stata pubblicata.

È, infatti, compito e responsabilità del giornalista quello della verifica, del controllo e della trasparenza della notizia nel momento - è chiaro - in cui essa viene diffusa.

L'art. 2 della legge n. 69/63 stabilisce espressamente che è obbligo inderogabile del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti. E questo anche per promuovere quello spirito di fiducia tra stampa e lettori che deve essere alla base dell'esercizio della professione.

La Carta dei Doveri del giornalista stabilisce poi che "il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fat-

ti". Ed inoltre che "in tutti i casi di indagini o processi il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva".

Non vi è dubbio, quindi, che il Rugani abbia tenuto un comportamento non corretto deontologicamente. Questo Consiglio nazionale ritiene, pertanto, di condividere in pieno il rilievo del Consiglio della Toscana laddove osserva che "un'informazione scorretta o approssimativa, soprattutto in un settore come quello della giustizia, in cui le implicazioni materiali e morali sono imprevedibili, è gravemente lesiva".

Nella impugnativa il ricorrente sostiene che comunque ha garantito al Pappalardo il diritto di replica e che, pertanto, il suo comportamento non sarebbe tale da giustificare la sanzione disciplinare della censura.

Questo Consiglio nazionale, però, ritiene che la mancanza del ricorrente sia di grave entità in quanto, nonostante sia stata assicurata la rettifica tempestiva il giorno successivo (23.6.94), nello stesso numero de "Il Cittadino" del 23.6.94 (anzi nella stessa pagina della rettifica) è stato pubblicato, a firma del direttore, un altro articolo nel quale si ribadisce l'esistenza del procedimento, dando così prova di pervicace volontà diffamatoria.

Che necessità c'era, infatti, di ribadire certe posizioni? Che necessità c'era, in una vicenda così delicata, perché al di là della smentita fatta in conferenza stampa dal procuratore si pubblicasse un altro pezzo dal titolo "Ci permetta, procuratore ...!" che altro non è che una sottolineatura che adombra dei dubbi - senza che, però, ci siano fatti nuovi - e dà l'impressione al lettore che la vicenda sia connotata in maniera diversa da quanto sostiene il procuratore? Nessuna giustificazione è accettabile in proposito perché si creano dubbi che minano quella fiducia stampa/lettori richiesta dall'art. 2 della legge professionale e perché risulterebbe palese la volontà diffamatoria nei confronti del Pappalardo.

Quanto alle altre due vicende per le quali il Rugani si è reso colpevole di violazioni deontologiche, questo Consiglio nazionale osserva che deboli appaiono le giustificazioni addotte dal ricorrente per gli esposti dei giornalisti Stefano Bisi, Daniele Magrini e Massimo Cherubini. Anche in questi casi - non esistono dubbi - il ricorrente si è comportato in modo censurabile sotto l'aspetto deontologico.

Si rinvia, in proposito, alle motivazioni addotte dal Consiglio regionale nella delibera del 6.7.95.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Duccio Rugani.

Così deciso in Roma il 12.5.1998.

■ A 2-2-6.

Quando il merito prevale sulle nullità

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Felice Saulino avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 19 febbraio 1998, al termine dell'istruttoria del relativo procedimento disciplinare, ha comminato la sanzione dell'avvertimento a carico del giornalista professionista Felice Saulino, avendo ravvi-

sato nel suo comportamento la violazione deontologica dell'art. 2 della legge 3.2.63 n. 69 nonché della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista.

Il procedimento era stato avviato in seguito all'esposto presentato in data 2.12.1997 al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti da Massimo D'Alema, all'epoca segretario politico del Partito Democratico della Sinistra e in tale veste. Oggetto dell'esposto erano gli articoli pubblicati dal Corriere della Sera il 29.11.97 a pagina 7, a firma di Francesco Verderami ("Piano di D'Alema per ulivizzare il sindacato"); il 30.11.97, a pagina 5 a firma di Felice Saulino ("Dopo le rivelazioni del Corriere sul piano di D'Alema..."); il 1 dicembre, senza firma, nel quale si ribadiva il contenuto degli articoli dei giorni precedenti, così come nell'articolo pubblicato il giorno successivo, senza firma, nel quale si insisteva sullo stesso argomento.

Il Consiglio nazionale aveva trasmesso gli atti ai Consigli regionali competenti (Lombardia per De Bortoli, Calabria per Verderami, Lazio e Molise per Saulino).

Contro la decisione del Consiglio interregionale del Lazio e Molise, ha presentato ricorso il giornalista Felice Saulino, assistito dagli avv. Corso Bovio e Caterina Malavenda.

La difesa dell'incolpato eccepisce in via prioritaria la violazione di legge e del diritto di difesa. Al giornalista, osserva la difesa, in data 5.12.1997, lo stesso giorno nel quale aveva ricevuto l'esposto D'Alema, era stato inviato un telegramma con il quale era invitato a presentarsi negli uffici dell'Ordine, l'11 dicembre alle ore 10,30, in riferimento all'esposto D'Alema.

Il Saulino, stante il tenore del telegramma, si presentava senza difensore. In quella occasione gli fu letto il contenuto dell'esposto, gli furono poste delle domande alle quali il Saulino rispondeva.

Solo il 18 dicembre 97 gli fu notificato il capo d'incolpazione. Apprese in quella circostanza che il Consiglio dell'Ordine già il 5 dicembre aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Pertanto, sostiene la difesa, nell'audizione dell'11 dicembre non era stato informato di aver assunto la qualità di incolpato e aveva risposto ritenendo di essere una sorta di teste al quale il Consiglio chiedeva sommarie informazioni al fine di una valutazione dell'esposto. In tale veste, non sapendo di essere già un incolpato, non ha badato a difendersi.

In secondo luogo la difesa eccepisce la nullità del procedimento di primo grado per violazione delle norme sulla astensione del giudice. Il presidente del Consiglio interregionale del Lazio e Molise, Bruno Tucci, sostiene la difesa, si è astenuto dalla votazione finale sul provvedimento a carico del Saulino, ma ha partecipato attivamente alle altre fasi delle varie sedute realizzando così una "illegittima astensione parziale" in violazione dell'art. 50 della legge professionale.

Eccepisce ancora la difesa la nullità del capo di incolpazione "per assoluta indeterminatezza dei fatti contestati" con generico riferimento ad articoli (e tra questi a firma anche di altri colleghi del Corriere) per cui il Saulino non è stato posto nelle condizioni di comprendere quale sia stata la condotta deontologicamente scorretta e i doveri ai quali sarebbe venuto meno. Lo ha compreso, sostiene la difesa, leggendo la delibera di condanna.

Altre eccezioni riguardano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni attribuite al Saulino nel verbale del 19.2.98 e la motivazione della delibera di condanna.

In conclusione, secondo la difesa, "Saulino è stato condannato perché si è fidato di Verderami (la cui condotta è stata ritenuta del tutto corretta e conforme ai principi deontologici che sovrintendono alla professione senza controllare, a sua volta, le fonti di informazione usate

dal collega (sulla base dell'errato e comunque non provato presupposto che le conoscesse) accontentandosi della circostanza che coincidessero con 'voci di corridoio' (raccolte non si sa bene in quale corridoio) ma senza precisare negli articoli la reale natura di tali fonti.

In sostanza, Saulino sarebbe responsabile della condotta contestatagli per non aver scritto, nel solo articolo del 30 novembre (perché è escluso che potesse farlo nel corso delle interviste) che le sue opinioni (perché di questo si trattava) erano fondate su 'voci di corridoio' o, in alternativa su fonti riservate.

Se così avesse fatto, perciò, si sarebbe comportato correttamente, perché avrebbe consentito al lettore, presumibilmente, di comprendere che si trattava di circostanze non ufficialmente ammesse dagli interessati: con ciò dimenticando che Saulino aveva fatto di meglio, aprendo il suo articolo con tutte le smentite ufficiali ed ufficiose pervenute al *Corriere della Sera*".

Si chiede, pertanto, il proscioglimento dell'incolpato "per insussistenza degli addebiti contestatigli, per carenza dell'elemento soggettivo e comunque per contrasto con le delibere assunte nei confronti dei giornalisti Verderami e De Bortoli dai competenti Consigli regionali".

A tale proposito è utile rilevare che i Consigli di Lombardia e Calabria non hanno adottato provvedimento a carico dei due suddetti giornalisti.

Chiede inoltre il difensore del Saulino l'annullamento di tutti gli atti del procedimento di primo grado.

In data 19.6.98 (successiva alla presentazione del ricorso) è stato notificato al Saulino un atto avente ad oggetto: "Deduzioni del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise sul ricorso del giornalista professionista Felice Saulino avverso la delibera disciplinare del 19 febbraio 1998". L'atto era stato indirizzato al Consiglio nazionale. Atto che la difesa ritiene irrituale in quanto proveniente da soggetto non legittimato a formulare deduzioni e comunque a interloquire in ordine ad un ricorso avverso un suo provvedimento. Pertanto la difesa chiede che il Consiglio nazionale dichiari irricevibile tale atto. Chiede inoltre che il Consiglio nazionale valuti l'opportunità di trasmettere gli atti al Consiglio regionale designato "ai sensi dell'art. 49, comma 2, L.69/1963, perché lo stesso valuti se sussistano i presupposti per promuovere azione disciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio Interregionale del Lazio e Molise che si accerterà aver redatto ed inviato l'atto in parola, poiché tale condotta appare ingiustificata, arbitraria ed illegittima in quanto contraria ai doveri di imparzialità e serenità e di non personalizzazione del giudizio propri dell'Organo, cui la legge conferisce, ex art. 11, precise attribuzioni che ovviamente devono essere espletate con correttezza e senso di terzietà e non considerando 'questione personale' il giudizio disciplinare, ovviamente qualora non sia prassi consolidata o non vi siano diversi precedenti in ordine ad una facoltà del Consiglio regionale di interloquire presso il Consiglio nazionale sul 'riesame dei propri provvedimenti disciplinari'".

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, chiede che vengano annullati tutti gli atti del "procedimento di primo grado, attivato disciplinarmente nei confronti del giornalista Felice Saulino; o, quanto meno, voglia invalidarsi la delibera 19 febbraio 1998, adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, per ritenuta violazione di legge e del diritto di difesa dell'incolpato".



Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Il Consiglio nazionale condivide in toto le eccezioni di nullità degli atti formulate dalla difesa nonché le conclusioni fornite dal P.G. presso la Corte di appello di Roma secondo cui il procedimento disciplinare è “infiaciato di nullità per l'avvenuta vanificazione, o, quanto meno, per l'inadeguata attuazione, sin dall'inizio, del diritto di difesa spettante all'interessato”. Il P.G. rileva che il Saulino si trovò nella veste di indiziato già nella seduta consiliare dell'11 dicembre 97 e fu sottoposto ad una escussione non semplicemente informativa ma interrogatoria e contestatoria sui fatti specifici attribuiti da Massimo D'Alema costituenti ipotesi di illecito disciplinare. Pertanto ravvisa il P.G. in questo comportamento “palese violazione” dell'art. 56 della legge professionale “che legittima il Consiglio dell'Ordine, prima della contestazione, unicamente ad assumere sommarie informazioni, utili solo per chiarire e delimitare i contenuti degli addebiti da contestare, non comprendendo certamente in esse indagini preliminari - come è stato invece nel caso che occupa - dichiarazioni necessitate a contenuto difensivo, nel merito, da parte di un soggetto (incolpato) che non aveva avuto preventiva e precisa contestazione dei fatti”.

L'irrogazione di sanzioni che direttamente incidono sulle condizioni di vita del soggetto, segnatamente, sulla sua sfera sociale-professionale, impone il rispetto da parte degli Organi disciplinari delle garanzie procedurali, nell'istruttoria, nella contestazione degli addebiti, nella partecipazione (non secondaria o marginale) dell'interessato all'iter procedimentale; in attuazione di principi costituzionali, da tempo elaborati dalla dottrina e della giurisprudenza e quindi legislativamente consacrati (v. ancora in tal senso sent. n. 505/1995 della Corte Costituzionale).

Tutto ciò in vista altresì della tutela dell'interesse pubblico, alla adeguatezza dell'istruttoria alla correttezza ed imparzialità del procedimento amministrativo disciplinare instaurato, a carico del giornalista professionista.

Nelle “deduzioni” del Consiglio interregionale alle quali si è fatto cenno in premessa e in una nota del 25 maggio 1998 (successivamente al deposito del ricorso Saulino) il Consiglio del Lazio e Molise informava il Consiglio nazionale che nella seduta dell'11 maggio 1998 era stato rilevato che per un “errore materiale nella convocazione del collega Saulino (18.12.97 prot.n. 3198) è stata indicata la riunione del 5.12.97 come deliberante dell'apertura del procedimento disciplinare anziché quella del 17.12.1997”. In tal senso era stata rettificata la deliberazione del 19.2.98 nella parte relativa alle date sopra menzionate. Pertanto, secondo il Consiglio del Lazio e Molise, verrebbero a cadere le ragioni di doglianza della difesa.

Il Consiglio nazionale ha ritenuto irrilevante tale tardiva comunicazione ai fini dell'esame del ricorso e comunque ritiene irricevibili le “deduzioni” contenute in atto proveniente da soggetto terzo non legittimato.

Il Consiglio nazionale ha altresì ritenuto di approfondire la vicenda anche nel merito. Ebbene è difficile condividere le conclusioni alle quali giunge il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, secondo il quale il Saulino avrebbe violato l'art. 2 della legge professionale e la Carta dei Doveri in quanto avrebbe stilato i suoi articoli sul contenuto dell'articolo del Verderami (a carico del quale il Consiglio di Calabria non ha ritenuto di adottare provvedimenti disciplinari) senza verifiche in ordine alle fonti di informazione, rappresentando nei suoi articoli come per certa l'affermazione di D'Alema di voler ulivizzare il Sindacato con la nomina di D'Antoni a segretario di un sindacato unitario, legittimando un'ipotesi che avrebbe dovuto essere accompagnata da un accurato controllo delle fonti.

Felice Saulino ha fatto il suo mestiere, esercitando il diritto-dovere di cronaca e comunque riferendo le opinioni degli intervistati, sottolineando le smentite degli interessati, ha posto il

lettore nelle condizioni di farsi una sua opinione e comunque di essere informato sulla vita dei sindacati in quel preciso momento storico.

Tutto questo, secondo questo Consiglio, ha carattere prevalente sulla addebitata e riconosciuta nullità del giudizio di primo grado per violazione del diritto alla difesa. Ciò considerato, la violazione procedurale è da ritenere assorbita con la decisione nel merito e

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Felice Saulino.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-2-7.

È lecito organizzare corsi che abbiano una valenza esclusivamente culturale e per nulla formativa alla stregua del praticantato giornalistico tecnicamente e giuridicamente inquadrabile alla luce della specifica normativa professionale

- C.N. 4.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Francesco C. Rina avverso delibera Ordine Lombardia del 18.1.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista professionista Francesco Cosimo Rina ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia in data 25.01.99 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due dall'esercizio professionale per essere “venuto meno, il Rina, ai suoi doveri professionali, perché non ha improntato la sua condotta alla buona fede, alla lealtà, alla promozione della fiducia tra la stampa e i lettori sul presupposto che ‘la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta’. Rina non ha avuto rispetto della propria reputazione e della dignità dell'Ordine professionale al quale appartiene”.

Il “caso” è relativo ad un annuncio pubblicitario comparso il 30 ottobre 98 sulla pagina 17 dell'inserito “Corriere Lavoro” abbinato al “Corriere della Sera” riguardante un corso denominato “Giornalisti in laboratorio” e patrocinato dalla Provincia di Roma. Cosicché il Consiglio dell'Ordine della Lombardia aveva deliberato d'ufficio l'apertura di un procedimento disciplinare a carico del Rina con il seguente addebito: “aver dato vita nell'ottobre 98 a una campagna pubblicitaria, sul supplemento “Corriere Lavoro” del “Corriere della Sera”, a favore dell'attività del Centro Lab che organizza in Roma un corso di formazione pratica denominato ‘Giornalisti in laboratorio’ nonostante tale attività fosse stata censurata (con il divieto di ‘ogni ulteriore diffusione con effetto immediato’) dall'Autorità garante per il mercato e della concorrenza con provvedimento n. 4934 del 24.04.97 rappresentando ‘una fattispecie di pubblicità ingannevole’. Così agendo Francesco Rina ha messo in moto un meccanismo tale da indurre in errore persone fisiche alle quali la pubblicità è rivolta o che essa raggiunge, pregiudicando, a causa del suo carattere ingannevole, anche il loro comportamento economico.”

Nel ricorso a sua firma il Rina contesta la delibera impugnata sotto vari profili.

Tra l'altro sostiene la violazione dell'obbligo di astensione da parte dei componenti del Consiglio, difetto di motivazione su elemento decisivo del provvedimento, illogicità manifesta della motivazione, travisamento delle risultanze istruttorie. In particolare il ricorrente, nel confutare l'asserito ed affermato concetto di pubblicità ingannevole da parte dei primi giudi-

ci, sostiene che “non v'è possibilità alcuna di poter confondere il Corso con attività equipolente ai fini della pratica, in ragione del fatto che la durata del corso, come indicato nel dépliant, è annuale, nel senso che la sessione del corso si articola nel periodo novembre-maggio, e per complessive 18 giornate di lezioni (un solo fine settimana al mese, per sette mesi). Di tutta evidenza - argomenta lo stesso richiedente - la circostanza che la durata del corso è del tutto incompatibile con un ipotetico periodo di pratica giornalistica, posto che la durata della stessa, a termine di legge, è di almeno 18 mesi”.

“Né può trarre in errore - si legge ancora nel ricorso - l'indicazione, contenuta nel dépliant, che il corso a richiesta può estendersi ad una successiva sessione, del tutto facoltativa. Trattasi infatti di mero approfondimento delle tematiche già trattate nel primo seminario il cui avvio è comunque legato alla possibilità che si raggiunga una quota minima di partecipanti. Per dovere di chiarezza - prosegue il ricorrente - si tiene inoltre a precisare che laddove nel dépliant v'è riferimento ad attività assimilabili, in linea teorica, allo svolgimento dei compiti tipici del cronista - riunione di redazione, uscita in strada alla ricerca di notizie - queste esercitazioni altro non sono che chiare simulazioni. Non hanno rilievo formativo, al di là della emulazione vera e propria, né tanto meno dette attività hanno alcuna funzione valutativa delle capacità e delle cognizioni del corsista. Peraltro l'attività simulata non trova 'sbocco' in alcuno stampato, neanche ad uso interno. Nel senso che, l'eventuale maggiore attitudine a scrivere, da parte del corsista, non trova alcun riscontro concreto in pubblicazioni”.

Il ricorrente in buona sostanza accredita e sostiene la tesi che i corsi abbiano una valenza esclusivamente culturale per nulla formativa, alla stregua del praticantato giornalistico tecnicamente e giuridicamente inquadrabile alla luce della specifica normativa professionale.

Pertanto il ricorrente chiede l'annullamento dell'impugnata delibera e nelle more della decisione la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

~

Quanto alla sospensione è da rilevare che la comminata sanzione è stata disposta con delibera del 18/01/99, notificata all'interessato in data 28/01/99; che il ricorso, comprensivo della richiesta di sospensione del provvedimento, è stato presentato al Consiglio regionale in data 22/02/99 e che soltanto in data 06/04/99 esso è pervenuto al Consiglio nazionale. Pertanto, essendo le delibere di primo grado immediatamente esecutive anche se impugnate dinanzi al Consiglio nazionale, alla data del 06/04/99 la pena inflitta (due mesi) era stata abbondantemente scontata. Sarebbe stato, quindi, illogico e comunque improduttivo pronunciarsi separatamente sulla richiesta di sospensione degli effetti dell'impugnata delibera. Questo aspetto del problema ora è viepiù superato dalla presente decisione di merito.

Quanto al merito, il Consiglio nazionale ha rilevato che il P.G., sentito ai sensi dell'art. 61 della legge professionale n. 69/63, ha chiesto la riforma del provvedimento per “insussistenza dell'addebito”, ovvero per non aver commesso il fatto.

E che il Rina non abbia commesso alcuna violazione deontologica trova riscontro anche e soprattutto nel provvedimento emesso dalla “Autorità garante della concorrenza e del mercato” datato 04/05/99. In esso tra l'altro si legge “oggetto della pubblicità è un 'corso di formazione pratica' tenuto con la collaborazione di alcuni giornalisti ... Il messaggio elenca sinteticamente ma dettagliatamente una serie di attività 'giornalistiche' di varia natura ... Il contenuto del messaggio segnalato risulta tutto rivolto a sottolineare la vocazione 'pratica' del corso pubblicizzato: dall'elencazione delle materie di insegnamento alla descrizione delle modalità di svolgimento delle lezioni, del corso viene sottolineata soltanto l'idoneità a far acquisire, da un lato, una formazione pratica, dall'altro, proprietà di stile e di linguaggio. Tale for-

mazione 'pratica' può potenzialmente incontrare l'interesse sia di chi miri all'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari - essa può infatti essere di aiuto nella redazione degli articoli giornalistici da pubblicare ai fini dell'iscrizione - sia di chi aspiri all'iscrizione nell'elenco dei professionisti - essa può infatti costituire un supporto di conoscenze utili ai fini del superamento della prova di idoneità. In ulteriore ipotesi, anche chi già possiede alcuno dei due titoli sopra menzionati, potrebbe avere ugualmente interesse ad acquisire maggiore dimestichezza colle tecniche oggetto del corso di lezioni".

"L'operatore pubblicitario - si legge ancora nel documento dell'Antitrust - ha dimostrato che quanto indicato nel messaggio trova riscontro nella realtà mediante la produzione di documentazione comprovante che il corso viene effettivamente svolto così come descritto e lo stesso offre quanto prospettato in pubblicità ... Con riguardo alla presunta idoneità della pubblicità a indurre i destinatari ad aspettarsi qualcosa di ulteriore rispetto a quanto espressamente indicato, e cioè a ritenere che la frequenza al corso sia in grado di far conseguire il titolo di abilitazione professionale, si rileva che ...nel messaggio in esame risultano del tutto assenti riferimenti al rilascio di titoli o attestati che possano avere una qualche valenza ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti (o al registro dei praticanti - si permette aggiungere il Consiglio nazionale). Al contrario, all'interno del messaggio, alla dovizia di particolari nella illustrazione della natura e delle caratteristiche del corso pubblicizzato corrisponde la totale assenza di elementi che possano risultare fuorvianti per i destinatari o anche semplicemente ambigui".

Viene così a cadere, anche attraverso il sopra riportato provvedimento del Garante, un caposaldo dell'assunto dei primi giudici circa l'affermata responsabilità del ricorrente in ordine alla contestata violazione deontologica: l'aver, cioè, effettuato pubblicità ingannevole.

Ma c'è di più: come riportato in precedenza, al Rina è stato contestato di avere effettuato una campagna pubblicitaria dal carattere ingannevole "nonostante tale attività fosse stata censurata, con il divieto di ogni ulteriore diffusione, con effetto immediato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato con provvedimento n. 4934 del 24/04/97".

Quindi il fatto che la pubblicità fosse ingannevole è stato direttamente dedotto dal contenuto del citato provvedimento del Garante. Il che è totalmente errato dal momento che quel provvedimento del Garante si riferiva ad altro e precedente testo pubblicitario subito ritirato e modificato dal Rina che così nel '97 poté legittimamente, quanto meno dal punto di vista dell'Antitrust, continuare ad operare in piena legalità.

C'è da aggiungere che il Consiglio dei giornalisti della Lombardia in data 5/11/98 aveva ufficialmente e formalmente investito l'Antitrust con richiesta di intervento circa il messaggio pubblicitario poi posto a base della condanna del Rina nella decisione del 18/1/99. Un minimo di prudenza avrebbe dovuto indurre lo stesso Consiglio dell'Ordine della Lombardia ad attendere che sulla richiesta di intervento si pronunciasse il Garante, prima di decidere il caso.

In ogni caso l'addebito mosso a Rina, e affermato in delibera, è risultato del tutto inesistente.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Francesco Cosimo Rina.

Così deciso in Roma il 4.11.1999.

■ A 2-2-8.

Ne risponde il direttore quando un pezzo è redatto da un non iscritto all'Albo

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Randazzo avverso delibera Ordine Lombardia del 13.9.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 13 settembre 1999, deliberava di sanzionare con la censura (art. 53 legge n. 69/1963) il giornalista professionista Giuseppe Randazzo, direttore responsabile del settimanale "Visto". Il procedimento disciplinare era stato avviato dietro richiesta del P.G. presso la Corte di appello di Venezia contro una serie di servizi redatti da organi di informazione, giornalistici e televisivi, che hanno trattato il caso di un bambino tolto alla madre e messo in un centro per handicappati di Conegliano Veneto, in quanto affetto da disturbi che, secondo la magistratura, erano causati da carenze familiari. La Procura Generale di Venezia ha accusato varie testate giornalistiche e televisive di aver narrato la vicenda del bambino con elementi e circostanze che, anche indirettamente, ne avrebbero comunque consentito la identificazione e ciò in violazione delle regole contenute nella Carta di Treviso e nella Carta dei Doveri del giornalista, costituenti norme integranti dell'art. 2 della legge n. 69/1963.

Avverso il provvedimento della censura ha proposto rituale ricorso al Consiglio nazionale Giuseppe Randazzo, con una memoria redatta dallo studio dell'avv. Corso Bovio.

Il Consiglio regionale della Lombardia aveva adottato, a conclusione dell'iter del procedimento disciplinare, la deliberazione di infliggere al Randazzo la sanzione della censura a seguito delle valutazioni conclusive che di seguito si riportano:

“Va detto subito che l'articolo pubblicato da 'Visto' va contro gli interessi del piccolo Stefano. Il settimanale si è fatto semplicemente portavoce delle tesi della madre senza alcuna considerazione critica. È impensabile che i giudici, che hanno preso il provvedimento, abbiano agito con leggerezza e contro gli 'interessi' del minore. Giuseppe Randazzo è venuto meno ai suoi doveri e agli obblighi di direttore responsabile di 'Visto'. La pubblicazione del nome del bambino – identificabile attraverso le generalità della madre – nonché della fotografia (anche se schermata) è, infatti, espressamente proibita dalla 'Carta dei doveri del giornalista' e dalla 'Carta di Treviso'; e contrasta con il dovere del rispetto della persona imposto dall'articolo 2 della legge professionale, mentre l'articolo 16 della Convenzione Onu sui diritti del bambino (Convenzione recepita nella legge n. 176/1991 e nel vigente Cnlg) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita dei fanciulli.

L'ordinamento giuridico italiano proibisce ai giornalisti di occuparsi di minori al centro di vicende che, se rese pubbliche, possano compromettere lo sviluppo della loro personalità. Tale norma non ammette deroghe. La tutela della persona, e soprattutto di un minore, coinvolge valori fondamentali della Carta costituzionale (identità personale, diritto alla riservatezza) che non possono essere 'invasi' dal diritto di cronaca. Un articolo può avere conseguenze, anche gravi, sul processo formativo e sulla crescita psichica di un bambino, esponendolo a una 'pressione' esterna continua nel tempo.

Giuseppe Randazzo è stato già sanzionato (con l'avvertimento), per una vicenda analoga, da questo Consiglio con decisione 12 gennaio 1998. In quella occasione, però, il Consiglio ritenne che le sue responsabilità fossero da considerare attenuate. Come direttore responsabile Randazzo aveva richiamato i redattori del settimanale al rispetto dei principi fissati nella 'Carta di Treviso' e si era difeso sostenendo che per lui la vicenda (Visto n. 41/1994) rap-

presentava un 'incidente di percorso'. Tre anni dopo (Visto n. 14/1997) Randazzo è ricaduto nello stesso errore; responsabilità accentuata anche dal fatto che, come è emerso, nella seduta del 13 settembre 1999, ha affidato la scrittura del servizio a persona professionalmente non qualificata (in quanto non iscritta all'Albo) e soprattutto non tenuta ad osservare i doveri della professione giornalistica. Roberto Fiasconaro in una lettera (31 agosto 1999) scrive allo studio Bovio: 'Sono collaboratore saltuario di diverse riviste, pure non essendo giornalista'".

Col ricorso al Consiglio nazionale Giuseppe Randazzo chiede l'annullamento del provvedimento "per manifesta illogicità della motivazione e/o per insussistenza dell'illecito disciplinare contestato". Chiede, inoltre, al "giudice" di secondo grado il completo riesame del caso in ogni suo aspetto di fatto e di diritto, riportandosi per quanto di ragione alla memoria difensiva esposta al Consiglio regionale della Lombardia.

La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano rigetta, "in toto", i motivi del ricorso, sia per quanto attiene la illogicità della motivazione della decisione dell'Ordine della Lombardia, sia per quanto attiene la insussistenza dell'illecito disciplinare contestato. Chiede, pertanto, al Consiglio nazionale di voler confermare la sanzione della censura nei confronti del Randazzo.

La vicenda del piccolo Stefano ha dato origine ad altri procedimenti disciplinari nei confronti di giornalisti che hanno trattato il caso senza garantire adeguatamente l'anonimato del minore. Detti procedimenti si sono conclusi in prima istanza e qualcuno anche in seconda istanza con la sanzione dell'avvertimento. La entità della sanzione è stata commisurata alle singole circostanze di fatto emerse nell'ambito delle indagini preliminari e degli accertamenti esperiti per ogni singolo caso riguardante il giornalista o i giornalisti coinvolti nell'illecito disciplinare.

Val qui la pena di ricordare che l'esercizio del diritto di cronaca, anche in presenza di "movimenti di opinione" o di emblematiche questioni etico-sociali di grande rilevanza, non può, in alcun modo, prevalere sul rispetto di regole, diritti e doveri che i giornalisti, autonomamente, si sono dati per la salvaguardia dei superiori interessi che si appartengono a soggetti deboli (i minori) e perciò stessi incapaci di autodifesa o autotutela.

Il Consiglio nazionale condivide le conclusioni del P.G. di Milano a sostegno della deliberazione adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia e considera elemento non secondario, ai fini della sanzione, il fatto che già il Randazzo era stato sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con l'avvertimento, per avere violato i principi fissati nella "Carta di Treviso". Vero è che detta sanzione gli è stata comminata successivamente ai fatti del procedimento in esame (come si evince dalla deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia del 13 settembre 1999), ma è pur vero che l'incolpato aveva assunto l'impegno a richiamare i redattori del settimanale "Visto" al rispetto dei principi fissati nella "Carta di Treviso". Impegno certamente rispettato, tanto da avere consentito, quale direttore responsabile della pubblicazione, la violazione della "Carta" a Roberto Fiasconaro "persona professionalmente non qualificata (in quanto non iscritto all'Albo) e soprattutto non tenuta ad osservare i doveri della professione giornalistica" e quindi a persona che, in ogni caso, non sarebbe incorsa in alcuna violazione deontologica.

Il comportamento del direttore responsabile di "Visto" si manifesta in misura doppiamente sanzionabile e

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della comunicazione dei difensori dell'interessato in data 25.1.2001 con la quale, non potendo essere presente, si riportano "per quanto di ragione alle considerazioni già svolte in atti", a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Giuseppe Randazzo.

Così deciso in Roma il 26.1.2001.

■ A 2-2-9.

Rilevanza della superficiale incuranza dei propri doveri da parte di un direttore di testata

- C.N. 27.3.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Bruno Olini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 23.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Bruno Olini ricorre avverso la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi deliberata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 23.10.2000.

In particolare, il giornalista Olini è stato ritenuto responsabile di avere rilasciato un certificato, non avendone l'autorità, in base al quale un suo collaboratore è stato iscritto all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari.

In proposito si legge nell'unico capo di incolpazione: "Le si contesta la violazione delle norme deontologiche previste dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e della Carta dei Doveri per avere firmato, in qualità di direttore responsabile del periodico La Sfida, la dichiarazione prevista dall'art. 35 della legge 3.2.1963 n. 69 al favore del sig. Fabio Pasquali senza la necessaria autorizzazione del Tribunale – Sezione Stampa".

Nelle more della decisione del ricorso e prima che lo stesso potesse essere deciso nel merito, l'Olini ha presentato istanza di sospensione cautelare della sanzione inflitta. In ordine a tale istanza essa è da intendersi assorbita nella presente decisione di merito.

L'Olini ha dimostrato, producendo il certificato rilasciato dalla Sezione Stampa del Tribunale di Roma, di avere titolo a rilasciare detto certificato in quanto il mutamento di direzione responsabile della testata "La Sfida" non era intervenuto esclusivamente per un disguido di carattere meramente burocratico e tale considerato nell'apposito decreto emesso dal presidente di quel Tribunale a seguito di minuziosi accertamenti esperiti anche presso le tipografie che nel tempo hanno stampato il periodico.

Talché risulta notevolmente attenuata la responsabilità del giornalista Olini che erroneamente ritiene nel ricorso a sua firma che nessun obbligo gli incombesse di verificare l'avvenuta annotazione nel registro stampa del cambio del direttore responsabile.

Del pari non può essere accettato, ai fini della quantificazione della pena, un elemento nuovo introdotto dai primi giudici in delibera e maturato nel corso dell'istruttoria preliminare. Ci si riferisce al fatto che non erano maturati i prescritti due anni dall'atto del suo insediamento a direttore responsabile perché l'Olini potesse utilmente certificare una collaborazione coordinata e continuativa svoltasi da almeno due anni da parte del richiedente il certificato utile per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari, ovvero da parte di colui che, in qualità di iscritto all'elenco speciale, era stato il direttore responsabile di "Sfida" e quindi dello stesso Olini.

Il fatto che tale elemento sia scaturito nel corso dell'audizione dello stesso Olini è proceduralmente irrilevante dal momento che non ha formato oggetto di apposita contestazione, né originaria né supplementare, da parte del Consiglio interregionale del Lazio e Molise. Talché resta a carico dell'Olini una sua "superficiale incuranza" – così viene definita nell'impugnata delibera – che impone un totale ridimensionamento della pena inflitta. Tale pena può essere fissata in quella dell'avvertimento che, in base all'art. 52 della legge ordinistica, si ha "nei casi di abusi o mancanza di lieve entità". Inoltre è da tenere presente che Bruno Olini è iscritto all'Ordine dei Giornalisti fin dal 1962 e mai prima d'ora era stato sottoposto a procedimento disciplinare.

Come prescritto, è stato acquisito, in ordine al ricorso, il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma. Il magistrato ha così argomentato la richiesta di rigetto del ricorso: "ritenuto che il giudizio formulato, in rigorosa aderenza alle acquisizioni procedurali, non inficiate da vizi logico-giuridici, resiste alle censure mosse".

Il Consiglio nazionale, per quanto sopra esposto, è di diverso avviso e ritiene non solo che il procedimento sia inficiato da vizi logico-giuridici (la mancata contestazione di uno degli elementi d'incolpazione) ma che anche non resista alle censure mosse dal momento che l'intervenuto decreto del presidente del Tribunale di Roma ristabilisce dal punto di vista giuridico una verità che era nei fatti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia alla audizione presentata dall'interessato, a scrutinio segreto decide di degradare la sanzione inflitta al giornalista Bruno Olini dalla sospensione per 6 mesi a quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 27.3.2001.

■ A 2-2-10.

Dirigere una sessantina di testate non esime dall'obbligo del controllo del contenuto delle pubblicazioni (peraltro risultate pornografiche)

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel.Marini
- *Respinto ricorso Brunetto Fantauzzi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 29.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 29 luglio 1999 il Consiglio Interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise comminava a Brunetto Fantauzzi, iscritto all'elenco dei pubblicisti, la sanzione della sospensione per dodici mesi.

Motivazione: direzione responsabile di riviste pornografiche, fuori dalla norma, quanto mai licenziose. In effetti il Consiglio Interregionale, dall'esame della documentazione prodotta dal Fantauzzi, ha ravvisato una palese violazione delle norme deontologiche.

Il Fantauzzi si era difeso in primo grado sostenendo di non aver potuto effettuare il controllo sulle testate oggetto del procedimento in quanto direttore responsabile di una sessantina di pubblicazioni, oltre che per gravi motivi di salute.

Nell'impugnativa a sua firma il ricorrente eccepisce:

- 1) che il Consiglio Interregionale del Lazio avrebbe equivocato sulle sue dichiarazioni (lo scarso controllo sarebbe dipeso fundamentalmente dalle precarie condizioni di salute);
- 2) che il Consiglio Interregionale del Lazio ha considerato la sua attività pubblicistica interamente dedicata alla direzione di riviste pornografiche e non ha preso in considerazione la restante attività invece giornalistica;
- 3) che non sono state prese in giusta considerazione le sue dimissioni dalla direzione delle riviste pornografiche;
- 4) che la sanzione irrogata sarebbe eccessiva considerato che anche la Cassazione ha riconosciuto insussistente il reato di pubblicazione e spettacoli osceni a determinate condizioni (esistenti nel suo caso);
- 5) che la pena è severa in quanto lo priverebbe per un lungo periodo di tempo dell'unico suo mezzo di sostentamento.

Dall'esame della documentazione risulta che non esistono dubbi sul contenuto pornografico delle pubblicazioni dirette dal Fantauzzi. Le sue dimissioni sono posteriori all'apertura del procedimento disciplinare. Le condizioni di salute documentate non giustificano l'omesso controllo; si riferiscono, in ogni caso, ad un periodo successivo. Si osserva, comunque, che anche in perfette condizioni di salute riuscirebbe difficile a chiunque controllare il contenuto di una sessantina di pubblicazioni.

Il fatto, poi, che il Fantauzzi diriga anche testate giornalistiche è assolutamente ininfluenza ai fini della decisione del caso che si riferisce espressamente alle sole pubblicazioni di natura oscena.

Quanto alle sentenze della Cassazione, richiamate dal ricorrente, si osserva che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale.

Si aggiunge, infine, che la sanzione della sospensione per un anno non appare eccessiva soprattutto per la recidività del ricorrente che già nel 1992 aveva subito una censura per le stesse ragioni.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Brunetto Fantauzzi.

Così deciso in Roma il 24.10.2001.

■ A 2-2-11.

La responsabilità di chi pubblica con relativo commento una lettera dai contenuti scabrosi

- C.N. 24.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Parzialmente accolto ricorso Susanna Schimperna avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 15 dicembre 1999, ha inflitto alla giornalista pubblicista Susanna Schimperna la sanzione disciplinare della radiazione dall'Albo per "aver gravemente compromesso la dignità professionale" nella sua veste di direttore della rivista "Blue".

I FATTI – A carico della Schimperna era stato aperto procedimento disciplinare in seguito alla pubblicazione, nel n. 100 del periodico suddetto, la lettera dal titolo “Un pedofilo contemplativo” con un commento della stessa Schimperna siglato S.S.

Nel corso della audizione (15.12.99) l’incolpata, nel confermare di essere direttore della testata, ma non direttore responsabile, affermava di non avere il controllo della posta, aggiungendo comunque di non aver verificato con accuratezza la lettera pubblicata in quanto era in viaggio, di non aver ben valutato la risposta e ammetteva, comunque, di aver sbagliato.

Il Consiglio dell’Ordine del Lazio e Molise, nel contestare all’incolpata tale giustificazione, osservava che la Schimperna aveva, con il suo comportamento, violato ogni norma deontologica. “È stata pubblicata di fatto la lettera di un pedofilo che, con descrizioni raccapriccianti, ha evidenziato la sua propensione verso comportamenti penalmente rilevanti, in netto dispregio con la tutela normativamente assicurata ai fanciulli da qualsiasi comportamento tentato o fattivo diretto allo sfruttamento e alla violenza sessuale, a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale. Il commento redatto dalla Schimperna – osservava ancora il Consiglio del Lazio e Molise – non ha negato recisamente, come dovuto, la liceità delle fantasie pedofile, ma le ha considerate degne di attenzione, con l’invito ai lettori a pronunciarsi sull’inqualificabile ‘gusto preciso’ espresso nella lettera stessa”.

Un comportamento, dunque, che rende incompatibile la permanenza della Schimperna nell’albo dei giornalisti, dando l’irrogazione della sanzione della radiazione ai sensi degli artt.51, lettera D, e 55 della legge 3.2.1963 n. 69.

Contro tale decisione Susanna Schimperna ha presentato ricorso al Consiglio nazionale.

La ricorrente ha eccepito anzitutto la nullità della decisione del Consiglio del Lazio e Molise. Nullità che fa discendere dalla inesistenza del presupposto al procedimento disciplinare, dalla carenza di legittimazione passiva oltre che dalla genericità della contestazione formulata. Più in dettaglio – sostiene la ricorrente – la “detta contestazione è del tutto inammissibile ed improcedibile, essendo stata diretta e notificata a chi non era, non è e non è mai stata investita di alcuna giuridica responsabilità di direzione (direttore responsabile e/o direttore editoriale) della rivista ‘Blue’”.

In effetti, nella gerenza del periodico, Susanna Schimperna figura come “Direttore”, ma il direttore responsabile è il giornalista pubblicista Ferruccio Giromini, mentre direttore editoriale è Francesco Coniglio, proprietario della testata.

Si tratta di un periodico che si definisce “mensile di fumetti e di cultura erotica”, ma dai contenuti discutibili, spesse più vicini alla pornografia che a qualsiasi tipo di “cultura” e comunque di pessimo gusto.

Occorre rilevare, e la ricorrente ne fa, opportunamente, il punto di forza del ricorso, che a carico del direttore responsabile Ferruccio Giromini è stato aperto procedimento disciplinare da parte del Consiglio ligure, essendo il Giromini iscritto a quell’Ordine regionale.

Ebbene, il procedimento si è concluso con la seguente decisione (14.1.2000): “Il Consiglio, preso atto delle giustificazioni addotte ritiene comunque che il comportamento tenuto dal collega leda i principi indicati dall’art. 2 della legge istitutiva dell’Ordine e quindi che vada sanzionato con la censura. Considerato però che il collega in oltre vent’anni di iscrizione all’Ordine ha sempre osservato un comportamento corretto decide di comminare al collega Giromini la sanzione disciplinare dell’avvertimento invitandolo ad un maggiore rispetto delle norme deontologiche”.

Quali le giustificazioni addotte? Al Consiglio Giromini aveva riferito di non essere stato in grado di leggere preventivamente il testo della lettera “ma che anche se lo avesse letto gli sarebbe rimasto il dubbio se censurare o meno la parte della lettera in cui compaiono le frasi oggetto del procedimento disciplinare. Il collega, poi, ha preso atto della valutazione negativa del Consiglio su tale pubblicazione e ha aggiunto che farà quanto è nelle sue possibilità per una più attenta valutazione delle lettere da pubblicare. Ha ribadito, peraltro, le sue perplessità sulla convenienza di una censura preventiva in un periodico quale quello da lui diretto”.

Per una completa comprensione della vicenda, è utile richiamare qualche passaggio della lettera pubblicata: “... Non è reato essere pedofili. Non è reato sognare di succhiare il cazzetto di un dodicenne e di assaporarne lo sperma, o di leccare e succhiare una bimba di sette anni, o di inculcare un dodicenne e vederlo godere. Non mi possono portare via e distruggere i miei sogni. È reato, invece, compiere atti di pedofilia. C'è ovviamente uno spazio di tolleranza (un bacio sulla bocca o una lieve carezza sull'uccellino, se praticati una tantum, ed in certi ambiti, non penso comporti alcunché), però si impedisce di avere un rapporto stabile (si presume la violenza carnale iuris et de iure, al di sotto dei tredici anni, iuris tantum al di sopra): ...”

Non è facile condividere la decisione del Consiglio ligure, pur nel rispetto dell'autonomia di quel Consiglio regionale. non è facile comprenderne le conclusioni alla luce della gravità del comportamento del Giromini e soprattutto alla luce di quanto la Commissione Ricorsi, nel corso della scrupolosa istruttoria, ha potuto accertare e verificare successivamente nel corso dell'audizione dello stesso Giromini, convocato per offrire chiarimenti sulla vicenda.

Ebbene, il Giromini, pubblicitista dal 1978, è residente a Genova ed è responsabile della rivista “Blue” che viene edita, confezionata e stampata a Roma. Illuminante il seguente stralcio del verbale di audizione: “Sono il direttore responsabile del periodico Blue edito dalla Mare Nero Edizioni di Roma. Non è questa la mia unica attività in quanto mi occupo anche di consulenza nella comunicazione di immagine. Desidero anche precisare che oltre alla direzione responsabile del suddetto periodico, per conto della stessa casa editrice ho la responsabilità della testata X Comics e per altri editori sono direttore responsabile di ‘Cartoni e Voci Famose’ mensile di video cassette destinate ai bambini. Inoltre sono curatore di collane di libri (per l'infanzia, critica d'arte, di fotografia, ecc.). Firmo il periodico “Blue” dal 1991. Devo dire però che la mia funzione non si svolge propriamente secondo i canoni della direzione responsabile ma attraverso saltuari controlli su quello che viene poi pubblicato. Ho frequenti contatti telefonici con il direttore editoriale del quale mi fido ed al quale è demandata gran parte delle scelte relative alla pubblicazione”.

A proposito dell'aspetto deontologico della vicenda, ha ritenuto di dover precisare che “in base ai miei convincimenti professionali e ideali in merito alla non cittadinanza di una censura preventiva, quella lettera l'avrei comunque pubblicata se ne avessi avuto contezza preventiva ... Certo c'è l'aspetto deontologico, ma qui devo operare un distinguo tra la sensibilità nei confronti della deontologia professionale così come concepita dall'Ordine e dalle ‘Carte’ dei doveri del giornalista, e quella personale che è di più immediata percezione. Nella fattispecie, comunque, se avessi avuto preventiva contezza della lettera pubblicata, non avrei ravvisato alcun conflitto tra questi due aspetti. Tutto questo nella consapevolezza che, nel pubblicare o meno determinate notizie o lettere occorre tener presente anche altri canoni della professione e tra questi quello, che mi sembra fondamentale, della completezza della informazione”.

Non è il caso di attardarsi nella ricerca di tale asserita, presunta “informazione”. C'è piuttosto da rilevare il contrasto tra queste dichiarazioni e l'impegno manifestato al Consiglio ligure a fare

“quanto è nelle sue possibilità per una attenta valutazione delle lettere da pubblicare”.

Queste considerazioni la Commissione Ricorsi affida al Consiglio nazionale perché valuti l'opportunità di un intervento, nelle forme e con le modalità che salvaguardino l'autonomia del Consiglio regionale della Liguria.

Come prescritto dalla legge, è stato chiesto il parere del Procuratore Generale della Repubblica di Roma. Queste le conclusioni formulate in data 20 maggio 2000: concreta infondatezza della dedotta carenza di legittimazione passiva in quanto la Schimperna svolgeva di fatto le funzioni di direzione della testata con correlativa incidenza operativa; infondatezza della invocata genericità e astrattezza della contestazione.

Il ricorso quindi, a parere del P.G., va respinto perché infondato.

Ma nel luglio 2000 intervengono fatti nuovi.

Ferruccio Giromini, già destinatario della sanzione dell'avvertimento, fa pervenire al Procuratore Generale della Repubblica di Roma una dichiarazione in soccorso della Schimperna. “Faccio riferimento – scrive Giromini – alla mia memoria del dicembre 1999, ove dichiaravo testualmente che la direzione effettiva della rivista è nelle mani dell'editore Francesco Coniglio e della giornalista Susanna Schimperna, persone che stimo professionalmente e umanamente e di cui ho sempre condiviso l'operato, per aggiungere e specificare, a miglior verifica di quanto dichiarato, che a mio sapere della direzione effettiva del periodico si è sempre occupato il Sig. Francesco Coniglio, mentre il ruolo ricoperto dalla Sig.ra Susanna Schimperna è sempre stato di 'testimonial' e non certo di Direttore reale della pubblicazione. Al massimo, di Direttore 'onorario’”.

Analoga iniziativa intraprende il direttore editoriale-proprietario della testata Francesco Coniglio il quale è ancora più perentorio nelle sue affermazioni in aiuto della ricorrente: “la presente è per affermare che le funzioni, sia in fatto che in diritto, di Direttore della testata 'Blue' con correlativa incidenza operativa sulla impostazione e sulla effettiva redazione della testata 'Blue', sono state da me, e da nessun altro, svolte. Il sottoscritto è l'ideatore, l'editore e il direttore della rivista 'Blue' che da dieci anni esce con periodicità mensile in edicola. Tanto vale nello specifico e in riferimento al n. 100 di 'Blue'. La pubblicazione della lettera nella quale un lettore si definisce 'un pedofilo contemplativo', ed il pedissequo criticato commento attiene esclusivamente alla mia funzione di Direttore editoriale e quindi, in tale veste, alla mia responsabilità ed alla mia concreta decisione di pubblicare quanto sopra. Il compito di verificare la lettera pubblicata e la risposta ad essa era mio e di nessun altro. Io ho deciso per la pubblicazione della lettera e del criticato commento. La Sig.ra Susanna Schimperna non aveva e non ha facoltà di decidere la pubblicazione di alcunché sulla predetta rivista. La veste di Direttore solo formalmente attribuita alla Sig.ra Schimperna aveva ed ha un mero significato di rappresentanza culturale della testata, di 'testimonial' o se si vuole di P.R. della rivista stessa. Tale formale attribuzione non comportava e non comporta la possibilità di alcuna autonomia di decisione da parte della Sig.ra Schimperna. Nel merito della questione ratifico per intero quanto ho letto nel ricorso presentato al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti dalla Sig.ra Schimperna contestando formalmente che le funzioni di Direttore della testata fossero di fatto svolte dalla predetta ricorrente e che ad essa sia da attribuire la decisione di pubblicare la lettera 'un pedofilo contemplativo' ed il commento ad essa”.

Il P.G., preso atto delle due dichiarazioni, ha invitato il Consiglio nazionale a valutare la vicenda alla luce di questi due nuovi fatti. “Con riferimento alle conclusioni formulate da questo Ufficio ex art. 61 Legge 69/63 il 29/5 c.a. in relazione al procedimento disciplinare in sede di gravame, riflettente la sig.ra Susanna Schimperna, - scrive il P.G. - si trasmette l'unita documentazione (pervenuta a questo Ufficio in pari data), precisando che ove emergesse, all'esito di accertamenti spe-

cifici da parte di codesto Consiglio nazionale, la rispondenza al vero di quanto dedotto dall'interessata, dovrebbe risolversi 'in limine' il problema sulla invocata carenza di legittimazione passiva".

Le dichiarazioni di Giromini e Coniglio trovano puntuale conferma nelle dichiarazioni della ricorrente, ascoltata dalla Commissione Ricorsi in data 9 gennaio 2001.

La ricorrente, assistita dal suo legale, ha ribadito tutte le eccezioni contenute nel ricorso e ha precisato nel dettaglio il suo effettivo ruolo nella redazione del periodico "Blue", la cui direzione responsabile è sempre stata affidata, sin dal 1991, anno di nascita della rivista, a Ferruccio Giromini. Quanto alla sua qualifica di "Direttore" la ricorrente ha affermato che si tratta di una gratificazione del tutto virtuale in quanto tutte le decisioni sul contenuto del giornale sono assunte dall'editore-proprietario Coniglio, mai o quasi mai dal direttore responsabile. "In seguito al successo di un mio libro, dal titolo 'Castità' - ha dichiarato la ricorrente alla Commissione Ricorsi - lo stesso editore mi propose di figurare nel suddetto tamburino con la qualifica di direttore. Accettai di buon grado la proposta in quanto aveva riscontri positivi sia sulla mia immagine professionale sia su quella della pubblicazione. In sostanza figuravo come testimonial per accrescere la promozione, lo sviluppo, il successo della testata. Nei fatti la funzione di direttore operativo era ed è svolta da Francesco Coniglio il quale assume tutte le scelte relative alla pubblicazione; il direttore responsabile Giromini viene a Roma un paio di volte l'anno".

Ha altresì aggiunto di aver sospeso la frequentazione della redazione di Blue all'indomani del provvedimento disciplinare del Consiglio del Lazio e Molise, pur proseguendo, con la stessa intensità, la collaborazione con Francesco Coniglio, sia per il periodico Blue, sia per le altre iniziative editoriali del gruppo.

In riferimento a quanto dichiarato al Consiglio del Lazio e Molise nell'audizione del 15.12.99: "Io non ho il controllo della posta. Nella risposta data al pedofilo voi avete totalmente ragione: in precedenza avevo trattato l'argomento pedofilia e mi è stata inviata la lettera per fax per rispondere. Certo ho sbagliato totalmente", la ricorrente ha precisato alla Commissione Ricorsi di aver redatto una risposta a quella lettera "sbrigativamente e conformisticamente aderente agli indirizzi della testata e delle direzioni (quella responsabile e quella editoriale, ndr) ma non alle mie personali convinzioni già scritte sulla stessa rivista e secondo cui 'i pedofili non dovrebbero neppure vagamente provarsi ad infastidire un bambino, fosse pure con gli occhi o con la voce". Ha ribadito ancora una volta di non avere il controllo della posta.

CONCLUSIONI - Il Consiglio nazionale da tutta la vicenda ha maturato il seguente convincimento:

1) si è di fronte ad una pubblicazione dal contenuto discutibile, destinato ad una fascia di utenti di particolare connotazione etico-sociale-culturale. Una platea numerosa se si considera, come Giromini e Schimperna hanno dichiarato, che vende oltre 10mila copie. Ne è proprietario Francesco Coniglio che la ricorrente definisce uno dei maggiori esperti di pubblicazioni a fumetti per adulti, specificatamente del filone erotico. È quest'ultimo il vero direttore operativo (non è iscritto all'albo dei giornalisti) della rivista; è lui che decide tutto, compresa la pubblicazione delle lettere.

2) Il pubblicista Ferruccio Giromini è tutt'altro che il direttore responsabile di Blue e di altra testata del gruppo. Per sua stessa ammissione, effettua "saltuari controlli" su quanto viene pubblicato, avendo ... piena fiducia nel direttore editoriale (Coniglio) al quale "è demandata gran parte delle scelte relative alla pubblicazione". Una sorta di prestanome, insomma,

compensato, per le due testate, con 600mila lire lorde al mese. Il Consiglio ligure, come s'è detto, ha ritenuto di doverne sanzionare il comportamento, con l'avvertimento.

3) Susanna Schimperna appare come l'anello più debole della catena. È una publicista che, stando alla voluminosa documentazione prodotta, si occupa prevalentemente di interviste a personaggi della cultura e dello spettacolo, di inchieste e approfondimenti su temi "cari" al giornale e ovviamente in linea con l'indirizzo editoriale del periodico.

Quanto alla qualifica di "Direttore", appare credibile che si tratti di una nomina meramente "onorifica", una gratificazione del proprietario-editore che avrebbe così ritenuto di sfruttare anche l'immagine e la notorietà che la ricorrente si è conquistata in certi ambienti per la sua attività di scrittrice.

Ciò nondimeno non è possibile escluderne le responsabilità in ordine alla lettera pubblicata nel n. 100 di "Blue". Probabilmente non è stata una sua scelta, come ha dichiarato nelle varie audizioni, ma vi ha contribuito anche e soprattutto con la risposta che riporta la sua firma (S.S.).

Né è accettabile la giustificazione della fretta e della approssimazione con la quale ha redatto la risposta. Di fronte a quel testo, espressione di una morbosità raccapricciante resa ancor più squallida con un vocabolario che non può che provocare disgusto, la ricorrente avrebbe dovuto opporre un deciso diniego, una concreta disapprovazione e quindi operare in modo che quella lettera non fosse pubblicata. Non risulta a questo Consiglio il sia pur minimo tentativo della ricorrente in questa direzione. Ha ragione quindi il Consiglio del Lazio e Molise quando afferma che la ricorrente è venuta meno ai doveri che la deontologia professionale e le "Carte" impongono al giornalista oltre e al di là delle disposizioni di legge.

Alla luce di queste considerazioni, la responsabilità della publicista Susanna Schimperna appare chiara, sia pure non nella misura e gravità ravvisata dal Consiglio del Lazio e Molise. Soprattutto se si considera la singolare conclusione alla quale è giunto il Consiglio ligure nel giudicare la responsabilità ben più grave e diretta di Ferruccio Giromini, al quale – come detto – è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento.

Equo, pertanto, appare comminare alla ricorrente la sanzione della sospensione per la durata di un anno.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita la ricorrente con l'avv. Carlo Leo, a scrutinio segreto, decide di infliggere alla giornalista publicista Susanna Schimperna la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione per la durata di un anno.

Così deciso in Roma il 24.10.2001.

■ A 2-2-12.

Limiti al diritto di cronaca

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Riccardo Berti avverso delibera Ordine Toscana del 24.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, con delibera del 24 novembre

1999, irrogava al giornalista Riccardo Berti la sanzione della censura per avere violato l'art. 2 del codice deontologico prescritto dalla legge n. 675/1996, in riferimento all'art. 2 della legge n. 69/1963.

Il provvedimento disciplinare a carico del Berti veniva adottato dall'Ordine toscano a seguito della pubblicazione di un servizio sul "Giornale della Toscana", il 17 settembre 1999, dal titolo: "Viaggio tra le grate: ecco le penitenze per i peccati moderni". L'inchiesta, curata da due non iscritti all'albo dei giornalisti, veniva pubblicata dal Berti, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano, unitamente ad un 'corsivo' con il quale si intendeva giustificare l'artificio al quale si era ricorsi per ottenere dai sacerdoti in confessionale opinioni e penitenze in ordine a peccati "moderni" in realtà mai commessi dagli autori del servizio giornalistico.

Riccardo Berti, assistito dal suo legale, nel corso della audizione dinanzi al Consiglio regionale dell'Ordine, ha sostenuto di aver deciso di mandare i due collaboratori in dieci parrocchie fiorentine per conoscere l'atteggiamento dei confessori nei confronti di certi peccati "moderni" quali quelli contro l'ambiente, il razzismo, l'evasione fiscale, le opere d'arte. "Niente di pruriginoso o di scandalistico – ha aggiunto – ma soltanto il desiderio di condurre un'inchiesta per approfondire un argomento di indubbio interesse pubblico e sociale. Non c'era intenzione di ingannare nessuno. Fonti che si fossero espresse in sede di ufficialità non sarebbero state altrettanto genuine e spontanee. Mi assumo quindi la responsabilità del metodo seguito per condurre una indagine che era appunto finalizzata alla ricerca di una genuinità delle risposte altrimenti non ottenibile".

L'avv. Antonio Marotti, che ha assistito il Berti, ha tenuto poi a sottolineare che la lealtà professionale va intesa come concetto informatore e, pertanto, nessuna violazione deontologica aveva commesso il Berti in quanto "il servizio di per sé è vero"; "il servizio è di interesse pubblico"; "l'identità dei cronisti è stata tenuta volutamente nascosta al solo scopo di rendere possibile l'esercizio di una corretta funzione informativa, il che è ammesso dal codice deontologico".

Gli argomenti difensivi venivano confutati dal Consiglio dell'Ordine della Toscana. "Il codice deontologico annesso alla legge sulla privacy prescrive in maniera esplicita – si legge nella delibera – che il giornalista, nel raccogliere i dati per l'informazione, rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa, evita artifici e pressioni indebite".

Punto centrale della questione, ad avviso del Consiglio dell'Ordine toscano, è quindi la "impossibilità" dell'esercizio della funzione giornalistica, senza il ricorso al raggirio. Nel caso in specie, ad avviso del primo giudice, questa tesi "risulta del tutto indimostrata. È in ogni modo è priva di fondamento". E difatti "nel corso della confessione, con il ministro di culto si instaura un rapporto che non è meramente di domanda-risposta (propria della funzione giornalistica), ma investe altresì la sfera personale, il comune sentire religioso, la maggiore o minore sensibilità dei soggetti. In questa prospettiva il finto penitente è in grado di svolgere una vera e propria occulta 'regia' del dialogo, provocando ad arte una risposta più evasiva o più marcata anche solo 'modulando' le affermazioni della falsa confessione, portando l'interlocutore a determinate affermazioni che si aspetterebbe di sentire, ottenendo – ad esempio – dichiarazioni improntate maggiormente al consolatorio ove venga drammatizzata la finta contrizione o maggiormente al rimprovero ove si finga di manifestare poca importanza per il peccato confessato. Tutto ciò – sempre ad avviso del Consiglio dell'Ordine della Toscana – è esattamente l'opposto della funzione giornalistica che, al contrario, è improntata in primo luogo al 'rispetto della verità sostanziale' che in nessun modo risulta garantita in situazioni come quelle descritte".

Contro la decisione dell'Ordine toscano ha prodotto rituale ricorso il Berti, il quale fa rilevare che

“quasi tutti gli organi di informazione hanno ritenuto legittima ed opportuna l’inchiesta de ‘Il Giornale della Toscana’”; che il primo giudicante avrebbe dato per scontato “che i sacerdoti se fossero stati interpellati con una comune ed ordinaria intervista, avrebbero sicuramente manifestato con modalità del tutto libere il proprio pensiero, dando le medesime risposte della confessione”. E, ancora, che la decisione del Consiglio dell’Ordine “in ogni parte è ispirata da un pregiudizio clericale e religioso che non ha nulla a che spartire con la libera ricerca della verità”; che il procedimento ha preso l’avvio “da premesse del tutto viziate e da fatti ingiusti”.

In conclusione il Berti chiede che la decisione impugnata venga riformata o annullata.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, nel chiedere la conferma dell’impugnata decisione con la sanzione della censura nei confronti del Berti, fa rilevare che i motivi addotti in sede di gravame dal ricorrente “sono generici ed astratti, laddove essi, viceversa, devono essere precisi e concreti per potersene ritenere l’ammissibilità”.

Le conclusioni del P.G. di Firenze vengono definite, in replica, dal difensore del Berti “apodittiche e generiche”. Il legale ha allegato alla memoria copia della sentenza pronunciata in data 14.1.2000 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei confronti del Berti e dei due collaboratori del “Giornale della Toscana”, sentenza che conclude la causa penale avente per oggetto gli stessi fatti che hanno portato all’apertura del procedimento disciplinare. Il Gip, sulla base dell’art. 129 c.p.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei tre imputati in relazione ai fatti contestati (turbamento di funzioni religiose del culto cattolico e vilipendio) “perché il fatto non sussiste”.

Il difensore del Berti, nella sua memoria, fa rilevare che “ferma restando la distinzione fra illecito penale ed illecito disciplinare, la sentenza contiene nella motivazione l’affermazione che l’aver celato lo scopo (dell’indagine, n.d.r.) al Sacerdote ha costituito un mezzo necessario per effettuare l’inchiesta”.

Lo stesso Gip, come è dato evincersi dalla stessa sentenza, rileva tuttavia che il vincolo di segretezza della confessione, violato con la divulgazione, è previsto dal diritto canonico solo per il confessore, “il quale potrà semmai lamentarsi della violazione della propria privacy”.

Le censure mosse in ricorso alla decisione del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, a parere del Consiglio nazionale, non appaiono, sia sul piano sostanziale sia sul piano probatorio, tali da consentirne l’accoglimento in riforma o annullamento della impugnata delibera.

Il Berti, nel corso della sua audizione dinanzi al Consiglio della Toscana, ha sostenuto che con quell’inchiesta giornalistica “non c’era intenzione di ingannare nessuno”. Questo assunto non può in alcun modo essere condiviso in quanto l’inganno, mediante l’uso dei falsi penitenti, è fin troppo evidente ed ha comportato – come ha anche sostenuto il Gip di Firenze – la violazione della privacy dei sacerdoti-confessori completamente all’oscuro dell’artificio architettato per carpire espressioni, opinioni e entità delle penitenze finalizzate ad un uso (quello giornalistico) sicuramente diverso da quello che si ispira ai valori della religione e dello spirito.

Vale la pena ricordare alcuni punti della Risoluzione della Assemblea del Consiglio d’Europa n. 1003 del 1 luglio 1993 relativa all’etica del giornalismo. “Né gli editori, né i proprietari, né i giornalisti” – vi è scritto – “devono ritenere che l’informazione appartenga loro. Nell’impresa che abbia vocazione alla informazione, questa non deve essere come una merce ma come un diritto fondamentale dei cittadini. Conseguentemente, né la qualità delle informazioni o delle opinioni, né il significato di queste devono essere sfruttati allo scopo di aumentare il numero dei lettori o

l'audience, e in linea di consequenzialità le entrate pubblicitarie”.

“Nell'esercizio della professione di giornalista” – è un altro punto della Risoluzione – “il fine non giustifica i mezzi; l'informazione deve pertanto essere ottenuta con mezzi legali o morali”.

La Carta dei Doveri del giornalista, ancor prima del Codice deontologico, fa ricadere sui giornalisti precise responsabilità: “Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie”.

La violazione dell'art. 2 del Codice deontologico, in riferimento all'art. 2 della legge n. 69/1963, appare pertanto di tutta evidenza.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente insieme all'avv. Marotti, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Riccardo Berti.

Così deciso in Roma il 21.3.2002.

■ A 2-2-13.

In assenza del direttore il controllo si appartiene al più elevato in grado

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Sergio Carrozzoni avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 15 marzo 1999, infliggeva la sanzione della censura al giornalista professionista Sergio Carrozzoni per violazione delle norme deontologiche previste dall'art. 2 della legge 69/63 e della Carta di Treviso “per omessa verifica del contenuto degli articoli comparsi sul quotidiano ‘Il Tempo’ nei giorni 16 e 17 aprile 1998 dai titoli ‘Si spara con il fucile del nonno’ e ‘In un computer il segreto della morte di Silvia’ a firma di Giulio Martini”.

La vicenda diviene oggetto di procedimento disciplinare a seguito di un esposto presentato all'Ordine interregionale del Lazio e Molise da Orietta Gargano, una conoscente di Silvia “ragazza modello, buona, bella, dolce, incantevole” - così la Gargano si esprime nel suo esposto. E aggiunge: “Se nessuno, tra i tanti che l'amavano, è riuscito a capire i motivi del suo gesto, è impensabile che ci si provino squallidi corrispondenti di provincia”.

La Gargano non a caso usa il plurale riferito a “corrispondenti di provincia”. Nel suo esposto lamenta infatti che, oltre all'edizione locale de “Il Tempo”, anche quella de “Il Messaggero” ha “riportato l'evento in prima pagina e con grande evidenza, scrivendo per esteso nome e cognome della ragazza e fornendo inoltre una serie di inutili dettagli: nome e professione del padre, nome delle sorelle, commenti assolutamente poco autorevoli di persone che la conoscevano appena”.

Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e Molise, nella seduta del 20 gennaio 1999, sanzionava con la censura il pubblicista Giancarlo Giulio Martini, estensore degli articoli riportati da “Il Tempo” e, nella stessa seduta, deliberava di aprire anche procedimento disciplinare nei confronti del professionista Sergio Carrozzoni, capo servizio presso la redazione di Rieti de “Il Tempo”, redazione alla quale il Martini faceva pervenire le sue corrispondenze dai pic-

coli centri della provincia e, nel caso in specie, da Passo Corese. Anche questo procedimento disciplinare veniva concluso, nella seduta del 15 marzo 1999, con la sanzione della censura.

Avverso la decisione del Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha presentato rituale ricorso, assistito dall'avvocato Massimo Krogh, il giornalista Sergio Carrozzoni.

Il ricorrente sostiene che l'Ordine interregionale del Lazio e Molise gli ha inflitto la sanzione della censura "sulla base del presupposto erroneo che l'attività del collaboratore pubblicista sia soggetta alla verifica del capo servizio, carica - afferma nel ricorso - che rivestiva all'epoca della pubblicazione dei due articoli e che ricopro tuttora presso la redazione locale di Rieti del quotidiano 'Il Tempo'".

Carrozzoni, con richiami alla Legge professionale e al Contratto collettivo di lavoro giornalistico, sostiene che "la qualifica di capo servizio prevede obblighi di coordinamento e organizzazione del lavoro di redazione, ma non comporta un onere specifico di controllo su tutti gli articoli dei giornalisti-pubblicisti".

Il ricorrente, infine, evidenzia "l'irrelevanza della pubblicazione degli elementi di identificazione della minore, nel senso di una eventuale amplificazione della notizia, essendo la ragazza obiettivamente conosciuta solo nella località di residenza ove la cittadinanza era già a conoscenza del fatto, trattandosi di un piccolo centro".

Il P.G. presso la Corte di appello di Roma chiede per il Carrozzoni la conferma della sanzione della censura, nulla avendo da eccepire, in fatto e in diritto, circa la deliberazione adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise.

Il Consiglio nazionale, al di là delle doglianze che possono essere esplicitate in ordine alla vicenda sotto il profilo della equità sanzionatoria nei confronti di più soggetti che sarebbero incorsi nella medesima infrazione disciplinare, così come lamentato dalla esponente che ha dato origine al presente procedimento, non può che valutare i fatti esclusivamente così come si configurano nel caso coinvolgente il Carrozzoni.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, fin dal 1972 (cfr. "Annuario dei Giornalisti" 1978-1979, pagina 820), ebbe a sancire il principio secondo il quale "il comportamento del giornalista lesivo del decoro e della dignità professionale può consistere tanto in un 'facere' che in un 'non facere'. Come però, in diritto penale, il comportamento omissivo deve consistere in un 'non facere' che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una norma giuridica, così per il codice deontologico della professione giornalistica il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una corretta etica professionale".

Il ricorrente Sergio Carrozzoni afferma, in ricorso, richiamandosi al contratto collettivo di lavoro giornalistico, che proprio il contratto stesso lo avrebbe esentato dallo "onere specifico di controllo su tutti gli articoli dei giornalisti-pubblicisti" dipendenti o semplici collaboratori della redazione a lui affidata, quale capo servizio.

Il ricorrente è in errore. L'art. 11 del Ccnlg, alla lettera d), relativo ai compiti e alle funzioni del capo servizio, letteralmente così recita: "è considerato capo servizio il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22 (relativo agli incarichi temporanei sostitutivi, n.d.r.), sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2, con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive; oppure il redattore al quale, indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto la qualifica di

capo servizio. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente è considerato capo servizio anche il giornalista professionista al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stata attribuita la responsabilità a carattere continuativo di una redazione decentrata ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi e/o pubblicitari a tempo parziale di cui all'art. 36".

Ancorché l'autore dei due articoli - Giulio Martini - che hanno dato origine al procedimento disciplinare non avesse alcun rapporto di lavoro con la editrice de "Il Tempo", è fuori di dubbio ed anzi a maggior ragione che l'onere del controllo delle notizie da ospitare nelle pagine locali di Rieti competesse al giornalista professionista, capo servizio della redazione locale, Sergio Carrozzoni. La esimente invocata dal ricorrente non è per niente condivisibile, poiché il mancato esercizio delle previste prerogative contrattuali, anche sotto il profilo del dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori (art. 2 legge 69/63), rappresenta una grave violazione della deontologia professionale, con riferimento alla lettera b) della Carta di Treviso e agli articoli 114 e 115 c.p.p.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato presentata dal ricorrente in data 31.1.2002, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Sergio Carrozzoni.

Così deciso in Roma il 21.3.2002.

■ A 2-2-14.

Obbligo di offrire opportunità di replica - Mancata verifica di quanto pubblicato

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carmela Formicola e Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata, con delibera n. 26/98 adottata in data 14 febbraio 1998 e notificata agli interessati il 2 marzo 1998, sanzionava con la censura (art. 53 della legge 3.2.63, n. 69) i giornalisti professionisti Carmela Formicola e Giovanni Rivelli. Il procedimento disciplinare, aperto secondo le modalità indicate dall'art. 8 della legge n. 241/90 e ai sensi degli artt. 2 e 48 della legge 3.2.63, n. 69, si riferiva ad un articolo pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 30 agosto 1997 dal titolo "Inchiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Potenza (Nicola) Balice su un appalto miliardario. Ateneo: indagini sulla nuova sede. Irregolarità nell'affidamento dei lavori di costruzione? Tra le persone raggiunte dalle informazioni di garanzia anche l'ex rettore Fonseca".

A seguito della istruttoria svolta dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata - su segnalazione del prof. Fonseca - emergeva inconfutabilmente che, alla data di pubblicazione dell'articolo, le indagini della magistratura ordinaria - considerate "in corso" - erano state concluse da tre mesi e la vicenda, chiusa con un decreto di archiviazione, regolarmente depositato. Emergeva, inoltre, nel corso della istruttoria svolta dal Consiglio regionale della Basilicata, che Formicola e Rivelli per negligenza, inadempienza o "incidente di percorso", in ogni caso non avevano adempiuto ai dettati della Carta dei Doveri dei giornalisti, che integra lo spirito normativo dell'art. 2 della legge 3.2.63, n. 69, sia per quanto attiene all'obbligo di offrire opportunità di replica all'indiziato o all'accusato, sia anche per quanto attiene alla mancata verifica dell'assunto.

Il Consiglio regionale della Basilicata rilevava ancora, nella delibera sanzionatrice nei con-

fronti di Formicola e Rivelli, che la stessa rettifica, successivamente pubblicata dal quotidiano, “non ha rispettato i canoni della tempestività e non è stata esente da ambiguità”.

Pur nondimeno, la delibera sanzionatrice che ha comminato la censura riconosce ai giornalisti professionisti Formicola e Rivelli di aver agito in “buona fede” e, ancora, che i due colleghi “in sede di audizione, hanno parlato apertamente di ‘incidente’, manifestando il proprio rammarico per quanto accaduto”.

Nei ricorsi presentati al Consiglio nazionale in riferimento al provvedimento disciplinare (ricorsi che vengono riuniti per connessione oggettiva e identità materiale), Formicola e Rivelli lamentano che il Consiglio regionale della Basilicata non avrebbe tenuto nel giusto conto le “amplie spiegazioni fornite in sede di audizione”, circa tutti i tentativi fatti per avere un contatto con il prof. Fonseca e con il magistrato titolare dell’inchiesta, entrambi “irraggiungibili” e, per contro, di non aver avuto alcuna notizia dell’avvenuta archiviazione dell’indagine da parte di altri indiziati e da uno degli investigatori che a quelle indagini aveva preso parte. “Dunque - rilevano i ricorrenti - tutto quello che era possibile fare si è fatto”. Ma aggiungono che della notizia erano a conoscenza da tempo e che “era rimasta taciuta per diversi mesi, per decisione del precedente capo della redazione potentina della ‘Gazzetta’. Quanto al ritardo nella pubblicazione della rettifica inviata dal prof. Fonseca, Formicola e Rivelli ne fanno carico alla segreteria di redazione della sede centrale di Bari, dalla quale la rettifica - “che rientra nelle competenze del direttore” - era stata inviata per fax alla redazione di Potenza, che aveva subito ottemperato con la pubblicazione.

I due ricorrenti lamentano, infine, lesioni del loro “diritto alla difesa” per presunte pratiche “ostruzionistiche” poste in essere dal Consiglio regionale della Basilicata in relazione al rilascio di copie degli atti relative al procedimento disciplinare a loro carico.

In ordine ai due ricorsi, il P.G. della Repubblica di Potenza chiede che il Consiglio voglia rigettarli entrambi in quanto la delibera del Consiglio regionale della Basilicata è da ritenersi “formalmente corretta” e “nel merito, congruamente motivata”. Sostiene, inoltre, il P.G. “che i motivi del ricorso non evidenziano errori processuali (il riferimento ad un preteso violato diritto di informazione appare inconferente allo stato della procedura ancora amministrativa), mentre nel merito non sono stati adottati oggettivi elementi di fatto tali da influire sulla decisione adottata”.

I ricorrenti hanno chiesto di essere ascoltati dal C.N. per “documentare in sede di audizione le numerose irregolarità che si sono verificate nel Consiglio dell’Ordine della Basilicata per quanto attiene l’esercizio del potere disciplinare”.

I ricorrenti, convocati per essere sentiti dal Consiglio nazionale in data 3.10.2001 e in data 24.10.2001, hanno chiesto il rinvio della loro audizione.

Convocati nuovamente per i giorni 7.2.2002 e 18.4.2002, non si sono presentati.

Non appare, in ogni caso, che i ricorrenti non abbiano potuto esercitare il loro diritto alla difesa in maniera ampia mediante il ricorso presentato a questo Consiglio nazionale.

Si evince, infatti, dagli atti in fascicolo che Formicola e Rivelli hanno depositato i loro ricorsi - peraltro identici nella forma e nel contenuto - presso gli uffici di segreteria del C.R. della Basilicata il giorno 31 marzo 1998 e quindi nell’esatto termine dei 30 giorni previsto dall’art. 60 della Legge 69/63.

I due giornalisti sostengono in ricorso di avere ottenuto copia degli atti relativi ai procedi-

menti disciplinari soltanto a seguito di un esposto presentato al P.G. presso la Corte di appello di Potenza. L'episodio indicato è indubbio essere avvenuto prima del deposito del ricorso al C.N., ossia prima del 31 marzo 1998. La richiesta di poter ottenere copia degli atti prima della presentazione del ricorso al C.N. appare legittima, secondo il disposto dell'art. 28 della Legge 241/90. Ma è anche vero che, a norma dell'art. 61 del regolamento per l'esecuzione della legge 69/63, gli interessati avrebbero in ogni caso potuto prendere visione degli atti ed estrarne copia pur dopo la presentazione delle loro impugnative e proporre ulteriori motivi aggiunti in un arco di tempo complessivo di altri 40 giorni.

Lamentano, inoltre, i ricorrenti e sempre in riferimento ad una lesione del loro diritto alla difesa, che non sono state loro indicate "le possibilità e le modalità da seguire per presentare ricorso avverso la delibera che concludeva la fase amministrativa del procedimento disciplinare".

L'argomentazione è infondata. Difatti, la delibera n. 26/98 del C.R. dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata che applica la sanzione della censura a Formicola e Rivelli testualmente conclude: "Avverso il presente procedimento (notificato ai controinteressati ex legge 241/1990) può essere presentato (dagli interessati e dal Procuratore Generale della repubblica) ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (Lungotevere de' Cenci, n. 8, 00186 - Roma) ai sensi dell'art. 60 della legge n. 69/1963 nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso e secondo le modalità fissate dagli artt. 59, 60 e 61 del DPR 4 febbraio 1965 n. 115".

Quanto, invece, al merito della entità della sanzione adottata dal Consiglio della Basilicata devono rilevarsi modi di comportamento sicuramente discutibili da parte dei due giornalisti. Per loro stessa ammissione Formicola e Rivelli erano da tempo a conoscenza della indagine avviata dalla magistratura sulla costruzione dell'Ateneo a Potenza, con un appalto miliardario, ma erano venuti meno al diritto-dovere, proprio del giornalista, di rendere di pubblico dominio le notizie, da loro a quel momento accertate ed in loro possesso. Questa "omissione" è di per sé lesiva del diritto dei cittadini ad essere informati, sussistendo sulla vicenda un interesse generale. Né risulta esservi prova che i due giornalisti siano stati coartati nel non rendere pubblica la notizia sia dall'ex capo della redazione potentina, sia da parte del direttore responsabile del giornale, unico soggetto al quale si intesta, per legge e per Ccnlg, il potere delle scelte riguardo alla pubblicazione o meno delle notizie.

Formicola e Rivelli (pur volendo riconoscere loro le attenuanti della "buona fede" e delle difficoltà incontrate per raggiungere, a fine agosto, il prof. Fonseca e il magistrato titolare della inchiesta) avrebbero in ogni caso dovuto adottare la necessaria cautela (considerato il tempo trascorso dall'apertura dell'inchiesta), prima di dare corso alla pubblicazione di una notizia "vecchia". Si rammenta, in proposito, la costante giurisprudenza di merito che intende la verità della notizia "come rigorosa corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati" (Cass. pen. 7 luglio 1987, D'Asaro, in Riv. Pen. 1988, 1022). E poiché di notizia "vecchia" certamente trattavasi, sarebbe stato opportuno, ormai, attendere precisi riscontri ed aggiornamenti dalle principali parti interessate (il magistrato titolare dell'indagine e il prof. Fonseca), come un preciso senso di responsabilità, da parte di chi esercita la professione giornalistica, avrebbe imposto a tutela della dignità di qualsiasi cittadino.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, visto ed applicato l'art. 44, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Cnog ("Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo

legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso”), a scrutinio segreto decide di respingere i ricorsi dei sigg. Carmela Formicola e Giovanni Rivelli.

Così deciso in Roma il 18.4.2002.

■ A 2-2-15.

Mancata rettifica

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Ezio Mauro avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista professionista Ezio Mauro ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise nella seduta del 22 gennaio 2001 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Al Mauro era contestata “la violazione delle norme deontologiche previste dall’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e della Carta dei Doveri del Giornalista in quanto non ha rettificato le notizie che sono risultate inesatte contenute nell’articolo a firma Giuseppe D’Avanzo apparso sul quotidiano ‘La Repubblica’ il 24.11.1997, tanto meno ha dato riscontro alla sollecitazione del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia riportata nella raccomandata inviataLe il 28.2.2000”.

Nel richiamato articolo era dato leggere: “... su questi affari, Guazzelli (poi ucciso da Cosa Nostra) incassava tangenti; pilotava le indagini dei suoi ufficiali contro i nemici dei suoi ‘amici’ e degli ‘amici degli amici’; con l’ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi ‘uomini d’onore’ ...”.

In nessuna altra parte, all’infuori di quella sopra riportata, né nel titolo né nel corpo del pezzo, si faceva riferimento al giornalista Franco Castaldo.

L’articolo fu così titolato: “Quei carabinieri ‘amici’ della mafia” ed ebbe il seguente occhio: “Le ‘rivelazioni pericolose’ nelle confessioni di Siino e nelle ammissioni di due ufficiali”.

Il Castaldo si rivolse all’Ordine regionale dei giornalisti di appartenenza, quello della Sicilia, perché nei suoi confronti venisse aperto un procedimento disciplinare e chiese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo di aprire nei suoi confronti procedimento penale per tentata estorsione. Il tutto al fine dichiarato di poter dimostrare la sua asserita, piena innocenza.

Addirittura, quando ebbe sentore che il P.M. si accingeva a chiedere il proscioglimento in istruttoria con una motivazione che a suo giudizio non avrebbe del tutto fugato sospetti nei suoi confronti, chiese al Gip di rigettare l’istanza di proscioglimento e di disporre nuove indagini, compreso il riconoscimento “all’americana”. E fu a seguito di queste ulteriori indagini, risoltesi in suo favore, che il Gip emise decreto di archiviazione.

In relazione alla completa estraneità del Castaldo ai fatti addebitati, il 21 febbraio 2000 il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Sicilia inviò all’Ansa il seguente comunicato: “Il Consiglio, acquisito il decreto di archiviazione del Gip dott. Raimondo Cerami con cui in data 16.2.2000 si chiude il procedimento nei confronti del giornalista Franco Castaldo – procedimento da lui stesso richiesto – in conseguenza della pubblicazione di due

articoli apparsi in data 24 e 26 novembre 1997 sul quotidiano 'la Repubblica' in cui si affermava che lo stesso Castaldo avrebbe posto in essere un tentativo di estorsione nei confronti del 'pentito' Angelo Siino;

attesta la completa estraneità del giornalista Franco Castaldo alla vicenda riportata da Repubblica e il comportamento corretto, sotto ogni profilo deontologico, del giornalista medesimo;

archivia il procedimento aperto, anche su richiesta del collega Franco Castaldo, dall'Ordine di Sicilia;

invia gli atti relativi alla Procura Generale della Repubblica di Palermo;

trasmette all'Ordine di competenza i testi pubblicati a suo tempo dal giornalista Giuseppe D'Avanzo per la valutazione del caso sotto il profilo deontologico e disciplinare".

Nei confronti del D'Avanzo l'Ordine del Lazio e Molise, competente per territorio, aprì un procedimento disciplinare conclusosi in quella sede con la sanzione della censura.

In data 28 febbraio 2000, ovvero sette giorni dopo il comunicato passato all'Ansa e non pubblicato da "la Repubblica", il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Sicilia inviò al direttore di Repubblica, Ezio Mauro, la raccomandata prot.n. 263/2000 nella quale si legge:

"Mi preme portare a tua conoscenza, perché può esserti sfuggito, il comunicato che l'Ordine di Sicilia ha passato all'Ansa lunedì 21 febbraio e che riguarda le accuse mosse a suo tempo al giornalista Franco Castaldo, nostro iscritto, per un presunto coinvolgimento nella vicenda del 'pentito' Siino. Non so se ti è noto che Castaldo si autodenunciò per provare la sua estraneità all'accusa di avere spalleggiato il tentativo di estorcere una forte somma al 'pentito'; tale accusa è completamente caduta con la sentenza di archiviazione del 16.2.2000 del Gip Raimondo Cerami nei confronti di Franco Castaldo, che si è sottoposto in Tribunale persino ad un confronto 'all'americana'.

Tutta questa vicenda, che ha recato per Castaldo le più gravi conseguenze di ordine morale e professionale, nasce da un articolo di Giuseppe D'Avanzo pubblicato da "Repubblica" il 24 novembre 1997 e mai smentito dal giornale: forse l'occasione della sentenza del Gip e del comunicato dell'Ordine sarebbe stata la migliore per ristabilire, molto tempo dopo, la verità, e credo sarebbe stato opportuno e insieme doveroso coglierla, da parte del giornale.

Così come mi sembra doveroso da parte mia richiamare, nella tua responsabilità di direttore, a un obbligo morale che è pure di legge, sia quella generale sulla stampa che quella che regola la nostra professione (art. 2, secondo comma: 'devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori').

Ti pregherei di una risposta, e meglio ancora di una assicurazione, senza di che sarei costretto, come ho già fatto per il giornalista D'Avanzo, a richiamarti alla tua responsabilità davanti all'Ordine di appartenenza".

Sentito dal collegio giudicante, il Mauro – si legge nella impugnata delibera – ha sostenuto "la correttezza dell'operato del giornalista D'Avanzo con riferimento all'articolo del 24.11.1997, affermando che la documentazione probatoria costituita da verbali di interrogatorio dinnanzi la Procura della Repubblica costituivano la fonte dalla quale legittimamente il D'Avanzo aveva tratto la notizia riportata nell'articolo della attività estortiva del giornalista Castaldo e, più specificamente in ordine alla contestazione sollevata nei suoi confronti, ha

precisato che non è stata integrata una fattispecie di rettifica in quanto il Mauro, Direttore del quotidiano 'La Repubblica', non aveva ricevuto alcuna richiesta di tal natura.

Ha al proposito aggiunto che in ogni caso la rettifica non sarebbe stata dovuta, considerato che nell'articolo del 24.11.1997 il D'Avanzo avrebbe scritto che il pentito Siino avrebbe 'detto quelle cose', sicché rispondendo al vero il fatto che il Siino effettivamente aveva rilasciato le dichiarazioni in ordine ad una responsabilità del Castaldo nella estorsione di tangenti, nessun dovere di rettificare una notizia corretta sarebbe esistito.

L'incolpato – si legge ancora nella delibera - ha inoltre affermato di non poter dire di aver visto il comunicato Ansa dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, inoltrato dopo l'archiviazione del procedimento attivato dal Castaldo al fine di provare la sua estraneità ai fatti.

In ogni caso ha espresso l'opinione di non dover rettificare l'articolo citato in quanto 'quel signore era in un verbale', significando con ciò che poiché la notizia data rispondeva al vero non esisteva alcun obbligo di rettifica.

Il difensore del Mauro, ribadito che il Castaldo non aveva fatto pervenire alcuna formale richiesta di rettifica, ha precisato circa il comunicato dell'Ordine siciliano, che il quotidiano non doveva pubblicare alcuna smentita anche ai sensi dell'art. 2 della legge professionale in quanto la notizia di cui si chiedeva la diffusione era quella della assoluzione del Castaldo, assoluzione che non inficiava in alcun modo la verità di quanto pubblicato, non essendovi alcun dovere di rettificare una notizia vera. L'oggetto dell'articolo del D'Avanzo riguardava difatti non valutazioni singole dello stesso sul Castaldo, ma soltanto il contenuto delle dichiarazioni rese dal pentito”.

In sede istruttoria il collegio giudicante acquisiva la copia della lettera inviata dall'Ordine di Sicilia al Mauro con la prova dell'avvenuto ricevimento e la inviava al Direttore de "la Repubblica".

Questi svolgeva osservazioni e forniva chiarimenti.

“Precisava – si legge in delibera - di non aver avuto personale conoscenza della raccomandata, pur pervenuta al giornale e sull'argomento forniva ulteriori chiarimenti, rammentando i fatti.

Il 27 novembre 1997 era pubblicato sul quotidiano il comunicato del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti con il quale questi dava informazione della sua richiesta agli Ordini competenti per un accertamento dei fatti a seguito della pubblicazione della notizia che il Castaldo 'è accusato di essere in combutta con il maresciallo Giuliano Guazzelli ucciso da Cosa Nostra nel 1992 ...'.

In pari data erano pubblicate sul quotidiano la replica di D'Avanzo e il comunicato del comitato di redazione che contestava la scelta del Dott. Petrina di voler avviare un procedimento nei confronti del giornalista in quanto non si sarebbe trattato di deontologia professionale ma di presunti reati sui quali soltanto la magistratura inquirente e giudicante avrebbe dovuto pronunciarsi.

Il 2 febbraio 1998 il sig. Castaldo invece di richiedere al Tribunale competente l'ordine di rettifica, preferiva convenire, con due diversi giudizi l'editore e il giornalista per ottenere un cospicuo risarcimento dei danni.

Circa l'articolo del D'Avanzo, il Direttore ribadiva che questo aveva per oggetto le rivelazioni del collaboratore di giustizia Siino e degli ufficiali cui si riferisce il titolo. La notizia riguardava dunque solo le dette rivelazioni, derivanti da ben tre fonti di prova convergenti.

Nella nota il Mauro ha inoltre rammentato – puntualizzano i primi giudici – che il procedimento a carico del Castaldo non fu immediatamente archiviato, ma che lo fu solo a seguito di indagini suppletive.

Quanto alla ritenuta inattendibilità dei collaboranti ha precisato che la prova non è giuridicamente inutilizzabile ma che la sua valutazione è demandata all'autorità giudiziaria che deve verificare attraverso attività investigative o la valutazione di ulteriori fonti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione, che è dunque assoggettata al controllo. Nella medesima materia il Tribunale di Catania avrebbe riferito un articolo del Castaldo relativo a Filippo Salomone all'esercizio del suo diritto di cronaca”.

È opportuno a questo punto esaminare le valutazioni in base alle quali il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha emesso un verdetto di colpevolezza nei confronti del Mauro.

In proposito si legge nell'impugnata delibera:

“Il presente procedimento è teso ad accertare la sussistenza della contestata violazione disciplinare relativa alla omessa rettifica delle notizie risultate inesatte contenute nell'articolo a firma di Giuseppe D'Avanzo del 24.11.97 ed all'omesso riscontro alla sollecitazione del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia di cui alla raccomandata citata.

Esula pertanto dalla presente cognizione la questione della correttezza dell'informazione resa dall'articolo del 24.11.97, che è stata peraltro decisamente sostenuta dall'incolpato, la cui tesi difensiva, al di là della personale conoscenza del comunicato Ansa dell'Ordine dei Giornalisti siciliano successivo alla archiviazione del Castaldo e della reiterazione della richiesta di rettificazione mediante la citata raccomandata, si impernia sulla insussistenza di qualsiasi dovere di rettificazione o di pubblicazione della notizia della archiviazione, essendo stata correttamente fornita la iniziale notizia circa l'attività estorsiva del Castaldo riportata dalle dichiarazioni del pentito Siino e di due ufficiali.

Al proposito si osserva che nell'articolo in questione pubblicato su la Repubblica il 24.11.97 intitolato 'Quei carabinieri amici della mafia' e sovratitolato 'Le relazioni pericolose nelle confessioni di Siino e nelle ammissioni di due ufficiali' si riferiva, tra l'altro, che il maresciallo Guazzelli poi ucciso da Cosa Nostra, 'con l'ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi uomini d'onore'.

A prescindere dalla correttezza della informazione resa, la cui valutazione non fa parte del presente procedimento, è dato obiettivo ed incontestato che il giornalista Castaldo abbia ottenuto l'archiviazione del procedimento penale dallo stesso sollecitato inerente il tentativo di estorsione nei confronti del pentito Siino, con ciò acclarando la sua estraneità dal reato di estorsione di tangenti che gli era stato attribuito, secondo le dichiarazioni dello stesso pentito e di due ufficiali, come risulta dal titolo dell'articolo in questione.

La notizia dell'archiviazione è stata oggetto di un comunicato stampa dell'Ordine siciliano del 21.1.2000, che avrebbe dovuto far parte delle notizie esaminate dal Direttore del quotidiano.

Questa è stata ulteriore oggetto di comunicazione mediante racc. a.r., che del pari, essendo indirizzata personalmente al Mauro ed essendo stata ricevuta nella sede del quotidiano avrebbe dovuto ragionevolmente essere esaminata dal Direttore.

Circa la notizia Ansa il Direttore ha affermato che se anche avesse visto il comunicato non si sarebbe sentito investito dell'obbligo della rettifica in quanto non formalmente richiesta.

Circa la raccomandata, il Mauro pur non potendo negare l'avvenuto ricevimento della lettera allo stesso indirizzata ha affermato di non sapere perché non ne aveva avuto conoscenza, ribadendo in ogni caso che non sussisteva alcun obbligo di rettifica della notizia che era stata data correttamente.

È risultato dunque dal procedimento la precisa opinione del Direttore di non dover rettificare la notizia in quanto di ciò non richiesto formalmente ed in quanto in ogni caso la notizia era stata data correttamente.

La tesi espressa – argomentano i primi giudici - non è condivisibile. Difatti, se l'art. 8 della legge sulla stampa prevede, a tutela del terzo leso dalla pubblicazione di una notizia non rispondente al vero, il dovere di rettificarla su richiesta espressa dell'interessato, diverso è il contenuto del principio deontologico contenuto nell'art. 2 della legge professionale, ispiratore del comportamento corretto e leale del giornalista che gli impone di rettificare le notizie che risultino inesatte e di riparare gli eventuali errori.

Nella specie è proprio questo il principio violato, essendo emerso, come da notizia Ansa, alla quale il Direttore, ben a conoscenza dei fatti (si vedano i suoi riferimenti alla lettera del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti ed alle iniziative processuali del Castaldo nei confronti, tra gli altri, dello stesso Direttore), non ha posto attenzione, nonché da lettera pervenuta al quotidiano, che il Castaldo era stato riconosciuto estraneo alla fattispecie delittuosa oggetto dell'articolo del novembre 1997.

Se si tiene presente il contenuto del detto articolo nel quale si è riportato che il Castaldo estorceva tangenti agli stessi uomini d'onore e se si tiene presente che a seguito della disposta archiviazione il Castaldo è stato ritenuto estraneo al reato ascrittogli, si ricava con tutta evidenza che preciso dovere del Direttore era quello di porre rimedio alla diffusione di notizie che avevano visto coinvolto il collega in addebiti gravissimi, con la pubblicazione della notizia esatta, rispondente al reale accertamento della verità, che esonerava il Castaldo dalla estorsione di tangenti.

Al proposito il Mauro ha mostrato una evidente insensibilità al contenuto della norma prevista all'art. 2 della legge professionale, incentrando le sue difese nella assenza del dovere di rettifica ex art. 8 della legge sulla stampa ed insistendo sulla correttezza della notizia all'epoca pubblicata in quanto realmente riferita da collaboratori di giustizia ed emergente da interrogatori effettuati dalle Procure della Repubblica e non estrapolata da soggettive interpretazioni.

La questione della correttezza della pubblicazione della notizia, come già esposto non fa parte del presente procedimento. Difatti, anche qualora questa fosse stata correttamente resa, il successivo accertamento della sua inesattezza, per essere stata acclarata l'estraneità del Castaldo ai fatti ascrittigli, comportava l'obbligo della sua rettificazione ai sensi dell'art. 2 della legge professionale ed ai sensi della Carta dei Doveri del Giornalista.

È obbligo del giornalista, anche in assenza di specifica richiesta rettificare con tempestività e appropriato rilievo le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa danneggiare o ledere singole persone (v. sul punto quanto testualmente previsto dalla Carta dei Doveri).

La riduttiva tesi difensiva del Mauro di non aver alcun dovere nella specie, per non essere operativo l'art. 8 della legge sulla stampa non lo giustifica affatto dall'omessa osservanza del precetto soprarichiamato previsto dall'art. 2 citato e ribadito dalla Carta dei Doveri del Giornalista.

Questi va dunque richiamato all'osservanza dei suoi doveri, ai sensi dell'art. 52 della legge 3 febbraio 1963 n. 69”

Da qui la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

~

Nel ricorso il Mauro sostiene che il Consiglio interregionale è incorso in un "equivoco ... che vizia in radice l'intero provvedimento".

E in proposito si legge:

"La valutazione del Consiglio, infatti, sarebbe stata esatta se quanto descritto fosse stato effettivamente l'oggetto della notizia pubblicata, per cui, una volta accertatane la inesattezza sarebbe sorto l'obbligo deontologico per il direttore di rettificare quanto precedentemente diffuso; ma al contrario, come verrà di seguito illustrato, l'attribuzione di una condotta delittuosa al giornalista Franco Castaldo non rappresentava l'oggetto della notizia e non poteva essere considerata, per i motivi che verranno esposti, oggetto del dovere deontologico di rettifica o precisazione.

Prima di entrare nel merito della analisi del testo e della sua correttezza occorre, tuttavia, preliminarmente evidenziare l'importanza che l'esatta individuazione dell'oggetto della notizia riveste nell'ambito dell'attuale procedimento.

Come lo stesso Consiglio dell'Ordine ha avuto modo di rilevare, al ricorrente non è stata contestata la violazione dell'art. 8 della L. 47/48 sulla stampa, ma l'art. 2 della legge professionale.

Tale distinzione non è di poco momento.

Infatti, mentre l'art. 8 L.47/48 impone al direttore la pubblicazione della rettifica che gli venga richiesta nelle forme di legge a prescindere dalla falsità o meno della notizia e senza poter entrare nel merito della rettifica stessa, al contrario, l'obbligo imposto dall'art. 2 della legge professionale, presuppone e necessita, al fine di poter divenire operativo, dell'accertamento della falsità o dell'inesattezza della notizia diffusa.

Ora, poiché nel caso di specie la contestazione elevata al ricorrente era proprio quella della violazione del dovere deontologico di rettificare una notizia successivamente risultata non corrispondente al vero, ciò che andava preventivamente accertato era proprio la falsità o quantomeno l'inesattezza della notizia pubblicata.

A tal fine, dunque, andava preventivamente individuato l'esatto oggetto della notizia stessa.

Ed è proprio relativamente a questo accertamento che emerge il clamoroso equivoco in cui il Consiglio dell'Ordine è incorso e che ha inficiato, ad avviso di questa difesa, la validità della pronuncia.

Il Consiglio ha sostenuto che: "Nell'articolo si riferiva, tra l'altro, che il maresciallo Guazzelli, poi ucciso da cosa Nostra 'con l'ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi uomini d'onore'".

Ma se non si fosse arbitrariamente estrapolata l'unica frase che riguardava il Castaldo dal contesto informativo in cui era inserita, sarebbe stato di tutta evidenza che l'oggetto della notizia era ben diverso dall'attribuzione al giornalista di coinvolgimento in un'attività criminosa estorsiva.

Infatti, l'articolo andava affermando ben altro, poiché illustrava le rivelazioni di Angelo Sii-

no, considerato ministro dei lavori pubblici di cosa nostra e divenuto collaborante di giustizia dopo il suo arresto, rivelazioni accompagnate da 'ammissioni di capitani e colonnelli'.

E che il contenuto delle dichiarazioni del 'pentito' così come raccolte dalle autorità inquirenti fosse l'oggetto della notizia non poteva sfuggire né al più disattento dei lettori, né tanto meno al Consiglio dell'Ordine, in quanto tutto il testo dell'articolo, i suoi titoli e sottotitoli, il contesto in cui era inserito (ben quattro pagine di commenti), tutto l'insieme del complesso informativo, chiarivano senza ombra di dubbio e senza possibilità di equivoco che argomento del giorno ed oggetto dell'articolo de quo erano solo e soltanto le rivelazioni rese da Siino ai magistrati.

Tanto era reso esplicito sia dalla intitolazione: "Le 'relazioni pericolose' nelle confessioni di Siino e nelle ammissioni di due ufficiali", sia dallo stesso corpo dell'articolo dove si affermava: "Le confessioni di Angelo Siino che fu dentro cosa nostra il ministro dei lavori pubblici e le ammissioni di capitani e colonnelli aprono un capitolo di questo romanzaccio italico che è la storia dei legami tra cosa nostra e istituzioni...", a cui seguiva la specifica indicazione del contenuto delle confessioni stesse, tra cui il riferimento al Castaldo.

Tutto ciò, giova ripeterlo, non poteva sfuggire al lettore, né al Consiglio, in quanto al contenuto delle dichiarazioni di Siino - ed alle reazioni che ne erano seguite - erano riservate addirittura le prime quattro pagine del giornale, emergendo chiaramente dall'insieme degli articoli dedicati all'argomento che quanto riferito non era verità assoluta, ma la verità del collaborante, che sarebbe stata oggetto del vaglio della magistratura e di quell'opera di riscontro e valutazione necessaria, appunto, a trasformarla da confessione in elemento di prova, da dichiarazione in verità giudizialmente accertata.

In altri termini, dunque, la notizia diffusa non era, come affermato dal Consiglio dell'Ordine: 'Il Maresciallo Guazzelli, con l'aiuto del giornalista Franco Castaldo estorceva soldi agli stessi uomini d'onore', ma la ben diversa notizia: 'Secondo le confessioni del pentito Siino e le ammissioni di capitani e colonnelli raccolte dagli inquirenti ... il maresciallo Guazzelli, con l'aiuto del giornalista Franco Castaldo estorceva soldi agli stessi uomini d'onore'.

Ora, se è di tutta evidenza che questo era il contenuto e l'oggetto dell'articolo, è chiaro che una tale circostanza sposta anche il metro di valutazione della verità della notizia diffusa.

La pagina che si andava a commentare era, infatti, un chiaro esempio del diritto di cronaca giudiziaria, ovvero di resoconto delle risultanze di un procedimento pendente dinanzi alla Autorità Giudiziaria.

Ma, in tal caso, come la giurisprudenza ha avuto ben modo di illustrare, la verità della notizia propalata si atteggia in maniera assolutamente peculiare: la verità non può essere intesa come verità storica dei fatti che emergono progressivamente nell'ambito del procedimento, ma la corrispondenza di quanto pubblicato e diffuso con le risultanze a quel momento delle indagini o del procedimento medesimo.

Più in particolare, è pacifico che in materia di cronaca giudiziaria 'Il principio della verità della notizia non vada mai a coincidere con la fondatezza dell'accusa, ma solo con l'esistenza effettiva di un processo e/o di una indagine in corso'; 'Ciò che conta è che il lettore medio - non tecnico del diritto ma neppure superficiale e disattento - sia posto in grado di capire che i fatti narrati non sono verità evangelica ma più modestamente che si tratta di ipotesi d'accusa, di richieste di giudizio, di sentenze non ancora definitive e così via'.

Come la stessa Suprema corte ha avuto modo di chiarire: 'La verità della notizia mutuata da

un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti' (Cass. V 27.1.1999, Scalfari; v. Cass. V 12.1.1999, Pinori).

Pertanto, tornando ai fatti che qui interessano, la verifica della correttezza della notizia riportata andava cercata, non nell'effettivo coinvolgimento del Castaldo nella vicenda criminosa che gli veniva attribuita dal pentito, ma solo e soltanto nella circostanza che tali circostanze fossero effettivamente state riferite in quei termini da quel collaboratore di giustizia dinanzi alla magistratura inquirente. E non vi è dubbio che la corrispondenza di quanto pubblicato con il contenuto dei verbali delle dichiarazioni del Siino sia fatto pacifico, provato documentalmente e non contestato neanche dal Consiglio dell'Ordine.

Ma alla luce delle considerazioni sin qui svolte non può non essere di tutta evidenza che, posto il contenuto della notizia diffusa (coinvolgimento del Castaldo da parte del collaborante) e la sua sostanziale verità, nessun obbligo di rettifica poteva essere preteso, anche sotto il profilo deontologico da parte del direttore Ezio Mauro.

Infatti, anche i successivi sviluppi della vicenda processuale, non hanno in alcun modo inficiato la verità della notizia, come sopra intesa, ovvero la verità storica dell'esistenza di quelle dichiarazioni rese in quel particolare momento e con quello specifico contenuto.

Di conseguenza, non essendo venuta meno la verità della notizia, viene di contro a mancare il requisito necessario a rendere operante il dettato dell'articolo 2 della legge professionale.

Anche perché, si ribadisce, la successiva assoluzione del Castaldo non rappresentava prova della inesattezza di quanto pubblicato, ma circostanza a sé stante, mero sviluppo ulteriore dei fatti narrati, nei confronti del quale non sussisteva nessun obbligo, né giuridico, né deontologico per il direttore.

Né si può a questo punto omettere di ricordare che - come emerso nel corso del presente procedimento - in una vicenda pressoché identica, lo stesso Castaldo, giovandosi del principio ora esposto, è stato mandato assolto dalla Sezione II Penale del Tribunale di Catania, pur avendo riportato le dichiarazioni di un collaborante che accusava di collusioni mafiose il noto imprenditore Filippo Salamone.

Non v'è chi non veda, dunque, che il provvedimento disciplinare che si impugna deve essere considerato iniquo, prima ancora che giuridicamente censurabile".

Dal canto suo il Castaldo ha così ricostruito i fatti nel corso della sua audizione effettuata dalla Commissione Ricorsi di questo Cnog in data 17.10.2001:

"A d.r.:

Subito dopo la pubblicazione degli articoli datati 24.11.97 e 25.11.97, il primo a firma D'Avanzo e il secondo anonimo, mi sono premurato e preoccupato di chiedere rettifica al giornale di quanto scritto sul mio conto che era da considerare destituito di qualsiasi fondamento.

Né allora né dopo ho avuto mai risposta alcuna né tanto meno la mia richiesta è stata evasa.

Al fine di dimostrare la non veridicità dell'assunto contenuto nell'articolo del 24.11.97, ho chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Palermo certificazioni attestanti l'assoluta inesistenza di indagini a mio carico a qualsiasi titolo.

Questo accertamento da me sollecitato si è concluso con l'ultima certificazione datata 26.10.98.

E sulla base di queste certificazioni il successivo 11 novembre ho chiesto alla Procura della Repubblica l'apertura di un procedimento a mio carico, non solo a ulteriore dimostrazione della mia estraneità ai fatti addebitatimi da "La Repubblica" ma anche al fine di poter acquisire documentazione che in precedenza mi era stata negata dalla stessa Procura perché non parte in causa (né indagato né parte offesa).

A gennaio dell'anno successivo, ovvero nel '99, il PM – lo ho appreso successivamente – ha chiesto al Gip l'archiviazione del procedimento a mio carico aperto come detto su mia richiesta.

A marzo del '99 avendo avuto sentore di una probabile archiviazione del processo da me intentato a me stesso ma con motivazione che avrebbe potuto non chiarire né compiutamente né definitivamente la mia posizione, mi sono presentato al Giudice per le indagini preliminari e ho formalmente chiesto che lo stesso magistrato disponesse ulteriori indagini ivi compresa una ricognizione personale all'americana, mettendomi a confronto con il pentito Siino, ovvero con colui che da parte di Repubblica si assumeva come il pentito che con le sue rivelazioni mi aveva tirato in ballo in una indagine in corso per fatti di mafia e di cui in ultima analisi all'articolo incriminato.

Seguiva a giugno formale udienza davanti al Gip che rigettava la richiesta di archiviazione del PM, accettava la mia richiesta di nuove indagini e disponeva in questo senso.

A seguito anche della ricognizione personale il Gip nel febbraio del 2000 emetteva sentenza di proscioglimento.

A d.r.:

l'iniziativa dell'Ordine della Sicilia di attivarsi sul mio caso è stata da me chiesta e sollecitata così come poi ho fatto nei confronti della Procura della Repubblica.

Preciso che a seguito del mio proscioglimento lo stesso Ordine della Sicilia si è premurato di chiedere la pubblicazione di una nota su "Repubblica" che ricostruisse la vicenda e desse notizia non solo e non tanto di come i fatti si erano svolti ma del mio proscioglimento e quindi della mia estraneità ai fatti addebitatimi nel '97.

Tale richiesta è rimasta inevasa.

Così come è rimasta inevasa la ulteriore mia richiesta fatta a Repubblica.

Debbo anche dire che mi sono rivolto all'Ordine interregionale del Lazio e Molise dal momento che il collega D'Avanzo e il direttore di "Repubblica" risultavano iscritti proprio all'Ordine del Lazio".

Dopo essersi soffermato su "tutta una serie di ripercussioni di ordine finanziario, morali e professionali patite in conseguenza della iniziativa intrapresa da Repubblica fin dal novembre del '97 e proseguita con la mancata pubblicazione della rettifica", il Castaldo aggiunge: "In questo contesto ci sono stati anche vari attacchi da parte di organi di stampa che hanno appesantito ulteriormente la mia posizione sopra descritta.

A d.r.:

circa il procedimento penale che mi ha visto imputato davanti al Tribunale di Catania tengo a puntualizzare che sono stato assolto con la seguente motivazione: 'nel caso in esame, dal complesso dei documenti prodotti dalle parti, risulta che, effettivamente, all'udienza penale del settembre 1995, il collaborante Carbonaro ha reso le dichiarazioni poi riportate dall'articolista. Questi inoltre si è limitato a riportare la notizia – evidentemente di interesse pubblico, atteso che essa aveva ad oggetto pre-

sunti legami con la mafia da parte di un noto imprenditore edile – in modo obiettivo e sereno”.

Da quanto sopra riportato – e che trova riscontro negli atti di causa - si evince che il procedimento per tentata estorsione ai danni del Siino a carico del Castaldo fu avviato non già da magistrati inquirenti o da organi di polizia giudiziaria, bensì dallo stesso Castaldo che, addirittura, in presenza di una richiesta di archiviazione da parte del P.M. e che secondo taluni riferimenti non avrebbe fatto piena chiarezza circa la sua asserita estraneità ai fatti di causa, chiese al Gip di disattendere quella richiesta di archiviazione, di ordinare ulteriori indagini e di essere sottoposto a confronto con il Siino. E fu soltanto allora che il Gip, esperite tutte le indagini, giunse alla sua ordinanza di proscioglimento del Castaldo.

Le dichiarazioni rese dal Castaldo nella sua audizione davanti alla Commissione Ricorsi del Cnog sono state portate a conoscenza – come per legge – dell’incolpato per eventuali controdeduzioni.

Il Mauro non si è avvalso di tale facoltà.

~

Come prescritto, sul ricorso è stato chiesto ed acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Il magistrato adito, “... ritenuto che la decisione ... resiste alle censure formulate ... in quanto il giudizio di quo è conforme ai contenuti procedurali indicanti la specifica violazione delle norme deontologiche previste dall’art. 2 Legge n. 69/63 e dalla Carta dei doveri del giornalista, P. Q. M. chiede rigettarsi il ricorso ...” .

Il Consiglio nazionale condivide il parere espresso dal P.G. di Roma.

Non condivide, invece, il riferimento alla sentenza n. 2842 del 27.1.1999 della Corte di Cassazione (Sez. V Pen.) con la quale è stata riformata una sentenza della Corte d’Appello di Roma che, per fatti di diffamazione a mezzo stampa, aveva condannato, così come aveva fatto il Tribunale, alcuni giornalisti.

Secondo la Corte di Cassazione, nell’ambito della cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qual volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazione o travisamenti; pertanto per il riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca, è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti dell’autorità giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni e dei provvedimenti da essa adottati. Deve peraltro escludersi – ha precisato la Corte – che il cronista possa fondare la propria attività su mere voci o illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del pubblico ministero ed attribuire ad essi una valenza maggiore di quella reale.

Ora, se al cronista non è consentito attribuire a determinati provvedimenti “una valenza maggiore di quella reale”, non c’è dubbio che l’autore dell’articolo, come si evince dagli interrogatori sopra riportati, diede per scontato che Siino avesse riconosciuto nel giornalista Franco Castaldo il suo interlocutore.

In altri termini, appare arduo, per non dire impossibile, sostenere che quanto riportato nell’articolo fosse frutto delle confessioni di Angelo Siino e delle ammissioni di ufficiali dell’Arma sul rapporto mafia e appalti. Vero è che nell’occhiello, e poi anche all’inizio del pezzo, si fa riferimento a “confessioni” di Angelo Siino e ad “ammissioni” di ufficiali dell’Arma, ma è

altrettanto vero che quanto categoricamente affermato nel corpo dell'articolo – e che qui interessa con riferimento al Castaldo – non viene esplicitamente indicato come fatto da altri affermato.

È prassi giornalistica racchiudere tra virgolette quanto riferito da altri o, quanto meno, indicare in forma dubitativa, magari usando il condizionale, un fatto da altri riferito (alla luce di quanto ora affermato va letta l'assoluzione del Castaldo da parte dei giudici di Catania nella causa per diffamazione in danno di Filippo Salomone).

Né l'una né l'altra cosa sono riscontrabili nel pezzo a firma del D'Avanzo. Per di più dal contesto si evince che l'estensore dell'articolo non prende le distanze da quanto sarebbe stato riferito da terzi.

In relazione a quanto precede occorre esaminare in dettaglio cosa il Siino ha dichiarato ai magistrati inquirenti e che cosa è possibile dedurre dagli interrogatori ai quali sono stati sottoposti anche alcuni ufficiali dell'Arma, e precisamente il capitano De Donno e il colonnello Mori.

PER QUANTO RIGUARDA SIINO

occorre rifarsi al verbale redatto in forma riassuntiva dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo a seguito dell'interrogatorio del Siino avvenuto il 21 luglio del 1997.

Il Siino riferisce di vari episodi e in particolare, per quel che qui interessa, dei “rapporti di esso SIINO con un giornalista de ‘La Sicilia di Catania’ di nome Giovanni o più probabilmente Franco, presentato al Siino dal maresciallo Guazzelli; il giornalista prospettò al Siino la possibilità di evitare una pesantissima campagna di stampa contro di lui in cambio di un miliardo. L'offerta non fu accettata dal Siino; successivamente questi credette di riconoscere il giornalista in una fotografia di tale Castaldo, ma del riconoscimento non ne è sicuro”.

Dal verbale integrale ed allegato agli atti ma con vari omissis non si ricavano ulteriori particolari. Addirittura non si evince neanche che il Siino, per il tramite del maresciallo Guazzelli, sia stato avvicinato da un giornalista.

In detto verbale sono riportate alcune frasi della conversazione avuta dal Siino con il suo interlocutore e significativamente quelle relative alla richiesta di denaro e al relativo ammontare.

Esiste agli atti anche la trascrizione di un altro interrogatorio subito dal Siino il 26.11.1997. Tale interrogatorio, ammesso che possa essere di qualche utilità al ricorrente, ma così non è, non può assumere alcun valore probatorio perché è stato reso in data successiva alla pubblicazione del pezzo incriminato. È stato reso davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta e ciò era noto a “la Repubblica” dal momento che nella stessa pagina, in apertura, nella quale è pubblicato il pezzo a firma D'Avanzo, si dà questa notizia: “... dopodomani, i procuratori di Caltanissetta ascolteranno per quattro giorni Angelo Siino ...”.

In ogni caso, da questo interrogatorio si deduce come neanche all'epoca in cui era stato interrogato dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, e di cui si è sopra riferito, il Siino avesse riconosciuto il giornalista Franco Castaldo in quel suo interlocutore che gli aveva chiesto un miliardo per evitare una campagna di stampa ai suoi danni.

Ed infatti ha dichiarato a verbale di avere avuto un incontro, per il tramite del maresciallo Guazzelli, che poi si appartò, con un giornalista de “La Sicilia” di Catania di nome Giovanni e che poi sentì chiamare dallo stesso maresciallo Guazzelli col nome di Franco. Il giornalista gli chiese un miliardo per “capovolgere” una campagna di stampa in fase di organizzazione contro di lui.

Richiesto di indicare se avesse riconosciuto o meno quel giornalista, il Siino ha dichiarato:

“Una volta io su un giornale ho visto una fotografia riguardante certo Franco Castaldo proprio per problemi di ... che aveva avuto questo signore con Salomone per questione di piccioli (soldi, ndr), mi è sembrato, però non posso essere ... da quello che vedevo ... anche perché aveva la barba in quel periodo e aveva una Ford non mi ricordo ... blu, una Ford schifo di colore blu, per cui praticamente ... non lo so, onestamente se ... chi era questo ... mi è parso così ...

P.M.: poteva essere lui.

SIINO: ... poteva ... poteva essere lui ...

P.M.: poteva essere lui.

SIINO: ... però non posso mettere la mano sul fuoco perché la fotografia era tra l'altro, sa, quella sgranata che c'è sui giornali ... non ... non ... mi è parso così, che c'era questa situazione. Questa è la situazione ...”.

Per quanto riguarda il cap. De Donno,

questa la parte dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto da parte ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo il 13 ottobre 1997 nel punto in cui si parla del Castaldo:

“D. Il nome Castaldo le dice qualcosa?

R. no

D. Si tratterebbe di un giornalista agrigentino.

R. adesso ricordo. Il Siino mi parlò di un giornalista della Sicilia di Catania che aveva offerto il nostro lavoro su ‘mafia e appalti’ in cambio di un miliardo di lire. In questo momento non ricordo altri particolari (dovrei consultare i miei eventuali appunti). Mi sembra che l'offerta il Castaldo l'avesse fatta al Siino. Io però non detti molto peso alla vicenda perché la ritenni inattendibile”.

Per quanto riguarda il col. Mori,

questa la parte dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto da parte ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo il 13 ottobre 1997 nel punto in cui si parla del Castaldo:

“A d.r. Il nome Castaldo (che l'ufficio mi dice essere un giornalista gravitante nell'agrigentino) di per se stesso non mi dice nulla come nulla mi dice con riferimento al Guazzelli e alle altre vicende oggi esaminate”.

Dal complesso delle dichiarazioni rese da Siino, De Donno e Mori e con riferimento alla loro sequenza cronologica, non può certo dirsi che l'autore dell'articolo, anche se in possesso dei predetti documenti (eccezion fatta per quello relativo all'interrogatorio del 26.11.97, perché successivo ai fatti di cui all'articolo incriminato), avesse potuto avere la certezza che colui il quale aveva tentato di estorcere un miliardo al Siino era stato proprio il giornalista Franco Castaldo. Né avesse potuto trarre la convinzione che il nome del Castaldo fosse stato riferito ai magistrati inquirenti in modo certo ed inequivocabile, così come si deduce dalla lettura del pezzo “incriminato”.

Lo stesso cap. De Donno, infatti, ritenne la vicenda “inattendibile” e riferì in forma dubitativa (“mi sembra”) dell'offerta che sarebbe stata fatta dal Castaldo al Siino.

Il ricorrente, come sopra riportato, invoca l'esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria così come tale diritto era stato riconosciuto, ma per fatti totalmente diversi, al Castaldo dal Tribunale di Catania in un procedimento per diffamazione a mezzo stampa.

I due casi, invero, non sono sovrapponibili, bensì diversi, dal momento che il Tribunale di Catania accertò che il Castaldo, nella sua qualità di cronista, aveva riportato dichiarazioni effettivamente rese da un collaboratore di giustizia.

Per quanto qui interessa – lo si ribadisce – il Siino non indicò mai, né lo riconobbe per tale in modo certo, il Castaldo nel suo interlocutore.

E non lo riconobbe neanche quando successivamente fu messo a confronto diretto con il Castaldo su richiesta di quest'ultimo.



C'è anche da fare riferimento alla Carta dei Doveri del giornalista che afferma: “in tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo”.

La stessa Carta afferma anche che “il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Il giornalista non deve dare notizie di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta ir reperibile o non intende replicare) ne informa il pubblico”.

Come interpretare questa norma che va “letta” in correlazione all'art. 2 della legge ordinistica (“Devono essere rettificare le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori”)?

Nel caso in esame il Castaldo, anche attraverso i reiterati interventi dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, nel cui albo è iscritto, ha chiesto a “la Repubblica” di dare notizia del suo avvenuto proscioglimento definitivo in relazione al contenuto dell'articolo apparso sullo stesso quotidiano nel novembre del 1997.

Nel ricorso si sostiene che non fu messa in atto la procedura prevista dall'art. 8 della legge sulla stampa e che quindi nessun obbligo esisteva, da parte del quotidiano, di rettificare una notizia, vera o falsa che fosse. Da qui si fa discendere anche il fatto che non ci fosse, parallelamente, alcun obbligo deontologico di rettificare tale notizia perché si asserisce di avere riportato notizie contenute in atti giudiziari.

Ma un cittadino, in relazione alle norme sopra richiamate, ha o no il diritto – magari a cose fatte – di vedere ricostruita la verità in ordine a vicende che comunque lo hanno coinvolto negativamente in prima persona?

La risposta non può che essere affermativa, sotto il profilo della responsabilità deontologica di chi quelle notizie aveva diffuso sul presupposto, peraltro errato, che gli stessi fatti fossero riscontrabili in atti di polizia giudiziaria.

Occorre in proposito puntualizzare che dai verbali di interrogatorio del pentito Siino e dei due uffi-

ciali dell'Arma, cap. De Donno e col. Mori non si evince affatto – anzi, è provato il contrario - che il Siino avesse indicato il Castaldo, né che l'avesse fatto in modo certo ed inequivocabile, quale fiancheggiatore del Guazzelli in un tentativo di estorsione nei suoi confronti.

Ciò è provato dal contenuto del decreto di archiviazione, datato 16.2.2000, del procedimento aperto a carico del Castaldo, su sua esplicita richiesta, al fine di dimostrare la sua completa estraneità ai fatti a lui addebitati. In tale decreto si afferma che le dichiarazioni del Siino erano state “assai generiche e imprecise”.

In questo contesto, peraltro, non ha importanza alcuna che a suo tempo fosse stato riportato un fatto da altri affermato e contenuto in atti di polizia giudiziaria, ammesso, ma non concesso, che all'articolo incriminato possa essere data una simile lettura.

E valga il vero: basta leggere il pezzo del D'Avanzo per rendersi conto che non può essere accettato quanto sostenuto dalla difesa dell'incolpato e cioè che “quanto riferito non era verità assoluta, ma la verità del collaborante, che sarebbe stata oggetto del vaglio della magistratura e di quell'opera di riscontro e valutazione necessaria, appunto, a trasformarla da confessione in elemento di prova, da dichiarazione in verità giudizialmente accertata”.

Se nel corso dell'articolo fosse stato fatto un tal ragionamento il lettore avrebbe potuto comprendere che tutt'al più a carico del Castaldo era in corso una indagine di polizia giudiziaria, magari a seguito delle “rivelazioni” del pentito Siino.

Ma neanche questo sarebbe stato possibile fare perché il Castaldo, prima che di rivolgersi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo chiedendo che nei suoi confronti fosse aperto un procedimento – e ciò al fine di dichiarare la sua completa estraneità ai fatti – non era né indiziato né indagato né aveva mai ricevuto avvisi di garanzia per i fatti di cui all'articolo “incriminato”. Ne fanno fede i certificati rilasciati in più riprese dalla magistratura palermitana.

Ecco perché, in ultima analisi, esisteva – come peraltro correttamente affermato dai primi giudici – un obbligo morale e giuridico (Legge professionale e Carta dei Doveri) di informare il lettore che la verità dei fatti non era risultata, in sede di verifica giudiziaria, quella riportata in prima persona o perché affermata da altri, bensì un'altra, ovvero la estraneità totale della persona incolpata.

Non per niente non può essere preso per oro colato quanto affermato da un pentito dovendo in tutti i casi il giornalista ricordarsi che ogni persona accusata è innocente fino a condanna definitiva.

Da qui discende anche l'obbligo del “taglio” da dare al “pezzo” e la necessità di puntualizzare con ogni mezzo, anche graficamente, che quanto riportato non è una verità assoluta, ma frutto di dichiarazioni altrui, ammesso che di dichiarazioni, nel caso di cui ci si occupa, si sia trattato.

Ecco, quindi, che il termine “rettifica” deve essere inteso non soltanto come dare spazio a chi intende smentire una notizia giudicata lesiva nei suoi confronti, ma anche, con riferimento al caso in esame, come un doveroso ristabilimento della verità nonché un doveroso ristabilimento della onorabilità della persona a suo tempo chiamata in ballo e offesa, persona considerata, a leggere il pezzo incriminato, un criminale così incallito e così pericoloso da tentare addirittura estorsioni nei confronti di soggetti mafiosi.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consiglie-

re relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Maurizio Martinetti, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Ezio Mauro.

Così deciso in Roma il 5.2.2003.

■ A 2-2-15 bis

- C.N. 5.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe D'Avanzo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.9.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il giornalista professionista Giuseppe D'Avanzo ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella seduta del 27.9.2000 (la data del 27.9.1999, indicata nel frontespizio della delibera, deve essere così rettificata perché certamente frutto di errore materiale) con la quale gli è stata inflitta la sanzione della censura.

Al D'Avanzo era contestata la violazione dell'art. 2 della legge ordinistica “per le gravi accuse nei confronti del collega Francesco Castaldo contenute nell'articolo apparso sul quotidiano ‘la Repubblica’ il 24.11.97 a sua firma”.

Nel richiamato articolo si legge: “... su questi affari, Guazzelli (poi ucciso da Cosa Nostra) incassava tangenti; pilotava le indagini dei suoi ufficiali contro i nemici dei suoi ‘amici’ e degli ‘amici degli amici’; con l'ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi ‘uomini d'onore’ ...”.

In nessuna altra parte, all'infuori di quella sopra riportata, né nel titolo né nel corpo del pezzo, si fa riferimento al giornalista Franco Castaldo.

L'articolo fu così titolato: “Quei carabinieri ‘amici’ della mafia” ed ebbe il seguente occhio: “Le ‘rivelazioni pericolose’ nelle confessioni di Siino e nelle ammissioni di due ufficiali”.

Secondo quanto si desume dalla segnalazione fatta dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia al Consiglio interregionale dell'Ordine del Lazio e Molise e dalla quale ha preso avvio l'azione disciplinare (perché Giuseppe D'Avanzo era un iscritto dell'Ordine di Roma), nonché secondo quanto ricostruito dai primi giudici le notizie riportate nel citato pezzo del 24 novembre e in quello del giorno dopo pubblicato in cronaca di Palermo, senza firma, dallo stesso quotidiano, notizie “largamente riprese da altri organi di stampa avrebbero gravemente nuociuto non solo alla reputazione del Castaldo, ma anche alla sua posizione professionale: il quotidiano catanese ‘La Sicilia’ in cui il Castaldo era titolare della redazione di Agrigento, lo sospese dall'incarico e successivamente lo trasferì a Catania, asserendo una incompatibilità ambientale che si riferiva ad altre accuse mossegli in precedenza, con gran clamore, dall'imprenditore Filippo Salamone e da cui Castaldo è stato completamente prosciolto, con sentenza già in giudicato. L'immagine del collega e la sua stessa vita, secondo la comunicazione (quella fatta dall'Ordine di Palermo, ndr), sono state gravemente lese prima che le accuse di Salamone e quelle del Siino fossero riconosciute infondate”.

Sentito in istruttoria dai primi giudici, il D'Avanzo “esponeva – si legge in delibera - i fatti di cui all'articolo del 24.11.2000 (rectius: 24.11.97), precisando che dagli elementi in suo possesso risultava che il giornalista che aveva ricattato il mafioso Siino poi collaboratore di giustizia era il Castaldo”.

In quella sede e a tal proposito – si legge ancora nella delibera – “il D’Avanzo ha fatto riferimento ad un verbale redatto in forma riassuntiva dalla Procura di Palermo. In tale verbale si sarebbe riferito che Siino aveva rapporti con un giornalista de La Sicilia di Catania di nome Giovanni e più probabilmente Franco presentato a Siino dal maresciallo Guazzelli. Questo giornalista avrebbe richiesto a Siino la somma di un miliardo per evitare una campagna di stampa. Il Siino successivamente credette di riconoscere il Castaldo da una fotografia, non essendone però sicuro. Nel verbale integrale il Siino aveva meglio descritto la richiesta ricattatoria.

Secondo l’incolpato dai detti verbali risultava chiaro che Siino parlava di Franco Castaldo.

Anche un verbale di interrogatorio dell’ottobre 1997 del capitano Di Donno, darebbe conferma del fatto che il giornalista cui accennava Siino era il Castaldo.

Inoltre, l’interrogatorio del Siino avvenuto in quei giorni presso la procura di Caltanissetta riferisce di un incontro con un giornalista di nome Giovanni (poi invece chiamato Franco) che gli avrebbe chiesto un miliardo. Siino avrebbe aggiunto che da una foto su un giornale aveva ritenuto che il giornalista poteva essere il Castaldo”.

Il problema, allora, consiste nell’accertare se il ricorrente abbia agito o meno nell’ambito del diritto di cronaca in materia giudiziaria con riferimento alle dichiarazioni contenute in verbali di interrogatori effettuati da magistrati inquirenti e dalle quali si dovrebbe ricavare “la certezza della identificazione del Castaldo”.

I primi giudici sono pervenuti al verdetto di colpevolezza del D’Avanzo in base al seguente ragionamento:

“Nel detto articolo dal titolo ‘Quei carabinieri amici della mafia’, Giuseppe D’Avanzo, tra l’altro, scrive: ‘Su questi affari Guazzelli (poi ucciso da Cosa Nostra) incassava tangenti pilotava le indagini dei suoi ufficiali contro i nemici dei suoi ‘amici’ e degli ‘amici degli amici’; con l’ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi ‘uomini d’onore’”.

Da quanto risulta agli atti ed in particolare dalle stesse giustificazioni rese dal D’Avanzo in sede di audizione, questi non poteva contare su una fonte certa ed attendibile relativamente alla notizia che il Castaldo collaborava con il maresciallo Guazzelli nell’estorcere tangenti agli stessi ‘uomini d’onore’.

Risulta difatti che la fonte della notizia è derivata da verbali di interrogatorio dinnanzi le Procure di Palermo e di Caltanissetta e da valutazioni sugli stessi effettuate dal D’Avanzo.

Pur a prescindere dalla questione della disponibilità in via ufficiale degli atti succitati, negli stessi è in ogni caso carente qualsiasi elemento di identificazione certa del Castaldo come soggetto richiedente tangenti in collaborazione con il maresciallo Guazzelli. Da quanto riferito dallo stesso D’Avanzo, sia il Siino, sia il capitano Di Donno, sia il colonnello Mori, in sede di interrogatorio non hanno affatto identificato nel Castaldo il soggetto che avrebbe chiesto al Siino un miliardo per non svolgere una campagna di stampa.

In presenza dei dati che lo stesso D’Avanzo riferisce (il giornalista era indicato come ‘Giovanni’ dal Guazzelli, ma questi lo ha poi chiamato ‘Franco’), il Siino avrebbe solo supposto di riconoscere in ‘Franco’ il Castaldo, ma senza la dovuta certezza.

In presenza di dati così imprecisi ed in presenza altresì di dichiarazioni di un collaboratore

di giustizia, incriminato per reati di mafia, non solo occorreva tener conto dell'assenza di una fonte certa, ma altresì della assenza di una fonte attendibile.

Difatti, a seguito della pubblicizzazione della notizia di rapporti criminosi tra il Guazzelli ed il Castaldo, questi sottoposto a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 56 e 629 c.p. ha ottenuto un decreto di archiviazione in quanto, a seguito dell'esperimento di individuazione personale del Castaldo da parte del Siino, il collaboratore di giustizia ha rilasciato dichiarazioni assai generiche ed imprecise che non hanno neppure trovato conferma e che sono rimaste senza riscontro.

Tale circostanza conferma che la notizia pubblicata dal D'Avanzo non era né certa, né attendibile.

Come noto, ai sensi dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69, è diritto insopprimibile del giornalista la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Si aggiunge nella norma il dovere di rettifica delle notizie che risultino inesatte e di riparare gli eventuali errori.

Nella specie, il D'Avanzo ha usato del suo diritto di informazione, rendendo noto al pubblico dei lettori che il Castaldo dava aiuto al maresciallo Guazzelli estorcendo tangenti agli uomini di onore. Il Castaldo è stato dunque pubblicamente configurato come usualmente dedito al reato di estorsione in concorso con detto maresciallo.

Appare evidente che una simile notizia afferente al diritto di cronaca (non è difatti esercitato alcun diritto di critica ma viene esposto semplicemente un fatto) doveva consistere in un resoconto rigorosamente obbiettivo di fatti e comportamenti e doveva sottostare, oltre che al limite dell'interesse sociale della notizia, a quello della continenza e, soprattutto a quello della verità oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di un diligente e approfondito lavoro di ricerca.

Il giornalista a tal fine doveva verificare non solo che la notizia derivava da una fonte certa, ma altresì che la fonte fosse attendibile.

Nella specie, ciò che rileva è l'assenza del riferimento a fatti obbiettivi risultanti da fonte certa ed attendibile.

Dalle stesse affermazioni del D'Avanzo in sede di audizione come rilevato, risulta che non sussisteva nelle fonti utilizzate l'identificazione certa del Castaldo come complice del Guazzelli nelle estorsioni ai mafiosi.

Si aggiunge che le dichiarazioni rilasciate da un mafioso divenuto collaboratore di giustizia in sede di interrogatorio dinnanzi la Procura della Repubblica, non costituiscono quella fonte attendibile che può legittimare la pubblicazione di una notizia come nel presente caso assai grave, visto che fulmina un individuo del reato di estorsione, cagionandogli una lesione sia morale che materiale.

Dalla documentazione proveniente dall'Ordine siciliano, fornita in copia al D'Avanzo, risulta che con lettera del 29.11.97 dell'editore de "La Sicilia", il Castaldo, anche in relazione alla notizia relativa alla richiesta al Siino da parte sua di un miliardo di lire per interrompere una campagna stampa, è stato sospeso a decorrere dal 1.12.97 dal servizio, con riserva delle iniziative di risarcimento dei danni morali e materiali".



Nel ricorso si ripercorrono “i passaggi nodali della motivazione del provvedimento a carico del ricorrente, per verificare che la decisione si fonda sull’erronea interpretazione dell’articolo, delle dichiarazioni rese dal Dott. D’Avanzo avanti al Consiglio ed infine sull’errata applicazione dei principi in tema di libertà d’informazione.

Sostiene il Consiglio che: ‘D’Avanzo ha usato del suo diritto d’informazione rendendo noto al pubblico dei lettori che il Castaldo dava aiuto al maresciallo Guazzelli estorcendo tangenti agli uomini di onore. Il Castaldo è stato dunque pubblicamente configurato come usualmente dedito al reato’”.

... l’articolo aveva ben altro oggetto. In primo luogo, come il ricorrente ha avuto a rilevare, nel corso della sua audizione, il testo era collocato all’interno di complessive quattro pagine (che sono rimaste ignote ai primi giudici) nelle quali veniva sistematicamente e, secondo obiettività, esaminata la situazione della Procura di Palermo e delle numerose e correlative vicende giudiziarie che in quel momento erano all’attenzione dell’opinione pubblica.

In secondo luogo, l’articolo contestato ha ad oggetto le rivelazioni del collaborante Siino. Tanto è reso esplicito sin dall’intitolazione: ‘Le ‘relazioni pericolose’ nelle confessioni di Siino e nelle ammissioni di due ufficiali. Il contenuto delle dichiarazioni di Angelo Siino e di alcuni ufficiali dell’Arma era di eccezionale importanza, perché riguardava la ‘storia dei legami tra Cosa Nostra ed Istituzioni’. Nel corpo dell’articolo si rende ancora più evidente che il contenuto dello stesso riguarda le rivelazioni di Siino (“le confessioni di Siino che fu dentro Cosa Nostra”) e, quando ne tratta, anche degli ufficiali cui si riferisce il titolo.

È chiaro, dunque, che nessun lettore può o poteva fraintendere il testo: vi vengono sintetizzate le dichiarazioni rese alle Procure inquirenti da Angelo Siino e, dove rilevanti, quelle di appartenenti all’arma dei Carabinieri.

Il travisamento del testo operato nella delibera che si impugna appare, alla luce di tale premessa, rilevante.

Il ricorrente non ha reso noto che ‘Castaldo dava aiuto al maresciallo Guazzelli estorcendo tangenti agli uomini d’onore’, ma un fatto profondamente diverso che: Siino aveva dichiarato che Guazzelli, con l’aiuto di un giornalista Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi uomini d’onore.

L’errata ed incompleta interpretazione del senso dell’articolo è palese: il provvedimento tace che il ricorrente aveva indicato la fonte della dichiarazione e dell’accusa: la dichiarazione di Angelo Siino ed omette di considerare che il soggetto che estorceva tangenti, secondo l’articolo, non era Castaldo, ma il maresciallo Guazzelli.

Ciò comporta che:

- a) il ricorrente non ha fornito la notizia contestata (del coinvolgimento di Castaldo) come una circostanza da lui resa nota; ma la notizia (che sotto il profilo della valutazione giuridica ed anche disciplinare è assolutamente diversa) che Siino aveva reso dichiarazioni alle Procure inquirenti;
- b) il ricorrente non ha sostenuto che Castaldo estorceva tangenti, così dando aiuto al M.

Guazzelli, ma che Guazzelli estorceva tangenti con l'ausilio di Castaldo (termine che non implica necessariamente coscienza e volontà dell'illecito).

Tanto precisato - si legge ancora nel ricorso - va esaminata la seconda premessa, in fatto, della decisione.

La delibera, per pervenire alla inflizione della censura, infatti, sostiene: 'dalle stesse affermazioni del D'Avanzo in sede di audizione come rilevato risulta che non sussisteva nelle fonti utilizzate l'identificazione certa del Castaldo come complice del Guazzelli nelle estorsioni ai mafiosi'.

Si tratta del travisamento di quanto dichiarato dal ricorrente; questi ha sostenuto che ben tre fonti di prova, convergenti, avevano identificato, all'epoca della pubblicazione dell'articolo contestato, il Castaldo; e che da queste aveva tratto la certezza dell'identificazione. Né D'Avanzo si è limitato a generiche indicazioni; ma ha fornito al Consiglio elementi precisi e convincenti che dimostravano la sua buona fede.

Per verificarlo è necessario esaminare, innanzitutto, le dichiarazioni rese da Siino prodotte al Consiglio.

Nel verbale redatto in forma riassuntiva risultava che Siino già il 21 luglio 1997, definendo l'oggetto delle sue future dichiarazioni da collaborante, aveva indicato al Procuratore della repubblica di Palermo ed a due Sostituti: "i rapporti di esso Siino con un giornalista della Sicilia di Catania, di nome Giovanni o più probabilmente Franco presentato a Siino dal Maresciallo Guazzelli. Il giornalista prospettò al Siino la possibilità di evitare una pesantissima campagna di stampa contro di lui in cambio di un miliardo". "L'offerta non fu accettata dal Siino, successivamente egli credette di riconoscere il giornalista in una fotografia di tale Castaldo ma del riconoscimento non è sicuro".

Nel verbale integrale della medesima audizione, con gli omissis apposti nella stesura inviata al C.S.M. ed al Ministero, è descritta in maniera più viva la vicenda.

Il ricorrente aveva sottolineato che già tali documenti erano sufficienti per indicare che Siino aveva parlato di Franco Castaldo.

Tuttavia aveva ulteriormente precisato, nel corso della sua audizione al Consiglio, che l'identificazione proveniva anche da altri atti. Appare, a tal riguardo, necessario ricordare che il capitano Giuseppe de Donno (interrogato dal Procuratore di Palermo Caselli e da due Sostituti) più di un mese prima della stesura dell'articolo contestato (e precisamente il 13 ottobre 1997) aveva affermato: "Il Siino mi parlò di un giornalista della Sicilia di Catania che aveva offerto il nostro lavoro su mafia politica appalti in cambio di un miliardo di lire. In questo momento non ricordo altri particolari... mi sembra che il Castaldo l'offerta l'avesse fatta al Siino".

Il capitano De Donno aveva ricordato che, prima delle rivelazioni giudiziarie, Siino gli aveva parlato di richieste formulate da Castaldo. La cifra un miliardo ricordata da De Donno corrisponde a quella indicata da Siino al P.M.

Tale conferma era più che sufficiente a fornire al ricorrente la convinzione che il giornalista al quale Siino aveva fatto riferimento nel suo interrogatorio fosse effettivamente Castaldo.

Non si intende perciò come la delibera impugnata possa sostenere che nelle fonti utilizzate dal ricorrente non esisteva l'identificazione certa del Castaldo.

Se il riconoscimento fotografico, nel ricordo del Siino, non è certo, appare invece formulato in termini di certezza il ricordo del Cap. De Donno, il quale aveva affermato che Siino gli aveva parlato di una richiesta del pagamento di un miliardo avanzata dal giornalista Castaldo.

Dalla successiva frase della decisione traspare l'errore (duplice) in cui è incorso il Consiglio: riduzione delle fonti di prova ed errata applicazione dei principi di diritto. "Le dichiarazioni rilasciate da un mafioso, divenuto collaboratore di giustizia in sede di interrogatorio dinanzi alla Procura della Repubblica, non costituiscono quella fonte attendibile che può legittimare la pubblicazione di una notizia come nel presente caso assai grave, visto che fulmina un individuo del reato di estorsione cagionandogli una lesione sia morale che materiale".

Orbene, dalla motivazione traspare evidente che il Consiglio si è dedicato a valutare il solo interrogatorio di Siino collaborante davanti all'A.G. e ha trascurato il convergente ricordo del cap. De Donno in merito ad una confidenza ricevuta in epoca non sospetta dallo stesso Siino. Ha, dunque, ridotto l'ambito delle valutazioni e dei riferimenti operati dal cronista, omettendo di valutare la convergente dichiarazione di altra fonte.

Invero, se il collaborante è, secondo il codice di procedura penale, prova da valutare con attenzione che non può, da sola, sostenere all'affermazione di responsabilità, se non sostenuta da riscontri obiettivi, è altrettanto vero che la dichiarazione di Siino non era rimasta isolata e che il cap. de Donno aveva fatto riferimento alle medesime circostanze comunicategli prima che Siino acquisisse la qualità di imputato di procedimento connesso, alla quale il codice correla il particolare regime probatorio.

In un secondo errore, questa volta di valutazione, a nostro parere, incorre la decisione disciplinare.

La delibera tratta la dichiarazione di Siino quasi fosse la fonte della notizia, mentre la stessa dichiarazione era - d'anzi si è dimostrato - l'oggetto della notizia.

Infatti, il Consiglio decidente ha ommesso di considerare che non si trattava di un articolo di mera cronaca, ma di un articolo di cronaca in materia giudiziaria. In tale ambito, come noto, il limite della verità si atteggia diversamente dall'ordinario.

Ha di recente sostenuto la Corte di Cassazione, ribadendo con esemplare chiarezza un principio mai contestato in sede di legittimità o di merito, che: "ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. è sufficiente che l'articolo corrisponda al contenuto di atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la verità obiettiva o la fondatezza delle decisioni o dei provvedimenti adottati in sede giudiziaria. Diversamente opinando, si imporrebbe al giornalista stesso il compimento di un'abnorme indagine parallela a quella degli organi giudiziari" (Cass. Sez. V pen. 27 gennaio 1999, dep. 2 marzo 1999, n. 2842/99, n. 27800/97 rg, Mennella ed altri).

Tale criterio di giudizio è stato disapplicato dal Consiglio dell'Ordine che ha ritenuto necessario 'un diligente ed approfondito lavoro di ricerca'. Secondo l'Ordine, prima di divulgare il contenuto delle dichiarazioni di Siino (e del Cap. De Donno), il ricorrente avrebbe dovuto controllarne l'oggettiva attendibilità. In altri termini, il Consiglio richiede al cronista giudiziario di condurre indagini, complesse (decisive nel procedimento per tentata estorsione a carico di Castaldo è stata l'individuazione) e di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, e cioè di ricostruire una verità parallela.

Va, inoltre, ricordato che il procedimento per tentata estorsione a carico del Castaldo non venne immediatamente archiviato, per la scarsa attendibilità della fonte di prova: una prima richiesta di archiviazione (si ignora come motivata) venne infatti disattesa dal Gip, che ordinò il compimento di indagini suppletive e, soltanto dopo la vana individuazione (atto che certo il ricorrente non poteva compiere) il Gip ha accolto con propria ordinanza la richiesta di archiviazione (tanto risulta dall'ordinanza di archiviazione in atti).

Quanto alla ritenuta inattendibilità dei collaboranti (tale prospettazione in termini assoluti è contenuta nella decisione gravata, senza alcuno specifico riferimento a Siino e omessa la considerazione del Cap. Di Donno), va rilevato che la prova non è giuridicamente inutilizzabile (non è cioè trattata alla stessa stregua di un anonimo), ma la valutazione di essa è demandata all'Autorità giudiziaria, che deve verificare - attraverso attività investigative o la valutazione di fonti (anche della medesima natura) l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della dichiarazione. La dichiarazione non può dunque essere ritenuta prova illecita od inesistente, né destituita di qualsiasi efficacia probatoria, è soltanto un mezzo di prova assoggettato a controllo.

Rispetto a tale ordine di considerazioni si deve comunque ribadire che chiunque abbia letto l'articolo era in condizioni di comprendere che si trattava di dichiarazioni di un collaborante e con ciò poteva inquadrarne il valore probatorio; sicché il rilievo circa il valore della dichiarazione del collaborante, formulato dal Consiglio dell'ordine, dimostra al più che lo stesso articolo era privo di efficacia offensiva.

In conclusione il ricorrente poteva divulgare il contenuto delle dichiarazioni riguardanti il Castaldo nell'esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria ed aveva raggiunto il pieno convincimento che le fonti indicassero certamente Castaldo come protagonista dell'episodio narrato.

È interessante al riguardo rilevare che un simile principio, nella medesima materia della cronaca giudiziaria con riferimento alle dichiarazioni di collaboranti, è stato applicato dal Tribunale di Catania sezione II, in favore del Castaldo.

La sentenza, relativa ad una causa di diffamazione in danno di Filippo Salamone, per un articolo redatto dal Castaldo stesso, è agli atti del procedimento disciplinare. Il fatto di cui era accusato Castaldo è descritto nella premessa: nell'articolo avrebbe riferito che proprio un collaboratore di giustizia, Bruno Carbonaro, aveva avanzato "pesanti sospetti di vicinanza (del Salamone) all'ex numero due di Cosa Nostra, Giuseppe Pippo Madonia ed aveva coinvolto (il Salamone) in una storia ancora poco chiara ... un episodio che avrebbe avuto proprio Filippo Salamone per protagonista, legato ad un'estorsione che il gruppo criminale di Vittoria stava compiendo ai suoi danni".

Il Tribunale di Catania ha così motivato l'assoluzione: "benché l'articolo contenga affermazioni certamente lesive della reputazione del Salamone non può affermarsi la responsabilità del Castaldo, in quanto lo stesso ha agito nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica. Infatti, come è noto da ormai lungo tempo la giurisprudenza della S.C. ha stabilito che non può considerarsi antigiuridica la condotta lesiva del diritto alla reputazione, qualora costituisca esercizio dei diritti di libertà di pensiero politico e critica garantiti dall'art. 21 della Costituzione" ... "isulta che effettivamente il Carbonaro ha reso le dichiarazioni poi riportate dall'articolaista".

Nella medesima materia, dunque, il Tribunale ha applicato nei confronti del Castaldo il principio consolidato in tema di cronaca giudiziaria, senza attardarsi a riflettere sul valore e l'attendibilità dell'asserita fonte e senza pretendere controlli sulla fondatezza della dichiarazione.

Altrettanto avrebbe dovuto fare, a nostro parere, il Consiglio dell'Ordine nella vicenda de qua, che non si discosta da quella per cui Castaldo venne processato.

Né il tribunale di Catania si è interessato di conoscere: se le accuse rivolte a Filippo Salamone avessero avuto un seguito giudiziario e quale fosse l'esito del procedimento. Il Consiglio dell'Ordine, invece, ha mostrato di ritenere decisiva l'ordinanza di archiviazione emessa in favore di Castaldo per il delitto di tentata estorsione; provvedimento che è di molto successivo alla pubblicazione dell'articolo.

Il Tribunale di Catania non ha neppure indagato se Castaldo avesse aggiornato la notizia in seguito, mentre il Consiglio dell'ordine ha riferito la circostanza che la notizia dell'archiviazione di Castaldo non era stata a distanza di anni riportata dal giornale.

Tale omissione - priva di qualsiasi rilievo giuridico e deontologico - non viene attribuita al ricorrente, soltanto perché all'epoca, come ha avuto a precisare durante l'audizione, non collaborava più con il giornale "La Repubblica", ma con il "Corriere della Sera".

In conclusione, il ricorrente non merita alcuna sanzione disciplinare, in quanto si è limitato, nell'esercizio del diritto d'informazione in materia giudiziaria, a riferire il contenuto di dichiarazioni rese da collaboranti, le quali, congiuntamente lette erano idonee a fornire la certezza dell'identificazione del Castaldo e, comunque, tale convinzione personale D'Avanzo aveva raggiunto, con ciò solo rispettando il dovere di buona fede".

~

Le argomentazioni esposte nel ricorso, avuto riguardo alla loro essenzialità, non sono né condivisibili né condivise.

Prima di spiegarne le ragioni occorre riferire che in sede di deposizione davanti ai primi giudici il D'Avanzo - così come si legge nell'impugnata delibera - "Ha contestato altresì le affermazioni contenute nella comunicazione del detto Ordine sul punto della lesione inferta al Castaldo, allontanato dalla sede agrigentina, facendo presente che la sospensione dal lavoro per incompatibilità ambientale del giornalista risaliva ad epoca precedente al novembre 97".

A tale proposito risulta acquisita agli atti la lettera datata 29 novembre 1997 con la quale l'editore de "La Sicilia" comunica a Castaldo, tra l'altro, di sospenderlo dal servizio a partire dal successivo 1 dicembre 1997. Ciò in quanto si era appreso che "dalle notizie pubblicate in questi giorni, il collaboratore Angelo Siino avrebbe dichiarato che lei in periodo non meglio precisato, gli avrebbe richiesto un miliardo di lire per interrompere una campagna di stampa in suo danno".

Risulta così provato che il Castaldo venne effettivamente sospeso dal servizio in conseguenza di quanto pubblicato da "la Repubblica".

Tornando alle argomentazioni esposte nel ricorso, non condivisibili e non condivise, c'è da dire che a tale riguardo occorre riportarsi in primis a quanto pubblicato da "la Repubblica" il 24.11.1997, ovvero all'articolo "incriminato" a firma del D'Avanzo.

Appare invero arduo, per non dire impossibile, sostenere che quanto riportato nell'articolo sia frutto delle confessioni di Angelo Siino e delle ammissioni di ufficiali dell'Arma sul rapporto mafia e appalti.

Vero è che nell'occhiello, e poi anche all'inizio del pezzo, si fa riferimento a "confessioni" di Angelo Siino e ad "ammissioni" di ufficiali dell'Arma, ma è altrettanto vero che quanto catego-

ricamente affermato nel corpo dell'articolo – e che qui interessa con riferimento al Castaldo – non viene esplicitamente indicato come fatto da altri affermato.

È prassi giornalistica racchiudere tra virgolette quanto riferito da altri o, quanto meno, indicare in forma dubitativa, magari usando il condizionale, un fatto da altri riferito (alla luce di quanto ora affermato va letta l'assoluzione del Castaldo da parte dei giudici di Catania nella causa per diffamazione in danno di Filippo Salamone).

Né l'una né l'altra cosa sono riscontrabili nel pezzo a firma del D'Avanzo. Per di più dal contesto si evince che l'estensore dell'articolo non prende le distanze da quanto sarebbe stato riferito da terzi.

In proposito nella Carta dei Doveri del giornalista si afferma che “in tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le notizie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo”.

La stessa Carta afferma anche che “il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità. Il giornalista non deve dare notizie di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica all'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perché il diretto interessato risulta irreperibile o non intende replicare) ne informa il pubblico”.

C'è anche da considerare che in un “passaggio” del ricorso si fa esplicito riferimento alla sentenza n. 2842 del 27.1.1999 della Corte di Cassazione (Sez. V Pen.) con la quale è stata riformata una sentenza della Corte d'Appello di Roma che, per fatti di diffamazione a mezzo stampa, aveva condannato, così come aveva fatto il Tribunale, alcuni giornalisti.

Secondo la Corte di Cassazione, nell'ambito della cronaca giudiziaria, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qual volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazione o travisamenti; pertanto per il riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca, è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto di atti dell'autorità giudiziaria, senza che sia richiesto al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni e dei provvedimenti da essa adottati. Deve peraltro escludersi – ha precisato la Corte – che il cronista possa fondare la propria attività su mere voci o illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del pubblico ministero ed attribuire ad essi una valenza maggiore di quella reale.

In relazione a quanto precede, occorre esaminare in dettaglio cosa il Siino ha dichiarato ai magistrati inquirenti e che cosa è possibile dedurre dagli interrogatori ai quali sono stati sottoposti anche alcuni ufficiali dell'Arma, e precisamente il capitano De Donno e il colonnello Mori.

PER QUANTO RIGUARDA SIINO:

occorre rifarsi al verbale redatto in forma riassuntiva dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo a seguito dell'interrogatorio del Siino avvenuto il 21 luglio del 1997.

Il Siino riferisce di vari episodi e in particolare, per quel che qui interessa, dei “rapporti di

esso SIINO con un giornalista de 'La Sicilia di Catania' di nome Giovanni o più probabilmente Franco, presentato al Siino dal maresciallo Guazzelli; il giornalista prospettò al Siino la possibilità di evitare una pesantissima campagna di stampa contro di lui in cambio di un miliardo. L'offerta non fu accettata dal Siino; successivamente questi credette di riconoscere il giornalista in una fotografia di tale Castaldo, ma del riconoscimento non ne è sicuro".

Dal verbale integrale ed allegato agli atti ma con vari omissis non si ricavano ulteriori particolari. Addirittura non si evince neanche che il Siino, per il tramite del maresciallo Guazzelli, sia stato avvicinato da un giornalista.

In detto verbale sono riportate alcune frasi della conversazione avuta dal Siino con il suo interlocutore e significativamente quelle relative alla richiesta di denaro e al relativo ammontare.

Esiste agli atti anche la trascrizione di un altro interrogatorio subito dal Siino il 26.11.1997. Tale interrogatorio, ammesso che possa essere di qualche utilità al ricorrente, ma così non è, non può assumere alcun valore probatorio perché è stato reso in data successiva alla pubblicazione del pezzo incriminato. È stato reso davanti ai magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta e ciò era noto a "la Repubblica" dal momento che nella stessa pagina, in apertura, nella quale è pubblicato il pezzo a firma D'Avanzo, si dà questa notizia: "... dopodomani, i procuratori di Caltanissetta ascolteranno per quattro giorni Angelo Siino ...".

In ogni caso, da questo interrogatorio si deduce come neanche all'epoca in cui era stato interrogato dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, e di cui si è sopra riferito, il Siino avesse riconosciuto il giornalista Franco Castaldo in quel suo interlocutore che gli aveva chiesto un miliardo per evitare una campagna di stampa ai suoi danni.

Ed infatti ha dichiarato a verbale di avere avuto un incontro, per il tramite del maresciallo Guazzelli, che poi si appartò, con un giornalista de "La Sicilia" di Catania di nome Giovanni e che poi sentì chiamare dallo stesso maresciallo Guazzelli col nome di Franco. Il giornalista gli chiese un miliardo per "capovolgere" una campagna di stampa in fase di organizzazione contro di lui.

Richiesto di indicare se avesse riconosciuto o meno quel giornalista, il Siino ha dichiarato:

"Una volta io su un giornale ho visto una fotografia riguardante certo Franco Castaldo proprio per problemi di ... che aveva avuto questo signore con Salomone per questione di piccioli (soldi, ndr), mi è sembrato, però non posso essere ... da quello che vedevo ... anche perché aveva la barba in quel periodo e aveva una Ford non mi ricordo ... blu, una Ford schifo di colore blu, per cui praticamente ... non lo so, onestamente se ... chi era questo ... mi è parso così ...

P.M.: poteva essere lui.

SIINO: ... poteva ... poteva essere lui ...

P.M.: poteva essere lui.

SIINO: ... però non posso mettere la mano sul fuoco perché la fotografia era tra l'altro, sa, quella sgranata che c'è sui giornali ... non ... non ... mi è parso così, che c'era questa situazione. Questa è la situazione ...".

PER QUANTO RIGUARDA IL CAP. DE DONNO,

questa la parte dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto da parte ai magistrati della Dire-

zione Distrettuale Antimafia di Palermo il 13 ottobre 1997 nel punto in cui si parla del Castaldo:

“D. Il nome Castaldo le dice qualcosa?”

R. no

D. Si tratterebbe di un giornalista agrigentino.

R. adesso ricordo. Il Siino mi parlò di un giornalista della Sicilia di Catania che aveva offerto il nostro lavoro su ‘mafia e appalti’ in cambio di un miliardo di lire. In questo momento non ricordo altri particolari (dovrei consultare i miei eventuali appunti). Mi sembra che l’offerta il Castaldo l’avesse fatta al Siino. Io però non detti molto peso alla vicenda perché la ritenni inattendibile”.

PER QUANTO RIGUARDA IL COL. MORI,

questa la parte dell’interrogatorio al quale è stato sottoposto da parte ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo il 13 ottobre 1997 nel punto in cui si parla del Castaldo:

“A d.r. Il nome Castaldo (che l’ufficio mi dice essere un giornalista gravitante nell’agrigentino) di per se stesso non mi dice nulla come nulla mi dice con riferimento al Guazzelli e alle altre vicende oggi esaminate”.

Dal complesso delle dichiarazioni rese da Siino, De Donno e Mori e con riferimento alla loro sequenza cronologica, non può certo dirsi che il D’Avanzo, anche se in possesso dei predetti documenti (eccezion fatta per quello relativo all’interrogatorio del 26.11.97, perché successivo ai fatti di cui all’articolo incriminato), avesse potuto avere la certezza che colui il quale aveva tentato di estorcere un miliardo al Siino era stato proprio il giornalista Franco Castaldo. Né avesse potuto trarre la convinzione che il nome del Castaldo fosse stato riferito ai magistrati inquirenti in modo certo ed inequivocabile, così come si deduce dalla lettura del pezzo a firma del D’Avanzo.

Lo stesso cap. De Donno, infatti, ritenne la vicenda “inattendibile” e riferì in forma dubitativa (“mi sembra”) dell’offerta che sarebbe stata fatta dal Castaldo al Siino (v. verbale sopra riportato).

Ciò va affermato non soltanto in punto di fatto, ma anche con riferimento alla sentenza n. 2842 del 27.1.1999 della Corte di Cassazione (la cui massima è stata sopra riportata) e che è stata indicata dalla difesa a discolpa del D’Avanzo.

Questo il passaggio determinante di quella sentenza: deve peraltro escludersi – ha precisato la Corte – che il cronista possa fondare la propria attività su mere voci o illazioni raccolte, anticipare il contenuto di provvedimenti del giudice o del pubblico ministero ed attribuire ad essi una valenza maggiore di quella reale.

In effetti il D’Avanzo, al contenuto di quei documenti diede proprio “una valenza maggiore di quella reale” dando per scontato che Siino aveva riconosciuto nel giornalista Franco Castaldo il suo interlocutore.

Tutto ciò, in ogni caso, a prescindere dal fatto – come sopra argomentato – che dalla lettura dell’articolo si possa dedurre con tutta sicurezza e tranquillità che quanto affermato nei confronti del Castaldo fosse stato frutto delle confessioni del Siino.

È ovvio che in questo contesto non può essere accettata come esimente la accampata “buona

fedè” del D’Avanzo, di cui si parla esplicitamente nel ricorso.

Invero, in questa sede non è in discussione la buona fede di chicchessia, ma la valutazione di fatti così come si presentano nella loro oggettività. È ovvio, però, che la buona fede – e di ciò non si dubita nei confronti del D’Avanzo – può essere valutata come attenuante, una volta affermata la responsabilità.

La difesa del D’Avanzo – come si è visto – invoca l’esercizio del diritto di cronaca in materia giudiziaria così come tale diritto era stato riconosciuto, ma per fatti totalmente diversi, al Castaldo dal Tribunale di Catania in un procedimento per diffamazione a mezzo stampa.

I due casi, invero, non sono sovrapponibili, bensì diversi, dal momento che il Tribunale di Catania accertò che il Castaldo, nella sua qualità di cronista, aveva riportato dichiarazioni effettivamente rese da un collaboratore di giustizia.

Per quanto qui interessa – lo si ribadisce – il Siino non indicò mai, né lo riconobbe per tale in modo certo, il Castaldo nel suo interlocutore.

E non lo riconobbe neanche quando successivamente fu messo a confronto diretto con il Castaldo su richiesta di quest’ultimo.

A questo punto occorre fare chiarezza su alcuni punti.

Nel ricorso viene introdotto un elemento che se non chiarito può determinare un certo grado di confusione. Si legge nello stesso ricorso: “Va, inoltre, ricordato che il procedimento per tentata estorsione a carico del Castaldo non venne immediatamente archiviato, per la scarsa attendibilità della fonte di prova: una prima richiesta di archiviazione (si ignora come motivata) venne infatti disattesa dal Gip, che ordinò il compimento di indagini suppletive e, soltanto dopo la vana individuazione (atto che certo il ricorrente non poteva compiere) il Gip ha accolto con propria ordinanza la richiesta di archiviazione”.

Ecco come il Castaldo ha ricostruito questi fatti nel corso della sua audizione effettuata dalla Commissione Ricorsi di questo Cnog in data 17.10.2001:

“A d.r.:

Subito dopo la pubblicazione degli articoli datati 24.11.97 e 25.11.97, il primo a firma D’Avanzo e il secondo anonimo, mi sono premurato e preoccupato di chiedere rettifica al giornale di quanto scritto sul mio conto che era da considerare destituito di qualsiasi fondamento.

Né allora né dopo ho avuto mai risposta alcuna né tanto meno la mia richiesta è stata evasa.

Al fine di dimostrare la non veridicità dell’assunto contenuto nell’articolo del 24.11.97, ho chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Palermo certificazioni attestanti l’assoluta inesistenza di indagini a mio carico a qualsiasi titolo.

Questo accertamento da me sollecitato si è concluso con l’ultima certificazione datata 26.10.98.

E sulla base di queste certificazioni il successivo 11 novembre ho chiesto alla Procura della Repubblica l’apertura di un procedimento a mio carico, non solo a ulteriore dimostrazione della mia estraneità ai fatti addebitatimi da La Repubblica ma anche al fine di poter acquisire documentazione che in precedenza mi era stata negata dalla stessa Procura perché non

parte in causa (né indagato né parte offesa).

A gennaio dell'anno successivo, ovvero nel '99, il PM – lo ho appreso successivamente – ha chiesto al Gip l'archiviazione del procedimento a mio carico aperto come detto su mia richiesta.

A marzo del '99 avendo avuto sentore di una probabile archiviazione del processo da me intentato a me stesso ma con motivazione che avrebbe potuto non chiarire né compiutamente né definitivamente la mia posizione, mi sono presentato al Giudice per le indagini preliminari e ho formalmente chiesto che lo stesso magistrato disponesse ulteriori indagini ivi compresa una ricognizione personale all'americana, mettendomi a confronto con il pentito Siino, ovvero con colui che da parte di Repubblica si assumeva come il pentito che con le sue rivelazioni mi aveva tirato in ballo in una indagine in corso per fatti di mafia e di cui in ultima analisi all'articolo incriminato.

Seguiva a giugno formale udienza davanti al Gip che rigettava la richiesta di archiviazione del PM, accettava la mia richiesta di nuove indagini e disponeva in questo senso.

A seguito anche della ricognizione personale il Gip nel febbraio del 2000 emetteva sentenza di proscioglimento.

A d.r.:

l'iniziativa dell'Ordine della Sicilia di attivarsi sul mio caso è stata da me chiesta e sollecitata così come poi ho fatto nei confronti della Procura della Repubblica.

Preciso che a seguito del mio proscioglimento lo stesso Ordine della Sicilia si è premurato di chiedere la pubblicazione di una nota su Repubblica che ricostruisse la vicenda e desse notizia non solo e non tanto di come i fatti si erano svolti ma del mio proscioglimento e quindi della mia estraneità ai fatti addebitatimi nel '97.

Tale richiesta è rimasta inevasa.

Così come è rimasta inevasa la ulteriore mia richiesta fatta a Repubblica.

Debbo anche dire che mi sono rivolto all'Ordine interregionale del Lazio e Molise dal momento che il collega D'Avanzo e il direttore di Repubblica risultavano iscritti proprio all'Ordine del Lazio".

Dopo essersi soffermato su "tutta una serie di ripercussioni di ordine finanziario, morali e professionali patite in conseguenza della iniziativa intrapresa da Repubblica fin dal novembre del '97 e proseguita con la mancata pubblicazione della rettifica", il Castaldo aggiunge: "In questo contesto ci sono stati anche vari attacchi da parte di organi di stampa che hanno appesantito ulteriormente la mia posizione sopra descritta.

A d.r.:

circa il procedimento penale che mi ha visto imputato davanti al Tribunale di Catania tengo a puntualizzare che sono stato assolto con la seguente motivazione: 'nel caso in esame, dal complesso dei documenti prodotti dalle parti, risulta che, effettivamente, all'udienza penale del settembre 1995, il collaborante Carbonaro ha reso le dichiarazioni poi riportate dall'articolista. Questi inoltre si è limitato a riportare la notizia – evidentemente di interesse pubblico, atteso che essa aveva ad oggetto presunti legami con la mafia da parte di un noto imprenditore edile – in modo obiettivo e sereno'.

Da quanto sopra riportato – e che trova riscontro negli atti di causa - si evince che il procedimento per tentata estorsione ai danni del Siino a carico del Castaldo fu avviato non già da magistra-

ti inquirenti o da organi di polizia giudiziaria, bensì dallo stesso Castaldo che, addirittura, in presenza di una richiesta di archiviazione da parte del P.M. e che secondo taluni riferimenti non avrebbe fatto piena chiarezza circa la sua asserita estraneità ai fatti di causa, chiese al Gip di disattendere quella richiesta di archiviazione, di ordinare ulteriori indagini e di essere sottoposto a confronto con il Siino. E fu soltanto allora che il Gip, esperite tutte le indagini, giunse alla sua ordinanza di proscioglimento del Castaldo.

Le dichiarazioni rese dal Castaldo nella sua audizione davanti alla Commissione Ricorsi del Cnog sono state portate a conoscenza – come per legge – dell'incolpato per eventuali controdeduzioni.

In risposta, la difesa del D'Avanzo ha inviato copia della richiesta di archiviazione fatta dal P.M. nei confronti del Castaldo nel procedimento per tentata estorsione aperto a suo carico. Si tratta di quella stessa richiesta che, su istanza del Castaldo, il Gip disattese ordinando ulteriori indagini, così come richiesto e indicato dal Castaldo stesso.

Secondo quanto affermato dai difensori del D'Avanzo, dalla lettura del documento (richiesta di archiviazione del P.M. di Palermo nei confronti del Castaldo datata 7.1.1999) si può dedurre che “risulta che alcuni mesi prima della pubblicazione (dell'articolo incriminato, ndr) Angelo Siino aveva reso le dichiarazioni riprodotte nell'articolo” e non “risulta configurato illegittimo esercizio del diritto di cronaca in materia di giudiziaria, che esclude illecito disciplinare”.

A fronte di queste deduzioni difensive è da evidenziare che nello stesso documento del P.M. di Palermo si legge: “... rilevato inoltre che sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese in altro procedimento dall'allora col. dei Carabinieri Mario MORI e dal maggiore dei Carabinieri Giuseppe DE DONNO e che il primo ha dichiarato la sua completa ignoranza rispetto al nome 'CASTALDO' della cui conoscenza l'Ufficio gli chiese, mentre il secondo ha dichiarato di avere solo appreso i fatti narrati dal SIINO in un momento successivo al loro accadimento e nei termini indicati dallo stesso SIINO, ma senza però avere potuto aggiungere ulteriori elementi qualificanti al fatto ...”.

Adirittura, nel decreto di archiviazione datato 16.2.2000 si legge: “... le dichiarazioni del Siino Angelo, peraltro assai generiche e imprecise, non hanno trovato alcuna conferma e non sono stati acquisiti riscontri di alcun tipo ...”.

Per di più – si legge nello stesso decreto di archiviazione – “l'esito dell'individuazione personale del Castaldo da parte del Siino Angelo è stato completamente negativo”.

Si può in ogni caso argomentare che se le dichiarazioni del Siino si erano appalesate “assai generiche e imprecise” anche per questa via si può affermare che il D'Avanzo non aveva potuto avere la certezza che il collaboratore di giustizia avesse indicato in Castaldo colui il quale aveva tentato di effettuare una estorsione ai suoi danni.

Pertanto, non si sarebbe potuto affermare con certezza – come invece è dato leggere nell'articolo “incriminato” – che il maresciallo Guazzelli “con l'ausilio di un giornalista, Franco Castaldo, estorceva tangenti agli stessi uomini d'onore”, facendo così passare il Castaldo per un estorsore.

Ciò anche perché il Siino non aveva mai fatto il nome del Castaldo come colui il quale aveva tentato di estorcergli del denaro; anzi, quando il Castaldo lo citò in giudizio davanti al Tribunale civile di Agrigento, i legali del pentito (v. comparsa datata 7.4.98 dei difensori, utilizzata per l'udienza del 30.4.98) scrissero: “In realtà, il sig. Angelo Siino non ha parlato di un rapporto di complicità tra il Maresciallo Guazzelli ed il giornalista Franco Castaldo: l'affermazione contenuta nell'articolo di “Repubblica” del 24.11.1997 secondo cui ‘Su questi affari Guazzelli (poi ucciso da Cosa Nostra) incassava tangenti; pilotava le indagini dei suoi ufficiali contro i nemici dei suoi

amici e degli amici degli amici; con l'ausilio di un giornalista Franco Castaldo estorceva tangenti agli stessi uomini d'onore' non gli appartiene. In sintesi – scrissero ancora i legali – può dirsi senza timore di violazione di alcun segreto istruttorio che le stesse notizie riportate da Repubblica in ordine all'individuazione del giornalista Franco Castaldo quale autore della tentata estorsione ai danni del sig. Angelo Siino non indicano in quest'ultimo l'autore della suddetta individuazione”.

Ecco, quindi, che non sarebbe neanche possibile – e nessuno lo fa – dire del Siino come di taluno che abbia ritrattato quanto in precedenza affermato, dovendosi, pertanto, concludere che gli atti non autorizzavano il D'Avanzo a scrivere del Castaldo nei modi e nei termini in cui l'ha fatto.

~

Come prescritto, sul ricorso è stato chiesto ed acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Il magistrato adito così si è espresso: “ ... esaminati gli atti relativi al ricorso proposto dal giornalista Giuseppe D'Avanzo avverso la delibera 27/9/00 del Consiglio Interregionale, ritenuto che il giudizio formulato, in rigorosa aderenza alle acquisizioni procedurali, non inficiato da vizi logico-giuridici, resiste alle censure mosse; P. Q. M. chiede il rigetto del ricorso in questione”.

In risposta, la difesa del D'Avanzo ha presentato una memoria in cui, nel definire apodittico il parere del magistrato, si insiste sugli asseriti “vizi che la delibera impugnata esibisce, i quali attingono sia il procedimento logico della motivazione, che l'applicazione dei principi giuridici che regolano la materia del diritto di cronaca”.

In particolare si sostiene che “Non si può, ciò posto, far carico al giornalista dei successivi sviluppi dell'indagine, che hanno escluso che fosse Castaldo l'autore delle richieste. Si tratta, infatti, di emergenze di molto posteriori alla diffusione dell'articolo, scaturite da attività che il giornalista non avrebbe potuto compiere (idest la ricognizione effettuata da Siino). Ciò che, invece, conta è che al momento della redazione dell'articolo plurime fonti, non contraddette, convergevano nell'indicare Castaldo e, dunque, consentivano al giornalista di raggiungere la certezza dell'identificazione e di farne il nome, nel riprodurre fedelmente le dichiarazioni di cui trattava”.

Va ribadito che non risulta agli atti – anzi è provato il contrario, come abbiamo visto – che al momento della redazione dell'articolo varie fonti convergessero nell'indicare il Castaldo consentendo quindi al giornalista di “raggiungere la certezza dell'identificazione e di farne il nome (dello stesso Castaldo, ndr), nel riprodurre fedelmente le dichiarazioni di cui trattava”.

E con riferimento, poi, a quest'ultima asserzione (“riprodurre fedelmente le dichiarazioni di cui trattava”) occorre puntualizzare che il D'Avanzo non ha riprodotto alcunché, né, tanto meno in modo fedele, dichiarazioni di sorta che sarebbero state fatte dal Siino.

Resta quindi affermata la responsabilità del D'Avanzo in ordine alla violazione a lui ascritta.

Avuto però riguardo all'elemento psicologico del reato (l'intima convinzione, ribadita nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che quanto oggetto del pezzo a sua firma fosse effettivamente contenuto in verbali di p.g.) si può ragionevolmente ritenere che l'abuso commesso sia di lieve e non già di grave entità.

Così potendosi infliggere la sanzione dell'avvertimento al posto di quella della censura.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Giovanna Corrias Lucente, a scrutinio segreto decide di infliggere al giornalista Giuseppe D'Avanzo la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 5.2.2003.

■ A2-2-16.

La libertà di critica non può essere disgiunta dal rispetto dell'altrui dignità

- C.N. 10.6.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Mario Gismondi avverso delibera Ordine Marche del 28.7.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti delle Marche, con decisione del 28.7.1999, deliberava di sanzionare con la censura il giornalista Mario Gismondi, direttore responsabile del quotidiano "Puglia".

Il procedimento disciplinare prendeva l'avvio a seguito di un esposto del Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia Michele Partipilo, procedimento affidato dal Cnog ai sensi dell'art. 49 della legge n. 69/63 al Consiglio delle Marche, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 50 della stessa legge.

Motivo: una decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine della Puglia di archiviazione di un esposto contro il praticante Raffaele Lorusso de "La Gazzetta del Mezzogiorno" – esposto presentato dal presidente della Provincia di Bari nonché vice direttore del quotidiano "Puglia" Francesco Sorrentino – veniva stigmatizzata dal Gismondi con tre "corsivi" pubblicati dal quotidiano da lui diretto.

Il presidente Partipilo, nel suo esposto, accusava Gismondi di aver fornito ai suoi lettori una ricostruzione della vicenda "falsa e lesiva dell'onore e della dignità del Presidente dell'Ordine e dei Consiglieri" e quindi "del decoro e del prestigio dell'Ordine professionale". Si doleva Partipilo anche del fatto che il Gismondi – a seguito della impugnativa da parte della Procura generale di Bari della delibera di archiviazione dell'esposto contro Lorusso – aveva fatto uso di toni sprezzanti, di insinuazioni, tentando di montare un vero e proprio scandalo nazionale. In definitiva, una "crociata" che si sarebbe sostanziata in altri episodi determinati da un'astiosa rivalità tra le due testate concorrenti: "Puglia" e "Gazzetta del Mezzogiorno", della quale ultima è dipendente Michele Partipilo.

Ricevuta dal Consiglio dell'Ordine delle Marche la formale contestazione di addebito per violazione degli artt. 2 e 48 della legge n. 69/63, Mario Gismondi faceva pervenire ai primi giudici una lunga memoria difensiva, nella quale, in sintesi, sosteneva:

1) di non aver mai individuato quali bersagli della sua polemica né il presidente Partipilo né i consiglieri dell'Ordine della Puglia; ma di aver utilizzato un "tono legittimamente critico" solo nei confronti della condotta tenuta dall'Ordine, mantenendo peraltro la critica stessa "nei limiti di un'adeguata e motivata valutazione delle modalità con cui lo stesso ha ritenuto di espletare la sua funzione istituzionale". La stessa definizione di "disOrdine" sarebbe "tipica del linguaggio giornalistico" ed esprimerebbe semplicemente la disapprovazione legittimamente manifestata da un iscritto che dissente da azioni o decisioni dell'Istituzione che lo rappresenta. Tutto ciò al fine di "esercitare nei confronti dell'Ordine una funzione di stimolo per l'adozio-

ne di provvedimenti di tutela” più efficaci di quello con cui si è riconosciuto disciplinarmente irrilevante il comportamento di Lorusso ma lo si è poi invitato, con la stessa delibera, ad “astenersi in futuro da considerazioni irraguardose nei confronti delle altrui opinioni”.

2) Quanto all’aver presentato come evento inedito l’impugnativa promossa dal procuratore generale, Gismondi invoca la “verità putativa”, dicendosi convinto che nel normale andamento dell’attività di un Ordine essa costituisca l’eccezione e non la regola. Si tratterebbe comunque di un “elemento marginale” nell’economia del discorso svolto sulla vicenda.

3) Riguardo infine alla contestata violazione delle norme sulla riservatezza in danno di un collega sottoposto a procedimento disciplinare non ancora concluso, Gismondi invocava il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico (e già di pubblico dominio), affermando di aver comunque pubblicato un atto di un procedimento amministrativo non coperto da segreto d’ufficio, né previsto dalla legge 675/96 come atto riservato.

La memoria difensiva di Gismondi si concludeva con una lunga postilla (in atti) che descriveva, presentandola come “reale origine di questa avvilente vicenda”, un’inchiesta giudiziaria che culminò in 34 arresti e coinvolse tra gli altri la “Gazzetta del Mezzogiorno” gettando ombre sull’intera categoria dei giornalisti baresi. Una vicenda che, a suo dire, l’Ordine pugliese avrebbe disinvoltamente ignorato sul piano disciplinare. Nella stessa postilla emergevano, inoltre, accuse all’Ordine circa comportamenti ostili in sede di richieste di iscrizioni di pubblicisti di “Puglia” e di indebite ingerenze e atteggiamenti persecutori nei confronti della gestione amministrativa dello stesso giornale. Fatti che Gismondi sottoponeva all’Ordine delle Marche sia come ulteriori elementi di valutazione che come “dossier” che lo stesso chiedeva di trasmettere all’Ordine nazionale perché compisse accertamenti di natura disciplinare sui comportamenti di quello pugliese.

Le argomentazioni difensive del Gismondi venivano approfonditamente vagliate dal Consiglio regionale delle Marche e tutte respinte con le dovute motivazioni.

Contro la sanzione della censura ha proposto rituale ricorso al Cnog Mario Gismondi. Il ricorrente lamenta che i primi giudici hanno adottato nei suoi confronti una decisione “viziata da vari errori di motivazione con riguardo ai presupposti di fatto e di diritto che ne sono a fondamento” e di essere incorsi in “alcune inesattezze” nella ricostruzione dei fatti.

Sul punto può affermarsi che nessun rilievo assumono, al fine della decisione in fatto e in diritto, le asserzioni del Gismondi a difesa del suo operato, in quanto è da valutarsi, preliminarmente, se i “corsivi” in questione “ex se” siano stati ispirati al principio della continenza, al quale alcun giornalista può sottrarsi pur nell’esercizio del diritto di critica, al pari di qualunque altro cittadino.

Quanto al primo “corsivo” del 5.12.98 avente per oggetto il Consiglio dell’Ordine di Puglia è dato rilevare che ricorrono espressioni e vocaboli quali “imbecilli”, “disOrdine”, “seduciente collega” riferito ad un praticante giornalista, “giornalista in tutto simile a quello denunciato” (il praticante, n.d.r.) che però risulta essere un giornalista professionista, consigliere dell’Ordine di Bari.

Nel secondo “corsivo” dell’8.12.98 si riportano i passi relativi ai “sedicenti” colleghi del precedente “corsivo” e si invitano i lettori del quotidiano a leggere “a pag.12 cosa ha deciso d’ufficio la Procura generale di Bari sostituendo provvidenzialmente il disOrdine nella tutela del giornalismo”.

Infine, nel “corsivetto quotidiano” del 9.12.98 dal titolo “Un disonore giornalistico tutto

nostro”, siglato “Gis.”, si afferma: “Non era mai accaduto in Italia che un Procuratore generale della Repubblica impugnasse la delibera assolutoria di un Ordine regionale dei giornalisti per ricorrere al Nazionale, chiedendo di ‘affermare la responsabilità disciplinare al giornalista, per violazione dei doveri imposti dalla legge’. Questo inedito ma ineccepibile disonore per la nostra categoria è toccato al giornalismo pugliese”. E più avanti si aggiunge: “L’Ordine che si fa sostituire dalla Procura Generale – anzi che assolve chi ha indiscutibilmente sbagliato – non è un Ordine. È l’esatto contrario”.

Il “corsivetto quotidiano” definisce il Lorusso “un colpevole di terzo livello”, mentre “di primo livello è chi gli ha permesso di sbagliare” (il direttore, n.d.r.) per “non averlo sbattuto al muro, per dirla in gergo”; “imputato di secondo livello è l’Ordine regionale” per avere “assolto” il “sedicente praticante”.

Gismondi, nel ricorso, afferma che “Il Consiglio regionale delle Marche, recependo acriticamente l’interpretazione fornita nell’esposto del Partipilo, ha preso un gravissimo abbaglio: infatti, non solo la persona del presidente non è mai nominata negli articoli ‘de quibus’, ma manca altresì qualsivoglia insinuazione del genere indicato nel provvedimento gravato. L’odierno ricorrente, limitandosi a qualificare in termini negativi la condotta istituzionale dell’organo, non ha mai affermato, né espressamente né per sottintesi, che la decisione adottata dal Consiglio regionale della Puglia fosse scaturita dalla dipendenza del giornalista assolto dalla stessa testata da cui dipende il Presidente dell’Ordine pugliese. Tale circostanza, taciuta completamente negli articoli di stampa, è stata rimarcata solo dal dott. Partipilo nel suo esposto, quasi a voler mettere le mani avanti, sicché non si vede come possa imputarsi al sottoscritto una volontà denigratoria a lui del tutto estranea”.

L’assunto difensivo non può essere condiviso. D’altronde, è lo stesso ricorrente che ammette di aver qualificato, nei “corsivi”, “in termini negativi la condotta istituzionale dell’Organo”, del quale a norma dell’art. 10 della legge n. 69/63 ha la rappresentanza il Presidente. Prescindendo, infatti, dalle appartenenze a testate concorrenti, appartenenze che possono innescare lecite polemiche tra i giornalisti delle rispettive aziende editoriali a tutela del superiore interesse dei cittadini-lettori, è di tutta evidenza – come sottolinea la delibera dei primi giudici – la violazione dell’obbligo deontologico dettato dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 69/63, da parte del Gismondi.

“Né si può ragionevolmente sostenere – come ha rilevato il Consiglio delle Marche – che le dure critiche rivolte all’Istituzione-Ordine non coinvolgano l’operato (e quindi il decoro) del presidente che fisicamente la rappresenta (e che certamente può dolersi di insinuazioni come quella che ne collega l’operato istituzionale all’appartenenza a una testata concorrente) e dei consiglieri che ne fanno parte”. Gismondi “avrebbe potuto contestare con altri mezzi una decisione da lui non condivisa rivolgendosi, per esempio, al Pubblico Ministero perché esercitasse il suo diritto di impugnativa o chiedendo un’audizione al Consiglio dell’Ordine per esprimere il suo dissenso e fornire eventuali elementi che potessero indirizzarne le decisioni. Egli invece ha preferito montare uno ‘scandalo’ pubblico e processare in piazza il suo Organismo di categoria. Accennando così anche quella polemica a distanza tra testate che poco interessa ai lettori ma che spesso viaggia purtroppo (non solo in Puglia) proprio sulle colonne dei nostri giornali”.

Il ricorrente critica la decisione dei primi giudici che avrebbe creato “una vera e propria nicchia di immunità” all’organo di autotutela e richiama la Carta dei Doveri secondo cui “è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”, libertà che non può essere subordinata “ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo e di altri organismi dello Stato”.

Gismondi fa un pò di confusione: la Carta dei Doveri – “Principi” – afferma infatti che “il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini, per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile” ed aggiunge poi che “la responsabilità (e non la libertà, n.d.r.) del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato”.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, nel ritenere del tutto condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche, chiede il rigetto del ricorso del Gismondi e la conferma della decisione adottata, pure con riferimento alla specie della sanzione.

L’art. 2 della legge n. 69/63 eleva la libertà di informazione e di critica a diritto insopprimibile del giornalista, ma pone con immediatezza il limite della “osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui”. Appare quindi evidente che il legislatore, con questa formulazione, ha inteso coniugare due principi costituzionali: quello della più ampia libertà di manifestazione del pensiero e quello della inviolabilità dei diritti dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità. La libertà di informazione e di critica non può, pertanto, essere disgiunta dal rispetto dell’altrui dignità.

Ne consegue che chiunque se ne avvalga o chiunque eserciti questo diritto, massimamente se è un giornalista, deve essere cosciente del senso di responsabilità del proprio operare e tralasciare ogni intento speculativo, specie se reca anche l’aggravante dell’uso di espressioni non conformi al buon gusto o addirittura offensive o non rispondenti al vero o con travisamento dei fatti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato presentata dal ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Mario Gismondi.

Così deciso in Roma il 10.6.2003.

■ A 2-2-17.

Quando è corretto l’esercizio del diritto di cronaca

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi P.G. Bari e P.G. Potenza avverso delibere Ordini Puglia e Basilicata del 12.6.2001 e del 8.11.2001 di archiviazione esposto c/ Antonella Inciso*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 12.6.2001 dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia e con la quale è stata disposta l’archiviazione di un esposto a firma del prof. Andrea Violante, per un articolo a firma Antonella Inciso, pubblicato su “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 28.5.2001.

Il prof. Violante, nel lamentare “lesioni alla sua immagine e rispettabilità”, aveva sollecitato un provvedimento disciplinare a carico dell’autore dell’articolo “incriminato”.

Nel decidere l'archiviazione dell'esposto, il Consiglio regionale effettua valutazioni di merito, con esclusione di qualsiasi responsabilità disciplinare, essendosi il giornale limitato a riportare "con assoluta fedeltà e senza alcun tono enfatico - né nella titolazione (né) nel corpo dell'articolo - il contenuto della denuncia".

Lo stesso Consiglio puntualizza: "Nulla l'esponente dice circa la verità del contenuto dell'articolo, supportato da atti giudiziari citati tra virgolette, per cui esso è da ritenersi certamente rispondente al vero. Ciò evidenziato, risultano quindi rispettati sia il limite della verità dei fatti narrati che il limite della continenza, poiché sia il contenuto dell'articolo sia la sua impaginazione sono sicuramente non eccedenti lo scopo informativo e improntati a leale chiarezza evitando forme di offesa diretta".

Di tanto si lagna il P.G. facendo anche rilevare di non condividere l'assunto del Consiglio dell'Ordine secondo il quale "le notizie si riferiscono a fatti di natura squisitamente pubblica riguardanti personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni".

A parere del P.G. "tale assunto di motivazione merita censura, atteso che, nel menzionato articolo, risulta evidente la violazione e lesione della dignità, onorabilità e reputazione del prof. Violante".

Ciò posto lo stesso P.G. sottolinea che "nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Potenza - oggetto dell'articolo giornalistico - non risulta imputato né indagato il prof. Violante bensì persone diverse".

Quindi il ricorrente si sofferma su una serie di argomentazioni in base alle quali chiede:
di annullare l'impugnata delibera;

di infliggere ad Antonella Inciso la sanzione disciplinare che si riterrà equa, previa rituale contestazione dell'addebito.

È da evidenziare a questo punto che il Consiglio della Puglia, nel decidere l'archiviazione dell'esposto del prof. Violante, ha affermato che la sua competenza era "limitata alle eventuali responsabilità del direttore della 'Gazzetta del Mezzogiorno' in quanto la giornalista che ha firmato l'articolo risulta iscritta presso l'Ordine della Basilicata".

È da evidenziare altresì che, in relazione a quanto precede, nella parte dispositiva dell'impugnata delibera si legge che il Consiglio decide "inoltre di trasmettere comunque copia dell'esposto e della presente decisione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata per gli adempimenti di sua competenza".

Questa decisione trova riscontro nel fatto che la Inciso è iscritta proprio all'Ordine della Basilicata.

In sede istruttoria, e con riferimento al fatto che la Inciso è iscritta ad Ordine diverso da quello della Puglia, è stato fatto presente al ricorrente P.G. che in ogni caso, a quel tempo (25.10.2001), l'Ordine della Basilicata non si era ancora pronunciato.

Veniva altresì fatto presente che appariva opportuno sospendere l'esame del ricorso in attesa che si pronunciasse il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Basilicata e che su tale pronuncia fosse presentato o meno ricorso. "Ciò - si argomentava - per l'oggettiva connessione tra i due provvedimenti".

Su questo ipotizzato iter procedurale veniva chiesto al P.G. ricorrente di pronunciarsi in merito.

Da qui la puntualizzazione del P.G. di Bari in data 2.11.2001: “Quest’Ufficio non ignora – vi si legge – che la giornalista Antonella Inciso era iscritta al Consiglio dell’Ordine della Basilicata, ma essendo stato esaminato, nel merito, il contenuto dell’articolo giornalistico censurato, appariva opportuno – per evidente economia processuale – formulare unica impugnazione, evitando di eccipire l’incompetenza territoriale per la citata giornalista.

Qualora codesto Consiglio nazionale dovesse rilevare ‘ex officio’ l’incompetenza a decidere nei confronti della giornalista Antonella Inciso, dovrà, in via preliminare, dichiarare nulla la deliberazione n. 52/2001 e rimettere gli atti al Consiglio dell’Ordine della Basilicata”.

Tale richiesta è da considerare subordinata a quella principale, di accoglimento del ricorso con condanna della Inciso da parte di questo Consiglio nazionale.

A questo punto occorre evidenziare che in data 28.11.2001, prot. n. 3046, è stato acquisito il seguente documento inviato dall’Ordine dei Giornalisti della Basilicata:

“Alla collega Antonella Inciso

e p. c.

al Presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Lorenzo Del Boca

OGGETTO: Deliberazione Consiglio regionale circa esposto Violante/Inciso

Ti comunico che questo Consiglio regionale, nella seduta dell’8 Novembre 2001, su richiesta del Presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ha discusso della vicenda sollevata con un esposto dal prof. Violante circa presunte violazioni deontologiche nella pubblicazione, in data 28 maggio 2001, di un articolo a tua firma dal titolo ‘il giudice Nanna e l’abuso d’ufficio ...’

All’unanimità il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata ha deciso di archiviare il caso in relazione alla tua posizione non avendo rilevato elementi che possano configurarsi come palesi violazioni della deontologia professionale.

Con lettera del successivo 4 dicembre, prot. n. 3094, è stato chiesto al Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata di “voler trasmettere copia della deliberazione adottata, con gli estremi della notifica alle parti interessate e al P.M. (art. 57 della legge ordinistica)”.

Ciò in considerazione del fatto che al ricordato documento del 28 novembre 2001 non poteva essere data validità di delibera ma di lettera di accompagnamento, anche perché il documento era sprovvisto degli elementi di notifica al P.G. di Potenza che avrebbe potuto impugnare il documento stesso.

In data 28 febbraio 2002 veniva acquisita la citata delibera dell’8.11.2001 del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata.

In essa, tra l’altro, si legge che “l’esposto riporta il contenuto di una denuncia, quindi di un atto giudiziario.

E non sembra - argomenta il Consiglio - di poter cogliere, nel testo, un benché minimo commento, in particolare nel riferimento al Prof. Violante. L'articolista sembra anzi aver volutamente scelto un linguaggio il più possibile tecnico.

Inoltre il nome del Prof. Violante compare a metà articolo e non viene riportato nel titolo.

Il Consiglio constata inoltre che lo stesso Prof. Violante non contesta il contenuto dell'articolo, ovvero la sostanza, ma critica il fatto di non essere stato avvertito.

A tal proposito fa riferimento anche alla legge sulla privacy. Ma il Consiglio obietta - si legge in delibera - che l'Art. 12 della Legge 675 del 1996, a proposito dei casi di esclusione del consenso, stabilisce al comma E che il consenso non è richiesto quando il trattamento è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.

Il Consiglio quindi afferma che il diritto di cronaca nel caso specifico non può essere contestato e in pieno accordo con la decisione assunta dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia in merito all'archiviazione già avvenuta della posizione del Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ritiene che non possa essere contestata alla giornalista Antonella Inciso alcuna mancanza e pertanto, considerando che la collega si è attenuta alle regole della professione giornalistica con grande scrupolo, in una materia delicata qual è la cronaca giudiziaria, DELIBERA all'unanimità dei presenti di archiviare l'esposto presentato dal Prof. Andrea Violante perché il fatto non costituisce illecito disciplinare”.

La predetta delibera è stata impugnata dal P.G. di Potenza il quale afferma che essa “si riporta sostanzialmente alla delibera 52/2001 citata dell'Ordine pugliese onde avverso quella ora impugnata non si può che muovere doglianze sostanzialmente analoghe a quelle che il Procuratore Generale di Bari ha già proposto col ricorso sopra menzionato e che qui integralmente si intende richiamato, riscontrandosi nell'articolo della Inciso offesa alla dignità, onorabilità e reputazione del Violante, in ordine al quale, mentre, da una parte, non si chiarisce che, nel procedimento al quale l'articolo si riferisce, il Violante non risulta imputato né indagato, dall'altra, si crea un sottile collegamento (o, quanto meno, il pericolo di determinare un tale effetto nel lettore) fra l'incarico di commissario giudiziario nella procedura di concordato preventivo della SO. GE. CO. e le funzioni svolte dal prof. Violante di componente della commissione nel concorso per uditore giudiziario al quale aveva partecipato la figlia del giudice delegato a quella procedura concorsuale e, immediatamente di seguito, si soggiunge, anche qui creando pericolo di collegamento improprio tra i fatti, l'accenno a una rilevante somma ricevuta dal Violante, quale acconto, senza che si fosse neppure dato inizio all'espletamento dell'incarico.

11” collegamento fra i tre fatti - osserva il P.G. - specie in assenza di precisazione che i due incarichi risalivano a tempi diversi, crea un malizioso accostamento che integra una scorretta informazione lesiva della dignità del Violante e dunque disciplinarmente rilevante”.

A questo punto è da rilevare che i due distinti ricorsi, quello del P.G. di Bari e quello del P.G. di Potenza, possono essere riuniti per connessione e trattati unitariamente.

In sede istruttoria sono stati acquisiti alcuni documenti dai quali si evince, chiaramente, che il contenuto dell'articolo incriminato, a firma Antonella Inciso, è conforme a quanto consacrato in atti giudiziari e segnatamente gli atti relativi ad un procedimento penale aperto nei confronti di alcune persone tra le quali il prof. Andrea Violante, ovvero colui il quale, con il suo esposto, ha dato l'avvio alla indagine disciplinare nei confronti della stessa Inciso e con-

clusasi, sia a Bari che a Potenza, con l'archiviazione del caso. Ed è proprio a questo procedimento penale che è dedicato il pezzo della Inciso.

I documenti acquisiti riguardano una denuncia penale nei confronti di un magistrato, di un notaio e dello stesso prof. Violante, la richiesta del P.M. di archiviazione della denuncia per infondatezza delle accuse, e l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP su conforme richiesta del P.M., ordinanza emessa in data successiva alla pubblicazione dell'articolo incriminato e dal titolo: "Il giudice Nanna e l'abuso d'ufficio - a Potenza i magistrati chiedono l'archiviazione delle accuse".

Va dato atto, a questo punto, che dei due ricorsi e dei conseguenti atti istruttori è stata rituale comunicazione alla Inciso la quale non ha inteso interloquire.

Esaminati gli atti di causa, questo Consiglio nazionale ritiene di poter e dover condividere i motivi che hanno indotto i Consigli dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia, prima, e della Basilicata, dopo, ad archiviare l'esposto del prof. Violante nei confronti della collega Inciso.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visti i fascicoli degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere i ricorsi dei Procuratori Generali di Bari e di Potenza nei confronti di Antonella Inciso e, per l'effetto, confermare l'archiviazione dell'esposto presentato dal prof. Violante.

Così deciso in Roma il 18.12.2003.

■ A 2-2-17 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso P.G. Bari avverso delibera Ordine Puglia del 10.7.2001 di archiviazione esposto c/ Mara Chiarelli*
- Richiesta Commissione Ricorsi: conforme

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari ricorre avverso la delibera adottata in data 10 luglio 2001 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia che ha archiviato l'esposto presentato dal prof. Andrea Violante in data 19 giugno 2001 avverso un articolo pubblicato sul quotidiano "La Repubblica" del 15 giugno 2001 nella pagina VI dell'inserto "Bari" dal titolo "Bucciero riapre il caso-Nanna e chiede l'ispezione a Potenza" a firma della giornalista professionista Mara Chiarelli, identificabile dalla sigla m.c.

"Nell'esposto – così come è dato leggere nella impugnata delibera - si lamenta che nell'articolo, 'con titolo a caratteri cubitali, la giornalista faccia riferimento esplicito alla persona del prof. Violante, allorché si effettua un arbitrario accostamento tra procedura di concordato preventivo / commissario della procedura / commissario del concorso per uditore giudiziario a cui aveva partecipato la figlia del giudice Nanna, il tutto con gravissimo abuso della mia identità, oltre che (per la mancanza del mio consenso e per la insussistenza delle condizioni giuridiche che avrebbero potuto giustificarlo), per l'avvenuta illecita utilizzazione della mia identità in un contesto gravemente e palesemente lesivo della immagine, della dignità, della reputazione e dell'onore della mia persona, tenuto conto che, tra l'altro, l'articolaista in relazione alla mia persona riferisce notizie e prospetta congetture non solo totalmente false, ma assolutamente 'non pertinenti' al procedimento penale considerato nell'articolo che riguardava esclusivamente terze persone (cioè il giudice Nanna) e non il sottoscritto".

L'esposto si conclude lamentando pertanto la violazione delle norme sulla privacy e diffidando il giornale dal persistere in comportamenti ritenuti dal prof. Violante gravemente lesivi della sua persona.

Il Consiglio, dopo avere ricordato "come nella precedente riunione abbia esaminato e archiviato con la motivazione che il fatto non costituisce illecito disciplinare un analogo esposto dello stesso prof. Violante avverso il quotidiano 'La Gazzetta del Mezzogiorno', nel caso di specie ... rileva innanzitutto come nei titoli e nel corpo dell'articolo pubblicati dal quotidiano 'La Repubblica' non venga mai citato il prof. Andrea Violante. È presente – nel riferire il contenuto di una interrogazione parlamentare – un generico riferimento 'a due persone, molto vicine al presidente Nanna: una delle due nello stesso periodo era anche commissario al concorso per uditore giudiziario al quale avrebbe partecipato la figlia del presidente, l'altra è un notaio nel cui studio svolgeva pratica l'altra figlia'. Tale constatazione sarebbe di per sé sufficiente ad escludere qualsiasi violazione della privacy, non essendo identificabile dai lettori – se non attraverso non facili indagini sulla composizione di commissioni concorsuali – la persona del prof. Violante.

Ma il Consiglio intende richiamare e ribadire quanto già affermato in serie di esame del precedente esposto, in particolare rileva come il giornale abbia riportato con assoluta fedeltà e senza alcun tono enfatico – né nella titolazione nel corpo dell'articolo – il contenuto dell'interrogazione presentata dal parlamentare. Ciò evidenziato, risultano quindi rispettati sia il limite della verità dei fatti narrati che il limite della continenza, poiché sia il contenuto dell'articolo sia la sua impaginazione – rapportata al particolare formato e allo stile grafico del quotidiano – sono sicuramente non eccedenti lo scopo informativo e improntati a leale chiarezza evitando forme di offesa diretta.

Per quanto riguarda l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riportati dal giornale, il Consiglio ribadisce come esso sia da considerare con particolare attenzione. Il contenuto dell'articolo fa infatti riferimento a un'interrogazione parlamentare sull'operato di un alto magistrato – il giudice Saverio Nanna già presidente della Sezione fallimentare e attualmente presidente del Tribunale di Bari – il cui ruolo per statuto non può essere che pubblico. Di talché risulta assai ridotta la sua sfera di riservatezza nel momento in cui si riferiscono fatti relativi ai suoi incarichi e non certamente alla sua vita privata. Analogo discorso va fatto per il prof. Andrea Violante i cui compiti per i quali potrebbe essere identificabile nell'articolo – commissario giudiziario e commissario del concorso per uditore giudiziario – sono ugualmente incarichi pubblici e sui quali è non solo legittimo, ma doveroso il controllo della pubblica opinione attuato con ogni mezzo e in special modo attraverso la stampa. Non solo, la notizia non è collocata nelle pagine a diffusione nazionale del giornale, bensì in quelle della Cronaca di Bari, cioè nell'ambito più strettamente interessato ai fatti narrati. Appare dunque fuori di dubbio che la notizia, nei modi e nei termini riportati, sia di sicuro interesse sociale.

Il Consiglio rileva inoltre come la legge sulla privacy (L. n. 675/96, art. 12 comma E) escluda il consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In questo caso – precisa la legge – si applica il codice di deontologia di cui all'art. 25. In tale previsione sembrano ampiamente rispettati tutti i requisiti previsti dal Codice e in particolare dagli articoli 2 e 6: le informazioni riportate dal giornale sono state acquisite in modo lecito; il loro contenuto non risulta eccedente in alcun modo gli scopi informativi; le notizie si riferiscono a fatti di natura squisitamente pubblica riguardanti personaggi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; non sono presenti commenti o opinioni che

pure la giornalista avrebbe potuto esprimere; non si fa riferimento a dati personali cosiddetti 'sensibili'".

Il P.G. (e con apposita memoria il prof. Violante) contesta le argomentazioni e le conclusioni dei primi giudici. E così argomenta:

"... Il Consiglio dell'Ordine Regionale riteneva insussistenti ipotesi di rilievo disciplinare, affermando che il giornalista si era limitato a riportare "con assoluta fedeltà e senza alcun tono enfatico il contenuto della interrogazione parlamentare rispettando 'limiti della verità e continenza". Ha aggiunto il Consiglio dell'Ordine che, nel caso di specie, non poteva ravvisarsi violazione della legge sulla privacy, in quanto 'il trattamento dei dati rientrava nell'esercizio della professione giornalistica e per esclusivo perseguimento delle relative finalità, trattandosi di personaggi pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni'.

Tale assunto di motivazione merita censura, atteso che, nel menzionato articolo, risulta evidente la violazione e lesione della dignità, onorabilità e reputazione del Prof. Violante.

Giova premettere che nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Potenza, oggetto dell'articolo giornalistico, non risulta imputato né indagato il Prof. Violante bensì persone diverse.

Ed invece, nel citato articolo, da un canto non si riferisce tale qualificante circostanza e, d'altro canto, si pone in evidenza, in modo lineare ed inequivoco, il collegamento esistente tra l'incarico di Commissario Giudiziario, nella procedura di concordato preventivo della "SO.GE.CO", e le funzioni svolte dal Prof. Violante di Commissario nel concorso per uditore giudiziario, in cui aveva partecipato la figlia del giudice delegato a quella procedura concorsuale.

Evidenziava, altresì l'articolaista la rilevante somma ricevuta dal Prof. Violante, a titolo di anticipo di spese, con modalità non consuete.

La connessione tra i due incarichi affidati al Prof. Violante deve ritenersi del tutto arbitraria e non rispondente a verità, non essendo confortata da riscontri processuali e fatti certi.

E se ciò si aggiunge che i predetti incarichi risalivano a tempi diversi ed anche distanti - circostanze rilevanti ed invece omesse - appare evidente il consapevole e inopportuno accostamento, che deve, conseguentemente qualificarsi comportamento disciplinarmente rilevante, perché non rispettoso della correttezza di informazione e dignità del cittadino.

Da qui la richiesta di annullare l'impugnata delibera e la richiesta di condanna disciplinare, previa rituale contestazione dell'addebito, all'interessata.

~

Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto.

In sede di gravame è stato acquisito il testo integrale della interrogazione a suo tempo presentato dal sen. Bucciero e che ha dato origine al pezzo "incriminato".

Dalla doverosa comparazione tra i due testi, emerge senza ombra di dubbio che il cronista si è limitato a riportare quanto oggetto di un intervento in sede parlamentare. E ciò ha fatto senza travalicare il limite della verità dei fatti narrati e quello della continenza. Il tutto senza eccedere lo scopo informativo. Addirittura il prof. Violante non è neanche citato.

Né può avere rilevanza quanto eccepito dall'esponente in sede di gravame, e cioè che il sen.

Bucciero ha presentato la sua interrogazione tre giorni dopo la pubblicazione dell'articolo (15 e 18 giugno 2001) dal momento che nessuna indagine è stata effettuata per accertare se, eventualmente, l'articolista fosse entrata in possesso in modo fraudolento di una ipotesi di interrogazione predisposta dal parlamentare.

È quindi verosimile ritenere che lo stesso parlamentare abbia fornito all'articolista il testo di una interrogazione che di lì a qualche giorno – come poi è accaduto – ha ufficializzato con il deposito al Senato.

D'altro canto il diretto interessato, ovvero l'autore dell'interrogazione, non risulta che si sia lamentato per il fatto che il suo intervento scritto fosse stato oggetto di una corrispondenza giornalistica prima ancora che il testo fosse da lui stesso ufficializzato.

Non è poi senza significato che quanto riferibile al prof. Violante sia un elemento di secondo piano nell'intervento del sen. Bucciero e, quindi, nell'economia dell'articolo incriminato, dal momento che in prima battuta il parlamentare chiede al Guardasigilli una ispezione al Palazzo di Giustizia di Potenza.

Ma c'è di più: dall'articolo incriminato non si evince, né in modo diretto né in modo indiretto, quanto affermato dal P.G. di Bari nel suo ricorso, e cioè che – come già riportato – “evidenziava altresì l'articolista la rilevante somma ricevuta dal prof. Violante, a titolo di anticipo di spese, con modalità non consuete”.

In definitiva, dagli elementi di causa si può ragionevolmente dedurre che il pezzo incriminato sia scaturito dai normali rapporti che spesso intercorrono tra politici e giornalisti.

Ecco quindi che la Chiarelli non avrebbe potuto avere – così come non ebbe – alcun sospetto sulla autenticità del testo parlamentare che d'altro canto è molto più corposo rispetto a quanto pubblicato e dà come fatti certi alcuni elementi che la giornalista ha addirittura riportato in forma dubitativa.

Ma c'è di più:

1) nell'articolo la Chiarelli dà atto che un procedimento penale in corso è a carico soltanto di un magistrato (il giudice Nanna), con ciò potendo in modo certo il lettore trarre la convinzione che il prof. Violante non era minimamente intaccato in sede processuale-penale da fatti a lui addebitati;

2) nella stessa pagina che ospita l'articolo incriminato la Chiarelli riporta, con vistosa titolazione, le dichiarazioni rilasciate dal magistrato indagato e di cui alla interrogazione parlamentare del sen. Bucciero.

Avere riportato quanto sostenuto da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e contemporaneamente la replica dell'unico inquisito, peraltro un magistrato, è - in ultima analisi – quanto meno indice di correttezza giornalistica che mal si concilierebbe con un'affermazione di responsabilità di ordine deontologico nei confronti della giornalista dal momento che anche per questa via (l'aver ospitato contestualmente le dichiarazioni del magistrato inquisito) si evince l'assenza di qualsiasi elemento e di qualsiasi intento atto a recare danno a chicchessia.

A parte il fatto che, per lo stesso fatto addebitato alla Chiarelli, qualsiasi parte avente diritto avrebbe potuto investire del caso altre magistrature che non quella domestica rappresentata dal Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare.

Si può quindi concludere che, da parte della Chiarelli, sia stato correttamente esercitato il diritto di cronaca.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma il 18.12.2003.

■ A 2-2-18.

Inchiesta-denuncia: non si pubblicano le generalità delle persone

- C.N. 19.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Briglia/Andreoli avverso delibera Ordine Lombardia del 17.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

I giornalisti Roberto Briglia e Marcella Andreoli ricorrono avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia nella seduta del 17 luglio 2000. Al primo, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "Panorama", è stata inflitta la sanzione della censura e la seconda è stata condannata a due mesi di sospensione in quanto autrice di un articolo incriminato.

Più in particolare i due sono stati ritenuti responsabili di violazione deontologica per "non avere impedito, nella sua qualità di direttore responsabile il primo, e aver raccontato la seconda su 'Panorama' la scena della violenza sessuale subita dall'aviere Alessandro Botticelli in caserma. Ciò in contrasto con gli articoli 2 e 48 della legge professionale n. 69/1963 in relazione al comma 1 dell'articolo 8 del Codice di deontologia sulla privacy nonché all'articolo 734-bis Cp che, tutelando la dignità delle persone, consentono la pubblicazione di una notizia nella sua essenzialità (cioè senza le generalità della persona offesa) bilanciando i valori e i principi garantiti dagli articoli 2 e 21 della Costituzione".

Il procedimento era stato avviato da un esposto a firma del legale della famiglia Botticelli con particolare riferimento ad un articolo apparso sul n. 9 del 2.3.2000 di "Panorama" dal titolo "Il sacco, la carota e altre storie di 'nonni'" a firma Marcella Andreoli. In tale articolo si parlava anche dei fatti "di cui era stato vittima l'egr. sig. Alessandro Botticelli durante il servizio di leva svolto presso la Caserma di Aeronatica di Bagnoli di Sopra (PD)".

A giudizio del legale "nell'articolo in questione l'inviata Andreoli non solo ha effettuato una dettagliata ricostruzione di detti fatti ..., ma ha anche fatto riferimento esplicito ad Alessandro Botticelli, indicando persino nome, cognome e luogo di provenienza dello stesso, vittima di aggressioni anche di natura sessuale; quindi, il contenuto del precitato articolo consente, con estrema facilità, la diretta ed esplicita identificazione sia di Alessandro Botticelli che della Sua famiglia con cui convive, ledendo così i Loro diritti e, in particolare, quello alla riservatezza".

In primo grado è stata presentata una memoria difensiva nella quale si afferma tra l'altro: "Le pur comprensibili doglianze avanzate dalla famiglia Botticelli, per tramite del loro legale, non sono condivisibili però sotto il profilo che qui interessa, vale a dire quello della eventuale violazione dei principi elaborati in riferimento all'art. 25 della legge sulla privacy.

Come è noto, infatti, il giornalista nell'esercizio del diritto di cronaca deve, fra l'altro, agire osservando le regole stabilite dal codice deontologico approvato il 27 marzo 1998, a contemporaneo del diritto sancito dall'art. 21 della Costituzione quando l'esercizio dello stesso si trovi ad interessare la sfera individuale o riservata della persona. In particolare, la condotta di Marcella Andreoli pare potersi ricondurre al combinato disposto degli artt. 6 e 8 del codice, che individuano i limiti entro i quali il giornalista può legittimamente operare. La vicenda umana di Alessandro Botticelli deve inserirsi (ed è stata appunto inserita) nell'ambito assai più generale delle problematiche connesse ai gravi episodi di nonnismo verificatisi nelle caserme, di cui la stampa ha diffusamente dato notizia e che ha condotto addirittura a interventi legislativi, essendo state apportate modifiche al codice penale militare di pace.

Evidente è dunque l'interesse pubblico a conoscere i particolari di tale vicenda ... Si tratta, peraltro, di vicenda fin dal giugno 1999 nota al Comandante della caserma presso la quale l'aviere prestava servizio ed in relazione alla quale, a seguito delle dichiarazioni rese dall'interessato qualche tempo dopo ed alla luce delle sostanziali ammissioni di uno degli accusati e di un teste oculare la Procura militare, in data 19 settembre 1999 ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro militari: l'udienza preliminare è stata celebrata il 16 marzo 2000.

Proprio nella imminenza di tale udienza la giornalista, che pure conosceva da tempo i fatti, ha ritenuto di poter infine raccontare il triste episodio, senza omettere i nomi dei protagonisti, compresa la vittima, tutte 'parti processuali', ma senza indulgere in particolari inutili, ai fini informativi. Risulta, dunque, rispettato il dettato dell'art. 6 che legittima la divulgazione di notizie anche attinenti la sfera privata (ma la vicenda non pare possa ricondursi a tale sfera) purché le informazioni anche dettagliate, siano, come nel caso de quo, indispensabili sia in ragione della descrizione dei modi particolari in cui il fatto è avvenuto, sia dei ruoli svolti dai protagonisti.

Innanzitutto, si tratta di fatti sottoposti alla cognizione del giudice penale e solo le generalità dei minori coinvolti nei processi devono essere omesse, costituendo tale divieto una eccezione alla regola generale secondo la quale i nominativi delle parti di un processo, giunto peraltro alla fase della udienza preliminare, non sono coperti da alcun segreto, soprattutto quando, come in questo caso, il processo si regge essenzialmente sulle dichiarazioni della persona offesa. Del resto, non sarebbe stato corretto, parlando di un processo che oppone imputati e parte lesa, citare solo i primi, per i quali vige, peraltro, la presunzione di innocenza e non la seconda.

Non si tratta, infine, della divulgazione di dati sensibili, ma di dati relativi a fatti, come detto, sottoposti alla cognizione del giudice penale”.

Per questi motivi e con queste argomentazioni la difesa aveva quindi chiesto l'archiviazione del procedimento, archiviazione che non c'è stata dal momento che i primi giudici hanno ritenuto provata la responsabilità e della redattrice e del direttore di Panorama.

I ricorrenti hanno rinunciato a comparire davanti al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia; le loro tesi difensive sono state illustrate dal legale di fiducia il quale ha anche contestato “il riferimento all'articolo 734-bis Cp, perché la magistratura militare penale non ha contestato la violenza sessuale di gruppo agli imputati bensì il reato di ‘violenza continuata ad inferiore’ (articolo 195 Cppm) assimilabile alla violenza privata (articolo 610 Cp). La giornalista e il direttore – ha puntualizzato la difesa – hanno rispettato tutti i limiti posti all'esercizio del diritto di cronaca e quelli posti all'operato del giornalista quando questi si trovi ad occuparsi della sfera privata dei soggetti, protagonisti di fatti di cronaca”.

Nell'impugnata delibera si contesta questa affermazione e si sottolinea: "la colpevolezza del direttore di 'Panorama', che non ha vigilato, e della giornalista autrice del servizio, che, con la lettera 17 luglio 2000, mostra di non avere consapevolezza dei principi costituzionali in tema di tutela della dignità delle persone e dei limiti che l'ordinamento pone al diritto di cronaca. Marcella Andreoli è venuta meno pure al dovere di attenersi alla verità sostanziale dei fatti, quando ha omesso ogni riferimento al 'ravvedimento' del maresciallo Giovanni Buonanno. Questa circostanza emerge *per tabulas*."

Il difensore ha allegato alla memoria del 13 aprile 2000 una relazione del comandante facente funzioni della base militare, Roberto Bassi. L'ufficiale il 29 giugno 1999 ha raccolto la 'confessione' dell'aviere Alessandro Botticelli. Botticelli accusa il maresciallo Buonanno (rectius: Buonomano, n.d.r.) di avere ordinato all'aviere Perini di violentarlo con una carota una volta abbassati pantaloni e mutande.

Scrivendo Bassi: "Il fatto non si è però concretizzato, a detta dell'interessato, a seguito di un improvviso ravvedimento del Buonanno, che avrebbe ordinato ai presenti di 'lasciar perdere' e quindi di non continuare oltre'."

Di questo passaggio, il ravvedimento di Buonanno, non c'è traccia nel servizio firmato da Marcella Andreoli, che pur accenna al colloquio Botticelli-Bassi. Il titolo, il sommario e il testo fanno capire, invece, che l'aviere Botticelli sia stato violentato con la carota. Marcella Andreoli, tacendo un particolare significativo, ha 'gonfiato' il fatto ('strillato' nella prima pagina del periodico), facendo apparire ingannevolmente per avvenuta una violenza sessuale non portata in realtà fino alle estreme conseguenze (come dimostra il capo di imputazione allegato agli atti).

In conclusione Marcella Andreoli, rendendo pubblico il nome dell'aviere Alessandro Botticelli, ha inferto un vulnus profondo ai valori tutelati dagli articoli 2 e 48 della legge professionale in relazione al solo articolo 8 del Codice di deontologia della privacy".

Quanto all'entità della pena inflitta, i primi giudici affermano soltanto che "la sanzione della sospensione di due mesi, per Marcella Andreoli, appare congrua. Ed appare equa la sanzione della censura a Roberto Briglia, che risponde per colpa e non per dolo".

Nel ricorso si eccepisce la mancata correlazione fra gli addebiti contestati e i fatti per i quali è stata inflitta la sanzione; la apparenza, la erroneità e la contraddittorietà della motivazione, nonché la infondatezza e/o irrilevanza, sotto il profilo deontologico, degli addebiti contestati; in subordine, la eccessiva gravità delle sanzioni inflitte.

Con particolare riferimento alla subordinata, si afferma nel ricorso che "scorrendo i precedenti in materia, sembra davvero che si sia voluta infliggere una condanna esemplare, del tutto sproporzionata rispetto ai fatti, per ragioni che non emergono dalla motivazione e che, perciò, sono destinate a rimanere ignote. Non basta certo l'apodittico richiamo alla congruità della pena o alla lettera della norma per giustificare l'allontanamento coattivo dalla professione di una giornalista deontologicamente 'incensurata' e la censura di un direttore che ha la sola 'colpa' di avere consentito la pubblicazione di un articolo dal contenuto ineccepibile. Se anche si volesse ritenere inopportuna e/o superflua la divulgazione delle generalità dell'aviere angariato, divulgazione si sottolinea che non è vietata in via assoluta dalla legge, come accade, invece, per i minori e le vittime di violenze sessuali, ma è rimessa alla prudente valutazione del giornalista, la sospensione dalla professione nell'un caso e la censura nell'altro appare davvero sanzione sproporzionata. E se l'aviere fosse davvero stato vittima di uno stupro di gruppo – ci si chiede nel ricorso – quale sanzione si sarebbe ritenuto di appli-

care? Si chiede, dunque, in via gradata e del tutto subordinata che ai ricorrenti venga inflitta la sanzione dell'avvertimento”.

Con riferimento a quanto affermato nella impugnata delibera e alle argomentazioni difensive, sembra di poter concludere, fin da adesso, su un punto: non ci sono state violazioni deontologiche con riferimento all'art. 734-bis Cp dal momento che il competente giudice penale, già in sede di rinvio a giudizio, ha escluso che si sia trattato di un caso di violenza sessuale ed ha contestato un qualcosa che, trasferito dal codice penale militare di pace al codice penale, suona come violenza privata.

Più in particolare, si può ragionevolmente dedurre dalla lettura dell'impugnata sentenza che nella parte conclusiva della loro decisione i primi giudici lascino cadere il riferimento al citato art. 734-bis Cp dal momento che evidenziano il vulnus inferto all'aviere Alessandro Botticelli per il fatto che siano state pubblicate le sue generalità per l'atto di violenza, in ogni caso, subito.

A questo punto occorre approfondire, ai fini deontologici, se si sia trattato o meno di uno “scherzo” (tesi propugnata dalla difesa) oppure di una “violenza sessuale non portata in realtà fino alle estreme conseguenze come dimostrerebbero il titolo, il sommario e il testo dell'articolo incriminato” (tesi propugnata dai primi giudici).

In proposito sorregge il capo di incolpazione del giudice penale militare che esclude la violenza sessuale; nel contempo, occorre rifarsi a quanto dichiarato da un teste oculare che ha riferito di uno “scherzo” perpetrato ai danni del Botticelli, scherzo considerato “pesante e di dubbio gusto” da parte della stessa difesa.

E c'è di più. Dalla lettura del pezzo incriminato si rileva che il teste Termini ha, tra l'altro, dichiarato che mentre “il Botticelli urlava di lasciarlo stare, gli altri sghignazzavano divertiti”.

Appare, pertanto, credibile e veritiera la ricostruzione fatta dalla difesa.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Milano, nel suo motivato parere, si sofferma in modo particolare sul fatto che siano state rese note le generalità del Botticelli e per questo specifico fatto chiede l'affermazione delle responsabilità degli incolpati.

Lo stesso P.G., quanto ai rilievi mossi dai ricorrenti all'impugnata delibera, afferma che “il ricorso è parzialmente fondato, in quanto da un lato l'incolpazione, a seguito dell'istruttoria, è risultata circoscritta alla violazione dell'art. 8, I co., del codice deontologico e dall'altro la sanzione irrogata ... risulta eccessiva rispetto alla gravità del fatto”.

“... in particolare – ritiene il P.G. – che se è vero che l'incolpazione nella parte in cui contesta di ‘non aver impedito ... e aver raccontato ... la scena della violenza sessuale subita dall'aviere Alessandro Botticelli’ non corrisponde a quanto risulta dall'articolo in questione, né a quanto risulta accertato, non può dedursi, da tale circostanza, la nullità del provvedimento impugnato, risultando certamente contestato – e gli incolpati sono stati posti in grado di difendersi, anche sotto tale profilo, come risulta dalle memorie prodotte davanti al Consiglio regionale – la pubblicazione delle ‘generalità della persona offesa’”.

Secondo il P.G. “la pubblicazione di dati specifici (generalità, luogo di nascita, etc.) della persona offesa, nella specie di un giovane che aveva subito episodi di ‘nonnismo’, configura un comportamento certamente in contrasto con la previsione dell'art. 8, co. I, del codice deontologico, in quanto non si tratta, come sostengono i reclamanti, di porre sullo stesso piano imputati, per i quali vale la presunzione di non colpevolezza, e parti offese, né di essenzialità, per una corretta informazione, della pubblicazione delle generalità di protagonisti di un fat-

to di cronaca, ‘soprattutto quando gli stessi sono parti di un processo’, ma di limitazione del diritto di cronaca che il codice deontologico ha previsto per tutelare la dignità della persona.

D’altra parte – incalza il P.G. – per raccontare fatti gravi di ‘nonnismo’ come la giornalista ha fatto con l’articolo in esame, richiamando così l’attenzione del lettore su un grave problema sociale, non è necessario indicare le generalità del giovane che li ha subiti. Non si tratta di una generica affermazione. È sufficiente, infatti, rileggere l’articolo della giornalista Andreoli, omettendo quei riferimenti al Botticelli, per rendersi conto che non vengono sminuiti né la descrizione dei fatti, né la denuncia di un grave problema sociale sottesa all’articolo, né l’interesse del lettore”.

Affermata, quindi, la responsabilità dei ricorrenti, il P.G., quanto alla misura della sanzione, ritiene che “il Consiglio regionale – che, comunque, avrebbe dovuto considerare, nel valutare la personalità degli incolpati, le finalità di denuncia dell’articolo – ha inflitto sanzioni gravi probabilmente per avere male interpretato la questione del ‘ravvedimento’ del maresciallo Buonanno, attribuendo così, contrariamente a quanto risulta dagli atti, alla giornalista Andreoli di non essersi attenuta alla verità sostanziale dei fatti”.

In relazione a queste sue argomentazioni e fatto un parallelo con le sanzioni irrogate “anche in casi di pubblicazione di generalità di minori coinvolti in procedimenti penali”, per il P.G. “appare equa la sanzione dell’avvertimento, richiesta dagli incolpati in via gradata e subordinata”.

Avuto riguardo all’intera vicenda per come è realmente accaduta e alle finalità dell’articolo incriminato che, sia pur andando sopra le righe, ovvero pubblicando le generalità di persone quali il Botticelli che invece andavano, da questo punto di vista, protette, appaiono condivisibili le argomentazioni della difesa nella richiesta gradata e subordinata e quelle del P.G.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito l’avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di contenere la sanzione da infliggere ai giornalisti Roberto Briglia e Marcella Andreoli in quella dell’avvertimento.

Così deciso in Roma il 19.12.2003.

■ A 2-2-19.

Viola la carta dei doveri il giornalista che rende possibile anche la mera identificazione della vittima, vera o presunta, di una violenza a sfondo sessuale, anche al di là della specifica e puntuale indicazione dei dati personali della stessa vittima

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Umberto Cecchi avverso delibera Ordine Toscana del 10.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, nella seduta del 10 maggio 2000, deliberava di infliggere la sanzione della censura al direttore responsabile de “La Nazione” Umberto Cecchi.

Il fatto. Cecchi aveva autorizzato la pubblicazione sul giornale da lui diretto di alcuni articoli, il primo firmato da persona non risultata iscritta all’Albo dei giornalisti e gli altri senza alcuna firma, relativi ad uno stupro, vero o presunto che fosse, subito all’età di 5 anni dalla figlia di un noto presentatore televisivo da parte del padre.

A segnalare il caso al Consiglio dell'Ordine è stato, con un esposto, un giornalista professionista, il quale ha sollecitato il Consiglio stesso ad "avviare le procedure previste per verificare se nel caso indicato si sono violate le norme di legge" ed in particolare la Carta dei Doveri del giornalista la quale prevede che "i nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò non sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale".

Espletate le sommarie informazioni e conclusa la istruttoria con l'audizione del difensore di Umberto Cecchi, il Consiglio della Toscana, a maggioranza e a seguito di votazione segreta, deliberava di sanzionare disciplinarmente il comportamento del direttore de "La Nazione" con il biasimo formale per la trasgressione accertata della censura.

Contro il provvedimento adottato dai primi giudici ha presentato rituale ricorso Umberto Cecchi, difeso e rappresentato dal prof. avv. Marco Papaleoni. Il ricorrente, tramite il suo difensore, preliminarmente eccepisce che il Consiglio dell'Ordine della Toscana sarebbe incorso in errore nel formulare il capo di incolpazione: avrebbe contestato al Cecchi di aver violato l'art. 7 del Codice Deontologico (art. 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 – Cnog, 26-27 marzo 1998) relativo alla 'tutela del minore'.

Vero è quanto assume il ricorrente, ma l'errore materiale commesso non può in alcun caso aver menomato il fondamentale diritto alla difesa. Ciò in quanto, a fronte di un menzionato art. 7, in realtà, con esplicito e letterale richiamo, nel capo di incolpazione, si faceva riferimento al contenuto dell'art. 8 del Codice Deontologico, nel quale si dice – e così si esprimeva il capo di incolpazione – "salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie (...) di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona".

L'eccezione preliminare non assume, peraltro, alcuna rilevanza essendo prevalente, nel caso in esame, la contestata violazione della Carta dei Doveri del giornalista (Capitolo Doveri, capo I, comma 6) approvata l'8 luglio 1993 dal Cnog e dalla FNSI.

Va, comunque, osservato che il richiamato art. 8 del Codice Deontologico integra, nel caso in esame, l'illecito commesso sotto il profilo deontologico perché all'ora bambina di 5 anni, all'epoca della divulgazione dell'accaduto, vero o presunto che fosse, era già divenuta maggiorenne da un paio di anni e non vi è prova che alcuno abbia chiesto il suo consenso alla pubblicazione di notizie che la riguardavano, ancorché per vicende risalenti all'epoca della sua minore età.

La questione va essenzialmente ricondotta ai fatti così come si sono manifestati attraverso gli articoli pubblicati da "La Nazione" e così come sono stati oggetto di valutazione nel merito da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Scrive in delibera il primo giudicante: "Appare non rispettato l'art. 8 del Codice deontologico che tutela la dignità della persona. Il richiamo che fa l'esponente anche alle norme del codice penale – al di là della integrazione o meno, nel caso specifico, della fattispecie sanzionata, il cui accertamento non compete al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti – vale come ulteriore indice della particolare protezione accordata dal legislatore alle vittime, effettive o presunte, di reati a sfondo sessuale; protezione che rafforza ed attribuisce notevole importanza alla norma deontologica, specificatamente richiamabile nel caso di specie, che si assume violata. Il tenore della Carta dei Doveri del giornalista consente senza ombra di dubbio di accertarne l'avvenuta violazione. La norma vieta anche solo di rendere possibile la mera <identificazione> della vittima, vera o presunta, della violenza, anche al di là della specifica e puntuale indicazione dei dati personali della stessa".

Aggiunge il primo giudicante: “Non risulta che sia stata la stessa presunta vittima a chiedere la pubblicazione delle notizie idonee a identificarla né che in merito sia stato assunto qualsivoglia suo consenso”.

Il ricorrente non offre alcuna prova di aver ottenuto il consenso da parte del soggetto interessato alla pubblicazione della notizia che la riguardava e si limita ad una mera sottolineatura: “il processo non si è svolto a porte chiuse”, quasi a voler sottolineare che il diritto di cronaca - ancorché con richiami della giurisprudenza ordinaria non pertinenti sotto il profilo disciplinare - può essere esercitato senza alcun limite.

Il che non è assolutamente vero. La dignità della persona è un diritto costituzionalmente sancito e che, certamente, precede, in via prioritaria, ogni altro diritto che dalla stessa Costituzione può anche aver tutela.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze si è pronunciato per il rigetto del ricorso di Umberto Cecchi, pur senza offrire alcun motivo specifico.

Pur tuttavia e rigettando tutti i motivi esposti in ricorso da Umberto Cecchi per la loro irrilevanza rispetto ai capi di incolpazione contestati nel primo grado del giudizio

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che l’interessato, convocato per essere sentito il 10.6.2003, il 18.12.2003 e il 17.2.2004, non si è presentato né ha mai giustificato la sua assenza, visto l’art. 43 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale e di cui al D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (nell’assenza non motivata ... del ricorrente ... il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso), a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Umberto Cecchi.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 2-2-20.

Quando si responsabilizzano appositamente i propri collaboratori e quindi l’intero corpo redazionale per via gerarchica non si può rispondere di “culpa in vigilando” per fatti da altri commessi

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Accolto ricorso Giulio Giustiniani avverso delibera Ordine Emilia-Romagna del 3.7.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, nella seduta del 3 luglio 2000, deliberava di infliggere la sanzione dell’avvertimento al giornalista Giulio Giustiniani, direttore de “Il Gazzettino”.

Il procedimento disciplinare, di competenza del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto, venne trasmesso il 19 maggio 1999 dal Comitato Esecutivo del Cnog al nuovo giudice, in accoglimento della delibera del 29.4.1999 del su indicato organismo in quanto “dei nove componenti il Consiglio Veneto ben cinque sono dipendenti del ‘Gazzettino’”.

Il Consiglio dell’Emilia Romagna, assunte le sommarie informazioni senza nulla preliminarmente eccepire, avviava il procedimento disciplinare nei confronti di Giulio Giustiniani,

incolpandolo di aver violato, nella sua qualità di direttore responsabile della testata “Il Gazzettino”: a) l’art. 2 della legge professionale nella parte in cui prevede che giornalisti ed editori sono tenuti a promuovere la fiducia fra la stampa ed i lettori; b) il medesimo art. 2 nella parte in cui dà facoltà al giornalista di mantenere il segreto sulle fonti solo nel caso in cui ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; c) la Carta dei doveri del giornalista (paragrafo Le Fonti), in cui si stabilisce che il giornalista deve rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti, anche con riferimento alla provenienza del testo delle agenzie.

Ascoltati l’incolpato e, successivamente, alcuni testimoni (Alessandro Zuin del Cdr del ‘Gazzettino’; Enrico Ferri, segretario del Sindacato Veneto; Maurizio Refini, il caporedattore presente alle riunioni giornalieri nelle quali, solitamente, venivano impartite disposizioni ai redattori), il Consiglio dichiarava chiusa l’istruttoria del procedimento, assicurando alla difesa il deposito di note scritte conclusive in contraddittorio.

La decisione di irrogare la sanzione dell’avvertimento al Giustiniani veniva adottata – con il plenum del Consiglio – a maggioranza dei voti segreti.

Il fatto addebitato al Giustiniani: aver consentito – secondo un esposto inoltrato all’Ordine del Veneto dal CdR del ‘Gazzettino’ e dal Sindacato dei Giornalisti Veneti – che alcuni redattori del ‘Gazzettino’ firmassero con nomi di fantasia note di agenzia di stampa (Ansa) sulle pagine del quotidiano e/o, in ogni caso, di non aver esercitato la dovuta vigilanza perché ciò non accadesse.

Il ricorrente, con gravame ritualmente proposto, contesta in toto, nel merito, la decisione del Consiglio dell’Emilia Romagna, senza soffermarsi su questioni di diritto, esse pure preliminarmente eccepibili, quali la astensione non singolarmente motivata dei cinque componenti del Consiglio Veneto. Non basta, infatti, essere dipendenti della stessa testata giornalistica in cui svolge la sua attività l’incolpato per rendere incompatibile il procedimento disciplinare, ancor prima che esso sia stato aperto e incardinato con l’atto di incolpazione. Non ricorre, nella fattispecie, il discrimine posto dagli artt. 51 e 52 c.p.c., richiamati dall’art. 50 della legge 3.2.1963 n. 69. Il Consiglio regionale dell’Ordine, nell’esercizio di poteri demandatigli dalla legge, deve ovviamente prescindere dai rapporti personali, di colleganza, di amicizia e di testata.

Giustiniani, sintetizzando i capi di incolpazione, sostiene che il tutto si ridurrebbe – come addebitatogli – in una *culpa in vigilando* che, peraltro, avrebbe riguardato le pubblicazioni avvenute solo in due giorni (il 3 e il 5 marzo 1999). “La occasionalità, saltuarietà e rarità dell’evento – scrive nel ricorso Giustiniani – comportavano che esso naturalmente sfuggisse al vaglio di un Direttore di giornale che editava ed edita una media di 150 pagine al giorno”.

Aggiunge ancora il ricorrente che “nel nostro sistema giuridico non esiste una responsabilità oggettiva (ma a tanto in pratica si estenderebbe quella del Direttore se gli si dovesse far carico giorno per giorno di un controllo di tutto quanto pubblicato in un quotidiano con ben nove edizioni locali, con un imponente numero di pagine e con un enorme numero di notizie) e dal momento, altresì, che notoriamente i compiti del Direttore si esplicano soprattutto in tema di linea politica del giornale, di relazioni interne ed esterne, di programmazione editoriale e dal momento infine che è pacifico in causa che non era a conoscenza dei fatti, poi contestati, e che essi non si sono più in seguito ripetuti (il che dimostra la presenza di un suo immediato intervento), ne consegue l’insussistenza dell’addebito disciplinare”.

Giustiniani fa rilevare in ricorso anche che “Il Gazzettino” è “un complesso aziendale di vaste dimensioni ... con preposti settoriali che hanno tra l’altro anche il compito di rivede-

re gli articoli da pubblicare (v. l'art. 11 del ccnl giornalistico ove con riferimento al Capo Servizio si parla di 'rivedere il lavoro' dei redattori alle proprie dipendenze)".

"A ciò aggiungasi – prosegue il ricorrente – che al 'Gazzettino' (come risulta dal documento prodotto in primo grado) ci sono non solo dei Capi Servizio, ma altresì Capi Redattori e due Vice Direttori. Attribuire in tale contesto una responsabilità per 'culpa in vigilando' al Direttore non può ritenersi accettabile laddove si consideri che oltre alla già menzionata ripartizione settoriale, sussiste il principio dell'affidamento, in base al quale il Direttore di un giornale non può che attendersi che tutto ciò che rientra nella ben nota logica elaborativa dell'editing venga effettivamente svolto".

Quanto sostenuto nel ricorso di Giustiniani, in buona sostanza, era già stato affermato dinanzi ai primi giudici da Maurizio Refini, il capo redattore presente alle riunioni giornalieri nelle quali, solitamente, venivano impartite disposizioni ai redattori.

Nel corso della sua deposizione Refini così ebbe ad esprimersi: "però insomma, più che sul direttore in questo momento direi che i miei colleghi caporedattori erano loro che dovevano vigilare che un redattore fosse diligente o negligente; poi, che il direttore non abbia specificato tutte le volte: mi raccomando rifate le agenzie, questo è anche vero, però non so se è il caso di stare a ripetere; tutti abbiamo vissuto nel giornale, quindi si sa benissimo che o pigli l'agenzia e la butti dentro tout court senza nessuna firma o se vuoi metterci una firma, la tua o di qualcun altro, la devi rifare".

Il P.G. presso la Corte d'Appello di Bologna, senza alcuna motivazione, chiede sic et simpliciter il rigetto del ricorso.

Il Consiglio nazionale, nel caso in esame, condivide l'assunto del ricorrente che "nel nostro sistema giuridico non esiste una responsabilità oggettiva" penalmente perseguibile in astratto.

Diversamente potrebbe accadere sotto il profilo della deontologia, ossia delle regole che, nella sua autonomia, l'Ordine si è autoimposto in materia disciplinare e che non possono essere infrante, per alcun motivo, dagli iscritti, qualunque sia la funzione o la mansione rivestita nell'ambito della gerarchia contrattuale della professione.

In ogni caso, anche la violazione di natura disciplinare non può essere addebitata in astratto, ossia per il sol fatto che si esercitano determinate funzioni o mansioni. L'elemento soggettivo, anche nella deontologia, costituisce presupposto per l'affermazione di una responsabilità che si assoggetta ad una sanzione, ossia ad una "pena". E, per dettato costituzionale, ogni responsabilità penale non può che essere personale. Analogamente, in materia disciplinare, ancorché i fatti addebitati non abbiano rilevanza penale, ma valenza sotto il profilo deontologico riguardante l'esercizio della professione, sempre e comunque debbono essere individuate e perseguite le responsabilità personali con l'acquisizione di prove certe nei confronti di coloro che di fatto sono incorsi nelle violazioni per indolenza o per aver omesso la dovuta vigilanza e, in conclusione, per essersi sottratti alle regole scritte relative al buon esercizio della professione giornalistica.

Soffermandosi sul caso specifico di Giustiniani, convince il Consiglio la tesi difensiva esposta dal ricorrente riguardo alla assunzione di responsabilità – non soltanto contrattuale, ma ancor di più etico-professionale – da parte di chi aveva il compito di controllare che le disposizioni date dal direttore venissero puntualmente eseguite dai redattori preposti all'editing e dai loro diretti superiori gerarchici. Difatti, molti sono gli elementi che impe-

discono, a volte, al direttore di una pubblicazione - soprattutto se dotata di un gran numero di pagine - di controllare ogni scritto in essa contenuto. È naturale, quindi, che debba crearsi, come di solito avviene in casi come quello in esame, un rapporto di fiducia in seno alla redazione volto ad evitare quelle precauzioni e quei controlli previsti dalle norme penali di cui è sempre e comunque chiamato a rispondere il direttore della pubblicazione.

Ne consegue che, certamente, non può essere configurato come illecito disciplinare del direttore il “copia e firma” di testi, editati da agenzie di stampa, da parte di alcuni redattori del giornale, avendo il direttore stesso - come risulta in atti - impartito precise disposizioni di firmare i “pezzi” tratti dalle agenzie, sia pure con pseudonimi, soltanto se rielaborati.

L'omesso controllo delle disposizioni impartite dal direttore Giustiniani non può che attribuirsi, nel caso in specie, e quindi per gli aspetti di natura deontologica, anche se limitati a due soli numeri del quotidiano, a coloro che erano, gerarchicamente, i superiori diretti dei redattori preposti all'editing nello specifico settore di competenza ed ai quali soltanto poteva addebitarsi di “non aver esercitato la dovuta vigilanza perché ciò non accadesse” come il direttore aveva tassativamente indicato durante una riunione di redazione volta a ridefinire e migliorare l'immagine del giornale.

In altri termini, al direttore de “Il Gazzettino” non si può addebitare la colpa di non aver vigilato a che non si commettessero certi abusi (la firma di pezzi ricevuti per agenzia) avendo disposto - e di ciò c'è prova in atti - che si sarebbero dovuti riscrivere i pezzi di agenzia e, quindi, attribuirli a firme di fantasia.

E c'è di più: Giulio Giustiniani non intervenne astrattamente su una materia in ordine alla quale sarebbe potuto succedere che un pezzo di agenzia fosse firmato per sbaglio o per occasionalità dell'evento, ma dispose che la stessa materia fosse regolamentata. Ciò fece responsabilizzando i suoi diretti collaboratori e, quindi, l'intero corpo redazionale per via gerarchica. Lo stesso Giustiniani non aveva motivo di dubitare, vedendo firme di fantasia, che i relativi pezzi fossero motivo di rielaborazione da parte di suoi redattori non solo perché non aveva lasciato discrezionalità alcuna ai suoi redattori, ma perché, regolando la materia, aveva impartito opportune direttive.

Se ne deduce che non commise, per come i fatti sono accaduti, alcun illecito, in assenza del quale non può essere ritenuta responsabilità e quindi comminata sanzione alcuna.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Giulio Giustiniani.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 2-2-21.

Quando un direttore compromette gravemente la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo (art. 55)

- C.N. 15.4.2004 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio A. Liori avverso delibera Ordine Sicilia del 23.7.1999 e conseguente delibera Ordine Sardegna del 16.8.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista professionista Antonio Angelo Liori ricorre avverso il provvedimento di radiazione dall'albo emesso dal Consiglio regionale della Sicilia in data 23.7.1999 e la conseguente delibera di cancellazione adottata dal Consiglio dell'Ordine della Sardegna in data 16.8.1999.

In sintesi, questi sono i fatti essenziali nel loro ordine cronologico:

15.10.1998 – il Consiglio dell'Ordine della Sardegna, assunte sommarie informazioni, delibera l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti di Antonio Angelo Liori;

14.1.1999 – a seguito delle accertate astensioni con conseguente venire meno del numero legale, il Consiglio della Sardegna rimette gli atti al Consiglio nazionale perché designi altro Consiglio dell'Ordine;

11.2.1999 - il procedimento viene assegnato all'Ordine della Sicilia;

23.7.1999 – l'Ordine della Sicilia ritiene il Liori responsabile degli addebiti mossigli e gli infligge la sanzione della radiazione;

2.9.1999 - il Liori propone ricorso e chiede la sospensiva (che gli viene accordata);

25.1.2001 – il Cnog (Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) ritiene fondata una delle prospettate cause di nullità, quella relativa alla violazione del principio del contraddittorio, e rimette gli atti ai primi giudici per la “rinnovazione dell'istruttoria atta a reintegrare la difesa nell'esercizio dei suoi evidenziati, legittimi diritti di partecipazione al procedimento”;

30.3.2001 - il Consiglio dell'Ordine della Sicilia - nel frattempo - constatato che l'astensione dei suoi componenti aveva determinato la mancanza del numero legale, venendosi a trovare così nella impossibilità di riesaminare il caso, rimette gli atti al Consiglio nazionale;

26.4.2001 - il Cnog investe del procedimento il Consiglio dell'Ordine della Campania;

11.10.2002 - a seguito del ricorso proposto dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello, innanzi al Tribunale di Palermo, contro la decisione del Cnog di annullamento della delibera del Consiglio regionale della Sicilia, il Tribunale - in accoglimento di specifica istanza formulata dalla difesa del Liori - dichiara la propria incompetenza indicando come giudice competente il Tribunale di Cagliari e concedendo un termine di 6 mesi per la riasunzione della causa; invito che non viene raccolto da nessuna delle parti in causa;

16.12.2002 – l'Ordine della Campania restituisce gli atti al Cnog dal momento che i suoi componenti hanno deciso “individualmente e collegialmente di astenersi dal giudizio, considerata la delicata complessità assunta dalla vicenda, a seguito degli sviluppi giudiziari che la stessa va assumendo”;

25.3.2003 - del caso viene investito l'Ordine della Lombardia che, nell'avviare il procedimento, rinnova il capo d'inculpazione. Al Liori, in aggiunta ai fatti già contestati, viene addebitata la mancata comunicazione al Consiglio di appartenenza delle condanne definitive risultanti dal Certificato Penale rilasciato in data 14.5.2003.

26.11.2003 - il Consiglio della Lombardia emette un “provvedimento amministrativo” con il quale delibera all'unanimità di rimettere gli atti del procedimento disciplinare al Consiglio nazionale, per i seguenti motivi:

“la legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963) avrebbe una lacuna nella individuazione del Consiglio regionale-giudice amministrativo competente a pronunciarsi, qualora scattino le clausole previste dagli articoli 49 e 50 della legge stessa. In quanto il Consiglio nazionale decide secondo criteri non prefissati e in violazione, quindi, degli articoli 25 e 111 della Costituzione;

il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti avrebbe rimesso ‘illegittimamente’ gli atti al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania prima e successivamente al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, ‘mentre avrebbe dovuto esso stesso rinnovare l’istruttoria e decidere nel merito disciplinare’ (come da sentenza n. 13009/1997 della sezione prima civile della Cassazione)”.

19.12.2003 – il Consiglio nazionale, a seguito della delibera del Consiglio regionale della Lombardia, riassume davanti a sé il procedimento.

~

Preliminarmente all’esame del ricorso, è necessario ripercorrere i provvedimenti dell’Ordine dei Giornalisti e le difese del Liori che si sono succeduti nel corso di questa lunga vicenda.

L’incolpazione.

Il relativo atto si articola nei seguenti otto punti:

a) Violazione dell’obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, del rispetto del decoro e della dignità personali, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, per avere pubblicato in un fondo di prima pagina sull’“Unione Sarda” del 8-3-1998 notizie palesemente non vere, con gravi offese e dileggio al riguardo dell’associazione “Gruppo d’intervento giuridico” e dei suoi iscritti, negando poi il diritto di replica e rettifica e dichiarando in termini programmatici la decisione di non pubblicare più, sul giornale da lui diretto, comunicati provenienti da detta associazione di volontari se non “come lettera al cronista” e non più di una volta all’anno.

b) Violazione dell’obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, del rispetto del decoro e della dignità personali, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, del diritto di rettifica, per avere pubblicato in forma parziale e distorta un’interrogazione parlamentare dei deputati Attili, Carboni e Dedoni (L’“Unione Sarda” del 25-11-1997), nonché offendendo gli stessi parlamentari e usando nei loro confronti frasi minacciose in articoli di prima pagina pubblicati sull’“Unione Sarda” del 29-11-1997 e del 28-2-1998, ignorando peraltro le richieste di rettifica.

c) Violazione dell’obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, del rispetto della personalità altrui e dell’onore e della reputazione delle persone, del decoro e della dignità professionale, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, per aver firmato articoli, sul quotidiano da lui diretto, caratterizzati da informazioni scorrette e incomplete, volgarità, offese, subdola equivocità, allusioni e insinuazioni, artifici dialettici, frasi minacciose, sistematico discredito delle istituzioni e di singoli rappresentanti istituzionali. Rilevato nelle prime pagine dell’“Unione Sarda” dei giorni: 27-11-1996, 27-8-1997, 2-11-1997, 11-12-1997, 18-1-1998, 15-2-1998, 11-3-1998, 13-3-1998, 17-3-1998, 3-4-1998, 6-4-1998, 8-4-1998, 22-4-1998, 10-5-1998, 22-7-1998, 23-7-1998, 2-8-1998, 9-8-1998, 13-8-1998, 13-9-1998, 2-9-1998, 5-9-1998, 13-9-1998, 20-9-1998, 7-10-1998, 14-10-1998.

d) Violazione dell'obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, del rispetto della personalità altrui e dell'onore e della reputazione delle persone, del decoro e della dignità professionale, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, per avere firmato articoli, sul quotidiano da lui diretto, caratterizzati da informazioni scorrette e incomplete, volgarità, offese, subdola equivocità, allusioni e insinuazioni, artifici dialettici, frasi minacciose, sistematico discredito delle istituzioni e di singoli rappresentanti istituzionali. Rilevato nelle prime pagine dell' "Unione Sarda" dei giorni: 27-11-1996, 27-8-1997, 2-11-1997, 11-12-1997, 18-1-1998, 15-2-1998, 11-3-1998, 13-3-1998, 17-3-1998, 2-4-1998, 3-4-1998, 6-4-1998, 8-4-1998, 22-4-1998, 10-5-1998, 22-7-1998, 23-7-1998, 2-8-1998, 9-8-1998, 13-8-1998, 13-9-1998, 2-9-1998, 5-9-1998, 6-9-1998, 13-9-1998, 20-9-1998, 7-10-1998, 14-10-1998.

e) Violazione dell'obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e buona fede, del decoro e della dignità professionale, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, per avere approfittato della propria posizione di direttore del giornale pubblicando articoli dai quali traspaiono interessi personali, con disegno estraneo all'esercizio professionale di informazione libera da condizionamenti. Rilevato negli articoli da lui firmati apparsi sulla prima pagina dell' "Unione Sarda" nei giorni 27-11-1996, 27-8-1997, 2-11-1997, 11-3-1998, 13-3-1998, 17-3-1998, 3-4-1998, 22-7-1998, 23-7-1998, 6-9-1998, 13-9-1998, 20-9-1998; e notizie pubblicate sulla Nuova Sardegna il giorno 9-10-1998.

f) Violazione dell'art. 2 della legge ordinistica che impone a giornalisti e editori di "promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, la fiducia tra la stampa e i lettori, dell'obbligo deontologico di tenere un comportamento improntato al buon gusto e al senso della misura nei rapporti fra colleghi e nella vita associativa, dell'obbligo di intrattenere i rapporti sindacali imposti dal Contratto collettivo, nonché del rispetto della correttezza, del decoro, del prestigio, dell'osservanza delle leggi e del contratto di lavoro sia nella vita personale e professionale che nei rapporti di lavoro, per avere ripetutamente rivolto - con offese, intimidazioni, dispregio, volgarità - pubblici attacchi alle rappresentanze sindacali a tutti i livelli e a singoli colleghi impegnati nell'attività sindacale e nell'attività professionale esercitata anche sotto testate di giornali concorrenti a quello da lui diretto, nonché rifiutando reiteratamente di pubblicare note e documenti sindacali, così sollevando polemiche e indignate proteste - anche a livello nazionale - non soltanto nell'ambito della categoria e sconcertando l'opinione pubblica. Rilevato sull' "Unione Sarda" dei giorni 29-7-1996, 18-11-1996, 27-8-1997, 10-9-1997, 27-10-1997, 28-10-97, 13-3-98, 14-3-98, 15-3-98, 17-3-98, 20-7-98, 22-7-98, 23-7-98, 4-10-98, 8-10-98; sulla 'Nuova Sardegna' dei giorni 22-9-98 e 23-9-98; su note e documenti sindacali del 10-2-97 (Assostampa), 20-2-97 (Assostampa), 22-2-97 (Assostampa), 11-12-97 (comunicati vari), 21-2-98 (Fnsi), 10-3-98 (Segr. Fnsi, Vicepres. Fieg), 23-7-1998 (Pres. Assostampa, Assostampa, Fnsi), 27-7-98 (Assostampa), 1-8-98 (comunicati vari), 6-8-98 (comunicati vari), 15-8-98 (Cdr), 31-8-98 (Cdr, Rsu, Assostampa attraverso Ansa), 8-10-98 (Assostampa e Vicepres. Fnsi), 9-10-98 (Fnsi); su iniziative sindacali del 20-4-98 e 6-5-98 (Proibiviri Assostampa) e replica del 11-5-98 (lettera di Liori all'Assostampa), del 11-8-98 (proclamazione sciopero), del 15-8-98 (pubblico manifesto murale); su interventi dell'Ordine professionale regionale del 19-2-97, 20-5-97, 27-10-97, 11-12-97, 14-3-98, 21-7-98, 23-7-98, 21-7-98, 28-9-98; su iniziative esterne del 19-8-98 (interrogazione parlamentare) e 13-10-98 (Direzione regionale Pds annuncia querela); su mancata rettifica chiesta da un collega il 22-9-98; su lettera di ricasazione a consiglieri dell'Ordine il 11-9-98.

g) Violazione del diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive, così come indicato dalla "Carta dei doveri del giornalista", per

essersi rifiutato di assolvere una richiesta del giornalista Giorgio Melis in data 28-9-1998, con l'aggravante dei rapporti di colleganza.

h) Violazione dell'art. 48 della legge ordinistica per avere compromesso la propria reputazione, il prestigio della categoria, la dignità dell'Ordine professionale, la fiducia tra stampa e lettori, i principi di lealtà e buona fede, manifestando un comportamento complessivamente scorretto nella vita personale e in quella professionale e nei rapporti di lavoro, con aperte e reiterate infrazioni al codice deontologico, con ostentazione di disprezzo per le regole del vivere civile, con ostentazione delle numerosissime denunce penali per diffamazione e altri reati a proprio carico, per il coinvolgimento personale in gravi inchieste giudiziarie (come il caso della Cartiera di Arbatax, il caso Sgaravatti, il caso Melis-Lombardini, tutti in corso di definizione processuale) e in altre situazioni di discredito quale il caso Starplant-San Vito, per avere ricoperto incarichi extraprofessionali non confacenti con l'esercizio della corretta e trasparente attività di giornalista e per aver così creato sconcerto presso l'opinione pubblica; con l'aggravante del mancato adeguamento ai ripetuti richiami informali e formali da parte del Consiglio dell'Ordine e del Presidente dell'Ordine; e con l'aggravante che deriva dalla sua posizione di direttore responsabile di giornale cui è richiesto un comportamento di particolare rigore per l'esempio che nell'esercizio della professione deve ispirare verso i colleghi e verso l'esterno.

2. La difesa del Liori prima che la trattazione del giudizio fosse rimessa al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

La difesa del Liori ha avanzato alcune eccezioni che possono essere riassunte nei seguenti punti:

1. "Assoluta genericità e infondatezza in fatto e in diritto delle violazioni addebitate" a Liori.
2. Tardività e prescrizione delle contestazioni, essendo "preclusa all'Ordine dei giornalisti la cognizione e, dunque, l'esercizio di ogni potere disciplinare in ordine a fatti e/o comportamenti del dottor Liori risalenti ad un periodo di tempo eccedente, secondo i comuni principi, i trenta giorni precedenti la data dell'atto di incolpazione".
3. Travalicamento e travisamento di compiti e ruolo da parte dell'Ordine dei giornalisti il cui potere di controllo "non può porsi come limite alla sfera di esercizio dell'attività giornalistica, bensì quale strumento idoneo a rafforzare l'indipendenza della categoria affinché non si producano attentati che possano compromettere la libertà di informazione e di critica".

3. La delibera del Consiglio dell'Ordine della Sicilia.

Sulle suddette eccezioni, l'Ordine della Sicilia si è così espresso:

"La difesa di Liori è stata incentrata in primo luogo su argomentazioni di carattere formale e procedurale, agevolmente superabili come si dimostrerà, nonché sulla tesi che il contenuto degli articoli sia interamente riconducibile a una libera espressione del pensiero e all'esercizio del diritto di critica.

Radicata a Palermo la competenza del giudizio disciplinare, il Consiglio ha avuto particolare riguardo alle garanzie di difesa concedendo tra l'altro ulteriori termini per la presentazione di memorie e documenti difensivi. Contestualmente è stato nominato, data la delicatezza del caso, un collegio di relatori composto da Bent Parodi di Belsito (presidente), Luigi Prestinenza (segretario) e Franco Nicastro.

L'unico atto prodotto da Liori, oltre alla memoria presentata nella fase iniziale del procedimento, è stata una comunicazione via fax di uno dei difensori, avvocato Antonello Angioni, pervenuta nella sede dell'Ordine a Palermo nella mattinata del 23 luglio 1999 con la quale veniva segnalata l'indisponibilità dell'incolpato a presenziare in giudizio per 'ragioni di salute'. Va preliminarmente osservato che la comunicazione è tardiva, essendo giunta a conoscenza del Consiglio quando era già terminata l'audizione del teste Franco Siddi ed era cominciato l'esame conclusivo del procedimento. Il Consiglio ha inoltre rilevato l'irregolarità formale della comunicazione, che non era accompagnata da alcuna certificazione sanitaria dalla quale potesse desumersi sia la natura del malessere sia il legittimo impedimento di Liori a presenziare.

Ancora in via preliminare sono state prese in esame le eccezioni difensive, che il Consiglio ha rigettato in toto per le ragioni che vengono di seguito argomentate.

Il rilievo sulla 'infondatezza' degli addebiti investe una questione di merito che il Consiglio ha valutato al termine del procedimento e non prima, tenuto conto del fatto che l'atto di incolpazione contiene solo la formulazione di ipotesi di illeciti disciplinari. Non ha rilevanza neppure l'eccezione su una presunta 'genericità', dato che l'atto di incolpazione contiene in tutti i suoi capi la circostanziata menzione degli addebiti con il puntuale richiamo delle fonti di prova (articoli e documenti vari) e con l'indicazione delle norme e degli articoli dai quali è dedotta la presunta violazione deontologica.

Irrilevante è pure la seconda eccezione sui termini entro i quali avrebbe dovuto essere promossa l'azione disciplinare. Non sono i 'comuni principi', che peraltro nella memoria non vengono meglio indicati, ma la legge sull'ordinamento professionale a fissare esattamente i termini di prescrizione. Al riguardo va semplicemente osservato che, a mente dell'art. 58, primo comma, della legge 3-2-1963 n. 69, "azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto". E siccome nell'atto di incolpazione il riferimento cronologicamente più lontano è a un articolo pubblicato sull'"Unione Sarda" il 29-7-1996 (mentre il procedimento è stato deliberato in data 15-10-1998), non può essere eccepita la prescrizione dell'azione disciplinare e l'Ordine può avere legittima cognizione dei comportamenti ritenuti difforni dalle norme deontologiche.

Il conforto di questa valutazione si rinviene in ultima analisi nell'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sulla durata massima del procedimento, ha parlato di un periodo complessivo di sette anni e mezzo.

Con la terza eccezione la difesa di Liori osserva che il potere di controllo conferito all'Ordine 'non può porsi come limite alla sfera di esercizio dell'attività giornalistica'. Sarebbe fin troppo agevole osservare che in linea generale il potere di controllo deontologico non può essere inteso come un ostacolo o un limite all'esercizio di un'attività professionale, ma al contrario come la garanzia suprema del rispetto delle regole che accresce il grado di credibilità, lealtà, dignità del professionista.

Va semmai rilevato che sono proprio gli addebiti mossi a Liori a configurare un abuso dell'attività giornalistica per finalità incompatibili con la professione. Dall'assunto difensivo si deduce in sostanza una critica ideologica nei confronti dell'Ordine che con la sua iniziativa finirebbe, a giudizio della difesa, per limitare da un lato la libertà di espressione del pensiero e dall'altro i metodi con cui manifestarla. La logica sottesa alla tesi difensiva fa prefigurare una conclusione paradossale: il controllo deontologico sugli articoli dei giornalisti sarebbe precluso all'Ordine dall'esigenza di non introdurre 'limitazioni' alle manifestazioni del pensiero dei propri iscritti.

Sul punto va osservato che, se la libertà di pensiero è un diritto inalienabile del cittadino, la professione giornalistica è sottoposta a un complesso di regole ulteriori: e sono queste le norme delle quali l'atto di incolpazione ipotizza la violazione. Ne consegue che il potere conferito all'Ordine riguarda non l'impedimento a scrivere (in questo caso davvero chiunque potrebbe a ben ragione parlare di una 'ingerenza' intollerabile prima ancora che illegittima) ma il controllo su chi scrive violando la deontologia e altre basilari regole di stile.

In applicazione dei criteri deontologici, la competenza dell'Ordine non ha dunque nulla a che vedere con l'espressione del pensiero, ma riguarda qualcosa di diverso e più specifico. Anche l'ambito di applicazione delle regole deontologiche è diverso da quello riservato alla competenza della magistratura ordinaria. Oltre agli elementi riferibili all'oggettività di un fatto, che si richiamano alla verità sostanziale, vanno considerati gli elementi di carattere soggettivo che attengono alle modalità dell'espressione e alla strumentalizzazione della realtà dei fatti. Con riferimento alla dignità professionale compromessa, ciò rappresenta un problema per i giornalisti. Ed è, si ribadisce, materia di stretta competenza disciplinare.

Va aggiunto che l'offesa alla dignità professionale è recata non solo dalla violazione di alcuni elementi oggettivi indicati dall'art. 2 della legge sull'ordinamento professionale, ma anche quando un iscritto mostri dispregio per l'istituzione ordinistica, non risponda alle chiamate del Consiglio, esprima apprezzamenti negativi nei confronti dei colleghi, metta in discussione il rapporto di fiducia tra la stampa e i lettori.

Alla luce di queste considerazioni, appaiono fuorvianti e inopportuni i richiami alla condizione di giornalista 'scomodo' e alle 'sistematiche campagne diffamatorie e caluniose' di cui sarebbe stata oggetto L' "Unione Sarda" o meglio il suo direttore. Nulla può giustificare le più gravi violazioni dei principi deontologici soprattutto da parte di chi ricopre un ruolo professionale di massima responsabilità, esposizione e visibilità quale direttore di un giornale di grandi tradizioni e di consolidata autorevolezza come L' "Unione Sarda". Lo stesso argomento difensivo può essere oltretutto rovesciato nel suo contrario: e basta rivedere l'ampia produzione giornalistica di Liori, contrassegnata da un crescendo di pubblici attacchi dai toni grotteschi e di ripetute espressioni dai tratti volgari nei confronti di una moltitudine di soggetti, per ritenere che lo stesso Liori sia stato in questi anni un protagonista molto attivo di quelle 'campagne'. Altro che giornalista 'scomodo' e fuori ordinanza come ora tenta di accreditarsi nel giudizio disciplinare.

L'assunto difensivo merita comunque una puntualizzazione ulteriore perché tocca uno degli aspetti più rilevanti della professione giornalistica. Il modo migliore di difendere valori fondamentali come l'indipendenza e l'autonomia è quello di dare ai lettori prova costante di libertà di giudizio, disinteresse personale e compostezza intellettuale: elementi che difficilmente si possono rinvenire negli scritti di Liori portati alla cognizione del Consiglio.

Il richiamo all'esigenza che l'Ordine si ponga come 'strumento idoneo' alla difesa dell'autonomia dei propri iscritti va quindi apprezzato come un puro pretesto difensivo. L'Ordine non manca, come spesso è accaduto, di tutelare la libertà e l'indipendenza dei propri iscritti. E lo farebbe anche in questo caso se avesse la prova che il direttore dell' "Unione Sarda" sia, come sostiene, vittima di un complesso disegno di delegittimazione ('sistematiche campagne diffamatorie e caluniose') portato avanti con unità di intenti da magistrati prevenuti, forze di polizia che abusano dei loro poteri investigativi 'al solo fine di condizionare l'attività di informazione' dell' "Unione Sarda", forze politiche ostili al gruppo editoriale Grauso, associazioni composte da 'babbo, mamma e figlio', giornalisti dell' "Unione Sarda" impegnati in una 'pervicace azione di boicottaggio' e giornalisti di 'altre testate concorrenti', organismi sindacali che si distinguono per l' 'inusitata violenza' delle loro 'aggressioni' nei

confronti del gruppo editoriale e del direttore del quotidiano di Cagliari. Sfuggono, a dire il vero, le ragioni per cui il giornale e il suo 'scomodo' direttore siano stati accerchiati, paladini solitari, da una così composita e affollata coalizione di 'nemici'.

Dall'esame dei numerosi scritti di Liori è possibile desumere un altro dato estremamente significativo. Il procedimento è stato infatti incardinato su una larghissima produzione giornalistica, a testimonianza del fatto che non si tratta di episodi sparsi e circoscritti ma di una condotta professionale prolungata nel tempo, improntata a lucida coerenza e riferibile a un preciso indirizzo politico-editoriale. Il giudizio che ne consegue deve perciò tener conto della grande rilevanza pubblica degli scritti di Liori che infatti hanno suscitato proteste anche nelle sedi istituzionali, conflitti e lamentele di ogni genere, come dimostra il numero impressionante (oltre un centinaio) dei procedimenti per diffamazione e altro intentati a suo carico.

Questa sovraesposizione del direttore dell'"Unione Sarda" non può essere certamente riconducibile alla pretesa condizione di giornalista 'scomodo' a tutti i costi, ma rappresenta un'anomalia che compromette gravemente la dignità della professione. Richiede perciò un intervento risolutivo dell'Ordine dei giornalisti. Una tolleranza prolungata o una blanda attenzione finirebbero per ingenerare nell'opinione pubblica l'errato convincimento che gli abusi dell'attività giornalistica non trovano una sanzione adeguata nella sede disciplinare".

L'Ordine della Sicilia, dopo aver motivato la propria decisione su ogni singolo capo di incolpazione, concludeva come di seguito:

"... il Consiglio ritiene provati tutti capi di incolpazione e violati gli articoli 2 e 48 della legge 3-2-1963 n. 69 e i principi deontologici della lealtà e della buona fede, del rispetto del decoro e della dignità personali, della promozione della fiducia fra organi di stampa e lettori, del diritto di rettifica. Il Consiglio ritiene inoltre che con la sua condotta Liori abbia compromesso la reputazione, il decoro, la dignità, il prestigio e l'autonomia della professione giornalistica; abbia abusato del ruolo di direttore; abbia suscitato un conflitto tra gli interessi personali e quelli dell'informazione. Conclusivamente, il Consiglio ritiene che ricorrano tutti gli elementi per rendere incompatibile la presenza dell'incolpato nell'albo dei giornalisti."

All'incolpato veniva, quindi, inflitta la sanzione della radiazione per aver: "gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo".

4. Il ricorso del Liori avverso la delibera dell'Ordine della Sicilia:

4.1. Le eccezioni preliminari.

Nel ricorso a suo tempo presentato dal Liori a questo Consiglio nazionale vengono, preliminarmente, eccepiti quattro motivi di nullità, che per completezza vengono qui di seguito richiamati.

A) nullità assoluta dell'atto di incolpazione e del conseguente procedimento per "difetto di costituzione del giudice". Per il ricorrente non è possibile che "un giudice curi l'istruttoria del procedimento, deliberi l'incolpazione e poi si astenga dal decidere sull'incolpazione deliberata";

B) nullità per violazione del principio del "*ne bis in idem*". Il ricorrente precisa che il 23 luglio 1998 l'Ordine regionale gli aveva già irrogato la sanzione della censura per fatti posti in essere sino a tale data nell'esercizio dell'attività professionale. Di conseguenza l'atto di incolpazione sarebbe nullo per la parte relativa ai fatti posti in essere anteriormente all'applicazione di tale sanzione;

C) nullità collegata alla “(possibile) incompetenza del Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Sicilia”. Il ricorrente osserva che non risulta esservi stata (o comunque esservi stata nei termini prescritti) la ratifica, da parte del Consiglio nazionale, del provvedimento di designazione dell’Ordine siciliano adottato dal Comitato Esecutivo in via d’urgenza;

D) nullità per violazione del principio del contraddittorio. Il ricorrente eccepisce di non essere stato ascoltato dal Consiglio siciliano il quale ha deciso nonostante la ricezione del fax attestante la circostanza di impedimento a presentarsi alla audizione.

4.2. Nel merito.

Nel ricorso presentato a questo Consiglio nazionale il Liori, nel merito, deduceva quanto segue:

E) Ferma restando ogni eccezione preliminare di nullità, si osserva come - anche nel merito - l’impugnato provvedimento di radiazione non possa in alcun modo essere condiviso sia con riferimento ai presupposti sui quali si fonda e sia per la manifesta sproporzione tra gli illeciti contestati e la sanzione applicata: sproporzione ancor più grave ove si consideri che la legge 3 febbraio 1963, n. 69, ha adottato - con gli artt. 2 e 48 - un’enunciazione sintetica dei doveri del giornalista e che, a tutt’oggi, non è stato approvato quel “codice deontologico dei giornalisti” di cui si parla in dottrina e tra gli addetti all’informazione da oltre un decennio (al riguardo v. le efficaci osservazioni di Sommaruga, *La deontologia del giornalista nella giurisprudenza degli organi professionali. Rassegna delle decisioni 1968/1994*, in *Dir. inf.*, 1995, p. 423 e ss.).

È evidente, in questo quadro, che in assenza di norme certe di riferimento - idonee a dare preciso contenuto ai principi enunciati dagli artt. 2 e 48 della legge 69/63 - le sanzioni debbano essere applicate con estrema prudenza. In ogni caso le norme deontologiche non potranno mai comportare la limitazione di diritti soggettivi, per di più di rango costituzionale, quali il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

F. Passando all’esame analitico dei singoli capi oggetto dell’atto di incolpazione e, specularmente, della delibera di radiazione, si osserva quanto segue.

SUL CAPO A. Come è pacifico, non sussisteva alcun diritto alla rettifica in capo al “Gruppo di intervento giuridico”. Nonostante ciò la decisione impugnata ha ravvisato una violazione del dovere del giornalista di promuovere la fiducia tra organi di stampa e lettori nel passo in cui, ironicamente, il dr. Liori dichiarava che avrebbe pubblicato i documenti dell’associazione in questione tra le lettere al cronista e per non più di una volta all’anno.

La fattispecie è mal inquadrata posto che il dovere di promuovere la fiducia tra organi di stampa e lettori riguarda il rapporto con i lettori in genere (i “consumatori” dell’informazione) e non con singole associazioni non riconosciute portatrici di interessi particolari. Tale dovere è invece strettamente connesso ai doveri di verità e buona fede che non sono stati in alcun modo disattesi posto che il Tribunale di Cagliari, con provvedimento definitivo, ha riconosciuto l’inesistenza del diritto di rettifica.

SUL CAPO B. Gli articoli pubblicati in riferimento all’interrogazione parlamentare dei deputati Attili, Carboni e Dedom (eletti in Sardegna nelle liste del PDS) - sia pur spigolosi - costituiscono legittima espressione del diritto di satira, quale forma di manifestazione del pensiero.

Il dr. Liori, con gli articoli in questione, ha cercato di suscitare l’ilarità dei lettori in relazio-

ne allo scarso interesse manifestato dai tre parlamentari per questioni vitali (scuola, giustizia, lavoro, ecc.) e, per converso, al particolare attivismo dai medesimi dimostrato contro il gruppo editoriale "L'Unione Sarda": non va trascurato il fatto che i tre deputati, con un'interrogazione parlamentare che fece scalpore, adombrarono il dubbio che il gruppo editoriale in questione avrebbe "impegnato risorse per favorire la commissione di reati". Di fronte ad un uso improprio dell'immunità parlamentare, la satira potrebbe comunque considerarsi reazione legittima. Né può ritenersi che il diritto di satira sia stato esercitato in violazione del rispetto della dignità delle persone, stante la verità sostanziale dei fatti riportati.

SUL CAPO C. Anche la censura riguardante il capo in questione trae origine da alcuni articoli che riportano vicende realmente accadute. Il fatto che una rappresentazione cruda possa in qualche modo ledere la dignità delle persone e delle istituzioni coinvolte è un rischio reale ma non è imputabile al direttore del giornale che, nel riportare i fatti, esercita la propria attività e nel valutarli esprime l'opinione nel doveroso rispetto dell'indirizzo editoriale e secondo lo stile proprio. Al riguardo è da ritenere che l'Ordine professionale non possa esprimere alcuna valutazione né sulla linea del giornale e né sullo stile del giornalista.

SUL CAPO D. Si sostiene che, in tre vicende (polemica col Presidente della Giunta Regionale, ispezione disposta dal Tribunale di Cagliari sull'amministrazione della società editrice "L'Unione Sarda" e caso Melis-Lombardini), l'informazione sia stata piegata agli interessi personali e di gruppo con conseguente pregiudizio della corretta informazione.

Il fatto che, attraverso la pubblicazione di un quotidiano, un determinato gruppo economico persegua anche i propri interessi dovrebbe costituire - nel bene e nel male - un dato assodato. Evidenziare in maniera chiara e netta "da che parte si sta" costituisce sicuramente un servizio alla verità e comunque la base di un rapporto leale e rispettoso coi lettori. Assai grave sarebbe stato non dichiarare in modo netto il punto di vista del Gruppo sulle vicende che direttamente o indirettamente l'hanno coinvolto o, peggio ancora, farlo dichiarare ad altri attraverso pseudo-interviste (pratica assai frequente).

SUL CAPO E. Anche qui, per una serie di articoli che evidenzierebbero il perseguimento di interessi personali, viene ritenuto violato l'obbligo della verità sostanziale dei fatti (ma nulla dice la decisione sui fatti asseritamente non veri), della lealtà e buona fede, nonché della promozione della fiducia tra organi di stampa e lettori. Valgono le precisazioni formulate al capo che precede. In ogni caso, se gli interessi personali "traspaiono" - come afferma la decisione impugnata - non può in alcun modo essere violato il dovere di lealtà e buona fede.

SUL CAPO F. La censura riguarda le relazioni tra la società editrice e il direttore del quotidiano, da un lato, e gli organismi sindacali dei giornalisti dall'altro. La questione merita una attenzione particolare e deve necessariamente essere inquadrata nell'ambito dei rapporti tesi che hanno caratterizzato un'intera stagione. Sul punto avrebbero dovuto testimoniare i signori: Grauso Nicola (l'editore), Figus Paolo (condirettore), Figari Carlo (vicedirettore), Casu Roberto, Cugusi Claudio e Ledda Alessandro (redattori).

Peraltro la decisione dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia non solo non ha ammesso la prova testimoniale, tempestivamente dedotta dalla difesa del dr. Liori, ma non ha neppure indicato le ragioni della mancata ammissione. Addirittura neppure si fa riferimento all'istanza istruttoria. Tale violazione delle regole del processo importa la nullità del provvedimento, in parte qua, per omessa motivazione: nullità censurabile in sede di merito e di legittimità.

Attraverso tali deposizioni, infatti, sarebbero potute emergere le ragioni vere del venir meno

dello spirito di collaborazione all'interno della redazione giornalistica. Non senza evidenziare la necessità di una netta distinzione, che la legge pone, tra le responsabilità del direttore e quelle dell'editore, si fa presente - fatta salva la reiterazione dell'istanza istruttoria - che la valutazione dei rapporti tra colleghi e delle relazioni sindacali in genere deve essere operata tenendo conto della pervicace azione di boicottaggio di cui è stato oggetto, per lungo tempo, il direttore del quotidiano da parte del comitato di redazione e di taluni giornalisti legati a testate concorrenti.

SUL CAPO G. L'incolpazione riguarda la mancata pubblicazione di una nota di rettifica del giornalista Giorgio Melis (del quotidiano "La Nuova Sardegna") in relazione a notizie ritenute inesatte. Si postula la violazione del dovere di "promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori, la fiducia fra la stampa ed i lettori". Anche tale vicenda dovrebbe essere correttamente inquadrata nell'ambito dei rapporti di accesa conflittualità tra i due quotidiani sardi su cui è stata dedotta la prova testimoniale implicitamente non ammessa dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. Invero - come si è detto in precedenza - l'istanza istruttoria non è stata neppure presa in considerazione e quindi, a fortiori, non sono state indicate le ragioni della mancata ammissione della prova testimoniale.

Siffatta violazione delle regole del processo, ed in particolare del diritto di difesa, importa la nullità in parte qua della decisione di radiazione dall'Albo.

SUL CAPO H. Nella sostanza si contesta al dr. Liori di aver compromesso la propria reputazione ed il prestigio della categoria per avere tenuto, nella vita personale ed in quella professionale, un comportamento complessivamente scorretto con ostentazione, tra l'altro, di disprezzo per le regole del viver civile. Si tratta di accuse gravi ma al tempo stesso fondate su concetti evanescenti, mutevoli e comunque in gran parte soggettivi. In una società pluralista e democratica non esiste infatti una comune (e statica) nozione di "reputazione", così come di "prestigio". Le stesse regole del viver civile variano con l'evoluzione della società e dei valori che la stessa esprime.

In ogni caso si tratta di vicende al vaglio della magistratura ordinaria (evasione fiscale e truffa ai danni della Cee) in relazione alle quali vige la presunzione di innocenza: presunzione non può non valere anche in sede disciplinare.

In via del tutto subordinata si osserva come, sul punto, il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale. Altrimenti il rischio è quello di una sentenza penale che accerta l'estraneità del dr. Liori in relazione ai fatti ascritti (per non averli commessi) e di una decisione disciplinare che, proprio sull'erroneo presupposto della sussistenza della responsabilità in questione, irroga la più grave delle sanzioni.

Nel ricorso viene, inoltre, dedotta una asserita sproporzione tra fatti addebitati e ritenuti e la sanzione inflitta.

In proposito si legge nel ricorso:

Tale sanzione viene a determinare un danno gravissimo ed irreparabile: non solo cinque anni di inattività professionale del direttore di un quotidiano ma anche una carriera distrutta ed una credibilità irrimediabilmente compromessa.

Ritiene questa difesa che il "caso Liori" debba necessariamente essere inquadrato nell'ambito del sempre più diffuso ricorso all'azione giudiziaria contro i giornalisti indipendenti. Al riguardo il convegno sul tema "Citazioni e miliardi" - svolto di recente a Roma su iniziativa del Con-

siglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - ha fornito un quadro, davvero impressionante, delle vertenze giudiziarie promosse contro i giornali e i giornalisti. È emerso che il ricorso, sempre più frequente, alla via giudiziaria per la tutela della "reputazione" e dell' "onore" può mettere in serio pericolo il diritto del cittadino ad una informazione libera, corretta e completa.

"Dovranno riflettere - ha osservato Roberto Martinelli su OG Informazione del giugno 1999 - quei magistrati che usano la querela o la citazione civile solo per far soldi grazie al privilegio di avere indosso una toga e di poter contare sulla benevolenza dei colleghi": la frase sembra scritta a misura di Federico Palomba, il magistrato (ex) presidente della Regione Sardegna, che si è contraddistinto in querele e citazioni nei confronti dell'odierno ricorrente.

"Dovranno riflettere - prosegue Martinelli - i politici e quanti altri non amano i giornalisti scomodi e che usano spesso la scure giudiziaria per renderli innocui e inoffensivi".

Nell'attuale contesto l'indipendenza, base prima della deontologia professionale, è a rischio di autocensura. È questo un problema che tocca da vicino la libertà di espressione e il diritto di critica, ma soprattutto il diritto del cittadino ad un'informazione completa e libera.

Peraltro - a leggere la decisione dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia - si ha quasi l'impressione che Liori costituisca una "anomalia" nazionale. Ma così non è. Proprio da un esame dei dati emersi dal monitoraggio condotto dall'Ordine Nazionale (e pubblicati su OG Informazione) risulta ad esempio:

a) quanto ai procedimenti civili: ne esistono a carico dell'Unione Sarda 6 - a causa della "sconsiderata" attività del suo strano direttore - ma ne esistono anche 116 a carico del Mattino, 71 a carico dell'Unità, 66 a carico del Giornale, 33 a carico del Tempo, 27 a carico del Corriere della Sera, e così via;

b) quanto ai procedimenti penali, ai 2 contro "L'Unione Sarda", si accompagnano 78 contro Il Tempo, 59 contro "Il Giornale", 47 contro "L'Unità", 31 contro "Il Manifesto", 21 contro "La Nazione", e così a ruota.

Nonostante ciò, e pur sussistendo sempre la responsabilità del direttore (quantomeno per omessa vigilanza), "la radiazione" dall'Albo viene disposta solo nei confronti del dr. Liori.

Si confida pertanto che il Consiglio nazionale dell'Ordine - oltre ad effettuare un corretto bilanciamento tra libertà di stampa e tutela dell'onore e della reputazione - vorrà, in ogni caso, valutare l'adeguatezza della sanzione inflitta riducendola quanto meno in modo drastico.

5. La fase istruttoria-dibattimentale innanzi al Consiglio nazionale.

A questo punto è da evidenziare che l'incolpato e il suo legale di fiducia sono intervenuti in sede di istruttoria dibattimentale a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso. Il difensore ha illustrato, in modo particolare, rilievi tecnico-procedurali; il Liori, dal canto suo, ha posto l'accento su alcuni aspetti sui quali occorre soffermarsi.

Tra l'altro, il Liori ha, infatti, fatto presente che nel capo di incolpazione si fa riferimento ad una "trentina di articoli sui cinque-seimila editoriali che ho fatto in sei anni da direttore ... È vero, sono trenta-quaranta articoli venuti male, forse sopra le righe, dei quali mi sono pentito l'indomani, tanto è vero che per molti di questi avevo anche chiesto scusa agli interessati il giorno dopo".

Quindi ha specificato: “Da quando ho avuto la sfortuna di diventare direttore, all’indomani delle elezioni politiche del ‘94, mi ha portato subito una etichettatura politica che in realtà non avevo, con degli scontri durissimi da subito con la parte politica di sinistra e anche con una parte di colleghi, sia all’interno che all’esterno della mia redazione”.

Ed ha precisato: “Sui fatti sostanziali non sono mai venuto meno. Sì, posso avere replicato in modo duro (non duro, in modo ironico) a qualche comunicato, questo è vero, però non sono venuto meno ai miei impegni sindacali ... Io non ho offeso nessuno, ho solo replicato in modo sì certamente ironico, eccessivo, e questo è il primo dei problemi. Il secondo problema riguarda il tono degli articoli. Si dice che nei miei articoli abbia usato un tono addirittura volgare. Volgare no, contesto l’addebito ... Ho usato un linguaggio molto popolare. Non è un problema di eccessività di linguaggio quanto proprio di sistema di scrittura. Quindi ho preferito usare un linguaggio immediato ed è questo che sostanzialmente mi viene addebitato. È vero che in alcuni articoli sono stato eccessivo, e me ne pento. Ho chiesto anche scusa agli interessati ed ai lettori sul giornale. Non compare nell’atto di incolpazione, chiaramente, però questo l’ho fatto”.

Liori, in prosieguo, ha tra l’altro affermato: “L’ultimo fatto che mi viene addebitato – là purtroppo io ho sbagliato, e ammetto serenamente la mia colpa, però l’ho fatto in buona fede – fu quello di avere amministrato due società del Gruppo Grauso. Uno fu la Videolina, quella che fece il portale, e l’altra invece è la cartiera di Arbatax, che però per la Sardegna non è un fatto imprenditoriale, ma è un fatto politico. Siccome in quel momento l’”Unione Sarda” era ed è una istituzione per la Sardegna, che è un’isola economicamente devastata, non pensai di avere fatto cosa grave l’amministrare la cartiera, tanto è vero che non presi mai emolumenti”.

E più oltre: “... Però l’Ordine dei Giornalisti della Sardegna non stigmatizzò mai il mio operato. Il Presidente dell’Ordine, che era anche il mio vice direttore e con il quale avevo un buon rapporto, non è che mi aveva mai detto tu non puoi fare questo. Poi il 30 dicembre del ‘96 cessai tutti gli incarichi gestionali, non ero più amministratore di niente. In quei due anni nessuno mi incolpò di qualcosa. Ripeto che fu certamente un errore, perché secondo me un giornalista non deve amministrare aziende anche se c’era una motivazione politica (politica nel senso lato) a questo. Nemmeno il Consiglio dell’Ordine ebbe niente da ridire né mi censurarono o mi chiamarono”.

6. La delibera del Consiglio nazionale.

Sulle eccezioni preliminari espresse dalla difesa del Liori, il Consiglio nazionale si pronunciava come di seguito:

«QUANTO AL PRIMO MOTIVO, esso è infondato dal momento che si sono effettivamente verificati quei “fatti nuovi” (indicati nel ricorso come legittimo motivo di astensione) “in relazione ai rapporti tra l’incolpato e i giudicanti tali da modificare la situazione” e di cui parla l’art. 78 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Tali fatti riguardano il consigliere Paolo Latini (v. lettera datata 12.1.1999 nella quale si afferma tra l’altro: “Seri dubbi sulla convenienza della mia partecipazione al procedimento si sono proposti alla mia riflessione dopo che il presidente del Consiglio dell’Ordine ha rivelato, nella seduta del 4 gennaio scorso, il contenuto di una conversazione telefonica avuta con l’editore Grauso ... In sostanza, le mie iniziali sensazioni di disagio (che alla vigilia del procedimento mi pareva non potessero influire con rilevanza e che quindi non ritenni doveroso esprimere al Consiglio) sono diventate profonda convinzione morale dopo la seduta del 4 gennaio e le propongo adesso in piena presa di coscienza”);

il consigliere Piero Mannironi (v. lettera del 9.12.1998 nella quale tra l'altro si afferma: "Nelle scorse settimane, per difendere la mia onorabilità umana e professionale dagli attacchi violenti e insultanti del direttore dell'Unione Sarda, sono stato infatti costretto a presentare una querela per diffamazione alla procura della Repubblica di Cagliari");

il consigliere Paolo Pillonca (v. lettera datata 13.1.1999 nella quale tra l'altro si afferma che "l'inatteso sviluppo della polemica" ha "indubbiamente turbato la mia serenità. Successivamente sono venuto a conoscenza da amici comuni (miei e di Liori) che l'incolpato mi addebita - non so in base a quali "ragioni" - la responsabilità maggiore della sua messa in stato di incolpazione");

il presidente Mauro Manunza (v. lettera del 12.1.1999 nella quale tra l'altro si afferma: "Tanta mia sicurezza si è affievolita a causa di un episodio avvenuto verso le 13,15 del 10 dicembre scorso (poco dopo la prima udienza del procedimento disciplinare contro Liori). A quell'ora ho ricevuto un durissimo richiamo da parte dell'editore del mio giornale, il dott. Nicola Grauso, che per telefono mi ha rimproverato di aver delle «amenità» durante la mattinata, mi ha accusato di essermi posto «al di sopra della legge», ha cercato di sapere quali siano le incolpazioni mosse a Liori, ha definito il Consiglio dell'Ordine un «tribunale speciale», ha affermato di disconoscere l'Ordine professionale manifestando l'auspicio che questo venga «sciolto», mi ha inoltre detto di averlo «deluso» e di essere costretto a «rivedere» la mia posizione al giornale".

QUANTO AL SECONDO MOTIVO, esso è infondato in quanto a ben guardare non è stata mai inflitta a Liori la sanzione dell'avvertimento e soprattutto perché i fatti di cui al capo di incolpazione sono diversi da quelli di cui si tratta nella lettera datata 23.7.1998 con la quale il ricorrente ritiene di essere stato giudicato per gli stessi fatti poi nuovamente contestati tanto da invocare il principio del "ne bis in idem".

A questo punto è da precisare che le sanzioni disciplinari sono previste all'art. 51 della legge professionale 3.2.63 n. 69 che le elenca per gravità e quindi portata. In particolare l'art. 52 parla dell'avvertimento e statuisce che esso "è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario. Entro i trenta giorni successivi il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare".

Nella ricordata lettera del 23.7.98 a firma del presidente Mauro Manunza e diretta al dott. Antonangelo Liori direttore dell'"Unione Sarda", si legge tra l'altro: "A conclusione di un'indagine conoscitiva seguita al tuo articolo pubblicato su "L'Unione Sarda" il giorno 5 aprile 1998, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna - nella seduta del giorno 19 maggio 1998 - ha dato incarico al presidente di richiamarti formalmente ai doveri deontologici che sono alla base della professione giornalistica, al cui esercizio sono richieste - pur nel diritto della libertà di informazione e di critica - stretta aderenza ai fatti, trasparenza e chiarezza".

Pertanto sul piano strettamente tecnico-giuridico la comunicazione del 23 luglio 1998 non può essere assimilata all'avvertimento di cui parla l'art. 52 della legge professionale né tale lettera può intendersi come atto conclusivo di un procedimento mai aperto e quindi mai effettuato. Talché viene a cadere l'asserita violazione del principio del "ne bis in idem" dal momento che per lo stesso fatto-reato non ci sono stati due diversi procedimenti e pronunciamenti.

QUANTO AL TERZO MOTIVO, esso è infondato dal momento che risulta agli atti che il Consiglio nazionale ha ratificato, ai sensi dell'art. 21 della legge professionale, il provvedimento adottato dal Comitato Esecutivo di designazione del Consiglio regionale quale organo competente a decidere sul caso rimesso dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna. E la ratifica è avvenuta "nella prima riunione" susseguente alla riunione del Comitato Esecutivo nella quale era stato adottato il provvedimento di designazione dell'Ordine della Sicilia. Vero è che

il Comitato Esecutivo ha adottato il suo provvedimento in data 11.2.1999 e che la riunione del Consiglio nazionale è avvenuta in data 16.3.1999, ovvero a distanza di 33 giorni, ma è da considerare che il termine di “un mese” di cui parla l’art. 21 della legge professionale deve intendersi come termine ordinatorio e non già perentorio. Come costantemente affermato dal Consiglio nazionale la inosservanza lamentata non comporta invalidità di sorta, non essendosi in presenza né di un termine perentorio – quali sono soltanto, per il disposto dell’art. 152 del c.p.c., quelli dichiarati tali espressamente dalla legge – né di una comminatoria di nullità conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

È da rilevare anche che – secondo quanto concluso dal P.G. – “la eccezione di incompetenza - peraltro espressa in termini di possibilità - è tardiva e non trova riscontro negli atti del procedimento”.

QUANTO AL QUARTO MOTIVO, esso è fondato ed è causa di nullità insanabile per violazione del principio del contraddittorio. Il Liori non poté presenziare alla seduta del 23 luglio 1999. Nella stessa data uno dei suoi difensori, l’avv. Antonello Angioni, inviò un fax pervenuto alla sede dell’Ordine di Sicilia alle ore 12,51 e protocollato con il n. 1021 con il quale si comunicava “l’impossibilità del dott. Liori a comparire in data odierna per ragioni di salute”. L’avv. Angioni, scusandosi “per i disagi che l’inconveniente determina”, confidava nella comprensione del Consiglio e restava “in attesa di conoscere la data fissata per la comparizione”.

In proposito nella impugnata delibera si legge: “Va preliminarmente osservato che la comunicazione è tardiva, essendo giunta a conoscenza del Consiglio quando era già terminata l’audizione del teste Franco Siddi ed era cominciato l’esame conclusivo del procedimento. Il Consiglio ha inoltre rilevato l’irregolarità formale della comunicazione, che non era accompagnata da alcuna certificazione sanitaria dalla quale potesse desumersi sia la natura del malessere sia il legittimo impedimento di Liori a presenziare”.

Con riferimento a questo specifico punto si legge nel ricorso: “Non ritiene questa difesa che siffatte ragioni abbiano una valenza tale da consentire una deroga al principio del pieno contraddittorio il cui rispetto costituisce la base del «giusto processo». Invero, non essendo ancora conclusa la seduta disciplinare, ben poteva il Consiglio dell’Ordine sospendere la stessa ed aggiornare la discussione ad altra data per consentire la presenza del dr. Liori (e dei suoi difensori). Del resto è evidente che un malessere improvviso non può essere «tempestivamente» giustificato né avrebbe senso alcuno la ricostruzione postuma della certificazione medica. Il carattere improvviso del malessere può essere dimostrato, in via presuntiva, attraverso la prenotazione del volo aereo (Cagliari-Roma-Palermo a/r) ed il ritiro dei biglietti la sera precedente”. La relativa documentazione è agli atti.

Il Consiglio dell’Ordine della Sicilia, pertanto, avrebbe dovuto sospendere l’esame del caso e procedere ad una nuova convocazione del Liori. Tanto si deduce dall’art. 51 della legge professionale nel quale si afferma: “Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell’incolpato”.

E non ha pregio alcuno il fatto che la comunicazione di impedimento sia pervenuta all’Ordine di Sicilia “quando era già terminata l’audizione del teste Franco Siddi ed era cominciato l’esame conclusivo del procedimento”. Cosa diversa sarebbe stata se la comunicazione di che trattasi fosse giunta a procedimento concluso e a delibera adottata.

Sul punto il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo - che si è pronunciato, ai sensi dell’art. 61 della legge professionale, sul ricorso presentato dal Liori – ricalca la tesi espressa in delibera dai primi giudici affermando: “La asserita violazione del contraddittorio è da ritenersi

insussistente per le ragioni esposte nel provvedimento impugnato ed in particolare per l'omessa dimostrazione del legittimo impedimento dell'incolpato a presenziare".

Ma, come si è visto, la comunicazione a firma dell'avv. Angioni non può essere considerata tardiva perché il procedimento non si era ancora concluso e per la irrilevanza temporale del richiamo all'escussione del teste Sididi né può dirsi che la comunicazione ufficiale di un difensore, legalmente costituitosi nel procedimento, non costituisca valida documentazione a dimostrazione di un legittimo impedimento.

In proposito si afferma nel ricorso: "È dimostrato che il dott. Liori, diligentemente, aveva persino prenotato il volo aereo per cui è evidente – anche in via presuntiva – che solo un evento improvviso ricollegabile alla sfera della salute avrebbe potuto incidere (così come in effetti è accaduto) sulla partenza per Palermo".

Il Consiglio nazionale - senza esprimersi sul merito della questione - accoglieva l'eccezione della difesa del Liori sulla violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, annullava la delibera del Consiglio regionale della Sicilia, al quale rinviava gli atti per il rinnovo dell'istruttoria.

Occorre anche puntualizzare che, a suo tempo, la decisione del Cnog di annullare l'impugnata delibera emessa dall'Ordine della Sicilia, fu determinata dal fatto che lo stesso Cnog ritenne legittimo e giustificato l'impedimento del Liori a presentarsi davanti al Consiglio della Sicilia che lo aveva ritualmente convocato.

7. Il ricorso della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Avverso la decisione del Cnog la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Palermo, ritenendo insussistenti i motivi di nullità della delibera del Consiglio regionale della Sicilia.

Il relativo procedimento si concludeva con sentenza dell'11 ottobre 2002 con la quale il Tribunale di Palermo – in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa del Liori – dichiarava la propria incompetenza per territorio, individuando quale giudice competente il Tribunale di Cagliari.

Con la sentenza citata, veniva concesso termine di 6 mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale dichiarato competente. Il procedimento non veniva riassunto.

8. La restituzione degli atti al Consiglio regionale dell'Ordine della Sicilia.

A seguito, pertanto, della delibera di annullamento da parte del Cnog, venivano rimessi gli atti all'Ordine della Sicilia che, a seguito dell'astensione della maggioranza dei propri membri, restituiva il fascicolo al Consiglio nazionale per i provvedimenti di sua competenza.

9. La nomina del Consiglio regionale della Campania quale organo competente a decidere il caso Liori.

Il Consiglio nazionale designava, allora, quale Consiglio competente a decidere il caso Liori, l'Ordine della Campania.

I componenti del Consiglio regionale della Campania - in considerazione della delicata complessità assunta dalla vicenda a seguito degli sviluppi giudiziari che si andavano delineando - si astenevano, rimettendo il fascicolo al Cnog.

10. Il procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine della Lombardia.

Il Consiglio nazionale, preso atto della delibera dell'Ordine della Campania, investiva del caso il Consiglio dell'Ordine della Lombardia.

L'Ordine della Lombardia rinnovava la contestazione degli illeciti disciplinari, con l'aggiunta di un ulteriore capo di accusa (lettera E). Oltre ai fatti già contestati, viene addebitata al Liori la "mancata comunicazione al Consiglio ... di appartenenza delle condanne definitive" risultanti dal Certificato Penale rilasciato in data 14.5.2003 e riportate nel 1998, nel 1999, nel 2000 e nel 2001. Tali condanne riguardano reati quali quelli di diffamazione a mezzo stampa; inosservanza delle disposizioni concernenti la stampa periodica; indebita percezione di erogazione a danno dello Stato in concorso (due casi); falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici; violazione alle leggi finanziarie e, in conseguenza di tali condanne, al Liori sono state comminate le pene accessorie dell'incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per anni 1; dell'esclusione dalla Borsa per mesi 6; dell'interdizione perpetua dall'Ufficio delle Commissioni Tributarie; dell'interdizione dai pubblici uffici per mesi 3; dell'interdizione dalla funzione di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per mesi 3; dell'interdizione da uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per mesi 3.

11. La difesa del Liori innanzi al Consiglio dell'Ordine della Lombardia.

Nelle proprie difese, in buona sostanza, il Liori deduceva:

- l'incompetenza del Consiglio della Lombardia a decidere "in relazione a qualsiasi ipotesi disciplinare diversa da quella oggetto del rinvio da parte del Consiglio nazionale, essendo giudice naturale di qualsiasi eventuale diverso illecito disciplinare l'Ordine regionale della Sardegna, cui è iscritto il Dott. Liori";

- l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare ai sensi dell'art. 58 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sulla base dell'annullamento del procedimento svolto dal Consiglio regionale della Sicilia;

- nel merito, eccepiva, con riferimento a ogni singolo capo di incolpazione, quanto già dedotto nei precedenti atti difensivi.

12. Il provvedimento del Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia.

Il Consiglio della Lombardia, in data 24 novembre 2003, emetteva la seguente delibera:

"Il Consiglio, sospesa l'audizione di Antonio Angelo Liori, ha preso in esame le eccezioni avanzate dall'avv. Pietro Federico, rilevando:

che la legge professionale dei giornalisti (n. 69/1963) ha una lacuna nella individuazione del Consiglio regionale-giudice amministrativo competente a pronunciarsi, qualora scattino le clausole previste dagli articoli 49 e 50 della legge stessa. Decide il Consiglio nazionale secondo criteri non prefissati e in violazione, quindi, degli articoli 25 e 111 della Costituzione. I cittadini giornalisti hanno diritto al giusto processo amministrativo e ad essere giudicati disciplinarmente da un giudice naturale precostituito per legge (sull'esempio di quanto accade per i magistrati ex art. 11 Cp);

che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha rimesso 'illegittimamente' gli atti al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania prima e successivamente al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, 'mentre avrebbe dovuto esso stesso rinnovare l'istruttoria e decidere nel merito disciplinare' (come da sentenza n. 13009/1997 della sezione prima civile della Cassazione).

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, accogliendo le eccezioni sollevate, delibera unanime di rimettere gli atti del procedimento disciplinare al Consiglio nazionale”.

~

Questo Consiglio nazionale, pertanto, a seguito della delibera dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, riassume davanti a sé il procedimento.

In primo luogo, con riferimento al capo di incolpazione formulato dall'Ordine della Lombardia alla lettera E), e di cui all'apposita delibera, si deve sottolineare che si tratta di una nuova accusa che, in quanto tale, non può essere esaminata da questo Consiglio in questo grado di giudizio e che dovrà essere, eventualmente, contestata al Liori dal competente Consiglio dell'Ordine della Sardegna, così come ogni altro fatto disciplinarmente rilevante successivamente intervenuto e/o che dovesse intervenire.

Talché – per evitare qualsiasi fraintendimento sul punto – si ritiene opportuno precisare che la competenza di questo Consiglio nazionale è quella di giudicare sulle incolpazioni originariamente contestate al Liori, senza tener conto di quanto ulteriormente si legge nel capo d'incolpazione approntato dall'Ordine della Lombardia.

Per quanto riguarda, poi, i due motivi di rimessione del procedimento a questo Consiglio da parte del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, si ritiene di dover osservare quanto segue:

- con riferimento al primo, si deve ricordare che il 3° comma dell'art. 50 della legge così recita: “Se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale”.

Quindi legittimamente il Consiglio nazionale, a suo tempo, ha indicato il Consiglio della Lombardia quale organo competente a decidere sul caso in esame .

Peraltro, se si ritiene che il ricordato articolo della legge ordinistica violi gli artt. 25 e 111 della Costituzione, occorre che la relativa questione venga sollevata nei modi di legge e nelle competenti sedi giudiziarie e non innanzi a questo Consiglio. Dal momento che non si può affermare, sic et simpliciter in un provvedimento amministrativo che un articolo della legge dello Stato sia in contrasto con la Costituzione;

- con riferimento al secondo motivo, in base al quale (alla luce della richiamata sentenza n. 13009 del 23.12.1997 della I Sez. Civ. della Cassazione), il Cnog, rinnovata l'istruttoria, avrebbe dovuto decidere nel merito, si sottolinea che, all'epoca, (come sopra già descritto) questo Consiglio, dopo aver sentito l'incolpato e aver ascoltato il suo difensore, avendo però ritenuta insanabile la excepta nullità relativa alla violazione del principio del contraddittorio, non entrò nel merito del ricorso.

Sul punto si sottolinea che il Liori non ha mai impugnato la decisione del Cnog con la quale veniva annullata la delibera di radiazione del Consiglio dell'Ordine della Sicilia. Non è stata, di conseguenza, mai impugnata neanche quella parte della decisione del Cnog che ha previsto il rinvio degli atti al Consiglio dell'Ordine regionale per il rinnovo dell'istruttoria e il proseguimento del procedimento.

Non può, quindi, il Liori oggi tardivamente lamentare che all'epoca il Cnog adottò una decisione meramente processuale.

Il Consiglio nazionale, oggi, intende comunque entrare nel merito del caso.

~

Preliminarmente, per quanto attiene alla eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del Liori, si deve sottolineare che la contestazione dei capi di incolpazione è avvenuta ad opera dell'Ordine della Sardegna in data 15 ottobre 1998. Da allora ci sono stati numerosi atti che hanno sospeso i termini della prescrizione, già riportati in premessa. Non si ritiene, pertanto, che vi siano elementi per affermare che sia maturata alcuna prescrizione, neanche in ragione dell'intervenuto annullamento della delibera del Consiglio regionale dell'Ordine della Sicilia (cfr. Cass. SS.UU n. 13009 del 1997).

Ad ogni buon conto, si evidenzia, inoltre, che il Consiglio regionale della Lombardia ha rinnovato la contestazione dei capi di incolpazione in data 14 maggio 2003.

~

Nel merito, questo Consiglio decide di far proprie le motivazioni espresse nella delibera di radiazione adottata dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia in data 23 luglio 1999. E ciò dopo aver espletata l'istruttoria sulla base di tutti i documenti e di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del procedimento, anche con riferimento alla dichiarazione del Liori (sopra riportata) rilasciata innanzi a questo Consiglio in sede di impugnazione della delibera del Consiglio della Sicilia, con la quale l'incolpato ha ammesso, in buona sostanza, di avere sbagliato su alcuni punti specifici, mentre su altri ha cercato di attenuare la sua responsabilità che comunque resta altissima perché maturata, tra l'altro, nel corso di più anni e ricoprendo la posizione di direttore del giornale).

Con riferimento, pertanto, a ogni singolo capo di incolpazione (nell'ordine nel quale sono stati contestati originariamente dal Consiglio dell'Ordine della Sardegna e richiamati nella lettera di convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine della Sicilia, seppure nella sostanza identici a quelli contestati *ex novo* dal Consiglio regionale della Lombardia, con l'unica eccezione del capo E) che è stato espunto dal presente procedimento), questo Consiglio delibera quanto segue:

Capo a – la specifica incolpazione si riferisce a un articolo di fondo pubblicato in prima pagina sull'Unione Sarda l'8 marzo 1998 ('Gruppo d'intervento da follia'). Liori, occupandosi di una iniziativa immobiliare, ha attaccato i dirigenti di un'associazione ecologista (Gruppo di intervento giuridico) che si erano opposti. Sul caso il Tribunale di Cagliari, adito dall'associazione, ha escluso la sussistenza di un diritto alla rettifica delle notizie contenute nell'articolo.

Sul piano disciplinare si ritiene, tuttavia, ravvisabile una violazione al dovere del giornalista di promuovere la fiducia tra organi di stampa e lettori, con particolare riferimento al passo in cui Liori dichiara in termini programmatici e sprezzanti che pubblicherà "tra le lettere al cronista" e per "non più di una volta all'anno" i documenti di queste "pseudo-associazioni composte da babbo, mamma e figlio minorenne". Tali affermazioni appaiono rivelatrici di una interpretazione non corretta del ruolo di direttore.

Capo b - L'incolpazione si riferisce ad articoli pubblicati sull'"Unione Sarda" in relazione a un'interrogazione parlamentare dei deputati Antonio Attili, Francesco Carboni e Antonina Dedoni. Nell'atto ispettivo è citato l'editore del quotidiano, Nicola Grauso, che aveva dichiarato di avere pagato una parte del riscatto. I tre deputati sollecitavano, pertanto, il Ministro dell'Interno ad accertare se "un imprenditore titolare di aziende fortemente esposte ("l'Unione Sarda") ed altre oggetto di procedura fallimentare (Arbatax 2000 e Cartiera Arbatax), costate

miliardi di finanziamenti e la perdita di posti di lavoro, possa impegnare risorse e fare da intermediario favorendo la consumazione di un reato”.

Sulla base di questi fatti il Liori in un articolo del 29 novembre 1997 ha criticato l’iniziativa dei “magnifici tre” scrivendo tra l’altro: “Visto che il loro lavoro contribuisce a ridicolizzare la Sardegna, informo l’orsignori che, a proposito di contributi pubblici, quelli spesi peggio sono i loro tre stipendi da parlamentari: quindici milioni netti al mese per fare tutti questi danni? Ma per cortesia, cari Carboni, Attili e Dedoni (...) fate da bravi, nel vostro interesse tornate nell’oblio dal quale siete usciti, intascate il vostro immeritato salario, zitti e mosca. Perché se parlate la gente si arrabbia. Stiamo pagando tante tasse, non ricordateci che finiranno nelle vostre tasche”.

In un successivo articolo del 28 febbraio 1998 il Liori è tornato nuovamente sul tema criticando l’operato dei tre parlamentari scrivendo: “Pensate che i tre - Attili, Dedoni e Carboni, ne ribadiamo i cognomi perché nessuno possa mai dimenticare personaggi di simile levatura - sono conosciuti in Sardegna solo perché ne ho parlato io due volte. Per il resto niente”.

La difesa di Liori ha sostenuto che nei due articoli non ricorrano “frasi minacciose”, giustificando il comportamento tenuto dal Liori sulla base di un preteso diritto di satira che sarebbe stato legittimamente esercitato nell’intento “di suscitare l’ilarità nei percettori in relazione allo scarso interesse dimostrato dai parlamentari citati” per altri problemi della Sardegna.

Il Consiglio osserva che il diritto di critica trova il proprio limite nell’utilizzo di un linguaggio consono, improntato alla correttezza e al rispetto dell’altrui reputazione. Nel presente caso, invece, è stato utilizzato un linguaggio insolente nel quale non si ravvede alcuna intenzione satirica (se mai sia stata coltivata) e che si riduce a gratuite insinuazioni su immeritati salari e espressioni minacciose quali: “tornate nell’oblio”, “zitti e mosca”.

La libertà di espressione e il diritto di critica devono pur sempre trovare un limite nel rispetto della dignità delle persone. Non c’è alcun dubbio, pertanto, che nell’episodio sopra descritto è ravvisabile un grave illecito disciplinare consistente nella violazione dei principi della lealtà e della buona fede, del rispetto del decoro e della dignità personale e della promozione della fiducia tra gli organi di stampa e i lettori. Omettendo la pubblicazione della rettifica dei tre deputati, Liori, inoltre, si è reso responsabile della violazione di un altro fondamentale principio deontologico.

Capo c - L’ipotesi di illecito disciplinare si riferisce a due articoli pubblicati sulla prima pagina dell’*Unione Sarda* (22 aprile 1998 e 9 agosto 1999) nei quali si attaccano le forze di polizia con dilleggi, maledizioni, espressioni crude e allusive. Gli articoli muovono dal fatto relativo alle iniziative intraprese dal ministro Edo Ronchi sul parco del Gennargentu. Nel primo articolo, il ministro viene definito un “incivile che si avvale della complicità e della connivenza di una Giunta regionale vigliacca” il cui presidente si comporterebbe “da perfetto vassallo senza dignità né decoro”.

Il Liori, inoltre, nello stesso articolo rivolgendosi allo “Stato mascalzone” e a uno “Stato di polizia” scrive: “I poliziotti non mi fanno né freddo né caldo: sono anche loro povera gente che deve guadagnarsi uno stipendio. Li perdono solo perché sono ‘servi del governo’, teracos de governu, e fanno ciò che viene loro imposto. I loro dirigenti no, non li perdono di certo. Sono abituati a prendersela con chi non ha alcuna possibilità di difendersi. Io, però, ho qualche chance in più. E con loro farò i conti nelle sedi più opportune, stiano tranquilli” (*L’Unione Sarda* del 22 aprile 1998).

Nel secondo articolo del 9 agosto 1999 ("Chi paga per i telefoni spiati?"), il Liori avanza il personale sospetto di essere intercettato e rivolge i seguenti anatemi alle forze di polizia: "Ed auguro loro che tutto ciò che fanno spendere allo Stato in un lavoro così inutile lo chiedano poi alla Asl per tentare (invano) di curarsi il cancro, la lebbra e la peste. E per ogni gendarme (o pm) intercettatore che crepa in mezzo a mille sofferenze io immolerò una capra, una pecora e un maiale che offrirò in un pranzo comunitario. Spero nel giro di un anno di investire in pecore, capre e maiali la mia casa, la mia liquidazione e gli stipendi dei prossimi cinque anni da direttore, in modo da essere io sempre in festa e il Palazzo di Giustizia sempre in lutto (motivato, anzi motivatissimo lutto)".

La citazione diretta dei brani rende evidente, nel modo più efficace, quale sia lo stile a cui si informa la condotta professionale del Liori. Anche volendo soprassedere alla strumentalizzazione di fatti non accertati, si ritiene che, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta del Liori sia di per sé deontologicamente scorretta. In particolare, colpiscono la rudezza culturale degli argomenti, la violenza verbale degli insulti, il tono grottesco degli anatemi, le minacce di "regolare i conti" nelle sedi più opportune.

Il Consiglio, anche in questo caso, ritiene che vi sia stata una evidente violazione di diversi principi deontologici e, in particolare, dell'obbligo della verità sostanziale dei fatti, della lealtà, della buona fede e del rispetto della dignità delle persone e delle istituzioni.

Capo d - Tale capo di incolpazione contiene riferimenti a una polemica politica con il presidente e la giunta della Regione Sardegna; alle vicende giudiziarie dell'"Unione Sarda"; al sequestro Melis e al caso del giudice Luigi Lombardini.

Le tre vicende, pur diverse tra loro, sono tuttavia collegate dal comune denominatore del motivo di ipotesi di illecito disciplinare contestato, ovvero sia "l'informazione piegata a interessi personali e di gruppo".

Con riferimento alla polemica con la Regione e, in particolare, con il presidente pro-tempore Federico Palomba, in relazione all'intervento di quest'ultimo a sostegno di uno sciopero della redazione del giornale (Palomba aveva sollevato il problema del pluralismo e dell'indipendenza dell'informazione in Sardegna), il Liori aveva replicato facendo ricorso al solito repertorio argomentativo e linguistico (cfr. in particolare "L'Unione Sarda" del 27 agosto 1997) caratterizzato da informazioni in parte incomplete, in parte esposte in modo subdolo con allusioni e insinuazioni e gettando discredito. A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti affermazioni: "Se Palomba è un uomo, invece di denunciare me, denunci l'Anonima Bassotti che lo sostiene e governa...". E ancora: "Loro (gli esponenti della maggioranza - ndr) il lavoro ce l'hanno, anche se non lavorano; e hanno anche un lauto stipendio, anche se non si vergognano a incassarlo" ("L'Unione Sarda" del 2 novembre 1997).

In occasione di un iniziativa della Procura della Repubblica di Cagliari, che aveva chiesto un'ispezione amministrativa sui documenti societari del giornale, il Liori ha firmato un articolo ("Non riusciranno a piegarci", l'"Unione Sarda" del 7 ottobre 1998) nel quale ha esplicitamente accusato i magistrati di agire per una finalità politica ispirata dal Pds.

Il terzo punto del capo di incolpazione si riferisce alla vicenda giudiziaria connessa alla liberazione di Silvia Melis e al successivo suicidio del giudice Luigi Lombardini che aveva, secondo quanto ipotizzato dai magistrati, costituito una illegittima struttura antisequestri. L'editore del giornale, Nicola Grauso, è stato coinvolto nelle indagini, avendo affermato di avere pagato una parte del riscatto. Anche il Liori è stato indagato dalla Procura della Repubblica di Palermo e in questa veste è stato convocato dai magistrati per essere interrogato.

Di questa esperienza il Liori ha poi scritto sul giornale da lui diretto, operando una grave commistione tra gli interessi personali di inquisito e quelli generali dell'informazione. Nell'articolo richiamato il Liori, oltre a denunciare "l'arroganza di certi magistrati", ha dichiarato il suo rifiuto a rispondere a una successiva convocazione degli inquirenti.

Tale condotta, ad avviso di questo Consiglio, configura una intollerabile violazione delle norme deontologiche, in quanto viene pubblicamente ed esplicitamente negato il dovere di ogni cittadino di promuovere un rapporto di lealtà, fiducia e reciproco rispetto con gli organi di uno Stato di diritto. Si ritiene, pertanto, che il rilievo pubblico e il carattere astioso che il Liori ha inteso dare al suo contrasto con la magistratura di Palermo ledano la dignità della professione giornalistica.

Dall'esame complessivo dei fatti sopra riportati si ritiene accertata una condotta disciplinarmente sanzionabile. Il ricorso esasperato a espedienti polemici di basso profilo e la ricerca a ogni costo dello scontro con politici, istituzioni e magistrati riduce infatti, agli occhi dei lettori e dei cittadini, l'autorevolezza e la credibilità del giornalista.

Capo e - La maggior parte degli elementi contestati in questo capo di incolpazione è integrata e quindi assorbita dal precedente capo d) al quale si rinvia per le conclusioni.

Capo f - In questo capo di incolpazione vengono ricostruite le relazioni tra la società editrice e il direttore dell'Unione Sarda, da un lato, e gli organismi sindacali dei giornalisti, dall'altro. Il confronto tra le opposte parti ha assunto spesso toni aspri e serrati per la tendenza del Liori, secondo quanto emerge dalla lettura dei documenti, di introdurre nel confronto gravi elementi di tensione con attacchi pubblici alle rappresentanze sindacali e alle singole persone.

Emblematico è il caso di due giornaliste (cfr. la testimonianza di Siddi), Maria Paola Masala e Caterina Pinna, componenti del comitato di redazione dell'"Unione Sarda". In un articolo del 20 luglio 1998 il Liori aveva, infatti, attaccato il CdR (organismo sindacale aziendale dei giornalisti) segnalando le due redattrici come "donne isteriche" impegnate a "sobilare" i lavoratori, con riferimento a uno sciopero proclamato congiuntamente con la componente poligrafica.

Sul punto il teste Siddi, ascoltato dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia, ha riferito:

"La vicenda si complicò con ulteriori atti e scritti offensivi; con il rifiuto della pubblicazione dei documenti sindacali; con la violazione ripetuta, a giudizio del sindacato, di norme legislative e regole contrattuali fino a una sostanziale attività di limitazione delle libertà sindacali di cui c'è traccia nel ricorso per comportamento antisindacale (ex art. 28 della legge 300/70) presentato dall'Assostampa sarda al pretore del lavoro di Cagliari. Il giudizio è ancora pendente".

Questo Consiglio ritiene che l'episodio sopra descritto debba essere inquadrato in un contesto aziendale caratterizzato da una conflittualità spinta oltre il limite del confronto civile con polemiche urlate e un uso esasperato e autoritario da parte del Liori di pretesi poteri in ordine alla pubblicazione di rettifiche, precisazioni e documenti sindacali spesso accompagnati da lapidari commenti offensivi e sprezzanti quali: "fesserie" (L'Unione Sarda del 28 ottobre 1997), "bravi" (L'Unione Sarda del 15 marzo 1998).

Il Liori, con riferimento al contesto aziendale-lavorativo, ha utilizzato anche espressioni ancora più esplicite di repressione del dissenso: "Chi non condivide il mio lavoro ha il diritto di andarsene. Mi userebbe, in questo modo, una graditissima cortesia" (L'Unione Sarda del 27 ottobre 1997).

Si ritiene, pertanto, che i metodi utilizzati dal Liori siano stati la causa e la diretta conseguenza delle reazioni indignate del sindacato e dei lavoratori, come si evince dai documenti sindacali, dalle note di protesta, dagli interventi dei probiviri dell'Assostampa sarda, dalle interrogazioni parlamentari, dalla inusitata quantità di querele e dalle diffuse lamentele.

A questo modo di interpretare la professione va riferito anche l'episodio di cui al capo g, che dal capo presente viene assorbito per continuazione, relativo alla mancata pubblicazione di una nota di rettifica del giornalista Giorgio Melis della "Nuova Sardegna" in riferimento a notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive.

Indipendentemente da qualsiasi obbligo giuridico, la pubblicazione della lettera risponde a un dovere deontologico di correttezza e di colleganza.

Anche in questo caso, così come risulta dalla riformulazione del capo di incolpazione dopo l'unificazione, appaiono dunque dimostrate le violazioni dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 che impone a giornalisti ed editori di "promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, la fiducia tra la stampa e i lettori".

Capo h - Il presente capo prende in esame la rilevanza disciplinare delle condotte del Liori in relazione al personale coinvolgimento in gravi inchieste giudiziarie, come il caso Melis-Lombardini e il caso della cartiera Arbatax 2000.

Dell'Arbatax Liori era, tra l'altro, amministratore quando la società - nella quale l'editrice dell'"Unione Sarda" aveva una partecipazione maggioritaria - è stata sottoposta a procedura fallimentare.

La rilevanza disciplinare del caso deriva dal fatto che lo stesso Liori, provocando ancora una volta un grave conflitto di interessi, ha commentato l'iniziativa della magistratura nei suoi confronti in un articolo ('E ora sto punito') pubblicato su "L'Unione Sarda" del 27 novembre 1996.

Un fondamentale principio deontologico avrebbe richiesto che il Liori non utilizzasse la posizione di direttore del giornale per esprimere valutazioni su una vicenda che lo riguardava direttamente.

~

Deve, altresì, essere confutata in questa sede l'asserita sproporzione tra pena inflitta e fatti addebitati, fatti - lo si ripete - gravissimi, documentati e con incidenza diretta e pregnante sulla dignità professionale del Liori, la cui appartenenza alla categoria dei giornalisti si è resa incompatibile.

Quanto scritto dal Liori, infatti, non può essere accreditato come legittima espressione del diritto di satira, quale forma di manifestazione del pensiero, perché si è andati ad intaccare diritti costituzionali e, quindi, protetti.

Né può essere invocato il diritto del cittadino ad essere informato perché deve essere invocato, sopra ogni altra cosa, il diritto del cittadino a non essere offeso, diffamato, vilipeso, come singolo o come appartenente a gruppi, enti, associazioni, istituzioni.

Infine, deve ritenersi un non senso il richiamo alla libertà di stampa proprio perché tale libertà deve trovare il corretto e dovuto bilanciamento nella tutela di altre libertà, anch'esse costituzionalmente protette.

In definitiva, per anni, il Liori ha ritenuto che tutto gli fosse lecito dal punto di vista giornalistico. Ma ha sbagliato, e di grosso.

Pertanto, la radiazione ci sta tutta.

In ciò si concorda con il parere del P.G. che, sul punto, scrive: “Le censure di merito sono del tutto infondate per le ampie ed apprezzabili considerazioni svolte nella delibera impugnata in ordine alla sussistenza ed alla gravità delle condotte contestate al Liori, articolatesi essenzialmente nell’uso costante e strumentale di una pesante e gratuita violenza verbale che ha ben poco a che vedere con la libertà di espressione e con il diritto di critica, nella reiterata subordinazione della informazione ad interessi personali e di gruppo ed in altre gravi violazioni deontologiche idonee a compromettere gravemente la dignità professionale”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’avv. Pietro Federico, difensore del ricorrente, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Antonio Angelo Liori.

Così deciso in Roma il 15.4.2004.

A2-3 Minori e soggetti deboli

■ A 2-3-1.

La spettacolarizzazione di un minore viola il codice deontologico

- C.N. 17.3.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Parzialmente accolti ricorsi Alberto Castagna avverso delibere Ordine Lazio e Molise del 13.5.1996 e 10.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 17 marzo 1999 il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha preso in esame i due ricorsi presentati dal giornalista Alberto Castagna avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nelle sedute del 13.5.1996 e del 10.4.1997 con i quali sono state inflitte rispettivamente la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi e la sanzione disciplinare della radiazione per violazione dell'art. 2 della legge professionale n. 69/63 e dei principi deontologici connessi alla tutela della personalità dei minori.

I fatti.

1. Il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella seduta del 13 maggio 1996 (data così rettificata rispetto a quella del 19.4.96 precedentemente indicata per errore di trascrizione, cfr. rettifica da parte dell'Ordine stesso in data 17.6.1997) deliberava di infliggere al giornalista Alberto Castagna la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione per violazione, commessa nel corso della trasmissione televisiva "Stranamore" del 25.2.1996 nella quale era comparso il minore Michel Dylan, dell'art. 2 della legge professionale n. 69/63 e del Protocollo d'intesa sottoscritto a Treviso dalla FNSI e dall'Ordine nazionale dei giornalisti e contenente le regole deontologiche che il giornalista deve seguire qualora l'informazione attenga ad un minore.

Il Consiglio rilevava che nella trasmissione televisiva "Stranamore" prima accennata, il giornalista Alberto Castagna aveva "consentito la partecipazione del minore Michel Dylan presentandogli il padre che questi non aveva mai prima conosciuto e fatto sì che il delicato incontro, afferente alla sfera riservatissima delle relazioni della persona, avvenisse dinanzi al pubblico dei telespettatori, in tal modo piegando, ai fini strumentali della trasmissione televisiva, lo specialissimo evento da trattare invece con estrema attenzione per la tutela dell'equilibrio del minore".

Sempre il Consiglio interregionale considerava che, nella specie, le violazioni deontologiche apparivano di "rilevante entità, considerata la leggerezza con la quale" era stata data "pubblicità all'incontro tra il bambino e il padre, e il disinteresse, ricavantesi dal tenore delle domande poste al minore, verso la sua persona, la sua riservatezza, il suo equilibrio", ma che comunque non era "emersa, a seguito del procedimento disciplinare, la volontarietà della lesione dei diritti del minore, risultando le violazioni perpetrate frutto di leggerezza e superficialità e potendosi così legittimamente determinare la sospensione per il periodo di mesi due".

2. In seduta del 10.4.1997 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava la sanzione disciplinare della radiazione del Castagna dall'albo dei giornalisti professionisti in quanto nella trasmissione televisiva "Stranamore" il Castagna aveva "consentito

che i due figli minori di un pentito di mafia nel corso della trasmissione salutassero i nonni, in tal modo utilizzando i minori a fini strumentali di spettacolo contrastanti e lesivi della loro crescita equilibrata”.

Rilevava il Consiglio che il Castagna aveva “sprezzantemente utilizzato due bambini ai fini di mero spettacolo, incurante di porre a rischio la loro stessa incolumità e quella dei congiunti, interferendo in un programma di protezione caratterizzato dall’assoluta segretezza, ed incurante di ogni più elementare canone deontologico relativo alla preminente tutela dei minori i cui interessi sono stati sacrificati a quelli di facile sensazionalismo dello spettacolo”; che il fatto contestato si manifestava “di estrema gravità, essendo colpevolmente, da parte del giornalista, violato il principio fondamentale della tutela della personalità altrui sancito dall’art. 2 della legge professionale e specificamente quello della tutela della personalità dei minori, espresso dagli inderogabili canoni deontologici della Carta di Treviso”; che pertanto la condotta dell’incolpato aveva “gravemente compromesso la dignità professionale, rendendo incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’Albo dei giornalisti professionisti di questo Ordine”.

Il Consiglio interregionale precisava inoltre che è dovere fondamentale del giornalista tutelare la personalità del minore, tenendo in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti, in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione, che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni nonché verificare eventuali strumentalizzazioni da parte degli adulti.

Avverso tali deliberazioni il giornalista Castagna, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Assumma, ha presentato regolari ricorsi a questo Consiglio nazionale rispettivamente in data 3.7.96 e 22.5.97.

1. Nel ricorso relativo al primo procedimento il Castagna ha asserito che nella puntata della trasmissione “è intervenuto anche il padre, residente all’estero, e mai conosciuto dal minore prima di quel momento; che tale incontro era stato sollecitato vivamente dal minore, in modo spontaneo, e comunicato, ai curatori del programma, con una lettera scritta dalla madre dello stesso, la quale si era, peraltro, dichiarata assolutamente favorevole all’incontro in trasmissione; che la madre del bambino ha inviato, successivamente alla trasmissione del programma, una lettera di ringraziamento alla redazione per il modo in cui tale vicenda era stata trattata; che tale incontro, avvenuto sotto i riflettori delle telecamere, è stato stigmatizzato dal Consiglio interregionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e del Molise”.

Eccepisce quindi il ricorrente innanzitutto l’insufficienza dell’indagine svolta dal Consiglio interregionale il quale non avrebbe né visionato il programma né accertato l’effettiva capacità dell’episodio televisivo a determinare il profondo disturbo o la profonda deviazione sul minore atteso che la capacità lesiva sarebbe stata esclusa categoricamente dal professionista interpellato dagli autori e dal produttore del programma, esperto in psicologia, il quale si è pronunciato dopo aver visitato il minore, interpellato la madre e preso cognizione delle modalità di esposizione dell’episodio al pubblico televisivo.

Il Castagna contesta poi la presunta offesa al decoro della professione, affermando che “sono ben altri i fatti che violano tale decoro” e che nella specie il ritrovamento di un padre e l’abbraccio tra questi ed il figlio, alla presenza della madre, costituiscono un evento che lungi dall’aver destato nei telespettatori una reazione critica o di rigetto, ha suscitato in loro, piuttosto, sentimenti di solidarietà e di benevola partecipazione.

Quanto alla sanzione comminata, essa gli appare eccessiva sia perché a lui ricorrente non può addebitarsi neppure un atteggiamento di leggerezza, non essendo l'affidamento da lui riposto nel parere dell'esperto qualificabile come disattento alla osservanza dei principi della cautela e della diligenza, sia perché l'Ordine avrebbe dovuto tener conto della irreprensibile condotta deontologico-professionale da lui tenuta nella lunga precedente milizia professionale; del diverso più lieve trattamento sanzionatorio applicato dal Consiglio stesso ad altri casi; della consapevolezza del ricorrente di compiere una azione lodevole, in quanto tesa a ricostruire, almeno affettivamente, un nucleo familiare prima disintegrato (aderendo, così, alle speranze ed alle attese manifestate dal minore).

Contesta, infine, il Castagna l'insufficienza o inesistenza della motivazione della delibera impugnata.

Chiede pertanto il ricorrente che in via preliminare venga sospesa la esecutorietà della decisione dell'Ordine di Roma; nel merito in via principale: che sia annullata o revocata la decisione stessa; nel merito in via subordinata: la riduzione della sanzione applicata all'avvertimento o alla censura.

In favore del giornalista Castagna l'avv. Assumma ha presentato poi note integrative e motivi aggiunti per violazione di legge per mancanza della fase istruttoria preliminare, per mancata indicazione nella pronuncia dei membri del Consiglio e della votazione espressa.

Il Procuratore Generale, sentito da questo Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ritenuto che il giudizio formulato, non inficiato da vizi logico-giuridici, resiste alle censure mosse, ha chiesto il rigetto del ricorso in questione.

2. Quanto al secondo procedimento, il Castagna, oltre ai tentativi reiterati di eccepire sulla nullità degli atti e sulle presunte violazioni di legge per mancata indicazione dei membri del Consiglio intervenuti alla seduta e per mancanza di indicazione nella pronuncia dei risultati della votazione, lamenta che l'Ordine ha respinto la richiesta di acquisizione della registrazione, definendo questo un atteggiamento valutativo contraddittorio e difficilmente comprensibile.

Ancora il Castagna ritiene eccessiva la sanzione irrogata per gli addebiti contestatigli, asserendo inoltre che per analoghi "reati" lo stesso Ordine ha assunto sanzioni tra loro del tutto differenziate.

Pertanto, secondo la difesa del Castagna, non si è verificato alcuno stato di pericolo anche se "c'è stata evidentemente e certamente (questo sì) una leggerezza da parte della redazione nel cedere alla richiesta del detto padre. Ritenendolo un pentito, la redazione avrebbe dovuto prospettare la possibilità che, a causa della messa in onda, si conformasse uno stato di pericolo per lui e la famiglia".

Secondo la difesa "Il tutto, quindi, è rimasto allo stato di una mera leggerezza, certamente censurabile e sanzionabile, ma tale, comunque, da non meritare il provvedimento della radiazione" che viene ritenuta sanzione esagerata.

Il Castagna parla ancora di violazioni di legge e abuso di potere e di ulteriore carenza della motivazione nel merito; inoltre che non sarebbe sminuita la dignità professionale nei confronti di tutta la categoria.

Secondo la difesa "la maniera di presentazione scelta dal deducente e le modalità da lui adottate per introdurre il saluto dei due minori, lungi dal provocare una ripulsa nell'animo dei telespettatori, hanno avuto la attitudine di destare in questi un sentimento di partecipante solidarietà, di benevolenza: non certo di raccapriccio".

La pronuncia non ha fornito, come avrebbe dovuto, alcuna motivazione o, comunque, una motivazione sufficiente a giustificare l'irrogazione della più pesante delle sanzioni senza una spiegazione esauriente.

Sempre nel merito, la difesa eccepisce sulla violazione di legge o abuso di potere per omessa considerazione dell'elemento psicologico del comportamento censurato, delle cause di giustificazione e delle conseguenze della sanzione.

L'intento, sempre secondo la difesa, "è stato espressamente quello di dare ingresso ad 'un atto d'amore'". L'episodio che si imputa al deducente, per quanto si voglia ritenere grave la sua mancanza, non è stato né immorale né lesivo della legge penale né vulnerativo della indipendenza etico-professionale. Si potrà ritenere soltanto che il deducente sia stato superficiale ed avventato, ma non certo che sia stato un immorale o un corrotto o un venduto.

In conclusione, la difesa chiede "previa sospensione del provvedimento impugnato ... omissis ... conseguentemente, revocare il provvedimento emesso, riducendo la sanzione della radiazione a quella della censura o, al massimo, alla sospensione, sanzioni queste certamente più adeguate e proporzionate alla gravità ed alla consistenza del comportamento contestato".

Il Procuratore Generale, sentito sul caso ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ha "ritenuto che il giudizio formulato appare perfettamente aderente alle risultanze delle acquisizioni procedurali e non risulta inficiato da vizi logico-giuridici" ed ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.



Il Consiglio nazionale ha discusso congiuntamente i due ricorsi ed ha proceduto, previa riunificazione dei due procedimenti, ad un'unica votazione, avendo deciso di valutare in modo unitario la condotta del ricorrente che ha riguardato in entrambe le ipotesi la violazione dei principi deontologici posti in essere a tutela dei minori.

In particolare, quanto al primo caso, il Consiglio nazionale, condividendo le conclusioni del P.G. circa l'assenza di vizi logico-giuridici, ha rilevato che non vi è stata assenza della fase preliminare nel procedimento instaurato, essendo la notizia dell'incontro del bimbo col padre un fatto certo per essere stato oggetto, tra l'altro, di numerosi commenti sulla stampa che ha riferito dell'episodio e riportato il testo stenografico delle domande formulate dal Castagna al bambino.

Quanto, poi, alle eccezioni relative alla mancata indicazione dei membri e delle votazioni, si è rilevato che nel verbale della ricordata seduta del Consiglio interregionale del 13.5.1996 sono indicati i consiglieri presenti; è altresì indicato il numero di votanti e dei voti espressi (la delibera è stata adottata all'unanimità). Del pari la convocazione dei consiglieri per la seduta è stata ritualmente eseguita. Ove il Castagna avesse richiesto copia delle convocazioni e del verbale dell'adunanza avrebbe evitato di sollevare una eccezione del tutto insussistente.

Quanto alla eccezione secondo cui la decisione disciplinare non sarebbe motivata, essa non appare fondata; si è ben evidenziata, infatti, la violazione della Carta di Treviso; si è dato conto della rilevante entità della violazione; si è motivato in ordine alla sanzione inferta ed alla sua misura, la minima prevista dalla legge.

Nel merito, poi, questo Consiglio nazionale condivide in toto quanto deliberato dal Consiglio del Lazio e Molise nella seduta del 13.5.1996, confermando il parere che "l'evento incide gravemente nella dignità della professione, compromessa da uno sviamento di netta evidenza dai canoni deontologici, essendosi spettacolarizzato l'incontro tra il minore e il padre, vanificando, per fini diversi rispetto a quelli della informazione, le esigenze di tutela del minore, sancite dalla Carta di Treviso".

Le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono infondate, prive di consistente appiglio per una difesa del proprio comportamento (vedasi, per esempio, il poco sufficientemente chiaro documento dell'esperto di psicologia, e ancora la cosiddetta autorizzazione della madre).

Il ricorrente ha affermato che la violazione dei principi della Carta di Treviso sarebbe inesistente in quanto il bambino sarebbe stato munito del consenso della madre, mentre gli psicologi avrebbero ritenuto insussistente un turbamento al suo equilibrio.

Occorre tenere presente, al proposito, che la Carta di Treviso non pone al giornalista l'obbligo di accertare se il minore possa sostenere l'impatto di un traumatico evento quando sia amplificato da una sua pubblicizzazione, ma tutela preventivamente il minore, imponendo il rispetto della sua persona attraverso il mantenimento dell'anonimato. È imposto, dunque, l'anonimato qualora si diffondano notizie riguardanti un minore, al fine di evitare la possibilità di un turbamento, nel rispetto in assoluto del prevalente interesse dello stesso.

La Carta di Treviso dunque, diversamente da quanto sostiene Alberto Castagna, non facoltizza, previo esame psicologico, la decisione di sottoporre un minore alla spettacolarizzazione davanti a otto milioni di telespettatori, derivante dall'incontro con il padre americano mai visto prima, dovendo prevalere nettamente, rispetto all'interesse per lo spettacolo e per l'audience, quello della tutela del minore che impone il rispetto per il valore assoluto della garanzia di una crescita equilibrata della sua personalità. D'altro canto chi può sapere se il minore avrà, nel tempo, per i riscontri della gente che incontrerà e per l'assorbimento personalistico del trauma al quale non è stato preparato, un danno nella sua crescita serena ed equilibrata che invece deve essere garantita?

Che l'episodio abbia comportato, poi, una lesione al decoro e al prestigio della professione è evidente. I canoni comportamentali del giornalista, tesi all'esercizio della funzione della informazione, secondo i principi della lealtà, correttezza e buona fede, sono violati qualora invece che informazione si faccia spettacolo, piegando addirittura, ai fini dell'audience, che non sono quelli dell'informazione dei cittadini, l'incontro di un minore con il padre americano mai visto prima. È dunque la stessa funzione della professione del giornalista ad essere violata, ciò comportando l'inevitabile contestuale violazione dei canoni deontologici che regolano l'informazione nel fondamentale interesse della collettività alla conoscenza dei fatti e nel rispetto dei diritti del minore garantiti dal codice deontologico della Carta di Treviso. Essendo la professione del giornalista connaturata alla funzione della informazione così come sopra delineato, ne deriva che lo sviamento da tale fine da parte di un giornalista incide nel decoro e nel prestigio della professione che deve rispettare la funzione a questa assegnata ed i connessi canoni deontologici.

Il Consiglio nazionale ha ritenuto pertanto, in merito alla prima parte del procedimento così come poi unificato, di confermare nella sostanza la sanzione disciplinare dei due mesi di sospensione. Tale sanzione non è ritenuta eccessiva essendosi riscontrata una colpevole e gravissima leggerezza da parte del giornalista professionista nella violazione dei suoi doveri tesi, come già esposto, alla funzione informativa, nella tutela dei diritti dei minori e non alla spettacolarizzazione di fatti personali.

Lo stesso avvocato difensore, del resto, ascoltato da questo Consiglio nazionale, ha ammesso e riconosciuto le colpose leggerezze compiute dal Castagna e dai suoi collaboratori.

Per quanto riguarda la seconda parte del procedimento, questo Consiglio nazionale innanzitutto rileva, in diritto, che le eccezioni mosse dal ricorrente circa la non regolarità del procedimento disciplinare non sono fondate. Si richiama, in proposito, quanto già detto sopra in relazione alla prima parte del procedimento.

In sintesi, secondo questo Consiglio il procedimento svoltosi presso l'Ordine interregionale non risulta inficiato da alcun vizio di forma. In ciò è del resto confortato dal parere della stessa Procura Generale della Repubblica di cui in narrativa.

Nel merito, questo Consiglio nazionale prende atto di quanto detto dall'avv. Assumma sia nella memoria presentata in data 22.7.98 sia in sede di audizione innanzi a questo Consiglio. Nella citata memoria l'avvocato ha tra l'altro affermato che la sanzione inflitta al ricorrente ha leso e lede irreparabilmente e gravemente gli attributi della dignità personale, umana e professionale del Castagna e che non è rinvenibile nel comportamento tenuto dal giornalista, in occasione del servizio televisivo censurato dal Consiglio interregionale, alcun profilo di dolo o di colpa grave. "Al massimo - prosegue l'avvocato - il Castagna ha commesso un atto di mera superficialità, tal da non meritare la più grave ed infamante delle punizioni previste dalla legge sull'ordinamento della professione di giornalista: ricorrono ragioni di umanità per assecondare l'interesse del ricorrente ad una sollecita celebrazione del procedimento nella fiduciosa speranza che la sua identità personale sia giustamente ricostruita agli occhi dei colleghi e della opinione pubblica".

In sede di audizione l'avvocato ha affermato che il Castagna ammette e riconosce le colpose leggerezze commesse, ma assicura che le stesse sono state attuate senza la precisa consapevolezza di violare i dettati normativi posti a tutela dei minori.

Ha ribadito poi che, per quanto rilevanti possano essere state le leggerezze commesse dal Castagna, esse non sono qualificabili come così gravemente lesive e compromettenti interessi di ordine pubblico tali da condurre all'applicazione della sanzione della radiazione.

L'avvocato ha poi reintrodotto una valutazione soggettiva: "Ritengo opportuno rilevare che la radiazione comporta il totale annullamento del diritto del Castagna di accedere alle occasioni del tipo di lavoro che gli è proprio, l'unico tipo di lavoro che egli ha svolto in tutta la sua vita. La radiazione colpisce un uomo non più giovane, che quindi non è in grado di ostruirsi una nuova identità professionale. La radiazione allontana il Castagna da un'attività svolta per oltre vent'anni con dignità, con diligenza e spesso anche con qualche merito. La radiazione pregiudica le sue attese pensionistiche e previdenziali in un momento della sua vita in cui egli, per i noti motivi di salute che tutti conosciamo, non ha molte possibilità di reperire fonti di reddito e di sostentamento diverse da quelle che la professione di giornalista gli può offrire. Per queste considerazioni, signor presidente e signori consiglieri, io vi chiedo di emettere una decisione che, nei limiti consentiti dall'osservanza della legge professionale e di una giusta valutazione censoria - e sottolineo censoria - dei fatti commessi, si ispiri ad un ragionevole senso di equilibrio e di solidarietà; una decisione che ridia a Castagna una possibilità di vita lavorativa; una decisione che quantomeno riduca la sanzione comminandola in termini meno punitivi, direi, se possibile, rieducativi".

Non è il caso di negare che il Consiglio nazionale, durante il travagliato periodo della dolorosa degenza, che ha fatto temere per la vita di Alberto Castagna, abbia seguito, con apprensione umanitaria e sincero sentimento di solidarietà, gli sviluppi della grave malattia.

Tuttavia, ad avviso del Consiglio, restano ferme le gravi violazioni della deontologia professionale che ha portato il caso alla ribalta. Non si può, perciò, non dare atto al Consiglio interregionale del Lazio e Molise di aver adottato una procedura assolutamente corretta e consequenziale. Non può sfuggire, comunque, ad alcuno che al momento di dover formulare un giudizio, quale che esso sia, nei confronti di un soggetto così duramente provato dalle ben note vicissitudini, la componente umanitaria porti ad una riflessione critica ed autocritica da parte di tutti, ad uno sforzo di comprensione che possa significare, in una con la precisa punizione di un fatto acclarato e senza possibilità di smentita, l'offerta di una "redenzione" non solo professionale, che riporti alla fine serenità ed armonia nella mente e nel cuore di un collega.

Pertanto questo Consiglio nazionale ritiene di ridurre la sanzione dalla radiazione alla sospensione.

Nel determinare la durata della sospensione questo Consiglio tiene conto della condotta complessiva del Castagna e dei due mesi di sospensione - confermati - già a suo tempo inflitti e ritiene, pertanto, di ridurre la sanzione relativa all'intero procedimento ad una sospensione per complessivi 12 mesi.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore,

sentito l'avv. Giorgio Assumma in rappresentanza del giornalista Alberto Castagna, a scrutinio segreto decide di unificare i due procedimenti e per quanto esposto in narrativa di infliggere la sanzione complessiva di anni uno di sospensione.

Così deciso in Roma il 17.3.1999.

■ A 2-3-2.

La rilevanza del fatto non fa venir meno l'obbligo di non pubblicare le generalità di un soggetto debole

- C.N. 29.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Armando Damiani avverso delibera Ordine Puglia del 15.4.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 19.2.1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia avviava azione disciplinare nei confronti del giornalista professionista Armando Damiani, a norma dell'art. 48 della legge 3.2.1963 n. 69. Il Damiani era accusato di aver violato le norme deontologiche con il dispaccio a sua firma mandato in rete dall'Agenzia Ansa il giorno 2 febbraio 1996 alle ore 20,07 e ripreso da tutti gli organi di informazione, con il quale veniva rivelata l'identità di una paziente della "Casa della Divina Provvidenza" di Bisceglie che aveva partorito mentre era legata sul letto di contenzione, consentendone l'identificazione e privandola quindi del diritto alla riservatezza. Il fatto che una fonte autorevole, quale viene ritenuta l'Agenzia Ansa all'interno delle redazioni, fornisce per esteso le generalità della partoriente aveva contribuito - osservava il Consiglio - a far sì che le altre testate che avevano ripreso la notizia si sentissero in qualche modo legittimate a rivelare comunque il nome della donna.

Dopo accurata istruttoria e sentito l'interessato, in data 15.4.1996 il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia deliberava di sanzionare, a norma dell'art. 52 della legge 69/63, il giornalista professionista Armando Damiani. Il Consiglio considerava tuttavia "di lieve entità l'aver contribuito a diffondere l'identità di una paziente malata di mente e costretta a partorire in condizioni di contenzione" atteso quanto era emerso dall'indagine effettuata e dalle deposizioni dei testi ascoltati.

Rilevava il Consiglio, infatti, che per un errore nella notizia battuta dall'Ansa alle ore 20,07 del 2.2.96, il nome della paziente risultava sbagliato in quanto veniva riportato Maria De Mango. "Tale errore materiale - sosteneva l'Ordine regionale - renderebbe non sanzionabile, sotto il profilo oggettivo, il comportamento tenuto dal collega il quale, in effetti, non ha mai materialmente rivelato l'identità di alcun paziente. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ha però osservato che, trattandosi di un errore materiale, a maggior ragione si imponeva una rettifica - secondo quanto imposto dalla normativa vigente e dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comma 2; non

solo, ma il fatto comunque di avere riportato un nome, seppure sbagliato, ha indotto le altre testate a compiere verifiche e, quindi, a correggere quel nome, il tutto nella convinzione - a causa della grande autorevolezza riconosciuta all'Agenzia Ansa - che poiché l'Agenzia aveva svelato l'identità della protagonista, allora era legittimo per tutti fare nomi”.

Il Consiglio rivolgeva, pertanto, al Damiani un formale avvertimento al rispetto delle norme deontologiche.

Avverso tale deliberazione ha presentato ricorso il sig. Armando Damiani.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente che l'Ordine ha fatto attenzione alla vicenda a seguito di una lettera che lui stesso aveva trasmesso in copia al presidente dell'Ordine regionale e che era indirizzata ad un collega della sede pugliese della Rai il quale aveva mandato in onda un servizio dedicato alla vicenda della paziente nel quale si evitava di riferire in quali condizioni Maria avesse partorito e ci si limitava ad affermare “che un parto in ospedale è cosa del tutto ‘normale’ e che quindi il caso sollevato dalla stampa si andava ‘sgonfiando’”, così perpetrando una nuova violenza nei confronti della donna.

Il ricorrente lamenta poi una disparità di trattamento (il procedimento è stato aperto solo nei confronti di altri due colleghi di testate rilevanti in ambito pugliese) rispetto ad altri colleghi di testate locali e nazionali che avevano pure trattato la stessa vicenda facendo nome e cognome della paziente e soprattutto rispetto al collega della Rai (prima indicato) nei confronti del quale non è stato neppure aperto procedimento nonostante la sua lettera contenesse una “notizia criminis”.

Il ricorrente, infine, ribadisce che lui in realtà non ha mai fatto il nome della donna (e richiama in proposito l'errore materiale rilevato anche dall'Ordine regionale) e che comunque ha tentato, con una telefonata alla redazione, di impedire che fosse trasmesso in rete il nome della donna, ma ciò non fu possibile.

Chiede pertanto il ricorrente l'annullamento della delibera impugnata.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ha chiesto il rigetto del ricorso.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In via preliminare va ricordato che lo sviluppo incessante dei mezzi di comunicazione sociale esercita una crescente influenza sulle persone e sulla pubblica opinione e aumenta la responsabilità di coloro che operano nel settore. Da qui la necessità di procedere, nell'esercizio della professione, con quelle cautele e precauzioni che garantiscano il pieno rispetto della persona ed in particolar modo dei soggetti deboli.

È proprio la considerazione e la consapevolezza dell'impatto che i media hanno sul pubblico che ha portato il Consiglio nazionale, negli anni passati, ad approvare la “Carta dei doveri del giornalista” che, tra le altre cose, espressamente prevede: “Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, ... condizioni fisiche o mentali, ...”.

Già dal tenore letterale di tale disposizione appare evidente che l'etica che deve sempre accompagnare chi scrive - per poter rendere credibile la professione stessa nei confronti del pubblico - deve fondarsi sul rispetto della persona: nello scrivere si coinvolgono vite altrui. È, del resto, lo stesso art. 2 della legge n. 69/63 che espressamente stabilisce: “È diritto insopri-

mibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ...”.

Va poi considerato che la Carta dei doveri del giornalista, nel paragrafo dei “doveri” dedicato ai “minori e soggetti deboli”, espressamente stabilisce: “Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili, siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori”. Ebbene, la Carta di Treviso espressamente prevede che “fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela” tra cui il “mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione ...”.

Tali principi sono stati peraltro tutti recentemente ribaditi nel “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” approvato ai sensi dell'art. 25 della legge 31.12.96 n. 675.

Ciò premesso, questo Consiglio nazionale ha considerato che nel caso in esame sono stati violati i principi deontologici sopra indicati.

Il Damiani, che peraltro è stato ascoltato da questo Consiglio nazionale, si è difeso sostenendo che la vicenda era di particolare rilevanza perché trattavasi di un caso di malasanità e che l'indicazione del nome era, al contrario, un modo per ridare ad una persona una dignità che non aveva.

Ma la rilevanza del fatto, ha osservato il Consiglio, non fa venir meno il dovere di rispettare il nome della donna, trattandosi di soggetto debole, e pertanto meritevole di particolare tutela. E non vi è dubbio che - come risulta dalla accurata istruttoria svolta dall'Ordine regionale - il Damiani ha pubblicato il nome della donna.

È vero, da un lato, che nei dispacci a sua firma il nome della paziente al centro della vicenda descritta era stato indicato erroneamente in Maria De Mango, ma è altrettanto vero che tale indicazione ha portato, poi, comunque alla corretta individuazione della donna.

Che comunque, poi, l'intenzione iniziale del Damiani fosse quella di indicare il nome esatto della donna risulta comprovato dallo stesso ricorrente che ha ammesso la propria colpa e ha dichiarato, tra l'altro, che il nome era stato indicato in modo errato solo perché la fonte gli aveva fornito il nome sbagliato (il che, a ben riflettere, se vogliamo aggrava la posizione del giornalista il cui dovere è, tra l'altro, quello di verificare sempre le fonti).

Il Damiani si è altresì difeso, in sede di ricorso, facendo presente che una volta accortosi dell'errore aveva tentato di bloccare la trasmissione, ma ciò non fu possibile. Ha altresì sostenuto, in sede di audizione, che proprio perché il nome era errato quella sua indicazione non avrebbe potuto costituire la base per l'indicazione del nome esatto da parte degli altri giornali.

Il Consiglio nazionale ha tenuto conto di tali affermazioni ed, invero, anche del fatto che il collega, ammettendo la sua colpa, ha dimostrato grande onestà intellettuale (è probabilmente proprio per questo che il Consiglio regionale ha considerato di “lieve entità” la mancanza del Damiani e gli ha inflitto la sola sanzione dell'avvertimento). Ma tali circostanze non possono essere esimenti in quanto proteggere l'anonimato dei soggetti deboli è prevalente rispetto al diritto di cronaca. La tutela dei soggetti deboli è un fatto di cultura di cui il mondo dei media deve farsi carico per il ruolo importante che ha nel riferire sugli eventi e sulle cose che accadono.

Del resto si può dare risalto ad una notizia di preminente interesse pubblico (nel caso la malasanità) anche senza necessariamente identificare il soggetto protagonista della vicenda mediante i suoi completi dati anagrafici.

Quanto, infine, alla eccezione secondo cui si sarebbe verificata una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi che pure hanno pubblicato il nome della paziente, va rilevato che il fatto che altri Consigli regionali non si siano attivati per accertare e perseguire possibili infrazioni non può davvero valere ad inficiare di per sé la legittimità dell'ottemperanza prestata da quel Consiglio che si è attenuto alle prescrizioni dell'ordinamento professionale.

Va in ultimo ricordato che anche il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, sentito sul caso, ha ritenuto che "le argomentazioni addotte dal ricorrente avverso il provvedimento disciplinare del 15.4.1996 non appaiono idonee né sufficienti a modificare il negativo apprezzamento formulato nei suoi confronti con la deliberazione impugnata, che risulta motivata in modo congruo e convincente".

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Armando Damiani.

Così deciso in Roma il 29.9.1999.

■ A 2-3-3.

La tutela di un minore in ordine alla sua riconoscibilità va sempre perseguita

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Alessandro Russello avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, con delibera del 23.4.1997, ha inflitto la sanzione della censura al giornalista professionista Alessandro Russello a seguito della pubblicazione dell'articolo da lui siglato apparso su "La Tribuna di Treviso" e intitolato "Perché abbiamo deciso di raccontare questa storia" a commento di tre articoli pubblicati il 15, il 20 e il 21 gennaio 1997, a firma rispettivamente Marzia Borghesi e Cristina Genesin e relativi ad un medesimo servizio: la vicenda dell'affidamento di un minore conteso tra i genitori separati (il padre, sindaco di un grosso paese della provincia di Treviso, e la madre, figlia di un industriale locale).

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da una denuncia firmata da alcuni giornalisti nella quale si ritiene che i predetti articoli siano in violazione degli artt.1 e 2 della Carta di Treviso e lesivi, pertanto, di interessi, tutelabili, del minore sopra indicato.

Il Consiglio regionale, pur riconoscendo il conflitto etico professionale che il Russello ha vissuto per il dover scegliere tra un interesse generale collettivo e l'integrità del bambino, nella convinzione che l'esercizio della professione postula consapevoli responsabilità e scelte, imposte dalla problematicità dei casi; constatato che non si è tenuto conto delle conseguenze sul minore, ha deliberato di sanzionare il giornalista Russello.

Avverso tale deliberazione il sig. Russello, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pasini, ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Il ricorrente obietta che la delibera impugnata è “curiosamente immotivata” perché se da un lato il Consiglio regionale si dice convinto della buona fede e della passione del giornalista e del consapevole conflitto da lui vissuto, dall’altro gli commina la censura.

Fa presente inoltre che non si potevano tacere al lettore le gravi violazioni del sindaco di un importante centro del trevigiano che col suo comportamento aveva disprezzato i provvedimenti giudiziari, usato in modo improprio la sua autorità di sindaco per impedire alla moglie di vedere il figlio e piegato le strutture di un ente locale ad un uso strettamente privato. Così come non si poteva, per raccontare questa vicenda, non fare alcun nome e riferimento tali da far intuire chi fosse il bimbo in quanto se così fosse stato si sarebbe scatenata in tutta la provincia trevigiana “una surreale caccia al sindaco-padre organizzatore dei genitori separati che si impone su insegnanti e bidelli” e si sarebbe censurata ogni informazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, nelle conclusioni fornite ai sensi dell’art. 61 della legge n. 69/63, ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

A titolo chiarificativo va preliminarmente detto che il Consiglio regionale del Veneto ha inflitto una sanzione disciplinare (quella dell’avvertimento) anche agli altri due autori degli articoli apparsi sulla pubblicazione in oggetto, Borghesi e Genesin.

La maggiore sanzione inflitta al Russello trae evidente ragione dal fatto della sua maggiore qualificazione professionale, anche in sede specifica relativamente al suo rapporto di lavoro con la Tribuna, e dal fatto che con il suo articolo “Perché abbiamo deciso di raccontare questa storia” egli si è assunto la paternità morale e professionale di quanto pubblicato.

Tanto premesso, si deve dire che il nome del bambino negli articoli in questione non compare, ma vi sono elementi (chiara indicazione dei nominativi dei genitori, delle loro famiglie, dei loro affari e del loro ruolo nella vita sociale) che possono facilmente portare alla sua identificazione.

Non si riferiscono particolari lesivi del sentimento morale che possano essere direttamente riconducibili al patrimonio della personalità morale e civile del bambino, ma esclusivamente vicende legali (piuttosto complesse, ed anzi complesse a tal punto che, dopo un precedente affidamento del minore al padre, il PM ha chiesto che l’affidamento cadesse invece in carico ai servizi sociali).

Una peculiarità della vicenda è rappresentata dalla carica di sindaco del predetto centro trevigiano ricoperta dal padre del minore.

La madre, da quanto risulta in atti, lo avrebbe accusato, parlando coi giornalisti, di aver approfittato della propria carica per impedirle di incontrare il bambino a scuola, ecc. ecc.

A quest’ultimo proposito si deve rilevare che nel citato articolo del Russello, esplicativo delle ragioni che lo hanno indotto a pubblicare le cronache del fatto in questione, si dichiara esplicitamente che “ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso obbligata la scelta è stata fondamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone”.

Si precisa nell’articolo che è evidente che anche un sindaco ha “il diritto di separarsi o di contendere alla moglie l’affidamento di un figlio”, ma che quando “interviene un fatto significati-

vo come la richiesta di un pubblico ministero del tribunale dei minori di ‘congelare’ l’affidamento al padre oltre che alla madre, allora le cose cambiano”.

Il passaggio non è chiaro. Infatti, non segue alla predetta premessa una elencazione di abusi di autorità commessi dal sindaco-padre, al quale si riferiscono, invece, comportamenti tipici di un genitore separato, quali si rivelano in molte fattispecie di richieste di affidamento afferenti separazioni coniugali. Gli abusi che la madre avrebbe riferito ai giornalisti, e dei quali reca traccia anche il ricorso al Consiglio nazionale redatto dall’avv. Luigi Pasini (“narra che il marito-sindaco, per impedirle di vedere il figlio conteso, ha convinto i maestri e i bidelli della scuola ...”), non sono minimamente descritti negli articoli “incriminati”.

Il Russello, nel suo articolo, così individua le responsabilità del sindaco-padre quali determinate da “un fatto significativo come la richiesta di un pubblico ministero ... di ‘congelare’ l’affidamento al padre oltre che alla madre”. Tanto, a suo avviso, è sufficiente per far ritenere che un sindaco divenga indegno della carica e che la sua privata vicenda debba divenire fonte irrinunciabile di informazione. “Allora le cose cambiano. - Rivela infatti il Russello - Un sindaco è responsabile della politica legata alla famiglia, all’infanzia, al sociale. Dà perfino pareri sull’integrità morale dei cittadini”.

Per altro verso: c’è materia perché si possa scrivere che nel caso specifico il sindaco-padre abbia tratto personale profitto dalla sua carica, abusandone a danno di un altro cittadino?

Continua il Russello: “Ma non è tutto. Siamo anche di fronte alle accuse di una moglie la quale sostiene che il proprio destino sia condizionato dal fatto che il ruolo di sindaco - ruolo di potere - abbia influito nella vicenda”.

Ci siamo ...; anzi, ci saremmo se a questo punto il Russello avesse indicato specificamente quali colpe in concreto sarebbero addebitabili al sindaco-padre o sarebbero comunque state indicate dalla di lui moglie. Il Russello si limita a ... precisare immediatamente dopo le parole che abbiamo appena citato: “Vero? Non lo sappiamo. Ma se lo fosse?”.

Nel dubbio ... il Russello prende la decisione di pubblicare gli articoli che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare!

A questo punto, tutte le giustificazioni addotte dal Russello per ritenere che quanto è stato pubblicato dovesse essere “scelta forzata”, per corrispondere al dovere di rendere al pubblico informazione, diventano, dunque, pretestuose.

Anche se la vicenda in questione - va inoltre rilevato - non contiene particolari raccapriccianti o compiacenze descrittive di comportamenti anomali, si pone tuttavia in contrasto con la deontologia professionale. La Carta di Treviso, infatti, al punto 2 del Vademecum '95, precisa che: “per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità”.

Si formula - stando a quanto è dato leggere nella Tribuna - implicitamente, la condanna morale e civile di un sindaco, sulla semplice stregua della richiesta di un PM, di affidamento di un bambino non più al padre-sindaco, né alla madre. Tanto basta per dichiarare indegni dinanzi al pubblico dei lettori i genitori di un bambino, secondo il Russello. Con quanta gratificazione morale e civile per “l’armonico sviluppo della personalità” di quest’ultimo, è facile rilevare.

È stata, dunque, palesemente violata la riservatezza imposta dalla Carta di Treviso a tutela della dignità del minore e del rispetto della sua personalità psico-intellettuale ed affettiva. La notizia è stata diffusa senza considerare le conseguenze del minore protagonista della vicenda, anche per le eventuali ripercussioni sulla serenità della vita futura del bambino ed in relazione ai rapporti con entrambi i genitori.

Il ricorrente, ascoltato da questo Consiglio nazionale anche per il tramite del suo difensore, ha ribadito in sede di audizione che la notizia (“non tanto le sofferenze di questo bambino quanto la straordinaria lite tra il sindaco e la moglie separata e le iniziative che prende questo sindaco”) era degna di pubblicazione e che pertanto tacerla o pubblicarla con diverse indicazioni di nomi e luoghi avrebbe significato non raccontare il vero o venir meno ai propri doveri di informazione.

Ha fatto presente, altresì, che nella valutazione della rilevanza della notizia ha tenuto conto di due interessi: da un lato l’interesse del bambino che non riusciva più a vedere la madre (e che ora, grazie all’articolo, sì); dall’altro l’interesse della collettività di Riese Pio X.

Ma è da rilevare che nel caso in esame non vi è dubbio che la Carta di Treviso sia stata violata: il minore non è stato tutelato. L’interesse della collettività di Riese ben poteva essere salvaguardato anche senza l’indicazione degli elementi identificativi del minore.

Che il padre del bambino fosse il sindaco non giustifica la mancata tutela del minore. Inoltre le frasi addebitate al sindaco padre - lo ha ammesso lo stesso Russello - sarebbero state indicate dalla moglie, ma non si sa se fossero vere, per cui prima di scrivere forse si sarebbe dovuto decidere se e come indagare su una notizia e comunque compiere la necessaria verifica della stessa notizia.

Fintanto che la Carta di Treviso non verrà cambiata - osserva questo Consiglio nazionale - essa è operante per tutti e va rispettata. Il giornalista, prevede la Carta dei Doveri del giornalista, “rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all’identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; ...”. Stabilisce altresì la Carta di Treviso che “il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione”.

E che il ricorrente conoscesse la Carta di Treviso non vi è dubbio: se ne trova riscontro nell’articolo del Russello dove si legge: “... è stata una decisione difficile. Per la delicatezza e la privatezza dell’argomento, per le possibili ripercussioni sui protagonisti (tutti, non solo il bambino), per i dubbi che noi per primi abbiamo avvertito davanti a questa terribile e complessa storia di straordinaria quotidianità. In redazione ne abbiamo discusso. Dividendoci. Chi appellandosi alla ‘Carta dei diritti di Treviso’ sulla tutela dei minori da parte dell’informazione. Chi stigmatizzando l’ipocrisia di chi a carte bara e non protesta mai di fronte a decine di bimbi nomadi fotografati per strada e cacciati da questa terra con appelli pubblici perché, ahiloro, hanno 5 anni ma sono ‘ladri’. Alla fine, ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso ‘obbligata’ la scelta è stata fundamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone”.

Risulta dunque palese la violazione deontologica.

Quanto all'entità della sanzione inflitta (censura) è da rilevare il ruolo rivestito dal Russello all'interno della redazione, ruolo di caposervizio. Ciò anche in relazione alla sanzione inflitta ai coimputati che per lo stesso fatto-reato si sono visti infliggere la sanzione dell'avvertimento.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Luigi Pasini, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Alessandro Russello.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-3-3 bis.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Cristina Genesin avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, con delibera del 23.4.1997, ha inflitto la sanzione dell'avvertimento alla giornalista Cristina Genesin a seguito di due articoli pubblicati nella pagina di Castelfranco-Montebelluna de "La Tribuna di Treviso" il 20 e il 21 gennaio 1997 intitolati: "Il Sindaco-papà è inadeguato? Per il bimbo meglio l'istituto" e "L'unica cosa da fare è trovare un accordo", relativi alla vicenda dell'affidamento di un minore conteso tra i genitori separati (il padre, sindaco di un grosso paese della provincia di Treviso, e la madre, figlia di un industriale locale).

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da una denuncia firmata da alcuni giornalisti nella quale si ritiene che i predetti articoli siano in violazione degli artt. 1 e 2 della Carta di Treviso e lesivi, pertanto, di interessi, tutelabili, del minore sopra indicato.

Il Consiglio regionale, pur riconoscendo il precario rapporto contrattuale della Genesin con il quotidiano che, peraltro, non la esime dal rispetto di una corretta deontologia professionale; nella convinzione che l'omissione delle generalità di genitori e della località in cui si è sviluppata la storia non avrebbe certamente nuociuto alla completezza dell'informazione, ha deliberato di sanzionare la giornalista Genesin.

Avverso tale deliberazione la sig.ra Genesin ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pasini.

La ricorrente obietta che la delibera impugnata è curiosamente immotivata perché se da un lato il Consiglio regionale si dice convinto della buona fede e della passione della giornalista e del consapevole conflitto da lei vissuto tra il rispetto del dovere deontologico di dare tutte le notizie di pubblico interesse e il rispetto della Carta di Treviso, dall'altro le commina la sanzione disciplinare.

Fa presente inoltre che non si potevano tacere al lettore le gravi violazioni del sindaco di un importante centro del trevigiano che col suo comportamento aveva disprezzato i provvedimenti giudiziari, usato in modo improprio la sua autorità di sindaco per impedire alla moglie di vedere il figlio e piegato le strutture di un ente locale ad un uso strettamente privato. Così come non si poteva, per raccontare questa vicenda, non fare alcun nome e riferimento tali da far intuire chi fosse il bimbo in quanto se così fosse stato si sarebbe scatenata in tutta la provincia trevi-

giana una surreale caccia al sindaco-padre organizzatore dei genitori separati che si impone su insegnanti e bidelli e si sarebbe censurata ogni informazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.



Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

A titolo chiarificativo va preliminarmente detto che il Consiglio regionale del Veneto ha inflitto una sanzione disciplinare (quella dell'avvertimento e quella della censura) anche agli altri due autori degli articoli apparsi sulla pubblicazione in oggetto, Borghesi e Russello, e relativi alla medesima vicenda.

Si deve dire che il nome del bambino negli articoli in questione non compare, ma vi sono elementi (chiara indicazione dei nominativi dei genitori, delle loro famiglie, dei loro affari e del loro ruolo nella vita sociale) che possono facilmente portare alla sua identificazione.

Non si riferiscono particolari lesivi del sentimento morale che possano essere direttamente riconducibili al patrimonio della personalità morale e civile del bambino, ma esclusivamente vicende legali (piuttosto complesse, ed anzi complesse a tal punto che, dopo un precedente affidamento del minore al padre, il PM ha chiesto che l'affidamento cadesse invece in carico ai servizi sociali).

Una peculiarità della vicenda è rappresentata dalla carica di sindaco del predetto centro trevigiano ricoperta dal padre del minore.

La madre, da quanto risulta in atti, lo avrebbe accusato, parlando coi giornalisti, di aver approfittato della propria carica per impedirle di incontrare il bambino a scuola, ecc. ecc.

A quest'ultimo proposito si deve rilevare che nell'articolo a firma Russello, esplicitativo delle ragioni che hanno indotto gli autori incolpati a pubblicare le cronache del fatto in questione, si dichiara esplicitamente che "ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso obbligata la scelta è stata fondamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone".

Si precisa nell'articolo che è evidente che anche un sindaco ha "il diritto di separarsi o di contenere alla moglie l'affidamento di un figlio", ma che quando "interviene un fatto significativo come la richiesta di un pubblico ministero del tribunale dei minori di 'congelare' l'affidamento al padre oltre che alla madre, allora le cose cambiano".

Il passaggio non è chiaro. Infatti, non segue alla predetta premessa una elencazione di abusi di autorità commessi dal sindaco-padre, al quale si riferiscono, invece, comportamenti tipici di un genitore separato, quali si rivelano in molte fattispecie di richieste di affidamento afferenti separazioni coniugali. Gli abusi che la madre avrebbe riferito ai giornalisti, e dei quali reca traccia anche il ricorso al Consiglio nazionale redatto dall'avv. Luigi Pasini ("narra che il marito-sindaco, per impedirle di vedere il figlio conteso, ha convinto i maestri e i bidelli della scuola ..."), non sono minimamente descritti negli articoli "incriminati".

Nell'articolo del Russello, che funge da preambolo a quello firmato dalla ricorrente, così si individuano le responsabilità del sindaco-padre quali determinate da "un fatto significativo come la richiesta di un pubblico ministero ... di 'congelare' l'affidamento al padre oltre che alla madre". Tanto, a suo avviso, è sufficiente per far ritenere che un sindaco divenga indegno della carica e

che la sua privata vicenda debba divenire fonte irrinunciabile di informazione. “Allora le cose cambiano. - Rivela infatti il Russello - Un sindaco è responsabile della politica legata alla famiglia, all’infanzia, al sociale. Dà perfino pareri sull’ ‘integrità morale’ dei cittadini”.

Per altro verso: c’è materia perché si possa scrivere che nel caso specifico il sindaco-padre abbia tratto personale profitto dalla sua carica, abusandone a danno di un altro cittadino?

Continua il Russello: “Ma non è tutto. Siamo anche di fronte alle accuse di una moglie la quale sostiene che il proprio destino sia condizionato dal fatto che il ruolo di sindaco - ruolo di potere - abbia influito nella vicenda”.

Ci siamo ...; anzi, ci saremmo se a questo punto il Russello avesse indicato specificamente quali colpe in concreto sarebbero addebitabili al sindaco-padre o sarebbero comunque state indicate dalla di lui moglie. Il Russello si limita a ... precisare immediatamente dopo le parole che abbiamo appena citato: “Vero? Non lo sappiamo. Ma se lo fosse?”.

Nel dubbio ... il Russello prende la decisione di pubblicare gli articoli che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare!

A questo punto, tutte le giustificazioni addotte per ritenere che quanto è stato pubblicato dovesse essere quale “scelta forzata”, per corrispondere al dovere di rendere al pubblico informazione, diventano dunque pretestuose.

Anche se la vicenda in questione - va inoltre rilevato - non contiene particolari raccapriccianti o compiacenze descrittive di comportamenti anomali, si pone tuttavia in contrasto con la deontologia professionale. La Carta di Treviso infatti, al punto 2 del Vademecum '95, precisa che: “per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’ autorità giudiziaria e l’ utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’ anonimato del minore per non incidere sull’ armonico sviluppo della sua personalità”.

Si formula - stando a quanto è dato leggere nella Tribuna - implicitamente, la condanna morale e civile di un sindaco, sulla semplice stregua della richiesta di un PM, di affidamento di un bambino non più al padre-sindaco, né alla madre. Tanto basta, secondo gli autori degli articoli, per dichiarare indegni dinanzi al pubblico dei lettori i genitori di un bambino. Con quanta gratificazione morale e civile per “l’ armonico sviluppo della personalità” di quest’ ultimo, è facile rilevare.

È stata, dunque, palesemente violata la riservatezza imposta dalla Carta di Treviso a tutela della dignità del minore e del rispetto della sua personalità psico-intellettuale ed affettiva. La notizia è stata diffusa senza considerare le conseguenze del minore protagonista della vicenda, anche per le eventuali ripercussioni sulla serenità della vita futura del bambino ed in relazione ai rapporti con entrambi i genitori.

La ricorrente, ascoltata da questo Consiglio nazionale per il tramite del suo difensore, ha ribadito in sede di audizione che la notizia (“non tanto le sofferenze di questo bambino quanto la straordinaria lite tra il sindaco e la moglie separata e le iniziative che prende questo sindaco”) era degna di pubblicazione e che pertanto tacerla o pubblicarla con diverse indicazioni di nomi e luoghi avrebbe significato non raccontare il vero o venir meno ai propri doveri di informazione.

Ha fatto presente, altresì, che nella valutazione della rilevanza della notizia si è tenuto conto di due interessi: da un lato l’ interesse del bambino che non riusciva più a vedere la madre (e che ora, grazie all’ articolo, sì); dall’ altro l’ interesse della collettività di Riese Pio X.

Ma è da rilevare che nel caso in esame non vi è dubbio che la Carta di Treviso sia stata violata: il minore non è stato tutelato. L'interesse della collettività di Riese ben poteva essere salvaguardato anche senza l'indicazione degli elementi identificativi del minore.

Che il padre del bambino fosse il sindaco non giustifica la mancata tutela del minore. Inoltre le frasi addebitate al sindaco padre - lo ha ammesso anche il Russello nell'articolo giustificativo della pubblicazione di quelli della ricorrente - sarebbero state indicate dalla moglie, ma non si sa se fossero vere, per cui prima di scrivere forse si sarebbe dovuto decidere se e come indagare su una notizia e comunque compiere la necessaria verifica della stessa notizia.

Fintanto che la Carta di Treviso non verrà cambiata - osserva questo Consiglio nazionale - essa è operante per tutti e va rispettata. Il giornalista, prevede la Carta dei Doveri del giornalista, "rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; ...". Stabilisce altresì la Carta di Treviso che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

E che la ricorrente conoscesse la Carta di Treviso non vi è dubbio: se ne trova riscontro nell'articolo del Russello esplicativo dei motivi che hanno indotto gli autori incolpati a trattare in quel modo la vicenda ove si legge: "... è stata una decisione difficile. Per la delicatezza e la privatezza dell'argomento, per le possibili ripercussioni sui protagonisti (tutti, non solo il bambino), per i dubbi che noi per primi abbiamo avvertito davanti a questa terribile e complessa storia di straordinaria quotidianità. In redazione ne abbiamo discusso. Dividendoci. Chi appellandosi alla 'Carta dei diritti di Treviso' sulla tutela dei minori da parte dell'informazione. Chi stigmatizzando l'ipocrisia di chi a carte bara e non protesta mai di fronte a decine di bimbi nomadi fotografati per strada e cacciati da questa terra con appelli pubblici perché, ahiloro, hanno 5 anni ma sono 'ladri'. Alla fine, ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso 'obbligata' la scelta è stata fondamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone".

Risulta dunque palese la violazione deontologica.

È evidente che la Genesin ha compilato le sue cronache dietro la guida e la copertura professionale del superiore collega Russello, giornalista professionista, al quale è stata inflitta la sanzione della censura. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad una fredda elencazione dei fatti di cronaca senza riferimenti, se non generici e indiretti al bambino, per cui - fa presente in sede di ricorso - la sanzione inflittale, sebbene molto modesta, le sembra eccessivamente lesiva.

Il Consiglio nazionale, tuttavia, ritiene di dover confermare la sanzione dell'avvertimento, atteso che prima della pubblicazione il caso - come è stato esplicitamente prima evidenziato - è stato ampiamente discusso in redazione. La ricorrente, dunque, aveva avuto modo di riflettere sul comportamento deontologico in questione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Luigi Pasini, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Cristina Genesisin.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-3-3 ter.

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Marzia Borghesi avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, con delibera del 23.4.1997, ha inflitto la sanzione dell'avvertimento alla giornalista Marzia Borghesi a seguito della pubblicazione dell'articolo a sua firma su "La Tribuna di Treviso", pagina di Castelfranco-Montebelluna, del 15 gennaio 1997 dal titolo: "Mio figlio, un tabù". L'articolo è relativo alla vicenda dell'affidamento di un minore conteso tra i genitori separati (il padre, sindaco di un grosso paese della provincia di Treviso, e la madre, figlia di un industriale locale).

Il procedimento disciplinare ha tratto origine da una denuncia firmata da alcuni giornalisti nella quale si ritiene che i predetti articoli siano in violazione degli artt. 1 e 2 della Carta di Treviso e lesivi, pertanto, di interessi, tutelabili, del minore sopra indicato.

Il Consiglio regionale, preso atto che il servizio realizzato, seppure presentante contorni sfumati, ha puntualmente localizzato il paese in cui si è svolta la vicenda, dando un certo risalto al ruolo politico del padre consentendo una facile identificazione del minore; considerate le attenuanti determinate dalla primaria responsabilità professionale del capo servizio; e riconoscendo il precario rapporto contrattuale con il quotidiano che, peraltro, non la esime dal rispetto di una corretta deontologia professionale; ha deliberato di sanzionare la giornalista Borghesi.

Avverso tale deliberazione la sig.ra Borghesi ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pasini.

La ricorrente lamenta una contraddizione interna della decisione impugnata giacché le norme deontologiche a tutela dei minori incontrano un unico limite: l'esercizio del diritto di cronaca che per il giornalista è un dovere deontologico di uguale forza cogente. E nel caso in esame, sostiene la ricorrente, la notizia era interessante e di indubbia rilevanza sociale stante le caratteristiche, le azioni e le scelte del padre del bambino che aveva un preciso ruolo politico. Da qui la prevalenza del diritto di cronaca rispetto a quello del minore.

Fa presente poi la ricorrente che tacere il luogo in cui il sindaco si trovava avrebbe significato venir meno all'obbligo di precisione nonché gettare il sospetto sui sindaci di tutti i paesi del trevigiano.

Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/63, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

A titolo chiarificativo va preliminarmente detto che il Consiglio regionale del Veneto ha inflitto una sanzione disciplinare (quella dell'avvertimento e quella della censura) anche ai due autori degli articoli relativi alla medesima vicenda apparsi sulla pubblicazione in oggetto, rispettivamente Genesisin e Russello.

Il nome del bambino negli articoli in questione non compare, ma vi sono elementi (chiara indicazione dei nominativi dei genitori, delle loro famiglie, dei loro affari e del loro ruolo nella vita sociale) che possono facilmente portare alla sua identificazione.

Non si riferiscono particolari lesivi del sentimento morale che possano essere direttamente riconducibili al patrimonio della personalità morale e civile del bambino, ma esclusivamente vicende legali (piuttosto complesse, ed anzi complesse a tal punto che, dopo un precedente affidamento del minore al padre, il PM ha chiesto che l'affidamento cadesse invece in carico ai servizi sociali).

Una peculiarità della vicenda è rappresentata dalla carica di sindaco del predetto centro trevigiano ricoperta dal padre del minore.

La madre, da quanto risulta in atti, lo avrebbe accusato, parlando coi giornalisti, di aver approfittato della propria carica per impedirle di incontrare il bambino a scuola, ecc. ecc.

A quest'ultimo proposito si deve rilevare che nell'articolo a firma Russello, esplicativo delle ragioni che hanno indotto a pubblicare le cronache del fatto in questione, si dichiara esplicitamente che "ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso obbligata la scelta è stata fundamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone".

Si precisa nell'articolo che è evidente che anche un sindaco ha "il diritto di separarsi o di contendere alla moglie l'affidamento di un figlio", ma che quando "interviene un fatto significativo come la richiesta di un pubblico ministero del tribunale dei minori di 'congelare' l'affidamento al padre oltre che alla madre, allora le cose cambiano".

Il passaggio non è chiaro. Infatti, non segue alla predetta premessa una elencazione di abusi di autorità commessi dal sindaco-padre, al quale si riferiscono, invece, comportamenti tipici di un genitore separato, quali si rivelano in molte fattispecie di richieste di affidamento afferenti separazioni coniugali. Gli abusi che la madre avrebbe riferito ai giornalisti, e dei quali reca traccia anche il ricorso al Consiglio nazionale redatto dall'avv. Luigi Pasini ("narra che il marito-sindaco, per impedirle di vedere il figlio conteso, ha convinto i maestri e i bidelli della scuola ..."), non sono minimamente descritti negli articoli "incriminati".

Nell'articolo a firma Russello, che funge da preambolo a quello firmato dalla ricorrente, così si individuano le responsabilità del sindaco-padre quali determinate da "un fatto significativo come la richiesta di un pubblico ministero ... di 'congelare' l'affidamento al padre oltre che alla madre". Tanto, a suo avviso, è sufficiente per far ritenere che un sindaco divenga indegno della carica e che la sua privata vicenda debba divenire fonte irrinunciabile di informazione. "Allora le cose cambiano. - rivela infatti il Russello - Un sindaco è responsabile della politica legata alla famiglia, all'infanzia, al sociale. Dà perfino pareri sull' 'integrità morale' dei cittadini".

Per altro verso: c'è materia perché si possa scrivere che nel caso specifico il sindaco-padre abbia tratto personale profitto dalla sua carica, abusandone a danno di un altro cittadino?

Continua il Russello: "Ma non è tutto. Siamo anche di fronte alle accuse di una moglie la quale sostiene che il proprio destino sia condizionato dal fatto che il ruolo di sindaco - ruolo di potere - abbia influito nella vicenda".

Ci siamo ...; anzi, ci saremmo se a questo punto il Russello avesse indicato specificamente quali colpe in concreto sarebbero addebitabili al sindaco-padre o sarebbero comunque state indicate dalla di lui moglie. Il Russello si limita a ... precisare immediatamente dopo le parole che abbiamo appena citato: "Vero? Non lo sappiamo. Ma se lo fosse?"

Nel dubbio ... il Russello prende la decisione di pubblicare gli articoli che hanno dato origine al presente procedimento disciplinare!

A questo punto, tutte le giustificazioni addotte per ritenere che quanto è stato pubblicato dovesse essere "scelta forzata", per corrispondere al dovere di rendere al pubblico informazione, diventano dunque pretestuose.

Anche se la vicenda in questione - va inoltre rilevato - non contiene particolari raccapriccianti o compiacenze descrittive di comportamenti anomali, si pone tuttavia in contrasto con la deontologia professionale. La Carta di Treviso infatti, al punto 2 del Vademecum '95, precisa che: "per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità".

Si formula - stando a quanto è dato leggere nella Tribuna - implicitamente, la condanna morale e civile di un sindaco, sulla semplice stregua della richiesta di un PM, di affidamento di un bambino non più al padre-sindaco, né alla madre. Tanto basta, secondo gli autori degli articoli, per dichiarare indegni dinanzi al pubblico dei lettori i genitori di un bambino. Con quanta gratificazione morale e civile per "l'armonico sviluppo della personalità" di quest'ultimo, è facile rilevare.

È stata, dunque, palesemente violata la riservatezza imposta dalla Carta di Treviso a tutela della dignità del minore e del rispetto della sua personalità psico-intellettuale ed affettiva. La notizia è stata diffusa senza considerare le conseguenze del minore protagonista della vicenda, anche per le eventuali ripercussioni sulla serenità della vita futura del bambino ed in relazione ai rapporti con entrambi i genitori.

La ricorrente, ascoltata da questo Consiglio nazionale per il tramite del suo difensore, ha ribadito in sede di audizione che la notizia ("non tanto le sofferenze di questo bambino quanto la straordinaria lite tra il sindaco e la moglie separata e le iniziative che prende questo sindaco") era degna di pubblicazione e che pertanto tacerla o pubblicarla con diverse indicazioni di nomi e luoghi avrebbe significato non raccontare il vero o venir meno ai propri doveri di informazione.

Ha fatto presente, altresì, che nella valutazione della rilevanza della notizia si è tenuto conto di due interessi: da un lato l'interesse del bambino che non riusciva più a vedere la madre (e che ora, grazie all'articolo, sì); dall'altro l'interesse della collettività di Riese Pio X.

Ma è da rilevare che nel caso in esame non vi è dubbio che la Carta di Treviso sia stata violata: il minore non è stato tutelato. L'interesse della collettività di Riese ben poteva essere salvaguardato anche senza l'indicazione degli elementi identificativi del minore.

Che il padre del bambino fosse il sindaco non giustifica la mancata tutela del minore. Inoltre le frasi addebitate al sindaco padre - lo ha ammesso lo stesso Russello nell'articolo giustificativo delle pubblicazioni - sarebbero state indicate dalla moglie, ma non si sa se fossero vere, per cui prima di scrivere forse si sarebbe dovuto decidere se e come indagare su una notizia e comunque compiere la necessari verifica della stessa notizia.

Fintanto che la Carta di Treviso non verrà cambiata - osserva questo Consiglio nazionale - essa è operante per tutti e va rispettata. Il giornalista, prevede la Carta dei Doveri del giornalista, "rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il nome o qualsiasi ele-

mento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; ...". Stabilisce altresì la Carta di Treviso che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

E che la ricorrente conoscesse la Carta di Treviso non vi è dubbio: se ne trova riscontro nell'articolo del Russello esplicativo dei motivi che hanno indotto gli autori incolpati a trattare in quel modo la vicenda e nel quale si legge: "... è stata una scelta difficile. Per la delicatezza e la privacy dell'argomento, per le possibili ripercussioni sui protagonisti (tutti, non solo il bambino), per i dubbi che noi per primi abbiamo avvertito davanti a questa terribile e complessa storia di straordinaria quotidianità. In redazione ne abbiamo discusso. Dividendoci. Chi appellandosi alla 'Carta dei diritti di Treviso' sulla tutela dei minori da parte dell'informazione. Chi stigmatizzando l'ipocrisia di chi a carte bara e non protesta mai di fronte a decine di bimbi nomadi fotografati per strada e cacciati da questa terra con appelli pubblici perché, ahiloro, hanno 5 anni ma sono 'ladri'. Alla fine, ciò che non solo ci ha convinti a raccontare i fatti ma ha quasi reso 'obbligata' la scelta è stata fundamentalmente una cosa: il ruolo istituzionale rivestito da Luca Baggio, prima autorità morale e civile di una comunità di 8 mila 600 persone".

Risulta dunque palese la violazione deontologica.

È evidente che la Borghesi ha compilato la sua cronaca dietro la guida e la copertura professionale del superiore collega Russello, giornalista professionista, al quale è stata inflitta la sanzione della censura. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad una fredda elencazione dei fatti di cronaca senza riferimenti, se non generici e indiretti al bambino, per cui - fa presente in sede di ricorso - la sanzione inflittale, sebbene molto modesta, le sembra eccessivamente lesiva.

Il Consiglio nazionale, tuttavia, ritiene di dover confermare la sanzione dell'avvertimento, atteso che prima della pubblicazione il caso - come è stato esplicitamente prima evidenziato - è stato ampiamente discusso in redazione. La ricorrente, dunque, aveva avuto modo di riflettere sul comportamento deontologico in questione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Luigi Pasini, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Marzia Borghesi.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-3-3 quater.

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Natalia Aspesi avverso delibera Ordine Lombardia del 15.12.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia in data 15.12.97 ha sanzionato con la misura disciplinare dell'avvertimento (art. 52, Legge 69/63) la giornalista professionista Natalia Aspesi che in un articolo, pubblicato il 28.1.1997 dal quotidiano "La Repubblica", dal titolo "Come vivere ricche e felici quando il marito se ne va", aveva, in un contesto più ampio di storie di coppie "scoppiate", fatto il nome della figlia minore di una di esse.

Argomentando le proprie valutazioni conclusive, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha rilevato che "Natalia Aspesi è venuta meno ai suoi doveri. L'ordinamento giuridico italiano vieta (con gli articoli 114, punto 6, del Cpp e 13 del Dpr 488/1988) ai giornali ed ai giornalisti di pubblicare il nome ed il cognome e le fotografie dei minori nonché tutti quegli elementi che possano portare alla loro identificazione. Questa regola non ammette deroghe. La pubblicazione del nome e del cognome - prosegue la deliberazione del Consiglio dei giornalisti lombardi - è espressamente proibita anche dalla Carta dei Doveri del giornalista e dalla Carta di Treviso (I e II), mentre l'art. 16 della Convenzione internazionale sul diritto dell'infanzia del 1989 (che è diventata la legge italiana n. 176/1991 e che è richiamata dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata dei bambini. L'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 impone il rispetto della persona come limite invalicabile del diritto di cronaca.

Il riferimento nel capo d'incolpazione ai vincoli del Cpp e del processo minorile vale come richiamo di un principio; principio che potrebbe reggere autonomamente, incrociando ed integrando l'art. 2 della legge n. 69/1963 ed i valori affermati nelle Carte dei doveri e di Treviso. Nel concetto di rispetto della persona (tutelato dall'art. 2 della Costituzione) rientra ampiamente anche la tutela del minore dalle interferenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata.

La tutela della persona - dice ancora il disposto dell'Ordine della Lombardia - e soprattutto di un minore, coinvolge valori fondamentali della Carta Costituzionale (identità personale, diritto alla riservatezza) che non possono essere "invasi" dal diritto di cronaca. I dati sensibili, intimi e privati di una persona non devono alimentare le pagine dei giornali soprattutto quando gli articoli possono ferire il processo formativo e la crescita psichica di un minore, esponendo il minore medesimo a una "pressione" esterna continua nel tempo. Natalia Aspesi - conclude - non ha valutato se quanto ha scritto fosse davvero nell'"interesse del minore".

Nel proprio ricorso Natalia Aspesi eccepisce quanto deliberato dal Consiglio regionale dei giornalisti lombardi con le seguenti argomentazioni:

1) nel capo di incolpazione a lei contestato sarebbe richiamata a sproposito l'inosservanza dei principi racchiusi negli articoli 114 (punto 6) del Cpp e 13 del Dpr 2.9.88 n. 488 in quanto interessano specificatamente la sfera dei processi penali a carico di imputati minorenni, circostanza, questa, che non ricorre nel caso in discussione. E su questo rilievo si deve oggettivamente convenire.

2) La deliberazione dell'Ordine della Lombardia richiamerebbe genericamente e impropriamente - secondo Natalia Aspesi - i principi contenuti in "altre norme" (Carta dei doveri del giornalista, Carta di Treviso eccetera) dei quali non si ravviserebbe "l'applicabilità al caso concreto".

Da questa considerazioni su aspetti che nel ricorso vengono definiti tout court "formali" discenderebbe - sempre per Aspesi - un sostanziale vulnus al diritto di difesa, rendendo impossibile "contestare nel merito la decisione adottata, posto che non se ne comprendono le ragioni, né appare chiaro l'iter logico argomentativi attraverso cui il giudice a quo vi è pervenuto".

Quello che non può sfuggire al Consiglio nazionale è che al fondo dell'impianto dell'incolpazione prima, e della difesa Aspesi poi, perfino al di là degli aspetti di merito della vicenda in discussione, dai quali comunque non si può prescindere, si pone essenzialmente e con assoluto rilievo storico il seguente interrogativo: i principi espressi nelle varie Carte dei doveri deontologici che la categoria si è data in questi anni debbono essere considerati o no, a tutti gli effetti culturali e pratica, elemento autentico di integrazione e di specificazione dei doveri di cui all'art. 2 della nostra Legge istitutiva, e per conseguenza costituire sostanza ineludibile di comporta-

mento nell'esercizio della nostra professione? Il Consiglio nazionale – e non solo, come si confermerà più oltre – ritiene di sì.

Il Consiglio nazionale, nel confermare la sanzione comminata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia, assume come proprie – condividendole appieno – le conclusioni rassegnate nel merito il 28.3.1998 dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano:

“L'appellante ha eccepito già davanti al Consiglio regionale e ripropone in questa sede la questione della nullità e/o infondatezza del capo d'inculpazione contestato per l'indebito richiamo in esso contenuto, a norme del codice di rito ordinario e minorile che non possono trovare applicazione nel caso in esame”.

Effettivamente, nel capo d'inculpazione, risultano impropriamente richiamati gli articoli 114 del Cpp e 13 del Dpr n. 488/98 (disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), ma tale improprietà non comporta alcuna nullità, in quanto il fatto contestato risulta compiutamente enunciato e così la violazione dei principi affermati dalla Carta dei doveri del giornalista e dalla Carta di Treviso, per cui non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa (...).

Ciò che rileva ai fini della legittimità del capo d'inculpazione non è l'erronea qualificazione giuridica o l'erroneo richiamo di una norma di legge, ma la corretta enunciazione del fatto contestato, in modo da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa.

Per quanto concerne, poi, la questione se il Consiglio regionale abbia ritenuto violati i principi fissati dalla Carta di Treviso approvata il 25.11.1995 o quelli fissati dal Protocollo di intesa del 5.10.1990 e se l'una o l'altro abbia formato oggetto della contestazione, si richiama, preliminarmente, quanto già sopraindicato sul contenuto e sulla funzione del capo di inculpazione.

Alla giornalista Aspesi – proseguono le conclusioni del P.G. di Milano – è stato contestato di 'aver raccontato le vicende di una bambina, indicandola per nome e rendendola identificabile, coinvolta in una triste storia di contrasti familiari', anche se, va evidenziato, nel contesto di un articolo che pone al lettore seri interrogativi su un importante problema sociale.

La contestazione del fatto è, pertanto, chiara e la qualificazione della violazione, anche se in ipotesi fosse stata errata, potrebbe essere correttamente qualificata dal giudice di appello. Ma, in fatto, non si ravvisa alcun errore del Consiglio regionale che nel capo di inculpazione ha fatto riferimento alla Carta dei Doveri del giornalista ed alla Carta di Treviso. In base ai principi fissati da entrambe le Carte e per quanto riguarda la seconda, il riferimento è sia al Protocollo d'intesa, richiamato esplicitamente dalla Carta dei doveri, che alla Carta approvata nel 1995, il giornalista non solo deve garantire l'anonimato ai minori coinvolti in procedimenti di affidamento, ma anche e soprattutto deve sempre valutare se la diffusione della notizia giovi all'interesse del minore; interesse rispetto al quale il divieto di pubblicare il nome si pone come uno dei modi per garantirlo. Non va confuso l'interesse del minore ad un 'regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita' con il fatto che il minore, come ha sostenuto a sua difesa l'incolpata nel corso dell'audizione, sia consapevole della sua menomazione fisica e dei problemi originati dai contrasti dei genitori.

La valutazione del Consiglio regionale secondo cui la pubblicazione delle notizie oggetto di contestazione 'possono ferire il processo formativo e la crescita psichica di un minorenne, esponendo il minorenne medesimo a una pressione esterna continua nel tempo', quindi non contrasta con i doveri del giornalista richiamati e che consentono una corretta qualificazione della violazione disciplinare.

I principi delle Carte deontologiche, infatti, integrano e specificano i doveri di cui all'art. 2 della legge professionale”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della comunicazione dei difensori dell'interessata in data 25.1.2001 con la quale, non potendo essere presenti, di riportano “per quanto di ragione alle considerazioni già svolte in atti”, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Natalia Aspesi.

Così deciso in Roma il 25.1.2001.

■ A 2-3-3 quinquies

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Porcù
- *Respinto ricorso Carlo Felice Dalla Pasqua avverso delibera Ordine Veneto del 23.4.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 16.1.97 il giornalista Carlo Felice Dalla Pasqua pubblicava in prima pagina di spalla, a due colonne, un articolo nell'edizione di Treviso de “Il Gazzettino” intitolato “Bambino di sette anni strappato alla madre - È stato un sopruso” dove raccontava la vicenda di un bambino affidato temporaneamente, per decisione del Tribunale di Minori di Venezia, ai Servizi sociali, che lo hanno portato in un istituto di Conegliano e per il quale era stata avviata una procedura di adottabilità.

Nell'articolo si pubblicavano integralmente le generalità della madre del piccolo.

Successivamente, quattro redattori del settimanale diocesano “La vita del popolo” inviavano un esposto al Comitato di Garanzia, con il quale lamentavano la violazione degli artt.1 e 2 della Carta di Treviso da parte del redattore dell'articolo, appunto il Dalla Pasqua. Il Comitato di Garanzia trasmetteva per competenza l'esposto al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto che, a conclusione del procedimento iniziato il 19.2.97, deliberava, in data 28.5.97, la sanzione disciplinare dell'avvertimento a carico del Dalla Pasqua, per avere violato la Carta di Treviso sulla tutela dei minori, in quanto, pubblicando il nome della madre, si consentiva l'identificazione del figlio.

Il Dalla Pasqua nel ricorso rileva tra l'altro di avere “evitato accuratamente di menzionare il nome del bimbo, anche solo di battesimo, limitandosi ad indicare soltanto il nome da signorina della madre”. Cosa che, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto portare all'identificazione del minore, in una città di 85.000 abitanti dove risiede.

Ed il suo difensore sostiene, nel chiedere l'annullamento della delibera della sanzione dell'avvertimento, che l'avvertimento deve essere inflitto (art. 52) nei casi di abusi o mancanze di lieve entità; sia ravvisata cioè nel comportamento del giornalista un abuso ed una violazione dei doveri professionali, cosa che nel caso non si è riscontrata, alla luce del fatto che l'unica osservazione che viene fatta può essere considerata più un consiglio che una contestazione.

Il Consiglio nazionale ricorda che il Codice di Procedura Penale, all'art. 13, prescrive il “divieto di pubblicare e divulgare con qualsiasi mezzo notizie o immagini idonee a identificare il minore comunque coinvolto nel reato”. E che nel protocollo d'intesa Ordine nazionale e Fnsi in collaborazione con “Telefono Azzurro”, al punto a) si stabilisce che “il rispetto per la persona del minore ... richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pub-

blicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione”. E al punto b): “La tutela della personalità del minore si estende anche a fatti che non siano reati (adozioni o affidamento) in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”.

Giustamente il Consiglio regionale del Veneto rileva che nulla avrebbe tolto all'importanza della notizia l'omissione del nome della madre (per impedire l'identificazione del figlio) o la limitazione alle sue iniziali.

Esaminato il caso, il Sostituto Procuratore dott.ssa Giuliana Asole ha espresso il seguente parere: “Letti ed esaminati gli atti; rilevato che le modalità di diffusione della notizia, rendendo identificabile il minore protagonista della vicenda, è in conflitto con l'interesse dello stesso, anche per le eventuali ripercussioni sulla serenità della sua vita attuale e futura ed in relazione ai provvedimenti in corso da parte dell'Autorità giudiziaria nei confronti dello stesso e dei genitori; che, pertanto, palesemente è stata violata la riservatezza imposta dalla Carta di Treviso (1990) a tutela della dignità del minore e del rispetto della sua personalità psico-intellettuale ed affettiva, che deve sempre prevalere sull'invocato diritto di cronaca; che la sanzione inflitta è prevista dalla Legge e consegue alla violazione dei doveri di deontologia professionale imposti nell'esercizio della professione ed è adeguata alle circostanze di fatto e di diritto evidenziate nella motivazione; P. Q. M. esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso”.

Parere che il Consiglio nazionale condivide.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che il ricorrente, convocato per essere ascoltato il 3.11.1999, il 12.12.2000 e il 25.1.2001 non si è presentato (ha chiesto soltanto il rinvio della audizione fissata per il 3.11.1999), a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Carlo Felice Dalla Pasqua.

Così deciso in Roma il 25.1.2001.

■ A 2-3-3 sexties

- C.N. 25.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Galati
- *Parzialmente accolto ricorso Luigi Vinco avverso delibera Ordine Veneto del 4.3.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, con provvedimento adottato il 4.3.1998 e notificato all'interessato il 2.4.1998, infliggeva la sanzione della censura a Luigi Vinco, direttore responsabile di “TG Telegiornale”.

Il procedimento disciplinare era stato avviato dietro richiesta del P.G. presso la Corte di appello di Venezia a seguito di un servizio mandato in onda nel corso del Telegiornale del 18.4.1997 riguardante la vicenda di un bambino dato in affidamento, per ordine della magistratura, ad un istituto di Conegliano.

Richiamandosi alle regole contenute nella Carta di Treviso e nella Carta dei Doveri del Giornalista, il P.G. lamentava che nel corso della trasmissione televisiva, nella quale veniva intervistata la madre del bambino, accompagnata nell'occasione dal suo legale, erano state mostrate alcune

foto del minore, e ciò in violazione delle due suddette Carte, che costituiscono norme integranti dell'art. 2 della legge 3.2.1963, n. 69.

Avverso il provvedimento della censura (art. 53 legge 63/69) ricorre al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il professionista Luigi Vinco, il quale contesta "la infondatezza dell'addebito per erronea e/o insufficiente valutazione dei fatti" e "in via del tutto subordinata, l'eccessività della sanzione comminata". Conseguentemente, richiede di essere, in via principale, prosciolto dall'addebito e, in subordine, la riduzione della sanzione disciplinare da quella della censura a quella immediatamente inferiore dell'avvertimento, prevista dall'art. 52 della legge ordinistica.

Vale la pena notare, prima di entrare nel merito della decisione che compete a questo Consiglio nazionale adottare, che il dispositivo del Consiglio regionale dell'Ordine del Veneto, nell'applicare la sanzione della censura al Vinco, così pronuncia: "visti gli art. 51 e 52 della citata legge 3.2.1963, n. 69 - a votazione segreta - Le è stata applicata la sanzione della censura". Ma poiché nulla eccipisce il ricorrente in ordine alla erronea applicazione della censura in relazione all'art. 52 della legge 3.2.1963 n. 69, che invece prevede l'avvertimento, a parere del Consiglio nazionale l'errore può essere valutato non in termini sostanziali, ma semplicemente accidentali e quindi ininfluenti nel caso in esame, di natura essenzialmente amministrativa.

Nel suo ricorso al Consiglio nazionale il Vinco sostiene che "non ci sono state interferenze arbitrarie nei confronti del minore" e ciò in quanto "il servizio è avvenuto con il pieno consenso della madre che, come si vede dalla trasmissione, è stata la protagonista della stessa". E ancora, che le foto esibite durante la trasmissione "in una normalissima posa di ambiente familiare e di gruppo" non sono state carpite con "un subdolo lavoro di ricerca del teleoperatore o del giornalista".

Vinco aggiunge che sulla vicenda narrata nel corso del servizio andato in onda con il Telegiornale si è osservato l'elemento della "estrema misura e pacatezza, pur evidenziando, nel rispetto del diritto di cronaca, le salienti problematiche della vicenda".

Nega, ancora, che una semplice ripresa delle foto in ambito "familiare e di gruppo" possa arrecare "profondo disturbo e devianza nel processo di maturazione del minore", che può invece ritenersi possibile in presenza di "spettacolarizzazioni" o di "clamorosi protagonismi" o di "fittizie identificazioni", come stabilisce la Carta di Treviso del 4-5 ottobre 1990. L'appena citato Protocollo d'intesa stabilisce anche che "particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far valere esclusivamente il proprio interesse".

Vinco, nel suo ricorso al Consiglio nazionale, respinge che "tali anomalie possono ritenersi ravvisabili nella trasmissione, atteso che la stessa nel fare la cronaca della vicenda, nell'intervistare la madre e l'avvocato, tende a far trasparire, avvalendosi del diritto di valutazione critica non solo il dramma per la madre, ma soprattutto l'opportunità che il bambino sia riportato nel proprio originario nucleo familiare".

Ad avviso del Vinco, l'aver mostrato in trasmissione foto del bambino in un contesto familiare "deve essere ritenuto elemento documentale non dannoso, ma utile, se non addirittura necessario, non solo per una più completa valutazione della vicenda sul piano dell'interesse sociale, ma soprattutto dello stesso interesse del bambino ad essere riportato nell'ambito familiare".

Il ricorrente sostiene, infine, che nella decisione di primo grado "non viene analiticamente specificata la ragione per cui in concreto la pubblicazione delle foto si tradurrebbe in un danno reale o potenziale per il bambino o in un dissidio con l'interesse dello stesso" e ne trae la implicita

conclusione che tale carenza o, quanto meno, insufficiente motivazione circa l'addebito contestato sia suscettibile di esclusione della "sussistenza dell'infrazione disciplinare".

Luigi Vinco ha chiesto di essere ascoltato dal Consiglio nazionale di persona e/o tramite il proprio difensore avvocato Augusto Salvadori con Studio in Venezia-San Marco 3901.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, cui il ricorso è stato rimesso dal Consiglio regionale dell'Ordine del Veneto, si è pronunciato per la conferma - *sic et simpliciter* - della decisione del primo giudice e quindi per la applicazione della sanzione della censura.

Il Consiglio nazionale ritiene preliminarmente di dover osservare che la Carta di Treviso salvaguarda il minore in via preventiva, imponendo il rispetto della sua persona e la tutela della sua personalità attraverso il mantenimento dell'anonimato, sia in forma diretta sia in forma indiretta ed in particolare anche per fatti che non siano specificatamente reati e, tra questi fatti, le "questioni relative ad adozione e affidamento".

Merita inoltre osservare, a parere del Consiglio, che, in diritto, l'esercizio della tutela del minore mediante adozione e affidamento è una protezione a favore del minore stesso che la legge riconosce e che viene ottenuta attraverso provvedimenti giurisdizionali che possono essere oggetto di dibattito sociale, ma pur sempre nel pieno rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, a salvaguardia di superiori interessi che si appartengano a soggetti deboli e perciò incapaci di difesa o di autotutela.

Il Vinco, dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, ha sostenuto di non avere visionato il servizio andato in onda, anche perché trovandosi in ferie aveva affidato la responsabilità del telegiornale a persona di sua fiducia; di avere ricostruito i fatti di cui alla sua incolpazione a posteriori; di essersi convinto, in ogni caso - ed il concetto è ampiamente ribadito nel ricorso al Consiglio nazionale - che il servizio giornalistico televisivo era "comunque finalizzato ad aiutare il minore"; di ignorare che la vicenda, così come esposta, "investisse la Carta di Treviso".

Alla luce dei fatti suesposti appare evidente al Consiglio nazionale che possa condividersi il giudizio di prima istanza per quanto riguarda la responsabilità oggettiva del direttore responsabile (art. 5 Legge 8.2.1948 n. 47 correlato all'art. 46 Legge 3.2.1963 n. 69 e con gli effetti di cui all'art. 57 C.P.P.), ma non per quanto concerne la entità della sanzione. La sanzione di cui all'art. 53 della Legge 3.2.1963, n. 69 (ossia la censura) si infligge "nei casi di abusi o mancanze di grave entità" e consiste "nel biasimo formale per la trasgressione accertata", mentre la sanzione di cui all'art. 52 della citata Legge 3.2.1963, n. 69 (ossia l'avvertimento) si commina, a seguito di procedimento disciplinare, "nei casi di abusi o mancanza di lieve entità" con il "richiamo del giornalista alla osservanza dei suoi doveri".

Dall'esame dei fatti, così come risultano dagli atti, nulla evidenzia una responsabilità soggettiva del direttore di "TG Telenuovo" (anche perché assente per ferie) al di sopra e al di fuori della violazione giuridica che, a titolo di colpa, si connatura con le sue funzioni, previste, oltre che dalla Legge 8.2.1948, n. 47, dall'art. 6 del Ccnlg.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia alla audizione presentata dall'interessato in data 3.11.1999, a scrutinio segreto decide di ridurre la sanzione inflitta della censura con quella dell'avvertimento nei confronti del ricorrente Luigi Vinco, accogliendo, in tal senso, la richiesta subordinata.

Così deciso in Roma il 25.1.2001.

■ A 2-3-4.

La crudezza del linguaggio, da sola, non inficia la correttezza dell'informazione

- C.N. 3.11.1999 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Accolto ricorso Enzo Bordin avverso delibera Ordine Veneto del 7.4.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto, nella riunione del 7.4.1998, ha comminato la sanzione della censura al giornalista Enzo Bordin, a conclusione del procedimento disciplinare aperto il 15.1.98.

I fatti. “Il Mattino di Padova”, nell'edizione del 9.11.97, a pag.13 pubblicò un articolo, a firma di Enzo Bordin, dal titolo “Sette bimbi violentati da un pedofilo” nel quale si raccontano, appunto, delle violenze subite, per un anno, da 7 bambini ad opera di un pensionato di Conselve.

La cronaca dei fatti conteneva particolari delle sevizie subite dai bambini che, secondo un cittadino di Conselve, per la crudezza del linguaggio, sarebbe stato opportuno evitare, in considerazione della eterogeneità dei lettori. Il suddetto cittadino protestava presso la direzione del quotidiano e inviava copia della lettera all'Ordine dei Giornalisti del Veneto e al Consiglio nazionale.

In virtù di tale segnalazione, il Consiglio del Veneto apriva procedimento disciplinare a carico del Bordin.

Enzo Bordin così si giustificava: 1) la linea editoriale assunta dal giornale è stata volutamente improntata all'essenzialità dando spazio ai crudi contenuti della denuncia alla Procura della Repubblica di Padova, sottoscritta da una mamma. Alcuni passaggi scabrosi testualmente riportati sono stati citati per spiegare il caso e renderlo più attendibile; 2) l'evento presentava risvolti particolarmente drammatici che dovevano essere utilizzati per rimuovere una apparente inerzia della magistratura. E così, a suo dire, è accaduto.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del difensore del Bordin: 1) la cronaca è una fotografia di fatti e di parole; 2) l'atto della denuncia per scelta della parte lesa è stato reso noto al cronista perché divenisse di dominio pubblico. Di qui l'articolo del 9 novembre 1997, traumatizzante ma coraggioso e spietato nell'intento di spezzare l'immobilismo dell'autorità inquirente. Tant'è che se non fosse stato scritto così, non ci sarebbero stati quegli sviluppi positivi, che si sono, poi, verificati; 3) ritiene giusto e corretto che il giornalista debba proporre la notizia nei suoi contorni più veri, quali che essi siano. Nel caso di specie la scottante denuncia trova la sua verità nella descrizione realistica dei fatti.

Il Consiglio dell'Ordine, dopo aver richiamato la legge ordinistica e la Carta dei Doveri del giornalista, così motivava la decisione: a) preminente funzione del giornalista è quella di fornire al lettore un'informazione puntuale nel rispetto dei fatti attraverso un linguaggio adeguato e commisurato all'eterogeneità del lettore; b) in quel fatto di cronaca - pur dirompente - descritto nella sua gravità, il racconto di episodi scabrosi, anche estrapolato da un verbale di denuncia, poteva essere reso egualmente efficace e drammatico utilizzando un linguaggio meno crudo e traumatico che non avrebbe sminuito una vicenda di per sé esasperata ed amara.

Quindi la decisione per la sanzione della censura.

Avverso tale delibera il sig. Bordin ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il Bordin, in sostanza, ribadisce la linea tenuta avanti al Consiglio regionale, avallandola con una serie di argomentazioni che ruotano intorno alla seguente considerazione:

“Aveva quel fatto un interesse sociale? Certamente sì, e non perché risvegliasse turpi curiosità, ma perché è un fatto che, nella sua drammaticità, impegna le coscienze, anche turbandole ed inquietandole. E compito del cronista è pubblicare non solo le notizie che rassicurano e rallegrano, ma anche quelle che turbano ed inquietano, perché in esse riposa la libertà di stampa, un bene assoluto per la democrazia. Sono veri quei fatti? Certamente sì”.

Chiede pertanto il ricorrente l’annullamento della delibera impugnata.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia, nelle sue conclusioni fornite ai sensi dell’art. 61 della legge n. 69/63, esprime favorevole all’accoglimento del ricorso in quanto “La crudezza delle espressioni - fedelmente riprese dall’atto di denuncia - era idonea a suscitare una salutare reazione di segno e di riprovazione”.

~

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Indubbiamente Enzo Bordin ha raccontato la verità. Verità consacrata nella sentenza di condanna del turpe pensionato, come si apprende dal ricorso (otto anni di reclusione in rito abbreviato).

Ci si è chiesto, tuttavia: i passaggi dell’articolo che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, hanno attribuito maggiore forza e credibilità a quella verità e a quel racconto? Davvero l’aver riferito estrapolando dalla denuncia della madre di due bambini che il pedofilo “costringeva a compiere atti sessuali e specificatamente si faceva toccare l’organo genitale fino all’orgasmo. Di fronte ad entrambi i bambini e a S. l’uomo si spogliava, si faceva toccare e li costringeva a bere lo sperma”, aggiunge qualcosa di più alla gravità del fatto riferito, all’essenzialità della denuncia e, come la difesa del Bordin presume, alla svolta e alla conclusione giudiziaria della vicenda?

Sul punto si è sviluppato un ampio dibattito in aula.

L’interessato, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pasini, è stato ascoltato da questo Consiglio nazionale.

Nel corso della audizione il ricorrente preliminarmente si dice d’accordo con il parere del P.G. sopra riportato. Ribadisce, poi, che “se non ci fosse stato l’articolo di Enzo Bordin, quel signore forse non l’avrebbe fatta franca, ma certamente non sarebbe stato giudicato ... Perché il fatto ... è certamente gravissimo, orribile ... tutti sapevano che quel signore era inquisito per quei fatti, ma quel signore se ne andava libero e tranquillo per il paese di Conselve continuando a fare il bidello e ad avvicinare bambini e quant’altro”.

Aggiunge, quindi, il ricorrente che proprio per quest’ultimo motivo le madri, disperate, gli hanno chiesto di pubblicare le “cose crudissime che sono contenute nella denuncia” da loro presentata, denuncia riportata in parte dal Bordin e che fino ad allora non aveva sortito alcun effetto. “Guarda caso - dice il ricorrente - una volta pubblicato quell’articolo si muove la Procura della Repubblica, quel signore viene arrestato”.

Ancora il ricorrente, in sede di audizione, ribadisce l’importanza, ai fini del buon ordine di qualsiasi società, della funzione di un cronista giudiziario il cui compito è quello di rendere pubblici e conosciuti da tutti gli atti di un procedimento penale: “... se un processo è pubblico, se le sentenze si rendono in nome del popolo italiano, la pubblicità delle sentenze e del processo sono garantiti solo e soltanto dai giornalisti”. Quando un processo è pubblico, osserva poi, la vicenda processuale è conosciuta da tutti, quindi “... che cosa ha raccontato Bordin? Ha raccontato la verità assoluta”.

Se sette madri, dice il ricorrente, hanno scritto delle cose crudissime e con quella crudezza di linguaggio allora vuol dire che “l’indagine nei confronti dei figli e questo dolore atroce che avevano subito era stato tanto penetrante da renderli assolutamente sicuri della verità. E la verità corrispondeva a quelle atrocità”.

Il ricorrente chiarisce che quelle frasi riportate le ha lette dalla denuncia delle madri fatta alla Procura della repubblica; che esse sono state riportate in virgolettato e che c’era il riferimento preciso al documento; che le donne sono state calunniate e “terrorizzate” a non fare denunce; che una signora ha dovuto cambiare paese e sua figlia sono due anni che è seguita a livello psicologico.

Alla luce di quanto dichiarato anche dal ricorrente, il Consiglio nazionale ha considerato che è vero che il Bordin ha usato un linguaggio crudo e che avrebbe potuto raccontare i fatti in modo diverso senza per questo cedere alcunché alla loro credibilità, portata e drammaticità. Grazie a Dio, la lingua italiana ha un vocabolario così ricco ed efficace da consentire di raccontare fatti e circostanze senza cadere nell’ipocrisia e allo stesso tempo osservando decenza e buon gusto. Conseguentemente il Bordin avrebbe potuto raccontare la drammatica vicenda di Conselve facendo ricorso ad altro linguaggio, senza per questo autocensurarsi, e attribuendo alla denuncia analoga efficacia, suscitando nell’opinione pubblica analogo livello di indignazione.

È altrettanto vero, però, che il fatto, così come è stato raccontato, ha avuto dei risvolti non del tutto negativi; che è stata raccontata la verità, per cui si è semplicemente informata l’opinione pubblica salvaguardandola da eventuali pericoli; che il giornalista Bordin ha riportato fedelmente quelle che sono state le parole delle madri contenute nella denuncia; che il linguaggio “crudo” è stato riportato tra virgolette per cui non si tratta di una trasposizione immaginaria del giornalista; che si è data, pertanto, la possibilità al lettore di distinguere e di capire che quelle frasi provenivano da altri; che non vi può, pertanto, essere alcun dubbio sulla correttezza del come è stata data l’informazione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato assistito dall’avv. Pasini, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Enzo Bordin.

Così deciso in Roma il 3.11.1999.

■ A 2-3-5.

Ai fini della sussistenza di una violazione della Carta di Treviso si deve tener conto anche della zona di diffusione della pubblicazione e della consistenza della popolazione residente in un determinato centro - Più è grosso un comune più si allontana il rischio di risalire ad un minore quando il lettore non ha sufficienti elementi identificativi

- C.N. 22.6.2000 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Ruggero Cristallo avverso delibera Ordine Puglia del 17.5.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista professionista Ruggero Cristallo ricorre ritualmente avverso la delibera adottata il 17/05/99 dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia con la quale gli è stata inflitta la sanzione della censura. Questa la motivazione: il Cristallo si è reso responsabile di “una grave mancanza” per “aver rivelato il luogo dove la famiglia Pupillo aveva deciso di trasferirsi: in

questo modo è stato violato il suo diritto alla riservatezza e particolarmente quello dei componenti minorenni, vanificando così anche lo sforzo del giudice di tutelare i due figli più piccoli”.

Il Cristallo nel febbraio 1999 era stato incaricato dalla testata per la quale lavora, il “Roma”, di occuparsi della vicenda relativa all’omicidio di Maria Pia Labianca avvenuta a Gravina in quel periodo.

Dall’articolo incriminato, pubblicato il 14/03/99 nell’edizione di Puglia e Basilicata, si riferisce tra l’altro che la famiglia Pupillo si era trasferita ad Avezzano. In base a questo elemento i primi giudici hanno addebitato al ricorrente di aver reso noto “sia pur colposamente” il luogo dove la famiglia Pupillo si era trasferita, famiglia comprendente anche soggetti minorenni. Da qui la ritenuta violazione del diritto alla riservatezza dei minorenni.

Nel ricorso a sua firma il Cristallo contesta il ragionamento seguito dai primi giudici ed in particolare afferma di non aver mai reso noto il nome del minore né che esso si fosse trasferito con la famiglia ad Avezzano. E così argomenta: “il lettore, quindi, per risalire al predetto minore avrebbe dovuto dapprima sincerarsi che facesse parte dell’originario nucleo familiare (risulta che per un certo periodo di tempo era stato ospite degli zii) e poi sarebbe dovuto andare alla ricerca, ad Avezzano, del minore e della sua famiglia.” E aggiunge: “Comunque, chi avesse voluto ostinatamente individuare il domicilio del ragazzo ed intercettare lo stesso minore o la sua famiglia, avrebbe dovuto conoscere le generalità della signora Pupillo per accertare i dati anagrafici della sua famiglia di origine ed indagare ad Avezzano per giungere ai parenti che lo ospitavano. Un’impresa pressoché impossibile se si considera che in tutta la vicenda non è mai venuto fuori il cognome da nubile della Signora Pupillo che ha lasciato Avezzano parecchi anni fa e che nell’elenco telefonico di Avezzano non esistono abbonati di nome Pupillo. Un’impresa che, laddove fosse riuscita, sarebbe stata del tutto inutile e ininfluenza sul versante della cronaca anche per chi avesse avuto intenzione di fare del sensazionalismo. La zona di diffusione del Roma oltre a Bari città è la Campania, Napoli in particolare. Quindi è molto difficile, per non dire impossibile, che la pubblicazione del nome della località di nuova residenza della famiglia possa avere influito sull’individuazione del nucleo familiare dei Pupillo e quindi del minore”.

Dopo aver puntualizzato che Bari ed Avezzano “sono centri piuttosto lontani” tra loro, il ricorrente afferma: “il sottoscritto, prima di pubblicare il nome della località ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione dalla famiglia Pupillo attraverso uno dei legali di fiducia, l’Avv. Temistocle Gurardo. E questo particolare spiega perché, in sede di audizione commentando quanto gli stava accadendo, il sottoscritto ha affermato che probabilmente si era trattato di una leggerezza da parte sua”.

Il Cristallo, quindi, contesta che in ogni caso si sia trattato di una “colpa grave anche perché - afferma - pur essendo in possesso della foto del minore il sottoscritto ha ritenuto di non pubblicarla diversamente da un pubblicitario - fotografo - che lavora per altra testata e che risulta essere stato sanzionato anch’egli con la censura, unitamente alla collega professionista caposervizio dello stesso quotidiano (“Gazzetta del Mezzogiorno”) e responsabile della redazione “cronache italiane”. Da qui anche la tesi del ricorrente circa una asserita disparità di trattamento da parte dei primi giudici che hanno ritenuto di infliggere “la stessa sanzione in relazione a comportamenti non paragonabili per gravità anche sotto il profilo deontologico. Il tutto, ovviamente, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere fondata la violazione contestata e ritenuta dai primi giudici”.

E con specifico riferimento a questa violazione il Consiglio della Puglia ha puntualizzato in delibera che il comportamento del Cristallo “appare in palese contrasto con quanto previsto dall’art. 2 della legge 3.2.63 n. 69 laddove è fatto obbligo ai giornalisti ‘l’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui’. Anche il ‘Codice deontologico relativo al trattamento dei

dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996 n. 675', all'art. 7 (Tutela del minore), comma 1, prescrive: 'Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione'. Sempre l'art. 7, al comma 3, prescrive: 'Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso'. Per quanto riguarda i minorenni, poi, è esplicitato con chiarezza nella 'Carta di Treviso', sottoscritta il giorno 5 ottobre 1990 dai giornalisti italiani, che 'il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano portare alla sua identificazione'".

In proposito il ricorrente così eccepisce: "In proposito è da rilevare che in base alla 'Carta di Treviso', il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente comunque possano portare alla sua identificazione'. Nel caso di cui all'impugnata delibera, tali elementi non sussistono, perché neanche indirettamente si potrebbe risalire all'identificazione del minore. A parte la mancata pubblicazione del nome, della sua presenza in famiglia, della specifica zona di diffusione del 'Roma', zona non comprendente Avezzano, c'è da fare riferimento al cosiddetto 'Vademecum 95'. In tale documento, sottoscritto a Treviso il 25.11.95, dopo il preambolo ('I giornalisti italiani, d'intesa con il telefono Azzurro, a cinque anni dall'approvazione dalla carta di Treviso, ne riconfermano il valore e ne ribadiscono i principi...'), si legge: 'Deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua (del bambino) identificazione, quindi le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione ed il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola di appartenenza'. Orbene: nessuno di questi elementi è riscontrabile nell'articolo a firma del sottoscritto, a meno che non si voglia affermare, contrariamente al vero, che Avezzano sia un piccolo centro. Sul punto specifico c'è, poi, da fare riferimento all'interesse, invero inesistente del 'Roma' a pubblicare il nome della località dove si era trasferita la famiglia Pupillo".

Con relazione a quest'ultimo punto (l'asserito, inesistente, interesse del 'Roma' a pubblicare il nome della località) c'è stato - come è dato rilevare in delibera - un approfondimento dei primi giudici in sede di audizione dell'incolpato.

In particolare il Presidente del Consiglio rivolgendosi all'incolpato ha detto: "Se avessi scritto che la famiglia era stata trasferita ad Avezzano, ad Orgosolo, all'Aquila, da un punto di vista diffusionale per il tuo giornale non cambiava niente. Avrei capito la necessità di rilevare la località se il posto dove era stata trasferita la famiglia fosse stato, che so, Salerno. Allora siccome il tuo giornale vende bene a Salerno è comprensibile che cerchi un aggancio con quella piazza particolare. Ma a quel punto scrivere Avezzano o solo "un paesino del centro Italia" per voi, per te, cosa cambiava?".

Ed è proprio in relazione a questo interrogativo che il ricorrente trova conferma nel suo assunto: "non cambiava - afferma - alcunché e questo fatto concorre ad escludere che si possa configurare nella condotta del ricorrente una qualche violazione deontologica".

Da ultimo il ricorrente lamenta che "il maggior quotidiano locale ha pubblicato la foto del fratello minore di Pupillo con tanto di cerchio per individuarlo tra altre persone. Foto corredata da dettagliata didascalia."

E così conclude: “Si contesta sia la materialità di quanto addebitato, sia la disparità di trattamento in relazione alla stessa sanzione della censura inflitta ad altro giornalista (la pubblicazione della foto del minore).”

In una memoria aggiuntiva il ricorrente lamenta in sostanza il comportamento del Consiglio regionale che non ha inteso aprire procedimento disciplinare a carico d'altro collega professionista della “Gazzetta del Mezzogiorno” per il servizio pubblicato il 31/08/99 in relazione ad un grave fatto di cronaca accaduto a Bari: un omicidio-suicidio che ha coinvolto una coppia di conviventi. Ebbene - argomenta - il collega intervistando l'ex compagna dalla quale l'omicida-suicida aveva avuto una figlia, oggi di 4 anni, fornisce al lettore una serie notevole di indizi, sulla scorta dei quali è difficile non individuare la minore e la sua famiglia. Il collega indica località in cui risiede la bimba (uno dei due quartieri di Adelfia, paese di poche migliaia di abitanti alle porte di Bari), nome della mamma della bambina, la sua professione esercitata alla reception di un grande albergo di Bari (con frequenti contatti con giornalisti del luogo ed inviati, come si fa rilevare dal servizio), nome della nonna, asilo frequentato dalla bambina. Elementi - conclude il ricorrente - quantitativo sufficienti a porre la bambina e la sua famiglia al centro di pettegolezzi di Paese.

Con riferimento specifico a quest'ultima lagnanza va subito detto che la mancata apertura di procedimento disciplinare da parte degli stessi giudici per altro fatto-reato, può suscitare rammarico e non più di questo. Ma in nessun caso può essere posto a scusante da parte di chi si è visto incolpare - a torto o a ragione - di aver violato il codice deontologico in relazione ad altro fatto-reato.

Del resto lo stesso ricorrente in proposito afferma: “Evidentemente il Consiglio avrà avuto le sue ragioni nell'ignorare la vicenda”.

Così come previsto dal rito è stato chiesto al P.G. competente per territorio di formulare il suo parere sul caso di che trattasi.

Ebbene, nelle sue conclusioni il P.G. “rileva che la decisione impugnata ha ritenuto che la notizia del trasferimento della famiglia Pupillo in Avezzano avesse attentato ai diritti del minore (Ugo) Pupillo, pervenendo a tale convincimento sul presupposto, sostanzialmente presuntivo, che tutta la famiglia si fosse portata in quella località: e che fosse quindi concreto il pericolo che il minore, una volta individuato, divenisse oggetto di attenzioni e di turbamenti che si volevano evitare con l'allontanamento da Gravina”.

Su questo punto specifico, che è poi la vera essenza della ritenuta colpevolezza, il P.G. così argomenta: “Indubbiamente l'indicazione della località (di Avezzano) comportava la diffusione, nello specifico, di una notizia circolata più genericamente (si era parlato di una località del centro Italia); è meno certo, però, che i Pupillo potessero essere individuati ove non si conoscesse il cognome della madre e che fosse certo che il minore non fosse stato trasferito altrove”.

Da qui la sussistenza per il magistrato di “elementi di fatto sufficienti ai fini di una valutazione del comportamento del Cristallo diversa da quella ritenuta dal Consiglio regionale” con la specifica che ove il Consiglio nazionale non dovesse operare una nuova valutazione del comportamento del Cristallo “non par dubbio che il gravame possa essere accolto sotto l'aspetto dell'entità della sanzione”.

In altri termini per il P.G. c'è una richiesta di assoluzione in linea principale e una richiesta, in subordine, di derubricazione della pena inflitta da censura ad avvertimento.

A parere del Consiglio nazionale è la richiesta principale del P.G. che va accolta in quanto le argomentazioni del ricorrente, fatte proprie dal predetto magistrato, sono condivisibili e condivise in fatto e in diritto.

Non c'è dubbio, infatti, che avuto riguardo alla zona di diffusione del 'Roma' ed al contenuto dell'articolo incriminato nessun documento sarebbe potuto derivare né ai Pupillo, né ai minori componenti quella famiglia talché viene a cadere l'argomento principe dell'accusa, ovvero il fatto di avere compromesso il Cristallo con la sua condotta, la personalità del minore e violato la privacy sua e della sua famiglia.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto della rinuncia ad essere ascoltato presentata dal ricorrente, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Ruggero Cristallo.

Così deciso in Roma il 22.6.2000.

■ A 2-3-6.

Il giornalista deve sempre valutare se la pubblicazione di testi e foto possa giovare o meno agli interessi di un minore

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinti ricorsi Paolo Occhipinti e Massimo Laganà avverso delibera Ordine Lombardia del 27.10.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 1997, a conclusione di una complessa e scrupolosa istruttoria, ha deliberato di sanzionare con la censura (art. 53 della legge 69/63) il giornalista professionista Paolo Occhipinti e di sanzionare con l'avvertimento (art. 52 della legge 69/63) il giornalista professionista Massimo Laganà.

Avverso la decisione hanno presentato ricorso al Consiglio nazionale i due giornalisti colpiti da provvedimento disciplinare.

I FATTI - Il Consiglio regionale di Lombardia nella seduta del 14 luglio 1997 ha deliberato di aprire di ufficio procedimento disciplinare a carico di Paolo Occhipinti e Massimo Laganà sulla base degli elementi raccolti nel corso di accertamenti in ordine ad un nota (a firma di Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, da Gianni Faustini all'epoca presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti e da Vittorio Roidi all'epoca presidente della FNSI) dell'Ufficio di Presidenza del Comitato di garanzia per l'applicazione della Carta di Treviso diffusa il 14 giugno 1995 e che qui si riporta integralmente: "Il settimanale 'Oggi' e il quotidiano 'Il Resto del Carlino' hanno pubblicate interviste, cronache e fotografie che ripropongono all'opinione pubblica la vicenda dolorosa e delicata di serena Cruz, la bambina affidata in adozione ad una nuova famiglia dal Tribunale dei minori di Torino. Tali pubblicazioni sono una palese violazione della 'Carta dei minori', il codice di comportamento dei giornalisti approvato a Treviso nell'ottobre 1990. Si tratta di pubblicazioni che possono danneggiare la tranquillità e la privacy di quella bambina, sottoponendola di nuovo alla curiosità del pubblico. La responsabilità dei giornalisti e dei direttori non è attenuata dalla volontà espressa dai genitori di esporre le vicende familiari. Il Comitato, che ha segnalato l'episodio agli organi preposti al controllo della deontologia dei giornalisti, ricorda che la tutela rigorosa del minore è prevista dalla legge penale (nonché dal contratto nazionale di lavoro) chiede con forza ai colleghi una profonda riflessione sui diritti e i doveri di chi fa informazione. In questo senso, mentre si rivolge ai direttori di 'Oggi' e del 'Resto del Carlino' per sottolineare la gravità dell'accaduto, l'Ufficio di Presidenza ha già convocato il Comitato nazionale, che si riunirà il 27 giugno, per intraprendere tutte le iniziative capaci di riaffermare e rilanciare i principi e le regole contenute nella 'Carta di Treviso'".

La nota si riferisce all'articolo pubblicato dal settimanale, con ricco corredo fotografico, dal titolo "Ora Serena si chiama Camilla Nigro ed è felice".

Il direttore responsabile di "Oggi" Paolo Occhipinti, al quale Vittorio Roidi in data 16 giugno aveva scritto una lettera dello stesso tenore della nota del Comitato sopra richiamata, con una lettera inviata al presidente della Fnsi Roidi e all'Ordine regionale della Lombardia, non ha smentito gli elementi contenuti nel servizio firmato da Massimo Laganà, ha ribadito la sua adesione allo spirito della Carta di Treviso ed ha dichiarato che la bambina è stata fotografata con il beneplacito dei genitori i quali hanno spontaneamente accolto l'invito a rilasciare l'intervista, che i toni e le fotografie utilizzati nel servizio del settimanale documentano un quadro di serenità familiare, esclude che il servizio possa aver turbato la serenità della bambina, concludendo di rimettersi "ai provvedimenti deontologici che l'Ordine dei Giornalisti vorrà adottare" nei suoi confronti.

Il 27 ottobre 1997 il Consiglio regionale di Lombardia ha convocato i due incolpati per l'audizione. Occhipinti ha rinunciato a comparire, Massimo Laganà, assistito dagli avvocati Caterina Malavenda e Silvia Belloni dello studio Bovio, ha risposto alle domande del presidente del Consiglio di Lombardia. In sostanza ha respinto gli addebiti ribadendo di aver acquisito il consenso dei genitori adottivi di Camilla Nigro per la pubblicazione delle fotografie e dell'intervista. Ha chiarito che le fotografie non sono state scattate contestualmente all'intervista. Il fotografo aveva per anni chiesto ai genitori della bambina di realizzare il servizio fotografico ottenendone un rifiuto; fino a quando i genitori adottivi di Camilla non hanno ritenuto giunto il momento di dare il loro consenso. Laganà, convocato dal direttore Occhipinti, è stato incaricato di effettuare l'intervista ai genitori della bambina, considerato che c'erano le foto e c'era l'assenso dei coniugi Nigro a parlare con il giornalista.

Laganà e i suoi difensori hanno più volte respinto l'addebito di violazione della Carta di Treviso, in presenza dell'assenso dei genitori della bambina che in un certo senso, all'epoca nella quale esplose sulla stampa la vicenda di Serena Cruz (questo il nome convenzionale della bambina), erano stati gli ispiratori della emanazione della Carta.

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, nelle sue conclusioni, ha osservato che il collega Paolo Occhipinti è venuto meno ai suoi doveri e agli obblighi di direttore responsabile di "Oggi", di aver spettacolarizzato la vicenda umana della bambina, di aver operato una illegale, arbitraria interferenza nella sua sfera privata. Quindi la decisione di sanzionare con la censura questo comportamento.

Al giornalista Massimo Laganà ha concesso le attenuanti in quanto, scrivendo l'articolo di che trattasi, ha eseguito una disposizione del direttore responsabile del settimanale nel quale lavora. Ecco spiegata la sanzione dell'avvertimento.

LA DIFESA - Sulle conclusioni del Consiglio regionale di Lombardia dissente ovviamente la difesa dei due incolpati. Nel ricorso si eccepisce "la carenza, l'apparenza, la erroneità e la contraddittorietà della motivazione e, nel merito, la infondatezza e/o irrilevanza sotto il profilo deontologico, degli addebiti contestati"; si chiede "la rimessione del provvedimento nella fase 'istruttoria' e comunque il compimento degli accertamenti richiesti e non effettuati dal primo giudicante"; si conclude con la richiesta di annullare il provvedimento impugnato e quindi di prosciogliere gli incolpati.

"Sorprensamente - osserva la difesa - proprio gli atti che avrebbero dovuto essere, nelle intenzioni degli interessati e secondo le regole di qualunque processo, espressione del diritto di difesa degli incolpati, anziché scagionarli, o quantomeno essere valutati a loro favore, sono stati utiliz-

zati per 'giustificare' la loro condanna". Il riferimento è alla lettera inviata da Occhipinti al presidente della Fnsi e al Consiglio regionale di Lombardia nonché all'audizione di Massimo Laganà.

A parere del Consiglio nazionale è irrilevante, ai fini della valutazione dell'intera vicenda, l'eccezione richiamata, essendo uno solo l'elemento significativo: l'accertata violazione deontologica in presenza di fatti e comportamenti che i due incolpati non potevano che ammettere, nel senso che sarebbe stato difficile smentire la pubblicazione del servizio giornalistico e delle fotografie.

Quanto alla seconda eccezione, va chiarito che, nel corso della audizione del collega Laganà, i suoi difensori hanno chiesto che il Consiglio di Lombardia convocasse i genitori e la maestra della bambina per accertare, sulla base della loro testimonianza, le conseguenze, sulla bambina, della pubblicazione del servizio giornalistico.

Il Consiglio non ha ritenuto di accedere alla richiesta ritenendo sufficienti gli elementi a disposizione per pronunciarsi in merito al ricorso.

Siamo in presenza di un articolo che va a risvegliare una vicenda particolarmente delicata che in passato ha appassionato la pubblica opinione e che a suo tempo è stata vissuta con particolare sofferenza da tutti i protagonisti. Una vicenda ormai alle spalle dei protagonisti e della cosiddetta opinione pubblica. Da quale necessità scaturisce il servizio giornalistico? Quale lo scopo della sua pubblicazione? Quale l'interesse pubblico a conoscere quale sia diventata la vita della piccola Camilla, ex Serena Cruz, e dei suoi genitori adottivi? Verrebbe di osservare "dov'è la notizia?" visto che siamo di fronte allo sbocco naturale, previsto e auspicato, di una vicenda come tante.

Sarebbe stato diverso se la vita della bambina, anziché scorrere serena così come avviene, con i suoi genitori adottivi, avesse registrato altro clima. Se per assurdo, cioè, la bambina anziché circondata d'affetto, come per fortuna accade, fosse fatta oggetto di maltrattamenti.

C'è il consenso dei genitori all'intervista, sottolinea più volte la difesa. Non v'è motivo di non credere. Ma è ragionevole considerare come questo consenso sia maturato. Laganà, nell'audizione del 27 ottobre 1997, tra l'altro ha dichiarato: "Io posso ricostruire la genesi dell'articolo nel senso che nacque tutto da una proposta del direttore che mi disse che erano state acquisite delle foto di questa bambina e dei suoi genitori, ovviamente consenzienti. Il fotografo per anni aveva seguito questa pista con i genitori che avevano sempre rifiutato di concedere interviste, fino a quando i genitori medesimi non hanno ritenuto che fosse giunto il momento e il tempo perché si potesse parlare senza infliggere alcuna ferita alla bambina. Anzi, secondo il parere dei genitori poteva anche essere il caso - visto che era trascorso tanto tempo - di raccontare per la prima volta la storia dal loro punto di vista. Considerato che nella vicenda loro avevano sempre interpretato sulla stampa il ruolo dei cattivi rispetto ai genitori adottivi precedenti che erano un pò i buoni nell'iconografia giornalistica ...".

Ecco come nasce il servizio: c'erano le foto, andavano utilizzate. Un'occasione ghiotta per solleticare la morbosità e dare in pasto ai lettori una storia che, per le componenti emozionali, certamente era vincente per il giornale.

Ma c'era il consenso dei genitori. I quali, probabilmente, nel cedere alle insistenze del fotografo "che da anni seguiva questa pista" e, dopo, nell'accettare l'invito all'intervista, si sono preoccupati più di ricostruire la loro immagine di bravi genitori che di tutelare la sfera privata della bambina. E, osserva la difesa, se persino i genitori della bambina "nella loro qualità di soggetti esercenti la patria potestà e come soggetti che hanno, per così dire, una serie di poteri o meglio di facoltà di diritto e di fatto sulla minore" non hanno eccepito sulla pubblicazione del servizio, come si può pretendere "che il giornalista si ponga quale censore e supertutore rispetto alle condotte dei

genitori?”. I genitori “finché ci sarà libertà di stampa ... nonostante l’Ordine dei Giornalisti” possono disporre della vita dei propri figli come ritengono.

Affermazioni che si commentano da sole, alla luce dello spirito e dei contenuti delle Carte deontologiche (non solo di quella di Treviso) e del comune buon senso. Né ha significato la considerazione che, poiché né giudice tutelare, né magistratura minorile, né organi di altro genere si siano attivati per censurare i genitori della bambina, non abbia “razionalità alcuna l’intervento dell’Ordine nei confronti del suo iscritto, intervento che dimostra per l’ennesima volta un pericoloso e inquietante iperattivismo, a cui fa riscontro, peraltro, una limitata efficacia territoriale della decisione dell’ordine”.

Così come del tutto irrilevante a questo Consiglio appare il rilievo che nella decisione impugnata nulla si dice sulla circostanza che “l’intervista riguardasse esclusivamente i genitori” e che “le fotografie fossero state scattate in precedenza”. Pertanto è insussistente qualsiasi ipotesi e tesi di difetto di motivazione sul punto come la difesa afferma. Il riferimento è all’audizione del collega Laganà il quale risponde per le responsabilità che lo stesso Consiglio regionale gli addebita: la redazione dell’articolo e basta: non ha preso parte al servizio fotografico né si è occupato dell’impaginazione grafica dell’articolo; si è limitato ad intervistare i genitori della bambina.

Per questi motivi la sanzione è stata inferiore rispetto a quella decisa per il direttore Occhipinti.

La Carta di Treviso e la Carta dei Doveri del giornalista, obietta la difesa, “non assurgono nella gerarchia delle fonti, al rango di leggi dell’ordinamento italiano” in riferimento all’affermazione, contenuta nella decisione del Consiglio di Lombardia, secondo cui “l’ordinamento giuridico italiano vieta ai giornali di occuparsi di minori”. A tale proposito vale la pena richiamare la valenza soprattutto etica del comportamento deontologico del giornalista codificata nell’ordinamento della professione e che pone il giornalista di fronte a responsabilità che non ha eguali in qualsiasi altra attività. È questo il privilegio e il dramma della nostra professione. Quanto alla Carta di Treviso, a parere di questo Consiglio è sufficiente ribadire la consapevole convinzione che in tutte le azioni riguardanti i minori la preoccupazione primaria deve essere il maggiore interesse del bambino, e che di fronte a questo qualsiasi altro interesse deve essere sacrificato. Di fronte a questa consapevolezza, non c’è consenso di genitori e diritto di cronaca che tenga.

Infine l’eccezione sulla circostanza dalla quale trae origine il procedimento disciplinare a carico dei due incolpati. Il giudizio, sottolinea la difesa, trae origine dalla segnalazione del Comitato di Garanzia per l’applicazione della Carta di Treviso, nel quale, tra gli altri, figura il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Sarebbe questa una sorta di turbativa che impedirebbe al Consiglio nazionale dei giornalisti “giudicare in piena serenità e con obiettività incolpati nei confronti dei quali lo stesso organo, in persona del Presidente, ha chiesto il promuovimento del giudizio disciplinare”. È davvero difficile immaginare, in qualsiasi organo collegiale, un’assemblea unanimemente schierata sulle posizioni del proprio presidente e un consiglio nazionale composto da oltre 100 membri che persa la serenità di giudizio solo perché chiamato a deliberare su una questione che trae origine dalla segnalazione di un Comitato di cui il presidente è parte, insieme a rappresentanti di altri organismi e non tutti di categoria. È davvero difficile individuare imbarazzo in qualsiasi consigliere nel giudicare in maniera difforme all’ipotetico giudizio del presidente in un procedimento disciplinare che tra l’altro si svolge secondo modalità particolari con ampie garanzie alla difesa e si conclude con modalità che garantiscono col voto segreto assoluta autonomia di giudizio e fanno giustizia di qualsiasi tipo di ... imbarazzo.

In definitiva il Consiglio nazionale concorda con le conclusioni del Consiglio regionale di Lombardia. Nella fattispecie è stata compiuta una arbitraria, illegittima, inopportuna interferenza nella vita privata del minore per realizzare un servizio giornalistico a sensazione contravvenendo così

allo spirito delle Carte deontologiche della professione giornalistica, con particolare riferimento alla Carta di Treviso il cui scopo, tra l'altro, è quello di tutelare "la specificità del minore, come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi".

Nella fattispecie i due incolpati non si sono fatti carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione del servizio giornalistico e le fotografie giovassero o meno agli interessi della bambina. Sono perciò venuti meno a quelle regole interne, proprie della professione, che devono suggerire, sempre, al giornalista comportamenti etici commisurati alle responsabilità che ha, anche a costo dell'autolimitazione della propria libertà e del proprio diritto di cronaca.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Caterina Malavenda e Massimo Laganà, a scrutinio segreto decide di respingere i ricorsi e di confermare, nei confronti dei giornalisti professionisti Paolo Occhipinti e Massimo Laganà, la sanzione, rispettivamente della censura e dell'avvertimento, così come deciso dal Consiglio regionale dei Giornalisti della Lombardia.

Così deciso in Roma il 12.12.2000.

■ A 2-3-7.

Tutela dei minori e norme a presidio della corretta informazione

- C.N. 9.10.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Rita Mattei avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La giornalista professionista Rita Mattei ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella riunione del 15.12.2000 e con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in quanto riconosciuta responsabile della contestazione mossale: violazione delle norme deontologiche in base alla legge professionale, alla Carta di Treviso e alla Carta dei doveri del giornalista, in relazione ad un servizio su una grossa operazione antipedofilia andato in onda il 27 settembre 2000 nell'edizione delle ore 19 del TG3.

Nella mattinata del 27 settembre 2000 "era pervenuta al TG3 – si legge nell'impugnata delibera - la notizia di pratiche pedofile che giungevano al rapimento, allo sfruttamento, alla violenza ed alla uccisione di bambini. Il TG3 aveva deciso di dedicare tre servizi all'argomento. La Mattei era stata incaricata di intervistare un funzionario del dipartimento della Polizia delle telecomunicazioni. Così aveva fatto l'intervista. La giornalista aveva chiesto immagini anche per il collega Chartroux, anch'egli incaricato di un servizio sull'argomento e con le immagini fornite aveva riempito i tagli dell'intervista con la speranza che i bambini ripresi fossero riconosciuti" (tesi difensiva sempre sostenuta dalla Mattei, ndr). In particolare, "la giornalista riteneva di aver diffuso un messaggio di denuncia in buona fede, trattandosi di immagini fornite dalla Polizia per difendere i bambini e non certo per danneggiarli".

Sentita dai primi giudici, la giornalista "ha affermato di avere avuto il cd delle immagini da un funzionario di polizia e che, una volta ritornata in redazione, la stessa Mattei e lo Chartroux, che aveva richiesto alcune immagini per il suo servizio, dopo averle visionate decidevano di non diffondere se non alcune immagini selezionate, considerata la improponibilità del materiale forn-

to". L'incolpata precisava che la sua attenzione "era stata riposta nella scelta delle immagini meno raccapriccianti nelle quali consapevolmente non era neppure oscurato il viso del bambino, ai fini di consentire un suo riconoscimento".

Nel corso dell'istruttoria veniva acclarato che la Mattei - come da stessa sua affermazione - non aveva avvertito alcuno del contenuto e delle immagini del servizio a sua firma e che "sul pezzo non era stato esercitato dal Direttore alcun controllo".

In relazione ai fatti contestati e alle norme che si ritiene siano state violate, i primi giudici così argomentano:

"I) Circa la violazione dell'art. 2 della legge professionale e delle norme deontologiche della professione di giornalista

L'art. 2 della legge professionale impone al giornalista di rendere una informazione nel rispetto delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. La giurisprudenza ha precisato, circa il diritto di cronaca, che questo deve sottostare al triplice limite: a) dell'interesse pubblico o sociale della notizia; b) della verità dei fatti narrati; c) della continenza formale ossia della forma civile della esposizione (v. Cass. 30.6.84, Ansaloni, Cass. 15.10.87, Beria d'Argentine).

Per quanto riguarda la forma, il limite del buon costume è stabilito dallo stesso art. 21 della Costituzione. Sul punto si rammenta la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2000 che ha così statuito, in ordine alla manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, della legge sulla stampa: «Con riguardo all'art. 21, 6° comma della Costituzione, questa Corte non può non ricordare che tale articolo, nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume, demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni al precetto costituzionale. L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30 comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a turbare il comune sentimento della morale. Vale a dire non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata».

La Carta dei Doveri del Giornalista e la Carta di Treviso nel prevedere le specifiche regole di comportamento del giornalista in ossequio ai principi normativi vigenti, stabiliscono, tra l'altro i limiti della informazione attinenti alla forma della stessa ed alle ipotesi in cui si riferisce a minori.

Secondo la Carta dei Doveri del Giornalista, questo rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore sia come protagonista attivo, sia come vittima di un reato, in particolare valutando se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista inoltre non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca o comunque lesive della dignità della persona.

Nella Carta di Treviso è posto obbligo al giornalista di evitare il sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona, ribadendosi in generale l'affermazione dei principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

La diffusione di immagini lesive della dignità dei bambini, generatrici di grande turbamento nella collettività degli utenti di una fascia oraria che ricomprende anche minori è dunque certamente avvenuta in dispregio dell'art. 2 della legge professionale e dei canoni deontologici imposti al giornalista sia con riferimento alla lesione della dignità dei minori rappresentati, neppure resi irriconoscibili, sia con riferimento alla natura della informazione resa che, inosservante dei limiti della correttezza e della coerenza, lede il senso del pudore e del ritegno comunemente provato dalla collettività.

Nella specie, il servizio trasmesso dal TG3 conteneva immagini raccapriccianti che, in relazione al contenuto del servizio destavano eccezionale turbamento, tanto che lo stesso Direttore, resosi conto del contenuto dell'informazione diffondeva un comunicato di scuse ai telespettatori e presentava le proprie dimissioni stante la responsabilità sullo stesso gravante della garanzia del contenuto dell'informazione.

II) Circa il servizio radiotelevisivo e le responsabilità del giornalista.

L'art. 1 della legge 6.8.1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, stabilisce che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzata con qualsiasi mezzo tecnico ha carattere di preminente interesse generale. All'art. 2 si prevede che la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (concessionaria pubblica) oltre che da concessionari privati.

All'art. 30, dedicato alle sanzioni penali, si prevede (comma 1) nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità che il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione sono puniti con le pene previste dall'art. 528 del codice penale.

Si applicano altresì alle trasmissioni le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della l. 8.2.48 n. 47 (comma 2). Dette norme sanzionano le pubblicazioni e quindi le trasmissioni destinate all'infanzia e le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante. L'art. 30 3° comma (della citata legge n. 223/1990, ndr) precisa altresì che, salvo la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dai casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che, per colpa, omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per detto reato diminuita in misura non eccedente al terzo.

Sussiste dunque nella materia la previsione di una responsabilità imputabile sia agli autori del fatto, sia ai soggetti di cui al comma 1 e pertanto alla concessionaria o alla persona da questa delegata al controllo della trasmissione”.

La conclusione sopra riportata, per quanto riguarda il punto 2, ovvero “Circa il servizio radiotelevisivo e la responsabilità del giornalista”, è, invero, erronea se si considera che la Mattei non può rispondere per colpe addebitabili alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o alla persona da questa delegata al controllo della trasmissione, dal momento che è stata semplicemente l'autrice del servizio incriminato.

Quanto alla affermata responsabilità dell'incolpata, si legge nell'appellata delibera:

“La giornalista Mattei ha difatti ammesso di aver acquisito materiale improponibile dalla polizia delle telecomunicazioni, riuscendo ad utilizzare solo alcune immagini 'più soft' ; inoltre, in armonia con il preteso intento ispiratore della Procura di Torre Annunziata di consentire con la diffusione delle foto dei bambini, un loro riconoscimento, ha ammesso di non avere consapevolmente proceduto alla schermatura dei volti. La diffusione delle dette immagini peraltro nell'osservan-

za dei principi normativi e deontologici della professione di giornalista non doveva avvenire, stante il contenuto raccapricciante o comunque doveva essere accompagnata da cautele tecniche tali da non offendere né la dignità dei minori rappresentati, né la sensibilità del grande pubblico degli utenti che dato l'orario di trasmissione riguarda le famiglie ed i minori.

Dovendosi tenere presente che il mezzo televisivo ha maggior impatto sul pubblico per la sua caratteristica oggettiva di «mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione» (v. Cass. Sez. III civ. 4.2.92 n. 1147), va considerato che la notizia trasmessa dal mezzo televisivo si fissa nella memoria come data. «Tutto ciò comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi» (v. la sentenza citata). Il giornalista televisivo deve dunque maggiormente essere cauto e prudente, al fine di garantire una corretta informazione. Nella specie tale prudenza non è stata osservata.

III) Circa il merito della questione

Non possono sussistere dubbi circa la natura delle immagini rese, (difatti oggetto di immediate scuse ai telespettatori da parte del Direttore del TG3) travalicanti l'esigenza di informazione del grande pubblico degli utenti del TG di prima serata.

Risulta difatti netta la violazione dei principi posti a tutela dei minori e “delle norme vigenti a presidio della corretta informazione che non deve mai trascendere né in rappresentazione oscena, né raccapricciante o impressionante, facendo prevalere l'interesse al sensazionalismo, rispetto al decoro ed al pudore che deve accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali ed in orrendi crimini”.

~

Nell'atto a sua firma la ricorrente eccepisce preliminarmente “motivi pregiudiziali”. In particolare eccepisce:

“Nullità della decisione notificata per carenza di elementi essenziali.

Manca, difatti, innanzitutto l'indicazione dei giudici che l'hanno pronunciata, requisito richiesto dal codice a pena di nullità (art. 132 cpc). I componenti del Consiglio sono nove e non si sa quanti e quali hanno deciso l'irrogazione della sanzione. Non è sufficiente la generica intestazione ‘il Consiglio ...’ sarebbero insufficienti anche le generiche intestazioni ‘Tribunale’ o ‘Corte d'appello di Roma’. In secondo luogo manca l'indicazione del numero dei voti espressi e quali di questi fossero a favore, contro, schede bianche ed, eventualmente, nulle. Non risulta se vi siano stati dei consiglieri che si sono astenuti dal procedimento né se siano stati autorizzati all'astensione come previsto dagli artt. 51 e 52 del cpc richiamato espressamente dall'art. 50 della legge 3.2.63 n. 69.

Alla sottoscritta risulta che almeno uno dei consiglieri si è astenuto, ma ha partecipato al procedimento senza votare. Ora, l'astensione, una volta autorizzata, non consente di partecipare al procedimento. Nel voto si può solo votare scheda bianca. Ciò è importante perché per calcolare se la maggioranza dei consiglieri è stata raggiunta si devono valutare sia le schede bianche che quelle eventualmente nulle. Si tenga presente che nei procedimenti disciplinari la votazione è per legge segreta, quindi il rifiutarsi di votare, pur partecipando all'istruttoria, deve essere considerato scheda bianca e quindi rientrare nel calcolo per accertare la maggioranza o meno. Tutti questi elementi, ivi comprese le schede con le votazioni (da allegarsi al verbale originale della delibera

15.12.2000 quali atti) dovrebbero trovarsi nel fascicolo trasmesso all'Ordine nazionale come previsto dall'art. 61 del regolamento 4.2.65 n. 115.

La mancanza di indicazioni nel provvedimento notificato ne comporta, da sola, la nullità”.

Quanto al merito, “la ricorrente, sanzionata disciplinarmente anche dalla propria azienda per lo stesso servizio esaminato dal Consiglio dell'Ordine, otteneva al termine di un arbitrato (previsto come possibile dalla legge 300/70 e attuato da accordi sindacali) l'annullamento della sanzione con motivazioni che attengono anche agli aspetti deontologici”.

Prima di addentrarsi ulteriormente nel ricorso, occorre puntualizzare, in relazione a quanto sopra riportato, e relativamente ai motivi pregiudiziali, che tali motivi sono infondati.

In proposito, già il 12 gennaio 1974 questo Consiglio nazionale ha così deliberato, mantenendo poi fermo nel tempo quanto stabilito:

“Infondate appaiono le eccezioni di illegittimità sollevate dal ricorrente. La legge 3.2.1963 n. 69, disponendo agli artt. 43 e 30 soltanto che la decisione sia motivata e notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, non solo non impone la notifica all'interessato dell'intero verbale - di cui all'art. 26 del D.P.R. 4.2.65 n. 115 - della riunione in cui la delibera è stata adottata, ma neppure contiene alcun richiamo alle disposizioni del codice di rito circa eventuali indicazioni nella decisione dell'organo professionale dei nomi dei consiglieri presenti alla seduta, della maggioranza o del quorum con cui la delibera è stata adottata, del preambolo di insediamento dell'organo né della dinamica dei lavori della trattazione posti all'ordine del giorno; né tali disposizioni, considerata la diversa natura delle deliberazioni degli organi professionali rispetto agli atti del giudice, possono ritenersi applicabili in via analogica.

In tal senso si è espressa la suprema Corte di Cassazione che con dec. 15 maggio 1962 n. 1027 ha così disposto: «Per la validità formale della deliberazione di cancellazione di un avvocato o procuratore dall'Albo professionale, trattandosi di atto di natura amministrativa, è sufficiente, in mancanza di una esplicita disposizione di legge al riguardo, che il documento in cui essa si manifesta contenga l'enunciazione degli elementi necessari per la sua esistenza e, pertanto, per quanto riguarda l'organo da cui promana, basta che dia atto che la deliberazione è stata adottata dal consiglio dell'Ordine riunito in numero legale; ne consegue che non dà luogo a nullità l'omissione, nella copia notificata all'interessato, della indicazione nominativa dei componenti del consiglio che hanno partecipato alla deliberazione o del preciso numero degli stessi. Resta salva all'interessato la possibilità di provare che l'attestazione che il consiglio si è riunito in numero legale, da ritenersi rispondente al vero per la presunzione di legittimità che assiste gli atti amministrativi, non sia, in realtà, conforme al vero, avvalendosi tra l'altro, anche del verbale d'adunanza del consiglio dell'Ordine in cui fu adottata la deliberazione di cancellazione».

Quando poi le decisioni vengono redatte, come nel caso oggetto del presente giudizio, come atto separato e autonomo rispetto al verbale della seduta consiliare, è sufficiente (Cassazione 16.11.1960 n. 3067) che la delibera stessa non manchi dei suoi elementi costitutivi che sono la data, il dispositivo e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario; elementi tutti contenuti nella deliberazione impugnata.

Quanto ai “motivi di merito”, è appena il caso di osservare che la procedura arbitrale prevista dalla legge 300/70, ed attuata in sede Rai, non può sostituire quanto previsto dalla legge ordinistica in materia di procedimento disciplinare per cui, nella fattispecie, è del tutto irrilevante il fatto che in sede aziendale la sanzione disciplinarmente comminata in un primo momento sia stata successivamente annullata a seguito del ricordato arbitrato.

Per quanto riguarda le “considerazioni in diritto”, si legge nel ricorso a firma della Mattei:

“Il caso all’origine del provvedimento ha suscitato molto clamore e meritava certamente un serio approfondimento in sede ordinistica. Il rischio palese, fin dal primo momento, era un appiattimento delle posizioni dei diversi autori dei servizi che poi, effettivamente, sono stati sanzionati allo stesso modo, mentre, incredibilmente, chi aveva solo responsabilità di controllo, si è vista comminata una sanzione più grave. Occorreva attenzione e scrupolo.

Invece la questione è stata trattata con superficialità e in dispregio di ogni elementare principio di difesa. La decisione finale che si contesta è frutto anche di confusione di ogni regola e procedura. Basti confrontare l’atto di incolpazione predisposto dal Consiglio dell’Ordine della Lombardia per il caso Feltri con quello estremamente generico inviato alla sottoscritta per rendersene conto. E ciò sebbene la sentenza della Corte Costituzionale 505/95 richieda specifici addebiti. Contestare la violazione della Carta di Treviso o di quella dei doveri del giornalista è come contestare la violazione del codice penale o delle norme antinfortunistiche e non l’art. tot comma tot in relazione ad un comportamento tenuto. La stessa circostanza della mancata visione durante l’audizione del servizio ‘incriminato’ denota grave superficialità e mancanza di senso delle regole processuali. Un procedimento così articolato ha come unica conseguenza la totale nullità.

Ma anche a non voler considerare le pregnanti doglianze procedurali la decisione finale lascia sconcertati per come matura e per come viene motivata.

La ricorrente viene censurata per il presunto mancato rispetto di leggi per la cui sempre presunta violazione non è stata chiamata a difendersi! In quale atto del Consiglio del Lazio e del Molise precedente alla decisione si parla della legge 223/90, della 47/48 e del 528 c.p.?”

Anche le doglianze sopra riportate sono infondate.

Si legge infatti nell’atto di incolpazione: “Le si contesta la violazione delle norme deontologiche previste dall’art. 2 della legge 3.02.1963 n. 69, della Carta di Treviso e della Carta dei Doveri in merito al servizio sull’operazione antipedofilia andato in onda sulla Rai TG3 alle ore 19 del 27.09.2000”.

Sia pur in maniera stringata, il Consiglio dell’Ordine del Lazio e Molise ha contestato violazioni di norme deontologiche e non già di altro tipo quali quelle richiamate dalla legge 223 del 1990, dalla legge 47/48 e dall’art. 528 del c.p., bensì dall’art. 2 della legge ordinistica, dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei Doveri, Carte che esplicitamente integrano le violazioni dell’art. 2 della citata legge ordinistica.

D’altro canto, parlare di violazione, ad esempio, del codice penale, certamente sarebbe un arbitrio da parte di un giudice che ha competenza specifica e limitata nell’ambito di una giurisdizione domestica.

Ecco quindi che il richiamo in delibera alla legge del 1948, a quella del 1990 e al codice penale deve essere visto e inquadrato in un doveroso argomentare ai fini della acquisizione della prova circa la ritenuta responsabilità dell’incolpata in ordine ai fatti deontologicamente contestatili.

La ricorrente contesta anche la violazione dell’art. 2 della legge ordinistica e così sostiene:

“Il Consiglio interregionale del Lazio e del Molise per sostenere la violazione dell’art. 2 si riporta al triplice limite cui deve sottostare il diritto di cronaca: a) interesse pubblico; b) verità dei fatti; c) forma civile dell’espressione.

Quanto al punto a) mi sembra assurdo che qualcuno possa affermare la mancanza di interesse pubblico per il contenuto del servizio. Significherebbe sostenere che padri e madri non avrebbero interesse a conoscere i gravi e tremendi pericoli cui sono esposti i figli.

Circa il punto b) non si può affermare che i fatti non corrispondano alla verità.

c) Quanto alla forma civile dell'esposizione da attuarsi anche attraverso le immagini ó il testo del servizio, difatti, non è in discussione - faccio rilevare che le foto mandate in onda dal TG3 - diversamente da quelle trasmesse da altri TG - sono le più soft e civili possibili, tra quelle fornite per documentare un fenomeno così grave. Il Consiglio interregionale definisce sic et simpliciter «raccapriccianti» le foto mandate in onda senza spiegare gli elementi del raccapriccio e senza descrivere cosa rappresentano. Nessun consigliere ha avuto il tempo, o la voglia, di visionare il cd allegato alla memoria difensiva dalla sottoscritta (il Consiglio interregionale lo allegherà al fascicolo). Bastava confrontare il servizio andato in onda e il cd per rendersi conto del tipo di selezione che è stata fatta. La sottoscritta non si è certo limitata a prendere il cd fornito dalla polizia postale e mandarlo in onda, per accelerare i tempi o usare immagini choc. La ricorrente è certa che il Consiglio nazionale visionerà il cd fornito dalla polizia.

Soccorre le sue valutazioni l'accurata descrizione (a pag.4 e 5 del lodo arbitrale che si allega) delle immagini del TG3 eseguite dall'arbitro dott. Letizia «... in effetti il servizio trasmesso dal TG3 ... conteneva in rapida successione numerose immagini di bambine, alcune nude altre indossanti solo mutandine, quasi tutte in formato ridotto, nessuna però in atteggiamento di commettere o subire atti sessuali mentre altro TG mostrava, oltre alle stesse immagini, anche altre denotanti il compimento di atti sessuali e in particolare le scene di un uomo e di un minore nell'atto di compiere un rapporto sessuale completo anche se con i volti irriconoscibili».

Nel servizio redatto dalla sottoscritta i bambini ritratti nelle foto non avevano il volto oscurato, ma questo al solo scopo, trattandosi di minori rapiti, di permetterne il riconoscimento, come sollecitato dallo stesso procuratore Ormanni.

In conclusione, il servizio era di enorme interesse pubblico, era veritiero e, soprattutto, nell'interesse sia particolare (riconoscimento) sia generale (informare i genitori dei gravi pericoli, onde evitarli) sempre del minore. La sottoscritta, dunque, non ritiene di aver violato l'art. 2 della legge dell'Ordine».

Il rilievo mosso dalla ricorrente è infondato.

“Per la sussistenza del reato di pubblicazioni a carattere impressionante o raccapricciante previsto e punito dall'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'execratio e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono”. Così ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 3 febbraio 1995.

È da aggiungere sul punto che la Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 luglio 2000, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento agli articoli 3, 21 -VI comma - e 25 della Costituzione, ha statuito tra l'altro: “l'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli

stampati idonei a 'turbare il comune sentimento della morale'. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata".

Per di più, d'accordo con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, "deve escludersi che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità" di pubblicare "immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000".

Così è vietata la pubblicazione di immagini che, per il loro contenuto pornografico, possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.

La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso il 27.3.2001 una pronuncia in ordine al caso in esame, pronuncia il cui testo integrale è stato possibile acquisire da parte del Cnog, dopo reiterati tentativi, soltanto in data 8 ottobre 2001.

Si tratta di una pronuncia a carico della Rai per la violazione dell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990 n. 223 "per aver trasmesso il giorno 27 settembre 2000, nel telegiornale delle ore 19.00 andato in onda sull'emittente Rai 3, immagini pornografiche di bambini, tratte da siti Internet a carattere pedofilo".

Si legge nella stessa pronuncia: "Nel caso di specie, quindi, la società in questione non potrà sottrarsi al pagamento della somma ingiunta, salvo l'esercizio del diritto di regresso, previsto all'ultimo comma della norma citata, nei confronti dell'autore della violazione, ferme restando le valutazioni di ordine deontologico di competenza delle categorie professionali interessate.

In ordine alla asserita presenza di alcune cause di esclusione della responsabilità, nonché alla mancata integrazione della violazione contestata, deve escludersi che il riconosciuto valore costituzionale del diritto di cronaca importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità di trasmettere immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000. L'art. 15, comma 10, della legge n. 223/90, vieta le immagini che, per il loro contenuto pornografico, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori".

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è giunta a un verdetto di colpevolezza anche in base ai seguenti elementi:

"VISTA la parte I, lett. B), del Codice di autoregolamentazione relativo ai rapporti fra Tv e minori, stipulato tra vari operatori del settore radiotelevisivo (tra cui la Rai) nel quale è contenuto l'esplicito impegno a non trasmettere, nei programmi di informazione in onda nella fascia oraria 7.00-22.30, immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, nonché sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o siano nocive per lo sviluppo psichico o morale dei minori; in caso di trasmissione delle stesse immagini per ragioni informative eccezionali, è previsto che gli spettatori siano anticipatamente avvertiti, mediante avviso del giornalista, del fatto che le immagini stesse non sono adatte ai minori;

VISTA inoltre la Carta Rai dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, redatta nel dicembre 1995, nella quale si legge che «nei tele-

giornali, specie quelli diffusi nelle ore di maggior ascolto, è da evitare la preponderanza e la crudeltà realistica di certi fatti raccapriccianti e di cronaca nera» e che, a tutela dei minori «la rappresentazione di atti di violenza fine a se stessa non è mai giustificabile» e sarà, in ogni caso, limitata quanto più possibile e «si eviteranno comunque i particolari più efferati»;

TENUTO CONTO ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/81, della connotazione obiettiva dell'infrazione attinente ad un bene giuridico di rilievo costituzionale, nonché della gravità della violazione a causa dell'orario di trasmissione del telegiornale e della relativa fascia di ascolto; ...”.

C'è anche da considerare il fatto che nessun motivo di rilevante “interesse pubblico” avrebbe potuto giustificare la messa in onda di immagini pornografiche di bambini, anche perché la speciale deroga ai motivi di rilevante interesse pubblico è bilanciata, allo stesso art. 7 del Codice deontologico, dai previsti “limiti di legge”.

Né risulta che motivi di giustizia abbiano richiesto la pubblicazione di quelle immagini che, in ogni caso, sarebbe stato necessario limitare al volto se l'intento fosse stato quello di giungere alla identificazione di un minore scomparso o rapito.

Ed invero, dall'esame del servizio andato in onda a firma della ricorrente, si evince che le fotine trasmesse sono risultate così piccole e sfocate da non consentire minimamente il riconoscimento dei soggetti rappresentati. Così risultando vanificato nei fatti l'intendimento di giungere, attraverso la pubblicazione delle foto, al riconoscimento di alcuni bambini oggetto delle attenzioni dei pedofili. Soltanto una foto risulta con soggetto riconoscibile. Nel complesso, però, le immagini sono tanto pornografiche quanto raccapriccianti e la loro pubblicazione certamente non è stata richiesta dalla magistratura se scopo unico e preminente della pubblicazione stessa fosse stato quello di pervenire alla identificazione dei minori coinvolti.

D'altro canto, è da ritenere risolutivo sul punto la dichiarazione trasmessa dal TG3 di mezza sera in apertura, nella stessa giornata del 27.9.2000, dichiarazione fatta dal direttore Rizzo Nervo che così si è espresso: “Trasmettere quelle immagini è stato un gravissimo errore per il quale non possiamo che chiedere scusa ai telespettatori. Ho avviato il procedimento interno per accertare le responsabilità e provvedere ai necessari interventi disciplinari. Per quanto mi riguarda sono pronto ad accettare le sanzioni previste per l'omesso controllo come direttore di testata”.

Talché quanto mandato in onda nella edizione delle 19 del 27 settembre 2000 dal TG3 è da considerare contro legge e, come tale, sanzionabile dal punto di vista deontologico per quel che in questa sede il fatto comporta.

In sequenza, la ricorrente eccepisce la contestata e ritenuta “Violazione della Carta dei diritti e dei doveri e della Carta di Treviso” E così afferma nel ricorso a sua firma:

“A suffragio della violazione, nella decisione del Consiglio interregionale viene riportato il seguente testo «...il giornalista deve rispettare le regole per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo, sia come vittima di un reato, in particolare valutando se la diffusione delle notizie relative a un minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso».

La sottoscritta si richiama a quanto autorevolmente trattato nella decisione del dottor Letizia «vero è che la Carta dei doveri dei giornalisti dipendenti dalla Rai prevede al n. 5 che il rispetto della persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione e che l'art. 734 bis c.p., introdotto dall'art. 12 della legge 15.2.96 n. 66, vieta la diffusione di immagini di persona offe-

sa da atti di violenza sessuale senza il suo consenso, tuttavia non può non tenersi conto della particolarità del caso, che presenta circostanze esimenti rispetto alle norme predette.

Tenuto conto del fatto che nella fattispecie trattasi di immagini di minori, in massima parte stranieri, in balia di criminali internazionali per fini di abusi sessuali e che il Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata ha dichiarato di avere egli stesso fornito le immagini alla Rai per pervenire attraverso di esse alla identificazione dei minori italiani vittime di sequestro, consentire la loro liberazione e punire i colpevoli, appare indubbia, per quanto attiene al reato la sussistenza dello stato di necessità di cui all'art. 74 c.p. (rectius 54 c.p. ndr) escludente la punibilità dei medesimi.

Per quanto riguarda la Carta dei doveri va rilevato che quando si è in presenza di un fenomeno criminoso che interessa la generalità dei cittadini o di un'intera categoria, come nella specie quella dei minori, il diritto-dovere del giornalista di informare supera l'interesse del singolo, giacché la tutela di questo viene a realizzarsi attraverso quella dell'intera categoria.

Ne segue che quando, come nella fattispecie, l'informazione, al fine di combattere il fenomeno criminoso della pedofilia, deve evidenziarne la pericolosa diffusione e suscitare, attraverso immagini che non travalicano nell'ambito dell'osceno, l'indignazione del telespettatore nei confronti dei pedofili, essa si risolve in azione diretta al rispetto della persona dei minori. In tale contesto è naturale che taluni telespettatori finiscano per coinvolgere nell'indignazione chi ha trasmesso il servizio e protestino nei confronti di quest'ultimo per essere stata lesa la loro sensibilità, ma la loro indignazione, appunto perché provocata da immagini che si connettono ad episodi di pedofilia, dimostrano, attraverso la reazione, che il servizio ha raggiunto lo scopo anche nei loro confronti.

Così, al fine di evidenziare la pericolosità del razzismo ed evitare il ripetersi di un fenomeno, certamente molto più grave, come quello dello sterminio commesso dai nazisti nei campi di concentramento, viene di esso mantenuta memoria edificante mediante la continua diffusione, da parte dei mezzi di comunicazione, di immagini di fosse piene di resti umani e di persone nude, ridotte a scheletri, sopravvissute in quei campi e liberate dagli alleati, immagini raccapriccianti e come tali idonee a suscitare indignazione nei confronti di un fenomeno del genere.

In base alle considerazioni sopra esposte si ritiene che il comportamento dei giornalisti Mattei e Chartroux relativamente al servizio trasmesso dal TG3 il 27 settembre 2000 non sia sanzionabile disciplinarmente».

Di conseguenza, la sottoscritta ritiene che non ci sia stata alcuna violazione neppure della Carta di Treviso relativa ai minori che la esclude quando il giornalista agisca nell'interesse del minore stesso».

Il rilievo è infondato.

La delicata materia è regolata da norme contenute nella Carta dei doveri alla quale hanno dato vita congiuntamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Roma, l'8 luglio 1993 e nel "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", Codice varato dall'Ordine nazionale dei giornalisti in riferimento all'art. 25 della legge 675/96 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3.8.1998 n. 179.

L'art. 7 di questo Codice così recita: "Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificatamente reati. Il diritto del

minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”.

L'art. 8 dello stesso Codice così recita: “Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o delle immagini. ...”.

Con riferimento alla Carta dei doveri, già nei “Principi” la stessa afferma che il giornalista “non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona”.

Ed a proposito dei “Minori e soggetti deboli”, nella Carta così si afferma:

“Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: non pubblica il nome o qualunque elemento che possa condurre all'identificazione di minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; valuta comunque se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso”.

Non è senza significato quanto si legge nella stessa Carta dei doveri: “La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge”, ovvero quelle relative alla disciplina degli iscritti, tra le quali rientrano le sanzioni disciplinari.

Come prescritto, è stato chiesto al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma di esprimere parere sul ricorso.

Il magistrato adito così si è espresso:

la decisione adottata, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, è conforme ai contenuti procedurali ed ai principi operanti in materia di deontologia professionale; pertanto si rilevano infondate le critiche mosse in rito e nel merito”.

Sulle conclusioni del P.G. la ricorrente ha presentato memoria aggiuntiva rilevando che lo stesso parere è privo di motivazione e insistendo, nel merito, perché venga prosciolta da ogni accusa.

Anche il rilievo mosso nei confronti del P.G. di Roma è infondato dal momento che esso parere può risentire di una eccessiva stringatezza, ma certamente non di una mancata ed appropriata motivazione. Ciò perché la decisione adottata dai giudici di primo grado viene definita come caratterizzata da una motivazione esente da vizi logico-giuridici ed è ritenuta conforme ai contenuti procedurali ed ai principi operanti in materia di deontologia professionale.

È sulla base di queste motivazioni che a parere del P.G., “pertanto”, le critiche mosse nel ricorso, in fatto e in diritto, sono ritenute “infondate”.

In base a quanto precede deve essere riaffermata la responsabilità della ricorrente in ordine alle violazioni a lei ascritte.

Quanto alla entità della sanzione, non si condivide il giudizio espresso dai primi giudici secondo i quali “il grave episodio ascrivibile alla giornalista non cagiona la compromissione della dignità professionale; questo, tuttavia, in ragione della sua gravità, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 53 della legge 3.2.1963 n. 69 (censura, ndr.).

A parere di questo Consiglio nazionale, invece, quanto accaduto ha effettivamente cagionato la compromissione della dignità professionale della ricorrente e, quindi, sarebbe stato più logico infliggere la più grave sanzione della sospensione, sia pur nel suo minimo edittale, in considerazione delle riscontrate attenuanti.

Ma poiché non è ammessa la *reformatio in peius*, essendo stata la delibera di primo grado impugnata soltanto dalla interessata, ci si deve limitare a confermare la sanzione inflitta che, come detto, è quella della censura.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l’interessata, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Rita Mattei.

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 2-3-7 bis

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Antonino Rizzo Nervo avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il giornalista professionista Antonino Rizzo Nervo ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella riunione del 15.12.2000 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi dall’esercizio professionale in quanto riconosciuto responsabile della contestazione mossagli: violazione delle norme deontologiche in base alla legge professionale, alla Carta di Treviso e alla Carta dei doveri del giornalista, in relazione ad un servizio su una grossa operazione antipe-dofilia andato in onda il 27.9.2000 nell’edizione delle ore 19 del TG3 del quale egli era direttore responsabile.

In primo grado, in sede istruttoria, il Rizzo Nervo presentava una memoria difensiva articolata in sette punti. In particolare si dichiarava estraneo a quanto accaduto e quindi non deontologicamente perseguibile in quanto la messa in onda delle immagini incriminate era avvenuta a sua insaputa, anzi disattendendo le direttive in precedenza emanate “riguardo alla più opportune cautele da adottare in occasione della diffusione di servizi televisivi inerenti tematiche riguardanti minori o contenenti immagini che potrebbero determinare sconcerto nel pubblico”.

Si afferma nella stessa memoria difensiva che il direttore Rizzo Nervo si era dimesso dall’incarico non già per una ammissione di responsabilità di “omesso controllo, ma per un generale principio di correttezza nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale della Rai che avrebbero dovuto esaminare quanto accaduto e decidere i provvedimenti conseguenti”.

A sua discolpa Rizzo Nervo faceva presente che “il controllo del Direttore di testata, soprattutto in un’organizzazione complessa come quella televisiva, in concreto si esercita:

- decidendo nel corso delle riunioni di sommario i temi e la linea di quella edizione del telegiornale;
- definendo con i capi redattori la linea da dare ai servizi ed i colleghi a cui affidarli;
- definendo l'impaginazione e la graduatoria di importanza delle notizie e dei servizi,
- definendo i titoli di sommario in apertura di telegiornale;
- decidendo, su segnalazione dei capiredattori, di far modificare un servizio non in linea con le direttive date sino a deciderne il blocco della messa in onda”.

Quanto alla “culpa in vigilando”, asseriva che “se il controllo diretto da parte del direttore di ogni singolo articolo è impossibile in un giornale, esso è francamente impensabile per il direttore di un telegiornale o di un giornale radio in considerazione del numero di edizioni quotidiane trasmesse. Immaginare che lo possa fare in particolare il Direttore del TG3 è praticamente un non senso, essendo responsabile di 68 edizioni quotidiane di telegiornali, di circa 70 edizioni quotidiane di giornali radio e di 19 rubriche tv a diffusione nazionale, di cui 10 in diretta, per non parlare degli impegni che gli derivano dal dirigere una macchina produttiva di circa 900 giornalisti (rapporti con la Divisione editoriale, con le redazioni regionali, con i vicedirettori di area, con le altre strutture aziendali ecc.)”.

E proprio con riferimento a questa asserita impossibilità di controllare tutto, l'incolpato si rifaceva a tre decisioni dei Tribunali di Roma e Palermo secondo le quali “non è configurabile nei confronti del Direttore responsabile di una Testata radiotelevisiva la fattispecie della responsabilità colposa per omesso controllo di cui all'art. 57 c.p. ed all'art. 30 Legge 223/90”.

Quindi, formulava “alcune osservazioni finali per rilevare che, a prescindere dal fatto che io non avrei autorizzato il montaggio di immagini di minori che, seppure non identificabili, avrebbero potuto però suscitare sconcerto nel pubblico per la crudezza dell'evento al quale si riferivano, nei servizi sulla pedofilia trasmessi dal TG3 ore 19 del 27.9.2000 non è comunque ravvisabile violazione di norme deontologiche né alcun fatto non conforme a lealtà o lesivo della dignità professionale o dell'Ordine”.

E più oltre: “... nei servizi contestati il commento parlato, tra cui rientra anche un'intervista al dr. Giuseppe Messa della Polizia delle Telecomunicazioni, appare perfettamente in linea con le informazioni da diffondere, senza alcun elemento tale da poter minimamente dare adito ad osservazioni di sorta. Per quanto riguarda le immagini dei minori esse sono state consegnate ai giornalisti del TG3 dalle stesse Autorità inquirenti. I colleghi Mattei e Chartroux sono ottimi professionisti. Il fatto che le immagini erano state consegnate loro da un organo di polizia li ha probabilmente convinti che la loro trasmissione rispondeva non solo ad un'esigenza informativa ma anche ad un interesse investigativo. Pertanto dal CD ROM contenente anche immagini di inaudita crudezza, hanno selezionato quelle giudicate più idonee alla loro trasmissione. Hanno scartato quelle raccapriccianti (pur messe a disposizione dei giornalisti dagli inquirenti), hanno escluso sequenze in movimento di minori, o quelle in cui erano rappresentate ‘pose’ tali da richiamare atti sessuali, scegliendo quelle che rendevano comunque impossibile l'identificabilità di soggetti individuabili. Ed infatti, non è pervenuta alcuna rivendicazione di identificazione”.

Ma nella memoria l'incolpato va anche oltre, tanto da affermare: “Pur convenendosi, quindi, sull'‘impatto’ che la visione di tali immagini possa aver determinato nel pubblico, e che poteva essere a mio parere evitato attraverso una diversa tecnica di montaggio, in realtà tale impatto è connesso non tanto alle immagini in sé ma alla crudezza del reato in questione e, quindi, alla contestualizzazione delle stesse immagini”.

Dopo aver affermato che gli autori dei servizi sono stati rispettosi della verità dei fatti mantenendo “un comportamento caratterizzato da lealtà e buona fede, così da non consentire di ravvisare la violazione dell’art. 2 della legge 3.2.1963 e neppure della Carta di Treviso o della Carta dei Doveri” l’incolpato sosteneva: “ritengo che non vi sia stata in loro (gli autori dei servizi, ndr) voglia di scoopismo o consapevole violazione delle norme a tutela dei minori. se questo è vero la loro responsabilità deve essere, così come del resto è già avvenuto, valutata dal punto di vista aziendale per non avere informato il Direttore o il Vice Direttore di turno, che la polizia aveva fornito un cd-rom contenente immagini ‘forti’ riguardanti minori tratte dai siti Internet e a non aver considerato che soltanto la Direzione poteva decidere l’opportunità di mandarle in onda o no”.

“In sede di audizione – come si legge nell’impugnata delibera – l’incolpato ha precisato che la prima riunione di sommario del 27 settembre era avvenuta alle ore 10 e la seconda alle ore 16. Già alle 10 era stata avviata la procedura per la messa in onda del servizio ritenuto di preminente importanza come quello dell’affondamento della nave in Grecia. Per questo, in sede di riunione di sommario delle 10 si era deciso di far seguire l’operazione antipedofilia da Napoli per i telegiornali delle 12 e delle 14 e di trasmettere nel telegiornale della sera alle ore 19 un servizio da Napoli di un giornalista inviato dalla sede. La modifica dell’organizzazione dei servizi fece sì che due giornalisti di sede si occupassero della questione”.

L’incolpato, poi, “ha ribadito di aver visto le immagini dei servizi solo alle 19, vedendo il telegiornale nel corso di una riunione e che la sua irresponsabilità era confermata dalle dichiarazioni degli autori dei servizi Chartroux e Mattei e del Capo redattore della cronaca Criscuoli”.

Ribadito che “data la vastità delle edizioni di telegiornali, di giornali radio, di rubriche il Direttore della testata non può esercitare il controllo e che il meccanismo di detto controllo si basa su un sistema di deleghe ai capiredattori”, con riferimento al caso in esame l’incolpato “ha aggiunto che il capo redattore Criscuoli si era accorto della non trasmissibilità del servizio ed invece di avvertire il direttore aveva tentato di correggere il montaggio ma non era arrivato in tempo e continuando a non avvertire il direttore aveva deciso di dare il via per la messa in onda”.

L’incolpato “ha altresì meglio precisato i compiti del Vice Direttore di turno affermando che questi non ha il compito della verifica del servizio prima della messa in onda perché questo compito è delegato invece ai capi redattori delle aree tematiche”.

Con riferimento a quanto precede, si legge nell’impugnata delibera che “da quanto esposto circa le difese del giornalista Rizzo Nervo si desume chiaramente la sua linea difensiva basata su una configurazione del controllo del Direttore di testata del servizio radiotelevisivo pubblico aprioristicamente effettuato tramite direttive generali e scelte degli autori dei servizi, per essere invece la verifica dei servizi stessi demandata ai capiredattori delle aree tematiche. Emerge altresì nella specie la affermata presenza di generali direttive di rispetto della Carta di Treviso e della Carta dei Doveri, la scelta di giornalisti di sicura professionalità, nonché l’affidamento sulla professionalità del Capo redattore della cronaca cui sarebbe stato delegato il controllo. La violazione delle direttive sarebbe imputabile agli autori, la messa in onda del servizio sarebbe in particolare imputabile al Capo redattore della cronaca. Da ciò l’irresponsabilità del Direttore della testata”.

Ma osservano i primi giudici nella impugnata delibera che “con riferimento alla violazione di detti codici deontologici, il Direttore del TG3 più volte ne ha riconosciuto la sussistenza, prendendo le distanze dall’evento. Ciò riguarda la memoria difensiva (v. il punto 2): ‘mandare in onda nel TG delle 19 quelle immagini non è stata pertanto una scelta editoriale della Direzione ed infatti non trova precedenti nei servizi trasmessi’ ed allo stesso punto 2 ‘il Capo redattore di cronaca verificati i servizi invece di interpellare la Direzione sulla opportunità della messa in onda

...'. Così al punto 3 'la violazione delle direttive da me impartite affinché si evitasse l'inserimento nei servizi giornalistici di immagini lesive della sensibilità dei minori o non rispondenti alle previsioni della Carta di Treviso e della Carta dei Doveri ...', 'assorbe integralmente il nesso causale ...'. Peraltro, anche in sede di audizione, il Direttore ha rammentato di aver diramato una nota di agenzia in cui si diceva che mandare in onda quelle immagini era stato un gravissimo errore, rammentando altresì di aver rassegnato le dimissioni, seppure non per un riconoscimento di responsabilità, ma per una correttezza di rapporto con il Direttore Generale ed il C.d.A. nello svolgimento degli accertamenti circa l'individuazione dei responsabili del gravissimo episodio".

Circa il servizio radiotelevisivo e le responsabilità del direttore di testata i primi giudici si soffermano a lungo sul contenuto della legge 6.8.1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema televisivo pubblico e privato. In particolare si soffermano sugli artt. 1, 2 e 30 per affermare che proprio da questa legge deriva vieppiù la responsabilità del direttore di testata in ordine alla contestazione di omesso controllo.

Stabilisce infatti l'art. 30 della legge n. 223/1990, ai primi tre commi:

"1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice penale.

2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo".

Da qui la seguente conclusione sul punto: "risulta l'infondatezza della tesi sostenuta dal Direttore del TG3 che ha affermato ... che non potrebbe configurarsi una responsabilità per omesso controllo nella materia. Se è vero difatti, come ben precisato dalla sentenza richiamata (Trib. Pen. di Palermo – GIP n. 224/95 depositata dallo stesso incolpato, ndr), che non è applicabile, in materia di diffamazione, la normativa sanzionatoria per il mero reato colposo, è pur vero che, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art. 30 ed in particolare all'ipotesi di cui al comma 3 il soggetto che ometta di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione di reati di cui al punto 1 (relativi al contenuto osceno, raccapricciante o impressionante o di turbamento del comune sentimento della morale o dell'ordine familiare) è sanzionato per legge, per il mero reato colposo".

Più in particolare, con riferimento alla vicenda di cui ci si occupa, così argomentano i primi giudici: "Se dunque da un lato il Direttore, presente in sede, ha determinato gli indirizzi editoriali e tecnico professionali, dall'altro, pur consapevole della estrema delicatezza della messa in onda di un servizio sulla pedofilia, ha omesso qualsiasi direttiva atta ad ottenere una sua previa approvazione prima della trasmissione. Che la responsabilità della messa in onda dei servizi sia imputabile al Direttore che risponde sia delle scelte tecnico organizzative, sia del contenuto dei servizi, trova conferma dallo stesso comportamento dell'incolpato. Questi, subito dopo la trasmissione, come dallo stesso riferito in sede di audizione, ha inviato un comunicato di scuse ai telespettatori, segno evidente del fatto che se qualcuno era responsabile della diffusione delle immagini questi era il Direttore. Non può dunque convenirsi sulla pretesa assenza di colpa del Direttore per doversi affermare, al contrario che questi non ha adottato le dovute cautele per garantire la cor-

rettezza della informazione. Né il richiamo ad un sistema interno di cd deleghe, assume significato giustificativo, ciò sia per lo specifico dovere del Direttore di garantire che il contenuto del giornale non travalichi i limiti imposti dalla legge sulla civile esposizione e pertanto non abbia natura oscena, raccapricciante o turbativa del comune senso della morale, sia per lo specifico dovere, nella funzione sopraindicata, di assicurare il rispetto delle norme deontologiche (Carta dei Doveri e Carta di Treviso)”.

Secondo i primi giudici, poi, “neppure condivisibile è la tesi a discolta relativa alla inesistenza di una scelta editoriale nella messa in onda dei servizi. La scelta editoriale è specifica competenza del Direttore, l’omesso esercizio di tale scelta sarebbe a questi imputabile come grave omissione ai suoi compiti anche in ordine alla tipologia della informazione”.

“Non appare inoltre da condividersi la tesi secondo la quale, considerata la vastità delle trasmissioni informative afferenti alle testate, le direttive del Direttore (a dire di questi esaustive del controllo) sarebbero state disattese determinando questa circostanza l’effetto della messa in onda delle immagini. Sul punto ... si osserva che del nesso di causalità con la messa in onda di immagini raccapriccianti relative a minori oggetto di violenze pedofile fanno certamente parte i comportamenti dei giornalisti incaricati dei servizi e del caporedattore della cronaca. Questi dovevano, in relazione ai doveri loro imposti dalla professione di giornalista, non consentire la trasmissione delle immagini censurate”.

Quanto alla reiezione, da parte del CdA e del Direttore Generale della Rai, delle dimissioni presentate dal Direttore Rizzo Nervo “l’argomento – affermano i primi giudici – non ha rilevanza nel presente procedimento, posto che la conferma dell’incarico attiene ad esigenze organizzative, esulanti la materia disciplinare, la cui competenza è rimessa in via esclusiva ai Consigli degli Ordini professionali. Circa la non prevedibilità dell’evento e la mancata conoscenza, da parte del Direttore, dei servizi realizzati e del loro contenuto, si ribadisce che la materia, particolarmente delicata, doveva essere assoggettata a severa vigilanza del Direttore al fine di assicurare la correttezza della informazione trasmessa nel tg della sera, e che la sua omessa conoscenza del contenuto del servizio relativo ad immagini tratte da siti Internet consegnate dalla Polizia alla giornalista incaricata di tale servizio, è a maggior ragione imputabile all’omesso esercizio del dovere di accurata vigilanza sulla informazione nella materia, dovendo il Direttore non solo riferirsi a generali direttive sull’osservanza della Carta dei Doveri e della Carta di Treviso, ma assicurarne egli stesso l’osservanza in relazione al contenuto di servizi della cui qualità informativa questi è incontestabilmente responsabile. Circa il merito della questione, seppure nella memoria riferito agli autori dei servizi, non possono sussistere dubbi circa la natura delle immagini rese, travalicanti l’esigenza di informazione del grande pubblico degli utenti del TG di prima serata. Risulta difatti netta la violazione dei principi posti a tutela dei minori e delle norme vigenti a presidio della corretta informazione che non deve mai trascendere né in rappresentazione oscena, né raccapricciante o impressionante, facendo prevalere l’interesse al sensazionalismo, rispetto al decoro ed al pudore che deve accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali”.

Da qui la conclusione dei primi giudici secondo i quali “la gravità dell’episodio ascrivibile alla omessa vigilanza sulla qualità delle informazioni da parte del Direttore cagiona una compromissione della dignità professionale, sanzionata ai sensi dell’art. 54 della legge 3.2.63 n. 69, con la sospensione dall’esercizio professionale”.

Sospensione che viene comminata nel minimo edittale, ovvero in due mesi.

Nell’atto a sua firma il ricorrente ricalca la linea difensiva già assunta in primo grado, con particolare riferimento alla sua non asserita responsabilità per quanto addebitatogli.

In fatto puntualizza: “I giornalisti autori dei servizi ‘incriminati’, Rita Mattei e Riccardo Chartroux, hanno esplicitamente ed incondizionatamente ammesso di aver scelto, prima, e inserito, poi, il materiale iconografico ritenuto offensivo del pudore, non tanto in piena autonomia ma, di più, in consapevole contravvenzione alle puntuali (e vincolanti, sino a loro trasgressione) direttive del dott. Rizzo Nervo. Per parte sua, il Caporedattore, Sergio Criscuoli, ha ammesso, con grande onestà, di non aver preso l’unica decisione che invece avrei dovuto prendere: bloccare comunque il pezzo e completare il lavoro (di eliminazione delle immagini troppo esplicite)’. Quelle immagini erano state in effetti acquisite ‘in zona Cesarini’ e da fonte molto autorevole: un cd rom fornito dall’autorità di pubblica sicurezza, a quanto pare con l’intento proprio di diffonderle affinché i telespettatori potessero fornire notizie su alcuni minorenni vittime di violenze pedofile e scomparsi. Non interessa entrare qui nel merito della questione circa l’effettiva ‘offensività’ delle immagini – sulla quale, però, è ragionevole avanzare serie riserve – ma sottolineare la piena assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti e del Caporedattore”.

In diritto il ricorrente sostiene la violazione degli artt.25 e 27 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di tassatività degli illeciti e di personalità della responsabilità disciplinare; sostiene anche la violazione per falsa applicazione dell’art. 30 L. n. 223/1990 ed anche l’eccesso di potere per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

E così argomenta: “Avuto riguardo al nucleo essenziale della motivazione, il Consiglio interregionale vuol sostenere che il direttore responsabile risponde sempre e comunque di quel che viene pubblicato sulla testata da lui diretta. È bene tenerlo presente: il (pre)giudizio ha guidato l’intera istruttoria, che in fin dei conti è stata inutile perché non ha mutato, come avrebbe dovuto, il punto di partenza, pur avendolo smentito. Il provvedimento fa leva sull’art. 30 l. n. 223/1990, contenente le Disposizioni penali per il caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità e quelle destinate all’infanzia, nonché le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante. Tale disposizione delinea un’ipotesi di responsabilità, per i suddetti casi, a carico dei soggetti che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione delle relative figure di reato. Si tratta di un caso di colpa in vigilando, governato dai principi generali in materia di responsabilità da illecito, tra i quali spicca quello della sfera del comportamento: non può in nessun caso attribuirsi ad una persona la responsabilità per un fatto estraneo alla sua sfera di controllo, richiamata dai criteri soggettivi di imputazione della colpa e del dolo. Ciò vale con maggior forza per le fattispecie di omesso controllo, che rischiano – se non ben calibrate – di sconfinare in casi di responsabilità oggettiva. Ma il Consiglio interregionale non ne ha fatto conto”.

Più oltre si legge nel ricorso: “Il Consiglio ha mancato di considerare che la struttura della norma penalistica non può essere senz’altro assunta a parametro del giudizio disciplinare. Quella è posta a tutela di un bene che interessa l’intera collettività, mentre questo garantisce la dignità della categoria professionale. A questo scopo, però, basta la sanzione a carico dei giornalisti che hanno posto in essere il comportamento esorbitante dalle norme deontologiche, quando i giornalisti stessi riconoscano di aver agito senza far conto della linea editoriale. Passi ulteriori spingono l’autodichia corporativa verso la giurisdizione ordinaria: un limite invalicabile. In altre parole, la responsabilità che può farsi valere dall’Ordine professionale è – ci si passi l’espressione – ancor più personale: chi ha interesse a veder ‘punito’ un collega per un fatto commesso da altri colleghi, allorché questi stessi asseverano di aver contravenuto alle direttive del primo? L’assoluta liceità del comportamento di Antonino Rizzo Nervo è dunque definitivamente dimostrata dall’esplicita assunzione di responsabilità da parte dei giornalisti e del Caporedattore: è stato così interrotto ogni e qualsiasi nesso di causalità tra la condotta del Direttore del TG3 e la violazione delle regole di deontologia professionale da parte della Mattei, di Chartroux e di Criscuoli. In conclusione sul punto: il Direttore risponde dei propri atti e delle proprie omissioni (anche di quelli relativi

alla funzione di controllo) nell'ambito delle sue specifiche competenze, che sono appunto di direzione e di coordinamento, non già di realizzazione di tutto il telegiornale”.

Nel ricorso si sostiene anche l'eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione. Ciò perché, in ultima analisi, “è pacifico che il 27 settembre 2000 Antonino Rizzo Nervo ha impostato la linea editoriale, con dovizia di indicazioni soprattutto quanto al metodo in rapporto ai temi oggetti di interesse pubblico; ha affidato l'esecuzione alle persone più qualificate: qui sta il confine delle sue prestazioni professionali, che non contemplano il dovere di seguire passo passo la realizzazione dei diversi servizi. Al contrario: a ciò servono proprio gli snodi strutturali di Caporedattore. Questi è tenuto a segnalare ogni anomalia che possa profilarsi come causa d'illecito; ciò che purtroppo non è accaduto nella vicenda per cui si controverte. Qualora Rizzo Nervo fosse stato messo a parte di quel che andava accadendo e non avesse fatto alcunché, in tal caso e solo in tal caso si sarebbe potuto seriamente discutere delle sue responsabilità”.

“Viene quasi il sospetto - si legge a questo punto nel ricorso - che ci sia un ratto emulativo nel provvedimento disciplinare con cui l'odierno ricorrente si è visto infliggere la pesante sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. C'è in esso la traccia di una ricerca a buon diritto definibile ossessiva di un qualche modo, di un qualche appiglio per 'costruire' il capo d'accusa contro il Direttore del TG3”.

E a mò di esempio si afferma che “il messaggio indirizzato dal Direttore ai telespettatori nell'immediato seguito della vicenda diventa il 'segno evidente che se qualcuno era responsabile della diffusione delle immagini questi era il Direttore': un auto da fé, in termini più diretti. Preso atto delle dichiarazioni della Mattei e di Chartroux, relative alla violazione della linea editoriale dettata dall'odierno ricorrente, il Consiglio afferma di non crederci perché ... la scelta è di competenza del Direttore e l'omesso esercizio di tale scelta sarebbe a questi imputabile come grave omissione ai suoi compiti anche in ordine alla tipologia della informazione'. I giornalisti, quindi, nulla possono fare che non sia determinato dal Direttore, quasi non fossero soggetti autonomi: torniamo, insomma, al problema della dilatazione oltre ogni misura consentita della responsabilità conseguente ad omesso controllo. Per sovrammarchato, nel passo della motivazione appena citato appare con ogni chiarezza che il Consiglio non vuole ammettere che vi possa essere scarico di responsabilità”.

Da qui il ribadire “che si è in presenza di un palese fraintendimento: in sede di memorie e di audizione innanzi al Consiglio precedente, Antonino Rizzo Nervo aveva dedotto quel che risulta senza possibilità di dubbio dalla ricostruzione dei fatti data dai giornalisti che hanno confezionato i servizi e cioè che la scelta dell'apparato iconografico è stata compiuta in consapevole contrasto con le scelte e con le direttive del Direttore. Ecco, quindi, che nuovamente si delinea il sospetto che quella inflitta all'odierno ricorrente sia una sorta di punizione esemplare”.

Si afferma quindi nel ricorso che: “Non ha pregio alcuno neppure l'addebito, in forma di insinuazione, cui il Consiglio ricorre per dire che vi sarebbe stata particolare necessità di controllo trattandosi di servizi estranei alla 'routine informativa': la mattina del 27 settembre 2000, Rizzo Nervo, come abbiamo ripetutamente sottolineato, ha richiamato l'attenzione della redazione sugli specifici accorgimenti da tener presenti nella predisposizione di servizi sulla pedofilia. In ultima analisi, il provvedimento impugnato solo in apparenza è corredato di motivazione: è omessa del tutto la considerazione di punti decisivi della controversia; è intessuto di argomentazioni del tutto generiche, che nascondono un'inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva”.

A questo punto si afferma nel ricorso che “i vizi della delibera ancor più risaltano, considerando che con essa si perpetra una gravissima, duplice discriminazione:

1) tra la sanzione inflitta all'odierno ricorrente e il trattamento riservato ai giornalisti che hanno concretamente posto in essere il comportamento ritenuto contrario alle norme deontologiche;

2) più in generale, tra la 'particolare' attenzione dedicata al TG3 Rai delle ore 19 del 27 settembre 2000 la qualificazione in termini di maggiore levità, se non di insussistenza dell'illecito, nei riguardi di immagini di ben altra gravità trasmesse nei notiziari di altri esercenti l'attività radiotelevisiva. Ne discende che nella peggiore delle ipotesi la sanzione della sospensione per due mesi deve ritenersi del tutto sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti”.

Sul ricorso è stato acquisito il prescritto parere, obbligatorio ma non vincolante, del Procuratore Generale competente per territorio, nella fattispecie quello presso la Corte d'Appello di Roma.

Questo il testo del parere rassegnato:

“Il P.G.

- poiché la decisione risulta adottata con motivazione esente da vizi logico-giuridici conforme ai contenuti procedurali ed ai principi operanti in materia di deontologia professionale;

- che pertanto si rilevano infondate le critiche mosse in rito e nel merito, di cui al reclamo

P. Q. M.

Chiede confermarsi la gravata sentenza ...”.

Si ritiene utile a questo punto, attesa la linea difensiva di Antonino Rizzo Nervo che, nella sua qualità di direttore, fa ricadere su altri eventuali responsabilità di quanto accaduto, ricostruire i fatti con le stesse parole dei protagonisti, ovvero Rita Mattei, Riccardo Chartroux e Sergio Criscuoli.

Quest'ultimo, in una relazione di servizio, ha così ricostruito la vicenda:

“I servizi dedicati all'inchiesta della Procura di Torre Annunziata sulla pedofilia sono stati da me affidati a Riccardo Chartroux e a Rita Mattei, due colleghi di provata esperienza, già sperimentali su argomenti difficili e scabrosi, compreso quello della difesa dei minori. Chartroux ha avuto l'incarico di fare un racconto ampio e completo delle risultanze dell'inchiesta, mentre Rita Mattei è stata inviata presso gli uffici della polizia informatica di Roma per intervistare un dirigente, studioso del fenomeno. La pagina sull'avvenimento si sarebbe completata con un servizio sull'origine dell'inchiesta montato a Napoli da Massimo Ravel.

Il lavoro dei due colleghi è stato come di consueto vagliato prima del montaggio. Ho ragionato con loro sull'impostazione e sulla suddivisione degli argomenti, ho controllato il testo di Chartroux e le 'frasi-snodo' dell'intervista della Mattei. Quanto alle immagini, i due cronisti mi hanno informato di aver avuto un cd-rom dalla polizia informatica, una fonte giudiziaria degna quindi di fiducia. Nessuno di loro mi ha informato sul contenuto di quei documenti. L'argomento quindi non è stato toccato. Sulle immagini, però, vigono delle regole di montaggio praticate e rispettate da tutti che si rifanno alla Carta di Treviso, ai limiti dell'orario protetto, ai codici interni Rai. La nostra redazione si è sempre attenuta a queste regole utilizzando anche sequenze di pagine web di siti pedofili nelle quali fossero visibili i titoli scritti e qualche foto, ma foto piccolissime, montate sfocate o comunque schermate con filtri elettronici. Questa regola-limite mi sono sempre preoccupato di ricordare ai nuovi arrivati e ai meno

esperti. Gli stessi autori dei servizi sono accusa l'hanno sempre seguita, ad esempio proprio in precedenti servizi sui minori violati. Considerando quindi tutti questi elementi, le immagini non erano in discussione, vigeva la regola.

Intorno alle 18.57, invece, scopro che la regola stavolta non è stata rispettata. In saletta di montaggio trovo Chartroux che sta finendo di montare il suo servizio con immagini scabrose: fotogrammi, anche grandi e ripresi in panoramica, di bambine nude in pose maliziose, in successione incalzante. Blocco il pezzo, comincio a far sostituire immagini su immagini, la sigla del Tg intanto è partita, tengo d'occhio il monitor della trasmissione per capire in ogni momento quanto tempo ho a disposizione. La ripulitura del servizio va avanti, ho coperto lunghe sequenze, ho l'impressione che il grosso di quello che andava tolto sia stato cancellato, ma continuo. Vedo nel monitor che sta andando in onda il servizio che precede nella scaletta del sommario la pagina sulla pedofilia. Il tempo sta davvero scadendo: chiedo al montatore se con gli strumenti di cui dispone è possibile sfocare le immagini che non abbiamo il tempo di sostituire, mi risponde che non si può. L'unica strada possibile sarebbe allora bloccare il servizio, far slittare cioè l'intera pagina, insomma mandare all'aria l'edizione del giornale... Ho l'impressione che sia stato ripulito quasi tutto, e ho solo cinque secondi per decidere, forse quattro: il servizio va in onda.

Quanto all'intervista della Mattei, non ho potuto neppure controllarla, preso dall'emergenza sul pezzo di Chartroux. Ma poi un'intervista, che richiede poche immagini per coprire i tagli, non pensavo davvero che potesse essere stata montata con fotogrammi scabrosi.

La motivazione dei colleghi Chartroux e Mattei - sono documenti della polizia informatica, li abbiamo scremati del 98% - mi induce a pensare che nella confezione di questi servizi abbiano giocato due suggestioni: la fonte dei documenti e le immagini atroci che i due colleghi avevano escluso, così atroci che gli agenti della polizia giudiziaria arrivati poi in redazione per sequestrare il cd-rom sono rimasti inorriditi; così atroci da far sembrare ai colleghi le altre immagini visibili. La scrematura da loro fatta li ha indotti probabilmente a non mettermi a parte di tutto, e il loro silenzio ha impedito una valutazione comune e una scelta appropriata sul materiale da mettere in onda.

Questa è la storia dell'infortunio del Tg3”.

Dal canto suo, Rita Mattei ha così ricostruito la vicenda:

“La notizia arrivata in redazione mercoledì 27 settembre era di una drammaticità diversa da quelle che periodicamente arrivano su arresti di pedofili: parlava di bambini rapiti, sfruttati, violentati e uccisi. Il Tg3 ha deciso di dedicare a questo tema tre servizi. A me è stato chiesto di fare un'intervista a un funzionario del dipartimento della polizia delle telecomunicazioni, il settore informatico che cerca di individuare i siti internet per pedofili. Ho fatto l'intervista e l'operatore ha girato immagini dell'ufficio dove eravamo e dell'agente che lavorava al computer. Dopo l'intervista, ho chiesto di poter avere delle immagini anche per il collega Chartroux che mi aveva telefonato dicendomi che non sapeva come coprire il servizio. Non ho chiesto immagini “forti”, né scene di violenza, né sequenze in cui fossero ritratti adulti con bambini. Semplicemente materiale sul quale avessero già lavorato. Mi sono state riversate su dischetto sequenze tratte da siti internet. Con alcune di queste foto, quelle che mi sono sembrate “più soft”, ho coperto i tagli dell'intervista, al solo scopo di rafforzare il senso della denuncia di un mercato vergognoso, soprattutto perché avevo appreso che si trattava di bambini rapiti.

Potrei dire di aver pensato alla carta di Treviso e di aver ritenuto più importante la denuncia. Ma non è così. Quelle foto di bambine nude o seminude non le ho ritenute materiale porno, ma una denuncia forte al pari di foto o immagini di bimbi mutilati o uccisi dalla guerra. E ho fatto rapi-

damente una riflessione: per un genitore cui è stato rapito il bambino è più doloroso riconoscerlo in un "catalogo di bambini in vendita" o non saperne più nulla e crederlo morto? Io vorrei sapere che mia figlia è viva, cercare di rintracciarla e poterla riabbracciare.

Sono stata "costretta" a pensare alla carta di Treviso quando il mio direttore ha chiamato nella sua stanza me, il collega chartroux e il capo redattore. Era arrabbiato e preoccupato e questo molto prima che arrivasse l'agenzia di stampa con le proteste di an. E non posso neppure cercare alibi nella fretta per cui il capo redattore non ha potuto vedere il servizio, perché questa fretta addosso noi ce l'abbiamo sempre e in vent'anni di lavoro non mi è mai accaduto niente del genere. Sarebbe dunque ingiusto scaricare le responsabilità su un capo redattore che si è fidato, come sempre in questi anni.

La mia giustificazione sta nella mia assoluta buona fede. È chiaro che se il messaggio di denuncia che era nelle mie intenzioni non è stato recepito, significa che la mia valutazione era sbagliata. E di questo mi assumo tutta la responsabilità".

Questa la ricostruzione di Chartroux:

"... Nel pomeriggio di mercoledì mi viene chiesto di fare un pezzo sull'inchiesta sulla pedofilia della procura di Torre Annunziata. Un riassunto delle notizie principali, cui sarebbe seguito un pezzo della sede di Napoli sulla storia e la genesi dell'inchiesta.

Il pezzo da Napoli, mi viene detto, avrà le immagini relative all'inchiesta, ottenute in loco dal collega Massimo Ravel; di conseguenza io dovrò utilizzare immagini di repertorio, il più possibile generiche.

La collega Rita Mattei contemporaneamente è incaricata di una intervista a un dirigente della Polizia postale di Roma.

Vista la scarsità di immagini disponibili Rita Mattei ottiene dalla Polizia un Cd Rom contenente immagini scaricate da un sito Internet; si tratta beninteso di una selezione realizzata dalla Polizia postale di immagini scelte tra le più "soft".

Il Cd Rom arriva in redazione e io mi incarico di far girare da un operatore le fotografie sullo schermo di un computer, selezionando quelle che mi sembrano meno "forti", e adottando accorgimenti (come farle scorrere sullo schermo mentre l'operatore le inquadra con una veloce panoramica o sfocate) per evitare che l'occhio possa soffermarsi sui particolari.

A questo punto alle ore 18,30 scendo in saletta di montaggio. Utilizzo immagini di repertorio e alcune delle immagini appena riprese dal Cd Rom della Polizia.

Per inciso va ricordato che nessuna delle immagini da me utilizzate fa parte del materiale raccolto dalla procura di Torre Annunziata e relative a quella inchiesta, si tratta di materiale di repertorio relativo ad altre indagini della polizia postale.

Vorrei specificare anche che non si tratta di immagini pornografiche. Si vedono sì bambine e adolescenti nude, ma riprese in pose il più possibile "naturali"; come si sa alcune di queste foto sono ottenute in modo apparentemente innocente, fotografando una bambina alla spiaggia o in campeggio.

Il problema è decidere cosa mostrare e cosa nascondere per spiegare, per far capire davvero che stiamo parlando di un traffico che riguarda bambini sottoposti ad abusi indescrivibili.

È qui che interviene il mio errore di valutazione sull'impatto di quelle immagini, e se errore c'è stato ne accetto ogni responsabilità.

Ad ogni modo, alle 18,55 arriva in saletta il caporedattore centrale Massimo Angius che controlla il pezzo (ormai quasi completamente montato) e mi raccomanda di sostituire alcune immagini.

Immediatamente dopo mi raggiunge il caporedattore della Cronaca Sergio Criscuoli e insieme a lui io e il montatore cominciamo a rimontare il servizio.

Riusciamo a sostituire due delle immagini; quando arriva il momento della messa in onda, è rimasta una sequenza tra quelle tratte dal Cd Rom della Polizia; il servizio va in onda con quella sequenza, che potrete vedere e giudicare voi stessi dalle registrazioni in vostro possesso.

Immediatamente vengo convocato dal direttore Antonino Rizzo Nervo, insieme a Criscuoli e alla collega Rita Mattei che pure aveva utilizzato alcune di quelle immagini; tutti e tre veniamo ripresi aspramente. Il resto è noto.

Vorrei solo ricordare, per concludere, due cose.

Primo, il mio errore sicuramente grave è stato legato alla valutazione di immagini che mi sembravano non consentire di distinguere chiaramente i volti dei minori, i dettagli dei loro corpi, delle loro posture, del loro abbigliamento; rivedendo il servizio in onda sono stato il primo ad accorgermi che questa valutazione era errata.

Secondo, nessuno al Tg3 ha utilizzato parti del famoso video proveniente dalla Russia e contenente atti sessuali più o meno espliciti”.

C'è da riferire, infine, della notizia trasmessa dal TG3 di mezza sera, in apertura, nella stessa giornata del 27.9.2000. Si tratta di una dichiarazione del direttore Rizzo Nervo che così si è espresso:

“Trasmettere quelle immagini è stato un gravissimo errore per il quale non possiamo che chiedere scusa ai telespettatori. Ho avviato il procedimento interno per accertare le responsabilità e provvedere ai necessari interventi disciplinari. Per quanto mi riguarda sono pronto ad accettare le sanzioni previste per l'omesso controllo come Direttore di Testata”.

Nella immediatezza del fatto addebitato, così come emerge da quanto sopra riportato, il direttore Rizzo Nervo ha ammesso che l'aver trasmesso quelle immagini è stato un errore gravissimo; ha chiesto scusa ai telespettatori; ha avviato un procedimento interno a fini disciplinari; si è detto pronto ad accettare sanzioni per l'omesso controllo come direttore di testata.

Il problema, allora, a prescindere da eventuali altre responsabilità riferite a terzi (esaminate e, in parte, da esaminare in separata sede), è quello di stabilire se esistano o meno, nella fattispecie, responsabilità deontologiche da parte dell'incolpato, che resiste ad una pronuncia di condanna emessa dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise.

Va rilevato *in primis* che l'avvenimento in sé avrebbe dovuto suggerire a tutti i livelli, direttore compreso, non soltanto la massima cautela nel trattare il caso, ma anche e soprattutto l'applicazione integrale delle norme che regolano la delicata materia, prime fra tutte quelle contenute nella Carta dei Doveri alla quale hanno dato vita congiuntamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Roma, l'8 luglio 1993 e quelle contenute nel “Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”, Codice varato dall'Ordine nazionale dei giornalisti in riferimento all'art. 25 della legge 675/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.8.1998 n. 179.

L'art. 7 di questo Codice così recita: "Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla 'Carta di Treviso'".

L'art. 8 dello stesso Codice così recita: "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine ...".

Con riferimento alla Carta dei Doveri, già nei "Principi" la stessa afferma che il giornalista "non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona".

Ed a proposito dei "Minori e soggetti deboli", nella Carta così si afferma: "Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: a) non pubblica il nome o qualunque elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca; b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso".

Non è senza significato quanto si legge nella stessa Carta dei doveri: "La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge", ovvero quelle relative alla disciplina degli iscritti, tra le quali rientrano le sanzioni disciplinari.

Ma può essere ritenuto responsabile il direttore di testata di violazione di norme deontologiche per avere omesso di esercitare il dovuto controllo su quanto messo in onda?

La risposta non può che essere affermativa. A prescindere dalla particolare cautela che avrebbe dovuto indurre il direttore Rizzo Nervo ad essere più vigile su quanto in giornata sarebbe stato messo in onda relativamente alle notizie maturate in Campania in ordine alla pedofilia (se ne era già parlato addirittura nella riunione delle ore 10), è stata la stessa Corte Costituzionale che con sentenza n. 293 del 17 luglio 2000, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8.2.1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento agli artt. 3, 21 - 6° comma - e 25 della Costituzione, ha stabilito fra l'altro: "L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948 è esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a 'turbare il comune sentimento della morale'. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce della quale va letta la previsione incriminatrice denunciata".

Ci si deve riferire anche alla pronuncia dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni emessa il 27 marzo 2001 e il cui testo integrale è stato possibile acquisire da parte del Cnog, dopo reiterati tentativi, soltanto in data 8 ottobre 2001.

Si tratta di una pronuncia a carico della Rai per la violazione dell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990 n. 223 "per aver trasmesso il giorno 27 settembre 2000, nel telegiornale delle ore 19.00 andato in onda sull'emittente Rai 3, immagini pornografiche di bambini, tratte da siti Internet a carattere pedofilo".

Con riferimento all' "elemento soggettivo della violazione, sia da parte della stessa società che da parte del direttore responsabile", nella pronuncia si legge tra l'altro: "I principi relativi alla "colpa in vigilando" contenuti nelle norme civilistiche e penalistiche caratterizzano, in realtà, tutto il nostro sistema giuridico. In particolare, per le sanzioni amministrative, l'art. 6 della legge n. 689/81 prevede la solidarietà passiva della persona giuridica in relazione alle violazioni commesse dai propri dipendenti. Nel caso di specie, quindi, la società in questione non potrà sottrarsi al pagamento della somma ingiunta, salvo l'esercizio del diritto di regresso, previsto all'ultimo comma della norma citata, nei confronti dell'autore della violazione, ferme restando le valutazioni di ordine deontologico di competenza delle categorie professionali interessate.

In ordine alla asserita presenza di alcune cause di esclusione della responsabilità, nonché alla mancata integrazione della violazione contestata, deve escludersi che il riconosciuto valore costituzionale del diritto di cronaca importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità di trasmettere immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000. L'art. 15, comma 10, della legge n. 223/90, vieta le immagini che, per il loro contenuto pornografico, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori".

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è giunta a un verdetto di colpevolezza anche in base ai seguenti elementi:

"VISTA la parte I, lett. B), del Codice di autoregolamentazione relativo ai rapporti fra TV e minori, stipulato tra vari operatori del settore radiotelevisivo (tra cui la Rai) nel quale è contenuto l'esplicito impegno a non trasmettere, nei programmi di informazione in onda nella fascia oraria 7.00-22.30, immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, nonché sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore o siano nocive per lo sviluppo psichico o morale dei minori; in caso di trasmissione delle stesse immagini per ragioni informative eccezionali, è previsto che gli spettatori siano anticipatamente avvertiti, mediante avviso del giornalista, del fatto che le immagini stesse non sono adatte ai minori;

VISTA inoltre la Carta Rai dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, redatta nel dicembre 1995, nella quale si legge che «nei telegiornali, specie quelli diffusi nelle ore di maggior ascolto, è da evitare la preponderanza e la crudezza realistica di certi fatti raccapriccianti e di cronaca nera» e che, a tutela dei minori «la rappresentazione di atti di violenza fine a se stessa non è mai giustificabile» e sarà, in ogni caso, limitata quanto più possibile e «si eviteranno comunque i particolari più efferati»; ...

TENUTO CONTO ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/81, della connotazione obiettiva dell'infrazione attinente ad un bene giuridico di rilievo costituzionale, nonché della gravità della violazione a causa dell'orario di trasmissione del telegiornale e della relativa fascia di ascolto; ...".

Per completezza occorre fare riferimento anche alla giurisprudenza di questo Consiglio nazionale in base alla quale “il comportamento del giornalista lesivo del decoro e della dignità professionale può consistere tanto in un *facere* quanto in un *non facere*. La condotta negativa del giornalista che non pone in essere gli elementi dettati dalla deontologia professionale equivale al porre in essere un’azione lesiva della dignità professionale e quindi equivale a un comportamento attivo. Se si fa riferimento al codice penale si riscontra che all’art. 40, primo comma, è detto che ‘nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione’. Da questo comma si evince l’esistenza del rapporto causale fra la condotta negativa e il realizzarsi di un certo evento. Come però in diritto penale il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione di un obbligo di attivarsi discendente da una norma giuridica, così per il codice deontologico della professione giornalistica il comportamento omissivo deve consistere in un non fare che costituisca violazione ad un obbligo di attivarsi discendente da una corretta etica professionale”.

Il direttore Rizzo Nervo, fin dalla riunione della mattinata, sapeva della particolare “delicatezza” degli eventi maturati in Campania e quindi avrebbe dovuto impartire specifiche disposizioni integrative di quelle contenute nella Carta dei doveri, nella legge ordinistica, nelle leggi di settore e nel Codice deontologico, nonché nel Codice di autoregolamentazione relativo ai rapporti tra tv e minori stipulato tra vari operatori del settore radiotelevisivo, tra cui la Rai, e la Carta Rai dell’informazione e della programmazione, del dicembre 1995, a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, ovvero di quel complesso di norme che deve essere patrimonio di ciascun giornalista Rai. Ed avrebbe dovuto, il direttore Rizzo Nervo, anche vigilare che le sue disposizioni avessero trovato puntuale riscontro.

Invece si è fidato del “sistema delle deleghe” in uso alla testata da lui diretta, sistema che trova riscontro oggettivo nella complessa struttura redazionale ma che non è sufficiente ad esimerlo da responsabilità che sono sue proprie in qualità di direttore.

C’è anche da considerare il fatto che nessun “motivo di rilevante interesse pubblico” avrebbe potuto giustificare la messa in onda di immagini pornografiche di bambini, anche perché la speciale deroga ai motivi di rilevante interesse pubblico è bilanciata, allo stesso art. 7 del Codice deontologico, dai previsti “limiti di legge”.

Né risulta che motivi di giustizia abbiano richiesto la pubblicazione di quelle immagini che, in ogni caso, sarebbe stato necessario limitare al volto se l’intento fosse stato quello di giungere alla identificazione di un minore scomparso o rapito.

Talché quanto mandato in onda nella edizione delle 19 del 27 settembre 2000 dal TG3 è da considerare contro legge e, come tale, sanzionabile dal punto di vista deontologico per quel che in questa sede il fatto comporta.

In base a quanto precede, deve essere riaffermata la responsabilità del direttore del TG3 Antonio Rizzo Nervo in ordine alle violazioni a lui ascritte.

Quanto alla entità della sanzione, si ritiene che sussistano giustificati motivi per accedere alla richiesta subordinata fatta dallo stesso incolpato e, quindi, giungere ad una diversa, minore sanzione, nel caso in esame quella dell’avvertimento.

Sul piano della responsabilità va detto che se il fatto di non aver visto preventivamente o di non essere stato informato del contenuto iconografico dei servizi incriminati non può essere accampato ad esimente da parte dell’incolpato, tutto ciò, però, può essere certamente considerato una

significativa attenuante, in uno ad altri fatti specifici: il direttore del TG3, nella stessa serata, ha chiesto scusa ai telespettatori; ha giudicato gravissimo quanto accaduto e che, per sua stessa ammissione, si sarebbe potuto evitare con una diversa tecnica di montaggio delle immagini; si è addossato la responsabilità della *culpa in vigilando* ed ha presentato le dimissioni da direttore di testata.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Filippo Lattanzi, a scrutinio segreto decide di infliggere al giornalista Antonino Rizzo Nervo la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 5.2.2003.

■ A 2-3-7 ter

- C.N. 5.2.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Adriana Pannitteri avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La giornalista professionista Adriana Pannitteri ricorre ritualmente avverso la delibera adottata dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise nella riunione del 15.12.2000 e con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura in quanto riconosciuta responsabile della contestazione mossale: violazione delle norme deontologiche in base alla legge professionale, alla Carta di Treviso e alla Carta dei doveri del giornalista, in relazione ad un servizio su una grossa operazione antipedofilia andato in onda sulla Rai TG1 alle ore 20 del 27.9.2000.

Questa la ricostruzione dei fatti così come è dato leggere nel ricorso:

“... alle 16.30 arriva alla Procura di Torre Annunziata, dove dopo un pò di attesa, i responsabili delle indagini, pur non rilasciando interviste, forniscono alcuni chiarimenti sull'inchiesta in corso, mentre Don Fortunato Di Noto (personaggio chiave nella emersione delle vicende legate al mondo della pedofilia) rilascia un'intervista;

le autorità inquirenti la autorizzano tuttavia a recarsi presso la Polizia Postale di Napoli, dove è depositato il materiale sequestrato;

vengono effettuate riprese sul materiale sequestrato in due diverse sedi, Via Monte Oliveto 50 e Via Ferrarsi (floppy disk e videocassette);

le viene confermato che esisterebbe anche materiale che documenta l'uccisione di bambini, ma la Pannitteri si astiene dal visionarlo;

alle 19 arriva presso ha sede Rai di Napoli per montare il servizio, ma per una serie di complicazioni interne non riesce ad ottenere la disponibilità di un montatore prima delle 19.30, allorché viene a conoscenza della decisione della redazione di Roma che nell'ormai prossimo TG1 delle 20 sarebbero dovuti andare in onda due servizi sullo stesso argomento (quello della Pannitteri e quello di Sassoli), con la conseguenza che si sarebbero dovute utilizzare immagini originali, non essendo possibile trasmettere servizi con identiche immagini nel corso del medesimo telegiornale;

tra le poche immagini girate in quel pomeriggio presso ha Polizia Postale di Napoli c'è anche quella 'incriminata', raffigurante un adulto con un bambino durante un atto sessuale;

la Pannitteri si rende immediatamente conto che si tratta di materiale 'delicato', ma fa prevalere il suo convincimento circa la necessità di rappresentare in termini realistici il fenomeno pedofilia, allo scopo di denunciare all'opinione pubblica questi orrori troppo a lungo taciuti;

tuttavia, proprio allo scopo di non turbare il pubblico, la Pannitteri decide con gli addetti al montaggio di ridurre e schermare quei pochi secondi di immagini che potrebbero turbare i telespettatori;

nel frattempo dalla redazione di Roma la Pannitteri viene ripetutamente sollecitata per telefono a inviare prima possibile il pezzo, nel convincimento della ricorrente che, come di consueto e come appare ancor più doveroso in questa specifica materia, il responsabile della trasmissione avrebbe provveduto a visionare e valutare il servizio;

il servizio viene riversato tra le ore 19.50 e le 19.52, quindi certamente in tempo utile per l'esame ed il controllo;

il servizio va in onda, ma la 'schermatura' di quei pochi secondi contenenti le immagini contestate non è perfetta, anche se non è riconoscibile il volto del minore".

In relazione ai fatti contestati e alle norme che si ritiene siano state violate, i primi giudici così argomentano:

"I) Circa la violazione dell'art. 2 della legge professionale e delle norme deontologiche della professione di giornalista.

L'art. 2 della legge professionale impone al giornalista di rendere una informazione nel rispetto delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui e della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e buona fede. La giurisprudenza ha precisato, circa il diritto di cronaca, che questo deve sottostare al triplice limite: a) dell'interesse pubblico o sociale della notizia; b) della verità dei fatti narrati; c) della continenza formale ossia della forma civile della esposizione (v. Cass. 30.6.84, Ansaloni, Cass. 15.10.87, Beria d'Argentine).

Per quanto riguarda la forma, il limite del buon costume è stabilito dallo stesso art. 21 della Costituzione. Sul punto si rammenta la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 293/2000 che ha così statuito, in ordine alla manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 15, della legge sulla stampa: "Con riguardo all'art. 21, 6° comma della Costituzione, questa Corte non può non ricordare che tale articolo, nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume, demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e reprimere le violazioni al precetto costituzionale. L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30 comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223 non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a turbare il comune sentimento della morale. Vale a dire non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata".

La Carta dei Doveri del Giornalista e la Carta di Treviso nel prevedere le specifiche regole di comportamento del giornalista in ossequio ai principi normativi vigenti, stabiliscono, tra l'altro i limiti della informazione attinenti alla forma della stessa ed alle ipotesi in cui si riferisce a minori.

Secondo la Carta dei Doveri del Giornalista, questo rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tute-

la della personalità del minore sia come protagonista attivo, sia come vittima di un reato, in particolare valutando se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista inoltre non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca o comunque lesive della dignità della persona.

Nella Carta di Treviso è posto obbligo al giornalista di evitare il sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona, ribadendosi in generale l'affermazione dei principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti per ampliare nell'opinione pubblica una cultura dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca.

La diffusione di immagini lesive della dignità dei bambini, generatrici di grande turbamento nella collettività degli utenti di una fascia oraria che ricomprende anche minori è dunque certamente avvenuta in dispregio dell'art. 2 della legge professionale e dei canoni deontologici imposti al giornalista sia con riferimento alla lesione della dignità dei minori rappresentati, sia con riferimento alla natura della informazione resa che, inosservante dei limiti della correttezza e della coerenza, lede il senso del pudore e del ritegno comunemente provato dalla collettività.

Nella specie, il servizio trasmesso dal TG1 conteneva immagini raccapriccianti che, in relazione al contenuto del servizio destavano eccezionale turbamento, tanto che lo stesso Direttore, resosi conto del contenuto dell'informazione che stava rendendo il TG1 delle ore 20, si premurava di chiedere immediatamente le scuse dei genitori e dei bambini ed assicurava che l'episodio, di cui si assumeva comunque la responsabilità, non sarebbe più accaduto.

II) Circa il servizio radiotelevisivo e le responsabilità del giornalista.

L'art. 1 della legge 6.8.1990 n. 223 contenente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, stabilisce che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi realizzata con qualsiasi mezzo tecnico ha carattere di preminente interesse generale. All'art. 2 si prevede che la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (concessionaria pubblica) oltre che da concessionari privati.

All'art. 30, dedicato alle sanzioni penali, si prevede (comma 1) nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità che il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione sono puniti con le pene previste dall'art. 528 del codice penale.

Si applicano altresì alle trasmissioni le disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 della L. 8.2.48 n. 47 (comma 2). Dette norme sanzionano le pubblicazioni e quindi le trasmissioni destinate all'infanzia e le pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante. L'art. 30 3° comma (della citata legge n. 223/1990, ndr) precisa altresì che, salvo la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dai casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che, per colpa, omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per detto reato diminuita in misura non eccedente al terzo.

Sussiste dunque nella materia la previsione di una responsabilità imputabile sia agli autori del fatto, sia ai soggetti di cui al comma 1 e pertanto alla concessionaria o alla persona da questa delegata al controllo della trasmissione”.

La conclusione sopra riportata, per quanto riguarda il punto 2, ovvero “Circa il servizio radiotelevisivo e la responsabilità del giornalista” è, invero, erronea se si considera che la Pannitteri non

può rispondere per colpe addebitabili alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o alla persona da questa delegata al controllo della trasmissione, dal momento che è stata semplicemente l'autrice del servizio incriminato.

Quanto alla affermata responsabilità dell'incolpata si legge nell'appellata delibera:

“Nella memoria difensiva e nell'audizione la giornalista ha precisato il clima convulso nel quale aveva operato, caratterizzato da tempi ristrettissimi che non le avevano consentito una riflessione, come dovuto, sulla natura delle immagini selezionate per il suo servizio, né le avevano consentito di effettuare una verifica delle modalità della post-produzione delle immagini.

Ha altresì precisato, a sua discolpa, che essa contava su una revisione del pezzo trasmesso da Napoli a Roma, prima della messa in onda, seppure questo era stato trasmesso solo circa 10 minuti prima dell'inizio del TG.

Si rileva tuttavia che, nonostante le cause giustificatrici prospettata, sussiste la violazione dell'art. 2 della legge professionale, della Carta dei Doveri e della Carta di Treviso, in quanto è inderogabile dovere del giornalista quello di fornire una informazione civile, rispettosa del comune senso della morale, osservante delle forme con le quali debbono essere diffuse immagini riguardanti minori, in particolare se coinvolti in gravissimi illeciti sessuali ed in orrende attività criminose.

La stessa Pannitteri ha ammesso, d'altro canto, di aver dedicato la massima cura alla redazione del testo, ma di non aver prestato attenzione al fatto che le immagini diffuse potevano avere un autonomo gravissimo contenuto lesivo dei canoni della civile informazione, fatto questo che doveva essere invece prudentemente assicurato posto che il servizio si riferiva ad un telegiornale di prima serata nella quale minori con le loro famiglie fanno parte del pubblico degli utenti”.

Tanto precisato, le tesi difensive sostenute dall'incolpata non sono fondate.

Dovendosi tenere presente che il mezzo televisivo ha maggior impatto sul pubblico per la sua caratteristica oggettiva di “mezzo che aggredisce, per così dire, i telespettatori nella loro sfera privata domestica, con una immediatezza ed una forza di suggestione che non sono certo di altri mezzi di comunicazione” (v. Cass. Sez. III civ. 4.2.92 n. 1147), va considerato che la notizia trasmessa dal mezzo televisivo si fissa nella memoria come data. “Tutto ciò comporta, per il giornalista televisivo, una maggiore responsabilità professionale che deve manifestarsi in una più scrupolosa prudenza nella trasmissione delle notizie, specie quando tali notizie incidono direttamente sui diritti dei terzi” (v. la sentenza citata). Il giornalista televisivo deve dunque maggiormente essere cauto e prudente, al fine di garantire una corretta informazione. Nella specie tale prudenza non è stata osservata.

III) Circa il merito della questione

Non possono sussistere dubbi circa la natura delle immagini rese, (difatti oggetto di immediate scuse ai telespettatori da parte del Direttore del TG1) travalicanti l'esigenza di informazione del grande pubblico degli utenti del TG di prima serata.

Risulta difatti netta la violazione dei principi posti a tutela dei minori e delle norme vigenti a presidio della corretta informazione che non deve mai trascendere né in rappresentazione oscena, né raccapricciante o impressionante, facendo prevalere l'interesse al sensazionalismo, rispetto al decoro ed al pudore che deve accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali ed in orrendi crimini”.

Nel ricorso si afferma che “ ... con la decisione del 15 dicembre l’Ordine territoriale, pur riconoscendo che la Pannitteri aveva operato in condizioni oggettivamente non agevoli, le ha tuttavia addebitato la violazione di alcune norme deontologiche sotto un triplice concorrente profilo:

i) innanzi tutto il Collegio ha ravvisato nella condotta della Pannitteri la violazione dell’art. 2 della legge professionale nonché dei principi dettati dalla Carta di Treviso, sia con riferimento alla lesione della dignità dei minori rappresentati, sia con riferimento alla natura dell’informazione resa che, inosservante dei limiti della correttezza e della coerenza, lede il senso del pudore e del ritegno comunemente provato dalla collettività;

ii) le medesime norme sarebbero state violate sotto l’autonomo profilo del dovere inderogabile del giornalista di fornire un’informazione civile, rispettosa del comune senso della morale, osservante delle forme con le quali debbono essere diffuse immagini riguardanti minori, in particolare se coinvolti in gravissimi illeciti sessuali ed in orrende attività criminose;

iii) infine, in relazione al merito delle immagini rese, il Collegio ha imputato alla Pannitteri di aver fatto prevalere l’interesse al sensazionalismo, rispetto al decoro ed al pudore che deve accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in attività sessuali ed in orrendi crimini”.

Da qui la conclusione sul punto:

“La decisione dell’Ordine laziale appare ingiusta nella parte in cui non ha tenuto adeguatamente conto delle comprovate circostanze attenuanti che hanno caratterizzato la vicenda sottoposta alla sua attenzione”.

Ed ecco quanto si argomenta in diritto nel ricorso:

“1. Un punto deve essere assolutamente chiarito: il tema della pedofilia è certamente scabroso ed evoca ripugnanze istintive che affondano in profondissimi, insondabili archetipi antropologici.

Già per questo fatto, percepibile da chiunque, è quasi istintiva la tendenza ad identificare chi racconta il fatto con chi ne dice.

Ma la pedofilia, ancor più in considerazione delle dimensioni assunte, e crimine che interessa l’intero Paese: i giornalisti hanno il dovere di rappresentare il fatto, mai di edulcorarlo.

Ebbene, il senso del pudore non può soffocare la notizia, la conoscenza, che è cronaca e si fa storia: anche sotto questo profilo rileva l’autonomia del giornalista a cui presidio è posto l’Ordine professionale. Quel limite deve essere inteso in senso restrittivo, affinché non muti in strumento di censura. Tanto più in considerazione del fatto che proprio quel senso del pudore e del ritegno provato dalla collettività appare incrinato per la diffusione della pedofilia tra gli italiani e del consumo da parte loro dei ‘prodotti’ pornografici che ne sfruttano le immagini.

In certo senso, se gli organi di informazione devono rappresentare la parte migliore della pubblica opinione, a loro sta anche di risvegliare il dovuto senso di reazione di fronte a simili orrori.

Nel provvedimento impugnato, però, lo scopo di sensibilizzazione non assume rilievo alcuno: ma ad esso era inequivocabilmente ispirato il prodotto giornalistico confezionato dalla Pannitteri nelle condizioni disagiate già ampiamente rappresentate. Non si è cioè minimamente tenuto conto in sede disciplinare della circostanza, pur assolutamente notoria, del progressivo affermarsi nell’opinione pubblica nei tempi recenti di una fortissima reazione ai sempre più frequenti episodi di criminalità sessuale nei confronti di minori verificatisi nel nostro paese.

A differenza dei casi anche più odiosi (la bambina di Imperia, la bambina di Andria) che avevano riempito le pagine dei quotidiani durante l'estate, quel giorno si parlava per la prima volta in Italia di un'inchiesta internazionale che coinvolgeva 1700 persone, attraverso la quale si perseguivano addirittura i responsabili di omicidi di bambini per il folle delirio dei pedofili; durante l'intervista con don Fortunato Di Noto, il parroco che aveva collaborato con i suoi cacciatori di siti pedofili alle indagini, era stato testualmente affermato che si trattava di un olocausto dei bambini di fronte al quale non si poteva più rimanere indifferenti.

Di più. Le autorità inquirenti denunciavano proprio in quel torno di tempo il probabile coinvolgimento di persone 'altolocate' e il conseguente atteggiamento di silenziosa complicità che ciò avrebbe potuto produrre.

In questo contesto deve valutarsi il comportamento dell'odierna ricorrente.

Di fronte alle dimensioni assunte dal fenomeno, si prospettava, se così può dirsi, una 'naturale' esigenza catartica: provocare il ribrezzo rappresentando i fatti quali essi sono, senza nulla risparmiare.

2. Ora, pur non potendosi contestare in assoluto l'eccessività delle immagini utilizzate (peraltro andate in onda per pochi secondi nell'ambito di un servizio il cui testo di accompagnamento vocale alleghiamo al presente ricorso a dimostrazione dell'intento perfettamente lecito dell'autrice del servizio) ed il relativo impatto emotivo che hanno provocato sul pubblico del telegiornale tradizionalmente più seguito, a nostro avviso l'organo titolare del potere disciplinare nei confronti dei giornalisti professionisti non avrebbe potuto del tutto misconoscere la funzione informativa nel senso più proprio del termine che si intendeva assolvere con il servizio.

La Pannitteri insomma non voleva certo fare del gratuito sensazionalismo - tutt'al contrario: ella ha pagato e continua a pagare per l'episodio che ne occupa -; bensì fornire una testimonianza 'diretta' di un fenomeno sociale di dimensioni oggettivamente allarmanti, utilizzando un'immagine forse troppo esplicita, ma comunque reale; del resto, a dimostrazione della sua totale buona fede sta il fatto del tentativo (purtroppo non andato a buon fine per cause 'tecniche') di operare una totale 'schermatura' dell'immagine incriminata.

Il Consiglio interregionale, in altre parole, ha del tutto omesso la considerazione dello scopo cui la giornalista mirava e dei mezzi di cui disponeva nelle convulse circostanze delle quali si è detto in narrativa.

3. Ma la considerazione di tale aspetto è assolutamente necessaria per la valutazione dell'elemento soggettivo del presunto illecito.

Pare opportuno sottolineare che la giustizia disciplinare degli ordini professionali ha ragione di essere, nel nostro ordinamento, per tutelare quel che con formula sintetica si dice dignità professionale.

Ecco, dunque, che - peraltro in conformità ai generali criteri che governano il regime giuridico della responsabilità - i parametri di scrutinio devono muovere dal comportamento in concreto esigibile dal soggetto imputato.

Non può ragionarsi in astratto: non si tratta di comparare il concreto giornalista al modello che ne abbia chi giudica del suo comportamento; si tratta, invece, di capire se nelle condizioni oggettive in cui si sono svolti i fatti quel giornalista avrebbe potuto veramente fare altrimenti.

Hic Rhodus. Escluso che potesse tacere - non glielo consentiva la situazione critica di 'emergenza pedofilia', coralmente riflessa in tutte le voci dell'opinione pubblica; non glielo permetteva la

linea editoriale al momento adottata, che di tale contesto e delle esigenze sottese aveva obbligo di tener conto - la Pannitteri si è trovata a dover scegliere un corredo iconografico per la parte più propriamente giornalistica del servizio scrupolosamente realizzato.

Ci preme puntualizzare, a questo punto, che con riferimento al giornalismo radiotelevisivo, la regola è la esistenza di un apparato di immagini che faccia da supporto alle notizie. Un'ovvia necessità per la funzionalità del mezzo, vocato, da questo punto di vista, ad un ruolo di complementarità - il tema è noto - rispetto alla stampa.

Ebbene, nella situazione di vera e propria emergenza sopra descritta, le uniche immagini reperibili nel breve lasso di tempo a disposizione - si intende: immagini che fossero coerenti con la serietà della denuncia, basata su dati oggettivi - erano quelle reali, oggetto esse stesse del fenomeno criminoso; non si doveva denunciare soltanto il dilagare della pedofilia in quanto tale, ma anche l'allarmante diffusione del voyeurismo pedofilo, 'nutrito' proprio dalla relativamente facile possibilità di reperire immagini 'in tema'.

Impossibile ricorrere ad altre risorse.

Né può ignorarsi che le stesse immagini e la loro circolazione integrano la notizia; è sensazionalismo dar conto di quel che diffusamente avviene? Si oltraggia il pubblico pudore ricordando al titolare di tale interesse (il pubblico, appunto) che un numero non irrilevante dei membri di cui si compone indulge a certe 'pratiche' e alla loro 'contemplazione'? Offende la dignità dei fanciulli denunciare nei termini reali gli abusi che a loro danno si commettono (... offendendo la loro dignità e molto altro)?

Quanto sopra riportato non né condivisibile né condiviso, soprattutto laddove evitare la pubblicazione di immagini pornografiche e raccapriccianti equivarrebbe ad edulcorare un fatto.

La pubblicazione o la trasmissione di tali immagini è vietata per legge anche indipendentemente dallo scopo perseguito.

Così ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 3 febbraio 1995, sentenza nella quale testualmente si legge: "per la sussistenza del reato di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante previsto e punito dall'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'esecrazione e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono".

È da aggiungere sul punto che la Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 luglio 2000, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento agli articoli 3, 21 -VI comma - e 25 della Costituzione, ha statuito tra l'altro: "l'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a 'turbare il comune sentimento della morale'. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore

che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata”.

Per di più, d'accordo con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (delibera n. 251/01/CSP del 27 marzo 2001) “deve escludersi che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità di trasmettere immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000”.

Così è vietata la pubblicazione di immagini che, per il loro contenuto pornografico, possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.

La stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha emesso il 27.3.2001 una pronuncia in ordine al caso in esame, pronuncia il cui testo integrale è stato possibile acquisire da parte del Cnog, dopo reiterati tentativi, soltanto in data 8 ottobre 2001.

Si tratta di una pronuncia a carico della Rai per la violazione dell'art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990 n. 223 “per aver trasmesso il giorno 27 settembre 2000, nel telegiornale delle ore 20, andato in onda sull'emittente Rai 1, immagini pornografiche e di violenza a danno di minori, e nella specie filmati raffiguranti rapporti sessuali tra adulti e bambini, nonché immagini pornografiche di bambini, tratte da siti Internet a carattere pedofilo”.

Si legge nella stessa pronuncia: “Nel caso di specie, quindi, la società in questione non potrà sottrarsi al pagamento della somma ingiunta, salvo l'esercizio del diritto di regresso, previsto all'ultimo comma della norma citata, nei confronti dell'autore della violazione, ferme restando le valutazioni di ordine deontologico di competenza delle categorie professionali interessate.

In ordine alla asserita presenza di alcune cause di esclusione della responsabilità, nonché alla mancata integrazione della violazione contestata, deve escludersi che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità di trasmettere immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000. L'art. 15, comma 10, della legge n. 223/90, vieta le immagini che, per il loro contenuto pornografico, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori”.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è giunta a un verdetto di colpevolezza anche in base ai seguenti elementi:

“VISTA la parte I, lett. B), del Codice di autoregolamentazione relativo ai rapporti fra TV e minori, stipulato tra vari operatori del settore radiotelevisivo (tra cui la Rai) nel quale è contenuto l'esplicito impegno a non trasmettere, nei programmi di informazione in onda nella fascia oraria 7.00-22.30, immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione della notizia, nonché sequenze particolarmente crude e brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore ovvero nocive per lo sviluppo psichico o morale dei minori, e, in caso di trasmissione delle stesse immagini per ragioni informative eccezionali, di avvertire anticipatamente gli spettatori, mediante avviso del giornalista, che le suddette immagini non sono adatte ai minori;

VISTA inoltre la Carta Rai dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico, redatta nel dicembre 1995, nella quale si legge che «nei telegiornali, specie quelli diffusi nelle ore di maggior ascolto, è da evitare la preponderanza e la

crudeltà realistica di certi fatti raccapriccianti e di cronaca nera» e che, a tutela dei minori «la rappresentazione di atti di violenza fine a se stessa non è mai giustificabile» e sarà, in ogni caso, limitata al massimo e «si eviteranno comunque i particolari più efferati»; ...

CONSIDERATA ai fini della determinazione della sanzione, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689/81, la connotazione obiettiva dell'infrazione attinente ad un bene giuridico di rilievo costituzionale, nonché la rilevante gravità della violazione a causa del contenuto particolarmente crudo di alcune delle immagini in questione, dell'orario di trasmissione del telegiornale e della relativa fascia di ascolto; ... ».

C'è anche da riferirsi alle norme che regolano la delicata materia, prime fra tutte quelle contenute nella Carta dei doveri alla quale hanno dato vita congiuntamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Roma, l'8 luglio 1993 e quelle contenute nel "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", Codice varato dall'Ordine nazionale dei giornalisti in riferimento all'art. 25 della legge 675/96 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3.8.1998 n. 179.

L'art. 7 di questo Codice così recita: "Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificatamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge il giornalista decide di diffondere notizie o immagini riguardanti minori dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso".

L'art. 8 dello stesso Codice così recita: "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o delle immagini. ... ».

Con riferimento alla Carta dei doveri, già nei "Principi" la stessa afferma che il giornalista "non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona".

Ed a proposito dei "Minori e soggetti deboli", nella Carta così si afferma: "Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: non pubblica il nome o qualunque elemento che possa condurre all'identificazione di minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; valuta comunque se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso".

Non è senza significato quanto si legge nella stessa Carta dei doveri: "La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge", ovvero quelle relative alla disciplina degli iscritti, tra le quali rientrano le sanzioni disciplinari.

È da considerare infine che nessun "motivo di rilevante interesse pubblico" avrebbe potuto giustificare la pubblicazione di immagini pornografiche di bambini, anche perché la speciale dero-

ga ai motivi di rilevante interesse pubblico è bilanciata, allo stesso art. 7 del Codice deontologico, dai previsti "limiti di legge".

Tornando al ricorso, in esso si legge anche che (punti 4 e 5):

"... ai fini della valutazione del comportamento concretamente esigibile, ... l'odierna ricorrente si è fatta carico di adottare le opportune cautele per la c.d. schermatura delle immagini.

Prova inconfutabile dell'adempimento diligente degli obblighi professionali su di lei gravanti: per quel che le può essere richiesto in quanto giornalista professionista - e dunque per quel che interessa la giurisdizione dell'Ordine professionale - ella ha fatto tutto il possibile al fine di contenere le pur 'dure' immagini di una sconvolgente realtà all'interno dei limiti di continenza che la deontologia impone.

Se la schermatura fosse riuscita, non sarebbero rimasti in evidenza (tenue evidenza) quei particolari che hanno suscitato scalpore.

Ma il fallimento è fatto tutto tecnico, al quale ella non poteva porre rimedio e pertanto deve escludersi, anche in parte qua, il nesso eziologico tra il suo comportamento, avuto riguardo soprattutto all'elemento soggettivo, e la crudezza delle immagini.

In ultimo, si deve considerare che Adriana Pannitteri ha fatto legittimo affidamento sul controllo che la redazione romana avrebbe compiuto: passaggio necessario prima della messa in onda.

Non interessa qui - siccome fatto estraneo alla presente controversia - quali siano stati i criteri di azione adottati in quella sede. Sta di fatto che l'odierna ricorrente, per la tranche di lavoro che le spetta in quanto componente di più ampia organizzazione, ha adempiuto correttamente e in piena buona fede ai propri obblighi".

Quanto sopra esposto, circa il comportamento della ricorrente, non è sufficiente né idoneo a dimostrare la non responsabilità della Pannitteri in relazione a quanto accaduto e contestato.

Da un lato si afferma che la giornalista "si è fatta carico di adottare le opportune cautele per la cosiddetta schermatura delle immagini" ; dall'altro lato si sostiene che "la Pannitteri si rende immediatamente conto che si tratta di materiale delicato ma fa prevalere il suo convincimento circa la necessità di rappresentare in termini realistici il fenomeno pedofilia allo scopo di denunciare alla opinione pubblica questi orrori troppo a lungo taciuti".

A parte il fatto che una lotta seria, concreta, condotta a spada tratta contro la pedofilia può essere effettuata anche con il solo uso della penna e, nel caso in esame, della parola, e non anche utilizzando foto e immagini impressionanti, raccapriccianti e pornografiche, c'è da dire che non può essere condiviso il ragionamento fatto dalla Pannitteri e che così può essere riassunto: io il pezzo lo mando, so che a Roma c'è il controllo, se qualcosa non va, qualcuno opererà il taglio.

In altri termini, non è consentito fidare su un controllo che dovrebbe esserci, ma che potrebbe anche non esserci, come in concreto, nel caso in esame, è accaduto.

E non è neanche corretto tentare di dirottare responsabilità di ordine giornalistico su quelle di ordine tecnico dal momento che la schermatura di immagini da parte del montatore è avvenuta alla presenza della giornalista.

Comunque, e per sgombrare il campo da possibili equivoci, qui non è in discussione la buona fede della Pannitteri. Così come non sono in discussione le sue capacità professionali. Si valuta invece un fatto oggettivamente accaduto ed a lei imputabile nella sua qualità di giornalista.

È nella valutazione del fatto, e quindi delle responsabilità, che debbono essere tenuti presenti tutti gli elementi che hanno concorso oggettivamente alla materializzazione del fatto stesso, quali la fretta o il fidare su controlli che poi sono mancati. Si tratta di elementi che non possono concretizzare una esimente, bensì caratterizzarsi come attenuanti che, ovviamente, vanno ad incidere sulla portata della sanzione da infliggere.

Così come debbono essere considerati eventuali precedenti specifici ai fini di una valutazione complessiva del comportamento dell'incolpata.

Nel caso concreto, non si è tenuto conto, in prime cure, del fatto che alla Pannitteri, appena 16 giorni prima, ed esattamente il 29.11.2000, fosse stata inflitta, da parte dello stesso Ordine interregionale del Lazio e Molise, la sanzione della censura perché ritenuta responsabile di analoga infrazione disciplinare scaturita dalla violazione della Carta dei Doveri e della Carta di Treviso.

In particolare, la giornalista era stata ritenuta responsabile di avere intervistato una minore violando così il punto 3. del Vademecum della Carta di Treviso ratificato il 25.11.1995 e che così recita: "Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori".

E con riferimento a questo "precedente" si legge nella citata delibera del 29.11.2000, peraltro non impugnata dalla Pannitteri e quindi passata in giudicato - e che si acquisisce al presente procedimento per farne parte integrante e sostanziale - che se "... anche sollecitata da superiori gerarchici alla Pannitteri permaneva l'obbligo di non coinvolgere un minore in fatti di cronaca e tanto meno nella confezione del 'pezzo' rendere identificabile la tredicenne figlia della protagonista del fatto di cronaca: prima tentando di intervistarla - ricevendo un preciso diniego; secondo, con le immagini e le interviste ai vicini rendendo riconoscibile il luogo della sua dimora ...".

Tornando al ricorso, c'è da dire che nella parte finale così si legge:

"Ci sia consentita una considerazione finale, per ribadire che il senso, la ratio del potere disciplinare degli ordini professionali è legato in massimo grado alla valutazione dello 'stato soggettivo' del giornalista.

Per altri profili, esistono altre sedi competenti. E questo vale sia con riferimento agli aspetti disciplinari del rapporto di lavoro, sia per quelli della responsabilità giuridica civile e penale.

L'Ordine non può e non deve farsi carico di tali altri profili, pena il rischio di violazione del fondamentale canone del *ne bis in idem*.

Il Consiglio dell'Ordine, insomma, ha il compito di indagare se il giornalista abbia agito in buona o in mala fede, ossia se è stato un giornalista scrupoloso, nell'ambito della diligenza che le condizioni concrete permettono. Deve prestarsi, in altre parole, la massima attenzione al concreto svolgersi dei fatti.

Solo su tali presupposti è compatibile con i principi costituzionali del nostro ordinamento - cui giammai possono sottrarsi le organizzazioni professionali e le loro istanze di autodichia - che si giudichi della responsabilità disciplinare sulla base di fattispecie piuttosto indeterminate, costruite mediante il richiamo alle c.d. clausole generali (la dignità, la serietà, la professionalità, etc.).

Altrimenti opinando, si porrebbe un serio problema di legittimità costituzionale delle ridette disposizioni, dal momento che l'illecito (anche quello disciplinare) deve essere specificamente e tassativamente determinato e non già rimesso alla discrezionalità di chi ne valuta la sussistenza”.

Relativamente a quanto sopra riportato, è il caso di osservare che effettivamente l'Ordine “ha il compito di indagare se il giornalista abbia agito in buona o in mala fede”. Ma ciò deve fare non già per affermare o escludere responsabilità, bensì, in caso di affermazione di responsabilità, per quantificare l'entità della sanzione.

In questo contesto si ritiene utile ricostruire i fatti anche attraverso la versione di essi data dal direttore responsabile del TG1, Gad Lerner, assolto dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte in ordine a contestate violazioni deontologiche proprio in relazione ai servizi mandati in onda dal TG1 delle ore 20 il 27.9.2000 (la relativa delibera, adottata il 7.11.2000 dal Consiglio regionale del Piemonte, si intende qui espressamente richiamata).

Gad Lerner, sentito a sua discolpa, ha confermato quanto dichiarato al quindicinale “Il Regno” del 15 ottobre 2000 in un servizio dal titolo “La sera più amara”.

Nel servizio si legge: “Il 27 settembre quando esplose l'inchiesta sulla porno-pedofilia Lerner si attivò perché ‘tutta la redazione fosse molto attenta non solo nell'uso delle immagini ma anche nell'uso delle parole e dei toni’. In particolare con i due autori dei servizi, Adriana Pannitteri e David Sassoli, nonché con il vice-capo della cronaca Piero Damosso, Lerner raccomandò ripetutamente di usare la massima attenzione e vigilanza. Il Tg3 delle 19 mandò in onda nuove immagini inquietanti. Lerner richiamò subito il vice-direttore e il Damosso dicendo loro: ‘Sul Tg3 sono passate immagini molto brutte, di quelle immagini noi dobbiamo soltanto e per pochi secondi mostrare un portale Internet completamente schermato, in modo che si possa intuire appena che si tratta di un catalogo di bambini’.

Prosegue il racconto di Lerner: ‘Mi sono recato dal vice-direttore a ripetere queste indicazioni; ero presente quando egli ha trasmesso le mie indicazioni al vice-capo della cronaca. A quel punto mi sono messo il cuore in pace. Tant'è che quando mi ha telefonato il direttore generale della Rai, Celli, dicendomi: ‘Guarda che il Tg3 ha fatto un disastro, state attenti a non farlo anche voi’ gli ho risposto ‘Stai tranquillo perché per tutto il giorno ho dato indicazioni precise su come trasmettere la notizia’.

Quando alle 20 è andato in onda il Tg1 con quelle immagini – si legge ancora nel servizio citato nella delibera dell'Ordine di Torino - Lerner si infuria e corre nello studio dove stava avvenendo la trasmissione, legge personalmente una dichiarazione di scuse ai telespettatori in particolare ai bambini e ai loro genitori ‘garantendo innanzitutto che mi assumevo tutta la responsabilità di quanto era accaduto per omesso controllo, e che avrei fatto in modo che un episodio del genere non si ripetesse più’.

Anche il direttore del TG1, quindi, ha giudicato un errore aver trasmesso le immagini “incriminate”.

Come prescritto, sul ricorso è stato chiesto ed acquisito il parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Il magistrato adito così si è espresso:

“ ... la decisione risulta adottata, con motivazione esente da vizi logico-giuridici conforme ai contenuti procedurali ed ai principi operanti in materia di deontologia professionale; pertanto si rilevano infondate le critiche mosse in rito e nel merito, di cui al reclamo”.

In base a quanto precede deve essere riaffermata la responsabilità della ricorrente in ordine alle violazioni a lei ascritte.

Quanto alla entità della sanzione, non si condivide il giudizio espresso dai primi giudici secondo i quali “il grave episodio ascrivibile alla giornalista non cagiona la compromissione della dignità professionale; questo, tuttavia, in ragione della sua gravità, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 53 della legge 3.2.1963 n. 69 (censura, ndr.).

A parere del Consiglio nazionale, invece, quanto accaduto ha effettivamente cagionato la compromissione della dignità professionale della ricorrente e, quindi, sarebbe stato più logico infliggere la più grave sanzione della sospensione, sia pur nel suo minimo edittale, in considerazione delle riscontrate attenuanti.

Ma poiché non è ammessa la *reformatio in peius*, essendo stata la delibera di primo grado impugnata soltanto dalla interessata, ci si deve limitare a chiedere la conferma della sanzione inflitta che, come detto, è quella della censura.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l’interessata assistita dall’avv. Filippo Lattanzi, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Adriana Pannitteri.

Così deciso in Roma il 5.2.2003.

■ A 2-3-8.

Viola i principi posti a tutela dei minori e delle norme vigenti a presidio della corretta informazione chi trascende in rappresentazioni oscene, raccapriccianti, impressionanti, facendo prevalere l’interesse al sensazionismo rispetto al decoro e al pudore che devono accompagnare la diffusione di notizie riguardanti minori coinvolti in illecite attività sessuali e in orrendi crimini. E ciò anche quando si vuole combattere il crimine e si vuole partecipare ad una campagna anticrimine

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Parzialmente accolto ricorso Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia del 20.11.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all’entità della sanzione*

Il giornalista professionista Vittorio Feltri ricorre ritualmente avverso la delibera adottata nella seduta del 20 novembre 2000 dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia e con la quale è stato radiato per essere stato riconosciuto responsabile di “aver disposto, nella sua qualità di direttore di ‘Libero’, la pubblicazione alla pagina 3 dell’edizione del 29 settembre 2000 del quotidiano di sette fotografie impressionanti e raccapriccianti di bambini ricavate da un ‘sito pornografico reso disponibile dai pedofili russi’ e di una

ottava fotografia a pagina 4 (raffigurante ‘una scena di violenza tratta dal (rectius: dai) video di pedofilia sequestrati dalla magistratura’), fotografie che appaiono tutte contrarie al buon costume e tali, ‘illustrando particolari raccapriccianti e impressionanti’, ‘da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare’. La pubblicazione delle 8 fotografie integra la violazione degli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica in relazione all’articolo 21 (VI comma) della Costituzione e all’articolo 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa”.

La massima sanzione, ovvero la radiazione, è stata deliberata – così si legge nell’atto impugnato – in quanto “la violazione del principio fissato nell’articolo 15 della legge sulla stampa costituisce anche violazione deontologica in quanto l’articolo 2 della legge professionale pone come limite al ‘diritto insopprimibile della libertà di informazione e di critica’ il rispetto della persona umana, cioè il valore-cardine rappresentato dall’articolo 2 della Costituzione. Conseguentemente Vittorio Feltri, avendo operato al di fuori del dettato costituzionale e delle norme deontologiche della professione giornalistica fissate per legge, merita la massima sanzione, quella della radiazione, avendo ‘con la sua condotta gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo”.

Ed inoltre: “il direttore di ‘Liberò’, con le sue scelte collegate alla pubblicazione di immagini da lui stesso definite ‘agghiaccianti’ e ‘bestiali’ nel fondo del 29 settembre ..., si è messo fuori dalla Costituzione e, quindi, dall’Ordine professionale, che, in linea con il dettato della carta fondamentale della Repubblica, vuole la professione esercitata in conformità ai doveri della correttezza e del rispetto della persona umana nonché del rispetto della reputazione del singolo iscritto all’Albo e della dignità dell’Ordine stesso al quale Feltri appartiene dal 16 dicembre 1971”.

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, il 29 settembre 2000, aveva notificato a Vittorio Feltri un “avviso disciplinare” invitandolo a far pervenire entro 15 giorni “gli opportuni chiarimenti” su quanto pubblicato dal quotidiano “Liberò” lo stesso 29 settembre 2000 e cioè le otto foto “incriminate” ed il fondo dello stesso direttore del quotidiano che giustificava tale pubblicazione.

Il direttore di “Liberò” non aveva inviato i richiesti chiarimenti; aveva rinunciato a comparire all’audizione fissata per lunedì 20 novembre 2000 a seguito di regolare apertura di procedimento disciplinare disposta nella seduta del 16 ottobre 2000 e regolarmente notificata; aveva rinunciato alla nomina di un difensore di fiducia.

Nell’atto a sua firma il ricorrente definisce l’impugnata delibera “giuridicamente errata e deontologicamente aberrante” e ne richiede l’annullamento.

Quanto ai motivi di tale richiesta, il ricorrente si riporta a quanto scritto nel fondo a sua firma del 29.9.2000 che qui si intende riprodotto (così come è anche riprodotto nella impugnata delibera), ed inoltre contesta la sua attribuita, dai primi giudici, qualifica di “direttore responsabile di fatto” di “Liberò”.

Appare opportuno ricordare in proposito alcuni passaggi del ricorso circa le motivazioni addotte dall’interessato per giustificare, anzi richiedere, la pubblicazione delle foto incriminate.

“... egli scuote tutti, istituzioni comprese, dal sonno e dall’inerzia ed inizia una lotta contro la ‘borghesia della pedofilia’.

Ha bisogno del sostegno di una forza popolare che per i giornalisti possono essere solo i lettori conquistati e mobilitati. Dunque, il suo nobile scopo è di mobilitare la borghesia e conquistare i lettori nell'esercito dei volontari contro la borghesia pedofila. E così si svegliano anche le istituzioni.

L'obiettivo e l'oggetto storico della pubblicazione sono del tutto positivi: nasce una lotta decisa contro, fondata sulla 'fiducia tra la stampa ed i lettori' ...

Il provvedimento disciplinare, oscurantista e miope, separa la pubblicazione delle 'fotografie impressionanti e raccapriccianti' dallo spirito e dal contenuto della lotta contro il fenomeno barbarico che inizia il giornalista, rivolgendosi ai lettori dai quali sollecita l'appoggio, anche in forma organizzata.

Con l'operazione di svuotamento moralistico dell'intento storico che ispira la pubblicazione l'Ordine della Lombardia inaridisce le finalità positive in una neutra contrapposizione tra immagine ed il suo riflesso meccanicistico, come se il giornalista avesse pubblicato le fotografie per impressionare e creare raccapriccio, unica ipotesi in cui la comunicazione, depauperata dell'anima e dell'obiettivo, risulta offensiva del comune sentimento della morale e dell'ordine familiare. Ma in questa concezione laicamente bigotta la morale e l'ordine familiare sono ridotti a meschini luoghi comuni.

Una simile concezione del rapporto tra giornalismo e pubblico, giornalismo e lettori, è antistorica qualunquisticamente moralistica e vilmente mediatrice. Ci sono nella storia del mondo esempi incancellabili della forza rivoluzionaria delle immagini che mostrano ai popoli le crudeltà estreme consumate da forze negative contro l'umanità. E sono esempi dell'eroismo rivoluzionario dei giornalisti contro il potere del male.

Le immagini orribili delle vittime dei nazisti nei lager, le immagini orribili di bambini, donne, vecchi ridotti dal napalm ad avanzi umani nella guerra contro il Vietnam e, recentemente, le immagini orribili della pulizia etnica nell'ex Jugoslavia.

Attorno al primo pezzo di storia orribile, pubblicata nella sua cruda verità dai giornalisti testimoni di quella storia, è stata costruita la memoria storica che è forza ammonitrice contro ogni dittatura futura; attorno al secondo è nato un movimento mondiale di popolo che ha consentito al piccolo e povero Vietnam di vincere la più ponderosa potenza bellica del mondo; attorno al terzo episodio è stata costruita la forte giustificazione dell'entrata in guerra delle nazioni civili nei Balcani. Ma questi sono solo alcuni degli esempi di come la pubblicazione e la visione dell' 'orribile' e del 'raccapricciante' sono state levatrici dell'antitesi positiva della storia.

Feltri – si legge ancora nel ricorso – attorno alle immagini orribili delle vittime della pedofilia, ha creato un movimento di opinione che ha svegliato la magistratura, il parlamento, l'opinione pubblica, il clero, le associazioni del volontariato.

E che ciò risponda al fondamentale diritto di libertà del giornalismo è fuori da ogni dubbio.

Le sensazioni spiacevoli che alcune immagini possono suscitare diventano in alcuni momenti storici una cruda necessità...

In altre parole, solo la crudezza delle immagini, che mostrino fino a che punto la barbarie umana può giungere, è in grado di scuotere le coscienze ma non per le immagini in sé e per sé, ma – al contrario – per i portatori e gli autori di quella barbarie inaccettabile passiva-

mente da chi non tollera l'esistenza libera di persone così ignobili da compiere violenze raccapriccianti sugli esseri più indifesi della società.

Ridurre questo compito di lotta ad un fatto di mera deontologia significa negare ai giornalisti le scelte prioritarie tra i valori in campo e schierarsi, offensivamente, a fianco dell'inerzia complice della pedofilia. Anzi, a protezione del pascolo abusivo della pedofilia.

E significa anche operare una grave scelta di campo a favore di una implicita complicità: la condanna di chi ne mostra gli orrori fondata su una mera supposizione, dedotta meccanicamente da un sillogismo arido e neutro: se la pedofilia è in sé raccapricciante, è necessario tenerla celata altrimenti, inevitabilmente, si va ad offendere 'il comune sentimento della morale'.

Ma questa conclusione, che richiama la regola antica dell'autoconservazione del potere costituito, 'nel nome della rosa', non appartiene alla civiltà ed alla società della libertà.

La fotografia raccapricciante può suscitare reazioni diverse e spesso contrastanti, perché separa gli ignavi da coloro che vogliono impegnarsi, i benpensanti dai combattenti per un grande obiettivo di giustizia e di civiltà, i colpevoli dagli amanti della giustizia, ma se essa è rivelatrice di verità, per quanto possa gravemente turbare, togliere il sonno ed agitare le acque, inevitabilmente diventa alleata della nota positiva della storia.

Il popolo positivo si è alzato in piedi di fronte a quelle immagini che mostrano senza equivoci, senza mediazioni, gli effetti devastanti del turpe, vile, disgustoso vizio della pedofilia".

Il ricorrente si riferisce agli attestati di solidarietà pervenutigli e che allega al ricorso. E in proposito afferma: "Nella realtà, dunque, non persone scandalizzate per l'offesa al proprio, soggettivo, egoistico sentimento della morale, ma persone con lo sguardo altruisticamente rivolto alle vittime del turpe fenomeno e fortemente sollecitate a riempire di contenuto essenziale il comune sentimento della morale: agire, contribuire perché non accada mai più".

Quanto al concreto operato dei primi giudici, nel ricorso si afferma che "sostituendosi alla coscienza sociale, il Consiglio regionale della Lombardia, guardando la società con gli occhi appannati del perbenismo, ha lapidariamente affermato che le immagini pubblicate su 'Liberò' certamente appaiono contrarie al buon costume e tali da turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare. La presa di posizione della società ha testimoniato proprio il contrario, con ciò provando che la scandalizzata reazione punitiva dell'Ordine della Lombardia non trova alcun fondamento nella coscienza e nella ragione dei lettori".

Il ricorrente – è ovvio – si rifa soltanto e semplicemente agli attestati di solidarietà ricevuti, ma dagli atti di causa è agevole desumere reazioni e prese di posizione contrarie alla intervenuta pubblicazione.

Un altro significativo passaggio della difesa è rappresentato da quanto si legge a pag.7 del ricorso: "Il giornalismo come valore culturale è incompatibile con la censura. Nell'esercizio del diritto di critica e di cronaca il giornalismo adempie all'obbligo di contribuire alla giusta scelta di campo dei lettori nella contrapposizione dialettica tra il delitto e la lotta contro il delitto.

Il giornalista Feltri è solo un protagonista storico in questa battaglia di libertà e solo chi non vuole o non riesce a capire può addebitargli una pubblicazione di immagini, in sé raccapriccianti, intenzionalmente finalizzata ad offendere il comune sentimento della morale. Per odiare attivamente il genocidio occorre conoscerlo in tutto il suo aspetto barbarico, crude-

le e turpe. Per odiare la guerra è necessario fissare gli occhi sugli effetti devastanti del napalm sull'uomo. Ed allora Feltri ha voluto mobilitare la pubblica opinione nella lotta attiva contro il turpe fenomeno della pedofilia”.

Dopo aver affermato che il Consiglio regionale “si è voluto sostituire al giudice penale” e che “la condotta arbitrariamente ascritta al dott. Feltri integrerebbe, secondo il Consiglio, il delitto di pubblicazioni a stampa a contenuto impressionante o raccapricciante”, nel ricorso si afferma che “così opinando (il Consiglio regionale, ndr), inevitabilmente anticipa la condanna e la punizione prima della sentenza che solo il giudice penale eventualmente potrebbe infliggere, e pertanto usurpando competenze e poteri di altre istituzioni. Questo è porsi fuori dalla Costituzione.

L'ergersi a giudice è il pericoloso risultato della confusione tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare, nonché dell'eterogeneo ed inconferente riferimento di massime giurisprudenziali che nulla dicono del caso concreto.

D'altronde, pur non volendo sostenere che esiste un insuperabile rapporto di pregiudizialità tra reato penale e sanzione disciplinare, deve evidenziarsi che l'impostazione motivazionale del provvedimento impugnato lo presuppone tant'è che l'Ordine fa discendere dalla ritenuta colpevolezza per il delitto di cui all'art. 15 la colpevolezza di tipo disciplinare.

Ma il presupposto del sillogismo, cioè la colpevolezza penale, non è affatto accertata nelle forme e nei termini voluti dal diritto penale, processuale e sostanziale, per cui la conseguente responsabilità disciplinare, dedotta arbitrariamente dalla prima, risulta appesa al vuoto. E dunque, ove l'Ordine della Lombardia abbia voluto sostenere che, indipendentemente dalla responsabilità penale, è possibile verificare ed affermare autonomamente la colpevolezza disciplinare, aveva l'obbligo di entrare nel merito dell'episodio giornalistico e valutare compiutamente, sia negli aspetti oggettivi che, soprattutto, sotto il profilo dell'elemento intenzionale, dello scopo e degli obiettivi.

La compiuta valutazione autonoma della condotta del giornalista, infatti, non è concepibile senza l'esame complessivo della medesima, ove non esista il supporto della condanna penale intervenuta dopo l'approfondita verifica dibattimentale dell'azione incriminata.

Ed invece l'Ordine della Lombardia, per un verso sostiene che il rapporto di pregiudizialità tra reato e infrazione disciplinare non opera e poi infligge la più grave delle sanzioni disinteressandosi di tutti gli elementi che rendono lecita, anzi doverosa, una scelta giornalistica altrimenti colpevole, cioè oggettivamente tale solo se ridotta ad arida proiezione della norma: sono vietate le ‘pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante’.

I consiglieri dell'Ordine Lombardo dimenticano che la giurisprudenza ha anche avuto modo di affermare che la pubblicazione di stampati che contengano descrizioni di avvenimenti reali o raccapriccianti di per sé non è sussumibile sic et simpliciter nel delitto previsto dall'art. 15 legge 8 febbraio 1948, n. 47: nella norma infatti rientrano le sole pubblicazioni che non costituiscano mera cronaca o fantasia alla quale il narratore abbia prestato adesione o comunque compiacimento ...”.

Un capitolo a parte del ricorso è dedicato alla gravità della sanzione inflitta.

“Il provvedimento del Consiglio regionale – si legge nel ricorso – non motiva sull'irrogazione della più grave sanzione prevista dalla legge sull'ordinamento professionale del giornalista, non indica cioè perché al dott. Feltri debba essere applicata la sanzione della radiazione e non una sanzione meno grave.

Semplicemente, si legge alla pagina 7 della decisione impugnata: “il dott. Feltri, avendo operato fuori del dettato costituzionale e delle norme deontologiche della professione giornalistica fissate per legge, merita la massima sanzione, quella della radiazione, avendo ‘con la sua condotta gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo’.

Cioè, la più semplice formula di stile che si limita a trascrivere il testo della norma.

Sul punto il principio di diritto è che la formula di stile integra il difetto assoluto di motivazione che rende nullo il provvedimento.

L’obbligo della motivazione è disposto per ogni tipo di provvedimento con cui si infliggono sanzioni.

Nel caso di specie, nessuno, pur leggendo con attenzione la deliberazione di radiazione, è in grado di capire perché mai il Consiglio sia pervenuto a ritenere equa e giusta quella sanzione. Non solo manca il percorso logico seguito dai consiglieri, per quanto è intuibile che la motivazione è stata omessa poiché essi non possedevano alcun argomento motivazionale idoneo a sostenere e a fondare la decisione della radiazione.

La ragione della sconcertante non motivazione di una così grave sanzione viene invece offerta dallo stesso presidente del Consiglio regionale il giorno successivo alla decisione: ‘se Vittorio Feltri avesse risposto alla convocazione dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia e avesse fornito spiegazioni delle foto dei siti pedofili pubblicate su ‘Liberò’ non sarebbe stato radiato’.

Da qui le seguenti, logiche argomentazioni e deduzioni:

“Feltri è colpevole – si legge nel ricorso – non per aver pubblicato quelle fotografie ma per non essere comparso di fronte all’Autorità giornalistica a spiegare le ragioni della pubblicazione.

Dunque, Vittorio Feltri è stato radiato non per aver dato causa alla pubblicazione delle fotografie, ma perché non si è presentato avanti il Consiglio regionale per giustificarsi!!

Altrimenti, se la sarebbe cavata con una semplice censura, come è accaduto per altri suoi colleghi (che invece prontamente si sono giustificati davanti al Consiglio).

Quasi che sia previsto nell’ordinamento giornalistico un reato di lesa maestà dell’organismo di controllo, reato già scomparso dal nostro ordinamento fin dalla cessazione della monarchia.

Chiunque è in grado di capire che la violazione di una norma è atto completamente diverso dal contegno da tenere nel rapporto con qualsiasi autorità.

L’illecito consiste nell’agire intenzionalmente contro il divieto della norma. Se c’è la violazione c’è l’azione colpevole. Poi, possono anche esistere circostanze di attenuazione del reato o dell’infrazione disciplinare.

Ma se la sanzione della radiazione deriva dalla mancata genuflessione e non dalla gravità del fatto allora significa che il fatto illecito non sussiste.

In ogni caso, le giustificazioni che il Consiglio offeso ha ritenuto di non aver avuto in relazione alla pubblicazione del 29.9.2000, erano invece chiaramente contenute nell’articolo di

fondo, firmato dal dott. Feltri, rimasto volutamente ignorato o, forse, imperitamente non compreso.

A prescindere dalle considerazioni sopra riportate, la condotta ascritta al dott. Feltri non può assolutamente essere ritenuta incompatibile con la permanenza nell'Albo dei giornalisti del medesimo.

Ciò appare evidente se si pensa all'esito del procedimento disciplinare per gli stessi fatti a carico dei direttori di telegiornali, i quali restano iscritti all'albo, in forza dell'assoluta disparità e sproporzione della sanzione disciplinare, la radiazione per Feltri, la sola censura per gli altri.

Dallo specifico precedente si può dedurre la grave ingiustizia della punizione a carico del ricorrente, posto che, per espressa decisione di un Ordine regionale dei giornalisti, la pubblicazione di immagini raffiguranti scene di violenza è congruamente punibile al massimo con la censura e non è incompatibile con la permanenza del soggetto coinvolto nell'albo dei giornalisti.

Questa è la giustizia del caso concreto affermata dall'Ordine dei giornalisti; se, poi, di fronte ad una convocazione ufficiale il giornalista rifiuta la presentazione, allora questa condotta va sussunta in una specifica incolpazione disciplinare ed eventualmente valutata.

Ma tra le due condotte non vi è possibilità di identificazione sotto il profilo delle norme violate e delle sanzioni.

Le fotografie pubblicate sono 'raccapriccianti o impressionanti' in sé e per sé, indipendentemente dallo stile o dal rispetto che l'autore della pubblicazione porta all'Ordine.

La confusione fra fatti, atti, comportamenti e sentimenti determina sempre errori, ingiustizie e violazioni di diritti.

L'identico fatto, la pubblicazione delle medesime immagini di violenza, distinte, semmai, per la minore diffusione ad opera del quotidiano 'Liberò' rispetto al TG1, non consente una disparità di trattamento sanzionatorio.

Ove si verifica certamente è stata consumata una grave ingiustizia da parte del giudicante, ingiustizia che richiede l'immediato rimedio da parte del giudice superiore".

Quattro, pertanto, sono i capitoli nei quali si articola il ricorso di Vittorio Feltri e cioè: "la qualità di direttore responsabile di fatto attribuita al direttore di 'Liberò'; la pubblicazione di immagini impressionanti e raccapriccianti; l'anticipazione della condanna; la sanzione disciplinare della radiazione".

Un quinto capitolo riguarda la sospensione del provvedimento impugnato, ma su questo specifico punto è già intervenuta la decisione del Consiglio nazionale che, con deliberazione del 27.3.2001, ha accordato il chiesto provvedimento.

La qualità di direttore responsabile di fatto attribuita al direttore di "Liberò".

Il Consiglio nazionale, condividendo nella sostanza quanto affermato dai primi giudici, ritiene utile e produttivo, in proposito, rifarsi interamente al parere rassegnato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano che ha anche apportato "alcune precisazioni e correzioni della motivazione adottata dal Consiglio dell'Ordine regionale", precisazioni e correzioni che lo stesso Consiglio fa proprie.

“L’incolpato eccepisce – si legge sul punto nel parere del P.G. – l’illegittimità del provvedimento impugnato e della sanzione irrogata, in quanto il Consiglio avrebbe disposto la sua radiazione dall’Albo dei Giornalisti, poiché ritenuto responsabile della pubblicazione qualificata come raccapricciante e impressionante e quindi rilevante ex art. 15 Legge n. 47/1948, in quanto ‘di fatto’ direttore responsabile del quotidiano ‘Liberò’, mentre direttore responsabile del giornale è Franco Garnero.

La doglianza è infondata, anche se sono necessarie alcune precisazioni e correzioni della motivazione adottata dal Consiglio dell’Ordine regionale.

Preliminarmente, si osserva che la contestazione, dopo avere richiamato gli articoli 2 e 48 della Legge 69/1963 in relazione agli articoli 21, comma VI, della Costituzione e 15 della Legge n. 47/1948, addebita all’incolpato, quale ‘direttore di Liberò’ (ex art. 6 del C.n. l.g. e art. 7 della legge n. 633/1941) di ‘aver disposto ... la pubblicazione alla pagina 3 dell’edizione del 29 settembre 2000 del quotidiano di sette fotografie impressionanti e raccapriccianti di bambini ricavate da un sito pornografico reso disponibile dai pedofili russi, e di una ottava fotografia a pagina 4 ...’.

In base alla contestazione, quindi, il richiamo alle previsioni degli articoli 21 della Costituzione e 15 della Legge 47/48 è da intendersi come integrativa degli articoli 2 e 48 della legge professionale e non come riferimento al reato previsto dall’articolo 15 Legge 47/48 o a quello previsto e punito dall’art. 57 C.P. che pur viene citato in motivazione, non solo perché, come è espressamente ricordato dallo stesso Consiglio dell’Ordine regionale, direttore responsabile di ‘Liberò’ è il pubblicista Franco Garnero, cui spetta eventualmente la responsabilità del reato di cui all’art. 57 C.P., ma essenzialmente perché non è oggetto del giudizio disciplinare, che è autonomo rispetto ad un eventuale procedimento penale, l’accertamento della responsabilità penale.

Il Consiglio dell’Ordine, cioè, con la contestazione ha richiamato la limitazione alla libertà di informazione e di critica, posta dall’art. 2 legge professionale, derivante ‘dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui’ ed ha integrato la generica previsione dell’art. 48 della legge professionale di ‘fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione e la dignità dell’Ordine’ con le disposizioni degli articoli 21 Cost. e 15 legge 47/1948, anche se già i principi fissati dalla Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993) prevedono che il giornalista ‘non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona umana’.

Non risulta corretta, quindi, l’affermazione del Consiglio dell’Ordine Regionale secondo cui il Dott. Feltri ‘svolge non solo le funzioni di direttore, ma di fatto anche quelle di direttore responsabile’, dovendosi accertare se l’incolpato cui l’addebito era stato mosso nella qualità di direttore poteva o meno dare disposizioni in ordine alla pubblicazione delle fotografie.

Pertinenti, invece, sono il richiamo all’articolo 6, ultimo comma, del C.n.l.g. che attribuisce al direttore il potere, tra gli altri, di ‘adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo’ e l’osservazione che la figura del direttore e del direttore responsabile sono disgiunte, anche se coincidenti nella stragrande maggioranza dei casi.

Certo, in base al II comma dell’art. 6 citato, le facoltà del direttore sono determinate da accordi da stipularsi tra editore e direttore, anche se non sembra che tali accordi possano

modificare la competenza specifica ed esclusiva fissata dall'ultimo comma dell'articolo, ma l'incolpato non ha prodotto un eventuale accordo che attribuisse al direttore responsabile la decisione in ordine a quanto 'può essere diffuso' con il giornale, né contesta di aver disposto la pubblicazione delle foto, limitandosi a sostenere che se l'addebito è rilevante sul piano penale deve essere chiamato a risponderne il direttore responsabile.

Deve, pertanto, ritenersi che il Dott. Feltri, per quanto si è detto, ha disposto, nella qualità di direttore, la pubblicazione oggetto della contestazione”.

È da evidenziare a questo punto che il direttore di “Liberò”, Vittorio Feltri, se non è il direttore responsabile della pubblicazione è, comunque, giornalista.

“Nel merito – si legge nel parere del P.G. – il Consiglio dell'Ordine regionale, con la decisione impugnata, valuta il comportamento dell'incolpato, richiamando le norme penali di cui si è detto e la giurisprudenza formatasi sulle stesse.

Una corretta valutazione, invece, deve tener conto delle norme deontologiche, del capo di incolpazione e dell'articolo di fondo, a firma di Vittorio Feltri, comparso sul giornale *Liberò* il 29.9.2000, e con il quale vengono esplicitate le ragioni della pubblicazione.

Indubbiamente – argomenta il P.G. – il comportamento posto in essere dall'incolpato integra la violazione contestata dei doveri del giornalista, stante la chiara ed inequivoca contestazione sulla base degli artt.2 e 48 della legge professionale da interpretarsi alla luce delle previsioni normative indicate ad integrazione e specificazione del precetto violato e della Carta dei doveri che, comunque, anche se non citata con la contestazione, integra la legge professionale”.

La pubblicazione di immagini impressionanti e raccapriccianti

L'incolpato – come abbiamo visto – si difende sostenendo di avere esercitato il suo insopprimibile diritto di giornalista che è quello relativo alla libertà di informazione e di critica e di aver inteso, pertanto, scuotere “tutti, istituzioni comprese, dal sonno e dall'inerzia” e di avere in definitiva avviato “una lotta contro la borghesia della pedofilia”.

A parte il fatto che una lotta seria, concreta, condotta a spada tratta contro la “borghesia della pedofilia” può essere effettuata anche con il solo uso della penna e della parola e non anche utilizzando foto impressionanti, raccapriccianti, “agghiaccianti e bestiali”, è da rilevare che “per la sussistenza del reato di pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante previsto e punito dall'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 deve ritenersi sufficiente, sul piano oggettivo, l'idoneità delle immagini pubblicate ad offendere il comune sentimento della morale, nel cui concetto non può non essere ricompreso il sentimento della pietà verso i defunti, e sul piano soggettivo, il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di pubblicare immagini impressionanti e raccapriccianti recanti in astratto detta idoneità, mentre è irrilevante lo scopo perseguito dall'autore di mantenere viva l'esecrazione e la condanna per il fatto cui le immagini si riferiscono”. Così ha stabilito il Tribunale di Roma con sentenza del 3 febbraio 1995.

Questa sentenza è correttamente richiamata dai primi giudici nella impugnata delibera e – come abbiamo visto – il richiamo alla legge n. 47 del 1948, con le precisazioni e correzioni del P.G., deve essere interpretato come fatto integrativo delle previsioni degli artt.2 e 48 della legge ordinistica, ovvero come elemento ai fini di una valutazione prettamente deontologica.

È da aggiungere sul punto che la Corte Costituzionale, con sentenza depositata il 17 luglio 2000, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa) sollevata in riferimento agli articoli 3, 21 -VI comma - e 25 della Costituzione, ha statuito tra l'altro: "l'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a 'turbare il comune sentimento della morale'. Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata".

Anche il richiamo alla sentenza n. 293/2000 della Corte Costituzionale, fatto dai primi giudici, è pertanto corretto.

Per di più, d'accordo con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, "deve escludersi che il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, importi, di per sé, la libera ed incondizionata possibilità" di pubblicare "immagini lesive di valori che assurgono ad un rango costituzionale ben più elevato, quale è la dignità della persona umana, così come espresso chiaramente nella sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 17 luglio 2000".

Così è vietata la pubblicazione di immagini che, per il loro contenuto pornografico, possono nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori.

C'è anche da riferirsi alle norme che regolano la delicata materia, prime fra tutte quelle contenute nella Carta dei doveri alla quale hanno dato vita congiuntamente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Roma, l'8 luglio 1993 e quelle contenute nel "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", Codice varato dall'Ordine nazionale dei giornalisti in riferimento all'art. 25 della legge 675/96 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3.8.1998 n. 179.

L'art. 7 di questo Codice così recita: "Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificatamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge il giornalista decide di diffondere notizie o immagini riguardanti minori dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso".

L'art. 8 dello stesso Codice così recita: "Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o delle immagini. ...".

Con riferimento alla Carta dei doveri, già nei "Principi" la stessa afferma che il giornalista "non deve pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona".

Ed a proposito dei “Minori e soggetti deboli”, nella Carta così si afferma: “Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare: non pubblica il nome o qualunque elemento che possa condurre all’identificazione di minori coinvolti in casi di cronaca; evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; valuta comunque se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all’interesse del minore stesso”.

Non è senza significato quanto si legge nella stessa Carta dei doveri: “La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge”, ovvero quelle relative alla disciplina degli iscritti, tra le quali rientrano le sanzioni disciplinari.

È da considerare infine che nessun “motivo di rilevante interesse pubblico” avrebbe potuto giustificare la pubblicazione di immagini pornografiche di bambini, anche perché la speciale deroga ai motivi di rilevante interesse pubblico è bilanciata, allo stesso art. 7 del Codice deontologico, dai previsti “limiti di legge”.

L’anticipazione della condanna

Il ricorrente afferma, in sintesi, che il Consiglio regionale si è voluto sostituire al giudice penale riferendosi alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 15 della legge n. 47/48 e ne deduce che “l’ergersi a giudice è il pericoloso risultato della confusione tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare”.

Così però non è per quanto sopra evidenziato, anche e soprattutto attraverso le su riportate “precisazioni e correzioni” fatte dal P.G. di Milano in ordine alla motivazione adottata dai primi giudici.

Ma c’è di più. Nei confronti del direttore di “Liberio” in data 27 febbraio 2002 è stata emessa dal Tribunale di Monza “sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti” con la quale sono stati inflitti due mesi di reclusione per violazione dell’art. 15 della legge n. 47 del 1948 in relazione all’art. 528 c.p.

L’intervenuto provvedimento penale (quello di condanna), in base alla legge 27.3.2001 n. 97, ha valore di efficacia nel giudizio disciplinare “quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.

Anche per questa via, pertanto, si deduce che il Consiglio dell’Ordine della Lombardia non ha inteso minimamente sostituirsi al giudice penale al quale, peraltro, correttamente ha segnalato il caso per i provvedimenti di competenza di quella magistratura.

La sanzione disciplinare della radiazione

Il ricorrente sostiene che sul punto l’impugnata delibera è sostanzialmente immotivata, “non indica cioè perché al dott. Feltri debba essere applicata una sanzione della radiazione e non una sanzione meno grave”.

Invero, secondo i primi giudici “il dott. Feltri avendo operato fuori del dettato costituzionale e delle norme deontologiche della professione giornalistica fissate per legge, merita la massima sanzione, quella della radiazione avendo ‘con la sua condotta (art. 55 della legge ordinistica, ndr) gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo”.

Si tratta di una motivazione invero stringata, ma non per questo quanto scritto dai primi giudici può essere considerato una non motivazione, tale da comportare la nullità dell'atto impugnato.

Il problema allora è stabilire se e in qual misura il giornalista Feltri debba essere ritenuto o meno responsabile degli addebiti mossigli e cioè di aver disposto la pubblicazione di immagini a contenuto impressionante e raccapricciante.

Il parere del P.G., quanto alla responsabilità del ricorrente, è conforme alle conclusioni cui sono pervenuti, sul punto, i primi giudici.

È da condividere, pertanto, l'assunto secondo il quale "indubbiamente, il comportamento posto in essere dall'incolpato integra la violazione contestata dei doveri del giornalista, stante la chiara ed inequivoca contestazione sulla base degli artt. 2 e 48 della legge professionale da interpretarsi alla luce delle previsioni normative indicate ad integrazione e specificazione del precetto violato e della Carta dei Doveri che, comunque, anche se non citata con la contestazione, integra la legge professionale".

Indipendentemente dallo scopo perseguito dal giornalista Feltri, le immagini pubblicate, e da lui disposto che fossero pubblicate, sono offensive del comune sentimento della morale e illecite, per le correlazioni esistenti tra la legge del 1948 e quella relativa alla istituzione e al funzionamento dell'Ordine dei Giornalisti, ha rilevanza deontologica.

L'intervenuta condanna in sede penale, poi, sostanzia e irrobustisce la responsabilità dell'incolpato in sede deontologica dal momento che le sentenze penali di condanna, comprese quelle di patteggiamento – come sopra riportato - fanno stato nel giudizio disciplinare quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla affermazione che l'incolpato lo ha commesso.

Ritenuta così la responsabilità del ricorrente in ordine al fatto ascrittogli, resta da fissare l'entità della sanzione.

Su questo punto occorre rifarsi in modo più analitico possibile alle varie posizioni così come desumibili dagli atti di causa.

Dice correttamente il ricorrente: "L'illecito consiste nell'agire intenzionalmente contro il divieto della norma. Se c'è violazione c'è l'azione colpevole. Poi, possono anche esistere circostanze di attenuazione del reato o dell'infrazione disciplinare".

Problema: le motivazioni addotte nel fondo con il quale il giornalista Feltri ha giustificato la pubblicazione delle foto incriminate possono essere considerate, in sede deontologica, una esimente o se ne può tenere conto ai fini delle attenuanti, sempre in sede deontologica, che in quanto tali riducono la sanzione da infliggere?

A parere del Consiglio nazionale, proprio per quanto sopra riportato, non si può parlare, nel caso di specie, di esimente bensì di attenuante. In questo senso esistono oggettivamente circostanze che attenuano l'infrazione disciplinare. Lo stesso P.G., nel chiedersi se le ragioni della pubblicazione indicate nel citato articolo di fondo devono essere considerate causa di giustificazione, come sostiene l'incolpato, o attenuante, afferma testualmente: "... mentre si può convenire con il Consiglio regionale sull'irrelevanza dello scopo perseguito dall'incolpato per escludere la responsabilità, non vi è dubbio che le ragioni addotte, unitamente alla considerazione che alcune foto erano già state mostrate in due telegiornali attenuano fortemente la responsabilità ed influiscono sulla determinazione della sanzione".

Ma quanto influiscono sulla determinazione della sanzione?

Dice il P.G.: “l’intenzione dell’incolpato di svegliare le coscienze per una mobilitazione della società civile, determinando allarme e riprovazione sociale, chiaramente esplicitata dall’articolo di fondo citato, giustifica, a modifica del provvedimento impugnato, l’irrogazione della sanzione dell’avvertimento”.

L’entità della pena da infliggere invocata dal P.G. non è né condivisibile né condivisa.

Così come non è condivisibile né condivisa la posizione assunta dal presidente dell’Ordine della Lombardia così come riportata su “Il Secolo XIX”, edizione del 22.11.2000. Si legge in un pezzo a firma Patrizia Albanese, dal titolo ‘Se si fosse presentato finiva con una censura’:

Domanda: “Come si è arrivati alla radiazione?”

Risposta: “Il 29 settembre, il giorno stesso della pubblicazione delle foto su ‘Liberò’, abbiamo aperto autonomamente un fascicolo. Il procedimento è stato formalizzato il 16 ottobre. Feltri era stato convocato per il 20 novembre. Ma nonostante le tre notifiche, che certamente ha ricevuto, non si è presentato”.

Domanda: “Se Feltri si fosse presentato?”

Risposta: “Certamente sarebbe stato diverso. Se avesse tenuto il comportamento di Lerner, che ha risposto alla convocazione dell’Ordine del Piemonte, per Feltri sarebbe finita diversamente. Il Consiglio, presumo, si sarebbe limitato alla censura”.

Il ricorrente desume di essere stato radiato – in relazione a quanto dichiarato dal presidente dell’Ordine della Lombardia – “non per aver dato causa alla pubblicazione delle fotografie, ma perché non si è presentato avanti il Consiglio regionale per giustificarsi!!”

Indipendentemente dalla opportunità o meno della dichiarazione fatta e dal convincimento espresso dal presidente del Collegio giudicante in prima istanza, il fatto contestato e ritenuto deve essere valutato in questa sede alla luce della oggettiva sua gravità.

In proposito, se le riconosciute attenuanti fanno sì che sia tecnicamente da escludere in partenza la massima sanzione, ovvero la radiazione, del pari non può essere dato un semplice avvertimento – come richiede il P.G. – perché il numero e la qualità delle foto pubblicate costituiscono di per sé una grave violazione deontologica. Ecco quindi che la sanzione può trovare sbocco in una censura, così come previsto dall’art. 53 della legge ordinistica.

Il ricorrente non può essere paragonato ad un giornalista che, debitamente incaricato, produca un pezzo e, a corredo dello stesso, si procuri delle foto per poi sottoporre il tutto al vaglio del suo capo servizio, sapendo che nella piramide gerarchica esiste anche il capo redattore e il direttore. Feltri non solo ha scritto il pezzo, ma si è avvalso della sua qualità di direttore di “Liberò” per decidere la pubblicazione e l’impaginazione del pezzo e delle foto. A fronte di ciò, che da solo costituirebbe un’aggravante, esiste l’attenuante dei “motivi di particolare valore morale o sociale”, riconosciuta in sede penale.

Richiesto, in istruttoria dibattimentale, se avesse oggi rifatto quanto contestatogli, l’incolpato ha risposto negativamente con specifico riferimento alle foto.

E, come se volesse cambiare linea difensiva, ha dichiarato: “La scelta delle foto è stata fatta dalla direzione. Io ricordo che quel giorno stavo a Roma, mi informarono che c’erano del-

le fotografie ed io raccomandai soltanto di mettere delle pecette, in modo che non ci fosse il rischio della riconoscibilità dei soggetti ritratti e che la cosa fosse accettabile. Poi il giorno dopo ho visto quello che era successo e naturalmente ho difeso le scelte del giornale”.

Ha poi puntualizzato: “Al telefono mi chiesero se potevamo pubblicare o non pubblicare ed io mi feci raccontare per sommi capi quello che contenevano le fotografie. Naturalmente la risposta fu: sono fotografie scabrose, molto forti, che possono fare anche impressione. Però sicuramente non erano fotografie erotiche, semmai prevaleva, almeno nella descrizione che mi era stata fatta, l’aspetto drammatico. quindi io dissi: cerchiamo di mettere delle pecette e vediamo un pò. D’altra parte la televisione le ha mostrate, facciamolo”.

L’incolpato ha anche specificato che la sua è “una direzione di tipo politico” e che non si occupa “di didascalie, di fotografie, di titoli, di spettacoli. Abbiamo – ha puntualizzato – una struttura; c’è un direttore responsabile e due vice direttori che si occupano di questo. Io preferisco, vista anche la mia non tenerissima età, fare le cose che mi piacciono, come per esempio scrivere gli articoli, fare dei titoli di prima pagina, che trovo stimolante e divertente”.

In ogni caso, però, l’incolpato ha ammesso di essere stato consenziente in ordine alla pubblicazione delle foto e non ha importanza alcuna che, su sua indicazione, sulle stesse siano state apposte delle pecette, dal momento che le foto erano e sono rimaste “raccapriccianti e bestiali”, come le ha definite lo stesso ricorrente.

In effetti il problema non era quello di rendere irriconoscibili i soggetti raffigurati bensì quello di non pubblicare affatto le foto perché impubblicabili per legge, oltre che per norme e regolamenti stabiliti dall’Ordine dei Giornalisti (Carta dei Doveri, tutela dei minori, codice deontologico).

Ma c’è di più: il tentativo attuato dall’incolpato nel corso della sua escussione in Consiglio nazionale di attenuare le sue responsabilità circa la pubblicazione delle foto è risultato palesemente contraddetto da quanto si legge nella memoria difensiva presentata nell’occasione a firma congiunta dell’incolpato e del suo difensore: “... l’Ordine dei Giornalisti, che nell’esperienza storica del mondo è sempre stato all’avanguardia di queste battaglie di civiltà, non può limitare l’esame della condotta di Feltri crocifiggendolo alle fotografie ed al raccapriccio oggettivo che deriverebbe da una asettica, arida, insensibile osservazione. Le fotografie sono la prova forte della giustezza dell’articolo di fondo, una prova storica della nobiltà, della necessità e dell’urgenza della lotta che propone; sono la ragione storica di quella lotta. e sono, in questo quadro, la prova stessa della legittimazione oggettiva”.

Nel corso della istruttoria dibattimentale la difesa del Feltri, oltre a presentare la sopra citata memoria, che qui si intende integralmente trascritta, ha oralmente contestato le osservazioni fatte dal P.G. in relazione al capo di incolpazione sostenendo che il magistrato non ha il potere di “rettificare o addirittura correggere il capo di incolpazione” stesso.

“Per quanto riguarda poi la figura del direttore di fatto – è stato affermato – non si capisce da dove questa figura assuma la qualità di soggetto legittimato passivamente a ricevere l’incolpazione per una responsabilità che è del direttore responsabile”.

La difesa, infine, ha sostenuto che “dall’articolo tutto si può evincere tranne che ci sia stato un dolo diretto a pubblicare fotografie che oggettivamente creassero un rapporto di non fiducia tra il giornale e i lettori”.

Certo, in questo contesto è irrilevante che il giornalista Feltri, da pensionato, abbia voluto

assumere semplicemente la direzione editoriale del quotidiano “Liberò”, ma non può essere sottovalutato il fatto che il lettore - non necessariamente addentro, dal punto di vista tecnico-giuridico, nel complesso delle norme che regola l’attività giornalistica e la pubblicazione di giornali e periodici nonché la messa in onda radiotelevisiva di servizi giornalistici - si sia trovato di fronte, sul libero mercato ovvero in edicola, ad un quotidiano nel quale campeggiava (e campeggia tuttora) la scritta “LIBERO quotidiano DIRETTO DA VITTORIO FELTRI”, essendo così naturalmente portato a ritenere che quel giornale fosse opera dello stesso Feltri che lo dirigeva. In ultima analisi il lettore sapeva (e sa) che “Liberò” era (ed è) il giornale di Feltri.

Peraltro il lettore non era portato a leggere nella gerenza che a quel tempo la pubblicazione aveva il direttore responsabile nella persona di Franco Garnero, ovvero un pubblicitista che aveva con una “soluzione provvisoria” assunto, appunto, la direzione responsabile di “Liberò” “per fare più che altro un favore” (e che, per ciò stesso, è stato assolto da ogni violazione deontologica con decisione dell’Ordine del Piemonte non condivisibile e non condivisa).

Si potrebbe a questo punto disquisire sulla natura del direttore editoriale rispetto a quella del direttore responsabile di una qualsiasi testata giornalistica e si potrebbe anche considerare il rapporto, a volte citato a sproposito, tra l’art. 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di stampa e di opinione, e la qualificazione professionale del giornalista vista anche sotto il profilo dell’attività lavorativa e della specializzazione e specificazione di tale attività, ma si tratta di un discorso che certamente porterebbe lontano e che, comunque, non porterebbe ad una attenuazione della sanzione da infliggere a chi, coscientemente e con motivazioni sia pur rispettabili e rispettate, ha deciso di violare la legge, certamente dal punto di vista deontologico e anche dal punto di vista penale, vista la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti su sua richiesta.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente accompagnato dall’avv. Vincenzo Lo Giudice, a scrutinio segreto decide di ritenere il giornalista Vittorio Feltri responsabile della violazione ascrittagli e nel contempo di ridurre la sanzione inflitta dalla radiazione alla censura.

Così deciso in Roma il 4.2.2003.

■ A 2-3-9

Le carte dei doveri fanno parte integrante delle regole dell’ordinamento professionale

- C.N. 4.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giuseppe Biselli avverso delibera Ordine Lombardia del 12.1.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella seduta del 12 gennaio 1998, infliggeva a Giuseppe Biselli, giornalista pubblicitista, direttore responsabile del settimanale “Cronaca Vera”, la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di due mesi perché lo stesso “con la sua condotta ha compromesso la dignità professionale”.

Il provvedimento traeva origine dalla pubblicazione sul numero 1258 del 16 ottobre 1996 di “Cronaca Vera” di un servizio giornalistico, a firma Carlo D’Avanzo, rispondente ad uno “pseudonimo redazionale”. Sei giorni dopo la pubblicazione del servizio giornalistico

che aveva quale titolo: "Umanissimo appello di due coniugi al Tribunale per i minorenni/ Chiedono che la loro famiglia non sia distrutta", la dottoressa Donatella Valerio Sessa, coordinatore tecnico del Villaggio S.O.S. di Morosolo e consigliere esperto della Corte di appello di Milano, sezione minori, in qualità di cittadina, depositava presso la segreteria dell'Ordine di Milano un esposto "per affermare ad alta voce l'indignazione per il sistematico e indiscriminato uso di tristi storie di vita dei bambini a favore di un potere degli adulti".

Letto l'esposto ed assunte sommarie informazioni, nella seduta del 6-13 ottobre 1997 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico del direttore responsabile di "Cronaca Vera" Giuseppe Biselli - non essendo a quella data ancora noto a chi corrispondesse lo pseudonimo redazionale di Carlo D'Avanzo - con il capo di incolpazione, ai sensi degli articoli 2 e 48 della legge n. 69/63 per "non avere impedito, nella sua qualità di direttore responsabile di 'Cronaca Vera', la pubblicazione delle foto e dei nomi di due minorenni coinvolti in una triste storia familiare. Ciò in contrasto con gli articoli 114 (punto 6) del Cpp e 13 del Dpr n. 488/1988 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) il quale vieta la pubblicazione e la divulgazione ... di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento: principio affermato anche dalla Carta dei doveri del giornalista e dalla Carta di Treviso".

Il 12 gennaio 1998 Giuseppe Biselli veniva ascoltato dal Consiglio regionale dell'Ordine circa l'addebito mossogli. In quella circostanza l'incolpato presentava una memoria difensiva predisposta dai suoi legali e dichiarava di essere lui stesso l'autore del servizio giornalistico a firma Carlo D'Avanzo. Nel corso della audizione precisava, inoltre, che erano stati i genitori dei bambini a prendere contatto con la redazione del settimanale e a riferire della loro triste storia familiare. Biselli aggiungeva che nello scrivere il suo articolo non si era posto alcun "problema etico", ma che intendeva soltanto "dare una mano a quei genitori disperati" perché "convinto che i bambini non debbano essere allontanati dalla famiglia biologica" e, ancora, perché - a suo giudizio - "non esistevano gravi ragioni che avrebbero potuto giustificare l'allontanamento dei ragazzini dal loro nucleo familiare".

Nella stessa seduta del 12 gennaio 1998 il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, esaminati tutti gli atti del procedimento, richiamate le norme di legge e la giurisprudenza costante in materia di deontologia professionale, compresi i principi fissati dalla Carta dei doveri del giornalista e dalla Carta di Treviso che integrano e specificano i doveri di cui all'art. 2 della legge professionale, infliggeva al Biselli la sanzione di cui agli articoli 51, lettera c), e 54 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Del provvedimento sanzionatorio si duole il Biselli con ricorso presentato al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, tramite i suoi legali, e chiede - in via preliminare - di dichiarare la "inesistenza e la nullità del provvedimento impugnato per mancanza della sottoscrizione del segretario del Consiglio e dei membri che hanno partecipato alla decisione; in via pregiudiziale: dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per mancata corrispondenza tra i fatti contestati e quelli giudicati; nel merito: in riforma dell'impugnato provvedimento ritenere che la condotta del Biselli non ha rilevanza deontologica, non solo per difetto di dolo o colpa, ma anche per inidoneità dell'azione a compromettere la dignità professionale; in via subordinata: riformare comunque il provvedimento impugnato per quanto riguarda la sanzione inflitta sia per l'assoluta carenza di motivazione e sia per violazione del principio dell'adeguatezza e, conseguentemente, infliggere al Biselli la più lieve sanzione dell'avvertimento o quella della censura".

Su quest'ultima richiesta, formulata in ricorso, in parziale riforma della decisione impugnata, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano chiede volersi irrogare al Biselli la sanzione della censura, in considerazione delle giustificazioni dallo stesso addotte in sede di audizione davanti al Consiglio dell'Ordine della Lombardia. Per quanto attiene invece a tutte le altre questioni sollevate, in diritto, dal ricorrente, il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, pur manifestando qualche perplessità circa il richiamo a norme dei codici di procedura civile e penale in maniera impropria da parte del Consiglio regionale della Lombardia (che, tuttavia, nella deliberazione adottata precisa di averle richiamate solo per affermare "un principio di civiltà giuridica" consistente "nel divieto di pubblicazione delle generalità e delle fotografie di un minorenne - regola generale che non ammette deroghe"), rigetta "in toto" le lagnanze per manifesta infondatezza, con motivazioni che il Consiglio condivide e fa proprie e che qui si intendono integralmente trascritte.

Il Consiglio nazionale, valutati approfonditamente i fatti, l'iter del procedimento seguito in prima istanza dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, le memorie difensive del ricorrente e gli argomenti in esse esposte, le conclusioni del P.G. in ordine a presunte nullità e a presunti contrasti tra fatti contestati e fatti giudicati con implicita lesione del diritto di difesa invocato dal Biselli, conferma la decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.

Nel corso della sua audizione, nella seduta del 12 gennaio 1998 innanzi al Consiglio dei giornalisti della Lombardia, Biselli afferma non già di sconoscere norme e concetti che riguardano l'eticità della professione giornalistica, ma semplicemente di non essersi posto il "problema etico". Fatto estremamente grave per un giornalista incaricato di svolgere le funzioni di direttore responsabile di una pubblicazione a larga diffusione.

Afferma inoltre, dopo aver sostenuto che con la pubblicazione del servizio giornalistico intendeva dare "una mano a quei genitori disperati e pensavo di essere di aiuto anche nei riguardi dei tre bambini", che non ha più "seguito la vicenda dei minori dopo la pubblicazione del fotoservizio". Come dire che, fatto lo "scoop" - o giù di lì - aveva altro cui pensare.

Viene, così, a confermarsi in pieno quanto assunto nell'esposto dalla dott.ssa Donatella Valerio Sessa che esprime "ad alta voce" indignazione "per il sistematico e indiscriminato uso di tristi storie di vita di bambini a favore di un potere degli adulti" siano essi gli stessi genitori o quanti, per pelosa carità e interessata "solidarietà", immettono sul mercato editoriale e conseguentemente nel sociale - e per esclusivi fini di mercato - la narrazione di vicende che, seppure possono far presa fra i lettori - m non fra tutti - anche ricorrendo al mezzo fotografico, in realtà null'altro costituiscono che vicende talvolta angosciose, spacciate per "storie commoventi", in dispregio di qualsiasi norma etica.

Vale il caso di richiamarsi - una per tutte - alla Carta di Treviso che tutela preventivamente il minore, imponendo il rispetto della sua persona attraverso il mantenimento dell'anonimato, per evitargli la possibilità di un turbamento, nel rispetto in assoluto del prevalente interesse dello stesso.

E, in ogni caso, se il Biselli avesse inteso realmente - come vorrebbe far capire - richiamare l'attenzione della pubblica opinione e conseguentemente del legislatore su una questione non certamente avulsa dal contesto sociale e quindi di grande interesse generale, avrebbe dovuto, pur assumendosene tutti i rischi oggettivi, continuare a seguire pubblicamente la vicenda. Contrariamente, dopo aver realizzato il fotoservizio "commovente" - o meglio

“appagante” per la testata giornalistica da lui diretta - ha poi ignorato gli sviluppi che certamente “la triste storia” ha avuto.

Con le sue responsabili - sembrerebbe più opportuno dire irresponsabili - scelte, Biselli ha, senza ombra di dubbio, violato quella “regola generale che non ammette deroghe” sancita dalla Carta dei Doveri del giornalista e dalla Carta di Treviso, disatteso l’art. 16 della Convenzione ONU sui diritti del bambino (recepita nella legge n. 176/91 e nel Ccnlg), mostrato di non avere conoscenza o di avere, addirittura, non accolto il principio che le Carte dei Doveri del giornalista e di Treviso fanno parte integrante delle regole dell’ordinamento professionale, così come affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. civile, sentenza n. 7543 del 9 luglio 1991), secondo la quale “la fissazione di norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze, configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare”.

Il Biselli, in quanto anche estensore dell’articolo, nulla ha da poter lamentare circa l’entità della sanzione adottata nei suoi confronti dall’Ordine della Lombardia. La duplice veste di articolista e direttore responsabile del settimanale (di soggetto, quindi, non suscettibile di controllo alcuno sia sotto il profilo dei contenuti del servizio giornalistico, sia autorizzativi per la pubblicazione dello stesso) costituiscono una aggravante di notevole rilevanza che è indubbio potersi configurare quale comportamento non conforme al decoro e alla dignità professionale e perciò tale da compromettere non soltanto la propria reputazione, ma anche la stessa dignità dell’Ordine del quale il Biselli è componente per esservi volontariamente entrato a farne parte, anche soltanto da iscritto.

Il Biselli, per la qualifica che ricopre e che gli consente di esercitare liberamente, in piena autonomia, la professione giornalistica, addirittura di autorità, quale componente di un Ordine professionale, al quale ha liberamente aderito, ha certamente acquisito diritti che in atto continua ad esercitare, ma proprio perché ha acquisito questi diritti non può esimersi dal rispetto delle norme ordinamentali di natura deontologica prescritte a tutti gli aderenti all’Ordine stesso.

Anche negli Statuti dei più innocui club, che raggruppano le più disparate componenti sociali, esistono “regole del gioco” cui bisogna sottostare a pena di sanzioni che possono portare anche alla radiazione. L’Ordine dei Giornalisti - al pari di qualunque altro Ordine professionale - non può certamente paragonarsi a un club di natura privatistica.

Le “regole” degli Ordini sono norme di legge inderogabili e quindi proprie di un ente di diritto pubblico che svolge un servizio di interesse generale per la collettività, in un ambito autonomo speciale, ma assoggettato comunque a vigilanza da parte degli Organi dello Stato indicati dalla stessa legge istitutiva. Tra le funzioni di interesse pubblico che l’Ordine ha l’obbligo di esercitare vi è quella che attiene al potere disciplinare e al regime sanzionatorio previsto dalla legge.

La sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta, quale pena accessoria ai sensi dell’art. 54 C.P., dalla magistratura in sede di azione giudiziaria, ma può anche essere, al pari, decisa dal giudice amministrativo territorialmente previsto dalla legge ordinamentale: nel caso in specie dall’Ordine professionale di appartenenza (art. 51, lettera c) legge 69/63). La sospensione dall’esercizio della professione può variare da un periodo minimo non inferiore a due mesi ad un periodo massimo non superiore ad un anno. Questo tipo di sanzione (che nel caso del Biselli è stata inflitta nella misura minima) riguarda i casi in

cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia compromesso la dignità professionale, arrecando danno, sia pure indirettamente con la violazione delle norme e delle regole, alla stessa dignità dell'Ordine.

Non sembra, in conclusione, a questo Consiglio nazionale potersi condividere la richiesta del P.G. riguardo alla parziale riforma della decisione impugnata, con la irrogazione della sanzione della censura (che consiste, "nei casi di abusi o mancanze di grave entità, nel biasimo formale per la trasgressione accertata"). Le "giustificazioni dell'appellante" - se tali possano essere considerate dal P.G., pur con le riserve espresse, ma che tali, in effetti, non appaiono - non sono valutabili, per tutti i motivi sopra esposti, come "attenuanti al fine di applicare una sanzione adeguata al concreto comportamento".

Sulla base degli elementi in fatto e in diritto esaminati, ritenuto che il Biselli, con la sua condotta, abbia compromesso la dignità dell'Ordine professionale

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Pietro Romano in rappresentanza dell'interessato, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Giuseppe Biselli.

Così deciso in Roma il 4.2.2003.

A 2-4 Stampa pornografica

■ A 2-4-1.

Pubblicazioni pornografiche - Abuso della propria iscrizione all'albo - Violazione carta dei doveri

- C.N. 25.2.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Bonifazi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 3.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con atto a firma dell'avv. Bruno Bonanni, acquisito agli atti del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 14 gennaio 2002, è stato presentato ricorso avverso la delibera in data 3 dicembre 2001 con cui lo stesso Consiglio ha inflitto al sig. Stefano Bonifazi, iscritto all'elenco dei pubblicitari, la sanzione della radiazione prevista dall'art. 55 della legge n. 69/1963.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise trova la sua motivazione nella violazione delle norme deontologiche previste dagli artt.2 e 48 della legge n. 69/1963, per la direzione responsabile dei periodici: "3 Lingue", "Har Cang Bang", "Master Sex", "Hot Hot", "Men", "Fotoromanzo italiano", "Pub privé", "Red zone", "Casella Postale Oggi", "Segreti Porno", "Supermen Club", "Le Ore star sex", "Le ore della notte".

Nella deliberazione del 3.12.01, il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise ha richiamato le caratteristiche della professione giornalistica, come indicata dalla Legge istitutiva e come precisata da numerose sentenze anche della Suprema Corte, osservando tra l'altro che essa è "prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero...diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni, nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività ... Attività di carattere intellettuale di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità sta nella particolare sintesi tra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa".

Il Consiglio dell'Ordine ha ricordato, ancora, che l'art. 2 della legge professionale, nel tutelare la libertà di informazione ed il diritto di critica, impone al giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti e quello della personalità altrui, osservati i doveri di lealtà e buona fede.

Rileva altresì che la posizione del giornalista direttore responsabile di un periodico è inoltre caratterizzata dalla vigilanza sulla natura dell'informazione resa, che deve essere rispettosa dei principi sopra indicati

Nel provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise, si osserva che tali principi non si riscontrano nelle pubblicazioni prese in esame, che invece presentano solo immagini di incitazione alla libido, con eccitanti atti sessuali, con focalizzazione di rapporti e di organi sessuali; immagini, queste, peraltro accompagnate da commenti volgari.

A sostegno del suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise riscontra che in tali pubblicazioni vi è "deviazione delle finalità e dei principi ispiratori della professione di giornalista" e che tali periodici sono "privi di qualsiasi apporto informativo e critico", per cui "la intrin-

seca bassezza e volgarità del messaggio pornografico dei periodici diretti dal Bonifazi è tale da ledere il decoro e la dignità professionale”.

Il Consiglio interregionale ritiene infine che l'attività pubblicistica del sig. Bonifazi, caratterizzata dall'esercizio di una pluralità di direzioni responsabili aventi il contenuto sopradescritto, è in grave violazione dei principi deontologici.

Nel suo ricorso, il Bonifazi lamenta 'violazione di legge' e contesta carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione nel provvedimento adottato

Il ricorrente osserva che la delibera impugnata si impernia sul contenuto pornografico delle riviste dirette. Quindi, fa rilevare che tutte le testate indicate in delibera risultano regolarmente registrate ex art. 5 della legge n. 47/1948 e di conseguenza hanno superato la verifica di regolarità rimessa dall'ultimo comma della norma in esame ad un organo Giurisdizionale (Presidente del Tribunale); le 'copie d'obbligo' vengono depositate presso le Procure della Repubblica competenti per territorio e il Bonifazi non risulta indagato per alcun reato commesso a mezzo stampa.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise “perviene alla illogica conclusione per la quale un certo comportamento del giornalista risulta non rispondente al decoro e alla dignità professionale, mentre il 'prodotto' di quello stesso comportamento non soltanto ha ottenuto esplicito riconoscimento dal legislatore, ma altresì non viene ritenuto osceno o contrario alla pubblica decenza, dall'Autorità Giudiziaria”.

Lamenta, quindi, il ricorrente, che l'editore, a seguito della radiazione del proprio Direttore, viene di fatto a trovarsi nell'impossibilità giuridica di esercitare la propria impresa, non potendo assolvere all'obbligo previsto in tema di direzione responsabile dall'art. 3 della legge n. 47/1948.

In ordine ai motivi del ricorso si osserva preliminarmente che gli stessi sono stati già oggetto di memoria difensiva in primo grado e confutati dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise.

Comunque, ferme restando le valutazioni fatte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise, che si condividono, si osserva che il Consiglio nazionale non è chiamato a dare un giudizio sulle pubblicazioni, ma deve esaminare e risolvere una sola questione: se è compatibile con l'attività giornalistica la direzione delle pubblicazioni indicate in premessa.

A tale giudizio non è di ostacolo la registrazione ex art. 5 della legge sulla stampa (n. 47/948) essendo riconosciuto soltanto effetto anagrafico mentre l'art. 28 u.c. della legge n. 69/963 rimette alla irrevocabile decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine il giudizio sulla natura della pubblicazione quando si controverta su di essa.

Nemmeno è di ostacolo al giudizio di merito del Consiglio nazionale il secondo comma dell'art. 2 della legge sulla stampa, che richiede per i giornali, per le pubblicazioni delle agenzie di informazione e “per i periodici di qualsiasi altro genere” la nomina del direttore o del vice direttore responsabile.

Dalla interpretazione sistematica della norma che distingue le pubblicazioni giornalistiche dagli altri stampati risulta che il carattere comune alla molteplice gamma dei periodici è sempre la natura giornalistica quale criterio distintivo rispetto all'ampio genere 'stampato' contemplato dal primo comma dello stesso art. 2.

Quest'ultimo rilievo viene fatto solo in relazione all'eccezione formulata dal ricorrente, in modo che sia chiara la delimitazione fatta dalla legge n. 47 con le previsioni di cui all'art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) e all'art. 5 (Registrazione di giornali o periodici).

Tale rilievo, peraltro, sembra trovare riscontro nella previsione dell'art. 74 del DPR 26.10.1972 n. 633, col quale si stabilisce di applicare la tassazione Iva senza sconti agli stampati pornografici.

Ma, in questa sede, va valutato solo se l'attività svolta da Stefano Bonifazi nella direzione delle pubblicazioni abbia carattere giornalistico. Ebbene non si ritiene che la rappresentazione fotografica di atti o organi sessuali, le didascalie ed i commenti di carattere pornografico abbiano alcunché di produzione giornalistica.

La responsabilità del Direttore, peraltro, consiste nel vigilare sulla natura dell'informazione, che deve essere in linea con le indicazioni di sintesi, di commento, di informazione, che deve essere produzione intellettuale svolta nel rispetto di ineludibili regole deontologiche.

È fuor di dubbio, infatti, che quella svolta nelle pubblicazioni oggetto della decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise, non può essere considerata attività giornalistica e che la produzione fotografica e di scritti che vi compare lede il decoro e la dignità della professione e dell'Ordine.

Per completezza di istruttoria, si rileva che il Sostituto Procuratore Generale della Corte d'Appello di Roma, letto il ricorso, con provvedimento del 28.3.2002, ha chiesto la conferma della radiazione.

Alla luce di quanto innanzi, richiamate anche le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato sulle eccezioni formulate in primo grado e rinnovate nel ricorso, si osserva che il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise è ampiamente motivato e che i motivi del ricorso non sembrano inficiare la validità della decisione con cui si è disposta la radiazione di Stefano Bonifazi.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente assistito dall'avv. Bruno Bonanni, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Stefano Bonifazi.

Così deciso in Roma il 25.2.2003.

■ A 2-4-1 bis

- C.N. 18.12.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Pelosi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista pubblicista Franco Pelosi ricorre avverso la decisione adottata nella seduta del 20.1.2000 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per 12 mesi dall'esercizio professionale per violazione delle norme deontologiche previste dall'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 e dalla Carta dei Doveri del giornalisti stipulata l'8.7.1993 tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la FNSI. Il tutto in relazione alla direzione responsabile delle testate "Supertettono", "Le diciottenni italiane", "Le ragazze anali di provincia".

Data la rilevanza su diversi piani del caso in esame è utile riportare fatti e valutazioni così come riscontrati nell'impugnata delibera.

In essa si legge: "all'audizione, disposta con la citata contestazione per il giorno 20.1.2000, l'inculpato compariva personalmente dinanzi al Consiglio dell'Ordine assistito dal suo legale e ammetteva di essere direttore responsabile delle suddette pubblicazioni aventi contenuto pornografico, alle quali è allegata una videocassetta anch'essa di contenuto pornografico, aggiungendo di aver agito lecitamente non costituendo la divulgazione di materiale pornografico una condotta penalmente sanzionata. Al proposito - si legge ancora nell'impugnata delibera - va rilevato quanto segue:

- l'attività svolta dal Pelosi quale direttore responsabile non attiene alla pubblicazione di informazioni su eventi, fatti, notizie, né di opinioni rientranti nella libera manifestazione del pensiero e della loro comunicazione mediante la stampa, per riferirsi a messaggi pornografici accompagnati dalla vendita al pubblico di videocassette pornografiche;

- con riferimento alla diffusione di pubblicazioni pornografiche, queste non costituiscono una informazione rispettosa dei canoni deontologici cui l'attività giornalistica deve conformarsi, inficiando invece la correttezza, il decoro e la dignità professionale dell'Ordine. È noto, difatti, che l'informazione alla collettività deve riferirsi alla corretta esposizione di eventi valutati criticamente dal giornalista che li rappresenta in modo che il pubblico si formi una corretta opinione dell'accaduto. È altresì noto che il giornalista deve rispettare i canoni deontologici della carta dei doveri e deve conformare la propria condotta al rispetto della dignità professionale. Le pubblicazioni in questione non solo non assolvono alla primaria funzione dell'informazione e della critica nell'osservanza dei criteri di lealtà e buona fede, ma si pongono in grave contrasto per il loro intrinseco volgare contenuto pornografico con la dignità della professione;

- nella specie, peraltro, ai rilievi sopra esposti si aggiunge il consapevole sviamento dalla finalità della funzione del giornalista, considerato che i supporti cartacei delle pubblicazioni risultano costituire un accessorio alla vendita di videocassette pornografiche, essendo pertanto perseguita una mera finalità commerciale in evidente contrasto con i doveri del giornalista e con la dignità della professione;

- le informazioni contestate attengono dunque ad un comportamento consapevole di grave violazione dei canoni deontologici della professione di giornalista e di compromissione della dignità professionale”.

Nella parte dispositiva - dell'impugnata delibera ed esattamente al punto 3 si legge: “La presente delibera sarà eseguita decorsi 30 giorni dalla data della sua notificazione in assenza di presentazione del ricorso al Consiglio nazionale ai sensi dell' art. 60 legge 3.2.1963 n. 69”.

Preliminarmente e in relazione al punto 3 dell'impugnata decisione e sopra riportato occorre puntualizzare che la decisa sospensione dell'esecuzione della delibera in presenza del ricorso al Consiglio nazionale non sembra rispondere ai principi che regolano la materia. Al riguardo questo Consiglio nazionale, facendo riferimento ad alcune decisioni di altro Ordine regionale, si è premurato di acquisire un parere pro veritate il cui contenuto è stato portato all'attenzione della Consulta dei Presidenti e poi rinnovato con apposita circolare diretta a tutti gli Ordini regionali e interregionali.

“Pacifica è infatti - si legge nel parere - l'esecutività delle delibere adottate in primo grado dagli Ordini regionali nonché, in secondo grado, da quello nazionale; ciò sia in rapporto alla loro natura di provvedimenti amministrativi (come tali esecutivi), sia in rapporto al dettato normativo (ed in particolare dal combinato disposto dell' art. 60 della legge n. 69/63 u.c. e dall'art. 59 u. c. del regolamento di attuazione della legge, il DPR 115/65).

Così l'esecutività della decisione di primo grado non viene meno a seguito della sua mera contestazione, cioè a seguito della mera proposizione di un ricorso in appello (come del resto asserito dal Ministero di Grazia e Giustizia nella sua nota del 28.2.98); e questo - si badi bene - nemmeno se fosse lo stesso Consiglio regionale a prevederlo”.

La determinazione del Consiglio regionale “infatti, deve essere inserita nel contesto normativo sopra delineato la cui modificazione non rientra nella disponibilità degli organi che pure in esso si trovano a operare, cosicché una determinazione che autolimiti l'esecutività

della decisione stessa deve considerarsi priva di alcun effetto Appare dunque chiaro che l'esecutività delle decisioni (di primo e di secondo grado) ne impongono la relativa attuazione ...”.

Ciò nonostante si ritiene “sia possibile mutuare dal processo amministrativo una prassi consolidata per cui, ove la decisione sia impugnata con istanza cautelare volta alla sospensione della sua esecutività, si possa soprassedere alla relativa esecuzione fino al pronunciamento - in sede cautelare - del giudice superiore adito”.

Alla luce del su riportato parere pro veritate deve concludersi che il trascritto punto 3 dell'impugnata delibera deve considerarsi privo di alcun effetto.

Nel ricorso a sua firma il Pelosi sostiene tra l'altro che “la diffusione e la vendita di riviste pornografiche, al pari dei films e delle videocassette dello stesso genere, se attuata in una forma riservata tale da non urtare la suscettibilità delle persone che non gradiscono quel tipo di prodotti, non costituisce più in Italia reato penale o quanto meno non integra più la fattispecie prevista dagli artt. 528 e 529 c.p.”.

In relazione al presente procedimento che è, lo si ribadisce, di natura prettamente disciplinare, non ha rilevanza alcuna se la fattispecie contestata sia o meno penalmente rilevante ai sensi dei ricordati articoli del codice penale. Al riguardo è appena il caso di osservare che lo stesso fatto può avere allo stesso tempo rilevanza penale e deontologica oppure soltanto penale, oppure soltanto deontologica. Talché è possibile - anzi si tratta dei casi più ricorrenti - che un fatto assolutamente irrilevante dal punto di vista penale sia sanzionato deontologicamente in base alla legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti che è legge speciale.

Nel ricorso si sostiene anche che “l'art. 3 della legge 8.2.48 n. 47 ... impone la presenza di un direttore responsabile per ogni giornale o altro periodico. L'art. 5 punto 3 della stessa legge impone nel momento della registrazione del giornale o periodico la produzione di un documento da cui risulti l'iscrizione del direttore responsabile nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale. L'art. 46 della legge 3.2.63 n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica prescrive che, fatte salve le eccezioni di cui all'ultimo comma dello stesso articolo ed al successivo art. 47, il direttore e il vice direttore responsabile di un periodico debbono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti oppure in quello dei pubblicitari”.

Quindi il ricorrente deduce: “dal combinato disposto di tutte le norme sopra richiamate si può agevolmente richiamare il principio della essenzialità della presenza di un giornalista professionista o pubblicitario nella qualità di direttore responsabile per ogni qualsiasi periodico. Nessun periodico può quindi nascere e vivere senza la presenza di un giornalista professionista o pubblicitario quale direttore responsabile”.

Le conclusioni alle quali perviene il ricorrente sul punto sono del tutto errate e pertanto non sono né condivisibili né condivise e vanno respinte. Basta osservare al riguardo che oltre ai giornalisti professionisti e pubblicitari esiste altra figura di direttore responsabile di pubblicazioni a stampa quale l'iscritto all'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti. È pacifico peraltro che l'iscritto all'elenco speciale non è un giornalista. Questo non vuol dire che un giornalista professionista o pubblicitario non possa dirigere una pubblicazione da elenco speciale e per quanto riguarda il presente procedimento non possa dirigere pubblicazioni dal contenuto prettamente pornografico. Se lo fa però il giornalista, in quanto tale, deve osservare per intero gli obblighi e i doveri scaturenti dalla legge professionale. E siamo proprio nella fattispecie.

Corretta, puntuale e precisa, pertanto, si rivela l'impugnata delibera per scopi, finalità e osservanza in applicazione (art. 11 legge istitutiva) delle attribuzioni che sono proprie dei Consigli

dell'Ordine. Tra tali attribuzioni ci sono quelle di adottare i provvedimenti disciplinari e vigilare sulla condotta e sul decoro degli iscritti.

In sede di istruttoria, come previsto dall'art. 61 della legge professionale, è stato chiesto alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma il prescritto parere sul contenuto del ricorso proposto dal Pelosi.

Nelle conclusioni il magistrato estensore del parere chiede che il ricorso venga rigettato perché "infondato" e al riguardo così argomenta: "non può revocarsi in dubbio che il commercio dell'osceno, se realizzato con particolari modalità di riservatezza e di cautela, idonee a prevenire la lesione reale o potenziale del pubblico pudore, non vale ad integrare l'ipotesi dell'art. 528 c.p. e nella specie è del tutto pacifico che i prodotti pornografici erano connotati da particolari, obiettive modalità di riservatezza e di cautela, nei confronti di acquirenti adulti. Pur tuttavia, è altrettanto indiscutibile che la sfera della deontologia professionale deve essere considerata più ampia dell'illecito penale, che trova nella precisa qualificazione del codice penale la sua definizione, l'attribuzione di responsabilità e la conseguente pena. In altri termini, si è detto che se il codice penale si ispira, sostanzialmente, al principio del 'neminem laedere', le norme di cui all'ordinamento del giornalista - che l'Ordine professionale è tenuto a far osservare - riguardano un'area assai più vasta, che attinge al principio fondamentale del 'vivere honeste', cioè ai valori etici ed ai principi del decoro e della correttezza. Ciò posto, essendosi formato il giudizio - qui censurato dal Pelosi - su un piano di rigorosa obiettività e valutandosi ogni profilo di rilievo della condotta professionale, così ravvisandosi correttamente da parte del Pelosi la palese violazione del regolamento professionale che garantisce la dignità e il buon nome del giornalista e correlativamente dell'Ordine professionale, le doglianze appaiono del tutto infondate. Merita ricordare un conforme indirizzo in materia, secondo il quale 'il giornalista che, abusando della propria iscrizione all'albo, assume la direzione di pubblicazioni pornografiche, contrabbandando come giornali oggetti pornografici della peggiore specie, anche se si tratta di pubblicazioni regolarmente registrate ai sensi della legge sulla stampa, si rende responsabile di un comportamento lesivo della dignità professionale e del decoro dell'Ordine, tanto da meritare la radiazione (Cnog Ottobre 1982)'".

Il su riportato passo di una decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti appare utile e confacente anche ai fini dell'entità della pena inflitta al ricorrente (12 mesi di sospensione).

Il Pelosi nell'atto a sua firma in subordine sostiene che 12 mesi di sospensione costituiscono una pena "particolarmente severa perché sottrae il sottoscritto per un lungo periodo di tempo e forse in modo irreparabile al lavoro del quale lo stesso sottoscritto ha sempre vissuto". E così più oltre argomenta: "Irreparabilità perché un anno di assenza dall'attività professionale produce soprattutto per una persona di non giovane età, quale il sottoscritto, una perdita completa di contatti con le fonti del lavoro e impedisce peraltro per un lungo spazio temporale la estrinsecazione dell'attività intellettuale e quindi la produzione intellettuale dello stesso sottoscritto in contrasto peraltro con il ricordato principio costituzionale e con la norma della legge 22.4.41 n. 633 sul diritto d'autore".

Non si ritiene che esistano nella fattispecie gli elementi a supporto dell'invocata riduzione di pena data la gravità dei fatti contestati, fatti che a giudizio di questo Consiglio nazionale avrebbero potuto comportare anche una sanzione più severa di quella inflitta. Ma al riguardo non può non sottolinearsi che essendo stato proposto ricorso dal solo incolpato e non anche dal Pubblico Ministero non è ammessa la reformatio in peius.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Nicola Rocchetti, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Franco Pelosi.

Così deciso in Roma il 18.12.2003.

■ A 2-4-1 ter

- C.N. 17.2.2004 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Florence Odette Fabre avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 21.12.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 18 febbraio 2002 la sig.a Odette Florence Fabre ha presentato ricorso avverso la delibera in data 21 dicembre 2001 con cui l'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha inflitto alla sig.a Fabre, iscritta all'elenco dei Pubblicisti, la sanzione disciplinare della radiazione prevista dall'art. 55 della legge n. 69/1963.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio trova la sua motivazione nella violazione delle norme deontologiche previste dagli artt. 2 e 48 della legge n. 69/1963, per la direzione responsabile dei periodici: "Perversion" "Tutto vicende hard" "Maskia", "Il meglio di ...", "Primo Orgasmo".

Nella deliberazione del 21.12.2001, il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise ha richiamato le caratteristiche della professione giornalistica, come indicata dalla Legge istitutiva e come precisata da numerose sentenze anche della Suprema Corte, osservando tra l'altro che è "prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero ... diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti, idee, convinzioni, nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività..... Attività di carattere intellettuale di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica o i servizi giornalistici della radio e della televisione, la cui specificità sta nella particolare sintesi tra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa" (Cass.Sez.Lav.n. 5370/98).

Il Consiglio dell'Ordine ha ricordato, ancora, che l'art. 2 della legge professionale, nel tutelare la libertà di informazione ed il diritto di critica, impone al giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti e quello della personalità altrui, osservati i doveri di lealtà e buona fede.

Rileva altresì che la posizione del giornalista direttore responsabile di un periodico è inoltre caratterizzata dalla vigilanza sulla natura dell'informazione resa, che deve essere rispettosa dei principi sopra indicati.

Nel provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise si osserva che tali principi non si riscontrano nelle pubblicazioni prese in esame, che invece presentano solo immagini di incitazione alla libido, con eccitanti atti sessuali, con focalizzazione di rapporti e di organi sessuali; immagini, queste, peraltro accompagnate da commenti volgari.

A sostegno del suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise riscontra che in tali pubblicazioni vi è "deviazione delle finalità e dei principi ispiratori della professione di giornalista" e che tali periodici sono "privi di qualsiasi apporto informativo e critico", per cui "la intrinseca bassezza e volgarità del messaggio pornografico dei periodici diretti dalla sig.a Fabre è tale da ledere il decoro e la dignità professionale".

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio ritiene infine che l'attività pubblicistica della sig.a Fabre, caratterizzata dall'esercizio di una pluralità di direzioni responsabili aventi il contenuto sopra descritto, sia in grave violazione dei principi deontologici.

Nel suo ricorso, la ricorrente lamenta: violazione di legge, carenza, illogicità e/o contraddittorietà della motivazione nel provvedimento adottato, richiamando gli artt.21 e 41 della Costi-

tuzione e soffermandosi sull'obbligo, imposto dall'art. 3 della legge n. 47/48, della presenza di un direttore responsabile, iscritto all'Ordine dei Giornalisti per ogni giornale o altro periodico di stampa, per cui tutte le riviste, comprese quelle definite pornografiche, per potere esistere, hanno bisogno della collaborazione essenziale di un giornalista professionista o pubblicitista.

Nel ricorso si osserva, poi, che il fatto contestato non configura un illecito penale, perché la diffusione di riviste e cassette è consentita con le forme di riservatezza indicate dalla legge ed a tal proposito richiama alcune sentenze della Corte di Cassazione. Peraltro, la legge fiscale considera e conosce la stampa pornografica in ragione del fatto che la tabella a) allegata alla legge 26.10.72 n. 633 sull'imposta sul valore aggiunto Parte II n. 18 esclude i giornali e i periodici pornografici dal beneficio dell'applicazione di quell'imposta nella misura ridotta del 4% e sottopone i suddetti giornali e periodici alla più onerosa imposta del 20%.

Perciò, a parere della ricorrente, l'attività dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise si concretizza prima in una censura del contenuto del periodico sotto il profilo etico per potere arrivare in un momento immediatamente successivo e consequenziale ad una valutazione negativa del comportamento della ricorrente giornalista, in relazione al prodotto editoriale censurato. Quindi, a parere della ricorrente, l'Ordine dei Giornalisti del Lazio si attribuirebbe funzioni giurisdizionali e censorie che non gli competono "e che sono in palese contrasto con le norme costituzionali sopra richiamate". In conseguenza, nel provvedimento adottato vi sarebbe stata anche una attività di censura.

Inoltre, posto il quesito su quale attività intellettuale e quale comunicazione c'è in quei periodici a stampa che si limitano a riprodurre fotoromanzi, la ricorrente contesta la differente valutazione di vicende identiche che l'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise avrebbe fatto alla fine del 2001, e ritiene ingiusta ed eccessiva la sanzione comminata.

La ricorrente così conclude: "Mentre eccepisce la illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 48 della legge n. 69/63 per la parte in cui non esclude esplicitamente una qualsiasi possibilità di sindacato del contenuto di un periodico da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, anche nell'esercizio della funzione disciplinare, chiede che l'On. Consiglio nazionale, previa rimessione della questione eccepita alla Corte Costituzionale, ove non ritenuta manifestamente infondata, voglia in via principale revocare e porre nel nulla il provvedimento sanzionatorio" e chiede il proscioglimento.

In merito al ricorso il Consiglio nazionale osserva preliminarmente che gli stessi motivi sono stati già oggetto di memoria difensiva in primo grado e confutati dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise.

Comunque, ferme restando le valutazioni fatte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio, che si condividono, si osserva che il Consiglio nazionale non è chiamato a dare un giudizio sulle pubblicazioni, ma deve esaminare e risolvere una sola questione: se cioè può essere considerata attività giornalistica quella che si realizza nella direzione delle pubblicazioni indicate in premessa.

A tale giudizio non è di ostacolo la registrazione ex art. 5 della legge sulla stampa (n. 47/948) essendo riconosciuto soltanto effetto anagrafico mentre l'art. 28 u.c. della legge n. 69/63 rimette alla irrevocabile decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine il giudizio sulla natura della pubblicazione quando si controverta su di essa.

Nemmeno è di ostacolo al giudizio di merito del Consiglio nazionale il secondo comma dell'art. 2 della legge sulla stampa, che richiede per i giornali, per le pubblicazioni delle agenzie di informazione e "per i periodici di qualsiasi altro genere" la nomina del direttore o del vice direttore responsabile. Dalla interpretazione sistematica della norma che distingue le pubblicazioni giornalistiche dagli altri stampati risulta che il carattere comune alla molteplice gamma dei

periodici è sempre la natura giornalistica quale criterio distintivo rispetto all'ampio genere 'stampato' contemplato dal primo comma dello stesso art. 2.

Quest'ultimo rilievo viene fatto solo in relazione all'eccezione di cui al precedente formulata dal ricorrente, in modo che sia chiara la delimitazione fatta dalla legge n. 47 con le previsioni di cui all'art. 2 (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) e all'art. 5 (Registrazione di giornali o periodici).

Tale rilievo, peraltro, sembra trovare riscontro proprio nella previsione dell'art. 74 del DPR 26.10.1972 n. 633, col quale si stabilisce di applicare la tassazione Iva senza sconti agli stampati pornografici e che la ricorrente, invece, ritiene di richiamare a sostegno della sua tesi.

Perciò, in questa sede, va valutato solo se l'attività svolta da Florence Odette Fabre nella direzione delle pubblicazioni abbia carattere giornalistico. Ebbene, non si ritiene che la rappresentazione fotografica di atti o organi sessuali, le didascalie ed i commenti di carattere pornografico con tutto il condensato di volgarità che li accompagna abbiano alcunché di creativo sul piano dell'informazione e della critica e quindi possano configurarsi in produzione giornalistica.

La responsabilità del Direttore, peraltro, consiste nel vigilare sulla natura dell'informazione, che deve essere in linea con le indicazioni di sintesi, di commento, di informazione, che deve essere produzione intellettuale svolta nel rispetto di ineludibili regole deontologiche.

È fuor di dubbio, infatti, che quella svolta nelle pubblicazioni oggetto della decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise, non possa essere considerata attività giornalistica e che la produzione fotografica e di scritti che vi compare leda il decoro e la dignità della professione e dell'Ordine.

Si richiamano, ancora, le valutazioni del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica di Roma che, letto il ricorso, con provvedimento del 23.4.2002, ha chiesto la conferma...”ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato e conforme all'interesse pubblico: che le osservazioni difensive sulla inesistenza di reati nella diffusione di immagini e pubblicazioni pornografiche non appaiono conferenti, così come manifestamente infondato il richiamo ai principi costituzionali.

Alla luce di quanto innanzi, richiamate anche le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato sulle eccezioni formulate in primo grado e rinnovate nel ricorso, si osserva che il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio si fonda su valide motivazioni e che i motivi del ricorso non inficiano la validità della decisione con cui si è disposta la radiazione di Florence Odette Fabre.

Infine, per quanto riguarda di rimettere alla Corte Costituzionale la eccezione sulla illegittimità costituzionale degli artt.2 e 48 della legge n. 69/1963 per la parte in cui non esclude una qualsiasi possibilità di sindacato del contenuto di un periodico da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti anche nell'esercizio della funzione disciplinare, si osserva che il Consiglio nazionale non ha tale facoltà, essendo organo amministrativo e non giurisdizionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltata l'interessata assistita dall'avv. Nicola Ronchetti, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso della sig.a Florence Odette Fabre e di dichiarare improponibile, per incompetenza dell'organo adito, la questione di illegittimità costituzionale degli artt.2 e 48 della legge n. 69/93.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

■ A 3
CONTENZIOSO
GENERALE
VIZI PROCEDURALI,
RICORSI ELETTORALI

A3 Contenzioso generale, vizi procedurali, ricorsi elettorali

■ A 3 1

Contenzioso generale

■ A 3-1-1

Invalidità della prova d'esame per professionista - Dichiarato nullo il provvedimento di iscrizione al registro praticanti (invalidità derivata)

- C.N. 18.4.1997 – Pres. Petrina – Rel. Papa
- *Respinto ricorso Andrea Piersanti avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.10.1994*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

In data 27 ottobre 1994 il Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise deliberava di respingere la nuova istanza di iscrizione all'elenco dei professionisti, presentata dal sig. Andrea Piersanti, poiché già deliberata con esito negativo.

Si rifaceva in pratica, il Consiglio interregionale, ad una precedente delibera del 19.3.1992 con la quale, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, si decideva il rigetto della iscrizione del Piersanti nell'elenco dei professionisti e la sua cancellazione dal registro dei praticanti.

Avverso tale delibera il sig. Piersanti ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente fa presente “di essere stato ritenuto idoneo all'iscrizione nel registro dei professionisti dalla commissione di esame della sessione del giugno del 1991”. Fa presente che il grave ritardo nella risposta del Consiglio interregionale e le motivazioni addotte sono lesive del suo diritto di accedere all'albo. Chiede al Consiglio nazionale “che gli venga resa giustizia”, svolgendo di fatto attività giornalistica a tempo pieno, dalla quale trae il sostentamento personale e della propria famiglia.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In via preliminare va ricordata in breve la vicenda del ricorrente.

Il Piersanti nell'87 aveva presentato domanda all'Ordine interregionale del Lazio e Molise il quale aveva ritenuto di non doverlo iscrivere nel registro dei praticanti in quanto mancavano i dovuti presupposti di legge.

Avverso tale delibera il Piersanti aveva ricorso al Consiglio nazionale il quale, accogliendo il ricorso, aveva disposto l'iscrizione dello stesso nel registro dei praticanti (decisione del 20.12.1989).

L'Ordine interregionale del Lazio e Molise, stante l'esecutorietà del predetto provvedimento, iscrisse il Piersanti, con riserva di eventuale impugnazione, nel registro dei praticanti (delibera del 18.9.90).

Avverso la decisione del Consiglio nazionale, la Procura Generale proponeva ricorso e il Tribunale civile di Roma, con sentenza del 7.12.90, accoglieva il ricorso del Procuratore Generale revocando la decisione di iscrizione nel registro dei praticanti del Piersanti il quale ultimo impugnava la sentenza del Tribunale.

Nelle more del giudizio di appello, il Piersanti, usufruendo della iscrizione esecutiva decisa dal Consiglio nazionale, ha sostenuto e superato gli esami di idoneità professionale il 20.6.91.

Con sentenza esecutiva del 4.11.91, la Corte di appello di Roma ha respinto la impugnazione del Piersanti e a seguito di tale decisione il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha cancellato il predetto dal registro dei praticanti.

Il Piersanti ha presentato nuova domanda al Consiglio interregionale chiedendo di essere iscritto all'elenco dei professionisti e con la decisione del 27.10.94 di cui in premessa il Consiglio ha respinto tale nuova istanza "poiché già precedentemente deliberata con esito negativo".

Nel merito va rilevato che il ricorrente non adduce, a fondamento del suo ricorso, ragioni significative sul piano giuridico, ma invoca che gli "venga resa giustizia" svolgendo egli "di fatto regolare attività giornalistica".

Non sembra naturalmente possibile accogliere il ricorso del Piersanti violando, "per fare giustizia", una decisione della magistratura ordinaria che è esecutiva e definitiva.

Essendo definitiva la sentenza della Corte d'Appello, infatti, resta in sostanza confermata la revoca della decisione adottata da questo Consiglio nazionale il 20.12.89 con la quale si era disposta l'iscrizione nel registro dei praticanti del ricorrente. Tale revoca, ormai definitiva, consistendo nella "eliminazione" dell'atto ritenuto invalido, ha, in sostanza, per il principio della cosiddetta invalidità derivata, reso praticamente invalido anche il superamento dell'esame di idoneità professionale (successivo alla revoca) avendo quest'ultimo, quale presupposto per il suo sostenimento, l'iscrizione al registro dei praticanti prescritta dalla legge professionale (iscrizione eliminata appunto con la sentenza del Tribunale di Roma, resa definitiva dalla sentenza della Corte d'Appello).

Dunque a nulla vale il rilievo (risultato idoneo agli esami) che il ricorrente muove nella impugnativa. Infatti il principio di invalidità derivata consiste appunto nel fatto che un atto che potrebbe di per sé essere valido (nel caso l'idoneità eseguita) diviene invalido in quanto subisce le conseguenze della invalidità di un altro atto precedente o presupposto (nel caso iscrizione al registro dei praticanti) al quale sia intimamente collegato.

Da tutto quanto sopra automaticamente ne consegue che non si può procedere alla iscrizione del ricorrente nell'elenco dei giornalisti professionisti presupponendo quest'ultima tra l'altro anche i due requisiti (l'iscrizione al registro dei praticanti e il superamento dell'esame di idoneità professionale) eliminati per effetto della revoca, ormai resa definitiva, della decisione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del 20.12.1989.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Andrea Piersanti.

Così deciso in Roma il 18.4.1997.

■ A 3-1-2.**Non ammessa la cancellazione per morosità: l'Ordine può procedere attraverso l'apertura di un procedimento disciplinare**

- C.N. 23.12.1997 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Antonio Rasulo avverso delibera Ordine Puglia del 16.9.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

Il prof. Pietro Antonio Rasulo ricorre avverso la delibera adottata il 16.9.96 1996 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia e con la quale è stata disposta la cancellazione dall'elenco dei pubblicisti.

Motivi della decisione: “non ha adempiuto al dovere di pagare le quote di iscrizione all'Ordine (nonostante la racc. n. 125 dell'8.1.96) per gli anni 93/95 e della relativa indennità di mora per un importo complessivo di L.319.000; l'art. 29 del regolamento D.P.R. 4.2.1965 n. 115 dispone il versamento delle quote entro il mese di gennaio di ciascun anno; il rifiuto persistente del pagamento delle quote dovute costituisce grave pericolo per la vita stessa dell'Ordine che trae esclusivamente i mezzi per adempiere alle sue funzioni dalle quote degli iscritti; tale comportamento costituisce violazione dei doveri professionali e fatto di scorrettezza professionale; il prolungato mancato pagamento deve essere interpretato come un'evidente manifestazione di cessazione dell'attività nonché di implicita rinuncia all'iscrizione”.

Nel ricorso a sua firma il prof. Rasulo puntualizza che il mancato versamento di quanto dovuto era stato determinato da “una pura dimenticanza”; di essere stato negli ultimi anni impegnato in missione fuori sede “per lunghissimi periodi”; di aver ricevuto “un solo avviso” di richiesta di pagamento. Eccepisce, poi, che l'impugnata delibera “si fonda su una pura supposizione e su una interpretazione del tutto unilaterale”: cessazione di attività e implicita rinuncia all'iscrizione. Ed afferma: “Tale supposizione è priva di riscontri, possono invece essere prodotte ampie prove della mia attività pubblicistica: direttore di periodico e pubblicazione di articoli e saggi vari”.

Il ricorrente eccepisce, poi, sul piano tecnico-giuridico l'impossibilità di cancellazione dall'albo per morosità in quanto la fattispecie non è prevista dall'ordinamento.

In ogni caso, appena ha avuto notificato il provvedimento di cancellazione, il ricorrente ha pagato quanto dovuto, spese legali comprese. E di ciò esiste ampia documentazione in atti.

È da sottolineare a questo punto che già nel 1974 gli Ordini regionali sono stati opportunamente sollecitati dall'Esecutivo del Consiglio nazionale, con una lettera a firma del suo consigliere segretario, perché intraprendessero provvedimenti atti a risolvere il deplorabile fenomeno della morosità attraverso una procedura molto snellita e nello stesso tempo dalle amplissime garanzie di legittimità. In proposito a suo tempo è stata anche predisposta una bozza di lettera che i presidenti degli Ordini regionali dovrebbero mandare ai colleghi morosi invitandoli a voler provvedere entro un paio di settimane al pagamento delle quote arretrate, con l'avvertimento che “in caso di ulteriore inadempienza verrà proposta al Consiglio dell'Ordine l'apertura di procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 48 della legge 3.2.1963 n. 69 con tutte le conseguenze di legge e fermo restando che le spese di detto procedimento saranno a loro carico”.

Era stato anche predisposto uno schema di delibera di apertura del procedimento disciplinare per morosità con l'espressa autorizzazione al “Presidente dell'Ordine a revocare l'azione disciplinare intrapresa nei confronti dell'iscritto in qualsiasi momento e in qualsiasi fase nel caso che l'iscritto provveda al pagamento delle quote dovute maggiorate ... per spese e diritti di segreteria derivanti dai ripetuti solleciti inevasi e dal presente giudizio”.

Come si vede, già nel 1974 era stato precisato che l'azione disciplinare sarebbe stata sospesa in caso di pagamento di quanto dovuto dal moroso all'Ordine.

Siamo nella fattispecie, dal momento che il ricorrente, come detto, ha già corrisposto all'Ordine regionale quanto dovuto per quote arretrate.

Sono venuti a cessare, pertanto, i motivi di fatto che hanno determinato la cancellazione dall'albo.

Peraltro, è indubbio che il Consiglio dell'Ordine della Puglia non avrebbe potuto deliberare, come ha fatto, la cancellazione per morosità in assenza di un atto propedeutico e necessario. In effetti la cancellazione per morosità non è prevista dalla legge ordinistica in modo diretto ed autonomo. Talché è obbligatorio rifarsi ad una precedente legge dello Stato, la n. 536 del 3.8.1949, in base alla quale (art. 2) il mancato pagamento dei contributi nel termine prescritto comporta la sospensione dall'esercizio professionale. Ma occorre arrivare alla pronuncia con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare, il che conferma la sua natura, appunto, disciplinare.

In altri termini, il Consiglio regionale avrebbe dovuto sottoporre il collega Rasulo a procedimento disciplinare con l'osservanza della procedura prevista dalla legge e dal regolamento ordinistici; e, poi, in relazione all'esito del procedimento disciplinare, procedere eventualmente alla cancellazione.

Tutto ciò considerato, e avuto riguardo al potere-dovere riconosciuto al Consiglio nazionale di rinnovazione dell'istruttoria (vedi in proposito la sentenza n. 2179 del 9.7.1996 della Corte di appello di Milano),

P. Q. M.

Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Pietro Antonio Rasulo.

Così deciso in Roma il 23.12.1997.

■ A 3-1-3.

Impossibilità per l'esponente di proporre ricorso al Cnog (n.b. - La norma è stata innovata attraverso il nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi art. 40)

- C.N. 15.12.1999 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso inammissibile Starlin Abdi Arush avverso la comunicazione Ordine Lazio e Molise del 24.2.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La sig.ra Starlin Abdi Arush, cittadina somala residente a Torino, a mezzo della nipote Deqa Yasin, ricorre avverso la seguente comunicazione inviata dal presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 24.2.1998: "Gentilissima Signora, a seguito di istruttoria espletata nei confronti della giornalista Isabel Pisano, La informiamo che non sono emerse violazioni deontologiche tali da intraprendere un'azione disciplinare. Cordiali saluti".

Quanto sopra è da mettere in riscontro diretto ad un esposto datato 29.4.1997 con il quale si lamenta una serie di violazioni anche deontologiche a carico della Pisano. In particolare si legge nel documento:

"Egregio Presidente, desidero portare alla Sua conoscenza un fatto di estrema gravità commesso dalla giornalista Isabel Pisano che con il suo comportamento molto scorretto e altamente lesivo nei miei confronti sta mettendo in serio pericolo la mia stessa vita.

Veniamo ai fatti. Lo scorso Settembre sono stata contattata per due volte, a Nairobi, dalla suddetta signora Pisano. La prima volta mi chiamò da Mogadiscio presentandosi come grande amica di Ilaria Alpi (cosa poi smentita più tardi da alcuni testimoni), amica di Maria Dusatti (in realtà conosciuta appena a Mogadiscio) e amica di Massimo Alberizzi (scoprii poi mai conosciuto) e mi chiese un incontro a Nairobi. In seguito, arrivata a Nairobi la Pisano mi chiamò di nuovo dicendomi di essere una giornalista e che stava preparando un servizio per la Rai da mandare in onda in occasione dell'anniversario della morte di Ilaria, il 20 marzo. Sapeva che io ero stata amica di Ilaria e quindi mi chiese di concederle un'intervista.

Io mi rifiutai di rilasciare qualsiasi tipo di intervista o testimonianza riguardante la morte di Ilaria. Infatti vivo ancora in Somalia e sono un noto personaggio pubblico, non avrei potuto quindi espormi e mettere così a repentaglio la mia vita e il mio operato nel mio Paese.

Accettai comunque di incontrarla (solo grazie alle amicizie da lei millantate) a patto che si trattasse di un semplice colloquio, in via amichevole, che potesse aiutarla a meglio comprendere la situazione somala e quindi le circostanze legate alla morte di Ilaria Alpi.

Il giorno fissato per l'appuntamento con la Pisano io dovevo incontrarmi con Maria Dusatti (che vive a Roma e lavora per una Organizzazione non Governativa). Ci recammo quindi insieme all'albergo Panafrica dove alloggiava la Pisano.

Arrivate in albergo la Pisano ci fa salire nella sua camera. Bussiamo alla porta ed escono due somali, uno di loro mi saluta dicendo di conoscere mio fratello. Nella stanza ci sono la Pisano ed il suo operatore. Mi parla del ragazzo somalo e mi spiega che quello è l'autista di Ilaria.

Io, immediatamente, le dico che io conosco molto bene l'autista di Ilaria e che non è proprio l'uomo che lei ha intervistato. Scopro anche che la Pisano gli ha dato 200 dollari. Chi conosce l'attuale situazione Somala, sa perfettamente che con una cifra del genere un somalo è disposto a dichiarare di essere chiunque e a dire qualsiasi cosa.

Iniziamo a parlare. Subito estrae un registratore e io le ribadisco che la mia persona non deve essere citata in alcun modo e tanto meno può essere registrata la mia voce o filmarmi, ma che il mio contributo vuole solo essere un aiuto al suo lavoro. La Pisano mi rassicura di nuovo. L'operatore resta seduto con la telecamera appoggiata per terra (all. documento a).

Di quanto sopra raccontato è testimone la Signora Maria Dusatti.

Nonostante io abbia acconsentito all'incontro solo ed esclusivamente in via privata e amichevole e grazie, ripeto, alle persone mie amiche dalla Pisano millantate come amici suoi solo per riuscire a contattarmi :

1. Il 13 novembre 1996 esce il settimanale "Oggi" con un articolo a firma della Pisano che, oltre a distorcere la realtà dei fatti, riporta le mie generalità e un mio virgolettato come se fossi stata intervistata.
2. Il 20 marzo 1997 su Rai Tre, subito dopo Linea Tre, preceduto da una presentazione del direttore Lucia Annunziata, va in onda un ricordo di Ilaria Alpi.

Il primo servizio, realizzato dal giornalista Flavio Fusi a Merka, (in un periodo successivo al mio incontro con la Pisano), riporta anche una mia intervista che avevo concesso a Fusi in quanto mi era stato presentato dall'Inviato Speciale per la Somalia Giuseppe Cassini, e il servizio era incentrato solo sul lato umano di Ilaria Alpi e le sue amicizie in Somalia.

Dopo il TG3 della notte è andato invece in onda il servizio realizzato dalla Pisano dal titolo "Chi ha paura di Ilaria Alpi?". Durante questo servizio compare la stanza di albergo dove io avevo incontrato la Pisano, le mie immagini rubate dalla telecamera che l'operatore aveva appoggiato per terra e la mia voce registrata con ciò che io avevo raccontato in via confidenziale. Il tutto senza nemmeno gli accorgimenti tecnici per proteggere la mia immagine o la mia voce.

Il comportamento della Pisano è ancora più grave se si considera:

1. La mia immagine e la mia voce erano inserite nel servizio di Fusi andato in onda in parte prima, in parte dopo, quello della Pisano, rendendo quindi ancora più facile riconoscere la mia persona e la mia voce nelle immagini rubate dalla Pisano.
2. Alla Pisano raccontavo fatti e avvenimenti solo ed esclusivamente in via confidenziale e in nome di quelle amicizie da lei millantate. Mai le avrei rilasciato un'intervista davanti alle telecamere raccontando tutto quello che le ho detto.

La cassetta del servizio Rai dall'Italia è presto arrivata anche in Somalia.

Il comportamento disonesto, millantatore, scorretto, ingannevole e lesivo da parte di Isabel Pisano sta ora mettendo a repentaglio la mia vita in un Paese come la Somalia dove la situazione politica è ancora molto critica e regnano insicurezza e violenza.

Chiedo pertanto a questo autorevole Presidente del Consiglio nazionale di voler aprire un procedimento disciplinare e intervenire con urgenza nei confronti della suddetta Isabel Pisano. Cito come testimone del fatto la Signora Maria Dusatti ...".

All'esposto è allegata la seguente dichiarazione a firma Maria Dusatti - Ambasciata d'Italia - Nairobi - Kenia:

"Nel corso della trasmissione dedicata dalla Rete 3 della Rai alla memoria di Ilaria Alpi, sono state trasmesse, certamente contro il volere dell'interessata, immagini e voce della signora Starlin Abdi Arush, dirigente dell'Organizzazione delle donne somale IIDA, riprese nel corso di un incontro con la giornalista Isabel Pisano, avvenuto all'Hotel Panafric di Nairobi nei primi giorni di ottobre 1996, alla presenza del cineoperatore che accompagnava la Pisano e della sottoscritta.

La mia partecipazione all'appuntamento con la signora Pisano, da me incontrata pochi giorni prima a Mogadiscio, era stata richiesta dalla signora Abdi Arush proprio per aiutarla a chiarire con la signora Pisano i limiti del colloquio: disponibilità ad un incontro informativo, come contributo alla comprensione del problema somalo, rifiuto di ogni tipo di intervista per non mettere a rischio la propria attività e la propria vita.

Il problema sembrava ben compreso dalla signora Pisano che, in mia presenza ha spento il registratore ed ha detto all'operatore di spegnere la cinepresa. Da quanto ho potuto vedere in seguito nella televisione in Italia, evidentemente, la giornalista aveva solo fatto finta di chiudere gli apparecchi di registrazione.

Faccio presente di essere in procinto di partire per la Somalia, dove sarò impegnata per un anno nella realizzazione di un progetto di cooperazione. Per questo motivo invio una nota scritta e resto a disposizione per gli eventuali chiarimenti ritenuti necessari per sanzionare un comportamento certamente poco professionale come quello della signora Pisano".

Nel ricorso al Consiglio nazionale l'interessata si rifa in tutto e per tutto ai fatti di cui all'esposto e ai motivi delle lagnanze in esso esplicitate.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, nelle conclusioni rese sul caso in oggetto ai sensi dell'art. 61 della legge professionale, "sostiene che il comporta-

mento della giornalista Isabel Pisano costituisca illecito disciplinare, in quanto non appare conforme alla verità sostanziale dei fatti ed incide quindi negativamente sul decoro e sulla dignità professionale”. Da qui la richiesta del P.G. di “una approfondita valutazione di quanto censurato dall’interessata al fine delle migliori determinazioni di competenza”.

La richiesta del P.G., purtroppo, non è accoglibile in quanto l’art. 60 della legge prevede che “le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato o dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale”.

Il dato letterale appare chiaro, nel senso che non consente a soggetto terzo, quale è l’esponente, la proposizione del gravame. Tale indicazione, peraltro, appare conforme all’impianto della stessa legge 63/69 che indica come parte del processo solo l’interessato e il pubblico ministero.

Pertanto il ricorso è da dichiarare inammissibile. Ciò, lo si ripete, sul piano strettamente tecnico-processuale dal momento che è e resta profonda convinzione di questo Consiglio nazionale che esistessero ab origine tutti gli elementi per l’apertura di un procedimento disciplinare attraverso il quale pervenire ad un accertamento giudiziale della verità o meno dei fatti lamentati.

Quanto sopra è da sottolineare anche in relazione al fatto che nel fascicolo degli atti non risulta un vero e proprio provvedimento di archiviazione dell’esposto e quindi di non apertura di procedimento disciplinare, cosa che, attraverso le motivazioni addotte nello stesso documento, qualora fosse stato emanato, avrebbe certamente contribuito ulteriormente ad una più puntuale conoscenza dei fatti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

di dichiarare il ricorso della sig.ra Starlin Abdi Arush inammissibile per carenza di legittimazione della ricorrente a proporre l’atto;

di invitare il Consiglio interregionale competente a voler adottare, in tutti i casi, formali provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio delibera, altresì, di segnalare il caso alla competente Autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma il 15.12.1999.

■ A 3-1-4.

Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il relativo procedimento disciplinare anche se è stata già emessa la decisione di primo grado

- C.N. 12.12.2000 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizia Chiesa avverso delibera Ordine Piemonte del 9.11.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La publicista Patrizia Chiesa ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte il 9.11.1999 di “cancellazione” dall’Albo per morosità. La Chiesa, infatti, nonostante le ripetute sollecitazioni e diffide, non aveva mai provveduto a pagare gli arretrati delle quote di iscrizione all’Ordine, compromettendo così gravemente, con la sua condotta, la dignità professionale e mettendo inoltre in pericolo la vita stessa dell’Ordine che trae esclusivamente i mezzi per adempiere alle sue funzioni dalle quote degli iscritti.

In sede di gravame la ricorrente definisce “ingiustificate” e “respinge” le motivazioni addotte nell’impugnata delibera (“aver compromesso la dignità professionale” e “spregio dell’Ordine professionale”) in ordine alle quali “si riserva di tutelare il suo buon nome nelle sedi opportune”.

Circa il mancato pagamento delle quote “riconosce di non aver versato le quote di adesione al collegio (iscrizione all’Ordine, n.d.r.) per gli anni 98 e 99 e di non aver risposto alla lettera dell’Ordine. Tutto ciò per gravissimi motivi familiari. In effetti nel 1998 fu scoperto che la madre della scrivente era stata colpita da una forma di tumore fortemente degenerativa che si risolse nefastamente alla fine del settembre 99. In conseguenza, oltre alla normale attività lavorativa e a quella giornalistica, ogni momento libero era dedicato all’assistenza della madre e tutti gli altri impegni, forzatamente e volutamente, procrastinati per cause di forza maggiore”.

La ricorrente quindi “ritiene di dedicare, oltre alla normale attività lavorativa, tempo e denaro in un’attività impegnativa e socialmente utile, come quella di collaborare intensamente all’edizione dell’unico giornale di informazioni e cultura in lingua piemontese esistente al mondo” cosa che “dovrebbe essere elemento qualificante nei confronti dell’Ordine e del suo Consiglio, sempre, beninteso, che detto Ordine non limiti la sua attività a quello di registratore di cassa”.

La Chiesa infine “dichiara di essere disponibile a versare gli arretrati dovuti qualora il Consiglio decida la sua reintegrazione”.

Prima di entrare nella sostanza del ricorso occorre subito precisare che vanno decisamente respinte le osservazioni fatte dalla ricorrente nei confronti del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte che, per come si evince dagli atti di causa, non può minimamente essere paragonato ad un “registratore di cassa” atteso che lo stesso Consiglio ha correttamente e doverosamente esercitato le sue attribuzioni. In base a tali attribuzioni - come prescrive l’art. 11 della legge 69/63 - “cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria e svolge ogni attività diretta alla repressione dell’esercizio abusivo della professione; cura la tenuta dell’albo e provvede alle iscrizioni. e cancellazioni; provvede all’amministrazione dei beni di pertinenza dell’Ordine e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti”.

Per contro è un preciso obbligo di legge per gli iscritti pagare le quote annuali dal momento che l’Ordine “vive” esclusivamente di esse, il cui venir meno costituisce pericolo per la sua stessa esistenza.

Il fatto che il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte abbia rilevato la morosità della ricorrente ed abbia, correttamente, avviato il relativo procedimento disciplinare non inficia quanto vantato dalla ricorrente stessa e cioè la ricordata attività collaborativa “all’unico giornale di informazione e cultura in lingua piemontese esistente al mondo”.

Se quanto sopra riportato sia o meno “elemento qualificante nei confronti dell’Ordine e del suo Consiglio” è cosa che in questa sede non può trovare accoglimento o diniego.

Il fatto invero è del tutto estraneo al procedimento così come è estranea la “riserva di tutelare il suo buon nome (della ricorrente n.d.r.) nelle sedi opportune”.

Quello di rivolgersi alla magistratura ordinaria è un diritto della ricorrente che la stessa può far valere a suo insindacabile giudizio. Non può valere - e non vale -, comunque, come forma di pressione, neanche larvata, nei confronti di questo Consiglio nazionale.

Certo non possono essere ignorate le motivazioni addotte in questa sede - e soltanto in questa sede - dalla ricorrente circa il mancato pagamento delle quote, ma va sottolineato che esse se sul piano umano suscitano comprensione, su quello tecnico-giuridico sono di assoluta irrilevanza non potendosi minimamente ergersi a "cause di forza maggiore" dal momento che la stessa ricorrente ammette di aver continuato a svolgere sul piano giornalistico un'attività impegnativa e socialmente utile" tanto da dedicarvi "tempo e denaro". È proprio nell'ambito di questa attività giornalistica che la Chiesa avrebbe potuto e dovuto far fronte ai suoi doveri nei confronti dell'ordine di appartenenza.

Quanto poi alla disponibilità "a versare gli arretrati dovuti qualora il Consiglio decida la sua reintegrazione", è appena il caso di sottolineare che la ricorrente non può porre condizione alcuna alle decisioni di questo Collegio giudicante; men che meno può subordinare il pagamento di quanto dovuto per arretrati alla sua reintegrazione. Talché anche se il ricorso dovesse essere respinto, pur tuttavia resterebbe l'obbligo giuridico da parte della ricorrente a corrispondere quanto dovuto per quote pregresse.

In sede istruttoria - così come da costante procedura seguita da questo Consiglio nazionale - è stato chiesto alla ricorrente - senza promessa alcuna in ordine all'esito del procedimento - di voler corrispondere quanto dovuto. E Patrizia Chiesa ha effettivamente pagato quanto richiestole.

A questo punto è da evidenziare che il provvedimento impugnato riguarda sul piano strettamente tecnico una ipotesi di radiazione così come prevista dagli artt.51 e 55 della legge professionale anche se nell'impugnata delibera si parla di "cancellazione".

È da premettere anche che nella parte dispositiva della delibera di apertura di procedimento disciplinare nei confronti della Chiesa il presidente del Consiglio regionale del Piemonte viene espressamente autorizzato "a revocare l'azione disciplinare intrapresa nei confronti dell'iscritto in qualsiasi momento e in qualsiasi fase, nel caso in cui l'iscritto provveda al pagamento delle quote dovute ...".

Si è del parere - alla luce anche di precedenti pronunce del Consiglio nazionale - che la revoca dell'azione disciplinare possa di fatto aversi in qualsiasi grado di giudizio e comunque prima che la relativa delibera, che ha valore di sentenza, passi in giudicato.

Ciò premesso e considerato, essendo il procedimento ancora in corso esso deve essere dichiarato estinto per mancanza della materia del contendere dal momento che la ricorrente ha pagato quanto richiestole dal competente Consiglio regionale maggiorato dell'integrazione richiestagli da questo Consiglio nazionale a seguito del ricalcolo di quanto dovuto.

In sede istruttoria, così come prevede l'apposita procedura (art. 61 legge 3.2.1963 n. 69) è stato chiesto in data 1.2.2000 alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino di voler rassegnare le sue conclusioni. La richiesta è stata reiterata in data 18.5.2000.

Richiesta e sollecito sono rimasti inevasi.

Ciò nonostante si è del parere che la causa possa lo stesso essere definita, attese le oggettive risultanze istruttorie ed il tempo infruttuosamente trascorso dalla data di richiesta di conclusioni alla competente Autorità giudiziaria.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di ritenere estinta l'azione disciplinare per cessata materia del contendere e per l'effetto accogliere il ricorso della sig.ra Patrizia Chiesa.

Così deciso in Roma il 12.12.2000.

■ A 3-1-5

Procedure di astensione e ricusazione

- C.N. 26.1.2001 – Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Silvia Vada avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 4.10.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi : conforme*

La giornalista Silvia Vada ricorre con tre diversi atti avverso alcune decisioni del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta.

1) In particolare con atto del 19/10/99 ricorre avverso la delibera del 13/9/99 comunicata con lett. 20.9.1999 con la quale il Consiglio della Valle d'Aosta si è pronunciato sulla ricusazione del Presidente e dei Consiglieri dell'Ordine del Piemonte, ricusazione proposta dalla Vada in un procedimento disciplinare aperto a suo carico.

Tale procedimento era stato aperto dal Consiglio del Piemonte in data 10/2/99 perché in una trasmissione di Italia Uno la Vada secondo la contestazione si era introdotta in casa di una famiglia spacciandosi per postina, evitando così di qualificarsi come giornalista. Il tutto al fine di effettuare un servizio giornalistico.

A seguito di apposita richiesta del Consiglio del Piemonte, la causa era stata rimessa, ai sensi dell'art. 50 della legge professionale n. 69/63, appunto alla cognizione del Consiglio dell'Ordine della Valle d'Aosta dove è tuttora pendente.

Incidentalmente, pertanto, la Vada ricorre a questo Consiglio nazionale al fine di vedere annullata non già una decisione di merito che ancora deve essere emanata, ma perché venga annullata la decisione con la quale il Consiglio della Valle d'Aosta si è dichiarato competente (ai sensi dell'art. 50, ultimo comma, della legge n. 69/63) pur avendo rigettato l'istanza di ricusazione avanzata nei confronti dei primi giudici.

Nell'impugnativa la ricorrente sostiene che erroneamente è stata applicata “la normativa prevista dal codice di procedura penale in tema di ricusazione, mentre l'art. 50 della legge professionale n. 69/63, dispone che l'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile”. Conseguentemente sostiene, anche, che essendo stata respinta l'istanza di ricusazione il Consiglio avrebbe comunque dovuto rimettere gli atti ai primi giudici. Da qui l'asserita impossibilità che il Consiglio della Valle d'Aosta potesse continuare a trattare la causa.

2) Con atto del 10/11/99 ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale della Valle d'Aosta datata 4/10/99 con la quale è stato rigettato un esposto a sua firma datato 15/3/99 nei confronti di tutti i componenti il Consiglio dell'Ordine del Piemonte presenti alla seduta del 10/2/99, quando fu deliberata l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell'odierna ricorrente con convocazione presso quel Consiglio per il 16/3/99.

Motivo dell'esposto: “il comportamento tenuto dal Presidente Sergio Ronchetti e dai consiglieri presenti alla seduta del 10/2/99 costituisce un grave illecito nei confronti dell'esponente, sia in quanto è stato dichiarato di aver visionato un servizio che invece non è stato mai visionato, sia in quanto è stato aperto un procedimento disciplinare unicamente sulla base di una trasmissione comica senza verificare la realtà dei fatti contestati, sia in quanto il contenuto della delibera è stato comunicato agli organi di informazione in palese violazione ai doveri di segretezza”.

Si legge nell'impugnativa delibera: “per quanto riguarda la prima contestazione contenuta nell'esposto presentato dalla Signora Vada, si rileva che effettivamente nella delibera del Consiglio

dell'Ordine piemontese si afferma un fatto che non risulta agli atti, e cioè che il pezzo in questione sia stato trasmesso da Italia Uno mentre invece la trasmissione è avvenuta su Striscia la Notizia di Canale 5. Il fatto è comunque marginale e non cambia il problema di fondo. Potrebbe trattarsi di un errore materiale, di una svista o di una leggerezza da parte del Consiglio stesso che viene invitato ad agire nel futuro con maggiore attenzione.

Per quanto riguarda la seconda contestazione, e cioè l'aver fornito la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare nei confronti della Signora Vada all'Agenzia di Stampa AGI prima di essere comunicata alla giornalista interessata, il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta ha fatto le seguenti considerazioni. È vero che alla Signora Vada la comunicazione ufficiale dell'apertura del procedimento è stata inviata con lettera raccomandata A.R. in data 12/2/99, mentre un comunicato è stato diramato dal Consiglio dell'Ordine Piemontese in data 11/2/99. Ma alla Signora Vada è stato inviato un telegramma che la avvisava dell'apertura del procedimento nei suoi confronti già alle ore 13.17 del 10/2/99, un giorno prima del lancio dell'Agenzia Agi. Il comunicato del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte quindi non viola norme di comportamento, anche se può essere discutibile la opportunità di rendere nota una questione del genere. Se, infatti, sono riservati i verbali delle riunioni del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti, sono pubbliche le delibere prese dal Consiglio stesso. Né si può accampare una mancanza di sensibilità: la giornalista in causa è stata infatti resa edotta del fatto prima che questo fosse reso pubblico. Quanto all'avvenimento in sé, e cioè al comportamento tenuto dalla Signora Vada per farsi aprire il portoncino, a renderlo pubblico era stata una trasmissione di Mediaset, gruppo per il quale la stessa signora opera come giornalista. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione dei doveri di segretezza invocati dalla ricorrente”.

3) Con atto del 31/12/99 ricorre avverso il provvedimento datato 7/12/99 adottato dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta nella seduta del 22/11/99, con il quale si “delibera il ritiro della deliberazione del 13/9/99 riguardante la ricusazione avanzata da Silvia Vada nei confronti del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte” e altresì si “delibera di respingere la ricusazione proposta da Silvia Vada in data 16/3/99 avverso il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte”.

Quanto al “ritiro” il Consiglio della Valle d'Aosta così argomenta: “riscontrata la violazione di legge nella delibera dello stesso Consiglio del 13/9/99, in merito alla ricusazione della giornalista Silvia Vada del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, violazione che riguarda il riferimento al codice di procedura penale anziché di quello del codice di procedura civile; onde evitare di mettere in atto un procedimento viziato in origine, che potrebbe mettere in dubbio l'interesse pubblico che affida all'Ordine dei Giornalisti il compito istituzionale della tutela del cittadino; riscontrato un interesse pubblico al ritiro dell'atto in questione”.

Per quanto riguarda il rigetto della ricusazione proposta dalla Vada il Consiglio si rifà interamente alle motivazioni già indicate nell'atto poi ritirato, con riferimento ora non più agli articoli del codice di procedura penale ma a quelli del codice di procedura civile. Sul punto così si legge nell'impugnata delibera: “Dagli atti non risulta che i componenti del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte abbiano particolare interessi nella causa (art. 51 n. 1), né che siano parenti o affini della Signora Vada (art. 51 n. 2), né che abbiano cause o pendenze con la Signora Vada, o abbiano nei suoi confronti grave inimicizia, o siano di Lei debitori o creditori (art. 51 n. 3), né che abbiano patrocinato nelle cause, o siano testimoni, o vi abbiano fatto arbitrato (art. 51 n. 4), né che siano tutori o curatori o datori di lavoro della Signora Vada, né che abbiano a che fare con un ente che è interessato nella vicenda (art. 51 n. 5)”.

Nell'impugnativa a sua firma la Vada sostiene che “la delibera del 22/11/99 deve essere dichiarata inefficace, nulla o comunque deve essere annullata”, dal momento che “nessun valore può ave-

re il ritiro di una delibera che è già stata impugnata avanti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti al quale compete ogni decisione in merito”.

Rilevato di essere stata “costretta ad impugnare sia la delibera del 13/9/99, sia la delibera del 22/11/99 unicamente per gravi violazioni della legge n. 3/2/63 n. 69 che il Consiglio regionale Valle d'Aosta dell'Ordine dei giornalisti dovrebbe ben conoscere ed osservare” la ricorrente chiede che lo stesso Consiglio regionale “venga condannato a rimborsare all'esponente tutte le spese sostenute per la predetta impugnazione”.

Preliminarmente va osservato che i tre ricorsi possono essere ricondotti a unitarietà di decisione dal momento che sono legati da oggettiva connessione. Più in particolare si tratta di tre atti che afferiscono la stessa vicenda “seguita” dalla ricorrente nel suo fin qui evolversi e così come riportato in premessa.

La richiesta di ricusazione presentata dalla Vada e preceduta da un esposto contro il presidente del Consiglio regionale del Piemonte e dei consiglieri presenti alla seduta del 10.2.1999, in definitiva, è risultata non adeguatamente corredata dai motivi di cui all'art. 51 I comma n. 3 c.p.c., in assenza dei quali l'istanza stessa è da considerarsi non meritevole di accoglimento.

La Vada, assoggettata a procedimento disciplinare, basa la richiesta di ricusazione sul fatto che a suo dire i giudici avrebbero obbligatoriamente dovuto astenersi dal condurre il procedimento disciplinare, in relazione al disposto dell'art. 51 I comma n. 3 c.p.c.

Invero, tale norma la cui applicazione viene invocata dalla ricorrente, non può assolutamente atteggiarsi alla fattispecie de qua, poiché per effetto dell'esposto presentato dalla giornalista in data 16.3.99 non si è instaurato un contenzioso in senso tecnico fra il giudice e una parte processuale, tale da rendere obbligatoria l'astensione dello stesso giudice ai sensi dell'art. 51 I comma n. 3 c.p.c.

È facile argomentare che ove si ritenesse il contrario, la richiesta di ricusazione verrebbe a costituire una sorta di mina vagante o di miccia da accendere all'occorrenza dalla parte a fini dilatori, con tutte le ripercussioni esiziali che da tale stato di cose deriverebbero. Come dire che a “paralizzare” qualsiasi processo sarebbe sufficiente presentare prima un esposto e poi un'istanza di ricusazione.

Al massimo il caso di specie è inquadrabile fra le ipotesi di astensione facoltativa, che comunque non legittimano la parte a mettere in moto un meccanismo di sottrazione al giudice della *potestas iudicandi*.

Correttamente dunque il Consiglio della Valle d'Aosta, designato per decidere in ordine alla ricusazione dei primi giudici, ha respinto la relativa richiesta presentata dalla ricorrente.

Con riferimento alla impugnata delibera del 13.9.1999 è vero che essa risulta affetta da vizio di violazione di legge, in quanto erroneamente nella motivazione richiama le norme del codice di procedura penale piuttosto che quelle del codice di rito civile in tema di astensione e ricusazione dei giudici, in tal modo disattendendo il disposto dell'art. 50 della legge 69/63. Ma è altrettanto vero che con la successiva delibera del 22.11.1999 è stato rimosso *ex post* tale vizio di legittimità e nel contempo è stato confermato il rigetto della istanza di ricusazione.

Il Consiglio del Piemonte pertanto era e resta l'organo naturalmente competente a giudicare nel procedimento disciplinare a carico di Silvia Vada.

Né il Consiglio della Valle d'Aosta avrebbe potuto autorizzare contestualmente, come ha fatto, il Consiglio del Piemonte ad astenersi perché dal fascicolo di causa non si evince che sia stata mai avanzata una richiesta in tal senso.

Nelle more della definizione del procedimento la Vada – come sopra riferito – ha inoltrato un esposto a carico del Consiglio dell’Ordine del Piemonte. Il caso è ininfluenza ai fini della competenza a giudicare nel merito della vicenda. In proposito c’è da dire che sull’esposto in ogni caso non avrebbe potuto procedere il Consiglio del Piemonte. Lo ha fatto il Consiglio della Valle d’Aosta al quale gli atti sono stati rimessi. Le conclusioni cui è pervenuto quest’ultimo Consiglio sono condivisibili e condivise per le motivazioni addotte in delibera e che qui si intendono integralmente riprodotte e fatte proprie dal Consiglio nazionale.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- 1) di dichiarare nulla la delibera del Consiglio dell’Ordine della Valle d’Aosta datata 13.9.1999 nella parte in cui si “decide di accogliere l’astensione proposta dal Consiglio dell’Ordine del Piemonte” dal momento che una istanza in tal senso non è stata mai avanzata;
- 2) di respingere il ricorso della Vada avverso la delibera datata 4.10.1999 del Consiglio della Valle d’Aosta perché in ogni caso sull’esposto che la ha originata non si sarebbe potuto comunque pronunciare il Consiglio del Piemonte e nel merito la stessa delibera impugnata non merita censura per quanto dedotto in narrativa;
- 3) di dichiarare assorbita ogni altra questione e per l’effetto di rinviare il fascicolo all’Ordine del Piemonte perché si pronunci nel merito.

Così deciso in Roma il 26.1.2001.

■ A 3-1-6.

L’apertura di un procedimento disciplinare non deve necessariamente essere preceduta da una formale istruttoria

- C.N. 18.4.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Giovanni Rivelli avverso delibera Ordine Basilicata del 14.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio regionale della Basilicata dell’Ordine dei Giornalisti, con decisione del 14 gennaio 2000, infliggeva la sanzione disciplinare della censura al giornalista professionista Giovanni Rivelli, incolpato di violazione dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 per avere pubblicato il 30 settembre 1998 sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” (inserto “La Gazzetta di Basilicata”) un articolo, a sua firma, senza rispetto della verità sostanziale dei fatti. L’articolo dal titolo: “Anas: l’asse Bruno-Prandini-Azzarà” pure contenendo singoli fatti rispondenti a verità, taceva riguardo al decreto di archiviazione emesso dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma nei riguardi di Carmelo Azzarà ed altri.

Il Consiglio regionale della Basilicata, a seguito di un esposto a firma dell’avv. Carmelo Azzarà, deliberava di aprire, di ufficio, procedimento disciplinare nei confronti del Rivelli, che veniva invitato a comparire, con atto di incolpazione, presso la sede dell’Ordine, alla riunione fissata per l’8.9.99. L’audizione del Rivelli doveva però essere rinviata ad altra data, in quanto il Consiglio della Basilicata, a seguito di eccezioni procedurali sollevate dal difensore dell’incolpato, in autotutela, decideva di annullare l’atto di citazione e di incolpazione inviato al Rivelli, al fine di poterlo riformulare esente da vizi formali, non configuranti vizi di nullità assoluta. Il Rivelli veniva, pertanto, invitato a ripresentarsi, con regolare convocazione, il 19 novembre 1999, giorno nel

quale la seduta non poté aver luogo regolarmente per mancanza del numero legale dei consiglieri. La seduta venne pertanto aggiornata al 14.12.99 con contestuale comunicazione all'interessato, presente il suo difensore (confr. verbale n. 47/99 del C.R. della Basilicata).

Il 14 dicembre 1999 Rivelli, alla presenza del suo difensore, veniva ascoltato dal Consiglio nelle sue discolpe. Il 14 gennaio 2000 il procedimento veniva concluso con la sanzione della censura.

A seguito del provvedimento disciplinare, il Rivelli ha proposto due ricorsi al C.N.: il primo, il 4.3.2000, con il quale chiede l'annullamento di tutti gli atti compiuti dal C.R. della Basilicata dal momento in cui veniva decisa l'apertura del procedimento (20.6.99) fino al giorno della prima convocazione del Rivelli (8.9.99); il secondo, il 6.3.2000, per chiedere l'annullamento della sanzione inflittagli per i fatti contestati.

I due ricorsi possono, in questa sede di riesame, unificarsi per la trattazione, stante la loro connessione.

Il P.G. di Potenza, cui entrambi i ricorsi sono stati trasmessi, ne ha chiesto il rigetto e la conferma della decisione del primo giudice.

Con il primo ricorso il Rivelli, in particolare, lamenta che il C.R. della Basilicata avrebbe posto in essere, fin dal 20.6.99, una procedura non corretta "con evidente violazione del diritto di difesa" per l'incolpato. E, inoltre, che lo stesso Consiglio si sarebbe limitato ad annullare "sic et simpliciter" l'atto di incolpazione e di citazione a comparire per il giorno 8.9.99 senza adottare alcuna pronuncia riguardo la illegittimità dell'intera procedura che avrebbe "strozzato" il procedimento stesso "atteso la mancanza della fase istruttoria".

Secondo il ricorrente detta procedura dovrebbe portare alla cancellazione del primo procedimento per litispendenza presso lo stesso giudicante.

"È evidente quindi - sostiene in ricorso il Rivelli - che non solo, così come fatto, andava annullato l'atto di citazione, ma l'intero procedimento, atteso che non poteva essere fatta salva l'attività preordinata e per la quale si era violato il giusto procedimento e si era violato il diritto di difesa costituzionalmente garantito".

Il ricorrente è palesemente in errore. L'apertura del procedimento disciplinare, prevista dall'art. 48 della legge n. 69/1963, non prevede espressamente che l'atto di incolpazione debba essere preceduto da una "fase istruttoria". L'art. 56 della citata legge prevede che possa esservi da parte del C.R., prima dell'apertura formale del procedimento, una indagine preliminare con la assunzione di sommarie informazioni. In questo caso soltanto, in attuazione dell'art. 24, co.4 della legge 7.8.90, n. 241, all'incolpando potrebbe riconoscersi un legittimo diritto a forme di contraddittorio e di difesa. Ma ciò non riguarda il caso in esame. Il Consiglio della Basilicata non risulta, dall'esame degli atti in fascicolo, aver compiuto alcuna indagine preliminare prima di elevare il capo di incolpazione nei confronti del Rivelli. Il Consiglio, preso atto dell'esposto pervenutogli da parte dell'avv. Azzarà, si è limitato a disporre l'apertura d'ufficio del procedimento disciplinare, rinviando alla fase dibattimentale ogni eventuale accertamento di natura istruttoria, sentito l'interessato.

Peraltro, sulla articolazione pratica del diritto alla difesa nell'istruttoria preliminare, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 505/1995: "ove il Consiglio regionale dell'Ordine si limiti a preliminari 'sommarie informazioni', devono ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito all'interessato a 'comparire'".

Nessun vizio insanabile è, pertanto, da riscontrarsi nella procedura adottata dal Consiglio della Basilicata nella fase di avvio dell'apertura del procedimento nei confronti del Rivelli e ciò in quan-

to lo stesso Consiglio, nella riunione dell'8.9.99, a fronte delle eccezioni sollevate dal difensore dell'incolpato ha provveduto a recepirle dandone comunicazione immediata all'interessato e al suo difensore. La decisione ha conseguentemente comportato la riformulazione dell'atto di citazione con l'originario capo di incolpazione che era soltanto privo di alcuni requisiti essenziali, ma avente riferimento sempre e comunque a quell'unico procedimento già aperto il 20.6.99 nei confronti del Rivelli (confr. Ordinanze del C.R. della Basilicata nn.1 e 2 del 14.12.1999).

Da quanto sopra esposto discende la insussistenza della litispendenza lamentata nel ricorso; da rigettarsi è anche il motivo addotto riguardante la violazione del diritto di difesa, diritto che il ricorrente ha avuto modo di poter ampiamente esercitare sia nei termini di 30 giorni assegnatigli per prendere visione degli atti e sia nel corso della riunione del 14.12.1999, allorché è stato ascoltato dal Consiglio della Basilicata ed ha proposto nuove eccezioni ancorché tutte rigettate.

Con il secondo ricorso contro la sanzione della censura, il Rivelli si riporta, preliminarmente, agli argomenti affrontati nel primo ricorso insistendo per il loro accoglimento. Solleva anche nuove eccezioni riguardo a presunte omissioni che sarebbero intervenute nel primo giudizio in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato su punti decisivi della controversia. In particolare, sostiene il ricorrente, il primo giudicante avrebbe omesso di pronunciarsi, in sentenza, riguardo alla litispendenza e ad una possibile - ma mai formalizzata e motivata - eccezione di ricasazione.

Se è vero, come è vero, che le due questioni non vengono richiamate nella decisione del primo giudicante, è tuttavia incontrovertibile che sulle due questioni il Consiglio della Basilicata si era già pronunciato, rigettandole entrambe, con le due ordinanze motivate del 14.12.1999 e portate a conoscenza dell'interessato nel corso della stessa riunione della sua audizione a discolpa. Il rilievo mosso dal ricorrente non può accogliersi, avuto riguardo della natura formalmente amministrativa del procedimento disciplinare innanzi al giudice di primo grado e al principio di autotutela che consente di annullare, in qualsiasi momento, ogni atto amministrativo imperfetto e di disporre la rinnovazione con i requisiti essenziali previsti dalla normativa di legge. Il procedimento disciplinare riveste, infatti, un carattere meramente amministrativo quanto alle procedure da adottarsi in relazione alla legge n. 241/90, ma l'azione disciplinare, per se stessa, trova il suo fondamento nella legge istitutiva dell'Ordinamento professionale, il che comporta come logica conseguenza la repressione, in piena autonomia da parte dei Consigli regionali, di tutti quei fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettano la reputazione dell'iscritto o la dignità dell'Ordine.

Assume, quindi, particolare rilievo nel procedimento disciplinare istaurato dal primo giudice non tanto l'aspetto giurisdizionale (che compete semmai al giudice di secondo grado o all'autorità giudiziaria ordinaria nel Collegio integrato di cui all'art. 63 della legge n. 69/63) quanto l'accertamento sostanziale delle violazioni delle norme del sistema etico-professionale e delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui per l'eventuale irrogazione di una sanzione disciplinare. A nulla rileva, pertanto, quanto ha sostenuto in ricorso il Rivelli che invoca la nullità della decisione dell'Ordine della Basilicata "in quanto mancata delle conclusioni del sottoscritto e del richiamo fattuale di quanto avvenuto nel corso del giudizio", anche nella considerazione che tutte le nuove norme e loro interpretazioni in materia di procedimento amministrativo hanno lo scopo precipuo del massimo snellimento delle procedure e della sinteticità della decisione.

Il ricorrente solleva, poi, riserve per quanto concerne il capo di incolpazione contestatogli e i motivi di addebito per i quali gli è stata inflitta la sanzione della censura. Conseguentemente sostiene che da parte dell'Ordine della Basilicata vi sia stata "violazione e falsa applicazione della legge" e ritiene la motivazione della decisione "incongrua e contraddittoria".

Anche queste doglianze del ricorrente sono da rigettare. Vero è che la sanzione disciplinare deve essere comminata solo al termine di un procedimento che tenga conto delle contestazioni iniziali ed essere adeguatamente motivata in ordine a quelle contestazioni addebitate all'incolpato; ma è anche vero, per giurisprudenza ormai da tempo acquisita e applicata, che pur nell'ambito dei fatti contestati e a seguito dell'audizione dell'incolpato che accetta di rispondere alle domande dei consiglieri, riuniti in Collegio giudicante, è ben possibile all'Organo disciplinare individuare, ai fini dell'accertamento di violazione dell'etica professionale, specifiche responsabilità anche di natura omissiva e/o di comportamento in merito ai fatti addebitati. Ciò non comporta alcuna violazione al diritto di difesa dell'incolpato che, nel caso in esame, ha fornito tutte le risposte alla presenza del suo legale di fiducia. L'Organo giudicante, infatti, formulato l'iniziale capo di incolpazione, ha proceduto, nel corso dell'audizione del Rivelli, ad approfondire i fatti oggetto della contestazione iniziale e correttamente ha deciso di non attribuire al Rivelli "né a titolo di dolo, né di colpa, di aver taciuto qualcosa di cui egli non aveva conoscenza". Ma l'aver selezionato ed escluso, tra i fatti contestati, quello al quale non attribuire alcuno specifico significato sotto il profilo sanzionatorio per mancanza di prova, non modifica sul piano sostanziale il contenuto complessivo della vicenda portata alla attenzione dell'Organo disciplinare il quale, proprio a tale riguardo, è facultato (cfr decisione del C.N.O.G., 26 ottobre 1994, con riferimento a sentenza Cons. Stato, IV, 9 novembre 1985, n. 520) alla valorizzazione o all'abbandono di determinati elementi. Ciò rientra nella normale attività valutativa propria dell'Organo giudicante e non comporta alcun profilo di nullità.

Quanto alla "violazione e falsa applicazione della legge": il ricorrente non ritiene che esista alcuna "norma imperativa" che gli imponeva "di contattare diligentemente (e non solo attraverso fugaci tentativi) l'avv. Azzarà prima di pubblicare l'articolo del 30.9.98 per verificare la posizione del predetto nell'ambito di una vicenda giudiziaria ..." né si è curato di dare conto, nell'articolo, della infruttuosità dei suoi tentativi ...".

Evidentemente, il ricorrente ignora o sembra ignorare che la Carta dei Doveri del giornalista (varata dal C.N.O.G. e della FNSI nel 1993) integra, sotto il profilo della deontologia professionale, l'art. 2 della legge n. 69/63, contestatogli - per averlo, appunto, violato - con il capo di incolpazione formulato dal primo giudice. Le norme richiamate dall'Ordine della Basilicata sono vigenti ormai da sette anni ed hanno piena attuazione nell'Ordinamento professionale, anche in applicazione di una precedente sentenza della Corte di Cassazione. La Suprema Corte (Cass. civile, 9.7.91 n. 7543) ha riconosciuto, infatti, agli Ordini il potere di "fissare norme interne, individuatrici di comportamenti contrari al decoro professionale, ancorché non integranti abusi o mancanze", ciò in quanto "configura legittimo esercizio dei poteri affidati agli Ordini professionali, con la conseguenziale irrogabilità, in caso di inosservanza, di sanzione disciplinare".

Il ricorrente insiste anche sulla correttezza del suo operato giornalistico a seguito della rettifica, prontamente pubblicata dal quotidiano, dell'avv. Azzarà e richiama una decisione della Corte di Cassazione (Cass. n. 9365/91) riguardo alla esimente della cosiddetta verità putativa, cioè della convinzione circa la verità della notizia stessa pubblicata in buona fede. Sostiene ancora che l'irrogazione della sanzione della censura si legherebbe a fatti o circostanze mai contestate all'incolpato e sarebbe del tutto illegittima "ove si afferma l'obbligo per il giornalista di indagare o giustificare il suo articolo sulla circostanza della non reperibilità del destinatario o di uno dei destinatari, anche se solo per riferimento, dell'articolo".

La richiamata sentenza n. 9365/91 della Cassazione nessuna valenza può avere in materia deontologica, trattandosi di decisione in sede civile e relativa ad azione meramente risarcitoria per il danno arrecato alla persona offesa. Più calzanti appaiono invece le decisioni (Cass. 30.6.84; Trib. Roma 18.7.91; Cass. 14.12.93; Cass. 5.5.95, n. 4871) che si richiamano alla fattispecie del caso in esame e relativa al rispetto della verità sostanziale dei fatti e alla esimente putativa dell'eserci-

zio del diritto di cronaca; all'esame, al controllo e alla verifica dei fatti oggetto della narrazione; alla prova della cautela e della cura posta dall'estensore della narrazione negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio di incertezza.

Quanto, infine, alle altre due argomentazioni esposte nel ricorso non può che ribadirsene l'inconsistenza, avuto riguardo alle norme contenute nella Carta dei Doveri che integrano l'art. 2 della legge n. 69/63, la cui violazione è stata ritualmente contestata all'incolpato e richiamata nel corso dell'audizione del Rivelli (confr. verbale di audizione n. 49 del 14.12.99).

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visti i fascicoli degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che il ricorrente, convocato per essere sentito in data 3 e 24 ottobre 2001 ha chiesto il rinvio e in data 7 febbraio e 18 aprile 2002 non si è presentato, visto ed applicato l'art. 44, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Cnog

(“Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso), a scrutinio segreto decide di respingere i ricorsi del sig. Giovanni Rivelli.

Così deciso in Roma il 18.4.2002.

■ A 3-1-7.

Termine prescrizione. Provvedimenti istruttori interruttivi dello stesso termine

- C.N. 4.7.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Galati
- *Respinto ricorso Luigi Bisignani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Il giornalista Luigi Bisignani ricorre avverso la decisione del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise del 20.1.2000 con la quale veniva inflitta la sanzione disciplinare della radiazione.

Questo il testo della delibera:

“In data 27.10.1993 con comunicazione n. prot. 2535 il dott. Luigi Bisignani, giornalista professionista, è stato informato della disposta sospensione dall'Albo a mente dell'art. 39 della legge n. 63/69 in dipendenza di provvedimenti limitativi della libertà dell'iscritto adottati dal Giudice per fatti penalmente rilevanti.

Con deliberazione del 18.1.1994 il Consiglio ha aperto procedimento disciplinare nei confronti del Bisignani, come da contestazione comunicata con raccomandata a.r. del 4.2.1994, n. prot. 0431. Le infrazioni contestate si riferivano, sulla base delle dichiarazioni rese dal Bisignani in sede penale, all'attività dello stesso svolta di tramite in operazioni finanziarie per conto del Gruppo Montedison e di supporto ad operazioni di riciclaggio di titoli di Stato in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, ricevendo per tali attività, del tutto estranee alla professione, notevoli compensi in contrasto con le più elementari norme deontologiche e professionali. Era stabilita la convocazione dell'incolpato per il giorno 15.3.1994.

Il procedimento disciplinare era peraltro sospeso in attesa della definizione del processo penale attivato nei confronti del dott. Bisignani. Avuta notizia della pubblicazione della sentenza definitiva, ne era fatta richiesta all'interessato con comunicazione del 26.6.1998, prot. n. 1409.

Questo, peraltro, non era inviata dal Bisignani, pervenendo tuttavia all'ordine copia del dispositivo dal quale si ricava la conferma della rilevante condanna disposta dalle sentenze di merito.

Cessata la causa di sospensione del procedimento disciplinare con comunicazione del 16.12.1999 n. 2886 e, di seguito, con invito notificato in data 21.12.1999 l'incolpato è stato invitato a presenziare all'audizione del 20.1.2000.

Con lettera del 16.1.2000, n. 0202 e telegramma del 17.1.2000, n. 0158, il dott. Bisignani faceva presente di trovarsi a Londra per un nuovo lavoro che gli rendeva impossibile la presenza alla seduta di Consiglio fissata; comunicava altresì di non svolgere più attività di giornalista e chiedeva la cancellazione dall'Albo a decorrere dal gennaio 2000 (v. anche le lettere contenenti tale richiesta del 5.1.2000 e dell'8.1.2000, n. 0111).

Tanto premesso si osserva quanto segue:

- il giornalista professionista Luigi Bisignani ha esposto di aver cessato la funzione di giornalista e, pertanto, di non partecipare alla disposta audizione per una impossibilità non giustificata ma riferita alla sua intenzione di definire il rapporto di iscrizione;
- in relazione a tale manifestazione di volontà non esponente una documentata impossibilità di presenziare all'audizione può darsi corso all'esame degli atti del procedimento;
- questo, peraltro, deve essere portato a compimento non influenzando a tal fine come causa di cessazione la dichiarata volontà di cancellazione che in ogni caso, in quanto riferita a data successiva ai fatti contestati, lascia impregiudicato il potere-dovere del Consiglio dell'Ordine di deliberare in materia;

Nel merito si rileva:

- il dott. Bisignani, come attestato dal processo penale definitivamente concluso, ha svolto con continuità attività lucrose costituenti reato, afferenti a compiti del tutto estranei alla professione di giornalista;
- la gravità dei fatti di rilevanza penale incide direttamente nell'ambito della deontologia professionale essendo fatto divieto al giornalista sia di svolgere attività contrastanti con l'esercizio continuativo ed esclusivo della professione, sia di violare le regole fondamentali della civile convivenza, tenendo una condotta inosservante delle norme penali;
- deve, pertanto, ritenersi in relazione alla condotta tenuta dall'iscritto che questi ha gravemente compromesso la dignità professionale rendendo incompatibile la sua permanenza nell'Albo dei giornalisti professionisti.

Tanto premesso ed osservato il Consiglio, a votazione segreta ed all'unanimità:

delibera

- 1) - è inflitta al dott. Luigi Bisignani, giornalista professionista, ai sensi dell'art. 55, legge 3.2.1963, n. 69 la sanzione della radiazione;
- 2) - la presente deliberazione sarà notificata all'interessato ed al Pubblico Ministero competente, ai sensi dell'art. 57 legge 3.2.1963, n. 69;
- 3) - la presente delibera sarà eseguita decorsi trenta giorni dalla data della sua notificazione in assenza di presentazione del ricorso al Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 60 legge 3.2.1963, n. 69".

Questo il testo della impugnativa presentata dal Bisignani che dichiara

“di ricorrere avverso la decisione del Consiglio Interregionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio-Molise, assunta nella delibera 20.1.2000 e notificata al ricorrente il 24.2.2000 e ne chiede l’annullamento e/o la modifica.

All’uopo premette in fatto che, come si legge nel provvedimento impugnato, “In data 27.10.1993 con comunicazione n. prot. 2535 il dott. Luigi Bisignani, giornalista professionista, è stato informato della disposta sospensione dall’Albo a mente dell’art. 39 della legge n. 63/69 in dipendenza di provvedimenti limitativi della libertà dell’iscritto adottati dal Giudice per fatti penalmente rilevanti.

Con deliberazione del 18.1.1994 il Consiglio ha aperto procedimento disciplinare nei confronti del Bisignani, come da contestazione comunicata con raccomandata a.r. del 4.2.1994, n. prot. 0431. Le infrazioni contestate si riferivano, sulla base delle dichiarazioni rese dal Bisignani in sede penale, all’attività dallo stesso svolta di tramite in operazioni finanziarie per conto del Gruppo Montedison e di supporto ad operazioni di riciclaggio di titoli di Stato in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, ricevendo per tali attività, del tutto estranee alla professione, notevoli compensi in contrasto con le più elementari norme deontologiche e professionali. Era stabilita la convocazione dell’incolpato per il giorno 15.3.1994.

Il procedimento disciplinare era peraltro sospeso in attesa della definizione del processo penale attivato nei confronti del dott. Bisignani. Avuta notizia della pubblicazione della sentenza definitiva, ne era fatta richiesta all’interessato con comunicazione del 26.6.1998, prot. n. 1409.

Questa, peraltro, non era inviata dal Bisignani pervenendo tuttavia all’Ordine copia del dispositivo dal quale si ricava la conferma della rilevante condanna disposta dalle sentenze di merito.

Cessata la causa di sospensione del procedimento disciplinare con comunicazione del 16.12.1999 n. 2886 e, di seguito, con invito notificato in data 21.12.1999 l’incolpato è stato invitato a presenziare all’audizione del 20.1.2000.

Con lettera del 16.1.2000, n. 0202 e telegramma del 17.1.2000, n. 0158, il dott. Bisignani faceva presente di trovarsi a Londra per un nuovo lavoro che gli rendeva impossibile la presenza alla seduta di Consiglio fissata; comunicava altresì di non svolgere più attività di giornalista e chiedeva la cancellazione dall’Albo a decorrere dal gennaio 2000 (v. anche le lettere contenenti tale richiesta del 5.1.2000 e dell’8.1.2000, n. 0111)”.

Continuava, ciò premesso, l’impugnato provvedimento, che ... “ - il giornalista professionista Luigi Bisignani ha esposto di aver cessato la funzione di giornalista e, pertanto, di non partecipare alla disposta audizione per una impossibilità non giustificata ma riferita alla sua intenzione di definire il rapporto di iscrizione:

- in relazione a tale manifestazione di volontà non esponente una documentata impossibilità di presenziare all’audizione può darsi corso all’esame degli atti del procedimento”.

La motivazione del provvedimento si esaurisce, infine, con la seguente, laconica, insufficiente, illogica ed apparente motivazione ...” - il dott. Bisignani, come attestato dal processo penale definitivamente concluso, ha svolto con continuità attività lucrose costituenti reato, afferenti a compiti del tutto estranei alla professione di giornalista: - la gravità dei fatti di rilevanza penale incide direttamente nell’ambito della deontologia professionale essendo fatto divieto al giornalista sia di svolgere attività contrastanti con l’esercizio continuativo ed esclusivo della professione, sia di violare le regole fondamentali della civile convivenza, tenendo una condotta inosservante delle

norme penali; - deve, pertanto, ritenersi in relazione alla condotta tenuta dall'iscritto che questi ha gravemente compromesso la dignità professionale rendendo incompatibile la sua permanenza nell'Albo dei giornalisti professionisti". La decisione disciplinare concludeva, quindi, irrogando al ricorrente la (massima) sanzione della radiazione.

Contro questo provvedimento insorge il giornalista dott Luigi Bisignani per i seguenti, specifici

MOTIVI

con la riserva, peraltro, di aggiungerne altri e di documentare ulteriormente il gravame ai sensi e nel termine dell'art. 61 D.P.R. 115/65

1) Il procedimento è caduto in estinzione - formalmente eccepita - ai sensi e per effetto del vano decorso del termine di cui all'art. 297 c.p.c. decorrente, quanto meno, dalla conoscenza che il Consiglio Interregionale ha avuto della decisione della Corte di Cassazione Sez. V pen. del 13/6-22/9/98 che ha definito il procedimento penale a carico del ricorrente ed in correlazione al quale tale procedimento era stato sospeso, per (erroneamente ritenuta) pregiudizialità.

Poiché, infatti, l'odierno procedimento è regolato dalle norme di cui al codice di procedura civile e con possibile, eventuale riferimento, semmai, anche a quello amministrativo - regolato peraltro nella stessa guisa - cessata la causa di sospensione esso doveva essere riassunto (V. in dottrina La deontologia del giornalista, di L. Boneschi, Collana Danovi p.152) entro il termine di sei mesi da tale norma previsto, pena, altrimenti, l'estinzione eccepita appunto. È bensì vero che la Corte Costituzionale con la decisione n. 34/1970 ha ritenuto l'illegittimità della norma in questione in quanto non prevede espressamente che il predetto semestre decorra dall'effettiva conoscenza del provvedimento che elimina la causa di sospensione avuta dalla parte contro la quale l'estinzione si eccepisce (peraltro, in contrasto con la più corretta, successiva pronuncia della Corte dei Conti. Sez. II, 27.1.86 n. 6 secondo la quale ... "la legge attribuisce rilevanza al semplice fatto obiettivo della cessazione della causa di sospensione e non già alla cognizione che le parti ne abbiano avuto") ma lo è altrettanto che tale conoscenza si è determinata, secondo lo stesso provvedimento impugnato, già il 26.6.98 (e dunque in epoca largamente precedente al semestre "de quo" rispetto alla data dell'invito a comparire del 16.12.1999 n. 2886) quando, cioè, lo stesso provvedimento impugnato annota che ... "avuta" "notizia" della pubblicazione della sentenza definitiva, ne era fatta richiesta all'interessato ...". È, evidente, del resto, l'assurdità dell'ipotesi che dalla data suddetta (26.6.98) il Consiglio, pendente il procedimento disciplinare sospeso in attesa di tale sentenza, non siasi affrettato a procurarsene l'integrale copia che costituiva elemento essenziale dell'indagine e della valutazione che esso doveva compiere.

Non può sfuggire, peraltro, che all'evidente incredibilità dell'ipotesi della semplice conoscenza del dispositivo e dell'ignoranza dell'integrale motivazione da parte del Consiglio conseguirebbe direttamente ulteriore elemento della già gravissima e totale mancanza di motivazione della disposta radiazione oggetto di specifica, successiva doglianza.

II) L'estinzione come sopra eccepita deriva altresì dal mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 57 della L. 69/63 secondo il quale i provvedimenti disciplinari "devono essere motivati e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione". Nella specie, dunque, la delibera del Consiglio interregionale risale al 20.1.2000, laddove la notifica fattane al ricorrente risale al 24.2.2000.

Ancorché si volesse considerare non perentorio il termine in questione, l'eccepita estinzione deriverebbe, infatti, dall'applicazione dell'art. 307 c.p.c. relativo all'inattività delle parti nel termine stabilito dalla legge.

III) In ogni caso è stato violato nel procedimento svoltosi dinanzi il Consiglio Interregionale, il diritto di difesa garantito allo scrivente dall'art. 24 della Costituzione. Lungi, infatti, dall'essere pretestuosa o carente di motivazione, la richiesta di rinvio dal dott. Bisignani avanzata con lettera del 16.1.2000 e col telegramma del 17.1.2000 da Londra (richiamati, entrambi, dal provvedimento impugnato) all'uopo allegando un impedimento collegato ad un "nuovo lavoro" (che, come va detto *per incidens*, il ricorrente era sicuramente autorizzato a svolgere nel periodo della lunghissima sospensione, quanto meno per ragioni alimentari): lungi, ripetesi, dal potere essere considerata pretestuosa, tale richiesta non poteva essere disattesa, tanto più che il dibattimento disciplinare era stato fissato per la prima volta e che non vi erano problemi di prescrizione nel senso, peraltro, che essa o era già da tempo maturata (come si eccipisce appresso), sicché, addirittura avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio, oppure sarebbe maturata molto tempo dopo.

La violazione del diritto di difesa, va rilevata, del resto stante che costituisce essenziale principio istituzionale dell'Ordinamento dell'Ordine dei giornalisti (art. 56 c. 1 L. 69/63) quello per cui "nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi il Consiglio".

Vanamente, infatti, si sosterebbe che nella specie l'invito a comparire c'è stato. È più che agevole, inevitabile – infatti - opporre a siffatta, eventuale interpretazione, che essa si porrebbe, in primo luogo contro il disposto dell'art. 24 della Costituzione, sicché si imporrebbe la necessità di sollevare, in questa fase od in quella giurisdizionale che seguirà, il relativo dubbio, rimettendo la questione alla Corte Costituzionale e frattanto sospendendo il procedimento; oppure di far luogo ad una interpretazione conforme all'art. 12 delle preleggi: l'unica idonea ad evitare la remissione alla Corte Costituzionale ed a portare ad una applicazione razionale della norma "de qua". Si imporrebbe, cioè, la necessità di tenere conto essenziale che un'interpretazione che si limitasse a considerare sufficiente a salvaguardare il diritto di difesa la semplice convocazione (o "il semplice invito a comparire") dell'incolpato, senza tenere conto dei suoi eventuali impedimenti (o della congruità, in concreto, del termine assegnatogli) si risolverebbe (come nel caso) in salvaguardia solo apparente del suo diritto di difesa e dunque in violazione del citato art. 24 Cost. nonché dei principi sul "giusto processo" amministrativo.

Consegue dall'accoglimento di questa eccezione che il Consiglio dovrà (sempre che superasse, beninteso, le eccezioni che precedono e che porrebbero ex se fine al procedimento e sempre che non rimettesse la questione alla Consulta Suprema) dovrà, ripetesi, restituire il procedimento al Consiglio interregionale per consentire con corretta pienezza allo scrivente di esercitare la difesa che gli spetta e che non ha potuto svolgere in primo grado.

IV) L'azione disciplinare è caduta nella prescrizione prevista dall'art. 58 c.1 L. 69/63, essendo largamente decorso il termine quinquennale di cui al primo comma di tale norma che lo fa decorrere "dal fatto" (del 1991) di rilevanza disciplinare. Come risulta dalle decisioni penali di merito a carico di chi scrive e di cui il Consiglio interregionale doveva necessariamente disporre (giacché, in mancanza, il vizio di motivazione appresso dedotto, risulterebbe ancora più grave di quanto già non sia, posto che la radiazione risulterebbe irrogata allo scrivente in conseguenza di condanne penali ... ignote o non approfonditamente conosciute dai giudici disciplinari) come risulta, ripetesi, dalle decisioni penali di merito, i fatti di reato (e dunque quelli di rilevanza disciplinare) risalgono al più tardi al maggio 1991.

All'epoca dell'udienza disciplinare (20.1.2000) e del resto a quella dell'invito a comparire del 16.12.99 - e in ogni caso alla data odierna - era ed è spirato abbondantemente il termine massimo (di sette anni e mezzo, tenendo conto del prolungamento fino alla metà di quello "base" di 5 anni) previsto dall'art. 58 L. 69/63 comma quarto.

La prescrizione va dunque dichiarata in ogni caso ed inutilmente si obietterebbe che il c. 2 del testè citato art. 58 L. 69/63 stabilisce che “nel caso che per il fatto sia stato instaurato procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento”.

La norma in questione, infatti, si rivela chiaramente illegittima per contrarietà agli art. 3 e 24 della Costituzione ed altresì per contrarietà all'art. 6 c. 2 della Convenzione sui diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali, secondo cui “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole ...”. (Si veda, a tal proposito, Corte Costituzionale 264/90 e Corte Europea dei diritti dell'uomo 23.6.81, caso *Le Compte, Van Leuven e C.*).

La previsione in questione, infatti, pone e prevede trattamenti discriminati e periodi di prescrizione diversi, di cui il secondo assai più lungo, a seconda che l'illecito disciplinare costituisca o meno anche reato, indipendentemente dalla gravità del fatto stesso ed a seconda - per di più - che si apra o meno procedimento penale. La discriminazione, poi, risulta ancora più grave ed irrazionale, giacché questo sistema è peculiare sostanzialmente soltanto al regolamento dei giornalisti, mentre non lo è per gli altri professionisti (per esempio, per gli avvocati) per i quali il termine di prescrizione, nella fase amministrativa del procedimento corre nonostante l'eventuale sospensione di quello disciplinare pregiudiziale.

La prescrizione, pertanto, va ineluttabilmente dichiarata salva, altrimenti, la rimessione del procedimento disciplinare alla Consulta, previamente sospeso quello odierno.

V) L'annullamento del provvedimento impugnato si impone, comunque, per la totale mancanza della sua motivazione, imposta - viceversa - dall'art. 57 c.2 L. 69/63 e, comunque, dal sistema del codice di procedura civile e dalla logica e, ancora una volta, dai principi sul giusto processo amministrativo, nonché dall'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo.

A costo di ripetizioni, non si può omettere di ricordare come la mancanza della motivazione debba necessariamente derivarsi dalla circostanza medesima che il Consiglio di prime cure ha (non lodevolmente, ...) fatto le viste di non conoscere il contenuto delle decisioni dei giudici penali cui i componenti del Consiglio si sono esclusivamente richiamati, quanto meno relativamente alle modalità specifiche dei fatti: la mancanza di approfondita conoscenza ha comportato necessariamente una motivazione al limite della comprensibilità.

Il tutto con ... l'aggravante che tale Consiglio non ha neanche inteso “sentire” l'interessato sicché ... sembra avere deciso in totale ignoranza della concretezza della vicenda posta a base della radiazione.

Viceversa, un'estrema e peculiare analisi dei fatti ed una motivazione di particolare pregnanza si imponevano non soltanto per l'estrema gravità della sanzione irrogata, bensì per l'estrema delicatezza dell'indagine che veniva in rilievo.

Si trattava e si tratta infatti (come si dice per l'ipotesi che il Consiglio nazionale ritenesse di potere passare all'esame della fattispecie, superando le eccezioni pregiudiziali che precedono da n. I a n. IV) di stabilire se il caso in questione richiedesse necessariamente l'irrogazione della radiazione o se fosse all'uopo sufficiente la sospensione disciplinare.

Questo esame (che, peraltro, ragioni di equità imponevano ed imporrebbero fosse condotto tenendo conto che dal 1992 l'interessato è sospeso dall'esercizio della professione, sicché ha già maturato o sta per maturare il termine ex art. 59 di cinque anni per richiedere ed ottenere la reiscrizione, anche dopo la radiazione: il che è quanto dire che il ricorrente ha sostanzialmente già

espiato quanto poteva dovere) era e si presentava – poi - di estrema delicatezza appunto, in quanto la norma prevede che la differenza “quantitativa” per così dire, tra sospensione e radiazione è costituita, in realtà, dalla gravità della compromissione arrecata alla dignità professionale, che entrambe le ipotesi richiedono ma che quella di radiazione vuole sia particolarmente “grave”, così da “rendere incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’albo”.

Al contrario, la decisione impugnata si guarda bene perfino dall’indicare quali siano ..“le attività lucrose costituenti reato” ed “i compiti del tutto estranei alla professione di giornalista” cui tali attività lucrose ed illecite che si dicono svolte con continuità si ricollegherebbero e dalle quali è fatta dipendere la particolare gravità della vicenda, tale da comportare la radiazione e da rendere inapplicabile la semplice sospensione.

Neanche nel periodo successivo della (pseudo) motivazione tali fatti vengono indicati e nemmeno viene individuata la ragione e/o la misura della loro incidenza ... “diretta nell’ambito della deontologia professionale” del giornalista. È – poi - del tutto errato anche e “travisato” il riferimento fatto all’aver (asseritamente) il ricorrente svolto “con continuità” le già indicate attività illecite, giacché - al contrario - si sarebbe trattato semmai di meri episodi occasionali laddove giammai lo scrivente ha cessato, fino alla subita sospensione, di svolgere la professione di giornalista.

Neppure, come si dice ripetendo necessariamente concetti già esposti, la motivazione mancante potrebbe ritenersi “effettuata per relationem”.

Prima di tutto perché si tratterebbe di rinvio “per relationem” assoluta - e dunque inammissibile - al processo penale ed alle correlate decisioni; e poi in quanto la motivazione deve consentire a chiunque il controllo del suo rigore e della sua congruità, soprattutto di fronte a sanzioni di tale gravità.

L’assenza di esame ha impedito, infine, al Consiglio territoriale di rendersi conto della violazione in cui è incorso, del suo obbligo - dipendente anche dall’applicazione dell’art. 654 c.p.p.- laddove tale norma limita il vincolo del giudice civile e/o amministrativo (e dunque anche disciplinare) al giudicato penale imponendogli sempre di riesaminare congruamente e sotto l’aspetto deontologico i fatti esaminati in sede penale.

Parimenti gli ha impedito di rendersi conto, tra l’altro che, ad attenuare la portata dei fatti esaminati contribuiva in modo determinante (anche qualora essi fossero stati veri, mentre non lo erano e non lo sono) il risarcimento del danno effettuato che si documenta fin da ora e che avrebbe in ogni caso consentito - nel gioco della correlata attenuante - l’applicazione della sospensione in luogo della radiazione.

VI) Ne consegue che - sempre salve le eccezioni pregiudiziali proposte e salva la rimessione al Consiglio di primo grado - codesto Consiglio nazionale dovrà degradare - in ogni caso - la condanna portandola alla “sospensione” che, ex se non può superare (nel massimo) un anno sicché, a seguito di tale immutazione, dovrà anche darsi atto che tale sanzione disciplinare è già stata dallo scrivente scontata.

Con ogni riserva di documentare e di richiedere prove nel termine ex art.. 61 D.P.R. 4.2.65 n. 115, il dott.. Luigi Bisignani e la sua difesa rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all’Ecc.mo Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti - previamente e se occorrente rimesse le questioni sollevate infra alla presente difesa alla Corte Costituzionale dichiarandole non manifestamente infondate - accogliere il presente ricorso e, dato atto di quanto ivi esposto e dedotto, come segue giudicare:

- A) In primo luogo dichiarare estinto il procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine ex art. 297 c.p.c.;
- B) In secondo luogo e gradatamente, dichiarare estinta per prescrizione l'azione disciplinare;
- C) Dichiarare nulla od annullare per difetto assoluto di motivazione la decisione impugnata, rimettendo il procedimento al Consiglio interregionale per nuovo esame;
- O) Qualora esaminasse il merito dell'impugnazione, prosciogliere il ricorrente dalle responsabilità disciplinari contestategli previo riesame dei fatti già oggetto del processo penale;
- E) Preso atto dell'avvenuto risarcimento del danno, degradare in semplice sospensione la sanzione disciplinare irrogata, dichiarando che essa è stata integralmente espiata nel periodo di sospensione cautelare.

Con riserva di dedurre e produrre in termini.

Si chiede di essere sentiti in sede dibattimentale.

Si uniscono fin da ora copie dei documenti che comprovano il risarcimento del danno effettuato dal ricorrente alla s.p.a. Montedison, a titolo transattivo; copia del provvedimento impugnato e copia delle richieste di rinvio inoltrate dal ricorrente al Consiglio di primo grado”.

~

Sul ricorso è stato acquisito il prescritto parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma.

Questo il testo:

“Il P.G.

Esaminati gli atti; in particolare, il primo mezzo del ricorso, di carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto agli altri, rilevache nel procedimento disciplinare, attivato nei confronti del Bisignani con deliberazione 18.1.1994, per attività con penale rilevanza dal predetto svolta, di tramite in operazioni finanziarie per conto del gruppo Montedison e di supporto ad operazioni di riciclaggio di titoli di Stato, in violazione della legge sul finanziamento dei partiti, il Consiglio Interregionale, ritenuta influente ai fini del decidere sotto il profilo deontologico la definizione del processo penale (inteso, così, quale indefettibile antecedente logico-giuridico della incolpazione), disponeva la sospensione del procedimento disciplinare;

- che, nelle more, interveniva sentenza definitiva della Corte di Cassazione Sez. V del 13.6/22.9.98;

- che di tale pronuncia e, quindi, della avvenuta cessazione della causa sospensiva, così come emerge dalla semplice lettura del provvedimento reclamato, il Consiglio Interregionale, benché ne avesse “avuto notizia dalla pubblicazione della sentenza definitiva”, ne faceva formale richiesta all'interessato, con comunicazione n. 1409 del 26.6.1998, acquisendone “altronde” copia del dispositivo, dal quale si desumeva la conferma della gravosa condanna, irrogata al Bisignani dal giudice di merito;

ritenuto, in termini generali, per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale, che nei procedimenti disciplinari - ravvisandosi “numerosi punti di contatto con i procedimenti giudiziari” - si rendono applicabili, per gli aspetti non espressamente disciplinati dalla nor-

mativa speciale, le norme processuali civilistiche (v. tra le molteplici, per utili argomenti in merito, Cass. Sez. Un. 27 settembre 1997 n. 9501, Ottaviani c/ Consiglio Ord. Attuari);

ritenuto, più in particolare, qui richiamando l'avviso espresso tra gli altri da questo Consiglio nazionale (v. proposta di riforma generale elaborata nel 1995), che la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, costituisce una regola generale e che, come detto, se non diversamente disposto, "in subiecta materia", si applicano le norme del rito ordinario (v., utili riferimenti nella ben nota sentenza n. 505 dell'11/14 dicembre 1995 della Corte Cost. e nella delibera Cnog 26 ottobre/14 dicembre 1991);

che, quindi, mancando una speciale regolamentazione nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, deve intendersi necessariamente richiamato l'istituto della sospensione necessaria, quale regolata dal codice di rito civile, con conseguente riferimento anche all'art. 297 ed all'obbligo di riassunzione entro il termine perentorio ivi indicato, con decorrenza del termine dalla acquisita conoscenza della definizione del giudizio che ha determinato la sospensione procedimentale (v. sentenza della Corte Costituzionale del 4 marzo 1970 n. 34);

rilevato, nel caso che ne occupa, come emerge dalla lettura della gravata delibera 20.1.2000, che il Consiglio Interregionale ebbe ad avere notizia della pubblicazione della sentenza, acquisendo copia del dispositivo della medesima, ma procedendo alla riattivazione del giudizio disciplinare, dopo ben oltre i sei mesi dalla conoscenza della cessata causa di sospensione (prima con la comunicazione del 16.12.99 n. 2886, poi, con l'invito 21.12.1999);

che, trattandosi dell'inosservanza di un termine, definito perentorio ex lege, ne consegue, di necessità, comminatoria dell'estinzione del procedimento disciplinare, attivato nei confronti del Bisignani per lo specifico addebito, così rivelandosi - ad avviso dell'Ufficio concludente - fondata la censura mossa, sul punto specifico, nel I motivo di gravame.

P. Q. M.

Chiede, in accoglimento del motivo specifico formulato dal dott. Luigi Bisignani nel ricorso 22 marzo 2000 avverso la delibera consiliare di cui alle premesse, voglia dichiararsi l'estinzione del procedimento di primo grado per decorrenza dei termini di cui all'art. 297 c.p.c.”.

~

Il Consiglio nazionale ha preliminarmente rigettato l'istanza, avanzata dal difensore dell'incolpato, di rinvio del procedimento ad altra data.

Ciò sul presupposto che tale rinvio giungeva al Consiglio per la terza volta, dopo che i primi due erano stati accordati. La norma applicata è quella sancita dall'art. 44 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, articolo nel quale si legge: "Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso”.

Successivamente, prima di entrare nelle questioni di merito, il Consiglio ha esaminato la questione procedurale sollevata dal ricorrente e, come sopra riportato, fatta propria dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, relativa alla decorrenza dei termini di cui all'art. 297 c.p.c., decorrenza che, se accertata, comporta l'estinzione del procedimento disciplinare aperto e sospeso in presenza di procedimento penale per lo stesso fatto-reato.

Il Consiglio ha discusso anche se sia applicabile o meno il codice di procedura civile nei giudizi davanti al Consiglio dell'Ordine.

Il problema ha riguardato, in particolare, il fatto di considerare se il processo fosse stato riassunto entro i sei mesi da quando il Consiglio interregionale dell'Ordine, attraverso via telematica, aveva preso conoscenza della intervenuta sentenza definitiva di condanna del Bisignani oppure da quando aveva chiesto allo stesso Bisignani di far pervenire copia della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Suprema Corte.

Questa la tempistica desumibile dagli atti di causa:

13.6.1998 – la Cassazione pronuncia sentenza di condanna definitiva nei confronti del Bisignani;

26.6.1998 – il Consiglio interregionale del Lazio e Molise così scrive al Bisignani: “In riferimento all’apertura del procedimento disciplinare deliberato nei Suoi confronti il 18.1.1994 e notificato il 4.2.1994, prot. n. 0431, la S.V. è cortesemente invitata a farci pervenire copia della sentenza della Corte di Cassazione dove è valutata la Sua posizione”;

9.7.1998 – il Bisignani comunica che la sentenza non è stata ancora depositata e che la farà pervenire appena possibile;

22.9.1998 – deposito della sentenza;

3.11.1999 – acquisizione telematica del dispositivo della sentenza;

6.12.1999 – riassunzione del procedimento disciplinare con invito al Bisignani a presentarsi per l’udienza del 20.1.2000.

Essendo emersi diversi orientamenti, è stata messa ai voti una proposta tendente ad una sospensione dell’esame del procedimento al fine di approfondire la specifica tematica circa la decorrenza dei termini per la riassunzione del procedimento disciplinare.

La proposta è stata respinta e quindi il Consiglio si è pronunciato, con apposita votazione, nel merito del ricorso del Bisignani.

Dalla discussione generale è emerso che i fatti addebitati all’incolpato fossero di una gravità tale da comportare la radiazione, così come deciso dai primi giudici.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Luigi Bisignani.

Così deciso in Roma il 4.7.2002.

■ A 3-1-8.

Equiparazione tra residenza e domicilio professionale

- C.N. 5.12.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Giuseppe Mazzarino avverso delibera Ordine Puglia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il professionista Giuseppe Luigi Mazzarino ricorre avverso la delibera adottata il 18.12.2000 dal Consiglio dell’Ordine della Puglia e con la quale è stato adottato il provvedimento del trasferimento d’ufficio all’Ordine del Lazio.

Motivo del trasferimento: l'aver, il colpito dal provvedimento, il domicilio professionale a Roma.

Lo stesso provvedimento è stato adottato sulla base di una circolare del Consiglio nazionale che indicava come obbligatoria la prevalenza del domicilio professionale rispetto alla residenza anagrafica al fine della determinazione della competenza dei singoli Consigli regionali dell'Ordine sulla tenuta degli albi.

Tale circolare era stata emanata sulla base di un inequivocabile parere formulato dal Ministero della Giustizia adito a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 526 del 21.12.1999 – art. 16 – di recepimento di un'apposita Direttiva Comunitaria.

Con il ricorso a sua firma il Mazzarino avanzava istanza di sospensione cautelare del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, a seguito del trasferimento d'ufficio adottato dall'Ordine della Puglia, iscriveva il Mazzarino nell'elenco dei professionisti.

Con riguardo a quest'ultimo provvedimento è da rilevare che nella impugnata delibera si legge testualmente: "... vista la domanda presentata dal sig. Mazzarino Giuseppe ...". Inoltre, nella notifica del provvedimento, si legge testualmente: "... visto il certificato di residenza in atti ...".

Si tratta certamente di risultanze non suffragate dagli atti di causa, e che possono essere date per rettifiche in questa sede, atteso che il trasferimento del Mazzarino è stato disposto coattivamente, ovvero d'ufficio, e non già per cambio di residenza anagrafica ma per il principio della prevalenza del domicilio professionale sulla residenza stessa.

Nelle more della decisione del ricorso, questo Cnog ha accordato la sospensione cautelare.

Conseguentemente e in attesa della decisione nel merito da parte del Cnog (così si deduce dalla lettera 25.7.2001 prot. 2686), il Consiglio regionale della Puglia riscriveva il Mazzarino nel suo albo, estendendo per relationem il provvedimento anche a casi analoghi.

Comunque, accordata la sospensiva da parte del Cnog, il ricorso del Mazzarino rimaneva in essere quanto al merito. E da qui la presente decisione.

Al riguardo, è da puntualizzare che il Consiglio nazionale, a seguito di un nuovo parere chiesto ed ottenuto dal Ministero della Giustizia, con delibera adottata nella sessione tenuta a luglio 2002 nei giorni 3, 4 e 5, "in applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini della iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale", ha stabilito di dare "facoltà di opzione agli iscritti nell'albo dei giornalisti circa l'utilizzo dell'uno o dell'altro requisito ai fini della iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l'osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall'art. 3, primo comma, del DPR n. 223/1989 che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove si ha la dimora abituale".

Alla luce di quanto deliberato dal Cnog il Mazzarino, pertanto, può rimanere iscritto all'Ordine della Puglia il cui Consiglio, comunque, vorrà vigilare sull'osservanza delle norme in materia di residenza (art. 3 DPR 30.3.1989 n. 223 e art. 43 c.c.)

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Giuseppe Mazzarino.

Così deciso in Torino il 5.12.2002.

■ A 3-1-9.

Precedenti penali del richiedente l'iscrizione e potere discrezionale dell'Ordine

- C.N. 26.3.2003 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Rosario Interra avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 5.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il signor Rosario Interra ricorre avverso la delibera del Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise che ha respinto la sua domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti con riferimento all'art. 31, comma 2, della legge 3.2.1963, n. 69, per effetto delle condanne penali riportate dall'interessato nel periodo compreso fra il 1983 e il 1992.

È questa la seconda volta che Rosario Interra si rivolge al Consiglio nazionale dopo una prima domanda di iscrizione respinta dal Consiglio del Lazio e Molise il 15 giugno del 1999 sulla base dello stesso articolo 31.

Quella delibera era stata impugnata dal ricorrente davanti al Consiglio nazionale che il 13 dicembre del 2001 aveva deciso di rinviare il caso al Consiglio del Lazio per un riesame, anche in virtù della riabilitazione ottenuta dal ricorrente con ordinanza del 24 ottobre del 2000 del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Dopo il nuovo no del Consiglio del Lazio e Molise, in data 5 giugno del 2002, il Consiglio nazionale è ora chiamato a una nuova decisione.

Nel suo ricorso, Rosario Interra sostiene che il Consiglio interregionale ha ignorato un fatto nuovo, rappresentato appunto dalla riabilitazione dello stesso Interra. E fa rilevare “il suo totale reinserimento nel contesto sociale, e il suo radicale cambiamento di vita, che avevano indotto l'Autorità giudiziaria a decretare, nei suoi confronti, la riabilitazione penale”.

E contesta la motivazione della decisione assunta dall'Ordine del Lazio e Molise, in particolare il passaggio nel quale si legge: “non è attestato dagli atti il presupposto richiesto dalla norma citata legittimamente il giudizio di meritevolezza dell'iscrizione”.

In realtà l'art. 31 della legge 69 del 1963 recita testualmente: “Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione”. Ecco dunque spiegato il passaggio del Consiglio del Lazio e Molise a proposito del “giudizio di meritevolezza dell'iscrizione”. È insomma affermato in legge un criterio di discrezionalità.

Il Consiglio nazionale non si trova davanti ad una questione prevista dal primo comma dell'art. 31, perché nessuna delle condanne riportate da Interra importava l'interdizione dai pubblici uffici.

Per completezza di ragionamento, vanno ricordate le condanne riportate nel casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica di Roma, come risultavano in data 2 giugno del 1999. Il ricorrente risulta fallito per sentenza del Tribunale di Roma nell'aprile del '70 e per sentenza del Tribunale di Perugia il 14 settembre del 1970. Viene condannato a 5 mesi di reclusione per bancarotta semplice con sentenza del pretore di Perugia del 9 maggio del 1975, confermata in Appello dopo una sospensione nel febbraio del 1983. Condannato per rapina a tre anni di reclusione, viene affidato al servizio sociale il 9 gennaio del 1987. Nel casellario giudiziale si apprende poi di una condanna per ricettazione, e, successivamente, per estorsione tentata e continuata (tre anni e tre mesi), oltre che detenzione di armi.

È ben vero, come egli scrive nel ricorso, che le condanne penali risalgono a oltre dieci anni fa, quando, in realtà, egli era comunque già un adulto, poiché il ricorrente è nato nel 1946.

C'è però da chiedersi se la riabilitazione decisa dal Tribunale sia in grado, di per sé, di modificare la decisione dell'Ordine del Lazio e Molise, che ha deciso di respingere l'istanza richiamandosi all'art. 31 della legge professionale per quanto disposto in materia di requisiti morali indispensabili per l'iscrizione all'Ordine professionale.

Nel caso di Rosario Interra, non interessa il primo comma, laddove si esclude l'iscrizione all'albo di quanti abbiano riportato condanne penali che comportino interdizione dai pubblici uffici.

Il quarto comma dello stesso articolo afferma però un criterio discrezionale, del quale il Consiglio del Lazio e Molise ha ritenuto di avvalersi. Quel comma dispone che, ove non sussista interdizione da uffici pubblici, il Consiglio "può concedere l'iscrizione soltanto se, vagliate tutte le circostanze, e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritiene che il medesimo sia meritevole dell'iscrizione".

Il potere discrezionale esercitato nella sua deliberazione dal Consiglio del Lazio e Molise è assolutamente "reale", e del tutto legittimo. In questo senso la decisione appare correttamente motivata con uso adeguato dei poteri previsti dalla legge.

I reati dei quali il ricorrente è stato ritenuto responsabile suscitavano grande clamore e impressione nella pubblica opinione.

E pur apprezzando gli sforzi del ricorrente per ottenere la riabilitazione e impegnarsi a una condotta di vita finalmente esemplare, non si può non rammentare che nel caso di un giornalista esiste un nodo ineludibile, il rapporto di fiducia con i lettori. Pur nel rispetto dei diritti costituzionali di qualsiasi cittadino, c'è da chiedersi se un giornalista, oltre che essere riabilitato, non debba anche apparire, oltre che essere, al di sopra di ogni sospetto: ciò che non è semplice per un cittadino resosi colpevole in un periodo non remoto di delitti di rilevante impatto sociale, quali rapina, bancarotta, estorsione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Rosario Interra.

Così deciso in Roma il 27.3.2003.

A-3-2 Vizi procedurali

■ A 3-2-1.

Annullamento con rinvio - Non rispettate le procedure

- C.N. 22.6.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Giuseppe Finocchiaro avverso delibera Ordine Sicilia del 11.1.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 1/9/1994 perveniva al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia un esposto del giornalista Giuseppe Finocchiaro di contestazione del trasferimento disposto nei suoi confronti dal quotidiano "La Gazzetta del Sud" dalla redazione di Catania a quella di Cosenza, con il quale veniva asserita la violazione, a suo danno, degli artt. 1 e 2 della legge n. 69/63. In data 30 novembre 1994 la 'Gazzetta del Sud' intimava al Finocchiaro il licenziamento per giusta causa e con effetto immediato, rifacendosi all'art. 2119 c.c. e al contenuto "fortemente diffamatorio" degli esposti da lui presentati.

A seguito dell'istruttoria avviata in conseguenza dell'esposto, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia decideva di considerare irricevibile l'esposto del giornalista Finocchiaro e viceversa di considerare non conformi al decoro e alla dignità professionale le accuse da lui lanciate nei confronti di svariati colleghi della 'Gazzetta del Sud'.

Per tale motivo il Consiglio regionale decideva di notificare con lettera raccomandata a/r del 5/1/1995 un avviso di procedimento disciplinare a carico del Finocchiaro.

In data 18/5/1995 il Consiglio regionale della Sicilia, preso atto che dalla documentazione acquisita risultava un intreccio di querele fra il Finocchiaro e almeno due giornalisti della 'Gazzetta del Sud' decideva di attendere, per la definizione del caso, le decisioni che sarebbero state adottate in sede giudiziaria.

Nelle more, il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia veniva modificato nei suoi componenti a seguito delle nuove elezioni indette per scadenza del triennio di durata in carica.

Il nuovo Consiglio regionale, su sollecitazioni del caposervizio della redazione di Catania, Calabrò, nonché dello stesso Finocchiaro che invocavano una pronuncia da parte del Consiglio, procedeva con l'esame del caso e nella seduta del 11/1/1996 deliberava di infliggere al giornalista Finocchiaro la sanzione disciplinare della censura.

In particolare il Consiglio, considerati gli accertamenti già operati dal precedente collegio, «pur nell'umana comprensione per una vicenda che alla fine è costata a Finocchiaro il licenziamento dal giornale, contro il quale aveva reso pubbliche dichiarazioni e interviste riportate da organi di stampa» non poteva non «riconoscere che quanto asserito dal giornalista Finocchiaro a giustificazione del suo atteggiamento e del suo operato non poggia su elementi e testimonianze sicuramente attendibili e riferibili alla vicenda *de qua*; e che in ogni caso la sua reazione al trasferimento è andata oltre ogni limite, coinvolgendo nel discredito i colleghi di un'intera redazione e accreditando in varie forme la convinzione che fra i giornali, gior-

nalisti e ambienti e personaggi malavitosi esistano o siano esistiti legami inconfessabili».

Avverso tale decisione il sig. Giuseppe Finocchiaro ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Nell'impugnativa il ricorrente eccepisce la nullità insanabile degli atti: per il mancato accesso alle prove documentali più volte formalmente precluso, con l'effetto del pregiudizio irreversibile della facoltà di prova; per la mancata audizione dopo il cambiamento del collegio giudicante in seguito al rinnovo delle cariche; per la partecipazione in varie fasi degli atti preliminari, formulativi e conclusivi di colleghi dipendenti o ex dipendenti da società editrici afferenti gli interessi dell'editore e della società di pubblicità più volte citati in atti. Quanto al merito il ricorrente fa presente che la convinzione sui rapporti tra alcuni giornalisti, tangentopolisti, ecc. nasce dall'esperienza di cronista investigativo e di giudiziaria, ed è confortata dalla sentenza n. 3/92 della I sez. Penale del Tribunale di Catania, dalla sentenza del Gip di Catania del 21/12/1994 e dall'ordinanza del Gip n. 5792/93.

Il P.G. presso la Corte di appello di Palermo, nelle conclusioni fornite ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, ha chiesto il rigetto del ricorso.

~

Il Consiglio nazionale, vista la documentazione in atti, senza entrare nel merito, ha ritenuto fondata l'eccezione in diritto mossa dal ricorrente circa la nullità per la mancata audizione da parte del nuovo collegio giudicante.

Secondo la giurisprudenza di questo Consiglio nazionale (vedasi *'La professione di giornalista e il suo ordinamento'* di Viali e Faustini) "la composizione del Consiglio deve essere tale da consentire che, al momento della decisione, siano presenti tanti componenti il collegio innanzi al quale è stata effettuata l'audizione in numero necessario a raggiungere il quorum legale per la validità della riunione (ossia la maggioranza, 5 su 9)".

E a sottolineare l'importanza della presenza alle audizioni, si dice poi che "nella seconda o nelle successive adunanze, inoltre, non è ammessa la partecipazione di consiglieri che non abbiano assistito a tutte le precedenti". E qui alle audizioni precedenti non avevano partecipato ben sette consiglieri su nove.

Si chiarisce ulteriormente che "Non ha rilevanza la diversa composizione del collegio, nel caso in cui quest'ultimo - nella nuova formazione - abbia emesso la decisione dopo che la posizione dell'interessato sia stata trattata *ex novo*, sia stata nuovamente fatta la relazione e l'incolpato abbia svolto le proprie difese".

Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che la decisione è stata adottata da un collegio diverso rispetto a quello che aveva aperto e soprattutto istruito il procedimento: si legge, infatti, nella delibera del Consiglio regionale di Sicilia a pag. 3: "considerati gli accertamenti già operati ...".

Inoltre nella successiva composizione del Consiglio regionale (quello che ha adottato la decisione finale) risultano presenti solo 4 dei consiglieri della precedente legislatura (solo 4 consiglieri sono stati rieletti).

Oltretutto, come si legge anche nella delibera impugnata, due dei quattro consiglieri rieletti (Cortimiglia e Raffaele) hanno riconfermato la loro astensione da ogni fase del procedimento.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra detto, risulta non esistere quella maggioranza del precedente Consiglio che aveva condotto l'inchiesta ascoltando i testi e raccogliendo le dichiarazioni, necessaria per poter considerare irrilevante la diversa composizione del collegio giudicante.

Gli accertamenti operati dal precedente Consiglio regionale sarebbero, quindi, dovuti essere trattati ex novo, come spiegato più sopra, e si sarebbe dovuto procedere a riascoltare il ricorrente, cosa che non è stata fatta.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto decide di annullare, per vizio di procedimento consistito nel fatto che il processo aperto da un collegio è stato portato a termine da un collegio diverso, il provvedimento adottato dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 11/1/1996 e di rinviare la pratica al Consiglio regionale di Sicilia perché la tratti ex novo, come prescritto.

Così deciso in Roma il 22.6.2000.

■ A 3-2-2.

Mancata audizione dell'interessato: nullità della delibera di cancellazione

- C.N. 2.10.2000 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Barbara Dal Corso avverso delibera Ordine del Veneto del 23.5.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La signora Barbara Dal Corso ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto in data 23 maggio 2000 e con la quale è stata disposta la cancellazione dal registro dei praticanti per decorso triennio.

A tanto il Consiglio è pervenuto “considerato che con delibera del 14.3.95 (la Dal Corso) è stata iscritta nel registro dei praticanti con decorrenza 1.10.1994; tenuto conto che nel 1999 ha disertato le sessioni d'esame di idoneità professionale; considerato che la raccomandata del 17 febbraio scorso, a firma del segretario, è rimasta disattesa; preso atto che il triennio di iscrizione si è concluso ampiamente in data 14.3.1998”.

Nel ricorso a sua firma la Dal Corso eccepisce preliminarmente la violazione dell'art. 41 del DPR 4.2.1965 n. 115 secondo il quale il Consiglio dell'Ordine delibera la cancellazione del praticante “sentito l'interessato”. In base allo stesso art. 41 non si tiene conto “del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore” eventualmente intervenuto durante l'effettuazione della pratica.

Ed è proprio una causa di forza maggiore che la ricorrente eccepisce nell'atto a sua firma.

In proposito nel ricorso si legge: “Faccio presente che la mancata audizione non mi ha consentito di esporre al Consiglio regionale le cause di forza maggiore interruttrive del termine triennale. Infatti nel periodo interessato sono stata costretta a continui spostamenti all'estero per gravi motivi familiari che non mi hanno permesso di seguire con dovuta attenzione le pratiche relative alla mia iscrizione all'albo e di partecipare agli esami di idoneità”.

Con lo stesso atto la Dal Corso chiede la sospensiva del provvedimento “sussistendo i motivi previsti dalla legge” al fine di partecipare alla prossima sessione di esami di idoneità.

In sede istruttoria è stato fatto un riscontro con la raccomandata del 17 febbraio 2000 a firma del segretario dell'Ordine e rimasta disattesa, al fine di riscontrare se la ricorrente fosse stata o meno ritualmente convocata per essere sentita in merito al superato triennio e ad eventuali cause interruttivo di forza maggiore nell'effettivo esercizio della pratica giornalistica.

Dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente effettivamente non è stata convocata e quindi non è stata sentita; le sono state semplicemente chiesti "ragguagli" in una corrispondenza epistolare.

Non si ritiene che la procedura seguita dal Consiglio dell'Ordine del Veneto possa essere considerata conforme a legge e pertanto la delibera impugnata deve essere dichiarata nulla per vizio insanabile (mancata convocazione dell'interessato).

Con lo stesso atto la Dal Corso chiede, come detto, la sospensiva del provvedimento impugnato.

Tale richiesta è da considerare assorbita dalla decisione di merito.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Barbara Dal Corso.

Così deciso in Roma il 2.10.2000.

■ A 3-2-3

Mancata sottoscrizione della delibera

- C.N. 23.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Porcù
- *Delibera nulla su ricorso di Giovanni Minoli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.7.1996*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista pubblicitista Giovanni Minoli ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 10.7.1996 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi perché, in un servizio della trasmissione televisiva "Mixer" del 17.1.96 a cura dello stesso Minoli, "sono state fornite storia, immagini, nome di una minore stuprata dal padre adottivo condannato e recluso per le violenze perpetrate".

"Nel servizio – si legge in delibera - è stata fornita una versione dei fatti parziale e unilaterale, presentando esclusivamente la tesi della presunta innocenza del padre adottivo (sindaco di Corsico, ndr) ed ignorando le ragioni del soggetto leso, che versava all'epoca della trasmissione in un delicato stato psicologico, tanto da richiedere il provvedimento del Tribunale dei Minori di Milano in data 3.5.1995, che disponeva la prosecuzione dell'affidamento ai Servizi Sociali fino al 21° anno di età, dovendosi pertanto prestare un rigoroso rispetto della sua riservatezza, al fine di evitare qualsiasi compromissione del delicato iter riabilitativo".

Numerose le contestazioni del Minoli per vizi formali e sostanziali riscontrati nella impugnata delibera e che qui si intendono integralmente riprodotte. Soprattutto tre appaiono fondamentali e, secondo la difesa, risolutive:

la prima è che la protagonista della vicenda, all'epoca della trasmissione non era più una minore, avendo già compiuto il diciottesimo anno di età;

la seconda sarebbe un grave vizio (definito insanabile) di procedura, dovuto al fatto che non è stato concesso al Minoli il diritto alla difesa, non essendo stato ascoltato nel corso della istruttoria. Egli sostiene, anzi, di non essere stato neppure convocato;

la terza è relativa alla mancata sottoscrizione, da parte del presidente e del segretario, della delibera notificata.

Quanto alla prima, e cioè che la ragazza aveva superato il diciottesimo anno di età, e non fosse cioè minorenne al momento della trasmissione, essa non può essere considerata valida, perché la ragazza stessa era comunque da considerare minore, in quanto l'affidamento ad un servizio sociale la equiparava, come "soggetto debole", ad un "minore", almeno - e lo sostiene proprio il Tribunale dei Minori nella sentenza di affidamento - fino al 21° anno di età. Da qui le responsabilità che derivano dalla violazione della Carta dei doveri del giornalista e della Carta di Treviso.

Quanto alla seconda, essa è infondata dal momento che - come si evince dal carteggio - il Minoli è stato ritualmente convocato per raccomandata e la relativa ricevuta di ritorno è agli atti. Da qui lo status di contumace dell'incolpato non avendo risposto alla convocazione.

L'interessato controbatte asserendo che la raccomandata è stata inviata alla sua vecchia abitazione, dove non risiede più dal 1990; che lui non l'ha firmata e che nessuno gliel'ha recapitata.

Non c'è motivo per dubitare della sincerità del Minoli, ma non si può per questo imputare all'Ordine del Lazio e Molise di non avere rispettato la legge: il procedimento adottato va dunque considerato, sul punto, svolto nella massima regolarità e correttezza giuridica.

La Commissione Ricorsi ha anche ascoltato il Minoli in data 27 febbraio 1998.

A proposito della ricevuta di ritorno, sulla quale è apposta una firma, l'interessato ha affermato di non averla mai vista e di non riconoscere quella firma.

Al Minoli è stato anche ricordato che ad un telegramma di convocazione inviatogli nel 1993, allo stesso indirizzo della raccomandata, cioè quello dove non abitava più da tre anni, in occasione di un altro procedimento disciplinare nei suoi confronti (poi conclusosi con l'avvertimento), egli aveva praticamente risposto, presentandosi puntualmente alla convocazione del Consiglio dell'Ordine. Il che fa ritenere che qualcuno fosse stato incaricato di ritirare la corrispondenza per suo conto, quando ha cambiato abitazione.

Ma egli ha detto di non ricordare quel telegramma, la cui copia è comunque agli atti. Così come ha detto di non ricordare se avesse o meno, e quando, comunicato all'Ordine il cambio di indirizzo.

"Se è stato cambiato - ha detto in sostanza - qualcuno lo avrà sicuramente fatto; potrebbe essere stata anche la mia segretaria".

Ad un certo punto l'audizione in Commissione Ricorsi, esaurito questo argomento, ha avuto termine per la richiesta del Minoli di essere assistito nella difesa tecnica dal difensore di fiducia avv. Giorgio Assumma. Cosa che poi è avvenuta regolarmente nel prosieguo del giudizio e, più segnatamente, in sede di istruttoria dibattimentale.

Quanto alla terza contestazione, essa è fondata dal momento che la mancata sottoscrizione, a cura del presidente e del segretario, della delibera notificata all'interessato è da considerare motivo di nullità insanabile.

In fase istruttoria, come previsto dalla procedura, è stato chiesto ed ottenuto dal P.G. di Roma il prescritto parere sul ricorso. Il magistrato ha concluso per il rigetto del ricorso stesso "ritenuto che il giudizio formulato, in rigorosa aderenza alle acquisizioni procedimentali, non inficiato da vizi logico-giuridici, resiste alle censure mosse". Il parere è datato 31.10.1996.

Sulla base delle risultanze istruttorie e del parere sopra riportato del P.G., la Commissione Ricorsi concluse, in data 30.4.1998, i suoi lavori approvando alla unanimità una relazione con la quale si proponeva al Consiglio la reiezione del ricorso.

Nelle more del passaggio in aula del caso Minoli, si è determinata una "svolta" interpretativa da parte della magistratura, e segnatamente da parte della stessa Procura Generale della Repubblica di Roma, "svolta" in base alla quale la mancata sottoscrizione della delibera notificata determina la nullità insanabile dell'atto.

Lo stesso magistrato (v. caso Graziani) in data 30.5.2000 ha scritto: "costituisce principio inderogabile nel nostro Ordinamento che, nell'ipotesi in cui un provvedimento decisorio – assunto da organo monocratico o collegiale – risulti del tutto carente di sottoscrizione, tale omissione di uno dei suoi requisiti essenziali, incompletezza del processo formativo della deliberazione medesima – ove non dipenda da mera omissione materiale – è motivo di nullità insanabile, che si converte in motivo di specifico reclamo, non essendosi consentito al destinatario della pronuncia, di individuare i soggetti ai quali ricondurre le determinazioni assunte. Ciò posto, ove risulti conforme alla realtà procedimentale quanto è lamentato dal ricorrente in gravame - così potendosi definire la delibera 20.1.2000 de qua, una mera apparenza della realtà – si pone la necessità di remissione degli atti allo stesso Collegio Interregionale dell'Ordine (che appare decidente), perché riesamini il merito, nella pienezza dei suoi poteri istruttori e decisorii".

Proprio in relazione a quanto affermato dal P.G. e al fine di accertare se sia trattato o meno di una mera omissione materiale della sottoscrizione della decisione adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise, in sede istruttoria è stata condotta una apposita "ricognizione" dalla quale è emerso che era prassi costante di quel Consiglio non sottoscrivere le copie delle delibere che vanno necessariamente notificate alle parti e agli organi tutori, ma corredare le stesse, al piede dell'ultima pagina, con il testo di una richiesta di notifica avanzata all'ufficiale Giudiziario e firmata dal solo consigliere segretario. Orbene: tale richiesta, per natura, scopi e contenuti, non può neanche essere assimilata ad una certificazione di copia conforme all'originale, dal momento che lo stesso originale ha una diversa configurazione grafica. La ricognizione è stata fatta per periodi antecedenti e successivi rispetto alla data della impugnata delibera del presente procedimento e ha dato esito costante.

È da evidenziare a questo punto che proprio a seguito del caso Graziani, definito in Consiglio il 25.1.2001, non solo in delibera, ma anche in contatti ufficiali avuti in occasione di una delle periodiche Consulte dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali è stato fatto presente al Consiglio del Lazio e Molise che occorre che venisse modificata la procedura di sottoscrizione delle delibere. Si dà atto che puntualmente il Consiglio dell'Ordine ha accolto il suggerimento modificando, appunto, la procedura che da allora risulta corretta.

Ovviamente il presente caso, rivestito di una consistente patina di tempo, è da considerare tra quelli sottoposti alla vecchia, ed ora cassata, procedura di sottoscrizione da parte del presidente e del segretario. E poiché il rilievo proviene da parte del ricorrente, che ne fa specifica lagnanza in ricorso, deve essere visto alla luce del nuovo parere espresso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

Il vizio, pertanto, è da considerare insanabile e il ricorso, sul punto, va accolto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Giorgio Assumma, decide, in parziale accoglimento del ricorso, di dichiarare nulla la delibera del 10.7.1996 adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise nei confronti di Giovanni Minoli per inesistenza giuridica dell'atto impugnato perché privo di sottoscrizione e di rimettere gli atti allo stesso Consiglio interregionale.

Così deciso in Roma il 23.10.2001.

■ A 3-2-4.

Annullamento con rinvio per vizio insanabile (mancata audizione dell'incolpato)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Delibera nulla su ricorso Ilario Di Giovambattista avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.1.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In data 20 gennaio 2000 il Consiglio interregionale del Lazio e Molise ha inflitto la sanzione della radiazione al pubblicitista Ilario Di Giovambattista per aver partecipato attivamente ed in modo continuo a spot pubblicitari attraverso l'emittente "Radio Radio".

Il Di Giovambattista, nel ricorso a questo Consiglio nazionale, avanza una pregiudiziale di natura procedurale, affermando di aver subito la grave sanzione senza mai essere stato sentito nel corso dell'istruttoria a suo carico.

Dagli atti, in effetti, risulta, che il Di Giovambattista è stato convocato dal Consiglio del Lazio e Molise in data 20.1.2000 ma "l'incolpato non si è presentato - recita testualmente la delibera dell'Ordine del Lazio - facendo pervenire comunicazione telefonica di una segretaria che faceva presente la sua impossibilità ad essere sentito". Subito dopo si legge nella stessa delibera: "Preliminarmente occorre rilevare l'assenza non giustificata dell'incolpato alla disposta audizione non avendo questo né' tempestivamente né' motivatamente dato conto della sua mancata presenza".

Nel ricorso il Di Giovambattista contesta questa decisione, asserendo a tal proposito:

"È stata erroneamente dichiarata l'assenza non giustificata dell'incolpato nella seduta del giorno 20/1/2000. Contrariamente a quanto preliminarmente asserito nella motivazione della decisione che con questo atto si impugna, l'assenza del Sig. Di Giovambattista nel giorno 20/1/2000 non è stata ingiustificata ed è stata tempestivamente motivata. Persino lo stesso Consiglio Interregionale, nella premessa della decisione, ha dato atto che, in realtà, con comunicazione telefonica della mattina del 20/1/2000, il signor Di Giovambattista aveva fatto pervenire avviso dell'impossibilità di essere presente, in quanto colpito da improvviso malore. Alla persona incaricata dal Sig. Di Giovambattista di dare la comunicazione è stato riferito che la seduta sarebbe stata spostata ed il Sig. Di Giovambattista avrebbe ricevuto regolare avviso del giorno fissato per il rinvio".

Secondo il P.G. il Di Giovambattista si è limitato “ad incaricare terza e non qualificata persona, per dedurre – peraltro – telefonicamente - una sua generica e inadeguata causa di impedimento (non documentato, né suscettibile, allo stato, di valutazione di attendibilità ‘aliunde’); con la conseguente, corretta e motivata valutazione del preteso legittimo impedimento”.

Ma, dagli atti di causa non risulta alcun elemento che contrasti o contraddica la ricostruzione dei fatti così come operata dal ricorrente.

Per di più fanno parte integrante del fascicolo due certificati medici, il primo datato 20 gennaio 2000 dal quale si desume che la dottoressa Guity prescrive lo stesso giorno al Di Giovambattista due specialità medicinali e l'altro, datato 1 marzo, nel quale si legge: “Il signor Ilario Di Giovambattista è stato da me visitato in data 20-1-2000 per una crisi dispnoica causata da un attacco d'asma.”

Il secondo certificato della dottoressa Guity, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, pur essendo stato rilasciato in data successiva alla visita effettuata e alla stessa decisione impugnata dal ricorrente, decisione emessa nello stesso giorno in cui il Di Giovambattista è stato colto da crisi asmatica ed ha comunicato di essere impossibilitato a presentarsi davanti al Consiglio, costituisce prova documentale della accertata impossibilità dello stesso Di Giovambattista a comparire davanti ai primi giudici e costituisce, altresì, riscontro certo ed obiettivo del dichiarato impedimento del ricorrente a discolarsi personalmente dalle contestazioni mossegli nella ricordata data del 20.1.2000.

D'altro canto non può porsi minimamente in dubbio che il Di Giovambattista abbia comunicato il suo impedimento dal momento che il particolare è riscontrabile e riscontrato nella stessa delibera impugnata laddove si afferma, come già riportato, “nella stessa mattinata del 20 gennaio fissata per l'audizione” era pervenuta “la comunicazione telefonica di una segretaria che faceva presente la sua (del Di Giovambattista n.d.r.) impossibilità di essere sentito”.

In ogni caso i certificati medici prodotti in sede di gravame, fino a prova contraria (denuncia di falso), non possono essere ignorati, costituendo nei fatti ulteriore prova della accertata indisponibilità dell'incolpato a presentarsi davanti ai primi giudici e di cui alla comunicazione telefonica fatta fare dal Di Giovambattista al Consiglio interregionale del Lazio e Molise.

A parere di questo Consiglio la gravità dei fatti contestati, indipendentemente dalla giustizia giuridica del diritto alla difesa di chiedere ed ottenere un rinvio dell'audizione per oggettivo impedimento, avrebbe dovuto consigliare i primi giudici a differire, in ogni caso, la loro decisione e rinnovare al Di Giovambattista l'invito a comparire a nuova data.

E che la gravità dei fatti fosse già evidente lo dimostra la sanzione inflitta, ovvero la massima prevista dalla legge ordinistica: la radiazione.

Questo Consiglio, ancor prima di entrare nel merito della vicenda, ritiene un vizio di procedura insanabile il fatto che il Di Giovambattista non sia stato ascoltato nel corso dell'istruttoria.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Attilio Baiocchi, decide di dichiarare nulla l'impugnata delibera per vizio insanabile (mancata audizione dell'incolpato) e di rinviare gli atti al Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise.

Così deciso in Roma il 21.3.2002.

■ A 3-2-5.

Nullità della delibera per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Mancanza dei requisiti per iscrizione provvisoria (ex art.47)

- C.N. 21.3.2002 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Luca Boniardi avverso delibera Ordine Lombardia del 24.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con provvedimento in data 24 settembre 2001 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia decideva di non accogliere l'istanza presentata da Luca Boniardi, intesa ad ottenere l'iscrizione provvisoria all'elenco pubblicisti, in quanto "il Consiglio non ha potuto ignorare il carattere non giornalistico del materiale esibito che contrasta con quanto configurato nell'art. 1, comma IV della 3.2.63 n. 69".

Con nota in data 29.10.2001, integrata con altra del 7 gennaio 2002, l'interessato ha presentato ricorso eccependo che l'istanza era riferita alla previsione dell'art. 47 della legge, per la quale non è prevista la produzione di materiale giornalistico ed aggiungeva "che solo in data 11.12.2001 il ricorrente ha appreso, dal Presidente dell'Ordine della Lombardia, dr. Franco Abruzzo, che la motivazione del rigetto all'istanza risiederebbe nella mancata prova che il periodico di cui si sia voluto assumere la direzione sia 'organo di partito o movimento politico o organizzazione sindacale', come espressamente previsto dal 10 comma dell'art. 47 della legge citata"

Tra le varie argomentazioni addotte, il Boniardi rilevava che "tale motivazione" non appare nella delibera del 24.09.2001.

Chiesta telefonicamente alla Segreteria dell'Ordine di Milano copia della delibera per verificare se nella stessa vi è un riferimento al diniego di iscrizione ai sensi dell'art. 47 della legge, da parte della stessa Segreteria si è rilevato che il provvedimento di rigetto è quello contenuto nella lettera n. 4402 del 26.9.2001 inviata all'interessato e per conoscenza a questo Consiglio nazionale ed alla Procura Generale della Repubblica di Milano.

Il Consiglio nazionale osserva che i rilievi del ricorrente circa il diritto all'iscrizione temporanea come pubblicista, in base all'art. 47 della legge n. 69/63, sono infondati in quanto tale disposizione legislativa limita il diritto all'iscrizione ai direttori dei giornali degli organi di partito o di movimenti politici o di organizzazioni sindacali. Non è questo il caso dell'Associazione Culturale "Il Cervo Bianco" che, come si legge nello statuto, "... ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, sociale e politico" ma non è né partito politico, né movimento politico, né organizzazione sindacale.

Nel contempo, tuttavia, il Consiglio nazionale rileva che la motivazione di rigetto dell'istanza da parte del Consiglio dell'Ordine della Lombardia è riferita "al carattere non giornalistico del materiale esibito" e quindi non contesta l'insussistenza dei requisiti riferiti all'art. 47 della legge.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

1) di ritenere nullo il provvedimento impugnato per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.);

2) di respingere il ricorso del sig. Boniardi sul presupposto che la pubblicazione di riferimento non ha caratteristiche tali da poter essere diretta da un iscritto all'Ordine ai sensi dell'art. 47 della legge, bensì necessita di un direttore responsabile che sia un iscritto all'Ordine non a carattere temporaneo.

Così deciso in Roma il 21.3.2002.

■ A 3-2-6.

Decisione adottata da collegio diverso da quello che aveva votato la sanzione: delibera nulla

- C.N. 4. 2.2003 Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Toffolutti avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia del 26.2.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con provvedimento del 26 febbraio 2001, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia, accogliendo la relazione e la proposta del consigliere Raffaella Mestroni, ha deciso di “applicare al giornalista professionista Roberto Toffolutti la sanzione disciplinare della sospensione per mesi due” per avere “illegittimamente rifiutato di rilasciare il certificato di compiuta pratica” a due collaboratrici del Notiziario GR Oggi Gazzettino Giuliano, trasmesso dall'emittente Radioattività, di cui era direttore responsabile, e per avere “deliberatamente omesso qualunque tipo di controllo dell'attività di redazione e ciò a prescindere dall'attività di praticantato svolta dalle esponenti, assumendo solo formalmente la qualità di Direttore.

In data 24 aprile 2001, il Toffolutti ha proposto al Consiglio nazionale ricorso acquisito agli atti dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti il 12.6.2001 col n. 1794.

Pronunciandosi su tale ricorso, per quanto di sua competenza, il Procuratore Generale della Corte d'Appello di Trieste ha concluso “per il rigetto del ricorso e per la conseguente conferma della sospensione per due mesi”.

Con successiva nota del 10 luglio 2001, acquisita agli atti dell'Ordine dei Giornalisti il 20 luglio col n. 2108, il Toffolutti, con riferimento al parere del Procuratore Generale, ha inviato una nota aggiuntiva, sulla quale ha chiesto che il Procuratore si esprimesse ed eccettuando, comunque, che il parere del Magistrato era “non motivato” e “perciò di esso l'on.Consiglio nazionale dell'Ordine non dovrebbe tenere alcun conto”.

La memoria aggiuntiva è stata trasmessa al Procuratore Generale, che con nota del 27.11, ha così riscontrato “...Non intendo formulare nuove conclusioni”.

Prima di addentrarsi nell'esame dei motivi del ricorso, appare opportuno sgombrare il campo dall'eccezione sollevata dal ricorrente, rilevando che l'art. 61 della legge n. 69/63 prescrive soltanto che il P.M. presenti “per iscritto le sue conclusioni”, senza obbligo alcuno di motivarle, dal momento che trattasi di parere non vincolante e che spetta al Consiglio nazionale deliberare sul ricorso e, quindi, motivare le conclusioni a cui perviene.

SINTESI DELLE CONTESTAZIONI

Il Consiglio dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia si è interessato del caso di Silvia Domani, Donatella Tretjak e Lisa Nordio, che non riuscivano ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Praticanti (le prime due) e dei pubblicisti (la terza) “in mancanza - così si legge nella parte

narrativa della deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia - della relativa dichiarazione del Direttore del citato GR, che rifiutava tali dichiarazioni, con la motivazione verbale che lo stesso Direttore, non essendo quasi mai presente nella sede della radio, non poteva affermare che il lavoro relativo alla produzione dei testi ed al notiziario e per le rubriche in scaletta fosse stato effettivamente eseguito dalle richiedenti, né tanto meno certificare in alcun modo la presenza delle stesse negli orari da loro presentati”.

La successione degli adempimenti del Consiglio, quale risulta dagli atti, è stata la seguente:

- nella seduta del 27.9.1999, il Consiglio ascolta Silvia Domanini, Donatella Tretjak e Lisa Nordio, sulla situazione esistente presso l'emittente: le stesse lamentano il fatto che, pur svolgendo regolare attività giornalistica, ricevono compensi per l'attività di mediatrici di pubblicità. Le prime due lamentano il mancato rilascio del certificato di compiuta pratica, la terza dell'attestato per l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti. La Tretjak, tra l'altro, dichiara di aver chiesto tre volte il riconoscimento del praticantato, sempre rifiutato dal Toffolutti perché “non se la sentiva di firmare un falso”. La Nordio lamenta di avere ricevuto lo stesso rifiuto alla richiesta di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti. Domanini Tretjak e Nordio ribadiscono la richiesta di ottenere, rispettivamente, il riconoscimento del periodo di praticantato le prime due, l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti la terza.

Nella stessa seduta il Segretario Premru ricorda che l'anno precedente aveva incontrato il Direttore Roberto Toffolutti il quale gli aveva espresso l'intenzione di non procedere ad alcuna dichiarazione in quanto “non gli era noto quanto avveniva in redazione”.

Sempre in questa seduta il Consiglio decide di convocare “per un approfondimento ed una verifica preliminare dei fatti il Direttore Roberto Toffolutti per la seduta del 29 novembre”. Difatti, con RR del 30.09. viene convocato per il giorno 11.10. con la comunicazione della decisione del Consiglio di “prendere in esame dal punto di vista ordinistico, la situazione della testata da Lei diretta”.

La Raccomandata postale viene restituita per compiuta giacenza, cioè non risulta ritirata dall'interessato.

- in data 11 ottobre 1999 il Consiglio apre una procedura preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti e delega il consigliere Raffaella Mestroni istruttore a svolgere attività conoscitiva chiedendo al Toffolutti di fornire gli opportuni chiarimenti sui fatti denunciati al Consiglio da Silvia Domanini, Donatella Tretjak e Lisa Nordio, due delle quali (Tretjak e Domanini) erano state già iscritte d'ufficio all'Albo dei Pubblicisti dallo stesso Consiglio (in proposito, pur non essendo questo motivo di causa, il Consiglio nazionale rileva che nessuna norma di legge o regolamento consente l'iscrizione d'ufficio all'Albo dei Pubblicisti, e ne segnala il caso, con la presente, al competente Consiglio regionale).

- Invitato, il Toffolutti non si presenta ed invia una memoria con la quale:

- a) non contesta di essere direttore
- b) ritiene che non si possano rilasciare certificati di compiuta pratica in una testata in cui non c'è la struttura redazionale prevista dall'art. 34 della L. 69;
- c) rileva che le interessate non hanno mai formulato richiesta formale;
- d) eccepisce che l'attività delle stesse non presenta i requisiti della continuità.

- In data 20.12.1999, conclusa l'istruttoria, il consigliere Mestroni presenta la sua relazione conclusiva sulla vicenda, proponendo di adottare una delibera di apertura di procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Roberto Toffolutti per verificare la sussistenza di eventuali infrazioni alle legge istitutiva dell'Ordine per le seguenti ipotesi:

a) di non aver rilasciato la dichiarazione di avvio alla pratica giornalistica di Domanini e Tretjak e aver rifiutato di rilasciare la dichiarazione di avvenuta pratica, su richiesta delle interessate, contravvenendo in tal modo alle disposizioni della legge istitutiva dell'Ordine - art. 34;

b) di non aver provveduto a controllare regolarmente i GR dei quali era responsabile contravvenendo in tale modo alle disposizioni della Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti art. 48, in quanto in tal modo sminuiva la dignità ed il decoro del professionista.

Si delibera, quindi, l'apertura del procedimento disciplinare e si nomina Raffaella Mestroni consigliere istruttore del caso.

- Con istanza 10.04.2000 il giornalista Toffolutti presenta istanza di ricusazione nei confronti del consigliere dr. Sergio Premru.

- Nella seduta del 17.04.2000 il consigliere Premru dichiara di astenersi per gravi ragioni di convenienza ed esce dall'aula. Verbalizza questo dibattito il Consigliere Turet.

- Segue tutta l'attività istruttoria, ivi compresi dei confronti tra il Toffolutti e le interessate.

- Nella seduta del 22 gennaio 2001 il consigliere relatore presenta la sua relazione con la proposta di comminare a Roberto Toffolutti la sanzione disciplinare della sospensione per due mesi. Sono presenti: Di Varmo, Villotta, Borando, Garau, Tagliaferri, Mestroni, Kuret, Sabo. È assente il Segretario Premru.

Dal verbale risulta che si procede a scrutinio segreto, che dà questo risultato: 4 favorevoli alla sanzione, 3 contrari, 1 astenuto.

- La deliberazione nella sua stesura formale viene adottata dal Consiglio il 26 febbraio, presenti sei degli otto consiglieri che avevano votato il 22 gennaio (sono difatti assenti Villotta e Kuret). È presente, ma si astiene nella votazione, il Segretario.

Come detto in apertura della presente decisione, avverso tale provvedimento il Toffolutti, con nota in data 24 aprile 2001, ha proposto ricorso, integrato con una memoria aggiuntiva in data 10.07.2001.

MOTIVI DEL RICORSO

Si riassumono qui di seguito in sintesi i punti salienti del ricorso:

1) Ricorso del 24.4.2001

1.A) Nel 1994 non era Direttore Responsabile della testata giornalistica Radioattività GR-Oggi Gazzettino Giuliano;

1.B) Non è mai stato responsabile della testata GR Oggi Gazzettino dello Sport;

1.C) In data 27.09.1999 irritualmente il Consiglio avrebbe deliberato l'apertura del procedimento disciplinare senza determinare l'oggetto della riunione;

1.D) Lamenta la presenza di consiglieri diversi nelle delibere adottate nella stessa seduta e rileva che la decisione è adottata anche dal segretario dr. Premru “il quale assume così la veste di denunciante, di teste e di giudice”;

1.E) Ritiene contraddittorio il fatto che si parli di fase istruttoria, mentre nei fatti si tratta di azione disciplinare e ritiene che il consigliere istruttore avrebbe dovuto relazionare senza conclusioni “lasciando le stesse alla competenza del Consiglio che è organo collegiale secondo quanto disposto dall’ art. 5 del D.M. 15.01.66”;

1.F) Rileva una contraddizione nel fatto che responsabile del procedimento figura il Presidente, mentre consigliere istruttore e relatore è il consigliere Mestroni;

1.G) Si sofferma su presunte contraddizioni nelle date di apertura del procedimento disciplinare;

1.H) Nella delibera non si indicano i consiglieri presenti in quel momento, né il risultato numerico della votazione, né quali siano stati gli scrutatori e nemmeno come le schede siano state distrutte;

1.I) La delibera, adottata il 22.2.2001, è stata notificata il 27.03.2001, superando il termine di 30 giorni fissato dall’art. 57 della legge n. 69;

1.L) La delibera è approvata in presenza anche del consigliere Premru, che “quanto meno avrebbe dovuto uscire dall’aula”;

1.M) Non motivato e pretestuoso il rigetto dell’istanza istruttoria di cui alla memoria del 7.4.2000 di acquisizione della pratica di iscrizione d’ufficio all’Albo Pubblicisti di due delle denunciati.

2) Ricorso del 10 luglio 2002

2.A) Il Consiglio non ha accertato la data esatta di inizio della Direzione Responsabile da parte del Toffolutti;

2.B) Rileva delle contraddizioni nella posizione delle tre esponenti. Il documento “Mediadata” datato 20.10.1997 allegato al verbale n. 18 non reca alcuna sottoscrizione. In proposito il ricorrente dichiara testualmente “È stato, vuoi sottratto dalle interessate alla Radioattività (con ciò configurandosi macroscopica violazione della correttezza difensiva e del principio di buona fede e lealtà) vuoi compilato dalle stesse istanti che si sono autodefinite: la Nordio e la Domanini redattore; la Tretjak responsabile di redazione”;

2.C) Ripete le argomentazioni del precedente ricorso, ritenendo che il formale avvio del procedimento disciplinare sia stato deciso l’11.10.1999;

2.D) La Domanini frequentava la “Multimedia spa” gratuitamente per acquisire esperienza;

2.E) Contesta, con sue argomentazioni, le testimonianze rese da testimoni senza però portare oggettive prove in contrario;

2.F) Il Consiglio non ha preso in considerazione le dichiarazioni di non aver mai ricevuto alcuna richiesta da parte delle istanti relativa all’attestazione di compiuta pratica.

VALUTAZIONI

Per consentire un'analisi delle motivazioni addotte dal ricorrente e delle valutazioni fatte dal Consiglio, si esamineranno, qui di seguito, le varie argomentazioni seguendo i punti con i quali sono state riassunte in premessa:

1.A/1.B/2.A) È fuori dubbio che alla data in cui sorge la vertenza con le interessate (1997) il Toffolutti era direttore responsabile della testata. Che non lo fosse negli anni precedenti è irrilevante perché il direttore pro tempore ha la responsabilità e la rappresentatività del giornale e quindi deve farsi carico di attestare delle situazioni pregresse che continuino sotto la sua direzione.

Peraltro, nella memoria del 10.4.2000 inviata al Consiglio dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia, ha parlato da direttore, motivando il mancato rilascio della dichiarazione di compiuta pratica con la considerazione che non vi fosse la consistenza del corpo redazionale prevista dall'art. 34 della legge e per la mancanza del requisito della continuità nel lavoro della Domanini e della Tretjak. Inoltre, nella dichiarazione resa dinanzi al Consiglio nella seduta del 4.12.2000, aveva precisato che "era stato lui ad insegnare a Domanini e Tretjak come si confezionavano le notizie e quindi si fidava di loro".

1.C/1.D/1.G/2.D) Il ricorrente fa una confusione nell'iter seguito dal Consiglio dell'Ordine. Difatti la formale apertura del procedimento disciplinare si è avuta con la deliberazione del 20.12.2000 e con la nomina, a termini di legge, del consigliere relatore. L'attività ricognitiva fatta dopo l'acquisizione della denuncia di cui alla seduta del 27 settembre 1999 rientrava nei doveri e nelle competenze del Consiglio, che doveva verificare la fondatezza di quanto denunciato e quindi la prima convocazione di Toffolutti serviva, come si legge nel verbale del 27.9.1999, per "un approfondimento ed una verifica preliminare dei fatti".

Si è quindi dinanzi a due fasi nettamente distinte: 1) verifica della fondatezza di una denuncia, prima; 2) avvio del procedimento disciplinare, poi.

Non ha invece alcun fondamento la pretesa che il relatore si presenti al Consiglio senza formulare una proposta, così come appare gratuito, senza alcun riscontro in leggi e regolamenti, il riferimento alle procedure seguite dal Consiglio nazionale.

1.E) Non si comprende dove siano le contraddizioni. È noto che il verbale di una seduta riassume i vari provvedimenti adottati, oggetto, ognuno di essi, di deliberazione. Accade spesso, quindi, che consiglieri costituiti all'apertura dei lavori si assentino limitatamente all'adozione di un atto e magari rientrino in aula per altri provvedimenti. Quindi, un conto è la verbalizzazione di un determinato argomento, un conto il processo verbale di un'intera seduta in cui i segretari firmano, ciascuno per la parte che hanno verbalizzato.

1.F) Una cosa è il ruolo del relatore che presenta al Consiglio le sue proposte, un'altra l'esecuzione dell'atto, una volta adottato, e che spiega effetti solo dal momento della sua adozione. È corretto quindi che, nel momento in cui si dà vita ad un atto, che deve spiegare una serie di effetti, si nomini il responsabile del procedimento, che nel caso in esame è colui il quale ha la rappresentanza legale dell'Ordine, cioè il Presidente.

1.H) Nel verbale del 22.1.2001, nel quale si vota la sanzione della sospensione per due mesi, sono espressamente indicati i partecipanti al voto, si precisa che si vota per scrutinio segreto, si indica l'esito della votazione (4 sì, 3 no, 1 astenuto) e si dà atto che il segretario Premru si astiene, tanto che verbalizza Mestroni. Irrilevante è il richiamo alla mancata indicazione degli scrutatori, dal momento che, per prassi, nei Consigli Regionali, tali operazioni sono

svolte dal Segretario e dal Presidente; così come appare irrilevante il non aver precisato a verbale che le schede sono state distrutte, come è prassi per tutte le votazioni a scrutinio segreto.

1.L) Nella seduta del 26.2, il Consiglio approva nella stesura formale la delibera con la quale si formalizza, per gli adempimenti di legge, la decisione presa a scrutinio segreto il 22.1. In questa occasione il segretario Premru è presente, ma si astiene nella votazione. LA VALUTAZIONE DI QUESTA ECCEZIONE SARA' FATTA ALLA FINE.

1.I) Il termine di 30 giorni fissato dall'art. 57 della legge n. 69/63 è ordinatorio, non perentorio e la giurisprudenza ha spesso chiarito che il mancato rispetto dei termini non comporta la nullità dell'atto, laddove manchi la previsione della nullità nella stessa norma che stabilisce dei termini per gli adempimenti.

1.M) Il Consiglio nazionale ha deciso di non acquisire agli atti del procedimento la pratica di iscrizione d'ufficio all'Albo dei pubblicisti di due delle ricorrenti, non avendo attinenza col procedimento stesso, anche se l'iscrizione d'ufficio è stata fatta in violazione delle norme.

2.B) Il documento è stato acquisito ritualmente dal Consiglio dell'Ordine e deve ritenersi valido sino a prova di falso da esperirsi nei modi e termini di legge.

2.F) In effetti manca la prova di una richiesta formale da parte delle interessate, ma la minuziosa attività istruttoria compiuta dal Consiglio dell'Ordine del Friuli consente di avere la certezza che era a conoscenza della richiesta e che l'aveva rifiutata.

CONCLUSIONI

Il Toffolutti ha imperniato tutta la sua difesa sulla contestazione relativa al mancato rilascio del certificato di compiuta pratica alla Domanini e alla Tretjak, non portando invece alcun elemento di difesa sulla seconda contestazione, e cioè:

di non aver provveduto a controllare regolarmente i GR dei quali era responsabile contravvenendo in tale modo alle disposizioni della Legge istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti art. 48, in quanto in tal modo sminuiva la dignità ed il decoro del professionista.

Quindi, tutti i motivi del ricorso sono riferiti alla contestazione di non aver rilasciato i certificati richiesti.

Sulle valutazioni oggetto del ricorso, si richiamano i rilievi formulati sui singoli punti.

Pertanto, il ricorso dovrebbe essere respinto, se non vi fosse un vizio di procedura, che il Consiglio nazionale ritiene insanabile, nell'adozione della delibera del 26.2.2001 con cui si approva formalmente l'atto di sospensione da notificare all'interessato.

Difatti, il 22.1.2001, presenti otto consiglieri ed assente il Segretario Premru (ricusato) si vota la sospensione, ma non si adotta la delibera, adempimento che, invece, si rinvia al 26.2. quando sono assenti due consiglieri che hanno partecipato al voto del 22.1. (Villotta e Kuret) ed è presente, pur se si astiene nel voto, il Segretario Premru, ricusato dal Toffolutti ed astenutosi in tutte le altre parti del procedimento.

Si richiama, a tal proposito, la giurisprudenza di questo Consiglio nazionale in materia di composizione di Collegio Giudicante, rilevando che la decisione conclusiva è adottata da un Collegio diverso da quello che aveva votato, a scrutinio segreto, la sanzione.

Che, peraltro, non si tratti di un fatto semplicemente formale, lo dimostra la circostanza che il 26 febbraio è stato votato il provvedimento, poi notificato al Toffolutti, quello con cui si commina formalmente la sanzione, avverso cui viene proposto ricorso e che spiega gli effetti di legge.

Anche a voler considerare irrilevante in questa seconda fase l'assenza di due consiglieri, che avevano partecipato al voto nella precedente adunanza, la presenza del Segretario Premru, pur se astenutosi nella votazione, a parere del Consiglio nazionale, determina un insuperabile motivo di nullità dell'atto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il sig. Toffolutti assistito dall'avv. Marco Rossignoli, decide di dichiarare nulla la delibera impugnata per vizio insanabile di procedura.

Così deciso in Roma il 4.2.2003.

■ A 3-2-7.

Annullamento delibera per estrema indeterminatezza del capo d'inculpazione

- C.N. 10.6.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Cristallo
- *Delibera nulla su ricorso Concita De Gregorio avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 17.4.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il Consiglio interregionale del Lazio e Molise, nella seduta del 17 aprile 2000, ha deliberato di infliggere alla giornalista professionista Concita De Gregorio la sanzione della censura, ai sensi dell'art. 53 della legge 3.2.1963 n. 69, per la violazione delle norme deontologiche ex art. 2 della legge ordinistica in relazione all'articolo "Le necrologie" pubblicato dal quotidiano "La Repubblica" del 20 gennaio 2000.

Contro tale decisione la De Gregorio ha presentato ricorso al Consiglio nazionale.

La ricorrente eccepisce preliminarmente la violazione del diritto di difesa, principio fondamentale del nostro ordinamento, solennemente sancito nell'art. 56 della legge ordinistica laddove si statuisce che "nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'inculpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio". Tale diritto, sostiene la ricorrente, sarebbe stato negato.

La ricorrente fu convocata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise per il 15 febbraio "per comunicazioni". La De Gregorio si presentò al Consiglio dell'Ordine. In quella circostanza fu informata della esistenza di "un esposto nei suoi confronti e veniva invitata a pubblicarlo come rettifica".

La ricorrente – riferisce nel ricorso – si riservava di sottoporre la richiesta al direttore responsabile. Dopo qualche giorno comunicava telefonicamente di aver ricevuto dal direttore risposta negativa. L'esposto era stato presentato dal giornalista professionista Dario Carella il quale si riteneva offeso da alcune considerazioni della De Gregorio nell'articolo sopra citato.

Dopo tale convocazione, la ricorrente sostiene di non aver saputo più nulla, e quindi di aver appreso del procedimento disciplinare aperto a suo carico e della irrogazione della sanzione quando le è stato notificato il provvedimento adottato dal Consiglio interregionale.

Il Consiglio interregionale, con raccomandata a.r., aveva invitato la De Gregorio a presentarsi al Consiglio in data 17 aprile 2000. Non si presentò e il Consiglio, in considerazione che non erano stati adottati “giustificati motivi” per tale assenza, aprì e concluse il procedimento disciplinare con la sanzione inflitta.

La ricorrente sostiene di non aver mai ricevuto quella raccomandata (la ricevuta di ritorno riporta una firma illeggibile) anche perché in quel periodo era assente da Roma per lavoro. Si è quindi trovata nella condizione non solo di non poter addurre “giustificati motivi” ma di non poter svolgere il suo diritto di difesa.

La ricorrente eccepisce anche una violazione dell’art. 56 della legge ordinistica che stabilisce che all’imputato devono essere contestati “i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte” in modo da consentirgli il deposito di memorie difensive, di documenti, insomma di organizzare la difesa. Tutto questo, secondo la ricorrente, è assente nella raccomandata del 6 marzo 2000, quella raccomandata che la ricorrente afferma di non aver mai ricevuto.

In effetti in quella lettera di convocazione non si fa cenno alcuno ai fatti addebitati. Si parla genericamente di violazione delle norme deontologiche.

Per una migliore comprensione dei fatti, se ne riporta il testo integrale:

“Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise ha deciso, nella seduta del 28.02.2000 di aprire procedimento disciplinare nei Suoi confronti ai sensi degli art. 48 e 56 della legge 3.02.1963 n. 69.

Le si contesta la violazione delle norme deontologiche previste dall’art. 2 della legge 3.02.1963 n. 69 in merito all’articolo “LE NECROLOGIE Boldi, Panseca, Rizzoli ricorda la “sua” Milano” apparso su Repubblica del 20 gennaio 2000.

La S.V. è per quanto sopra invitata a comparire innanzi al Consiglio presso la nostra sede - P.zza della Torretta, 36 – il giorno 17 aprile 2000 alle ore 11.00 con la facoltà di produrre memorie, indicare eventuali testimonianze e farsi assistere da un Suo legale di fiducia.

f.to Il Presidente (Bruno Tucci)”.

Stando così le cose, non si può non rilevare la grave carenza nell’atto del Consiglio interregionale, assolutamente influente sulle possibilità offerte alla De Gregorio di esprimere la propria difesa. Carenza talmente grave da rendere nulla la deliberazione adottata.

Di parere diametralmente opposto è il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Roma che così argomenta:

“- considerato che nel procedimento disciplinare a carico dei giornalisti (con talune connotazioni sostanzialmente giurisdizionali, v. C. Cost. sent. 11/14. 12. 95 n. 505), la garanzia costituzionale del diritto di difesa dell’imputato - ribadita testualmente nell’art. 56 della citata L. 69/1963 -, comporta, fra l’altro, che l’interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato, tanto della instaurazione e dello svolgimento procedimentale quanto del contenuto degli addebiti, con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi a carico dell’Organo collegiale che inizi il procedimento e della delimitazione del giudizio in relazione al contenuto della contestazione (v. utili indicazioni in Cass. Sez. Un. 27 settembre 1997 n. 9501);

- ritenuto, nel caso che ne occupa, che la giornalista De Gregorio ha avuto dal Consiglio dell'Ordine professionale una formale, tempestiva informazione, ben esaustiva, circa la natura ed i contenuti disciplinari della contestazione mossale (v. raccomandata R.R. 6.3.2000, facente seguito a precedente generica comunicazione telegrafica);
- che, pertanto, l'incolpata è stata posta in condizione di predisporre ed attuare concreta adeguata linea difensiva;
- che, peraltro, la medesima, nel prosieguo, non ha inteso esplicitare e sottoporre alla valutazione consiliare nella competente sede, le proprie ragioni, disertando quale destinataria del giudizio e quindi diretta interessata, la seduta 17.4.2000, omettendo di fornire prova di un suo legittimo impedimento;
- ritenuto, pertanto, che non è ravvisabile il lamentato grave vizio procedurale "in limine";
- considerato, quindi, nel merito, che il comportamento della giornalista - così come posto in essere nelle specifiche circostanze, - con la elaborazione dell'articolo giornalistico de quo, riveste un netto, insuperabile disvalore sotto il profilo deontologico (v. art. 2 della legge professionale) - e ciò si afferma attraverso una corretta e non riduttiva od estrapolante lettura dell'atto medesimo;
- che, quindi, il giudizio, così come formulato in prime cure, appare condivisibile, anche sotto il profilo della congruità della sanzione irrogata.

P. Q. M.

Chiede confermarsi la decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in data 17.4.2000 nei confronti della sig.ra Concita De Gregorio, con correlativo rigetto del suo ricorso".

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Maurizio Martinetti, decide di dichiarare nulla la deliberazione adottata dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise in data 17.4.2000 nei confronti della giornalista professionista Concita De Gregorio, per estrema indeterminatezza del capo di incolpazione.

Così deciso in Roma il 10.6.2003.

■ A 3-2-8.

Nullità della delibera per incompetenza territoriale

- C.N. 16.10.2003 Pres. Del Boca – Rel . Scaglione
- *Delibera nulla su ricorso Roberto Fittipaldi avverso delibera Ordine del Lazio e Molise del 10.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Roberto Fittipaldi ricorre avverso la delibera adottata il 10 maggio 2002 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti per l'attività svolta per l'Ente Parco Nazionale del Pollino.

“L'Ufficio Stampa – si legge nella impugnata delibera – pur essendo un segmento specializzato ed indispensabile nel mondo dell'informazione, non può essere equiparato ad una testata giornalistica ed il praticantato ha valenza solo nell'ipotesi che al suo interno esistano organi di informazione, che abbiano le stesse caratteristiche di quelli legittimati a consenti-

re il praticantato e siano infine presenti nella redazione i dovuti giornalisti professionisti redattori ordinari”.

Il ricorrente sostiene di avere svolto attività giornalistica a tempo pieno sull'organo ufficiale dell'Ente anche nella versione on line diretto da un giornalista professionista.

Senza entrare nel merito del ricorso, è emerso in sede istruttoria che il Fittipaldi risulta iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Calabria – elenco pubblicisti, per cui il Consiglio del Lazio e Molise non avrebbe potuto accogliere ed esaminare l'istanza del Fittipaldi stesso per incompetenza territoriale, dal momento che non si può essere contemporaneamente iscritti all'elenco dei pubblicisti in un Ordine e nel registro dei praticanti in un altro Ordine. Conseguentemente l'intero procedimento deve essere dichiarato nullo.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di dichiarare nulla l'impugnata delibera per incompetenza territoriale dell'Ordine del Lazio e Molise a trattare l'istanza di iscrizione di Roberto Fittipaldi nel registro dei praticanti.

Così deciso in Roma il 16.10.2003.

■ A 3-2-9.

Potere di autotutela dell'Ordine e conseguente cancellazione dal registro e dall'Albo

- C.N. 19.12.2003 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Michele Rubini avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il sig. Michele Rubini ricorre avverso la delibera adottata il 20 febbraio 2002 dal Consiglio interregionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise con la quale è stata confermata “la delibera del 18.9.1997 di reiezione dell'istanza di riesame” avanzata dallo stesso Rubini.

Questi, con delibera del 26.9.1991, era stato radiato a seguito di procedimento disciplinare per aver tenuto un “comportamento non corrispondente alla deontologia, al decoro e alla dignità professionale, nonché lesivo della dignità e del prestigio dell'Ordine”.

Tale comportamento, nell'atto ufficiale di apertura del procedimento disciplinare, veniva così individuato: “vista la dichiarazione in atti dell'Ambasciata della Repubblica Socialista di Romania (il Consiglio, ndr) Le contesta di non avere mai svolto attività di praticantato presso il periodico Flacara, attività in base alla quale è stato ammesso agli esami di idoneità professionale ed iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti dell'albo”.

In delibera, poi, veniva così individuato: “dalla documentazione esistente in atti risulta senza ombra di dubbio che il Rubini si è avvalso artatamente di una sua dipendenza dalla rivista Flacara per ottenere vantaggi dall'Inpgi”.

La vicenda trae origine da una istanza presentata il 3 aprile 1975 e con la quale il Rubini chiedeva l'iscrizione nel registro dei praticanti quale dipendente, appunto in qualità di praticante, della rivista rumena “Flacara”.

L'istanza veniva accolta con delibera del 24.4.1975, delibera con la quale si fissava la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti al 1° marzo 1974.

Il Rubini superava la prova di idoneità professionale ed otteneva l'iscrizione all'elenco professionisti con decorrenza 25.1.1978.

Quindi rivolgeva istanza all'Inpgi perché l'Istituto provvedesse a recuperare i contributi non versati dalla rivista "Flacara." L'Inpgi disponeva accertamenti e chiedeva l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.

I tentativi fatti dall'Ispettorato del Lavoro di acquisire la versione dei fatti che avrebbe potuto dare il Rubini andavano a vuoto.

Lo stesso Ispettorato del Lavoro però, attraverso accertamenti svolti tramite l'Ambasciata italiana a Bucarest, stabiliva che il Rubini non era mai stato alle dipendenze del periodico rumeno.

Da qui la denuncia alla magistratura penale per i reati di cui agli artt. 81 e 640 comma 2 in quanto con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri, consistiti nel far figurare falsamente un rapporto di lavoro con la rivista rumena "Flacara" nella qualità di giornalista corrispondente per l'estero, e ottenuta l'iscrizione all'Inpgi (allora ente di diritto pubblico), induceva in errore l'Ente previdenziale procurandosi un ingiusto profitto, consistito nel farsi erogare alcune prestazioni previdenziali relative, fra l'altro, a una indennità per inabilità involontaria, con corrispondente danno per l'Ente pubblico.

Il Tribunale di Roma, contumace l'imputato, con sentenza del giugno 1990 dichiarava il non doversi procedere nei confronti del Rubini per estinzione del reato per amnistia.

È sintomatico evidenziare, al riguardo, quanto si rileva dal provvedimento e cioè che "l'accertata inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra l'imputato e la rivista Flacara rappresenta infatti un dato che di per sé non consente l'adozione, nel caso in esame, di una delle formule assolutorie più favorevoli di cui all'art. 129, secondo comma, codice penale. Data l'epoca dei fatti va quindi dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato estinto per intervenuta amnistia, ex art. 1 lett.c, n. 4 del citato DPR" (12.4.1990 n. 75).

Ecco quindi che in sede penale è stata, con sentenza passata in giudicato, accertata la inesistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra il Rubini e il periodico rumeno, rapporto che era stato vantato dallo stesso Rubini per chiedere e ottenere l'iscrizione al registro dei praticanti.

L'intervenuta sentenza del Tribunale di Roma produceva i seguenti altri effetti: l'annullamento della posizione assicurativa del Rubini presso l'Inpgi e la segnalazione da parte dello stesso Istituto all'Ordine interregionale del Lazio e Molise, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Orbene: mentre l'Inpgi annullava la posizione assicurativa per mancanza dei necessari presupposti, l'Ordine imboccava un'altra strada, implicitamente ritenendo che il giornalista Rubini avesse commesso una infrazione disciplinare. Occorre precisare al riguardo che il Rubini, quando presentò l'istanza di iscrizione al registro praticanti, non era ancora un giornalista e quindi non avrebbe potuto commettere alcun illecito sanzionabile ex legge ordinistica, illecito, peraltro, e in ipotesi, abbondantemente prescritto.

Comunque, si perveniva all'apertura del procedimento disciplinare, procedimento che si concludeva con la radiazione di cui alla ricordata delibera del 26.9.1991.

Tale delibera non veniva gravata da ricorso. A distanza di sei anni – dirà poi l'interessato – il Rubini, nel chiedere un certificato di iscrizione, apprendeva di essere stato radiato e proponeva, nella sostanza, un riesame del suo caso anche se definiva "ricorso" l'atto proposto. Ciò è avallato da una dichiarazione scritta depositata poco tempo dopo e con la quale l'interessato precisava che la richiesta da lui avanzata doveva intendersi come domanda di riesame.

Nel merito, il Rubini chiedeva al Consiglio interregionale del Lazio e Molise di dichiarare nulla la delibera di radiazione con conseguente reintegro nell'albo; sosteneva l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato con la rivista "Flacara" - e che aveva dato origine alla iscrizione nel registro dei praticanti - e che, in ogni caso, la violazione deontologica era da dichiarare prescritta ai sensi dell'art. 58 della legge professionale ("L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto").

Il Consiglio adito, con delibera del 18.9.1997, confermava la precedente deliberazione, quella del 26.9.1991, con la quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della radiazione.

Il Rubini proponeva ricorso al Consiglio nazionale sollevando questioni procedurali e ribadendo la linearità del suo comportamento nonché la veridicità dei fatti portati al vaglio dell'Ordine interregionale fin dalla sua prima istanza, ovvero quella presentata nel 1975.

Con lo stesso atto il Rubini faceva presente di avere vinto una vertenza con l'editore di "Flacara". Più in particolare faceva presente che l'editore era stato condannato a riconoscergli la retribuzione contrattuale e previdenziale dal 1981 in poi e che a seguito di tale vertenza nell'83 era stato licenziato.

E di più: il Rubini criticava sia l'Ambasciata rumena in Roma sia la rivista "Flacara" accusandole di aver asserito il falso l'una a causa del particolare momento storico attraversato da quel Paese e culminato nel colpo di stato del 1989, l'altra per non pagare i contributi dovuti e a suo tempo non corrisposti.

In ogni caso, insisteva sulla intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Consiglio nazionale puntualizzava che il procedimento riguardava esclusivamente il ricorso avverso la delibera del 1997, confermativa di quella adottata nel 1991, e non già quest'ultima. E poiché il ricorrente eccepiva di non essere stato ascoltato dal Consiglio interregionale, senza entrare nel merito della regolarità o meno del praticantato, riteneva fondato il reclamo relativo alla mancata audizione e, sul punto, accoglieva il ricorso.

Conseguentemente dichiarava nulla l'impugnata delibera del 1997 e rinviava gli atti al Consiglio interregionale dell'Ordine del Lazio e Molise.

Non è senza significato, però, che il Consiglio nazionale nella sua decisione, rilevava quanto segue: "Quanto alla prescrizione, va rilevato che il limite massimo previsto dall'art. 58 della legge ordinistica già alla data dell'apertura del procedimento disciplinare era abbondantemente superato, ma non si può ignorare il fatto che se effettivamente, come si deduce dalla impugnata delibera, il Rubini produsse una documentazione non veritiera in base alla quale ottenne l'iscrizione ai praticanti, sostenne l'esame di idoneità professionale, ottenne l'iscrizione all'elenco dei professionisti e anche all'Istituto di previdenza, resta impregiudicato il necessario esame sul presunto falso che ha rilevanza non solo e non tanto ai fini deontologici, quanto alla validità dell'atto a suo tempo adottato dall'Ordine interregionale di iscrizione al registro. In proposito la Corte di Cassazione (sentenza n. 3599 del 31.10.1958) ha affermato che il potere-dovere di riesame non può ritenersi subordinato all'insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti richiesti per la iscrizione in un albo professionale costituisce un presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo. Ecco, quindi che il 'caso' di cui ci si occupa non poteva e non può che essere ricondotto, in via prioritaria, alla efficacia o meno della deliberazione di iscrizione nel registro dei praticanti a suo tempo adottata dall'Ordine interregionale, con eventuale, conseguente provvedimento da adottarsi in sede di autotutela. Ma ciò costituisce materia di competenza del Consiglio interregionale ...".

A seguito della remissione degli atti, il Consiglio interregionale del Lazio e Molise deliberava "l'apertura di procedura amministrativa in merito alla citata decisione" (quella del Cnog dell'ot-

tobre 2001), ricostruiva i fatti e rilevava la decadenza del diritto, da parte del Rubini, a far valere pretese irregolarità procedurali del pregresso procedimento disciplinare, irregolarità che si sarebbero dovute prospettare in sede di ricorso al Consiglio nazionale entro 30 giorni dalla notifica della delibera con la quale era stata decisa la radiazione. Pertanto, non essendo intervenuta a suo tempo impugnazione alcuna, quella delibera doveva considerarsi definitiva: così che, con delibera del 20.2.2002, il Consiglio interregionale confermava la reiezione dell'istanza di riesame presentata dal Rubini.

Nel ricorso a sua firma il Rubini sostanzialmente sostiene la nullità della impugnata delibera perché ritenuta in contrasto con la decisione del Cnog, decisione che, non essendo stata impugnata, era da considerare passata in giudicato; la veridicità della documentazione a suo tempo presentata a sostegno dell'istanza di iscrizione al registro dei praticanti in quanto rilasciata e autenticata dalle autorità diplomatiche e consolari italiane a Bucarest; la intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare. Da qui la richiesta di dichiarare nulla l'impugnata delibera con ogni conseguente atto.

A questo punto occorre subito svolgere alcune precisazioni al fine di tenere ben distinti gli ambiti relativi, l'uno, al procedimento disciplinare e, l'altro, al procedimento di riesame.

Intanto va subito detto che il procedimento di cui ci si occupa è quello relativo al ricorso presentato avverso la delibera adottata nel febbraio del 2002 dal Consiglio interregionale del Lazio e Molise. Ciò perché, in questa sede, non può essere ripreso l'originario procedimento disciplinare che viene evidenziato nel suo excursus soltanto per una mera ricostruzione storica dell'accaduto. Talché il procedimento disciplinare al quale a suo tempo è stato sottoposto il Rubini deve essere considerato cosa passata in giudicato e non più suscettibile di impugnazione.

Resta però la necessità di analizzare il merito della questione: la veridicità o meno della documentazione attestante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente nei confronti del periodico rumeno "Flacara", cosa del resto già ritenuta preminente dal Consiglio nazionale nella sua decisione del 24.10.2001 ("resta impregiudicato il necessario esame sul presunto falso che ha rilevanza non solo e non tanto ai fini deontologici quanto alla validità dell'atto a suo tempo adottato dall'Ordine interregionale di iscrizione al registro").

Non avendovi provveduto i primi giudici, occorre provvedervi in questa sede.

È da rilevare innanzi tutto che esiste agli atti una lettera del 3.12.1986 con la quale l'Ambasciata di Romania in Italia comunicava all'Ispettorato del Lavoro della capitale che – come dichiarato dal responsabile del periodico "Flacara" – non vi era stato mai alcun rapporto di lavoro dipendente tra il Rubini e il periodico stesso.

Non può essere sottaciuta, nel contempo, la intervenuta sentenza penale nei confronti del Rubini, sentenza passata in giudicato e con la quale era stata accertata l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro subordinato tra il Rubini e la rivista "Flacara". Talché non era stato possibile adottare una formula di assoluzione piena per il contestato reato di truffa e si era dovuto "ripiegare" sulla dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta amnistia.

Né gli articoli a firma del Rubini e la relativa retribuzione possono essere ritenuti idonei a configurare un'attività di praticantato giornalistico così come previsto dalla legge ordinistica e dal contratto collettivo di lavoro.

C'è anche da dire che il Rubini fa riferimento, ancora una volta, ad una sentenza con la quale sarebbe stata accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro da lui avuto con la rivista Flacara a partire dal 1981. Tale sentenza non è stata prodotta né sono stati indicati gli estremi. In ogni caso, non c'è dipendenza tra procedimento amministrativo e processo civile del lavoro.

Ma c'è di più: a voler seguire il ragionamento del Rubini la sentenza farebbe riferimento ad un rapporto di lavoro instauratosi nel 1981 escludendo, così, che nel 1975 ci fosse un'attività di praticantato.

In ultima analisi la sentenza confermerebbe, semmai, la tesi opposta a quella sostenuta dal ricorrente e cioè che all'epoca dell'iscrizione nel registro dei praticanti erano inesistenti i requisiti voluti dalla legge ordinistica perché ciò potesse concretizzarsi.

Ne consegue che non si può non prendere atto dell'esistenza di un vizio che inficia ab origine l'iscrizione e al registro dei praticanti e all'albo, elenco professionisti.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito del proprio potere di tenuta dell'albo e di revisione (artt.11 della legge e 30 del regolamento), quando riscontra la mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'iscrizione al registro e/o all'albo, in sede di autotutela ha il potere-dovere di procedere d'ufficio all'annullamento della delibera di iscrizione e, quindi, alla cancellazione dal registro e dall'albo. Ciò in quanto la delibera di iscrizione all'albo non ha natura di concessione o di autorizzazione, ma costituisce atto di accertamento costitutivo di uno status, condizionatamente alla concorrenza dei requisiti determinati per legge (si veda, in proposito, Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20.10.1963 n. 10382).

Ecco quindi che il provvedimento di iscrizione non solo è revocabile, ma è suscettibile di annullamento da parte della stessa autorità che lo ha emanato ogni qual volta appaia inficiato da vizi intrinseci, originari o anche sopravvenuti. Un tale potere-dovere di riesame non può trovare ostacolo nella sopravvenuta iscrizione, non sussistendo diritti quesiti, ove si accerti la mancanza dei requisiti essenziali cui l'iscrizione stessa era condizionata né può ritenersi subordinato all'insorgenza o al sopravvenire di fatti nuovi, in quanto il possesso dei requisiti per l'iscrizione in un albo professionale costituisce presupposto suscettibile di controllo in ogni tempo (Cassazione, 13.5.1958 n. 3599).

Dal momento che risulta accertato dagli atti di causa che il Rubini non ha mai posseduto i requisiti essenziali e necessari per essere iscritto all'albo, tale iscrizione deve essere annullata, nell'ambito del proprio potere di autotutela, dal Consiglio dell'Ordine. Questo perché lo stesso Consiglio ha il potere-dovere di procedere al riesame e alla cancellazione dall'albo.

In definitiva, l'impugnata delibera del Consiglio interregionale dell'Ordine del Lazio e Molise del 20.2.2002 va confermata nel dispositivo di reiezione. La conferma è anche chiesta dal P.G. che nel suo parere così argomenta: "Dagli atti emerge che la decisione del 20.2.02, confermativa della delibera del 18.9.97, è stata emessa con il rispetto delle norme sulla notifica dell'inculpazione all'interessato per cui non può essere rilevata alcuna nullità procedimentale".

La stessa delibera va, invece, modificata e integrata nella motivazione con la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni di carattere giuridico sopra riportate, che comportano, in virtù del potere di autotutela, l'annullamento della iscrizione del Rubini al registro dei praticanti e, conseguentemente, all'albo dei giornalisti.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Biagio Francesco Levato, a scrutinio segreto decide di rigettare il ricorso e contestualmente di annullare il provvedimento di iscrizione al registro dei praticanti e, conseguentemente, all'albo dei giornalisti del sig. Michele Rubini.

Così deciso in Roma il 19.12.2003.

■ A 3-2-10.

La competenza a decidere su un trasferimento è del nuovo Ordine al quale va inoltrata la relativa domanda

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Luisa Aureli avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 2.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La pubblicista Luisa Aureli ricorre avverso la delibera adottata nella seduta del 2 ottobre 2003 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta di reiezione dell'istanza di trasferimento all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Si legge nell'impugnata delibera:

“la richiesta di nullasto da Lei sollecitata non può essere accolta da questo Consiglio vista la delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine del 3-4-5 luglio 2002 del 15.07.2002 prot. n.1787 che alleghiamo in copia. In particolare si richiama l'opportunità che il rapporto del giornalista venga mantenuto con l'ordine regionale ove viene esercitata la professione.

Nella fattispecie non è stata dimostrata alcuna relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività in Piemonte”.

La ricorrente eccepisce tra l'altro che “non competeva al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta verificare la sussistenza di una ‘relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività in Piemonte’, trattandosi di accertamento rimesso in via esclusiva all'Ordine del Piemonte cui la ricorrente aveva inoltrato espressa domanda di trasferimento”.

Ciò facendo il Consiglio della Valle d'Aosta ha operato in violazione dell'art. 56 del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 che statuisce che “il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto. Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'art. 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione”.

In proposito così si argomenta nel ricorso:

“Come emerge dal quadro normativo sopra delineato, il legislatore traccia una netta linea di demarcazione tra i compiti propri del Consiglio dell'Ordine di provenienza e quelli del Consiglio dell'Ordine di nuova residenza ... stabilendo che mentre compete al primo il rilascio del nulla osta ... e la trasmissione del fascicolo (art. 56 R.E.), spetta invece al secondo curare tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione nel proprio Albo (art. 37 L.P.).

E tra questi ultimi - in analogia a quanto previsto dagli artt. 31, comma 2, e 35, comma 2, in ordine alle modalità d'iscrizione nell'elenco dei professionisti e dei pubblicisti - non possono non essere annoverate anche le verifiche d'ufficio volte all'accertamento dei requisiti della cittadinanza o, come nella fattispecie, del domicilio professionale”.

Più oltre si osserva nel ricorso:

“Né del resto è possibile introdurre, in via interpretativa, nuove ed ulteriori ipotesi impeditive del rilascio del ‘nulla osta’; una siffatta operazione ermeneutica risulta infatti ab origine pre-

clusa dalla considerazione, di natura assorbente, che avendo la norma in esame natura eccezionale poiché limitativa di diritti in capo al giornalista (sub specie del diritto di trasferimento), la stessa - coerentemente con la previsione contenuta nell'art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile - non è suscettibile di interpretazione analogica od estensiva.

Ergo, illegittima si appalesa la deliberazione impugnata la quale - facendosi beffa del dato normativo - individua la causa dell'opposto diniego nell'assenza circostanza che 'nella fattispecie non è stata dimostrata alcuna relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività in Piemonte' ovvero sia in un'ipotesi del tutto estranea a quelle legislativamente tipizzate.

Anche in ragione di quanto precede la deliberazione contestata è meritevole di annullamento”.

Nel ricorso poi ci si sofferma dettagliatamente sull'asserita “falsa rappresentazione della realtà” e sull'asserita “contraddittorietà tra atti interni” nonché sulla richiesta di “concessione di misure cautelari”.

Con motivazioni che qui si intendono espressamente richiamate, in sostanza la ricorrente sostiene di aver effettivamente fissato il domicilio professionale a ..., ‘Coordinatore delle ricerche’ in seno al periodico ‘Intra Montes’ di cui la medesima ricorrente riveste la carica di Direttore Responsabile”.

Quanto alla contraddittorietà tra atti interni, la ricorrente sostiene che l'impugnata deliberazione si pone “in insanabile contrasto con precedenti prese di posizioni del medesimo Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta le quali, già di per se stesse, testimoniano la pretestuosità ed infondatezza degli argomenti utilizzati per sostenere l'assunto diniego di ‘nulla osta’ ”.

Più in particolare “l'evidente contraddittorietà che affligge l'operato del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti che dapprima ammette non sussistere ostacoli al trasferimento in Piemonte (fatto salvo l'esito positivo del trasferimento) riconoscendo addirittura l'esistenza di un domicilio professionale in Torino e, successivamente, giunge contraddittoriamente a sostenere che ‘nella fattispecie non è stata dimostrata alcuna relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività in Piemonte’ ”.

Quanto infine alla concessione di misure cautelari, si afferma nel ricorso che “il diniego espresso dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta è fonte di un pregiudizio grave ed irreparabile in capo alla ricorrente, impossibilita nella realizzazione del proprio progetto giornalistico”.

Partendo da quest'ultimo rilievo, è opportuno puntualizzare che il mancato trasferimento della iscrizione da un Ordine all'altro, nella fattispecie dalla Valle d'Aosta al Piemonte, non comporta, quanto alla realizzazione del progetto giornalistico della ricorrente, alcun danno né grave né irreparabile. Ciò perché qualsiasi iscritto in qualsiasi Ordine può esercitare legittimamente l'attività giornalistica in ambito nazionale.

Né si ritiene di poter adottare le chieste “misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ivi inclusa l'emanazione dell'ordine di trasmissione del fascicolo personale della ricorrente all'Ordine dei Giornalisti del Piemonte”.

Non sembra, infatti, che possa rientrare nei compiti di questo Cnog emanare provvedimenti interinali. Per contro, esistono sufficienti elementi ed atti istruttori perché lo stesso Cnog possa adottare una decisione di merito.

In relazione a ciò, si osserva che il rilievo circa la eccepita violazione dell'art. 37 della legge ordinistica (incompetenza a decidere) e 56 del regolamento di attuazione della stessa è fondato e in esso devono ritenersi assorbite tutte le altre eccezioni avanzate.

Invero, in base alle citate norme l'istanza di trasferimento va presentata al nuovo Ordine che, pertanto, deve istruire la pratica ed emettere una delibera (di accoglimento o di rigetto);

l'Ordine presso il quale è iscritto il richiedente il trasferimento può opporre un rifiuto soltanto in pendenza di un procedimento disciplinare o penale o quando taluno è sospeso dall'esercizio professionale.

Il fatto che il ricorso vada accolto per quanto sopra evidenziato, non esime dal dover confutare quanto affermato nel ricorso stesso laddove si legge: "L'art. 37 della L. n. 69/63 prescrive, in particolare, che "in caso di cambiamento di residenza - alla quale, per effetto dell'art. 16 della L. 21 dicembre 1999 n. 526. è da intendersi equiparato il domicilio professionale, n.d.a. - il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'Albo del luogo della nuova residenza (o domicilio professionale, n.d.a.); trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'Albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza (o domicilio professionale, n.d.a.), che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio Albo".

Più in particolare non ci può essere equiparazione tra residenza e domicilio professionale circa l'obbligatorietà di chiedere il trasferimento laddove si fissa il domicilio professionale in luogo diverso da quello della residenza.

Vero è invece - e in questo senso si è espresso il Consiglio nazionale con propria delibera del 3-4-5 luglio 2002 - che è data facoltà all'interessato di optare tra la residenza anagrafica e il domicilio professionale.

In altri termini, ai fini della iscrizione o della permanenza nell'albo, esiste il principio di equiparazione tra residenza anagrafica e domicilio professionale non già come obbligo, bensì come libera scelta dell'interessato che è facultato a esercitare la relativa opzione.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Luisa Aureli e, per l'effetto, di dichiarare nulla l'impugnata delibera per violazione degli artt. 37 della legge ordinistica e 56 del regolamento di attuazione.

Così deciso in Roma il 16.2.2004.

■ A 3-2-11.

Assoluta mancanza di motivazione: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Daniela Schiavone avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 14.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La sig.ra Daniela Schiavone ricorre avverso la delibera di cancellazione dall'elenco dei pubblicisti adottata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta in data 14.1.2003 con la seguente motivazione:

“Il Consiglio ha espresso parere contrario al mantenimento del Suo nominativo nell’Elenco Pubblicisti dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta perché non in regola con le norme vigenti”.

Nell’atto a sua firma la ricorrente lamenta “l’assenza della parte motivazionale del provvedimento” .

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per violazione dell’art. 43 della legge professionale che prescrive testualmente “Le deliberazioni del Consiglio regionale di cancellazione dall’albo ... devono essere motivate...” .

Si osserva infatti che l’impugnata delibera (ammesso che di delibera si possa parlare sotto il profilo formale dell’atto, apparendo più che altro una lettera di comunicazione) non indica neanche minimamente i motivi per i quali si è proceduto alla cancellazione, non potendo essere assimilata ad una motivazione l’espressione “perché non in regola con le norme vigenti”

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare nulla la delibera adottata dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta in data 14.1.2003 nei confronti della sig.ra Daniela Schiavone per assoluta mancanza di motivazione.

Così deciso in Roma il 16.2.2004.

■ A 3-2-12.

Mancata apertura procedimento disciplinare e mancata audizione dell’interessato: delibera nulla

- C.N. 16.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Miravalle
- *Delibera Ordine Trentino Alto Adige del 18.1.2001 nei confronti di Hans K. Peterlini*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Hans Karl Peterlini ricorre avverso le delibere n. 5 e n. 6 del 18 gennaio 2001 con le quali il Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Trentino-Alto Adige ha inflitto due avvertimenti (art. 52 legge 69/1963) per lo stesso “fatto-reato”, segnalato con separati esposti a firma l’uno del Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano e l’altro dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento.

Il Peterlini, è stato sottoposto a procedimento disciplinare in quanto direttore responsabile della rivista ‘FF Die Sudtiroler Wochenzeitung’ che il 2 marzo 2000 aveva pubblicato un articolo in lingua tedesca dal titolo ‘Solange du es dir verdienst’ a firma Petra Picler, relativo ad una procedura di adottabilità di un minore che veniva citato con nome e cognome e con fotografie.

Poiché l’autrice dell’articolo non risultava essere iscritta all’Ordine il Consiglio ha addebitato la violazione dei principi della Carta di Treviso al direttore responsabile, appunto il Peterlini.

Sta di fatto, però, che l’incolpato non è stato sentito, e ciò in violazione di una precisa norma di legge; inoltre il Consiglio non ha mai ufficialmente aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Peterlini.

Del resto lo stesso Peterlini nel ricorso ribadisce di non aver mai ricevuto ‘formale contestazione degli addebiti, di non aver mai ricevuto convocazione dinanzi al Consiglio, e di

non avere di conseguenza avuto l'opportunità durante l'audizione di esporre una approfondita e dialettica ricostruzione dei fatti oggetto dell'esposto'.

La Procura Generale di Trento, in data 28 giugno 2001, ha preso atto della 'dedotta violazione del principio del contraddittorio, perché ha vulnerato un pieno ed efficace esercizio del diritto di difesa' chiedendo 'l'annullamento del provvedimento sanzionatorio'.

La mancata apertura del procedimento disciplinare con conseguente contestazione degli addebiti e la mancata convocazione dell'incolpato (art. 56 legge 69/63) costituiscono vizio procedurale insanabile e pertanto entrambe le delibere sono da dichiarare nulle.

È da rilevare a questo punto che, essendo i due esposti relativi allo stesso "fatto-reato", sarebbe stato opportuno aprire un solo procedimento e quindi adottare un'unica delibera.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, vista la rinuncia dell'interessato ad essere ascoltato, decide di annullare le delibere n. 5 e 6 del 18.1.2001 del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige per vizio insanabile di procedura (mancata apertura del procedimento e mancata audizione del sig. Hans Karl Peterlini).

Così deciso in Roma il 16.2.2004.

■ A 3-2-13.

Mancata correlazione tra capo di incolpazione e provvedimento conclusivo: delibera nulla

- C.N. 17.2.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera Ordine Piemonte del 30.9.2002 nei confronti di Massimo Donelli*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Massimo Donelli ricorre avverso la delibera adottata il 30 settembre 2002 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il procedimento trae origine da una segnalazione fatta pervenire il 29 giugno 2001 all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, competente per territorio, dall'avv. Mario Fezzi per conto della sig.ra Giuliana Lucca, all'epoca praticante in prova presso l'emittente "24 Ore.Tv".

Nella segnalazione si faceva riferimento a "ripetute insistenze" con le quali il direttore della testata, appunto Massimo Donelli, aveva cercato di convincere la stessa Lucca a rassegnare le dimissioni.

Si specificava nella segnalazione: "Le insistenze del signor Donelli, da quanto mi ha raccontato la signora Lucca, sembrerebbero rasentare i reati di minaccia e di violenza privata e possono essere annoverati, a buon titolo, nella categoria dei c.d. mobbing".

Da qui la richiesta di una istruttoria tendente ad accertare l'esistenza o meno di comportamenti censurabili dal punto di vista deontologico.

Sul caso venivano avviate indagini preliminari e il Donelli veniva convocato per il 18 luglio 2001 per essere sentito dal Consiglio dell'Ordine nella fase delle "sommarie informazioni".

Ancor prima che il Donelli venisse sentito dal Consiglio, ed esattamente il 2 luglio, il presidente del Consiglio della Lombardia inviava ad direttore del personale de "Il Sole-24 Ore" copia dell'avviso disciplinare emesso nei confronti del Donelli.

Nella lettera di trasmissione si auspicava "una soluzione equilibrata, che tenga conto della dignità della dott.ssa Lucca e del suo diritto costituzionale al lavoro" (in proposito, osserverà più tardi la difesa del Donelli: "nessun cenno ai diritti costituzionali di Massimo Donelli, quale ad esempio la presunzione di innocenza!").

Il giorno successivo, ovvero il 3 luglio, Giuliana Lucca veniva licenziata, su proposta del direttore Donelli, a causa del mancato superamento del periodo di prova.

Dopo le audizioni della Lucca, del Donelli e di un componente del cdr, il Consiglio della Lombardia decideva di aprire formalmente procedimento disciplinare nei confronti del Donelli.

Questa la contestazione:

"Essere venuto meno ai suoi doveri di direttore responsabile della testata 240re.Tv, offendendo ripetutamente la dignità della persona (articoli 2, 3 e 41 Cost.) della praticante giornalista Giuliana Lucca, negandole il diritto alla formazione professionale (artt. 35 Cost. e 35 Cnlg);

violando, con la disapplicazione del patto contenuto nella lettera di assunzione, gli articoli 2103 Cc e 13 dello Statuto dei lavoratori prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto);

invitando Giuliana Lucca ripetutamente a dimettersi con la motivazione di offrirle una 'via di fuga' onorevole ma in realtà per coprire 'l'errore' (ammesso) di non averla saputa convertire allo 'stile Sole 24 Ore', malgrado l'avesse giudicata positivamente dopo una selezione di 300 aspiranti redattori di 240re. Tv e una prova sul campo durata dal 7 maggio al 3 luglio 2001 consistente in 100 ore di trasmissione in diretta come conduttrice del contenitore di punta di 240re. Tv (Mattina 24) e l'elogio via e-mail del 15 maggio ('Stamane sei stata bravissima. Stai solo un pò più diritta sulla sedia e siamo a cavallo. Grazie');

infine dichiarando non superato il periodo di prova di Giuliana Lucca svolto in un ruolo che andava al di là delle mansioni tipiche di un praticante giornalista con la conseguente violazione dell'articolo 4 Cost. (diritto al lavoro) e menomando la salute della stessa Giuliana Lucca (testimonianza di Luca Tremolada: 'In quei giorni era a pezzi') con la violazione dell'articolo 32 Costituzione.

Così agendo Massimo Donelli ha abusato dei poteri di direttore, che deve ispirare la sua condotta ai principi della buona fede, della lealtà e del rispetto della dignità della persona dei suoi collaboratori".

Due mesi dopo, ed esattamente il 18 settembre (sei giorni prima della data fissata per l'udienza del Donelli), il difensore del Donelli, avv. Malavenda, chiedeva al presidente del Consiglio della Lombardia di volersi astenere dal trattare la causa "lasciando agli altri consiglieri il compito di svolgere l'istruttoria ed assumere la decisione finale o, se lo riterranno, di rimettere gli atti al Consiglio nazionale".

La richiesta veniva così, fra l'altro, motivata: "Da quel che mi è stato possibile accertare, in veste di Presidente di Codesto Ordine, secondo quanto dichiarato ad alcuni colleghi da Giuliana Lucca, avresti avuto modo di esprimere la Tua opinione, fornendo consigli a que-

s'ultima, ancora prima che venissero avviate le indagini conoscitive ed in particolare in un momento precedente l'arrivo della lettera dell'Avvocato Fezzi al Consiglio e poi mandata al cdr e a Massimo Donelli ed anche successivamente. Tale circostanza è attestata in dichiarazioni già a mie mani e sottoscritte dagli interessati, dei quali in questa fase preferirei tacere il nome”.

E ancora: un “giornalista mi ha riferito di avere ricevuto, sul proprio cellulare, una telefonata nel corso della quale, per ben due volte, l'interlocutore pronunciava la seguente frase ‘sono Abruzzo, mi sono dimenticato di dirti, qualsiasi cosa succeda chiamami’. La telefonata ha certamente preceduto sia l'arrivo dei telegrammi di convocazione per Donelli ed i membri del cdr, sia l'invio della lettera dell'Avv. Fezzi avvenuta lo stesso giorno. Il numero di cellulare di questo giornalista è uguale a quello di Giuliana Lucca ad eccezione dell'ultima cifra, che è in sequenza. Non posso, peraltro, ignorare, ad abundantiam, che, all'inizio dell'audizione della Lucca, hai fornito sulla stessa al Consiglio informazioni non desumibili, da quel che mi consta, dai documenti presenti nel fascicolo, che non puoi che aver appreso dall'interessata, prima della sua audizione”.

Da ultimo, l'avv. Malavenda puntualizzava quanto segue: “è probabilmente in ragione del principio qui richiamato (“quanto meno la sussistenza di gravi ragioni di opportunità”) che il consigliere Davide Colombo, giornalista attualmente dipendente della televisione diretta dall'incolpato, ha deciso immediatamente e spontaneamente di astenersi, pur non versando in alcuna delle situazioni tassativamente previste dall'articolo 51 c.p.c.”.

L'istanza di astensione veniva presa in esame nella seduta del 24 settembre.

Il presidente Abruzzo riferiva delle eccezioni sollevata dall'avv. Malavenda, leggeva una sua dichiarazione e proponeva di dirottare la pratica al Consiglio nazionale affinché investisse del problema altro Ordine regionale.

La proposta del presidente incontrava il favore di tre consiglieri sui cinque presenti. Messa ai voti, poi, veniva accolta all'unanimità.

La pratica pertanto veniva inoltrata al Consiglio nazionale che la assegnava all'Ordine del Piemonte.

Il capo di incolpazione non veniva modificato e pertanto rimaneva quello contestato il 24 luglio 2001 dall'Ordine della Lombardia.

Il Donelli veniva convocato per il 21 gennaio 2002.

“Nel frattempo - si legge nel ricorso del Donelli - Franco Abruzzo, alla cui attenzione gli atti continuavano singolarmente ad essere inviati dal difensore della Lucca, cui pure lo ‘spostamento’ del procedimento era stato comunicato, mandava al Presidente del Consiglio piemontese copia dell'ordinanza con la quale, il 30 novembre 2001, il giudice del lavoro di Milano, in sede cautelare, aveva disposto la reintegrazione di Giuliana Lucca (la quale, tuttavia, riteneva di non chiedere l'esecuzione del provvedimento)”.

La difesa del Donelli, “che ha sempre tenuto informato il Consiglio competente di tutti gli sviluppi della vicenda, provvedeva - così si legge nel ricorso - a sua volta e forse con maggiore legittimazione, a trasmettere analogo provvedimento (pur senza ricorrere ai commenti usati dal difensore della Lucca e senza le spiegazioni che Franco Abruzzo ha ritenuto di fornire al Consiglio destinatario) e ad inoltrare i risultati di una capillare indagine difensiva, svolta presso la redazione di ‘Ventiquattrore.tv’”.

Ancor prima che venisse sentito il Donelli dal Consiglio del Piemonte, “il Tribunale di Milano, in sede di reclamo proposto dalla Società avverso il provvedimento 30 novembre 2001, pur confermando la reintegrazione della giornalista, restringeva l’ambito delle contestazioni, in particolare, dando atto che la Società (e per essa sia pur indirettamente il direttore) non aveva violato l’art. 35 del C. cnlg. poiché la Lucca aveva correttamente svolto la pratica giornalistica. L’unico ‘addebito’, che riguardava però la Società e non già il direttore, rimaneva aver affidato alla Lucca un compito esorbitante l’oggetto del contratto ed il patto di prova, vale a dire l’attività di conduzione del programma, proprio quella per la quale era stata assunta e che lei stessa aveva entusiasticamente accettato, vista la sua precedente esperienza.

Anche tale secondo provvedimento perveniva in doppia copia al Consiglio competente: la prima, inviata dal difensore dell’incolpato, la seconda dal Presidente del Consiglio lombardo (cui il provvedimento era stato inviato dal difensore della Lucca) accompagnata però da una ulteriore, illuminante spiegazione”.

Il Consiglio piemontese procedeva quindi alla audizione del Donelli, a quella della Lucca e a quella dei componenti il comitato di redazione.

“Mentre il Presidente lombardo - si legge nel ricorso - inviava ancora una volta le due sentenze, questa volta pubblicate su una rivista specializzata, la Società e la Lucca sottoscrivevano un verbale di conciliazione nel quale, come sempre accade in questi casi, la giornalista rinunciava alle domande proposte e la ‘24 Ore Television S.p.A.’, ‘a mero titolo conciliativo’ (cioè, se le parole hanno un senso, senza alcun riconoscimento delle altrui ragioni) corrispondeva una somma di denaro, quale integrazione del TFR.

Tale atto perveniva ancora una volta al Consiglio piemontese con due spedizioni separate (una del difensore, una di Franco Abruzzo)”.

E veniamo alla impugnata delibera.

“Il Consiglio - vi si legge - dopo ampie indagini e numerose testimonianze, non ha trovato riscontro alle accuse dell’Avv. Mario Fezzi legale della collega Giuliana Lucca, in merito alle ipotesi di minaccia, violenza privata, mobbing”.

Sembrava che il Consiglio si avviasse ad una assoluzione piena dell’incolpato.

Senonché “contemporaneamente il Consiglio, nel quadro delle indagini istruttorie ha acquisito agli atti la sentenza dell’ 11 gennaio 2002 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con cui si respinge il licenziamento di Giuliana Lucca da parte del direttore Massimo Donelli (Sole 24 Ore Television) sostenendo che alla Lucca è stato attribuito, durante il periodo di prova, un compito che ‘ha esorbitato l’oggetto del contratto e dunque il patto di prova stesso’.

Analogamente il Consiglio - si legge ancora nella impugnata delibera - ha acquisito il verbale di conciliazione, davanti al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, tra la collega Giuliana Lucca e la società 24 Ore Television s.p.a. (25 giugno 2002). In questo documento la società, a mero titolo conciliativo, si impegna a corrispondere alla collega Lucca l’importo di Euro 33.750, oltre al pagamento delle spese legali.

Questi due atti - argomentano i primi giudici - pur non avendo avuto come protagonista il direttore Massimo Donelli (mai chiamato in causa dalla sua società in queste due vicende, come da dichiarazione a verbale di questo Consiglio), fanno emergere un quadro di fatti

concreti in cui sia il Tribunale, sia la società editrice prendono le distanze dalle scelte del direttore”.

Da qui l'affermazione, in delibera, secondo la quale “questo Consiglio, visto l'art. 2 della legge professionale, ritiene che in questa vicenda non si sia realizzato quello spirito di collaborazione tra colleghi che la legge stessa prevede.

In particolare questo Consiglio ritiene che il direttore Massimo Donelli non abbia attuato tutte quelle iniziative che distinguono la vita redazionale da una qualsiasi attività economica”.

Da qui il convincimento “che si sia realizzato un vulnus al decoro e alla dignità professionale della collega Giuliana Lucca”;

da qui la sanzione disciplinare dell'avvertimento inflitta al Donelli.

Il ricorso del Donelli si fonda su due motivi:

- 1) la mancata correlazione tra accusa contestata e provvedimento conclusivo;
- 2) la infondatezza delle argomentazioni svolte dal giudice a quo e la insussistenza di violazioni deontologiche nella condotta dell'incolpato.

Senza entrare nel merito del ricorso, ovvero nel secondo motivo, è da rilevare che lo stesso è fondato quanto alla mancata correlazione tra accusa contestata e provvedimento conclusivo e va, pertanto, accolto.

È la stessa impugnata delibera a sancire, come sopra riportato, che non è stato “trovato riscontro alle accuse ... in merito alle ipotesi di minaccia, violenza privata, mobbing” di cui alla segnalazione dell'avv. Fezzi, legale della Lucca, e di cui al capo di incolpazione.

A fronte di questo mancato “riscontro alle accuse” il Consiglio, però, ha individuato un terzo capo d'accusa, ovvero la mancata realizzazione di “quello spirito di collaborazione tra colleghi che la legge stessa prevede”.

In particolare ha ritenuto “che il direttore Massimo Donelli non abbia attuato tutte quelle iniziative che distinguono la vita redazionale da una qualsiasi attività economica”.

Ammesso e non concesso che di questo si sia trattato, certo è che questo specifico capo d'accusa non fa parte del capo d'incolpazione.

Ecco, sul punto, quanto affermano la difesa dell'incolpato e il procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino.

Si legge nel ricorso:

“Fin dall'inizio della presente vicenda, Massimo Donelli è stato accusato, pesantemente, di aver tenuto una condotta vessatoria nei confronti di Giuliana Lucca, sintetizzata nelle prime righe del provvedimento impugnato (minaccia, violenza privata, mobbing). Ciò perché, avendo ritenuto, com'era suo diritto e dovere contrattuale, non superato il periodo di prova, le avrebbe suggerito di dimettersi, per evitare il licenziamento.

Tale decisione sarebbe stata grave, perché preceduta dal totale disinteresse per l'attività svolta dalla Lucca.

L'istruttoria che questa difesa ha svolto ha fugato anche il più lontano dubbio sulla linearità e sulla correttezza dell'operato di Massimo Donelli, così come viene chiaramente ribadito nella delibera che qui si impugna.

Il Consiglio avrebbe, perciò, dovuto assolvere dagli addebiti mossigli l'incolpato; esercitare poi, eventualmente, la facoltà di esaminare e valutare gli atti formati successivamente all'apertura del procedimento disciplinare, aventi ad oggetto scelte aziendali, aprendo, se del caso, un altro e diverso procedimento disciplinare per i fatti, in verità 'oscuri', che da tali atti sarebbero emersi.

Ciò avrebbe consentito all'incolpato di difendersi compiutamente, dopo aver preso atto delle accuse.

Invece, Donelli è doverosamente rimasto ancorato, nella sua difesa, alla esplicita affermazione del Presidente del Consiglio piemontese che, nel corso della sua audizione, ha precisato che l'unico fatto su cui si stava indagando era la eventuale lesione della dignità della Lucca nel corso del periodo di prova, così come denunciato dall'interessata ed escluso categoricamente dal cdr.

Con un illegittimo salto logico e giuridico, invece, il giudice a quo ha ritenuto di contestare, ma solo nel provvedimento conclusivo, un non meglio specificato 'comportamento omissivo' consistito nel non aver attuato 'tutte quelle iniziative che distinguono la vita redazionale da una qualsiasi attività economica'.

Su quali siano queste iniziative è possibile forse formulare delle ipotesi, ma questo non è compito dell'incolpato.

Allo stato, nella assoluta fumosità delle valutazioni del giudice a quo, un solo dato emerge chiaramente: Donelli non ha tenuto alcuna delle condotte contestategli e doveva essere assolto.

È stato, invece, condannato per eventi successivi che, per stessa ammissione del Consiglio piemontese non lo hanno in alcun modo riguardato, né lo hanno visto partecipe.

La macroscopica violazione del diritto di difesa, in una con quella del principio della necessaria correlazione fra accusa e sentenza, rende superflua ogni ulteriore considerazione.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'impugnato provvedimento ed il conseguente riconoscimento della correttezza dell'operato di Massimo Donelli".

Ecco come argomenta il P.G. il suo parere favorevole all'accoglimento del primo motivo di ricorso: "La colpa del sig. Donelli viene riferita infatti ad un comportamento (descritto nella decisione in termini estremamente generici e senza riferimento a fatti specifici) che non risulta compreso nella contestazione".

Sia lo specifico motivo di ricorso addotto dall'incolpato sia il parere del P.G. sono indivisibili.

Del resto, accertata la inesistenza - come è dato leggere in delibera - di comportamenti, per così dire, attivi del direttore Donelli nei confronti della Lucca (ci si riferisce alle ipotesi di minaccia, violenza privata e mobbing), non si può ripiegare su comportamenti omissivi quali, appunto, la ritenuta mancanza di tutte quelle iniziative che il Donelli - stando sempre ai primi giudici - avrebbe dovuto attuare distinguendo la vita redazionale da una qualsiasi attività economica.

L'affermazione, di per sé fumosa, non è ancorata ad alcun fatto specifico, a maggior ragione se si tiene conto che lo stesso direttore Donelli, per protesta nei confronti della società editrice che è addivenuta ad un accordo con la Lucca, ha rassegnato le sue dimissioni.

A questo punto, ai soli fini di completezza istruttoria, corre l'obbligo di riferire di alcune violazioni riscontrate nell'iter procedimentale, violazioni che, in ogni caso, non sono state eccepite e che comunque devono essere considerate assorbite in quella principale relativa alla mancata correlazione tra accusa contestata e provvedimento conclusivo.

Il procedimento è giunto all'esame del Consiglio del Piemonte su remissione del Consiglio nazionale dopo che il Consiglio della Lombardia, adito e competente per territorio, aveva deciso, all'unanimità, di astenersi.

Ma ciò il Consiglio della Lombardia non avrebbe potuto fare dal momento che l'astensione avrebbe dovuto riguardare soltanto il presidente di quel Consiglio, "accusato" di aver espresso la sua opinione e fornito consigli alla denunciante ancor prima che venissero avviate le indagini conoscitive relative al caso in oggetto.

Né il Consiglio stesso - al cui interno peraltro, e sul punto specifico, si sono registrate posizioni diverse - avrebbe potuto votare in blocco di astenersi, neanche se fosse stata fatta - come è stata fatta - richiesta in tal senso (v. lettera della difesa del 19.9.2001).

Ciò perché, a norma dell'art. 50 della legge professionale, il presidente del Consiglio regionale rimette gli atti al Consiglio regionale designato dal Consiglio nazionale "se, a seguito di astensioni e ricusazioni, viene a mancare il numero legale".

"Ai sensi dell'art. 51 c.p.c. (cui l'art. 50 della L. n. 69/63 fa esplicito rinvio) ai motivi di astensione, peraltro tassativi, si fondano su situazioni personali del giudice; la dichiarazione di astensione, dunque, anche per le sue conseguenze, rientra nella esclusiva disponibilità del giudice medesimo e, pertanto, deve essere esplicitamente da questi (e solo da questi) pronunciata. Da qui l'irritualità (e, quindi, l'illegittimità) di una dichiarazione effettuata collegialmente in nome e per conto di tutti i componenti lo stesso Collegio (ciò, tra l'altro, potrebbe comportare un condizionamento, anche inconscio, di uno o più componenti del Collegio medesimo, e quanto meno potrebbe dare adito ad una tale ipotesi); ove tutti i componenti di un Collegio giudicante dovessero ritenersi incompatibili a decidere uno specifico caso, devono pronunciare distinte ed autonome dichiarazioni in tal senso" (prof. avv. Franco Gaetano Scoca, 1999).

E ciò, nel caso in esame, non è avvenuto.

Ma c'è di più: altre violazioni sono da riscontrare nell'operato del Consiglio del Piemonte.

1) In base allo stesso art. 50 della legge ordinistica, il Consiglio chiamato a decidere deve preliminarmente autorizzare l'astensione.

Se procede a questa autorizzazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi, altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Di questa procedura non c'è traccia alcuna nella impugnata delibera.

2) Dichiaratosi implicitamente competente a decidere, avrebbe dovuto rinnovare l'incollazione e non già proseguire il procedimento avviato e poi sospeso dall'Ordine della Lombardia.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide, in accoglimento del primo motivo del ricorso del sig. Massimo Donelli di dichiarare nulla la delibera impugnata per mancata correlazione tra contestazione e provvedimento conclusivo.

Così deciso in Roma il 17.2.2004.

A3-3 Ricorsi elettorali

■ A 3-3.1.

Perentorietà dei termini per la presentazione del ricorso. Irricevibilità dell'atto perchè presentato fuori termine. Improcedibilità per mancata regolarizzazione

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Ocera
- *Ricorso irricevibile e improcedibile Lentini, Lo Bianco e altri – Sicilia 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I giornalisti Fabrizio Lentini, Giuseppe Lo Bianco, Franco Nuccio, Sergio Raimondi e Mario Azzolini ricorrono avverso le operazioni elettorali svoltesi il 24 maggio 1998 nel seggio di Catania per il rinnovo del Consiglio regionale della Sicilia e del Consiglio nazionale.

Dopo aver elencato fatti e circostanze che a loro giudizio inficerebbero le elezioni nei modi e nei termini sopra indicati, i ricorrenti, nella parte conclusiva dell'atto a loro firma così, tra l'altro, affermano: "Per questi motivi nella convinzione che tali condizioni possono aver lasciato ampio spazio a possibili condizionamenti della libera espressione del voto i sottoscritti giornalisti propongono ricorso ai sensi dell'art. 8 della legge 3.2.63 n. 69 sottoponendo alla valutazione di questo Consiglio nazionale per gli eventuali profili di illegittimità la gestione delle operazioni elettorali nel seggio di Catania".

Preliminarmente va osservato che il ricorso è stato inoltrato direttamente al Consiglio nazionale e che sia pur in parte improprio appare il richiamo all'art. 8 della legge 3.2.63 n. 69 in quanto i ricorsi al Consiglio nazionale che investono la elezione dei suoi componenti debbono essere inoltrati ai sensi dell'art. 16 della legge ordinistica mentre l'art. 8 della stessa legge si riferisce ai reclami contro le operazioni elettorali per il rinnovo dei soli Consigli regionali e/o interregionali.

Comunque, senza entrare nel merito, si rileva che il ricorso è da considerare irricevibile (dal momento che è stato presentato fuori termine) ed improcedibile (per mancata regolarizzazione).

Quanto alla irricevibilità si osserva:

dal combinato disposto degli articoli 8 e 16 della legge, 59 e 66 del regolamento di attuazione si evince che "i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori";

i ricorsi sono presentati o notificati direttamente al Consiglio nazionale se investono reclami contro la elezione di componenti il Consiglio stesso e al Consiglio nazionale per il tramite del Consiglio regionale o interregionale se investono reclami contro la elezione di componenti i Consigli regionali o interregionali. La data di presentazione è annotata in margine al ricorso rispettivamente a cura della segreteria del Consiglio nazionale o della segreteria del Consiglio regionale che ne rilasciano ricevuta.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Nel caso in esame il termine perentorio di 10 giorni decorre dal 25 maggio, giorno successivo a quello dell'avvenuta proclamazione degli eletti anche con specifico riferimento alle contestate

operazioni elettorali del 24 maggio svoltesi nel seggio di Catania.

Pertanto il ricorso sarebbe dovuto essere presentato o notificato entro il 3 giugno.

Sta di fatto che lo stesso ricorso è pervenuto al Consiglio nazionale il 16 giugno dopo essere stato spedito in data 10 giugno.

Quanto alla improcedibilità, si osserva:

ai ricorrenti è stato ritualmente chiesto di regolarizzare il loro atto che era stato presentato non in bollo, senza essere accompagnato da 4 copie in carta libera, senza che fosse stata versata la somma di L.13.000 (così come previsto dall'art. 60, lettera c), del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modifiche) con la causale "ricorso amministrativo" e senza che fossero stati effettuati i versamenti di L.240.000 a favore del Consiglio nazionale e di L.60.000 a favore del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia (art. 27 del DPR 4.2.1965 n. 115 e successive modifiche e art. 52 del DM 2.2.1973).

Ai ricorrenti, al fine di regolarizzare il ricorso a loro firma, è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Essendo stata spedita tale richiesta con raccomandata r.r. il 25 giugno ed essendo pervenuta agli interessati tra il 29 giugno e il 7 luglio, la regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire entro il 17 luglio.

Nulla è pervenuto, a quella data, di quanto richiesto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare il ricorso presentato dai sigg. Fabrizio Lentini, Giuseppe Lo Bianco, Franco Nuccio, Sergio Raimondi e Mario Azzolini irricevibile per mancata presentazione dello stesso nei termini di legge ed improcedibile per mancata regolarizzazione.

Così deciso in Roma il 6.10.1998.

■ A 3-3-2.

Quorum funzionale e quorum strutturale ai fini della validità della consultazione

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Cristallo
- *Respinto ricorso Domenico Ferrara - Campania 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il 24 maggio 1998, nel Circolo della Stampa a Napoli, alle ore 10 si riuniva, in seconda convocazione, l'assemblea elettiva valida per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e del Collegio dei Revisori dei conti nonché per l'elezione dei rappresentanti campani nel Consiglio nazionale dell'Ordine.

Ultimate le operazioni di voto, si procedeva allo scrutinio delle schede dei professionisti (472 corrispondenti al numero dei votanti). Ai fini della proclamazione degli eletti veniva stabilito il quorum necessario per l'elezione a maggioranza assoluta, ottenuto sottraendo al numero dei votanti il numero delle schede bianche e nulle: votanti 472, schede bianche 20, schede nulle 18; voti validi 434, quorum (metà più uno) 218.

Il presidente proclamava quindi eletti al Consiglio nazionale i giornalisti professionisti Giacomo

Lombardi e Giovanni Ambrosino che avevano ottenuto, rispettivamente, 227 e 220 voti.

Avverso le elezioni dei giornalisti professionisti componenti il Consiglio nazionale il giornalista professionista Domenico Ferrara ha presentato ricorso a questo Consiglio nazionale.

Il ricorrente contesta, in particolare, le modalità seguite per il calcolo del quorum ossia l'aver sottratto al numero dei votanti non solo le schede nulle, ma anche le bianche.

Secondo il ricorrente il presidente del seggio avrebbe interpretato in maniera erronea le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della legge ordinistica. Sostiene il Ferrara che laddove la legge parla di maggioranza assoluta di voti quale condizione per l'elezione al primo turno, intende riferirsi ai voti comunque espressi e non solo a quelli validi.

Sulla base di tale considerazione il ricorrente chiede che il Consiglio nazionale dichiari la nullità della elezione dei due giornalisti professionisti campani nel Consiglio nazionale, fissi un diverso quorum che tenga conto delle schede bianche, fissi una nuova convocazione dell'assemblea elettiva per l'effettuazione del ballottaggio.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In via preliminare va osservato che la legge 69/63 e il relativo regolamento di attuazione nulla dispongono circa il computo delle schede bianche e nulle per la determinazione del quorum funzionale necessario per l'elezione del singolo candidato.

L'art. 13 del D.P.R. 115/65 prevede soltanto, quale condizione per essere eletti, la maggioranza assoluta dei voti.

Nel silenzio della legge è da ritenere che per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna far riferimento unicamente ai voti validamente manifestati e che la scheda bianca o il voto nullo escludano i rispettivi autori dal novero dei votanti.

Tale principio è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, nel parere espresso nell'adunanza del 4.2.97 ("Calcolo del quorum strutturale e funzionale degli organi collegiali degli Ordini professionali") su richiesta del Ministero di Grazia e Giustizia proprio in relazione alle norme che regolano gli ordinamenti professionali.

In tale parere il Consiglio di Stato fa presente che dal punto di vista razionale è agevole ritenere che non sembrano esserci sostanziali differenze tra l'atteggiamento di chi si astiene dal voto e quello di chi vota scheda bianca giacché in entrambi i casi si è in presenza di una valutazione "neutra" o indifferente che non si risolve né nel senso dell'approvazione né in quello opposto.

Pertanto, come per le astensioni è inevitabile che esse siano sottratte dal computo del quorum funzionale (non potendo identificarsi né come voto favorevole né come voto contrario), alla stessa stregua vanno valutate le schede bianche.

Il ricorrente, a sostegno delle sue ragioni, pone l'accento sulla disciplina contenuta nella abrogata normativa concernente gli organi collegiali dei comuni e delle province, T.U. del 1915, che imponeva il computo delle schede bianche e nulle nel quorum funzionale.

In merito, però, questo Consiglio nazionale condivide quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere di cui sopra e cioè che la menzionata disciplina del T.U. del 1915 (che peraltro è stata abrogata) non può dirsi affatto espressiva di un principio "generale", suscettibile di applicazione

in tutti i casi in cui manchino apposite norme volte a regolare il computo dei voti.

Oltretutto, come osserva il Consiglio di Stato, è assai probabile che la vecchia disciplina, molto criticata in dottrina per l'assenza di una reale giustificazione, fosse ispirata da una accentuata diffidenza nei confronti degli organi collegiali locali, diretta a limitare le ipotesi in cui l'approvazione delle delibere risultavano effettivamente idonee a determinare conseguenze giuridiche.

Quanto ai voti nulli, infine, a prescindere dal fatto che lo stesso ricorrente ne ammette la esclusione ai fini della determinazione del quorum, è da rilevare che essi, essendo inidonei a produrre effetti giuridici, non potrebbero mai determinare le stesse conseguenze giuridiche tipicamente ricollegate al voto contrario o favorevole.

È, quindi, inevitabile che anche essi, in mancanza di diversa disposizione di legge, non possono essere computati per il calcolo del quorum funzionale.

Pertanto il Consiglio nazionale ritiene che il presidente del seggio elettorale abbia correttamente interpretato e adottato la procedura prevista per il calcolo del quorum e che la proclamazione dei due eletti sia del tutto legittima ed efficace.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal giornalista Domenico Ferrara.

Così deciso in Roma il 6.10.1998.

■ A 3-3-3.

Nullità dei risultati per mancata regolare costituzione del seggio

- C.N. 6.10.1998 - Pres. Petrina – Rel. Marinangeli
- *Accolto ricorso Coppoletti e De Virgilio - Calabria 24 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con lettera in data 18.5.1998 i giornalisti professionisti Venturino Coppoletti e Vincenzo De Virgilio avanzano ricorso avverso la elezione dei rappresentanti dell'Ordine della Calabria nel Consiglio nazionale: Giuseppe Nano e Rosario Ocera (professionisti) e Cosimo Bruno (pubblicista), eletti nell'assemblea del 24.5.1998, in quanto nella prima convocazione, ritualmente inviata a domicilio dal presidente Raffaele Nicolò, per le ore 10 di domenica 17 maggio nel salone del Motel Agip di Catanzaro, i ricorrenti, presentatisi nei locali del seggio, non avevano trovato la sezione elettorale formalmente ed ufficialmente costituita in base alla legge professionale vigente.

I ricorrenti precisano che “nei locali del Motel non era presente alcun dirigente dell'Ordine regionale” ed inoltre che “dopo oltre un'ora di attesa (nel frattempo erano arrivati molti altri colleghi) ci siamo rivolti al personale dell'albergo dal quale abbiamo appreso che il presidente dell'Ordine regionale aveva prenotato il locale, giorni addietro, ma per il 24 maggio, non per il 17”.

I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento delle elezioni e che sia indetta una nuova tornata elettorale nel rispetto assoluto delle leggi e del regolamento.

~

In merito al ricorso il Consiglio nazionale osserva che a prescindere dalla volontà o meno di “saltare la prima convocazione” e della messa in atto, “arbitrariamente, dello spostamento della fase elettorale fissata per il 17 maggio alla domenica successiva”, la documentazione in atti con-

ferma il fatto che in effetti il seggio elettorale presso il Salone del Motel Agip di Catanzaro non sia stato regolarmente costituito nella domenica 17 maggio e ciò, probabilmente, in relazione al fatto che la legge, per la validità dell'assemblea in prima convocazione, richiede l'intervento di almeno la metà degli iscritti, maggioranza che nella prassi è difficilmente raggiungibile.

Ciò premesso, non essendo state espletate tutte le formalità connesse alla prima convocazione, il rinvio delle votazioni in seconda convocazione risulta viziato.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso dei sigg. Venturino Coppoletti e Vincenzo De Virgilio avverso la elezione dei componenti il Consiglio nazionale indette nella circoscrizione regionale della Calabria e invita il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria a provvedere al rinnovo della elezione dichiarata nulla.

A tal fine il Consiglio nazionale, visto l'art. 20 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modificazioni, fissa il termine del 1° novembre 1998 perché da parte dell'assemblea regionale della Calabria si provveda in prima convocazione al rinnovo delle elezioni, così come previsto dall'art. 16 della legge 3.2.1963 n. 69.

Così deciso in Roma il 6.10.1998.

■ A 3-3-4.

Impossibilità di regolarizzare la posizione amministrativa in sede di ballottaggio - Inleggibilità dei funzionari dello Stato solo per la elezione alle cariche istituzionali di cui agli artt. 9 e 19 (ex art. 25) - Prova di resistenza

- C.N. 28.9.1999 – Pres. Petrina – Rel. Lombardi
- *Respinto ricorso Walter Barbero - Valle d'Aosta 31 maggio 1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista pubblicitista Walter Barbero, iscritto all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitisti, dell'Ordine della Valle d'Aosta, ha presentato ricorso al Consiglio nazionale chiedendo di "invalidare le elezioni svoltesi ad Aosta il 31 maggio 1998 per eleggere al ballottaggio il rappresentante nazionale dei pubblicitisti nel neocostituito Ordine".

Il ricorrente, che tra l'altro era parte in causa nel ballottaggio, dichiara di essersi recato al seggio in compagnia di altri tre colleghi e che uno di questi, Ennio Junior Pedrini, veniva informato dal collegio elettorale di non essere in regola con i pagamenti delle quote per il 1998. Il collega in questione chiedeva di poter pagare all'istante e, dopo consultazione con un consigliere dell'Ordine, veniva accontentato e quindi ammesso a votare.

Riferisce sempre il ricorrente che circa un'ora dopo ad un altro collega pubblicitista, Roberto Guscelli, che si trovava nelle stesse condizioni del precedente, non veniva concessa la possibilità di regolarizzare il pagamento delle quote e quindi di accedere al voto come era accaduto al collega Pedrini e - aggiunge sempre il ricorrente - forse ad altri.

Il ricorrente infine, riferendosi all'art. 25 della legge sull'Ordine, chiede di prendere in considerazione l'ineleggibilità del candidato Romano Dell'Aquila in quanto funzionario dello Stato.

~

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con l'ultimo motivo il ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 25 della legge professionale n. 69/63, deduce l'ineleggibilità del candidato Romano Dell'Aquila in quanto funzionario dello Stato.

Tale censura è infondata in quanto l'art. 25 della legge n. 69/63 prevede come causa di ineleggibilità l'essere funzionari dello Stato solo per l'elezione alle cariche istituzionali di cui agli artt. 9 e 19 (presidente, vice presidente, segretario e tesoriere per il Consiglio regionale; presidente, vice presidente, segretario, tesoriere, membri del Comitato esecutivo e revisori dei conti, per il Consiglio nazionale) e non per la carica di consigliere nazionale.

Quanto alle altre osservazioni del ricorrente (il Guscelli e forse altri non sono stati ammessi a regolarizzare il pagamento delle quote e quindi a votare, a differenza di quanto accaduto al Pedrini), va rilevato che bene ha fatto l'Ordine a non ammettere il Guscelli e "forse altri" in quanto l'art. 5, ultimo comma, del D.P.R. n. 115/65 stabilisce che "Per coloro che non siano in regola con il pagamento di contributi ... l'avviso (di convocazione, ndr) ... deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione".

Il termine "seconda convocazione" non va confuso con quello di "ballottaggio". Trattasi di due cose ben distinte. La "seconda convocazione", infatti, come si deduce dal combinato disposto degli artt. 3, 4, 6 e 16 della legge n. 69/63 e degli artt. 5, 12, 13 e 16 del DPR n. 115/65, si riferisce al giorno in cui sono rinviate le operazioni elettorali a causa della non validità della prima assemblea per mancanza del raggiungimento del numero minimo dei votanti (metà degli elettori aventi diritto al voto) previsto dalla legge professionale. Il "ballottaggio", invece, si riferisce all'eventuale giorno in cui sono svolte le operazioni elettorali a causa del mancato raggiungimento, da parte di alcuni o tutti i candidati, del numero minimo dei voti (maggioranza assoluta) richiesto dalla legge professionale per poter essere proclamati eletti, risultando pienamente valide (al contrario della "seconda convocazione") le precedenti assemblee.

Dunque è evidente, dal tenore letterale dei sopra citati articoli della legge professionale e del relativo regolamento di esecuzione, che il pagamento di quote arretrate non può avvenire in sede di ballottaggio. Questo da un lato giustifica il comportamento dell'Ordine regionale che non ha ammesso il Guscelli e "forse altri" a regolarizzare, ai fini del voto, la propria posizione contributiva nella consultazione del 31.5.98 e, quindi, rende infondate le osservazioni del ricorrente che in sede di impugnativa si lamentava del fatto che non era stata concessa al Guscelli e ad altri la possibilità di mettersi in regola e di esprimere il voto.

Dall'altro lato, però, conferma l'osservazione del ricorrente circa la posizione del Pedrini.

Dall'esame degli atti e dei verbali relativi alla consultazione elettorale in oggetto, risulta che al Pedrini è stato concesso di regolarizzare la propria situazione debitoria e che egli è stato ammesso al voto. Si sarebbe, quindi, contravvenuto alla precisa disposizione dell'art. 5 del regolamento per l'esecuzione della legge DPR n. 115/65.

Questo, tuttavia, non è da solo sufficiente a rendere fondate, nel caso in oggetto, le censure del ricorrente.

È noto, infatti, che in materia elettorale si applica il principio secondo cui - quando trattasi di vizi che non sono tali da invalidare tutte le schede, i voti, ecc. - affinché si determini l'invalidità di tutte le operazioni elettorali e se ne renda quindi necessaria la ripetizione, occorre determinare, attraverso la c.d. "prova di resistenza", se un diverso risultato elettorale avrebbe determinato in concreto un diverso esito dell'elezione, una modifica, in termini di posi-

zione di graduatoria, del ricorrente. Se dall'effettuata istruttoria emerge che l'erronea attribuzione di voti non ha alterato i risultati elettorali, allora non si procede alla ripetizione dell'elezione.

Il principio della prova di resistenza secondo cui non vi è luogo a nullità quando la detrazione dei voti in contestazione non modifica i risultati elettorali si applica anche agli Ordini e Collegi professionali (Comm. Contr. Esercenti Profess. Sanitarie, 11.2.1984 n. 4).

Alla luce di tale principio, pur riscontrandosi l'effettiva esistenza del vizio sollevato dal ricorrente in merito al Pedrini, nondimeno le elezioni devono ritenersi valide.

Su richiesta della Commissione incaricata dell'istruttoria, il Presidente dell'Ordine regionale ha inviato una dichiarazione, acquisita al fascicolo degli atti, dalla quale risulta che solo n. 1 pubblicitisti, il collega Ennio Junior Pedrini, ha regolarizzato la sua posizione pagando la quota di iscrizione all'Ordine prima d'essere ammesso a votare per il ballottaggio. Alla dichiarazione è unita copia del verbale delle votazioni del 31.5. dal quale risulta che è stato eletto il collega Romano Dell'Aquila con 63 voti (su 97 votanti); primo dei non eletti il collega Walter Barbero con 32 voti.

Eseguita la c.d. prova di resistenza, dunque, alla luce della dichiarazione di cui sopra e delle risultanze del verbale delle votazioni, si è accertato che l'eliminazione del voto del Pedrini dal conteggio (l'unico posto in essere in violazione dell'art. 5 del DPR n. 115/65) non avrebbe modificato l'esito della elezione e l'elenco e l'ordine dei candidati eletti.

Pertanto non vi sono motivi fondati per poter annullare le operazioni elettorali in oggetto.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal sig. Walter Barbero.

Così deciso in Roma il 28.9.1999.

■ A 3-3-5.

L'unico obbligo imposto dalla legge per le operazioni di ballottaggio è quello di inserire i nomi dei candidati nelle schede elettorali

- C.N. 2.10.2001 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Emanuele Mattiello – Liguria 3,4 giugno 2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Emanuele Mattiello ricorre ritualmente avverso le operazioni elettorali di ballottaggio svoltesi il 3 e il 4 giugno 2001 per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria.

Questi i fatti.

In data 31 maggio il pubblicitista Lucio Ricchebono, inserito nella rosa dei giornalisti partecipanti al ballottaggio, invia un fax al Consiglio dell'Ordine e comunica ufficialmente di rinunciare alla candidatura. Il fax è indirizzato "ai colleghi pubblicitisti" ai quali viene anche data l'indicazione, a caratteri cubitali, di accordare la loro preferenza al collega Italo D'Amico. Il fax viene protocollato nello stesso giorno di arrivo con il n. 507.

Del suo contenuto viene data comunicazione ufficiale al seggio elettorale per i conseguenti

adempimenti. In proposito si legge nel verbale del 3 giugno 2001: “Prima della votazione i componenti del seggio hanno preso atto della rinuncia al ballottaggio del collega Lucio P. Ricchebono, rinuncia formulata dallo stesso a mezzo telefax in data 31.5.2001 e protocollata nello stesso giorno con il numero n° 507. Sono state quindi predisposte le schede con i nomi dei colleghi ammessi al ballottaggio in base al risultato della prima votazione inserendo il nominativo di Mattiello al posto di quello del collega rinunciatario”.

Inoltre – vedi comunicazione a firma del presidente Attilio Lugli – “perché gli elettori fossero a conoscenza della rinuncia, copia della lettera del collega Ricchebono (di rinuncia alla candidatura, ndr) era affissa nei locali di votazione”.

Nell’atto a sua firma il Mattiello lamenta, tra l’altro:

che quella del Ricchebono era da intendersi una “comunicazione privata” che “sarebbe stata recepita dalla commissione elettorale pur non avendo carattere formale e pur non essendo diretta alla stessa”;

che “nonostante l’erronea avvenuta conoscenza e l’accoglimento di tale lettera la commissione non ha in alcun modo formalizzato la modifica relativa all’elenco dei nomi degli ammessi al ballottaggio”.

In ogni caso, il ricorrente sostiene: “sono stato privato del diritto garantitomi dalla legge di informare i colleghi della mia candidatura al fine di sostenerla; la commissione elettorale si è limitata ad indicare il mio nome nelle schede elettorali come unico atto di modifica rispetto alla precedente lista soltanto il giorno delle elezioni per il ballottaggio; pertanto, essendo stato violato l’art. 6 della legge 3.2.1963 n. 69, mi sono trovato in condizioni di disparità rispetto agli altri candidati tanto che molti colleghi disorientati nella scelta hanno espresso il loro voto diversamente da quello che avrebbero potuto indicare”.

Da quanto sopra riportato può essere ragionevolmente dedotto che, in ultima analisi, il ricorrente lamenta di non essere stato messo nelle condizioni di effettuare pubblicità elettorale a suo favore.

A fronte di ciò, ci si deve chiedere: l’Ordine e la commissione elettorale avrebbero potuto agire in modo diverso da come hanno fatto? Ed inoltre: c’è stata violazione di legge per cui le elezioni debbono essere annullate?

Ad entrambi i quesiti deve essere data risposta negativa dal momento che:

l’invocato art. 6 della legge ordinistica non parla affatto della pubblicità da dare alle operazioni elettorali. Anzi, sembra di capire, dal contesto generale della stessa legge, che sia vietata ogni forma di pubblicità da parte dei singoli cosiddetti candidati, in quanto, al di fuori delle operazioni di ballottaggio, tutti coloro che hanno i requisiti di legge possono essere eletti né esistono, né possono esistere, liste di candidati. La legge prescrive – questo il richiamo corretto all’art. 6 – che nelle operazioni di ballottaggio gli eleggibili siano tratti da un elenco ufficiale di candidati individuati tra coloro che non hanno riportato la maggioranza assoluta dei voti per essere eletti al primo turno. I nomi dei candidati, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere e come sopra selezionati, vanno riportati sulle schede elettorali. Cosa che puntualmente è stata fatta nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Tutto ciò è provato anche dai verbali delle votazioni che fanno parte integrante e sostanziale dell’incarto processuale.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Emanuele Mattiello.

Così deciso in Roma il 2.10.2001.

■ A 3-3-6.

L'anzianità minima per la eleggibilità va computata a decorrere dalla originaria iscrizione all'Albo, a prescindere dalla eventuale permanenza in diversi elenchi

- C.N. 2.10.2001 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Fossati – Piemonte 3 giugno 2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Giuseppe Fossati ricorre avverso la elezione di Osvaldo Bellino quale componente del Consiglio regionale del Piemonte proclamata il 3.6.2001.

Motivo del ricorso: la asserita mancanza del requisito previsto per la eleggibilità stabilita dal combinato disposto degli artt.3 della legge n. 63/69 e 13, terzo comma, del regolamento di esecuzione dal momento che l'eletto risulta inserito nell'elenco dei professionisti dal 20.2.1998 e l'art. 3 della legge ordinistica richiede una iscrizione di almeno cinque anni.

Con lo stesso atto il ricorrente chiede che il Cnog sospenda l'esecuzione dell'atto impugnato.

Il rinnovo delle cariche è stato effettuato attraverso operazioni elettorali che si sono svolte nei seggi di Torino, Alessandria e Vercelli.

Su segnalazione dello stesso ricorrente, il presidente del seggio di Vercelli, in sede di ballottaggio, non ha assegnato i voti riportati dal candidato Bellino ritenendo fondate le argomentazioni addotte nella segnalazione e cioè che i 5 anni di iscrizione dovessero essere riferiti esclusivamente all'elenco di appartenenza dell'iscritto e non già alla originaria iscrizione all'albo.

È da rilevare preliminarmente che il Bellino è sì professionista dal 20.2.1998, ma la sua iscrizione all'albo risale al 5.4.1990, quando venne iscritto in qualità di pubblicita. La sua iscrizione all'Ordine, quindi, alla data delle elezioni aveva una anzianità di gran lunga superiore al minimo richiesto e fissato in 5 anni.

Il problema, quindi, si risolve nello stabilire se debba valere la data di iscrizione all'elenco o quella di iscrizione all'albo.

In proposito l'allora "Ministero di Grazia e Giustizia", oggi "Ministero della Giustizia", con nota datata 25 maggio 1998, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, si è pronunciato per la prevalenza da dare alla iscrizione all'Ordine rispetto alla data di iscrizione negli elenchi. Più in particolare il predetto Ministero ha fatto sapere: "A parere di questo Ufficio, applicando i principi indicati, l'anzianità va computata a decorrere dal momento iniziale di iscrizione all'albo, a prescindere dal fatto che l'interessato, nel corso della sua vita professionale sia stato iscritto in diversi elenchi.

Questa soluzione va scelta, anzitutto, perché, nel dubbio ed in assenza di particolari elementi ostativi, favorisce l'esercizio di un diritto (di elettorato) degli appartenenti all'Ordine professionale.

Inoltre, questa interpretazione consente di evitare soluzioni illogiche, quale quella di consentire l'elezione di un soggetto iscritto all'albo da cinque anni, che nello stesso periodo sia apparte-

nuto allo stesso elenco, ed impedire, invece, l'elezione di un altro soggetto iscritto all'albo da nove anni che sia stato iscritto per quattro anni e mezzo ad un elenco e per il restante periodo ad un altro elenco. Sicché ad un soggetto iscritto all'albo dei giornalisti da nove anni sarebbe inibito essere eletto, mentre potrebbe risultare eletto un soggetto iscritto all'albo da soli cinque anni.

Va, infine, osservato che l'art. 3 in esame sembra finalizzato ad ottenere una particolare composizione del Consiglio, garantendo ai giornalisti professionisti una presenza numericamente più rilevante (doppia) rispetto a quella dei giornalisti pubblicisti. Sotto questo profilo la norma raggiunge il suo effetto a prescindere dall'elenco nel quale risultava iscritto l'interessato negli anni precedenti l'elezione. Ciò che rileva è soltanto che, nel momento dell'elezione, l'interessato sia iscritto ad un elenco piuttosto che ad un altro, perché occorre rispettare le proporzioni indicate. A ciò, presumibilmente per avere un minimo di garanzie in merito alla professionalità ed alla rappresentatività dell'eletto, l'art. 3 aggiunge la richiesta di un periodo minimo di iscrizione. Ma, per i motivi espressi, pare possibile ritenere che, ai fini che qui interessano, il periodo di iscrizione debba considerarsi unico e decorrente dal momento di iscrizione all'albo e non ad uno specifico elenco".

Ritenendo di poter condividere il su riportato parere di provenienza del Ministero vigilante,

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di:

respingere il ricorso del giornalista Giuseppe Fossati essendo emerso che il giornalista Osvaldo Bellino ha una anzianità di iscrizione all'Ordine che supera, e di molto, il minimo di 5 anni fissato dalla legge ordinistica per l'esercizio dell'elettorato passivo;

dichiarare l'istanza di sospensione assorbita nella presente decisione di merito.

Così deciso in Roma il 2.10.2001.

■ A 3-3-7.

Cessata materia del contendere per oggettivi motivi temporali

- C.N. 9.10.2002 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Archiviati ricorsi Fabio Barbieri e altri - Lombardia 28,29 maggio e 4,5 giugno 1995*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Con separati atti i giornalisti Fabio Barbieri, Benito Barni, Fabio Cavallera, Domenico Tedeschi, Antonio Caputo, Paola Innocenti nonché con atto congiunto i giornalisti Giacomo De Antonellis e Furio Lettich (quest'ultimo, nel frattempo, deceduto) hanno proposto ricorso contro i risultati delle elezioni dei componenti il Consiglio dell'Ordine regionale dei Giornalisti della Lombardia, dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti dello stesso Ordine e dei consiglieri dell'Ordine nazionale per la circoscrizione lombarda, elezioni tenutesi nei giorni 28 e 29 maggio e 4 e 5 giugno 1995.

Preliminarmente è da evidenziare il motivo per il quale i ricorsi giungono ora, ottobre 2002, all'esame dell'aula pur essendo stati presentati ritualmente tra l'8 e il 16 giugno 1995 (tramite il Consiglio regionale, ad eccezione di quello congiunto a firma De Antonellis-Lettich, pervenuto direttamente al Consiglio nazionale in data 12.6.1995).

Detto motivo risiede nel fatto che, dall'Ordine della Lombardia, è stata intrapresa tutta una serie di azioni, anche giudiziarie e persino in sede penale che oggettivamente hanno determinato ritardi e impedimenti.

Dalla cronologia dei fatti si ricava:

i ricorsi presentati tramite Consiglio regionale sono pervenuti al Consiglio nazionale tra il 21 e il 31 luglio 1995.

Il giorno 25 dello stesso mese si è insediata la Commissione Ricorsi che poi ha tenuto la sua prima riunione il 7 settembre 1995.

Prima ancora che si insediasse la Commissione, ed esattamente il 20 luglio, il presidente dell'Ordine della Lombardia aveva proposto ricorso al TAR per trasposizione in sede giurisdizionale dei sette ricorsi.

A fronte di questa iniziativa, il presidente della Commissione Ricorsi sollecitava il parere di un giurista. Con lettera 25 settembre 1995 il presidente dell'Ordine Nazionale dava incarico al prof. Franco Gaetano Scoca di redigere un parere in merito ai ricorsi presentati dandogli contestualmente incarico di rappresentare e difendere il Consiglio nazionale davanti al TAR della Lombardia.

In attesa della fissazione del ricorso, il presidente del Consiglio della Lombardia, con lettera 2 novembre 1995, sosteneva che essendo ormai scaduto il termine di 60 giorni dall'atto del ricevimento, i ricorsi dovevano ritenersi rigettati. A questa lettera il presidente dell'Ordine rispondeva in data 4 dicembre 1995 contestando l'assunto del silenzio-rigetto e osservando che il termine dei 60 giorni, peraltro prorogabile e non inderogabile, contemplato dall'art. 62 del DPR 115/1965, non si riferisce alla emanazione della decisione, bensì alla fissazione della seduta per la trattazione del ricorso.

Il 23 febbraio 1996 il prof. Franco Gaetano Scoca, ordinario di diritto amministrativo, trasmetteva all'Ordine Nazionale il suo parere nel quale sosteneva tra l'altro che il Consiglio nazionale dei Giornalisti poteva, sia pure tardivamente, pronunciarsi sui ricorsi in questione nonostante la pendenza del ricorso al TAR.

Il 13 aprile 1996 il presidente della Commissione Ricorsi e relatore degli stessi veniva colpito da arresto cardiocircolatorio e successivamente sottoposto a intervento chirurgico a cuore aperto. In seguito a tale evento, in data 17 maggio 1996 i ricorsi elettorali in questione venivano affidati ad altro relatore, il quale sollecitava l'acquisizione di un ulteriore parere di merito al prof. Carlo Emanuele Gallo. In particolare, veniva richiesto di pronunciarsi sulla fondatezza dei due ricorsi sui quali il prof. Scoca si era pronunciato nel senso dell'accoglimento.

Il 19 luglio 1996, il prof. Carlo Emanuele Gallo confermava il parere espresso dal prof. Scoca. Nel mese di ottobre, alla normale scadenza, la Commissione Ricorsi veniva rinnovata. In data 4 novembre 1996 l'incarico di relatore dei ricorsi veniva nuovamente affidato al presidente Ocera che nel frattempo si era ristabilito. Alla stessa data veniva richiesto al Consiglio dell'Ordine di Milano di trasmettere "gli elenchi degli elettori in uso agli scrutatori dei seggi di Milano e di Brescia, anche per le operazioni di ballottaggio, in occasione della elezione dei consiglieri nazionali e regionali della Lombardia svoltasi nell'estate dello scorso anno".

Il 19 novembre 1996, l'avv. Lorenzo Tornielli, procuratore legale del Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia, opponeva un netto rifiuto, rilevando che tutto il materiale "è raccolto in un locale presso la sede dell'Ordine lombardo e sigillato da contrassegni apposti dal notaio Anto-

nio Carimati ... il tutto è a disposizione di codesto Consiglio sempre che vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria che consenta o disponga la rimozione dei sigilli". Risulterà, poi, che nessun provvedimento della magistratura aveva determinato l'apposizione di quei sigilli.

In data 26 febbraio 1997, la Commissione ricorsi concludeva l'istruttoria con la proposta unanime di accoglimento di due dei sette ricorsi.

A questo punto, per ragioni di opportunità legati alla imminente celebrazione del referendum per l'abolizione dell'Ordine dei Giornalisti, il presidente del Cnog, confortato dal parere concorde di molti consiglieri, decideva di attendere i risultati referendari prima della pronuncia del Consiglio nazionale sui ricorsi.

Dopo il referendum del 15 giugno, il Consiglio nazionale riprendeva la sua normale attività istituzionale. La prima seduta si teneva l'8 e il 9 luglio.

Con lettera del 22 luglio, l'avv. Tornielli "con riferimento alla paventata messa all'ordine del giorno della decisione sui ricorsi elettorali", ribadiva la tesi secondo la quale, decorso il termine di legge, i ricorsi stessi dovessero intendersi respinti e preannunciava che il dott. Abruzzo intendeva rivolgersi all'autorità giudiziaria qualora "la tardiva e giuridicamente inattuabile decisione del Consiglio nazionale sui ricorsi elettorali a suo tempo proposti venga assunta per scopi estranei a quelli che devono improntare l'azione amministrativa in primo luogo l'imparzialità e la terzietà della pubblica amministrazione".

Subito dopo le ferie estive, il presidente convocava, con lettera del 30 settembre, il Cnog per il 15 e 16 ottobre ponendo all'ordine del giorno la decisione sui ricorsi elettorali con l'eventuale designazione al Ministero di Grazia e Giustizia di tre giornalisti professionisti per la nomina a commissario straordinario, secondo quanto prescritto dall'art. 19 del DRP 4.2.1965 n. 155.

Con lettera del 7 ottobre 1997, il presidente dell'Ordine della Lombardia presentava al Consiglio nazionale ricorso per ricusazione dell'intero Consiglio "per legittimo sospetto di grave inimicizia e per interesse nella causa" e chiedeva, nel contempo, la sospensione della decisione per effetto della ricusazione.

In data 11 ottobre, lo stesso presidente Abruzzo chiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia un urgente parere circa la individuazione del giudice competente a trattare la ricusazione degli allora 101 consiglieri dell'Ordine nazionale.

Con lettera del 13 ottobre, il presidente Abruzzo sosteneva la inammissibilità del punto 6. dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio nazionale (designazione della terna dei giornalisti) e ribadiva la richiesta di ricusazione minacciando che "ogni provvedimento del Cnog preso su questa base appare fin d'ora abnorme nonché viziato da eccesso di potere oppure da violazione di legge".

Il giorno successivo, ovvero il 14 ottobre, perveniva al Consiglio nazionale il parere del prof. Scoica richiestogli sulla istanza di ricusazione. Il consulente riteneva inammissibile tale istanza e confermava che la competenza a decidere era del Consiglio nazionale.

Stante comunque la situazione, il Consiglio nazionale, nella riunione del 15-16 ottobre, rinviava la trattazione del punto all'ordine del giorno ad una successiva seduta.

In data 13.11.1997 perveniva al Consiglio nazionale il parere del Ministero di Grazia e Giustizia sulla istanza di ricusazione avanzata dal presidente del Consiglio della Lombardia: la competenza a decidere veniva confermata nei confronti del Consiglio nazionale stesso.

Il presidente dell'Ordine della Lombardia, con lettera del 13.11.97, contestava tale parere.

In data 17 dicembre 1997 il presidente dell'Ordine della Lombardia, a titolo personale e a nome dell'Ordine stesso, promuoveva ricorsi al Tribunale di Milano ex art. 700 c.p.c. chiedendo che fosse inibito al Consiglio nazionale dell'Ordine di pronunciarsi sulla ricusazione di tutti i membri e in merito ai ricorsi elettorali.

In data 19 dicembre 1997 il Tribunale di Milano respingeva i ricorsi avanzati dal presidente dell'Ordine della Lombardia.

Nella seduta del 22-23 dicembre 1997, il Cnog decideva di respingere il ricorso per ricusazione.

Con atto depositato il 27 gennaio 1998, il presidente dell'Ordine della Lombardia presentava ricorso al Tribunale di Milano contro la decisione del Consiglio nazionale sulla ricusazione, ricorso poi respinto con sentenza n. 6068 dell'11 maggio 1998.

In data 6 marzo 1998 veniva convocato il Cnog per deliberare sui ricorsi elettorali. Nella riunione del 26 marzo il presidente della Commissione Ricorsi illustrava la relazione a sua firma; seguiva un lungo dibattito, ma al momento della votazione veniva a mancare il numero legale per cui la seduta veniva sospesa.

Con lettera del 28 marzo 1998, il presidente dell'Ordine della Lombardia ricusava "Mario Petrina, Saro Ocera, Emilio Papa, Raimondo Russo Fiorillo ed Angelo Marinangeli, consiglieri nazionali dell'Ordine dei Giornalisti, per legittimo sospetto di grave inimicizia e per interesse nella causa".

Il giorno prima, ed esattamente il 27 marzo 1998, il GIP del Tribunale di Roma aveva emesso un provvedimento con il quale si disponeva il sequestro degli atti del procedimento relativo ai ricorsi elettorali, sequestro che veniva effettuato dalla Guardia di Finanza il successivo 31 marzo.

Si veniva così a conoscenza, in quella data, che il presidente dell'Ordine della Lombardia aveva intrapreso azione giudiziaria anche in sede penale.

Questo il testo del provvedimento (classificato ai nn. 3198/98 G.I.P.; 4383/98 n.r.; 94/98 RMC):

"Il G.I.P. letta la richiesta del 23.3.1998 con cui il P.M. ha sollecitato l'emissione di un decreto di sequestro (preventivo) della documentazione relativa ai ricorsi proposti avverso i risultati dell'ultima elezione dei componenti dell'Ordine Regionale Lombardo dei Giornalisti e alla richiesta di commissariamento del medesimo Ordine, raccogliendo così una sollecitazione proveniente dal Presidente del suddetto Ordine contenuta nella denuncia dei reati di abuso di ufficio e falsità ideologica in atti pubblici, sporta dallo stesso il 13.3.1998 rispettivamente nei confronti di Petrina Mario (Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) e di Ocera Saro (membro del Consiglio nazionale medesimo e Presidente della Commissione Ricorsi);

ritenuta la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti per l'adozione dell'invocato provvedimento, e cioè la pertinenza della cosa (da sequestrare) al reato e la sussistenza del pericolo (di possibile protrazione e/o aggravamento delle conseguenze del reato per effetto del mantenimento della disponibilità della cosa in capo all'indagato);

ritenuto in particolare che una sommaria valutazione della consistenza degli indizi di reità posti a base della richiesta del P.M. autorizza a ritenere plausibile il fumus prospettato dal richiedente, tenuto conto del momento (di oltre due anni successivo al termine ultimo - di 60 giorni dal ricevimento del ricorso elettorale, nella fattispecie risalente al giugno 1995 - stabilito dal regolamento di esecuzione della legge professionale -all'art. 62 - per la trattazione dei ricorsi davanti al Con-

siglio nazionale) in cui il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha posto all'ordine del giorno (di una seduta convocata per il mese di ottobre del 1997) l'esame dei sette ricorsi presentati dopo l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti del Consiglio regionale Lombardo dei Giornalisti, svoltasi nel mese di maggio del 1995, e della circostanza secondo cui l'Ocera, nella relazione alla Commissione Ricorsi, ha attestato la comunicazione ai controinteressati degli atti del procedimento (seguito alla presentazione dei suddetti ricorsi) e lo svolgimento a porte chiuse delle operazioni di scrutinio nonostante l'espressa smentita di uno dei membri del Consiglio nazionale suddetto e di un Consigliere Nazionale dei Pubblicisti presente alle operazioni di spoglio;

ritenuto infine che l'attuale disponibilità della documentazione relativa ai ricorsi elettorali in capo agli indagati è suscettibile di arrecare ulteriori pregiudizi, in quanto consente l'ulteriore corso del procedimento apertosi a seguito dei ricorsi elettorali sopra indicati, procedimento che, per essere stato "riesumato" dopo che erano abbondantemente decorsi i termini inderogabilmente fissati per la sua definizione, appare apparentemente preordinato alla tutela di interessi che esulano dal buon andamento della Pubblica Amministrazione,

P. Q. M.

visti gli artt. 321 c.p.p. e 104 d. att. c.p.p., ordina il sequestro preventivo dell'intera documentazione riguardante i ricorsi elettorali proposti nel giugno del 1995 avverso le elezioni dei componenti del Consiglio regionale Lombardo dell'Ordine dei Giornalisti e il commissariamento del Consiglio regionale medesimo, ivi compresi gli originali della relazione di Saro Ocera e della convocazione a firma Mario Petrina dell'11.3.1998. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati all'esecuzione del presente provvedimento presso la Segreteria dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti sita in Roma, lungotevere dei Cenci n. 8 e in ogni altro eventuale luogo".

Tra gli atti sequestrati anche la relazione già illustrata in Consiglio dal relatore e nella quale si legge:

"Con separati atti i giornalisti Fabio Barbieri, Benito Barni, Fabio Cavallera, Domenico Tedeschi, Antonio Caputo, Paola Innocenti nonché con atto congiunto i giornalisti Giacomo De Antonellis e Furio Lettich hanno proposto ricorso contro i risultati delle elezioni dei componenti il Consiglio dell'Ordine regionale dei Giornalisti della Lombardia, dei componenti il Collegio dei Revisori dei conti dello stesso Ordine e dei consiglieri dell'Ordine nazionale per la circoscrizione lombarda, elezioni tenutesi nei giorni 28 e 29 maggio e 4 e 5 giugno 1995.

Il Consiglio regionale lombardo, in persona del suo presidente, nel sostenere l'infondatezza e, prima ancora, la irricevibilità ed inammissibilità di detti ricorsi, ne chiedeva al Tar della Lombardia la trasposizione in sede giurisdizionale.

L'Ordine nazionale, con provvedimento del 5.10.1995, decideva di resistere alla iniziativa del Consiglio della Lombardia e dava mandato ad un suo legale di fiducia di rappresentarlo in giudizio. La causa è tuttora pendente; il Consiglio nazionale, comunque, è pienamente legittimato a decidere nel merito i ricorsi anche quando sia trascorso - come nel caso in esame - il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi. Ciò perché la mancata pronuncia da parte del Consiglio nazionale nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi se vale, ai sensi dell'art. 6 del DPR 1199/71, a consentire che avverso i provvedimenti impugnati venga esperito il ricorso all'autorità giudiziaria competente, non determina anche il venir meno in capo all'amministrazione adita, ovvero il Consiglio nazionale, del potere di decidere i ricorsi.

Il decorso del termine di 90 giorni si configura cioè quale mero presupposto processuale (vedasi in proposito le pronunce dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/1989 e n. 17/1989 alle quali si è richiamata la successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato).

Dal momento che non vi avevano provveduto direttamente i ricorrenti, i ricorsi sono stati notificati ai controinteressati dal Consiglio nazionale che da ultimo - ed esattamente il 2.12.1996 - ha provveduto anche a notificare gli allegati ai ricorsi stessi, per la salvaguardia del contraddittorio e del diritto di difesa dei controinteressati.

A questo proposito vanno citati innanzi tutto gli artt.61 e 66 del regolamento di attuazione della legge ordinistica. Il primo articolo riguarda i reclami avverso le elezioni a componente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti e stabilisce che "il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per 30 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti. Il Consiglio... deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso.... unitamente alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti ...".

Il secondo articolo si riferisce, invece, ai reclami contro le elezioni a componente del Consiglio nazionale del medesimo Ordine e prevede che: "il ricorso ... è presentato o notificato al Consiglio nazionale... Il Consiglio nazionale richiede - nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso - al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi alla elezione impugnata. Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti: nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti".

Come è evidente, in nessuna delle disposizioni appena riportate (ed in nessun'altra disposizione del regolamento in esame) è previsto espressamente un onere del ricorrente di notificare il reclamo ai controinteressati; sicché, già a prima vista, i sette ricorsi in argomento, depositati nei modi di cui agli artt.61 e 66 citati, almeno sotto questo specifico aspetto, devono ritenersi ammissibili.

Sono necessarie, tuttavia, alcune precisazioni. Non c'è dubbio che con le disposizioni citate il legislatore abbia inteso assicurare ed, anzi, facilitare l'esercizio del diritto di difesa del controinteressato, consentendogli di accedere in sede locale o nazionale (a seconda dei casi) al ricorso ed ai documenti allegati e di potere, quindi, depositare nella stessa sede le proprie eventuali deduzioni (cfr., in proposito, C.d.A. Milano 4 marzo 1994, n. 390). Ed è anche chiaro che siffatta "agevolazione" non possa essere "sfruttata", se gli interessati non vengono messi al corrente dell'esistenza del ricorso.

Ma questa duplice constatazione non è sufficiente, in assenza di una puntuale disposizione legislativa, a radicare in capo al ricorrente un preciso onere di notifica del reclamo ai controinteressati. Ciò è tanto più vero se si considera che l'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - dettato per i ricorsi gerarchici, ma senz'altro applicabile al caso di specie (v., ad es., Tar Lazio, Sez.III, n. 820/1982, in Trib. amm. reg. 82, I, 2770) - stabilisce che "l'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti”.

Dal combinato disposto di quest'ultimo articolo con gli artt.61 e 66 del D.P.R. n. 115 del 1965 discende, pertanto, che l'omessa notifica ai controinteressati, da parte del ricorrente, non rende inammissibile il ricorso, ma fa sorgere in capo all'autorità adita l'obbligo di comunicare il ricorso medesimo a tutti i soggetti direttamente interessati, consentendo loro di prendere visione degli atti relativi alla causa e di presentare deduzioni e documenti. Viene fatto salvo, in tal modo, il contraddittorio ed il diritto di difesa che il legislatore tende a garantire in ogni procedimento amministrativo di tipo contenzioso.

Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 115 del 1965, i reclami avverso le operazioni elettorali in argomento si propongono con ricorso redatto in carta da bollo.

Il medesimo decreto prevede, inoltre, per la proposizione di detti ricorsi, il pagamento di una tassa da versarsi all'erario (a questo proposito l'art. 60 rinvia all'art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946), nonché il pagamento dei diritti, determinati ai sensi dell'art. 27, da versarsi al Consiglio regionale ed al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Si tratta, in ogni caso, di adempimenti che condizionano la mera regolarità del ricorso, il quale, perciò, è suscettibile di regolarizzazione successiva (Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1989, II, 1215 e s.). Al riguardo, l'art. 5 del D.P.R. n. 1199 del 1971 stabilisce che l'organo decidente “... se ravvisa una regolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile”.

È chiaro, pertanto, che l'omesso pagamento delle tasse previste per la proposizione dei ricorsi in esame non ne determini la irricevibilità, ma ne comporti la improcedibilità se, invitato dall'autorità adita a provvedere alla regolarizzazione, il ricorrente non ottemperi all'invito nel termine assegnatogli. Ed i ricorrenti, ritualmente invitati, vi hanno provveduto, ad eccezione di De Antonellis e Lettich il cui ricorso a firma congiunta va pertanto respinto per improcedibilità dovuta al mancato pagamento dei diritti e della tassa previsti dal regolamento della legge ordinistica e dal regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale.

Dall'analisi dei reclami promossi avverso le elezioni a componente del Consiglio regionale dell'Ordine discendono le seguenti considerazioni.

1) Il giornalista professionista Fabio Barbieri denuncia la nullità della decisione del seggio elettorale, messa a verbale al termine della prima tornata di elezioni (il 29 maggio 1995), con la quale il collega Lombardo - che pur avendo ottenuto una quantità di voti sufficiente a partecipare alle operazioni di ballottaggio, rinunciava espressamente a prendervi parte - veniva sostituito nelle liste di ballottaggio, secondo il metodo dello “slittamento”, dal collega Gallizzi.

A sostegno di detta censura - l'unica su cui si fonda il ricorso - il Barbieri, dopo avere premesso che ogni giornalista gode del diritto di elettorato passivo purché sia iscritto all'Ordine da più di cinque anni e non siano in corso sanzioni a suo carico e che, pertanto, “chiunque soddisfi questi criteri è ope legis candidato, a prescindere dalla sua volontà...”, afferma che “è giuridicamente priva di valore la rinuncia al ballottaggio da parte di un collega che ha ottenuto un numero sufficiente di consensi per parteciparvi: una eventuale esclusione, non motivata con la perdita del diritto di elettorato passivo, viola il diritto di elettorato attivo di tutti i colleghi”.

La censura appare infondata.

Si osserva, infatti, che il diritto di elettorato passivo (di cui sono titolari tutti gli iscritti all'Ordine in possesso dei requisiti sopra precisati) comporta, necessariamente, la facoltà di rinunciare alla candidatura: la facoltà di rinuncia - ad eccezione di casi rarissimi espressamente contemplati dal legislatore - fa parte del contenuto essenziale di ogni diritto; ed a maggior ragione, si può dire, deve far parte di un diritto il cui esercizio, come nel caso di specie, avviene *ope legis*, e quindi a prescindere da una espressa manifestazione di volontà del soggetto che ne è titolare. Altrimenti il diritto si trasforma in dovere.

Ne scaturisce che l'opposto diritto di elettorato attivo (che spetta a tutti gli iscritti all'Ordine ed implica la facoltà di indirizzare la propria scelta nei confronti del candidato preferito) trova un limite insormontabile nella facoltà di rinuncia dell'eligendo alla propria candidatura.

Va da sé che l'esclusione di un giornalista dal novero degli eleggibili, per sua espressa rinuncia alla candidatura, non comporta una violazione del diritto di elettorato attivo dei colleghi ed, anzi (almeno nelle ipotesi in cui l'esclusione interviene nel corso delle elezioni e prima della proclamazione degli eletti, come nel caso di specie), addirittura, lo salvaguarda, consentendo che la scelta degli elettori venga "utilmente" indirizzata.

Assodato che la rinuncia alla propria candidatura è una facoltà insopprimibile, il vero problema è quello di accertare se la stessa sia avvenuta in modo "rituale".

In verità, poiché non è dato rinvenire nella normativa che disciplina la materia in argomento, alcuna disposizione specifica in merito, deve ritenersi sufficiente allo scopo la sussistenza di un dispaccio Ansa del 26 maggio 1995 suffragato da una lettera fax, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale uscente, a firma del giornalista Lombardo nella quale, questi, manifestava la volontà di non partecipare oltre alla competizione elettorale (v. pp. 3 e 5 del verbale del 28-29 maggio 1995).

Per queste ragioni si propone che il ricorso del Barbieri vada respinto.

2) Con un ricorso, per la verità, a tratti addirittura incomprensibile, il giornalista professionista Benito Barni denuncia una serie di irregolarità riscontrate nella procedura elettorale in questione.

Anche se la maggior parte delle doglianze pecca per indeterminatezza e genericità, il ricorrente solleva una censura che, per la sua rilevanza, appare assorbente rispetto ad ogni altra.

Afferma, infatti, il Barni: "... notiamo un non irrilevante elemento certo: la 'soluzione' è stata prodotta a porte chiuse, cioè non 'pubblicamente e senza interruzione' (art. 13 del Reg.)".

In sostanza, il ricorrente lamenta l'avvenuta violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 1965, il quale, nel ribadire quanto previsto dall'art. 6, comma 2 della l.n. 69 del 1963 e ad ulteriore specificazione di quest'ultima disposizione, stabilisce che, dichiarata chiusa la votazione, ed "accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione".

Che lo scrutinio, in concreto, si sia svolto "a porte chiuse" e con più "interruzioni", risulta confermato nel verbale del 28-29 maggio 1995. Alle pagine 2 e seguenti di quest'ultimo, si legge, infatti, che "alle ore 10 (del 29 maggio) si dà inizio alle operazioni di voto. Dopo quattro ore dall'inizio, alle ore 14, il presidente del seggio, dottor Franco Fucci, dispone la chiusura delle porte di accesso al Seminario arcivescovile (e dunque al seggio elettorale) lasciando agli elettori che vi si trovano la possibilità di esercitare il diritto di voto. Alle ore 15,20 vota l'ultimo elettore. Si dà atto che non sono stati presentati reclami scritti o orali se si esclude un esposto generico ed irri- tuale del giornalista Benito Barni del 30.5.95 (mentre era in corso lo scrutinio).

Alle ore 15,45 iniziano le operazioni di scrutinio ... Alle ore 17,25 si procede allo spoglio delle schede relative ai voti espressi dai giornalisti professionisti per il Consiglio regionale ... Dopo una pausa pranzo la riunione per lo scrutinio riprende alle ore 20 ... Il seggio viene provvisoriamente chiuso alle ore 22,45 ... Alle ore 10,05 (del 30 maggio 1995) si prosegue con lo scrutinio relativo ai consiglieri regionali pubblicitari ...”.

È evidente, pertanto, che la censura sollevata dal Barni sia fondata. E si tratta di censura che, investendo le modalità di una fase estremamente delicata ed importante, come quella dello scrutinio – che la legge vuole che si svolga “pubblicamente ed ininterrottamente”, perché ne sia assicurata la trasparenza – è in grado, da sola, di travolgere l’intera procedura elettorale.

Si propone, pertanto, che il ricorso vada accolto.

3) Con ricorsi distinti, ma di contenuto identico, i due giornalisti pubblicitari Antonio Caputo e Paola Innocenti rilevano la sussistenza, nella procedura elettorale in questione, dei seguenti vizi: a) il Presidente del Consiglio regionale lombardo, Franco Abruzzo, in violazione dell’art. 5 della l.n. 69 del 1963, ha nominato “diversi scrutatori” per il seggio di Milano privi dei requisiti di legge; b) durante le operazioni di votazione e scrutinio del 28, 29 e 30 maggio e del 4, 5 e 6 giugno, il Presidente del seggio, Franco Fucci, si è fatto sostituire dal pubblicitario Paolo Di Stefano benché questi fosse privo dei requisiti di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 1965; c) nel corso della procedura elettorale e “soprattutto al ballottaggio ... l’illegittimo presidente supplente Paolo Di Stefano ... su richiesta indebita del presidente dell’Ordine Franco Abruzzo”, “ha imposto” la ripetizione dello spoglio di una parte soltanto delle schede.

Si tratterebbe, secondo i ricorrenti, di censure, tutte rilevabili dai verbali relativi alle operazioni elettorali.

Le prime due doglianze appaiono infondate: trovano, infatti, espressa smentita nei verbali.

Sia dal verbale del 28/29 maggio che da quello del 4/5 giugno, risultano presenti, quali componenti del seggio elettorale di Milano, il giornalista Franco Fucci in qualità di Presidente, il giornalista Gallizzi (segretario dell’Ordine) in qualità di segretario e otto giornalisti-elettori, di cui cinque “scrutatori titolari”: non si ravvisa, nel seggio, alcuna presenza (lamentata, invece, dai ricorrenti) di scrutatori non giornalisti, ma semplici dipendenti dell’Ordine regionale lombardo.

D’altra parte, neppure l’asserita sostituzione del Presidente Fucci con lo scrutatore Di Stefano, trova conferma nei verbali suddetti: da questi risulta, invece, che nell’unica circostanza in cui il Presidente del seggio si è assentato (precisamente alle ore 13.30 del 29 maggio), questi sia stato sostituito dal “più anziano degli scrutatori”, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 1965 e, cioè, dal giornalista Di Nardo (semplicemente “coadiuvato” dal Di Stefano).

Per quanto concerne l’ultima censura sollevata dai ricorrenti, si osserva che, nonostante che dal verbale del 4/5 giugno (relativo alle operazioni di ballottaggio) risulti l’utilizzazione, nel corso della procedura, di “sistemi di spoglio” diversi (v. pp. 7 e ss.), non si ravvisa la lamentata “imposizione”, da parte dell’“illegittimo presidente supplente Di Stefano”, per giunta, su “richiesta del presidente dell’Ordine Franco Abruzzo”, di una procedura di spoglio che non consentisse la possibilità di effettuare, per tutte le schede e non solo per alcune di esse, le operazioni di controllo tese a scongiurare eventuali errori nel conteggio dei voti.

Pertanto, anche quest’ultima doglianza è infondata.

4) In ordine alle operazioni di voto per il ballottaggio (sia a quelle relative al rinnovo del Consiglio regionale, sia a quelle relative all’elezione dei rappresentanti lombardi in seno al Consiglio

nazionale dell'Ordine), svoltesi nei giorni 4 e 5 giugno 1995, il giornalista Fabio Cavalera, in qualità di scrutatore del seggio elettorale con sede in Milano, rileva, con apposito ricorso, le seguenti anomalie: a) in violazione dell'art. 5 della l. n. 69 del 1963, talune operazioni elettorali (e, precisamente, l'apposizione delle firme sull'elenco degli elettori, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 115 del 1965) sono state svolte da scrutatori non aventi la qualifica di giornalisti, ma di semplici dipendenti dell'Ordine ("segretarie o ... altre persone non iscritte nell'Albo dei professionisti o dei pubblicisti"); b) in violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 115 del 1965, in moltissimi casi, sugli elenchi, accanto al nome dell'elettore è stata apposta una "x" con a fianco la firma dello "scrutatore", in molti altri casi, invece, solo una "x" senza nessuna firma a fianco.

In relazione alla prima censura, si osserva che dal verbale del 4-5 giugno 1995 non risulta che alcune delle operazioni elettorali siano state svolte da personale di segreteria, anziché da giornalisti.

La violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 115 del 1965, comporterebbe un insanabile vizio nei risultati delle elezioni, trattandosi di norma evidentemente destinata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali: è chiaro, infatti, che la sua inosservanza impedisca l'individuazione precisa dei votanti (il problema si pone essenzialmente per quegli elettori a fianco al nominativo dei quali è stata apposta soltanto una "x" e non, anche, la firma dello scrutatore), introducendo un elemento di incertezza che mal si concilia con l'obiettivo del legislatore di rendere chiara e trasparente l'intera procedura (anche assicurando che ciascuna votazione venga "certificata" dallo scrutatore mediante l'apposizione della sua firma accanto al nome dell'elettore).

Non è stato possibile accertare, per come si dirà, la fondatezza delle esposte violazioni, ma non può non darsi corpo e sostanza al fatto che il ricorrente abbia esposto fatti dei quali è venuto a conoscenza nella sua qualità di scrutatore e, quindi, di pubblico ufficiale.

Con lettera del 4 novembre 1996, prot.n. 2877, è stato chiesto al presidente del Consiglio dell'Ordine della Lombardia di poter prendere visione da parte della Commissione istruttoria del materiale elettorale relativo ai ricorsi. La risposta è pervenuta a firma del procuratore legale Lorenzo Tornielli il quale, con lettera del 19.11.1996, così si è espresso: "Lo scrivente legale è stato incaricato dal presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia di rispondere alla missiva emarginata. Tutto il materiale concernente le elezioni del maggio-giugno 95 è raccolto in un locale presso la sede dell'Ordine lombardo. Detto locale è sigillato da contrassegni apposti dal notaio dottor Antonio Carimati immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

Chiave della porta e busta sigillata contenente gli originali dei verbali delle elezioni sono custoditi presso la cassaforte dell'Ordine Lombardo.

Il tutto è a disposizione di Codesto Consiglio, sempreché vi sia un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che consenta o disponga la rimozione dei sigilli; come è noto vi è, infatti, contenzioso pendente (per il quale contenzioso Vi è stata notificata negli scorsi giorni istanza per la fissazione di udienza dinanzi alla sez. II del T.a.r. Lombardo sede di Milano) dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria amministrativa. Nulla vieta che Codesto Consiglio chieda alla suddetta Autorità Giudiziaria una ordinanza istruttoria finalizzata alla acquisizione di tutta la documentazione custodita e di cui si è parimenti sopra detto. Ottenuto detto provvedimento si procederà alla rimozione dei sigilli redigendone verbale nel contraddittorio di tutte le parti.

Nel merito ricordo brevemente quanto già esposto e costituente una estrema sintesi della posizione attuale dell'Ordine Regionale Lombardo".

È appena il caso di rilevare che il citato legale parla di sigilli in termini impropri dal momento che nessuna autorità giudiziaria ha disposto l'apposizione dei sigilli stessi alla porta di ingresso del locale dove sono custoditi i documenti elettorali. Talché non occorre alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria di autorizzazione per l'accesso ai documenti. Pertanto la risposta inviata dall'Ordine della Lombardia non può non essere considerata come un diniego a poter verificare taluni documenti per riscontrare la fondatezza o meno di quanto lamentato dal ricorrente. Ma lo stesso ricorrente è stato nella vicenda - come detto - un pubblico ufficiale e pertanto non si può non dargli credito. Il suo ricorso è quindi da accogliere.

5) Il giornalista pubblicista Domenico Tedeschi, dopo aver premesso che per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionale lombardo e nazionale dell'Ordine dei giornalisti era stato istituito, oltre al seggio elettorale di Milano, un altro seggio con sede in Brescia - per consentire l'esercizio del diritto di voto unicamente ai giornalisti residenti nelle province di Cremona, Mantova e Brescia - solleva, in ordine alle operazioni per il "ballottaggio" tenutesi in quest'ultimo seggio (nei giorni 4 e 5 del 1995), le seguenti censure: a) il consigliere Adriano Solazzo, designato Presidente del seggio di Brescia dal Presidente del Consiglio regionale, anziché scegliere "cinque scrutatori fra gli elettori presenti", ai sensi degli artt.5 della legge professionale e 6 del relativo regolamento, ne ha nominato uno solo, il giornalista Giuseppe Grangiotti; b) il medesimo Presidente del seggio, in palese dispregio degli artt.6 e 9 del D.P.R. n. 115 del 1965, ha nominato altresì, quale segretario del seggio, il giornalista Fiore Di Nardo che, oltre a non rivestire la qualifica di Consigliere regionale, non era neppure ammesso a votare a Brescia essendo residente a Milano; c) il Presidente dell'Ordine regionale, ha esercitato sul Presidente del seggio di Brescia, "indebita interferenza" se non vera e propria "pressione", invitando quest'ultimo a firmare verbale insieme al "Tedeschi, il Grangiotti e Di Nardo", in violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 1965.

In ordine alla prima censura, si osserva che dai verbali del 21 maggio e 4 e 5 giugno del 1995 risulta confermato che l'unico scrutatore del seggio di Brescia, accanto al Presidente ed al segretario, sia stato il giornalista Grangiotti. Di conseguenza, appare evidente la violazione degli artt.5 della l. n. 69 del 1963 e 6 del D.P.R. n. 115 del 1965, che stabiliscono, rispettivamente, che il presidente dell'Ordine "prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori ..." e che "nei seggi istituiti in sedi diverse da quelle dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato".

Tuttavia, la circostanza che il Presidente del seggio di Brescia non abbia scelto i "cinque scrutatori", a norma di legge, non sembra a tal punto rilevante da far ritenere viziata l'intera procedura elettorale in discorso: il medesimo art. 5 della L. n. 69 del 1963, infatti, stabilisce che "durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale". Ne discende che la costante presenza nel seggio di Brescia (non contestata né contestabile in base alle risultanze dei verbali) del presidente, del segretario e dell'unico scrutatore, fa salva, almeno sotto questo profilo, la validità dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Per ciò che concerne la seconda censura si precisa, anzitutto, che il giornalista Di Nardo è stato designato, quale segretario del seggio di Brescia (nel verbale del 21 maggio 1995, viene indicato, più precisamente, quale sub-segretario), dal Presidente dell'Ordine e non, come sostiene il ricorrente, dal Presidente del seggio.

D'altra parte, l'irregolarità concretatasi nella nomina a segretario di un giornalista (il Di Nardo, per l'appunto) che non fosse né Consigliere regionale né residente nelle province collegate con il seggio di Brescia, in violazione degli artt.6, ult.co. e 9 ult.co. del D.P.R. n. 115 del 1965, risulta sanata, sia pure solo a partire dalle ore 16 del giorno 4 giugno 1995 (come si legge nel relativo

verbale), a seguito della designazione, da parte del Presidente dell'Ordine, del giornalista Tedeschi (il ricorrente), in regola con tutti i requisiti di legge per svolgere le funzioni di segretario e, quindi, in grado di sostituire il Di Nardo.

Quest'ultima considerazione fa propendere per il rigetto del ricorso, anche tenuto conto che la terza censura appare infondata. Sotto quest'ultimo profilo si osserva, infatti, che se l'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 1965 stabilisce che "di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ... viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario medesimo", nulla vieta che a queste sottoscrizioni vengano aggiunte anche quelle di altri componenti del seggio.

6) Per quanto riguarda il reclamo proposto dai giornalisti Giacomo De Antonellis e Furio Lettich, si ribadisce che esso è improcedibile per le ragioni già dette. In ogni caso si osserva che i ricorrenti, anziché sollevare specifiche censure in ordine alla procedura elettorale, si limitano ad "invitare" il Consiglio nazionale a controllare le schede contenenti i voti relativi ai colleghi Bianca Mazzoni, Luigi Pizzinelli ed Emilio Pozzi, in ragione dello scarto minimo esistente tra i voti ufficialmente attribuiti ai tre giornalisti professionisti.

Ebbene, si deve ritenere che, sulla base di un semplice timore circa la possibilità che, nel conteggio delle schede relative ai candidati sopra citati, si possa essere verificato un errore, ma in assenza di ogni riferimento a vizi specifici inerenti le schede o la procedura di spoglio (che trovino preciso riscontro nei verbali relativi alle operazioni elettorali), sia preclusa al Consiglio nazionale la facoltà di procedere alla verifica suddetta. Più in particolare si osserva che per espressa ammissione degli stessi ricorrenti, "lo spoglio delle schede è stato, come sempre accade in questo tipo di operazioni, molto spesso interrotto per un controllo o ricontrollo dei voti di questo o quel candidato, a gruppi di 50 schede: e più e più volte i voti in un primo tempo assegnati sono stati modificati in più o in meno"; segno evidente, questo, che già i componenti del seggio si sono premurati di verificare più volte l'esattezza dei conteggi effettuati. D'altra parte, che questa "operazione" sia stata condotta "più volte sui voti attribuiti ai colleghi Mazzoni e Pizzinelli, mai invece su quelli attribuiti a Pozzi", non "risulta", a differenza di quanto sostengono i ricorrenti, dai verbali.

~

A corollario di quanto sopra esposto il sottoscritto relatore non può non rilevare - senza però che ciò abbia incidenza sull'esito dei casi in esame perché non oggetto di specifiche doglianze - che nelle operazioni elettorali si sono dovute registrare altre anomalie che in futuro è bene non abbiano a ripetersi e pertanto le evidenzia con l'intento che di esse sia fatta esplicita raccomandazione al competente Ordine regionale.

a) Non è possibile che nella lettera di convocazione inviata a tutti gli iscritti per la elezione del Consiglio dell'ordine e dei consiglieri lombardi dell'Ordine nazionale il presidente scriva frasi del seguente tenore: "Prima convocazione (21 maggio 1995) - Ai soli fini del rispetto della legge professionale la prima convocazione dell'Assemblea degli iscritti si intende fissata per domenica 21 maggio 1995 (dalle 10 alle 18 con un unico seggio ubicato presso la sede dell'Ordine, Via Appiani 2, Milano): poiché la prima convocazione richiede per la validità dell'Assemblea stessa l'intervento di almeno la metà degli iscritti (2.401 professionisti e 4.401 pubblicitisti), circostanza ritenuta impossibile (come in tutte le precedenti votazioni) a raggiungersi, le operazioni elettorali si svolgeranno materialmente in seconda convocazione - cioè domenica 28 e lunedì 29 maggio - che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 4, III comma, della legge professionale)". Non è possibile cioè che in un atto ufficiale e dovuto per legge non solo si inciti indirettamente a disertare le urne in prima convocazione, ma si dia per scontato che la prima convocazione stessa non sarà valida per mancanza del numero legale e secondo ... tradizione.

b) Si legge in una memoria del Consiglio lombardo agli atti, datata 7 luglio 1995, alle pagg. 12 e segg.: “Il seggio costituito fuori dalla sede dell’Ordine è un seggio elettorale affatto speciale, assimilabile a quello che l’art. 9 della legge 23.4.1976 n. 136 (riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale) istituisce negli ospedali, nelle case di cura, nonché nelle carceri giudiziarie per le elezioni del Parlamento nazionale. Si tratta non di veri e propri seggi elettorali, abilitanti cioè a compiere tutte le operazioni elettorali, dal voto allo scrutinio, ma di sorta di ‘sottosezioni elettorali’ abilitati alla sola raccolta del voto: specifica infatti l’ultimo comma del citato art. 9 legge 136/76 che i ‘compiti del seggio sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto ... dei degenti e detenuti e cessano non appena le schede votate ... vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell’urna ... destinata alla votazione previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell’apposita lista’. Questa disposizione della legge nazionale - si legge ancora nella citata nota - è sempre stata applicata, fin dalla sua prima istituzione, pel seggio di Brescia. Mai alcuna operazione diversa dalla raccolta del voto venne ivi effettuata, talché, per queste elezioni come per tutte le precedenti sulla cui legittimità mai alcuno ebbe a lamentarsi, appena raccolte le schede di voto le stesse, chiuse in contenitori sigillati, vennero inviate a Milano per lo spoglio e lo scrutinio, insieme a quelle raccolte a Milano”.

Ebbene: l’interpretazione data dal Consiglio lombardo è nettamente contraddetta dal contenuto dell’art. 6 non già di una legge da applicare eventualmente per analogia, ma del regolamento di attuazione della legge ordinistica che, in quanto tale, è legge speciale. Recita testualmente l’art. 6: “Per la elezione dei componenti e dei Revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite presso ciascun seggio elettorale più sezioni. Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell’art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell’Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato”.

Pertanto quello istituito a Brescia è stato un vero e proprio seggio elettorale nel quale si sarebbero dovute svolgere tutte le operazioni che si sono svolte nel seggio di Milano e con la medesima procedura. Invece, dai verbali si deduce che le urne del seggio di Brescia sono state trasferite nella sede milanese dell’Ordine dove sono rimaste durante la notte successiva per essere trasferite l’indomani nei locali del Seminario Arcivescovile dove sono state aperte per lo scrutinio dei voti. Così facendo certamente gli elettori del seggio di Brescia non hanno potuto assistere allo scrutinio che li riguardava direttamente.

c) Nel verbale del 21 maggio 1995, quello relativo alla prima convocazione, si legge tra l’altro: “Poiché i nomi di coloro che vengono votati dovranno essere scritti sulla scheda, in caso di omonimia occorrerà scrivere tanto il cognome quanto il nome. Ove venga scritto soltanto il cognome si riterrà che è stato votato il candidato indicato nelle liste diffuse tra i partecipanti alle votazioni, liste già in possesso del presidente del seggio Franco Fucci. Così si è fatto anche in passato - e si ricorda il caso dei colleghi Carlo e Aldo De Martino - anche per rispettare la volontà effettiva degli elettori”.

La gravità di quanto riportato in verbale è di tutta evidenza:

si parla di liste di candidati e per giunta già in possesso del presidente del seggio;

si parla di interpretare la volontà dell’elettore attraverso le stesse liste ed ancora una volta ... secondo tradizione.

Tutto ciò non soltanto è irregolare, ma costituisce una precisa violazione della legge ordinistica che non prevede liste di candidati per giunta ufficializzate con la consegna al presidente del seggio. E si tratta di una violazione che di per sé e da sola sarebbe sufficiente ad invalidare l'intera procedura elettorale seguita.

P. Q. M.

La Commissione propone all'unanimità:

- 1) di accogliere i ricorsi a firma Barni e Cavalerà e, per gli effetti, di dichiarare nulla la elezione del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia e dei componenti del Consiglio nazionale eletti nella medesima circoscrizione;
- 2) di respingere il ricorso a firma congiunta De Antonellis e Lettich per improcedibilità dovuta al mancato pagamento dei diritti e della tassa previsti dall'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modifiche e dall'art. 52 dei D.M. 2.2.1973 (regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale approvato dal Ministro di Grazia e Giustizia);
- 3) di respingere nel merito tutti gli altri ricorsi”.

A seguito del sequestro degli atti di causa, l'esame dei ricorsi veniva forzatamente sospeso.

Seguiva la lunga azione giudiziaria in sede penale nei confronti del presidente del Cnog e del presidente-relatore della Commissione Ricorsi, indagati, in concorso tra loro, di abuso d'ufficio e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, reati previsti e puniti dagli artt.110, 323 e 479 c.p.

Il 13 marzo 2000 il P.M. chiedeva al GIP di voler disporre l'archiviazione del suddetto procedimento penale con la seguente motivazione:

“L'attuale procedimento trae origine dall'esposto denuncia a firma del dott. Franco Abruzzo Presidente dell'Ordine Regionale Lombardo dei giornalisti nei confronti degli attuali indagati per i fatti di cui sopra ai capi a) e b).

A seguito dell'articolata e documentata denuncia ad istanza del denunciante si formulava richiesta di sequestro preventivo al Giudice per le indagini preliminari in sede di tutta la documentazione relativa ai ricorsi elettorali ed ai fatti in oggetto il quale disponeva in modo conforme a quanto richiesto; in merito all'oggetto dell'esposto-denuncia venivano espletate attività di indagini. consistenti nell'acquisizione di notizie da persone informate sui fatti e dagli stessi indagati, nell'esame della documentazione sequestrata, e di quant'altro utile all'accertamento dei fatti stessi venivano altresì acquisite numerose memorie di parte ed allegati pareri tecnici.

In particolare venivano escussi il direttore dell'ufficio libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia preposto al rilievo di eventuali irregolarità ed all'esercizio dei poteri di controllo nei confronti dei Consigli dell'Ordine dei Giornalisti, nazionale e locali ; dalla relazione ministeriale informativa del 23.04.1998, emergeva l'opinione che il termine di cui all'art. 62 del D.P.R. 4.2.1965 nr. 115, concesso al Consiglio nazionale per le fissazioni delle sedute per le trattazioni dei ricorsi, fosse un termine ordinatorio e non perentorio; e che tale termine fosse posto a tutela del ricorrente e non del resistente.

Veniva inoltre escusso il denunciante Dott. Abruzzo, il quale ribadiva anche con scritti integrativi il suo punto di vista, anche in ordine alla valutazione dei fatti e delle condotte irregolari dei denunciati.

Questi ultimi, escussi in sede d'interrogatorio, respingevano gli addebiti, dando spiegazioni del ritardo nella fissazione della trattazione dei ricorsi; e comunque escludendo qualsiasi intenzionalità danneggiatrice nei confronti dell'Ordine di Milano e del suo Presidente, e comunque ogni abuso ed irregolarità; sottolineando, in particolare, i profili di particolare complessità giuridica amministrativa dei fatti, anche alla luce dell'esistenza contestuale di un ricorso al T.A.R. della Lombardia, ed all'esistenza di autorevoli pareri giuridici di consulenti del Consiglio nazionale dell'Ordine; inoltre il Dott. Ocera faceva presente il dato oggettivo del fatto interruttivo temporale costituito da una sua malattia, per cui non aveva potuto esercitare le funzioni di relatore nella materia dei ricorsi elettorali con la dovuta continuità; gli indagati illustravano altresì i fatti relativi alla loro mancata astensione dalla trattazione dei predetti ricorsi, con riferimento all'istanza di ricusazione avanzate nei loro confronti, ribadendo i motivi di legittimità giuridica della loro condotta anche sulla base dei pareri acquisiti.

Anche per quanto riguarda i fatti di falso di cui al capo B), gli stessi escludevano la sussistenza delle medesime condotte, evidenziando circostanze emergenti dagli atti e documenti sequestrati, escludenti, a loro avviso per "tabulas" tali ipotesi; e comunque escludendo da parte loro qualsivoglia intenzionalità di compiere irregolarità formale, inerenti alla documentazione dell'iter procedurale ed amministrativo seguito nell'affrontare i ricorsi elettorali proposti.

All'esito delle complessive indagini svolte da questo Ufficio, comprensive di tutta la documentazione acquisita, emerge come gli elementi acquisiti depongono per l'infondatezza sostanziale delle notizie di reato di cui sopra; e le indagini espletate non consentono margini utili per l'esercizio dell'azione penale, in relazione a fatti per i quali emergono soprattutto profili di rilevanza amministrativa e civilistica, anche sotto l'eventuale aspetto giurisdizionale; e comunque potendosi fondatamente prevedere esito non favorevole dell'eventuale giudizio penale instaurato".

Il 24 aprile 2002 il GIP presso il Tribunale di Roma emetteva il seguente provvedimento:

"Il Giudice per le Indagini Preliminari

letta la richiesta di archiviazione presentata il 10.10.2000 dal P.M. nel procedimento n. 3198/98 R.G. G.I.P. pendente – per abuso d'ufficio e falso ideologico – nei confronti di Petrina Mario (Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti) e di Ocera Rosario Maria (detto Saro, membro del Consiglio nazionale del suddetto Ordine e Presidente della Commissione Ricorsi) per avere costoro, in violazione dell'art. 62 del d.p.r. 115/65, che prevede una scadenza di 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell'ultimo ricorso elettorale, fissato nell'ottobre 1997 la seduta dedicata alla trattazione di ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli Regionale Lombardo e Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti svoltesi nel maggio giugno del 1995, ventilando il commissariamento dell'Ordine Lombardo dei Giornalisti, con ciò arrecando un ingiusto danno al Presidente di tale Consiglio Lombardo, il dr. Franco Abruzzo, e per avere, nella relazione alla Commissione Ricorsi, falsamente attestato la comunicazione ai controinteressati dei ricorsi elettorali e lo svolgimento a porte chiuse delle operazioni di scrutinio delle elezioni del 1995 nonostante l'espressa smentita di uno dei membri del C.N. suddetto e di un Consigliere Nazionale dei Pubblicisti presente alle operazioni di spoglio;

letti gli atti del procedimento sopra menzionato e, in particolare, le memorie presentate dalla parte offesa e dalla difesa degli imputati;

ritenuto che i risultati delle investigazioni espletate inducono a dubitare ragionevolmente della sussistenza dei presupposti dei reati ipotizzati (intenzionale violazione di una norma regolamentare contemplante un termine perentorio per la trattazione dei ricorsi elettorali sopra menzionati; falsa attestazione compiuta dall'Ocera in collaborazione col Petrina);

ritenuto, in particolare, che le considerazioni (cui si rinvia) esposte dal P.M. nella propria richiesta in ordine alle ragioni che hanno ostacolato la sollecita trattazione dei ricorsi elettorali – peraltro nella vigenza di un contesto normativo di non pacifica interpretazione, soprattutto per ciò che concerne l'asserita natura perentoria del termine di 60 giorni sopra indicato, natura contestata dallo stesso Ministero della Giustizia oltre che da autorevolissimi pareri della dottrina – inducono a ritenere insussistenti ragionevoli possibilità di coltivare fruttuosamente in giudizio l'accusa di abuso d'ufficio;

ritenuto, peraltro, che la documentazione sequestrata somministra argomenti per ritenere ragionevolmente priva di fondamento anche l'accusa di falso ideologico, in quanto la notificazione dei ricorsi ai controinteressati, che è negata dalla parte offesa, si ricava dall'esame della suddetta documentazione, mentre per quanto concerne l'altra attestazione è logico ritenere che l'Ocera si sia limitato a riportare, quanto alle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio, quanto risultava dai rispettivi verbali,

P. Q. M.

visto l'art. 409 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, e della documentazione sequestrata agli aventi diritto, quest'ultima a cura degli operanti, cui concede facoltà di sub-delega. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza”.

La vicenda giudiziaria si concludeva con il dissequestro degli atti di causa che avveniva il 20 giugno 2002.

~

A dissequestro avvenuto, occorre ora definire i ricorsi pendenti.

È da rilevare a questo proposito che non sono più in carica i componenti del Consiglio regionale della Lombardia, i Revisori dei conti dello stesso Ordine e quelli del Consiglio nazionale dell'Ordine per la scadenza del mandato triennale ottenuto alle elezioni del 1995. È da considerare cessata, pertanto, la materia del contendere in ordine ai rilievi mossi e di cui al presente procedimento che unifica, sotto il profilo della connessione, i ricorsi a suo tempo presentati.

Stante anche la natura e le motivazioni del provvedimento di archiviazione emesso in sede penale in relazione alla denuncia a suo tempo avanzata dal presidente dell'Ordine della Lombardia nei confronti del presidente pro tempore del Cnog e del relatore,

P. Q. M.

il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- 1) di unificare, per connessione, i ricorsi avverso la elezione dei componenti il Consiglio dell'Ordine e il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine della Lombardia e quelli del Consiglio nazionale dell'Ordine eletti nella circoscrizione lombarda alle elezioni del 1995;
- 2) di approvare le conclusioni alle quali era a suo tempo pervenuta la Commissione Ricorsi;
- 3) di prendere atto che, nelle more della decisione, il ricorrente Furio Lettich è deceduto;
- 4) di approvare l'intera, presente relazione e, per l'effetto, dare atto che nelle more della decisione è venuta a cessare, per oggettivi motivi temporali, la materia del contendere e, conseguentemente, disporre l'archiviazione dei ricorsi.

Così deciso in Roma il 9.10.2002.

■ A 3-3-8.

Eleggibilità ed eventuale decadenza

- C.N. 30.9.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppina Petta - Molise 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

La giornalista professionista Giuseppina Petta ricorre avverso le operazioni elettorali svoltesi nella circoscrizione del Molise nei giorni 23 e 30 maggio 2004 per la elezione dei consiglieri regionali e nazionali.

La ricorrente lamenta che alla carica di consiglieri regionali siano stati eletti i giornalisti professionisti Antonio Sorbo e Bruna Benevento, giornalisti che non avrebbero diritto ad essere tali e, quindi, a rimanere nell'elenco dei professionisti, dal momento che il primo è "attualmente dipendente, in servizio, presso il Ministero della Pubblica Istruzione presso il quale esplica la propria attività di insegnante";

la seconda, "risulta anch'essa dipendente da altro ente, ovvero della Rai, con qualifica di programmatista regista e non anche in servizio presso la 'redazione giornalistica'".

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Le elezioni nella circoscrizione del Molise si sono svolte in assoluto, per la prima volta, nei ricordati giorni del 23 e 30 maggio u.s.. Ciò in conseguenza dell'intervenuto decreto di costituzione dell'Ordine del Molise per distacco dall'allora Ordine interregionale comprendente anche il Lazio. Conseguentemente il commissario ad acta nominato per l'espletamento delle operazioni elettorali e, quindi, per la costituzione del primo Consiglio regionale, ha operato in base agli elenchi trasmessi dal previgente Ordine interregionale. E certamente non avrebbe avuto, come non ha avuto, alcun motivo per procedere - ammesso che ciò potesse rientrare nei suoi compiti - ad una revisione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

In ogni caso, il fatto che alla data delle elezioni - come asserito dalla ricorrente - il Sorbo e la Benevento non avessero i titoli per legittimamente restare nell'elenco dei professionisti, non vuol dire che automaticamente non facessero più parte di detto elenco o potessero essere depennati de iure.

Ne consegue che per la cancellazione da un elenco di un iscritto occorre che intervenga un apposito provvedimento, secondo legge e regolamento ordinistici.

Ciò posto, il Sorbo e la Benevento, alla data delle elezioni, erano perfettamente eleggibili.

Discorso a parte merita il fatto che i predetti giornalisti neo eletti possano continuare a rimanere iscritti nell'elenco dei professionisti. Nell'ipotesi in cui, a seguito di provvedimento di cancellazione, gli stessi dovessero essere depennati dall'apposito elenco, opererebbe l'istituto della decadenza, ipotesi questa che fuoriesce dal contenuto del ricorso che, invece, accredita una ipotesi di ineleggibilità. La decadenza opera ex nunc; la ineleggibilità ex tunc.

Pertanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del requisito della esclusività professionale, occorre che venga aperto un apposito procedimento, compito questo del giudice naturale che, allo stato, si individua nell'Ordine regionale del Molise al quale, tutt'oggi, il Sorbo e la Benevento sono iscritti.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide respingere il ricorso della sig.a Giuseppina Petta.

Così deciso in Roma il 30.9.2004

■ A 3-3-9.

I tempi previsti per lo svolgimento delle elezioni rispondono a esigenze di congruità e, allo stesso tempo di brevità. La loro inosservanza non comporta la nullità delle elezioni perché non determina il venir meno delle garanzie poste a tutela della libertà di voto e della veridicità dei risultati

- C.N.16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Massimo Boccarella - Valle d'Aosta 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Il giornalista Massimo Boccarella ricorre avverso la elezione per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine della Valle d'Aosta.

Motivo del ricorso: “in sede di indizione delle elezioni del rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta, il Presidente non ha rispettato i termini previsti degli artt. 4 e 6 della legge 3 febbraio 1963 n. 69. In particolare, le norme citate prevedono che debbano intercorrere tra la prima e la seconda convocazione non meno di 8 giorni e tra l'elezione e il ballottaggio non più di 8 giorni.

Ora detti termini non sono stati assolutamente rispettati come desumibile dalla documentazione prodotta e dai verbali di scrutinio che saranno acquisiti dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta.

Nella fattispecie, tra la data di svolgimento delle elezioni degli iscritti professionisti e la data del ballottaggio sono trascorsi ben più di 8 giorni (più precisamente 14 giorni) e tra la data di prima convocazione degli iscritti pubblicisti e quella di seconda convocazione sono trascorsi meno di 8 giorni (più precisamente 7 giorni): è evidente che nessun termine è stato rispettato in assoluto dispregio della normativa citata”.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto sul presupposto che i termini temporali previsti dalla legge per lo svolgimento delle elezioni debbono rispondere alle esigenze di congruità e allo stesso tempo di brevità.

Ovvero la distanza di 8 giorni tra la prima e la seconda votazione è posta al fine di stabilire un congruo lasso di tempo tra le due votazioni, mentre il termine “entro 8 giorni” per il ballottaggio ha lo scopo di evitare il trascorrere di un tempo eccessivamente lungo rispetto alla votazione del primo turno.

Ciò posto, la violazione dei termini come sopra indicati non può essere considerata tale da determinare il venir meno delle garanzie poste a tutela della libertà di voto e della veridicità dei risultati.

Più precisamente, la differenza di un giorno rispetto a quanto previsto dalla legge nell'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non sembra possa determinare una violazione tanto grave da inficiare i risultati elettorali. Anche perché il termine temporale indicato non ha carattere perentorio. Stesso ragionamento vale per il numero dei giorni intercorso tra la votazione risultata valida e quella per il ballottaggio.

Non avendovi provveduto direttamente il ricorrente, il Consiglio nazionale ha provveduto ad inviare ai controinteressati copia del ricorso, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e/o controdeduzioni. In proposito è stata acquisita una memoria “nell’interesse del Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Valle d’Aosta, in persona del suo vicepresidente e legale rappresentante Piercarlo Lunardi”.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Massimo Boccarella.

Così deciso in Roma il 16 dicembre 2004.

■ A 3-3-10.

Prova di resistenza e strumentalità delle forme

- C.N.16.12.2004 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Ricorsi respinti Giuseppe Maricchiolo e altri - Sicilia 16, 23 e 30 maggio 2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Le elezioni svoltesi il 16, il 23 e il 30 maggio 2004 in Sicilia per il rinnovo di quel Consiglio regionale dell’Ordine e per il rinnovo del Consiglio nazionale dello stesso Ordine sono state gravate da quattro ricorsi a firma: due Tonio Vito Troina, uno Giuseppe Maricchiolo ed uno Pierfrancesco Politi.

In relazione a quest’ultimo ricorso gli accertamenti esperiti sono valsi ad appurare che Pierfrancesco Politi non è iscritto all’Ordine della Sicilia né tanto meno è giornalista; per di più è persona sconosciuta all’indirizzo indicato.

Si deve, pertanto, dichiarare la inammissibilità del ricorso inoltrato da “PIERFRANCESCO POLITI” che, se non altro, non è persona legittimata a produrre reclamo per carenza di interessi.

Per quanto riguarda i ricorsi a firma Troina, essi sono sostanzialmente identici, differendosi soltanto per le finalità perseguite: l’uno, ex art. 8 legge ordinistica, avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale; l’altro, ex art. 16 legge ordinistica, avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale.

Il quarto ricorso, quello a firma Maricchiolo, fa riferimento e all’art. 8 e all’art. 16 della legge ordinistica e, pertanto, investe sia le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sicilia sia quelle per il rinnovo del Consiglio nazionale dell’Ordine.

In esso si sostiene che le “operazioni di voto risultano affette da patenti irregolarità che ne inficiano il risultato”.

Ciò perché:

“1) L’avviso di convocazione stabilisce, al I cpv, il numero complessivo (professionisti e pubblicisti) di sette consiglieri nazionali da eleggere, ribadendolo e specificandolo al V capoverso dello stesso avviso: tre consiglieri nazionali professionisti e quattro consiglieri nazionali pubblicisti. Ma poi, in difformità del numero complessivo separatamente specificato, sono state indicate nella scheda di votazione per i consiglieri nazionali pubblicisti da eleggere tre righe invece di quattro.

2) La costituzione dei seggi elettorali non è avvenuta come prescritto dall'art. 5 legge 19/63 (rectius 69/63) e dall'art. 6 ultimo comma del regolamento per la esecuzione della anzidetta legge.

3) Non risulta che alla prima convocazione dell'assemblea elettiva i presidenti di seggio abbiano ritualmente constatato il mancato raggiungimento del quorum prescritto dall'art. 4 ultimo comma L. 69/63, dichiarando a verbale la invalidità dell'assemblea stessa così come prescritto dall'art. 12 del D.P.R. 4.02.65 n. 115.

L'invalidità denunciata si ripercuote, con effetto invalidante, su tutti gli atti susseguenti, sino alla proclamazione degli eletti, che con il presente gravame si contesta.

4) Nei seggi, ivi compreso quello presso il quale lo scrivente ha esercitato il diritto di voto, tanto al primo quanto al secondo turno di votazione, alcuni presidenti e scrutatori erano essi stessi candidati”.

Quindi così si argomenta e si deduce:

“Ora è evidente che elementari regole di trasparenza avrebbero consigliato agli stessi di astenersi, chiedendo la sostituzione, onde non incorrere nella incompatibilità denunciata”.

Da qui la richiesta di annullamento delle elezioni e la valutazione dei “fatti denunciati, per eventuali provvedimenti disciplinari”.

Quanto ai due ricorsi a firma Troina in essi si afferma:

“1) non risulta allo scrivente che alla prima convocazione dell'assemblea elettiva i presidenti di seggio abbiano ritualmente constatato il mancato raggiungimento del quorum prescritto dall'art. 4, ultimo comma L.69/63, dichiarando a verbale la invalidità dell'assemblea stessa così come prescritto dall'art. 12 del D.P.R. 4.02.1965 n. 115.

Ciò è avvenuto certamente presso il seggio elettorale dove lo scrivente ha esercitato il proprio diritto di voto in quanto, ivi recatomi all'ora prestabilita per le votazioni, ho trovato il seggio chiuso senza alcuno preposto a sovrintendere alle operazioni di voto.

Analoghe informazioni ho raccolto da colleghi giornalisti presso gli altri seggi della regione siciliana.

La mancata rituale constatazione a verbale della invalidità dell'assemblea per mancato raggiungimento del quorum rende invalido ogni successivo atto di convocazione dell'assemblea in quanto non vi può essere certezza alcuna che la prima convocazione sia andata deserta né se il mancato raggiungimento del quorum sia dipeso da mancata presentazione degli aventi diritto al voto o dalla stessa chiusura del seggio.

L'invalidità denunciata si ripercuote con effetto invalidante su tutti gli atti susseguenti adottati sino alla proclamazione degli eletti che con il presente gravame si contesta.

2) In parecchi seggi, ivi compreso quello presso il quale ho esercitato il mio diritto di voto, ho potuto constatare e mi è stato riferito che al secondo turno di votazioni presidente e scrutatori erano gli stessi candidati al ballottaggio”.

Nei due ricorsi a sua firma anche il Troina si richiama alle regole di trasparenza, al “principio generale in forza del quale i pubblici amministratori non possono partecipare alle deliberazioni dei colleghi amministrativi quando hanno un interesse personale”, al “dovere di

astensione”, alla “qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che partecipa alla formazione degli organi collegiali di un ordine professionale”.

Il Troina, poi, afferma apparire

“indubbia la funzione di garanzia e terzietà che la figura del presidente e dello scrutatore di seggio devono assumere per garantire serenità e imparzialità alle operazioni di voto, trasparenza definitivamente compromessa dalla mancata astensione di soggetti aventi un interesse immediato e diretto alle operazioni che ponevano in essere”.

Come terzo motivo di gravame si legge nel ricorso:

“Nei seggi di Catania si sono verificate consistenti incongruenze per quanto riguarda le attribuzioni delle preferenze ai candidati pubblicisti e professionisti. Molte attribuzioni di preferenze non risultano corrispondenti a quelle che erano le reali intenzioni di voto. A tal proposito è stato richiesto di poter visionare le schede elettorali o quanto meno conoscere il loro numero e le modalità di custodia senza ricevere risposta alcuna”.

Da qui la richiesta di annullamento delle operazioni elettorali e la loro rinnovazione integrale.

~

Dal momento che i ricorsi non risultavano essere stati notificati ai controinteressati, vi ha provveduto questo Consiglio nazionale (art. 4 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199: “l’organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all’organo cui è diretto deduzioni e documenti”).

Sono stati acquisiti n. 4 documenti di provenienza di controinteressati nonché una comunicazione dell’ex segretario del Consiglio regionale della Sicilia e presidente del seggio di Catania.

In particolare, hanno prodotto controdeduzioni:

- Franco Nicastro, Riccardo Arena, Santo Gallo, Angelo Meli, Salvatore Li Castri e Giacomo Clemenzi (con documento datato 3 agosto 2004 e acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 27 agosto 2004, n. 2921);

- Santo Gallo (con documento datato 30.7.04 e acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 4.8.2004, n. 2901);

- Giacomo Clemenzi, Attilio Raimondi e Santino Franchina (con documento acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 27.8.2004, n. 2930);

- Giuseppe Gulletta (con documento datato 13 settembre 2004 acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 23.9.2004, n. 3554);

- Luigi Prestinenza (con documento acquisito al protocollo del Consiglio nazionale il 30.8.2004, n. 2955) .

Nel documento a firma Gulletta si fa presente che non può essere presentata controdeduzione alcuna dal momento che “gli esposti riguardano fatti che si sarebbero verificati in sedi diverse da quello distaccato di Messina e quindi distanti alcune centinaia di chilometri”.

Si formulano, però, alcune considerazioni manifestando l'opinione "che gli esposti siano generici e poco circostanziati".

Quanto, poi, al fatto che "a Messina tutto si è svolto regolarmente e ciò può essere facilmente confermato anche dalla collega pubblicista Anna Fichera di Catania che per tutto il giorno della seconda votazione è stata a Messina per 'controllare' quanto avveniva e che ha votato nello stesso seggio, come risulta dal verbale", l'assunto non risulta a verbale, ammesso che la testimonianza di una collega possa avere, di per sé, valore esaustivo, dal punto di vista probatorio, per confutare l'assunto dei ricorrenti.

Nel documento a firma Franco Nicastro ed altri si legge:

"Con riferimento ai ricorsi contro le elezioni celebrate in Sicilia per il rinnovo dei Consigli nazionale e regionale dell'Ordine dei giornalisti, presentati da Pierfrancesco Politi, Giuseppe Maricchiolo e Tonio Vito Troina, si osserva quanto segue:

1) Il ricorrente Pierfrancesco Politi non è iscritto in alcun elenco dell'albo dei giornalisti; da sommari accertamenti svolti non risulta nemmeno l'esistenza di una persona con tale identità. Pertanto l'esposto va considerato anonimo o comunque inviato da soggetto non legittimato ai sensi degli artt. 8, comma I, e 16 ult. comma, legge 3/2/1963 n. 69".

Al riguardo si osserva:

il Politi – come già evidenziato nella parte introduttiva – non risulta essere giornalista e pertanto, ammesso che esista fisicamente, non è soggetto legittimato a proporre reclamo.

"2) con riguardo alla data di proposizione dei ricorsi, quelli di Maricchiolo e Troina - gli unici che, per le considerazioni svolte sub 1, possono essere presi in considerazione - sono fuori termine, ai sensi del citato art. 16 u.c. legge 69/63, almeno nel caso dei consiglieri nazionali pubblicisti Clemenzi, Raimondi e Franchina e del consigliere regionale Gallo, eletti al primo turno, il 23 maggio 2004; la loro proclamazione è avvenuta lo stesso giorno, come da verbale n. 115, redatto a Palermo, sede legale dell'Ordine. I ricorsi di Maricchiolo e Troina sono stati spediti il 9 giugno 2004, dunque sedici giorni dopo la proclamazione dei consiglieri nazionali pubblicisti e del consigliere regionale Gallo; il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 59 comma I D.P.R. 4/2/1965 e successive modificazioni e integrazioni, è perentorio".

I ricorsi Maricchiolo e Troina non possono essere considerati fuori termine.

Infatti l'art. 15 del DPR 115/65 (regolamento di esecuzione della legge ordinistica) stabilisce che "il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della Giustizia e al Consiglio nazionale il nominativo degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale".

La norma, pertanto, impone che la proclamazione degli eletti debba avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio.

Inoltre l'espressione "proclamazione del risultato delle elezioni" già di per sé indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni. Tanto è vero che a seguito di questo dato complessivo e finale scatta l'obbligo, per il presidente dell'assemblea, di provvedere alla comunicazione degli eletti al Ministero della Giustizia e di

provvedere alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione nella sede dell'Ordine, rendendo così pubblici e ufficiali i risultati delle elezioni.

A riprova di ciò, nel verbale n. 116 del 30 maggio del seggio di Palermo (considerato il principale perché istituito nella città ove ha sede l'Ordine regionale) redatto a conclusione delle operazioni di ballottaggio, si legge: "dopo la comunicazione dei risultati degli scrutini il presidente dell'assemblea proclama gli eletti".

Stessa o analoga espressione non risulta contenuta in nessun altro verbale; né tanto meno in quelli relativi alla tornata elettorale del 23 maggio quando sono stati eletti i consiglieri nazionali pubblicisti Franchina, Raimondi e Clemenzi e il consigliere regionale pubblicista Gallo.

Ma c'è di più: proprio in ottemperanza a quanto disposto dalla legge ordinistica, in data 1° giugno 2004, con raccomandata prot. n. 698/04, il presidente del Consiglio uscente ha dato comunicazione ufficiale al Ministero della Giustizia, oltre che al Consiglio nazionale, "ai sensi dell'art. 6 della legge 3.2.1963 n. 69 e dell'art. 15 del regolamento di esecuzione", dei risultati delle operazioni elettorali svoltesi in Sicilia nei giorni 16, 23 e 30 maggio.

Vi si legge tra l'altro:

"DOMENICA 16 MAGGIO 2004 prima convocazione: assemblea non valida per mancanza del numero legale dei votanti.

DOMENICA 23 MAGGIO 2004 seconda convocazione". Si dà contezza in modo analitico dei risultati di questa tornata elettorale con la specifica di coloro che hanno superato il quorum, e pertanto risultano eletti, e di coloro che vanno al ballottaggio.

"DOMENICA 30 MAGGIO 2004 VOTAZIONI DI BALLOTTAGGIO". Si dà contezza dei risultati del ballottaggio e di coloro che risultano eletti, dopo di che si specifica:

"A conclusione di dette operazioni sono stati pertanto proclamati eletti:

per il Consiglio nazionale:

Professionisti:

Maria Pia Farinella, Bent Parodi, Giuseppe Gulletta

Pubblicisti:

Clemenzi Giacomo, Santino Franchina, Raimondi Attilio

Per il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia:

Professionisti

Riccardo Arena, Franco Nicastro, Angelo Meli, Concetto Mannisi, Giuseppe Lazzaro Danzuso, Vittorio Corradino

Pubblicisti

Santo Gallo, Leonardo Romeo, Salvatore Li Castri. Per il Collegio dei revisori dei Conti dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia:

Professionisti

Placido Ventura, Franz La Paglia

Pubblicisti

Giovanni Paterna”.

I proclamati eletti risultano correttamente inseriti in ordine di graduatoria, indipendentemente se eletti o meno al primo turno utile, ovvero il 23 giugno, e a seguito del voto di ballottaggio.

Sempre con riferimento alla determinazione del dies a quo per il computo di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre reclamo contro i risultati elettorali, si può fare riferimento anche ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (n. 1114 del 7.8.1991, n. 1149 del 31.7.1998 e n. 3212 del 18.6.2001).

In particolare, nell'ultima sentenza si legge:

“Osserva il collegio che, in forza dell'art. 83/11 t.u. 570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale, ‘con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti’.

La disposizione trova fondamento nel fatto che il procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi, presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate e fusi in un rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni e interruzioni.

Al di là di alcuni atti immediatamente impugnabili, per la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti, e comunque il termine per la proposizione del ricorso - qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere dalla data della proclamazione (...).

Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino elettore l'interesse al regolare svolgimento dell'elezione possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorché gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengano a concretizzarsi nel risultato finale.

Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti”.

Con riferimento alla sentenza 31.7.1998 n. 1149 (peraltro richiamata nelle controdeduzioni a firma Clemenzi e altri), c'è da dire che il Consiglio di Stato ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto.

Ciò in quanto le operazioni elettorali - seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni - mantengono comunque un carattere unitario.

In Sicilia i due turni sono stati quello, in seconda convocazione, del 23 maggio e quello del 30 maggio.

“3) dal verbale redatto dai componenti del seggio di Catania in data 16 maggio 2004 risulta che il seggio medesimo è stato chiuso alle ore 17,30 dello stesso giorno. Analoghe indicazioni sono contenute nei verbali redatti a Palermo e a Messina. Tali dichiarazioni fanno fede fino a querela di falso. Alla luce delle gravi e superficiali affermazioni contenute nei ricorsi, la commissione (quella istruttoria, ndr) si trova di fronte all’obbligo morale e giuridico di informare la magistratura ordinaria, perché accerti se ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 476 e 479 c.p. ovvero se sussistano gli estremi del reato di cui all’art. 368 c.p.. I sottoscritti si riservano di provvedere direttamente in tal senso”.

Il rilievo dei controinteressati è fondato circa la validità dei verbali, dal momento che essi fanno fede fino a querela di falso.

Lo ha confermato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 724 del 6.5.1995 (“L’autenticità delle firme in un verbale di operazioni elettorali può essere contestata solo mediante il procedimento della querela di falso, dato che il verbale è atto pubblico, nel senso stretto e specifico definito dall’art. 2699 c.c. e che a norma del successivo art. 2700 l’atto pubblico fa prova, fino a querela di falso, della provenienza dell’atto stesso dal pubblico ufficiale che figura averlo formato”.

Più di recente lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisione del 9.7.2002, ha ribadito la necessità che per invalidare un atto pubblico occorre che venga “esperito il rimedio della querela di falso (art. 313 del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 37 della L. 26 novembre 1990 n. 353; artt.41 e 42 R.D. 17 agosto 1907 n. 642). Ed è noto, al riguardo, che la parte interessata ha l’onere di far valere la falsità di un atto pubblico mediante la querela di falso, senza che il giudice amministrativo possa sindacarne in via autonoma la veridicità e, così facendo, sostituire la propria convinzione all’accertamento da svolgere in quello specifico giudizio (cfr. art. 51 cit., secondo cui chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente)”.

È da puntualizzare infine che, in base al citato art. 313 del c.p.c., se è proposta querela di falso, il giudice sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione.

Orbene, non solo non è stata proposta querela di falso in relazione a qualsivoglia verbale relativo alle tre tornate elettorali né, tanto meno, a quello relativo alla prima tornata del seggio di Catania, ma la veridicità o meno dell’assunto secondo il quale il Troina e il Maricchiolo non hanno trovato lo stesso seggio di Catania aperto nel luogo e nelle ore indicate nella lettera di convocazione è ininfluenza ai fini della presente decisione, per come appresso si specificherà.

“4) quanto all’asserito difetto di accertamento del mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, si rileva che la circostanza è riportata nel verbale n. 112 di assemblea redatto a Palermo, sede legale dell’Ordine; il verbale contiene il resoconto finale e riassuntivo della giornata elettorale in tutti e tre i seggi. I presidenti dei seggi distaccati di Catania e Messina si sono limitati invece a dare atto della mancata presentazione degli elettori e a riconvocare i seggi per la domenica successiva, con ciò rispettando le previsioni di legge”.

Si concorda con quanto asserito dai controinteressati circa il fatto che il mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione si desume dai verbali, anche se va puntualizzato che la circostanza non è riportata nel verbale n. 112 del seggio di Palermo bensì in quello del seggio di Messina che riassume quanto rilevato nello stesso seggio e in quelli di Palermo e di Catania.

5) nessuna norma vieta ai candidati di svolgere le funzioni di presidenti o componenti dei seggi, dato che non sono previste la formale dichiarazione di candidatura o il deposito di liste. Si

ricorda che nel primo turno di votazione tutti gli iscritti sono eleggibili e che la legge definisce le modalità di composizione dei seggi. Nelle operazioni elettorali in Sicilia sono state rispettate in ogni caso le prescrizioni di legge”.

Nel mentre si concorda con quanto affermato dai controinteressati nel senso che “nessuna norma vieta ai candidati di svolgere le funzioni di presidenti o componenti dei seggi, dato che non sono previste la formale dichiarazione di candidatura o il deposito di liste” e “nel primo turno di votazione tutti gli iscritti sono eleggibili”, non si può condividere la seconda parte di quanto contenuto nello stesso punto 5) laddove si afferma – ricordato che “la legge definisce le modalità di composizione dei seggi” – che “nelle operazioni elettorali in Sicilia sono state rispettate in ogni caso le prescrizioni di legge”.

Sul rispetto o meno delle prescrizioni di legge si tornerà più appresso per comodità di esposizione essendo sufficiente, in questo specifico contesto, affermare che numerose disposizioni di legge non sono state rispettate.

“6) l’avviso di convocazione, che indicava erroneamente in quattro il numero dei consiglieri pubblicisti da eleggere nel Consiglio nazionale, è stato rettificato con comunicato stampa, nonché con avvisi affissi nei seggi. Si rileva ancora che la scheda consegnata agli elettori conteneva soltanto tre righe, corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. In fase di spoglio non sono state scrutinate e annullate schede con quattro preferenze”.

Si concorda con quanto sostenuto dai controinteressati dal momento che quanto erroneamente indicato circa il numero dei consiglieri pubblicisti da eleggere nel Consiglio nazionale è stato adeguatamente rettificato con comunicato stampa e con la consegna agli elettori di schede recanti tre righe (anziché quattro come ci si sarebbe dovuto attendere in base alla lettera di convocazione).

“7) in ogni caso va tenuto presente che le elezioni dei consiglieri nazionali pubblicisti sono nettamente distinte dalle altre - consiglieri regionali pubblicisti, consiglieri nazionali e regionali professionisti - e che, anche per una questione di economia e funzionalità degli organismi di governo della categoria, l’eventuale invalidità (lo si ripete: tutta da dimostrare) di una consultazione non può automaticamente travolgere le altre. A parte il fatto che, come si è detto sub 1 e sub 2, contro le elezioni dei consiglieri nazionali pubblicisti non sono stati presentati ricorsi validi nei termini perentori previsti dalla legge e che dunque proprio questa consultazione non può essere, ad avviso degli scriventi, sottoposta al vaglio della commissione ricorsi e del Cnog”.

La questione di fondo posta, anche con richiamo ai concetti di economia e funzionalità, è che, come sostenuto “sub 1 e sub 2, contro le elezioni dei consiglieri nazionali pubblicisti non sono stati presentati ricorsi validi nei termini perentori previsti dalla legge e che dunque proprio questa consultazione non può essere, ad avviso degli scriventi, sottoposta al vaglio della commissione ricorsi e del Cnog”.

È appena il caso di rilevare in proposito che, ammesso e non concesso che i ricorsi siano stati presentati fuori termine, il relativo problema non può essere in ogni caso sottratto alla cognizione e al vaglio della Commissione Ricorsi e del Consiglio. Quest’ultimo in particolare, comunque, deve pronunciarsi con apposita decisione su proposta della Commissione.

Da qui, infatti, l’apposita proposta della Commissione e la presente decisione.

“In assoluto subordine, laddove la commissione non ritenesse decisive le superiori controdeduzioni, a nostro avviso troncanti, la valutazione degli esposti non può non tenere conto di alcuni fondamentali aspetti pratici e sostanziali: nella prima convocazione le assemblee vanno sem-

pre deserte e dunque la mancata espressione di voto di un singolo iscritto - che peraltro sarebbe stata "impedita" in circostanze di fatto tutte da verificare e per le quali si torna a chiedere l'intervento e l'accertamento da parte della magistratura penale - non potrebbe in alcun modo determinare il quorum prescritto dalla legge.

Vanno infine segnalate la strumentalità e l'anomalia di ricorsi che non hanno alcun fondamento. In uno di essi si è utilizzato persino lo strumento dell'anonimo, che non può trovare dignità e accoglimento nella categoria dei giornalisti.

I sottoscritti chiedono di essere sentiti e di essere informati sullo stato e sull'iter del procedimento. Si riservano di nominare un legale per farsi assistere durante l'esame dei ricorsi".

In proposito, è da rilevare, con riferimento alla parte conclusiva del documento contenente le controdeduzioni, che non può essere affermato in assoluto che "nella prima convocazione le assemblee vanno sempre deserte ...". Infatti, accade che il primo turno delle votazioni sortisca un effetto positivo determinando, pertanto, la elezione di uno o più consiglieri regionali e/o nazionali come è accaduto, su scala nazionale, anche nell'ultima tornata elettorale.

~

Nel documento a firma Gallo, si legge:

"a) nell'assemblea elettorale del 16 maggio 2004 il seggio di Catania c/o Hotel Nettuno (dove il sottoscritto ha esercitato la funzione di segretario) è stato chiuso alle ore 17,30 dello stesso giorno come risulta dal verbale trasmesso dal presidente del seggio Dr. Luigi Prestinenza al presidente dell'assemblea e dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia Dr. Bent Parodi di Belsito".

Effettivamente il verbale redatto nel seggio di Catania dà atto che lo stesso seggio è rimasto aperto fino alle ore 17,30. E il verbale fa fede fino a querela di falso.

Quanto, poi, al fatto che si lasci intravedere l'esistenza di un'unica assemblea presieduta dal presidente dell'Ordine della Sicilia, c'è da dire, come più appresso meglio si specificherà, che in presenza di tre seggi le assemblee debbono essere tre e non già una soltanto.

"b) lo scrivente ha continuato ad esercitare la funzione di segretario del seggio di Catania anche il 30 maggio 2004 insieme al presidente Dr. Luigi Prestinenza. Entrambi, infatti, non eravamo come riportato nel reclamo dei ricorrenti, candidati al turno di ballottaggio".

Se è vero che il controinteressato Santo Gallo, segretario del seggio di Catania, è stato eletto nella tornata del 23 maggio e, quindi, non era candidato al ballottaggio, è pur vero che altri due giornalisti - Nicastro e Romeo, rispettivamente segretario del seggio di Palermo e segretario del seggio di Messina - erano candidati allo stesso ballottaggio.

"c) la proclamazione (fatta dal presidente dell'assemblea elettorale Dr. Bent Parodi di Belsito) del sottoscritto a consigliere regionale dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia è avvenuta il 23 maggio 2004 come da verbale n. 115 redatto a Palermo, sede legale dell'Ordine".

Dall'esame dei verbali, e segnatamente da quello del 23 maggio del seggio di Palermo (verbale n. 115), non risulta, contrariamente a quanto affermato dal Gallo, che egli sia stato proclamato eletto, ma più semplicemente, e soltanto, che egli è risultato eletto.

La fase della elezione e quella della proclamazione sono distinte e producono effetti diversi. Talché - estremizzando il discorso - può dirsi che una elezione resta priva di effetti se non è seguita dalla proclamazione.

In effetti, Santo Gallo risulta proclamato eletto a conclusione di tutte le operazioni elettorali, come riportato nel verbale del seggio di Palermo del 30 maggio e come da successiva comunicazione ufficiale e pubblicazione della graduatoria generale da parte dell'Ordine della Sicilia.

~

Nel documento a firma Clemenzi e altri, si eccepisce preliminarmente che:

i ricorsi sono stati presentati fuori termine;

il ricorso di Pierfrancesco Politi è stato presentato da persona non legittimata a produrre l'atto.

In ordine ai due su riportati punti valgono le argomentazioni e le conclusioni già esposte per quanto riguarda le controdeduzioni contenute nel documento a firma Franco Nicastro e altri.

Clemenzi e altri, nel documento a loro firma, a proposito del ricorso Troina, affermano che il ricorrente solleva eccezioni

“solo avverso ‘la proclamazione degli eletti al Consiglio nazionale nella tornata elettorale tenutasi in Sicilia domenica 30 maggio 2004’. Il ricorso, quindi, non investe l'elezione degli scriventi proclamati eletti nella seduta del 23 maggio 2004.

In ogni caso il ricorso è da considerare inammissibile in quanto non notificato dall'interessato ai consiglieri proclamati eletti. Infatti, quando con il reclamo viene impugnata la proclamazione degli eletti, l'atto di gravame va notificato, a pena d'inammissibilità, a quelli il cui status viene contestato; né si intende sanata l'imperfezione con l'informativa che si riscontra con la presente.

Il ricorrente lamenta di aver trovato chiuso il seggio di Catania nella prima tornata del 16 maggio 2004. Quanto assunto è in contrasto con le risultanze del verbale di seggio da cui risulta che lo stesso è stato regolarmente costituito rimanendo aperto per la durata prevista dalla legge, come peraltro è avvenuto negli altri due seggi. Alcuni colleghi che si sono recati al seggio di Catania per assistere alle operazioni elettorali in tale data, possono confermare che lo stesso era regolarmente aperto e che non hanno votato solo per evitare un'espressione di voto che in quel momento era perfettamente inutile, essendo noto a tutti che in prima convocazione l'assemblea elettorale non è mai risultata valida.

La censura relativa alla chiusura del seggio va disattesa poiché contrasta con le attestazioni risultanti dal verbale che, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto attestato fino a prova di falso da accertare nella competente sede penale. L'ipotesi di reato, prima di essere oggetto di valutazione in un giudizio elettorale, dovrebbe essere sottoposta ad un giudizio in sede penale”.

In proposito si osserva:

come sopra specificato, la proclamazione degli eletti è avvenuta a conclusione della tornata elettorale, ovvero domenica 30 maggio. Tanto è vero che di proclamazione si parla soltanto, e per la prima volta, proprio a conclusione delle operazioni di ballottaggio.

Il ricorso, pertanto, investe anche l'elezione di quanti eletti, ma non proclamati, nella seduta del 23 maggio 2004.

Vero è che l'interessato non ha provveduto direttamente a notificare il ricorso a sua firma ai controinteressati, ma l'atto è stato validamente portato a conoscenza dei controinteressati dal Consiglio nazionale, anche con la specifica: "I giornalisti interessati possono produrre eventuali controdeduzioni o memorie ...".

E in effetti, e in ogni caso, l'atto ha raggiunto il suo scopo, tanto è vero che sono state presentate controdeduzioni. Talché non può essere ipotizzata neanche una lesione del diritto di difesa.

Per quanto riguarda poi l'operatività, nella prima tornata, del seggio di Catania, contestata dal ricorrente, è vero che essa trova riscontro nel relativo verbale che, come già detto, fa fede fino a querela di falso.

Per quanto riguarda il ricorso presentato dal giornalista Maricchiolo, i tre controinteressati sostengono la inammissibilità del ricorso stesso in quanto non notificato direttamente dall'interessato. Ma in merito valga quanto già sostenuto a proposito del ricorso Troina e sopra riportato.

Con riferimento a entrambi i ricorsi, i controinteressati, poi, sostengono che le censure in essi contenute sono "prive di fondamento, generiche e presupposte" e a mò di esempio si rifanno all' "asserito difetto di accertamento del mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione che invece è stato riportato nel verbale di assemblea redatto nella sede dell'Ordine a Palermo, previo accertamento del numero dei votanti nei tre seggi".

A parte il fatto che in un seggio, diversamente che in un altro, può o non può essere raggiunto il quorum (mentre per la validità della tornata elettorale relativa ad una convocazione si deve tener conto del numero complessivo dei votanti al fine di stabilire il raggiungimento o meno del quorum voluto dalla legge), è da rilevare che della invalidità della tornata elettorale si parla non già nel verbale di Palermo, ma in quello di Messina.

I controinteressati poi sostengono che "completamente infondata appare anche la censura che alcuni candidati hanno svolto la funzione di presidenti o componenti dei seggi. Poiché tutti gli iscritti sono potenzialmente candidati, secondo tale censura, nessun giornalista potrebbe svolgere il ruolo di scrutatore, segretario e presidente".

Il rilievo è in parte condiviso dal momento che in prima e in seconda convocazione non esistono né candidati né liste di candidati. Diverso è il discorso per le operazioni di ballottaggio allorquando, necessariamente, si deve votare per candidati inseriti in una lista ufficiale comprensiva del doppio dei nominativi dei consiglieri da eleggere.

In proposito sarebbe opportuno, se non necessario, che chi fosse inserito in tale lista si astenesse dallo svolgere le funzioni vuoi di presidente vuoi di scrutatore.

Va ricordato che candidati al ballottaggio erano soltanto i segretari dei seggi di Messina e Palermo e non già scrutatori o presidenti di seggio.

Si legge poi nelle controdeduzioni a firma Clemenzi e altri:

"Altri vizi lamentati (avviso di convocazione, costituzione seggio, schede di votazione) sono del tutto inconsistenti e, ancorché realmente verificatisi, rappresenterebbero solo errori formali di per sé non sufficienti all'invalidazione dei relativi risultati 'atteso che anche in materia di operazioni elettorali - nel cui ambito non si può procedere ad annullamento, se questo non sia espressamente stabilito dalla legge - vige il c.d. 'principio di strumentalità delle

forme', per cui sono rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali, cioè, da influire sulla sincerità e sulla libertà del voto' (Consiglio Stato sez. V, 21 settembre 1996, n. 1149).

Inoltre 'la nullità delle operazioni elettorali può essere ravvisata solo quando mancano elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato; pertanto, non possono comportare l'annullamento delle operazioni stesse le mere irregolarità, cioè vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto' (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 25 ottobre 1999, numero 1708, sul requisito della specificità dei motivi di impugnazione in materia elettorale e sul principio di strumentalità delle forme).

Le operazioni elettorali in Sicilia si sono svolte nei tre seggi, nel rispetto della Legge e secondo le modalità seguite da sempre, con la massima trasparenza e pubblicità delle operazioni; è stata sempre garantita la massima libertà di espressione e la segretezza del voto.

Nei seggi erano costantemente presenti molti colleghi aspiranti consiglieri regionali e nazionali o loro rappresentanti e nell'ultimo turno anche gli ammessi al ballottaggio.

Il fatto che nessuno degli interessati (non eletti) abbia formalizzato contestazioni o ricorsi certifica la correttezza e la regolarità delle operazioni elettorali.

Peraltro i risultati finali, con divari evidenti tra eletti ed esclusi, non permettevano di mettere in dubbio la volontà elettorale espressa dai colleghi in Sicilia.

In assoluto subordine, laddove non si ritenessero sufficienti le superiori controdeduzioni, chiedono di essere sentiti per fornire eventuali ulteriori elementi di giudizio e soprattutto che vengano convocati i ricorrenti poiché, solo tramite una loro testimonianza diretta, il Consiglio nazionale potrà verificare, con assoluta certezza, la consistenza e la sussistenza delle lamentele esposte".

~

Vengono qui ora riassunti i termini della vicenda facendo riferimento soltanto ai verbali che – lo si ripete per l'ennesima volta – fanno fede fino a querela di falso essendo atti redatti da pubblici ufficiali (in ciò concordando con quanto sostenuto dai controinteressati).

In base all'art. 5 della legge ordinistica, il presidente dell'Ordine regionale uscente presiede l'assemblea degli iscritti, assemblea che è convocata ad un orario e in un luogo che debbono essere tassativamente indicati nell'avviso di convocazione.

Lo stesso presidente, all'ora stabilita, sceglie tra i presenti cinque scrutatori, il più anziano dei quali per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio.

Il segretario uscente dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

Si tenga presente che seggi, per un numero massimo di due (art. 6 reg.), possono essere istituiti in città diverse da quella dove ha sede il Consiglio dell'Ordine purché nel circondario di ciascuna delle città prescelte risulti residente un numero di giornalisti elettori non inferiore a 50.

È ovvio che, nel caso in cui vengano istituiti seggi decentrati, il presidente dell'Ordine uscente, deputato per legge a svolgere le funzioni di presidente dell'assemblea, non può essere uno e trino e pertanto si impone che suoi rappresentanti, precedentemente da lui individuati e designati, svolgano le funzioni di presidente di assemblea.

Il regolamento di attuazione della legge ordinistica (art. 6 cit.), indica tassativamente che le funzioni del presidente dell'assemblea e quelle di segretario del seggio, nei seggi istituiti in sede diverse da quella dell'Ordine, devono essere svolte da consiglieri. Ne discende che se non si è consiglieri uscenti non si può essere né presidente delegato di assemblea né segretario delegato di seggio.

Nel caso di cui ci si occupa, il Consiglio regionale uscente, assumendo poteri non previsti dalla legge, non solo ha adottato una deliberazione (v. verbale seggio Palermo n. 112 del 16 maggio) non di sua competenza, ma addirittura ha scelto e nominato presidenti di seggio e segretari nei seggi di Messina e di Catania (la sede dell'Ordine è a Palermo).

In proposito, nel corso dell'istruttoria dibattimentale i controinteressati hanno fatto presente che le nomine erano state effettuate dal presidente dell'Ordine, che le aveva comunicate ai consiglieri per acquisirne la disponibilità.

Inoltre, la nomina di un non consigliere a segretario del seggio di Messina è stata determinata dalla non disponibilità di alcun consigliere uscente ad assumere tale funzione.

Occorre anche rilevare (e il riferimento è alla contestata, nei motivi di gravame, regolarità della costituzione dei seggi) che al seggio di Palermo il presidente dell'assemblea ha correttamente scelto tra i presenti, all'ora e nel luogo indicati, cinque giornalisti, il più anziano dei quali per iscrizione, come da legge (art. 5), ha assunto la presidenza del seggio.

La stessa cosa, però, non è avvenuta né a Catania né a Messina (nella prima città, addirittura, non c'è stata l'assemblea degli iscritti).

Nel verbale del 16 maggio di Catania, in proposito, si legge che "si costituisce a Catania alle ore 8,50 il seggio elettorale previsto dalla legge ... Sono presenti: Luigi Prestinzenza, presidente del seggio, Santo Gallo, segretario del medesimo, e i tre scrutatori designati dal presidente nelle persone di Michele Minnicino, giornalista professionista, Salvatore Di Salvo e Carlo Scuderi, pubblicitari".

Chi ha nominato i tre scrutatori: il presidente del seggio o il presidente dell'Ordine?

Nell'uno e nell'altro caso la nomina è illegittima perché di esclusiva competenza del presidente della assemblea, di quella assemblea che, peraltro, non c'è stata.

Si legge nel verbale di Messina: "... Il giorno 16 ... è convocata l'Assemblea dei giornalisti dell'Ordine di Sicilia per l'insediamento del seggio distaccato per l'elezione delle cariche istituzionali.

È presente il consigliere regionale uscente Franchina Santino, designato Presidente del seggio di Messina.

È presente il giornalista pubblicitario Leonardo Romeo, designato dal Consiglio regionale dell'Ordine, segretario del seggio distaccato di Messina.

Sono altresì presenti i giornalisti Carmelo Ferro, Saverio Zappulla, Giuseppe Prestia che vengono nominati scrutatori dal presidente.

Il giornalista Giuseppe Prestia, scrutatore con maggiore anzianità di iscrizione, viene nominato vice presidente".

Aveva il presidente del seggio Franchina il potere di nominare i suddetti scrutatori?

La risposta è no. Analoga risposta deve essere data nel caso in cui, nel verbale, si sia inteso affermare che gli stessi scrutatori erano stati in precedenza nominati da un "presidente" esterno, ovvero il

presidente dell'Ordine regionale, essendo riservata tale incombenza al presidente dell'assemblea e non certo al presidente del seggio o al presidente dell'Ordine.

Questo vuol dire che, già all'atto della costituzione, i due seggi sono risultati mancanti – e la cosa si è ripetuta nelle due successive convocazioni, quella del 23 e quella del 30 maggio – di una unità, ovvero di uno scrutatore.

Delle due l'una: o non si è potuto procedere alla nomina del quinto scrutatore per mancanza di giornalisti elettori all'atto dell'apertura dell'assemblea (e in questo caso non si sarebbe potuto procedere alla costituzione del seggio fino a quando le condizioni numeriche non lo avessero consentito) o si è trattato di un errore al quale non si è neanche riparato nella seconda e nella terza convocazione.

Quanto poi alla figura del segretario (e il riferimento è al seggio di Messina), la sua scelta è incombenza esclusiva del presidente del Consiglio uscente dell'Ordine ed egli deve essere necessariamente scelto tra i consiglieri uscenti quando – come nel caso in esame – vengono costituiti più seggi (art. 6 reg.).

Ed inoltre:

nel verbale del 16 maggio del seggio di Palermo si legge: “il presidente (dell'assemblea, ndr) Parodi consegna al presidente di seggio Mistretta il seguente materiale: 1) liste aggiornate degli elettori professionisti (che sono 760) e pubblicisti (che sono 3045) con l'indicazione delle posizioni contributive ...”.

Nessuna indicazione in merito è dato leggere nei verbali di Catania e di Messina.

È da tenere presente, comunque, che il numero dei giornalisti professionisti e quello dei giornalisti pubblicisti indicati nel verbale del seggio di Palermo corrispondono al numero dei giornalisti iscritti in tutta la circoscrizione Sicilia.

Si tenga inoltre presente che nella lettera di convocazione si legge:

“In linea di massima eserciteranno il proprio diritto di voto presso il seggio di Palermo gli elettori residenti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani; presso il seggio di Catania gli elettori residenti nelle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa; presso il seggio di Messina gli elettori residenti nella provincia di Messina.

Si precisa che comunque un iscritto può esercitare il proprio diritto di voto indistintamente presso uno dei seggi di Palermo, Catania e Messina”.

Il fatto che nei verbali dei seggi di Messina e di Catania non risulti il deposito degli elenchi dei giornalisti aventi diritto al voto in tutta la regione può essere dipeso da una dimenticanza.

Però sono da rilevare alcuni elementi che contribuiscono ad avallare la contestata regolarità della costituzione dei seggi, dal momento che tale regolare costituzione deve essere valutata non soltanto dal punto di vista delle persone che compongono il seggio, ma anche con riferimento a dotazione di mezzi, strutture, idoneità dei locali, elenchi e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Da questo punto di vista è da rilevare che, se gli elettori sono stati divisi in tre gruppi (e da qui la costituzione di tre seggi in città diverse), in ogni seggio si sarebbe dovuta depositare la lista degli aventi diritto al voto in quel seggio.

Inoltre in ciascun seggio avrebbero dovuto esercitare il diritto di voto soltanto quegli elettori ivi iscritti e non anche – come da lettera di convocazione – indistintamente i residenti nella regione, salvo deroghe.

Per di più, essendo stata concessa la facoltà a chiunque di votare in qualsiasi seggio, si sarebbe dovuta evidenziare la procedura idonea ad impedire possibili duplicazioni e/o triplicazioni di voto.

In base all'art. 9 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica "I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori in regola con i pagamenti".

Questo vuol dire anche che ciascun seggio deve poter disporre degli elenchi degli elettori iscritti al seggio stesso. E se, per un motivo qualsiasi, taluno ha necessità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza, deve essere apportata la relativa variazione negli elenchi.

La norma sopra riportata costituisce l'ultimo capoverso del citato art. 9 che parla del "Seggio elettorale".

Vi si legge:

"Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la composizione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicitari aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore

In caso di assenza, il presidente ed il segretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale".

Ed è a questo punto che lo stesso articolo si conclude con la frase sopra riportata, ovvero che i componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori in regola con i pagamenti.

Una lettura sistematica della norma consente di affermare che l'art. 9 del regolamento non si riferisce soltanto alla ipotesi in cui venga istituito un solo seggio, ma anche alla ipotesi in cui vengano istituiti più seggi.

La procedura dettata dall'art. 9, pertanto, è comune a tutti i seggi.

Ne discende che al seggio di Palermo, in aggiunta agli elenchi dei giornalisti aventi diritto al voto in tutta la circoscrizione siciliana (elenco necessario al fine di stabilire il quorum generale derivante dalla somma di quanti esercitano il loro voto nella prima e nella seconda convocazione), sarebbe dovuto essere consegnato anche, e soprattutto, quello relativo agli aventi diritto al voto in quel seggio. E così anche per i seggi di Messina e Catania.

Nell'istruttoria dibattimentale è emerso che l'elenco generale degli iscritti, con l'indicazione della residenza di ciascuno, era a disposizione di tutti e tre i seggi.

In base all'art. 6 del citato regolamento "Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato".

Il citato art. 5 della legge così recita: “Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori tra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio ...”.

In base all’art. 12 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica (“Validità dell’assemblea”), “Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi ...”

Dalla lettura sistematica delle norme sopra riportate si evince che, ai fini della costituzione dei seggi di Messina e di Catania, sarebbe stato necessario tenere assemblee distinte da quella tenutasi a Palermo.

In realtà:

l’assemblea a Catania non c’è stata o, se c’è stata, non risulta a verbale;

a Messina invece, come a Palermo, c’è stata e di ciò è dato atto a verbale.

Per quanto riguarda più da vicino – e da questo punto di vista – la tornata elettorale del 16 maggio a Catania, il relativo verbale inizia direttamente con la costituzione del seggio che, nella migliore delle ipotesi (l’incertezza è dovuta al fatto che l’atto è stato scritto a mano), è avvenuta alle ore 8,50 (ma si potrebbe leggere anche 8,30), ovvero ancor prima che si potesse riunire l’assemblea degli iscritti la cui apertura, in base all’avviso di convocazione, era fissata per le ore 9.

Sia detto per inciso, a questo punto, che altra incertezza interpretativa si rileva nell’ora di chiusura del seggio, anche se tale incertezza, ovviamente, non può essere messa in relazione alla contestata regolarità della costituzione del seggio stesso.

Nel verbale si legge: “Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,30 del 16 maggio 2004”. L’espressione numerica “17,30” risulta corretta, non lasciando intravedere in modo certo quanto scritto in precedenza.

Sarebbe stato opportuno barrare la preesistente dicitura e segnare la nuova accanto, e non sopra, in modo che risultassero, alla fine, leggibili entrambe.

Altre singolarità si rilevano nel verbale del seggio di Messina del 23.5.2004.

Dopo aver dato atto che si riunisce l’assemblea degli iscritti in seconda convocazione, così come era avvenuto nella prima tornata elettorale risultata infruttuosa, e dopo avere specificato che l’assemblea riguarda “i giornalisti iscritti all’Ordine di Sicilia”, e non già quelli aventi diritto al voto nel seggio di Messina, si procede alla costituzione del seggio.

Viene cioè rifatta la procedura seguita nella prima tornata e il seggio risulta composto dagli stessi giornalisti con un numero di scrutatori inferiore di una unità rispetto a quello voluto dalla legge e per di più con la specifica che lo scrutatore Giuseppe Prestia viene nominato “vice presidente per maggiore anzianità di iscrizione”. Esattamente così come era avvenuto otto giorni prima.

Ma la figura del vice presidente non è contemplata dalla legge ordinistica.

E poiché la nomina di Prestia è avvenuta dichiaratamente “per maggiore anzianità di iscrizione”, lo stesso Prestia, sotto questo profilo, avrebbe dovuto esercitare le funzioni di presidente di seggio dal momento che la sua iscrizione all’Ordine risale al 1968 e quella di Franchina al 1987.

Il dato più interessante, però, si ricava dalla lettura del paragrafo successivo che così recita: “Si procede a questo punto ai preliminari per l’organizzazione del seggio con il recupero delle buste sigillate contenenti le schede vidimate il 23.5.2004. Si dà atto che risultano integri i sigilli apposti alle buste e a tutto il materiale elettorale custodito il 23.5.2004”.

Certamente si è trattato di un errore perché tutto ciò accadeva nella stessa giornata del 23.5.2004 per cui se recupero c’è stato – come c’è stato – esso deve essere riferito alla precedente giornata del 16.5.2004, così come i sigilli sono stati apposti alle buste e il materiale elettorale è stato custodito sempre nella giornata del 16 e non già del 23.

A complicare le cose sta il contenuto della seguente altra frase, e cioè: “Vengono recuperate le schede vidimate e non utilizzate il 20.5.2001. Tutte le schede vengono vidimate con il timbro dell’Ordine e la firma del presidente”.

Qui l’errore è più marcato. La data del 20.5.2001 risulta quella nella quale si è regolarmente votato, ma esattamente tre anni prima.

Per di più, si dà atto a verbale subito dopo che “risultano vidimate tutte le schede disponibili per il voto dei professionisti che risultano essere 205 gialle e 229 rosa”. Si tratta di due gruppi di schede dal momento che riguardano l’uno il rinnovo del Consiglio regionale e l’altro il rinnovo del Consiglio nazionale.

Ma il punto è che sono state vidimate “tutte le schede disponibili”.

Ma quanti erano gli aventi diritto al voto nel seggio di Messina?

E se un consistente numero di giornalisti elettori, iscritti in altri seggi, si fosse presentato al seggio di Messina, come da facoltà concessa loro da lettera di convocazione, come si sarebbe potuto far fronte a questa necessità?

Sempre con riferimento alle schede utilizzate nelle votazioni, nel verbale dello stesso seggio di Messina del 30 maggio, quello relativo alle operazioni di ballottaggio, si legge, a proposito del materiale posto a disposizione del seggio: “Vengono recuperate le schede vidimate e non utilizzate il 23.5.2004 e vidimate altre schede verdi”.

Questo vuol dire che per le operazioni di ballottaggio sono state utilizzate le stesse schede della precedente tornata del 23 maggio.

A parte il fatto che per la elezione di due consiglieri regionali pubblicisti (il terzo era già stato eletto nella tornata del 23) sono state utilizzate schede contenenti tre righe, come se se ne potessero eleggere tre, sarebbe stato se non altro opportuno dotare i seggi di nuove schede e di colore diverso da quelle utilizzate nella tornata precedente.

Diverso è il caso relativo all’errore contenuto nella lettera di convocazione con la quale si comunicava che i pubblicisti da eleggere al Consiglio nazionale sarebbero stati quattro mentre, in effetti, erano e sono stati tre. All’evidente errore si è correttamente provveduto approntando regolari schede e dando notizia con comunicato stampa e con avvisi nei seggi che, comunque, i consiglieri da eleggere sarebbero stati, appunto, tre e non quattro.

In questo contesto c’è da fare riferimento a quanto si legge nel verbale del seggio di Palermo del 30 maggio: “Preliminarmente si decide che, a norma dell’art. 11 del Dpr 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni, la registrazione dell’esercizio del voto seguirà la seguente procedura: dell’avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale

apportà la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Tale disposizione viene comunicata dal presidente dell'assemblea Bent Parodi ai presidenti dei tre seggi di Palermo, Catania e Messina”.

È da supporre che la decisione sia stata adottata dall'assemblea degli iscritti nella riunione di Palermo, il cui presidente, poi, l'ha comunicata ai presidenti dei tre seggi evidentemente perché trovasse pratica attuazione.

Ma il punto è essenzialmente un altro:

nelle prime due giornate elettorali, quelle del 16 e del 23, ma segnatamente in quella del 23, visto che in quelle del 16 nessuno ha esercitato il suo diritto di voto, quale procedura si è seguita?

E l'osservanza di una precisa norma procedurale può essere sottoposta ad una “decisione” dovendo essa, comunque, essere osservata?

Tale procedura è sancita proprio dal citato art. 11 del regolamento che non lascia spazio ad interpretazione alcuna.

~

Da ultimo c'è da fare riferimento alla comunicazione pervenuta a firma del giornalista Luigi Prestinenzza, già segretario uscente dell'Ordine della Sicilia e presidente del seggio di Catania.

Anche Prestinenzza sostiene la tardività della presentazione dei ricorsi, ma si è già avuto modo di confutare questo assunto.

Si legge poi nella comunicazione che la legge ordinistica non vieta “che facciano parte del seggio elettorale giornalisti ‘candidati’ alla rielezione, non esistendo candidature indicate in partenza né alcuna lista di possibili eligendi. La medesima legge prescrive anzi che il presidente uscente designi i componenti del seggio e che il segretario dell'Ordine ne sia il segretario come in effetti è avvenuto. E la qualità di consiglieri uscenti ha costituito, nella designazione dei tre seggi da costituire in Sicilia, da parte del Consiglio regionale, titolo preferenziale per l'incarico e la responsabilità di far parte dei seggi stessi”.

Vero è che non esistono candidati alle elezioni, ma ciò è solo in parte, ovvero per la prima e per la seconda convocazione, mentre, in occasione del ballottaggio, necessariamente deve esserci una lista di candidati, lista che sarebbe opportuno riportare sulle schede.

La legge ordinistica, poi, effettivamente prescrive che il segretario dell'Ordine sia anche il segretario del seggio, ma la prescrizione non è stata affatto rispettata, come diversamente sostiene il giornalista Prestinenzza.

D'altro canto ciò è provato dal fatto che lo stesso Prestinenzza, segretario uscente dell'Ordine, è stato nominato e ha fatto il presidente del seggio di Catania.

Per di più la legge ordinistica non prescrive affatto, come sostiene il Prestinenzza, che il presidente uscente dell'Ordine designi i componenti del seggio. Questo compito spetta al presidente dell'assemblea che, per il solo seggio di Palermo, era (ed è stato) il presidente uscente dell'Ordine.

Circa il “titolo preferenziale” di consigliere uscente tenuto in conto per la nomina dei componenti dei seggi, è appena il caso di dire che la legge e il suo regolamento non lasciano spa-

zio alcuno a discrezionalità prevedendo tassativamente che i presidenti di assemblea e i segretari di seggio, nei casi in cui vengano istituiti più seggi, siano componenti uscenti del Consiglio.

Più oltre, il giornalista Prestinenza attribuisce ad una “errata lettura della legge” l’aver indicato “in un primo tempo in quattro il numero dei consiglieri nazionali pubblicitari da eleggere”. Con la precisazione che “tale svista è stata corretta tempestivamente con pubblico comunicato e le schede utilizzate recavano soltanto tre spazi per i nuovi consiglieri pubblicitari da eleggere” al Consiglio nazionale.

Non occorre spendere più parole per dare per buona l’interpretazione del presidente del seggio di Catania circa le modalità di elezione dei tre consiglieri nazionali pubblicitari.

Occorre invece soffermarsi, sia pur succintamente, su quel “pubblico comunicato” al quale fa riferimento il giornalista Prestinenza.

Ci si riferisce alla seguente frase: “Il turno elettorale di domenica 16 maggio è virtuale in quanto la consultazione sarà valida se si raggiungerà un numero di voti pari alla metà più uno degli aventi diritto”.

È vero, la tornata elettorale del 16 maggio sarebbe stata valida se fosse stato raggiunto il quorum prescritto di metà più uno degli aventi diritto al voto. Ma non per questo (e la frase nel comunicato viene preceduta dall’espressione “in quanto”) può essere affermato, come è dato leggere nel comunicato stampa ufficiale dell’Ordine emesso quattro giorni prima della data fissata per l’assemblea, ovvero il 12 maggio 2004, che il primo turno elettorale era da considerare “virtuale”.

Ciò può essere interpretato come un chiaro invito a disertare le urne in prima convocazione.

In proposito il Cnog ha avuto modo di rilevare questo stesso fatto allorquando, con decisione del 9.10.2002, ha approvato le conclusioni cui era pervenuta la Commissione istruttoria circa l’accoglimento, sia pure parziale, di alcuni ricorsi avverso i risultati delle elezioni svoltesi nella circoscrizione Lombardia nel 1995.

Allora (come oggi) lo specifico fatto, poiché non era motivo di gravame, venne evidenziato senza incidenza sull’esito del caso in esame. In particolare l’anomalia fu registrata perché in futuro non avesse a ripetersi e pertanto la stessa fu evidenziata con l’intento che di essa fosse fatta esplicita raccomandazione al competente Ordine regionale.

Il presidente del seggio di Catania, infine, sostiene senza mezzi termini che “il seggio all’uopo costituito a Catania è stato regolarmente presidiato, e alle 17,30, dopo otto ore di apertura ininterrotta, chiuso, come si rileva dal verbale firmato contestualmente dai cinque componenti del seggio stesso. Il medesimo verbale specifica la nullità della sessione stessa”.

Nessun problema a considerare regolarmente presidiato il seggio di Catania.

Regolarmente costituito, però, no di certo.

Per una serie di motivi, non ultimo quello che si ricava dalla lettura della su riportata comunicazione del presidente Prestinenza, ovvero che il verbale è stato firmato non già da cinque componenti del seggio, bensì dai cinque componenti del seggio. E poiché tra i firmatari figura anche il segretario, volendo fare riferimento al numero complessivo dei componenti il seggio, le firme sarebbero dovute essere sei e non cinque.

Questo vuol dire che anche per questa via è acquisita la prova che il seggio di Catania (al pari di quello di Messina) è stato costituito da cinque unità, segretario compreso, e non già da sei, come prescritto per legge.

~

In fase istruttoria sono stati sentiti i ricorrenti Troina e Maricchiolo i quali hanno confermato gli atti a loro firma.

A questo punto occorre esaminare da vicino alcuni punti dei ricorsi Troina e Maricchiolo.

Punto 2 del ricorso Maricchiolo: “la costituzione dei seggi elettorali non è avvenuta come prescritto dall’art. 5 legge 69/63 e dall’art. 6 ultimo comma del regolamento per la esecuzione dell’anzidetta legge”;

Punto 4 del ricorso Maricchiolo: “nei seggi, ivi compreso quello presso il quale lo scrivente ha esercitato il diritto di voto, quanto al primo quanto al secondo turno di votazione, alcuni presidenti e scrutatori erano essi stessi candidati”;

Punto 2 del ricorso Troina: “in parecchi seggi, ivi compreso quello presso il quale ho esercitato il mio diritto di voto, ho potuto constatare e mi è stato riferito che al secondo turno di votazione presidente e scrutatori erano gli stessi candidati al ballottaggio”.

Non c’è dubbio alcuno – e lo si evince soprattutto dalla lettura di quanto eccepito dal ricorrente Troina il quale fa riferimento esplicitamente al ballottaggio – che entrambi i ricorrenti, quando parlano di primo e secondo turno, intendano riferirsi ai due turni validi che hanno fatto seguito a quello del 16 maggio risultato infruttuoso.

Il riferimento a presidente e scrutatori è però improprio.

Erroneamente infatti si parla di presidenti e scrutatori, dal momento che hanno fatto parte del seggio due segretari, quello di Palermo e quello di Messina (Nicastro e Romeo), che sono andati al ballottaggio.

Di tutto ciò c’è puntuale riscontro nei verbali.

Quanto poi al punto 2 del ricorso a firma Maricchiolo (irrituale costituzione dei seggi), gli stessi verbali relativi alle elezioni avallano l’assunto per i seggi di Messina e di Catania e, in ordine a questo specifico punto, valgono le considerazioni e le deduzioni fatte allorquando sono state esaminate le controdeduzioni acquisite agli atti unitamente ai verbali dell’intera tornata elettorale.

E, a proposito dei verbali, è da evidenziare che la sinteticità di quello di Catania relativo alla prima convocazione non inficia l’essenza stessa del verbale anche se una maggiore dovizia di particolari e di riferimenti legislativi avrebbe consentito una più facile “lettura”.

In ogni caso, di quant’altro eccepito dai due ricorrenti non c’è riscontro alcuno nei verbali e pertanto quanto affermato non è sostenuto in atti. Né l’escussione in istruttoria dei ricorrenti è valsa ad acquisire ulteriori particolari che avvalorassero il loro assunto.

Per quanto riguarda, poi, il fatto che il Troina e il Maricchiolo sostengano di non aver trovato il seggio dove esercitare il diritto di voto nella giornata del 16, non vuol dire che il seggio non fosse stato aperto, non potendosi certo mettere sui piatti di un’unica bilancia le affermazioni di due elettori con quanto contenuto in verbali che, in quanto redatti da pubblici ufficiali, fanno fede fino a querela di falso.

In questo contesto è utile richiamare quanto sostenuto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con decisione del 9 luglio 2002 (N.R.G. 8427/2001): “La Sezione, in ordine al complesso e articolato motivo di gravame, ne ravvisa l’inammissibilità, in quanto le circostanze ivi addotte contrastano, per ammissione dello stesso ricorrente, con elementi contenuti in atti pubblici – tutti acquisiti al giudizio – nei confronti dei quali l’interessato non ha esperito il rimedio della querela di falso (art. 313 del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 37 della legge 26 novembre 1990 n. 353; artt.41 e 42 R.D. 17 agosto 1907 n. 642). Ed è noto, al riguardo, che la parte interessata ha l’onere di fare valere la falsità di un atto pubblico mediante la querela di falso, senza che il giudice amministrativo possa sindacarne in via autonoma la veridicità e, così facendo, sostituire la propria convinzione all’accertamento da svolgere in quello specifico giudizio (cfr. l’art. 41 cit., secondo cui chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente)”.

Ne consegue che, non essendo stata avanzata querela di falso, non può essere messa in discussione la veridicità di quanto assunto in tutti i verbali e, segnatamente, in quello del giorno 16 del seggio di Catania.

Né il giudice amministrativo può sostituirsi a quello penale per l’accertamento di eventuali violazioni previste e punite dal codice penale.

Ciò però non impedisce allo stesso giudice amministrativo di aderire alle richieste di alcuni controinteressati di inviare alla magistratura penale gli atti relativi alla operatività o meno del seggio di Catania nella giornata del 16 maggio 2004 (cosa che è stata fatta da questo Consiglio ancor prima della presente decisione), fermo restando che la “questione” – per quanto fin qui esposto – si appalesa ininfluyente nel giudizio amministrativo.

Il tutto nello spirito dell’art. 313 del c.p.c. in base al quale, addirittura, “se è proposta querela di falso (e non risulta che, nel caso in esame, sia stata proposta, ndr) il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione (e non è questo il caso, ndr), sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento”.

~

Resta da dire delle eccepite irregolarità della costituzione dei seggi e della partecipazione alle operazioni di ballottaggio di due candidati facenti parte dei rispettivi seggi elettorali.

Il Maricchiolo, nella parte conclusiva del suo ricorso, dopo aver affermato che “elementari regole di trasparenza avrebbero consigliato gli stessi (componenti dei seggi, ndr) di astenersi, chiedendo la sostituzione, onde non incorrere nella incompatibilità denunciata”, così argomenta e deduce:

“Il nostro ordinamento contempla un principio generale in forza del quale i pubblici amministratori non possono partecipare alle deliberazioni dei collegi amministrativi, quando hanno un interesse personale rispetto a ciò che forma oggetto delle deliberazioni medesime imponendosi un dovere di astensione, con conseguente invalidità degli atti adottati in violazione del suddetto obbligo di astensione.

Nella fattispecie non può essere revocata in dubbio la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio in capo al soggetto che partecipa alla formazione degli organi collegiali di un ordine professionale sottoposto alla diretta vigilanza ministeriale, né l’interesse personale del suddetto funzionario stante la sua diretta candidatura”.

In proposito occorre fare una necessaria puntualizzazione: non si può sostenere che i componenti dei seggi, pubblici ufficiali, siano anche pubblici amministratori. Vero è, invece, che è concreto un “interesse personale del suddetto funzionario (il componente del seggio candidato al ballottaggio, ndr) stante la sua diretta candidatura”.

Sul punto specifico il Troina, dal canto suo, sostiene essere “indubbia la funzione di garanzia e terzietà che la figura del presidente e dello scrutatore di seggio devono assumere per garantire serenità e imparzialità alle operazioni di voto, trasparenza definitivamente compromessa dalla mancata astensione di soggetti aventi un interesse immediato e diretto alle operazioni che ponevano in essere”.

In ogni caso, sul problema della irregolare costituzione dei seggi c'è da dire che i vizi riscontrati possono e debbono essere valutati in base al principio della cosiddetta “strumentalità delle forme” dal momento che essi non hanno comportato quel “pregiudizio di livello garantistico” del quale si legge nella sentenza del 25.10.1999 n. 1708 della V Sez. del Consiglio di Stato.

Così come si appalesa del tutto irrilevante il fatto che i due segretari dei seggi di Palermo e Messina abbiano continuato ad esercitare la loro funzione anche quando risultavano ufficialmente candidati al ballottaggio. Un obbligo ad astenersi da tale funzione non è previsto dalla legge.

P. Q. M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente Giuseppe Marrichiolo assistito dall'avv. Antonella Tomassini, sentiti i controinteressati Franco Nicastrò, Riccardo Arena e Santino Franchina, preso atto della rinuncia ad essere ascoltati presentata dai controinteressati Clemenzi, Raimondi, Farinella, Gulletta e Parodi, a scrutinio segreto, decide di respingere i ricorsi avverso le elezioni svoltesi il 16, il 23 e il 30 maggio 2004 nella circoscrizione Sicilia.

Così deciso in Roma il 16.12.2004.

■ B
DOCUMENTI

B1 - Accesso alla professione

■ B 1-1.

Criteri interpretativi dell' art.34

Testo del 16 marzo 1988

Il tema dell'accesso alla professione giornalistica e dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge è stato esaminato più volte, nel passato, dalla Consulta dei Presidenti, soprattutto per quanto riguarda coloro che praticano in maniera continuativa e a tempo pieno il giornalismo presso aziende o testate per le quali non sussistono i requisiti fissati dal predetto art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69, soprattutto con riferimento alle radio e televisioni private, ai periodici - tra i quali particolare rilievo assumono oggi i bisettimanali - e alla editoria specializzata e cosiddetta "minore".

Nell'ultima legislatura, poi, la Consulta ha, quasi all'unanimità, definito un indirizzo ed una interpretazione, confortati dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale, dell'attuale norma al fine di consentire l'accesso formale alla professione di quanti, anche nei settori indicati, documentino un'autentica e reale professionalità giornalistica.

L'orientamento della Consulta, approvato anche dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nella seduta del 16-17.3.1988, partendo dalla considerazione che la norma professionale non poteva far riferimento a realtà o non ancora esistenti (come ad esempio le radiotelevisioni private o le altre realtà, più recenti, legate all'avvento nel settore della carta stampata dell'elettronica, che hanno ampiamente modificato il panorama della professione) o a realtà che, per effetto delle nuove tecnologie di stampa, oggi assumono una rilevanza informativa che nel passato non avevano - bisettimanali, editoria specializzata, ecc. - si è richiamato allo spirito della norma e alla interpretazione che ne ha dato la Corte Costituzionale che, nel confermare la legittimità della legge, indicò la necessità, per la validità del tirocinio, di "strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa"; decisione confermata successivamente in numerose sentenze dell'autorità giudiziaria ordinaria (vedasi, ad esempio, Tribunale di Torino 4.11.1982, Tribunale di Napoli 18.6.1986 e 10.12.1986).

Da queste interpretazioni, anche costituzionali, discende la legittimità dell'accertamento ricognitivo edell'intervento certificatorio dell'Ordine regionale attraverso il riscontro caso per caso, per gli organismi informativi per i quali non si verifichi la tassatività delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34;

a) della consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e della presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica (composizione della redazione e numero di giornalisti iscritti all'albo che ne fanno parte, rapporti di collaborazione, attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie e banche dati, strutture tecniche per la impaginazione e la titolazione, ecc.);

b) della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti-

ti del rapporto di praticantato (adeguato e continuativo impegno di prestazioni redazionali sia nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di lavoro: accesso alle fonti o agli- eventi di pertinenza dei vari servizi: cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, ecc. - sia in quello correlativo della compilazione; inserimento organico del lavoratore nell'azienda, sussistenza del rapporto gerarchico);

c) della non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e dell'affidamento della direzione a iscritti all'albo.

È chiaro che si tratta di un orientamento basato su una strategia di intervento che, allo stato attuale, può fondarsi soltanto sulla interpretazione, pienamente legittima, delle norme della legge vigente in attesa che la stessa possa essere sorretta da un quadro legislativo che meglio sappia corrispondere ai mutamenti e alla naturale evoluzione intervenuta nel sistema dell'informazione del nostro Paese, come ad esempio quello delineato dalla recente proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dagli on. Azzolini, Bodrato,, Veltroni, Aniasi, Sterpa, Radi, Tesini, Costa Silvia e Dutto.

Testo del 12 luglio 1991

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in relazione alla *vexata quaestio* dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69/63 di cui alla propria decisione del 16/17 marzo 1988 concernente l'accertamento ricognitivo e certificatorio degli Ordini regionali attraverso il riscontro caso per caso degli organismi di informazione validi allo svolgimento di tirocinio anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate nel predetto articolo,

considerato che numerose decisioni da parte dei Consigli regionali e interregionali hanno costituito motivo di difformi interpretazioni e di variamente orientate impugnazioni anche da parte di Procuratori Generali,

al fine di ribadire precise linee interpretative dell'art. 34 della legge 69/63 e degli artt. 41 e 43 del regolamento di esecuzione alla legge stessa (D.P.R. 1.2.1965 n. 115 modificato con D.P.R. 3.5.1972 n. 212),

nel riconfermare integralmente la validità dei criteri indicati e cioè la necessità e la sufficienza dell'accertamento:

a) della consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e della presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica;

b) della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato;

c) della non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e dell'affidamento della direzione a iscritti all'albo ritiene altresì che gli Ordini Regionali debbano, per la dichiarazione sostitutiva di praticantato, accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all'istanza avanzata dall'interessato o alla richiesta dell'Ordine regionale ovvero l'assenza di un giustificato motivo perchè il direttore abbia ommesso o ritardato l'adempimento previsto dalla legge.

Di tali circostanze deve essere fatto esplicito richiamo nella decisione con la precisazione degli ele-

menti Integranti la inadempienza del direttore.

Esplicito richiamo deve essere fatto, inoltre, nella decisione alle procedure e ai risultati degli accertamenti posti in essere dall'Ordine regionale.

A tal fine il Consiglio regionale deve precisare se tali accertamenti siano stati compiuti mediante sopralluogo o mediante ispezioni effettuate (anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro) presso le aziende editoriali nonché i risultati degli accertamenti compiuti con particolare riferimento ai seguenti elementi fondamentali; (composizione della redazione e numero di giornalisti iscritti all'albo (professionisti e pubblicisti) che ne fanno parte, natura dei rapporti instaurati con i giornalisti (quanti a tempo pieno e quanti di collaborazione), attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie e banche dati, strutture tecniche per la impaginazione e la titolazione, ecc.

Per quanto riguarda il lavoro svolto, occorrerà accertare e riferire nella decisione se lo stesso abbia natura giornalistica - non impiegatizia o poligrafica -, se sia svolto a tempo pieno con l'indicazione degli orari di impegno redazionale nonché il settore di occupazione.

Occorrerà anche precisare se tale impegno sia stato prestato nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di lavoro: accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi: cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, ecc. - o in quello correlativo della compilazione o della impaginazione.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro - indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione che è requisito essenziale ma che per iniziativa del (latore di lavoro può avere una diversa definizione e una misura non contrattuale - dovrà (ove non trattasi di fattispecie previste dalla nota a verbale dell'art. 36 del vigente contratto nazionale di lavoro che, come è noto, sancisce l'obbligo dell'editore di "rilasciare agli interessati l'attestazione - necessaria ai fini professionali - che gli stessi svolgono attività giornalistica quotidiana alle sue dipendenze, con orario pieno e con il trattamento contrattuale stabilito per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 del presente contratto") in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato, e cioè:

a) vincolo di subordinazione (che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nella realizzazione unitaria dell'impresa);

b) continuità di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista, che preveda un orario di lavoro predeterminato o comunque lo svolgimento di un numero di ore lavorative complessivamente adeguato all'orario contrattuale. Va rilevato infine che tali condizioni, necessarie per il riconoscimento del praticantato, di norma non sembrano realizzarsi nei confronti di chi, fuori dell'ambito redazionale, fornisce al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui risiede (corrispondenti) necessariamente senza orario, con direttive che non possono che essere generali; o di chi fornisce una prestazione limitata ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana in redazione oppure a domicilio in attesa della chiamata per lavori di cronaca, inchieste, interviste, in città o fuori con orario limitato nel primo caso e senza orario nel secondo; o di chi (collaboratore fisso) fornisce con regolarità rubriche o servizi su specifici argomenti istituzionalmente senza orario, senza presenza in redazione o con direttive generalissime; o di chi, infine, svolge prestazioni di lavoro autonomo (le cui caratteristiche sono: la retribuzione commisurata alla quantità di opera e non l'unità di tempo, la mancanza di orario di lavoro o di obbligo di presenza, l'assenza dal luogo stabile di lavoro, l'assenza di responsabilità di un servizio).

Testo del 3 luglio 2002

I criteri interpretativi dell'art. 34 della legge 69163 sull'iscrizione ai Registro dei praticanti sono stati definiti dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con le delibere del 16-17 marzo 1988 e del 12 luglio 1991. Nel riconfermare la validità di quei criteri si rende necessaria un'ulteriore messa a punto sulla base delle profonde trasformazioni determinatesi in questi anni nel mondo dell'informazione e dell'interpretazione evolutiva delle norme di legge derivante dalle pronunce della magistratura ordinaria e di quella domestica.

Iscrizione al registro dei praticanti

In assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate dall'art. 34 della legge 69/63 i Consigli regionali o interregionali possono procedere all'iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell'accertamento:

- a) della consistenza delle strutture redazionali ed organizzative di ciascuna azienda editoriale e della presenza di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica
- b) della qualità e dell'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e della sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato;
- c) della non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e dell'affidamento della direzione a iscritti all'Albo.

Per strutture redazionali ed organizzative si intendono la composizione della redazione, che può essere costituita da giornalisti professionisti e pubblicisti con rapporto di lavoro a tempo pieno o di collaborazione coordinata e continuata e deve risultare comunque adeguata alle caratteristiche dello specifico strumento informativo. In ogni caso si rende necessaria la presenza di almeno un giornalista professionista con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolga funzioni di tutor nei confronti del praticante.

Per completezza operativa si intendono le attrezzature e i supporti tecnologici per l'informazione, i collegamenti con le agenzie e di stampa e le banche dati, le strutture tecniche per l'impaginazione e la titolazione.

Dichiarazione sostitutiva

Per la dichiarazione sostitutiva di compiuta pratica a norma dell'art. 43 del Regolamento di esecuzione gli Ordini regionali o interregionali devono accertare o il rifiuto del direttore a rilasciare dichiarazione di inizio o di compiuto praticantato o quanto meno la mancata risposta dello stesso all'istanza avanzata dall'interessato o alla richiesta dell'ordine regionale ovvero l'assenza di un giustificato motivo perchè il direttore abbia omesso o ritardi l'adempimento previsto dalla legge.

Di tali circostanze deve essere fatto esplicito richiamo nella decisione con la precisazione degli elementi integranti l'inadempienza del direttore, fatta salva l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Esplicito richiamo deve essere fatto, inoltre, nella decisione, alle procedure e ai risultati degli accertamenti posti in essere dall'ordine regionale o interregionale.

A tal fine il Consiglio deve precisare se tali accertamenti siano stati compiuti mediante sopralluogo o mediante ispezioni effettuate (anche per il tramite dell'Ispettorato del Lavoro).

ro) presso le aziende editoriali nonchè i risultati degli accertamenti compiuti con particolare riferimento ai seguenti elementi fondamentali: composizione della redazione e numero dei giornalisti iscritti all'Albo (professionisti e pubblicisti) che ne fanno parte, natura dei rapporti instaurati con i giornalisti (quanti a tempo pieno e quanti di collaborazione), attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie e banche dati, strutture tecniche per l'impaginazione e la titolazione.

Per quanto riguarda il lavoro svolto, occorrerà accertare e riferire nella decisione se esso abbia natura giornalistica, se sia svolto a tempo pieno con l'indicazione degli orari di impegno redazionale nonchè il settore di impiego.

Occorrerà anche precisare se tale impegno sia stato prestato nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di lavoro: accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi (cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, etc.) - e/o in quello correlativo della compilazione o dell'impaginazione.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro - indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione che è requisito essenziale ma che per iniziativa del datore di lavoro può avere una diversa definizione ed una misura non contrattuale - dovrà in ogni caso accertarsi se lo stesso configuri gli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato e cioè:

a) vincolo della subordinazione (che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa);

b) continuità di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista, che preveda un orario di lavoro predeterminato e comunque lo svolgimento di un numero di ore lavorative complessivamente adeguato all'orario contrattuale.

Altre forme di praticantato

In considerazione del fatto che oltre alle forme di praticantato previste dalla legge 69163 (quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizio giornalistico radiotelevisivo) si sono imposte altre forme quali quelle nelle emittenti radiofoniche e televisive locali nonchè il ricorso ai contratti a termine, i Consigli regionali o interregionali possono procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti nei casi e alle condizioni sotto indicati.

1) CONTRATTO AER ANTI CORALLO. Nelle aziende editoriali radiotelevisive locali che applicano il contratto Aer Anti Corallo e che abbiano quale direttore responsabile un giornalista pubblicista nonchè una struttura redazionale di giornalisti professionisti o pubblicisti con rapporti di lavoro subordinati o parasubordinati sufficienti all'emissione di radiotelegiornali quotidiani, il ruolo di tutor ai fini del riconoscimento del praticantato può essere svolto anche da un giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuativa e coordinata purchè assicurati in redazione una presenza non episodica, atta a garantire una guida effettiva del tirocinio professionale.

In assenza di un giornalista professionista con rapporto di collaborazione continuata e coordinata l'azienda editoriale radiotelevisiva locale può chiedere all'Ordine dei giornalisti regionale o interregionale interessato la designazione di un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor.

La dichiarazione di compiuta pratica deve essere accompagnata da una relazione del giornalista professionista che ha svolto il ruolo di tutor.

In entrambi i casi è fatto obbligo all'azienda editoriale di garantire al praticante i permessi necessari per la partecipazione ai seminari organizzati, normalmente ogni sei mesi, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti assumendone i relativi costi.

2) **CONTRATTI A TERMINE.** Fatto salvo quanto previsto dall'accordo tra Fieg, Fnsi, Ordine dei Giornalisti e Inpgi sui contratti di formazione e lavoro, 12 mesi, nelle aziende editoriali sono ammessi contratti di praticantato a termine purchè la loro durata consenta il completamento del tirocinio.

I contratti di praticantato a termine devono essere comunque a tempo pieno e il tirocinio del praticante deve svolgersi sotto la guida di un giornalista professionista secondo i criteri enunciati nel presente documento. Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nella scuola.

3) **FREELANCE.** Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuata con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica secondo i criteri contenuti nel presente documento può chiedere al Consiglio regionale o interregionale l'iscrizione d'ufficio al Registro dei praticanti. A tal fine il richiedente deve presentare:

- a) copia dei contratti di collaborazione continuata e coordinata o delle ricevute di pagamento da parte delle testate;
- b) copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante;
- c) documentazione della produzione giornalistica.

Nel caso dei freelance l'attività giornalistica rientra nella fattispecie del telelavoro. Il richiedente deve pertanto indicare il giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora e che gli impartisce le indicazioni tecnico-professionali. Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione al Registro dei praticanti il richiedente, per ottenere dal Consiglio regionale o interregionale il certificato di compiuta pratica, dovrà presentare una dichiarazione dei caposervizio o del redattore da lui precedentemente indicato che specifichi i servizi informativi nei quali è stato impegnato.

Sarà cura del Consiglio regionale o interregionale valutare, al momento dell'iscrizione al Registro dei praticanti e al momento della certificazione della compiuta pratica, con tutte le verifiche ritenute necessarie, che la testata o le testate per le quali il richiedente lavora abbiano le caratteristiche necessarie allo svolgimento del praticantato e che la documentazione prodotta risulti attendibile.

Il freelance che chiede l'iscrizione al Registro dei praticanti deve attestare, prima dell'esame di idoneità professionale, di aver frequentato i seminari organizzati dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti e gli eventuali corsi di formazione organizzati dai Consigli regionali o interregionali.

Svolgimento del praticantato

Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi redazionali e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione cen-

trale. Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.

Durante lo svolgimento del praticantato, ai fini di una preparazione professionale che comprenda le necessarie acquisizioni teoriche e la conoscenza delle norme di legge e dei principi deontologici che presiedono allo svolgimento dell'attività giornalistica, corsi di formazione possono essere attuati in sede aziendale anche in collaborazione con l'Ordine regionale o interregionale. In loro assenza è fatto obbligo al praticante di frequentare i seminari organizzati, in vista della sessione d'esame, dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e di quelli eventualmente organizzati dai Consigli regionali o interregionali.

Al termine dei 18 mesi di tirocinio, la dichiarazione di compiuta pratica, sottoscritta dal direttore responsabile, deve contenere la specificazione dei servizi informativi nei quali il praticante stato impegnato e gli eventuali corsi di formazione teorica seguiti in sede aziendale.

■ B 1-2.

Corsi di formazione obbligatori per i praticanti

Testo del 21 giugno 2005

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riunito a Roma il 21 giugno 2005

ravvisata la necessità che durante il praticantato sia conseguita una preparazione professionale che comprenda anche le necessarie acquisizioni teoriche e la conoscenza delle norme di legge e dei principi deontologici che presiedono allo svolgimento dell'attività giornalistica;

visto l'art. 41 comma 5 del D. P. R. 4.2 1965 n. 115 e successive modifiche, che demanda al Consiglio nazionale la fissazione delle modalità di svolgimento del praticantato;

viste le proprie precedenti deliberazioni con particolare riferimento al documento approvato il 5 luglio 2002

delibera

Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi redazionali e nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere inoltre affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.

Per l'ammissione agli esami di idoneità professionale è fatto obbligo al praticante di documentare la partecipazione a corsi di formazione o di preparazione teorica anche "a distanza" della durata minima di 45 ore promossi dal Consiglio nazionale o dai Consigli regionali dell'Ordine che rilasceranno la certificazione di frequenza anche ai fini dei permessi previsti dall'art. 35, lettera i), del Cnlg.

Corsi di formazione potranno anche essere effettuati in sede aziendale o presso le scuole di giornalismo riconosciute purchè organizzati d'intesa con gli Ordini regionali; il direttore responsabile della testata giornalistica o il direttore della scuola, assieme alla dichiarazione di compiuta pratica, rilasceranno un certificato di frequenza di corsi di formazione teorica

svolti in sede aziendale.

Nota:

Gli allievi degli Istituti di formazione riconosciuti (Master universitari, Ifg, ecc.) non hanno l'obbligo di seguire ulteriori corsi di formazione teorica.

La delibera di cui sopra, come risulta dai verbali del Consiglio nazionale chiaramente non riguarda i praticanti che hanno terminato i corsi biennali delle "scuole" autorizzate dall'Ordine, visto che essi hanno avuto una preparazione, sia teorica, sia pratica, del tutto sufficiente ad affrontare gli esami di Stato.

■ B 2

Decorrenza convenzionale della iscrizione registro praticanti

Testo del 3 ottobre 2000

Il Consiglio nazionale

visto l'ordine del giorno approvato il 12.10.2000 in materia di decorrenza convenzionale degli iscritti al registro dei praticanti a seguito di riconoscimento di ufficio di compiuta pratica;

visti gli articoli 31, 33 e 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e gli artt. 41, 43 e 46 dei D.P.R. 4.2.1965 n. 115, 3.5.1972 n. 212 e 21.9.1993 n. 384;

richiamati i criteri dell'art.34 della legge, così come interpretati dal Consiglio nazionale con la sua delibera adottata il 12.7.1991;

ritenuto di dover intervenire, anche in via interpretativa, in materia di accesso alla professione con specifico riferimento al periodo di praticantato minimo fissato dalla legge in diciotto mesi e della permanenza nel registro dei praticanti che non può essere, sempre per legge, superiore a tre anni, salvo interruzioni del termine dovute a causa di forza maggiore;

ritenuto necessario dare pari opportunità a tutti i praticanti di sostenere gli esami di idoneità professionale nel senso di garantire loro tutte le opportunità che si aprono dal momento del compimento del 18° mese di praticantato fino al compimento del su riportato periodo triennale, salvo interruzioni dovute a causa di forza maggiore;

delibera

di fissare in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione al registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio dell'Ordine deliberante, in tutti i casi in cui viene esercitato il potere sostitutivo per il riconoscimento della compiuta pratica. Ciò al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni di esami) alla stregua di tutti gli altri praticanti.

Delibera, altresì,

che ricorrendo la fattispecie di cui al punto che precede, il problema relativo alla effettiva decorrenza della iscrizione all'Ordine, con specifico riferimento all'art. 41 del regolamento di esecuzione della legge professionale (iscrizione al registro dei praticanti) trovi definitiva soluzione in separata sede ovvero se e quando si saranno determinate le condizioni per la

iscrizione all'elenco dei professionisti fermo restando che la iscrizione all'elenco dei professionisti decorrerà, come per legge (art. 55 DPR 3.5.1972 n. 212), dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale.

Nota: in sede applicativa della delibera sopra riportata è emersa l'opportunità, di fissare fin da subito - ove possibile - anche la data di effettivo inizio del praticantato oltre a quella convenzionale.

Il tutto sul presupposto che comunque viene rispettato il dettato dell'art. 55 del D.P.R. 3.5.1972 n. 212 in base al quale l'iscrizione nell'elenco dei professionisti decorre sempre dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale, come, del resto puntualizzato nella delibera in oggetto.

■ B 3

RESIDENZA E DOMICILIO PROFESSIONALE

Testo del 3 luglio 2002

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

visto l'art. 16 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 sui requisiti per l'iscrizione agli albi professionali per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

vista la circolare del Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Civili e Libere Professioni prot. n. 7/995/U del 14.3.2000;

vista la nota dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni, Ufficio VII, del Ministero della Giustizia, in data 18 luglio e 8 agosto 2001, che lasciano facoltà di opzione tra residenza e domicilio professionale pur riconoscendo piena autonomia dei Consigli nazionali nell'interpretazione delle norme di legge;

rilevata per altro la particolarità della professione giornalistica che si può elettivamente esercitare sull'intero territorio nazionale e dell'Unione Europea, senza necessario vincolo residenziale e sovente, anzi, relativamente a fatti di interesse collettivo ed esprimendo giudizi aventi valore generale;

rilevato altresì che è proprio in relazione a tale attività che si deve svolgere il penetrante magistero deontologico dell'Ordine dei Giornalisti, il cui valore ha certamente rilevanza generale a garanzia dei lettori;

considerata pertanto l'opportunità che il rapporto del giornalista venga mantenuto con l'Ordine regionale o interregionale ove viene esercitata la professione, anche per stabilire comunque una relazione oggettiva tra il singolo giornalista e la sua attività;

rilevato tuttavia che il dato normativo dell'art. 16 della Legge 21.2.1999 n. 526 sancisce l'identica valenza dei due requisiti ai fini dell'iscrizione all'Albo (residenza-domicilio professionale);

considerato altresì l'opportunità di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani e quelli degli altri Stati membri dell'Unione Europea

delibera

In applicazione del principio di equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione negli albi professionali anche nei confronti dei giornalisti che abbiano fissato nel territorio italiano sia la residenza che il domicilio professionale, è data facoltà di opzione agli iscritti nell'Albo dei giornalisti circa l'utilizzo dell'uno o l'altro requisito ai fini dell'iscrizione medesima, ferma restando in ogni caso l'osservanza delle norme in tema di residenza, con i relativi obblighi derivanti dall'art. 3, primo comma, del D.P.R. n. 2231/1989, che identifica la residenza anagrafica nel luogo dove "si ha la dimora abituale".

■ B 4

ADDETTI STAMPA NEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Testo del 9 giugno 2003

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Roma il 9 giugno 2003, richiamata la propria delibera del 4-5 dicembre 2002,

considerato che l'attività giornalistica svolta all'interno degli uffici stampa, sia del settore pubblico che privato, è stata sempre ritenuta dall'Ordine professionale una delle tipologie in cui si estrinseca la professione ed è pertanto da tutelare come tutte le altre;

ricordato che l'Ordine ha sempre sostenuto la necessità di un provvedimento legislativo che riconoscesse la natura giornalistica del lavoro degli uffici stampa, affermata peraltro dallo Statuto della Fnsi che lo definisce di competenza esclusiva degli iscritti all'Albo professionale;

considerato che, in applicazione dell'art. 41 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, l'attività professionale in seno agli uffici stampa è stata ritenuta, ai fini del mantenimento del titolo di giornalista, equivalente a quella svolta nei quotidiani, nelle agenzie di informazione, nei periodici e nel servizio giornalistico radiotelevisivo;

vista la legge 150/2000 sulle "Attività di informazione e di comunicazione della Pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 9 per il quale l'attività di ufficio stampa della Pubblica Amministrazione deve essere affidata a iscritti all'Albo professionale e l'art. 5 che fissa i principi in base ai quali il Regolamento attuativo debba definire gli interventi formativi e di aggiornamento per i non iscritti all'Albo che già svolgono attività di ufficio stampa;

visto il Regolamento attuativo del Ministero della Funzione Pubblica, ed in particolare l'art. 6 che in fase di prima applicazione consente di svolgere l'attività di ufficio stampa anche al personale dei ruoli organici che già esercita tale funzione;

visto l'art. 34 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69 che consente a chi non è in grado di allegare i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge istitutiva di comprovare con "idonea documentazione ... la concreta ed effettiva attività svolta";

rilevato che tale norma può essere applicata agli strumenti tipici dell'attività giornalistica di ufficio stampa

delibera

Per gli uffici stampa pubblici

Negli enti pubblici gli addetti all'ufficio stampa che svolgono tale funzione alla data - dell'entrata in vigore della legge 150/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

non sono iscritti all'albo dei giornalisti possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, allegando alla domanda la seguente documentazione:

press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa) comunicati stampa;

schede informative;

articoli di presentazione,

lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa;

redazione testi per conto di un ufficio stampa;

redazione testi per giornali e riviste;

redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti;

redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.).

Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta.

I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.

La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale sulla base di prove documentali e testimoniali.

Per gli uffici stampa privati

Considerato che le opportunità offerte agli addetti agli uffici stampa pubblici è giusto siano garantite anche agli addetti agli uffici stampa privati, coloro che svolgono tale funzione da data antecedente all'entrata in vigore della legge 150/2000, sia come dipendenti sia sotto forma di collaborazione libero-professionale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti allegando la seguente documentazione:

press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa) comunicati stampa;

schede informative articoli di presentazione lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa in occasione di manifestazioni come festival, fiere, congressi, convegni, convention aziendali, presentazioni, etc.;

redazione testi per conto di un ufficio stampa redazione testi per giornali e riviste aziendali redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti;

redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.).

Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta.

Deve essere corredata anche da documentazione che comprovi l'attività di ufficio stampa

regolarmente retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture).

I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato corsi di formazione e di aggiornamento promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.

La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un giornalista iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali.

■ B 5

La nuova carta di Treviso

Testo dell'ottobre 2005

(in attesa di approvazione)

PREMESSA

La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio

La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall'Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi - di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso - trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta Costituzionale, dalla Convenzione dell'Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.

La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.

Dopo la nascita della Carta di Treviso ,10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico -Vademecum Treviso '95 - il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa, cinema, pubblicità ed internet sono mezzi di comunicazione talmente integrati nella società che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previsti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.

L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa unita.

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta Costituzionale ed in particolare:

il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;

- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana, dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, ed in particolare:

- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psicosociale, affettiva e di vita di relazione.

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della Legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal Codice deontologico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (dec.leg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

1) va garantito l'assoluto anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste;

2) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la

scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;

3) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonimato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;

4) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico, nè va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori;

5) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;

6) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

7) se, nell'interesse del minore - esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi - si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e il nulla-osta del giudice competente;

8) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore;

9) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici;

10) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

ORDINE dei giornalisti e FNSI raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali, dibattiti - la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

ORDINE dei giornalisti e FNSI si impegnano, per le rispettive competenze:

1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;

- 2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;
- 3) a invitare i Consigli regionale dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale; ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;
- 7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
- 8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;
- b) diffondere la normativa esistente;
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.

La presente Carta fa seguito al testo del 5.10.1990 e al Vademecum 1995.

■ B 6 -

La Carta dei doveri

Testo dell'8 luglio 1993

PREMESSA

Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

“È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti ed editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla

fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la collaborazione tra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Il rapporto di fiducia tra gli organi d'informazione e i cittadini è la base del lavoro di ogni giornalista. Per promuovere e rendere più saldo tale rapporto i giornalisti sottoscrivono la seguente Carta dei doveri.

PRINCIPI

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici.

La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato.

Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità ed il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche.

Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica.

Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di innocenza.

Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti.

Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale.

Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali al completa ricostruzione dell'avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare nè forzare il contenuto degli articoli o delle notizie.

Non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in casi di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; nè deve soffermarsi su dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiali.

Il commento e l'opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l'offesa e la diffamazione delle persone.

DOVERI

Responsabilità del giornalista

Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, etc.) dando la massima diffusione alla loro attività.

Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purchè le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale del lavoro e alla Carta dei doveri.

Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico.

Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse e rende, comunque, sempre nota la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie.

I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l'incolumità delle persone, nè si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile un'identificazione (fotografie, immagini, etc.).

I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati nè si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto delle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.

Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o comunque elementi che possano condurre all'identificazione dei collaboratori dell'autorità giudiziaria o delle forze di pubblica sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l'incolumità loro e delle famiglie.

Rettifica e replica

Il giornalista rispetta il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive. Rettifica quindi con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità.

Il giornalista non deve dare notizia di accuse che possano danneggiare la reputazione o la dignità di una persona senza garantire opportunità di replica dell'accusato. Nel caso in cui ciò sia impossibile (perchè il diretto interessato risulta irraggiungibile o non intende replicare), ne informa il pubblico.

In ogni caso prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia deve attivarsi per controllare se sia a conoscenza dell'interessato.

Presunzione d'innocenza

In tutti i casi di indagini o processi, il giornalista deve sempre ricordare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva e non deve costruire le noti-

zie in modo da presentare come colpevoli le persone che non siano state giudicate tali in un processo.

Il giornalista non deve pubblicare immagini che presentino intenzionalmente o artificiosamente come colpevoli persone che non siano state giudicate tali in un processo. In caso di assoluzione o proscioglimento di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo giornalistico alla notizia, anche facendo riferimento alle notizie ed agli articoli pubblicati precedentemente.

Il giornalista deve osservare la massima cautela nel diffondere nome e immagine di persone incriminate per reati minori o di condannati a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Le fonti

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l'origine di quanto viene diffuso all'opinione pubblica salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza.

In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d'informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile.

L'obbligo della citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d'informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto.

In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.

Informazione e pubblicità

I cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni.

Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale.

Incompatibilità

Il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche o finanziarie di cui sia venuto comunque a conoscenza, non può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti e circostanze riferibili al proprio tornaconto.

Il giornalista non può scrivere articoli o notizie relativi ad azioni sul cui andamento borsistico abbia direttamente o indirettamente un interesse finanziario, nè può vendere o acquistare azioni delle quali si stia occupando professionalmente o debba occuparsi a breve termine.

Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi-spese, elargizioni, vacanze gratuite, trasferte, inviti a viaggi, regali, facilitazioni o prebende, da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, nè può prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

Minori e soggetti deboli

Il giornalista rispetta i principi sanciti dalla Convenzione ONU del 1998 sui diritti del bambino e le regole sottoscritte con la Carta di Treviso per la tutela della personalità del minore, sia come protagonista attivo sia come vittima di un reato. In particolare:

- a) non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori coinvolti in casi di cronaca;
- b) evita possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse;
- c) valuta, comunque, se la diffusione della notizia relativa al minore giovi effettivamente all'interesse del minore stesso.

Il giornalista tutela i diritti e la dignità delle persone disabili siano esse portatrici di handicap fisico o mentale, in analogia con quanto già sancito dalla Carta di Treviso per i minori.

Il giornalista tutela i diritti dei malati, evitando nella pubblicazione di notizie su argomenti medici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate. In particolare:

- a) non diffonde notizie sanitarie che non possano essere controllate con autorevoli fonti scientifiche;
- b) non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorire il consumo del prodotto;
- c) fornisce tempestivamente il nome commerciale dei prodotti farmaceutici ritirati o sospesi perchè nocivi alla salute.

Il giornalista s'impegna comunque ad usare il massimo rispetto nei confronti dei soggetti di cronaca che per ragioni sociali, economiche o culturali hanno minori strumenti di autotutela.

Allegati

Si considerano allegati alla presente Carta, che sarà aggiornata periodicamente:

- La Carta di Treviso;
- Il Protocollo su Informazione e Pubblicità.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della Legge 3.2.63 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

■ B 7

Informazione e pubblicità

■ B 7 - 1.

Testo del 14 aprile 1988

Il protocollo d'intesa firmato da giornalisti, agenzie di pubblicità e associazioni di pubbliche relazioni, serve all'utente per stabilire l'identità dell'emittente del messaggio: l'impresa, l'ente, ma anche e sempre di più la singola marca o il prodotto e il servizio offerto. I giornalisti, a loro volta, devono essere in grado di distinguere il committente della pubblicità, dalla concessionaria che gli vende il tempo e lo spazio per diffonderla e dall'agenzia che compra quel tempo e quello spazio per trasmettere il messaggio. Per il giornalista, insomma, è fondamentale la "veridicità" del contenuto del messaggio pubblicitario. Egli è chiamato a verificarla e, in caso lo ritenga necessario, a correggerla o smentirla.

Federazione della Stampa Italiana

Ordine dei Giornalisti

AssAP (Associazione italiana agenzie pubblicità a servizio completo)

AISSCOM (Associazione italiana studi di comunicazione)

ASSOREL (Associazione agenzie di relazioni pubbliche a servizio completo)

FERPI (Federazione relazioni pubbliche italiana)

OTEP (Associazione italiana delle organizzazioni professionali di tecnica pubblicitaria)

TP (Associazione italiana tecnici pubblicitari)

Il testo del protocollo d'intesa

Il diritto-dovere ad una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie professionali firmatarie del presente accordo.

Il cittadino è titolare del diritto ad una corretta informazione. Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore) la responsabilità della correttezza dei messaggi è - ciascuno per la sua parte - delle categorie professionali delle comunicazioni di massa.

Primo dovere è di rendere sempre riconoscibile l'emittente del messaggio.

Il lettore o spettatore dovrà essere sempre in grado di riconoscere quali notizie, servizi od altre attività redazionali sono responsabilità della redazione o di singoli firmatari e quali invece sono direttamente o liberamente espresse da altri.

Nel caso di messaggi pubblicitari, dovrà essere riconoscibile al lettore, spettatore o ascoltatore, l'identità dell'emittente in favore del quale viene trasmesso il messaggio, che può essere identificato come impresa o ente o anche come singola marca o prodotto o servizio purchè chiaramente identificabile o riconoscibile.

Dovrà essere inoltre riconoscibile al mezzo di informazione che ospita la pubblicità (editore, emittente radiotelevisiva o altri) non solo l'identità di chi per conto del committente realizza

e diffonde i messaggi e acquista tempo o spazio (agenzia di pubblicità) e di chi per conto del mezzo vende tempo e spazio (concessionaria) ma anche sempre l'identità del committente.

Nel caso delle relazioni pubbliche, dovrà essere nota al giornalista (o altro operatore culturale) che riceve un'informazione non solo l'identità di chi la emette o trasmette (agenzia di relazioni pubbliche o singolo professionista) ma anche quella del committente (impresa, ente o gruppo di opinione) per conto del quale l'informazione viene trasmessa.

In ogni caso la "firma" di ciascun messaggio deve essere chiara e trasparente.

e organizzazioni firmatarie di questo accordo convengono quindi sull'obbligo per i propri iscritti di rispettare la competenza, l'autonomia e la specifica professionalità delle altre categorie; e quindi di astenersi da iniziative che incrocino o confondano le competenze di professioni diverse.

Al fine di una distinzione netta di differenti forme di comunicazione di massa, e di una compiuta autonomia di esse e delle professionalità specifiche, AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP concordano sulle necessità di assicurare una più diffusa conoscenza - sia da parte degli appartenenti alle diverse categorie, sia da parte del pubblico - delle norme e dei codici di comportamento che regolano i settori del giornalismo, della pubblicità e delle relazioni pubbliche; sulla valutazione che i principi ed i fini di tali norme e dei codici di comportamento sono comuni; sulla constatazione che la piena conoscenza e la compiuta applicazione di dette normative è strumento adatto e sufficiente ad assicurare trasparenza e correttezza nella comunicazione di massa, nel rispetto dei ruoli distinti delle diverse categorie di operatori.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme ed i codici di comportamento vigenti per ciascuna delle categorie professionali della comunicazione, si conviene quanto segue:

a) Per l'attività professionale non si dovrà accettare, richiedere od offrire (anche se con il consenso del datore di lavoro o committente) compensi di alcun genere che possano confondere o sovrapporre i ruoli professionali.

b) Le attività economiche, i beni (prodotti e servizi) e le opinioni di singoli enti e gruppi possono essere soggetto di messaggio pubblicitario, di attività di relazioni pubbliche o di informazione giornalistica, senza alcuna limitazione o censura nè reciproco condizionamento, nel solo rispetto delle leggi vigenti o delle norme di autodisciplina. Ma il "tipo" di messaggio deve essere riconoscibile e la collocazione di messaggi di natura diversa deve essere distinta.

c) L'obbligo di correttezza è nei confronti di tutti i soggetti (pubblico, mezzi, aziende o enti). Le organizzazioni sottoscrittrici riconoscono perciò la necessità della massima correttezza non solo nei rapporti reciproci ma anche nei confronti dei rispettivi committenti e porranno la massima attenzione alla veridicità delle informazioni trasmesse. Ciò implica in particolare per la professione giornalistica (in ragione della sua responsabilità "in proprio" dell'informazione), la verifica preventiva di attendibilità e di correttezza di quanto viene diffuso e la adeguata correzione di informazioni che dopo la loro diffusione si rivelino non esatte, specialmente quando tali notizie possano risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie.

d) Gli associati delle organizzazioni firmatarie sono tenuti ad agire in modo tale da non indurre i componenti di altre categorie professionali a discostarsi alle norme di comportamento proprie di ciascuna.

Le organizzazioni AssAP, Aisscom, Assorel, Ferpi, FNSI, Ordine dei Giornalisti, Otep e TP, per dare efficacia a questo accordo, stabiliscono di costituire un Comitato Permanente, formato da un rappresentante per ciascuno degli organismi firmatari.

Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da esse trasmesse sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina delle singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziativa nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato - secondo le norme ed i regolamenti in vigore - il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

■ 7-2.

Documento del Cnog del 14.4.2004

1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti italiani valuta con preoccupazione le commistioni fra pubblicità e testi giornalistici, che compaiono con sempre maggiore frequenza, in particolare all'interno delle pubblicazioni periodiche a stampa. Fenomeno che peraltro è presente anche in talune trasmissioni radiofoniche e televisive, alle quali prendono parte iscritti all'Albo.
2. Troppo spesso il cittadino non viene messo in grado di capire se il messaggio che gli viene inviato ha natura esclusivamente informativa o se vuole, invece, indirizzarlo e convincerlo a scelte commerciali. A loro volta, nel quadro di un certo tipo di iniziative editoriali apertamente subordinate a esigenze di marketing, i giornalisti si sentono pesantemente e insistentemente pressati ad assumere funzioni che loro non spettano e che in ogni caso mettono a rischio l'autorevolezza e la dignità del lavoro giornalistico e contemporaneamente non garantiscono al lettore la necessaria trasparenza e distinzione tra informazione e pubblicità.
3. Il Consiglio nazionale sa bene che la pubblicità, nelle sue diverse forme, costituisce uno dei perni sui quali si regge oggi il sistema dei mass media. Essa non va dunque in alcun modo demonizzata, a patto che - a tutela primaria del lettore - rimangano tracciati con chiarezza i confini tra le diverse sfere del giornalismo, del marketing e del messaggio promozionale.
4. In questo senso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ricorda che proprio attraverso il protocollo firmato nel 1988 con le organizzazioni del settore pubblicitario - unitamente alla Fnsi - nonché attraverso le norme recepite nei contratti di lavoro è stata prevista - in pieno accordo con la Federazione degli editori - una trasparente separazione fra notizie e pubblicità formulando e applicando rigorose norme di comportamento, nel comune intento di mantenere distinti i testi giornalistici dai messaggi a finalità commerciali.
5. Oggi queste regole vengono sistematicamente eluse o erose. Troppo spesso si leggono testi impaginati come articoli giornalistici, ma sostanzialmente indirizzati alla presentazione di un prodotto e quindi privi del distacco e dello spirito critico necessari, finendo per costituire uno spot pubblicitario più o meno mascherato.
6. Il Consiglio nazionale ritiene necessario approntare, in collaborazione con i Consigli

regionali e con l'ausilio di istituti di ricerca, un monitoraggio delle molteplici forme in cui si realizza la commistione tra informazione e pubblicità. Su questa base sarà possibile pervenire all'individuazione di regole deontologiche più stringenti e precise, alla luce degli sviluppi tecnologici nel campo dei media.

7. Il Consiglio nazionale, al fine di garantire al lettore - e nel suo primario interesse - un'informazione giornalistica non inquinata e allo scopo di tutelare l'esercizio professionale dei giornalisti contro indebite pressioni:

- a) invita i colleghi e in particolare i direttori di testata all'applicazione di criteri professionali più rigorosi;
- b) sollecita gli Ordini regionali ad una attenta vigilanza e ad aprire il procedimento disciplinare nei casi in cui il comportamento dei giornalisti appare passibile di sanzioni;
- c) chiede infine alle società editrici il rispetto degli accordi sottoscritti con i rappresentanti dei giornalisti e le invita a concordare l'apertura di un tavolo di discussione per analizzare e ridefinire l'intera materia.

■ B 8

La Carta dei doveri dell'informazione economica

Testo dell'8 febbraio 2005

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, nella riunione dell'8 febbraio 2005, ha approvato la nuova Carta dei doveri per i giornalisti dell'informazione economica e finanziaria. Il testo, in otto punti, integra ed amplifica le norme contenute nella Carta del 1993.

1 Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L'obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell'organo di stampa.

2 Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito della propria attività professionale nè si può turbare l'andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.

3 Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, nè può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell'ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.

4 Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.

5 Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, nè può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie, in quanto incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.

6 Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull'identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni, in relazione allo specifico argomento dell'articolo. In particolare, va ricordato al lettore chi è l'editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.

7 Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d'investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l'identità dell'autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.

8 La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull'identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.

La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art.2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge.

B 9

Informazione e sondaggi

Testo del 7 aprile 1995

Il 7 aprile del 1995 l'Ordine dei Giornalisti ha firmato con l'Associazione che comprende gli Istituti di Ricerche di mercato, sondaggi, opinione e ricerca sociale (ASSIRM), una "Carta" che da un lato ha ribadito l'autorevolezza critica e scientifica di questo tipo d'informazioni, dall'altro ha aperto una proficua discussione sui modi e le tecniche con cui gli stessi sondaggi vengono svolti.

Il diritto-dovere a una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie firmatarie del presente accordo.

Il diritto del cittadino a una corretta informazione si estende a pieno titolo alla divulgazione di dati e informazioni derivanti da sondaggi di opinione, rilevazione di atteggiamenti politici, ricerche di mercato e in generale a tutte le informazioni ottenute con la tecnica del campione statistico.

Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore), la responsabilità della correttezza delle informazioni relative a sondaggi è - ciascuno per la sua parte - del soggetto che esegue il sondaggio e del soggetto che lo divulga o diffonde in qualsiasi forma.

Dovere imprescindibile di entrambe le parti è di fornire in ogni caso all'utente/ascoltatore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l'attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. Dovranno altresì essere forniti tutti i riferimenti necessari a spiegare in modo corretto le eventuali discordanze tra risultati di sondaggi apparentemente simili.

A questo proposito, i firmatari del protocollo si impegnano a far sì che la pubblicazione dei dati di sondaggi venga sempre accompagnata dalle seguenti informazioni, peraltro sostan-

zionalmente recepite dal Decreto legge sulla “par condicio”:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- e) domande rivolte;
- f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

È evidente che tali informazioni rappresentano il puro minimo indispensabile e che la loro omissione pone gravi problemi per l'etica professionale e per la stessa libertà di informazione democratica: presentare come “sondaggio” una serie di informazioni che non corrispondono alle regole per poter essere definite tali costituisce un concreto attentato alla buona fede del fruitore, in quanto esso fruitore può essere influenzato dall'autorevolezza connessa con il termine “sondaggi” ed attribuire alle informazioni diffuse una credibilità totalmente diversa che se tali informazioni fossero presentate come libere opinioni di questo o quel gruppo di cittadini o soggetti politici. Esistono altresì problematiche e argomenti complessi o delicati che per loro natura non possono essere adeguatamente “sondati” con qualsiasi tecnica, ma solo con il ricorso a tecniche complesse, sia in termini di tempi che di investimenti, che di competenze specifiche da parte del ricercatore. In questi casi, assai numerosi nella realtà, sarà necessario che il ricercatore esprima un giudizio obiettivo sulla adeguatezza della tecnica da impiegare e si astenga dal procedere a sondaggi che non diano sufficienti garanzie dal punto di vista metodologico.

In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme e i codici di comportamento vigenti, si conviene che gli organismi firmatari del presente protocollo si impegneranno a rispettare e far rispettare i principi sopra esposti.

Per dare concreta efficacia a questo accordo si stabilisce di costituire un Comitato Permanente, formato da non più di 5 componenti in rappresentanza di tutti gli organismi firmatari.

Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l'anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall'insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.

Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da essi trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina della singole categorie.

Il Comitato avrà soltanto potere di iniziative nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato - secondo le norme e i regolamenti in vigore - il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

(Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione, Ricerca Sociale).

CNOG

(Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti)

■ B 10

Il codice deontologico (relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica- Art. 25 L.n. 675/1996)

Testo del 3 agosto 1998

Il 3 agosto 1998 è entrato in vigore il Codice Deontologico approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che riguarda "il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica". Una norma prescritta dalla legge 675 del 31.12.1996 sulla tutela della privacy (art. 25).

Art. 1 (Principi generali)

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/96.

Art. 2 (Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì, fra i dati della gerenza, il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/96.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3 (Tutela del domicilio)

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura,

detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 (*Rettifica*)

Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5 (*Diritto all'informazione e dati personali*)

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6 (*Essenzialità dell'informazione*)

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7 (*Tutela del minore*)

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, nè fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Art. 8 (*Tutela della dignità delle persone*)

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, nè si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende nè produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9 (*Tutela del diritto alla non discriminazione*)

Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della

persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10 (*Tutela della dignità delle persone malate*)

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11 (*Tutela della sfera sessuale della persona*)

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12 (*Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali*)

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/96.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13 (*Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari*)

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69/63, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Il testo del suriportato Codice deontologico è ripreso, sotto forma di allegato, dal Dlgs 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) pubblicato sulla G.U. 29.7.2003 n. 174 s.o.

Questo il testo del Decreto nella parte che riguarda "il giornalismo ed espressione letteraria ed artistica"

Titolo XII

Capo I

Art. 136 (*Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero*)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:

- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
- b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
- c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

NOTA ALL'ART. 136

- Si riporta il testo degli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista):

«Art. 26 (*Albo: istituzione*) - Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio. L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti.

I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma».

«Art. 33 (*Registro dei praticanti*) - Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da cinque membri, di cui quattro da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno dieci anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore».

NOTA ALL'ART. 150:

- Si riporta il testo degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile:

«Art. 474 (*Titolo esecutivo*).

L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in esse contenute».

«Art. 475 (Spedizione in forma esecutiva). - Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale ti pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"».

Art. 137 (*Disposizioni applicabili*)

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
 - a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
 - b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
 - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138 (*Segreto professionale*)

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

Capo II

CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139 (*Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche*)

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

■ B 11**La riforma della professione (documento di indirizzo)****OdG del Consiglio del 3.7.2002**

“Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, nel fare proprio il documento di indirizzo per la riforma dell'Ordine presentato dalla Commissione Giuridica, dei chiarimenti

e delle integrazioni successive, a seguito del dibattito svoltosi nella riunione del Consiglio tenuta il 3 luglio 2002, dà mandato alla Presidenza e all'Esecutivo di promuovere le iniziative necessarie anche utilizzando al meglio le competenze esistenti all'interno del Consiglio, per:

la riforma dell'accesso basata sul percorso formativo universitario;

la riforma complessiva dell'Ordine secondo le linee indicate nel documento di indirizzo, con il mantenimento dell'attuale assetto: professionisti e pubblicitari, nella piena garanzia dei diritti esistenti;

l'approfondimento delle problematiche legate alla deontologia, alla trattazione dei ricorsi e delle questioni disciplinari, alla istituzione di un Giurì per la correttezza dell'informazione.

Il Consiglio nazionale si impegna a seguire tutte le fasi dei contatti istituzionali e resta l'istanza finale per la deliberazione di ogni riforma”.

~

Il testo del documento

Premessa

Dalla nascita della Repubblica ad oggi il giornalismo italiano ha vissuto uno sviluppo fiorente nel segno del pluralismo, della vivacità e di una crescita qualitativa che lo colloca tra le migliori esperienze europee.

L'Ordine dei Giornalisti è stato, anche con i suoi limiti, un presidio di questo sviluppo, sforzandosi di accompagnare l'evoluzione del giornalismo italiano con una crescente consapevolezza delle responsabilità e dei doveri deontologici degli operatori dell'informazione.

Un bilancio dei quaranta anni passati conferma che l'Ordine dei giornalisti è uno strumento non solo utile ma essenziale per dare certezza statutaria all'indipendenza del giornalista. Certamente la legge professionale necessita di una sostanziale riforma per adeguarla alle trasformazioni della società italiana e alla mutata realtà della stampa ma, con mezzi sia pure imperfetti, l'Ordine ha svolto una importante funzione di promozione di una cultura dell'informazione e di tutela dei soggetti sociali più deboli dalla spettacolarizzazione delle loro sofferenze. Di questo impegno sono testimonianza: la creazione e lo sviluppo delle scuole di formazione al giornalismo che hanno aperto la strada alla liberalizzazione dell'accesso alla professione; le nuove rigorose e trasparenti regole dell'esame di idoneità professionale; la lotta al lavoro nero e allo sfruttamento dei giovani che intraprendono la carriera; la tutela e la promozione di regole deontologiche più severe sia riguardo alla tutela dei minori e dei soggetti deboli sia riguardo al rapporto tra informazione e messaggio pubblicitario.

Nel quadro europeo questa istituzione ordinistica viene osservata con attenzione: si stanno moltiplicando, specie nei paesi latini, i tentativi di seguirne l'esempio. Lo stesso Parlamento Europeo nella risoluzione del 16 settembre 1993, espressamente parla di codici deontologici da affidare alle associazioni professionali e di tessere professionali da rilasciare solo dal versante professionale. In una società come quella italiana, contrassegnata tuttora da forti disomogeneità (ideologiche, culturali, economiche, etc.) il riconoscimento del giornalismo come attività professionale può e deve rappresentare, in linea di principio, una garanzia per la pubblica opinione, che qualifica i giornalisti e li responsabilizza nei confronti dell'informazione intesa come indispensabile servizio per la collettività.

La relativa disciplina non impedisce, ripetiamo, la generale libertà di manifestazione del pensiero, ma identifica nel suo ambito un'area professionale dell'informazione che serve a bilanciare, al suo interno, la logica economica degli interessi che presiedono alla sua organizzazione imprenditoriale.

Costituzione e pubblicità

La Corte Costituzionale, con ripetute sentenze degli anni scorsi, ha ribadito la legittimità dell'Ordine dei giornalisti affermando che la legge del 1963 disciplina l'esercizio dell'attività professionale giornalistica e non l'uso del giornale come mezzo di libera manifestazione del pensiero. La legge, dunque, non limita il diritto che l'art. 21 riconosce a tutti di enunciare le proprie opinioni attraverso un giornale. Tale diritto sarebbe sicuramente violato se solo gli iscritti all'albo fossero "autorizzati" a scrivere sui giornali, ma è del tutto escluso (e sarebbe ridicolo solo pensarlo) che una siffatta conseguenza possa derivare dalla legge.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto, anzi, l'opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo che, oltre a controllarne la preparazione e la correttezza, contribuisca a garantire il rispetto della loro attività e quindi della loro libertà.

Questo compito, diverso dalla tutela strettamente sindacale, può essere assolto compiutamente solo da un Ordine e cioè da un ente pubblico che, pur avendo struttura democratica, sia dotato però di quei poteri di autorità propri della pubblica amministrazione dovendo vigilare nei confronti di tutti e nell'interesse della collettività sullo svolgimento dell'attività giornalistica. Tale vigilanza si traduce anzitutto e soprattutto nel principio che il giornalista non deve abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e non deve mai cedere a sollecitazioni che potrebbero compromettere questa libertà, anche se provenissero dal datore di lavoro. Questo, tra i tanti principi enunciati dalla Corte Costituzionale, appare fondamentale come parametro della correttezza e della deontologia professionale.

Lo sviluppo dei mass media in una molteplicità di dimensioni che il legislatore del 1963 non poteva prevedere - carta stampata, sistema radiotelevisivo, informazione on line - esige una riforma sostanziale dell'Ordine per renderlo adeguato alla nuova realtà. È necessario, tuttavia, ribadire in premessa una distinzione fondamentale per evitare che in alcuni settori dell'opinione pubblica si continui a fare confusione. Ed è la distinzione netta tra quella che è la libertà di manifestare e diffondere la propria opinione e quella che è invece la professionalità dell'operatore dell'informazione.

La libertà di opinione è garantita dalla Costituzione (ed è oggi rafforzata praticamente da uno strumento universale come Internet) e si sostanzia nel fatto che a qualunque soggetto è data libertà di intervenire su uno dei tanti mezzi di comunicazione di massa.

L'attività professionale è altra cosa: riguarda la sfera della preparazione e della competenza e, nel caso del lavoro professionale del giornalista, ha anche una rilevanza pubblica per quanto concerne la correttezza e la completezza dell'informazione in un rapporto di fiducia con il pubblico.

L'ordine dei giornalisti

Il giornalismo esige una preparazione specifica, diritti specifici, responsabilità specifiche. Da questa premessa emerge con chiarezza quanto il Consiglio nazionale ribadì nel 1997 riguardo al ruolo dell'Ordine dei Giornalisti.

“L'Ordine è costituito per la tutela del diritto costituzionale della libertà di informazione; l'os-

servanza delle norme di deontologia necessarie per la trasparenza, la correttezza e la completezza dell'informazione, bene primario di ogni società democratica; la qualificazione e formazione permanente di tutti gli operatori dell'informazione”.

Fondato sugli articoli 2 e 18 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti è l'organo di tutela, di autogoverno e autodisciplina dei giornalisti nell'interesse del cittadino ad una libera informazione. La qualificazione e la necessità di requisiti specifici per gli operatori dell'informazione, che hanno scelto di svolgere la professione giornalistica, sono garanzia di rafforzamento della libertà di stampa e di rispetto del codice deontologico e non sono in contrasto con il dettato costituzionale sulla libera espressione del proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

L'Ordine dei giornalisti si articola a livello nazionale, regionale o interregionale. L'Ordine nazionale e gli Ordini regionali o interregionali sono persone giuridiche a base associativa, retti rispettivamente da un Consiglio nazionale e da Consigli regionali o interregionali e regolati da uno statuto che ne disciplina la composizione, gli organi e lo svolgimento dei lavori.

Cinque punti riassumono le funzioni essenziali dell'Ordine rinnovato:

1. La preparazione degli operatori dell'informazione;
2. La disciplina della deontologia professionale;
3. La garanzia del diritto dei cittadini ad una informazione corretta, rispettosa delle persone e che non diffonda dati di fatto falsi, pur nella più ampia libertà di opinione e di interpretazione;
4. La formazione permanente;
5. La tutela degli interessi e dei diritti professionali dei giornalisti, caratteristica di ogni Ordine professionale.

Questi cinque punti costituiscono i principi-cardine del progetto di riforma. E nell'unitarietà del disegno il Consiglio nazionale dell'Ordine è convinto che si possa procedere pragmaticamente - in raccordo con il lavoro del Parlamento - anche per innovazioni su singoli punti, tenuto conto che la struttura base dell'Ordine stesso sarà definita insieme alla riforma di tutti gli ordinamenti professionali.

I. Accesso alla professione

Punto fondamentale di una riforma proiettata verso il futuro e tale da valorizzare in primo luogo le potenzialità delle nuove generazioni è la riforma dell'accesso. È venuto il momento di una coraggiosa liberalizzazione, che apra la strada della professione a chiunque acquisisca la preparazione necessaria e dimostri con un esame di Stato - com'è stato in passato e come deve continuare ad essere - la capacità di svolgere l'attività giornalistica in senso professionale.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, sin dal 1997, si è espresso all'unanimità per un rinnovamento dell'accesso tramite la formazione universitaria.

Questa è la via maestra, perchè garantisce il libero accesso a chiunque ne abbia la capacità, superando la strettoia ormai intollerabile di un accesso limitato soltanto a coloro che riescano ad ottenere un contratto di praticantato presso un'azienda editoriale. È la via più democratica che coniuga merito e preparazione specifica, seguita da tutti gli ordinamenti

professionali e che corrisponde allo sviluppo culturale della società. È evidente, infatti, che la soglia qualificante richiesta in passato, rappresentata nel dopoguerra dal diploma di scuola media superiore - con il suo esame di maturità, garante di una formazione culturale alta - è diventata, con la naturale evoluzione del sistema di istruzione, il livello della laurea universitaria. Si tratta qui di prendere atto della generale crescita del livello culturale del paese.

L'idea romantica e approssimativa di un giornalismo nutrito solamente di genialità innata non era valida ieri quando l'accesso all'esame di Stato era vincolato a regole e condizioni culturali precise e sarebbe ancora più antistorica oggi a fronte di un sistema informativo assai complesso e che richiede competenze e conoscenze più sofisticate. Le giovani generazioni stesse se ne rendono lucidamente conto, affluendo ai corsi universitari di giornalismo o di Scienze della comunicazione. D'altronde i dati medesimi della Fieg certificano che il 70 per cento degli assunti negli ultimi quattro anni sono in possesso del titolo di laurea e la cifra appare ancora più consistente se si considera quanti giovani laureati - senza aver ottenuto ancora il contratto di assunzione - si impegnano già in un modo o nell'altro nel lavoro giornalistico.

In questo senso la riforma dell'accesso per via universitaria è destinata ad accompagnare da un lato e a stimolare dall'altro una naturale evoluzione all'adeguamento del solido livello culturale, che ha generalmente caratterizzato la professione giornalistica in Italia.

In termini concreti questo significa individuare un itinerario di accesso che inglobi il praticantato tradizionale sostanziandosi in un itinerario formativo quinquennale nel quale l'apprendimento delle conoscenze essenziali per operare nel campo dell'informazione sia unito ad un tirocinio multimediale pratico.

L'itinerario quinquennale si declinerà in due fasi:

- a) fase primaria di base, corrispondente alla laurea breve (triennale) propedeutica alla
- b) fase di specializzazione al termine della quale si accede all'esame di Stato.

Questa seconda fase, destinata ad assicurare quella preparazione di specializzazione concreta che il praticantato per unanime opinione non garantisce più da moltissimo tempo, non potrà avere una durata inferiore al biennio e, nell'ambito della riforma universitaria, potrà essere realizzata in forme diverse: 1) laurea specialistica, 2) master, 3) scuole di giornalismo inserite in una struttura universitaria.

In ogni caso la fase della specializzazione, proprio perchè assorbe il praticantato tradizionale non potrà essere affidata ad una impostazione meramente accademica, ma le sue finalità dovranno essere compiutamente realizzate attraverso lo strumento necessario della convenzione fra Università e Ordine dei giornalisti, riservandosi l'Ordine di determinare gli indirizzi e le condizioni di tirocinio (anche attraverso controlli e verifiche successive) per una formazione che garantisca l'accesso all'esame di Stato.

In questo senso la convenzione è uno strumento di grande rilievo. L'Ordine dei Giornalisti, in collaborazione con le Università, dovrà indicare con chiarezza il percorso per acquisire le competenze necessarie per diventare giornalisti, garantendo una formazione multimediale comprensiva di un tirocinio pratico. La firma della convenzione tra Ordine e Università non potrà essere considerata esaustiva. Sarà necessaria una verifica puntuale in itinere. L'Ordine dovrà attrezzarsi per avanzare proposte e suggerimenti laddove l'attuazione pratica si discostasse dagli indirizzi elaborati, giungendo se necessario alla sospensione del-

la convenzione qualora determinate realtà universitarie non seguissero le norme fondamentali concordate per l'acquisizione della professionalità giornalistica.

Nel contesto della riforma dell'accesso, l'esame di Stato certifica l'idoneità professionale del giornalista ed è agganciato alla conclusione degli studi universitari. Commissioni miste di docenti, giornalisti e magistrati sanciranno la certificazione dell'idoneità professionale. E in tal modo si arriverà anche al superamento dell'attuale, macchinoso sistema di esami.

Dopo il parere del Consiglio di Stato (n. 448/2001, 13 Marzo 2002) con il quale si riconosce il carattere di "esame di Stato" all'esame professionale dell'Ordine, è auspicabile che la riforma dell'accesso sia rapidamente realizzata attraverso un regolamento ministeriale così come già avvenuto per gli altri Ordini professionali.

Puntare sull'accesso universitario, come via maestra alla professione, significa rovesciare coraggiosamente l'assetto attuale, liberalizzandolo pienamente: diventa giornalista chi ha la preparazione necessaria e ne acquisisce il titolo e non chi è così fortunato da strappare il contratto di praticantato ad una delle aziende esistenti. Allo stesso tempo questa riforma dell'accesso è tale da garantire alle giovani generazioni la possibilità di affacciarsi sul mercato a testa alta, con la pari dignità che deriva dall'acquisizione di una identità e di una qualificazione professionale precise, senza l'umiliante condizione di disparità fra chi esercita a tempo pieno la professione con un contratto a tempo indeterminato (ed è considerato di serie A) e chi la esercita egualmente a tempo pieno ma, senza quel tipo di contratto, è costretto ad aggirarsi in un limbo di serie B.

È una vera rivoluzione copernicana.

- SARÀ GIORNALISTA CHI NE HA LA PREPARAZIONE

- ESERCITERÀ CHI AVRÀ LA CAPACITÀ DI OPERARE SUL MERCATO

Alla domanda, avanzata da qualche parte, se la specializzazione universitaria non costituisca un vincolo in contrasto con l'art. 21 della Costituzione e con la libertà d'impresa, si può rispondere serenamente che tali preoccupazioni sono infondate.

È già stato chiarito che la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo, garantita dall'art. 21 della Costituzione, non confligge minimamente con i requisiti necessari per esercitare l'"attività professionale" del giornalista, sanciti dalla legge del 1963 e confermati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (A partire dalla sentenza fondamentale del 21 marzo 1968).

Sono tre requisiti essenziali accettati da sempre:

- un livello culturale di base, rappresentato dal diploma di scuola media superiore o altrimenti accertato da un esame obbligatorio di cultura generale;
- un tirocinio necessario, rappresentato dal praticantato;
- un titolo di idoneità professionale acquisito tramite l'esame di Stato.

Le imprese editoriali non hanno mai pensato di contestare tali requisiti, anche nella consapevolezza che essi erano soprattutto funzionali a garantire la qualità del personale giornalistico e quindi la diffusione del prodotto-informazione.

La riforma dell'accesso tramite la formazione universitaria costituisce dunque, nello spirito

di una decisa liberalizzazione, una razionalizzazione del complesso di conoscenze e di requisiti necessari, ieri come oggi, per l'attività professionale.

La possibilità, prevista dai recenti contratti, di inserire pubblicisti nell'attività redazionale con un contratto di lavoro ex art. 1 dimostra semmai che per questo tipo di giornalisti la definizione di "pubblicisti" va stretta, perchè non corrisponde al loro reale impegno di giornalisti professionisti a tempo pieno. E anche di questo la riforma dell'Ordine intende farsi carico.

Norme transitorie

È indubbio che durante il periodo di andata a regime della riforma dell'accesso si pongono due problemi che vanno affrontati con pragmatismo, flessibilità e attenzione sia alla situazione esistenziale delle generazioni giovani e dell'età di mezzo, sia alle condizioni concrete in cui operano le aziende nelle varie realtà locali.

Appare opportuno assicurare due obiettivi:

1) La possibilità che le aziende vogliano procedere ad assunzioni dirette anche nel corso dell'iter formativo. In tal caso si potrà studiare, d'intesa fra Ordine, Fnsi e Fieg un nuovo tipo di contratto formazione-lavoro, che rivedendo struttura e durata del praticantato tradizionale assicuri una reale alternanza fra periodi di tirocinio in azienda e periodi di studio in strutture universitarie o scuole di giornalismo sotto la supervisione dell'Ordine. Requisito base, in tal caso, sarà la laurea breve e al termine del nuovo tipo di contratto formazione-lavoro il "praticante" potrà accedere all'esame di Stato.

2) La realtà della professione nella situazione attuale mostra che esiste un numero piuttosto ampio di giornalisti che con contratti di vario tipo (collaborazioni, free-lance, contratti di collaborazione continuativa e coordinata ecc.) e spesso in una pluralità di rapporti con diverse aziende editoriali, esercitano di fatto da anni e a tempo pieno l'attività professionale giornalistica. Per costoro, che si sono affermati sul mercato a prezzo di dure fatiche e che impropriamente sarebbero elencati fra i pubblicisti, è impensabile tornare indietro nel tempo per ripercorrere un iter universitario completo, tanto più che nella grande maggioranza dei casi godono spesso di una istruzione universitaria.

A quanti, in tali condizioni, esercitano la professione a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni e sono in grado di certificarlo (con la presentazione di un congruo numero di pezzi firmati, la dichiarazione del direttore responsabile o la certificazione del rapporto contrattuale esistente, la documentazione degli avvenuti pagamenti) verrà garantito l'accesso all'esame di Stato tramite un corso di aggiornamento di 300 ore in strutture universitarie o scuole di giornalismo sotto la supervisione dell'Ordine.

Tale corso riassume evidentemente, e in maniera straordinaria, sia la funzione del praticantato tradizionale sia l'esigenza della formazione soprattutto in campo deontologico.

Entrambi gli obiettivi, descritti nei punti 1 e 2, potranno essere realizzati attraverso norme transitorie, che abbraccino un periodo di sette anni.

II. Il pubblicismo

La saggezza del legislatore del 1963 ha tenuto conto della particolare specificità del lavoro giornalistico e della molteplicità di interessi dei mass media, delineando un sistema di grande flessibilità e realismo nel quale è previsto che accanto a coloro, che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista, siano previsti parallelamente coloro che

portano il contributo di saperi, specialismi, commenti ed opinioni e che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita pur se esercitano altre professioni o impieghi.

Tale specificità, che differenzia l'Ordine dei giornalisti da altri ordinamenti professionali, è giusto che sia mantenuta perchè più aderente alla realtà.

In questo senso continuerà a permanere la bipartizione tradizionale fra professionisti e pubblicitari con questa precisa terminologia e con gli attuali diritti. Resteranno anche le attuali modalità di accesso ed è evidente che ai pubblicitari verranno garantite le attribuzioni esistenti.

Ma la riforma dovrà necessariamente assicurare l'accesso all'esame di Stato a quanti, pur avendo tuttora la qualifica di "pubblicista", svolgono in realtà in maniera esclusiva l'attività giornalistica.

Tutta la riforma dell'Ordine, essendo ispirata alle esigenze delle nuove generazioni, è destinata peraltro a porre in maniera radicalmente diversa dal passato la questione del ruolo e della funzione dei pubblicitari.

Anzitutto perchè la riforma dell'accesso garantirà a tante giovani leve (oggi costrette a chiedere la tessera di pubblicitario perchè ancora non assunti con art. 1 da un'azienda) l'acquisizione immediata del titolo di giornalista, ottenuto al termine dell'iter formativo universitario. Una grande fonte di ingiustizie e di frustrazioni sarà così eliminata alla radice e dunque saranno automaticamente giornalisti professionisti tutti coloro che operativamente - con qualsiasi contratto, con collaborazioni continuate e coordinate o con i lavori di freelance, insomma con il loro impegno permanente e prevalente - lavoreranno e si guadagneranno da vivere facendo il giornalista, organicamente inseriti nel sistema dei mass media.

Così rientrerà nel professionismo tout court quella massa di pubblicitari, quei pubblicitari-professionisti, per i quali non ha senso uno stato differenziato.

Invece, tornerà ad essere valorizzata la concezione originaria di un pubblicismo, caratterizzato dall'impegno di collaboratori che da un lato sono portatori di un sapere specialistico oppure commentatori opinionisti e dall'altro fanno giornalismo nei mass media, svolgendo contemporaneamente la propria attività in altri settori professionali.

III. Deontologia

Il tema della responsabilità etica e deontologica è andato costantemente crescendo all'interno della categoria giornalistica. È generalmente acquisito che il dovere di informare deve accompagnarsi al rispetto della persona.

La Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione per la privacy sono state tappe importanti di questo processo di consapevolezza, ma è diffusa la sensazione che si debba avanzare ulteriormente su questa strada, specialmente nell'attenzione ai minori e ai soggetti deboli, forse anche con la creazione di un istituto composto da membri giornalisti e non giornalisti quale un Osservatorio media-etica per monitorare nel suo complesso il fenomeno dell'informazione.

In ogni caso la riforma dell'Ordine dovrà prevedere che l'autocontrollo e la salvaguardia della deontologia siano realizzati con strumenti efficienti, liberando il Consiglio nazionale dal peso del continuo, pletorico esame di ogni ricorso.

La soluzione individuata è di attribuire ad un organo specializzato del Consiglio nazionale - una

“Sezione disciplinare e per la trattazione dei ricorsi” piuttosto ampia (20-30 componenti), rappresentativa del complesso del Consiglio nazionale ed eletta dal medesimo con voto limitato, regolamentato dal futuro statuto - la trattazione dei procedimenti con poteri deliberanti. Nel caso di procedimenti disciplinari le decisioni della Sezione dovranno essere prese a maggioranza di tre quinti dei componenti, fermo restando che in assenza di tale quorum il ricorso è trasmesso per la decisione al plenum del Consiglio nazionale. In ogni caso i provvedimenti di sospensione o radiazione saranno comunque sottoposti alla decisione del plenum del Consiglio nazionale.

Per migliorare e accelerare i provvedimenti disciplinari in sede regionale, sarebbero opportuni i seguenti interventi modificativi:

- a) il rafforzamento del requisito della terzietà del giudice disciplinare distinguendolo in qualche maniera dal Consiglio dell'Ordine;
- b) necessità di una distinzione tra ruolo inquirente e ruolo giudicante con posizione del collegio giudicante ridotto ad un numero più esiguo di membri rispetto al Consiglio;
- c) previsione di termini per il compimento dell'indagine preliminare e per la celebrazione del giudizio una volta aperto il procedimento disciplinare;
- d) ridiscussione dell'intero sistema disciplinare almeno per quanto concerne il procedimento davanti i Consigli dell'Ordine in una logica di generale ammodernamento rispetto l'assetto tracciato dal legislatore nel 1963.

Occorrerebbe, infine, introdurre una norma generale che preveda che se l'incolpazione si riferisce a fatti di lieve entità, la decisione di procedere al giudizio disciplinare può essere subordinata al rifiuto di accettazione, da parte dell'incolpato, di un avvertimento scritto, con cui il Consiglio gli contesta la violazione commessa e lo richiama al rispetto dei suoi doveri.

Appare opportuno, infine, la possibilità di limitare i ricorsi alla magistratura ordinaria soltanto alla Corte di Cassazione come avviene per gli altri Ordini professionali.

IV. Giurì per la correttezza dell'informazione

La questione delle garanzie per il cittadino-lettore emerge fra gli aspetti più qualificanti di un Ordine dei giornalisti rinnovato. Proprio perchè l'esistenza dell'Ordine è orientata a garantire attivamente la professionalità del lavoro giornalistico e i connessi diritti del giornalista bisogna riservare in una società avanzata eguale attenzione al rispetto dei diritti del cittadino.

Appare urgente dare attuazione concreta al diritto del cittadino di vedere ripristinata la verità dei fatti, qualora fosse stata violata. In proposito parliamo non a caso di verità dei fatti, dal momento che del giornalismo fa parte anche la più ampia libertà di commento, interpretazione ed elaborazione.

Al nuovo procedimento disciplinare, più snello e rapido (indicato al secondo capitolo del presente documento di indirizzo), dovrà affiancarsi un altro istituto: il “Giurì per la correttezza dell'informazione”, creato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, che ne approva il regolamento. Ad esso potranno rivolgersi tutti i soggetti che ritengano di essere stati ingiustamente danneggiati da articoli o notizie relativi a fatti falsi e diffusi da qualsiasi organo di informazione - carta stampata, radio-televisione, on line - e per questo chiedono una rettifica, nelle forme previste dalla legge, come unico strumento idoneo a ristabilire presso il pubblico la verità dei fatti con la conseguente tutela dell'immagine e della dignità del ricor-

rente.

Lo strumento innovativo del Giurì è caratterizzato dalla rapidità della soddisfazione. Il ricorso, che deve essere accettato da entrambe le parti, va presentato in forma scritta entro 15 giorni dalla pubblicazione della notizia ed esclude di per sè ogni altra azione risarcitoria da parte del ricorrente.

Il lodo arbitrale, che in caso di accoglimento del ricorso contiene l'ingiunzione a pubblicare la rettifica, dovrà essere emesso dal Giurì entro il termine di 15 giorni, salvo casi di forza maggiore.

I componenti del Giurì eserciteranno le proprie funzioni in totale autonomia, restando in carica per tre anni e potendo essere rieletti soltanto una volta.

Secondo i principi dell'ordinamento giuridico generale le decisioni contenute nel lodo arbitrale potranno essere appellate davanti alla magistratura ordinaria, ai sensi degli articoli 827 e seguenti del Codice civile.

Il progetto del Giurì si fonda sulla convinzione che un giornalismo capace di riconoscere rapidamente ed efficientemente i propri errori e che sia pronto a correggerli sul proprio organo di comunicazione, meriti poi di non essere ulteriormente perseguitato con esose richieste di risarcimenti. E questo anche nell'interesse delle imprese editoriali.

V. Formazione permanente

Il tema della formazione permanente è diventato di grande attualità a fronte delle continue innovazioni nel settore dei mass media e di una fluidità del mercato, che non poteva essere prevista dal legislatore del 1963.

Appare opportuno che l'offerta di una formazione permanente sia, almeno per certi aspetti, assicurata e progettata in collaborazione con la Fnsi, per quanto riguarda le condizioni sindacali, e con la Fieg, che dovrebbe essere egualmente interessata ad un continuo aggiornamento degli operatori dell'informazione.

Sin d'ora va stabilito che un Ordine dei Giornalisti rinnovato, tenendo anche conto della dimensione europea in cui viviamo, dovrà essere attrezzato per offrire continue possibilità di arricchimento e di affinamento professionale sia alle nuove generazioni sia a chi opera in quel "periodo di mezzo", che risente delle rapide trasformazioni in atto.

VI. Tutela degli interessi morali e professionali

È questa un'attività che fa parte evidentemente dei compiti fondamentali di qualsiasi Ordine. Tuttavia è forte l'esigenza di rafforzare gli strumenti atti a potenziare la libera informazione e soprattutto l'accesso alle fonti.

In particolar modo va rigidamente salvaguardato il diritto al segreto professionale, superando contraddizioni e riserve derivanti da interpretazioni restrittive del Codice di procedura penale.

Inoltre va riconosciuta all'Ordine la facoltà di agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile per la tutela dell'autonomia del giornalista e la difesa dei suoi interessi morali, professionali e materiali.

Norme transitorie

La recente decisione del Consiglio di Stato di riconoscere all'esame professionale dell'Ordine il carattere di "esame di Stato" conferma la piena appartenenza dell'Ordine dei Giornalisti al gruppo degli ordinamenti professionali, per i quali è in discussione al Parlamento una legge quadro, destinata a regolare i fondamenti della loro attività.

Al di là della legge-quadro si pone la necessità di un testo normativo snello, che regolamenti le specificità dell'Ordine attinenti alla professione giornalistica.

Tutto il resto, i dettagli del funzionamento dell'Ordine dei Giornalisti, potranno trovare definizione in uno statuto interno.

Va tenuto presente, insomma, che si sta andando verso strumenti normativi snelli, superando il vecchio approccio di una mega-legge sull'Ordine in sostituzione di quella del 1963. In particolar modo è possibile, auspicabile ed urgente - proprio per sensi di responsabilità verso le nuove generazioni che si affacciano al lavoro - realizzare la riforma dell'accesso come prima tappa di una riforma generale dell'Ordine. La recente decisione del Consiglio di Stato di riconoscere all'esame professionale dell'Ordine il carattere di "esame di Stato" conferma la piena appartenenza dell'Ordine dei Giornalisti al gruppo degli ordinamenti professionali, per i quali è in discussione al Parlamento una legge quadro, destinata a regolare i fondamenti della loro attività.

Al di là della legge-quadro si pone la necessità di un testo normativo snello, che regolamenti le specificità dell'Ordine attinenti alla professione giornalistica.

Tutto il resto, i dettagli del funzionamento dell'Ordine dei Giornalisti, potranno trovare definizione in uno statuto interno.

Va tenuto presente, insomma, che si sta andando verso strumenti normativi snelli, superando il vecchio approccio di una mega-legge sull'Ordine in sostituzione di quella del 1963. In particolar modo è possibile, auspicabile ed urgente - proprio per sensi di responsabilità verso le nuove generazioni che si affacciano al lavoro - realizzare la riforma dell'accesso come prima tappa di una riforma generale dell'Ordine.

Il giornalismo italiano chiede di svilupparsi in un quadro di riferimento stabile e certo. Siamo convinti che sia interesse del Parlamento, del Governo, degli Editori, di tutte le organizzazioni di categoria, ma soprattutto della società civile nel suo insieme garantire e potenziare la libera informazione e l'indipendenza del giornalista, segno distintivo della cultura, della democrazia, della civiltà di un Paese".

■ B 12**Il nuovo regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale****D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia**

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli I, II e IV della legge 3.2.1963 n. 69 sull'ordinamento della professione giornalistica e ai Titoli I, II e III del regolamento per l'esecuzione alla legge stessa approvato con D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e successive modifiche (D.P.R. 3.5.1972 n. 212 e D.P.R. 21.9.1993 n. 384), la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti è disciplinata dal presente regolamento previsto dall'art. 20 lett. e) della legge 3.2.1963 n. 69.

Titolo II

**Dell'organizzazione
del Consiglio nazionale**

Capo I

**INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE, ELEZIONE
DELLE CARICHE E LORO FUNZIONI**

Art. 2 I consiglieri nazionali entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni con l'insediamento del Consiglio nazionale che ha luogo nella riunione per la elezione delle cariche di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione.

Art. 3 Nella riunione per la elezione delle cariche del Consiglio nazionale sotto la presidenza provvisoria di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione, chi intende candidarsi alla presidenza può, prima dell'apertura del seggio e in un tempo massimo di 15 minuti, esprimere i propri intenti programmatici ed eventualmente presentare le candidature alle cariche di vice presidente, di segretario, di tesoriere e degli altri componenti il Comitato esecutivo.

Ogni altro consigliere che intenda candidarsi per le altre cariche dell'Esecutivo può notificarlo al presidente provvisorio che ne informa l'assemblea.

L'elezione del presidente e del vice presidente avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il candidato che raggiunge la maggioranza dei tre quinti dei voti dei componenti il Consiglio. Qualora nessun consigliere raggiunga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun consigliere ottiene tale maggioranza si procede ad una terza votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

L'elezione del segretario e del tesoriere avviene separatamente e a scrutinio segreto. È eletto al primo scrutinio il consigliere che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se nessun consigliere raggiunge tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione, di ballottaggio, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene più voti.

Nelle votazioni di ballottaggio le schede bianche e nulle si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto.

Art. 4 Il Consiglio nazionale procede quindi all'elezione dei membri professionisti e pubblicitari che integrano il Comitato esecutivo. La votazione si svolge contestualmente ed a scrutinio segreto, ferma restando la composizione di sei professionisti e tre pubblicitari. Vengono eletti al primo scrutinio i candidati che raggiungano la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. Se non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuni dei candidati si procede ad una seconda votazione per i posti da coprire. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti.

Art. 5 Le votazioni per il presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali professionisti in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio. Le votazioni per il vice presidente si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali pubblicitari in ordine alfabetico, salvo la terza votazione che si effettua votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio. Le votazioni per il segretario e per il tesoriere si effettuano la prima volta mediante segno preferenziale su schede recanti il cognome e il nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico, mentre la seconda volta si effettuano votando uno dei due candidati ammessi al ballottaggio.

Le votazioni per gli altri componenti l'Esecutivo si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali, distinti per elenco di appartenenza, in ordine alfabetico.

Le votazioni per le commissioni consultive e referenti si effettuano mediante segno preferenziale su schede recanti cognome e nome di tutti i consiglieri nazionali in ordine alfabetico.

Art. 6 Lo spoglio delle schede per le elezioni delle cariche è fatto dall'ufficio provvisorio di presidenza integrato da due consiglieri scrutatori designati dal presidente.

Art. 7 Il Consiglio nazionale, nella sua prima seduta o in quella immediatamente successiva, elegge i Revisori dei conti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 19 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 nonché dell'art. 25 del Regolamento di esecuzione, e con gli stessi criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 8 Nelle elezioni delle cariche di cui ai precedenti articoli e comunque in ogni altro caso di elezione di consiglieri a particolari incarichi, qualora vi sia parità di voti tra uno o più candidati, è eletto il più anziano per iscrizione all'albo e in caso di ulteriore pari anzianità il più anziano per età.

In caso di passaggio dall'elenco professionisti all'elenco pubblicitari, o viceversa, l'anzianità si calcola a partire dalla data della prima iscrizione ad uno dei due elenchi dell'albo.

Art. 9 Ultimati gli adempimenti elettorali il presidente assume le sue funzioni immediatamente nella stessa seduta in cui è avvenuta l'elezione e così pure avviene per le altre cariche interne. Il presidente rappresenta il Consiglio nazionale, lo convoca e lo presiede, ne dirige e disciplina le sedute, pone all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine e assicura il buon andamento dei lavori, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.

Art. 10 Il segretario provvede alla redazione del processo verbale delle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo, tiene nota delle deliberazioni adottate, procede all'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni e coadiuva in genere il presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.

Il segretario cura inoltre il normale svolgimento delle attività istituzionali e degli adempimenti di ufficio in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 11 Il tesoriere redige il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio e cura l'amministrazione in attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita il proprio compito nell'ambito dei poteri assegnatigli dalla legge ordinaria e dal regolamento di esecuzione della legge professionale.

Capo II

COMMISSIONI PERMANENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13 Le Commissioni del Consiglio nazionale previste dall'art. 20 ter del regolamento di esecuzione sono organi preparatori delle deliberazioni del Consiglio nazionale e nel quadro degli affari ad esse assegnati hanno il compito di predisporre per il Consiglio nazionale, tramite il Comitato esecutivo, determinati pareri, relazioni o proposte di deliberazioni.

Trattano gli argomenti loro trasmessi dalla Segreteria del Consiglio nazionale ove non sia diversamente disposto da apposite deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di rinnovo le Commissioni sono investite degli affari già pendenti davanti alle precedenti Commissioni.

Art. 14 Il Consiglio nazionale procede alla elezione delle Commissioni consultive e referenti con votazione a scrutinio segreto.

Per la commissione ricorsi, la commissione giuridica e la commissione culturale ogni consigliere può esprimere un massimo di cinque preferenze, per la commissione amministrativa un massimo di quattro preferenze.

I consiglieri che intendono candidarsi per le commissioni possono notificarlo al presidente che ne informa il Consiglio.

Sono eletti i consiglieri che al primo scrutinio ottengono il maggior numero dei voti dei presenti.

Per le votazioni si applica l'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 15 Il Consiglio nazionale può deliberare la nomina di Commissioni speciali o di inchiesta che sono composte esclusivamente da consiglieri nazionali e operano ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

Per l'esame di particolari argomenti e per una durata determinata, il Consiglio nazionale può altresì nominare gruppi di lavoro che devono essere composti per almeno due terzi da consiglieri nazionali e per non più di un terzo da esperti esterni.

Analoga facoltà è data al Comitato esecutivo ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva.

Art. 16 Nessun consigliere può far parte di più di una delle Commissioni permanenti previste dall'art. 20 ter del regolamento di esecuzione.

Art. 17 Le Commissioni permanenti sono convocate separatamente per la prima volta dal presidente del Consiglio nazionale per procedere all'elezione disgiunta del presidente, del vice presidente e del segretario. Successivamente vengono convocate dai rispettivi presidenti, d'intesa e per mezzo del segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nella elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario risultano eletti a scrutinio segreto i candidati che ottengono la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si applica la norma di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Le convocazioni delle Commissioni vengono comunicate al presidente, al vicepresidente, al segretario e al tesoriere, i quali possono intervenire ai lavori senza diritto di voto ove non componenti ad altro titolo; essi comunque hanno diritto di parola.

Art. 18 Le sedute di ciascuna Commissione sono valide purchè sia presente la metà più uno dei componenti.

Art. 19 Dei lavori delle Commissioni viene redatto per ogni seduta un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene trasmesso al presidente e al segretario del Consiglio nazionale, nonchè al direttore per gli adempimenti di competenza.
I verbali sono consultabili da ciascun consigliere nazionale.

Art. 20 Il presidente della Commissione può nominare per ciascun argomento uno o più relatori. La Commissione presenta le relazioni richieste dal Consiglio nazionale entro 60 giorni dalla ricezione della proposta su cui è chiamato a riferire. Tale termine può essere ridotto alla metà in caso di urgenza.

Art. 21 Qualora un componente di Commissione sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e sostituito con un altro componente eletto con una nuova votazione del Consiglio nazionale.
Con le stesse modalità si procede alla sostituzione di un componente della Commissione dimissionario o che venga a mancare per qualsiasi altra causa.
Se una Commissione non raggiunge per tre volte consecutive il numero legale, il presidente del Consiglio nazionale pone all'ordine del giorno del Consiglio stesso il rinnovo della Commissione.

Art. 22 Le Commissioni, di concerto con il Comitato Esecutivo, possono avvalersi, di volta in volta, di esperti di particolare competenza nella materia che è oggetto della discussione. Gli esperti possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio nazionale e comunque non hanno diritto al voto.

Capo III

CONSULTA DEI PRESIDENTI E DEI VICE PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI O INTERREGIONALI

Art. 23 Quando il Consiglio nazionale si avvale della facoltà di cui all'art. 20 bis del D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 di riunire, con funzioni consultive, i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali, ai lavori della riunione partecipano i componenti del Comitato esecutivo e i presidenti delle Commissioni consultive o loro rappresentanti componenti delle commissioni stesse in relazione ai temi da trattare.

Possono altresì partecipare ai lavori consiglieri o esperti designati dal presidente del Consiglio nazionale.

La Consulta può essere convocata dal Presidente del Consiglio nazionale di sua iniziativa o su richiesta del Comitato esecutivo o del Consiglio nazionale.

Capo IV

PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE. DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE

Art. 24 Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente con notificazione a mezzo raccomandata o previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica, con pro-

cedura di avvenuta ricezione, inviata almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine è ridotto a 5 giorni e la convocazione deve avvenire telefonicamente o per fax o per posta elettronica, con procedura di avvenuta ricezione.

Il presidente convoca il Consiglio nazionale anche quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere inviato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, secondo le modalità previste dal primo comma per i casi di urgenza.

Art. 25 La riunione del Consiglio nazionale ha inizio con l'approvazione del processo verbale della seduta precedente, depositato presso la segreteria almeno il giorno prima della sessione. Se non vi sono osservazioni, il verbale si considera approvato. Se richiesta, la votazione avviene per alzata di mano.

Sul processo verbale nessun consigliere può avere la parola se non per chiedere la lettura delle parti su cui intende intervenire e farvi inserire una rettifica, o per chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente o, infine, per fatto personale.

Le rettifiche e le osservazioni vengono trascritte nel verbale della seduta in corso. Di ogni seduta viene anche redatto il resoconto registrato.

Art. 26 Il presidente, all'inizio della seduta del Consiglio nazionale, indice l'appello nominale dei consiglieri per verificare l'esistenza del numero legale. I nomi dei consiglieri presenti e degli assenti, giustificati e non, sono indicati nel verbale della seduta e pubblicati sul sito Internet dell'Ordine.

Nel corso dei lavori del Consiglio nazionale il numero legale è presunto. Si procede all'accertamento qualora ciò sia richiesto da un consigliere. Se il Consiglio nazionale non è in numero legale, il presidente sospende la seduta per non meno di un'ora. Nel caso in cui il numero legale non sia nuovamente raggiunto il presidente rinvia la seduta per non meno di un'ora oppure la toglie. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta.

L'inversione dei punti all'ordine del giorno può essere proposta all'inizio della sessione e comunque non più di una volta nella stessa seduta e solo dopo aver esaurito l'argomento in discussione. Sulla proposta il Consiglio nazionale decide per alzata di mano. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione. Ulteriori modifiche nell'ordine dei lavori possono essere apportate solo per audizioni già fissate per la trattazione dei ricorsi.

Art. 27 Nessun consigliere può prendere la parola senza averla chiesta ed ottenuta dal presidente. Se in qualsiasi modo tiene un atteggiamento ed un linguaggio tali da turbare l'ordine e l'andamento dei lavori il presidente lo richiama nominandolo. Il consigliere richiamato può chiedere di presentare le sue spiegazioni. Se chiede di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il Consiglio a decidere, con votazione segreta, senza discussione.

Art. 28 Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Nuovi argomenti possono essere inseriti all'ordine del giorno ove proposti da almeno dieci consiglieri.

Art. 29 Durante la discussione il presidente ha facoltà di interpellare il Consiglio perchè decida se debbano ritenersi chiuse da quel momento le iscrizioni a parlare.

I consiglieri che non siano presenti in aula quando è il loro turno decadono dal diritto alla parola.

Art. 30 Prima che abbia inizio la discussione su un argomento, un consigliere può proporre la questione pregiudiziale, cioè che dell'argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione venga rinviata.

Nel caso della proposizione di questioni pregiudiziali o sospensive, il presidente dà la parola ad un consigliere a favore e a uno contro e quindi pone ai voti dell'assemblea la questione con votazione per alzata di mano.

Art. 31 Nessuno può parlare più di una volta nella discussione di uno stesso argomento tranne che per richiamo al regolamento o per fatto personale.

Il presidente decide se concedere la parola dopo l'indicazione del consigliere in merito al fatto personale.

Art. 32 Ogni consigliere ha il diritto di proporre ordini del giorno ed emendamenti a proposte di deliberare i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione. Non possono proporsi emendamenti contrastanti con precedenti decisioni del Consiglio su un argomento.

Art. 33 La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto. Qualora siano stati presentati più emendamenti essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario; prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Art. 34 I provvedimenti vengono posti in votazione finale dal presidente. Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse domande quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale e quella per appello nominale prevale su quella per alzata di mano.

Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo quanto disposto da legge e regolamento in materia di ricorsi.

Nelle votazioni a scrutinio segreto mediante schede lo spoglio è effettuato dall'ufficio di presidenza del Consiglio nazionale integrato dal segretario e da due scrutatori designati dal presidente.

I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo, le variazioni di bilancio e il rendiconto dell'esercizio devono essere votati nel loro complesso per appello nominale. Tutti gli atti contabili e la relativa documentazione devono essere a disposizione dei consiglieri, che hanno facoltà di consultare anche i giustificativi, almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nazionale che avrà all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

Gli incarichi esterni deliberati dal Comitato Esecutivo che comportino rapporti retribuiti di collaborazione devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nazionale nella prima seduta utile. In caso di mancata ratifica sono salvi gli effetti prodotti.

Le decisioni del Consiglio nazionale devono tutte essere rese pubbliche per estratto, contenente ogni elemento utile, con l'inserimento sul sito Internet e la pubblicazione sul giornale dell'Ordine. Analogamente le decisioni sui ricorsi saranno rese pubbliche dopo l'avvenuta notifica alle parti.

Art. 35 Ad eccezione dei relatori per l'introduzione e l'eventuale replica, durante la discussione i consiglieri possono intervenire su un singolo argomento per non più di dieci minuti. Chiusa la discussione generale e prima della votazione i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse dichiarazioni per spiegare i motivi dell'astensione, sempre nel tempo massimo di tre minuti.

Art. 36 Ogni deliberazione del Consiglio è presa a maggioranza dei voti validi, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa. I voti espressi mediante schede bianche e nulle nonchè le astensioni si computano solo ai fini del quorum degli aventi diritto al voto. Nelle votazioni a scrutinio segreto il consigliere che non intende partecipare al voto deve dichiararlo. In caso di parità di voti e sistema di votazione palese prevale il voto del presidente. In caso di parità di voti con l'adozione dello scrutinio segreto la proposta è respinta. Il risultato della votazione è proclamato dal presidente. Nelle votazioni a scrutinio palese i consiglieri risultati presenti al momento dell'appello nominale e che non partecipano al voto sono considerati astenuti.

I provvedimenti riguardanti l'approvazione del bilancio preventivo e le variazioni di bilancio devono essere approvati con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 37 Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte dell'assemblea.

Art. 38 Le mozioni di fiducia e di sfiducia al Comitato esecutivo e alle singole cariche interne vengono discusse nella seduta successiva a quella di presentazione, da convocarsi secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente regolamento per i casi di urgenza. Devono essere motivate e votate per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

Titolo III

Della trattazione dei ricorsi

Art. 39 Le impugnazioni di cui all'art. 59 del regolamento di esecuzione devono essere proposte al Consiglio nazionale. Il ricorso deve essere presentato presso il Consiglio regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere depositato unitamente alla documentazione in esso menzionata e, per i disciplinari, deve recare la prova dell'avvenuta notificazione agli eventuali controinteressati. A margine del ricorso, a cura della segreteria, è annotata la data di presentazione.

Il ricorso può essere presentato anche direttamente al Consiglio nazionale nel medesimo termine perentorio di trenta giorni, e seguendo le stesse modalità. In tal caso il Consiglio nazionale trasmette sollecitamente il ricorso e la relativa documentazione al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata per gli adempimenti di cui all'art. 61, 3°, 4° e 5° comma del regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963.

La presentazione può avvenire con deposito a mano, nel qual caso la segreteria rilascerà ricevuta, o mediante notificazione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ultimo caso la data di spedizione vale come data di presentazione. Gli eventuali controinteressati possono costituirsi innanzi al Consiglio regionale o interregionale mediante deposito di memorie e documenti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 61 del regolamento di esecuzione.

Decorsi i termini di deposito di cui all'art. 61 del regolamento di esecuzione, il ricorso è inoltrato con i prescritti allegati al Consiglio nazionale nei termini previsti dal medesimo art. 61. Non appena pervenuto al servizio protocollo, il ricorso è trasmesso all'ufficio ricorsi e messo a disposizione della presidenza della commissione istruttoria dei ricorsi. Il presidente del Consiglio nazionale, su proposta del presidente della Commissione, nomina il relatore tra i componenti della Commissione stessa. L'ufficio ricorsi pone tempestivamente a disposizione del consigliere istruttore tutti gli atti e documenti relativi al ricorso nonchè gli atti riguardanti le indagini eventualmente disposte a norma dell'art. 63 del regolamento di esecuzione.

Il consigliere istruttore numera progressivamente tutti gli atti prodotti e quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 40 Nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare. Se presentata al Consiglio regionale, l'istanza di sospensione, unitamente a copia del ricorso e della delibera impugnata, va immediatamente trasmessa al Consiglio nazionale, senza attendere lo scadere dei 30 giorni di deposito previsto dall'art. 61 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69. Il ricorrente può anche presentare l'istanza, unitamente a copia del ricorso e della deliberazione impugnata, direttamente al Consiglio nazionale.

La Commissione ricorsi iscrive l'istanza di sospensione cautelare all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruzione sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nazionale nella sua prima seduta.

Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato a ricorrere al Consiglio nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare. In caso di esito diverso, l'esponente può solo produrre memorie. L'esponente, al quale deve essere notificata la decisione, ha diritto di acquisire copia del fascicolo a norma e nei limiti della legge 241/1990.

Il soggetto che abbia presentato istanza di iscrizione o di reinscrizione all'Albo, al Registro dei praticanti e agli elenchi annessi ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale quando siano trascorsi 60 giorni dalla presentazione senza che il Consiglio regionale o interregionale abbia provveduto a deliberare, o ad emettere un provvedimento istruttorio.

Art. 41 Il relatore, nei 5 giorni successivi alla nomina, comunica al presidente del Consiglio nazionale la propria accettazione o fa presente il proprio impedimento giustificandone i motivi.

Il presidente del Consiglio nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Art. 42 Il relatore redige una relazione sul ricorso che deve essere sottoposta all'esame collegiale della Commissione istruttoria.

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio e ritenuti insanabili, il consigliere istruttore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile. Il Consiglio nazionale decide se annullare la delibera o rinviare gli atti al Consiglio regionale o interregionale interessato perchè apra un nuovo procedimento, oppure se rinviarli alla Commissione istruttoria perchè si pronunci sul merito.

Nell'assenza non motivata e comunque quando il ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato o gli eventuali testi da lui indicati non si presentino per due volte all'audizione, la commissione ricorsi può procedere sulla base degli atti in suo possesso. La mancata presentazione di testi iscritti all'albo verrà segnalata all'Ordine di appartenenza per eventuali provvedimenti.

Le conclusioni da sottoporre al Consiglio nazionale sono approvate dai membri della Commissione a maggioranza semplice e trasmesse al presidente del Consiglio nazionale almeno 5 giorni prima della seduta fissata per la discussione, con l'indicazione della data di trasmissione. Salvo che per i ricorsi per il riconoscimento del praticantato, che sono discussi e decisi in tempo utile per le sessioni d'esame, e per i disciplinari a rischio di prescrizione, tutti gli altri ricorsi sono posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale secondo le seguenti priorità: 1) allarme sociale del fatto contestato; 2) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria; 3) data di impugnazione della delibera. Le stesse priorità valgono per l'iscrizione a ruolo e l'assegnazione ai relatori della commissione ricorsi.

Art. 43 La Segreteria del Consiglio nazionale, qualora le parti, nelle loro deduzioni previste dall'art. 61 del Regolamento di esecuzione, abbiano chiesto di essere sentite ai sensi del-

l'art. 63, secondo comma, di detto Regolamento, invita le parti stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno dieci giorni prima della seduta fissata per la discussione, a presentarsi alla seduta stessa.

A tal fine nella lettera debbono essere indicati il giorno e l'ora della seduta del Consiglio nazionale.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

Il ricorrente o il suo legale rappresentante può essere interrogato soltanto dal presidente della commissione istruttoria o dal relatore.

I consiglieri nazionali che intendono porre domande al ricorrente possono farlo per il tramite del presidente del Consiglio nazionale.

Art. 44 La segreteria del Consiglio nazionale trasmette a tutti i componenti del Consiglio medesimo, almeno 10 giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta della commissione, se già disponibile. L'invio può avvenire a mezzo raccomandata o, previa autorizzazione scritta dei consiglieri, per fax o posta elettronica con procedura di avvenuta ricezione.

Se si tratta di istanza presentata in base all'art. 71 (terzo comma) della legge 3 febbraio 1963 n. 69, viene trasmessa copia dell'istanza medesima.

Gli atti relativi al ricorso e le relazioni della Commissione ricorsi sono posti, almeno 5 giorni prima della discussione, a disposizione dei componenti il Consiglio nazionale che hanno facoltà di consultarli presso la segreteria del Consiglio stesso.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno del Consiglio nazionale. Il funzionario dell'Ufficio ricorsi provvederà, in questo caso, a trascrivere il nome del consigliere con l'indicazione degli atti di cui è stata tratta copia.

Entro 30 giorni dall'insediamento del Consiglio nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri l'elenco dei procedimenti pendenti davanti al Consiglio stesso e di quelli pendenti dinanzi alla Magistratura.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato, e proposta della commissione istruttoria, se già deliberata.

Sui ricorsi pervenuti successivamente dovrà essere fornito ai consiglieri l'aggiornamento, con gli elementi utili e disponibili, prima di ogni sessione del Consiglio nazionale. I consiglieri sono tenuti al mantenimento del segreto d'ufficio.

Art. 45 La discussione del ricorso ha inizio con la lettura, da parte del consigliere istruttore (o, in sua assenza, da parte di altro membro della Commissione istruttoria) della relazione e delle conclusioni della Commissione stessa.

La proposta della Commissione istruttoria può essere votata immediatamente salvo che uno o più consiglieri chiedano di intervenire. Se nel corso della discussione vengono avanzate proposte diverse da quelle della Commissione, le più favorevoli al ricorrente vanno poste in votazione per prime.

Le proposte iscritte all'ordine del giorno e non votate per qualsiasi motivo vanno iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo che il Consiglio non abbia chiesto ulteriori atti istruttori.

Art. 46 Ogni deliberazione del Consiglio nazionale comunque attinente al ricorso è adottata secondo la procedura prevista dagli artt. 63 e 64 del regolamento di esecuzione. Nelle decisioni dei ricorsi in materia disciplinare il Consiglio nazionale può erogare una sanzione più grave rispetto a quella di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Pubblico ministero competente. Se il ricorso è proposto solo dall'interessato vale il divieto della reformatio in peius delle decisioni di primo grado.

Art. 47 La decisione del ricorso è redatta, a norma dell'art. 64 del regolamento di esecuzione, dal servizio ricorsi con l'assistenza del consigliere istruttore e quindi depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi addotti in giudizio.

In tema d'iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti, la decisione di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 43 del regolamento di esecuzione, contiene il mandato al Consiglio regionale di iscrivere il ricorrente nel registro dei praticanti con decorrenza dalla data fissata nella decisione. La decisione del Consiglio nazionale vale altresì come dichiarazione di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

In caso di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio nazionale per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti o negli elenchi speciali, l'iscrizione decorre dalla data di presentazione dell'istanza al Consiglio regionale o interregionale.

Art. 48 Per i ricorsi in materia disciplinare di cui all'art. 65 del Regolamento di esecuzione e per i reclami in materia elettorale di cui all'art. 66 dello stesso Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente titolo.

Titolo IV

Dell'amministrazione del Consiglio nazionale

Art. 49 Il Consiglio nazionale determina con proprio regolamento interno le norme contabili e tecniche per l'amministrazione del Consiglio stesso.

Art. 50 Il Consiglio nazionale determina, con proprio regolamento, da approvarsi dal Ministero della Giustizia, le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio stesso nonché della Consulta dei presidenti e vicepresidenti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 20 bis del regolamento di esecuzione.

Il Consiglio nazionale provvede:

- a) al coordinamento delle iniziative e attività degli Ordini regionali e interregionali anche attraverso incontri bilaterali o richieste di atti e notizie che si ritengano necessari;
- b) ad esercitare la vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli regionali e interregionali, sull'esercizio d'ufficio delle funzioni di iniziative disciplinari di cui all'art. 48 della legge e sul rispetto degli indirizzi formulati in sede nazionale in materia di scuole di giornalismo, chiedendo a tal fine gli atti e le notizie che ritiene opportuni;
- c) alla promozione e coordinamento di iniziative, ricerche, incontri e seminari di studio a carattere professionale, con particolare riferimento a quelli intesi a favorire la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico e culturale della categoria;
- d) alla definizione e aggiornamento dei principi e delle norme di comportamento che devono essere osservati dagli iscritti nell'esercizio della professione attraverso la raccolta sistematica della giurisprudenza professionale in materia deontologica e la segnalazione ai Consigli

regionali o interregionali di fatti riguardanti l'osservanza delle regole della deontologia professionale;

e) a determinare periodicamente, in attuazione dell'art. 20 lettera b) del Regolamento di esecuzione della legge professionale, il quadro di indirizzi per lo svolgimento del praticantato presso le strutture di formazione al giornalismo promosse dalle Università o da enti pubblici o privati e a riconoscere la conformità agli indirizzi predeterminati mediante apposite convenzioni.

Art. 51 Il Consiglio nazionale, a norma dell'art. 20 lettera f) della legge istitutiva fissa, con propria deliberazione, i criteri e la misura delle indennità e dei rimborsi spese da corrispondere alle cariche istituzionali, ai componenti il Comitato esecutivo, ai componenti il Consiglio nazionale, ai componenti le Commissioni e i Gruppi di lavoro e ai commissari d'esame. Ai consiglieri nazionali presenti al momento dell'appello nominale e che risultino assenti al momento della verifica del numero legale, sia attraverso un nuovo appello che nelle votazioni a scrutinio segreto, senza avere preventivamente giustificato tale assenza presso il Segretario o senza aver dichiarato la volontà di allontanarsi dall'aula ovvero di non partecipare al voto, l'indennità di presenza per quella specifica seduta viene dimezzata.

Art. 52 Il Consiglio nazionale fissa la misura dei diritti di segreteria dovuti per prestazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 27, primo comma, del regolamento di esecuzione, nonché, con deliberazione da adottarsi nel mese di ottobre, la misura delle quote dovute dagli iscritti ai sensi dell'art. 20 lettere f) e g) della legge istitutiva.

■ B 13

Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo

Testo del 17.4.2002 e successive modificazioni

Premessa

I. Principi generali

II. Comitato Tecnico Scientifico

III. Verifiche della qualità didattica e formativa

IV. Indirizzi per la didattica

V. Formazione pratica

VI. Condizioni tecnico-organizzative per la pratica giornalistica

VII. Procedure per il riconoscimento

VIII. Norma finale

In attuazione del compito di legittimazione, coordinamento e vigilanza delle strutture di preparazione e avviamento alla professione giornalistica, attribuito dall'art. 20 bis del DPR 4/2/1965 n. 115 e successive modificazioni, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti stabilisce il seguente

“Quadro di indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo”

I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, sentiti i pareri dei Consigli regionali o interregionali territorialmente competenti e del Comitato Tecnico Scientifico di cui al relativo capitolo, può riconoscere le strutture formative finalizzate all'accesso professionale, dichiarandole sedi idonee allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3/2/1963 n. 69, stipulando apposite convenzioni.

Il riconoscimento avviene attraverso una specifica e motivata deliberazione del Consiglio nazionale dopo la verifica dell'osservanza dei requisiti previsti dal presente “Quadro di indirizzi”.

Art. 2 Possono essere riconosciuti, nel quadro degli attuali ordinamenti: Istituti biennali di formazione al giornalismo per il cui accesso è richiesto un titolo di laurea; scuole biennali di specializzazione post laurea in giornalismo; master universitari biennali in giornalismo; corsi di laurea specialistica in giornalismo. (1)

Art. 3 Possono chiedere il riconoscimento le strutture promosse con le procedure di cui all'art. 23 da:

- a) organismi e associazioni professionali dei giornalisti;
- b) Università

Non possono essere riconosciute scuole di tipo aziendale che assicurino l'assunzione degli allievi.

Le strutture di formazione possono essere gestite in forme consortili fra i soggetti e gli enti elencati ai punti a) e b), con il concorso di enti pubblici e privati, enti locali, enti e istituzioni comunitarie, imprese editoriali o radiotelevisive iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (Legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Art. 4 Per chiedere il riconoscimento le strutture formative devono:

- a) provare le finalità esclusivamente formative e non speculative o di lucro;
- b) documentare la trasparenza, la legittimità e l'autonomia delle fonti di finanziamento, fornendo, mediante i relativi atti formali, adeguate garanzie circa le risorse annue, documentandone la misura e la natura (es. contributi regionali, universitari, enti privati, banche, ecc.). I finanziamenti non possono essere limitati alla sola tassa di iscrizione a carico degli allievi e non devono in alcun modo condizionare l'autonomia didattico-culturale e la capacità organizzativa della struttura di formazione al giornalismo;
- c) garantire una effettiva preparazione professionale al giornalismo.

Art. 5 I corsi devono prevedere il tirocinio in diverse branche del giornalismo, così da realizzare una sostanziale formazione multimediale (stampa, radio, televisione, agenzia, on line, ecc.). Le specializzazioni in un determinato settore della professione (economia, esteri, ecc) si possono ottenere solo dopo aver conseguito la laurea di secondo livello e, poi, il diploma di specializzazione di cui agli artt. 3 e 7 del Decreto 3 novembre 1999 n. 509.

Art. 6 La durata dei corsi è di almeno 1000 ore annue, a tempo pieno e frequenza obbligatoria, di cui non meno del 60% dedicate alla pratica guidata all'interno delle strutture.

Gli stages nelle aziende sono aggiuntivi e neppure parzialmente sostitutivi.

Art. 7 Le strutture formative sono a numero programmato. L'accesso avviene per titoli ed esami.

Ciascuna struttura è libera di predisporre la selezione per l'accesso ai corsi, in armonia con

i principi generali indicati dal presente quadro di indirizzi.

Art. 8 Spetta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti valutare e determinare il numero degli allievi da assegnare a ciascuna struttura formativa, tenendo conto, tra l'altro: della disponibilità dei posti dichiarata e documentata da ciascuna struttura; di una analisi del mercato editoriale e delle sue prospettive di sviluppo, condotta anche in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con la Federazione Italiana Editori Giornali e sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 9 I Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei Giornalisti territorialmente competenti iscriveranno nel registro dei praticanti gli allievi ammessi a seguire i corsi riconosciuti. Durante il ciclo formativo, le strutture devono effettuare verifiche periodiche sul rendimento e sulla formazione acquisita dagli allievi.

Superato il periodo di tre mesi dall'inizio dei corsi, i direttori delle strutture sono tenuti a rilasciare un giudizio di merito sulle capacità di profitto dimostrate dagli allievi ammessi. Tale giudizio costituisce condizione indispensabile per il rilascio, da parte del direttore responsabile delle pubblicazioni edite dalla struttura di formazione, della dichiarazione comprovante l'effettivo inizio della pratica, prevista dall'art. 33 della legge 3.2.1963 n. 69, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, con decorrenza dall'inizio dei corsi.

Il giudizio negativo esclude il rilascio della dichiarazione di effettivo inizio della pratica, di cui al comma precedente, e comporta l'esclusione dell'allievo dai corsi di formazione.

Al compimento del corso di formazione, il direttore responsabile delle pubblicazioni edite dalla struttura, di concerto con il direttore della struttura stessa, è tenuto a rilasciare all'allievo la dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, prevista dall'art. 34 della legge 3.2.1963 n. 69.

La rinuncia dell'allievo, la mancata frequenza o l'assenza, per qualsiasi motivo e in ogni anno scolastico superiore al 30% del tempo stabilito per lezioni o esercitazioni di formazione pratica, nonché l'allontanamento dai corsi a qualsiasi titolo determinata, comportano l'esclusione dai corsi medesimi e devono essere comunicate tempestivamente al Consiglio regionale presso il quale l'allievo è iscritto, per le decisioni di competenza, ai sensi della legge 3.2.1963 n. 69.

Non possono subentrare altri allievi in graduatoria se la rinuncia o l'allontanamento avvengono dopo i primi due mesi.

II. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 10 Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti istituisce un Comitato Tecnico Scientifico al quale sono affidati i seguenti compiti:

- a) istruire la pratica di riconoscimento ed esprimere il parere sulla conformità delle strutture formative ai principi ed alle norme previste dal "Quadro di indirizzi";
- b) individuare preventivamente il numero degli allievi ammissibili nelle strutture riconosciute, in base al disposto dell'art. 8;
- c) effettuare le verifiche della qualità didattica e formativa, previste dal "Quadro di indirizzi".

III. VERIFICHE DELLA QUALITÀ DIDATTICA E FORMATIVA

Art. 11 La formazione pratica e professionale al giornalismo, fermi restando principi e valori di fondo previsti dalla legge 3.2.1963 n. 69, deve realizzarsi in relazione allo sviluppo, all'innovazione ed ai mutamenti dell'esercizio della professione.

Art. 12 Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico e sentiti i pareri dei Consigli regionali o interregionali territorialmente competenti,

può revocare il riconoscimento a seguito delle verifiche periodiche della qualità didattica e formativa, compiute dallo stesso Comitato.

Art. 13 Le verifiche di cui al precedente art. 12 riguarderanno in particolare:

- a) lo svolgimento effettivo degli insegnamenti pratici di giornalismo e della pratica guidata nelle testate della struttura formativa, nelle misure stabilite dal precedente art. 6;
- b) la presenza di giornalisti quali docenti per gli insegnamenti pratici e professionali, e di esperti con competenze specifiche nelle materie di insegnamento nonché di eventuali tutor - giornalisti professionisti iscritti all'albo - coordinati dal direttore delle testate, per l'esercizio pratico del giornalismo;
- c) la disponibilità e l'uso delle attrezzature tecnologiche per le pratiche multimediali di base;
- d) la presenza e la diffusione di testate giornalistiche prodotte dagli allievi e destinate all'esterno delle strutture formative;
- e) la finalizzazione concreta e puntuale degli insegnamenti e delle esercitazioni all'attualità quotidiana o periodica dell'informazione giornalistica;
- f) l'integrazione fra gli insegnamenti teorico-culturali e quelli tecnico-professionali.

Art. 14 Il Comitato Tecnico Scientifico effettuerà le verifiche con una periodicità annuale: oltre all'istruzione della pratica iniziale di riconoscimento, dovrà quindi compiere almeno una verifica alla metà del corso e la successiva prima della conclusione.

IV. INDIRIZZI PER LA DIDATTICA

Art. 15 Le strutture formative sono libere di organizzare autonomamente piani e programmi didattici. L'autonomia didattica nella determinazione degli indirizzi, dell'organizzazione, della scansione e della temporalità dei percorsi formativi deve rispondere comunque agli indirizzi di massima di cui all'art. 17 che riguardano l'insegnamento dei principi e delle pratiche giornalistiche di base.

Art. 16 Nel rispetto dell'autonomia e della libertà didattica dei docenti e delle strutture accademiche, è ammissibile e auspicabile l'uso di strumenti e forme seminariali che favoriscano l'obiettivo dell'integrazione tra formazione teorico-culturale e formazione tecnico-professionale.

Art. 17 Gli insegnamenti teorici e pratici attinenti la formazione professionale al giornalismo rispondono ai contenuti sintetizzati, a titolo di orientamento, nelle seguenti quattro dimensioni formative di base che compongono altrettanti raggruppamenti disciplinari:

- a) Il sistema dell'informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale
 - Diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione (es.: diritto dell'informazione e della comunicazione; normative comunitarie, nazionali e ruolo delle authorities; etica e deontologia della comunicazione)
 - Storia del giornalismo e delle comunicazioni di massa
 - Scienze della comunicazione (es.: sociologia della comunicazione; semiotica del testo scritto e visivo; psicologia cognitiva e della comunicazione; scienza dell'opinione pubblica e dei sondaggi)
 - Economia della comunicazione (es.: economia dei media; economia e gestione delle imprese editoriali).
- b) Fondamenti culturali per le professioni dell'informazione
 - Discipline economiche (es.: economia politica; storia economica; marketing)
 - Discipline giuridiche (es. diritto pubblico e costituzionale, diritto privato e penale; diritto pubblico dell'economia)
 - Sociologia e scienze sociali
 - Storia (es. storia moderna e contemporanea, storia delle dottrine politiche)

- Scienze Politiche (es.: geografia politica e economica; globalizzazione e relazioni internazionali)
- c) Discipline tecniche per le professioni giornalistiche
 - Sistemi e organizzazione dell'informazione e del giornalismo (es.: organizzazione dei sistemi informativi; principi di management; sociologia dell'organizzazione; modelli redazionali)
 - Teorie, analisi e modelli dell'informazione (es.: teorie e tecniche delle comunicazioni di massa; teorie e tecniche dei nuovi media; teorie e modelli del giornalismo)
 - Tecniche dell'informazione giornalistica (es.: tecniche del linguaggio fotografico e processo di costruzione della narrazione fotogiornalistica e della comunicazione visiva; tecniche del linguaggio televisivo e processi di costruzione delle news per la tv; tecniche del linguaggio radiofonico e processi di costruzione delle news per la radio; tecniche dei linguaggi del giornale quotidiano e periodico; linguaggio delle agenzie di stampa; tecniche di gestione degli uffici stampa)
 - Metodi e strumenti di ricerca per il giornalismo (es.: tecniche della ricerca sociale; tecniche di analisi testuale; tecniche di elaborazione e documentazione statistica dei dati; psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni)
- d) Innovazione, informatica e design dell'informazione
 - Design dell'informazione (es.: produzione, selezione e trattamento delle immagini; grafica della comunicazione giornalistica; percezione e comunicazione visiva; strumenti e tecnologie dell'informazione visiva; storia dell'informazione visiva)
 - Tecniche avanzate di informatica applicata al giornalismo (es.: elementi di informatica generale; editoria multimediale; progettazione e gestione delle notizie per i sistemi on-line; sistemi editoriali)
 - Teorie e tecniche del fotogiornalismo e del videogiornalismo (es.: elementi di cinema, fotografia e tv; tecnologie dell'immagine digitale).

V. FORMAZIONE PRATICA

Art. 18 Lo scopo della formazione pratica è l'acquisizione delle tecniche professionali giornalistiche attraverso metodologie e percorsi di apprendimento che riproducano il più fedelmente possibile i processi produttivi reali del giornalismo.

A tal fine le strutture di formazione devono editare organi di informazione (giornali, periodici, agenzie, testate radiotelevisive e on-line) regolarmente registrati e diffusi all'esterno e provvedere alla effettuazione di stages periodici presso aziende editoriali.

Il direttore della scuola può essere un accademico, un esperto di chiara fama, un giornalista. Direttore dei laboratori e delle testate deve essere un giornalista professionista con anzianità non inferiore a 10 anni, in quanto è costui il titolare del potere di certificazione del praticantato necessario per l'iscrizione nel registro dei praticanti, secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34 della legge 3.2.1963 n. 69 e dell'art. 9 del "Quadro di indirizzi".

Art. 19 Nel biennio gli stages esterni dovranno avere durata complessiva non inferiore a sei mesi.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali) potranno articolarsi in più periodi e dovranno prevedere obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante.

Il tutor rilascerà alla struttura di provenienza una valutazione sull'attività svolta dall'allievo e sulla sua capacità professionale.

La formazione pratica presso le testate della struttura o presso le aziende editoriali non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Le strutture di formazione dovranno garantire adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni eventualmente occorsi durante la formazione pratica presso le testate della strut-

tura o presso le aziende editoriali esterne.

VI. CONDIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE PER LA PRATICA GIORNALISTICA

Art. 20 Le strutture formative dovranno avere la disponibilità di attrezzature e tecnologie che garantiscano lo svolgimento di attività cronistica e redazionale nelle condizioni proprie di una testata giornalistica.

In particolare ogni struttura dovrà essere dotata almeno di:

- a) sala di redazione (o più sale) attrezzata con stazioni di lavoro individuali e la disponibilità collettiva di server, stampanti, scanner, stazioni grafiche, stazioni multimediali;
- b) eventuale collegamento con agenzie d'informazione per la disponibilità di notiziari locali, nazionali e internazionali;
- c) emeroteca, televisori, radio e connessioni Internet a disposizione degli allievi;
- d) archivi (e/o banche dati) per la documentazione giornalistica.

Art. 21 Le selezioni per l'accesso ai corsi avvengono ogni due anni per titoli ed esami. Per quanto concerne i primi, devono essere considerati preferenziali i seguenti titoli:

- diploma di laurea con relativo punteggio;
- frequenza di corsi di specializzazione o di perfezionamento utili all'esercizio del giornalismo, anche all'estero (esempio corsi di informatica)
- collaborazioni giornaltiche svolte anche negli uffici stampa
- conoscenza di una lingua straniera.

Alle lauree, anche in relazione al voto finale, verrà attribuito un valore da 20 a 30/30, mentre per i corsi utili all'esercizio del giornalismo, per le collaborazioni giornaltiche e la conoscenza di una lingua straniera (con preferenza per l'inglese) verranno assegnati tre punteggi singolarmente non superiori a 10/30. Fanno eccezione i corsi pluriennali di giornalismo frequentati con profitto presso Università straniere, valutabili fino a 30/30.

Gli esami di ammissione, volti ad accertare in particolare l'attitudine all'attività giornalistica, dovranno articolarsi in prove scritte e orali.

Le prove scritte consistono:

- 1) nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati dalla Commissione esaminatrice;
- 2) nella sintesi di un articolo o testo di agenzia in un massimo di 15 righe.

La prova orale consiste nell'accertamento della conoscenza di una o più lingue estere e in un colloquio individuale su argomenti e problematiche di attualità.

La valutazione delle prove scritte e orale è espressa con un punteggio in sessantesimi.

Art. 22 Le selezioni per l'accesso ai corsi dovranno essere effettuate da un'apposita Commissione d'esami costituita da docenti universitari, esperti e giornalisti iscritti da almeno 5 anni all'albo tra i quali il presidente dell'Ordine regionale territorialmente competente o un suo delegato e un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

La Commissione è nominata d'intesa con il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti territorialmente competente.

VII. PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO

Art. 23 Ai fini del riconoscimento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti le strutture formative dovranno presentare una domanda corredata da:

- a) statuto e regolamento;
- b) preventivo delle spese e previsione di copertura, specificando natura, durata non inferiore al biennio e composizione delle fonti di finanziamento;

- c) documentato parere del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti territorialmente competente, che dovrà essere espresso entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta; trascorso tale termine, la mancata notificazione del parere s'intende come assenso;
- d) progetto didattico e piano degli studi che le strutture formative intendono perseguire;
- e) convenzioni con Università (nel caso degli Istituti per la Formazione al Giornalismo), oppure con Istituti di formazione al giornalismo promossi dagli organismi professionali dei giornalisti (nel caso di Università), che assicurino la reciproca collaborazione per la formazione culturale e per quella tecnico-pratica;
- f) composizione del corpo docenti;
- g) ampia descrizione delle attrezzature e delle strutture didattico-organizzative;
- h) indicazione delle testate editate dalla struttura di formazione.

VIII NORMA FINALE

Art. 24 Il presente "Quadro di indirizzi" sostituisce a tutti gli effetti i quadri del 1988 e del 1998 e relativi regolamenti.

Pertanto alle condizioni previste dal nuovo quadro dovranno adeguarsi anche le strutture di formazione già riconosciute e convenzionate.

(1) Nota - Poichè l'ordinamento professionale dei giornalisti non è stato ricompreso nel Regolamento previsto dalla legge 14 gennaio 1999 n. 4, art. 1, comma 18, come modificata dall'art. 6, comma 4 della Legge 19 ottobre 1999 n. 370, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti non riconosce i corsi di laurea specialistica in giornalismo quali strutture formative abilitanti al praticantato e, quindi, all'accesso alla professione giornalistica

■ B 14

Il regolamento del Cnog sulla trasparenza degli atti amministrativi (legge 7.8.1990 n. 241)

Testo del 26.11.1996

Art. 1 *Oggetto* L'individuazione del responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale relativamente ai ricorsi presentati al Consiglio nazionale, in conformità all'art. 4 della legge 241/90, nonché le modalità di esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione, in conformità all'art. 24, comma 2, della legge 241/90, sono disciplinati dal presente regolamento.

Salvi i limiti di cui al successivo articolo 10, il diritto di accesso può esercitarsi nei confronti di qualunque documento, a qualsiasi titolo detenuto dagli uffici del Consiglio nazionale.

Art. 2 *Limiti generali* Il diritto di accesso subisce i limiti provenienti da leggi dello Stato e da regolamenti governativi e ministeriali e non può esercitarsi in contrasto con questi.

Art. 3 *Accesso informale* Il diritto di accesso può esercitarsi in via informale. A tal fine l'interessato rivolge richiesta alla segreteria del Consiglio nazionale.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dar prova della propria identità e, se è necessario, dei propri poteri rappresentativi. L'istanza viene esaminata immediatamente o, se ciò è impossibile per motivi organizzativi, in un momento successivo concordato con l'interessato, e viene accolta mediante l'esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalità idonea.

Art. 4 *Accesso formale* Se non è possibile soddisfare in via informale l'istanza di accesso, ovvero sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse all'accesso o sull'accessibilità del documento, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90 il richiedente deve essere invitato a presentare istanza formale scritta.

L'interessato ha sempre facoltà di presentare istanza formale.

Il rigetto o la limitazione dell'accesso va in ogni caso motivata dal Direttore del Consiglio nazionale.

Art. 5 *Decorrenza dei termini* Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla sede del Consiglio nazionale, la richiesta stessa si intende rifiutata.

Art. 6 *Archivio delle istanze* L'istanza formale è registrata in apposito registro che va tenuto aggiornato costantemente con gli estremi delle decisioni adottate, degli eventuali ricorsi e dell'esito degli stessi.

Art. 7 *Esame e copia dei documenti* Il richiedente esamina i documenti in presenza del personale designato.

Qualora la richiesta di accesso si riferisca a dati contenuti in archivi automatizzati, la consultazione sarà effettuata per il tramite del personale addetto.

L'interessato può copiare il documento e prendere appunti.

Qualora l'interessato richieda copia cartacea, questa è predisposta dal personale addetto all'ufficio e rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 241/90.

Ogni anno il Consiglio nazionale dell'ordine dei Giornalisti determinerà con propria deliberazione gli importi da richiedere.

Su richiesta dell'interessato le copie possono essere autenticate da Direttore del Consiglio nazionale.

Art. 8 *Istanza di accesso* Le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o di interessi diffusi possono esercitare il diritto di accesso secondo le modalità fissate negli articoli precedenti.

Art. 9 *Collaborazione e scambio con altre amministrazioni* Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti è tenuto a fornire alla Commissione per l'accesso ai documenti di cui all'art. 27, co. 1, della legge n. 241/90, su richiesta di questa, ogni utile informazione circa il concreto esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle domande presentate, dell'esito delle medesime, degli eventuali ricorsi conseguenti e del loro esito.

Il Consiglio nazionale potrà scambiare con altre amministrazioni, e segnatamente con altri consigli e ordini professionali, ogni utile informazione in ordine all'accesso ai documenti.

Il Consiglio nazionale dovrà, comunque, rispettare le indicazioni fornite dalla citata Commissione.

Art. 10 *Limiti al diritto di accesso* Il diritto di accesso subisce i seguenti limiti:

- 1) Non possono essere richiesti atti relativi a procedimenti disciplinari in corso;
- 2) Non possono essere richieste copie di istanze che i privati abbiano rivolto al Consiglio nazionale;
- 3) Non possono essere richieste copie di atti o deliberazioni con le quali il Consiglio abbia provveduto alla sicurezza della propria sede, dei propri membri, nonché dei dipendenti, dei propri arredi e dei propri valori. Il diritto di accesso non può esercitarsi altresì quando arrechi pregiudizio alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi e imprese. Deve essere garantita in ogni caso agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Art. 11 Ricorsi al Consiglio nazionale: responsabili del procedimento Ad integrazione del regolamento del Consiglio nazionale approvato con D.M. del 2/2/1973 e in attuazione della legge n. 241/90 è individuato il responsabile del procedimento nella persona del Presidente del Consiglio nazionale Responsabile esclusivamente degli adempimenti di cui all'art. 6, lett. d), della legge 241/90 è il Direttore del Consiglio nazionale o un suo delegato. Responsabile dell'istruttoria è il Consigliere Relatore. Responsabile dell'adozione del provvedimento finale è il Presidente del Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale provvede, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a dare notizia all'interessato dell'avvio del procedimento, comunicandogli le persone responsabili del procedimento, dell'istruttoria, degli adempimenti di cui all'art. 6, lett. d) e il responsabile dell'adozione del provvedimento finale nonché l'ufficio presso il quale può prendere visione degli atti e il termine di 60 giorni entro il quale l'intero procedimento deve concludersi.

Art. 12 Ricorsi: accesso Gli atti che documentano lo svolgimento delle sedute della Commissione istruttoria e quelli consiliari (verbali o documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio) non sono pubblici.

Il ricorrente dunque può prendere visione (o chiederne per iscritto copia) dei documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio e non dei verbali della Commissione istruttoria e del Consiglio nazionale.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni decorrente dalla presentazione della richiesta.

Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Direttore del Consiglio nazionale o un suo delegato è tenuto, entro 10 giorni, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi nonché del periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Il Presidente del Consiglio nazionale ha facoltà di rifiutare o limitare l'accesso ai documenti richiesti.

Ogni determinazione negativa in ordine alle richieste di accesso deve essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio nazionale e deve essere adottata e comunicata all'interessato nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui la richiesta è pervenuta alla sede del Consiglio nazionale.

Contro dette determinazioni negative l'interessato può ricorrere nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 13 Ricorsi in materia disciplinare Sono sottratti al diritto di accesso tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche per le fasi preliminari, nonché i documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza delle persone.

Deve essere comunque garantita all'incolpato (nonché al P.M.) la visione degli atti e dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 14 Norma finale Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine, sarà trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia che, ove lo ritenga, lo potrà sottoporre al parere della Commissione per l'accesso.

Esso diventerà efficace solo dopo che il Ministero di Grazia e Giustizia lo avrà restituito al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giomalisti con valutazione positiva.



In precedenza (16.3.1994) sulla stessa materia il Consiglio nazionale aveva approvato il seguente regolamento per essere recepito dagli Ordini regionali o interregionali:

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine dei Giornalisti.

1. TENUTA ALBO E PROVVEDIMENTI INERENTI: ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Ciascun Ordine regionale o interregionale provvede ad avviare le procedure di iscrizione e cancellazione all'albo o agli elenchi o al registro secondo le modalità previste dalla L. n. 69/63 osservando, altresì, le seguenti regole:

a) il procedimento viene assegnato dal Presidente, che ne conserva la responsabilità, ad un consigliere istruttore che esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6, lett.a), b), c) ed e), della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'assegnazione viene fatta seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze o di apertura del procedimento; degli adempimenti previsti dalla lett. d) della L.241/90 è responsabile il dipendente delegato dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine o, in assenza, il Consigliere segretario;

b) le comunicazioni agli interessati relative all'avvio del procedimento dovranno osservare le forme di cui all'art. 8 L. n. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge;

c) dell'esito degli accertamenti compiuti il Consigliere istruttore riferisce tempestivamente al Consiglio onde consentire l'adozione dei provvedimenti di iscrizione o di cancellazione dall'albo, dagli elenchi e dal registro nel termine di cui all'art. 29, u.co. L. n. 69/63.

Qualora lo svolgimento dell'istruttoria richieda l'acquisizione di pareri, documenti o informazioni di difficile reperibilità ovvero accertamenti complessi e tuttavia indispensabili per la decisione finale, il Presidente comunica agli interessati le straordinarie e motivate esigenze che aggravano il procedimento nonché il periodo di tempo necessario per lo svolgimento completo dell'istruttoria stessa. Tale periodo ulteriore, che comunque non può essere superiore a 90 gg., non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

2. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a. Le questioni di rilievo disciplinare possono formare oggetto di procedura preliminare diretta ad accertare l'attendibilità dei fatti denunciati o notori della cui fondatezza non si abbia ancora sufficiente conferma, ai fini di una più coerente valutazione, da parte del competente Consiglio regionale o interregionale, della sussistenza dei presupposti minimi onde far luogo all'apertura del procedimento disciplinare di cui all'art. 49 della L.69/63;

b. L'esame e gli accertamenti dei fatti di cui al punto a) sono svolti dal Presidente, che ne conserva la responsabilità, o da un Consigliere istruttore delegato, i quali esercitano i poteri e le funzioni di cui all'art. 6, lett.a), b), c) ed e) della legge n. 241/90;

c. Ove se ne ravvisi la necessità, il Presidente (di propria iniziativa o su sollecitazione del Consigliere istruttore) richiede all'interessato di fornire gli opportuni chiarimenti ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90;

d. Atteso il carattere strettamente personale delle questioni di rilievo disciplinare e la specifica loro attinenza all'interessato, è esclusa la possibilità di intervento di altri soggetti nel procedimento a carattere preliminare. Tale esclusione vale anche nei confronti di chi abbia eventualmente portato a conoscenza il fatto con un esposto. È consentito, però, al consigliere delegato, ove occorranò chiarimenti in merito all'esposto, convocare l'esponente, redigendo verbale dell'audizione;

e. Il consigliere delegato riferisce dell'esito delle indagini compiute al Presidente, provvedendo altresì a presentare, sulla base delle risultanze ottenute, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta consiliare, proposta motivata di archiviazione o di apertura di procedimento disciplinare;

f. Nel caso in cui, anche a prescindere dalla eventuale fase preliminare, il Consiglio dell'Ordine deliberi che non intende esercitare il potere di apertura d'ufficio del procedimento disciplinare, il relativo provvedimento di archiviazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato all'interessato, nonché al P.M. e all'eventuale esponente al fine di consentire l'esercizio del diritto di impugnativa. Qualora il Consiglio dell'Ordine o direttamente o previo espletamento della procedura preliminare - ritenga invece d'individuare fatti commessi dal giornalista potenzialmente illeciti sotto il profilo deontologico, adotta una delibera di apertura del procedimento disciplinare della quale il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa designazione del consigliere delegato all'istruttoria, è obbligato a dare immediata comunicazione all'interessato mediante atto, spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente una indicazione sommaria dei fatti che gli vengono addebitati e delle eventuali prove raccolte. Anche tale comunicazione dovrà osservare le forme di cui all'art. 8 L. 241/1990 ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'art. 10 della stessa legge;

g. Il procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell'Ordine si articola nelle seguenti ulteriori fasi:

a) istruttoria;

b) audizione dell'interessato;

c) adozione del provvedimento finale.

h. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le modalità previste dalle norme vigenti, assumendo il Consigliere delegato ai sensi del punto b) la funzione di istruttore. Il consigliere istruttore, nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla delibera di apertura del procedimento, compie gli atti istruttori necessari e, previa individuazione dei testimoni dei quali sia opportuna l'audizione, chiede che il Presidente provveda alla fissazione della data per la trattazione del giudizio, ordinando l'audizione dell'incolpato al quale gli Uffici di Segreteria devono comunicare l'atto di citazione contenente le sue generalità, la menzione degli addebiti, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione; l'avvertimento che potrà essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, si procederà al giudizio in sua assenza; l'eventuale elenco dei testimoni che saranno presentati in giudizio; il termine entro il quale lui e il suo difensore potranno prendere visione degli atti del procedimento, proporre deduzioni e documenti ed indicare testimoni. La citazione dovrà indicare la data di emissione ed essere firmata dal Presidente;

i. Il consigliere istruttore apre la trattazione del procedimento disciplinare esponendo i fatti e le risultanze istruttorie; seguono l'audizione dell'incolpato, il quale ha la facoltà di farsi assistere da un difensore, e l'esame degli eventuali testimoni e dell'eventuale esponente ove occorra.

Anche in sede di giudizio disciplinare è esclusa la possibilità di intervento di soggetti diversi dall'incolpato. È, in linea di massima, altresì escluso ogni rinvio della trattazione, salvo il caso di assoluta impossibilità dell'incolpato o del suo difensore di essere presenti o per la riscontrata necessità di ulteriori esigenze istruttorie che dovranno essere disposte contestualmente. Il rinvio della trattazione è disposto per una successiva adunanza, ferma restando la designazione del consigliere istruttore. Ove il rinvio sia disposto in presenza dell'incolpato o del difensore e dei testimoni già citati, non è necessaria la notificazione di un nuovo avviso;

l. Anche le riunioni del Consiglio nelle quali vengono trattate questioni disciplinari non sono pubbliche. Possono parteciparvi soltanto l'incolpato e il suo difensore. Gli atti che documentano il procedimento disciplinare (verbali delle fasi preliminari, istruttoria e dibattimento, nonché documenti acquisiti al fascicolo d'ufficio) non possono essere resi pubblici, nè portati a conoscenza degli eventuali terzi richiedenti;

m. Le decisioni dei procedimenti disciplinari adottate secondo la legge 3 febbraio 1963 n. 69 sono depositate, unitamente alla motivazione, nel termine di trenta giorni dalla pronuncia negli Uffici di Segreteria dell'Ordine vengono notificati, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, in copia integrale, entro trenta giorni dalla deliberazione agli interessati e al P.M.. I dispositivi dei provvedimenti adottati vengono portati a conoscenza degli iscritti mediante affissione nella Segreteria dell'Ordine; quelli che dispongono la definitiva o temporanea perdita dello status di giornalista devono essere inoltre comunicati a tutti i Consigli dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine può, sentito obbligatoriamente il parere del Procuratore Generale della Corte di appello competente, rilasciare copia dei provvedimenti sanzionatori al terzo che ne faccia richiesta motivata sulla base di specifici, dimostrati, diretti e personali interessi giuridicamente tutelabili. L'esame dei documenti è gratuito mentre il rilascio di copie è regolato dall'art. 25 della L.7.8.1990 n. 241.

3. DIRITTO D'ACCESSO

Salvo quanto stabilito nel presente regolamento, l'accesso ai documenti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 è escluso, ai sensi del secondo e quarto comma dell'art. 24 della stessa legge e dell'art. 8, comma quinto, lettera d) D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, per tutti gli atti dei procedimenti disciplinari, anche per le fasi preliminari, per i quali l'accesso è consentito solo all'incolpato e al Pubblico Ministero.

4. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data nella quale ciascun Consiglio regionale ne delibererà il recepimento.

■ C
PRONUNCE GARANTE

C 1 Diritto di accesso

Riportiamo qui di seguito un'ampia selezione dei sommari di Pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, così come ricavati dal volume "Privacy e giornalismo" edizione 2006, approntato dall'Ufficio del Garante, e per esso dal consigliere Mauro Paissan, nonché dal sito web dello stesso garante.

I testi integrali delle Pronunce sono reperibili nel citato volume e nello stesso sito web.

■ C-1-1.

Attività giornalistica - Esercizio dei diritti dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di giornalisti ed editori - 26 novembre 1998

Secondo il consolidato orientamento di questa Autorità i diritti previsti dall'art. 13 sono riconosciuti nei confronti sia dell'editore, sia del giornalista, "i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l'interessato, e devono comunicarli a quest'ultimo in una forma intellegibile".

• Roma, 26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790]

■ C-1-2.

Attività giornalistica - Interesse pubblico alla cronaca su una aggressione e cancellazione di dati da un archivio redazionale - 3 maggio 2001

Un quotidiano ha aderito alla richiesta della vittima di un'aggressione di cancellare i propri dati personali dall'archivio della redazione e di eliminare l'articolo di stampa dal relativo sito Internet. Il riscontro che la testata giornalistica ha fornito all'interessata non ha consentito al Garante di entrare nel merito della liceità e correttezza del trattamento, in relazione al quadro normativo di riferimento.

• Roma, 3 maggio 2001 [doc web n. 40017]

■ C-1-3.

Cancellazione dati di parti offese

Due quotidiani pubblicano i nomi di testimoni e parti offese in un'inchiesta a carico di alcuni agenti delle forze dell'ordine. I giornali devono cancellare dai propri archivi i dati personali pubblicati.

• Roma, 8 novembre 2002 [doc. web. n. 1067628]

■ C-1-4.

Tutela del segreto sulla fonte

A un quotidiano viene rivolta la richiesta di rivelare la fonte di una notizia. La giornalista oppone la tutela del segreto professionale. L'interessato presenta un ricorso al Garante, che lo giudica infondato

• Roma, 1 giugno 2005 [doc. web n. 1139897]

C 2 Essenzialità dell'informazione

■ C 2-1.

Attività giornalistica - Diffusione di dati relativi al convivente della vittima di un omicidio - 12 ottobre 1998

Una donna viene assassinata e un quotidiano pubblica nome, foto e notizie strettamente private relative a un uomo che aveva convissuto con la vittima. Vietata l'ulteriore diffusione dei suoi dati

• Roma, 12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025]

■ C 2-2.

Targhe di auto in divieto di sosta

La pubblicazione su un quotidiano delle targhe di veicoli che ostacolano il trasporto pubblico non rispetta il principio dell'essenzialità dell'informazione. Ci si può limitare ad indicare il tipo di automobile

• Roma, 11 marzo 2002 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

■ C 2-3.

L'adozione è notizia protetta

È illecita la pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all'identità dei genitori biologici dell'adottato. Ciò anche quando l'interessato ha raggiunto la maggiore età, come è nel caso segnalato al Garante da un Tribunale per i minorenni

• Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115]

C 3 Lealtà e correttezza

■ C 3-1.

Attività giornalistica - Diritto di cronaca - 22 luglio 1998

In applicazione del principio di correttezza sancito dall'art. 9 della legge n. 675, il Garante ha segnalato ai responsabili di una trasmissione televisiva che avrebbero dovuto astenersi dal diffondere immagini registrate all'insaputa dell'interessato o quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia a quest'ultimo in modo da permettergli di esprimere il proprio punto di vista.

- Roma, 22 luglio 1998 [doc. web n. 39813]

C 4 Tutela dei minori

■ C 4-1.

Stato di adozione e origine etnica

Un quotidiano pubblica nome, cognome, scuola frequentata, stato di adozione e origine etnica di una minore. Con un comunicato il Garante afferma che sono stati violati la legge e il Codice deontologico

- Roma, 28 novembre 2001 [doc. web n. 46147]

■ C 4-2.

Attività giornalistica - Diritto di cronaca, essenzialità dell'informazione e personalità dei minori - 15 novembre 2001

A seguito di alcune segnalazioni, il Garante ha rilevato numerose violazioni della legge n. 675/1996 e del codice di deontologia dei giornalisti da parte di organi di informazione (quotidiani ed emittenti televisive) attraverso la pubblicazione, o la messa in onda, di nomi e fotografie di minori e di persone estranee ai fatti oggetto della notizia. Il Garante ricorda che il diritto di cronaca deve essere esercitato nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione e sottolinea la necessità che il giornalista valuti, sotto la propria responsabilità, l'oggettivo interesse del minore alla diffusione dell'informazione che lo riguarda, al fine di salvaguardarne la personalità e l'armonico processo di maturazione

- Roma, 15 novembre 2001 [doc web n. 30943]
- Conforme [doc web n. 42212]
- Conforme [doc web n. 39596]
- Conforme [doc web n. 40209]

■ C 4-3.

Attività giornalistica - Il diritto di cronaca può essere esercitato solo nel rispetto della dignità delle persone - 10 aprile 2002

Facendo seguito a precedenti comunicati-stampa concernenti il c.d. "caso Cogne", nei quali ha invitato gli organi di informazione ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, un bambino di sette anni, il Garante richiama ulteriormente l'attenzione degli operatori del settore, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella tragica vicenda al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori.

- Roma, 10 aprile 2002 [doc. web. n. 1065203]

■ C 4-4.

Minore in una trasmissione TV

Una trasmissione tv ospita un bambino chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale del-

la madre separata. Il Garante ritiene tale partecipazione, pur avvenuta con il consenso dei genitori, non conforme alle norme a tutela dei minori

• Roma, 11 dicembre 2002 [doc web n. 1067209]

■ C 4-5.

Gli abusi della baby sitter

L'omessa indicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, delle generalità di minori coinvolti in un caso di violenza e molestie sessuali non è misura sufficiente a proteggere la personalità e la vita privata dei medesimi allorchè la pluralità delle informazioni diffuse sulla vicenda, per qualità, numero e livello di dettaglio, siano idonee, anche indirettamente, a renderli riconoscibili.

• Roma, 10 marzo 2004 [doc. web. n. 1090071]

■ C 4-6.

La minore identificata

Un uomo viene accusato di violenza sessuale nei confronti della ex convivente e della figlia di lei. Un settimanale dà conto della vicenda, con dettagli che consentono l'identificazione delle donne. Vietata la diffusione dei dati.

• Roma, 6 aprile 2004 [doc. web. n. 1091956]

■ C 4-7.

Vietate le foto dei famigliari

Nell'ambito di un servizio giornalistico sulla relazione tra un'attrice e un manager, vengono pubblicate le foto dei figli, della moglie e della suocera di quest' ultimo. Stabilito il divieto di diffusione.

• Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]

■ C 4-8.

Non parlare di "bambino adottato"

Senza il consenso dei genitori un giornale non può pubblicare la notizia che un minore è adottato. Un comunicato del Garante ricorda che è vietato dalla normativa sulla privacy e dalla legge sull'adozione.

• Roma, 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]

C 5 Salute e sfera sessuale

■ C 5-1.

Dignità delle persone morte

Richiamati gli organi di informazione che, in occasione del delitto di una studentessa, si erano soffermati su dati sanitari, vicende intime e abitudini personali della vittima. Un comunicato ricorda la necessaria tutela della dignità anche delle persone decedute.

• Roma, 8 marzo 1999 [doc. web n. 48472]

■ C 5-2.

Attività giornalistica - Pubblicazione su quotidiano dei dati di persone e veicoli parcheggiati all'interno di nosocomi - 16 febbraio 2000

Il blocco dei dati disposto dall'Autorità comporta l'obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e il divieto di diffondere ulteriormente i dati.

• Roma, 16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280]

■ C 5-3.

Attività giornalistica - Dati e immagini relativi a soggetti anoressici

Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un'adeguata informativa - tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione - tenendo conto del particolare contesto sanitario, delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano. Cautele analoghe devono essere adottate nel caso in cui l'inchiesta sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che si adoperi anch'essa per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso.

• Roma, 20 giugno 2001 [doc web n. 39512]

■ C 5-4.

Attività giornalistica - Diritto di cronaca e riservatezza - 14 febbraio 2002

Nel riportare la notizia relativa ad un fatto di cronaca di rilievo pubblico attinente alla commissione di un reato, debbono essere osservati i principi posti dalla legge n. 675/1996 e dal codice deontologico del settore al fine di salvaguardare la dignità della persona offesa, in particolare evitando la pubblicazione di dati idonei alla sua identificazione (fattispecie in cui, nell'articolo, erano riportati sia le generalità della persona offesa, sia il contenuto delle frasi ingiuriose proferite nei suoi confronti, di contenuto tale da poter ingenerare nei lettori il convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia a suo carico).

• Roma, 14 febbraio 2002 [doc. web. n. 1064328]

■ C 5-5.**Attività giornalistica - Cronaca e dignità delle persone – 19 febbraio 2002**

Anche quando la rilevanza pubblica di una vicenda giudiziaria giustifichi il risalto ad essa attribuito dagli organi d'informazione, rimane ferma la necessità che siano evidenziati l'effettivo stato dell'inchiesta e la concreta posizione in essa assunta dai soggetti coinvolti, e che il trattamento dei dati sia effettuato nei limiti del principio dell'essenzialità dell'informazione e del rispetto della dignità e del decoro delle persone.

• Roma, 19 febbraio 2002 [doc. web n. 1064732]

■ C 5-6.**Quella donna in coma e incinta**

Una lacerante vicenda che riguarda la decisione sulla possibile nascita del figlio di una donna in coma irreversibile. Un giornale pubblica informazioni d'ordine sanitario e psicologico del tutto riservate. I famigliari si rivolgono al Garante, che accoglie il loro ricorso.

• Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]

■ C 5-7.**Il malato non andava identificato**

Agenzie di stampa e giornali pubblicano il nome di una persona che si sospetta colpita dal cosiddetto "morbo della mucca pazza". D'ufficio il Garante dispone il divieto di ulteriore diffusione dei dati

• Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]

■ C 5-8.**Rispetto della sfera più intima**

Un giovane molto noto è protagonista di una vicenda di "droga e sesso" diffusamente raccontata dai giornali. Ma alcune testate giornalistiche vanno oltre la cronaca e diffondono particolari particolarmente intimi

• Roma, 12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]

■ C 5-9.**I dati sanitari di Lady Diana**

Un settimanale pubblica i dati dettagliati dell'autopsia della principessa morta in un incidente. Divieto di diffonderne per "lesa dignità" della persona

• Roma, 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]

C 6 Cronaca e giustizia

■ C 6-1. Sentenze

■ C 6-1-1.

Attività giornalistica - Pubblicazione della notizia di una sentenza di condanna penale su un quotidiano locale - 21 ottobre 1998

È legittima la diffusione di dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lettera d) legge 31 dicembre 1996, n. 675 e "Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675", pubblicato anche in bollettino n. 5 pag. 74).

• Roma, 21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755]

■ C 6-1-2.

Attività giornalistica - Pubblicazione su un quotidiano di dati contenuti in una sentenza - 30 ottobre 2001

Non viola la disciplina posta a tutela della riservatezza in materia di trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (contenuta negli artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25 della legge n. 675/1996, nonché nel codice deontologico del settore) la pubblicazione su un quotidiano dei dati (nome, età, professione) identificativi dell'interessato maggiorenne, tratti da una sentenza dell'autorità giudiziaria, ove la notizia, esposta in forma civile, si riferisca ad un fatto (nella specie, un tragico sinistro stradale) di cui non è controversa la verità, nè la rilevanza pubblica nell'ambito locale di diffusione della testata. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato.

• Roma, 30 ottobre 2001 [doc web n. 42188]

■ C 6-1-3.

Nessun obbligo di anonimato

Il giornalista può pubblicare il dispositivo di una sentenza di condanna trattandosi di dati desunti da un documento legittimante acquisibile o comunque da dati acquisiti in una udienza aperta al pubblico.

• Roma, 21 novembre 2001 [doc web n. 39668]

■ C 6-2.

Intercettazioni

■ C 6-2-1.

Legittima aspettativa al riserbo

Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati tratti da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione. Non si dovevano pubblicare brani su aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale

• Roma, 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]

■ C 6-2-2.

Attività giornalistica - Intercettazioni telefoniche, informazione e vita privata - 11 aprile 2002

Il Garante segnala agli organi di informazione la necessità che i dati concernenti persone sottoposte ad indagine penale, o comunque coinvolte in vicende giudiziarie, vengano acquisiti lecitamente; segnala che, in presenza di un fatto di interesse pubblico, incombe sul giornalista il dovere di rispettarne il principio dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti (fattispecie relativa alla pubblicazione, da parte di un'agenzia di stampa, di articoli aventi per oggetto il contenuto di intercettazioni di comunicazioni telefoniche concernenti anche aspetti della vita privata della persona sottoposta ad indagine).

• Roma, 11 aprile 2002 [doc. web n. 1065194]

■ C 6-2-3.

Quei messaggi da non pubblicare

Un immobiliare e sua moglie chiedono di censurare la pubblicazione di numerose intercettazioni. Il Garante non interviene sui testi che parlano di operazioni economiche ma definisce illecita la diffusione, tra l'altro, di messaggi Sms molto personali tra i due coniugi

• Roma, 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]

■ C 6-2-4.

Intercettazione e gossip

Un provvedimento generale del Garante. Nel riportare le trascrizioni di intercettazioni telefoniche, i mezzi di informazione devono valutare più attentamente l'effettiva essenzialità di quanto pubblicato

• [Roma, 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]

■ C 6-3.

Foto segnaletiche

■ C 6-3-1.

Danni spesso irreparabili

Una dichiarazione del prof. Ugo De Siervo, componente del Garante, ribadisce che le foto segnaletiche possono essere trasmesse ai mezzi di informazione senza il consenso degli interessati solo per specifiche esigenze di interesse pubblico.

• Roma, 09 settembre 1997 [doc. web n. 49303]

■ C 6-3-2.

Dati sensibili: divulgazione da parte della polizia giudiziaria - 13 aprile 1999

I principi di cui all'art. 9 della legge n. 675/96, impongono di trattare i dati in modo da rispettare i diritti degli interessati non recando loro un pregiudizio ingiustificato in relazione alle finalità perseguite.

• Roma, 13 aprile 1999 [doc. web. n. 39077]

■ C 6-3-3.

Attività giornalistica - Il Garante vieta la diffusione di foto segnaletiche - 19 marzo 2003

Avendo accertato la violazione, da parte di alcune testate giornalistiche, anche televisive, dei principi posti da varie fonti dell'ordinamento - tra cui la normativa in materia di privacy e il codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - a salvaguardia della dignità e della riservatezza delle persone sottoposte a restrizione della libertà personale, il Garante ha vietato ad alcuni quotidiani e alla R.a.i. l'ulteriore diffusione di immagini di persone arrestate tratte da foto segnaletiche o da documenti di riconoscimento, oppure riprese con le manette ai polsi o comunque in stato di coercizione fisica.

• Roma, 19 marzo 2003 [doc web n. 1053451]

■ C 6-3-4.

Immagini vietate

Alcune testate pubblicano le foto segnaletiche di varie persone coinvolte in un'indagine su stupefacenti e prostituzione. Il Garante ricorda il no a tali pubblicazioni in assenza di "comprovati fini di giustizia e di polizia".

• Roma, 26 novembre 2003 [doc web n. 1053631]

■ C 6-3-5.

Le manette di Satana

Un quotidiano pubblica la foto di una ragazza con le manette ai polsi, nonostante l'esplicito divieto del codice di procedura penale e del Codice deontologico dei giornalisti. Vietata l'ulteriore diffusione.

• Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791]

■ C 6-4.

Vittime di reato

■ C 6-4-1.

Ragazza stuprata

Un quotidiano pubblica i dati identificativi e notizie su delicate vicende personali e familiari (anche sulla vita sessuale) di una ragazza. Violate le norme, dice un comunicato del Garante. La pubblicazione dei dati ha anche messo a rischio i famigliari della ragazza.

• Roma, 7 aprile 1999 [doc. web n. 48332]

■ C 6-4-2.**Liste di pedofili**

La pubblicazione dei nomi di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori può arrecare danno, afferma il Garante in un comunicato stampa, agli stessi minori resi così identificabili. Viene anche richiamato il “diritto all’oblio”.

• Roma, 23 agosto 2000 [doc. web n. 46878]

■ C 6-4-3.**Dati di un testimone**

La pubblicazione dei dati personali (lecitamente acquisiti) di un importante testimone in un procedimento penale per gravi reati non viola, nel caso specifico, il principio “dell’essenzialità dell’informazione”. Il ricorso è pertanto dichiarato infondato.

• 3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293]

■ C 6-4-4.**Attività giornalistica - Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca - 11 luglio 2002**

È giustificata e va accolta l’opposizione alla diffusione di dati personali pubblicati su quotidiani quando rispetto ai dettagli riportati non risulta che il titolare del trattamento (nel caso di specie, la società editrice di un quotidiano) abbia rispettato i principi dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (indicazione di generalità e indirizzo di persone offese ritenutei eccessivi rispetto alla cronaca su un furto a domicilio).

• Roma, 11 luglio 2002 [doc. web. 1065802]

■ C 6-4-5.**No al nome della donna aggredita**

Un giornale pubblica nome e indirizzo della vittima di un tentativo di violenza sessuale. Non risulta provato che la giornalista abbia avuto il consenso dell’interessata. Vietata l’ulteriore diffusione dei dati.

• Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]

C 7 Riservatezza e reputazione

■ C 7-1.

Calciatore in Spagna

La pubblicazione di fotografie scattate in luogo pubblico non viola la riservatezza. Se però le didascalie contengono frasi allusive alla vita sessuale dell'interessato tali da poter ledere l'onore, il decoro o la reputazione, ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria. È il caso di un noto calciatore fotografato in spiaggia..

- *Roma, 11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130]*

C 8 Personaggi pubblici

■ C 8-1.

Presentatore al ristorante

Le immagini di un noto personaggio dello spettacolo raccolte in un luogo aperto al pubblico, afferma un comunicato del Garante, possono essere diffuse. Non è previsto il consenso dell'interessato.

• Roma, 12 marzo 1999 [doc. web n. 48439]

■ C 8-2.

Malattia di un politico

Un quotidiano locale rende noto che una personalità politica della regione soffrirebbe di una grave malattia. Disposto il blocco di questi dati, perché eccedenti l'essenzialità dell'informazione e perché il giornalista, parlando di una persona, deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico

• Roma, 31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093]

■ C 8-3.

Appartenenze partitiche

Un quotidiano attribuisce un'appartenenza partitica a numerosi dipendenti Rai. Gli interessati parlano di "schedatura" che lederebbe la loro identità personale, politica e professionale. Il ricorso al Garante è ritenuto infondato. Si tratta di esercizio del diritto di cronaca, "per quanto opinabili possono essere i toni compressivi utilizzati".

• Roma, 31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824]

■ C 8-4.

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di fotografie di persone note in ambito locale - 3 settembre 2001

In due casi l'Autorità ha rilevato che non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica fotografie, acquisite lecitamente, relative a personaggi noti nell'ambito territoriale di diffusione della testata. Il quotidiano deve comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato personale in suo possesso.

• Roma, 3 settembre 2001 [doc web n. 1081439]

■ C 8-5.**Clienti di prostitute**

Il principio di essenzialità dell'informazione e il rispetto della dignità delle persone, afferma un comunicato, devono essere salvaguardati anche rispetto alla vita privata di personaggi pubblici coinvolti in un'inchiesta su un giro di prostituzione. Ciò vale per i clienti come per le ragazze

- Roma, 10 ottobre 2002 [doc web n. 45823]

■ C 8-6.**L'attore e la politica**

Un noto personaggio rifiuta di esser definito "dichiaratamente non di sinistra", non avendo mai professato idee politiche. In caso di persone note, per il Garante è prevalente il diritto di cronaca e di critica.

- Roma, 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]

C 9 Dati da fonti pubbliche

■ C 9-1.

Redditi e emolumenti

■ C 9-1-1.

Attività giornalistica - Conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi - 16 settembre 1997

Con questa decisione, il Garante ha risposto ad alcuni interrogativi posti anche tramite dichiarazioni alla stampa, concernenti la conoscibilità degli stipendi corrisposti da parte dei concessionari di pubblici servizi.

• Roma, 16 settembre 1997 [doc. web n. 39364]

■ C 9-1-2.

Patrimonio degli eletti

I dati relativi alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive o direttive sono sottoposti ad un regime di conoscibilità in base a norme precedenti alla legge sulla protezione dei dati personali. Con questa nota il Garante risponde ad una richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

• Roma, 8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243]

■ C 9-1-3.

Attività giornalistica - È lecita la pubblicazione di dati relativi a redditi dei contribuenti

Alcuni dati relativi a redditi dei contribuenti sono sottoposti per regolamento a forme di pubblicità. La diffusione in ambito giornalistico di tali dati è pertanto lecita.

• Roma, 17 gennaio 2001 [doc web n. 41031]

■ C 9-2.

Matrimoni, nascite e morti

■ C 9-2-1.

Soggetti pubblici - Illegittima la prassi di comunicare a terzi dati relativi ai registri dello stato civile - 29 maggio 1998

È illegittima la prassi di richiedere all'ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi dei nati, nubendi o deceduti da pubblicare con assiduità

• Roma, 29 maggio 1998 [doc. web n. 41055]

■ C 9-2-2.**Attività giornalistica - Pubblicazione sulla stampa locale delle pubblicazioni di matrimonio - 17 febbraio 2000**

Le pubblicazioni matrimoniali affisse nell'albo pretorio comunale, possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riportate anche da parte di organi di stampa.

- Roma, 17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969]

■ C 9-3.**Consigli e giunte comunali****■ C 9-3-1.****Sedute pubbliche via Internet**

È possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico.

- Roma, 28 maggio 2001 [Newsletter doc web n. 43495]

■ C 9-3-2.**Riprese televisive**

La diffusione delle sedute comunali da parte di un'emittente deve ritenersi in generale consentita. Il regolamento può prevedere limiti. Non è però ammesso circoscrivere all'ambito comunale la diffusione delle immagini e precludere commenti del giornalista.

- Roma, 11 marzo 2002 [Newsletter doc web n. 44094]

C 10 Pubblicazione di fotografie

■ C 10-1.

Quell'album di famiglia

Un'attrice si rivolge al Garante: un fotografo, senza qualificarsi, ha fotografato l'album di famiglia a casa della madre. La riproduzione da originali fotografici non è consentita, afferma questo comunicato, se il fotografo al momento della raccolta non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini.

• Roma, 8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496]

■ C 10-2.

Un giovane sieropositivo

In occasione della pubblicazione di una fotografia di un giovane arrestato affetto da sieropositività, l'Ufficio del Garante ricorda il quadro di garanzie che avrebbe dovuto impedire la diffusione di quell'immagine e invita il quotidiano a interromperne l'utilizzo.

• Roma, 31 marzo 2005 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

■ C 10-3.

Spetta alla polizia vigilare

Un giornale pubblica la fotografia di un detenuto sottratta in modo illecito dall'abitazione dove erano presenti poliziotti. Il Garante ricorda al Questore l'obbligo di adottare, in questi casi, appropriate misure.

• Roma, 6 ottobre 2005 [Privacy e giornalismo a cura di Mauro Paissan]

C 11 Uso di tecniche invasive

■ C 11-1.

Telecamera nascosta

Un giornale intende diffondere una videocassetta contenente la registrazione di un colloquio tra avvocati, effettuata a fini di difesa da uno degli interlocutori all'insaputa dall'altro. Il Garante ha disposto il blocco dei dati poiché la diffusione è illecita senza consenso dell'interessato.

• Roma, 30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329]

■ C 11-2.

La dignità del "barbone"

Una trasmissione televisiva diffonde immagini di insistiti primi piani di un uomo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica. L'obiettivo di consentire il riconoscimento della persona poteva esser perseguito senza violare gli spazi di intimità e nel rispetto della dignità dell'uomo.

• Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]

C 12 Ordine professionale

■ C 12-1.

Ordini professionali - Sospensione di un avvocato e pubblicità della notizia - 29 marzo 2001

È soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato anche attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell'Ordine, a prescindere dall'opportunità o meno di tale pubblicazione e dall'obbligo di riportare comunque dati esatti e completi.

- *Roma, 29 marzo 2001 [doc web n. 39536]*

C 13 Diritto all'oblio

■ C 13-1.

La Vittima sempre in prima pagina

Una giovane donna viene aggredita e subisce un grave danno fisico. La periodica riproposizione della vicenda da parte di alcune testate, con la foto e molti dettagli identificativi, viene rifiutata dalla vittima. Il Garante richiama il principio dell'essenzialità dell'informazione.

• Roma, 15 aprile 2004 [doc. web. n. 1091915]

■ C 13-2.

Dopo 16 anni la persona è cambiata

Nel 2004 viene replicata una trasmissione del 1988 in cui compare una giovane legata allora a un condannato per omicidio. Quella donna rivendica di essere oggi una persona inserita in un contesto sociale diverso e lamenta la trasmissione di quelle immagini. Il Garante le dà ragione.

• Roma, 7 luglio 2005 [doc web n. 1148642]

C 14 Internet

■ C 14-1.

In internet un dato non aggiornato

Una donna, arrestata anni fa e successivamente assolta, chiede di rendere anonima la notizia dell'arresto a suo tempo pubblicata da un quotidiano e ancora reperibile sulla pagina Web di quella testata. Il giornale accetta.

• Roma, 9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127]

■ C 14-2.

Il forum in Internet

Una società chiede la cancellazione del suo nome citato in una discussione comparsa su Internet. Il Garante giudica infondato il ricorso, ritenendo tale attività manifestazione del pensiero.

• Roma, 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]

■ D
GIURISPRUDENZA

C Giurisprudenza

■ C 1

Le interviste pericolose

(Diffamazione con il mezzo della stampa, diritto di cronaca e di informazione: limiti)

Raccontare la verità non basta più al cronista per evitare una condanna per diffamazione a mezzo stampa. L'intervista può esporre il giornalista a gravi conseguenze anche se non ricorrono gli estremi del reato in sede penale.

Per evitare la responsabilità risarcitoria non bastano continenza, verità e interesse pubblico. Se ci sono "accostamenti suggestionanti" e "toni sproporzionatamente sdegnati", il giornalista risponde in concorso con l'intervistato.

Il giro di vite è dettato dalla sentenza 23366/04 della III Sezione civile della Cassazione, depositata il 15 dicembre 2004. Per cui il cronista che si limita a riferire parole effettivamente dette dall'intervistato senza modificarle e senza esprimere commenti, non è detto che possa evitare la responsabilità civile per danni. Infatti, affinché possa parlarsi di legittima espressione del diritto di cronaca, sottolinea la III sezione civile della Cassazione, devono sussistere i seguenti elementi: "la verità (l'intervistato ha effettivamente esposto le affermazioni in questione, ndr); verità che non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciute altre, idonee a mutare pesantemente il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o a mutamenti dell'ordine di affermazione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del elettore, od ascoltatore, una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto o in parte".

In poche parole, è a rischio di condanna il cronista che, magari, con l'uso di semplici aggettivi, dimostra di condividere l'opinione dell'intervistato, opinione ritenuta lesiva della onorabilità di qualcuno.

La sentenza riguarda due articoli, pubblicati da un quotidiano di Milano, relativi al processo al clan Mammoliti (ndrangheta). Articoli ritenuti diffamatori nei confronti di un magistrato calabrese. Condannati al risarcimento danni, giornale, giornalista e le due donne intervistate (entrambe vittime della mafia e sotto protezione).

Questa sentenza è in controtendenza con quella del 2001, in cui la Cassazione (sentenza 37140 delle Sezioni unite penali del 30.5.2001) si era così espressa: in certe condizioni (neutralità e pubblico interesse), il giornalista che riporta fedelmente una dichiarazione diffamatoria, non è responsabile della violazione dell'onore e della reputazione dell'interessato, avendo esercitato il diritto di cronaca.

(Cassazione civile, sez.III, n. 23366/2004)

■ C 2**Il procedimento disciplinare è unico**

La deontologia, il rispetto dei suoi codici, sono, da tempo, al centro di un animato dibattito e dello stesso progetto di riforma dell'Ordine dei giornalisti.

Su questo tema, o meglio sulla conseguente azione disciplinare (in caso di violazioni delle norme deontologiche), si è espressa la Cassazione con la sentenza 9694 del 4 luglio 2002. Le Sezioni Unite civili hanno stabilito quanto segue.

Il procedimento disciplinare nei confronti dei giornalisti è unico, se pure articolato in due distinte fasi: amministrativa (Consiglio regionale e, poi, in caso di ricorso, Consiglio nazionale); giurisdizionale ("Sezioni specializzate", presso il Tribunale e la Corte d'Appello, e, poi, Corte di Cassazione). Pertanto il termine massimo di prescrizione dell'azione disciplinare, previsto in 7 anni e 6 mesi dall'art. 58 della legge 69 del 1963, deve intendersi riferito all'intero procedimento disciplinare, comprensivo delle due fasi.

L'art. 58 della legge sull'ordinamento della professione giornalistica prevede la prescrizione dell'azione disciplinare entro 5 anni dal fatto, ma la stessa è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione (sono consentite più interruzioni). In nessun caso, però, il termine stabilito dall'art. 58 può essere prolungato oltre la metà (appunto 7 anni e 6 mesi).

La sentenza delle Sezioni Unite civili si riferisce alla vicenda di Paolo Pietroni, all'epoca dei fatti direttore di "Sette", censurato, nel 1989, dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia per un caso di commistione pubblicità-informazione).

(Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sez. Unite civ. – n. 9694 dell'11.4.2002 depositata in Cancelleria il 4.7.2002)

■ C3

Azione disciplinare: termini prescrizionali e “doppio binario”

Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69 (che disciplina, tra l'altro, il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare in modo unitario, benchè articolato in due fasi, una amministrativa – destinata a concludersi con la deliberazione del Consiglio nazionale – l'altra giurisdizionale – che ha inizio con l'impugnazione di tale delibera dinanzi al tribunale da parte dell'interessato o del P.M.) la prescrizione dell'azione disciplinare segue un regime “a doppio binario”, nel senso che, ove il procedimento disciplinare sia stato instaurato per fatti rilevanti solo in tale sede, il relativo termine quinquennale (di cui al comma 1 dell'art. 58) decorre dal giorno della consumazione del fatto, mentre, ove tale fatto abbia (anche) rilevanza penale, il termine stesso non può decorrere che dalla definizione del relativo processo, restando conseguentemente irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto alla instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell'Ordine, venuto a conoscenza del fatto stesso, abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo a fronte dell'instaurato procedimento penale.

~

In tema di procedimento disciplinare a carico dei giornalisti, la disciplina contenuta nell'art. 297 c.p.c. (a mente del quale “il processo sospeso deve essere riassunto, a pena di estinzione, nel termine perentorio di sei mesi”, in attuazione di un dettato normativo funzionale alla tutela di interessi meramente privati) non è legittimamente applicabile al procedimento stesso, che persegue, viceversa, il pubblico interesse al corretto esercizio della professione. Difatti, mentre l'inattività delle parti che comporta l'estinzione del procedimento civile ex art. 297 e 307 del codice di rito è strettamente collegata al principio dispositivo proprio di tale sottosistema processuale, il procedimento disciplinare “de quo” ha inizio d'ufficio o su richiesta del P.G., ad ulteriore conferma della sua natura, eminentemente pubblicistica, e senza che, in contrario, spieghi influenza la diversa disciplina dettata in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati (per il quale trova, invece, applicazione il comma 1 del citato art. 297), attesa la specialità e disomogeneità delle singole discipline relative alle diverse professioni intellettuali (cfr. Corte cost. sent. n. 505 del 1995).

(Cassazione civile, sez.III, 4 maggio 2005 n. 9281, da Giust.civ., Mass.2005, f.5)

■ C4

Sulla pubblicità delle udienze

omissis

1- La Corte è chiamata a verificare se l'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 128 del codice di procedura civile e l'ivi sancito principio di pubblicità delle udienze ai giudizi, davanti al Tribunale ed alla Corte di appello, in materia di responsabilità disciplinare dei giornalisti, violi l'art. 101 della Costituzione, che sancisce l'operatività del detto principio, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale ed in conformità a quanto stabilito da vari atti internazionali.

2- La questione è inammissibile.

Si è più volte affermato (sent. nn. 373/92, 69/91, 50/89) che la pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali costituisce un cardine dell'ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia.

La validità del suddetto principio è sancita anche in vari atti internazionali citati nelle sentenze richiamate, tra essi l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 1955, e il secondo comma dell'art. 19 della Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, adottata dal Parlamento europeo con la risoluzione del 12 aprile 1989, secondo cui chiunque ha diritto a che la sua causa sia trattata equamente, pubblicamente, entro un termine ragionevole, dinanzi ad un tribunale indipendente ed imparziale istituito dalla legge.

Il principio suddetto però non trova un'applicazione assoluta. Possono essere posti limiti alla pubblicità delle udienze nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, per esigenze della tutela degli interessi dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo o degli interessi della stessa giustizia.

Nella recente legge 12 aprile 1990, n. 74, per il procedimento disciplinare a carico dei magistrati si è affermato il principio della pubblicità delle udienze ma si sono anche previsti limiti alla sua applicazione.

3. - Nella fattispecie la mancanza di pubblicità riguarda le fasi del procedimento che si svolgono dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello per cui potrebbe trovare applicazione il principio di cui trattasi.

Tuttavia, anche in questo particolare procedimento possono venire in discussione la stessa dignità umana e alcuni aspetti della vita di relazione del giornalista, per cui la sua applicazione non può essere assoluta ed incondizionata ma può essere necessario il bilanciamento dei vari interessi in gioco; in particolare, di quelli che fanno capo allo stesso giornalista e di quelli relativi alla garanzia del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del procedimento. Il suddetto bilanciamento e la correlativa definizione degli eventuali limiti sono affidati alla discrezionalità del legislatore, al quale non può sostituirsi questa Corte.

Pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile.

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), in riferimento all'art. 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

omissis

(Sentenza Corte Costituzionale del 3.5.1993)

■ C 5.**Sulla partecipazione dell'incolpato alla fase istruttoria****omissis**

1. La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se l'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui non consente al giornalista incolpato di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare a suo carico, sia in contrasto:

con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, determinando un'ingiustificata disparità di trattamento fra i giornalisti e gli appartenenti ad altre categorie professionali, specie gli avvocati e i procuratori legali, ai quali, ex art. 48 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, è consentito di assistere alla escussione dei testi d'accusa;

con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione in quanto l'impossibilità di partecipare alla fase istruttoria del procedimento disciplinare comporta una non completa attuazione del diritto di difesa.

2. Il giudice rimettente fonda le proprie censure sul rilievo che, potendo l'istruttoria del Consiglio regionale dell'ordine risolversi, come nel caso in esame, nell'interrogatorio di persone informate dei fatti, all'indiziato di illecito disciplinare viene preclusa la possibilità di contrastare gli elementi a carico con la richiesta di chiarimenti o con la deduzione di prove a discarico, essendogli consentita soltanto una difesa ex post e unicamente con dichiarazioni verbali e con il deposito di documenti e memorie che non rendono completa l'attuazione del diritto di difesa.

3. La questione non è fondata, potendosi dare, nei sensi di cui più avanti si dirà, un'interpretazione del contesto normativo tale da escludere i motivi di illegittimità costituzionale invocati in questa sede.

Non sussiste, anzitutto, violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento della categoria dei giornalisti rispetto a quelle di altri professionisti. In proposito va rilevato che le normative relative alle diverse categorie professionali presentano aspetti notevolmente differenziati in conseguenza, tra l'altro, delle differenti epoche in cui sono state emanate, sì da rendere auspicabile un intervento del legislatore volto a realizzare nella materia disciplinare un più coerente coordinamento normativo per quanto concerne gli aspetti procedurali. Ma è altrettanto evidente che ci si trova di fronte ad ordinamenti speciali, fra loro non comparabili e tanto meno equiparabili, data la disomogeneità delle varie categorie, caratterizzate da proprie fisionomie e particolari esigenze.

Poichè il giudice a quo fa specifico riferimento alla disciplina relativa agli avvocati e procuratori legali, basterebbe, per ritenere non conferente il *tertium comparationis* richiamato, considerare tra l'altro che a questi professionisti è affidato dalla legge il compito dell'assistenza tecnica necessaria all'espletamento della funzione giurisdizionale, sul regolare esercizio della quale possono incidere, in certa misura, alcuni provvedimenti disciplinari, quali la sospensione o la radiazione.

Va pertanto ribadito quanto già più volte rilevato da questa Corte, e cioè che l'esercizio della funzione disciplinare nell'ambito del pubblico impiego, della magistratura e delle libere professioni si esprime con modalità diverse, che caratterizzano i relativi procedimenti a volte come amministrativi, altre volte come giurisdizionali, in relazione alle predette peculiarità derivanti anche da ragioni storiche proprie dei diversi settori ovvero in rispondenza a scelte del legislatore, la cui discrezionalità in materia di responsabilità disciplinare spazia entro un ambito molto ampio (sentenze nn. 71 e 119 del 1995).

4. Nemmeno può ravvisarsi un contrasto della norma impugnata con i principi costituzionali fissati dall'art. 24 della Costituzione.

Va in proposito premesso che nella presente questione il problema si concentra sulla ammissibilità della richiesta del giornalista di partecipare di persona o a mezzo di difensore limitatamente a quella fase del procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio regionale dell'ordine professionale, in cui si procede alla raccolta delle prove a carico dell'incoltato, e sulla conseguente possibilità per lo stesso di indicare prove a discarico.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che alla fase procedimentale ora indicata deve attribuirsi natura amministrativa (ordinanze nn. 387 del 1995 e 113 del 1990; sentenze nn. 114 del 1970 e 110 del 1967) e che le garanzie costituzionali previste dall'art. 24 della Costituzione per il diritto di difesa non sono operanti con riguardo ai procedimenti amministrativi (da ultimo sentenze nn. 210 e 312 del 1995).

5. Vero è che il principio del giusto procedimento amministrativo "non è assistito in assoluto da garanzia costituzionale", nemmeno in base all'art. 97 della Costituzione (così l'ordinanza n. 503 del 1987). Tuttavia questa Corte, fermo restando che la discrezionalità del legislatore nel regolare i procedimenti disciplinari non può comunque superare il limite della ragionevolezza, ha rilevato le affinità delle diverse procedure disciplinari, sottolineando "come il procedimento che si tiene dinanzi ai consigli amministrativi di disciplina offre numerosi punti di contatto con i procedimenti giudiziari, tanto che la regola è la conformità del primo a questi" (sentenza n. 71 del 1995).

La recente sentenza ora richiamata stabilisce altresì che "tale accostamento trova ragione nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione. L'irrogazione di queste sanzioni, che toccano le condizioni di vita della persona incidendo sulla sua sfera lavorativa, richiede il rispetto di garanzie nella contestazione degli addebiti, nell'istruttoria, nella partecipazione dell'interessato al procedimento, nella valutazione e nel giudizio, in attuazione di principi spesso elaborati prima dalla dottrina e dalla giurisprudenza e poi legislativamente definiti".

6. Da queste considerazioni, nonché dalla ratio che è alla base di numerose norme tra le quali l'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, le norme sui ricorsi amministrativi (da ultimo D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), gli artt. 111 e 112 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico degli impiegati civili dello Stato) può desumersi che nella vigente disciplina del procedimento amministrativo sia del nostro ordinamento che di quello comunitario (regolamento CEE n. 99/63 del 25 luglio 1963, artt. 2 e 3) trovano diretta e necessaria applicazione i principi relativi al diritto dell'interessato di conoscere gli atti che lo riguardano, una sua, pur limitata, partecipazione alla formazione degli stessi, e soprattutto la possibilità dell'interessato medesimo di contestarne il fondamento e difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi. Tali principi, comuni a tutti i procedimenti amministrativi, devono ancor più trovare applicazione nello speciale procedimento finalizzato all'accertamento della responsabilità disciplinare, atteso che esso può comportare conseguenze che incidono sull'esercizio di fondamentali diritti da parte dei soggetti coinvolti.

7. Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, è possibile concludere interpretando la norma impugnata nel senso che, ove il Consiglio regionale dell'Ordine si limiti a preliminari "sommarie informazioni", devono ritenersi sufficienti la comunicazione dell'inizio del procedimento e l'invito all'interessato a "comparire". Ma quando l'istruttoria prosegue in

quella sede per l'accertamento dei "fatti" attraverso la raccolta di prove, la norma, pur non prevedendo la presenza dell'interessato o del suo difensore nel momento dell'assunzione delle prove a carico, contempla tuttavia per l'"incolpato" forme di contraddittorio e di difesa, stabilendo che i fatti gli siano specificamente "addebitati" e riconoscendo all'incolpato stesso un congruo termine, non solo per essere sentito, ma soprattutto per provvedere alla sua "discolpa", come previsto dalla norma impugnata. Affinchè tale facoltà possa efficacemente realizzarsi è necessario sul piano logico-giuridico che essa comprenda la confutabilità delle prove su cui si fondano i pretesi illeciti, previa possibilità di visione dei verbali e di utilizzo di ogni strumento di difesa, non solo attraverso memorie illustrative ma anche con la presentazione di nuovi documenti o con la deduzione di altre prove (compresa la richiesta di risentire testimoni su fatti e circostanze specifiche rilevanti ed attinenti alle contestazioni), che non possono considerarsi precluse.

L'organo disciplinare sarà tenuto a pronunciarsi motivando sulle richieste probatorie, in modo da rendere possibile, nella successiva eventuale fase di tutela giurisdizionale, una verifica sulla completezza e sufficienza della istruttoria disciplinare e sul rispetto dei principi in materia di partecipazione e difesa dell'incolpato.

Queste garanzie rispondono ad esigenze minime di ragionevolezza, sia per la gravità delle conseguenze personali che le sanzioni disciplinari, ma anche la sola pendenza del procedimento, determinano già dalla prima fase della procedura sui diritti del giornalista, sia per l'interesse pubblico alla completezza della istruttoria, alla correttezza ed imparzialità del procedimento amministrativo disciplinare.

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

omissis

Sentenza Corte Costituzionale del 11.12.1995, da *Juris Data* Giuffrè Editore

■ C6.

Informazione e tutela della dignità umana

omissis...

1. - Viene all'esame della Corte, con riferimento agli artt. 25, 21 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che sanziona penalmente, ai sensi dell'art. 528 del codice penale, l'utilizzazione di "stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Esso lederebbe, infatti, il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, quello della libertà di stampa e i principi di ragionevolezza e uguaglianza, perchè non offrirebbe idoneo fondamento giustificativo alla punizione di coloro che diffondono siffatte immagini.

2. - L'art. 15 della legge n. 47 del 1948 dispone che si applichi l'art. 528 del codice penale ai fatti riguardanti gli "stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari".

La previsione penale esige, come elemento della fattispecie legale, che tali stampati siano formati in modo "da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti". Essa è all'esame di questa Corte per indeterminatezza, violazione del principio di uguaglianza e indebita limitazione della libertà di stampa, ma soltanto nella parte in cui dispone che questi stampati siano idonei a "turbare il comune sentimento della morale".

3. - La questione non è fondata.

Con riguardo all'art. 21, sesto comma, della Costituzione, questa Corte non può non ricordare che tale articolo - nel vietare le pubblicazioni contrarie al buon costume - demanda alla legge la predisposizione di meccanismi e strumenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni del precetto costituzionale.

L'art. 15 della legge sulla stampa del 1948, esteso anche al sistema radiotelevisivo pubblico e privato dall'art. 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, non intende andare al di là del tenore letterale della formula quando vieta gli stampati idonei a "turbare il comune sentimento della morale". Vale a dire, non soltanto ciò che è comune alle diverse morali del nostro tempo, ma anche alla pluralità delle concezioni etiche che convivono nella società contemporanea. Tale contenuto minimo altro non è se non il rispetto della persona umana, valore che anima l'art. 2 della Costituzione, alla luce del quale va letta la previsione incriminatrice denunciata.

Solo quando la soglia dell'attenzione della comunità civile è colpita negativamente, e offesa, dalle pubblicazioni di scritti o immagini con particolari impressionanti o raccapriccianti, lesivi della dignità di ogni essere umano, e perciò avvertibili dall'intera collettività, scatta la reazione dell'ordinamento. E a spiegare e a dar ragione dell'uso prudente dello strumento punitivo è proprio la necessità di un'attenta valutazione dei fatti da parte dei differenti organi giudiziari, che non possono ignorare il valore cardine della libertà di manifestazione del pensiero. Non per questo la libertà di pensiero è tale da inficiare la norma sotto il profilo della legittimità costituzionale, poichè essa è qui concepita come presidio del bene fondamentale della dignità umana.

4. - Così intesa la figura delittuosa, si possono superare anche le residue censure.

La descrizione dell'elemento materiale del fatto-reato, indubbiamente caratterizzato dal riferimento a concetti elastici, trova nella tutela della dignità umana il suo limite, sì che appare escluso il pericolo di arbitrarie dilatazioni della fattispecie, risultando quindi infondate le censure di genericità e indeterminatezza.

Quello della dignità della persona umana è, infatti, valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale. Nella stessa chiave interpretativa si dissolvono i dubbi sul fondamento della previsione incriminatrice. Onde non v'è lesione degli artt. 3, 21 e 25 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 sesto comma, e 25 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

omissis...

(Sentenza Corte Costituzionale del 11.7.2000)

■ E
**MASSIME
CASSAZIONE 2006**

E-A Diffamazione a mezzo stampa ed esercizio del diritto di cronaca

Riportiamo 22 massime, suddivise per paragrafi, di altrettante sentenze, pronunciate nel 2006 dalla Corte di Cassazione, in tema di diffamazione a mezzo stampa ed esercizio del diritto di cronaca.

Riportiamo anche due massime di altrettante sentenze della Corte di Cassazione del 2006 emesse in tema di lavoro giornalistico, che affrontano, in particolare, la questione della distinzione lavoro subordinato- lavoro autonomo e la questione della nullità del contratto di lavoro giornalistico stipulato con soggetto non iscritto all'Ordine dei giornalisti.

Premessa

La diffamazione a mezzo della stampa costituisce un reato, disciplinato dagli articoli 595 e seguenti del codice penale.

Per diffamazione si intende quella condotta di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui.

L'utilizzo della stampa per diffamare una persona è una delle circostanze aggravanti del reato di diffamazione (art. 595, comma III, c.p.).

In certi casi, tuttavia, il diritto di informare rappresenta un'esimente del reato di diffamazione, e quindi un motivo di non punibilità del giornalista.

Se si accerta, infatti, che l'offesa alla reputazione altrui è avvenuta nell'esercizio del "diritto di cronaca", il diritto del singolo individuo a tutelare la propria reputazione soccombe dinanzi al diritto del giornalista di informare la collettività su fatti di interesse pubblico (art. 51 codice penale). Quando ricorre una causa di giustificazione, quale ad esempio l'esercizio del diritto di cronaca, il reato di diffamazione non è, pertanto, punibile.

In sintesi, se l'articolo diffamatorio è espressione dell'esercizio del diritto di cronaca, il reato di diffamazione a mezzo stampa non si configura, se, invece, l'articolo diffamatorio non si fonda sul diritto-dovere di informare la collettività in merito a fatti di interesse pubblico ma rappresenta solo un modo per ledere la reputazione altrui, il giornalista risponde del reato di diffamazione nella forma aggravata.

E' molto importante, pertanto, individuare i casi in cui ricorre l'esercizio del "diritto di cronaca", inteso come causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito, in numerose pronunce del 2006, i requisiti e i limiti del diritto di cronaca, che è necessario rispettare per poter escludere il reato ex art. 595 c.p.

In particolare, i requisiti del diritto di cronaca, necessari per poter configurare la causa di giustificazione ai sensi dell'art. 51 c.p. (esercizio del diritto), sono:

la verità della notizia;

l'interesse pubblico;

la continenza (correttezza formale) dell'articolo o del servizio giornalistico.

Essi sono frutto dell'attività di interpretazione della giurisprudenza e traggono origine dalla famosa pronuncia della Corte di Cassazione 18 ottobre 1984 n. 5259, anche detta "il decalogo del giornalista".

Nel 2006 la Corte di Cassazione si è soffermata anche sull'esercizio del diritto di critica e di satira, intesi anch'essi come scriminante del reato di diffamazione a mezzo stampa. Vengono sottolineate, in particolare, le loro affinità e differenze con l'esercizio del diritto di cronaca.

Giurisprudenza

■ E-A-1.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA: SCRIMINANTE DEL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

■ E-A-1-1.

LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA IN GENERALE

■ E-A-1-1-1.

Limiti del diritto di cronaca: verità dei fatti, interesse pubblico alla loro conoscenza, correttezza dell'esposizione.

Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (c.d. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (c.d. continenza).

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8

■ E-A-1-2.

VERITÀ DELLA NOTIZIA

■ E-A-1-2-1.

La verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo.

La verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell'articolo e non certo all'esito finale del relativo giudizio penale (intervenuto anni dopo).

Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7506 in *Resp. civ. e prev.* 2006, 11 1887

■ E-A-1-2-2.

Verità non sussiste in caso di omissioni colpose o dolose o in caso di insinuazioni idonee a influenzare il lettore.

La verità della notizia non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (in tutto od in parte rilevante).

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8

■ E-A-1-2-3.

Verità della notizia e diritto di cronaca giudiziaria. Il giornalista non è tenuto a verificare il contenuto delle dichiarazioni dell'autorità giudiziaria né l'attendibilità del dichiarante.

Con riferimento alla cronaca giudiziaria, il criterio della verità sostanziale della notizia, attinente al fatto costituito da una dichiarazione resa in sede giudiziaria, non riguarda il contenuto della dichiarazione e l'attendibilità del dichiarante. Il diritto-dovere del giornalista di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati, non può passare attraverso il controllo della verità del fatto dichiarato o dell'attendibilità del dichiarante e la "verità" va riferita al fatto rappresentato e, cioè, al fatto che vi sia stata effettivamente quella dichiarazione in sede giudiziaria, con indicazione del contesto giudiziario nel quale è stata resa, se ciò è necessario per fornire completezza di informazione al lettore. E' comunque necessario, per l'applicazione della scriminante, che i concetti e le parole riportate siano effettivamente rispondenti al reale contenuto della dichiarazione e dell'atto giudiziario, senza alterazioni del significato sostanziale che possano creare per il lettore una realtà diversa da quella effettivamente attribuibile alla dichiarazione, cosicché il giornalista si pone quale semplice intermediario tra i fatti e le situazioni realmente accaduti nell'attività giudiziaria e l'opinione pubblica. Resta ovviamente ferma la necessità dei requisiti della pertinenza e della continenza. E, in particolare, quanto al requisito della pertinenza, viene in rilievo l'interesse pubblico a quello specifico processo, per le più svariate ragioni, che vanno dalla rilevanza del caso alla notorietà dei personaggi coinvolti. *Cassazione civile*, sez. III, 24 maggio 2006, n. 12358 (massima redazionale)

■ E-A-1-3.

CONTINENZA (CORRETTEZZA FORMALE)

■ E-A-1-3-1.

Se un fatto vero ma è oggetto di una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza può ricorrere diffamazione.

La diffamazione a mezzo stampa può configurarsi anche quando il fatto riferito è vero ma viene esposto in modo unilaterale e incompleto, con riferimento ad altre vicende arbitrariamente ad esso collegate e con una presentazione complessiva sproporzionata alla sua importanza, sì da travalicare lo scopo informativo. Quando ciò si verifica, ne risulta violato il prin-

cipio della continenza formale dell'esposizione. Può ravvisarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero della presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo.

Cassazione civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8953 in *Giust. civ. Mass.* 2006, 4

■ E-A-1-4.

INTERESSE PUBBLICO

■ E-A-1-4-1.

Interesse pubblico in caso di pubblicazione di un'intervista diffamatoria.

La riproduzione "alla lettera", da parte del giornalista, delle dichiarazioni oggettivamente diffamatorie rese dal soggetto intervistato non integra di per sè la scriminante del diritto di cronaca, che sussiste invece quando il fatto in sè dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti (ad esempio, rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente), alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista, presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da escludere la possibilità di censura da parte dell'intervistatore e da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8

■ E-A-1-5.

IPOTESI: PUBBLICAZIONE DI INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

■ E-A-1-5-1.

Il giornalista può pubblicare il testo diffamatorio di un'interrogazione parlamentare senza doverne verificare la veridicità del contenuto.

Costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che (e solo che) corrisponda al vero la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto, che il giornalista non ha il dovere di verificare, pur avendo l'obbligo di riprodurlo in forma impersonale ed oggettiva, quale semplice testimone, senza dimostrare, cioè, con commenti o altro, di aderire comunque al suo contenuto diffamatorio ed abbandonare, così, la necessaria posizione di narratore asettico ed imparziale del fatto interrogazione.

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 (*massima redazionale*)

■ E-A-1-5-2.

Il giornalista può esplicitare il nominativo del soggetto cui fa riferimento un'interrogazione parlamentare, purchè il nominativo sia corretto.

Può verificarsi che il contenuto di un'interrogazione parlamentare faccia chiaro riferimento ad un soggetto, indicando elementi precisi per la sua individuazione da parte degli esperti del settore, senza tuttavia nominarlo.

In questa ipotesi non snatura il diritto di cronaca l'attività del giornalista che esplicita tale nominativo, ma, in relazione a questo plus rispetto all'interrogazione, deve accertare la corrispondenza degli elementi soggettivi forniti nell'interrogazione ed il soggetto da lui individuato. In altri termini il giornalista ancora una volta non risponde della verità dei fatti indicati nell'interrogazione parlamentare, ma ne risponde nei soli limiti in cui egli ha ritenuto che i fatti indicati nell'interrogazione si riferissero ad un determinato soggetto, non esplicitato nell'interrogazione, se, invece, l'interrogazione non si riferiva a quel soggetto. Si rimane, quindi, sempre nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica se l'articolo relativo ad un'interrogazione parlamentare chiarifica anche al lettore medio, quello che già risulta chiaro agli esperti del settore relativamente al contenuto di tale interrogazione.

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 (massima redazionale)

■ E-A-2.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA

■ E-A-2-1.

DIRITTO DI CRITICA. NOZIONE.

■ E-A-2-1-1.

Nozione del diritto di critica e bilanciamento tra libera manifestazione del pensiero e reputazione altrui.

Il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime mediante un giudizio o un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Nondimeno non può ritenersi che la critica sia sempre vietata pur se idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero.

Cassazione civile, sez. III, 13 giugno 2006, n. 13646 in *Giust. civ. Mass. 2006*, 6

■ E-A-2-1-2.

Non è necessario che il diritto di critica si manifesti in sedi istituzionali o mediatiche.

Il diritto di critica può manifestarsi anche in maniera estemporanea, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, ove si svolgono dibattiti fra i rappresentanti della politica ed i commentatori; diversamente, verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino; irrilevante, dunque, è la circostanza che nella specie la censura sia stata esternata nei corridoi di un palazzo di giustizia, che appare anzi particolarmente idoneo, come sede privilegiata, a suscitare riflessioni sul tema della legalità e del rispetto della legge.

Cassazione penale, sez. V, 07 giugno 2006, n. 19509 in *DeG - Dir. e giust. 2006*, 25 40

■ E-A-2-1-3.

Diritto di critica in caso di discorso giornalistico a carattere valutativo all'interno di una polemica su temi di rilevanza sociale. Non si richiede il riferimento a precisi dati fattuali.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è configurabile l'esimente del diritto di critica - distinto e diverso dal diritto di cronaca - quando il discorso giornalistico abbia un contenu-

to esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali finalizzati - come nella specie - all'unico scopo di aggredire l'altrui sfera morale, non richiedendosi neppure - a differenza di quanto si verifica con riguardo al diritto di cronaca - che la critica sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, sempre, però, che il nucleo ed il profilo essenziale di questi non siano strutturalmente travisati e manipolati.

Cassazione penale, sez. fer., 08 agosto 2006, n. 29453 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 34 59

■ E-A-2-2.

VERITÀ

■ E-A-2-2-1.

Differenza tra verità del giudizio critico (non richiesta) e verità del fatto oggetto e presupposto di critica (richiesto).

La critica, per sua natura, non può essere fondata se non su un'interpretazione di fatti e comportamenti e tale interpretazione non può che essere soggettiva e, cioè, corrispondente al punto di vista di chi la manifesta. I giudizi critici non sono, perciò, mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva.

Ciò che va specificato è che, mentre il giudizio critico su un fatto (inteso in senso ampio) è necessariamente soggettivo e può essere come tale condiviso o meno dai consociati, il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, come nell'esercizio del diritto di cronaca.

Cassazione civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 *Giust. civ. Mass.* 2006, 7-8

■ E-A-2-2-2.

Strumentalità del fatto rispetto al giudizio critico.

In tema di diffamazione, la natura strumentale del fatto rispetto al diritto di critica (nel campo della cd. "critica di costume") comporta che chi tale diritto esercita deve ritenersi che abbia rispettato il limite della verità se il fatto dal quale egli "muove" è stato riferito correttamente nelle sue linee essenziali, in quanto la manifestazione del pensiero, in tal caso, non è volta a diffondere tra il pubblico la conoscenza di un accadimento, ma un'opinione in relazione a un accadimento, assunto come emblematico dei tempora e dei mores di una determinata categoria di persone, individuate con riferimento a un'area geografica, a una fascia sociale eccetera.

Cassazione penale, sez. V, 21 giugno 2006, n. 24509 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 41 72

■ E-A-2-3.

CONTINENZA

■ E-A-2-3-1.

La critica può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. Differenza con il diritto di cronaca.

Deve distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la

propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente.

Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7605 (massima redazionale)

■ E-A-2-3-2.

Continenza e critica politica.

L'applicazione della scriminante del diritto di critica politica, pur nell'ambito della polemica tra avversari di contrapposti schieramenti ed orientamenti, di per sé improntata ad un maggior grado di virulenza, presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive della altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica, e non ricorrano all'uso di espressioni linguistiche oggettivamente offensive ed estranee al metodo ed allo stile di una civile contrapposizione di idee, oltre che non necessarie per la rappresentazione delle posizioni sostenute e non funzionali al pubblico interesse.

Cassazione penale, sez. fer., 08 agosto 2006, n. 29453 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 34 59

■ E-A-2-3-3.

Elementi di valutazione della continenza in ipotesi di critica politica.

Per stabilire se l'esercizio del diritto di critica nei confronti di un uomo politico abbia rispettato il limite della continenza verbale, il giudice di merito deve tenere conto dei seguenti parametri: a) le singole parole non possono essere estrapolate dal contesto, ma vanno valutate in una con esso; b) l'estensione del diritto di critica è tanto maggiore, quanto più elevate siano le funzioni pubbliche ricoperte dalla persona criticata; c) la natura offensiva delle singole espressioni usate va sempre comparata con l'indignazione suscitata dalla condotta della persona criticata; d) la natura diffamatoria delle affermazioni deve escludersi quando esse siano manifestazione non di malanimo personale, ma di polemica politica.

Cassazione penale, sez. V, 07 giugno 2006, n. 19509 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 25 18

■ E-A-2-3-4.

Accusa ad un magistrato di svolgere indagini politiche. Ricorre diffamazione a mezzo stampa.

Non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché un magistrato del Pubblico Ministero venga accusato di svolgere indagini politiche, in quanto una siffatta espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di un'altra, assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona.

Esula, dunque, dalla scriminante del diritto di critica, politica o giornalistica, l'accusa di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, ovvero accuse di strumentalizzazione di quella funzione per il conseguimento di finalità divergenti da quelle che debbono guidare l'operato del Pubblico Ministero, stanti le attribuzioni ed i doveri istituzionali che caratterizzano la posizione ordinamentale di tale organo.

Cassazione penale, sez. fer., 08 agosto 2006, n. 29453 in *D&G - Dir. e giust.* 2006, 34 59

■ E-A-3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SATIRA

■ E-A-3-1. Nozione di satira.

La satira è quella manifestazione del pensiero (talora di altissimo livello) che nei tempi si è addossata il compito di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene.

Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246 (massima redazionale)

■ E-A-3-2. Diritto di satira è soggetto al limite della continenza.

L'esercizio del diritto di satira, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, è pur sempre soggetto al limite della continenza verbale e della funzionalità delle espressioni adottate rispetto allo scopo di denuncia sociale che l'autore della satira intende perseguire. Ne consegue che non può ritenersi legittima espressione del diritto di satira la ridicolizzazione dell'aspetto fisico di una persona, compiuta in termini aggressivi e senza alcuna connessione con la finalità dello scritto.

Cassazione penale, sez. I, 24 febbraio 2006, n. 9246 in D&G - Dir. e giust. 2006, 17 49

E-B Lavoro giornalistico

■ E-B-1.

Indici da cui desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Continuità della prestazione, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza

In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali.

Cassazione civile sez. lav. 06 marzo 2006 n. 4770 in Giust. civ. Mass. 2006, 3

■ E-B-2.

Esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale. Nullità del rapporto.

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto, non derivando da illiceità dell'oggetto o della causa, ma dalla violazione della norma imperativa di cui all'art. 43 l. 3 febbraio 1963 n. 69, non produce effetto - secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 c.c. - per il periodo in cui il rapporto stesso ha avuto esecuzione. L'iscrizione all'Albo disposta dall'Ordine professionale con efficacia retroattiva vale nei rapporti tra professionista e Ordine, ma non nei rapporti tra giornalista e terzi, come il datore di lavoro, rispetto ai quali l'ordinamento professionale è *res inter alios acta*.

Cassazione civile, sez. lav., 06 febbraio 2006, n. 2476 in Giust. civ. Mass. 2006, 2

■ E-B-3.

Contratto di praticantato giornalistico stipulato con soggetto non iscritto al registro dei praticanti è nullo. Il provvedimento retroattivo dell'Ordine regionale dei giornalisti è utile ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità professionale.

Il contratto di lavoro per l'espletamento di attività di praticantato giornalistico, stipulato con soggetto non iscritto preventivamente nell'apposito registro previsto dall'art. 33 della legge n. 69 del 1963, è nullo, ancorché non illecito nell'oggetto o nella causa, con la conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Poiché, ai sensi dell'art. 1423 c.c., il contratto nul-

lo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente, ne consegue che, mancando un'apposita norma che consenta la convalida di un contratto di lavoro giornalistico nullo (fatti salvi gli effetti del suddetto art. 2126 c.c.), il provvedimento del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, che iscriva un soggetto nel registro dei praticanti con effetto retroattivo ed attesti lo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quello massimo di iscrizione nel registro (equivalente a tre anni), comporta che il periodo di praticantato riconosciuto, seppure utile ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione quale giornalista professionista, non vale, però, a convalidare un rapporto di lavoro affetto da nullità.

Cassazione civile sez. lav. 06 marzo 2006 n. 4770 in Giust. civ. Mass. 2006, 3

F Legge n. 281/2006 sulle intercettazioni telefoniche

Testo del decreto legge 22 settembre 2006 n.259, coordinato con la legge di conversione 20 novembre 2006 n.281, recante disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche (G.U. n.271 dei 21 novembre 2006)

Nota: le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. L'articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 240 (*Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali*). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

2. *Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.*

3. *Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.*

4. *Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.*

5. *Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.*

6. *Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.»*

Art. 2.

1. All'articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240».

Art. 3.

1. *Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena del-*

la reclusione da sei mesi a quattro anni.

2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.

1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 giuro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile.

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

In precedenza (21 giugno 2006) il Garante per la privacy aveva emesso il seguente provvedimento:

“Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;

RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;

RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:

- a) vieta la pubblicazione di atti *coperti dal segreto* o anche solo;, del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
- b) vieta anche la pubblicazione di *atti* non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
- c) consente sempre, però, la pubblicazione del *contenuto* di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);

RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:

- a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;
- b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
- c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
- d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
- e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;

CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);

CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;

RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c) del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;
- b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti."

In relazione al sopra riportato provvedimento del Garante, il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti aveva-provato il seguente

documento

Il Comitato Esecutivo rileva che secondo il Garante "è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata dei

fatti”. Il Garante evidenzia poi la necessità “di un’adeguata tutela dei diritti dei soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conservazioni telefoniche”.

A detta del Garante “non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale”.

Il Comitato Esecutivo ritiene pertanto che non sia necessaria una nuova formulazione legislativa, che limiterebbe il diritto di cronaca in una materia che rientra invece nell’applicazione dei codici deontologici già esistenti.

Il Comitato Esecutivo raccomanda quindi agli Ordini regionali, ai quali è già stato trasmesso il provvedimento del Garante, di vigilare affinché i giornalisti nell’esercizio del diritto-dovere di informazione e di critica assicurino sempre il rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione.

Il Codice deontologico che il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha approvato d’intesa con il Garante della privacy chiaramente indica le modalità di rappresentazione degli elementi delle vicende che incidono sulla sfera privata delle persone e che hanno riguardo a dati sensibili.



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

ORDINE DEI GIORNALISTI

MASSIMARIO
2005

CON DECISIONI, DOCUMENTI
E GIURISPRUDENZA
DEGLI ULTIMI 10 ANNI

NELL'ALLEGATO CD-ROM

a cura di
SARO OCERA



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA



Centro di Documentazione Giornalistica

00186 Roma - Piazza di Pietra, 26 - tel. 066791496 - fax 066797492
www.cdgweb.it - info@cdgweb.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493

Il Massimario è stato curato da
Saro Ocera (consigliere nazionale dell'Ordine),
Anna Latini e Raffaella Giannelli (ufficio ricorsi),
con la collaborazione di Valeria Falcone (ufficio studi e documentazione)

SOMMARIO

■ Prefazione di Lorenzo Del Boca	pag. 7
■ Introduzione di Saro Ocera	pag. 8
■ Indice	pag. 11
■ 1.	
Tenuta Albo (47)	
1-1 Registro praticanti (20)	pag. 21
1-2 Elenco professionisti (2)	pag. 28
1-3 Elenco pubblicisti (22)	pag. 29
1-4 Elenco speciale (3)	pag. 39
■ 2.	
Deontologia (21)	pag. 43
■ 3.	
Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)	pag. 55
■ 4.	
Decisioni richiamate nelle massime (5)	pag. 67
■ 5.	
Appendice	
Decisioni, documenti, giurisprudenza 1996-2005	
Indicazioni per la consultazione del cd-rom	pag. 107

Contenuti del cd-rom:

- 173 decisioni in materia di ricorsi dal 1996 al 2004 (praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale, pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa pornografica, contenzioso generale, vizi procedurali e ricorsi elettorali)
- 14 documenti approvati dal Consiglio Nazionale (C.N.) 1996-2005
- 6 decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione

Prefazione

Il Massimario delle pronunce del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al di là del rilievo giuridico che riveste di guida della giurisprudenza domestica, rappresenta un momento di conoscenza della realtà e dell'evoluzione della professione giornalistica in Italia. La natura stessa dei molti e svariati argomenti trattati pone l'accento sulla complessità dell'essere giornalisti oggi.

Da un lato, l'evoluzione tecnologica accompagnata dalle nuove strategie di comunicazione e informazione pone nuove domande sull'accesso e sulle modalità di fare giornalismo, dall'altro rischia di travolgere canoni e criteri deontologici che costituiscono le fondamenta della libertà di informare e di essere informati sulle quali si misura la democrazia di ogni società civile.

Dalla raccolta delle pronunce del 2005 e, soprattutto dal repertorio 1995/2004 che la completa, emerge lo sforzo del Consiglio nazionale di raggiungere un costante equilibrio tra l'esigenza di stare al passo tra l'evoluzione della professione e la salvaguardia dei valori e della libertà dell'informazione in un contesto normativo ed operativo che risale alla legge istitutiva del 1963 e che, ormai da troppo tempo, mostra segnali di difficoltà e di crisi.

Crisi che non riguarda i valori fondamentali della professione e che si riassumono nel diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, nel rispetto dell'osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui, nel rispetto della verità sostanziale dei fatti e dei doveri di lealtà e buona fede.

Questo è l'incipit dell'art. 2 della legge n. 69/1963 che istituisce l'Ordine e da cui deriva la disciplina deontologica che governa la professione giornalistica e i cui risultati sono riportati nel presente Massimario.

Questo Massimario, infine, è anche la risposta a chi non vede oggi nel giornalismo in Italia una professione vera e libera da condizionamenti quale solo l'esistenza di un Ordine può esprimere in pienezza di valori e di risultati.

Lorenzo Del Boca

Introduzione

Il Massimario, comprensivo di una Rassegna di Giurisprudenza, sostituisce la rubrica di “Giurisprudenza professionale e ordinaria” inserita nell’Annuario dei Giornalisti fino al 1995.

Oltre a soddisfare un obbligo di legge (ex art. 20-bis, u.c., DPR 3.5.1972 n. 212), esso vuole essere, per quanti si occupano a vario titolo di informazione giornalistica, un supporto, certamente non esaustivo, che comunque faciliti l’esame di problematiche relative all’esercizio della professione nonché la conoscenza di parti essenziali dell’attività del massimo organo di autotutela della categoria, ovvero il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Nel contempo, scopo della iniziativa è anche quello voluto dalla stessa disposizione di legge in base alla quale il Consiglio nazionale cura il Massimario “per contribuire alla concordanza degli interessi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria”.

La tenuta dell’albo e la deontologia costituiscono cardini fondamentali dell’istituzione e dell’essere dell’Ordine dei giornalisti.

La prima delle quattro sezioni che compongono il volume è, appunto, relativa alla tenuta dell’albo, con specifico riferimento ai praticanti, ai professionisti, ai pubblicisti e agli iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo.

La seconda riguarda la deontologia (alcune massime sono corredate da note).

La terza sezione si occupa del contenzioso generale, dei vizi procedurali e dei ricorsi elettorali.

Nella quarta sono riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza, alcune decisioni del Consiglio nazionale e le cui massime sono contenute nelle apposite sezioni.

Tutte e quattro le sezioni sono precedute da appositi elenchi comprensivi di riferimenti essenziali per facilitare la ricerca delle massime.

La prima sezione (tenuta dell’albo) si articola in quattro sottosezioni e riporta 47 massime (8 delle quali corredate da apposite note): 20 per i praticanti, 2 per i professionisti, 22 per i pubblicisti e 3 per l’elenco speciale;

la seconda (deontologia), 21;

la terza (contenzioso generale - vizi procedurali - ricorsi elettorali), 24;

la quarta (decisioni richiamate nelle massime), 5.

Il Massimario, in questo suo primo numero, si occupa anche delle decisioni più significati-

ve adottate in materia di ricorsi dal 1996 al 2004 (173 su 1071). Ciò anche al fine di costituire una “saldatura” con la vecchia rubrica di “Giurisprudenza professionale e ordinistica”. La relativa documentazione è contenuta in un apposito cd-rom che completa il volume, facendone parte integrante.

Nello stesso cd-rom sono contenuti i documenti varati dal Consiglio nazionale negli ultimi dieci anni e che costituiscono parte essenziale del substrato tecnico-giuridico delle decisioni adottate.

Attraverso l'esame degli stessi documenti, si potrà avere uno spaccato della produzione del Consiglio nazionale in materia di interpretazione evolutiva di determinate norme e di fissazione, in atti vincolanti, di principi fondamentali ai quali deve uniformarsi l'attività degli iscritti all'Ordine.

Il tutto in forza di quel potere di autodichia del quale l'Ordine è investito ed in riferimento all'applicazione ermeneutica di determinate norme della legge istitutiva, invero segnata dal tempo.

Si tratta di un percorso evolutivo che il Consiglio nazionale va sviluppando anche con il concorso degli Ordini territoriali. Concorso che si sostanzia nelle periodiche riunioni della Consulta dei presidenti e dei vicepresidenti degli Ordini regionali, essendo la stessa Consulta il luogo deputato a trattare anche i problemi di natura interpretativa delle norme che regolano l'attività giornalistica.

Per una più agevole ricerca delle decisioni e dei documenti contenuti nel cd-rom, nell'appendice del volume possono essere consultati tre elenchi.

Il primo è suddiviso in tre sezioni (Tenuta Albo, Deontologia, Vari), ciascuna delle quali si articola in sottosezioni:

- praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale;
- pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa pornografica;
- contenzioso generale, vizi procedurali, ricorsi elettorali.

Il secondo è relativo ai documenti (14) approvati dal Consiglio nazionale.

Il terzo riguarda alcune decisioni (6) degli ultimi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Saro Ocera

INDICE

■ 1. Tenuta Albo (47)

1-1 REGISTRO PRATICANTI (20)

- 1-1-1. Compiuta pratica e poteri sostitutivi pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2
 - *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*
- 1-1-2. Riconoscimento d'ufficio - Requisiti pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3
 - *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- 1-1-3. Esclusività professionale: requisito illegittimo pag. 21
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4
 - *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- 1-1-4. Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria pag. 22
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15
 - *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*
- 1-1-5. Collaborazione e pratica giornalistica pag. 22
- C.N. 1° aprile 2005 n. 25
 - *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- 1-1-6. Utile l'attività anche in esterna pag. 22
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-7. Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-8. Iscrizione d'ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 29
 - *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-9. Elementi costitutivi per l'iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 30
 - *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- 1-1-10. Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile pag. 23
- C.N. 1° aprile 2005 n. 34
 - *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- 1-1-11. Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro pag. 24
- C.N. 1° aprile 2005 n. 35
 - *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*

- 1-1-12. Quanto l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale pag. 24
- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
 - *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- 1-1-13. Collaborazione senza la connotazione di un praticantato pag. 25
- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
 - *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- 1-1-14. Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
 - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-15. L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 49
 - *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-16 Iscrizione: idoneità della testata pag. 25
- C.N. 22 giugno 2005 n. 51
 - *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- 1-1-16 bis pag. 26
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66
 - *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- 1-1-17. Autonomia e praticantato: termini inconciliabili pag. 26
- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59
 - *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*
- 1-1-18. Iscrizione: uno dei criteri inderogabili pag. 26
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68
 - *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-1-19. Iscrizione: inidoneità della "piena autonomia e responsabilità" pag. 27
- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69
 - *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*
- 1-2 ELENCO PROFESSIONISTI (2)**
- 1-2-1. Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone pag. 28
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
 - *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- 1-2-2. Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale pag. 28
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
 - *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- 1-3 ELENCO PUBBLICISTI (22)**
- 1-3-1. Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente - Possibilità di iscrizione all'albo pag. 29
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7
 - *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*
- 1-3-2. Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza pag. 29
- C.N. 22 giugno 2005 n. 45
 - *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*

1-3-2 bis.	pag. 29
• C.N. 22 giugno 2005 n. 46	
• <i>Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003</i>	
1-3-3. Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione	
Obbligatorietà del concorso dell'Ordine	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 47	
• <i>Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004</i>	
1-3-4. Legge 150/2000 e i giornalisti negli uffici stampa	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 47	
• <i>Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004</i>	
1-3-5. Attività incompatibile con la chiesta iscrizione	pag. 30
• C.N. 22 giugno 2005 n. 50	
• <i>Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002</i>	
1-3-6. Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'Albo e limiti all'accesso	pag. 31
• C.N. 22 giugno 2005 n. 52	
• <i>Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004</i>	
1-3-6 bis.	pag. 32
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 79	
• <i>Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004</i>	
1-3-6 ter.	pag. 32
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 84	
• <i>Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005</i>	
1-3-7. Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine	pag. 33
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 71	
• <i>Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003</i>	
1-3-8. L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione	pag. 33
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 72	
• <i>Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004</i>	
1-3-8 bis.	pag. 34
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 88	
• <i>Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004</i>	
1-3-9. Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica	pag. 34
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 76	
• <i>Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005</i>	
1-3-10. Quanto l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - D.p.r. n. 649/76	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 81	
• <i>Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004</i>	
1-3-11. Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 82	
• <i>Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002</i>	
1-3-12. Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 e 35	pag. 35
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 82	
• <i>Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002</i>	

- 1-3-13. Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni** pag. 36
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83
 - *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- 1-3-14. Per l'iscrizione all'Albo la certificazione è riservata ai giornalisti** pag. 36
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85
 - *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- 1-3-15. Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione** pag. 37
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86
 - *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- 1-3-16. Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità** pag. 37
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87
 - *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- 1-3-17. Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica** pag. 38
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89
 - *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 1-3-17. bis.** pag. 38
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90
 - *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 1-4 ELENCO SPECIALE (3)**
- 1-4-1. Direzione responsabile - Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69** pag. 39
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11
 - *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- 1-4-2. Presupposto per la permanenza della iscrizione** pag. 39
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12
 - *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- 1-4-3. Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti** pag. 39
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13
 - *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*

■ 2. Deontologia (21)

- 2-1. ONERE DELLA PROVA - ASSOLUZIONE** pag. 43
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1
 - *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*
- 2-2. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA** pag. 43
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
 - *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- 2-3. ILLECITO INSINUARE E CONTESTUALIZZARE FATTI DIVERSI - CENSURA** pag. 44
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16
 - *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*
- 2-4. ILLECITO ASSUMERE SOLO FORMALMENTE LA DIREZIONE RESPONSABILE - CENSURA** pag. 44
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17
 - *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*

2-5. PUBBLICITÀ CONSENTITA E NON - SOSPENSIONE PER DUE MESI	pag. 44
• C.N. 31 marzo 2005 n. 31	
• <i>Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004</i>	
2-6. NOTA DI CRONACA CHE NON COSTITUISCE PUBBLICITÀ	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 39	
• <i>Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004</i>	
2-7. DIREZIONE ... PART TIME: NON CONSENTITA	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 39	
• <i>Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004</i>	
2-8. STATUS DI GIORNALISTA E CODICE DEONTOLOGICO	pag. 45
• C.N. 22 giugno 2005 n. 40	
• <i>Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004</i>	
2-9. PUBBLICITÀ - CARTA DEI DOVERI - RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - AVVERTIMENTO	pag. 46
• C.N. 22 giugno 2005 n. 41	
• <i>Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003</i>	
2-10. NON SI PUÒ RAPPRESENTARE L'AZIENDA IN CONTROVERSIE CON COLLEGHI - AVVERTIMENTO	pag. 46
• CN. 22 giugno 2005 n. 42	
• <i>Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000</i>	
2-11. IMMAGINE NON CONSONA DELLA PROFESSIONE - CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 43	
• <i>Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000</i>	
2-12. COMMISTIONE PUBBLICITÀ – INFORMAZIONE: CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 48	
• <i>Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001</i>	
2-13. PUBBLICITÀ IN CONTRASTO CON LA CARTA DEI DOVERI - CENSURA	pag. 47
• C.N. 22 giugno 2005 n. 48	
• <i>Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001</i>	
2-14. TUTELA DELLA CATEGORIA: PREROGATIVA DELL'ORDINE - RADIAZIONE	pag. 48
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 56	
• <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i>	
2-15. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA ESSENZIALITÀ DELLA NOTIZIA E RESPONSABILITÀ DEONTOLOGICA - CENSURA	pag. 48
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 57	
• <i>Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002</i>	
2-16. INTERVISTA E RUOLO DEL GIORNALISTA	pag. 49
• C.N. 21 ottobre 2005 n. 65	
• <i>Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001</i>	
2-17. NORME DEONTOLOGICHE E DIRITTO DI CRONACA	pag. 49
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 70	
• <i>Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003</i>	
2-18. MODIFICHE E TAGLI NON CONCORDATI: LICEITÀ DI UN INTERVENTO	pag. 50
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 73	
• <i>Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004</i>	

- 2-19. DIRITTO DI CRITICA E DEONTOLOGIA** pag. 50
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80
 - *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- 2-20. CHI OFFENDE L'ORDINE NE RISPONDE DEONTOLOGICAMENTE** pag. 50
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91
 - *Respinto ricorso Bruno Ripepi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- 2-21. L'IRONIA NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEONTOLOGICA** pag. 51
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98
 - *Respinto ricorso "Amici di Titubo" avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*
- 3.**
- Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)**
- 3-1. ELETTORALI - STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA** pag. 55
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
 - *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*
- 3-2. MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERA - VIZIO INSANABILE – RIMMISSIONE DEGLI ATTI AL PRIMO GIUDICE** pag. 55
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10
 - *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*
- 3-3. SINDACO NON ABILITATO A PROPORRE RICORSO PER CONTO DI DIPENDENTI COMUNALI** pag. 55
- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23
 - *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibere Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*
- 3-4. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI: OBBLIGO DI SENTIRE L'INTERESSATO – NULLITÀ DELLA DELIBERA** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 24
 - *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- 3-5. DELIBERA VALIDA SE ADEGUATAMENTE MOTIVATA** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 37
 - *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- 3-6. VERBALE DI AUDIZIONE E IRREGOLARITÀ FORMALE** pag. 56
- C.N. 1° aprile 2005 n. 38
 - *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- 3-7. DICHIARAZIONI NON FALSE SE CONFORMI AL CONTENUTO DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE** pag. 57
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- 3-8. PRECEDENTI PENALI E ISCRIZIONE ALL'ALBO** pag. 57
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- 3-9. PRECEDENTI PENALI - POTERE ACCERTATORIO DELL'ORDINE** pag. 58
- C.N. 22 giugno 2005 n. 40
 - *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*

3-10. CRITERI INTERPRETATIVI E LETTURA ERMENEUTICA DELLE NORME	pag. 58
• C.N. 22 giugno 2005 n. 49	
• <i>Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004</i>	
3-11. LIMITI DEL RICORSO AL CONSIGLIO NAZIONALE	pag. 58
• C.N. 22 giugno 2005 n. 51	
• <i>Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004</i>	
CONFORME	pag. 58
• C.N. 21 ottobre 2005 n. 67	
• <i>Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004</i>	
3-12. TERMINE DI NOTIFICA DELLE DECISIONI ORDINISTICHE: NON PERENTORIETÀ	pag. 59
• C.N. 22 giugno 2005 n. 51	
• <i>Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004</i>	
CONFORME	pag. 59
• C.N. 22 giugno 2005 n. 52	
• <i>Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004</i>	
3-13. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E GIUDIZIO PENALE: POSSONO COESISTERE	pag. 60
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 56	
• <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i>	
3-14. MANCATA, DIRETTA NOTIFICA AGLI INTERESSATI: UN CASO DI NULLITÀ SANATA	pag. 60
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 56	
• <i>Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003</i>	
3-15. DIVERSITÀ TRA FATTO CONTESTATO E FATTO RITENUTO - NULLITÀ SANATA DA ATTIVITÀ DELLA DIFESA - PRESCRIZIONE	pag. 60
• C.N. 20 ottobre 2005 n. 63	
• <i>Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999</i>	
3-16. NOTIFICA: NULLITÀ SANATA – TERMINI DI DECADENZA PER PRESENTAZIONE RICORSO	pag. 61
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 71	
• <i>Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003</i>	
3-17. IMPROCEDIBILITÀ PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE DEL RICORSO	pag. 61
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 74	
• <i>Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005</i>	
3-18. GIUDICE NATURALE - ARTT. 49 E 50 LEGGE ORDINISTICA	pag. 62
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 74	
• <i>Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005</i>	
3-19. DELIBERA NULLA NEI CONFRONTI DI UN NON ISCRITTO ALL'ORDINE CHE PROCEDE	pag. 62
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 78	
• <i>Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Venezia del 10.9.2003</i>	
3-20. LEGGE 150/2000: NORME REGOLAMENTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE VINCOLANTI PER GLI ORDINI TERRITORIALI	pag. 62
• C.N. 14 dicembre 2005 n. 93	
• <i>Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004</i>	

- 3-21. VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI – POTERE DISCREZIONALE DELL'ORDINE AI FINI DELLA ISCRIZIONE pag. 63
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94
 - *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- 3-22. LIMITI PER IL RICORSO AI POTERI SOSTITUTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE pag. 63
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99
 - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*

■ 4.

Decisioni richiamate nelle massime (5)

- 4-1. ISCRIZIONE D'UFFICIO - LEGGE ZINCONE pag. 67
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5
 - *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- 4-2. ESCLUSIVITÀ PROFESSIONALE - CANCELLAZIONE PER INOSSERVANZA ART. 40 LEGGE PROFESSIONALE pag. 69
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92
 - *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- 4-3. NON C'È ATTIVITÀ GIORNALISTICA SENZA RETRIBUZIONE - CANCELLAZIONE pag. 75
- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82
 - *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- 4-4. ILLECITO METTERE A REPENTAGLIO L'ALTRUI INCOLUMITÀ - CENSURA pag. 78
- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9
 - *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- 4-5. ELETTORALI – STRUMENTALITÀ DELLE FORME E PROVA DI RESISTENZA pag. 82
- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6
 - *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*

■ 5.

Appendice

- Indicazioni per la consultazione dell'allegato cd-rom pag. 107

■ 1.

TENUTA ALBO

1-1 - REGISTRO PRATICANTI

■ 1-1-1

Compiuta pratica e poteri sostitutivi

È costante giurisprudenza di questo Consiglio nazionale che i poteri sostitutivi di cui all'art. 43 del regolamento di esecuzione della legge professionale possano essere esercitati solo in presenza di un rifiuto non motivato del direttore di testata di certificare l'avvenuta compiuta pratica di 18 mesi (sia senza soluzione di continuità presso la stessa testata, sia per somma di periodi di attività espletata per più testate) e non già di un periodo comunque inferiore a 18 mesi.

Del resto, se non si raggiunge proprio il periodo minimo di diciotto mesi previsto per legge, non può parlarsi di pratica compiuta.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 2 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nicoletta Canazza avverso delibera Ordine Veneto del 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-2

Riconoscimento d'ufficio - requisiti

Ai fini del riconoscimento d'ufficio del praticantato l'interessato deve dimostrare che l'attività svolta abbia avuto le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, indipendentemente dalla forma dell'elemento retribuzione, sia per quanto riguarda la continuità della prestazione con impegno quotidiano, sia per la presenza di una figura professionale con compiti di guida, controllo e indirizzo.

Tali elementi, nel caso in esame, non emergono dalla documentazione presentata.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Luisa Morbiato avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-3

Esclusività professionale: requisito illegittimo

Al praticante giornalista, ai fini della sua iscrizione all'apposito registro, non può essere richiesto il requisito della esclusività professionale dal momento che tale requisito è previsto soltanto per i giornalisti professionisti.

Una delibera, cosiddetta integrativa, assunta in sede regionale in base alla quale fosse richiesto il requisito della esclusività professionale per l'aspirante praticante non risponderebbe agli indirizzi fissati dal Consiglio nazionale e creerebbe, tra l'altro, una disparità di trattamento che penalizzerebbe, per di più, i praticanti più deboli.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 4 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino

- *Accolto ricorso Luca Faietti avverso delibera Ordine Veneto dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Ciò posto, non appare conforme a legge e regolamento la delibera assunta dal Consiglio dell'Ordine del Veneto che, integrando quanto stabilito dal Consiglio nazionale, richiede il requisito della esclusività professionale, appunto, per i praticanti.

■ 1-1-4

Iscrizione d'ufficio: documentazione necessaria

Ai fini del riconoscimento d'ufficio della iscrizione al registro praticanti per compiuta pratica non sono esaustive le sole dichiarazioni di iscritti all'albo, anche con incarichi aziendali di vertice.

Occorre invero che tali dichiarazioni trovino riscontro in servizi ed attività giornalistica in genere svolta dall'interessato e comprovata da idonea documentazione (quali ad esempio, in una testata televisiva, la registrazione del materiale prodotto dallo stesso interessato e mandato in onda).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 15 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Paolo Giuseppe Di Caro avverso delibera Ordine Sicilia del 19.4.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-5

Collaborazione e pratica giornalistica

Collaborare, anche se assiduamente, con una testata giornalistica di per sé non vuol dire svolgere attività di praticantato.

Ciò anche perché, come ribadito da questo Consiglio, “le condizioni necessarie per il riconoscimento del praticantato di norma non sembrano realizzarsi nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui risiede (corrispondenti) sulla base di direttive che necessariamente non possono che essere generali”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 25 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Natalia Picasso avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-6

Utile l'attività anche in esterna

Nessuna norma (né legislativa né regolamentare né contrattuale) vieta che un praticante – contrariamente a quanto affermato dal Consiglio regionale - possa essere utilizzato in servizi esterni, come è rilevabile nel caso in esame. Anzi, è auspicato e auspicabile che ad un praticante vengano assegnati anche compiti diversi da quelli tipici dei redattori cosiddetti interni perché così operando certamente si arricchisce il bagaglio culturale dello stesso praticante che, contemporaneamente, matura importanti e necessarie esperienze formative.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-7

Attività lavorativa e contributi assistenziali e previdenziali

Non può essere dedotta – come fa il CROG – dal mancato versamento da parte del datore di lavoro di contributi assistenziali e previdenziali a favore di un dipendente la inesistenza della prestazione lavorativa. Anzi, il riconoscimento in sede ordinistica del lavoro svolto costituisce la necessaria premessa perché tali contributi vengano “recuperati”.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-8

Iscrizione d’ufficio: occorre essersi consolidato il rifiuto immotivato del direttore

Perché il Consiglio nazionale possa assumere, a richiesta dell’interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica occorre essersi consolidato il rifiuto (anche sotto forma di silenzio) del direttore responsabile della pubblicazione a voler rilasciare il prescritto certificato di compiuta pratica. In relazione a ciò l’interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata. La procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente. E non è rilevante il fatto, poi, che il direttore responsabile della pubblicazione non abbia dato seguito alla richiesta della ricorrente, mentre ha valore pregnante la dichiarazione rilasciata, già in primo grado, in sede di audizione, e ribadita in sede di gravame, dallo stesso direttore.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 29 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Chiara Nano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Tale dichiarazione (e non è la sola) dà certezza dell’attività giornalistica a tempo pieno dispiegata dalla ricorrente nel periodo vantato come praticantato. Anche la retribuzione, nel caso in esame, va in questa direzione.

■ 1-1-9

Elementi costitutivi per l’iscrizione: adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor

Quando manca un riscontro sulla reale composizione della struttura redazionale e sulla presenza di un tutor che abbia seguito l’attività giornalistica di un aspirante professionista non può darsi corso alla iscrizione nel registro dei praticanti.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 30 - Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Susanna Baccetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell’1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-10

Iscrizione per attività in testata non registrata: è ammissibile

È possibile che un praticantato possa essere svolto all’interno di una testata che abbia i relativi requisiti quanto alla presenza di giornalisti professionisti, e quindi di tutor, anche se non regolarmente registrata.

È sufficiente, infatti, accertare che esista una struttura valida, un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato. Così che la mancata registrazione di una testata rappresenta una discutibile scelta aziendale a volte

anche in contrasto con norme di legge, ma da ciò non può discendere che la “vittima” di una discriminazione paghi scelte sbagliate di un editore che non rispetta le regole.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 34 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Adele Gerardi avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'8.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-11

Rapporto tra attività svolta e iscrizione al registro

Posto che l'attività di praticantato può anche essere riscontrata presso strutture che non abbiano a monte la registrazione delle relative testate e atteso peraltro che la Rai utilizza per attività di informazione giornalisti contrattualizzandoli però come programmisti registri, ai fini del riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica deve essere valutato, caso per caso, se il lavoro svolto dal richiedente l'iscrizione sia configurabile o meno, a tutti gli effetti, in quello di praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 35 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, “la ricerca del materiale, e quindi la sua analisi e scelta, la formulazione delle domande ai soggetti intervistati, la titolazione del prodotto giornalistico autonomamente scelto e rielaborato sotto la guida del giornalista Settimelli è attività riconducibile a quella di praticantato”.

■ 1-1-12

Quando l'attività svolta in un ufficio stampa è equivalente a quella di un praticantato tradizionale

Non è corretto sostenere l'equivalenza dell'attività svolta in seno agli uffici stampa a quella svolta in quotidiani, agenzie di stampa, periodici, servizi radiotelevisivi.

Ciò perché il Consiglio nazionale, proprio con la delibera della quale parla la ricorrente, ovvero quella del 9.6.2003, ha ribadito tale equivalenza fermo restando il fatto che, a norma della legge ordinistica e del suo regolamento di attuazione, il pubblicista che svolge attività a tempo pieno può essere ammesso a sostenere la prova di idoneità professionale per il passaggio ai professionisti quando tale attività sia svolta in una testata abilitata al praticantato.

Diversamente opinando verrebbe a cadere il presupposto della necessaria presenza di un tutor, e quindi di un giornalista professionista, cui l'aspirante professionista deve fare riferimento.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso di cui ci si occupa, la Nella - ancorché non iscritta ai pubblicisti all'epoca della domanda – aveva ed ha tutto il diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione al registro praticanti dal momento che, dipendente di ruolo della pubblica amministrazione, è stata assegnata all'ufficio stampa, svolge l'incarico di grafico presso le pubblicazioni edita dalla Regione, lavora alle dirette dipendenze di quattro giornalisti professionisti.

Per di più, oltre all'attività di grafico, è impegnata nella redazione di articoli e servizi come dimostra il fatto che in presenza del diniego della iscrizione al registro dei praticanti, ha chiesto e ottenuto l'iscrizione all'elenco pubblicitari per l'attività svolta nelle stesse testate edite dalla Regione Basilicata.

In questo senso l'iscrizione ai pubblicitari costituisce ulteriore prova dell'attività giornalistica svolta dalla ricorrente nell'ambito dell'ufficio stampa dell'ente pubblico.

In ogni caso tale attività è comprovata dalle dichiarazioni acquisite agli atti dai primi giudici, dichiarazioni sottoscritte dal giornalista professionista Donato Pace.

■ 1-1-13

Collaborazione senza la connotazione di un praticantato

Non può riconoscersi la compiuta pratica nell'attività di chi non ha mai fatto parte della struttura redazionale, non ha figurato sui libri paga della testata, non aveva né una sigla né una password, non aveva accesso al sistema informatico, non figurava nei turni di lavoro. Si tratta tutt'al più, nel caso in esame, di una collaborazione giornalistica instaurata di fatto, ma ben lontana dall'aver la connotazione di un praticantato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-14

Iscrizione d'ufficio: occorre dimostrare il rifiuto del direttore

Perché il Consiglio possa assumere, a richiesta dell'interessato, i poteri sostitutivi in materia di compiuta pratica, occorre essersi consolidato il rifiuto, anche sotto forma di silenzio, del direttore responsabile della pubblicazione e, in relazione a ciò, l'interessato deve dimostrare, in maniera certa, che la richiesta è stata effettuata.

Nella fattispecie tale procedura è stata correttamente seguita dalla ricorrente.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-15

L'inadempienza previdenziale da sola non pregiudica l'iscrizione

Il mancato versamento all'Inpgi, da parte dell'editore, dei contributi assistenziali e previdenziali a favore dei giornalisti, non indica la inidoneità della testata o la inesistenza della prestazione lavorativa e non può certo pregiudicare i diritti dell'aspirante giornalista.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-16

Iscrizione: idoneità della testata

Ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione al registro praticanti devono essere riscontrate consistenza di strutture redazionale ed organizzativa e caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica.

Inoltre deve essere verificata la presenza di un tutor.
Tali necessari elementi di valutazione nella fattispecie non si riscontrano.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-16 bis

La non idoneità di una testata ad ospitare un praticantato, indipendentemente dal fatto che il richiedente l'iscrizione all'apposito registro sia un iscritto all'elenco pubblicitari e abbia svolto attività giornalistica, è elemento ostativo alla iscrizione stessa.
Tutto ciò con riferimento all'assenza di un tutor a tempo pieno.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 66 – Pres. Del Boca – rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sicari avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, un direttore “volontario” dal Trentino, nonostante le nuove tecnologie, non può essere considerato il tutor di un praticante che lavorerebbe a Roma in una struttura editoriale all'interno della quale mancano redattori ordinari professionisti.
Peraltro, il delicato ruolo di tutor non può essere svolto da collaboratori occasionali, anche se professionisti, che dichiarano di frequentare “abbastanza spesso” la redazione.

■ 1-1-17

Autonomia e praticantato: termini inconciliabili

Non si può configurare lo svolgimento di un praticantato nell'attività di chi, in piena autonomia, sceglie immagini tra quelle fornitegli o ne recupera, se occorre, delle altre, facendo nel suo lavoro quotidiano quello e soltanto quello.

In proposito, la magistratura ordinaria e quella domestica hanno affermato che per la validità del tirocinio giornalistico sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non può essere affidata alla libera e autonoma iniziativa dell'interessato. Ciò in quanto occorre che si concretizzi quel “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” professionista.

Inoltre “allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi ...”.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 59 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nadio Carraro avverso delibera Ordine Veneto del 15.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, l'attività del ricorrente, un tecnico di produzione della Rai, per come espletata e per quanto sopra evidenziato, non può essere ricondotta a quella di un praticante.

■ 1-1-18

Iscrizione - Uno dei criteri inderogabili

Tra i criteri inderogabili fissati dal Cnog per l'iscrizione al registro dei praticanti c'è anche

quello relativo alla “non precarietà delle iniziative editoriali che devono essere presenti sul mercato da almeno un anno ...”.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 68 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nerina Stolfi avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Al momento della richiesta dell'interessata di iscrizione al registro dei praticanti, il mensile “Roma Capitale”, diretto da Emanuele Stolfi, non rispettava questo criterio inderogabile, perché la sua prima uscita è posteriore al 19 luglio del 2004, data della autorizzazione n. 291/04 del Tribunale di Roma.

■ 1-1-19

Iscrizione: inidoneità della “piena autonomia e responsabilità”

Se è pur vero che in alcuni casi possono essere riscontrati elementi che diano valenza giornalistica all'attività di un infografico, è altrettanto vero che il collegio è chiamato a stabilire se il ricorrente abbia o meno svolto pratica giornalistica sì da essere ammesso, con riconoscimento d'ufficio, a sostenere il relativo esame di idoneità professionale. E dove c'è autonomia non può esserci praticantato.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 69 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Carlo Incisa di Camerana avverso delibera Ordine Lazio del 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

In proposito il ricorrente non trascurava particolare e occasione – nell'atto a sua firma – per evidenziare di avere sempre operato in “piena autonomia e responsabilità”.

Con riferimento alla legge istitutiva dell'Ordine, al suo regolamento di attuazione, alla giurisprudenza domestica e ordinaria nonché ai numerosi documenti messi a punto dal Cnog nel quadro di una interpretazione evolutiva dell'art. 34 della stessa legge istitutiva, si può sinteticamente affermare che l'approccio al professionismo e la relativa via di accesso non possono essere lasciati alla libera ed autonoma cognizione dell'aspirante giornalista professionista. Tanto è vero che è richiesto un periodo di pratica non inferiore a 18 mesi perché – ricorrendo le altre condizioni normative – si possa chiedere di sostenere l'esame di idoneità professionale.

Durante l'attività di praticantato l'interessato, sotto una delle molteplici forme comunque previste per legge e/o messe a punto dall'Ordine nell'ambito dei suoi poteri di autodichia, deve poter usufruire dell'apporto di uno o più tutor che si assumano la responsabilità di seguire l'attività lavorativa del praticante anche nei necessari canali deontologici, oltre che tecnico-pratici propri della professione di giornalista.

Sotto questo profilo non c'è alcun elemento, nel procedimento di che trattasi, che possa sostanziare una avvenuta pratica giornalistica e, quindi, un riconoscimento d'ufficio della stessa pratica.

1-2 - ELENCO PROFESSIONISTI

■ 1-2-1

Iscrizione d'ufficio - Legge Zincone

Al fine dell'applicazione della legge 20.10.1964 n. 1039, relativa all'iscrizione d'ufficio all'Ordine – elenco professionisti (cosiddetta legge Zincone) occorre che l'interessato abbia presentato domanda in tempo utile e che, successivamente, abbia coltivato la relativa istanza.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 5 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Verbi avverso delibera Ordine Friuli Venezia Giulia del 18.6.1997*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-2-2

Esclusività professionale - Cancellazione per inosservanza art. 40 legge professionale

Al giornalista professionista non è consentito esplicare altra attività retribuita. La violazione di questa norma fa venir meno il requisito della esclusività professionale (ex art. 40 legge 3.2.1963 n. 69). Ne consegue la cancellazione dall'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 92 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Tiberio Timperi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

1-3 - ELENCO PUBBLICISTI

■ 1-3-1

Coesistenza di attività giornalistica e non - Produzione quantitativamente sufficiente - Possibilità di iscrizione all'albo

Quando dall'esame della documentazione posta a corredo dell'istanza di iscrizione si evince che, accanto a scritti di natura non giornalistica, vi sono servizi di informazione ritenuti quantitativamente sufficienti anche in rapporto alla periodicità delle testate interessate, deve essere ritenuta provata quella attività pubblicistica idonea alla iscrizione all'albo nel relativo elenco.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 7 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giordano Rodda avverso delibera Ordine Liguria dell'8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-3-2

Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sussistenza

Sono da ritenere sussistenti i requisiti voluti dalla legge ordinistica (non occasionalità, natura giornalistica e redditività della prestazione) in ordine alla iscrizione all'elenco pubblicisti quando nel biennio di riferimento l'interessato abbia percepito un compenso complessivo in linea con il Tariffario ed abbia prodotto 82 articoli.

(Nel caso in esame gli articoli sono stati pubblicati su testate quali "Settimana Sport", "Il Secolo XIX del Lunedì" e "Almanacco del Calcio").

- C.N. 22 giugno 2005 n. 45 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Vincenzo Bolia avverso delibera Ordine Liguria del 20.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-2 bis

Posto che va fatta una valutazione qualitativa e quantitativa degli articoli prodotti, che tenga conto del numero, dell'oggetto e dell'entità degli stessi circa la richiesta di iscrizione all'elenco pubblicisti, nel caso in esame si rileva che l'interessato nel biennio di riferimento ha percepito, per ogni articolo prodotto, un compenso in linea con le previsioni del relativo Tariffario.

Inoltre la consistenza del prodotto giornalistico appare commisurata alla natura e alla periodicità del giornale.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 46 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso William Lanzoni avverso delibera Ordine Liguria del 12.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-3

Corsi per addetti stampa abilitanti alla iscrizione - Obbligatorietà del concorso dell'ordine

Per l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti (iscrizione regolamentata dalla legge 3.2.1963 n. 69 e non già da quella sugli uffici stampa n. 150 del 2000), non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che siano soddisfatti vari requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti (v. delibere Cnog 4/5.12.2002 e 9.6.2003 *in Appendice*).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, vero è che l'interessato ha inviato copiosa documentazione dalla quale risulta incontestabilmente la sua attività giornalistica (in particolare la produzione di numerosi comunicati stampa) e che ha allegato anche copia del certificato di profitto del Master in Comunicazione Pubblica conseguito presso la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca; ma è altrettanto vero che non viene superato il motivo per cui l'Ordine della Toscana ha rigettato la sua istanza e cioè il fatto che non abbia frequentato un "corso che, oltre ad essere organizzato secondo le disposizioni del Dpr 422/2001, attuativo della L.150/2000, e da soggetti previsti dal medesimo Dpr, deve essere organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti o comunque da esso riconosciuto".

■ 1-3-4

Legge 150/2000 e giornalisti negli uffici stampa

Una pubblica amministrazione non può distaccare al suo ufficio stampa un proprio dipendente dopo l'entrata in vigore della legge 150 del 2000 pubblicata sulla G.U. il 13.6.2000. Ciò perché l'incarico deve essere espletato da giornalisti.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 47 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Nicola Giordano avverso delibera Ordine Toscana del 4.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Quando l'interessato partecipò ad un corso di perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca non era in possesso del prescritto, specifico requisito sopra indicato.

Questo vuol dire che la pubblica amministrazione non avrebbe potuto incaricare il ricorrente di svolgere le funzioni di addetto stampa.

Ne consegue che, fermo restando ogni altro elemento di giudizio e di valutazione, il ricorrente non può essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

■ 1-3-5

Attività incompatibile con la chiesta iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicisti, non è rilevante il fatto che si sia condirettore della stessa pubblicazione e che assieme al direttore ci si adoperi di dare la linea del giornale. Inoltre non è rilevante agli stessi fini di aver lavorato alla "cucina" dello stesso giornale, scrivendo, correggendo, passando pezzi, facendo "tutto quello che c'è da

fare a trecentosessanta gradi dal punto di vista redazionale, editoriale e relazionale". (Nel caso in esame il quadro che ne viene fuori non è certo quello di una attività pubblicitaria, bensì di un impegno totalmente diverso da quello di cui all'art. 35 della legge ordinistica, la norma appunto che regola l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti).

- C.N. 22 giugno 2005 n. 50 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alessandra Borghese avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 24.10.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-6

Legge 150/2000 - Documentazione per addetti stampa che chiedono l'iscrizione all'albo e limiti all'accesso

La documentazione da porre a supporto della richiesta di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, e in riferimento alla legge 150 del 2000 deve essere esaustiva dal punto di vista sia temporale che contenutistico.

Ciò in base ad una specifica normativa messa a punto dal Consiglio (delibera del 4-5.12.2002 e 9.6.2003 *in Appendice*)

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, le sopra descritte condizioni non sono soddisfatte.

Infatti il ricorrente è stato distaccato all'Ufficio Stampa in data 7 agosto 2000 come dallo stesso dichiarato e, del resto attestato, in data 24.4.2003, dal Dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero dell'Interno.

Pertanto lo stesso non era in possesso dei prescritti requisiti (essere in servizio all'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge – G.U. 13.6.2000) per partecipare al Corso di Formazione per addetti stampa pubblici realizzato dal Formez in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

Stesso discorso vale per la partecipazione dell'interessato al Corso di Perfezionamento per addetti agli uffici stampa indetto dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. E questo vuol dire che il Ministero dell'Interno, in vigenza di una precisa disposizione di legge (la n. 150 del 2000), non avrebbe potuto distaccare il dipendente al suo ufficio stampa e comunicazione perché sprovvisto del prescritto titolo di giornalista.

La *ratio* della legge è chiara: degli uffici stampa degli enti pubblici debbono far parte giornalisti riconosciuti giuridicamente tali, ovvero iscritti all'Ordine; in via transitoria è consentito al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il proprio lavoro pur essendo sprovvisto del titolo di giornalisti.

E perché possa continuare a svolgere il suo lavoro, il personale, in base a quanto prescritto dalla legge n. 150/2000 e dal suo regolamento di attuazione, deve partecipare a un Corso di Perfezionamento effettuato ad iniziativa della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione di detto personale all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicitari, non è sufficiente che il personale interessato sia risultato in servizio all'ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150, ma occorre anche che sia soddisfatta una serie di requisiti tra i quali c'è anche quello di aver frequentato un Corso indetto direttamente o in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti.

■ 1-3-6 bis

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 79 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Maurizio Andreolli avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 14.12.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La documentazione prodotta non è tale da consentire l'iscrizione. In particolare:

- non è documentata la presenza del ricorrente nell'Ufficio Stampa alla data di entrata in vigore della legge n. 150 (13.06.2000) e il ruolo ricoperto;
- non risulta documentata l'attività da tale data in quanto i comunicati, peraltro riferiti a semplici e scarse comunicazioni di servizio, sono del 2003 e 2004;
- manca la dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati o, in assenza di un iscritto, la certificazione fatta d'ufficio dall'Ordine Regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali.

■ 1-3-6 ter

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 84 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Pasquale Lamberti avverso delibera Ordine Toscana del 3.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La "150" del 2000 (la legge che regola l'attività degli uffici stampa negli enti pubblici) fissa il principio in base al quale l'attività giornalistica deve essere svolta da iscritti all'Ordine. Solo in via transitoria è consentito a chi già lavorava in un ufficio stampa alla data di entrata in vigore della legge di continuare a svolgere il suo lavoro in deroga alla legge istitutiva dell'Ordine e, tutto sommato, al principio generale fissato dalla stessa legge 150.

Va subito precisato che la più volte citata legge 150/2000 non ha spostato la competenza dell'Ordine dei Giornalisti ad altro ente, organo o istituzione a decidere sulle richieste di iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda l'aspetto temporale, resta fermo ed inderogabile – in base alla normativa vigente - il fatto che per poter continuare ad effettuare un lavoro di natura giornalistica l'interessato deve essere già in servizio alla data di entrata in vigore della legge (13.6.2000).

E così il fatto che un addetto stampa di ente pubblico non iscritto all'Ordine possa continuare a svolgere il suo lavoro, sia pur dopo aver partecipato ad un apposito Corso istituito dalla Pubblica Amministrazione, non costituisce titolo perché possa chiedere l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti, elenco pubblicisti.

Titolo abilitante, invece, è la necessaria partecipazione ad un Corso indetto dall'Ordine o di concerto con esso. Ovviamente, devono coesistere le altre condizioni previste dalla normativa ordinistica.

Ciò posto, al Consiglio nazionale è anche parso giusto neutralizzare una disparità di trattamento che nei fatti si era venuta a determinare con l'entrata in vigore della 150/2000 e così, con proprio documento, ha stabilito di equiparare, quanto a condizioni di accesso all'elenco dei pubblicisti, coloro i quali, alla data del 13.6.2000, lavoravano in uffici stampa pubblici e privati.

Nel caso in esame tutto ciò premesso, al Corso per Responsabili e Operatori degli Uffici Stampa attivato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Siena con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana non può che essere data, con riferimento alla posizione del ricorrente, una valenza prettamente culturale e comunque non abilitante ai fini ordinistici, dal momento che è certo (da tutta la documentazione in atti, a

cominciare dallo stesso curriculum presentato dall'interessato) che lo stesso ricorrente non era nelle condizioni temporalmente idonee per essere ammesso a frequentare un Corso valevole, in base alla normativa del Consiglio nazionale dell'Ordine, per richiedere successivamente l'iscrizione all'albo. L'inizio della sua attività in seno agli uffici stampa risale, infatti, all'aprile 2001, ben oltre il termine fissato al 13.6.2000.

■ 1-3-7

Iscrizione: requisiti e potere accertatorio dell'Ordine

Non è condivisibile la tesi secondo la quale l'iscrizione all'albo è “un atto dovuto che riconosce il lavoro già concretamente svolto dal richiedente e precisamente consistente in un esercizio professionale, ovvero retribuito e non occasionale ...”. Ciò perché sono doverose, da parte degli Ordini regionali, una attenta valutazione e una interpretazione del materiale prodotto dall'aspirante pubblicista nel corso del biennio di riferimento.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Milano del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e parla di attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. Tali termini, che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano, nel complesso sistema configurato, un significato e un contenuto ben definito: quello cioè di un'attività che non sia saltuaria, casuale o sporadica ma che, al contrario, denoti continuità di prestazione e di impegno professionale nonché regolarità di retribuzione.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la produzione giornalistica che l'aspirante deve porre a corredo dell'istanza e che l'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare al fine di riscontrare le caratteristiche volute dalla legge. Questa linea interpretativa è ormai patrimonio acquisito del Consiglio nazionale.

Nel caso in esame l'istruttoria ha messo in luce l'esiguità del numero degli articoli prodotti nel biennio di riferimento tenuto conto anche che l'interessata collabora con più testate; è emerso anche che in alcuni casi non si può assolutamente parlare di servizi giornalistici ma, piuttosto, di veri e propri racconti, come quelli pubblicati in particolare sulla rivista *Tecno Mtb*.

■ 1-3-8

L'esiguità del compenso pregiudica l'iscrizione

Un compenso che, per la sua esiguità, non integra l'elemento della retribuzione è ostativo alla iscrizione all'albo, elenco pubblicisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 72 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Alessandro Lombardo avverso delibera Ordine Lombardia del 11.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il rilievo di esiguità formulato dall'Ordine della Lombardia si riferisce alla ‘collaborazione esibita’ e quindi anche alla produzione giornalistica che il ricorrente tenta di potenziare con l'aggiunta di articoli di data successiva e quindi non riconducibili al periodo oggetto di valutazione.

Quanto al problema dei compensi, che il ricorrente cerca di superare con alcuni richiami giurisprudenziali, va osservato che un conto è dissertare sul principio della inderogabilità

dell'osservanza dei minimi tariffari, un conto è pretendere di introdurre il principio secondo cui qualsiasi compenso può essere valido per ottenere l'iscrizione all'elenco Pubblicisti. È vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicista o aspirante tale, ma questo Consiglio non può non rilevare che i compensi percepiti sono del tutto irrisori e che pertanto viene a mancare un preciso requisito richiesto dalla legge che, giova ricordarlo, subordina l'iscrizione nell'elenco pubblicisti allo svolgimento di un'attività giornalistica "regolarmente retribuita".

È infatti evidente che il concetto di retribuzione non può e non deve essere fittizio – né tanto meno simbolico – se riferito ad un'attività di natura professionale.

■ 1-3-8 bis

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 88 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Paolo Luzi avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

La sola non occasionalità della prestazione pubblicistica non è elemento esaustivo per l'iscrizione all'albo. Occorre infatti che sia del pari soddisfatto il requisito della retribuzione.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, è vero che la legge non fissa la misura del compenso per la collaborazione del pubblicista o aspirante tale.

È tuttavia inesatto affermare che per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti sia sufficiente provare l'entità della retribuzione quale che essa sia e che evada dalla sfera di valutazione dell'Ordine l'eventuale accertamento della misura di tale compenso, dovendo esso Ordine limitarsi ad accertare la completezza della documentazione presentata e la sua rispondenza alla realtà.

La percezione di una regolare retribuzione, riferita ad una attività professionale e posta dalla legge come condizione sine qua non per l'iscrizione o per la permanenza all'Ordine professionale non può essere passibile di deroga alcuna, altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge volto alla tutela del decoro della dignità della professione stessa e di quell'indipendenza non solo giuridica ma anche economica che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale.

■ 1-3-9

Redigere analisi economiche non costituisce attività giornalistica

La redazione di pure e semplici analisi economiche non dà prova di attività giornalistica talché non può essere accordata la relativa iscrizione all'albo, elenco pubblicisti.

- C.N. 14 dicembre 2005 n76 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Luca Monis avverso delibera Ordine Veneto del 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, tali analisi venivano utilizzate da iscritti all'albo per la elaborazione di appositi servizi. Per di più le stesse analisi sono state giudicate "frutto di lavoro collettivo a carattere non giornalistico".

È anche emerso, attraverso prove testimoniali, che ai servizi pubblicati e posti a corredo dell'istanza del ricorrente l'interessato abbia contribuito soltanto acquisendo dati tecnico-economici e lasciando ad altri la mediazione giornalistica.

■ 1-3-10

Quando l'attività di fotocineoperatore ha carattere giornalistico - dpr n. 649/76

La mera realizzazione di un'immagine di per sé non qualifica l'attività di un fotografo come giornalistica. Ciò perché serve l'organizzazione di un discorso, "a scopo informativo, divulgativo e critico".

Il tutto in linea con le indicazioni fissate nel DPR 649/76 che ha innovato, sul punto, il regolamento di attuazione della legge ordinistica. In base a tale decreto, perché un fotocineoperatore possa essere iscritto all'elenco dei pubblicisti deve esplicitare un'attività "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 81 – Pres. Del Boca – Rel. Aulio
- *Respinto ricorso Michele Ferraris avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame l'aspirante pubblicista ha presentato foto, spesso immagini statiche, che nulla aggiungono sul piano informativo agli articoli cui si riferiscono. Si tratta in sostanza di immagini nelle quali non si intravede una creatività che possa integrare l'articolo o, addirittura, sostituirlo.

■ 1-3-11

Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione

Non è consentito a un iscritto svolgere attività giornalistica non retribuita. Talché chi è sottoposto a revisione e dichiara di non aver percepito alcuna retribuzione va cancellato dall'albo per inattività riscontrata nella mancanza di retribuzione.

Tutto ciò perché, com'è costante giurisprudenza di questo Cnog, per retribuzione deve intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo, non c'è stata prestazione, almeno ai fini ordinistici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-12

Iscrizione provvisoria e non: artt. 47 E 35

Un iscritto all'albo in forma provvisoria (ex art. 47 legge ordinistica) può dirigere soltanto la pubblicazione (organo di partito o movimento politico o di organizzazione sindacale) per la quale ha ottenuto l'iscrizione; un iscritto non in forma provvisoria, ovvero ex art. 35 legge cit., può invece dirigere qualsiasi pubblicazione.

Per di più la nomina a direttore di un iscritto all'albo in forma provvisoria deve avvenire contestualmente a quella di un vice direttore responsabile che abbia lo status di giornalista. Se ne deduce che la "portata" di una iscrizione è notevolmente differente dall'altra e quindi si è in presenza di due differenti status giuridici.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 82 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Donato Capece avverso delibera Ordine Liguria del 27.5.2002*

• *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-13

Iscrizione - Insufficienti 10 articoli in due anni

È da considerare sporadica, e quindi non idonea ai fini della iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di complessivi 10 articoli, cinque per ogni anno, anche se pubblicati su un bimestrale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 83 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Claudio Marradi avverso delibera Ordine Liguria del 21.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'art. 35 della legge specifica le modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicitari e i termini ivi indicati di "attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita", che se considerati isolatamente possono sembrare estremamente vaghi, acquistano un significato e un contenuto concreto, quello cioè di un esercizio del giornalismo svolto con impegno professionale.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli articoli che l'istante deve produrre per dimostrare che l'attività giornalistica da lui svolta abbia le caratteristiche indicate. In proposito la legge infatti, non stabilisce il numero minimo degli articoli da presentare nel prescritto biennio; non v'è però dubbio che tale documentazione, necessaria per ottenere uno status ed una qualifica professionale, non può che essere congrua e tale, comunque, da comprovare un'attività che non sia saltuaria o sporadica ma che denoti, per sistematicità e continuità di prestazioni e regolarità di retribuzione, un esercizio del giornalismo che abbia le caratteristiche, anche se non rigorose ed esclusive, della professionalità.

Anche perché la prova della occasionalità o meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione quantitativa e qualitativa degli articoli prodotti che tenga conto del numero, dell'entità di tali articoli nonché della loro frequenza in relazione al ritmo di pubblicazione dei periodici in cui gli scritti sono stati pubblicati.

Ciò, però, non vanifica l'esigenza che in un biennio (il periodo minimo previsto per legge) l'interessato svolga un'attività che possa essere apprezzata dal punto di vista quantitativo, non potendo certo assumere a base di giudizio la sola periodicità dell'unica pubblicazione per la quale è stata svolta l'attività giornalistica.

Talché non può considerarsi esaustiva la produzione di un articolo per ogni numero edito della pubblicazione di riferimento, quando tale pubblicazione è – come nel caso in specie – un bimestrale. Diversamente opinando, si potrebbe arrivare a sostenere che lo specifico riferimento dell'art. 35 della legge ordinistica (non occasionalità) sarebbe ravvisabile anche in presenza di un solo articolo l'anno per una pubblicazione con frequenza, appunto, annuale. In definitiva, senza voler negare la caratteristica di articolo nei pezzi posti a corredo della istanza di iscrizione all'elenco pubblicitari del ricorrente, si può concludere che l'attività pubblicitaria per essere ritenuta tale, deve avere un minimo di congruità, ovvero deve sostanziarsi in collaborazioni effettuate su una o, all'occorrenza, più testate.

■ 1-3-14

Per l'iscrizione all'albo la certificazione è riservata ai giornalisti

La certificazione di un appartenente all'elenco speciale non è idonea per l'iscrizione all'albo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 85 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino

- *Respinto ricorso Maria Luisa Stifani avverso delibera Ordine Abruzzo del 2.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Con riferimento al caso in esame, l'art. 35 della legge 63/69 nel recitare che la domanda per l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti deve essere corredata dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni comprovanti l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni, non precisa che il soggetto debba essere "il direttore responsabile".

Nessun dubbio, però, può sussistere in relazione al fatto che il formale elemento letterale della norma, espresso col solo sostantivo "direttore", debba essere unicamente e compiutamente inteso come "direttore responsabile" e che nel citato art. 35 il termine di "direttore" sia convenzionalmente usato in tale accezione peraltro al pari di altri consimili, individuabili nella l. 69/63 (si veda per tutti quello riscontrabile nell'art. 33 per indicare il referente che per legge è titolato a rilasciare la dichiarazione di inizio pratica che consente l'iscrizione al Registro).

Ciò posto, chi scrive su una pubblicazione diretta da un appartenente all'elenco speciale non può ottenere l'iscrizione all'albo, dal momento che è insuperabile ostacolo la natura della pubblicazione il cui direttore, proprio perché non è un giornalista, non ha titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio di fronte alla legge.

Tanto si ricava dal combinato disposto dagli artt. 35, 46 e 47 della legge ordinistica e della consolidata giurisprudenza di merito (si veda anche: Tribunale di Torino, Sez. I civ., sentenza 12.11.93 – Petrarulo c/Ordine Nazionale giornalisti).

■ 1-3-15

Non si fa luogo a cancellazione dopo 15 anni di iscrizione

Non può essere cancellato dall'albo per inattività professionale il pubblicista che abbia almeno 15 anni di iscrizione.

Lo si ricava dall'ultimo comma dell'art. 41 della legge professionale che così recita: "Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa".

È costante giurisprudenza che la su riportata norma si riferisca ai soli professionisti quanto allo svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa. Ciò perché, di norma, un pubblicista può esplicare altra attività lavorativa e può essere iscritto contemporaneamente in un altro albo, mentre il professionista è vincolato dalla esclusività professionale.

(Nel caso in esame, l'interessato, al momento della sua cancellazione, vantava una iscrizione all'elenco pubblicisti superiore a 15 anni).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 86 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Valerio Merola avverso delibera Ordine Lazio del 9.3.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-16

Iscrizione: continuità temporale - Periodicità della pubblicazione - Maternità

La mancanza di continuità temporale dovuta a maternità e alla periodicità della pubblicazione di riferimento di per sé non è ostativa alla iscrizione all'albo, elenco pubblicisti, quando nel biennio di riferimento la produzione giornalistica sia più che congrua dal punto di vista quantitativo.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 87 – Pres. Del Boca – Rel. Donno

- *Accolto ricorso Roberta Moscioni avverso delibera Ordine Lazio e Molise dell'1.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-3-17

Iscrizione: sì quando c'è mediazione giornalistica

Non può essere negata l'iscrizione all'albo quando dall'esame dei pezzi posti a corredo dell'istanza si evince una adeguata elaborazione giornalistica, riferita alla peculiarità delle pubblicazioni e alle esigenze dei lettori. Talché, in ultima analisi, viene soddisfatto il requisito della mediazione tra il fatto e il lettore.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 89 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Francesca Noto avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-17 bis.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 90 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Marco Accordi avverso delibera Ordine Lazio del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4 - ELENCO SPECIALE

■ 1-4-1

Direzione responsabile – Art. 28 legge 3.2.1963 n. 69

Un mensile, edito da una associazione scientifico-culturale e che si occupi di ‘tematiche psicologiche e fini psicoterapeutici’ può ben rientrare tra i casi previsti dall’art. 28 della legge ordinistica e, quindi, può essere diretto da un iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 11 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Antonino Minio avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-2

Presupposto per la permanenza della iscrizione

Quando una pubblicazione, pur spaziando su diversi temi legati alla professione di ‘progettista comunitario’, di giornalistico ha poco o niente, proponendo contenuti prevalentemente attinenti a questa nuova professione, a chi si propone di dirigerla non può essere negata l’iscrizione all’elenco speciale e, quindi, non può esserne disposta la cancellazione per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 28 della legge ordinistica.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 12 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Monika Maria Savier avverso delibera Ordine Umbria del 21.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-3

Obbligo di documentare, a richiesta, la sussistenza dei requisiti che hanno determinato l’iscrizione

Un iscritto all’elenco speciale ha l’obbligo di documentare, a richiesta del competente Ordine territoriale, la sussistenza dei requisiti voluti dall’art. 28 della legge ordinistica e che, a tempo debito, hanno determinato la sua iscrizione.

In mancanza di tale documentazione, l’Ordine procede alla cancellazione.

In proposito non può farsi ricorso alla longevità della testata né può essere dato per scontato che le condizioni e le caratteristiche della pubblicazione diretta non siano, nel tempo, mutate.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 13 – Pres. Del Boca – Rel. Aulio
- *Respinto ricorso Massimo Lenterna avverso delibera Ordine Umbria del 21.10.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2.

DEONTOLOGIA

2 - DEONTOLOGIA

■ 2-1

Onere della prova - Assoluzione

In un procedimento disciplinare quando la relativa istruttoria non accerta “con tranquillante certezza, la sussistenza del comportamento ascritto all’incolpato”, la conclusione non può che essere l’assoluzione.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 1 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Emilio Carelli avverso delibera Ordine Lombardia del 20.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-2

Illecito mettere a repentaglio l’altrui incolumità - Censura

In relazione all’art. 2 della legge ordinistica non è lecito accusare, direttamente o indirettamente, altri di essere responsabili di fatti quando, oggettivamente, questi possono suscitare reazioni incontrollate e tali da far temere per l’altrui incolumità. Ciò anche quando si paventano azioni che possano far temere per la propria incolumità.

- C.N. 8 febbraio 2005 n. 9 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Riccardo Cristiano avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 22.1.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: parzialmente conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

~

Il ‘caso’ è riferito al giornalista Rai Riccardo Cristiano che nell’ottobre 2000 era impegnato a Gerusalemme.

La mattina del 12, a Ramallah, vennero linciati dai palestinesi due soldati israeliani. Le immagini vennero diffuse dal TG4 e, dopo che le autorità israeliani arrestarono sei palestinesi ritenuti responsabili del linciaggio, la Radio militare israeliana diffuse la notizia che l’identificazione dei sei (ed anche quella di altri palestinesi coinvolti nella vicenda) era stata possibile grazie ai fotogrammi del filmato ripreso da una troupe italiana.

Ne scaturì un clima di grande tensione con minacce di morte da parte dei palestinesi nei confronti dei giornalisti italiani e loro collaboratori in Israele.

Il Cristiano scrisse una lettera diretta agli “amici palestinesi” pubblicata sul quotidiano Al Hayat Al Jadida, poi ripresa dalla stampa italiana, nella quale il giornalista avrebbe di fatto accusato la televisione privata concorrente della Rai di aver ripreso gli eventi e prendendo le distanze dalla vicenda.

“Con ciò, l’iscritto ha violato le regole della prudenza nella tenuta dei rapporti di colleganza, tanto che il messaggio pubblicato ha costituito una sostanziale denuncia dei giornalisti dell’emittente privata che aveva realizzato il filmato, ponendoli in un grave rischio, dal quale venivano esclusi i giornalisti Rai, osservanti invece delle regole corrette giornalistiche con l’autorità palestinese. L’episodio, pur di significativo rilievo e risonanza, e compromissorio della repu-

tazione del giornalista, non appare tuttavia aver inciso nella dignità dell'Ordine professionale. Da qui la sanzione della censura, stante l'esistenza di una trasgressione di grave entità".

■ 2-3

Illecito insinuare e contestualizzare fatti diversi - Censura

È deontologicamente rilevante il fatto che un iscritto all'Ordine insinui ombre nei confronti di un collega ricordando, al di fuori di ogni contesto, fatti delittuosi (due omicidi rimasti impuniti).

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 16 – Pres. del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia del 13.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato, legale rappresentante di una emittente, nel denunciare il direttore responsabile di una tentata estorsione ai suoi danni, ha affermato: "Ben tutti ricordiamo che, alcuni anni or sono, sono stati ammazzati Peppe Alfano, giornalista di Tele News, e il proprietario ing. Mazza; tuttora si cerca di scoprire quali sono stati i motivi di quell'infame gesto e gli assassini". L'incolpato si è scusato circa il contenuto della su riportata frase, precisando che non era stata sua intenzione offendere alcuno. Tali scuse, comunque, non possono cancellare la grave violazione in cui è incorso lo stesso incolpato.

Da qui la sanzione della censura, indipendentemente da possibili risvolti penali.

■ 2-4

Illecito assumere solo formalmente la direzione responsabile - Censura

Primo e fondamentale dovere che compete al direttore di un giornale è garantire che l'attività affidata alla sua direzione e responsabilità si svolga in quel clima di libertà di informazione e di critica che la legge professionale vuole assicurare come necessario fondamento di una stampa libera, veritiera e rispettosa della tutela della personalità altrui.

Connessi a tale dovere sono gli obblighi stabiliti in capo al direttore, ad esempio dalla legge sulla stampa (artt.8 e 9 – Dovere di rettifica) o dal Codice Penale (art. 57 – Obbligo di esercitare il controllo necessario per impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati).

È evidente che viola tali doveri chi assume – come nel caso in esame – solo formalmente la direzione responsabile di una testata senza esercitare le prerogative derivanti dalla qualifica professionale di direttore.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 17 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Mario Sorace avverso delibera Ordine Sicilia dell'11.5.1998*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'incolpato non poteva assolutamente svolgere correttamente le funzioni di direttore responsabile di due emittenti ubicate in due città, tra l'altro lontane dalla sua abituale residenza.

Da qui la sanzione della censura.

■ 2-5

Pubblicità consentita e non - Sospensione per due mesi

Al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell'ambito di iniziative non aventi carattere speculativo.

Ciò posto, prive di carattere speculativo debbono essere non già le prestazioni fatte dal giornalista, bensì le iniziative pubblicitarie.

- C.N. 31 marzo 2005 n. 31 – Pres. Del Boca – Rel. Aulisio
- *Respinto ricorso Marco Mazzocchi avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



Nel caso in esame è ininfluenza che il Mazzocchi abbia devoluto in beneficenza il ricavato della sua partecipazione agli spot pubblicitari, dovendosi piuttosto rilevare che la pubblicità effettuata non era a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque priva di carattere speculativo.

Non è chi non veda al riguardo che reclamizzare un prodotto commerciale non rientri nei casi in cui è possibile derogare dalla norma che vieta ad un giornalista di effettuare pubblicità. Da qui la sanzione della sospensione per due mesi.

■ 2-6

Nota di cronaca che non costituisce pubblicità

Non si ravvisa illecito disciplinare nel contenuto di un articolo che riferisca di un evento sportivo e che in calce ricordi come il comitato organizzatore abbia dato a titolo di omaggio ai partecipanti allo stesso evento sportivo un libro edito dall'Ente pubblico ed una spilla in oro riprodotta su disegno esclusivo realizzata in numero limitato da un atelier. Ciò perché si tratta in sostanza di un normale riferimento di cronaca che non può essere considerato un messaggio pubblicitario, anche perché nessun corrispettivo è stato pagato dalla ditta produttrice del gioiello al giornale, per quella che è stata una notizia integrativa di un fatto di cronaca. È noto infatti che iniziative di sport dilettantistici si avvalgono spesso di sostegni di ditte o aziende e il fatto che vi sia una citazione in cronaca non configura certo un messaggio pubblicitario.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-7

Direzione... part time: non consentita

Non è consentito – e pertanto costituisce illecito disciplinare - che il direttore responsabile di un settimanale assicuri una “saltuaria ma significativa presenza” in redazione ed eserciti un parziale controllo previsto dalle vigenti norme sulla stampa. Anche se tale parziale controllo scaturisca dalla garanzia, avuta dall'editore, sul fatto che sigle e pseudonimi corrispondano a soggetti abilitati all'esercizio della professione, i cui dati sono contenuti nell'archivio informativo dell'editore stesso.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 39 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto sul punto ricorso Alberto Rodari avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 19.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-8

Status di giornalista e codice deontologico

Non può essere chiamato a rispondere sul piano deontologico chi, all'epoca dei fatti, non rivestiva ancora lo *status* di giornalista.

Ciò perché un non giornalista non è tenuto a rispettare un codice deontologico che non gli si appartiene.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-9

Pubblicità - Carta dei Doveri - Responsabilità deontologica - Avvertimento

Un giornalista non può effettuare spot pubblicitari né partecipare a campagne pubblicitarie, salvo casi ben precisi e analiticamente normati.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 41 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Monica Vanali avverso delibera Ordine Lombardia del 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Non è pertanto condivisibile la tesi della ricorrente la quale sostiene che “non può dirsi violato l’obbligo di esercitare in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica (art. 1, co. III, legge sull’ordinamento della professione giornalistica), in quanto tale obbligo deve ritenersi violato soltanto quando le diverse eventuali attività svolte – come, appunto, le iniziative pubblicitarie – presentino caratteri tali da essere incompatibili con l’autonomia professionale”. La ricorrente, giornalista professionista, non può non conoscere la Carta dei Doveri che, ad integrazione dell’art. 1 della legge ordinistica, sul punto in oggetto è chiarissima e non si presta ad interpretazioni alternative: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”. Da qui la responsabilità deontologica dell’incolpata (avvertimento).

■ 2-10

Non si può rappresentare l’azienda in controversie con colleghi - Avvertimento

Il fatto che un iscritto all’albo, non già come teste, bensì come giornalista, anche se classificato dirigente, si sia posto in posizione di contrasto con altri giornalisti per conto terzi (la Rai) integra la violazione degli artt. 2 e 48 della legge ordinistica, che riguarda sia i professionisti che i pubblicitari, e quindi costituisce illecito disciplinare (nel caso in esame, sanzionato con l’avvertimento).

- CN. 22 giugno 2005 n. 42 - Pres. del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Antonio Di Bella e Enrico Castelli avverso delibera Ordine Lombardia del 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I ricorrenti, in quanto giornalisti, ed indipendentemente dal fatto che rivestissero o meno la qualifica di dirigenti, non avrebbero dovuto accettare di rappresentare l’azienda in controversie che vedevano impegnati da un lato la stessa azienda e dall’altro giornalisti dipendenti.

Ciò per un duplice ordine di motivi:

- 1) che l’azienda Rai qualifichi dirigenti alcuni giornalisti è un fatto interno aziendale che non può incidere sul disposto della legge ordinistica e che, anzi, configge con la stessa;
- 2) nel caso concreto, l’azienda avrebbe potuto e dovuto farsi rappresentare, a suo insinda-

cabile giudizio, da chiunque avesse ritenuto idoneo ad espletare il mandato, ma non, per quanto sub 1), da giornalisti. E questi ultimi, sempre nel caso in esame, avrebbero potuto in sede aziendale, proprio perché a conoscenza dei fatti, rilasciare dichiarazioni che poi l'azienda, attraverso i suoi rappresentanti, avrebbe potuto valorizzare e far valere in sede giudiziale. Tutto ciò senza volere estremizzare il discorso, puntando il dito sul fatto che i ricorrenti sono professionisti e il giornalista professionista non può esplicitare per legge attività lavorativa se non quella giornalistica (l'esclusività del lavoro giornalistico è sancita dall'art. 40 della legge ordinistica). E ciò vale per tutte le qualifiche aziendali, quella di direttore compresa.

■ 2-11

Immagine non consona della professione - Censura

È deontologicamente rilevante il comportamento di un giornalista che ha dato “un'immagine della professione ossequiosa al volere dei politici, mescolando il suo ruolo di corrispondente di giornale a quello di amico di un pubblico amministratore, prestandosi a servizi che non attengono ai compiti del giornalista”.

Da qui la sanzione della censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 43 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Daniele Damele avverso delibera Ordine Veneto del 6.10.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-12

Commistione pubblicità - Informazione: censura

Leggere messaggi pubblicitari nel corso di trasmissioni sportive, da parte di un giornalista, determina una innegabile commistione di ruoli tra chi dà un messaggio giornalistico e nello stesso tempo lancia un messaggio pubblicitario.

Nel caso in esame, l'accertata violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-13

Pubblicità in contrasto con la Carta dei Doveri - Censura

La normativa di cui alla legge n. 327/91 si applica a tutti i giornalisti.

Vero è che al IV comma dell'art. 13 della legge citata si afferma che “la pubblicità non deve far ricorso, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”, ma è altrettanto vero, come già riconosciuto dal Consiglio nazionale, che tale divieto va visto alla luce della specifica normativa che regola la deontologia professionale dei giornalisti, normativa che in epoca successiva al 1991, e cioè l'8 luglio 1993, si è arricchita della Carta dei Doveri del giornalista.

E tale “Carta”, al capitolo “Incompatibilità” circa i doveri dell'iscritto all'Ordine così recita: “Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale. Sono consentite invece a titolo gratuito analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo”.

È da rilevare inoltre che la stessa “Carta” si conclude con la seguente disposizione: “La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge” (“Della disciplina degli iscritti”). Pertanto, resta comprovato dalla Carta dei Doveri che al giornalista è vietato fare pubblicità, a meno che non sia a titolo gratuito e nell’ambito di iniziative non aventi carattere speculativo. Nel caso in esame la violazione è stata sanzionata con la censura.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso David Guetta avverso delibera Ordine Toscana del 19.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-14

Tutela della categoria: prerogativa dell’Ordine - Radiazione

La tutela della dignità della intera categoria dei giornalisti costituisce precipua prerogativa dell’Ordine.

Quando si compromette tale dignità la sanzione è quella della radiazione (ex art. 55 legge ordinistica).

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame dal filmato agli atti e dalle deposizioni acquisite, anche degli incolpati, emergono due fatti:

- 1) l’oggettività e la materialità dei fatti così come sono stati contestati;
- 2) la gravità di tali fatti che finiscono per compromettere, come hanno compromesso, non soltanto la dignità di coloro i quali quei fatti hanno commesso, ma anche la dignità dell’intera categoria dei giornalisti.

Da qui la sanzione della radiazione che, ex art. 55 legge ordinistica, “può essere disposta nel caso in cui l’iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua presenza nell’albo, negli elenchi o nel registro”.

In proposito è da sottolineare non soltanto la gravità del fatto addebitato, ma anche la risonanza che esso ha avuto nel contesto sociale, avuto riguardo al tipo di trasmissione televisiva andata in onda in prima serata e su scala nazionale.

■ 2-15

Violazione del principio della essenzialità della notizia e responsabilità deontologica - Censura

Il principio della essenzialità della notizia, sancito dalla legge sulla privacy e dal relativo Codice deontologico, viene violato quando si pubblicano le generalità del marito separato di una donna coinvolta in un fatto di cronaca.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 57 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Giuseppe Nicotri avverso delibera Ordine Lombardia in data 18.11.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la vicenda era relativa ad una relazione sentimentale che legava una donna separata, peraltro in attesa di un bambino, ad un prete. La coppia era in attesa della chie-

sta dispensa per poter contrarre matrimonio.

La violazione del principio della essenzialità della notizia comporta l'affermazione di una responsabilità deontologica fissata, in sede di gravame, in quella della censura.

■ 2-16

Intervista e ruolo del giornalista

Il ruolo del giornalista risulterebbe svilito se si accettasse la tesi secondo la quale le interviste possono essere fatte formulando preventive domande scritte e limitandosi a trascrivere, come uno stenografo, le risposte senza alcuno "spazio" per richiesta di chiarimenti, precisazioni ecc.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 65 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Corrado Formigli avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 18.9.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

~

Nel caso in esame, la scaletta fatta pervenire preventivamente all'intervistato si riferiva a vari "punti" e non a domande specifiche. Ma, anche se si fosse trattato di domande analiticamente elencate, nulla avrebbe vietato al giornalista, come accade in un normale susseguirsi di domande e risposte, di porre interrogativi vari come quello sulla Parrocchia di Santa Rosa di Agrigento. Ciò perché, in definitiva, l'argomento rientrava nella più ampia problematica di cui si stava trattando e cioè l'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi.

Talché l'intervistatore ha fatto il suo dovere secondo un percorso logico che non si presta a dubbi di sorta ed il suo operato non può essere deontologicamente censurato.

■ 2-17

Norme deontologiche e diritto di cronaca

Non c'è violazione della Carta dei doveri e del codice deontologico quando un giornalista abbia correttamente esercitato il diritto di cronaca, così come previsto dall'art. 2 della legge ordinistica.

(Nel caso in esame il giornalista ha denunciato un caso di malasanità).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 70 - Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Angelo Conti avverso delibera Ordine Torino del 15.5.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il giornalista, pur operando in un contesto diverso da quello della sua abituale professione, è venuto a conoscenza di una notizia e l'ha doverosamente pubblicata. Ciò perché un giornale che ha pubblicizzato un evento e che poi viene a sapere che quell'evento non si è sviluppato nel modo in cui si è fatto credere che si sia svolto, ha il dovere di dare seguito alla notizia per rispetto della verità e dei lettori.

La vicenda ha inizio il 15 dicembre 2001 quando un sacerdote viene sottoposto in una clinica privata torinese ad una operazione di by pass alle coronarie mediante un robot di nuovissima generazione.

L'intervento, trasmesso via satellite negli Stati Uniti e in Canada, viene ampiamente pubblicizzato dai giornali, in particolare da La Stampa che gli dedica notevole spazio.

Ma l'operazione si era conclusa diversamente dal previsto perché, nonostante l'impiego di tecnologie avanzate, l'errore umano vanificò tutto in quanto un chirurgo si era "dimenticato" una "pinza" nel torace del paziente. A telecamere spente, quindi, i medici erano stati costretti ad intervenire di nuovo per recuperare lo strumento, sottoponendo il paziente ad

una operazione-bis con il sistema tradizionale.

Dell'“incidente di percorso” non si era saputo alcunché fino a quando, qualche settimana dopo, Angelo Conti, il quale è componente del Comitato “Un aiuto per la gente del Nord-Ovest”, creato dalla Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa, visitando l'ospedale di Cuornè per espletare questo suo incarico, venne a conoscenza casualmente dell'episodio. Il giornalista parlò con il paziente che confermò l'accaduto. Lo stesso paziente, successivamente, pubblicò sulla vicenda un articolo sul giornale parrocchiale. La stessa cosa fece il giorno dopo il cronista della Stampa.

■ 2-18

Modifiche e tagli non concordati: liceità di un intervento

È da considerare lecito l'operato di un coordinatore redazionale che non riuscendo ad ottenere dall'autore (del tutto estraneo alla testata) una rivisitazione dell'articolo da lui proposto con semplificazione di linguaggio e riduzione del testo operi una sintesi e la pubblichi a guisa di lettera.

(Il “caso” riguarda la pubblicazione di un pezzo proposto al coordinatore de “Lo Scarpone”, Rivista del Club Alpino Italiano, da un pubblicitario nella sua qualità di responsabile della Comunicazione del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 73 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Lorenzo Merlo avverso delibera Ordine Lombardia del 23.2.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-19

Diritto di critica e deontologia

Fare della critica è un diritto inalienabile del giornalista anche se i suoi scritti possono risultare non graditi a chi si identifica come bersaglio in un'asserita campagna denigratoria.

(Nel caso in esame un giornalista de L'Adige era accusato di “gravi abusi” da un professionista-amministratore-politico. Ma nei suoi scritti non sono riscontrabili violazioni deontologiche).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 80 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giuseppe Parolari avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige del 15.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-20

Chi offende l'Ordine ne risponde deontologicamente

Costituisce violazione deontologica affermare che ‘l'Ordine è una specie di mafia’. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva della frase che investe l'intera istituzione.

(Nel caso in esame, tale frase è stata pronunciata nel corso di una trasmissione radiofonica da parte di un giornalista che in passato si era reso responsabile di aver profferito più volte espressioni ingiuriose nei confronti di un altro giornalista tanto da essere sanzionato deontologicamente).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 91 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Bruno Ripèpi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 10.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-21**L'ironia non costituisce violazione deontologica**

Scrivere con ironia, anche quando questa può non risultare gradita, non integra una violazione deontologica. E ciò anche quando il caso riguarda le traversie di un cane rimasto ferito in un incidente stradale.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 98 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso "Amici di Titubo" avverso delibera Ordine Basilicata del 16.12.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3.

**CONTENZIOSO GENERALE
VIZI PROCEDURALI
RICORSI ELETTORALI**

3 - CONTENZIOSO GENERALE

VIZI PROCEDURALI

RICORSI ELETTORALI

■ 3-1

Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza

In base al principio della “strumentalità delle forme” ed a quello della “prova di resistenza”, che sono parte di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate in particolare sulla composizione dei seggi e contestate dai ricorrenti soprattutto nella memoria aggiuntiva non sono tali da determinare l’annullamento delle elezioni.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 6 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giorgio Braulin e Roberto Cannalire avverso elezioni rinnovo Consigli regionale e nazionale Friuli-Venezia Giulia del 16, 23 e 30.5.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 3-2

Mancata sottoscrizione della delibera - Vizio insanabile - Rimessione degli atti al primo giudice

“Costituisce principio inderogabile nel nostro ordinamento – in ciò concordando il Consiglio nazionale con quanto sostenuto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma – che, nell’ipotesi in cui un provvedimento decisivo assunto da organo monocratico o collegiale risulti del tutto carente di sottoscrizione, tale omissione di uno dei suoi requisiti essenziali, incompletezza del processo formativo della deliberazione medesima – ove non dipenda da mera omissione materiale – è motivo di nullità insanabile, che si converte in motivo di specifico reclamo, non essendosi consentito al destinatario della pronuncia di individuare i soggetti ai quali ricondurre le determinazioni assunte ...”.

Da qui “la necessità di rimessione degli atti allo stesso Consiglio regionale dell’Ordine (che appare decidente), perché riesamini il merito, nella pienezza dei suoi poteri istruttori e decisori”. Il vizio, pertanto, è da considerare insanabile; quindi, ogni valutazione sulle altre questioni sollevate dal ricorrente risulta preclusa.

- C.N. 9 febbraio 2005 n. 10 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso Guido Farolfi avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 19.6.2000*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-3

Sindaco non abilitato a proporre ricorso per conto di dipendenti comunali

Una amministrazione comunale e, per essa, il suo legale rappresentante, ovvero il sindaco, non è facultata a proporre ricorso avverso delibere dell’Ordine che riguardino istanze respinte di componenti il gruppo di lavoro del suo ufficio stampa. Ciò perché, ex art. 60 della leg-

ge ordinistica, possono proporre ricorso l'interessato e il P.M.
(Destinatario della iscrizione, nel caso in esame, erano due componenti il gruppo di lavoro dell'ufficio stampa e non già la civica amministrazione in quanto tale).

- C.N. 1° aprile 2005 nn. 22 e 23 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinti ricorsi Sindaco di Venezia avverso delibera Ordine Veneto del 10.9.2003 nei cfr. Marisa Boffelli e Michela Camozzi*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-4

Cancellazione dal registro dei praticanti: obbligo di sentire l'interessato - nullità della delibera

È nulla la delibera adottata in violazione dell'art. 41 del regolamento di attuazione della legge ordinistica che, al secondo comma, così recita: "Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante".

Nel caso in esame l'interessato non era stato sentito.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 24 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giuseppe Sonis avverso delibera Ordine Liguria del 25.8.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-5

Delibera valida se adeguatamente motivata

Affermare semplicemente la "mancanza dei requisiti formali e sostanziali necessari per l'iscrizione nel registro dei praticanti" non può costituire valida e necessaria motivazione per l'adozione di una qualsiasi delibera, ammesso e non concesso peraltro, nel caso in esame, che di delibera si tratti.

Invero, tale affermazione è contenuta in una semplice lettera, sia pure assicurata, alla quale certamente non può essere data dignità di delibera.

La decisione pertanto, sul punto specifico, è nulla anche perché la su riportata espressione usata dai primi giudici è, a dir poco, apodittica perché non suffragata da alcun elemento di prova.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 37 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Rosaria Nella avverso delibera Ordine Basilicata del 22.12.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-6

Verbale di audizione e irregolarità formale

Vero è che al ricorrente non è stato sottoposto per la firma il verbale di audizione presso l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, ma l'interessato non ne contesta il contenuto, anzi, di fatto, lo conferma tanto che, nel ricorso, ribadisce le argomentazioni già fatte presso quell'Ordine.

Si tratta, pertanto, di una irregolarità formale che non incide nella sostanza della questione essendo stata essa sanata dalla condotta procedimentale dell'interessato.

- C.N. 1° aprile 2005 n. 38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marco Benanti avverso delibera Ordine Sicilia del 19.7.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-7**Dichiarazioni non false se conformi al contenuto del certificato del casellario giudiziale**

Non rende false dichiarazioni chi sottoscrive quanto gli consta sulla base di un certificato rilasciato dal Casellario giudiziale. In proposito può farsi riferimento alla sentenza n. 200 del 2001 del TAR Umbria.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

L'interessato, già iscritto all'elenco pubblicisti, si è visto infliggere la sanzione della radiazione per aver rilasciato false dichiarazioni, tacendo in particolare di aver subito condanne penali e quindi affermando la sua incensuratezza.

A seguito della radiazione, e con specifico riferimento alle motivazioni che avevano determinato il procedimento deontologico e quindi la massima sanzione, il competente Ordine regionale segnalò alla magistratura penale il comportamento dell'interessato "reo" di avere rilasciato false dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Il giudice delle indagini preliminari, in conformità alla richiesta del P.M., dispose l'archiviazione del procedimento "ritenuta l'infondatezza della notizia criminis ..., segnatamente con riferimento alla insussistenza della materialità del reato".

In effetti all'interessato risultano essere state inflitte due condanne: una nel 1993, a tre mesi di reclusione - pena sospesa e non menzione - per insolvenza fraudolenta; una nel 1999, ammenda per un milione di lire, per acquisto di cose di sospetta provenienza. In relazione a ciò l'interessato ha sostenuto di non aver mai avuto notificato alcunché e che di tali condanne era venuto a conoscenza a seguito dell'avvenuta radiazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti.

D'altro canto, nulla risulta nel certificato del casellario giudiziale da lui richiesto e ottenuto (l'Ordine ne venne a conoscenza quando, con apposita procedura, chiese ed ottenne d'ufficio lo stesso certificato).

■ 3-8**Precedenti penali e iscrizione all'albo**

I precedenti penali non sono in assoluto ostativi alla iscrizione all'albo.

Ciò perché deve essere vagliata la loro natura e la loro portata anche con riferimento o meno alla interdizione dai pubblici uffici.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine Valle d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, i fatti risalgono agli anni 90 ed hanno comportato due procedimenti con relative condanne.

Con riferimento alla condanna più pesante (tre mesi di reclusione con i benefici di legge), essa si riferisce ad una insolvenza dovuta al fatto che il nonno del ricorrente, rimasto senza casa perché sottoposta a sequestro, era stato costretto ad abitare in un hotel in attesa che fosse trasferito in una casa di riposo. Egli si era reso garante del pagamento di quanto dovuto all'albergatore; le ristrettezze economiche, però, lo avevano portato a non onorare l'impegno.

Con riferimento all'altra condanna (ammenda di un milione di lire), essa si riferisce ad un acquisto di cose di sospetta provenienza.

Tali fatti non denotano una volontà truffaldina di chi li ha commessi.

Sul punto si può affermare, pertanto, che i precedenti penali non si appalesano tali da non comportare l'iscrizione all'Ordine ex art. 31, ultimo comma, legge ordinistica.

■ 3-9

Precedenti penali - Potere accertatorio dell'Ordine

Un Consiglio regionale può procedere alla verifica di quanto dichiarato da un richiedente l'iscrizione all'albo prima ancora dell'adozione della relativa delibera.

Talché non è condivisibile l'affermazione sancita nella impugnata delibera secondo la quale il fatto che l'interessato non avesse dichiarato di avere riportato condanne penali "aveva impedito all'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta di stabilire, preliminarmente alla iscrizione nell'albo, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 31 ... se vagliate tutte le circostanze, specialmente la condotta del richiedente (il Consiglio dell'Ordine) ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione".

Tutto ciò ben potendo un Consiglio regionale effettuare gli accertamenti di rito prima di deliberare la chiesta iscrizione all'Ordine.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 40 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Patrizio Gabetti avverso delibera Ordine d'Aosta del 18.3.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-10

Criteri interpretativi e lettura ermeneutica delle norme

Nel quadro di una evoluzione interpretativa dettata dalla doverosa lettura ermeneutica della legge, il Cnog ha anche il compito di "attualizzare" norme considerate superate a seguito dell'intervenuto sviluppo tecnologico, senza per questo snaturare la portata della legge.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 49 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Miriam Tola avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 27.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-11

Limiti del ricorso al Consiglio nazionale

Una richiesta avanzata in sede di ricorso non può essere presa in esame dal Consiglio nazionale se competente a decidere è il Consiglio territoriale. Tale richiesta, pertanto, deve essere posta alla cognizione dello stesso Ordine territoriale. Ciò trattandosi di elemento introdotto in sede di gravame e, quindi, di una richiesta diversa da quella oggetto della decisione di primo grado.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

Non può essere trattato dal Consiglio nazionale un argomento introdotto in sede di gravame perché non passato al vaglio dei primi giudici.

- C.N. 21 ottobre 2005 n. 67 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Luca Singer avverso delibera Ordine Lazio del 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l'iscrizione nel registro dei praticanti a partire dal 1° marzo 2004 mentre in primo grado aveva presentato la dichiarazione del direttore responsabile della testata di riferimento certificante l'assunzione al 6.9.2004.

Il particolare, comunque, non inficia il diritto del ricorrente a essere iscritto nel registro dei praticanti (con decorrenza dalla data di assunzione), accertata la idoneità della testata. Tale idoneità era stata negata dai primi giudici in base ad una applicazione letterale dell'art. 34 della legge ordinistica.

■ 3-12

Termine di notifica delle decisioni ordinistiche: non perentorietà

Il mancato rispetto dei termini nella notifica della delibera di primo grado non comporta la nullità degli atti.

Ciò dal momento che quelli indicati nell'art. 30 della legge professionale sono termini ordinatori e non perentori.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 51 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe D'Andrea avverso delibera Ordine Lazio del 7.10.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

~

CONFORME

Si appalesa inconferente l'eccezione di ordine procedurale circa l'inosservanza del termine di notifica della decisione di primo grado come prescritto dall'art. 30 della legge 3.2.1963 n. 69.

Come costantemente affermato da questo Consiglio, infatti, l'inosservanza lamentata non comporta invalidità di sorta, non essendosi in presenza né di un termine perentorio – quali sono soltanto, per il disposto dell'art. 152 del c.p.c., quelli dichiarati tali espressamente dalla legge – né di una comminatoria di nullità conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

Va, d'altro canto, ricordato che le disposizioni normative contenute negli artt. 30 e 43 della legge ordinistica hanno un mero carattere ordinatorio e non tassativo e, pertanto, la loro inosservanza non costituisce vizio tale da rendere nulla o inesistente la decisione adottata ove questa non manchi dei suoi elementi costitutivi. La nullità di un atto – ha ricordato in proposito la Cassazione – non può essere mai pronunciata quando l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui era destinato. La comunicazione mediante notifica nei termini di legge ha lo scopo di far conoscere al destinatario l'esistenza ed il contenuto della decisione e di porlo in condizione di esercitare il diritto di impugnativa attribuitogli dalla legge. L'inosservanza del termine di cui all'art. 30 della legge, non incidendo su questo diritto di impugnazione (che, nel caso in esame, è stato regolarmente esercitato nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione) non può pertanto comportare alcuna sanzione di decadenza o di nullità.

- C.N. 22 giugno 2005 n. 52 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Beniamino Pistone avverso delibera Ordine Lazio del 29.10.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-13

Procedimento disciplinare e giudizio penale: possono coesistere

Non sussiste l'obbligo di sospendere il giudizio in presenza di un analogo procedimento in sede penale quando la fondatezza dei fatti contestati nella loro oggettività e materialità non può dipendere da una pronuncia penale.

Anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, avvenuta il 24 ottobre 1989, in base all'art. 3 del previgente codice esisteva l'obbligo di sospendere il procedimento in sede disciplinare in attesa che si pronunciasse la magistratura penale. Tale obbligo, però, è stato abolito, appunto, con il nuovo codice di procedura penale anche sulla base di pronunce di magistrature di merito e della Suprema Corte che andavano in questa direzione, ovvero verso l'annullamento dell'obbligo di sospensione. A meno che l'oggettività dei fatti contestati fosse dubbia.

Si ribadisce pertanto che, secondo dottrina e giurisprudenza, i procedimenti penale e disciplinare sono indipendenti e possono coesistere fino ad arrivare al punto che, conseguentemente, un fatto penalmente irrilevante può invece determinare una sanzione in sede disciplinare.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-14

Mancata, diretta notifica agli interessati: un caso di nullità sanata

Si appalesa irrilevante il fatto che una delibera adottata da un Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti sia notificata non già ai ricorrenti, ma ai loro legali, anche se gli stessi ricorrenti non avevano eletto domicilio presso gli stessi legali.

Si tratta infatti di un vizio che non comporta nullità assoluta dal momento che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e gli interessati hanno potuto approntare validamente la loro difesa.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 56 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paola Rossi e Fulvio Scocchera avverso delibera Ordine Lombardia del 17.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-15

Diversità tra fatto contestato e fatto ritenuto - Nullità sanata da attività della difesa - Prescrizione

Quando la lettera di incolpazione nulla dice in ordine ai fatti così come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è di tutta evidenza la nullità dell'atto.

Tale nullità però, nel caso in esame, è da considerare sanata dal momento che, come si legge nel verbale di audizione del 29.9.1998, l'incolpato, assistito dal suo legale di fiducia, ha interloquito sui fatti oggetto di causa ed ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa.

Nel caso in esame, tuttavia, l'azione disciplinare deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 ottobre 2005 n. 63 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Estinta per prescrizione azione disciplinare - ricorso Pietro Rossi avverso delibera Ordine Liguria del 9.3.1999*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-16

Notifica: nullità sanata - Termini di decadenza per presentazione ricorso

Il termine di decadenza decorre da quando si ha la piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Vero è che l'art. 30 della legge ordinistica stabilisce che le delibere vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario, ma è altrettanto vero che la mancata notifica non comporta nullità quando – ex art. 156 c.p.c. – essa non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 71 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto nel merito ricorso Silvia Rocca avverso delibera Ordine Lombardia del 3.3.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame la delibera di rieiezione, datata 3 marzo 2003, venne inviata all'interessata, per raccomandata, il successivo 11 marzo. L'interessata non ricevette mai il provvedimento perché nel frattempo aveva cambiato indirizzo. Il 27 giugno l'interessata, recatasi nei locali dell'Ordine, venne informata oralmente del provvedimento di rigetto della sua istanza. Il 7 luglio i suoi legali inviarono una diffida all'Ordine per conoscere ufficialmente le motivazioni del rigetto, motivazioni che furono inviate allo studio degli stessi legali il 14 luglio. Il 30 luglio venne depositato il ricorso.

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine, perentorio, per proporre ricorso è di 30 giorni.

Decorrendo tale termine dal giorno successivo a quello della comunicazione ai legali, ovvero il 15 luglio, il ricorso è da ritenere proposto nei termini perché presentato il 30 luglio. L'interessata ebbe piena conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti e poté esercitare validamente il suo diritto di difesa.

■ 3-17

Improcedibilità per mancata regolarizzazione del ricorso

Perché un ricorso possa essere istruito e quindi deciso dal Consiglio nazionale occorre che sia accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti quali:

l'atto deve essere redatto in carta da bollo o reso in bollo;

il pagamento della tassa dovuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 4.2.1965 n. 115 e dell'art. 52 D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia (G.U. 28.7.2003 n. 172) nella misura di euro 155 di cui 31 a favore del competente Ordine regionale e 124 a favore del Consiglio nazionale (tale pagamento dovrà avvenire a mezzo di regolari assegni circolari non trasferibili);

il versamento di euro 6,71 stabilito dall'art. 1 del dlgs. 13-9-1946 n. 261 (D.P.C.M. 21.12.1990 G.U. 31.12.1990 n. 303). Il versamento di tale somma può essere effettuato presso il concessionario della riscossione o presso uno sportello bancario o presso uno sportello postale utilizzando il modello F23. Il codice ufficio da indicare è quello dell'Ufficio del Registro (sez. bollo) del luogo di residenza e il codice tributo è 777T.

Nel caso in esame l'interessato non ha regolarizzato il ricorso, con ciò non coltivando l'istanza di gravame rivolta al Consiglio nazionale. Da qui la decisione di improcedibilità per mancata regolarizzazione.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-18

Giudice naturale - Artt. 49 e 50 legge ordinistica

La competenza a valutare la condotta di un giornalista resta radicata presso l'Ordine territoriale al quale l'interessato è iscritto, eccezion fatta per i casi previsti dagli artt. 49 e 50 (legge cit.).

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improvvisabile ricorso Gaetano Pecorella avverso delibera Ordine Lombardia del 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame il legale di un ricorrente contesta la decisione dell'Ordine del Veneto di trasmettere al competente Ordine di Milano il fascicolo relativo ad un esposto inoltrato nei confronti del direttore de Il Gazzettino, accusato di aver reso dichiarazioni non conformi al vero.

La fattispecie non rientra tra i casi previsti dagli artt.49 e 50 talché giudice naturale resta l'Ordine di Milano alla cui competenza l'iscritto non può essere sottratto.

■ 3-19

Delibera nulla nei confronti di un non iscritto all'Ordine che procede

È nulla la delibera con la quale un Ordine territoriale prende in esame il comportamento deontologico di un iscritto ad altro Ordine anche al solo fine di affermare che non ci sono state violazioni e quindi procedere alla archiviazione dell'esposto che aveva dato origine al procedimento.

(Nella fattispecie l'Ordine del Veneto ha archiviato un esposto nei confronti del direttore *pro tempore* de "Il Gazzettino di Venezia" Luigi Bacialli iscritto all'Ordine della Lombardia)

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 78 - Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Delibera nulla su ricorso Gastone Rabbachin avverso delibera Ordine Veneto del 10.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-20

Legge 150/2000: norme regolamentari del Consiglio nazionale vincolanti per gli Ordini territoriali

Le norme che il Consiglio nazionale ha approvato per dare esecuzione alla legge 150 del 2000 in materia di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari, sono provvedimenti pienamente efficaci, dispiegano i loro effetti e ogni Ordine territoriale è tenuto a darvi esecuzione. Peraltro, si tratta di norme transitorie limitate a chi, all'entrata in vigore della legge 150, era inserito in un ufficio stampa.

Le richiamate disposizioni stabiliscono che alla documentazione vada allegata la certificazione di frequenza del Corso di formazione e di aggiornamento promosso dall'Ordine o organizzato d'intesa con esso.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 93 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Delibera nulla con rinvio su ricorso Cristina Ruscito avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha ritenuto di fare un esame preliminare della documentazione prodotta dalla richiedente l'iscrizione e, considerandola incompleta, ha respinto l'istanza stessa senza provvedere ad un adempimento essenziale al suo

completamento, cioè l'avvio al Corso. Da qui la decisione del Consiglio nazionale di dichiarare nulla la deliberazione impugnata e di restituire gli atti al Consiglio del Lazio perché avvii l'interessata ad un Corso di formazione e di aggiornamento previsto dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promosso dall'Ordine dei Giornalisti o organizzato d'intesa con esso, e, una volta acquisito il certificato di frequenza, valuti, nella sua autonomia, se globalmente la documentazione prodotta dall'interessata consenta o meno l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

■ 3-21

Valutazione dei precedenti penali - Potere discrezionale dell'Ordine ai fini della iscrizione

Il potere discrezionale esercitato nella sua deliberazione dal Consiglio dell'Ordine è assolutamente "reale" e del tutto legittimo quanto alla valutazione dei precedenti penali.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 94 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Mario Alberto Zamorani avverso delibera Ordine Lazio e Molise del 15.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

I reati a suo tempo accertati e contestati al ricorrente sono contro la pubblica amministrazione, doverosamente valutabili col principio di discrezionalità, indipendentemente dal fatto che abbiano comportato, come conclusione della vicenda giudiziaria, una sentenza di condanna o un patteggiamento.

Di essi va necessariamente tenuto conto in una valutazione generale, per l'ineludibile rapporto di fiducia che deve esistere tra il giornalista e i lettori.

Ciò posto, sono da ritenere incompatibili con l'iscrizione all'Ordine comportamenti che abbiano determinato reati contro la pubblica amministrazione, atti contrari ai doveri d'ufficio, violazione delle norme sul finanziamento dei partiti, corruzione, turbata libertà degli incanti, reati poi sfociati in una sentenza di patteggiamento.

■ 3-22

Limiti per il ricorso ai poteri sostitutivi del Consiglio nazionale

Quando un Consiglio regionale lascia trascorrere 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che provveda a deliberare o ad emettere un provvedimento istruttorio, scatta il meccanismo del silenzio-inadempimento, meccanismo che determina in capo all'istante la facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale perché assuma poteri sostitutivi e si pronunci nel merito.

Tanto è previsto dall'art. 40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio nazionale approvato con provvedimento del Ministero della Giustizia il 18 luglio 2003.

- C.N. 14 dicembre 2005 n. 99 – Pres. del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso mancata pronuncia Ordine Sicilia*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

Nel caso in esame, non si riscontrano gli elementi di cui al citato art. 40 dal momento che è provato in atti che il Consiglio della Sicilia adottò proprio provvedimenti istruttori, tra i quali la convocazione di testi al fine di pervenire alla decisione.

■ 4.

**DECISIONI RICHIAMATE
NELLE MASSIME**

4 - DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

■ 4.1 Iscrizione d'ufficio e legge Zincone

Il Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia, con lettera del 18.6.1997 (in proposito non risulta che sia stata adottata e comunque notificata alcuna delibera), ha respinto l'istanza del giornalista professionista Giorgio Verbi tendente ad ottenere la retrodatazione della iscrizione nell'elenco dei professionisti, indicando come inizio del praticantato la data dell'1.3.64, nella redazione di Gorizia de "Il Piccolo".

La "decisione" del 18.6.97 del Consiglio regionale è maturata in sede di riesame dell'istanza dal momento che in precedenza, ed esattamente l'11.2.97, lo stesso Consiglio si era pronunciato negativamente.

Nella prima comunicazione è dato leggere: "... nel merito degli accertamenti della sussistenza del diritto maturato, risulta che all'epoca tu svolgevi attività giornalistica collaborando con due testate contemporaneamente (Messaggero Veneto e Il Piccolo), situazione questa incompatibile con il requisito dell'esclusività del rapporto del praticante professionista presso un'unica redazione in cui deve svolgere pratica giornalistica con vincolo di subordinazione".

Da qui il diniego.

In sede di riesame il Consiglio regionale non ha ritenuto "di modificare la decisione contraria già assunta per le ragioni già asserite, che collegialmente questo Consiglio conferma in toto".

Anche con riferimento a questa seconda decisione non esiste agli atti alcuna delibera; esiste semplicemente copia di una lettera inviata all'interessato. Non risulta, inoltre, che né per il primo caso né per il secondo siano state approntate e notificate le relative delibere.

Il Verbi, nel ricorso al Consiglio nazionale, contesta la fondatezza della motivazione relativa alla "contemporaneità" della collaborazione con due testate, invocando una sentenza (47/70) del Tribunale Civile di Roma che, giudicando su un caso analogo, darebbe ragione al ricorrente.

Ma questo, nel contesto della vicenda, appare un dettaglio ininfluenza alla luce di un'altra norma che il ricorrente invoca a suo favore, la cosiddetta "legge Zincone".

È da puntualizzare al riguardo che della legge Zincone il Verbi parla per la prima volta in sede di ricorso al Consiglio nazionale.

Come è noto, la norma transitoria per i praticanti giornalisti (legge 20.10.64 n. 1039, meglio nota come legge Zincone) così recita: "Art. 1 - Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede all'iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73". Art. 2 - La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Ebbene, il Verbi documenta la asserita attività di giornalista nella redazione di Gorizia de "Il Piccolo" con le dichiarazioni a memoria di alcuni colleghi. E fissa l'inizio del praticantato al 1.4.1964. Il compimento del 18° mese è, quindi, da fissare al 1.9.1965, oltre perciò la data ultima del 12.3.1965 prescritta dall'art. 1 della citata legge Zincone.

Il ricorrente questo lo sa, tant'è che nel ricorso riconosce che "per un'inezia non rientrerei nei tempi previsti dalle citate leggi, la cui conoscenza a tempo debito mi avrebbe suggerito, senza com-

mettere falsi o forzature di qualsiasi tipo, di indicare come inizio della mia attività di praticante giornalista il 1.9.63". E lo fa nel ricorso, laddove afferma "data questa (1.9.63) che a questo punto in effetti indico, che mi avrebbe permesso di chiedere, come in effetti chiedo, e, alla luce di tanti altri precedenti, anche di ottenere l'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti professionisti il 1.3.65. Ciò in quanto avrei maturato il previsto periodo di 18 mesi di praticantato al 28.2.65". Rientrando, in tal modo, nell'arco di tempo concesso per l'applicabilità della legge 1039.

A questo punto, data per scontata l'efficacia delle dichiarazioni a memoria, superata l'eccezione della "contemporaneità" della collaborazione con due testate, resta la questione sostanziale delle date.

Appare singolare il "ravvedimento" del Verbi nell'indicare date diverse da quelle originarie indicate in prima istanza. Del resto, le stesse dichiarazioni a memoria, pur

Iscrizione d'ufficio e legge Zingone

generiche, fanno riferimento "ai primi mesi del 1964", "a partire dall'inizio del 1964", "all'inizio del '64".

Considerazione a parte merita la dichiarazione a firma Dante di Ragogna nella quale si legge tra l'altro: "Ho precisa memoria che Giorgio Verbi fin dall'inizio degli anni sessanta manteneva un rapporto di quotidiana collaborazione con la redazione centrale dalla redazione di Gorizia presso la quale egli era operante. Ritengo che la sua attività si sia esplicata non solo nel settore dello sport, che seguivo direttamente anche prima di diventare capo servizio, ma ancora più intensamente nel settore della cronaca, bianca, nera o giudiziaria. Dal 1966 poiché gli ordini di servizio per i collaboratori esterni venivano diramati dal mio ufficio, posso affermare con precisione che a Giorgio Verbi venivano affidati i servizi relativi alle partite di basket e di calcio delle maggiori formazioni goriziane".

Il teste, quindi, parla di collaboratori esterni e non già di unità lavorative utilizzate in attività giornalistiche a tempo pieno e con rapporto di lavoro subordinato.

Ma, a prescindere da tale dichiarazione, è da rilevare che tutte le altre dichiarazioni, come sopra riportato, fissano l'attività giornalistica del ricorrente ai primi mesi del 1964 e quindi in un tempo non utile ai fini della legge Zincone, ammesso che l'applicazione di tale legge nel 1993 potesse essere rivendicata.

In altre parole il richiedente non ha maturato – nel periodo della legge Zincone – i 18 mesi dalla stessa previsti per l'iscrizione d'ufficio.

A ciò si aggiunga, per amor di tesi, che l'applicazione della Legge Zincone può essere messa in relazione agli artt. 2934 e 2946 del codice civile che trattano, rispettivamente, della "Estinzione dei diritti" e della "Prescrizione ordinaria".

Si vuole qui affermare non già che la legge Zincone non sia ancor oggi operante; con riferimento al caso in specie si osserva che è da considerare prescritto il diritto del ricorrente a chiederne l'applicazione in quanto il diritto è venuto meno per estinzione.

Dice in particolare il ricordato art. 2934 c.c.: "Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge".

Dal momento che né la legge ordinistica né la legge Zincone indicano termini di prescrizione, ecco che occorre rifarsi al citato art. 2946 c.c. il quale afferma: "Salvo i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

Ma c'è di più: "L'iscrizione all'albo professionale dei giornalisti, nei confronti di chi non abbia superato l'esame previsto dall'art. 32 legge 3.2.1963 n. 69 ed in relazione ad una pregressa attività di praticantato, nella disciplina transitoria di cui all'art. 71 legge citata e dall'articolo unico legge 20 ottobre 1964 n. 1039" (cosiddetta legge Zincone) pur essendo astrattamente effettuabile, è strettamente connessa ai suddetti limiti, talché è necessario che "l'interessato dimostri di avere presentato domanda per ottenere l'iscrizione medesima anteriormente al 30 novembre 1962, nonché di avere esercitato a quella data la professione di giornalista con

esclusività da almeno 18 mesi” (Cassazione n. 4132 dell’11.7.1985).

“Ove tali ipotesi non ricorrano – sostiene il prof. avv. Franco Gaetano Scoca – il richiedente non avrebbe maturato alcun diritto di iscrizione e non sarebbe destinatario della citata previsione normativa; da qui, in tale ipotesi, l’impossibilità per un soggetto che si trovasse in tale situazione, di essere iscritto oggi, perché, come detto, si tratterebbe di una illegittima ed inattuabile iscrizione retrodatata”.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Giorgio Verbi.

(C.N. il 9.2.2005)

■ 4.2 Esclusività professionale - Cancellazione

Il sig. Tiberio Timperi ricorre avverso la delibera del 10 febbraio 2005 adottata dal Consiglio regionale dell’Ordine del Lazio e con la quale è stata disposta la sua cancellazione dall’albo, elenco professionisti, “essendo venuto meno il requisito della esclusività professionale, ai sensi dell’art. 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 69”.

Il requisito della esclusività professionale è venuto meno – secondo i primi giudici – dal momento che:

“ - il giornalista Tiberio Timperi nel 1999 ha recitato nel cortometraggio “Toilette”, per la regia di Massimo Cappelli e nel film “Le faremo tanto male” per la regia di Pino Quartullo, con Stefania Sandrelli;

- nel 2000 ha partecipato alla serie televisiva di Rai Due “Un medico in famiglia” e a quelle di Rai Tre “Un posto al sole” e “La squadra”;

- nel 2001 ha fatto parte del cast della soap opera “Ricominciare”, diretta da Vincenzo Verdicchi;

- nel 2003 ha affiancato Claudia Koll sul set di “Amiche”, fiction televisiva di Rai Uno;

- nel 2004 ha girato alcune puntate della serie televisiva “Incantesimo 7” su Rai Uno;

- attualmente conduce (a partire dal 2001) in modo continuativo la trasmissione televisiva “Mezzogiorno in famiglia”, programma di intrattenimento, in onda il sabato e la domenica su Rai Due;

- partecipa abitualmente come ospite, nella sua qualità di uomo di spettacolo, a programmi di varietà e a quiz televisivi, quali “Passa parola”, in onda su Canale 5, condotto da Gerry Scotti”.

Così si argomenta la decisione nella impugnata delibera:

“l’art. 1 della legge professionale stabilisce che ‘Sono giornalisti professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica’;

- l’art. 40 della legge professionale inoltre prevede che: ‘Il giornalista è cancellato dall’elenco dei professionisti quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell’esclusività professionale. (...)’;

- il giornalista Tiberio Timperi da tempo svolge in modo stabile, continuativo, non affatto marginale e retribuito l’attività di presentatore e di attore, e in senso più generale di uomo di spettacolo.

Ed inoltre:

“ - tali attività non giornalistiche svolte dal Timperi sono tali, per la loro quantità e per l’impegno professionale che richiedono, da incidere sulla pienezza della dedizione delle energie intellettuali a favore dell’attività giornalistica, della sua natura e del suo prestigio;

- le suddette attività, per loro natura e per le ragioni fin qui esposte, sono inoltre incompatibili con lo svolgimento della professione giornalistica, che richiede l’obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e della lealtà e buona fede, ai sensi dell’art. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69”.

Nel ricorso a sua firma il Timperi eccipisce una serie di violazioni.

Il primo motivo riguarda l’asserita violazione dell’art. 40 della legge ordinistica “per difetto dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione”;

il secondo motivo riguarda l'asserito "difetto di motivazione della delibera 10 febbraio 2005 (quella impugnata, ndr) in relazione all'asserita violazione del requisito dell'esclusività dell'attività professionale ex art. 40 L. prof.;"

il terzo motivo riguarda l'asserita "violazione dell'art. 40 L. prof. e/o delle norme che disciplinano il procedimento disciplinare e segnatamente dell'art. 56 L. prof."

Da qui le seguenti richieste:

1. annullare l'impugnato provvedimento per difetto dei presupposti e dunque per violazione dell'art. 40 L. prof.;

2. annullare l'impugnato provvedimento per difetto di motivazione e/o violazione del diritto di difesa;

3. annullare l'impugnato provvedimento per violazione delle norme che regolano il procedimento disciplinare e segnatamente dell'art. 56 L. prof. e comunque per difetto di motivazione;

4. pronunciare ogni ulteriore provvedimento di competenza del Consiglio, in particolare disponendo la reinscrizione del ricorrente all'albo dei professionisti dal 10 febbraio 2005 senza soluzione di continuità".

È opportuno a questo punto evidenziare che il procedimento fa seguito a quello conclusosi il

Esclusività professionale Cancellazione

30 settembre 2004 quando questo Consiglio nazionale, decidendo in sede di gravame, dichiarò nulla, e quindi giuridicamente inesistente, la delibera di "cancellazione" adottata nei confronti del Timperi l'11 maggio 1998 dallo stesso Consiglio regionale del Lazio.

Con lo stesso provvedimento il Consiglio nazionale stabilì che fosse dato atto nel fascicolo personale del Timperi che l'iscrizione dello stesso restava sospesa per la durata di un anno dal 13.1.1998, data di adozione della delibera con la quale il Timperi era stato sospeso dall'esercizio della professione, appunto, per la durata di un anno.

Ciò in conseguenza della sua partecipazione a spot pubblicitari.

L'annullamento da parte di questo Cnog della ricordata delibera dell'11 maggio 1998 fu motivata con il fatto che l'Ordine regionale non avrebbe potuto prendere atto, come invece aveva fatto, dell'autosospensione decisa autonomamente dal Timperi e comunicata a quell'Ordine, ovvero quello del Lazio, che, mesi prima, lo aveva sospeso dall'albo (è appena il caso di evidenziare che l'istituto dell'autosospensione non è previsto dalla legge ordinistica).

A seguito del provvedimento di annullamento nel giudizio di appello, il Consiglio regionale, con la delibera ora impugnata dal Timperi, ha stabilito "di dare atto nel fascicolo personale che l'iscrizione del Timperi resta sospesa, come da delibera di questo Consiglio del 13 gennaio 1998, per la durata di un anno dalla stessa data". Inoltre "ha provveduto a dare esecuzione a quanto stabilito dalla suddetta delibera del Consiglio nazionale".

Questo vuol dire che il Timperi è stato reintegrato nell'albo e che la sua anzianità di iscrizione è stata ridotta di un anno per intervenuta delibera esecutiva di sospensione per la stessa durata.

Certo, motivi di opportunità avrebbero suggerito di adottare distinti provvedimenti, ma la sostanza delle cose non cambia anche perché nell'atto di gravame di cui al presente procedimento, così si legge: "il presente ricorso ha effetto integralmente devolutivo, sicché si chiede al "giudice" di secondo grado il completo riesame del caso, in ogni suo aspetto di fatto e di diritto".

Prima di esaminare analiticamente i motivi di gravame, è opportuno analizzare quanto si legge nella premessa del ricorso:

"Come correttamente ricostruito da codesto Consiglio, nella decisione assunta in data 30 settembre 2004, sul ricorso proposto da Tiberio Timperi avverso la "non decisione" del Consiglio regionale del Lazio, il giornalista aveva chiesto all'Ordine di appartenenza il rilascio dell'attestazione della sua iscrizione all'albo dei professionisti. Solo ritirando la dichiarazione datata 3

febbraio 2004, egli “scopriva” di essere stato cancellato da tale albo, con delibera 11 maggio 1998, senza che il provvedimento gli fosse mai stato notificato.

Vero è che il Timperi il 4 maggio 1998 aveva espresso al Consiglio del Lazio la propria volontà di autosospendersi dall'albo per la durata di un suo contratto con la Rai; ma è altrettanto vero che la legge professionale non prevede l'istituto della autosospensione e che qualunque atto lo richiami è, perciò, privo di effetti giuridici. Da ciò deriva la cancellazione, mai richiesta dall'interessato e mai formalmente disposta, né motivata, né comunicata deve intendersi come mai intervenuta.

Ciò, ferma restando la condanna alla sospensione per un anno dall'albo, da ritenersi regolarmente espiata dal 13 gennaio 1998 al 13 gennaio 1999.

Tiberio Timperi è stato ‘reintegrato’ nell'albo dei professionisti da codesto Consiglio solo nel settembre 2004, ma a far tempo dal 14 gennaio 1999.

La relativa delibera gli è stata notificata solo il 9 dicembre 2004.

Egli, dunque, pur avendo continuato a svolgere attività giornalistica, lo ha fatto senza averne titolo, essendo stato eliminato, a sua insaputa, il presupposto di diritto per il legittimo esercizio della professione.

La delibera in parola veniva notificata al competente Consiglio regionale, che ne prendeva atto, nella seduta del 10 febbraio 2005, nel corso della quale prima provvedeva a ‘reiscrivere’ il Timperi, rectius a dare atto della inefficacia della sua cancellazione dall'albo disposta il 12 maggio 1998; e, poi, deliberava di cancellarlo sic et stantibus per l'asserito venir meno del requisito dell'esclusività professionale, ai sensi dell'art. 40 L. prof., con provvedimento notificato il 3 marzo 2005, che qui si impugna per i seguenti motivi”.

Ed ecco, in relazione alla premessa sopra riportata, quanto si eccepisce nel primo motivo:

“Com'è evidente, per disporre la cancellazione di un iscritto dall'albo dei professionisti, ai sensi dell'art. 40 L. prof., il competente Consiglio deve

accertare il venir meno del requisito dell'esclusività professionale, vale a dire la prestazione di attività incompatibili con tale requisito per un certo periodo precedente il provvedimento.

È, dunque, presupposto necessario che l'interessato sia stato iscritto all'albo dei professionisti in tale periodo; e che, pur potendo e dovendo svolgere in via esclusiva la relativa attività professionale, abbia fatto anche o solo dell'altro.

Nel caso in esame, Tiberio Timperi, nei 6 anni che hanno preceduto la delibera di cancellazione, non è stato iscritto all'albo dei professionisti (e per la verità neppure a quello dei pubblicisti) a seguito di provvedimento, poi annullato da codesto Consiglio; non era, perciò, legittimato a svolgere l'attività giornalistica né in via esclusiva, né in modo parziale. La circostanza che lo abbia fatto ugualmente non rileva affatto.

Esclusività professionale Cancellazione

Viola, dunque, l'art. 40 L. prof. il provvedimento che dispone la cancellazione dall'albo dei professionisti di un soggetto, appena reiscritto con efficacia retroattiva, per difetto del requisito dell'esclusività professionale, qualora il destinatario non avrebbe comunque potuto agire in ossequio al disposto normativo, essendo stato cancellato, sia pure illegittimamente, ben 6 anni prima!

L'osservanza del requisito in parola presuppone il superamento dell'esame di abilitazione, l'iscrizione all'albo dei professionisti e lo svolgimento in via esclusiva in virtù di tale iscrizione, della conseguente attività, come free lance o come dipendente.

Il venir meno dell'esclusività comporta la cancellazione: per procedere in tal senso è, dunque, necessario accertare che l'iscritto avrebbe potuto fare il giornalista e non lo ha fatto, poiché ha svolto contemporaneamente anche o solo altre attività.

In assenza di tali premesse, come è avvenuto nel caso in esame, l'art. 40 non può trovare applicazione.

Si deve, dunque, disporre l'annullamento dell'impugnato provvedimento e la immediata iscrizione di Tiberio Timperi all'albo dei giorna-

listi professionisti, senza soluzione di continuità dal 10 febbraio 2005”.

Il motivo di gravame è infondato.

Ricostruendo l'intera vicenda - anche in relazione al sostenuto, nei motivi di gravame, 'effetto integralmente devolutivo' del ricorso, sicché è stato chiesto a questo Cnog 'il completo riesame del caso, in ogni suo aspetto di fatto e di diritto' - emerge che alla data di adozione dell'impugnata delibera (10.2.2005) il Timperi risultava a tutti gli effetti iscritto all'albo, elenco professionisti, come da decisione (30.9.2004) del Consiglio nazionale, decisione adottata a seguito dell'accoglimento dello specifico ricorso proposto dall'interessato.

Non può, a seconda della convenienza, sostenersi tutto e il contrario di tutto, ovvero che il Timperi giuridicamente non era stato mai cancellato dall'albo o che, dal momento che era stato cancellato dall'albo, non era passibile di cancellazione ex art. 40 legge professionale, ovvero per mancanza della esclusività professionale.

D'altro canto, è lo stesso Timperi a sostenere, da sempre, di avere appreso della sua “cancellazione” quando nel 2004 (3 febbraio) nel richiedere all'Ordine un certifica-

Esclusività professionale Cancellazione

to di iscrizione, si sentì rispondere che anni prima era stato cancellato (con provvedimento risultato poi, di fatto e giuridicamente, inesistente essendosi trattato soltanto di una presa d'atto di autosospensione, istituito giustamente rimarcato dalla stessa difesa del ricorrente come non contemplato dalla legge ordinistica).

Quindi, delle due l'una: o il Timperi disconosce quanto sostenuto davanti al Cnog (che gli ha dato ragione, ovvero di non essere stato mai cancellato dall'albo) o rivendica un “buco” nella sua iscrizione, prolungatosi negli anni, sì da affermare che nel corso degli stessi anni, non essendo un iscritto, poteva fare tutto ciò che ha fatto, ovvero svolgere qualsiasi attività senza intaccare la legge ordinistica dal momento che non gli apparteneva.

Tanto che - certamente per amore di tesi - si arriva ad adombrare nel ricorso (nella premessa), in questa seconda ipotesi, addirittura il reato di esercizio abusivo della professione avendo il Timperi “pur avendo continuato a svolgere attività giornalistica, lo ha fatto senza averne titolo, essendo stato eliminato, a sua insaputa, il presupposto di diritto per il legittimo esercizio della professione”.

È convincimento di questo Ordine - come dimostrato dagli atti di causa e per la sequenza temporale dei fatti così come si sono sviluppati - che il Timperi, in ultima analisi, per effetto della delibera del Cnog 30.9.2004, esecutiva, sia stato un iscritto nell'elenco professionisti ininterrottamente dal 10 novembre 1990 al 10.2.2005, fatto salvo l'anno di interruzione in conseguenza della decisione passata in giudicato adottata dall'Ordine del Lazio il 13.1.1998.

Quanto al secondo motivo di gravame, in esso si legge:

“Avendo chiesto ed ottenuto di accedere agli atti, sulla base dei quali è stata assunta l'impugnata delibera, si è potuto accertare che nessuna informazione documentata è stata acquisita a proposito dell'attività svolta dal ricorrente dal gennaio 1999, sulla base dell'erroneo presupposto che da tale momento egli avrebbe potuto e dovuto svolgere, in via esclusiva, l'attività di giornalista. Nel fascicolo, infatti, non risulta inserito alcun documento che attesti qualsivoglia attività di verifica, contenendo lo stesso la sola delibera de qua.

Pur dovendosi ritenere che si sarebbe trattato di accertamento privo di effetti, per le ragioni già esposte, rimane l'insuperabile incognita circa la natura e le modalità degli accertamenti posti a sostegno dell'impugnata delibera, in ordine alle attività svolte dal giornalista, riportate, peraltro in modo parziale, poiché non risulta la indicazione dell'attività giornalistica pure svolta dall'interessato.

Anche scorrendo semplicemente le notizie contenute nel sito www.tiberiotimperi.it, si apprende, infatti, che Timperi, nel 1996, da Mediaset torna in Rai, azienda per la quale, fino alla stagione 2003/2004 e dunque per 7 edizioni, con-

duce “Mattina in famiglia”, un rotocalco di attualità ed informazione. Si apprende, anche, che, nel 2000, ha condotto per la radio la trasmissione “I giorni di RADIODUE”; che dal 2004 conduce, per RADIO UNO, il settimanale di informazione sportiva “SABATO SPORT” e che collabora con il mensile di motori “LA MIA AUTO”: il tutto senza essere iscritto ad alcun albo professionale!

Di tale attività non si dà alcun conto nell’impugnata delibera, scorrendo la quale sembra, invece, che il ricorrente abbia fatto solo l’attore e l’ospite di varie trasmissioni.

Ammesso che tale accertamento avesse avuto una qualche ragione di essere, sarebbe stato necessario, dunque, accertare, magari sentendo l’interessato, quali attività egli avesse svolto negli anni precedenti ed in quale percentuale quella “non giornalistica” avesse inciso, rispetto a quella giornalistica, nell’attività lavorativa globale espletata.

La contestualità con la quale il Consiglio regionale ha avvertito l’esigenza, dovendo riscrivere Tiberio Timperi, di disporre la contestuale ricancellazione, è quantomeno indice della volontà di ‘espungerlo’ dalla categoria, senza consentirgli neppure di esporre le sue ragioni.

Il difetto di un serio e verificabile accertamento circa il venir meno del requisito previsto dall’art. 40 L. prof., in una con la manifesta violazione del diritto di difesa dell’interessato, vizia irrimediabilmente l’impugnata delibera che deve perciò essere annullata, con la contestuale riscrittura all’albo dell’interessato, senza soluzione di continuità, a far tempo dal 10 febbraio 2005”.

Anche il secondo motivo di gravame è infondato.

L’affermazione secondo la quale “nel fascicolo ... non risulta inserito alcun documento che attesti qualsivoglia attività di verifica, contenente lo stesso la sola delibera de qua” è contraddetta dal documento classificato col n. 9 datato 14 dicembre 2004. Si tratta di un estratto del sito www.tiberiotimperi.it. Più in particolare si tratta del contenuto di una delle quattro “finestre” costituenti lo stesso sito e che sono: “disc jokey”, “giornalista”, “presentatore”, “attore”.

Proprio nella sezione “attore” così si legge:

“La Recitazione

Nel 1999 Tiberio scopre un altro amore: la recitazione.

Il regista Massimo Cappelli lo sceglie per il corto “TOILETTE”. Subito dopo è nel film “LE FAREMO TANTO MALE” di e con Pino Quartullo e Stefania Sandrelli. Nel 2000 come guest star partecipa alla sit com di Rai 1 “MEDICO DI FAMIGLIA”, la soap di Rai 3 “UN POSTO AL SOLE” e il poliziesco “LA SQUADRA”.

Nel 2001 Tiberio entra nel cast della soap di Rai 1 “RICOMINCIARE” diretta da Vincenzo Verdocchi.

Nel 2002 frequenta i corsi di recitazione diretti da Giorgio Capitani.

Nel 2003 Tiberio è al fianco di Claudia Koll sul set di “AMICHE”, fiction di Rai 1.

Nel 2004 scrive il suo primo libro “CI AVETE FATTO CASO”, divagazioni semiserie sui tic del terzo millennio, edito da Rai ERI ed una sceneggiatura assieme a Simona Tartaglia.

Attualmente sta girando alcune scene di “INCANTESIMO 7”.

Ma c’è di più.

In occasione dell’istruttoria dibattimentale sul ricorso presentato dal Timperi avverso la “cancellazione” dell’11.5.1998, e di cui alla più volte ricordata decisione di questo Cnog del 30.9.2004, esecutiva, l’interessato è stato sentito dal collegio giudicante ed a lungo si è intrattenuto sui suoi trascorsi, anche di natura non giornalistica.

L’audizione, nella sua originale ed integrale trascrizione,

viene in questa sede espressamente richiamata e si intende qui trascritta per fare parte integrante e sostanziale della presente decisione.

Dal complesso di tali dichiarazioni rese in aula si riporta soltanto un “passaggio”, che è emblematico del perché, in alcune circostanze, il Timperi abbia svolto attività non giornalistica. Esso

**Esclusività professionale
Cancellazione**

è il seguente:

“Nella rubrica del pomeriggio ho un contratto artistico di conduzione radiofonica, materialmente annuncio e disannuncio i dischi e ogni tanto tengo Bordon, che è un giornalista, al mio fianco. Io ho iniziato con la radio privata, per cui posso anche tornare indietro, non ho problemi, perché vivo di questo lavoro, tengo famiglia e qualcosa dovrò pur fare per campare”.

La su riportata risposta del Timperi, al quale era stato chiesto (30.9.2004) cosa attualmente

Esclusività professionale Cancellazione

facesse, se da un lato può essere accolta sul piano umano con la massima comprensione, sul piano tecnico-giuridico suggeriva un'attività, e come tale retribuita, certamente estranea a quella giornalistica.

Attività giornalistica che pur continuava ad esistere, come del resto documentato nel ricorso.

Per concludere sul punto è il caso di rifarsi alla sentenza n. 256 del 3.2.1971 della Suprema Corte di Cassazione che ha chiarito come la dedizione esclusiva alla professione di giornalista ben può conciliarsi con l'esplicazione di altra attività a condizione che questa sia precaria, discontinua, marginale e sussidiaria.

Queste condizioni non si riscontrano, invero, nell'attività del Timperi.

Quanto, infine, all'asserita violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 40 della legge professionale, va sottolineato che l'obbligo di sentire l'interessato in base alla legge ordinistica e al suo regolamento di esecuzione sussiste soltanto nei casi di procedimento disciplinare e cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco speciale.

Quanto al terzo motivo di gravame, in esso si legge:

“Forse per ‘puntellare’ una motivazione manifestamente ‘claudicante’, il Consiglio del Lazio ha ritenuto di disporre la cancellazione di Tiberio Timperi perché, asseritamente, il ricorrente

avrebbe posto in essere attività non giornalistiche “incompatibili con lo svolgimento della professione giornalistica, che richiede l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti e della lealtà e della buona fede” ex art. 2 L. prof., obbligo che sarebbe, dunque, stato violato.

La presunta violazione dell'art. 2 e dei doveri in esso sanciti è all'evidenza (ove si fosse davvero verificata, il che non è) un illecito disciplinare, che deve essere contestato all'interessato, perché eserciti il suo diritto di difesa, ex art. 56 L. prof.

Il Consiglio di appartenenza non può certo, incidenter tantum, accusare un iscritto di aver violato l'art. 2 e disporre la cancellazione. Quest'ultima decisione appare infatti, non già un mero atto amministrativo dovuto, ma una vera e propria sanzione, assimilabile, quanto agli effetti, alla radiazione.

Il provvedimento, peraltro, non argomenta (né avrebbe potuto) sulle ragioni per le quali quelle attività extra professionali, del tutto lecite, contrasterebbero con i doveri di un giornalista: si vuole forse sostenere che se un giornalista, in una fiction, interpreta il ruolo di un personaggio immaginario, viola il dovere di verità perché recita anziché fare informazione?

In ogni caso, il provvedimento impugnato, proprio perché privo di qualsivoglia motivazione sul punto, risulta del tutto apodittico e deve dunque essere annullato”.

In proposito si osserva che, oggettivamente, non può essere stabilito un parallelo tra lo svolgimento della professione giornalistica (che appunto richiede l'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, della lealtà e della buona fede) con attività extra giornalistiche che, in ogni caso, comunque le si giudichino, certamente da sole non intaccano il rispetto della verità sostanziale dei fatti, la lealtà e la buona fede che debbono ispirare e seguire l'attività di un qualsiasi giornalista.

Il rilievo pertanto è fondato.

Esso però non incide più di tanto nella sostanza delle cose che, essenzialmente, così si può riassumere:

Tiberio Timperi, nel mentre era giornalista professionista, ha violato l'art. 40 della legge profes-

sionale avendo – come provato in atti – esplicito altre attività retribuite e tali da far venir meno il requisito della esclusività professionale.

In questi termini deve essere ricondotta l'intera vicenda estrapolando dall'impugnata delibera la parte relativa alla asserita incompatibilità, nella fattispecie, tra attività extra giornalistica ed attività giornalistica.

Va rilevato infine che, nel corso del dibattimento, il Timperi ha chiesto, in subordine, di essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti a norma dell'art. 40 della legge ordinistica. In proposito il Consiglio nazionale osserva che trattasi di provvedimento autonomo che andrà richiesto al competente Consiglio regionale.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Caterina Malavenda, decide di respingere il ricorso del sig. Tiberio Timperi.

(C.N. 14.12.2005)

■ 4.3 Non c'è attività giornalistica senza retribuzione - Cancellazione

Il dott. Donato Capece, dipendente del Ministero della Giustizia in quanto Commissario del Corpo di Polizia Penitenziaria, ricorre avverso la delibera adottata il 25.7.2002 dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti per la Liguria di cancellazione dall'elenco dei pubblicisti per inattività.

Il Capece era stato sottoposto a revisione con riferimento agli anni 1999, 2000 e 2001. Dal modulo sottoscritto si ricava che lo stesso ricorrente ha “svolto attività giornalistica continuativa e gratuita” per “Polizia penitenziaria – Società, Giustizia e Sicurezza – Agenzia di stampa “SappeInforma””. Quanto agli argomenti trattati, essi hanno riguardato: “editoriale su carcere e giustizia”.

Sempre con riferimento al modulo sottoscritto dal Capece, non si ricava se egli abbia svolto lavoro giornalistico in qualità di collaboratore fisso (con o senza contratto giornalistico) o di

collaboratore saltuario; per contro si ricava che il “reddito derivante da attività di lavoro giornalistico è stato di L. = (zero, n.d.r.) per l'anno 1999, L. = (zero, ndr) per l'anno 2000 e L. = (zero, ndr) per l'anno 2001”.

Il Capece poi dichiara “di non essere iscritto alla gestione separata INPGI perché non ha redditi derivanti da attività giornalistica”.

Da ultimo il Capece scrive nelle note aggiuntive: “si precisa che l'attività giornalistica svolta nel corso degli anni è sempre stata continuativa e gratuita”.

Stando così le cose, il Consiglio dell'Ordine della Liguria ha rilevato la carenza di uno degli elementi costitutivi e fondanti per l'iscrizione all'Ordine e per la permanenza dell'iscritto nello stesso Ordine, quello della retribuzione.

Da qui la cancellazione ex art. 41 della legge ordinistica per inattività professionale.

I primi giudici così argomentano in delibera: “ne consegue che per quanto concerne il pubblicista, l'inattività deve essere intesa come il mancato svolgimento di quella attività pubblicistica non occasionale e regolarmente retribuita richiesta per l'iscrizione medesima. Il valore da attribuire all'espressione ‘inattività’ pertanto non può non essere desunto da quelle norme della legge medesima che definiscono quale attività sia prescritta per l'appartenenza all'Ordine dei Giornalisti: e cioè dall'art. 1 che nel quarto comma prescrive per la categoria dei pubblicisti una ‘attività giornalistica non occasionale e retribuita’”.

La motivazione dell'Ordine della Liguria è in linea con la costante giurisprudenza di questo Cnog.

Nel ricorso si sostiene la violazione dell'art. 41 della legge ordinistica e ci si richiama alle disposizioni contenute nell'art. 47 della stessa legge.

Con riferimento all'art. 41:

dopo avere richiamato l'art. 1 della stessa legge ordinistica, che al quarto comma “prescrive per la categoria dei pubblicisti una “attività giornalistica non occasionale e retribuita””, si sostiene: “Tale articolata definizione non è stata intesa, dagli Organismi Regionali e Nazionale in sede

di applicazione della misura della cancellazione dall'Albo in caso di inattività professionale, nel senso della carenza assoluta di attività giornalistica, ma nel senso più ampio di mancanza di quell'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita richiesta per l'iscrizione in uno dei due elenchi.

Ciò posto, applicando i principi sucalendati alla fattispecie in esame, emerge che il Dr. Capece, dipendente del Ministero della Giustizia in quanto Commissario del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha dichiarato di svolgere attività giornalistica non retribuita, sebbene non occasionale. Siffatta affermazione merita un particolare approfondimento avendo dato adito al provvedimento oggetto del presente gravame.

Valga il vero. Il Dr. Capece è Direttore Responsabile della rivista Polizia Penitenziaria (con sottotitolo Società Giustizia e Sicurezza) e dell'Agenzia di stampa SAPPE Informa, organi del Sindacato di categoria SAPPE, attesa la carica di Segretario Nazionale della medesima O.S.; orbene, per l'attività giornalistica prestata in favore dell'indicata testata l'odierno ricorrente percepisce un rimborso forfettario annuo pari a L. 1.650.000 (€ 852,15) per gli anni 2000 e 2001, oltre all'integrale rifusione delle spese vive affrontate, come da documentazione allegata.

È di tutta evidenza che gli importi suindicati, pur non costituendo il corrispettivo tipico di una prestazione lavorativa subordinata (peraltro incompatibile con lo status di pubblico dipendente del Dr. Capece), ben soddisfano l'indefettibile requisito di cui all'art. 1, comma quarto, L. 03.02.1963 n. 69. In tal senso, del resto,

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

militerà una costante giurisprudenza di legittimità che rinvia nel rimborso

spese con il sistema della "diaria fissa" la presenza di due quote: una puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per le spese vive incontrate dal lavoratore, ed un'altra remuneratoria e, perciò, con carattere retributivo, destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dal-

la privazione del conforto familiare (cfr., ex plurimis, Cass. 8 aprile 1977, n. 1342 in Riv.giur.lav., 1977, II, 1046).

Proprio l'esiguità dei compensi, perfettamente comprensibile ove si consideri il carattere volontario per motivi ideologici o solidaristici del lavoro svolto all'interno di partiti politici e di sindacati, ha indotto il Dr. Capece a considerare non retribuita l'attività giornalistica prestata. Di qui l'erronea applicazione del disposto dell'art. 41 L. 03.02.1963 n. 69".

In proposito va preliminarmente confutata l'asserita erronea applicazione del disposto dell'art. 41 della legge ordinistica.

Infatti dal questionario sottoscritto dal Capece, e come sopra riportato nei punti salienti, si evince che l'attività giornalistica non ha avuto retribuzione alcuna, anzi è stata effettuata in modo del tutto gratuita. Tanto è vero che non è stata chiesta l'iscrizione all'INPGI in carenza di retribuzione.

Va puntualizzato a questo punto che soltanto in sede di ricorso il Capece presenta due autocertificazioni, una relativa all'anno 2000 e l'altra all'anno 2001. Entrambe portano la data del 3 settembre 2002, data che è successiva a quella della notifica dell'impugnata delibera (13.8.2002), e in entrambe si afferma di avere percepito annualmente, in qualità di direttore responsabile della rivista "Polizia Penitenziaria", la somma di L.1.650.000 "a titolo di rimborso forfettario per l'attività prestata ... oltre il rimborso delle spese vive affrontate nel medesimo lasso di tempo".

È di tutta evidenza che queste autocertificazioni, proprio per essere state sottoscritte e presentate in sede di ricorso, non erano state portate all'attenzione del Consiglio della Liguria che, pertanto, correttamente ha ritenuto la inattività professionale (basata sull'elemento della retribuzione) e quindi ha disposto la cancellazione.

In questa sede l'organo decidente è chiamato a prendere in esame le due autocertificazioni e la giustificazione, se di giustificazione si può parlare, del perché il Capece abbia dichiarato di non aver ricevuto compenso alcuno per la sua attività giornalistica, tanto da non iscriversi alla

gestione separata INPGI.

In questo contesto non si condivide l'assunto secondo il quale il "corrispettivo tipico di una prestazione lavorativa subordinata" sarebbe "incompatibile con lo status di pubblico dipendente".

Infatti si verte in un caso di attività giornalistica espletata da parte di un iscritto all'albo, elenco pubblicisti. E non è sancito da alcuna norma l'asserito divieto per un pubblicista, che sia anche dipendente di un ente pubblico, di espletare attività giornalistica. Tutt'al più si potrebbe obiettare che occorre una autorizzazione da parte dell'ente pubblico datore di lavoro, ma la questione esula dalle previsioni della legge ordinistica.

Quanto poi alla richiamata giurisprudenza di legittimità "che rinviene nel rimborso spese con il sistema della diaria fissa la presenza di due quote, una puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per le spese vive incontrate dal lavoratore, ed un'altra remuneratoria e, perciò, con carattere retributivo destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare", è appena il caso di evidenziare che si verte, nel caso in esame, in una fattispecie totalmente diversa: la legge ordinistica prescrive che l'attività giornalistica debba essere "regolarmente retribuita". E non parla né di diaria fissa né di quota puramente risarcitoria della diminuzione patrimoniale subita per spese vive né di quota remuneratoria destinata a compensare il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare.

In proposito è costante giurisprudenza di questo Cnog che per retribuzione debba intendersi il corrispettivo per una prestazione fornita. E se non c'è stato corrispettivo non c'è stata prestazione (almeno ai fini ordinistici).

Quanto infine alla asserita, in ricorso, "esiguità dei compensi, perfettamente comprensibile ove si consideri il carattere volontario per motivi ideologici o solidaristici del lavoro svolto all'interno di partiti politici o di sindacati", esiguità che "ha indotto il dr. Capece a considerare non retribuita l'attività giornalistica prestata", c'è da

dire che nel rapporto attività giornalistica-retribuzione non possono essere accampate motivazioni di carattere volontaristico, ideologico o solidaristico.

"Non v'è dubbio – ha statuito il Consiglio nazionale – che la percezione di una regolare retribuzione, riferita ad un'attività professionale e posta dalla legge come condizione sine qua non per l'iscrizione o per la permanenza all'Ordine professionale non può essere passibile di deroga alcuna, altrimenti si snaturerebbe lo spirito della legge volto alla tutela del decoro, della dignità della professione stessa e di quell'indipendenza non solo giuridica, ma anche economica, che profondamente influisce sulla qualità dell'esercizio professionale".

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

Tornando alle due autocertificazioni prodotte in sede di ricorso, va detto che le stesse non sono idonee a comprovare l'effettiva corresponsione di una retribuzione perché non di provenienza del datore di lavoro, perché non suffragate da mezzi di prova (ritenuta d'acconto, certificazione del servizio amministrativo della testata) e perché quanto percepito dal dott. Capece, in base all'autocertificazione, per la parte definita "remuneratoria" non può essere messo in correlazione, per le motivazioni sopra esposte, con "il disagio morale e materiale causato dalla fatica degli spostamenti e dalla privazione del conforto familiare".

Sempre con riferimento all'art. 41, ma sotto altro profilo, nel ricorso ci si richiama al secondo comma dello stesso articolo "che prevede l'impossibilità di computare, ai fini del calcolo dei termini di inattività professionale, il periodo connesso all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o all'espletamento degli obblighi militari. Orbene, si è già anticipato che il Dr. Capece riveste, sin dal 1991, la carica di Segretario Generale del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria (SAPPE); ciò posto, pur in assenza di specifica previsione normativa non può essere revocata in dubbio l'identica natura, giuridica e sostanziale, tra i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Entrambi, infatti, costituiscono associazioni non riconosciute disciplinate, per quanto regolato dagli atti costitutivi, dagli artt. 36-42 c.c. e finalizzate alla tutela di interessi diffusi il cui denominatore comune è rappresentato dal motivo ideologico o solidaristico.

Da quanto sopra deriva che l'intero periodo trascorso dal Dr. Capece alla guida del SAPPE non possa essere computato ai fini del calcolo di cui all'art. 41, comma 1, L. 69/1963".

In proposito si osserva che il richiamo al secondo comma dell'art. 41 della legge ordinistica non è pertinente dal momento che il ricorrente non sostiene affatto di essere rimasto inattivo dal punto di vista giornalistico, ma è stato, per sua stessa ammissione, direttore responsabile di un periodico, ancorché non regolarmente retribuito.

Infine, nel ricorso ci si sofferma sulle disposizioni di cui all'art. 47 della legge ordinistica "che disciplina l'ipotesi della Direzione di un quotidiano o di altra pubblicazione periodica affidata a persone non iscritte nell'albo. Ai nostri fini – si legge nel ricorso – rileva il contenuto del comma 2, secondo cui l'affidamento della Direzione a persona non iscritta all'al-

**Non c'è attività
giornalistica
senza retribuzione
Cancellazione**

bo dei giornalisti costituisce titolo per la iscrizione provvisoria nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di pubblicazione periodica. Pertanto, nel caso di specie l'eventuale conferma dell'impugnata misura rimarrebbe priva di efficacia attesa la qualità di Direttore Responsabile rivestita dal Dr. Capece in seno al richiamato organo di stampa che gli consentirebbe di protrarre l'iscrizione, sia pure in forma provvisoria".

In proposito si osserva:
un iscritto all'albo in forma provvisoria, ovvero ex art. 47 legge ordinistica, può dirigere soltanto la pubblicazione per la quale ha ottenuto l'iscrizione; un iscritto non in forma provvisoria può invece dirigere qualsiasi pubblicazione.

Se ne deduce che la "portata" di una iscrizione è notevolmente differente dall'altra e quindi le due iscrizioni comprovano status giuridici differenti.

In sede di audizione il Capece ha ricordato di essere Segretario del sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria e che la rivista da lui diretta è, appunto, organo di quel Sindacato. È priva di pubblicità ed è destinata agli associati, come pure l'agenzia di stampa, che dirige.

Quale direttore, essendo anche Segretario del Sindacato, non può percepire compensi per cui riceve solo rimborsi spese.

Ha fatto, quindi, rilevare che tale situazione non ha subito modificazioni, nel senso che sussisteva anche quando, allo stesso titolo, fu iscritto come pubblicista.

Il Consiglio constata che l'iscrizione del Capece, effettivamente, fu deliberata senza che fosse documentata una retribuzione e che ora, in sede di revisione, è stata disposta la cancellazione non essendo stata provata la retribuzione.

È da rilevare a questo punto che il Capece dirige un periodico del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria per la cui direzione è prevista l'iscrizione provvisoria all'albo ai sensi dell'art. 47 della legge professionale.

Orbene, e per restare nella fattispecie, a parere di questo Consiglio nazionale il Capece, nella sua qualità di Segretario Generale di un sindacato, può avere titolo ad essere iscritto in forma provvisoria all'elenco pubblicisti, ma in ordine a ciò deve essere istruita ex novo una specifica pratica, la cui competenza resta radicata o all'Ordine dove il richiedente ha la residenza anagrafica o all'Ordine dove lo stesso richiedente dichiara di voler eleggere domicilio professionale.

Né può subentrare, in questa fase, questo Cnog dal momento che non è stata avanzata, in sede di gravame, esplicita richiesta in tal senso, sia pure in subordine. In definitiva, se vi è stato un errore iniziale da parte dell'Ordine della Liguria, esso non può essere sanato in questa sede.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Diego Perucca, decide:

1) di respingere il ricorso del sig. Donato Capece;

2) di trasmettere gli atti all'Ordine della Liguria ai fini di una eventuale iscrizione del Capece stesso ai sensi dell'art. 47 della legge ordinistica.

(C.N. 13.12.2005)

■ 4.4 Illecito mettere a repentaglio l'altrui incolumità - Censura

Con delibera del 22 gennaio 2001 il Consiglio interregionale del Lazio e del Molise ha inflitto la sanzione disciplinare della censura al giornalista professionista Riccardo Cristiano per violazione dell'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine professionale, che impone al giornalista la promozione dello spirito di collaborazione fra colleghi, stabilendo altresì il dovere di riparare eventuali errori.

Cristiano, dipendente Rai, era impegnato fino all'ottobre del 2000 nell'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme. Si trovava in quella sede quando, la mattina del 12 ottobre, in Ramallah, si verificò il linciaggio di due soldati israeliani prigionieri da parte dei palestinesi. Le immagini vennero diffuse dal TG4 e, dopo che le autorità israeliane arrestarono sei palestinesi ritenuti responsabili del linciaggio, la radio militare di Tel Aviv diffuse il 15 ottobre la notizia che l'identificazione dei sei, ma anche quella, in corso, di altri palestinesi coinvolti nella vicenda, era stata possibile grazie ai fotogrammi del filmato ripreso da una troupe televisiva italiana.

Si creò a questo punto un clima di grande tensione, con minacce di morte da parte dei palestinesi a giornalisti italiani e loro collaboratori in Israele.

Cristiano scrisse lo stesso 15 ottobre una lettera agli "amici palestinesi" pubblicata il 16 ottobre del 2000 sul quotidiano arabo "Al Hayat Al Jadida", poi ripresa dalla stampa italiana, nella quale il giornalista avrebbe di fatto accusato la televisione privata concorrente della Rai di aver ripreso gli eventi, prendendo le distanze dalla vicenda.

Secondo il testo del giornale arabo egli avrebbe anche scritto: "... noi rispettiamo le regole giornalistiche corrette". Anche secondo la versione pubblicata il 19 ottobre dal "Corriere della Sera"

il giornalista della Rai avrebbe preso le distanze dai colleghi di Mediaset, chiarendo che "... noi (cioè la Rai, ndr.) abbiamo sempre rispettato le procedure giornalistiche con l'autorità nazionale palestinese ... potete essere sicuri che questo non è il nostro modo di agire. Non facciamo (non faremo) una cosa del genere".

Da qui la censura, decisa dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise in primo grado, anche perché con il suo comportamento, oltre a violare l'art. 2 della legge istitutiva dell'Ordine, Riccardo Cristiano avrebbe messo in pericolo la stessa incolumità dei colleghi di Mediaset.

In sede istruttoria l'incolpato ha respinto le accuse sostenendo, anche con il supporto di documenti, non soltanto di non aver accusato i colleghi di Rti, ma anzi di aver voluto difendere tutti i giornalisti italiani presenti in quei giorni in Israele. Quindi ha ricostruito il drammatico clima in Israele di quell'ottobre del 2000 ribadendo la sua stima e solidarietà per i colleghi del gruppo Mediaset.

Ha poi voluto ricordare di essere stato sempre solidale con i giornalisti e gli operatori che avevano ripreso gli avvenimenti.

"Pur avendo subito il 4 ottobre a Jaffa un'aggressione da parte di palestinesi mentre difendevo un operatore israeliano - ha dichiarato - sono andato volontariamente a lavorare il giorno della strage di Ramallah, commentando in termini di assoluta condanna il linciaggio".

Il giornalista ha anche allegato relazione medico-legale che fissa nel 20 per cento (tabelle Abnia) se non nel 30 per cento (tariffe Inail) l'invalidità permanente causata al giornalista dall'aggressione di Jaffa.

Cristiano si è inoltre difeso sostenendo che la lettera pubblicata da "Al Hayat" non era corrispondente al messaggio da lui consegnato a un conoscente palestinese. Tanto meno il testo corrispondeva a quello pubblicato dai giornali italiani, sulla cui base è stato censurato in primo grado.

L'incolpato ha sostenuto che il suo obiettivo non era disculpare i giornalisti Rai, ma tutti i corrispondenti italiani, accusati di aver trasmesso ai servizi segreti israeliani l'intero "girato",

grazie al quale sarebbero stati identificati i palestinesi autori del linciaggio.

“Non ho mai accusato i colleghi di Rti di comportamento scorretto, non ho mai preso le distanze da Mediaset, tant'è vero che ho utilizzato le sue immagini per un servizio da me trasmesso al Tg3.

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

Davanti alle minacce contro i giornalisti italiani, tutti i giornalisti, non potendo recarmi di persona a Ramallah, ho semplicemente affidato a un collega palestinese un messaggio allo scopo di evitare che le bande armate palestinesi mettessero in atto rappresaglie annunciate”.

Pesto e dolorante dopo un'aggressione in quei giorni caotici e concitati, turbato e costretto a operare in stato di necessità davanti alle minacce di morte dei palestinesi, pronto a riconoscere senza riserve la correttezza dei colleghi apparsi invece da lui accusati il 16 ottobre del 2000, Riccardo Cristiano ha respinto le accuse.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Cristiano non ha inviato alcuna smentita immediata né al giornale “Al Hayat Al Jadida” né al “Corriere della Sera”. Si è limitato a un comunicato Ansa nel quale ha sostenuto di non “essere mai venuto meno ai doveri professionali”.

E ha motivato la mancanza di smentite con il fatto che si sentiva soverchiato dalle accuse pesantissime che gli giungevano addosso, ed era preoccupato di tutelarsi davanti alla Rai, che ha finito per sospenderlo per sette giorni dal lavoro. In quei giorni drammatici – ha ricordato - si era ipotizzato, almeno a livello giornalistico, persino il suo licenziamento dalla radiotelevisione pubblica.

Sul ricorso è stato chiesto ed acquisito il prescritto parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma il quale ha chiesto la conferma dell'impugnata delibera, con conseguente rigetto del ricorso, condividendo “le determinazioni assunte dall'Ordine dei Giornalisti, con una puntuale e dif-

fusa motivazione esente da vizi logico-giuridici e conforme ai principi operanti in materia”.

La tesi del P.G. è condivisibile e condivisa da questo consiglio Nazionale.

In particolare si condividono la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni addotte dai primi giudici i quali, nella delibera impugnata, affermano tra l'altro:

“Dalle difese del giornalista emerge che questi il giorno 15 ottobre scorso consegnava ad un conoscente palestinese il testo di una lettera con la quale respingeva le accuse rivolte agli italiani di avere consegnato agli israeliani l'intero filmato dei fatti di Ramallah contenenti immagini non diffuse pubblicamente, tali da consentire l'identificazione di alcuni dei palestinesi presenti. Tale testo sarebbe stato tradotto in modo arbitrario e pubblicato il giorno dopo sul quotidiano arabo. La pubblicazione del detto testo aveva comportato, vista l'indicazione dei colleghi di una emittente privata quali autori del filmato integrale, uno stato di grave pericolo per i detti colleghi. Il fatto aveva una risonanza in Italia che comportava oltre alle scuse della Rai a Mediaset, l'iniziativa disciplinare Rai nei confronti del Cristiano, conclusasi con sette giorni di sospensione.

Circa l'iniziativa disciplinare in oggetto il giornalista ha evidenziato il suo particolare stato d'animo di timore per le ritorsioni del palestinese ed ha precisato di aver inteso con la consegna della lettera, il cui testo non è stato conservato dall'interessato, evidenziare ai palestinesi che gli italiani non avevano responsabilità nella vicenda della consegna delle immagini del filmato agli israeliani, comportandosi secondo le regole giornalistiche corrette.

La tesi sostenuta dall'incolpato tende da un lato a negare di aver svolto una funzione giornalistica, negando di aver trasmesso un testo per la pubblicazione, dall'altro tende ad affermare che comunque questo testo arbitrariamente tradotto, secondo le sue difese, non conteneva alcuna denuncia dei responsabili del filmato né la precisazione verso il mondo palestinese circa un ossequio della Rai alle procedure giornalistiche con l'autorità palestinese. Infine ha invocato lo

stato di necessità data la situazione di gravissimo pericolo in cui si trovavano i giornalisti italiani dopo l'individuazione dei palestinesi presenti a Ramallah da parte degli israeliani.

Circa la prima difesa (consegna ad un conoscente palestinese non meglio definito di un testo italiano non conservato e neppure ricostruito nel suo contenuto) si osserva che il giornalista ha ammesso di aver consegnato un testo italiano nel quale si affermava che i giornalisti italiani erano osservanti delle regole giornalistiche di correttezza nei confronti della autorità palestinesi e con la normale diligenza questi doveva ben supporre che un testo proveniente da un inviato Rai avrebbe avuto la naturale diffusione tramite la pubblicazione - e ciò, a tutto voler concedere - ove non sia stato lo stesso giornalista a consegnare per la pubblicazione il testo in questione - fatto questo negato dall'interessato.

Circa la arbitraria traduzione del testo della lettera pubblicato dal giornale palestinese, del pari detta arbitrarietà è solo affermata. Anche con riferimento all'utilizzo del testo italiano, agevolmente traducibile in modo arbitrario, appare comunque evidente la scarsa diligenza del Cristiano che avrebbe affidato il suo testo a soggetto che ne avrebbe architettato una traduzione arbitraria.

Inoltre, la traduzione giurata del testo pubblicato, seppure non appare conforme a quello reso pubblico dai giornali italiani, contiene tuttavia riferimenti che verosimilmente sono ascrivibili in via esclusiva allo stesso Cristiano. Non si vede difatti ragione per la quale il conoscente palestinese, nel tradurre il testo, avrebbe fatto arbitrario riferimento non ai giornalisti italiani in genere, bensì al fatto che "una televisione italiana concorrente (e non la televisione ufficiale italiana Rti si è occupata delle riprese) in quanto proprio questa televisione privata ha fatto le riprese", essendo di seguito precisato che la generica impressione ricavantesi dalla trasmissione delle riprese dalla televisione israeliana secondo la quale i giornalisti della Rai avevano fatto le riprese non rispondeva al vero e testualmente: "Vi assicuriamo che le cose non stanno così, poiché noi rispettiamo sempre le regole giornalistiche corrette con l'autorità palestinese

per lavorare in Palestina e noi siamo onesti nel nostro lavoro specializzato". È evidente difatti che mentre il conoscente palestinese non aveva alcuna ragione per scagionare la Rai evidenziando le esclusive responsabilità dei giornalisti di una emittente privata dai quali prendere le distanze, simile finalità e invece riconducibile al Cristiano che, oltretutto, ha ammesso di essersi trovato in uno stato di panico dopo la trasmissione del filmato dalla televisione israeliana. Sotto altro profilo, pur seguendo le tesi dell'incolpato, la consegna di un testo da parte dell'inviato Rai ad un palestinese che questi assume di conoscere, non avendo garanzie circa l'utilizzo del testo stesso, rappresenta comunque un alto di grave negligenza per la produttività di possibili effetti gravemente dannosi nei confronti dei colleghi.

Circa lo stato di necessità, questo non esonerava comunque il Cristiano, ben a conoscenza della situazione di fatto, di verificare la correttezza della sua iniziativa con il Capo dell'ufficio. Questi si è invece arrogato il potere di esprimere per conto dei giornalisti italiani (e dal testo del messaggio pubblicato per conto dei soli giornalisti Rai) una posizione di netta distanza dall'accaduto (riferibile evidentemente ai soli giornalisti dell'emittente che avevano realizzato il filmato) precisando sentimenti di osservanza di asserite regole giornalistiche corrette nei confronti della autorità palestinese di non chiaro riferimento, oltre che di onestà nello svolgimento del lavoro.

Si aggiunge che il Cristiano, dopo aver preso conoscenza della pubblicazione del testo del messaggio non ha neppure proceduto alla sua smentita. Eppure, come aveva utilizzato il suo conoscente per consegnargli il messaggio, così avrebbe potuto tempestivamente richiedere che si procedesse ad una smentita. Al proposito il giornalista ha affermato che tale iniziativa non gli era venuta in mente.

Circa la rilevanza disciplinare del comportamento tenuto dall'iscritto si rammenta che l'art.

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

2 della legge professionale impone al giornalista la promozione dello spirito di collaborazione tra colleghi, stabilendo altresì il dovere di riparare gli eventuali errori e che a tale norma (l'art. 2) disciplinante i diritti ed i doveri professionali trova corollario nelle disposizioni dell'art. 48 della stessa legge che impone al giornalista di comportarsi secondo il decoro e la dignità professionale e di non compromettere la propria reputazione o la dignità dell'Ordine.

Nella specie da quanto sopra esposto risulta che il Cristiano ha tenuto un comportamento quanto meno gravemente negligente, non curandosi

**Illecito mettere
a repentaglio
l'altrui incolumità
Censura**

degli effetti gravissimi che sarebbero potuti derivare dall'eventuale utilizzo del suo messaggio nei confronti dei colleghi in quanto comunque realizzatori del filmato.

Questo, non solo nell'assumere l'iniziativa in oggetto non si è preoccupato di verificarne l'ammissibilità e l'opportunità con il suo Capo ufficio, ma, conosciuto l'utilizzo del suo messaggio ed il contenuto del testo pubblicato, non ha neppure provveduto ad una immediata smentita di detto testo che gli faceva assumere pubblicamente la paternità, quale riferito rappresentante della televisione ufficiale italiana in Palestina, di un messaggio di riprovevole contenuto in quanto denunziante la esclusiva responsabilità di una emittente privata concorrente con la Rai nella realizzazione delle riprese. Questa, da quanto si deduce dal testo non tempestivamente smentito, diversamente dai giornalisti Rai, non avrebbe rispettato le asserite "regole giornalistiche corrette con l'autorità palestinese". Suscita dunque non solo una evidente mancanza del rispetto dello spirito di collaborazione con i colleghi con il mancato rispetto della regola che impone la riparazione degli errori affinché fattivamente si ponga rimedio ad una distorsione, ma altresì una grave lesione della reputazione di giornalista. Non appare conforme al diligente, corretto comportamento del professionista, quello tenuto dal Cristiano nell'intervenire autonomamente nel delicatissimo tessuto dei rapporti tra giornalisti ed autorità palestinesi,

non curandosi degli effetti della sua iniziativa nei confronti dei colleghi che risultavano indicati quali esclusivi responsabili delle riprese di Ramallah e neppure smentendo tempestivamente, ove il messaggio pubblicato non fosse stato rispondente al vero, la notizia diffusa precisandone il reale contenuto. Nell'azione dell'incoltato si ravvisa dunque la violazione dei principi di cui all'art. 2 sopraindicati, e tenuto conto della risonanza del caso, la lesione della propria reputazione.

Si rammenta che la norma che attribuisce rilevanza disciplinare ai fatti imputabili al giornalista caratterizzati dalla compromissione della propria reputazione, risponde al principio secondo il quale l'iscritto deve tenere un comportamento osservante delle norme di legge, rispettoso dei principi morali che regolano il corretto svolgimento delle relazioni umane, ligio alle fondamentali regole che presiedono alla civile convivenza, intendendosi con reputazione l'opinione che il mondo esterno si forma su un determinato individuo in relazione al suo comportamento.

Da quanto esposto l'iscritto ha violato le regole della prudenza nella tenuta dei rapporti di colleganza, tanto che il messaggio pubblicato ha costituito una sostanziale denuncia dei giornalisti dell'emittente privata che aveva realizzato il filmato, ponendoli in un grave rischio, dal quale venivano esclusi i giornalisti Rai, osservanti invece delle regole corrette giornalistiche con l'autorità palestinese. L'episodio, pur di significativo rilievo e risonanza e compromissorio della reputazione del giornalista, non appare tuttavia aver inciso nella dignità dell'Ordine professionale".

Da qui la sanzione della censura, stante l'esistenza di una trasgressione di grave entità.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Domenico d'Amati, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Riccardo Cristiano.

(C.N. 8.2.2005)

■ 4.5 Elettorali - Strumentalità delle forme e prova di resistenza

I giornalisti Giorgio Braulin e Roberto Cannali ricorrono avverso le operazioni elettorali svoltesi nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia il 16, il 23 e il 30 maggio 2004 per il rinnovo del Consiglio regionale dell'Ordine e per il rinnovo dei componenti, per quella regione, del Consiglio nazionale.

Questi i motivi di ricorso:

“1) Mancanza in almeno 4 casi, riguardanti la prima tornata di votazione, della firma dello scrutatore sull'elenco degli elettori accanto al nome del votante, e ciò in difformità da quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Esecutivo.

Inoltre non è stato previsto alcun diretto riscontro probante l'avvenuto esercizio del voto. cioè nessun elettore ha posto la propria firma su alcun registro, né gli è stato rilasciato un certificato elettorale, né ritirato un talloncino o altro a comprova della sua presenza al seggio.

2) “... sempre nella prima tornata, nell'ambito dello scrutinio per l'elezione dei Consiglieri nazionali pubblicisti, per uno dei candidati non si è ritenuto di annullare parte delle preferenze a suo favore, pur consistendo esse nel solo cognome (Merku) e in presenza di un evidente caso di omonimia essendo iscritta all'Ordine-Elenco pubblicisti anche la di lui sorella, ed essendo pertanto perlomeno dubbia l'espressione del voto.

3) Nella tornata di ballottaggio le schede non contenevano stampati – né per i professionisti né per i pubblicisti, né per il Consiglio nazionale né per quello Regionale – i nomi dei candidati all'elezione. Al contrario, nelle schede usata per il ballottaggio era contenuto lo stesso numero di righe (vuote) usato nella prima tornata e, pertanto, un numero di righe per esprimere preferenze superiore ai posti rimasti disponibili (sei anziché tre nella scheda regionale dei professionisti, tre anziché due in quella regionale dei pubblicisti, due anziché una nella scheda nazionale dei pubblicisti), generando con ciò confusione negli elettori.

Ad accrescere la confusione permanevano inol-

tre nelle schede per il ballottaggio gli spazi per i Revisori dei conti, anche questi o inutilmente (il revisore pubblicista, ad esempio, era già stato eletto al primo turno) o in numero sbagliato (il revisore professionista ancora da eleggere era uno, ma le righe erano due).

4) Ad aggravare in maniera pesante e sostanziale la situazione, costituendo un sicuro motivo di distorsione del voto – oltre che un'azione a nostro avviso assolutamente deplorabile sul piano deontologico – è intervenuta poi, proprio nei giorni immediatamente precedenti il ballottaggio, la propaganda elettorale a senso unico del Presidente uscente Piero Villotta, effettuata su carta intestata dell'Ordine regionale e inviata ai colleghi professionisti nelle loro sedi di lavoro, a favore dei soli tre candidati a lui graditi, escludendo arbitrariamente e di fatto discriminando gli altri tre colleghi (Clemente Borando di Udine, Giorgio Braulin di Pordenone e Vittorio Znidarsic di Trieste) ufficialmente partecipanti al ballottaggio! (indicando perentoriamente che “i nostri colleghi candidati che vanno al voto domenica e che ... dovranno completare la squadra dei professionisti ... sono: Bulgarelli, D'Argenio, Marc ...” ...).

Inoltre:

“... nei seggi tutti gli scrutatori sono stati scelti dal Presidente senza tener conto di nessuna diversa indicazione pur propositagli; in alcuni seggi (ad es. Udine) i fogli con i nomi dei candidati “alternativi” a quelli “ufficiali”, pur inviati via fax dalla Segreteria regionale di Trieste, non sono stati esposti; sono state svolte pressioni dirette da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto di alcuni elettori, anche all'interno della stessa stanza adibita a cabina elettorale”.

Lo stesso ricorso risulta essere presentato “ai sensi degli artt.8 e 16 della legge 3.2.1963 n. 69 e collegate norme regolamentari”; è datato 9 giugno 2004, risulta spedito in pari data e pervenuto direttamente a questo Consiglio nazionale il 14 giugno.

Il giorno successivo, ovvero il 15 giugno, ne è inviata copia al competente Consiglio regionale con l'invito a voler trasmettere gli atti relativi alle elezioni impugnate.

Con raccomandata del 29 giugno, sono inviati a questo Cnog, oltre agli elenchi degli iscritti (“otto e divisi per le provincie in cui erano aperti i seggi elettorali”), anche i verbali “redatti dagli scrutatori nelle sedi di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone per la prima giornata di elezioni (23 maggio 2004) e per la giornata del voto di ballottaggio (30 maggio 2004)”.

In data 2 luglio 2004, il presidente del Consiglio regionale, nell’informare il consigliere segretario del Cnog di avere dato “riscontro ufficiale” a quanto richiesto, ritiene

“opportuno segnalare, anche per il futuro, che a norma dell’art. 66 DPR 115/65, il Consiglio nazionale deve acquisire solo gli atti relativi alla elezione dei rappresentanti locali nel Consiglio Nazionale e non anche quelli relativi alla elezione dei consiglieri regionali. L’art. 66, infatti, richiama solo l’art. 16 della legge 63/69 e non anche l’art. 8”.

Così poi argomenta:

“debbo tuttavia rilevare che il ricorso, per quel che riguarda gli eletti nella tornata del 23 maggio, proclamati nel medesimo giorno, è fuori termine, cioè presentato oltre i 10 giorni previsti. Le contestazioni, peraltro infondate e inidonee a condizionare o modificare i risultati, come meglio si argomenterà in prosieguo, relative alle elezioni 23 maggio sono dunque inammissibili”.

Con raccomandata datata 15 luglio 2004, viene fatto presente al presidente del Consiglio regio-

nale che il ricorso investe “le elezioni per il rinnovo sia del Consiglio regio-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

ne sia del Consiglio nazionale. E poiché non possono esistere verbali separati per l’una o l’altra elezione, ecco la necessità di acquisire i citati atti. Tutto ciò ovviamente a fini istruttori, dovendosi questo Consiglio nazionale pronunciare su tutti i gravami proposti”.

Quanto, poi, alle valutazioni formulate, viene fatto presente che sarebbe stato “il Consiglio nazionale a pronunciarsi in merito a seguito della dovuta e necessaria istruttoria”.

Nella stessa giornata del 15 luglio 2004 il ricorso è portato a conoscenza di tutti gli interessati ai quali è fatto presente che possono produrre controdeduzioni e memorie.

Ancora nella stessa giornata del 15 luglio, nell’accusare ricevuta della documentazione trasmessa, è chiesto al Consiglio regionale di voler integrare la documentazione con:

“1. i verbali relativi alle assemblee degli iscritti tenutesi nelle sedi di: Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone in occasione della prima tornata elettorale, ovvero quella del 16.5.2004;

2. i verbali relativi alla citata prima tornata elettorale;

3. copia della lettera di convocazione delle assemblee elettorali”.

Con raccomandata datata 28 luglio il Consiglio regionale riscontra la richiesta di ulteriore documentazione e invia

“la lettera raccomandata di convocazione delle elezioni e il verbale dell’assemblea, andata deserta in prima convocazione il 16.5.2004”.

Nella lettera di accompagnamento si specifica che

“I verbali delle sezioni elettorali non sono stati ovviamente compilati perché i seggi non sono stati costituiti non essendosi presentato nessuno”.

Il 16 settembre 2004 tutti i controinteressati, con un unico atto a firma congiunta, “rappresentati e difesi dall’avv. Caterina Malavenda” chiedono “il rigetto delle impugnazioni siccome inammissibili, intempestive e comunque infondate sia in fatto che in diritto” e “di essere sentiti personalmente o a mezzo del difensore”.

Così si argomenta nella memoria difensiva:

“**Contestazione n. 1** – I ricorrenti lamentano che il numero totale delle firme degli scrutatori sull’elenco degli iscritti non coincide con il numero dei voti espressi a Udine secondo il verbale redatto in quella sezione elettorale: mancano 4 firme (3 sull’elenco pubblicisti e 1 su quello dei professionisti).

L’impugnazione è intempestiva perché fuori dai termini previsti dall’art. 8 della L.P. Essa è rife-

rita all'elezione del 23 maggio ed i 10 giorni scadevano il 2 giugno. Al termine sono stati proclamati eletti 2 consiglieri nazionali professionisti, 1 consigliere nazionale pubblicista, 3 consiglieri regionali professionisti, 1 consigliere regionale pubblicista, 1 revisore dei conti professionista e 1 revisore dei conti pubblicista.

La mancanza delle 4 firme non è stata ritenuta invalidante in fase di spoglio né dagli scrutatori, né da coloro che vi assistevano, tra i quali anche il ricorrente Roberto Cannalire, che pur chiese ed ottenne che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicista venisse fatto una seconda volta, per controllo.

In ogni caso qualora si volesse eccepire la nullità di 4 voti (tre per i pubblicisti e 1 per i professionisti) il risultato non cambierebbe.

La eventuale nullità è dunque priva di effetto rispetto alla proclamazione degli eletti.

I ricorrenti lamentano che per dare la prova della presenza dell'elettore al seggio non basta la firma dello scrutatore (come previsto dall'art. 11 del reg. esecutivo); sia le norme che la prassi prevedono soltanto la firma di uno scrutatore.

Sempre le norme di legge e di regolamento stabiliscono che la nomina degli scrutatori debba essere fatta dal presidente dell'Ordine regionale.

Contestazione n. 2 – I ricorrenti lamentano la omonimia tra Merkù Andrea e Merkù Jasna, entrambi iscritti all'elenco dei pubblicisti, la possibile confusione fra i due e chiedono il conseguente annullamento dei molti voti attribuiti ad Andrea Merkù perché recanti soltanto l'indicazione Merkù senza il nome di battesimo. La questione riguarda la tornata del 23 maggio perché nella successiva tornata del 30 maggio, al ballottaggio, gli unici due candidati erano Merkù Andrea e Firmiani Giovanni Vittorio.

Anche in questo caso la contestazione riguarda l'elezione del 23 maggio e quindi l'impugnazione è fuori termine.

Nella sostanza la contestazione è infondata perché Jasna Merkù non era eleggibile alla carica di consigliere nazionale in quanto iscritta all'Ordine da meno di 5 anni.

Per un principio generale a tutti noto gli scrutatori devono, nell'attribuzione dei voti, tenere conto della volontà dell'elettore. Ove essi scrutatori avessero ritenuto che i voti espressi col solo cognome Merkù fossero relativi a Merkù Jasna avrebbero del pari dovuto pensare che l'elettore avesse voluto esprimere un voto nullo.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

L'elenco degli iscritti con la relativa data di iscrizione era ed è a disposizione del pubblico in tutte le sedi di voto ed in tutti i sia pur informali (ma massicciamente utilizzati) documenti e volantini di propaganda elettorale l'unico candidato a tale carica risultava Andrea (detto Andro) Merkù.

Contestazione n. 3 – Il ricorso lamenta una poco chiara grafica delle schede predisposte per il ballottaggio ipotizza che ciò possa aver creato confusione tra gli elettori e specificamente censura che i nomi dei candidati giunti al ballottaggio non fossero prestampati sulle schede.

La legge e il regolamento non contengono indicazioni circa le modalità di composizione delle schede.

Nella fattispecie le schede di ballottaggio, compilate sulla traccia delle schede utilizzate nelle elezioni ordinistiche dei decenni precedenti portavano stampata soltanto alcune righe sulle quali gli elettori potevano esprimere i loro voti perché i nomi dei candidati in ballottaggio e il numero massimo di preferenze da esprimere erano segnalati in avvisi bene affissi in più copie nelle sedi di voti e gli scrutatori hanno indicato singolarmente a tutti gli elettori la loro dislocazione e l'importanza di attenersi alle indicazioni.

Infatti non ci sono state schede contenenti un numero di voti superiore al previsto.

Contestazione n. 4 – I ricorrenti rilevano quale elemento di distorsione del voto la nota indirizzata ai soli colleghi professionisti da Pietro Villotta (presidente uscente dell'Ordine) che come candidato eletto al primo turno ringrazia i suoi elettori e li sollecita a votare i tre professio-

nisti della sua lista presenti al ballottaggio. La contestazione lamenta che tale “propaganda” sia stata fatta su carta intestata dell’Ordine.

Va subito detto che prima delle elezioni il Villotta aveva inviato su sua carta intestata personale ed a sue spese una lettera

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

ai colleghi professionisti in cui chiedeva che, qualora i colleghi avessero voluto rieleggerlo alla carica, eleggessero anche la “squadra” con la quale aveva operato e ne indicava i nomi.

In sede di ballottaggio è sembrato naturale al Villotta sollecitare il voto per i colleghi della sua “squadra” non eletti al primo turno. La nota era sì inopinatamente finita su carta intestata dell’Ordine ma era firmata semplicemente “vostro Piero Villotta” a titolo personale e non in via ufficiale come “presidente”.

In ogni caso qualora nella vicenda si volesse individuare una responsabilità oggettiva o un dolo del Villotta ciò atterrebbe le valutazioni deontologiche e non certo la validità dell’elezione.

Si ribadisce quanto già eccepito dal Presidente con missiva 02/07/2004, che si allega per comodità, circa la ricorrenza dell’art. 66 del Regolamento che impone la acquisizione dei soli atti relativi alla elezione dei rappresentanti del Consiglio nazionale”.

La Commissione ricorsi non ritiene di accogliere la richiesta dei controinteressati di essere ascoltati e sulla base del ricorso, delle deduzioni dei controinteressati e dei verbali dei seggi nella seduta del 28 ottobre 04 decide la chiusura dell’istruttoria. Successivamente, l’8 novembre 04, viene inviato ai ricorrenti un telegramma di convocazione con l’invito a presentarsi il 16 novembre 04. In quella stessa giornata la Commissione decide la riapertura dell’istruttoria e vengono sentiti i ricorrenti Braulin e Cannalire.

Nella occasione gli stessi ricorrenti producono una memoria aggiuntiva che viene inviata ai controinteressati con lettera raccomandata data 17 novembre.

Si legge in tale memoria:

“... 1) Nel seggio attivato presso la sede di Corso Italia 13 a Trieste in occasione delle suddette elezioni non è stato allestito alcun tipo di cabina elettorale.

I colleghi convenuti votavano dove capitava, in qualunque spazio esistente: in un paio di stanze, in segreteria, nei corridoi e taluni persino, in modo affrettato, appoggiando la propria scheda sulla parete.

In tutti i casi queste operazioni di voto si sono sempre svolte in spazi distanti dalla stanza dov'erano ubicate le urne, e quindi in modo non visibile né controllabile dai componenti il seggio che risiedevano nella medesima.

A conferma di tale situazione esiste ed è producibile una dichiarazione di diversi colleghi, pubblicitari e professionisti;

2) Possiamo produrre, ove necessario — e nonostante la comprensibile difficoltà di ottenere testimonianze in un clima che recentemente è stato reso molto difficile dopo la presentazione della nostra istanza — alcune dichiarazioni di iscritti all’Ordine in grado di confermare quanto da noi già dichiarato nell’istanza in parola, in merito a pressioni dirette effettuate da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto degli elettori, anche all’interno degli spazi dove aveva luogo il voto.

3) Non risulta che la nomina degli scrutatori nei diversi seggi della Regione - né quanto a numero degli stessi scrutatori, né quanto a procedura di designazione - sia stata svolta secondo la norma (art. 5 della Legge e art. 6 del Regolamento).

Posso osservare in merito che sull’intera questione di tali nomine non sono stato neppure minimamente interpellato, pur essendo io il vicepresidente in carica. Viceversa sono stati designati nelle funzioni di cui all’art. 5 della Legge riguardo ai tre seggi costituiti fuori Trieste unicamente Consiglieri graditi al Presidente e da lui stessi poi propagandati tramite le note “missive” pubblicitarie già citate nell’istanza.

Andrebbe peraltro verificato se i suddetti abbiano effettivamente e compiutamente svolto le funzioni previste dalle norme dell’Ordine (e

cioè quella di nomina degli scrutatori dei seggi periferici e quella di segretario di seggio fino alla chiusura degli stessi).

4) A proposito di seggi non pare rispondente alle norme la costituzione di tre seggi oltre a quello di Trieste (invece dei due previsti dall'art. 6 del Regolamento per località diverse da quella del seggio centrale).

5) L'apertura della sede per la convocazione della prima assemblea (del 16 maggio) risulterebbe essere durata solamente per un minimo lasso di tempo, disattendendo con ciò l'apertura prevista delle otto ore.

6) In occasione della tornata elettorale del 23 maggio 2004 è comprovata la presenza all'interno della sede di Trieste, mentre vi si svolgevano le operazioni di voto, di estranei, per loro stessa ammissione non iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che ciononostante hanno svolto con perdurante presenza, per diverse ore, una continua opera di propaganda con distribuzione di volantini, a favore dei candidati poi risultati eletti. E ciò nella totale indifferenza del Presidente e dei componenti del seggio che non hanno ritenuto di allontanare questo elemento estraneo e ignoto".

Il 3 dicembre 2004, il difensore dei controinteressati, con documento a sua firma, sostiene:

"1. Irritualità della 'Memoria aggiuntiva'

Quella che i giornalisti Roberto Cannalire e Giorgio Braulin qualificano una "integrazione all'istanza già presentata", in realtà contiene nuovi e diversi motivi di ricorso, avverso le elezioni del 23 e 30 maggio 2004, inammissibili perché tardivi ed ai quali sembrerebbe dunque inutile contrapporre deduzioni e considerazioni.

Come la legge professionale prescrive, agli artt.59 e ss., infatti, precise e tassative sono le modalità di proposizione del ricorso.

In particolare, l'art. 60, in maniera perentoria, precisa che il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda.

Sono questi motivi che formano oggetto di esame da parte della Commissione ricorsi prima dell'Ordine Nazionale poi e sui quali gli interessati possono e debbono essere chiamati a difendersi.

La surrettizia proposizione di ulteriori e diversi motivi, a mezzo memoria integrativa, appare, dunque, inammissibile.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui la Commissione ricorsi ritenesse di dover esaminare quanto in essa esposto, i consiglieri dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia, tramite il proprio difensore segnalano quanto segue.

In ogni caso gli interessati e comunque quantomeno il Presidente Pietro Villotta, i consiglieri Giulio Garau, Giancarlo Marc e Renato D'Argenio, Federico Oppelli, Guido Barella, Silvano Bertossi e Andrea Merù, Amos D'Antoni, Maria Stella Malafrente, e il revisore Giuseppe Longo, chiedono fin da ora di essere sentiti su tali fatti allo scopo di poter informare direttamente la Commissione ricorsi sulla insussistenza degli stessi.

Infondatezza dei fatti esposti nella memoria aggiuntiva

1) Nel seggio costituito presso la sede di Trieste erano state predisposte, per le operazioni elettorali, 3 stanze: una nella quale sedevano scrutatori e presidente ed erano collocate

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

le urne, una seconda (la sala del consiglio) ed una terza (il ripostiglio della cancelleria, dove c'è anche un divanetto e la macchina per il caffè) utilizzate come "cabine elettorali" dove gli elettori andavano ad esprimere (riservatamente) il proprio voto.

Così a Trieste si è sempre votato da quando esiste l'Ordine.

2) L'argomento delle pressioni e delle intimidazioni, contenuto nel secondo punto della "memoria aggiuntiva", è secondo gli interessati, falso e destituito di ogni fondamento. I consiglieri tutti esigono di poter confermare personalmente tale infondatezza. Poiché l'accusa mossa nei loro confronti è molto grave essi si riservano, in ogni caso, di valutare le eventuali iniziative da assumere.

3) La nomina degli scrutatori spetta al presidente (1° comma art. 5 L. 69/63).

La legge non prevede che il Presidente, nell'esercitare le prerogative di cui all'art. 5, debba interpellare chicchessia.

Il presidente ha, altresì, designato i consiglieri destinati ad esercitare le funzioni del presidente nei seggi istituiti nelle provincie di Pordenone, Udine e Gorizia. Tali consiglieri erano rispettivamente Giulio Garau, Renato D'Argenio e Giancarlo Marc. Ed hanno svolto perfettamente il loro compito.

Il presidente non ha mandato "missive pubblicitarie", ma ha semplicemente inviato prima delle elezioni, una sua lettera personale, su sua carta intestata ed a sue spese, a tutti i colleghi professionisti nella quale chiedeva sostanzialmente ai colleghi che volevano rinnovargli la fiducia, di votare i membri della sua "squadra" ideale (si può leggere la lista). In occasione del ballottaggio, quando Villotta era già stato eletto, nella sede di Trieste aveva realizzato per affiggerla

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

all'albo degli annunci (e non per inviarla ed essa mai è stata inviata) una nota personale che invitava a votare per i membri della sua "squadra" (o lista) che non erano passati al primo turno. Poiché non è apparso elegante allo stesso presidente e al segretario del seggio, (Cojutti), che tale nota fosse vergata su carta intestata dell'ordine, sulla quale era stata inizialmente redatta si è immediatamente pensato di ritirarla. Quando si è andati all'albo degli annunci, però, una "mano ignota" l'aveva già portata via. Uguale nota è stata riprodotta poi su carta intestata personale del presidente e affissa assieme ad altre note di propaganda elettorale (si specifica che l'albo degli annunci non era posto nel seggio elettorale, ma nell'ufficio di segreteria e nel vestibolo).

4) La contestazione numero 4 si fonda su errore di interpretazione dell'art. 6 del regolamento. Esso dispone che si possono istituire due seggi per i primi 500 iscritti e uno ogni 500 ulteriori iscritti. La presenza di tre seggi oltre quello di

Trieste è dovuta al fatto che in totale ci sono in regione oltre 2000 iscritti all'ordine e che in ognuna delle città di Udine, Pordenone e Gorizia ci sono più dei 50 iscritti previsti dall'art 6 del regolamento.

5) Il 16 maggio 2004 (prima convocazione andata deserta) c'era a Trieste l'adunata nazionale degli alpini. Al seggio, nella sede dell'ordine (peraltro posta nella zona chiusa, per l'occasione, al traffico) sono entrati prima delle 10 il solo presidente Villotta ed il segretario Cojutti. Nessuno si è presentato e quindi non è stato possibile costituire il seggio ai sensi dell'art 5 della legge. Villotta e Cojutti hanno atteso che passasse tutta la mattinata e quando, alle 13,00 anche se per ipotesi si fosse potuto costituire il seggio, non ci sarebbe più stato il tempo per garantire le 8 ore di voto nel tempo previsto (cioè entro le 20) se ne sono andati.

6) Non risulta ai consiglieri presenti che in sede, durante le operazioni di voto, si siano introdotti "elementi estranei" salvo che non si trovassero sul pianerottolo delle scale o nel vestibolo. Risulta loro che in tali aree hanno invece stazionato il ricorrente Cannalire e alcuni suoi amici rimasti lì quasi tutto il giorno, invitando i colleghi a votare per loro.

Vista tuttavia la sostanziale legittimità della propaganda elettorale messa in atto da Cannalire e dai suoi amici il Presidente ha deciso di non intervenire".

~

Prima di addentrarsi nella disamina delle posizioni espresse dai ricorrenti e dai controinteressati, occorre risolvere il problema procedurale sulla ricevibilità o meno del ricorso, ricevibilità contestata ripetutamente dagli stessi controinteressati.

Al riguardo si osserva che l'atto a firma Braulin e Cannalire non può essere considerato fuori termine.

Infatti l'art. 15 del DPR 115/65 (regolamento di esecuzione della legge ordinistica) stabilisce che "il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero della Giustizia e al Consiglio nazionale il nominativo

degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale”.

La norma, pertanto, impone che la proclamazione degli eletti deve avvenire in ordine di graduatoria e, perché ciò possa essere fatto, è ovvio che occorre poter disporre del dato finale e complessivo, disponibile dopo le operazioni di ballottaggio.

Inoltre l'espressione “proclamazione del risultato delle elezioni” già di per sé indica, senza possibilità di equivoci, che si tratta del risultato definitivo e finale delle votazioni. Tanto è vero che a seguito di questo dato complessivo e finale scatta l'obbligo, per il presidente dell'assemblea, di provvedere alla comunicazione degli eletti ad Ministero della Giustizia e di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione nella sede dell'Ordine, rendendo così pubblici e ufficiali i risultati delle elezioni.

Sempre con riferimento alla determinazione del dies a quo per il computo di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre reclamo contro i risultati elettorali, si può fare riferimento anche ad alcune pronunce del Consiglio di Stato (n. 1114 del 7.8.1991, n. 1149 del 31.7.1998 e n. 3212 del 18.6.2001).

In particolare, nell'ultima sentenza si legge:

“Osserva il collegio che, in forza dell'art. 83/11 t. u. 570/1960, come detto applicabile anche alle elezioni regionali, contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi qualsiasi cittadino elettore del comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al tribunale amministrativo regionale, “con ricorso che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di giorni trenta dalla proclamazione degli eletti”.

La disposizione trova fondamento nel fatto che il procedimento elettorale, in quanto preordinato a realizzare l'interesse pubblico primario a che la consultazione si svolga nella data stabilita con il decreto di convocazione dei comizi presenta struttura peculiare articolata in momenti legati l'uno all'altro da cadenze cronologiche ravvicinate

e fusi in un rapporto funzionale che non tollera di regola segmentazioni e interruzioni.

Al di là di alcuni atti immediatamente impugnabili, per la loro attitudine a ledere in via immediata interessi (quali il decreto di indizione della consultazione o l'esclusione di una lista o di un candidato), vige dunque il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti e comunque il termine per la proposizione del ricorso - qualunque sia l'oggetto dell'impugnativa - inizia a decorrere dalla data della proclamazione (...).

Ritiene poi il Collegio che anche quanto al cittadino elettore l'interesse al regolare svolgimento dell'elezione possa valutarsi e manifestarsi nella sua pienezza solo alla conclusione del procedimento, allorché gli eventuali effetti pregiudizievoli del singolo segmento procedimentale vengano a concretizzarsi nel risultato finale.

Sembrano in questa prospettiva condivisibili gli orientamenti giurisprudenziali, secondo i quali l'impugnazione contro l'ammissione è sempre facoltativa, ferma restando quella comunque necessaria del successivo atto di proclamazione degli eletti”.

Con riferimento alla sentenza 31.7.1998 n. 1149 c'è da dire che il Consiglio di Stato ha specificato in modo esplicito che il principio secondo il quale ogni impugnazione va rivolta contro l'atto di proclamazione degli eletti non trova alcuna deroga per effetto del possibile sdoppiamento in due turni delle operazioni di voto.

Ciò in quanto le operazioni elettorali - seppur, ma solo eventualmente, ripartite in due turni - mantengono comunque un carattere unitario.

Nel Friuli Venezia Giulia i due turni sono stati quello del 23 maggio (in seconda convocazione) e quello del 30 maggio (ballottaggio).

Alcuni giornalisti sono stati eletti il 23 maggio, altri il 30 maggio. E di ciò viene dato atto nel verbale relativo al seggio di Trieste.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

Quanto alla proclamazione (incombenza procedurale voluta dalla legge), nei verbali non c'è traccia.

Pur tuttavia il verbale del 30 maggio del seggio di Trieste dà notizia di come sarà composto il nuovo Consiglio regionale e di come sarà composta la delegazione della cir-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

scrizione Friuli Venezia in seno al nuovo Consiglio nazionale dell'Ordine, nonostante alcuni componenti dell'uno e dell'altro organismo fossero stati già eletti il 23 maggio, e ciò dà al verbale il senso di una proclamazione di fatto.

In ogni caso, la mancata formale proclamazione degli eletti non è oggetto di ricorso, mentre il dato è significativo ai fini del dies a quo per il computo dei dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per proporre reclamo contro i risultati elettorali.

~

Entrando nel merito del ricorso, si osserva preliminarmente che la materialità di alcuni fatti trova riscontro nei verbali, nelle testimonianze acquisite e, peraltro, non solo non è contestata dai controinteressati, ma è, dagli stessi, ammessa.

Ci si riferisce, in particolare, ai locali adibiti a seggio elettorale, alla nomina degli scrutatori ed alla oggettivamente connessa operatività dei seggi fin dalla prima tornata, quella del 16 maggio.

I locali adibiti a seggio elettorale. In proposito, il ricorrente Roberto Cannalire si riferisce al seggio di Trieste;

il ricorrente Giorgio Braulin si riferisce a quello di Pordenone.

Nel ricorso a firma congiunta si parla esplicitamente di "stanza adibita a cabina elettorale".

Trieste

Su questo punto specifico il ricorrente Cannalire ha messo in evidenza che

"il seggio è stato insediato in quella che normalmente è la stanza del presidente. In quella stanza c'erano i componenti il seggio e le urne. Non

c'erano cabine elettorali. Nella stessa stanza i colleghi venivano identificati ed erano loro consegnate le schede elettorali. Dopo di che gli stessi lasciavano la stanza e si recavano in altri locali".

Inoltre, 9 giornalisti hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale si legge che "... nel seggio attivato presso la sede di Corso Italia 13 a Trieste in occasione delle elezioni del maggio c.a. per il rinnovo dei Consigli regionale e nazionale dell'Ordine dei Giornalisti non è stato allestito alcun tipo di cabina elettorale. i colleghi convenuti votavano dove capitava, in qualunque spazio esistente: in un paio di stanze, in segreteria, nei corridoi e taluni persino in modo affrettato appoggiando la propria scheda sulla parete. In tutti i casi queste operazioni di voto si sono sempre svolte in spazi distanti dalla stanza dove erano ubicate le urne e quindi in modo non visibile né controllabile dai componenti il seggio che risiedevano nella medesima".

Tali dichiarazioni sono state prodotte in sede di audizione da Roberto Cannalire il quale, nel confermare il ricorso a sua firma (laddove, come detto, si fa riferimento specifico a "stanza adibita a cabina elettorale"), ha affermato di non aver prodotto le su riportate dichiarazioni "a proposito della mancanza di segretezza del voto" in uno al ricorso dal momento che "il poco tempo previsto dalla normativa" non gli aveva consentito di farlo prima.

Che quanto sopra riportato a proposito delle stanze adibite a "cabina elettorale" risponda al vero trova conferma nel documento a firma avv. Caterina Malavenda, difensore di tutti i controinteressati, nel quale si legge:

"nel seggio costituito presso la sede di Trieste erano state predisposte, per le operazioni elettorali, tre stanze: una nella quale sedevano scrutatori e presidente ed erano collocate le urne, una seconda (la sala del Consiglio) ed una terza (il ripostiglio della cancelleria, dove c'è anche un divanetto e la macchina per il caffè) utilizzate come "cabine elettorali" dove gli elettori andavano ad esprimere (riservatamente) il proprio voto".

Il punto di non coincidenza risiede nell'avverbio "riservatamente". Ma ciò è irrilevante con riguardo alla logistica del seggio.

In proposito, occorre fare riferimento agli artt.9 e 11 del regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica.

Nel primo, al terzo cpv., si legge: "Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali".

Nel secondo, comma 1, si legge: "L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto ...".

Dalla lettura sistematica delle norme si deduce che non è consentito esprimere il proprio voto in una stanza diversa da quella che ospita scrutatori e urne anche se dovessero essere installate – ma così, peraltro, non è avvenuto - vere e proprie cabine elettorali. Né tanto meno può essere lasciato libero l'elettore di votare ovunque gli aggrada.

In particolare, dal su riportato primo comma dell'art. 11, si evince che non è consentito esprimere il voto fuori dalla stanza adibita a seggio elettorale dal momento che la compilazione della scheda deve avvenire "nella parte della sala a ciò destinata", e quindi nel raggio visivo dei componenti il seggio. Il tutto al fine di "assicurare la segretezza del voto". Per di più, "immediatamente" dopo che l'elettore ha ricevuto la scheda di votazione.

Pordenone

Su questo punto specifico il ricorrente Braulin durante l'indagine istruttoria ha messo in evidenza che

"il seggio era stato costituito presso i locali dell'Associazione pro Pordenone. Nel salone sociale c'erano i componenti il seggio i quali identificavano gli elettori e consegnavano loro le schede. Gli stessi elettori, per votare, si recavano quindi in una diversa stanza all'interno della quale poteva accedere chiunque. In questa stanza – alla quale si accedeva percorrendo un corridoio – che altro non era che la reception della pro Pordenone, non c'erano cabine elettorali, ma un bancone sul quale erano sparsi volantini di propaganda e veri e propri fac simili, almeno

per quanto riguarda i pubblicisti. Questa stanza non era nel raggio visivo dei componenti il seggio".

Quanto sostenuto dal ricorrente è affermato anche da una dichiarazione di cinque professionisti di Pordenone.

A differenza della memoria aggiuntiva, le dichiarazioni dei 9 giornalisti di Trieste e dei 5 giornalisti di Pordenone non sono state trasmesse ai controinteressati, che pertanto, in fase istruttoria, non hanno potuto presentare, in proposito, deduzioni. Ne sono venuti a conoscenza prima della loro audizione dinanzi al Consiglio nazionale.

In quella sede il presidente del Consiglio regionale, a proposito della logistica del seggio di Trieste, ha mostrato la pianta catastale e un suo ingrandimento, che ha così descritto:

"Questo è il pianerottolo, qui c'è l'ufficio di segreteria e qui c'è l'ufficio del segretario. Questa è una zona free dove tutti possono venire, e dove i sostenitori soprattutto della lista che ha fatto ricorso, ma anche un esponente della nostra lista, distribuivano i volantini. Quindi questa è la zona free dove si svolgevano queste operazioni e dove anche chi non aveva pagato i contributi andava a regolarizzare prima di andare al voto. In questa zona può essersi verificata in qualche momento un'atmosfera di bivacco, ma qui c'era un limite. E qual era questo limite? Quello che divideva dalla zona dove l'elettore

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

entrava, andava dagli scrutatori (che stavano in questa stanza con le urne a vista, come vuole la legge), prendeva la scheda e lungo questo corridoio che era a vista degli scrutatori andava a votare o in questa prima stanza o nella stanza del caffè. Ma non è che si continuava ad andare a prendere il caffè. Si accedeva solo da queste porte che quindi erano a vista del seggio".

Villotta ha aggiunto:

"Non è che gli scrutatori davano dieci schede e ne rientravano due. Ne davano due, tre, e poi, man mano che rientravano, davano le altre nei

momenti di affollamento, perché quando non c'era affollamento questo problema non si poneva. Quindi questa è la logistica. Negli altri seggi non viene contestata, se non a Pordenone. Ma anche lì è chiaribilissimo perché a Pordenone in una giornata hanno votato 27 persone compreso il seggio”.

~

Al problema dei locali è strutturalmente connesso quello relativo alla segretezza del voto. In proposito, nel ricorso a firma congiunta si legge: “sono state svolte pressioni dirette da parte di candidati poi risultati eletti per condizionare il voto di alcuni elettori, anche all'interno della stessa stanza adibita a cabina elettorale”.

Nella memoria difensiva a firma del difensore dei controinteressati, datata 3 dicembre 2004 e che fa esplicito riferimento ad una “memoria aggiuntiva” dei ricorrenti nel frattempo presentata al Cnog e, quindi, comunicata ai controinteressati, in proposito si legge:

“l'argomento delle pressioni e delle intimidazioni contenuto nel secondo punto della “memoria aggiuntiva” è, secondo gli interessati, falso e desueto di ogni fondamento. I consiglieri tutti esigono di poter confermare personalmente tale infondatezza. Poiché l'accusa mossa nei loro confronti è molto grave, essi si riservano, in ogni caso, di valutare le eventuali iniziative da assumere”.

L'assunto dei ricorrenti sullo specifico punto, pertanto, è totalmente contraddetto dai controinteressati.

Va precisato che quanto affermato dai ricorrenti non solo è contenuto nella memoria aggiuntiva, ma anche e soprattutto

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

– per quel che interessa l'iter procedurale – nell'originario ricorso.

Talché non può essere condivisa l'affermazione del legale dei controinteressati circa la “irritualità della memoria aggiuntiva” perché “in realtà contiene nuovi e diversi motivi di ricorso”.

In effetti non si tratta di nuovi e diversi motivi introdotti con memoria aggiuntiva.

In questo contesto si può fare riferimento ad alcune decisioni del Consiglio di Stato.

Il ricorso elettorale è ritualmente introdotto solo se contiene l'indicazione puntuale della natura dei vizi denunciati ... (Cons. Stato V Sez. 22.4.1996 n. 476) e i motivi aggiunti risultano ammissibili solo se riguardano le stesse operazioni originariamente contestate (Cons. Stato V Sez. 20.7.2001 n. 4054), se le censure successivamente dedotte costituiscono un sostanziale sviluppo logico delle prime e se queste ultime si sono rivelate significativamente serie e fondate (Cons. Stato V Sez. 15.2.2001 n. 796).

Tutto ciò è compendiato nella sentenza 13 dicembre 2002 n. 6811 della V Sezione del Consiglio di Stato (v. nota a firma Sveva Rossi sul sito ufficiale dell'Associazione Romana di Studi Giuridici).

Nel merito ci sono dichiarazioni sottoscritte da giornalisti elettori in Friuli Venezia Giulia.

Il professionista Valentino Vitrotti in data 13 dicembre 2004 ha fatto pervenire, tramite il ricorrente Cannalire, una dichiarazione a sua firma nella quale, dopo aver ribadito che “le operazioni di voto si sono svolte in locali privi di una cabina elettorale”, così afferma:

“per poter votare è stato seguito nel corridoio e “accompagnato” da un collega, che ricopre posizioni di rilievo ed era anche candidato, fin nella stanza dove fra l'altro c'erano altri colleghi che sbrigliavano le proprie operazioni di voto. Alla domanda del collega “Sai come votare?” il sottoscritto ha risposto, seccato ed infastidito, “So già come votare!” invitandolo ad uscire dalla stanza per poter esercitare il proprio diritto di voto con almeno un minimo di privacy”.

Successivamente, in data 14 gennaio 2004, lo stesso Valentino Vitrotti, in un'altra comunicazione a sua firma, precisa:

“Il collega che mi ha “accompagnato” nella stanza dove poi ho espresso il voto è Claudio Cojutti nell'occasione candidato e segretario del seggio ed attualmente segretario dell'Ordine regionale dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia”.

La precisazione è stata fornita a mezzo fax su richiesta del consigliere relatore dal momento

che nella già citata dichiarazione del 13 dicembre si legge: “Ove necessario sono disposto a testimoniare ed a rivelare il nome del collega”.

Analoga procedura è stata seguita in relazione ad un'altra dichiarazione datata 12 novembre 2004 a firma Doriana Segnan nella quale si legge:

“... faccio presente che non solo le operazioni di voto si sono svolte in luoghi in assenza di una cabina elettorale, ma che la sottoscritta Doriana Segnan, per poter votare, è stata “accompagnata” da un collega, pronto a fornire “suggerimenti”, del gruppo di candidati poi risultato “vincente” nella stanza dove, tra l'altro, c'era già un altro collega che sbrigliava le proprie operazioni di voto”.

Richiesta di specificare quanto da lei affermato, la Segnan ha inviato, in data 13 gennaio, un fax nel quale si legge:

“Come già dichiarato nella mia precedente,

Vi porgo un breve resoconto di quanto accaduto durante le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, sede di Trieste, Corso Italia 13. Così si sono svolti i fatti: appena uscita dall'ascensore, fuori dalla porta trovo tale signora Anna Rina Rusconi che mi porge immediatamente un piccolo foglio di carta su cui c'erano i nomi di coloro i quali risulteranno poi vincitori. Accetto per educazione e con un sorriso di circostanza, perché la mia prima reazione sarebbe stata quella di appallottolare il suddetto foglio e gettarlo a terra, visto che avevo ben chiaro chi votare. Entro, e ricevo la scheda elettorale. Un altro signore, che conosco di vista ma di cui non so il nome, con un sorriso mi accompagna fino alla fine del corridoio (preciso che non sono disabile) ed entra con me nella stanza in cui avrei dovuto votare, stanza in cui c'era già una persona che stava seduta e compilava la propria scheda elettorale. Il signore che mi ha accompagnata rimane lì e se sta impalato, come ad imboccarci sulla scelta da prendere per il voto. Al che io ringrazio, e, se non ricordo male, mi sembra di aver pure aggiunto un “so cavar-mela da me”, in tono un po' seccato, visto che lui non si decideva ad andarsene. Ho espletato l'esercizio di voto il più in fretta possibile, per evitare altri scocciatori e altri tentativi di sugge-

rimenti, visto che sono una persona intraprendente, con le idee assai chiare e con pochissimo tempo da perdere.

L'impressione che ho avuto è stata di una totale mancanza di serietà e di un'atmosfera generate di bivacco. Non è certo necessaria un'aria funebre, ma sarebbe opportuna un po' di serietà, visto e considerato che l'Ordine dei Giornalisti ha, almeno per me che ho uno stipendio che a malapena mi permette di arrivare alla fine del mese, anche un certo costo”.

Delle dichiarazioni dei 9 giornalisti di Trieste e dei 5 giornalisti di Pordenone, nonché di queste due ultime dichiarazioni, e delle successive specificazioni, i controinteressati hanno appreso prima della loro audizione in Consiglio nazionale attraverso la conoscenza della relazione predisposta dalla Commissione istruttoria.

Durante l'audizione il presidente dell'Ordine regionale Villotta ha dichiarato: “Veniamo alla cosa più grave di tutte, le pressioni che possono essere state esercitate. Non sapevamo che venivano sentiti testimoni, o comunque che venivano ricevute dichiarazioni, perché avremmo potuto produrne a decine...Noi abbiamo subornato qualcuno? Ma siamo impazziti? Claudio Cojutti, che trova un nostro ragazzo di redazione della Rai che conosce da quando era bambino (le redazioni sono famiglie) e gli chiede, magari ironicamente, sai come votare? E gli dà una pacca sulla spalla, lo suborna? Ma siamo impazziti?... Gli stessi ricorrenti...sono stati presenti dal primo all'ultimo allo spoglio, sono stati presenti durante tutta la votazione e a tutto lo spoglio. Hanno richiesto che uno spoglio venisse rifatto, lo stesso Cannalire ha richiesto che venisse rifatto uno scrutinio, che è stato rifatto. Quindi non lo ha mai contestato. Come non ha contestato mai il ricorrente presente né nessuno degli elettori è mai andato al seggio a dire guardate che qui si fanno pressioni. Mai”.

A sua volta Claudio Cojutti, segretario del Consiglio regionale, durante la sua audizione dinanzi al Consiglio nazionale ha dichiarato: “Per

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

quanto riguarda la citazione fatta del mio nome, dove si dice che io avrei accompagnato un collega al voto e mi sono espresso dicendo sai come

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

votare?, prima di tutto il collega era Vitrotti, che conosco da bambino.

Era un cineoperatore quando io ero in Rai, e siccome sapevo che i cineoperatori avevano fatto una lista, scherzando gli ho detto sai come votare. E basta. Non mi sono permesso di dirgli “sai per chi devi votare?”, ma “sai come votare”. Proprio una battuta”.

I due problemi, quello relativo ai locali adibiti a seggio elettorale e quello, correlato, della segretezza del voto, sono affrontati dal regolamento di attuazione della legge ordinistica agli artt.9 e 11.

In particolare, si legge nel primo articolo: “Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali”;

si legge nel secondo articolo: “L’elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto ...”.

Dal disposto normativo si ricava senza ombra di dubbio che l’elettore deve esprimere il proprio voto non soltanto in tutta segretezza, ma immediatamente e, addirittura, in una parte della sala adibita a seggio elettorale.

Pertanto, non è ammesso che si possa esercitare il proprio voto in un locale diverso da quello adibito a seggio elettorale.

Orbene: è provato in atti, almeno per quanto riguarda il seggio principale di Trieste e quello distaccato di Pordenone, che l’elettore ha espresso il proprio voto in locali diversi da quelli adibiti a seggio, ovvero da quelli dove ha ritirato la scheda e dove erano sistemate le urne.

C’è tuttavia da osservare quanto alla logistica, sulla base dell’audizione di Villotta e della pianata catastale da lui presentata, che l’accesso alle

stanze adibite a “cabina elettorale” era a vista dei componenti del seggio. In qualche modo rappresentavano una continuazione del seggio stesso. Mentre sulle pressioni per condizionare il voto, l’episodio Cojutti-Vitrotti appare più una battuta amichevole che un tentativo vero e proprio di condizionamento, mentre l’episodio denunciato dalla collega Segnan non è verificabile visto che non è dato sapere di chi si tratti.

Nomina degli scrutatori con connessa operatività dei seggi

Si legge nel ricorso:

“... nei seggi tutti gli scrutatori sono stati scelti dal presidente senza tener conto di nessuna diversa indicazione pur propostagli” .

Si legge nella memoria difensiva presentata direttamente dai controinteressati:

“... le norme di legge e di regolamento stabiliscono che la nomina degli scrutatori debba essere fatta dal presidente dell’Ordine regionale”.

Si legge nel documento a firma dell’avv. Caterina Malavenda:

“La nomina degli scrutatori spetta al presidente (1° comma art. 5 L.69/63). La legge non prevede che il presidente nell’esercitare le prerogative di cui all’art. 5 debba interpellare chicchessia. Il presidente ha, altresì, designato i consiglieri destinati ad esercitare le funzioni del presidente nei seggi istituiti nelle provincie di Pordenone, Udine e Gorizia. Tali consiglieri erano rispettivamente Giulio Garau, Renato D’Argenio e Giancarlo Marc ed hanno svolto perfettamente il loro compito”.

Con riguardo alla normativa vigente si concorda con quanto sostenuto dal difensore dei controinteressati, eccezion fatta per l’ultima frase, ovvero con l’affermazione “ed hanno svolto perfettamente il loro compito”.

L’art. 5 della legge ordinistica stabilisce che “Il presidente dell’Ordine, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori ...” .

La frase, però, così prosegue: “fra gli elettori presenti”.

Quindi si specifica nello stesso articolo: “il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente di seggio” e specifica che “a parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di nascita”.

In questo contesto occorre fare riferimento, anche, all’art. 6 del regolamento di attuazione della legge ordinistica.

L’ultimo comma così recita: “Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell’art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell’Ordine sono svolte dai consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato”.

Se ne deduce che, nei seggi distaccati, le funzioni di presidente dell’Ordine, su designazione del medesimo, vengono esercitate da consiglieri regionali uscenti appositamente delegati. Altrettanto dicasi per la funzione di segretario.

Pertanto i consiglieri uscenti incaricati di svolgere le funzioni di presidente di assemblea in base all’art. 6 del regolamento devono svolgere le stesse funzioni che, in base all’art. 5 della legge, sono attribuite al presidente dell’Ordine.

Prima di esaminare da vicino cosa in concreto è accaduto nei quattro seggi, non appare superfluo evidenziare il perché non sarebbe stato possibile, come invece è successo, istituire tre seggi distaccati in “ausilio” a quello principale di Trieste.

Sostiene il difensore dei controinteressati:

“la contestazione numero 4 (quella relativa al numero dei seggi contenuta nella “memoria aggiuntiva”, ndr) si fonda su errore di interpretazione dell’art. 6 del regolamento. Esso dispone che si possono istituire due seggi per i primi 500 iscritti e uno ogni 500 ulteriori iscritti. La presenza di tre seggi oltre a quello di Trieste è dovuta al fatto che in totale ci sono in regione oltre 2000 iscritti all’ordine e che in ognuna delle città di Udine, Pordenone e Gorizia ci sono più dei 50 iscritti previsti dall’art.6 del regolamento”.

L’affermazione del legale, secondo il quale c’è stato un “errore di interpretazione dell’art. 6 del regolamento”, deve essere confutata dal momento che lo stesso art. 6 citato stabilisce che

“seggi elettorali, fino a un massimo di due, possono essere istituiti in sede diverse da quelle dell’Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono altresì essere istituite presso ciascun seggio elettorale, più sezioni”.

Ecco quindi che, avuto riguardo al complesso della norma richiamata, al massimo si sarebbero potuti costituire due seggi distaccati, e non tre come accaduto.

L’aver superato il numero dei seggi istituibili in sedi diverse da quella che ospita la sede dell’Ordine si potrebbe considerare un “eccesso di democrazia” che ben si confà con l’esigenza, tutto sommato, di favorire la partecipazione al voto.

Ciò detto, occorre mettere a fuoco un fatto che, in base alla normativa vigente, non può essere lasciato alla libera interpretazione delle parti.

Nel più volte citato art. 6 del regolamento, a proposito dei seggi elettorali, non solo si afferma che “fino ad un massimo di due possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell’Ordine”, essendovene le condizioni, ma si specifica che “possono altresì essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni”.

Se ne deduce che un seggio istituito in città diversa da quella dove ha sede l’Ordine non può essere considerato sezione, ma seggio a tutti gli effetti.

Questo vuol dire che deve essere seguita la stessa procedura sia per il seggio principale che per i seggi distaccati (e così in vari documenti, non di provenienza dei ricorrenti, vengono considerati quelli di Udine, Gorizia e Pordenone). Ciò vale anche per lo scrutinio, che deve essere fatto presso ciascun seggio.

Ma c’è un altro risvolto: dovendo seguire le norme procedurali, è necessario che, anche nei seggi distaccati, siano tenute altrettante assemblee degli iscritti aventi diritto al voto in ciascun seggio.

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

Il presidente dell'assemblea (necessariamente consigliere uscente e delegato del presidente dell'Ordine) deve nominare, tra i presenti, cinque scrutatori, il più anziano dei quali deve assumere la presidenza del seggio, seggio che deve avvalersi di un segretario necessariamente consigliere uscente e a ciò espressamente designato dal presidente dell'Ordine.

Con riferimento allo specifico punto del ricorso che riguarda la nomina degli scrutatori in tutti i seggi, al fine di accertare la fondatezza o meno di quanto lamentato, occorre fare riferimento, necessariamente, ai verbali elettorali, che sono stati acquisiti.

Prima convocazione - 16 Maggio 2004

Esiste un solo verbale di assemblea, quello relativo al seggio di Trieste.

Vi si legge:

“Il giorno 16 maggio 2004 i sottoscritti Piero Villotta e Claudio Cojutti, nella loro qualità di Presidente e di Segretario del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, si sono riuniti nella sede di Corso Italia 13 a Trieste, per la prima convocazione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo degli organismi ordinistici ma, nel corso della giornata, non si è presentato alcun iscritto (nota: il 16 maggio 2004 il centro di Trieste era chiuso per l'Adunata annuale degli Alpini), pertanto vista l'impossibilità di costituire il seggio e di garantire le otto ore di voto entro il termine delle ore 20.00

fissato in convocazione, i sottoscritti alle ore 14.00 decidono di chiudere la

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

sede, anche perché i consiglieri delegati all'apertura delle sezioni di Gorizia, Pordenone e Udine (Marc, Garau e D'Argenio) riferiscono che anche in quelle sedi non si è presentato nessuno”.

Nelle ultime righe del su riportato verbale si dà contezza del perché nei seggi di Gorizia, Pordenone e Udine non sono stati redatti verbali di assemblea che, invece, i consiglieri delegati avrebbero dovuto redigere.

Seconda convocazione - 23 maggio 2004
Esistono quattro verbali, uno per ciascun seggio.

Trieste

Il verbale così si apre:

“Dopo essere andata deserta la prima giornata di votazione del 16 maggio 2004, il seggio nella sede di Corso Italia 13 a Trieste è stato costituito ed aperto dalle ore 10 alle ore 20, mentre i seggi di Udine, Pordenone e Gorizia sono rimasti aperti dalle 10 alle 18. Ovunque le votazioni si sono svolte regolarmente”.

Il verbale è firmato da Marina Silvestri, presidente, Claudio Cojutti, segretario, nonché da tre scrutatori la cui firma risulta illeggibile. Né dal verbale è dato desumere chi siano i tre scrutatori.

Pordenone

Questo il testo integrale del verbale:

“Oggi, domenica 23 maggio 2004, alle ore 9,30, sono incominciate le operazioni per la composizione del seggio, alla presenza di Giulio Garau, tesoriere dell'Ordine dei Giornalisti. Sono presenti il presidente Enri Lisetto, la vice presidente Donatella Schettini, la segretaria Alessandra Betto, gli scrutatori: Pietro Angelillo e Alberto Francescut.

Alle 10 il seggio apre regolarmente.

Giulio Garau ha votato a Pordenone. Giampiero Girelli ha votato a Trieste. Roberto Garella ha votato a Pordenone.

Annullata n. 1 scheda rosa.

Annullata n. 1 scheda verde.

Risultano aver votato:

n. professionisti: 17

n. pubblicisti: 8

Alle 18:00 chiude il seggio elettorale”.

Seguono le firme.

Gorizia

Questo il testo integrale del verbale:

“Alle 10 di domenica 23 maggio 2004 si apre il seggio nella Sala Storica dell'Unione Ginnastica Goriziana di Via Rismondo a Gorizia. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare

Sono ammessi al voto 14 professionisti e 16 pubblicisti. Dei pubblicisti, 1 è attualmente iscritto nel registro dei praticanti.

Tutti gli ammessi al voto sono in regola con la quota di iscrizione. Alle 18 sono dichiarate chiuse le operazioni di voto.

restano inutilizzate 4 schede per i professionisti e 2 schede per i pubblicitari precedentemente firmate.

Daniele Benvenuti si incarica di portare all'Ordine di Trieste il materiale di voto”.

Seguono tre firme (senza alcuna indicazione della funzione esercitata): quelle di Francesco Fain, Daniele Benvenuti e Dalia Vodice.

Udine

Il verbale così si apre:

“Addì 23 maggio 2004 (23.05.2004) in Udine nella sede di Via D. Manin 18, alle ore 9,30 si è insediato il seggio elettorale composto dai seguenti giornalisti: Carlo Morandini, presidente, Daniela Del Bianco Rizzardo, Plinio Zilli, Giovanni Trevisan e Luigino Papais scrutatori, convocati per chiamata in base al disposto dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e del regolamento esecutivo (DPR 4 febbraio 1965 n. 115) e successive modificazioni. Inizialmente si provvede alla verifica e al controllo del materiale elettorale, ivi comprese le urne per la votazione, nonché alla vidimazione delle schede. Alle ore 10 hanno inizio le operazioni di voto con l'afflusso dei giornalisti elettori. Alle ore 18,00 si dichiarano concluse le operazioni stesse e si provvede alla chiusura del seggio, con conseguente sigillatura delle urne per il loro trasferimento a Trieste nella sede di Corso Italia 13”.

Dopo alcuni dettagli, seguono le firme del presidente e di tre scrutatori (sui quattro elencati all'inizio del verbale).

Terza convocazione - 30 maggio 2004 Trieste

Il verbale così si apre:

“Dopo la regolare apertura dei seggi a Trieste in Corso Italia 13 e nelle distaccate di Udine, Gorizia e Pordenone si sono concluse regolarmente le operazioni di voto per il ballottaggio. Dopo lo spoglio delle schede, giunte in urne integre dalle sezioni di Udine, Gorizia Pordenone e Trieste, è stato completato il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia per il trien-

nio 2004-2007. Sarà composto dai professionisti Pietro Villotta, Claudio Cojutti, Giulio Garau, Giancarlo Marc, Renato D'Argenio, Andrea Bulgarelli e dai pubblicitari Amos D'Antoni, Maria Stella Malafrente,

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

Giampiero Viezzoli. Per quanto riguarda i revisori dei conti, sono stati eletti per i professionisti Giuseppe Longo e Pietro Angelillo e per i pubblicitari Anna Rina Rusconi. Consiglieri nazionali dell'Ordine sono Federico Oppelli e Guido Barella e per i pubblicitari è stato designato Silvano Bertossi e Andrea Merku”.

Segue in dettaglio il risultato dei voti di ballottaggio e l'indicazione che il “neo Consiglio regionale sarà convocato entro otto giorni per la distribuzione delle cariche”.

Il verbale è firmato da Marina Silvestri, presidente, Claudio Cojutti, segretario, nonché da tre scrutatori la cui firma risulta illeggibile. Né dal verbale è dato desumere chi siano i tre scrutatori.

Pordenone

Questo il testo integrale del verbale:

“Oggi domenica 30 maggio 2004 alle 9,30 si insedia regolarmente il seggio per il turno di ballottaggio. Presidente di seggio è Enri Lisetto, vice presidente Donatella Schettini, segretario Alessandra Betto, scrutatori: Pietro Angelillo e Alberto Francescut.

Svolte tutte le operazioni, il seggio apre regolarmente alle ore 10,00.

Giampaolo Girelli ha votato a Trieste.

Ore 17,38: annullata scheda professionisti.

Alle 18 chiude regolarmente il seggio.

Hanno votato:

14 professionisti e 11 pubblicitari”

Seguono le firme dei componenti il seggio.

Gorizia

Questo il testo integrale del verbale:

“Si costituisce il seggio nella Sala Storica dell'U.G.C. di Via Rismondo a Gorizia. Sono pre-

senti Francesco Fain, Francesca Santoro e Dalia Vodice.

Il seggio si apre alle ore 10. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare. Tutti i votanti sono in regola con la quota di iscrizione.

Sono ammessi al voto 17 professionisti e 18 pubblicitisti. Di questi 1 risulta iscritto all'elenco dei praticanti.

Due schede risultano annullate su richiesta dei votanti per errore di voto e vengono riconsegnate nella busta chiusa.

Alle 18 si chiude il seggio.

Francesco Fain e Francesca Santoro si incaricano di consegnare il materiale della votazione all'Ordine dei Giornalisti a Trieste".

Seguono le firme di Fain, Santoro e Vodice.

Udine

Il verbale così si apre:

"Addì 30 maggio 2004 (trenta maggio 2004) in Udine, nella sala di Via D. Manin 18, alle ore 9,30 si è insediato il seggio elettorale composto dai seguenti giornalisti: Carlo Morandini, presidente, Daniela Del Bianco Rizzardo, Plinio Zilli, Giovanni Trevisan e Luigino Papais scrutatori, convocati per chiamata in base al disposto dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 e del regolamento

esecutivo (DPR 4 febbraio 1965 n. 115) e successive modificazio-

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

ni. Inizialmente si provvede alla verifica e al controllo del materiale elettorale, ivi comprese le urne per la votazione, nonché alla vidimazione delle schede. Alle ore 10 hanno inizio le operazioni di voto con l'afflusso dei giornalisti elettori. Alle ore 18,00 si dichiarano concluse le operazioni stesse e si provvede alla chiusura del seggio, con conseguente sigillatura delle urne per il loro trasferimento a Trieste nella sede di Corso Italia 13".

Nel verbale, tra le altre indicazioni, si legge:

"Va segnalato altresì che il giornalista professionista in pensione Giorgio Zicari e il pubblicitista

Silvio Bini hanno effettuato la votazione dopo aver regolarizzato la posizione finanziaria, come da copie-ricevuta allegate".

E così conclude:

"Non essendovi altro da comunicare, il presente verbale viene convalidato con le firme".

E, in effetti, seguono le firme.

~

L'art. 4 della legge ordinistica così recita:

"L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione deve essere effettuata ...".

Il successivo art. 5 così recita:

"Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori tra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque per iscrizione esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio".

L'art. 6 del regolamento specifica, all'ultimo capoverso, che:

"Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato".

Dalla normativa sopra riportata si deduce che la convocazione dell'assemblea è necessaria non soltanto per indicare a tutti gli iscritti la data, l'ora e il luogo dove si svolgeranno materialmente le elezioni, ma anche perché si provveda alla costituzione dei seggi.

Tale costituzione è certamente incombenza del presidente uscente dell'Ordine, ma, nel caso in cui vengano istituiti - come nel caso in esame - seggi in sedi diversi da quella che ospita l'Ordine, la su richiamata funzione del presidente dell'Ordine deve essere svolta da consiglieri uscenti.

Analogo ragionamento va fatto per quanto riguarda il segretario del seggio, nel senso che per il seggio principale la figura del segretario coincide con quella del segretario uscente dell'Ordine e, nei seggi distaccati, tale carica deve essere ricoperta da consiglieri uscenti.

Al riguardo si legge nella prima parte della lettera di convocazione:

“Avviso di convocazione delle assemblee per le elezioni del Consiglio Regionale e del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, a norma dell'art. 16 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 3.2.1963, sentito il Consiglio nazionale, ha fissato le date per le elezioni dei membri del Consiglio nazionale e le date stesse sono state adottate dal Presidente dell'Ordine Regionale anche per le elezioni del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia.

Questo il relativo calendario:

domenica 16 maggio 2004, in prima convocazione;

domenica 23 maggio 2004, in seconda convocazione, nel caso che nella prima convocazione non sia intervenuta almeno la metà degli iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti e pubblicisti aventi diritto al voto;

domenica 30 maggio 2004, per le eventuali votazioni di ballottaggio.

Le operazioni di voto, con le modalità di seguito specificate, si svolgeranno rispettivamente nella sede del Consiglio Regionale dell'Ordine in Corso Italia 13, a Trieste (terzo piano); a Udine nella sede della Società Filologica Friulana in via Manin 18; a Pordenone alla Propordenone in viale Cossetti 20/A; a Gorizia, nella sede dell'Unione Ginnastica Goriziana, via Rismondo 2.

L'assemblea elettorale è complessivamente valida, in prima convocazione, soltanto se il numero dei votanti, professionisti o pubblicisti, risulti non inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto; in seconda convocazione e nella votazione di ballottaggio l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni sopraindicati a Trieste dalle ore 10 alle ore 20; a Udine, Pordenone e Gorizia dalle ore 10 alle ore 18, intendendosi che al termine dell'orario pre-stabilito potranno ancora esprimere il voto i presenti nelle sedi”.

Dall'esame del su riportato avviso di convocazione si deduce che :

1) correttamente sono state convocate più assemblee nella stessa circoscrizione Friuli Venezia Giulia ed esattamente una per ogni città dove era istituito un seggio;

2) la legge ordinistica e il regolamento di esecuzione non fanno distinzione tra il momento assembleare in cui si procede alla costituzione del seggio e le operazioni di voto vere e proprie e se ne deduce che sono indicati come fasi diverse della stessa assemblea. Per la prima tornata elettorale (quella del 16 maggio) dal verbale di Trieste si ricava per tutti i seggi non già l'interruzione delle operazioni

di voto prima del trascorrere delle otto ore previste dalla legge bensì la constatazione, dopo 4 ore, della impossibilità di procedere alla costituzione dei seggi in quanto non si era presentato nessun elettore. Per le due successive tornate, dai verbali di ciascun seggio, anche se molto succinti e incompleti, si ricava che i presidenti di assemblea hanno proceduto, prima dell'inizio delle operazioni di voto, alla designazione degli scrutatori. Va rilevato che per il seggio di Trieste le votazioni sono indicate dalle ore 10 alle ore 20 (due ore in più rispetto a quanto previsto dalla legge ordinistica) ma questa irregolarità non è

eccepita dai ricorrenti né nel ricorso originario né nella “memoria aggiuntiva” e quindi non può essere motivo di annullamento delle elezioni.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

Inoltre:

1) a Trieste e a Gorizia sembra che tutto abbia avuto inizio alle ore 10, altrove le cose sono andate diversamente: a Udine il seggio si è insediato alle ore 9,30; a Pordenone “alle ore 9,30 sono incominciate le operazioni per la composi-

zione del seggio” (fanno fede i verbali);

2) per quanto riguarda i segretari di seggio, dai verbali si evince che a Trieste tale funzione è stata svolta da Claudio Cojutti, consigliere segretario uscente;

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

a Udine e a Gorizia il verbale non indica alcun segretario ed è da presu-

mere che tale funzione sia stata svolta da uno degli scrutatori, non consiglieri uscenti; a Pordenone la funzione è stata svolta da Alessandra Betto che risulta non essere consigliere uscente. La norma, pertanto, è stata rispettata soltanto per il seggio di Trieste. Ma rispetto a queste irregolarità può valere il principio generale di conservazione degli atti giuridici;

3) per quanto riguarda gli altri componenti di seggio, sempre dai verbali si rileva:

a Trieste: la presidenza del seggio è stata assunta da Marina Silvestri; gli scrutatori sono stati in numero di tre (anziché quattro) e non è dato sapere chi siano stati dal momento che le firme risultano illeggibili. Va tuttavia osservato che l'art. 5 delle legge ordinistica stabilisce che “durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale”;

a Udine: la presidenza è stata assunta da Carlo Morandini anziché da Plinio Zilli (per anzianità di iscrizione). Ma come ha ricordato nella sua audizione Villotta, gli stessi designati, quando sono molto anziani, chiedono essi stessi di non essere nominati presidenti. Plinio Zilli, al momento delle votazioni, aveva 78 anni. Dei quattro scrutatori, uno (Luigino Papais) non firma né il verbale del 23 né quello del 30. Va però rilevato che la legge impone la firma del presidente e del segretario, mentre le firme degli scrutatori si possono aggiungere oppure no;

a Pordenone: la presidenza è stata assunta da Enri Lisetto anziché da Pietro Angelillo (per anzianità di iscrizione). Angelillo, al momento delle votazioni, aveva 64 anni ed è da presumere che, come nel caso di Udine, egli stesso abbia rinunciato a svolgere la funzione di presidente. È stata nominata una vice presidente nella per-

sona di Donatella Schettini. La carica non è prevista, ma non è nemmeno vietata. Anche nelle elezioni politiche e amministrative è usuale che il presidente di seggio nomini tra gli scrutatori un vicepresidente. Anche a voler considerare la Betto tra gli scrutatori, costoro sono stati in numero di tre anziché quattro. Ma come si è già ricordato durante le elezioni l'ufficio elettorale può funzionare anche con tre componenti;

a Gorizia: il seggio risulta costituito soltanto da tre persone: per il 23 maggio da Francesco Fain, Dalia Vodice e Daniele Benvenuti; per il 30 maggio dagli stessi Fain e Vodice e da Francesca Santoro che ha sostituito Benvenuti. Ma della sostituzione del Benvenuti con la Santoro non c'è indicazione alcuna nel corpo del verbale. Così come non c'è indicazione alcuna della funzione svolta da coloro i quali hanno firmato i verbali. Cioè non si sa chi sia stato il presidente, chi il segretario e chi gli scrutatori.

~

Occorre ora esaminare alcuni punti del ricorso non trattati in precedenza.

1) I ricorrenti lamentano genericamente, cioè senza indicare a quale seggio riferire l'anomalia, la mancanza, in almeno quattro casi, della firma dello scrutatore accanto al nome del votante (e ciò in difformità a quanto previsto dall'art. 11 del regolamento). Il rilievo è riferito alla tornata elettorale del 23 maggio.

Dalla memoria depositata dai controinteressati e datata 16 settembre 2004 si rileva che quanto lamentato dai ricorrenti è accaduto a Udine.

“La mancanza delle 4 firme – si legge nella memoria – non è stata ritenuta invalidante in fase di spoglio né dagli scrutatori, né da coloro che vi assistevano, tra i quali anche il ricorrente Roberto Cannalire che pur chiese ed ottenne che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicitari venisse fatto una seconda volta per controllo”.

Si osserva in proposito: il fatto che la mancanza delle quattro firme non sia stata ritenuta invalidante in fase di spoglio da chicchessia è elemento oltremodo marginale soprattutto se riferito al ricorrente Roberto Cannalire il quale, non essendo componente del seggio, mai avrebbe

potuto accorgersi, seduta stante, della discordanza tra il numero dei votanti e il numero delle firme degli scrutatori apposte sugli elenchi degli iscritti. Che poi il Cannalire abbia chiesto e ottenuto che lo spoglio delle schede relative all'elezione del revisore dei conti pubblicitaria venisse fatto una seconda volta, per controllo, è cosa che esula dal rilievo mosso.

Vero è invece – e in ciò si concorda con quanto affermato nella citata memoria difensiva – che l'eventuale nullità di quattro voti non influirebbe sul risultato finale. Ciò con riferimento al principio della prova di resistenza.

Sempre nel primo motivo di reclamo i ricorrenti lamentano che chi esercitava il diritto di voto non apponeva la propria firma su alcun registro né che gli sia stato rilasciato un certificato elettorale né che abbia ritirato un qualcosa che potesse comprovare la sua presenza al seggio e, quindi, la sua partecipazione al voto.

Il rilievo è infondato perché nessuna norma di legge o regolamento – avuto riguardo alla legge ordinistica, che è legge speciale – impone una tale procedura. Sul punto, pertanto, si concorda con quanto affermato nella memoria dei controinteressati.

2) I ricorrenti lamentano che nella tornata del 23 maggio non si sia ritenuto di annullare alcuni voti espressi con soltanto il cognome, e non anche il nome, dato che nell'elenco dei pubblicitari risultano iscritti Merkù Andrea e Merkù Jasna, sua sorella.

Il rilievo è ritenuto dai controinteressati infondato dal momento che

“per un principio generale a tutti noto, gli scrutatori devono, nell'attribuzione dei voti, tenere conto della volontà dell'elettore”.

Posto che, come si rileva da più parti del fascicolo degli atti e dalla stessa memoria dei controinteressati, è stata effettuata propaganda elettorale scritta e orale nei luoghi adiacenti ai seggi, sembra ragionevole poter concordare con quanto sostenuto dai controinteressati stessi.

E ciò per due motivi: 1) dai “documenti e volantini di propaganda elettorale l'unico candidato a tale carica risultava Andrea (detto Andro) Mer-

kù”; 2) Jasna Merkù, a maggio del 2004, era certamente ineleggibile non avendo maturato i cinque anni di iscrizione all'Ordine.

3) Altro motivo di ricorso riguarda il fatto che, al ballottaggio, sulle schede non erano stati riportati i nominativi di coloro che concorrevano alla elezione. E di più:

“nelle schede usate per il ballottaggio era contenuto lo stesso numero di righe (vuote) usato nella prima tornata e, pertanto, un numero di righe per esprimere preferenze superiore ai posti rimasti disponibili ... generando con ciò confusione negli elettori”.

Ulteriore “confusione”, a parere dei ricorrenti, era determinata con riguardo alla elezione dei revisori dei conti: il revisore pubblicitario era stato eletto al primo turno, e quindi non si svolgeva alcun ballottaggio; il revisore professionista da eleggere era uno e le righe erano due.

In proposito i controinteressati sostengono che

“la legge e il regolamento non contengono indicazioni circa le modalità di composizione delle schede”.

Quanto sostenuto dai controinteressati è contraddetto – a proposito della elezione del Consiglio regionale e del Collegio dei revisori dei conti - dall'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica che, all'ultimo capoverso, così recita: “Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicitari debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio e in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere”;

è contraddetto, per quanto riguarda la elezione dei consiglieri nazionali, dall'art. 16 dello stesso regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica che, al penultimo capoverso, così recita: “Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione”.

**Elettorali - Strumentalità
delle forme
e prove di resistenza**

D'altro canto, che gli artt.8 e 16 del regolamento siano stati violati è implicitamente ammesso dagli stessi controinteressati i quali, nella memoria difensiva a loro firma, scrivono:

“nella fattispecie le schede di ballottaggio, compilate sulla traccia delle schede utilizzate nelle elezioni ordinistiche dei decenni precedenti, portavano stampate soltanto alcune righe sulle quali gli elettori potevano esprimere i loro voti perché i nomi dei candidati in ballottaggio e il numero massimo delle preferenze da esprimere erano segnalati in avvisi ben affissi in più copie nelle sedi di voto e gli scrutatori hanno indicato singolarmente a tutti gli elettori la loro dislocazione e l'importanza di attenersi alle indicazioni”.

In conclusione può dirsi che, avuto riguardo al principio della “strumentalità delle forme” più volte sancito e ribadito dal Consiglio di Stato, la violazione lamentata dai ricorrenti sul punto è provata in atti, ma non costituisce di per sé motivo di annullamento delle elezioni, in relazione soprattutto ai meccanismi posti in essere nei seggi perché venisse fugata ogni possibile confusione. Ciò anche se di quanto affermato dai controinteressati non c'è traccia nei verbali.

Va rilevato, in ogni caso, che non risultano schede annullate per un

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

numero di preferenze superiore ai consiglieri o ai revisori da eleggere.

È ovvio che sarebbe stato quanto meno opportuno attuare il disposto degli articoli sopra citati.

4) Altro motivo di ricorso si riferisce al fatto che “ad aggravare in maniera pesante e sostanziale la situazione, costituendo un sicuro motivo di distorsione del voto – oltre che un'azione a nostro avviso assolutamente deplorabile sul piano deontologico – è intervenuta poi, proprio nei giorni precedenti il ballottaggio, la propaganda elettorale a senso unico del presidente uscente Piero Villotta, effettuata su carta intestata dell'Ordine regionale e inviata ai colleghi professionisti nelle loro sedi di lavoro ... a favore dei soli tre candidati a lui graditi, escludendo arbitraria-

mente e di fatto discriminando gli altri tre colleghi ... ufficialmente partecipanti al ballottaggio! ...”.

In proposito i controinteressati, nella memoria difensiva a loro firma, così affermano:

“Va subito detto che prima delle elezioni il Villotta aveva inviato su sua carta intestata personale ed a sue spese una lettera ai colleghi professionisti in cui chiedeva che, qualora i colleghi avessero voluto rielegerlo alla carica, eleggessero anche la ‘squadra’ con la quale aveva operato e ne indicava i nomi.

In sede di ballottaggio è sembrato naturale al Villotta sollecitare il voto per i colleghi della sua “squadra” non eletti al primo turno. La nota era sì inopinatamente finita su carta intestata dell'Ordine ma era firmata semplicemente ‘Piero Villotta’ a titolo personale e non in via ufficiale come “presidente”.

In ogni caso qualora nella vicenda si volesse individuare una responsabilità oggettiva o un dolo del Villotta ciò atterrebbe le valutazioni deontologiche e non certo la validità dell'elezione”.

Il difensore dei controinteressati, a sua volta, così scrive:

“Il presidente non ha mandato ‘missive pubblicitarie’ ma ha semplicemente inviato prima delle elezioni una sua lettera personale, su sua carta intestata ed a sue spese, a tutti i colleghi professionisti nella quale chiedeva sostanzialmente ai colleghi che volevano rinnovargli la fiducia, di votare i membri della sua ‘squadra’ ideale (si può leggere la lista). In occasione del ballottaggio, quando Villotta era già stato eletto, nella sede di Trieste aveva realizzato per affiggerla all'albo degli annunci (e non per inviarla ed essa mai è stata inviata) una nota personale che invitava a votare per i membri della sua ‘squadra’ (o lista) che non erano passati al primo turno.

Poiché non è apparso elegante allo stesso presidente e al segretario del seggio (Cojutti) che tale nota fosse vergata su carta intestata dell'Ordine, sulla quale era stata inizialmente redatta, si è immediatamente pensato di ritirarla. Quando si è andati all'albo degli annunci, però, una ‘mano ignota’ l'aveva già portata via. Uguale nota è stata riprodotta poi su carta intestata personale del

presidente e affissa assieme ad altre note di propaganda elettorale (si specifica che l'albo degli annunci non era posto nel seggio elettorale, ma nell'ufficio di segreteria e nel vestibolo)".

Non si tratta proprio di una "nota riprodotta", ma il particolare non è significativo.

È significativo, invece, che la lettera incriminata, scritta a macchina su carta intestata dell'Ordine, fosse indirizzata "Ai colleghi professionisti - Loro sedi".

Comunque, questo è il testo:

Cari colleghi,
mentre vi ringrazio per il consenso che avete dato ai membri del Consiglio uscente che si sono ricandidati per il rinnovo degli organi dell'Ordine nell'intento di dare ad esso sempre maggior autonomia, autorevolezza e operatività, vi ricordo che domenica 30 maggio si vota di nuovo per il ballottaggio e che i nostri colleghi candidati che vanno al voto domenica e che insieme a Cojutti, Garau, Barella, Oppelli, Longo e me Dovranno completare la squadra dei professionisti impegnati nell'Ordine sono:

Bulgarelli, D'Argenio, Marc

Non si possono esprimere più di tre preferenze.

Vi ringrazio per il consenso, o comunque per l'attenzione che vorrete ancora esprimermi.

Vostro

Piero Villotta

La lettera è datata Trieste 28 maggio 2004 e in alto, scritta a mano, reca la seguente dicitura: "All'Albo".

In relazione a quanto precede occorre puntualizzare che, a seguito di un esposto presentato da uno dei due ricorrenti unitamente ad altri giornalisti, è stato investito il Consiglio del Veneto del problema deontologico riferito alla iniziativa intrapresa da Pietro Villotta di sollecitare il voto per alcuni candidati al ballottaggio. L'esposto è presentato anche perché vengano valutate "eventuali ulteriori responsabilità di altri 'attori' in qualità di componenti del Consiglio regionale dell'Ordine, per difetto di vigilanza o eventuale aperta complicità".

Sul punto specifico il problema si pone nel valu-

tare o meno il comportamento di Pietro Villotta dal punto di vista amministrativo, ovvero con riferimento ai motivi di gravame firmati dai ricorrenti Braulin e Cannalire.

Nel ricorso l'argomento viene sollevato come "sicuro motivo di distorsione del voto" ... in conseguenza della "propaganda elettorale a senso unico del presidente uscente Piero Villotta".

Delimitata così l'indagine in questa sede, si può affermare che quanto lamentato dai ricorrenti non costituisce, di per sé, motivo di nullità delle elezioni.

Anche perché sono reciproche, in atti, le accuse di propaganda elettorale.

A tal proposito è opportuno evidenziare che non è consentito effettuare propaganda elettorale nei locali adibiti a seggio, comprendendo in essi locali tutti quei luoghi utilizzati per esprimere il voto.

Elettorali - Strumentalità delle forme e prove di resistenza

~

In base al cosiddetto principio della "strumentalità delle forme" e al cosiddetto principio della "prova di resistenza", che sono parte di una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le irregolarità riscontrate in particolare sulla composizione dei seggi e contestate dai ricorrenti soprattutto nella "memoria aggiuntiva" non sono tali da determinare l'annullamento delle elezioni.

Afferma in proposito la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV 10 novembre 2003 n. 7203: "...in materia di operazioni elettorali (nel cui ambito non si può procedere ad annullamento se questo non sia espressamente stabilito dalla legge) vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, dal quale discende che sono rilevanti, fra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, atteso che la nullità delle operazioni può essere ravvisata solo quando mancano elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato. (ad es. cfr. V Sez. 15.9.2001 n. 4830)

In base a tale principio consolidata giurisprudenza ha dichiarato che non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali quei vizi (anche inerenti alla regolare composizione del seggio: cfr. ad es. V Sez. 10.3.1997 n. 251) da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico o compressione alla libera espressione del voto”.

Nel caso delle elezioni nella circoscrizione del Friuli-Venezia Giulia le irregolarità riscontrate non hanno comportato pregiudizio di livello garantistico delle operazioni elettorali.

Quanto alla cosiddetta prova di resistenza, è opportuno fare riferimento alla netta differenza di voti conseguiti dai candidati eletti e da quelli non eletti.

Per il C.N. professionisti l'ultimo degli eletti (Barella) ha ottenuto 87 voti e la prima dei non eletti (Capuzzo) 44 (43 in meno). Per il C.N.

pubblicisti l'ultimo degli eletti (Merkù) ha ottenuto 154 voti e il primo dei non eletti (Firmiani) 91 (63 in meno). Per il C.R. professionisti l'ultimo degli eletti (D'Argenio) ha ottenuto 81 voti e il primo dei non eletti (Borando) 39 (42 in meno). Per il C.R. pubblicisti l'ultimo degli eletti (Viezzoli) ha ottenuto 135 voti e il primo dei non eletti (il ricorrente Cannalire) 92 (43 in meno). Sono differenze capaci di resistere a qualsiasi prova di resistenza.

P.Q.M.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentiti i controinteressati Piero Villotta e Claudio Cojutti, assistiti dall'avv. Caterina Malavenda, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso di Giorgio Braulin e Roberto Cannalire.

C.N. 9.2.2005.



CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI

ORDINE DEI GIORNALISTI

MASSIMARIO
2006

NELL'ALLEGATO CD-ROM
DECISIONI, DOCUMENTI,
GIURISPRUDENZA DAL 1996,
MASSIMARI 2005 e 2006

a cura di
SARO OCERA



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA



Centro di Documentazione Giornalistica

00186 Roma - Piazza di Pietra, 26 - tel. 066791496 - fax 066797492
www.cdgweb.it - info@cdgweb.it

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493

Il Massimario è stato curato da
Saro Ocera (consigliere nazionale dell'Ordine),
Anna Latini e Raffaella Giannelli (ufficio ricorsi),
con la collaborazione di Valeria Falcone (ufficio studi e documentazione)
e Mariolina Ruggio (elaborazioni al computer)

SOMMARIO

■ Introduzione di Saro Ocera	pag. 7
■ Indice	pag. 9
■ 1.	
Tenuta Albo (52)	
1-1 Registro praticanti (31)	pag. 21
1-2 Elenco professionisti (0)	pag. 30
1-3 Elenco pubblicisti (18)	pag. 31
1-4 Elenco speciale (3)	pag. 36
■ 2.	
Deontologia (26)	pag. 39
■ 3.	
Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali (24)	pag. 51
■ 4.	
Decisioni richiamate nelle massime (33)	pag. 59
■ 5.	
Appendice	
Indicazioni per la consultazione del cd-rom (sommari di pronunce del Garante, massime della Corte di Cassazione, legge n. 281/2006 sulle intercettazioni telefoniche, Massimario 2005 e riproduzione della sezione a stampa del Massimario 2006)	pag. 143

Contenuti del cd-rom:

- sommari di pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, così come ricavati dal volume "privacy e giornalismo" edizione 2006, approntato dall'ufficio del Garante, e per esso dal consigliere Mauro Paissan, nonché dal sito web dello stesso garante (i testi integrali delle pronunce sono reperibili nel citato volume e nello stesso sito web)
- 24 massime di altrettante sentenze della Corte di Cassazione del 2006 relative a: "diffamazione a mezzo stampa ed esercizio del diritto di cronaca" e "lavoro giornalistico"
- legge n.281/2006 sulle intercettazioni telefoniche
- Massimario 2005:
 - Prefazione
 - Introduzione
 - 92 massime (47 per la tenuta dell'albo, 21 per la deontologia e 24 per contenzioso generale - vizi procedurali - ricorsi elettorali)
 - 5 decisioni richiamate nelle massime
 - 173 decisioni in materia di ricorsi dal 1996 al 2004 (praticanti, professionisti, pubblicisti, elenco speciale, pubblicità, diritto di cronaca, minori e soggetti deboli, stampa pornografica, contenzioso generale, vizi procedurali e ricorsi elettorali)
 - 14 documenti approvati dal Consiglio Nazionale
 - 6 decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione
- Riproduzione della sezione a stampa del Massimario 2006

N.B.: Per facilitare la consultazione del cd-rom le varie sezioni sono state coordinate cronologicamente e per tipologie.

Introduzione

In questo secondo numero (il primo è stato relativo al 2005) il Massimario si occupa delle decisioni emesse dal Consiglio Nazionale nel 2006 nonché dei documenti e della giurisprudenza riferiti allo stesso anno.

Rispetto al primo numero, ci sono alcune rilevanti novità:

- la pubblicazione riporta anche i sommari di 69 pronunce del Garante in materia di “privacy e giornalismo”. Essi sono ricavati dall’omonimo volume e dal sito web dello stesso Garante;
- 24 massime relative ad altrettante sentenze emesse nel 2006 dalla Corte di Cassazione: 22 in tema di diffamazione a mezzo stampa ed esercizio del diritto di cronaca e 2 in tema di lavoro giornalistico;
- la legge n.281/2006 sulle intercettazioni telefoniche;
- la riproposizione nel cd-rom 2006 sia del Massimario 2005 che di quello del 2006 in modo da fornire al lettore un quadro completo dell’attività del Consiglio Nazionale a partire dal 1996, massime 2005 comprese.

Il Massimario 2006 si compone di:

- 102 massime ricavate da altrettante decisioni del Consiglio Nazionale (31 per i praticanti, 18 per i pubblicisti, 3 per l’elenco speciale, 26 per la deontologia e 24 per il contenzioso generale e i vizi procedurali);
- 33 decisioni riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza, e di cui alle relative massime;
- indice ed elenchi per la consultazione della pubblicazione sia delle parte a stampa sia per quella contenuta nel cd-rom.

Saro Ocera

INDICE

■ 1. Tenuta Albo (52)

1-1 REGISTRO PRATICANTI (31)

- 1-1-1. Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore) pag. 21
- C.N. 30 marzo 2006 n.10
 - *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- 1-1-1. II pag. 21
- C.N. 30 marzo 2006 n.11
 - *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- 1-1-1. III pag. 21
- C.N. 30 marzo 2006 n.12
 - *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- 1-1-1. IV pag. 21
- C.N. 30 marzo 2006 n.13
 - *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- 1-1-1. V pag. 22
- C.N. 30 marzo 2006 n.17
 - *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-1. VI pag. 22
- C.N. 30 marzo 2006 n.18
 - *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-1. VII pag. 22
- C.N. 30 marzo 2006 n.19
 - *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-1. VIII pag. 22
- C.N. 3 ottobre 2006 n.75
 - *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- 1-1-2. Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro pag. 22
- C.N. 30 marzo 2006 n.14
 - *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 1-1-3. Quando un programmatore registra è tirocinante di fatto pag. 23
- C.N. 30 marzo 2006 n.15
 - *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3. II pag. 23
- C.N. 30 marzo 2006 n.16
 - *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*

- 1-1-3. III pag. 24
 • C.N. 31 marzo 2006 n.23
 • *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3. IV pag. 24
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.79
 • *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3. V pag. 24
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.80
 • *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-4. Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato pag. 24
 • C.N. 31 marzo 2006 n.20
 • *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*
- 1-1-5. Requisiti per l'iscrizione quale freelance pag. 25
 • C.N. 31 marzo 2006 n.21
 • *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2002*
- 1-1-6. Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico pag. 25
 • C.N. 31 marzo 2006 n.22
 • *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- 1-1-7. Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta pag. 26
 • C.N. 5 luglio 2006 n.67
 • *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- 1-1-8. Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo pag. 26
 • C.N. 5 luglio 2006 n.68
 • *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-1-8. II pag. 26
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.82
 • *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- 1-1-8. III pag. 26
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.83
 • *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- 1-1-9. Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale pag. 26
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.69
 • *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- 1-1-10. Giornali on line: validi se registrati pag. 27
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.72
 • *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- CONFORME** pag. 27
 • C.N. 20 dicembre 2006 n.120
 • *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- 1-1-11. Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio pag. 27
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.73
 • *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*
- 1-1-12. Compiuta pratica: no per attività da free lance pag. 27
 • C.N. 3 ottobre 2006 n.74
 • *Respinto ricorso Federico Zacagnoni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*

1-1-13. L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo	pag. 28
• C.N.3 ottobre 2006 n.76	
• <i>Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006</i>	
1-1-14. Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale	pag. 28
• C.N. 3 ottobre 2006 n.77	
• <i>Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005</i>	
1-1-14. II	pag. 28
• C.N. 3 ottobre 2006 n.81	
• <i>Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera ordine Lazio 10.11.2005</i>	
1-1-15. Attività collaborativa e praticantato	pag. 28
• C.N. 3 ottobre 2006 n.78	
• <i>Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005</i>	
1-1-16. Una delibera revocata è nulla ab origine	pag. 29
• C.N. 15 novembre 2006 n.106	
• <i>Respinto ricorso Diego David avverso delibera ordine Piemonte 27.5.2006</i>	
1-2 ELENCO PROFESSIONISTI (0)	
Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti	pag. 30
1-3 ELENCO PUBBLICISTI (18)	
1-3-1. L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa	pag. 31
• C.N. 31 maggio 2006 n.46	
• <i>Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004</i>	
CONFORME	pag. 31
• C.N. 31 maggio 2006 n.48	
• <i>Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004</i>	
CONFORME	pag. 31
• C.N. 31 maggio 2006 n.50	
• <i>Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005</i>	
CONFORME	pag. 31
• C.N. 15 novembre 2006 n. 102	
• <i>Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005</i>	
1-3-2. Legge 150/2000 e iscrizione all'albo	pag. 31
• C.N. 31 maggio 2006 n.47	
• <i>Respinto ricorso Claudio Zozì avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004</i>	
1-3-3. Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione	pag. 32
• C.N. 31 maggio 2006 n.55	
• <i>Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005</i>	
1-3-4. Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione	pag. 32
• C.N. 31 maggio 2006 n.57	
• <i>Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005</i>	
1-3-5. Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo	pag. 32
• C.N. 31 maggio 2006 n.58	
• <i>Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006</i>	

- 1-3-6. Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica** pag. 32
- C.N. 15 novembre 2006 n.103
 - *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 1-3-7. House organ e mediazione giornalistica** pag. 33
- C.N. 15 novembre 2006 n.104
 - *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*
- 1-3-8. Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione** pag. 33
- C.N. 15 novembre 2006 n.105
 - *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*
- 1-3-9. Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo** pag. 33
- C.N. 15 novembre 2006 n.109
 - *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- CONFORME** pag. 33
- C.N. 15 novembre 2006 n.110
 - *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- CONFORME** pag. 34
- C.N. 15 novembre 2006 n.118
 - *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*
- CONFORME** pag. 34
- C.N. 15 novembre 2006 n.119
 - *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*
- 1-3-9. II** pag. 34
- C.N. 20 dicembre 2006 n.121
 - *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- 1-3-10. Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo** pag. 34
- C.N. 15 novembre 2006 n.108
 - *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- 1-3-11. Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo** pag. 34
- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
 - *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- 1.4 ELENCO SPECIALE (3)**
- 1-4-1. Requisiti per l'iscrizione** pag. 36
- C.N. 30.5.2006 2006 n.34
 - *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*
- 1-4-2. Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita** pag. 36
- C.N. 31.5.2006 2006 n.51
 - *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*
- 1-4-3. Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28** pag. 36
- C.N. 15.11.2006 n.107
 - *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*

■ 2. Deontologia (26)

- 2-1. ARRESTATO MENTRE RISCUOTE IL PIZZO: RADIAZIONE** pag. 39
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
 - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*

2-2. INCOMPATIBILITÀ TRA CONDOTTA DEL GIORNALISTA E PERMANENZA NELL'ALBO	pag. 39
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 23.febbraio 2006 n. 4 • <i>Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato</i> 	
2-3. INCOMPATIBILITÀ PER LA PERMANENZA NELL'ALBO: RADIAZIONE	pag. 40
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 marzo 2006 n.25 • <i>Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005</i> 	
2-4. RESPONSABILITÀ DI UN DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	pag. 40
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 marzo 2006 n.26 • <i>Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004</i> 	
2-5. È PUNIBILE CHI DÀ UNA INFORMAZIONE LESIVA DEI DIRITTI DELLA PERSONA	pag. 41
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.36 • <i>Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003</i> 	
2-6. SE LE VITTIME DI UN EPISODIO DI VIOLENZA NON SONO IDENTIFICABILI NON C'È VIOLAZIONE DEONTOLOGICA	pag. 41
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.37 • <i>Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003</i> 	
CONFORME	pag. 41
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.38 • <i>Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003</i> 	
2-7. INSULTI E ATTACCHI PERSONALI CONTRO COLLEGHI: CENSURA	pag. 42
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.40 • <i>Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001</i> 	
2-8. ARCHIVIAZIONE IN SEDE PENALE E VIOLAZIONE DEONTOLOGICA: COESISTENZA	pag. 42
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.41 • <i>Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002</i> 	
2-9. COMMISTIONE TRA MESSAGGIO PUBBLICITARIO E MESSAGGIO GIORNALISTICO: AVVERTIMENTO	pag. 42
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30 maggio 2006 n.42 • <i>Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004</i> 	
CONFORME	pag. 43
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 maggio 2006 n.43 • <i>Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003</i> 	
2-10. UN DIRETTORE NON PUÒ OFFENDERE IL CORPO REDAZIONALE: AVVERTIMENTO	pag. 43
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 maggio 2006 n.44 • <i>Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004</i> 	
2-11. METTERE IN MOSTRA UN FAX COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – CENSURA	pag. 43
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 maggio 2006 n.45 • <i>Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004</i> 	
2-12. POTERE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA E DEONTOLOGIA	pag. 44
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31 maggio 2006 n.59 • <i>Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto</i> 	
2-13. UN CASO DI NON RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO	pag. 44
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 5.7.2006 n. 65 • <i>Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003</i> 	

- 2-14. IL RAVVEDIMENTO ATTENUA LA SANZIONE** pag. 44
- C.N. 5.7.2006 n. 66
 - *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- 2-15. MOROSITÀ E CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE CON DIFFIDA** pag. 45
- C.N. 3.10.2006 n.84
 - *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- CONFORME** pag. 45
- C.N. 15.11.2006 n.99
 - *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- CONFORME** pag. 45
- C.N. 15.11.2006 n.100
 - *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*
- 2-16. CUMULO DI INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ** pag. 45
- C.N. 15.11.2006 n.85
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- 2-17. IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER QUOTE PREGRESSE INTERROMPE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE** pag. 46
- C.N. 15.11.2006 n.88
 - *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- CONFORME** pag. 46
- C.N. 15.11.2006 n.95
 - *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- 2-18. LA PROPAGANDA ELETTORALE NON RIENTRA NEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ORDINE** pag. 46
- C.N. 15.11.2006 n.101
 - *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- 2-19. ARTICOLO REDATTO DA UN NON GIORNALISTA: NE RISPONDE IL DIRETTORE** pag. 46
- C.N. 21.12.2006 n.123
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- 2.20. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL DIRETTORE** pag. 47
- C.N. 21.12.2006 n.125
 - *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- 2.21. COMMISTIONE TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ: AVVERTIMENTO** pag. 47
- C.N. 21.12.2006 n.124
 - *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*

■ 3

Contenzioso generale - Vizi procedurali e Ricorsi elettorali (24)

- 3-1. SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO AL CNOG** pag. 51
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
 - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- 3-2. QUANDO NON PUÒ ESSERE ESAMINATA UNA ISTANZA DI SOSPENSIVA CAUTELARE** pag. 51
- C.N. 23.2.2006 n.8
 - *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-2. II** pag. 51
- C.N. 23.2.2006 n.9
 - *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*

3-3. INATTIVITÀ PROFESSIONALE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO	pag. 52
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30.5.2006 n.33 • <i>Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002</i> 	
3-4. IMPROCEDIBILITÀ DI UN RICORSO PER MANCATA REGOLARIZZAZIONE	pag. 52
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30.5.2006 n.35 • <i>Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005</i> 	
3-5. RICORSO DA "ARCHIVIARE" SE L'ATTO È IMPROCEDIBILE	pag. 52
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30.5.2006 n.35 • <i>Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005</i> 	
3-6. NOTIFICA EX ART.143 C.P.C. E TERMINI PER RICORRERE AL CNOG	pag. 53
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 30.5.2006 n.39 • <i>Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005</i> 	
3-7. IMPROPONIBILITÀ DI UN RICORSO	pag. 53
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31.5.2006 n.52 • <i>Improporzionabile ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005</i> 	
CONFORME	pag. 53
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31.5.2006 n.53 • <i>Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato</i> 	
3-8. MANCATA APERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: DELIBERA NULLA	pag. 53
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 31.5.2006 n.60 • <i>Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005</i> 	
3-9. SE MANCANO ALCUNI ADEMPIMENTI IL RICORSO È IMPROCEDIBILE	pag. 54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 5.7.2006 n. 63 • <i>Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.2003</i> 	
CONFORME	pag.54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 15.11.2006 n.90 • <i>Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006</i> 	
CONFORME	pag. 54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 15.11.2006 n.91 • <i>Respinto ricorso Elisis Trevisan per improcedibilità avverso "silenzio inadempimento" Ordine Lombardia su esposto</i> 	
CONFORME	pag. 54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 15.11.2006 n.96 • <i>Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006</i> 	
CONFORME	pag. 54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 20.12.2006 n.115 • <i>Respinto ricorso Giovanna Ciccari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006</i> 	
3-10. FUORI TERMINE: RICORSO IRRICEVIBILE	pag. 54
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 5.7.2006 n. 64 • <i>Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004</i> 	
CONFORME	pag. 55
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 15.11.2006 n.89 • <i>Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005</i> 	
CONFORME	pag. 55
<ul style="list-style-type: none"> • C.N. 15.11.2006 n.92 • <i>Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006</i> 	

- CONFORME** pag. 55
- C.N. 15.11.2006 n.97
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*
- CONFORME** pag. 55
- C.N. 15.11.2006 n.98
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*
- 3-11. CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE: ARCHIVIAZIONE DEL RICORSO** pag. 55
- C.N. 15.11.2006 n.93
 - *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- CONFORME** pag. 55
- C.N. 15.11.2006 n.94
 - *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- 3-12. NORME REGOLAMENTARI CONFLIGGENTI E PRESCRIZIONE** pag. 55
- C.N. 20.12.2006 n.116
 - *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*
- 3-13. NON SEMPRE CARICHE E FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIUSTIFICANO LA INATTIVITÀ PROFESSIONALE** pag. 55
- C.N. 20.12.2006 n.122
 - *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*

■ 4

Decisioni richiamate nelle massime (33)

- 4-1. NON VALIDA L'ATTIVITÀ DI TECNICO DI PRODUZIONE (MONTATORE)** pag. 59
- C.N. 30 marzo 2006 n.10
 - *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- 4-1. II** pag. 61
- C.N. 30 marzo 2006 n.12
 - *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- 4-1. III** pag. 63
- C.N. 30 marzo 2006 n.17
 - *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 4-2. QUANDO L'ATTIVITÀ DI FREELANCE È IDONEA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO** pag. 65
- C.N. 30 marzo 2006 n.14
 - *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 4-3. QUANDO UN PROGRAMMISTA REGISTA È TIROCINANTE DI FATTO** pag. 68
- C.N. 30 marzo 2006 n.15
 - *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 4.3. II** pag. 71
- C.N. 3 ottobre 2006 n.79
 - *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 4.4. CUMULABILITÀ TRA MASTER IN GIORNALISMO E PRATICANTATO TRADIZIONALE** pag. 73
- C.N. 3 ottobre 2006 n.69
 - *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- 4.5. L'ISCRIZIONE DA FREELANCE NON PUO' AVERE EFFETTO RETROATTIVO** pag. 75
- C.N. 3 ottobre 2006 n.76
 - *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

- 4.6. UNA DELIBERA REVOCATA È NULLA AB ORIGINE pag. 77
- C.N. 15 novembre 2006 n.106
 - *Respinto ricorso Diego David avverso delibera Ordine Piemonte 27.5.2006*
- 4.7. L'UFFICIO COMUNICAZIONE È COSA DIVERSA DALL'UFFICIO STAMPA pag. 78
- C.N. 31 maggio 2006 n.46
 - *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*
- 4.7. II pag. 79
- C.N. 31 maggio 2006 n.46
 - *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*
- 4.8. LEGGE 150/2000 E ISCRIZIONE ALL'ALBO pag. 80
- C.N. 31 maggio 2006 n.47
 - *Respinto ricorso Claudio Zozi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*
- 4.9. PRODUZIONE E RETRIBUZIONE: ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO pag. 82
- C.N. 15 novembre 2006 n.109
 - *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- 4.10. LEGGE 150/2000: LIMITE TEMPORALE PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO pag. 83
- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
 - *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- 4.11. QUANDO UNA PUBBLICAZIONE RIENTRA NELLE PREVISIONI DELL'ART.28 pag. 85
- C.N. 15 novembre 2006 n.107
 - *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*
- 4.12. ARRESTATO MENTRE RISCUOTE IL PIZZO-SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE LEGITTIMATO A PROPORRE RICORSO AL CNOG pag. 86
- C.N. 23 febbraio 2006 n.3
 - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania 30.5.2005*
- 4.13. INCOMPATIBILITÀ TRA CONDOTTA DEL GIORNALISTA E PERMANENZA NELL'ALBO pag. 88
- C.N. 23 febbraio 2006 n.4
 - *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*
- 4.14. INCOMPATIBILITÀ PER LA PERMANENZA NELL'ALBO: RADIAZIONE pag. 96
- C.N. 31 marzo 2006 n.25
 - *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*
- 4.15. RESPONSABILITÀ DI UN DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO: SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE pag. 106
- C.N. 31 marzo 2006 n.26
 - *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- 4.16. È PUNIBILE CHI DÀ UNA INFORMAZIONE LESIVA DEI DIRITTI DELLA PERSONA pag. 109
- C.N. 30 maggio 2006 n.36
 - *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*
- 4.17. ARCHIVIAZIONE IN SEDE PENALE E VIOLAZIONE DEONTOLOGICA: COESISTENZA pag. 111
- C.N. 30 maggio 2006 n.41
 - *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*
- 4.18. COMMISTIONE TRA MESSAGGIO PUBBLICITARIO E MESSAGGIO GIORNALISTICO: AVVERTIMENTO pag. 114
- C.N. 30 maggio 2006 n.42
 - *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*

- 4.19. UN DIRETTORE NON PUO' OFFENDERE IL CORPO REDAZIONALE: AVVERTIMENTO pag. 116
- C.N. 31 maggio 2006 n.44
 - *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*
- 4.20. METTERE IN MOSTRA UN FAX COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLA PRIVACY – CENSURA pag. 119
- C.N. 31 maggio 2006 n.45
 - *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*
- 4.21. POTERE DEL DIRETTORE O DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA E DEONTOLOGIA pag. 120
- C.N. 31 maggio 2006 n.59
 - *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*
- 4.22. UN CASO DI NON RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE PER CULPA IN VIGILANDO pag. 122
- C.N. 5 luglio 2006 n.65
 - *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- 4.23. CUMULO DI INCARICHI E INCOMPATIBILITÀ pag. 123
- C.N. 15 novembre 2006 n.85
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- 4.24. LA PROPAGANDA ELETTORALE NON RIENTRA NEI POTERI DI VIGILANZA DELL'ORDINE pag. 129
- C.N. 15 novembre 2006 n.101
 - *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- 4.25. ARTICOLO REDATTO DA UN NON GIORNALISTA: NE RISPONDE IL DIRETTORE pag. 130
- C.N. 21 dicembre 2006 n.123
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- 4.26. RESPONSABILITÀ OGGETTIVA DEL DIRETTORE pag. 134
- C.N. 21 dicembre 2006 n.125
 - *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- 4.27. COMMISTIONE TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ: AVVERTIMENTO pag. 137
- C.N. 21 dicembre 2006 n.124
 - *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*
- 4.28. FUORI TERMINE: RICORSO IRRICEVIBILE - CONFORME pag. 138
- C.N. 15 novembre 2006 n.89
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*

■ 5 Appendice

Indicazioni per la consultazione dell'allegato cd-rom

pag. 143

■ 1.

TENUTA ALBO

1-1 - REGISTRO PRATICANTI

■ 1-1-1

Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)

Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non consecutivi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un caposervizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale in un suo documento del luglio 2002, richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005, sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge istitutiva dell'Ordine.

Le condizioni sopra evidenziate non sono riscontrabili nell'attività del montatore, attività che non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata "autonomia" non si concilia con la limitazione dell'area di lavoro e l'assenza di un tutor.

- C.N. 30 marzo 2006 n.10 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-1 II

- C.N. 30 marzo 2006 n.11 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-1 III

- C.N. 30 marzo 2006 n.12 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-1 IV

- C.N. 30 marzo 2006 n.13 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-1 V

L'attività del montatore non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata "autonomia" non si concilia con la limitazione dell'area di lavoro e l'assenza di un tutor.

Invero il ricorrente reclama una "autonomia" operativa che contrasta con tutti gli indirizzi esistenti in tema di praticantato. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio Nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessari "strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa", preparazione che non si concilia con la rivendicata "autonomia" né con la limitazione dell'area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del "vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa", con una continuità "di una prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista" e non con "direttive generalissime".

È evidente che il lavoro svolto dal ricorrente non rientra, ancor prima di ogni altra considerazione, nella fattispecie della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.17 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-1 VI

- C.N. 30 marzo 2006 n.18 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-1 VII

- C.N. 30 marzo 2006 n.19 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-1 VIII

- C.N. 3 ottobre 2006 n.75 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-2

Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro

Chi è già iscritto all'Albo come pubblicitista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all'effettuazione del praticantato può chiedere l'iscrizione al registro. A tal proposito deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività gior-

nalistica corrisponde al trattamento minino del praticante oltre alla documentazione dell'attività giornalistica e alla indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

Ciò in conformità a quanto stabilito dal Cnog nel luglio 2002 e ribadito con documento 24 novembre 2005.

~

Nel caso in esame la ricorrente si era vista annullare per autotutela la delibera adottata dall'Ordine regionale competente che l'aveva iscritta nel registro come freelance. L'interessata però ha potuto dimostrare di essere all'atto della domanda nelle condizioni tecnico-giuridiche per poter usufruire di una delle innovazioni di cui ai criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica fissati dal Cnog.

- C.N. 30 marzo 2006 n.14 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-3

Quando un programmatista regista è tirocinante di fatto

In materia di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica per lungo tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di "testata", mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di "testata", bensì (v. art.34) di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico.

Fintantoché nella decorsa consiliatura l'interpretazione evolutiva data alla materia dal CNOG ha fatto segnare una significativa svolta e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai.

~

Da qui il riconoscimento della compiuta pratica nei confronti del ricorrente che ha potuto validamente dimostrare e documentare l'avvenuto tirocinio giornalistico effettuato nella trasmissione "Mi Manda Rai Tre", trasmissione che la Rai non ha mai inteso riconoscere come testata e quindi non ha provveduto alla sua registrazione.

- C.N. 30 marzo 2006 n.15 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-3 II

Il programma Mi Manda Rai Tre effettua analisi ed approfondimenti di cronaca ed in ciò è assai simili agli stessi telegiornali della Rai dai quali si differenzia per cadenza e quantità di notizie trasmesse ed è sostanzialmente identico ai noti "speciali" dei vari telegiornali della stessa Rai.

Vengono intervistati personaggi competenti o comunque particolarmente vicini al tema trattato che, per ciò, viene analizzato attraverso servizi, interviste e dibattiti. Insomma, la

trasmissione offre al pubblico una informazione completa.

Facendo il ricorrente parte integrante della struttura che si occupa della realizzazione del citato "programma", nel caso in esame non può essere negato il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.16 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-3 III

Con riferimento alla mancata registrazione della "Vita in Diretta" quale testata giornalistica da parte della Rai con l'indicazione del relativo direttore responsabile (elemento questo che, secondo i primi giudici, comporterebbe l'impedimento al riconoscimento della compiuta pratica), si osserva che la detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una scelta aziendale in contrasto con le norme di legge che regolano la materia dell'informazione giornalistica.

Inoltre, stipulare contratti con mansioni di programmatista regista per poi, invece, affidare agli assunti mansioni di indubbio carattere giornalistico costituisce certamente un palese aggiramento delle norme di legge che regolano l'accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

Come dichiarato dal responsabile del programma, il giornalista professionista Michele Cucuzza, il ricorrente ha svolto lavoro giornalistico continuativo e pertanto deve essere accolta la sua richiesta di iscrizione d'ufficio per compiuta pratica.

- C.N. 31 marzo 2006 n.23 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-3 IV

- C.N. 3 ottobre 2006 n.79 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-3 V

- C.N. 3 ottobre 2006 n.80 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-4

Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato

Il lavoro svolto in qualità di addetto stampa non è di per sé riconducibile allo svolgimento della pratica giornalistica. Del pari non è rilevante l'attività di corrispondente quando essa è svolta senza alcun rapporto con la redazione.

Ciò in quanto per una parte manca soprattutto la presenza di un tutor e per l'altra il com-

pito si esaurisce nell'inoltrare i pezzi che poi vengono controllati, titolati e "passati" da chi ha l'incarico di curare l'impaginazione, senza interazione alcuna con chi ha redatto gli stessi pezzi.

- C.N. 31 marzo 2006 n.20 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-5

Requisiti per l'iscrizione quale freelance

Chi è iscritto all'albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate può chiedere l'iscrizione al registro in qualità di freelance.

Lo stabilisce un apposito documento votato dal Consiglio Nazionale a proposito dei criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

In particolare l'interessato deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia delle dichiarazioni dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante, oltre alla documentazione dell'attività giornalistica ed all'indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

~

Nel caso in esame tali condizioni non risultano soddisfatte né per le collaborazioni coordinate e continuative né per quanto riguarda l'indicazione di un tutor.

- C.N. 31 marzo 2006 n.21 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2022*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-6

Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico

Non può esserci praticantato nell'attività di chi si limita a proporre ad istituti scolastici di approntare una speciale pagina di giornale, trasmettere alla redazione centrale della testata quanto approntato dagli alunni sotto la guida dei propri insegnanti ai quali è stato precedentemente consegnato un apposito supporto tecnologico ed infine si occupa dell'organizzazione del calendario delle pubblicazioni.

Ciò in quanto si tratta di un lavoro amministrativo, di evidente responsabilità, che non comporta valutazione giornalistica anche per non togliere spontaneità al lavoro degli studenti. È una attività collaterale o ausiliaria al lavoro giornalistico, un'attività apprezzabile per la funzione cui intende adempiere, ma senza dubbio diversa dall'attività giornalistica ed in particolare dal praticantato giornalistico.

~

Nel caso in esame la stessa ricorrente ha affermato che si era trattato di collaborazione esterna e ha definito la sua attività una "consulenza giornalistica" fornita a docenti e studenti da chi, come lei, è pubblicista da anni con una esperienza maturata nel settore fin dal 1996.

- C.N. 31 marzo 2006 n.22 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-7

Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta

Non può essere negata la validità di un praticantato quando l'interessato, arrivato in redazione, veniva invitato a leggere i giornali, veniva erudito su come scrivere un servizio, veniva invitato talvolta a realizzare un'intervista telefonica. Ed inoltre: "è successo anche – ha dichiarato un teste – che gli abbia chiesto di seguire un avvenimento, soprattutto di spettacolo, e comunque su temi ai quali era interessato. Il più delle volte i servizi che gli chiedevano non andavano in onda, ma erano esercitazioni. Quando erano particolarmente riusciti li mandavo anche in onda".

Un altro teste ha dichiarato: "Ferrigno interruppe la sua presenza alla radio su richiesta del direttore per evitare che potesse preconstituire una situazione di fatto".

Altri testi hanno sostenuto tesi opposte, ma il quadro probatorio è sintomatico di una utilizzazione dell'interessato come giornalista praticante da parte delle testate di riferimento (due) unite dalla preoccupazione di preconstituire situazioni poi rivendicabili ai fini del praticantato.

- C.N. 5 luglio 2006 n.67 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-8

Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo

Il fatto che una testata retribuisca taluno ex art.12 e non già ex art.1 del contratto collettivo di lavoro non può ritorcersi in danno di chi svolge, nella pienezza dei compiti, la classica attività di pubblicista a tempo pieno e quindi ha maturato il diritto ad essere ammesso all'esame di idoneità professionale.

- C.N. 5 luglio 2006 n.68 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-1-8 II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.82 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ 1-1-8 III

- C.N. 3 ottobre 2006 n.83 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-9

Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale

"Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nelle scuole".

La disposizione è contenuta in un documento sul riconoscimento del praticantato appon-tato dal Comitato Esecutivo e portato, nel giugno 2006, all'attenzione della Consulta dei

Presidenti e dei Vice Presidenti dei Consigli regionali.

La stessa disposizione è richiamata in una decisione con la quale il Consiglio Nazionale si è pronunciato circa il diniego opposto in sede regionale e dall'Università di Tor Vergata di attestare ad una ex allieva il periodo di frequenza al master in giornalismo.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-10

Giornali on line: validi se registrati

Non può essere validamente considerato, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, il lavoro svolto in un giornale on line che non sia registrato.

La disposizione è contenuta nel documento del 24.11 2005 dell'Esecutivo sul riconoscimento del praticantato e portato all'attenzione della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali nel maggio del 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.72 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.120 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-11

Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio

Non può essere riconosciuta la compiuta pratica quando la richiesta all'Ordine di assumere i poteri sostitutivi viene inoltrata ad oltre tre anni dal compimento del periodo rivendicato.

Addirittura, nel corpo dell'art.43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica si usa l'avverbio "tempestivamente" a proposito della facoltà riconosciuta al tirocinante di rivolgersi al competente Ordine territoriale in presenza di un diniego non motivato del direttore della testata di riferimento di rilasciare il chiesto certificato di compiuta pratica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.73 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-12

Compiuta pratica: no per attività da freelance

L'attività svolta in qualità di freelance non è idonea ad ottenere il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica da parte dell'Ordine.

Può essere idonea, invece, ricorrendo le condizioni previste, per l'iscrizione ab initio.

Lo stabilisce il documento varato dal Consiglio Nazionale nel luglio 2002 sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.74 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-13

L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo

Innovando sui criteri dell'art.34 della legge ordinistica (praticantato) il Consiglio Nazionale ha stabilito con apposito documento del luglio 2002 che "chi è iscritto all'albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica ... può chiedere ...l'iscrizione al registro".

La disposizione non ha effetto retroattivo nel senso che l'iscrizione da freelance non può essere decisa in sede di riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica.

Così dispone il documento varato dall'Esecutivo il 24.11.2005 e portato all'attenzione del Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali, in sede di Consulta, nella riunione del maggio 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.76 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-1-14

Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale

Non può essere riconosciuta d'ufficio la compiuta pratica in assenza di una adeguata struttura redazionale e di una attività giornalistica.

~

Nel caso in esame, a riprova dell'assenza di una struttura giornalistica, il Consiglio ha sottolineato che l'interessata ha fatto ricorso ad una dichiarazione di tutoraggio da parte di una giornalista professionista che rivestiva la qualifica di direttore artistico e non già di direttore responsabile.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.77 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-14 II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.81 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera Ordine Lazio 10.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-15

Attività collaborativa e praticantato

Non basta esplicitare un'attività collaborativa anche intensa con una o più testate per richiedere la compiuta pratica d'ufficio.

L'attività del tirocinante, invero, è ben definita dalla legge e nei relativi documenti varati negli anni dal Consiglio Nazionale.

Ricorrendo determinate condizioni è possibile però chiedere l'iscrizione al registro in qualità di free lance per poter effettuare il prescritto periodo minimo di 18 mesi di praticantato.

~

Nel caso in esame è possibile che il caso della ricorrente rientri nelle previsioni di un praticantato free lance, ma ciò deve essere oggetto di una nuova e diversa richiesta da sottoporre al vaglio del giudice naturale di primo grado.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.78 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-1-16

Una delibera revocata è nulla ab origine

Se il Consiglio di un Ordine regionale revoca in autotutela una sua delibera l'atto è nullo ab origine e quindi non può essere gravato da ricorso.

Da qui la decisione del Consiglio Nazionale di respingere l'impugnativa.

~

Nel caso in esame il Consiglio dell'Ordine del Piemonte aveva accolto una istanza di iscrizione nel registro dei praticanti con un provvedimento che non avrebbe potuto adottare per incompetenza territoriale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.106 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera Ordine Piemonte 27.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

1-2 - ELENCO PROFESSIONISTI

■ 1-2

Elenco professionisti

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-3 - ELENCO PUBBLICISTI

■ 1-3-1

L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa

Esistono condizioni precise perché una struttura possa essere considerata Ufficio Stampa e requisiti indicati dalla legge 150/2000 nonché dal Consiglio Nazionale dell'ordine perché taluno possa chiedere l'iscrizione nell'elenco pubblicitari.

In mancanza di tali requisiti e condizioni l'iscrizione non può essere concessa.

~

Nel caso in esame l'interessata lavorava in un "Ufficio Comunicazione" all'interno del quale l'attività giornalistica si caratterizzava per la sua occasionalità e sporadicità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.46 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.50 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.102 – Pres. Del Boca – Rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-2

Legge 150/2000 e iscrizione all'albo

Non basta lavorare in un Ufficio Stampa per richiedere l'iscrizione all'Ordine, elenco pubblicitari.

Occorre che ci sia autonomia, mediazione giornalistica e continuità di prestazioni. Il tutto deve essere comprovato, come si evince dall'apposito documento varato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

- C.N. 31 maggio 2006 n.47 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Claudio Zozi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 1-3-3

Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita altrimenti non può essere valutata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Essa infatti è uno degli elementi essenziali, unitamente alla non occasionalità, come prescrive l'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.55 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-4

Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione

La prestazione deve avere natura giornalistica, ai fini della iscrizione all'albo, altrimenti non può essere presa in considerazione.

Ciò perché, diversamente operando, si violerebbe il disposto dell'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.57 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-5

Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo

Si ha attività giornalistica anche quando gli articoli prodotti su un giornale di stretta natura specialistica (quale "Fisco e Tasse") altro non sono che una puntuale spiegazione da fornire ai lettori su argomenti di natura fiscale.

È difficile, invero, richiedere creatività in senso stretto quando si tratta di elaborare articoli che altro non possono essere se non una rigorosa informazione su temi strettamente legati alla attualità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.58 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-6

Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica

Il carattere giornalistico della produzione presentata a sostegno della richiesta di iscrizione all'albo costituisce elemento imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza.

In mancanza la richiesta è respinta.

~

Nel caso in esame, i pezzi prodotti dal ricorrente non sono altro – in molti casi – che elenchi di indirizzi utili.

Da qui la mancanza di quella “mediazione” tra il fatto e la conoscenza di esso che caratterizza l’attività giornalistica.

- C.N. 15 novembre 2006 n.103 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-7

House organ e mediazione giornalistica

Una pubblicazione a stampa distribuita gratuitamente tra gli iscritti ad un sindacato non è idonea a supportare un’attività pubblicistica tale da far maturare a taluno il diritto di ottenere l’iscrizione all’albo.

Un’attività pubblicistica, inoltre, comporta una mediazione giornalistica fatta di “impegno periodico e ricorrente”.

- C.N. 15 novembre 2006 n.104 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-8

Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l’iscrizione

Se i pezzi presentati non sono di natura giornalistica e per di più la loro quantità non può essere posta a fondamento della non occasionalità del lavoro svolto, l’istanza di iscrizione all’albo non può essere accolta.

- C.N. 15 novembre 2006 n.105 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-9

Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l’iscrizione all’albo

È condicio sine qua non che l’istanza di iscrizione all’albo sia supportata da una adeguata produzione giornalistica: non deve essere “occasionale” ex art.1 legge ordinistica e “regolarmente retribuita” ex art.35 stessa legge.

~

Nel caso in esame i requisiti sono stati ritenuti carente il primo, mancante il secondo. Il caso era relativo a una richiesta di iscrizione avanzata da un “funzionario esperto comunicatore” di una amministrazione regionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.109 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Manuela D’Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.110 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.118 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.119 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-9 II

Non si può prescindere da una valutazione quantitativa dei pezzi allegati alla domanda di iscrizione all'albo.

Inoltre l'interessato deve dimostrare di essere stato retribuito per gli stessi pezzi.

~

Il Consiglio Nazionale aggiorna annualmente il tariffario delle spettanze per gli iscritti all'Ordine e lo fa sulla base di vari parametri.

Ciò posto, non potendosi certo applicare integralmente il tariffario a chi non è ancora giornalista, il Consiglio Nazionale ha previsto ipotesi di compensi ridotti per singole fattispecie.

In ogni caso, però, non può essere stravolto il concetto di retribuzione che è il corrispettivo per una prestazione fornita.

Nel caso in esame il ricorrente ha percepito un compenso così basso da non configurare una "retribuzione", neanche considerando il fatto che il Consiglio nazionale ha decurtato del 75% l'ammontare dei compensi fissati nel tariffario per gli iscritti all'Ordine

- C.N. 20 dicembre 2006 n.121 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-10**Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo**

Non può essere accolta l'istanza di iscrizione all'albo se la testata di riferimento non ha natura giornalistica, tant'è che il suo direttore è un iscritto all'elenco speciale.

~

Nel caso in esame, inoltre, manca la retribuzione perché si asserisce essere stata conglobata in fatture per rimborso spese e nella documentazione non si riscontrano pezzi assimilabili ad articoli giornalistici

- C.N. 15 novembre 2006 n.108 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-3-11**Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo**

Chi chiede l'iscrizione all'albo in base alla legge 150/2000 che disciplina l'attività negli uffici stampa degli enti pubblici deve essere stato in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assunta nel 2003, ovvero a distanza di anni dal tempo limite fissato dalla citata legge.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

1-4 - ELENCO SPECIALE

■ 1-4-1

Requisiti per l'iscrizione

Quando la pubblicazione che si intende dirigere contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica non può essere affidata a un non iscritto all'Ordine (professionista o pubblicitista).

Lo si ricava dall'art.28 della legge professionale in base al quale "all'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi ... e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale ha concordato con le valutazioni fatte dal competente Ordine regionale sul contenuto della pubblicazione che l'interessato, non giornalista, intendeva dirigere.

- C.N. 30.5.2006 2006 n.34 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-2

Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita

I pochi elementi posti all'esame del Consiglio non testimoniano il carattere tecnico, professionale o scientifico in base ai quali può essere accolta la richiesta di iscrizione ex art.28 legge ordinistica.

- C.N. 31.5.2006 2006 n.51 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 1-4-3

Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28

Una testata ha carattere tecnico, professionale o scientifico soltanto quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Il presupposto perché taluno possa assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 legge ordinistica sono pertanto due: i contenuti e i destinatari della pubblicazione.

~

Nel caso in esame, tali requisiti sono stati riconosciuti nel periodico "Il Nuovo Rinascimento" di proprietà dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

- C.N. 15 novembre 2006 n.107 – Pres. Del Boca – Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

■ 2.

DEONTOLOGIA

2 - DEONTOLOGIA

■ 2-1

Arrestato mentre riscuote il pizzo: radiazione

Va radiato dall'albo (e non già sospeso) il giornalista che "sfruttando la sua professione, si è comportato secondo i metodi odiosi della delinquenza organizzata, venendo sorpreso ed arrestato in una operazione di polizia tipica delle estorsioni della camorra mentre riscuoteva il pizzo".

~

Il CNOG, nel caso in esame, ha accolto il ricorso del P.G. di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine della Campania che aveva inflitto 7 mesi di sospensione al giornalista Rosario Lamberti ritenendo, in modo erroneo, che i fatti deontologicamente contestati non avessero gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'albo.

Il Lamberti venne tratto in arresto dai carabinieri in flagranza di reato (estorsione) dopo che, tra l'altro, utilizzando il mezzo televisivo e sfruttando la sua professione, aveva preferito in più occasioni minacce finalizzate a costringere taluno a consegnargli una considerevole somma di denaro, pena il fatto di rendere pubbliche le sue generalità in riferimento ad un procedimento per usura.

Il Lamberti, sul piano penale, venne ritenuto colpevole e condannato, tra l'altro, a tre anni e quattro mesi di reclusione, mille euro di multa ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Da qui la incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo.

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-2

Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo

Non può essere inflitta la sanzione della sospensione (per di più nel minimo editale, due mesi) quando un giornalista è venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza "avendo tenuto un comportamento lesivo della professionalità e delle funzioni del giornalista, nonché gravemente disdicevole al decoro professionale".

La sanzione, in questi casi, è la radiazione.

~

La Procura della Repubblica (che ha proposto ricorso) e la Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma nonché il decidente Consiglio Nazionale dell'Ordine si sono trovati concordi nel ritenere fondato il principio sopra enunciato in relazione ai fatti addebitati e ritenuti nei confronti del giornalista Gustavo Rosenfeld.

“Dai dati acquisiti risulta che l’interessato sia attinto da precedenti penali e da pendenze giudiziarie che, unitariamente considerati, denotano una condotta fraudolenta in danno di terzi, sostanzialmente raggirati dal prevenuto, sia mediante l’emissione di assegni a vuoto e sia mediante più pregnanti condotte truffaldine”.

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 4 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall’interessato*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

■ 2-3

Incompatibilità per la permanenza nell’albo: radiazione

Chi si rende responsabile di peculato in danno dell’Ordine professionale al quale è iscritto è passibile di radiazione dall’albo.

Lo si ricava dall’art.55 della legge professionale che così recita: “La radiazione può essere disposta nel caso in cui l’iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo, negli elenchi o nel registro”.

~

Nel caso in esame il giornalista ha commesso quanto addebitatogli mentre era presidente di un Consiglio regionale dell’Ordine.

- C.N. 31 marzo 2006 n.25 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

■ 2-4

Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando: sospensione dall’esercizio professionale

Un direttore che va in ferie ha l’obbligo di assicurare la guida del giornale durante la sua assenza con l’incarico di affidare le sue funzioni ad altro giornalista e non può limitarsi a raccomandare ai colleghi rimasti in redazione di “vigilare”.

Ne deriva anche che lo stesso direttore risponde dell’operato di chi, per di più non giornalista, redige e pubblica un pezzo nel quale sono rilevabili espressioni e informazioni che si riferiscono a dettagli morbosi e che travalicano il principio dell’essenzialità dell’informazione e, quindi, i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Tali circostanze, già di per se stesse idonee a rendere illecito l’utilizzo di tali informazioni, sono aggravate dal fatto che le stesse riguardano un soggetto minore (identificato con nome, cognome e foto) oltretutto vittima di violenze sessuali.

- C.N. 31 marzo 2006 n.26 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

■ 2-5**È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona**

Non si possono riportare particolare brutali e raccapriccianti nel riferire – come nel caso in esame – la vicenda di un giovane trovato morto nel bagno di casa.

Ciò perché, così agendo, si forniscono particolari ben lontani dall'essere manifestazione di informazione giornalistica.

Da qui la violazione delle norme deontologiche previste dagli artt.2 e 48 della legge ordinistica e dalla Carta dei Doveri del giornalista, norme che impongono il rispetto della personalità altrui.

- C.N. 30 maggio 2006 n.36 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

■ 2-6**Se le vittime di un episodio di violenza non sono identificabili non c'è violazione deontologica**

Perché possa essere affermata la responsabilità deontologica di un giornalista sottoposto a procedimento disciplinare occorre che siano identificabili i soggetti passivi degli atti di violenza subiti o tentati nei loro confronti e di cui al servizio giornalistico.

~

Il caso in esame si riferisce ad un servizio televisivo relativo ad una vicenda che ha visto protagonisti passivi due fidanzati che, appartati nella notte in un isolato e poco agevole luogo di periferia, sarebbero stati assaliti e derubati da un gruppo di tre o quattro persone e la ragazza sarebbe stata violentata dopo essere stata picchiata.

Nel servizio giornalistico, circa le identità e l'età dei protagonisti, sono stati usati nomi di pura fantasia che non avevano riferimento anagrafico alcuno con i personaggi in questione e che in alcun modo avrebbero potuto condurre alla identificazione degli stessi.

Insomma: due nomi di comodo e di copertura.

E c'è di più: nel servizio televisivo sono state usate tutte le cautele imposte dalla legge e dal codice deontologico per evitare la identificazione dei protagonisti della vicenda di cronaca. Il giornalista ha utilizzato nomi di fantasia, facendo ricorso ad immagini generiche e fuorvianti del comune in cui si è svolto il fatto di cronaca.

Inoltre le immagini di repertorio tratte da un film – come ha rilevato il Procuratore Generale – sono risultate meno crude di quelle concrete del fatto di cronaca e comunque, a parere del Consiglio dell'Ordine, la loro utilizzazione è servita da un parte a completare un servizio giornalistico televisivo e, dall'altra, ad offrire anche un motivo di riflessione per tanti altri giovani sulla necessità di evitare il ricorso a tali violenze.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

- C.N. 30 maggio 2006 n.37 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 maggio 2006 n.38 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-7

Insulti e attacchi personali contro colleghi: censura

È passibile di sanzione chi supera il limite con insulti e attacchi personali contro colleghi in violazione delle più elementari norme professionali e deontologiche.

Da qui la censura.

~

Nel caso in esame non hanno trovato giustificazione alcune espressioni quali “velina di Liscia la notizia”, “ufficio stampa e disinformazione”, “ufficio stampa composto per lo più da gente che alla notizia giornalistica ha sempre preferito l’ordine di partito” e che “ha poca dimestichezza con la realtà oggettiva, essendo costretta, per contratto, ad annunciare solo quella di parte”, “Minculpop di Palazzo Vecchio”, “ex giornalisti che hanno contribuito alla chiusura dei giornali nei quali lavoravano e che ora, non trovando nessun editore disposto ad assumerli, grazie all’aiuto del partito hanno rimediato una sedia da scaldare a spese dei contribuenti in un posto pubblico”, “velinari del vicesindaco”.

Cosicché si è concretizzato “un attacco inammissibilmente violento e ingiustificato nei confronti di un gruppo di colleghi. Inammissibilmente violento e ingiustificato poiché il linguaggio usato non troverebbe giustificazione nemmeno ove la critica avesse un qualche fondamento”.

Da ultimo va rilevato che sul piano tecnico-giuridico-processuale la “provocazione” non è una “esimente” – come sostiene il ricorrente – bensì una “attenuante”.

- C.N. 30 maggio 2006 n.40 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-8

Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza

Lo stesso fatto può non comportare una sanzione penale ed essere sanzionato dal punto di vista deontologico. Ciò perché i relativi due procedimenti sono autonomi.

~

Nel caso in esame, inoltre, un giornalista, che è anche direttore di testata, non può non avere i mezzi per far valere le sue opinioni e il diritto di critica, con la forza del ragionamento, senza trascendere in espressioni offensive dei colleghi e della categoria.

- C.N. 30 maggio 2006 n.41 – Pres. Del Boca – Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all’entità della sanzione*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-9

Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento

Al giornalista non è consentito dalla legge professionale e dalla Carta dei doveri che ad essa si richiama effettuare iniziative pubblicitarie a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque privi di carattere speculativo. Da qui la violazione deontologica.

~

Nel caso in esame il giornalista, commentatore di gare motociclistiche, è stato sanzionato

con l'avvertimento per aver mandato in onda, tra l'altro, un messaggio pubblicitario riferito a modellini di motociclette.

Nella occasione è stato ribadito che il giornalista non può fare il testimonial pubblicitario fuori dai casi consentiti sopra ricordati.

- C.N. 30 maggio 2006 n.42 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.43 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-10

Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento

Costituisce violazione deontologica il fatto che un direttore recrimini pesantemente (“vergognatevi”) contro il corpo redazionale lamentando il fatto che la redazione non aveva sentito il dovere di esprimere, né privatamente né pubblicamente, un ringraziamento “a chi, approvando la legge Gasparri, ha salvato il nostro posto di lavoro”.

~

Il procedimento disciplinare ha preso l'avvio da un ordine del giorno di protesta votato dai redattori del Tg4 nei confronti del direttore Emilio Fede che poi ha chiesto pubblicamente scusa confermando la sua fiducia ai colleghi.

- C.N. 31 maggio 2006 n.44 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-11

Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy – censura

La comunicazione contenente un “richiamo” di un superiore a un componente della redazione non può essere messa in bella mostra anche se il mittente avrebbe dovuto usare ogni accorgimento nel mezzo trasmissivo per salvaguardare la privacy del destinatario.

Da qui la violazione della privacy e, quindi, la violazione deontologica.

~

Dalla direzione di testata sita a Cagliari è stata inviato ad un componente della redazione di Nuoro un fax contenente un richiamo ai suoi doveri in conseguenza di ritardi nel raggiungere il posto di lavoro.

A parte il fatto che non risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti del mittente del fax, in un procedimento connesso da parte del competente Consiglio della Lombardia, è certo che varie persone abbiano avuto modo di leggere quel fax perché “tutti prendono il materiale arrivato e lo smistano sulle scrivanie degli interessati”.

A prendere materialmente il fax e a metterlo sulla tastiera del computer dell'assente fu il capo servizio che aveva informato il direttore del comportamento tenuto dal collega di reda-

zione. E ciò ben sapendo che lo stesso collega sarebbe stato assente per più giorni avendo inviato un certificato medico dopo avere informato per telefono il diretto superiore che sarebbe arrivato in redazione con un po' di ritardo, mettendo oggettivamente in difficoltà chi di lì a poco avrebbe dovuto concordare per telefono con la direzione i servizi del giorno nella programmata riunione mattutina.

- C.N. 31 maggio 2006 n.45 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-12

Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia

Non si dà luogo ad un procedimento disciplinare quando già nella fase preliminare non è dato riscontrare fatti e comportamenti censurabili, ma una dialettica, anche violenta ed a tratti sgradevole, in una reciprocità di accuse e controaccuse che non sconfinano, però, nella violazione di norme deontologiche.

- C.N. 31 maggio 2006 n.59 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-13

Un caso di non responsabilità del direttore per colpa in vigilando

Quando un direttore ritiene che in un pezzo sia contenuto un nome di fantasia della vittima di una violenza non risponde di violazione deontologica per colpa in vigilando.

- C.N. 5 luglio 2006 n.65 – Pres. Del Boca - Rel. Aulisio
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *In Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-14

Il ravvedimento attenua la sanzione

Dichiarare a un magistrato la propria disponibilità a cessare le ostilità impegnandosi “a non implementare la lite con ulteriori azioni anche a sua difesa, aventi contenuti analoghi a quelli sin qui noti alla magistratura civile e penale competente” può essere ritenuta una attenuante in sede disciplinare.

La qual cosa può comportare che dalla sanzione della radiazione si passi a quella immediatamente inferiore, ovvero quella della sospensione.

Nel caso in esame la sospensione è stata comminata nel massimo edittale, ovvero un anno.

- C.N. 5 luglio 2006 n.66 – Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-15

Morosità e cessata materia del contendere con diffida

Se un ricorrente, avverso la delibera di radiazione per morosità, ripiana il debito pagando quanto dovuto, il procedimento di secondo grado può essere definito con la presa d'atto della cessata materia del contendere.

~

Nel caso in esame l'interessato, però, è stato anche diffidato dal reiterare un comportamento oggettivamente lesivo dei doveri di solidarietà, quale il mancato pagamento delle quote, in quanto attinente alla vita stessa dell'Ordine di appartenenza.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.84 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre n.99 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre n.100 – Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-16

Cumulo di incarichi e incompatibilità

Il direttore responsabile di una testata viola “il diritto insopprimibile dei giornalisti” alla libertà di informazione e di critica quando contemporaneamente riveste rilevanti incarichi in strutture finanziarie ovvero a carattere non giornalistico. E ciò vale sia per i professionisti, che hanno l'obbligo della esclusività professionale, sia per i pubblicitari, che tale obbligo non hanno.

Lo si ricava dall'art. 2 della legge ordinistica in riferimento al quale risulta violata anche la “Carta dei doveri del giornalista” al capitolo “Incompatibilità”.

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso dell'interessato, ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di due mesi.

- C.N. 15 novembre 2006 n.85 – Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-17

Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il procedimento disciplinare

Viene a mancare la materia del contendere quando chi è sottoposto a procedimento disciplinare per morosità estingue il debito pagando quanto dovuto.

È ciò anche quando si è già pronunciato il giudice di primo grado ovvero è stata già emessa la delibera sanzionatoria da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale competente ed è pendente il ricorso al Consiglio Nazionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.88 – Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.95 – Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 2-18

La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine

Non può essere invocato un provvedimento da parte dell'Ordine quando una pubblicazione altro non è che uno stampato di propaganda elettorale e non coinvolge minimamente iscritti all'Albo.

La materia, invero, è regolata dalla legge 515/1993 e pertanto la segnalazione fatta all'Ordine deve essere archiviata.

E se la decisione è gravata da ricorso il Consiglio Nazionale non può che condividere il giudizio di primo grado.

- C.N. 15 novembre 2006 n.101 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-19

Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore

Se un direttore affida il compito di effettuare servizi giornalistici a un non iscritto all'albo o al registro dei praticanti risponde non soltanto di culpa in vigilando, ma anche di qualsiasi violazione dovesse risultare dalla pubblicazione dei pezzi. Anche in sede ordinistica, ovvero dal punto di vista deontologico.

~

Nel caso in esame, il direttore di Panorama è stato chiamato a rispondere in sede ordinistica, come se fosse stato l'autore materiale degli articoli "incriminati", per avere pubblicato i nomi di alcune persone nell'ambito dello scandalo romano a luci rosse, ledendo le regole deontologiche della professione.

Inoltre, la decisione di affidare un'inchiesta così delicata a persona non iscritta all'Ordine avrebbe dovuto accentuare il dovere di verifica e controllo preventivi da parte del direttore responsabile, che tale controllo è chiamato a fare sempre e comunque, anche per il prodotto realizzato da giornalisti professionisti e pubblicitari.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.123 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-20

Responsabilità oggettiva del direttore

Risponde deontologicamente il direttore della testata quando non è individuato l'autore del "fatto-reato". Tale responsabilità è sancita per legge.

È ovvio che nella valutazione complessiva dello stesso "fatto-reato" si può tenere conto di eventuali attenuanti non riconosciute nel giudizio di primo grado.

~

Nel caso in esame al direttore del Corriere della Sera è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento, rispetto alla censura comminata in primo grado. Il quotidiano ha pubblicato la foto di un arrestato con le manette ai polsi e tra due agenti penitenziari che lo conducevano in tribunale.

L'uomo era accusato dell'uccisione degli zii i cui corpi erano stati anche orribilmente mutilati.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.125 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 2-21

Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento

Chi, pur avendo il potere di agire, non fa nulla per impedire la pubblicazione di servizi in un contesto di commistione tra informazione e pubblicità e per di più non protesta con i vertici aziendali, si rende responsabile di violazione deontologica poiché ha fatto venir meno il "diritto dei cittadini di ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario".

Da qui la sanzione dell'avvertimento.

~

Il caso è relativo al giornalista Edoardo Segantini, responsabile della redazione del supplemento "Corriere Economia" del Corriere della Sera.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.124 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *in Appendice il testo integrale della decisione*

■ 3.

**CONTENZIOSO GENERALE
VIZI PROCEDURALI
RICORSI ELETTORALI**

3 - CONTENZIOSO GENERALE

VIZI PROCEDURALI

RICORSI ELETTORALI

■ 3-1

Sostituto Procuratore Generale legittimato a proporre ricorso al CNOG

Non soltanto è legittimato a proporre ricorso al CNOG avverso una delibera dell'Ordine regionale dei Giornalisti il competente P.G., ma lo è anche qualsiasi Sostituto Procuratore generale presso la stesso Corte d'Appello.

Ciò perché quello del P.G. è un "ufficio" ed è quindi "impersonale", così che i Sostituti operano in nome e per conto di quell'ufficio.

Del resto, nessuna discriminazione di ruoli è prevista da alcuna norma di legge.

Pertanto la tesi sostenuta dal giornalista interessato è da disattendere; conseguentemente è legittimo ed ammissibile all'esame del CNOG il ricorso a firma del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania con la quale era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 7 mesi.

Il P.G. ha proposto ricorso al CNOG chiedendo che fosse inflitta la sanzione della radiazione. La richiesta è stata accolta.

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 3 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: *v. massima 2-1*

■ 3-2

Quando non può essere esaminata una istanza di sospensiva cautelare

La mancata iscrizione al registro dei praticanti non può essere oggetto di istanza di sospensiva cautelare del relativo provvedimento.

Ciò in quanto tale istanza può essere proposta soltanto nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni (art.art.40 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale – D.D.18.7.2993 del Ministero della Giustizia). Nel caso in esame, peraltro, l'istanza era del tutto immotivata ed in essa non erano lamentati pregiudizi gravi e irreparabili.

- C.N. 23 febbraio 2006 n.8 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-2 II

- C.N. 23 febbraio 2006 n.9 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio – rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ 3-3

Inattività professionale e cancellazione dall'albo

L'attività giornalistica svolta anteriormente al periodo considerato in sede di revisione o in svolgimento in epoca successiva allo stesso periodo non può entrare nella valutazione del ricorso.

Lo si ricava dall'art.41 della legge ordinistica in base al quale "è disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti e dei pubblicitari dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione".

- C.N. 30 maggio 2006 n.33 – Pres. Del Boca – Rel. Aulio
- *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-4

Improcedibilità di un ricorso per mancata regolarizzazione

Deve essere posta in essere una serie di adempimenti perché un ricorso possa essere esaminato dal CNOG. In difetto, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.

~

Nel caso in esame l'atto non è stato redatto su carta da bollo né è stato corredato dei versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale all'Ordine regionale e a titolo di tassa fissa ai sensi dell'art.60 del DPR 115/65 e s.m. (regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica).

- C.N. 3 maggio 2006 n.35 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-5

Ricorso da "archiviare" se l'atto è improcedibile

La fondatezza nel merito di un ricorso non può essere fatta valere se l'atto è improcedibile. Ciò perché l'atto stesso deve essere "archiviato", appunto per mancata regolarizzazione.

~

Nel caso in esame, il giornalista interessato aveva ricevuto una e-mail anonima che riguardava i comportamenti di una collega e l'aveva "girata" al competente ordine regionale unitamente ad altre dal contenuto analogo, in precedenza ricevute.

Il Consiglio regionale, interpretando la segnalazione come un esposto, aveva aperto procedimento disciplinare che si concludeva con l'archiviazione, non essendo stata rilevata alcuna violazione deontologica nel comportamento della iscritta.

Nell'atto a sua firma l'interessato chiedeva al CNOG che venisse rettificata la portata della sua iniziativa (segnalazione e non già esposto).

Il CNOG, nell'esaminare il caso, ha dato atto al ricorrente dei limiti della sua iniziativa, ma si è trovato nella impossibilità di adottare alcun provvedimento perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 30 maggio 2006 n.35 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-6

Notifica ex art.143 c.p.c. e termini per ricorrere al CNOG

Il termine, peraltro perentorio, per ricorrere al Consiglio Nazionale dell'Ordine è di 30 giorni ex art.60 legge ordinistica.

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini professionali regionali vale il disposto dell'art.143 c.p.c. relativo al rito degli irreperibili.

In base a questo articolo la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si ha per eseguita dopo 20 giorni.

Il ricorso è stato presentato fuori termine per cui è stato dichiarato irricevibile.

- C.N. 30 maggio 2006 n.39 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-7

Improponibilità di un ricorso

Non si può ricorrere al Consiglio Nazionale avverso la decisione di un Consiglio regionale che ha rigettato l'istanza di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusività professionale proposta nei confronti di un professionista.

Ciò in quanto un esponente può rivolgersi al CNOG solo per questioni attinenti la materia disciplinare (art.40, comma 3, del regolamento per la trattazione dei ricorsi degli affari di competenza del Consiglio Nazionale).

- C.N. 31 maggio 2006 n.52 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Improponibile ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.53 – Pres. Del Boca – Rel. Ambrosino
- *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-8

Mancata apertura del procedimento disciplinare: delibera nulla

Il mancato rispetto delle formalità previste dall'art.56 della legge ordinistica rende nullo il procedimento disciplinare e, di conseguenza, anche il provvedimento con il quale è inflitta la sanzione.

~

Al ricorrente era stata inflitta la sanzione della censura in relazione ad alcune affermazioni fatte in occasione di una manifestazione svoltasi il 2 marzo 2001 al Palacongressi di Agrigento.

Il ricorrente, all'epoca dei fatti, era presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

Dall'istruttoria è emersa la mancata apertura del procedimento disciplinare con conseguente contestazione degli addebiti e la mancata convocazione formale dell'incolpato, elementi che costituiscono vizio procedurale insanabile.

- C.N. 31 maggio 2006 n.60 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-9

Se mancano alcuni adempimenti il ricorso è improcedibile

Non è sufficiente che il ricorso sia presentato in carta da bollo: occorre anche che sia corredato dai versamenti dovuti per diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché da quello relativo alla tassa fissa dovuta allo Stato.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 63 – Pres. Del Boca- rel.Donno
- *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.2000*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 90 – Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 91 – Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso "silenzio inadempimento" Ordine Lombardia su esposto*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 96 – Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.115 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giovanna Ciccari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-10

Fuori termine: ricorso irricevibile

Se un ricorso è presentato fuori termine non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

Ciò con specifico riferimento all'articolo 60 della legge ordinistica e dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della stessa legge.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 64 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 89 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

NOTA: in Appendice il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 92 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 97 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 98 – Pres. Del Boca – Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-11

Cessata materia del contendere: archiviazione del ricorso

Se il giudice di primo grado rivede la propria decisione accogliendo le doglianze dell'interessato, e quindi adotta una nuova delibera, viene a cessare la materia del contendere. Conseguentemente il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere archiviato.

- C.N. 15 novembre 2006 n. 93 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 94 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-12

Norme regolamentari confliggenti e prescrizione

Nell'esaminare alcuni ricorsi su presunte violazioni disciplinari il Consiglio Nazionale si è trovato di fronte alla necessità di risolvere un conflitto oggettivamente esistente fra due articoli dello stesso e nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi approvato con D.D.18.7.2003 dal Ministero della Giustizia e di cui all'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del 26.7.2003. Si tratta degli artt. 40 e 46.

Con il primo si riconosce all'esponente, che ha dato origine ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione o con l'assoluzione dell'incolpato, di ricorrere in appello; il secondo vieta la reformatio in peius in assenza di uno specifico ricorso del p.m.

Il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione, che magari sulla base di pronunce della magistratura ordinaria, porti alla necessaria modifica regolamentare, non comporta comunque l'interruzione dei termini ai fini prescrizionali.

Così – nel caso in esame – il Consiglio Nazionale non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il procedimento, appunto, per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.116 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
- *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 3-13

Non sempre cariche e funzioni amministrative giustificano la inattività professionale

Le cariche ricoperte c/o le funzioni amministrative esercitate debbono essere di reale impedimento, anche e soprattutto dal punto di vista temporale, per determinare il venir meno della cancellazione per inattività.

~

Nel caso in esame il ricorrente ha giustificato la sua inattività pubblicistica con il fatto di essere stato consigliere di un piccolo comune (Saint Pierre), prima e presidente di una azienda di informazione e accoglienza turistica (Aiat Grand Paradis), poi.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.122 – Pres. Del Boca – Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

■ 4.

**DECISIONI RICHIAMATE
NELLE MASSIME**

4 - DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

■ 4-1 Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore) – Delibera n. 10/06

Il sig. Fabio Grisafi ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 18 febbraio 2005 di respingere la richiesta di compiuta pratica.

IL FATTO. Fabio Grisafi è tecnico montatore della Rai presso la sede di Palermo.

Il ricorrente produce la prova di aver richiesto al direttore della TG Regione la certificazione e che Angela Buttiglione rifiuta di rilasciarla (il 13.01.04) sostenendo che *“sotto il profilo mansionale, i compiti da Lei svolti non sono in alcun modo riferibili all'attività giornalistica”*.

Il ricorrente afferma che è stato assunto nel 1988 svolgendo la sua attività per varie testate ed in particolare per la Tgr da Palermo.

Il ricorrente cita numerosi testimoni. Onofrio Vara dichiara che il sig. Grisafi “ha curato il montaggio complesso” che è stato “fondamentale per raggiungere la precisione giornalistica necessaria ...”. Copia conforme sono le dichiarazioni di Gianni Manzo, Laura Pasquini, Davide Camarrone, Bruno Carbone, Rosa Ricciardi. Curiose quelle sottoscritte da Giuseppe Crapanzano e Mario Azzolini, uguali nel testo, ma compilate su un formulario con l'opzione “il/la sottoscritto/a”. Il responsabile della teca audio/video, Giorgio Coppola, certifica che Grisafi ha “personalmente” e “molte volte” cercato immagini “poi incluse nei servizi giornalistici per i quali allo stesso è stato attribuito il montaggio”.

L'ISTRUTTORIA E LA DECISIONE DI PRIMO GRADO. Il Consiglio dell'Ordine della Sicilia ascolta Grisafi (Messina 2-3 luglio 2004) il quale afferma che il suo è un caso “spe-

cifico e non estensibile a tutta la categoria dei tecnici”; che nel periodo delle stragi del '92 la sua carriera ha subito una trasformazione perché “si è rappresentata la necessità di rinforzare il settore della produzione delle notizie”. E spiega che “prima i tecnici facevano ‘copia e incolla’, usando le notizie come ‘carta da parati’; dalle stragi in poi, invece, cominciammo a coordinare e a collaborare con i giornalisti, con dirette in cui, in piena autonomia, sceglievamo le immagini da mandare durante le tante trasmissioni svolte in quegli anni”. Grisafi afferma di essersi anche occupato di immigrazione, con una autonomia tale da potersi permettere di “non trasmettere un'immagine ‘forte’ di un carabiniere che picchiava a sangue un extracomunitario ...”. Grisafi spiega, inoltre, di conoscere “le norme deontologiche” che, invece, sono ignote ai “tecnici”.

La delibera di primo grado asserisce che “fondamento della rivendicazione professionale di Grisafi è l'autonomia del proprio ruolo rispetto a quello del giornalista che deve montare il servizio”.

Il Consiglio cita una decisione della Cassazione (Cass.Civ. sez. Lavoro, 20 febbraio 1995, n.1827) sulla definizione di attività giornalistica (“prestazione di lavoro intellettuale, volta alla raccolta, al commento e all'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione” per cui il giornalista è “il mediatore tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso”).

Nel corso dell'istruttoria, il Consiglio ascolta altri giornalisti e giudica di particolare significato le affermazioni di Nuccio Vara del Cdr aziendale il quale afferma che Grisafi e Vajana (altro tecnico richiedente il riconoscimento) “sono due figure anomale nel panorama Rai” per le loro capacità. Vara sottolinea che ha visto lavorare in autonomia in particolare grisafi, che cura

l'editing, l'aspetto formale e il lavoro di rifinitura, con interventi tecnici miranti a migliorare la qualità estetica del prodotto". Secondo Vara, Grisafi (e Vajana) elabora "in autonomia" delle schede, ma *"tutto questo capita qualche volta, ma non è una costante"*.

**Non valida l'attività
di tecnico di produzione
(montatore)
Delibera n. 10/06**

La mancanza di "continuità", ammesso che ci siano le altre condizioni

richiamate in più documenti del Consiglio nazionale dell'OdG, è eccepita dal Consiglio della Sicilia - che sottolinea "la precarietà e la temporaneità" di alcuni interventi "la cui natura giornalistica è tutta da dimostrare" - per respingere la richiesta di compiuta pratica.

IL RICORSO. Il ricorrente considera "fuorviante" sia il riferimento al COTREPO (un Comitato che punta al riconoscimento del lavoro dei tecnici addetti al montaggio) sia l'accostamento della sua richiesta a quella di Vajana. E rivendica il lavoro fatto: quattro anni alla rubrica TGR Mediterraneo in evidente autonomia giacché, scrive lo stesso ricorrente, dopo la sua richiesta di iscrizione è stato spostato ad altro incarico e "al suo posto collocato un collega assunto a tempo determinato adesso costantemente affiancato da un giornalista e da un regista".

Salvatore Cusimano, che cura Tgr Mediterraneo, ascoltato a Messina il 21 gennaio 2005, afferma che per i telegiornali e le news "... la selezione delle immagini viene fatta da un montatore e seguita e curata da un giornalista ... La parola finale sul prodotto e del giornalista ...". E, per quanto concerne proprio Tgr Mediterraneo, aggiunge: i montatori "... danno un apporto creativo assieme al giornalista nel suggerire soluzioni grafiche ed estetiche che rispondano all'esigenza della trasmissione. Non hanno accesso alle fonti né effettuano ricerca di notizie né è connessa al loro lavoro la consultazione di agenzie".

Grisafi rivendica il lavoro che fa "dalla scelta del "lead" della notizia, all'attacco e alla ricerca delle immagini filmate da trasmettere", scelte, quindi, non "anonime", ma con una forza tale da "valorizzare tutto il servizio". Grisafi fa riferi-

mento ad alcune già citate dichiarazioni di Nuccio Vara, giornalista professionista.

Vara interviene con una dichiarazione rilevando alcune inesattezze nel verbale della sua audizione e precisando che quando parla di "schede" intende "veri e propri servizi giornalistici" e che quelli che vengono definiti "tecnici", in realtà aveva spiegato essere "interventi mirati a migliorare la qualità informativa".

Grisafi lamenta che sono stati ascoltati pochi testi e rivendica il "valore aggiunto" del suo lavoro, che definisce "attività giornalistica per immagini".

Con documentazione integrativa Grisafi precisa che in tempi recenti si è occupato di "TGR - RivaSud" del quale "ha curato il layout grafico, l'edizione, il montaggio, la scrittura di testi grafici, la realizzazione di grafiche informative" come emerge "molte volte" nei "titoli grafici e di coda".

Grisafi ha illustrato, poi, il ricorso dinanzi al CNOG.

CONSIDERAZIONI

È opportuno sottolineare che nel fascicolo è inserito un elemento che è essenziale per la presa in esame di qualsiasi pratica relativa al riconoscimento della compiuta pratica: la prova del rifiuto da parte del direttore della testata di rilasciare la relativa dichiarazione, requisito indispensabile per l'intervento sostitutivo del Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

È difficile dubitare, data la mole di dichiarazioni convergenti (scritte in tutta evidenza da una stessa persona e poi sottoscritte da vari colleghi), che il ricorrente dia un qualche apporto che esuli dalla sua figura contrattuale. Lo stesso Vara, nella precisazione che invia al Cnog, certifica la "grande dose di creatività personale" di Grisafi (e Vajana) tanto che elaborano "in autonomia" delle "schede" (che precisa essere veri e propri servizi giornalistici). Ma aggiunge - e non lo contesta - che "tutto questo capita qualche volta, ma non è una costante".

Il ricorrente reclama una "autonomia" operativa che contrasta con tutti gli indirizzi esistenti in tema di praticantato.

La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non si concilia con la rivendicata “autonomia” né con la limitazione dell’area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista”.

Il Consiglio nazionale dell’OdG nel suo documento del luglio 2002 (richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005) ha ulteriormente precisato che *“allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato”*.

Tutte queste condizioni non si sono verificate nel caso in oggetto né, data la specificità delle mansioni per le quali il ricorrente è stato assunto, possono verificarsi.

Non ci si trova dinanzi ad un praticantato né dinanzi ad un lavoro che si può considerare giornalistico perché un lavoro giornalistico deve avere in sé gli elementi della creatività. Oltretutto, il rapporto tra il professionista e chi fa pratica giornalistica è un rapporto per cui si insegna ad un soggetto come diventare giornalista, mentre nel caso del montatore le indicazioni date sono indicazioni che servono a dirgli su come tecnicamente deve essere montato un servizio, e non sono sicuramente finalizzate a fare in modo che quell’operatore, dopo diciotto mesi, diventi un giornalista.

Le norme interpretative dell’art.34 fanno esplicito riferimento a come si apprende l’arte giornalistica, all’esistenza di un tutor, che insegna e corregge.

Indipendentemente dal fatto che l’attività del montatore non ha i caratteri della creatività e quindi non può essere considerata giornalistica, non vi è stata alcuna attività di tutoraggio, di apprendistato: non risulta dagli atti né è stata rivendicata dallo stesso ricorrente.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Fabio Grisafi.

Così deciso in Roma il 30.3.2006.

■ 4-1 Il Non valida l’attività di tecnico di produzione (montatore) – Delibera n.12/06

Claudio Giudrinetti, il 15/12/2004, chiede il riconoscimento della compiuta pratica, quale “tecnico della produzione addetto al montaggio dei servizi giornalistici presso la Rai sede regionale per la Liguria”, il riconoscimento della “mansione svolta dal 1990 con quotidianità ed autonomia, come attività giornalistica di tipo professionale”; afferma che ha chiesto l’attestazione alla direzione della TGR senza esito positivo, allega un dossier preparato dal Co.Te.Pro (coordinamento dei tecnici di produzione) a sostegno del valore giornalistico della attività sua e dei suoi colleghi e produce una lettera con dodici firme di redattori della sede di Genova “nella quale si attesta il contributo giornalistico nella realizzazione dei servizi trasmessi nelle varie testate”.

Il Consiglio della Liguria respinge la domanda valutando in dettaglio la specificità del lavoro che Giudrinetti svolge in relazione, in particolare, “all’accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi (cronaca, sport, spettacolo, politica, estera, economia, ecc. e/o in quello correlativo della compilazione o dell’impaginazione”) e richiama un documento del Consiglio nazionale del luglio 2002.

È lo stesso Giudrinetti, nota il Consiglio della Liguria, nel corso della sua audizione, a dichiarare: “Per me la fonte è il giornalista, per me deve essere il giornalista” e, ancora, “penso che questa sia una nota di rilievo dell’attività giorna-

listica, il rapporto con le fonti”.

Il Consiglio della Liguria contesta il tentativo di Giudrinetti di essere in qualche misura assimilato al grafico che in redazione dipende dalla “gerarchia redazione” e non “dalla struttura tecnica” come i tecnici di produzione e/o montatori. Il capo della redazione di Genova, Carlo Cerrato, conferma che i telecineoperatori dipendono “dalla struttura giornalistica”, mentre i tecnici sono alle dipendenze della produzione: “Sono in pratica il nostro service interno” con una tale organizzazione interna che i giornalisti – anche con responsabilità di coordinamento, come Cerrato, non possono “scegliere le persone”. Cerrato conclude affermando che “il tecnico è un esecutore” che non ha neanche “rapporto con l’archivio se non dietro input del giornalista. Altri giornalisti escludono ogni intervento dei tecnici sui testi dei servizi.

Giudrinetti afferma che la sua richiesta è stata affrontata dal Consiglio della Liguria in una situazione di “confusione e disagio”. Ricorda che da 16 anni lavora per la Tgr e per le testate nazionali in relazione a quanto accade in Liguria. Afferma che, a prescindere dalle mansioni contrattuali, il suo lavoro consiste “nella scelta, in autonomia decisionale operativa, delle immagini che andranno a costruire il servizio ed il loro montaggio”. Con tale operazione, aggiunge, “creo e/o collaboro alla formazione di un messaggio che ha valenza giornalistica, indipendentemente dalla presenza di un giornalista”.

Il ricorrente insiste nel sottolineare che le immagini sono “selezionate e montate in condizioni

**Non valida l’attività di tecnico di produzione (montatore)
Delibera n.12/06**

di autonomia decisionale”, compito che assolve “ad un funzione informativa” che gli dà il diritto di essere giornalista. Ciò, a suo avviso, trova conforto nella decisione con la quale il Consiglio della Lombardia ha stabilito che i telecineoperatori per poter essere iscritti debbano partecipare “alla selezione, al montaggio e in genere alla elaborazione del materiale filmato”.

Gli stessi testi, per quanto lo riguarda, sono con-

cordi “nel confermare l’autonomia durante il montaggio”.

Occorre in premessa correggere, pur se evidente come tale e non rilevante, un mero errore materiale del Consiglio della Liguria che nella delibera scrive: “Esaminata l’istanza e la documentazione allegata nella seduta del 01/12/2004 ha deciso di convocare il richiedente...”. Giudrinetti sostiene che ha consegnato documentazione il 06/12/2004 e il 15/12/2004. La decisione del Consiglio è del 26 maggio 2005, quindi ben successiva ad ogni deposito di documentazione. Peraltro, nel dispositivo della delibera si legge testualmente: “Il Consiglio, valutata l’istanza, esaminata la documentazione, preso atto delle dichiarazioni del richiedente (che non aveva voluto rispondere nel corso di una prima convocazione del 27 gennaio 2005 e si era regolarmente presentato il 10 marzo 2005, n.d.r.) e delle testimonianze dei colleghi della sede Rai della Liguria ha deciso all’unanimità di respingere la richiesta”.

Un altro errore materiale contenuto in delibera è la citazione, ininfluente ai fini della decisione assunta, dell’articolo 35 della legge n.63/69 in luogo di quello precedente. È l’articolo 34, infatti, che fa riferimento alla “pratica giornalistica” mentre il 35 riguarda le “modalità di iscrizione nell’elenco dei pubblicitari”.

Nel corso della sua audizione, il 10 marzo, Giudrinetti afferma che “non esiste proprio una consuetudine per cui il giornalista dice te lo lascio e me ne vado...” pur se, ovviamente, non tutti si comportano allo stesso modo e possono, anche i più scrupolosi, avere a volte impegni tali che la loro “attenzione sia esercitata in altre attività”.

Il ricorrente richiama la decisione della Lombardia sui telecineoperatori che debbono partecipare “alle selezione, al montaggio e in genere alla elaborazione delle immagini”. Omette di aggiungere che quelle immagini sono girate da loro stessi e non loro consegnate da terzi per il pur prezioso lavoro di montaggio.

Giudrinetti lamenta una disparità di trattamento tra tecnici e grafici. Ma in proposito la delibera di primo grado è esaustiva.

È costante il richiamo ad una “autonomia” decisionale che, pur con un garbo del quale occorre dar atto a Giudrinetti, caratterizza la sua attività perché capita che anche i giornalisti più scrupolosi, dichiara, debbano indirizzare altrove la loro attenzione.

Gli stessi testi giornalisti citati dal ricorrente affermano, per iscritto – parole che sono richiamate nel ricorso – che “accade spesso che nella realizzazione di servizi per il telegiornale o per le rubriche giornalistiche ..” ai tecnici “... sia demandato il compito di completare, in autonomia, il montaggio del servizio giornalistico... A ciò si aggiunga, in alcuni casi, la ricerca e il reperimento diretto delle immagini da parte del collega tecnico addetto al montaggio”.

Il ricorrente – come in altri casi giunti all’esame del Consiglio nazionale – reclama una “autonomia” operativa che contrasta con tutti gli indirizzi esistenti in tema di praticantato. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non si concilia con la rivendicata “autonomia” né con la limitazione dell’area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” e non con “direttive generalissime”. È evidente che il lavoro svolto da Giudrinetti, per come egli stesso ne riferisce e per come gli stessi testi confermano, non rientra – ancor prima di ogni altra considerazione – nella fattispecie specifica della pratica giornalistica.

Il Consiglio nazionale dell’OdG, infatti, nel suo documento del luglio 2002 (richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005) ha ulteriormente precisato che “allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a

più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato”.

Tutte queste condizioni non si sono verificate nel caso in oggetto né data la specificità delle mansioni per le quali il ricorrente è stato assunto possono verificarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Claudio Giudrinetti.

Così deciso in Roma il 30.3.2006.

■ 4-1 Non valida l’attività di tecnico di produzione (montatore) – Delibera n. 17/06

Riccardo Conigliello, il 23/06/2004, chiede il riconoscimento della compiuta pratica. È dipendente della Rai, sede della Toscana, quale “tecnico della produzione” e svolge, dichiara, “come attività prevalente il montaggio dei servizi giornalistici”, sia “in interno che in esterna su mezzi mobili di montaggio” per avvenimenti che si svolgono nella regione, in Italia e anche all’estero.

Conigliello spiega al Consiglio che gli viene consegnato materiale video grezzo da un giornalista, materiale girato o “dal telecineoperatore Rai oppure da un operatore di appalto o anche da immagini d’archivio”. Il giornalista registra il suo testo, dopo di che o rimane nella sala montaggio a dare indicazioni oppure “come frequentemente accade ritorna in redazione a svolgere altre attività o seguire altri servizi”. Completato il servizio lui lo consegna al tecnico che provvede materialmente alla messa in onda.

Conigliello sottolinea che “nella pratica, il montatore si trova quotidianamente a lavorare nella condizione di completa autonomia” dando un contributo che “non si risolve sul piano meramente “tecnico”, ma costituisce, invece, un sostanziale apporto intellettuale per la realizza-

zione finale del servizio giornalistico, a prescindere dalla presenza fisica al montaggio del redattore autore del testo”.

Conigliello allega alla sua richiesta due lettere, una dei telecineoperatori della sede Rai della Toscana e l'altra dei redattori della stessa sede. La prima, sottoscritta da 7 colleghi, sostiene una equiparazione tra telecineoperatori e tecnici addetti al montaggio. La seconda, firmata da 17 colleghi, attesta il concorso per la realizzazione dei servizi giornalistici di “giornalisti, telecineoperatori e addetti al montaggio” e certifica il contributo di Conigliello “con idee e proposte nella selezione delle immagini atte a completare il servizio”. I 17 giornalisti affermano, infine, che quando esigenze di lavoro non consentono la presenza del redattore, Conigliello opera “in completa autonomia”.

Correttamente, Conigliello allega alla richiesta una lettera con la quale il direttore della TGR, Angela Bottiglione, rifiuta la prescritta attestazione perché, afferma, “sotto il profilo mansionale, i compiti da Lei svolti non sono in alcun modo riferibili all'attività giornalistica”.

Il Consiglio della Toscana nega il richiesto riconoscimento facendo riferimento alla giurisprudenza costante del Consiglio nazionale dell'Ordine e del giudice ordinario

**Non valida l'attività
di tecnico di produzione
(montatore)
Delibera n. 17/06**

(Corte appello Perugia n. 16/2003, Tribunale di Perugia n. 3/2003, Tribunale di Varese n. 727/1987, Cassazione civile n. 330/1985) e puntualizzando che “il riconoscimento della compiuta pratica presuppone lo svolgimento di attività giornalistica effettiva e continuativa”.

Conigliello contesta che la lettera del direttore della Tgr possa dimostrare che l'attività da lui svolta non sia giornalistica, ma essa, al più, conferma la “situazione di fatto” in cui opera: assunto come tecnico di produzione e non come praticante.

Conigliello lamenta che il Consiglio regionale della Toscana non ha effettuato alcuna istruttoria, deliberando senza neanche chiamare un

teste, e non ha tenuto in alcuna considerazione le decisioni dell'Odg del Friuli Venezia Giulia, della Marche e dell'Emilia Romagna che hanno riconosciuto “all'attività di montaggio valenza giornalistica”.

Concludendo, Conigliello sostiene che “le istanze di riconoscimento di avvenuto praticantato sono individuali e nessuna valenza possono avere direttive generali quando su queste viene emesso un giudizio senza prima aver verificato, con l'indagine amministrativa, la reale situazione in oggetto”.

La Commissione istruttoria per i ricorsi del Consiglio Nazionale – in relazione a questo e ad altre due impugnative (presentate da Michele Gori e Mario Musiu) provenienti dalla stessa sede – ha ascoltato tre colleghi della sede Rai di Firenze (Marcello Paris, Susanna Giusti e Giancarlo Magni). Dalle loro dichiarazioni emerge che “in molti casi il montatore procede in autonomia”, autonomia che c'è “sempre quando si tratta di mettere a punto servizi CFC che prevedono che il conduttore parli sulle immagini, restando fuori campo”. Il collega Paris, in particolare, chiarisce che il testo della lettera che attesta il tipo di lavoro fatto dal ricorrente è stato predisposto dall'interessato e sottoscritto dai giornalisti che lo dividevano. Il collega Magni sottolinea l'“autonomia” del montatore e spiega che mentre il telecineoperatore “selezione le immagini che ritiene utile girare” (senza ovviamente che questo impedisca al giornalista di dare utili indicazioni) il montatore riceve “il materiale grezzo girato dal cineoperatore” e dopo una informativa del giornalista sul contenuto del suo servizio si creano “esigenze particolari di fatto” che in “non poche occasioni” “impongono che il montatore lavori in autonomia”.

Il ricorrente – come in altri casi giunti all'esame del Consiglio Nazionale – reclama una “autonomia” operativa che contrasta con tutti gli indizi esistenti in tema di praticantato. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio Nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessarie “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non si concilia con la rivendicata “autono-

mia” né con la limitazione dell’area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa” con una continuità “di prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” e non con “direttive generalissime”. È evidente che il lavoro svolto da Conigliello, per come egli stesso ne riferisce e per come gli stessi testi confermano, non rientra – ancor prima di ogni altra considerazione – nella fattispecie specifica della pratica giornalistica.

Il Consiglio Nazionale dell’OdG, infatti, nel suo documento del luglio 2002 (richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005) ha ulteriormente precisato che “allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta, il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non continuativi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un capo servizio o di un giornalista professionista a ciò delegato”.

Tutte queste condizioni non si sono verificate nel caso in oggetto né, data la specificità delle mansioni per le quali il ricorrente è stato assunto, possono verificarsi.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Riccardo Conigliello.

Così deciso in Roma il 30.3.2006.

■ 4-2 Quando l’attività di freelance è idonea per l’iscrizione al registro – Delibera n. 14/06

La sig.ra Sabrina La Stella ha presentato ricorso avverso la decisione in data 14 aprile 2005, con la quale il Consiglio regionale dell’Ordine dei

Giornalisti del Lazio ha annullato, per autotutela amministrativa, la propria deliberazione in data 30.11.2004 con la quale aveva iscritto la stessa nel registro dei praticanti, come freelance, a decorrere dal 30 novembre 2004.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell’Ordine del Lazio rammenta preliminarmente che la sig.ra La Stella aveva richiesto: 1) di poter essere ammessa a sostenere direttamente l’esame di stato, necessario per il conseguimento del titolo di giornalista professionista, “*retrodatando la presente con il riconoscimento dell’attività giornalistica finora svolta*”; 2) in subordine, “*di seguire ogni altro iter ritenuto idoneo, al fine del conseguimento del titolo professionale*” e che, non avendo riscontrato i requisiti per la retrodatazione, l’aveva iscritta come freelance.

Dopodiché, con riferimento a quanto stabilito dal Consiglio Nazionale in materia di iscrizione al registro dei praticanti, motiva così la decisione di annullare la deliberazione del 30 novembre: “*... accerta che la domanda, a suo tempo presentata dalla signora Sabrina La Stella non presenta i requisiti fissati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, che ha indicato un iter procedurale ben preciso; la richiedente non attesta di avere contratti di collaborazione continuata e coordinata e tanto meno di prestazione d’opera, che inequivocabilmente indica una prestazione professionale autonoma; la collaborazione in un Ufficio stampa (Provincia di Roma), anche quotidiana, non è strada idonea per l’accesso al registro dei praticanti ed è inoltre una strada non indicata dal Consiglio nazionale stesso;*

accerta ancora che la documentazione presentata attesta solo una libera collaborazione, nemmeno suffragata da un contratto ex art.2;

... ritiene che il provvedimento accertativo-costitutivo messo in essere il 30 novembre 2004, basato su una documentazione alquanto variegata abbia indotto prima gl’istruttori e poi il Consiglio stesso a valutazioni non conformi al deliberato del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti”.

Nel suo ricorso, la sig.ra La Stella “*CHIEDE, respinta ogni contraria istanza e eccezione, di poter essere ascoltata, qualora fosse necessario acquisire ulteriori informazioni e/o produrre ulteriori documenti, e di voler:*

- annullare la delibera adottata in data 14.04.2005 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio;

**Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al registro
Delibera n. 14/06**

- deliberare, accertato l'effettivo svolgimento del praticantato di fatto, l'ammissione

della medesima all'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti Professionisti;

- in subordine, deliberarne l'inserimento nell'elenco dei praticanti free-lance con anzianità a decorrere dal 21 giugno 2003 ovvero dalla diversa data che si riterrà di giustizia”.

Nel contestare le argomentazioni che hanno indotto il Consiglio dell'Ordine del Lazio ad annullare la propria delibera del 30 novembre, rammenta di avere indicato come tutor il giornalista Corrado Giustiniani de “Il Messaggero”; richiamata la documentazione esibita, osserva, tra l'altro, che “*ciò che conta è che il praticante viva di giornalismo, ovvero eserciti in modo esclusivo e continuativo attività giornalistica, traendo dalla stessa la propria principale fonte di reddito e che detta attività sia tale, per quantità e un'istruzione utile a fare acquisire allo stesso, durante il tirocinio, la necessaria preparazione professionale*”.

Al ricorso risultano allegati, tra gli altri:

- documentazione, articoli di giornale e foto relativi a Euroma International News;
- certificazione della Provincia di Roma e contratti gennaio 2001-luglio 2003;
- dichiarazione dei redditi anni 2001-2004;
- dichiarazione INPGI anni 2001-2004
- CUD testate giornalistiche e certificati attestanti pagamenti
- pezzi e articoli giornalistici.

La Commissione ha ascoltato la ricorrente il 28 settembre 2005. In quella sede, la sig.ra La Stella ha dichiarato di essere pubblicista dal 2000, di svolgere questa attività in maniera continuativa da circa 10 anni ed ha aggiunto che dal gennaio 2001 al luglio 2003 ha lavorato, con con-

tratti giornalistici a tempo determinato, presso l'Ufficio Stampa della Provincia di Roma; che la Provincia di Roma, tramite l'Ufficio Stampa, edita la testata cartacea Metropolis e che, per un certo periodo, il direttore è stato l'allora Presidente della Provincia, Silvano Moffa, giornalista professionista.

Nello stesso periodo collaborava con numerosi organi di stampa (L'Avanti, l'Italia Sera, il Giornale d'Italia, Radio Roma, Video Lazio, Televisa).

La Stella ha aggiunto che, concluso il rapporto con la Provincia di Roma, ha continuato a svolgere attività giornalistica, collaborando, con la supervisione del tutor Corrado Giustiniani, al Messaggero, Italia Oggi, Panorama Economy e Radio BK.

Nel corso dell'audizione, ha anche fornito notizie sulle retribuzioni percepite, richiamando la documentazione già presentata (modello 740 e attestazione INPGI) da cui risulta che la sua retribuzione annua è stata superiore al minimo tabellare fissato al dicembre 2003 in 14.953,85.

Nel risolversi di produrre ulteriori attestazioni di pagamento, ha insistito nella richiesta di riconoscimento del praticantato d'ufficio e, in subordine, di iscrizione come freelance.

Si dà atto che la ricorrente ha fatto pervenire successivamente documentazione integrativa, attinente sempre al periodo di riferimento, sia per quanto riguarda la produzione giornalistica, sia per quanto si riferisce alle retribuzioni per il periodo luglio 2003 (quando ha chiuso il rapporto con la Provincia) novembre-dicembre 2004 (quando ha continuato a svolgere attività giornalistica con varie testate) documentando di avere percepito una retribuzione superiore a quella minima indicata nelle norme interpretative dell'art.34 della legge professionale. A tal proposito ha anche allegato copia del modello unico 2005 relativo ai redditi del 2004.

L'attività giornalistica, oltre a quella relativa a Radio BK, per la quale ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, supportata anche da una ‘cassetta’ è comprovata da una corposa documentazione di articoli scritti nel periodo 2003-2004 per ‘Il Giornale’, ‘Il Messaggero’, ‘L'Avanti’, ‘RockStar Magazine’, ‘Italia

Oggi', realizzazioni didattiche di PREL.

Per la valutazione del ricorso vanno tenute presenti le norme interpretative dell'art.34 della legge 3 febbraio 1963 n.69, approvate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 3,4 e 5 luglio 2002 e che prevedono le modalità per la 'iscrizione al registro dei praticanti' e 'altre forme di praticantato' (contratto AER AntiCorallo, contratti a termine, freelance).

Ebbene, per il riconoscimento del praticantato d'ufficio non sussistono le condizioni, perché non vi è prova di inserimento organico all'interno di una testata qualificata allo svolgimento del tirocinio.

Va, quindi, respinta la richiesta di riconoscimento del praticantato d'ufficio.

Si deve perciò valutare se l'attività svolta dalla ricorrente rientra nella casistica dei criteri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale per l'iscrizione nel registro praticanti come freelance.

Difatti, in base a tali norme, chi è già iscritto all'albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti.

A tal proposito deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante, oltre alla documentazione dell'attività giornalistica ed alla indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

Va innanzitutto precisato, in ordine al rilievo dell'Ordine del Lazio, secondo cui un Ufficio Stampa non può dar luogo a praticantato, che la questione avrebbe richiesto un approfondimento se si fosse entrati nel merito della richiesta di riconoscimento della compiuta pratica. Essendo tale richiesta inammissibile, quindi, l'attività prestata nell'Ufficio Stampa della Provincia non può essere oggetto di valutazione.

Si deve invece verificare se la sig.ra La Stella ha

titolo per essere iscritta come freelance nel registro dei praticanti. Va innanzitutto premesso che non deve essere esaminata l'attività relativa al triennio precedente, in quanto l'interessata è già iscritta all'Ordine dei Giornalisti come pubblicista dall'ottobre 2000 e pertanto deve documentare l'attività svolta all'atto della domanda. Difatti, solo se non fosse stata già iscritta all'Ordine si sarebbe dovuta valutare la documentazione riferita al triennio precedente.

Pertanto, l'attività svolta in precedenza nell'Ufficio Stampa della Provincia non incide sulla decisione che deve prendere il Consiglio Nazionale.

Ebbene, per l'anno 2003 e per il 2004 (anno, questo, in cui ha presentato la domanda di iscrizione nel registro dei praticanti) la ricorrente ha dimostrato di essere nelle condizio-

Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al registro
Delibera n. 14/06

ni di ottenere l'iscrizione come freelance nel registro dei praticanti documentando la sua attività con un cospicuo numero di articoli per varie testate, con copie di atti di pagamento e prove fiscali.

Attività, questa, che si è svolta e si svolge con carattere di continuità, documentata anche da copie di contratti di collaborazione con 'PantapubliRoma', per la testata "Il Resto" e con 'Radio BK'.

La conclusione a cui si perviene è che la sig.ra La Stella trova l'unica fonte di sostentamento nell'attività giornalistica, che svolge con carattere di continuità, retribuita entro i limiti fissati dal Consiglio Nazionale nei criteri interpretativi dell'art.34.

Il ricorso va quindi accolto, per la parte subordinata, come indicata dalla ricorrente, e cioè con l'iscrizione nel registro dei praticanti, come freelance.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata, decide di accogliere il ricorso di Sabrina La Stella per la parte

‘subordinata’ in esso contenuta, e cioè l’iscrizione come freelance nel registro praticanti. In conseguenza, annullare la deliberazione adottata dall’Ordine del Lazio il 14 aprile 2005 e rimettere in pristino la deliberazione del 30 novembre 2004 con cui la sig.ra La Stella era stata iscritta come praticante, a decorrere dalla stessa data.

Così deciso in Roma il 30.3.2006.

■ 4-3 Quanto un programmatista regista è tirocinante di fatto - Delibera n. 15/06

Il sig. Francesco Vitali ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio in data 13.9.2005 con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione d’ufficio nel registro dei praticanti.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell’Ordine del Lazio, premesso che l’attività giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un’effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi previsti dall’art.34 della legge, elenca varie motivazioni, che di seguito si riassumono:

- i contratti a tempo determinato con la RAI prevedono la formale qualifica del Vitali quale programmatista regista e l’attività svolta dal richiedente rientra nelle previsioni operative del programmatista-regista, così come delineate dal CCNL Rai;
- non è stato dimostrato in concreto l’espletamento di un’attività giornalistica;
- la trasmissione televisiva “*Mi manda Rai Tre*” non risulta essere una testata giornalistica regolarmente registrata, né dotata di un direttore responsabile, e di una struttura redazionale;
- l’art.34 della legge professionale, prevedendo che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, stabilisce che l’attività di pratica giornalistica di ricerca, elaborazione o commento delle notizie, per essere ‘effettiva’, deve essere svolta all’interno degli organi di informazione giornalistica in senso stretto e che, ai sensi della legge, devono essere registrati quali testate (artt.5 e 6 della legge 8.2.1948 n.47 e

art.7 della legge 14.4.1975 n.103);

- dall’espletamento istruttorio non sono emersi elementi probatori tali da far ritenere che le mansioni svolte dal Vitali non siano riconducibili a quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal ccnl per la qualifica di programmatista regista;

-dal quadro probatorio non è emerso alcun elemento in merito all’attività di formazione professionale, necessaria per l’espletamento di un’effettiva pratica giornalistica.

Nel suo ricorso, Francesco Vitali osserva:

ha firmato due contratti da programmatista regista con la Rai (uno dal 22.9.2003 al 9.6.2004 e l’altro dal 13.9.2004 all’8.6.2005) per il programma “*Mi Manda Rai Tre*” ma ha svolto le funzioni e le attività descritte nelle dichiarazioni testimoniali dei giornalisti Antonio Emilio Caggiano, Patrizia Senatore e Giuseppina Sansone;

nelle identiche situazioni si erano trovate nel 2001 i colleghi Belviso e Lamura e, in entrambi i casi, il Consiglio Nazionale aveva accolto i ricorsi;

la trasmissione “*Mi manda Rai Tre*” è stata ideata, organizzata e condotta prima dal giornalista Piero Marrazzo ed ora da Andrea Vianello, di fatto direttore responsabile: l’uno e l’altro hanno impartito direttive editoriali e tecnico professionali del lavoro, stabilendo le mansioni di ogni redattore, assegnando i servizi e le inchieste, coadiuvato da altri due giornalisti professionisti:

la struttura redazionale è organizzata con nove giornalisti professionisti;

l’applicazione dell’art.34 della legge professionale ha avuto un’interpretazione evolutiva da parte del CNOG, sostenuta da varie sentenze anche della Cassazione;

il programma “*Mi Manda Rai Tre*” effettua analisi ed approfondimenti di cronaca. Come ha sempre fatto il Vitali, generalmente, vengono intervistati personaggi competenti o comunque vicini al tema trattato, che perciò viene analizzato in modo piuttosto approfondito attraverso servizi, interviste e piccoli dibattiti. La scelta dei temi da trattare viene fatta dalla redazione, che organizza anche servizi all’esterno, attraverso i

programmisti registi che si recano sul posto, acquisiscono dati e informazioni, tornano in redazione, montano i 'pezzi' e li preparano per la messa in onda;

in base ad una serie di normative, che cita, esisterebbe una equiparazione tra la figura del direttore responsabile di testata radiofonica e televisiva a quella corrispondente in materia di stampa, poiché la funzione stessa della registrazione presso la cancelleria dei tribunali è misura amministrativa volta a stabilire l'effettiva esistenza di una fonte informativa, la sua titolarità e la correlativa responsabilità nei casi di violazione di legge;

anche a voler prescindere dall'assenza di una testata regolarmente registrata, va rilevata la circostanza di un requisito fondamentale per la validità del tirocinio: la presenza cioè nella struttura redazionale di giornalisti qualificati tali ai sensi dell'ordinamento professionale.

Nel ricorso a sua firma il Vitali si sofferma ampiamente e compiutamente a confutare le argomentazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici. E ciò anche con vari riscontri giurisprudenziali.

Con nota n. 697 del 10.2.2006 il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha trasmesso copia del ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma avverso la delibera di quel Consiglio in data 13.9.2005. La Procura della Repubblica chiede di disporre l'iscrizione nel registro dei praticanti del Vitali, in riforma dell'impugnato provvedimento in quanto - si osserva -:*“ Le osservazioni formulate dal sig. Vitali (da intendersi fatte proprie da questo Ufficio) appaiono pienamente convincenti sì che la delibera adottata dal CRG del Lazio deve ritenersi frutto di una non adeguata lettura delle risultanze in atti e di una non corretta applicazione della normativa vigente”*.

Tale ricorso non è ancora ritualmente pervenuto a questo Consiglio Nazionale.

La Commissione istruttoria per i ricorsi ha ascoltato, in data 10 febbraio 2006, il ricorrente il quale, dopo aver confermato il contenuto del ricorso, ha detto di avere integrato i 17 mesi e 8 giorni cumulati in Rai nella trasmissione “*Mi*

manda Rai Tre” con una sostituzione festiva di 22 giorni, da praticante, con la rivista mensile “*Altroconsumo*”.

Per l'attività svolta per la trasmissione “*Mi manda Rai Tre*”, sostiene il ricorrente, partecipava alle riunioni di redazione e aveva una sua postazione di lavoro. Quando gli veniva assegnato un caso, procedeva a tutti gli accertamenti e alle verifiche necessarie, seguiva le indicazioni degli autori, quindi scriveva i pezzi e realizzava i filmati sotto il loro controllo e quello del conduttore. Prestava servizio quotidiano per cinque giorni la settimana per almeno otto ore.

Il 14 marzo, nel proseguire la sua istruttoria, la Commissione ha anche ascoltato il giornalista professionista Andrea Vianello, conduttore ed autore della trasmissione, il quale ha confermato che Francesco Vitali ha lavorato per “*Mi manda Rai Tre*”, con la qualifica di programmatista regista ed ha illustrato l'attività svolta dai programmisti registi (verifiche sulle informazioni acquisite, cura dei servizi 'probatori' esterni, contatto con eventuale controparte, per coinvolgerla nella trasmissione. Quanto realizzato dai programmisti registi è sottoposto al vaglio suo o degli altri due autori del programma, che danno l'*ok* alla messa in onda del servizio. Ciascuno ha a sua disposizione una postazione di lavoro completa di ogni attrezzatura necessaria per le esigenze professionali).

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

sul fatto che “*Mi manda Rai Tre*” sia un programma di attualità ed approfondimento organizzato come testata giornalistica, questo Consiglio si è espresso più volte.

In estrema sintesi, si può dire che per i primi giudici causa ostativa alla iscrizione d'ufficio sia il fatto che il Vitali non abbia lavorato per testate, ma per Reti Rai. Conseguentemente - sempre per i primi giudici - il lavoro del ricorrente non si è svolto presso testate idonee.

In proposito, è da sottolineare che per lungo

Quanto un programmatista regista è tirocinante di fatto - Delibera n. 15/06

tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di “testata” mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di “testata”, bensì (v. art.34) di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. Fintantoché nella decorsa legislatura l’interpretazione evolutiva

Quanto un programmatista regista è tirocinante di fatto - Delibera n. 15/06

data alla materia dal Consiglio Nazionale ha fatto segnare una significativa

svolta, e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai.

Sono stati infatti riconosciuti, proprio dal Consiglio Nazionale, numerosi praticantati effettuati presso redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per suoi motivi organizzativi e aziendali, al rango di testate e quindi, come tali, registrate in tribunale. In questo contesto sono stati riconosciuti validi, in sede nazionale e regionale, anche i praticantati effettuati presso “Mi Manda Rai Tre”.

All’istanza di iscrizione d’ufficio il ricorrente aveva già allegato dichiarazioni di vari giornalisti professionisti attestanti l’attività giornalistica svolta, che l’Ordine del Lazio non aveva ritenuto validi, ma la cui efficacia è stata richiamata anche nel ricorso del P.G..

Francesco Vitali ha svolto un praticantato nella trasmissione attraverso la redazione di testi, la realizzazione di servizi filmati, il riscontro delle fonti dirette e indirette, etc.

Vi è insomma in atti la prova di un rapporto di praticantato indipendentemente dal *nomen iuris* dato al rapporto di lavoro con l’interessato dall’azienda.

Circa lo svolgimento dell’attività giornalistica, è evidente che, oltre alle testimonianze dei giornalisti che partecipano al programma, sia determinante la richiamata dichiarazione di Andrea

Vianello, che conduce ‘Mi manda Rai tre’, ladove afferma che “Quanto è realizzato dagli otto programmisti registi è sottoposto, senza eccezione, al vaglio mio e degli altri due autori del programma. Solo noi tre possiamo dare l’OK per la messa in onda del servizio”.

Vi è quindi anche la prova di un servizio di apprendistato, controllato da giornalisti professionisti.

E quanto alla mancata registrazione di “Mi Manda Rai Tre” quale testata giornalistica da parte della Rai con l’indicazione del relativo direttore responsabile, elemento questo che secondo i primi giudici comporterebbe l’impedimento al riconoscimento della compiuta pratica, va osservato che detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una scelta aziendale, in contrasto con le norme di legge che regolamentano la materia dell’informazione giornalistica.

C’è anche da rilevare che – come più volte sottolineato – stipulare contratti con mansioni di programmatista regista per poi, invece, affidare agli assunti mansioni di indubbio carattere giornalistico costituisce certamente un palese aggiramento delle norme di legge che regolano l’accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

Quanto ai 22 giorni di servizio come praticante presso ‘Altroconsumo’ l’assunzione è correttamente documentata con denunce INPGI e, in base alla normativa vigente, va accolta in quanto consente di completare un periodo di praticantato prestato.

Alla luce di quanto innanzi, quindi, l’attività del Vitali deve essere giuridicamente inquadrata come quella di un praticante nel contesto di una struttura giornalistica idonea e pertanto il ricorrente può essere ammesso agli esami di idoneità professionale con iscrizione d’ufficio nel relativo registro essendo trascorsi almeno 18 mesi di tirocinio giornalistico.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, assistito dal suo legale, decide di accogliere il ricorso del sig. Francesco Vitali, dando atto che l’effettivo inizio

del praticantato risale al 22 settembre 2003, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del CNOG, ovvero al 30 settembre 2004 al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 30.3.2006.

■ 4-3 Quando un programmista regista è tirocinante di fatto – Delibera n. 79/06

La pubblicitista Stefania Squarcia ricorre avverso la delibera in data 13.9.2005 con la quale l'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la richiesta di iscrizione d'ufficio, con effetto retroattivo, nel registro praticanti presentata il 27 maggio 2005.

La Squarcia aveva chiesto l'iscrizione "per l'attività giornalistica svolta in RAI con cinque contratti di lavoro subordinato a tempo determinato fra l'8/09/2000 e il 27/05/2005 con la qualifica di programmista-regista presso la redazione del programma televisivo di RAIDUE "I FATTI VOSTRI/ PIAZZA GRANDE".

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, anche alla luce delle testimonianze raccolte, ha respinto la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni:

Le trasmissioni "I FATTI VOSTRI/ PIAZZA GRANDE" non "risultano essere una testata giornalistica regolarmente registrata, né dotata di un proprio direttore responsabile né di una redazione giornalistica; i due programmi sono prevalentemente di intrattenimento e in quanto tali non hanno carattere giornalistico";

anche volendo prescindere da questo requisito formale, le trasmissioni non si reggono su una struttura di redazione con carattere giornalistico e quindi "non possono di per sé garantire una effettiva e corretta pratica giornalistica";

non è stata provata la natura giornalistica dell'attività svolta dalla Squarcia con la conseguente impossibilità di ricorrere a qualsiasi criterio evolutivo della normativa;

la Squarcia è una programmista-regista e le sue

mansioni sono quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL per la qualifica di programmista-regista;

l'attività della Squarcia non risulta inserita nei quadri organici della struttura redazionale, presupposto necessario per l'espletamento di un'effettiva pratica giornalistica;

non è stata prodotta alcuna prova dell'avvenuta richiesta di compiuta pratica avanzata al direttore responsabile di rete.

Nel ricorso al Consiglio Nazionale Stefania Squarcia afferma che:

il rilievo secondo cui "I FATTI VOSTRI/ PIAZZA GRANDE" non è una testata giornalistica è superato dalla giurisprudenza ordinistica che la Squarcia cita richiamando delle decisioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;

per quanto riguarda la struttura redazionale, la Squarcia osserva che il programma televisivo "I FATTI VOSTRI/ PIAZZA GRANDE" "va in onda da oltre 15 anni ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,55 e quindi in fascia oraria di massimo ascolto prima dell'edizione del TG2 delle ore 13. È sempre stato condotto da giornalisti professionisti. Si avvale di una redazione composta di circa 15 giornalisti professionisti e pubblicitari, i quali svolgono attività tipica dei redattori delle testate giornalistiche sebbene siano inquadrati nella qualifica irregolare di programmisti-registi o talvolta di assistenti ai programmi. È presente un giornalista professionista che svolge la funzione di caporedattore e, in quanto responsabile coordinatore, supervisiona l'opera dei redattori";

sulla natura giornalistica: gli argomenti da portare in trasmissione venivano scelti in riunioni di redazione alle quali partecipava anche la Squarcia come altri programmisti-registi che spesso, valendosi di contatti personali con le fonti, potevano suggerire un determinato servizio. La Squarcia prendeva contatto con il protagonista, lo intervistava, quindi trasformava l'intervista in un racconto in prima persona che appariva fatto dall'intervistato. A questo punto gli autori dei testi rimontavano l'intervista. C'era dunque un lavoro di verifica, incrocio del-

le fonti, interpretazione degli avvenimenti con un prodotto finale sottoposto a revisione da parte di giornalisti, secondo la testimonianza del collega professionista citato nel ricorso;

Quando un programmatista regista è tirocinante di fatto – Delibera n. 79/06

sulle mansioni contrattuali: alcune di queste, legate alla qualifica di pro-

grammatista-regista, hanno carattere sicuramente giornalistico, carattere che non può venir meno per il fatto che non fanno parte del bagaglio contrattuale del programmatista-regista;

inserimento negli organici: la Squarcia cita le testimonianze dei professionisti Paolo Barbieri, Paola Vannelli, Graziella Mengozzi, Maria Grazia Sarrocco, Liviana Traversi, Carla Viazzi (raccolte dal Consiglio del Lazio) che confermano il vincolo di subordinazione di Stefania Squarcia rispetto agli orari e ai turni di lavoro nell'ambito dell'attività redazionale "articolata nell'individuazione e nella ricerca di notizie e di cronaca e nella realizzazione di interviste ai protagonisti di tali fatti".

La ricorrente è stata ascoltata dalla Commissione Ricorsi il 13 marzo 2006. "Il mio lavoro – ha spiegato – consiste nella ricerca di argomenti da illustrare, facendo dei controlli incrociati, dopodiché proponevamo gli argomenti nelle riunioni di redazione e, ottenuto dal capo redattore l'ok o ricevute istruzioni su argomenti dallo stesso prescelti, prendevamo contatto con il protagonista e lo intervistavamo con domande e risposte. Il tutto veniva poi trasformato da noi stessi come racconto fatto in prima persona dall'intervistato e sulla base di questo racconto gli autoritesti, sempre giornalisti professionisti, rimontavano l'intervista con domande e risposte che poi il conduttore leggeva all'ospite in studio".

La Squarcia ha precisato inoltre "che la condizione posta dall'azienda nel selezionare il personale con cui sottoscrivere questo tipo di contratto è stata quella di essere iscritto all'Albo dei giornalisti, perché si deve essere capaci di svolgere attività giornalistica. Il capo redattore della trasmissione è sempre stata Graziella Mengozzi, giornalista professionista, che ci assegnava gli

incarichi e controllava il nostro lavoro".

Stefania Squarcia ha dichiarato infine alla Commissione "di non aver chiesto la certificazione di compiuta pratica sia per timore che ciò potesse pregiudicare il rinnovo dei contratti sia perché ero in dubbio a chi chiederlo fra il direttore di rete e il direttore del TG2".

Quanto asserito dalla Squarcia trova riscontro nelle testimonianze dei giornalisti Graziella Mengozzi e Paolo Barbieri allegate in copia al ricorso.

Avverso la delibera dell'Ordine del Lazio ha proposto ricorso anche il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma affermando che le osservazioni della Squarcia appaiono "pienamente convincenti sì che la delibera adottata dal CRG del Lazio deve ritenersi frutto di una non adeguata lettura delle risultanze in atti. In particolare, ad avviso di questo Ufficio, deve aversi riguardo alla 'ontologia' della situazione lavorativa in cui versa il richiedente, a prescindere da eventuali inadempimenti di tipo formale ascrivibili alla RAI".

Questa decisione unifica i ricorsi presentati dalla sig.ra Stefania Squarcia e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma.

Il Consiglio Nazionale ritiene che la giurisprudenza ordinistica in materia di praticantato possa essere pienamente richiamata anche in questo caso per analoghe decisioni assunte per attività giornalistica svolta nelle suddette trasmissioni.

In particolare appare chiaro che la utilizzazione della Squarcia, così come di altri giornalisti pubblicisti inquadrati come programmatisti registi, sia avvenuta in funzione della individuazione e della scelta di avvenimenti da "notiziare" e della effettuazione di interviste: un lavoro quindi giornalistico, coordinato da giornalisti e sottoposto a verifiche con tutte le caratteristiche del praticantato.

Il fatto che la Rai utilizzi giornalisti per attività di informazione contrattualizzandoli come programmatisti registi non può essere un motivo per riconoscere la natura giornalistica dell'attività quando la stessa, come nel caso in esame, è provata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udita la ricorrente assistita dall'avv. Carlo d'Inzillo, decide di accogliere i ricorsi presentati dalla sig.ra Stefania Squarcia e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma dando atto che l'effettivo inizio del praticantato della Squarcia risale all'8.9.2000, ma fissando in modo convenzionale la decorrenza di iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del CNOG, ovvero al 4.4.2005, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili (tre potenziali sessioni d'esame) al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 4.10.2006.

■ 4-4 Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale – Delibera n. 69/06

La sig.ra Nicoletta Notari ricorre in data 29.3.2006 avverso la decisione adottata dall'Ordine del Lazio e con la quale le è stata negata l'attestazione del periodo di praticantato vantato all'Università di Tor Vergata – master in giornalismo – dal 1° aprile 2004 al 30 settembre 2005, data in cui l'interessata ha lasciato la scuola di giornalismo per essere stata assunta, con decorrenza 5 ottobre 2005, a Sky Tg 24 in qualità di praticante.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha così motivato il provvedimento di diniego: “*L'Università di Tor Vergata ... ha comunicato con lettera che si allega le molte assenze effettuate nel corso del praticantato. Poiché, come si evince dalla convenzione sancita tra noi e l'Università, il tirocinio nella sua interezza è parte integrante dello stesso praticantato, la richiesta non può essere accolta perché la frequenza deve essere obbligatoria nel corso dei 24 mesi. Inoltre, come ribadito dalla stessa Università, non ha superato tutte le prove di verifica richieste a conclusione dei singoli semestri*”.

La nota dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio richiama infine la dichiarazione dell'Università secondo cui non sono state superate “*tutte le prove di verifica richieste a conclusione dei singoli semestri ... tanto è vero che alcuni docenti hanno dichiarato di essersi trovati nell'impossibilità di*

valutare il profitto per non averla mai vista”.

Nel suo ricorso Nicoletta Notari ha contestato le motivazioni addotte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio, riproponendo al Consiglio Nazionale quanto già rappresentato a quell'Ordine con raccomandata 13 marzo 2006 e cioè:

1) ogni assenza è stata regolarmente giustificata con certificato medico consegnato alla Segreteria del Master di giornalismo di Tor Vergata. La mancata accettazione delle giustificazioni mediche avrebbe determinato la perdita del beneficio del praticantato e l'esclusione dal Master: fatto che non si è verificato. La ricorrente dichiara infatti di aver frequentato regolarmente il Master fino al 30 settembre 2005, prima che riprendesse l'attività didattica di Tor Vergata e prima del contratto con Sky Tg 24 (contratto con decorrenza 5 ottobre 2005);

2) in base all'art.15 dello statuto del Master di giornalismo di Tor Vergata ha frequentato l'80% delle lezioni dei singoli insegnamenti;

3) in riferimento alla contestazione di “*non aver superato tutte le prove di verifica richieste a conclusione dei singoli semestri*” ha eccepito che dette prove si sarebbero potute recuperare, così come avvenuto, sia per la ricorrente sia per altri colleghi del Master, già durante il primo mese di frequenza. Il recupero delle prove di giugno 2005 non è avvenuto sia per mancanza di disponibilità del docente, sia per la coincidenza dell'imminente stage previsto dal Master (1 luglio-30 settembre 2005) presso la redazione di Sky Tg 24, convenzionata con il Master di Tor Vergata e scelta dalla ricorrente;

4) in merito alla contestazione secondo cui “*alcuni docenti hanno dichiarato di non averla mai vista*”, la Notari ha ribadito che ogni assenza è stata giustificata a tempo debito e che detta valutazione riferita ad “*alcuni docenti*” risulta vaga e non chiarita nel dettaglio.

La Notari ha anche allegato al ricorso copia del provvedimento in data 27 aprile 2004 con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio l'aveva iscritta nel registro dei praticanti con decorrenza 1 aprile 2004 e copia della nota in data 18 gennaio 2006 con cui l'interessata aveva chiesto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio la dichiarazione rela-

tiva al periodo di praticantato svolto presso il Master di Giornalismo di Tor Vergata dal 1 aprile 2004 al 30 settembre 2005, ed aveva fatto presente che tale dichiarazione era stata richiesta e non concessa dal suddetto master.

In sede istruttoria, con nota n.2179 del 26 aprile 2006, è stato chiesto al Direttore della Scuola:

1) di trasmettere un analitico dettaglio delle assenze fatte registrare dalla Notari, distinguendo quelle per le quali vi è stata regolare giustificazione e quelle ingiustificate;

2) di comunicare le materie per le quali l'interessata è risultata sempre assente indicando anche i relativi docenti.

Il Direttore della Scuola ha risposto con nota del 16 maggio 2006, nella quale non si dà alcun riscontro al punto 1) della richiesta dell'Ordine relativa al dettaglio delle assenze.

Ha, quindi, comunicato invece che *“la Dott.ssa Notari non ha completato le prove di verifica degli insegnamenti di: redazione giudiziaria; redazione politica; redazione esteri; cronaca; giornalismo on line, per un totale di 9 crediti formativi sui 60 previsti per il conseguimento del Master”*, aggiungendo che i dott. Gerardo Pelosi ed Ezio Pasero hanno riferito di *‘non averla mai vista’*.

Ha infine osservato: *“Al di là di queste testimonianze di ‘non assiduità’ della presenza, non è possibile per un’istituzione universitaria rilasciare un*

**Cumulabilità tra master
in giornalismo e praticantato
tradizionale
Delibera n. 69/06**

titolo, sia esso una semplice laurea o un master, senza il comprovato soddisfacimento di tutti gli adempimenti previsti dal curriculum, e nel nostro caso il conseguimento di un titolo di Master è parte della convenzione che regola l’esercizio del praticantato. Quindi per parte sua l’istituzione da me rappresentata non può che esprimersi negativamente nel merito della questione, fatti salvi come è ovvio i diritti degli altri soggetti giuridici di esercitare le loro potestà in merito”.

La Commissione Ricorsi del Consiglio Nazionale ha ascoltato il 14 settembre la ricorrente Nicoletta Notari, la quale ha dichiarato di essere stata assunta a tempo determinato da Sky da

ottobre 2005 ad aprile 2006 e di aver frequentato il Corso di giornalismo presso l’Università di Tor Vergata da aprile 2004 al 30 settembre 2005 e di aver lasciato la Scuola appena avuto la certezza del contratto Sky.

A proposito del rilievo circa le assenze che avrebbe fatto registrare, la Notari ha affermato che l’art.15 dello Statuto della Scuola prevede una frequenza obbligatoria almeno per l’80% delle lezioni e che, se non si rispetta tale limite, dopo la contestazione delle assenze, si viene allontanati. *“Non ho mai ricevuto - ha precisato - alcuna contestazione di assenze fino a tutto settembre”*.

Ha altresì osservato che *“la registrazione delle assenze viene effettuata quotidianamente, sia all’inizio che al termine delle lezioni, in un apposito registro che veniva custodito personalmente dal prof. Angelo Sabbatini”*.

Fatto rilevare che lo Statuto della Scuola prevede degli stages per la durata complessiva di 6 mesi, la Notari ha dichiarato di essere stata inviata dalla Scuola a Sky una prima volta dal dicembre 2004 al febbraio 2005, quindi per un altro stage di tre mesi nel periodo estivo.

Avuta certezza dell’assunzione da parte di Sky per completare il praticantato, informò la Scuola che avrebbe abbandonato il Corso e comunicò per posta elettronica che non avrebbe più seguito le lezioni a partire dal 5 ottobre 2005, data di decorrenza del suo contratto con Sky.

Infine, nel corso della sua audizione, la Notari ha dichiarato di non aver sostenuto le prove finali del ciclo con i nuovi docenti Pelosi e Pasero, giustificando l’assenza con un certificato medico. Ha lamentato che *“pur essendo tradizionalmente offerta agli studenti la possibilità di ripetere la prova conclusiva non svolta per malattia, a me, nonostante una esplicita richiesta, non è stata offerta questa possibilità”*.

Ha infine precisato che *“i cicli di lezioni prevedono per ogni docente delle prove scritte più volte a settimana. Anche a Pelosi ho inviato per posta elettronica, dopo le sue lezioni, le prove che mi aveva richiesto...Non l’ho fatto con Pasero perché non disponevo dei suoi recapiti”*.

La Notari ha depositato copia della lettera di assunzione temporanea da parte di Sky dal 5

ottobre e successivamente ha fatto pervenire la certificazione utile a documentare il suo attuale praticantato presso Sky

CONSIDERAZIONI

Il ricorso va esaminato sotto un duplice aspetto:

a) se la Notari ha fatto registrare tali e tante assenze ingiustificate da rendere non valida la sua frequenza del Master nel periodo in cui è stata iscritta;

b) se possa considerarsi valido, ai fini del praticantato, un periodo di frequenza della Scuola, prima di aver conseguito il Master.

A) Assenze

Nonostante l'esplicita richiesta formulata dalla Segreteria del Consiglio Nazionale, di inviare *“un analitico dettaglio delle assenze fatte registrare dalla Notari, distinguendo quelle per le quali vi è stata regolare giustificazione e quelle ingiustificate”*, il Direttore della Scuola non ha fornito elemento alcuno, soffermandosi invece sulle problematiche di cui al successivo punto b).

Se, come affermato dalla Notari, la registrazione delle presenze veniva effettuata quotidianamente in apposito registro custodito da un docente, nulla avrebbe vietato alla Scuola di far pervenire al Consiglio Nazionale i riscontri richiesti.

Peraltro, è singolare il fatto che, se vi sono state tali assenze, non risulti agli atti alcuna contestazione formale, anzi la Scuola abbia consentito alla Notari di partecipare a due stages presso Sky, la prima volta dal dicembre 2004 al febbraio 2005 e la seconda nell'estate 2005, cioè pochi mesi prima che la ricorrente lasciasse la Scuola per essere assunta presso Sky.

Non vi sono quindi elementi certi per affermare che la Notari non ha frequentato almeno con sufficiente assiduità la Scuola per il periodo invocato (1 aprile 2004-30 settembre 2005)

B) Validità del praticantato nel caso di interruzione del biennio

Vanno qui richiamati i criteri interpretativi dell'art.34 della legge n.69/63 dove, sotto la voce *‘Contratti a termine’*, è esplicitamente stabilito: *“Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a*

tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nella Scuola”.

Tale indirizzo, pertanto, supera ogni e qualsiasi interpretazione si voglia dare alla convenzione sottoscritta tra l'Ordine e la Scuola, nella quale, peraltro, se sono indicate le condizioni per il rilascio del diploma di Master Universitario di 1° livello, non è dato trovare una disposizione che esplicitamente vieti di considerare, ai fini del praticantato, un periodo di frequenza che comunque, ove vi fosse, sarebbe superata dai richiamati criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Nicoletta Notari e dà mandato al Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio di certificare l'avvenuto praticantato della stessa durante il periodo di frequenza del Master in Giornalismo dell'Università di Tor Vergata dal 1 aprile 2004 al 30 settembre 2005.

Il CNOG dà altresì atto che la ricorrente, con atto del 10.3.2006, aveva presentato ricorso a questo Consiglio Nazionale chiedendo che assumesse i poteri sostitutivi e decidesse su una sua istanza, rimasta inevasa, già presentata al competente Consiglio del Lazio. Il ricorso era stato inoltrato ex art.40 del regolamento per la trattazione dei ricorsi, ma l'interessata, con il secondo ricorso, lo ha ritirato.

Così deciso in Roma il 3.10.2006.

■ 4-5 L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo – Delibera n. 76/06

La giornalista pubblicista Maria Luisa Mastrogiovanni, iscritta dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia al registro dei praticanti come free lance dal 21 febbraio 2006, ha presentato ricorso avverso la deliberazione n.230 del 27 aprile 2006, con la quale lo stesso Consiglio ha respinto l'istanza di retrodatazione della data di iscrizione al registro.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell'Ordine della Puglia si è richiamato a quanto stabilito dal

**L'iscrizione da freelance
non può avere effetto
retroattivo
Delibera n. 76/06**

Consiglio Nazionale nell'approvare i criteri interpretativi dell'art.34 della legge

professionale, rilevando che l'attività svolta come free lance, una volta accertata, è valida ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e non è già essa stessa tirocinio valido ai fini dell'esame professionale. Pertanto, è dal momento dell'iscrizione nel registro che decorre il periodo di pratica su cui l'Ordine regionale deve svolgere gli opportuni accertamenti per valutarne tutti gli aspetti formativi.

Nel suo ricorso, la sig.ra Mastrogiovanni si sofferma sulle disposizioni della legge professionale in materia di iscrizione al registro dei praticanti e sulla giurisprudenza in merito, sottolineando che svolge da anni esclusiva attività giornalistica ed ha quindi titolo per ottenere la retrodatazione.

A sostegno della sua istanza, richiama una decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia che, nell'iscrivere un free lance nel registro dei praticanti, ne ha disposto anche la retrodatazione.

La ricorrente ha fatto poi pervenire integrazione al ricorso, nella quale, con riferimento a diverse decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia, ha osservato che una, riferita a Florinda Cordella, è successiva alla decisione del C.N. approvativa dei criteri interpretativi dell'art.34; ha citato poi la sentenza della Corte di Cassazione n.10673 del 3.5.1996 lamentando una "discriminazione territoriale" di cui sarebbe stata oggetto con la decisione del Consiglio dell'Ordine della Puglia.

Nel ricorso, infine, si eccepisce il mancato rispetto dei tempi di notifica dell'atto impugnato (15 giorni) previsti dall'art. 30 della legge n.69/63.

Considerazioni

Per quanto riguarda l'eccezione dei termini di notifica della decisione del Consiglio Regionale, si osserva che il mancato rispetto degli stessi non comporta la nullità degli atti, dal momento che

si tratta di termini ordinatori e non perentori.

Come costantemente affermato dal Consiglio Nazionale, infatti, l'inosservanza lamentata non comporta invalidità di sorta, non essendosi in presenza né di un termine perentorio - quali sono soltanto, per il disposto dell'art.152 c.p.c., quelli dichiarati tali espressamente dalla legge - né di una comminatoria di nullità conseguente al mancato rispetto del termine stesso.

Nel merito del ricorso, va precisato che la legge professionale non prevedeva, ai fini del praticantato, la figura del free lance e che il Consiglio Nazionale, con i criteri interpretativi dell'art.34 approvati a luglio del 2002, ha inteso prestare attenzione ad una realtà emersa nella professione con caratteristiche diverse da quelle del praticante tradizionale.

Proprio perché si tratta di una figura che non opera nel contesto di una redazione, si è stabilito che il giornalista pubblicista che svolga attività con i requisiti e le caratteristiche indicate nei criteri o chi, non pubblicista, svolga tale attività da tre anni, sia iscritto nel registro dei praticanti, iniziando, quindi, dal momento, il tirocinio giornalistico.

La norma non si presta ad interpretazioni di sorta perché così recita:

"Chi è già iscritto all'Albo come pubblicista e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni ... può chiedere ... l'iscrizione al Registro dei praticanti. ... Al termine dei 18 mesi a far data dalla iscrizione al Registro dei praticanti, il richiedente, per ottenere dal Consiglio regionale il certificato di compiuta pratica ...".

Peraltro, le retrodatazioni a volte disposte sono frutto di accertamenti su un'attività pregressa eventualmente svolta sotto la guida di redattori, in una redazione, con turni di lavoro, con postazioni di lavoro etc. situazioni del tutto diverse a quelle dei free lance.

Sul richiamo della ricorrente circa provvedimenti diversi adottati dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia e su una presunta "discriminazione territoriale" di cui sarebbe stata oggetto, va ribadito che le norme generali le approva il Consiglio Nazionale e che, quindi, valgono per tutti gli Ordini regionali, pur nell'autonomia

gestionale riconosciuta agli stessi dalla legge.

Che un Ordine regionale abbia ritenuto di applicare i criteri interpretativi dell'art.34 in modo difforme da quanto deliberato dal Consiglio Nazionale resta alla responsabilità di quel Consiglio e non può certo indurre altri Ordini ad uniformarsi a tali decisioni o addirittura il CNOG a modificare quanto ha deciso.

Pertanto, correttamente, il Consiglio dell'Ordine della Puglia ha negato la richiesta retrodatazione nel registro dei praticanti come free lance, applicando la decisione adottata dal Consiglio Nazionale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Maria Luisa Mastrogiovanni.

Così deciso in Roma il 3.10.2006.

■ 4-6 Una delibera revocata è nulla ab origine – Delibera n. 106/06

Diego David, pubblicista dal 1993 nell'Albo della Liguria, chiede il praticantato d'ufficio all'Ordine di Genova il 17 novembre 2005. Genova respinge la richiesta il 15 febbraio 2006 perché non sussistono le condizioni per il riconoscimento della pratica giornalistica.

Il 2 marzo 2006 Diego David fa istanza di trasferimento all'Ordine del Piemonte e nella stessa data chiede l'inizio del praticantato freelance indicando collaborazioni giornalistiche con l'Editoriale Europea che ha una redazione a Cuneo. Indica inoltre attività giornalistiche con il quotidiano "Il Giornale" e con il mensile "Il Foglio Italiano". Le due richieste vengono protocollate nella stessa giornata dall'Ordine di Torino rispettivamente con il n. 5 (richiesta di trasferimento) e con il n. 14 (iscrizione praticantato).

Il Consiglio regionale del Piemonte, il 14 marzo 2006, chiede il fascicolo del David a Genova per istruire la pratica di trasferimento, quindi, senza attendere l'arrivo del carteggio, il 27 marzo 2006 delibera di iscrivere come praticante freelance il David.

Il 5 aprile 2006 il presidente dell'Ordine della Liguria, Attilio Lugli, risponde alla richiesta dell'Ordine del Piemonte ritenendo infondata, in relazione al requisito del domicilio professionale, la richiesta del trasferimento in quanto *"emerge chiaramente che il David presta la propria attività professionale nell'ambito territoriale della Provincia di Imperia come attività preponderante di addetto stampa per l'amministrazione comunale di Imperia, incarico peraltro confermato per il 2006 con delibera della giunta municipale"*.

Dopo tale comunicazione, il presidente del Piemonte risponde di aver deliberato in assenza del fascicolo ritenendo *"burocratico il trasferimento"* ed ammettendo quindi una decisione presa in buona fede e scusandosi con l'Ordine della Liguria. A questo punto l'Ordine del Piemonte, nella seduta del 22 maggio 2006, delibera la revoca del provvedimento d'iscrizione come praticante del David ammettendo l'errore.

Di qui il ricorso di Diego David al Consiglio Nazionale inoltrato il 26 giugno.

Il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito della esistenza dei requisiti per il trasferimento e per l'iscrizione come praticante, esamina in via preliminare l'ammissibilità del ricorso e lo ritiene infondato. Difatti, l'Ordine del Piemonte ha correttamente riconosciuto un proprio errore avvalendosi del diritto-dovere di annullare in autotutela un provvedimento che non avrebbe potuto adottare.

Difatti, sino a quando il David è iscritto presso l'Ordine della Liguria, è questo l'Ordine competente a decidere sul suo *status*.

La delibera di iscrizione adottata dal Piemonte, quindi, è stata annullata perché assunta da un Ordine che in quel momento non aveva la competenza per adottarla.

Né il David può ricorrere contro il giusto provvedimento di revoca di un atto nullo *ab origine*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Diego David.

Così deciso in Roma il 15.11.2006.

**■ 4-7 L'ufficio comunicazione è cosa diversa dall'ufficio stampa
– Delibera n. 46/06**

La dr.ssa Antonella Lo Re ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione nell'elenco pubblicitari, per attività svolta nell'Ufficio Stampa dell'Ente Regionale 'Roma Natura'.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha rilevato, tra l'altro:

che la Lo Re non è addetta all'Ufficio Stampa ma è 'responsabile dell'ufficio comunicazione' ed in seno a tale ufficio è anche addetto stampa; posizione in contrasto con l'art.9 della legge 150/2000; peraltro si interessa pure di campagne pubblicitarie non consentite agli iscritti all'Albo e di conseguenza anche a chi richiede di far parte dell'Albo;

Il Consiglio del Lazio ha assunto sull'accesso all'elenco Pubblicisti degli addetti stampa degli Enti Pubblici e Privati una posizione non collimante con quella espressa dal Consiglio Nazionale, ritenendo che con la stessa si possano disattendere le norme fissate per l'accesso all'albo dei Pubblicisti.

Nel ricorso a sua firma la Lo Re ha fatto presente che nell'ordine di servizio del 28 settembre 1999 di 'Roma Natura' è espressamente indicato, tra i suoi compiti, quello di "curare i rapporti con la stampa e la televisione" e che impropriamente l'Ufficio è stato denominato 'ufficio comunicazione' perchè al suo interno si trovano le funzioni dell'Ufficio Stampa ma non figurano le strutture proprie della comunicazione individuate dalle legge 150/2000.

Ha poi aggiunto:

-di aver realizzato una news letter "che continua ad essere solo un'informativa ma voleva essere un periodico telematico regolarmente registrato e tuttora in sospeso perchè la ricorrente, ancora non riconosciuta come giornalista, non può iscriversi come direttore di un periodico";

-che non si tratta di campagne pubblicitarie miranti alla vendita di un prodotto ma di promozione di ente pubblico per valorizzare e promuovere

re la conoscenza delle aree naturali protette; insomma campagne informative che utilizzano gli strumenti di comunicazione di massa;

-che ha svolto la sua attività da data precedente l'entrata in vigore della L. 150/2000.

In sede istruttoria, la ricorrente, ascoltata in data 19 gennaio 2006, nel confermare il contenuto del ricorso, ha chiarito che alla data del giugno 2000, lei ed un esterno, non iscritto all'Ordine, curavano tanto il settore comunicazione quanto l'Ufficio Stampa quanto il sito web non ancora registrato e per il quale realizzava le relative schede, assieme ai comunicati.

Ha aggiunto che la sua attività si è concretizzata quindi nella cura dell'Ufficio Stampa, nell'organizzare manifestazioni e nel curare le pubbliche relazioni, tenendo rapporti con le aziende Ama, Acea, Atac etc

Ha infine chiarito che i comunicati stampa non erano quotidiani, mediamente se ne producevano tre al mese mentre i rapporti con la stampa erano incentrati nel comunicare le visite guidate che si organizzavano.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

In via preliminare appare inammissibile, e va quindi respinta, l'eccezione sollevata dall'Ordine del Lazio sull'efficacia delle norme che il Consiglio Nazionale ha approvato per dare esecuzione alla legge n.150, in quanto sono provvedimenti pienamente validi, che spiegano i loro effetti ed ai quali ogni Ordine regionale è tenuto a dare esecuzione.

Peraltro, si tratta di norme transitorie, limitate a chi, all'entrata in vigore della legge 150, era inserito in un Ufficio Stampa, per cui, una volta verificata la sussistenza delle condizioni richieste, va data esecuzione. Pertanto, la verifica fatta sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge n.150/2000 e dalle richiamate delibere del Consiglio Nazionale, le stesse debbono essere applicate.

Quanto alla documentazione prodotta dalla ricorrente, essa non consente di individuare l'esistenza dei requisiti richiesti dalle deliberazioni del 2003 del Consiglio Nazionale con cui si stabilisce che possono chiedere l'iscrizione all'albo dei pubblicitari quanti svolgono attività giornalistica negli Uffici Stampa alla data d'entrata in vigore della legge 150/2000 ed elenca la docu-

mentazione che è necessario allegare all'istanza (press book, comunicati stampa, schede informative, articoli di presentazione etc).

Deve trattarsi cioè di un Ufficio Stampa organicamente costituito e di attività prestata esclusivamente per quel servizio.

Dalla documentazione prodotta invece emerge la figura di un addetto ad un servizio stampa peraltro non complesso (la media di tre comunicati al mese) e con compiti nei quali non vi sono né autonomia, né mediazione giornalistica, né continuità, ma nei quali si interseca un'attività promozionale dei parchi con quella di pubbliche relazioni e, ogni tanto - ma in via del tutto sporadica - di redazione anche dei comunicati stampa.

Proprio le schede descrittive delle visite nei parchi confermano quanto innanzi descritto, escludendo che ricorrano le condizioni delineate nelle delibere del Consiglio Nazionale del giugno e dicembre 2000 sopra richiamate.

Difatti, non vi è prova della organica costituzione di un Ufficio Stampa, bensì solo di un'attività occasionale e sporadica, poche volte all'anno, svolta dalla ricorrente, quale responsabile dello 'Ufficio Comunicazione' ed è noto che l'attività di Pubbliche Relazioni ha connotazioni diverse da quella giornalistica, per cui, oltre alla mancanza di attività giornalistica documentata e di un ufficio stampa formalmente costituito, questo è un ulteriore motivo che porta ad escludere la sussistenza delle condizioni perchè Antonella Lo Re possa essere iscritta nell'elenco dei pubblicisti in applicazione della legge 150/2000.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della dott.ssa Antonella Lo Re.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

**■ 4-7 L'ufficio comunicazione è cosa diversa dall'ufficio stampa
- Delibera n. 46/06**

Il sig. Marco Sordini ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei

Giornalisti del Lazio in data 5.10.2005 con la quale gli è stata respinta la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicisti.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell'Ordine del Lazio rileva, come da attestazione a firma del dott. Giuseppeantonio Cela datata 27 aprile 2005, *che il signor Marco Sordini funzionario socio statistico economico, posizione economica C2, dal novembre dell'anno 1996 è addetto all'Ufficio relazioni con il pubblico del Ministero del Lavoro, Direzione provinciale del lavoro, e di conseguenza non presta la sua opera in un uffici stampa inteso come unità organica autonoma secondo la volontà e l'indicazione del Consiglio Nazionale.*

Nello specifico il Consiglio dell'Ordine del Lazio rileva, tra l'altro, che i comunicati allegati alla documentazione sono senza l'elencazione cronologica e sono inoltre privi dell'attestazione di paternità da parte di un iscritto all'albo dei Giornalisti, la frequentazione al corso del Formez è da considerare ininfluyente per la decisione da adottare.

Per i primi giudici, insomma, nel caso del Sordini non sono riscontrabili le condizioni previste per l'applicazione dalla legge 150/2000 e dal dpr 422/2001 sulla Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e al regolamento per l'identificazione dei titoli per essere mantenuti nelle attività di informazione e comunicazione nelle pubbliche amministrazioni.

Nel ricorso a sua firma il Sordini afferma di prestare servizio presso l'Ufficio stampa della Direzione Provinciale del Lavoro e di aver prodotto fotocopie di numerosi comunicati stampa, già trasmessi in copia all'atto della domanda al Consiglio regionale, e molti dei quali a firma del direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, altri pubblicati sul sito internet della DPL-Roma. In questi comunicati, il Sordini viene definito "addetto stampa" e comunque indicato come referente dell'Ufficio stampa.

Oltre ai comunicati, il Sordini - prosegue nel suo ricorso - predispone schede informative, promuove campagne stampa ed organizza conferenze stampa, gestisce i rapporti con la stampa per promuovere la pubblicazione di articoli. Tale *funzione informativa* è stata sempre svolta fin dal 1996.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che: la normativa approvata dal Cnog nella seduta del 3 giugno e 4 e 5 dicembre 2002 stabilisce che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti quanti svolgono attività giornalistica negli Uffici Stampa alla data d'entrata in vigore della legge 150/2000 ed elenca la documentazione che è necessario allegare all'istanza

- press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa)

- comunicati stampa

- schede informative

- articoli di presentazione

- lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa

redazione testi per conto di un ufficio stampa

redazione testi per giornali e riviste

-redazione e/o controllo contenuti per siti Internet, cd rom, dvd e altri supporti

-redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.).

Nel caso in esame non vi è prova che sia formalmente costituito un Ufficio Stampa in seno alla DPL-Roma, talchè lo asserisce anche il ricorrente nel suo ricorso, dicendo che l'Ufficio Stampa è incardinato presso l'URP, per il fatto che nella Direzione Provinciale del Lavoro di Roma le attività di Ufficio Stampa si sono specializzate e differenziate a partire dall'unità organizzativa più vicina per funzioni svolte che è appunto l'URP e la dichiarazione del dott. Cela, dirigente preposto della Direzione provinciale del Lavoro, limita l'incarico dato al Sordini di addetto all'Ufficio relazioni con il pubblico.

Le copie dei comunicati stampa allegati all'istanza sono, per lo più, avvisi rivolti al pubblico di cui è difficile cogliere una mediazione giornalistica. L'immagine che ne viene fuori, quindi, è quella di un Ufficio che incarica un impiegato, responsabile delle relazioni esterne, di redigere, alla bisogna, anche i comunicati stampa.

Non vi sono, quindi, margini di discrezionalità, per cui, in base alla documentazione prodotta

dal ricorrente, non sussistano le condizioni per riconoscere lo svolgimento di attività giornalistica in seno ad un Ufficio Stampa pubblico.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Marco Sordini.

Così deciso in Roma il 15.11.2007.

■ 4-8 Legge 150/2000 e iscrizione all'Albo – Delibera n. 47/06

Il sig. Claudio ZOZI ha presentato ricorso avverso la decisione in data 16 settembre 2004 con la quale il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per l'attività svolta nell'Ufficio Stampa del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell'AGEA (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura).

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha rilevato, tra l'altro:

- che "la 150 non stabilisce che gli addetti stampa possono iscriversi all'albo dei giornalisti e solo il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti tramite un provvedimento non rispondente all'ordinamento giuridico, e senza legittimazione, consente l'iscrizione all'elenco pubblicisti; inoltre l'articolo 35 della legge non fa alcuna menzione degli addetti stampa ed i regolamenti di esecuzione delle leggi non possono mai innovare; devono rispettare la volontà e gli intendimenti del legislatore";

- che l'interessato non ha fornito risposta a lettera raccomandata n.1157 dell'11.3.2004, con cui si formulavano domande ivi compresa quella di chiarire la natura giuridica dell'Ente ;

- che dall'elenco dei comunicati stampa l'attività inizia dal 2 gennaio 2001, data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge 150/2000, richiesta dal Consiglio Nazionale per poter presentare nazionale la domanda di iscrizione.

Nel suo ricorso, Zozi ha fatto presente di aver prestato servizio presso l'Ufficio Stampa del Ministero delle Politiche Agricole dal 19 ottobre

1999 al 26 settembre 2000, rientrando quindi all'AGEA, con inizio di attività nell'Ufficio Stampa dal gennaio 2001.

Per l'attività svolta presso il Ministero delle Politiche Agricole, ha richiamato un attestato del Vice Capo di Gabinetto, facendo presente che *“non è stato possibile produrre copie di comunicati stampa prodotti in quanto, essendo stati tutti divulgati a firma del Portavoce del Ministro, non esistono in archivio copie degli stessi attribuibili agli autori reali tra i quali il sottoscritto. Essendo inoltre cambiato nel frattempo il Ministro e con lui sia il portavoce che l'intero staff dell'Ufficio stampa, non c'è presso l'ufficio stampa del Ministero un giornalista iscritto all'Ordine, già presente nel periodo 19/10/1999-26/09/2000, che possa avallare tutti i comunicati prodotti dal sottoscritto”*.

Il ricorrente ha anche esibito alcuni attestati relativi all'attività svolta presso l'Ufficio Stampa dell'AGEA dal gennaio 2001 ed un attestato in data 14 gennaio 2005 a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in base al quale lo Zozi: *“ha prestato servizio in posizione di comando presso l'Ufficio Stampa di questo Ministero dal 19 ottobre 1999 al 26 settembre 2000, attendendo alla redazione della rassegna stampa e dei comunicati stampa nonché alla preparazione delle conferenze stampa”*.

La Commissione Ricorsi ha quindi svolto una serie di accertamenti istruttori per verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa approvata dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 giugno 2002 e 4 e 5 dicembre 2002 con cui si stabilisce che possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti quanti svolgono attività giornalistica negli Uffici Stampa alla data d'entrata in vigore della legge 150/2000 ed elenca la documentazione che è necessario allegare all'istanza (press book, comunicati stampa, schede informative, articoli di presentazione etc).

Particolare attenzione è stata rivolta all'attività svolta presso l'Ufficio Stampa del Ministero in quanto condizione essenziale, per beneficiare delle disposizioni della legge 150, è avere svolto e poter documentare lo svolgimento di funzioni proprie di un Ufficio Stampa alla data del 13 giugno 2000, data di entrata in vigore della legge.

Su invito della Commissione, lo Zozi ha esibito n.12 brevi comunicati, per lo più notizie (2 del maggio, 9 del giugno, una del luglio 2000), siglati dall'allora capo Ufficio Stampa dr.ssa Cristina Nati. Ha altresì allegato un'attestazione del direttore del mensile OEP-Spazio Rurale il quale dichiara di averlo conosciuto e visto operare in seno all'Ufficio Stampa del Ministero delle Politiche Agricole.

Ascoltato dalla Commissione Ricorsi, il 14 settembre 2005, lo Zozi ha illustrato la sua attività nell'Ufficio Stampa del Ministero ed in quello dell'AGEA, affermando che, per l'attività nel Ministero, forniva notizie ai giornalisti, rispondeva alle loro domande e sollecitava attenzione per alcune iniziative del Ministero; che preparava assieme ad altri le conferenze stampa e si occupava della preparazione delle cartelle stampa.

La dr.ssa Nati, Consulente Aziendale Pubbliche Relazioni Marketing strategico, invitata dalla Commissione, prima ha fatto pervenire una dichiarazione scritta, poi in data 30 novembre 2005, ha reso delle dichiarazioni, facendo presente di aver diretto l'Ufficio stampa del Ministero delle politiche agricole e forestali sino al maggio 2001; ha detto che Zozi era incaricato di curare la rassegna stampa, facendo una prima selezione su cui poi lei impartiva disposizioni, demandandogli selezione degli articoli tecnici, stante la sua conoscenza di aspetti tecnici agricoli; per l'organizzazione delle conferenze stampa su specifiche tematiche (mucca pazza ecc) veniva incaricato Zozi che aveva anche il compito di riassumere in linguaggio giornalistico termini e relazioni di carattere specificatamente tecnico.

La Commissione ha anche sentito i Capi Uffici Stampa che si sono succeduti nell'AGEA:

- il giornalista Vincenzo Marsala (che l'ha diretta per 11 mesi nel 2001) ha detto che redigeva personalmente i comunicati stampa e che compito dei due addetti (tra cui Zozi) era di ritagliare, incollare ed archiviare gli articoli che apparivano sui giornali, su sua segnalazione; era

**Legge 150/2000
e iscrizione all'Albo
Delibera n. 47/06**

lui stesso ad indicarli, evidenziandoli sui giornali; provvedeva personalmente a telefonare alle varie testate e solo quando l'attività era più intensa delegava i due addetti a fare anche loro qualche telefonata. Ha escluso che Zozi abbia redatto autonomamente degli articoli; infine, le risposte ai quesiti formulati ai lettori dal settimanale 'Agrisole' venivano predisposte, su sua precisa disposizione, dai dirigenti dei settori interessati.

- il giornalista Angelo Mellone (che ha diretto l'Ufficio Stampa dell'AGEA dal gennaio 2002 al gennaio 2004) ha dichiarato che Zozi "lo aiutava" nell'attività di redazione dei comunicati stampa e nell'organizzare le conferenze, e teneva anche i rapporti con i giornalisti.

Ha aggiunto che l'attività dell'AGEA si sviluppava mediamente con tre comunicati a settimana e che durante la sua permanenza in Agenzia Zozi ha comunque svolto attività giornalistica.

In via preliminare il Consiglio Nazionale osserva che appare inammissibile, e va quindi respinta, l'eccezione sollevata dall'Ordine del Lazio sull'efficacia delle norme che il Consiglio Nazionale ha approvato per dare esecuzione alla legge n.150, in quanto sono provvedimenti pienamente validi, che spiegano i loro effetti ed ai quali ogni Ordine Regionale è tenuto a dare esecuzione.

Peraltro, si tratta di norme transitorie limitate a chi, all'entrata in vigore della legge 150, era inserito in un Ufficio Stampa, per cui, una volta verificata la sussistenza delle condizioni richieste, va data esecuzione.

Pertanto, fatta la verifica sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge n.150/2000 e dalle richiamate delibere del Consiglio Nazionale, le stesse debbono essere applicate.

Nel merito, comunque, il Consiglio Nazionale osserva che l'attività svolta dal sig. Zozi presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prima e dopo il giugno 2000 non presenta le connotazioni proprie di un addetto ad un ufficio stampa, con comunicati, cartelle stampa etc. redatti in autonomia e con carattere di continuità.

Nell'originaria domanda il ricorrente fornisce prove dal gennaio 2001 in seno all'AGEA e per il periodo di servizio presso il Ministero giustifi-

ca la carenza (prima) ed inadeguata (poi) documentazione con l'avvicendamento registratosi al vertice di quel Ministero.

Vi è un attestato in data 14 gennaio 2005 a firma del Vice Capo di Gabinetto, relativo all'attività svolta nel 2000 ed è stata acquisita la dichiarazione della dr.ssa Nati. Ma, a parte le 12 notizie stampa, non vi è prova né del ruolo né dell'attività svolta in seno all'Ufficio Stampa del Ministero, condizione, questa, indispensabile per ogni ulteriore esame riferito a periodi successivi, perché era necessario essere nella pienezza delle funzioni alla data di entrata in vigore della legge (giugno 2000).

Vi è poi un periodo di totale inattività giornalistica, da ottobre a tutto dicembre 2000, motivata dal ricorrente col fatto che in quel periodo si è organizzato l'Ufficio Stampa dell'AGEA.

Anche qui, l'istruttoria svolta non consente di individuare il ruolo di un giornalista addetto ad Ufficio Stampa come delineato dalla legge 150/2000 e dalle norme di attuazione approvate dal Consiglio Nazionale, bensì di un addetto ad un servizio stampa peraltro non complesso (la media di tre comunicati la settimana!) e con compiti dai quali non emerge né l'autonomia né la mediazione giornalistica né la continuità.

Il Consiglio ritiene perciò che, in base alla documentazione prodotta ed all'istruttoria svolta, non sussistano le condizioni per l'iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicitari.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato dal sig. Claudio Zozi.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

■ 4-9 Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo
– Delibera n. 109/06

La sig.a Manuela D'Alessio ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo in data 12.9.2005 con la quale ha respinto la domanda

di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per attività svolta con l'agenzia di stampa 'Regione Flash' e con il periodico 'Abruzzo Cronache'.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo ha rilevato che dalla documentazione non è possibile stabilire se l'attività di collaborazione giornalistica, con le pubblicazioni edite dall'Ufficio Stampa della Giunta Regionale d'Abruzzo, sia stata regolarmente retribuita così come previsto dall'art.35 della legge n.69/63, essendo risultato che l'interessata viene retribuita dalla Regione Abruzzo per la attività di "funzionario esperto comunicatore", così come si evince dai contratti sviluppati a tempo determinato. Il Consiglio dell'Abruzzo ha poi rilevato che, anche sotto il profilo della produzione giornalistica, la documentazione non risulta sufficiente, presentando, peraltro, una vistosa lacuna relativa al 2005.

Nel suo ricorso, la D'Alessio contesta le argomentazioni del Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo relative alla retribuzione, osservando che l'art. 35 della legge non specifica che la retribuzione deve riferirsi "solo e soltanto" all'attività pubblicistica, comunque documentata dalle dichiarazioni dei direttori. Contesta, poi, le argomentazioni riferite alla quantità della produzione giornalistica, sottolineando il fatto che il conteggio degli articoli deve riferirsi al biennio precedente la domanda ed affermando di aver allegato pezzi o firmati o attestati dai dirigenti.

Osservazioni

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto sulla base delle considerazioni che seguono.

La ricorrente in seno alla Regione Abruzzo riveste la qualifica di "Funzionario esperto comunicatore" e che, come rilevato dal Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo, la retribuzione tabellare documentata si riferisce a tale attività e non a quella giornalistica, per cui già manca uno degli elementi (retribuzione) richiesti dalla legge.

Va, poi, esaminato l'altro rilievo formulato dal Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo, dando atto che la sig.a D'Alessio ha prodotto:

n. 12 articoli pubblicati sui numeri del 18.9.2003; 16.10.2003 e 12.11.2004 di Regione Flash;

- n. 17 articoli pubblicati sui numeri di novembre 2003, dicembre 2004, gennaio 2005, marzo 2005 di "Abruzzo Cronache";

- n. 8 servizi video, realizzati tra il 5 giugno 2003 e il 9.9.2003;

n.39 articoli pubblicati su Focus tra l' ottobre 2003 e il maggio 2004;

- n. 17 comunicati stampa (marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2004; gennaio e aprile 2005)

Ebbene, i comunicati stampa non possono entrare nella valutazione, visto che l'istanza non risulta presentata (nè avrebbe potuto esserlo) ai sensi della legge n.150/2000, bensì per attività pubblicistica.

Poichè una parte preponderante della documentazione è legata a Focus, la Segreteria della Commissione Ricorsi ha chiesto notizie alla struttura speciale di supporto stampa della Giunta Regionale d'Abruzzo che, con nota n.240 del 7 giugno 2006 ha specificato che "la rubrica Focus non è più attiva da circa due anni. Si trattava di uno speciale approfondimento all'interno della web tv, nell'ambito del progetto Abruzzo Comunicazione.Si precisa inoltre che la web tv non era una testata registrata".

Tutta la documentazione riferita a Focus quindi non può essere oggetto di valutazione.

Alla luce di quanto sopra, trova conferma il rilievo del Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo circa la scarsa consistenza della produzione giornalistica nel biennio di riferimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.a Manuela D'Alessio.

Così deciso in Roma il 15.11.2006.

■ 4-10 Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo – Delibera n. 117/06

La sig.ra Marinella Di Rosa ha presentato ricorso avverso il provvedimento in data 11 gennaio

2006 con cui il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la domanda di iscrizione nell'Albo, elenco pubblicitari.

Nel suo provvedimento il Consiglio dell'Ordine del Lazio rileva, tra l'altro, che la documentazione allegata alla domanda è alquanto variegata e

**Legge 150/2000:
limite temporale
per la richiesta
di iscrizione all'albo/06**

non risponde a quanto richiesto per l'iscrizione a seguito di attività svolta negli Uffici

Stampa; che, in particolare, la deliberazione del CNOG del 4/5 dicembre 2002, e la successiva del 9 giugno 2003, stabilisce che l'attività negli Uffici stampa pubblici e privati debba essere in svolgimento da data anteriore all'entrata in vigore della legge 150/2000 (giugno), che la documentazione deve attestare il carattere giornalistico e non promozionale o pubblicitario dell'attività stessa, mentre dalle lettere d'incarico l'attività è di natura promozionale.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, inoltre, ha escluso dalla valutazione l'attività prestata presso la Rai perché prestata per un programma e non per una testata giornalistica registrata ai sensi della legge n.47/1948.

Infine, udita la relazione del Presidente che attesta la non positività del colloquio cui la sig.a Marinella Di Rosa è stata sottoposta, ha deciso di respingere la domanda.

Nel suo ricorso, la Di Rosa, in via preliminare, solleva il problema della validità della notifica del provvedimento di diniego effettuata dopo più di tre mesi dalla sua adozione, mentre l'art.30 legge n. 69/1963 fissa in gg. 15 il termine per la notifica.

Quindi, richiamato il punto 5), lettera B, della deliberazione del Consiglio Interregionale del Lazio e Molise 29.7.03 ("il richiedente, dopo l'esame della documentazione e se questa sarà considerata rispondente, sarà sottoposto ad un colloquio ..."), comunica di non essere mai stata convocata per essere sottoposta al suddetto colloquio.

Nel merito, la ricorrente richiama le disposizioni della legge n.150/2000, quindi, con riferi-

mento ai rilievi del Consiglio dell'Ordine del Lazio, circa il carattere promozionale della sua attività, richiama la 'copiosa documentazione' prodotta, eccependo che non può essere considerata attività 'promozionale' quella svolta per la Rai nel '98 con i testi per il programma 'Non lavorare stanca'; allo stesso modo quella relativa al contratto sottoscritto nel 2000 con MEDIATRE per la promozione della fiction 'Nanà', quello con la società MN a.r.l. per la 'cura della comunicazione per la gestione del settore entertainment ed in particolare per il cliente Rizzoli', per arrivare "all'attuale impiego presso la FANDANGO con mansioni di 'coordinatrice dell'Ufficio Stampa'.

Dopo aver richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n.3525 del 12.6.1985, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio dell'Ordine del Lazio sottolineando, in particolare, il fatto che la sua qualifica, nel vincolo contrattuale avuto con la Rai, era conferente con le caratteristiche che la citata Corte ricollega ad attività 'giornalistica'.

A proposito dell'eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, va osservato che il termine di quindici giorni per la notifica delle deliberazioni del Consiglio Regionale è meramente ordinatorio e non perentorio e pertanto la sua inosservanza non comporta nullità, come più volte ribadito dal CNOG.

Nel merito del ricorso, vanno innanzitutto richiamate le disposizioni della legge professionale sull'iscrizione all'elenco dei pubblicitari per svolgimento di attività giornalistica e le norme deliberate dal CNOG per dare concreta attuazione alla legge n.150/2000 per quanti operano negli Uffici Stampa pubblici e privati.

La legge professionale, per l'iscrizione come pubblicitista in conseguenza di attività svolta presso giornali ed emittenti, richiede che la stessa sia in svolgimento da almeno due anni e sia regolarmente retribuita.

Ebbene, pur senza entrare nel merito della valutazione dell'attività per conto della Rai, Mediatre etc., si tratta di attività non in corso di svolgimento, ma conclusa da svariato tempo e quindi non può essere nemmeno presa in considerazione perché sia valutata.

La ricorrente, comunque, ha chiesto di essere

iscritta all'Albo ai sensi della legge n.150 per attività svolta nell'Ufficio Stampa della Fandango col compito di 'coordinatrice dell'Ufficio Stampa'.

Com'è noto, le norme approvate dal CNOG prevedono esplicitamente che l'attività negli Uffici Stampa fosse in svolgimento alla data di entrata in vigore della legge n.150.

L'interessata asserisce invece di avere sottoscritto l'incarico con la Fandango nel 2003.

Ciò preclude ogni ulteriore verifica circa la strutturazione dell'Ufficio Stampa e la sua rispondenza alle caratteristiche indicate nelle delibere del CNOG del dicembre 2002 e del giugno 2003.

Il ricorso, quindi, è infondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Marinella Di Rosa.

Così deciso in Roma il 20.12.2006.

■ 4-11 Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art. 28 – Delibera n. 107/06

L'Ordine dei Giornalisti della Toscana respinge la domanda di iscrizione nell'elenco speciale di Erica Galligani in quanto, dalla documentazione prodotta, è risultato che il periodico 'Il Nuovo Rinascimento', di proprietà dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai con sede a Firenze, "tratta argomenti che non presentano la limitazione del carattere tecnico, professionale o scientifico richiesto dalla legge" (art. 28).

Nel ricorso si sostiene che il periodico rientra nelle testate cosiddette tecniche in quanto "tratta esclusivamente di temi e argomenti relativi alla religione buddista". In particolare: discorsi di un leader religioso buddista, scritti religiosi del fondatore della scuola buddista, esperienze di vita basate sulla fede e la pratica religiosa del buddismo, principi fondamentali del buddismo e loro applicazione nella vita quotidiana.

Nel ricorso si evidenzia inoltre una disparità di trattamento dal momento che l'Ordine del Lazio, in una situazione identica, ha rilasciato l'iscrizione all'attuale direttore de "Il Nuovo Rinascimento", Roberto Minganti.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva: secondo la giurisprudenza ordinistica, due sono i presupposti per rientrare nelle indicazioni dell'art. 28: i contenuti e i destinatari.

La rivista deve contenere problemi direttamente attinenti ad una scienza, una tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l'accesso all'art.28.

In altre parole la rivista ha carattere tecnico-professionale-scientifico soltanto quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Nel caso in esame la testata è indirizzata, per dichiarazione della ricorrente, "ai fedeli dell'Istituto Soka Gakkai". I temi trattati, ancorché di taglio divulgativo e quindi con innegabile funzione formativa e informativa, non sembrano tuttavia riconducibili alla natura giornalistica, come implicitamente deve aver ritenuto l'Ordine della Toscana, non riconoscendo agli stessi il carattere tecnico, professionale o scientifico richiesto dalla legge.

Il Consiglio Nazionale ritiene invece che proprio di carattere tecnico o scientifico si tratti.

Bisogna infatti interrogarsi sul significato di religione, che noi sappiamo può essere considerata dottrina, fede (in quanto sentimento verso il divino) e anche pratica religiosa (e pertanto tecnica) nel momento della sua applicazione (termine che viene espresso nel ricorso).

Che la religione possa avere contaminazioni con la scienza o essere addirittura scienza è argomento sul quale si sono espressi nei secoli teologi e studiosi. Certo abbiamo esempi delle battaglie fatte dalla Chiesa contro la scienza (con Galileo, per esempio), ma abbiamo anche i ragionamenti contrari o i dubbi di Kant e di Einstein, tanto per citare due nomi. Non possiamo perciò

escludere, senza elaborare noi teorie contrarie, che una rivista a carattere religioso non si possa anche definire a carattere scientifico.

Il Consiglio Nazionale, del resto, ha anche una giurisprudenza interna su un problema simile, risolto in senso positivo per il ricorrente. Nel caso specifico, riguardante una rivista di meditazione, si rilevava che *“le pratiche meditative, pur tendendo ad arrivare a risultati culturali, si basano su precise e specifiche tecniche di meditazione scientificamente attestate e verificate”* (dec. 21.2.1991).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso della sig.ra Erica Galligani.

Così deciso in Roma il 15.11.2006.

**■ 4-12 - Arrestato mentre riscuote il pizzo
– Sostituto procuratore generale
legittimato a proporre ricorso al Cnog
– Delibera n. 3/06**

Il Consiglio della Campania ha comminato al giornalista pubblicista Rosario Lamberti la sanzione di 7 mesi di sospensione dalla professione il 30 maggio 2005.

Il Procuratore Generale, con atto n.1/2005 Proc. Disc. del 20.07.05, ha presentato ricorso avverso la delibera – notificata alla Procura il 27.06.05 – ed ha chiesto che al Lamberti, per i fatti di cui è stato ritenuto responsabile, sia irrogata la sanzione della radiazione dall'Albo.

La deliberazione del Consiglio Regionale

Nel provvedimento impugnato dal P.G., il Consiglio Regionale della Campania, richiamato l'art.54 della legge 3.2.1963 n.69, che prevede la sanzione della sospensione nei casi in cui l'iscritto, con il suo comportamento, abbia compromesso la dignità professionale, ha riportato il seguente dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 24 gennaio 2003 e depositata il 5 maggio 2003: *“... letti gli artt. 438 e 55, 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato responsabile del delitto ascrittogli e, previa concessione*

della attenuante di cui all'art.62 n.6 c.p. equivalente alla contestata aggravante, previa riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione e euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; letto l'art.29 c.p. dichiara Lamberti Rosario interdetto dai pubblici uffici per anni cinque; letti gli artt.538 e 55 c.p.p. condanna l'imputato al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede”.

I fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare

Il Lamberti era imputato, assieme ad altra persona *“del reato p. e p. dagli artt.110 – 629 - 2° comma in rel. all'art.628 c.p. perché, in concorso e in riunione tra loro, con minacce varie consistite nel fatto che il Lamberti, giornalista della emittente televisiva privata 'Rete Insieme', dopo varie trasmissioni in cui si parlava di un sindacalista usurario, si rivolgeva insieme all'... a ... dicendogli che in futuro avrebbe fatto il suo nome con riferimento ad un procedimento per usura, così minacciando il ... e costringendolo, per evitare un attacco giornalistico alla sua persona, a consegnare una somma che, originariamente richiesta in misura di lire 30.000.000, era stata concordata in complessive lire 22 milioni, di cui una prima rata di 5 milioni consegnata al Lamberti in presenza dell'... (che aveva fatto da intermediario nella determinazione del prezzo) in data 7 febbraio 1994 nel circolo ricreativo ... di cui era titolare lo stesso ..., con promessa di successivi versamenti non avvenuti solo perché i Carabinieri, intervenuti dopo il pagamento della prima rata, procedevano all'arresto in flagranza del Lamberti e dell'...”*

In Avellino fino al 7 febbraio 2004”

Il ricorso del P.G.

Nel suo ricorso, il P.G. ha osservato preliminarmente che il fatto storico che ha originato il procedimento non è in discussione *“perché risulta dall'ampia motivazione della sentenza del Tribunale di Avellino”*, per cui la doglianza riguarda esclusivamente la scelta della sanzione irrogata al giornalista.

In proposito il P.G. ha osservato che, secondo gli artt. 54 e 55 dell'ordinamento professionale, la sospensione si applica nel caso in cui la condotta del giornalista abbia soltanto compromesso la dignità professionale, mentre, nel caso in cui vi

sia stata una grave compromissione di tale dignità, si applica la radiazione dall'Albo.

“Orbene - ha osservato il P.G. - nel caso di specie, così come risulta dalla richiamata sentenza di condanna, il giornalista, sfruttando la sua professione, si è comportato secondo i metodi odiosi della delinquenza organizzata, venendo sorpreso ed arrestato in una operazione di Polizia tipica delle estorsioni della camorra mentre riscuoteva il pizzo”.

Il P.G. ha quindi ritenuto il fatto grave ed eclatante, tale da offendere gravemente la dignità dei giornalisti, e, dichiarando di non comprendere la scelta fatta dal Consiglio Regionale, ha chiesto al Consiglio Nazionale di irrogare a Lamberti Rosario la sanzione della radiazione.

La difesa di Lamberti

Sul ricorso del P.G. il Lamberti, tramite lo studio legale Bresciamorra, ha fatto pervenire una memoria difensiva, acquisita agli atti del CNOG il 5 agosto 2005 col n.3271.

Dopo aver premesso che la delibera del Consiglio Regionale della Campania non gli sarebbe stata notificata, il Lamberti ha formulato le seguenti eccezioni:

inammissibilità del ricorso in quanto non ritualmente proposto dal 'Procuratore Generale' bensì inoltrato dal 'Sostituto Procuratore Generale'. Secondo il Lamberti la norma limiterebbe la possibilità di impugnativa di atti del Consiglio riconoscendo la legittimazione soltanto al Procuratore Generale e non *'ad eventuali suoi sostituti'*;

con riferimento alla richiesta del P.G., il Lamberti ha osservato: *“A parte il fatto che non si crede che il Consiglio, che è il depositario della normativa deontologica, non sia in grado di percepire e valutare quale debba essere la migliore sanzione da infliggere ai propri iscritti in relazione alle loro inadempienze, si reputa necessario sottolineare che dello stesso avviso del Consiglio, a quanto pare, è stato anche il Tribunale di Avellino allorquando, nell'individuazione delle pene accessorie, non ha ritenuto di infliggere anche la sospensione dalla professione”;*

i fatti accertati in sentenza hanno avuto una prima lettura non rispondente alle effettive intenzioni del Lamberti *“e non è da escludersi che il prosieguo processuale possa far emergere la sua mancanza di colpevolezza ai fini della sussistenza*

del reato contestatogli”.

Valutazioni del Consiglio Nazionale

In merito alle eccezioni formali sollevate dal Lamberti, si osserva:

vi è in atti la prova che la deliberazione del Consiglio Regionale è stata notificata nei termini;

quello del Procuratore Generale è un “ufficio” ed è, quindi, ‘impersonale’ così che i Sostituti operano in nome e per conto di quell'Ufficio: nessuna discriminazione di ruoli è prevista da alcuna norma di legge per cui il ricorso a firma del Sostituto Procuratore Generale di Napoli è pienamente legittimo ed è ammissibile all'esame e alla valutazione del Consiglio Nazionale.

Arrestato mentre riscuote il pizzo – Sostituto procuratore generale legittimato a proporre ricorso al Cnog – Delibera n. 3/06

Nel merito della vicenda, con riferimento ai fatti contestati, al ricorso del P.G. ed a quanto eccepito dalla difesa, si osserva:

il Consiglio non è chiamato, oggi, a formulare un giudizio di responsabilità, perché tale giudizio è stato di fatto accettato dal Lamberti che, pur avendo ricevuto la notifica del provvedimento di sospensione dall'albo per sette mesi, non ha ritenuto di ricorrere, limitandosi ad una memoria difensiva solo quando ha avuto notizia del ricorso del P.G., che chiedeva di aggravare la sanzione.

Peraltro, dagli atti processuali, non risultano contestazioni sul capo di incolpazione, tanto che a pag.3 della sentenza si legge, tra l'altro, che “l'imputato rendeva dichiarazioni spontanee nei seguenti termini <Ai fini del risarcimento del danno mi sono prodigato per risarcire lo stesso ...>.

Né può essere preso in considerazione il generico accenno del ricorrente al fatto che “il prosieguo processuale possa fare emergere la sua mancanza di colpevolezza ai fini della sussistenza del reato contestatogli” (il processo si trova ora in Cassazione, dove è stato presentato un ricorso avverso la sentenza di conferma della Corte d'Appello che ha dichiarato “tardiva” l'impugnazione proposta da Lamberti), perché la valutazione dei comporta-

menti sul piano deontologico non è ancorata ai tempi della giustizia, ma può utilizzare gli accertamenti ed i comportamenti, non smentiti, per le sue autonome determinazioni.

E qui va anche chiarito che l'iniziativa in materia disciplinare è competenza dell'Ordine professionale per cui è inammissibile il rilievo del Lamberti secondo cui, dal momento che il Tribunale di Avellino non ha ritenuto di infliggere la pena accessoria della sospensione dalla professione, "qualunque diversa interpretazione, in contrasto con quella del Tribunale, potrebbe apparire come ingiustificata persecuzione".

In proposito, va anche chiarito, per completezza di enunciazione dei fatti, che il Tribunale ha comminato al Lamberti l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Valutazione della congruità della sanzione

Chiarite le eccezioni fatte dal ricorrente, va ora valutato se è congrua la sospensione dalla professione per sette mesi – e contro cui, si ripete, il Lamberti non ha proposto appello – o se va accolta la richiesta del P.G. di infliggere all'incolpato la sanzione della radiazione dall'Albo.

Com'è noto, l'art. 55 della legge professionale stabilisce che la radiazione va inflitta nei casi in cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo.

Orbene, il Lamberti si è reso colpevole di fatti commessi nello svolgimento dell'attività giornalistica: l'emittente televisiva privata 'Rete insieme' è divenuta così uno strumento per porre in essere comportamenti ed iniziative che hanno determinato l'arresto, da parte dei Carabinieri, in flagranza di reato e dato avvio al procedimento penale ed alla conseguente condanna, dopo che allo scambio del danaro aveva assistito un Ispettore di Polizia.

Il ruolo di giornalista e lo strumento della professione sono diventati così il mezzo per compiere delle azioni che hanno determinato un *vulnus insanabile*.

In altri termini, non si è davanti al caso di un giornalista che, nella sua vita privata, commette un reato, bensì di un giornalista che utilizza la professione giornalistica e lo strumento del suo lavoro, un'emittente televisiva, per compiere atti

che hanno leso in modo irreparabile la dignità dell'Ordine.

Lo stesso Procuratore Generale, nel suo ricorso, afferma che quelli di Lamberti possono essere paragonati ai "metodi odiosi della delinquenza organizzata" e, a proposito dell'arresto del ricorrente, lo stesso Pg sottolinea che si è trattato di una "operazione di polizia tipica delle estorsioni della camorra".

Per la tutela della dignità dell'Ordine, la richiesta del P.G. va dunque accolta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Napoli e in conseguenza, ai sensi dell'art.46, 2° c., del regolamento per i ricorsi e gli affari di competenza del C.N. (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia), di riformare la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Campania in data 30 maggio 2005, infliggendo al giornalista Rosario Lamberti la sanzione della radiazione dall'Albo, prevista dall'art.55 della legge professionale.

Si dà atto che il Lamberti, ritualmente convocato per le sedute del 20.10.2005, 14.12.2005 e 23.2.2006, non si è presentato.

Così deciso in Roma il 23.2.2006.

■ 4-13 Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'Albo – Delibera n. 4/06

Questa decisione unifica i sottoelencati due ricorsi:

- del giornalista professionista Gustavo Rosenfeld, in data 13 dicembre 2004, avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine del Lazio che, in data 26 luglio 2004, gli ha inflitto la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione. Il ricorrente chiede l'annullamento della delibera.

- del Procuratore della Repubblica di Roma, in data 11 ottobre 2004, avverso la stessa delibera del Consiglio dell'Ordine del Lazio. La Procura della

Repubblica di Roma ha chiesto al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti una sanzione assai più severa: la radiazione all'albo, ritenuta dal sostituto procuratore Salvatore Vitello "più congrua della sospensione a confronto delle gravi mancanze deontologiche rilevate".

L'esposto che dà origine al procedimento disciplinare

Il procedimento contro Gustavo Rosenfeld nasce a seguito di un esposto presentato all'Ordine del Lazio e Molise in data 19 marzo 2004 dal giornalista pubblicitario Enrico Ognibeni.

Nella sua memoria, Ognibeni sostiene di aver consegnato a Rosenfeld, che conosceva come autorevole voce del GRI nelle edizioni del mattino delle 7 e delle 8, in un mese non meglio specificato dell'anno 2000, la somma di 40 milioni di lire destinata a un investimento a sei mesi sul mercato asiatico che avrebbe reso - secondo quanto Rosenfeld gli avrebbe assicurato - fra il 7 e l'8 per cento annuo, circa il cinquanta per cento in più di un normale deposito bancario. Alla scadenza dell'operazione finanziaria, Ognibeni avrebbe chiesto a Rosenfeld la restituzione della somma, ma vanamente. Il collega avrebbe preso tempo, "ricorrendo a scuse e raggiri".

Ognibeni decise perciò di denunciarlo davanti alla magistratura. "Ma non venne in tribunale - racconta l'esponente negli atti del procedimento di primo grado - dove invece si presentò l'avvocato della Rai, dal quale appresi che questo signore aveva già una lunghissima teoria di debitori, per centinaia di milioni, ed io ero buon ultimo nella fila".

Successivamente Rosenfeld avrebbe chiamato al telefono Ognibeni, dicendosi disposto a recarsi dal suo avvocato per impegnarsi a versare i quaranta milioni dovuti, più gli interessi, in ratei da un milione al mese. Ma tutto ciò non ebbe seguito.

Preso atto di quanto emerso dal Casellario giudiziale del giornalista Rosenfeld (nel quale sono riportate condanne in primo e secondo grado per truffa ed emissione di assegni a vuoto oltre a procedimenti pendenti per truffa) il Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise decise di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Pertanto, con raccomandata inviata in data 8 aprile 2004, lo invita a comparire il giorno 10 maggio 2004 alle 11,30 nella sede dell'Ordine dei

giornalisti del Lazio, dal quale intanto si era staccato il Molise.

La tesi di Rosenfeld

Due giorni prima della data fissata, e cioè l'8 maggio, Rosenfeld comunica di non poter essere presente per ragioni di servizio e contesta la lettera di apertura del procedimento disciplinare nel quale - sostiene - "non è contenuta la precisa contestazione dei fatti e l'indicazione di eventuali prove acquisite".

Si duole inoltre di non aver potuto esaminare la documentazione utiliz-

zata per aprire il procedimento a suo carico. E contesta il fatto che nella lettera dell'Ordine sia contenuta "una generica indicazione di reati (con la sola enunciazione degli articoli del codice penale) e una citazione in giudizio, della quale - afferma - non ho notizia, di una non meglio identificata Procura della Repubblica".

Il Consiglio del Lazio riconvoca Rosenfeld per il 5 luglio 2004 con lettera datata 19 maggio, ma alla data fissata per l'audizione Rosenfeld non si presenta e non fornisce giustificazione alcuna per la sua assenza. Dal Consiglio regionale parte una nuova convocazione per il 26 luglio, ma si registra una nuova assenza senza giustificazione nonostante il ritorno al mittente dell'avviso di ritorno delle raccomandate.

La delibera dell'Ordine del Lazio

Si giunge così alla decisione finale nella seduta del 26 luglio, quando il Consiglio del Lazio delibera di comminare a Rosenfeld la sanzione della sospensione di due mesi, comunicandola all'interessato e alla Procura della Repubblica, con notifica del 10 settembre del 2004.

Il ricorso della Procura con richiesta di radiazione

Il Sostituto Procuratore non condivide la decisione del Consiglio regionale e ricorre al Consiglio Nazionale chiedendo di riformarla e di infliggere al giornalista la sanzione della radiazione dall'albo.

"Il professionista - sostiene la Procura - con gli addebiti contestati è venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza, avendo tenuto un comportamento lesivo delle prerogative e delle funzioni

**Incompatibilità tra condotta
del giornalista
e permanenza nell'Albo
Delibera n. 4/06**

del giornalista, nonché gravemente disdicevole al decoro professionale. Invitato più volte a fornire controdeduzioni in merito ai fatti denunciati, non ha dato riscontro alle richieste e non ha fornito le necessarie giustificazioni, violando così i principi deontologici attinenti al dovere di collaborazione e rispetto comunque dovuti al proprio Ordine di appartenenza. Inoltre, dai dati acquisiti risulta che l'interessato sia attinto da precedenti penali e da pendenze giudiziarie che, unitariamente considerati, denotano una condotta fraudolenta in danno di terzi, sostanzialmente raggirati dal prevenuto, sia mediante l'emissione di assegni a vuoto e sia mediante più pregnanti condotte truffaldine".

La Procura della Repubblica ritiene insomma che "la violazione da parte del signor Rosenfeld dei doveri previsti dall'Ordinamento professionale e dalla Carta dei doveri del giornalista configurino un illecito disciplinare meritevole di essere perseguito con sanzione aderente alla gravità delle sanzioni commesse, per le quali il giornalista

**Incompatibilità tra condotta
del giornalista
e permanenza nell'Albo
Delibera n. 4/06**

sta si è reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere

il giornalista, con riguardo alla delicata e importante funzione esercitata, compromettendo così il prestigio delle stesse funzioni e ledendo l'immagine dell'Ordine nel suo complesso".

Da qui (11 ottobre 2004), la richiesta di radiazione.

Il ricorso di Rosenfeld

Due mesi dopo, il 13 dicembre 2004, perviene all'Ordine nazionale il ricorso, datato 11 dicembre, di Gustavo Rosenfeld, che nell'occasione chiarisce di "essere domiciliato, ai fini del presente atto, presso la Rai-GR1".

Nel ricorso Rosenfeld ricorda in premessa di aver contestato "la genericità dell'imputazione, che non indicava alcun riferimento dei fatti per i quali si procedeva a suo carico né elementi di documentazione cartacea testimoniale sulla quale i fatti stessi si fondavano" e aggiunge che, "in assenza di comunicazioni in tal senso", aveva deciso di non comparire davanti all'Ordine del Lazio "poiché esisteva nei suoi confronti un fumus persecutionis".

Scrive ancora il giornalista: "Soltanto a conclusione del giudizio, e quando gli venne data comunicazione del ricorso del pm, il sottoscritto venne a conoscenza delle circostanze e dei fatti che avevano originato il procedimento".

Il ricorrente aggiunge, inoltre, di aver realizzato un chiarimento con l'ingegner Ognibeni, di aver ripreso con lui ottimi rapporti, e che la questione del denaro da restituire è "in fase di definitiva risoluzione".

Rosenfeld afferma poi "di non essersi impossessato di denaro non suo, poiché anch'egli vittima economica dell'operazione finanziaria". *Nonostante fosse anch'egli vittima,* "si assunse l'obbligo, sentendosi responsabile dell'accaduto, di risarcire l'Ognibeni".

Quanto ai precedenti penali sui quali secondo il ricorrente il Consiglio avrebbe "basato in maniera acritica la sua decisione, si riferiscono a una lunga e dolorosa vicenda personale e famigliare del ricorrente che mai ha influito con l'onesto e corretto svolgimento della professione".

Audizione Ognibeni in Commissione Ricorsi

Il 17 marzo 2005 la Commissione Ricorsi ascolta l'ingegner Ognibeni, che conferma sostanzialmente quanto aveva scritto nell'esposto all'Ordine del Lazio del 19 marzo del 2004, fornendo ulteriori particolari.

"Conobbi Rosenfeld negli ultimi mesi del 1999 al Circolo Sportivo Veio Country Club. Stringemmo amicizia e nei primi mesi del 2000, fra febbraio e marzo, mi propose di investire 40 milioni su un fondo di investimento asiatico, operazione garantita, a suo dire, da un collega del Sole 24 Ore. Il tasso garantito non alimentò in me alcun sospetto, perché sarebbe stato del 7, 8 per cento annuo, dunque di circa 3 punti superiore ad un buon investimento bancario".

Ognibeni aggiunge che Rosenfeld gli rilasciò una ricevuta su un foglio di quaderno a quadretti e, dopo qualche tempo e su sua insistenza, gli consegnò due assegni a sua firma postdatati di 20 milioni ciascuno (gli interessi sarebbero stati liquidati a parte). "Ma quando misi all'incasso il primo dei due assegni - precisa Ognibeni - scoprii che era scoperto. Chiesi conto a Rosenfeld dell'episodio, oltre che dell'esito dell'investimento, ed egli si limitò a prender tempo, e giurare di essere stato, a sua volta, raggirato".

Ognibeni si rivolge allora al Tribunale civile di Roma. “Ma quando, nel 2002, mi recai all’udienza, scoprii dalla voce stessa del magistrato, di essere soltanto il buon ultimo di una lunga serie di creditori. Nell’occasione, il magistrato aggiunse che i debiti di Rosenfeld ammontavano a 170 milioni di lire”.

Ognibeni ammette che è vero quanto dice Rosenfeld circa numerosi contatti e l’impegno, anche in presenza dell’avvocato, di rendere il denaro dovuto, interessi compresi. Ma nega recisamente quanto sostenuto dal collega del GR1 a proposito della ripresa di ottimi, amichevoli e cordiali rapporti.

Aggiunge nuovi particolari, sostenendo che “Rosenfeld, oltre ad aver lasciato debiti in sospeso presso il Circolo Veio, ha coinvolto numerose altre persone in vicende analoghe alla mia. Uno in particolare, il professor ..., un medico che aveva curato e guarito la figlia di Rosenfeld, gli ha dato per analogo investimento 20 milioni. So per bocca del professor ... che egli ha inutilmente tentato di riottenere la somma e che, quando ha cercato di sequestrargli i mobili, ha trovato completamente vuota l’abitazione all’ultimo indirizzo conosciuto del Rosenfeld, che cambia frequentemente domicilio”.

Ognibeni ricorda poi di essere rimasto colpito dal fatto che, agli inizi dei loro rapporti, Rosenfeld gli avesse consegnato un biglietto da visita con impressa una corona, precisando di essere conte. E aggiunge che “l’avvocato della Rai, da lui citata per ottenere il sequestro del quinto dello stipendio di Rosenfeld, gli disse che avrebbe potuto farne eventualmente affidamento a partire dal 2008”.

Audizione Rosenfeld in Commissione Ricorsi

Convocato dalla Commissione Ricorsi, ed in difformità da quanto sostenuto da Ognibeni, Rosenfeld sostiene che “successivamente chiarimmo le circostanze, riprendemmo i nostri amichevoli rapporti (che ritengo continuino anche oggi) tanto è vero che Ognibeni mi chiese qualche mese fa se potevo occuparmi di segnalare al direttore del GR1 la sua posizione per un eventuale contratto ex art. 2 del contratto di lavoro giornalistico. ... Consegnai il suo curriculum al direttore. Lo rammento per dimostrare la ripresa di un rapporto amichevole, e non perché questo ipotetico contratto costituisse assolutamente merce di scambio”.

Anche in questa occasione Rosenfeld ribadisce di non aver mai rilasciato a Ognibeni alcuna ricevuta sull’investimento dei 40 milioni che, a suo dire, prevedeva un tasso di interesse intorno al 20 per cento.

Rosenfeld ricorda che anche il professor ... (“nulla so di un pignoramento vanamente tentato dal professore” ... “in relazione alla sua vicenda, preciso di non avere figli”) venne coinvolto nell’operazione, per una cifra inferiore ai 20 milioni.

“E anche altri soci del Circolo Veio Country Club – aggiunge - mi chiesero di partecipare all’investimento. Nego di aver avuto o avere debiti con il circolo, che non frequento più perché ho cambiato abitazione. È vero (ma soltanto nell’uso più tradizionale del biglietto di visita) che utilizzo un biglietto con in testa un simbolo nobiliare, quello di barone, che proviene dalla mia famiglia. Normalmente uso altro biglietto, di tipo professionale”.

Rosenfeld aggiunge rispondendo alle domande dei commissari: “Attualmente viene trattenuto dalla mia retribuzione, per ordine della magistratura, un quinto dello stipendio. Sicuramente fra i beneficiari ci sono Ognibeni e ...”.

Quanto alla contestazione sui suoi presunti cambi continui di residenza, Rosenfeld dice: “Non è assolutamente vero che cambio continuamente casa. A seguito della mia separazione, ho lasciato il precedente domicilio. Comunque per uno che fa la mia professione, e per le modalità con cui la svolgo, non c’è la possibilità di rendersi irreperibile”.

Egli sostiene anche di aver ricevuto, prima della delibera dell’Ordine del Lazio, il ricorso che sulla stessa ha presentato il Procuratore della Repubblica. “Ritengo che ciò dipenda dal fatto che il procuratore mi ha inviato la relativa raccomandata direttamente in Rai, mentre l’Ordine del Lazio l’ha fatta presso il mio domicilio privato, dove non c’è portiere, e quindi essa è stata depositata presso la Casa comunale. Preciso di aver personalmente ritirato tale delibera negli uffici dell’Ordine del Lazio”.

**Incompatibilità tra condotta
del giornalista
e permanenza nell’Albo
Delibera n. 4/06**

Il giornalista conferma inoltre “che dei due assegni da venti milioni da me firmati uno è stato ritirato da Ognibeni e che su questo assegno Ognibeni stesso ha rilasciato atto notorio da me consegnato alla Banca in copia”.

Nuova audizione di Ognibeni in Commissione

A seguito delle dichiarazioni di Rosenfeld, il giorno 21 aprile viene nuovamente convocato in Commissione l'ingegnere-pubblicista Ognibeni, che contesta le dichiarazioni di Rosenfeld definendo non vera l'affermazione del giornalista Rai secondo il quale tra i due era stato raggiunto l'accordo definitivo. Ognibeni conferma di sentirsi raggirato

**Incompatibilità tra condotta
del giornalista
e permanenza nell'Albo
Delibera n. 4/06**

dal collega (“ogni volta che concordavamo un incontro per concludere un accordo,

lui spariva o emergeva una ragione ostativa all'appuntamento”) e ribadisce che fu Rosenfeld a proporre l'investimento dei 40 milioni: “Non c'era alcun elemento perché potessi rivolgermi a lui in qualità di promotore finanziario. Per me era un giornalista”.

Mentre Rosenfeld, rispondendo a precisa domanda ha negato la circostanza, Ognibeni si riserva di inviare (cosa che poi fa qualche giorno dopo) per fax la copia su foglio block notes a quadretti della ricevuta rilasciatagli (con firma autografa) da Gustavo Rosenfeld. “Ricevo dall'ingegner Enrico Ognibeni - scrive Rosenfeld in data 10 gennaio del 2000 - la somma di 40 milioni per un investimento finanziario a scadenza sei mesi”.

Quanto ai due assegni da venti milioni ciascuno consegnati a Ognibeni da Rosenfeld, il primo, messo all'incasso, mi venne restituito insoluto dalla banca - dice Ognibeni - e il secondo venne messo all'incasso, ma, su richiesta pressante di Rosenfeld, diedi ordine alla mia agenzia di ritirare il titolo, che è in possesso, come il primo, del mio legale: Rosenfeld mi aveva fatto presente che un ulteriore protesto bancario avrebbe gravemente accentuato le sue difficoltà”.

In effetti, Ognibeni ha poi inviato alla Commissione il testo di una dichiarazione firmata da Rosenfeld nella quale si chiarisce che il fine di un nota liberatoria emessa a firma Ognibeni a proposito dell'assegno protestato “viene effettuata solo

ed esclusivamente per permettere al dottor Gustavo Rosenfeld di poter accedere a un finanziamento erogato dalla Banca di Roma. All'atto dell'erogazione del finanziamento, il dottor Rosenfeld si impegna a ripianare le proprie esposizioni debitorie nei confronti del dottor Ognibeni, dovendosi intendere la dichiarazione rilasciata dall'Ognibeni, in ipotesi di inadempienza del Rosenfeld, come mai data e comunque priva di efficacia”.

Ognibeni, che dichiara di aver ricevuto in tranches da 50 o 100 euro una cifra fra i 400 e i 500 euro da Rosenfeld sui 40 milioni di lire investiti, nega poi che sia stato eseguito un pignoramento a suo favore delle spettanze mensili di Rosenfeld alla Rai. E allega il testo di una dichiarazione rilasciata dal legale davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma in data 18 luglio del 2001. Vi si legge di due procedure di pignoramento (una a favore dell'Inpgi) sullo stipendio di Rosenfeld, ma non risulta fra i beneficiari Ognibeni, con la sua richiesta di 49 milioni 488 mila e 600 lire.

La testimonianza scritta del professor ...

Impedito da condizioni fisiche non favorevoli, non si è presentato davanti alla Commissione Ricorsi il professor ..., il quale però ha inviato una nota scritta nella quale ricorda di aver presentato in data 20 marzo del 2001 denuncia-querela nei confronti di Gustavo Rosenfeld alla Procura della Repubblica di Roma.

Dopo il rinvio a giudizio di Rosenfeld, accusato di truffa, davanti al Tribunale penale, il professor ... si è costituito parte civile in data 23 febbraio 2005. “Ero entrato in rapporti di cordialità con il Rosenfeld - rammenta il professor Cardì nella memoria da lui sottoscritta - in un periodo fra la fine del 1996 e l'inizio del 1997. Nei tre anni successivi i rapporti si mantennero cordiali”.

Il professore sostiene che lui curava gratuitamente la figlia di Rosenfeld (che davanti alla Commissione Ricorsi ha affermato con decisione di non avere figli, ndr) e veniva ricambiato con inviti a cena presso il domicilio del giornalista.

“Nel 2000, quando il grado di confidenza e di fiducia nei confronti del Rosenfeld era divenuto sufficientemente profondo - scrive ... - questi mi prospettò un investimento che, in breve tempo, avrebbe dovuto fruttare risultati economici di grande rilievo, tramite i consigli e l'operato di

un suo fidato amico che lavorava in borsa, del quale Rosenfeld non mi fece il nome”.

Non avendo in materia conoscenze specifiche, “grazie alla cieca fiducia nell’amico Rosenfeld, e dunque senza chiedere alcuna ricevuta”, il professor ... consegna a Rosenfeld 20 milioni di lire. Nei mesi successivi, tenta vanamente di rintracciarlo. Ma, a suo dire, il giornalista si rende irreperibile ai diversi recapiti di volta in volta indicati. Rintracciato in Rai, “rilasciò in data 10 dicembre del 2000 una scrittura autografa attestante la ricezione dell’assegno da venti milioni, con l’impegno di investire la somma in attività finanziarie e restituire il tutto entro il 7 gennaio del 2001”. Ma niente è poi successo, secondo il professor ..., che si è infine rivolto alla magistratura. La causa è in corso “è il Rosenfeld - conclude ... - non ha mai mostrato a tutt’oggi, 20 aprile del 2005, la ben che minima intenzione di restituire spontaneamente quanto indebitamente percepito, continuando, al contrario, a rendersi irreperibile”.

La mancata testimonianza di Oreste Grani

La Commissione Ricorsi ha anche convocato, ma inutilmente, perché non si è presentato in ben due occasioni, un non meglio conosciuto signor Oreste Grani, il cui nome è stato fatto da Rosenfeld nella sua audizione del 18 marzo del 2005. Egli sarebbe, a sentire Rosenfeld, l’ispiratore dell’investimento realizzato da Ognibeni e Cardi. “L’investimento in questione - racconta Rosenfeld ai commissari - mi fu proposto dal signor ..., all’epoca amministratore della casa editrice ..., alla quale collaboravo come consulente editoriale. Ciò perché il ... non aveva mai onorato i compensi che mi doveva, offrendo di contro a me e ad altri consulenti una quota di partecipazione alla società e, successivamente, ... avendoci coinvolti in una fidejussione con la Banca Popolare di Bergamo anch’essa non onorata, mi propose a copertura dei suoi crediti, tale investimento, sollecitandomi anzi a proporlo anche a terzi ... Non fui io a proporlo a Ognibeni, ma fu questi a chiedermi se potevo suggerirgli una qualche forma di investimento...”.

Tale circostanza, quindi, non è stata verificata.

Il casellario giudiziale

In data 14 marzo 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha fornito al

CNOG il certificato del casellario giudiziale di Gustavo Rosenfeld, dal quale si evince che nell’ufficio locale di Siena (dove il giornalista è nato) risultano:

un decreto del pretore di Grosseto del 21 ottobre del 1985 con multa per emissione di assegni a vuoto (è stabilita la non menzione);

il 10 giugno del 1996 sentenza del pretore di Roma di condanna a un mese e 10 giorni di reclusione (sostituiti poi con una multa di euro 517,46) per emissione di assegno senza provvista, divieto di emettere assegni per due anni e pubblicazione del provvedimento di condanna;

il 5 novembre del 1996 decreto del Gip della Pretura di Roma con ammenda di euro 103,29 per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale;

il 27 maggio del 2003 sentenza della Corte di Appello di Roma che condanna Rosenfeld per truffa e appropriazione indebita a 7 mesi di reclusione e 300 euro di multa (con sospensione condizionale della pena);

20 gennaio del 2004 sentenza del Tribunale di Roma (giudice monocratico) per truffa, condanna a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa), con la sospensione condizionale della pena.

Quanto ai carichi pendenti, la Procura della Repubblica di Roma certifica che in data 20 febbraio del 2004 è stata richiesta la citazione a giudizio di Rosenfeld per una truffa commessa in data 14 giugno del 2000. Risulta inoltre una richiesta di decreto penale per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Nuova audizione di Rosenfeld

In data 11 maggio 2005, al termine di una nuova audizione, Rosenfeld rinnova “la doglianza già fatta nel ricorso e reiterata nel corso della precedente audizione del 18 marzo del 2005, relativa al fatto - afferma - che la sua vicenda sia stata ampiamente diffusa all’interno della sua redazione da parte di persona che conosce ma non intende rivelare e per la quale ha indicato testimoni”.

**Incompatibilità tra condotta
del giornalista
e permanenza nell’Albo
Delibera n. 4/06**

Nel merito del ricorso, davanti alla Commissione che esibisce la ricevuta da lui rilasciata a Ognibeni su foglio di carta a quadretti ("... ricevo 40 milioni per un investimento finanziario a scadenza sei mesi ...") Rosenfeld, che nel corso dell'audizione precedente aveva negato decisamente, riconosce la ricevuta. "Evidentemente non lo ricordavo - dice - ma confermo che la ricevuta consegnata alla Commissione da Enrico Ognibeni è autentica e autografa".

Al contrario, Rosenfeld non riconosce, definendolo apocrifo, un documento da lui firmato il 4 ottobre del 2000 nel

**Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'Albo
Delibera n. 4/06**

quale si afferma che Ognibeni ha rilasciato una dichiarazione rela-

tiva a un assegno protestato "solo ed esclusivamente per poter permettere al dottor Gustavo Rosenfeld di poter accedere a un finanziamento erogatogli dal Banco di Roma. All'atto del finanziamento, il dottor Rosenfeld si impegna a ripianare le proprie esposizioni debitorie nei confronti di Ognibeni, dovendosi intendere la dichiarazione dell'Ognibeni, in ipotesi di inadempienza del Rosenfeld, come mai data e comunque priva di efficacia".

Rosenfeld difatti disconosce la sua firma ("Il documento è apocrifo") e accusa Ognibeni, se il documento non fosse apocrifo, di avere dichiarato il falso.

Il ricorrente conferma poi di non avere figli. La bambina di cui si occupò il professor ... operandola gratuitamente "era la figlia ...", aggiunge. E ancora: "Confermo che non proposi l'investimento finanziario su mia iniziativa, ma su richiesta di ..., così come era accaduto per Ognibeni".

Rosenfeld nega infine di essere irripetibile. "È sufficiente accendere la radio - dice - per sapere dove sono".

Nel corso della audizione, al giornalista viene sottoposto il suo casellario giudiziale. Davanti al documento, egli esprime stupore e chiede una copia, oltre a un periodo di 10-15 giorni per consultarsi con il suo legale a proposito dei procedimenti che lo hanno riguardato e lo riguardano. "Al momento - dichiara - mi risulta soltanto un procedimento promosso dalla dottoressa Eugenia Tamburrino per la stessa vicenda legata all'esposto di Ognibeni".

Dopo tre settimane e un formale sollecito della Segretaria del CNOG, egli inoltra via fax una memoria aggiuntiva nella quale sostiene, che "come indicato nel ricorso, tali vicende si riferiscono a un lungo e tormentato contenzioso legato a una scelta matrimoniale sbagliata, e afferiscono esclusivamente al mio privato. La ..., a me ostile per motivazioni che nulla hanno di obiettivo, avviò negli anni una campagna diffamatoria nei miei confronti, sfociata in una serie di denunce penali rivolte all'esclusivo fine di causare <la mia rovina>. Alcune di esse, ..., furono risolte con richiesta di proscioglimento da parte dello stesso Pm, che nelle motivazioni sottolineava lo spirito di aggressione gratuito ed emulativo della Ad altre mi sono rassegnato, avendo esaurito le risorse personali ed economiche per farvi fronte. Da qui la loro conclusione a me sfavorevole in assenza di difesa".

Gustavo Rosenfeld aggiunge che anche persone come il professor ... e altri, "spaventati dalle affermazioni" dell'ex suocera, furono condizionati dalla campagna di denigrazione avviata dalla donna, che "trovò persone compiacenti o condizionate dai suoi giudizi", quale il chirurgo che lo accusa di avergli sottratto fraudolentemente la somma di 20 milioni di lire.

Rosenfeld nega poi di aver mai rifiutato di fornire le proprie generalità, e chiede al Consiglio Nazionale di tenere conto del generale apprezzamento del quale egli gode.

"Tutto questo (e cioè le accuse e i procedimenti anche penali, ndr.) - scrive - non ha mai influito sullo svolgimento dell'attività professionale da me costantemente svolta con correttezza e secondo le norme deontologiche. Ciò è acclarato dalla stima di direttori e colleghi e dagli attestati degli ascoltatori del GR1, che raggiungono me personalmente o la redazione via lettera o e-mail. Proprio in virtù di tale credibilità personale e professionale - aggiunge Rosenfeld - tre anni fa ho ricevuto un incarico di docenza dall'Università di Siena, oggi ampliato con il ruolo di coordinatore di riferimento all'interno del dipartimento di Scienze della Comunicazione".

"C'è da domandarsi - aggiunge Rosenfeld - perché Ognibeni non si sia rivolto all'autorità giudiziaria e abbia dopo anni deciso di adire l'Ordine. Forse il non essere riuscito a fargli avere, come più volte da lui richiestomi, una collaborazione in Rai?".

Rosenfeld afferma che molte affermazioni di Ognibeni "non corrispondono a verità documentali" e parla poi di "sue continue richieste di denaro, nonostante avesse attuato una procedura forzata del presunto prestito alla quale non resistessi, nonostante l'assegno ritirato e l'altro dichiarato onorato con una dichiarazione resa a pubblico ufficiale. Il tutto alla ricerca da parte mia di un minimo di serenità da tempo negatami".

Anche la Procura Generale chiede la radiazione o, in subordine, un anno di sospensione

Nel frattempo, la Procura Generale presso la Corte d'Appello, interpellata dall'Ordine dei Giornalisti (come previsto dalla legge) dopo che si era pronunciata in precedenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale, definisce quello del giornalista "un comportamento denotante non solo assoluta indifferenza agli effetti delle azioni poste in essere, ma anche totale assenza di responsabilità".

Difatti, con nota in data 8 giugno 2005, la Procura Generale sostiene che la decisione dell'Ordine del Lazio (che inflisse la sospensione dall'esercizio della professione per mesi due) "è da ritenersi esatta e puntuale quanto all'affermazione della responsabilità disciplinare dell'incolpato", ma "appare del tutto carente quanto alla misura della sanzione irrogata: ciò per i motivi che portarono l'11 ottobre del 2004 la Procura della Repubblica a chiedere la radiazione di Rosenfeld, motivi che l'Ufficio della Procura generale fa propri", ritenendo la sanzione irrogata dall'Ordine del Lazio "risibile e destinata a rafforzare nell'incolpato il senso di intangibilità, con grave nocumento per il prestigio e il decoro dell'Ordine dei giornalisti".

La Procura Generale perciò ribadisce la richiesta della Procura della Repubblica, non escludendo tuttavia, anche se "in via del tutto subordinata, la sospensione dall'esercizio della professione nella misura massima", e cioè un anno.

La memoria di Rosenfeld

Ricevuta copia, come per legge, delle conclusioni della Procura Generale, Gustavo Rosenfeld scrive in data 20 luglio 2005 una memoria nella quale sostiene che "nelle sue conclusioni la Procura generale non fornisce alcun elemento in punto di fatto ... Ci si limita a dare per scontato l'accertamento delle responsabilità del ricorrente e si

sottolinea l'indifferenza nei confronti dell'azione posta in essere dall'Ordine ... Il procuratore generale non tiene in alcun conto le motivazioni contenute nel ricorso riguardo all'atteggiamento tenuto nel giudizio di primo grado e successivamente confermato davanti alla commissione. Né, peraltro, è considerato l'atteggiamento di segno opposto, assolutamente disponibile e cooperativo, tenuto in seconda istanza. Quanto alla respiscenza, come e quando di fronte a fatti dei quali sono stato la prima vittima? Il Pg parla infine di credibilità e integrità del giornalista. Ebbene - *afferma Rosenfeld* - anche qui non è minimamente valutata la situazione oggettiva. I fatti oggettivi non hanno minimamente intaccato le mie credibilità e integrità, dimostrate dal quotidiano svolgimento del mio lavoro, dall'apprezzamento della direzione, dal gradimento degli ascoltatori e dall'assegnazione di un incarico universitario conferitomi proprio sulla base della professionalità e credibilità".

Si dà atto che, nella seduta del Consiglio Nazionale del 23 febbraio 2006, Gustavo Rosenfeld si è presentato in aula, avendo rinunciato a farsi assistere da un legale, ed ha confermato tutte le richieste formulate e le argomentazioni sviluppate sia nel ricorso che nelle audizioni dinanzi alla Commissione Ricorsi e nelle memorie difensive.

Il ricorrente ha anche informato il CNOG di essere attualmente senza lavoro in quanto la Rai ha interrotto il suo rapporto a seguito di altro provvedimento di radiazione per morosità adottato dal Consiglio dell'Ordine del Lazio e per il quale ha presentato ricorso e richiesta di sospensiva.

Conclusioni

Il caso è assai delicato, e ha impegnato a lungo questo Consiglio Nazionale e, prima, la Commissione Ricorsi, che ha svolto una approfondita e puntigliosa istruttoria.

Il Consiglio ritiene fondati i motivi che portarono l'Ordine del Lazio a ritenere Gustavo Rosenfeld responsabile della violazione dei principi deontologici di lealtà e correttezza posti alla base della professione giornalistica. Un Ordine che nel suo passato recente si è mosso ritenendo anche la mera emissione di assegni a vuoto incompatibile con la permanenza negli elenchi dei giornalisti non può peraltro limitare a due soli mesi la sanzione disciplinare nei confronti dell'iscritto Rosenfeld.

I fatti contestati, il modo in cui si sono sviluppati, la condotta del ricorrente, peraltro non limitata ad un solo episodio, fanno ritenere inadeguata alla gravità di quanto emerso dall'istruttoria la sospensione per due mesi.

C'è, quindi, un sostanziale consenso con la proposta della Procura Generale che, nelle motivazioni, riprende quella della Procura della Repubblica.

Peraltro, l'art. 55 della legge professionale stabilisce che la radiazione va inflitta nei casi in cui l'iscritto, con la sua condotta, abbia gravemente compromesso la dignità professionale, fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo.

E non v'è dubbio che i fatti, come svoltisi, rendono incompatibile la permanenza del Rosenfeld nell'Albo dei giornalisti.

Per la tutela della dignità dell'Ordine, quindi, la richiesta della Procura va accolta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto, decide:

di respingere il ricorso del sig. Gustavo Rosenfeld; in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, di riformare la delibera adottata dal Consiglio regionale del Lazio nella seduta del 26.7.2004 e di infliggere la sanzione della radiazione al giornalista Gustavo Rosenfeld.

Così deciso in Roma il 23.2.2006.

■ 4-14 Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione – Delibera n. 25/06

Con ricorso in data 28 luglio 2005, acquisito agli atti del CNOG il 4.8.2005 il giornalista professionista Gianfranco Volpe ha presentato ricorso avverso la decisione in data 29 giugno 2005 (a lui notificata il 5 luglio 2005 ed al suo legale avv. Venta il 6 luglio) con la quale il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo, all'unanimità, lo ha radiato dall'albo. Il ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Antonella Petrilli, mantenendo con-

temporaneamente anche quello presso l'avv. Ernesto F. Venta.

IL FATTO. Il Consiglio dell'Ordine d'Abruzzo, nella riunione del 6 ottobre 2004, delibera di aprire due procedimenti disciplinari a carico di Gianfranco Volpe a seguito di due condanne penali dallo stesso riportate rilevando che con la sua condotta ha "compromesso la propria reputazione e la dignità dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo". Inoltre, il Consiglio notifica all'interessato la decisione di procedere ad ogni utile accertamento sul contenuto dell'esposto dell'ex Commissario straordinario dell'Ordine per comportamenti tenuti a margine di un procedimento penale. Si astengono fin dal primo momento e in ogni successiva fase del procedimento tre consiglieri "per avere una causa pendente con l'incolpato".

Il Consiglio valuta gli elementi che emergono da tre diverse sentenze di condanna di Volpe, come di seguito riassunti

Prima sentenza – Conclude il procedimento penale 604/2000 nel quale gli è contestato di essersi appropriato "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo", avendo "la disponibilità del denaro versato dagli iscritti per quote d'iscrizione e per diritti di segreteria", di complessive lire 339.326.313 per gli anni dal 1993 al 31 marzo 2000.

Oltre questo, gli è contestato, nello stesso procedimento penale, di aver cercato di occultare il delitto di cui innanzi e per assicurarsene il profitto di avere attestato "falsamente, nei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 1999, entrate minori e uscite maggiori di quelle effettive" e di aver distrutto "la documentazione contabile (registri delle entrate e delle uscite, ricevute, fatture, ecc) allegata ai conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari del 1993 fino al 31 marzo 2000".

Per tali imputazioni, a Volpe – che chiede e ottiene il patteggiamento – è comminata una condanna ad 1 anno e otto mesi, con i benefici di legge.

La seconda sentenza conclude il procedimento n. 628/2003 del Tribunale penale dell'Aquila

nel quale gli è contestato di avere fatto risultare, nell'istruire la pratica per un'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, “*contrariamente al vero*” che l'interessato aveva ricevuto “regolare retribuzione” per le sue collaborazioni che dalla documentazione fornita dallo stesso richiedente l'iscrizione emergono essere state effettuate a titolo gratuito o con partecipazione agli utili. In tal modo ha indotto in errore gli altri membri del Consiglio. Per tali reati è condannato a sei mesi di reclusione. Il giudice revoca anche la sospensione condizionale della pena per la sentenza precedente.

In questa seconda sentenza si legge che “*la valutazione della responsabilità dell'imputato è basata sull'intera documentazione reperita nelle indagini preliminari...*”. Ma essa è citata solo per gli effetti indiretti che ha dispiegato sulla precedente – la revoca dei benefici di legge – in quanto tale sentenza non solo è stata appellata dal ricorrente, ma anche, e soprattutto, fa riferimento a materia per la quale, in seguito ad eccezione dell'incolpato, il Consiglio d'Abruzzo ha deciso di aprire altro e separato fascicolo disciplinare.

Vi è, infine, un terzo procedimento, davanti alla Corte dei Conti dell'Aquila che lo condanna, con sentenza nr. 699/2002, integralmente confermata nel giudizio di appello, a pagare all'Ordine d'Abruzzo la somma di euro 190.741,11 oltre rivalutazione monetaria e interessi sino al saldo.

Il procedimento disciplinare del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo

Il Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo ritiene ci siano sufficienti “certezze probatorie” per procedere e contesta formalmente a Volpe gli addebiti con atto del 14.02.2005 prot. n.77/05, notificato il 24.02.2005, facendo seguito alle precedenti comunicazioni n. 120/2001 e n. 410/2004, ed invita l'incolpato a presentarsi, per discolparsi, nella seduta dell' 11.04.2005.

Volpe si fa rappresentare dall'avv. Ernesto F. Venta del Foro de L'Aquila che chiede la sospensione del procedimento asserendo di aver presentato appello contro la sentenza n. 628/2003. Il Consiglio respinge la richiesta, dispone lo stralcio delle contestazioni legate ai fatti di cui alla sentenza n.628/2003 e delibera di procedere per le altre contestazioni.

L'11 maggio 2005 Volpe deposita una memoria, contenente alcune eccezioni e argomentazioni a propria difesa.

Il 15 giugno 2005 il ricorrente fa pervenire un certificato medico attestante un suo ricovero in day hospital ad Avezzano e sollecita un rinvio che gli viene accordato.

Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06

Il 29 giugno 2005 Volpe fa presente che il suo legale non può partecipare per ragioni di salute e sollecita un ulteriore rinvio che gli viene negato “perché privo della necessaria attestazione sanitaria di impossibilità a presenziare all'udienza”.

Il Consiglio, preliminarmente, valuta le eccezioni proposte da Volpe in data 11.05.2005. Ribadisce che quello disciplinare è un procedimento amministrativo e non giurisdizionale e che, quindi, le norme alle quali fare riferimento sono quelle del procedimento amministrativo, confermato più volte dalla Corte di Cassazione (da ultimo sezioni unite n. 1229 del 23.01.2004). Per tale motivo, “vertendosi in ambito di procedimento amministrativo”, i richiami di Volpe al c.d. “giusto processo” sono considerati non fondati.

Né sussistono – secondo il Consiglio – in base ai riferimenti normativi, che si applicano al procedimento amministrativo, i presupposti “che possano dare luogo alla fattispecie di ricasazione dell'Ordine professionale di appartenenza dell'incolpato”.

L'ultima eccezione esaminata riguarda la presunta prescrizione. Il Consiglio regionale evidenzia che i due avvisi disciplinari già citati (prot. 120/2001 e prot. 410/2004), regolarmente ricevuti da Volpe e aventi per oggetto “procedimento disciplinare” hanno esplicato effetto interruttivo dei termini.

Nel merito, il Consiglio ritiene che le discolpe prodotte da Volpe nulla tolgano alla gravità di quanto compiuto dall'incolpato che, anche per il clamore suscitato dalla vicenda, ha leso il proprio prestigio e quello dell'Ordine professionale.

Pertanto, respinte le eccezioni relative ad un'ipotesi di astensione obbligatoria, alla ricsuzione, ad una pretesa violazione delle norme del c.d. "giusto processo" e alla asserita intervenuta prescrizione, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo ritiene accertate le responsabilità di Volpe e per tali motivi, con decisione unanime, ne dispone la radiazione dall'Albo dei Giornalisti.

Il ricorso di Volpe

Volpe fa una particolareggiata descrizione del procedimento che lo riguarda, soffermandosi sui seguenti punti:

il 18.05.2001, il Commissario straordinario pro tempore delibera l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di Volpe e decide di astenersi – data la gravità dei fatti, l'im-

**Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06**

menza del rinnovo del Consiglio e la ritenuta opportunità che a giudicare sia un organo collegiale – per cui trasmette il fascicolo al Consiglio nazionale perché lo assegni ad altro Consiglio;

il 20.06.2001 il CNOG lo assegna al Consiglio dell'Ordine del Lazio e Molise che, dopo un periodo di tempo, lo restituisce al CNOG;

il 22.10.2001, il CNOG lo trasmette al Consiglio d'Abruzzo, eletto da poco;

il 21.11.2001, il Consiglio d'Abruzzo decide di astenersi e reinveste il CNOG;

il 14.12.2001, il CNOG lo assegna al Consiglio dell'Umbria;

il 19.12.2001, il Consiglio dell'Umbria avvia il procedimento;

il 12.9.2003, il Consiglio dell'Umbria convoca Volpe per il 21.10.2003;

il 25.02.2004, è la data fissata per la trattazione, dopo alcune riunioni interlocutorie;

il Consiglio dell'Umbria decide di ritrasmettere il fascicolo al CNOG, senza notificare tale decisione – sottolinea il Volpe – né a lui né al Pm;

mentre attende notizie da Perugia, lamenta sem-

pre il Volpe, viene convocato dal Consiglio d'Abruzzo che fa riferimento ad una delibera del 06.10.2004 con la quale – afferma – erano stati aperti due distinti procedimenti disciplinari, delibera che – sostiene il ricorrente – non gli è mai stata notificata.

Volpe comunica al Consiglio di avere appellato la sentenza n.628/2003, per cui chiede la sospensione del procedimento disciplinare (*il Consiglio, come già evidenziato in precedenza, dispone lo stralcio delle contestazioni che fanno riferimento alle imputazioni di tale processo e la prosecuzione del procedimento per le altre contestazioni*).

Il ricorrente lamenta ancora che il 29 giugno 2005 – dopo una prima convocazione andata deserta, l'11 maggio 2005, per suoi problemi di salute, regolarmente certificati dal ricorrente con una attestazione sanitaria – il Consiglio ha proceduto alla trattazione della vicenda, negando un nuovo rinvio da lui richiesto a seguito di un problema di salute del suo avvocato, problema – asserisce – noto ad alcuni consiglieri. Nulla, però, obietta sulla motivazione data dal Consiglio al diniego di altro rinvio col fatto che non risulta presentata alcuna attestazione formale sull'impedimento del legale.

Nel suo ricorso, inoltre, il Volpe afferma che a lui risulta pendente un procedimento a Perugia che era "riservato per la decisione alla riunione del 25.02.04" perché nulla gli è stato notificato.

Altra doglianza del ricorrente è riferita al fatto che il Consiglio d'Abruzzo, il 29 giugno del 2005, abbia deliberato ignorando le motivazioni che lo avevano indotto ad astenersi il 21.11.2001 e senza procedere ad una revoca di quella astensione. In ogni caso, la decisione è stata presa da un Consiglio che lo ha citato in giudizio, chiedendogli un miliardo di risarcimento, per gli stessi fatti oggetto dell'azione disciplinare, per cui non sarebbe un giudice terzo, ma "interessato". Ciò, a suo parere, renderebbe nulla la decisione.

Altro motivo di reclamata nullità consiste nella mancata "corretta comunicazione del procedimento né a Volpe né agli Avv.ti che il Volpe aveva nominato nella fase svoltasi dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria" e tanto

meno all'avv. Stefano Di Fiore *“nel cui studio il Volpe aveva eletto domicilio”*.

Il ricorrente lamenta poi una lesione del diritto di difesa perché non gli è stato accordato il rinvio quando ha comunicato verbalmente e con un fax dell'avv. Venta l'impedimento per malattia del suo difensore. In ogni caso, aggiunge, la stessa contestazione che gli imputa di aver *“gravemente compromesso la dignità dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo”*, documenta l'obbligo di una astensione dal giudizio.

Volpe afferma che sull'entità della contestazione relativa alle somme non si è tenuto conto di quanto investito in Bot, di quanto non percepito (le morosità) e, in ogni caso, della mancanza di *“dati e riscontri certi e obiettivi”*.

Inoltre, dichiara di non comprendere perché gli sia stata inflitta la sanzione massima e non una inferiore.

Volpe conclude chiedendo vengano acquisiti i fascicoli sul suo caso presso l'Ordine del Lazio-Molise e dell'Umbria e che sia nominato un consulente contabile perché verifichi *“se la discrasia riscontrata derivi da indebita appropriazione e non invece dal fatto che risultava una morosità di 60 milioni e che altre consistenti somme risultavano investite in Bot”*.

Chiede, alla luce di quanto esposto, di dichiarare la nullità del procedimento e, in subordine, di assolverlo *“dall'incolpazione ascritta perché il fatto non sussiste”*, revocando la sanzione *“del tutto ingiusta e ingiustificata”*.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello de L'Aquila chiede la conferma della radiazione.

Valutazioni del Consiglio Nazionale

Va premesso, innanzitutto, che quello svoltosi davanti al Consiglio d'Abruzzo è un procedimento che riparte da zero, dopo che avevano deciso di astenersi il Commissario straordinario, il Consiglio del Lazio, quello dell'Abruzzo eletto nel 2001 e quello dell'Umbria.

Il procedimento fa riferimento non solo ai fatti contestati al ricorrente fin dal 2001, ma anche alle sentenze penali e a quella della Corte dei conti.

Sulle varie eccezioni sollevate dal ricorrente, il Consiglio Nazionale osserva:

Le notifiche. Nella sua memoria datata 10.05.05 e consegnata l'11 maggio 2005 al Consiglio d'Abruzzo – che lo aveva convocato per ascoltarlo – Volpe elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Ernesto F. Venta in L'Aquila, viale della Croce Rossa 237/E senza fare alcun riferimento all'avvocato Stefano Di Fiore di Perugia.

Correttamente, quindi, l'Ordine d'Abruzzo notifica ogni atto presso il domicilio legale.

Va altresì precisato che l'Ordine d'Abruzzo, fin dall'avvio del procedimento, il 6 ottobre 2004, aveva notificato la delibera di apertura di *“due distinti procedimenti disciplinari”* in ordine alle due sentenze penali di condanna, all'attuale ricorrente presso il suo domicilio anagrafico non essendo stato ancora eletto domicilio legale presso lo studio dell'avv. Venta.

**Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06**

Infondata è, quindi, la doglianza di Volpe in ordine alle notifiche, perché in atti c'è la prova che sono state, sempre, correttamente effettuate. Risultano, infatti, acquisiti al fascicolo gli originali degli avvisi di ricevimento.

Nella delibera, poi, si forniscono a Volpe tutti gli elementi a suo carico, compresa l'indicazione sulla intenzione di *“promuovere un accertamento preliminare sui fatti riportati nell'esposto dell'ex Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine”* per minacce che avrebbe pronunciato nei suoi confronti a margine del procedimento di cui alla sentenza 628/2003.

Quanto al riferimento, più o meno esplicito, a reclamate nullità per mancate notifiche ad opera del Consiglio regionale dell'Umbria che il 25.02.2004 ha trasmesso il fascicolo all'Abruzzo, si richiama il rilievo fatto dal Procuratore generale: *“Le nullità eventualmente esistenti quanto al procedimento disciplinare instaurato dal Consiglio dell'Ordine dell'Umbria, possono al massimo produrre la nullità di quella procedura, non certo di quella legittimamente svoltasi avanti al Consiglio abruzzese”*.

È opportuno, infine, sottolineare il fatto che mai, in tutte le fasi del procedimento, né personalmente né tramite il suo legale, Volpe fa riferimento alcuno al procedimento di Perugia. Solo nel ricorso al Cnog afferma che gli risultava che il Consiglio dell'Umbria era chiamato a decidere in data 25 febbraio 2004.

Eppure, il primo atto che riceve dal Consiglio d'Abruzzo è del 6 ottobre 2004. Non si chiede nulla e nulla obietta neanche

**Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06**

quando è convocato dal Consiglio dell'Aquila né nella memoria difensiva eccepisce un doppio processo, uno dei quali, a suo dire, doveva essere concluso a Perugia da oltre un anno.

La prescrizione. Nelle memoria si eccepisce una avvenuta prescrizione perché, si afferma, alla data del 13 aprile 2005 (giorno della notifica dell'atto di contestazione", secondo la difesa) erano abbondantemente decorsi i cinque anni dall'ultimo fatto contestato (31 marzo 2000).

La documentazione consente di smentire questa affermazione, pur se per altri aspetti irrilevante. Difatti, nel fascicolo, vi è la prova che "l'atto di contestazione e contestuale invito a comparire" all'udienza dell'11 aprile 2005 è stato inviato a Volpe il 14.02.2005 (notificato all'interessato il 24 febbraio 2005, presso il suo domicilio anagrafico), atto regolarmente ricevuto ben prima che fossero decorsi i cinque anni dall'ultimo fatto contestato (31 marzo 2000).

Comunque, il Consiglio, nella delibera con la quale ha disposto la radiazione, fa riferimento all'effetto interruttivo di due precedenti comunicazioni relative a procedimenti disciplinari nei confronti di Volpe per i fatti oggetto della contestazione, regolarmente notificati all'interessato: prot. N.120/2001 del 18.05.2001, ricevuta dall'interessato il 23.05.2001, e 410/2004 del 20.10.2004, ricevuta dal destinatario il 22.10.2004, l'una e l'altra relative a "procedimento disciplinare a carico di Gianfranco Volpe".

E, ancor prima, esiste la delibera con la quale il Consiglio d'Abruzzo ha disposto la riunificazio-

ne dei due procedimenti disciplinari, che erano stati aperti il 6 ottobre 2004. Questo provvedimento è del 2 febbraio 2005 e in atti c'è l'avviso di ricevimento da parte dell'incolpato.

L'"astensione-ricusazione". Il Consiglio che lo giudica in prima istanza è per 6 componenti su nove diverso – e, tra questi, presidente, segretario e tesoriere – da quello che aveva deciso di astenersi nel 2001. Tre membri (Luigi Di Fonzo, Demetrio Moretti, Panfilo Monaco) si astengono, doverosamente, avendo una causa pendente con l'incolpato.

A giudicarlo è, dunque, un Consiglio eletto nel 2004, radicalmente diverso da quello che lui presiedeva prima del commissariamento del Consiglio regionale a seguito della sua incriminazione e altrettanto radicalmente diverso da quello che, appena eletto nel 2001, decise di astenersi dal giudicarlo.

Il Consiglio d'Abruzzo, quindi, non doveva procedere ad alcuna revoca di un'astensione che era stata fatta dai membri di un Consiglio precedente e diverso, scaturito da altra elezione assembleare. L'astensione non è, né può essere, un atto collettivo, ma i motivi debbono essere personalmente dichiarati dai singoli consiglieri. Nel Consiglio, eletto nel 2001 e presieduto dal giornalista Moretti, erano presenti cinque consiglieri che avevano una causa pendente con Volpe o che con lo stesso avevano avuto rapporti di così intensa collaborazione da indurli ad astenersi. È evidente che il Consiglio (che conta su 9 membri), in quella sede, non fosse nella condizione di potersi validamente riunire e che, quindi, si sia trovato nella necessità di chiedere il trasferimento del fascicolo ad altro Ordine.

La situazione invece è radicalmente cambiata con le elezioni del 2004 e il nuovo Consiglio (per 6 membri su nove diverso dal precedente) ha avuto la possibilità di riunirsi e di giudicare, senza dover ricorrere a quella che è e deve essere l'eccezione della sottrazione dell'incolpato al suo giudice naturale.

Ad avviare l'azione civile in Tribunale non è stato il Consiglio dell'Ordine regionale d'Abruzzo attualmente in carica. E neanche quello eletto nel 2001 che si è limitato a non revocare – e sarebbe stata grave responsabilità il farlo – il

“mandato ad litem” dato il 01.06.01 dal commissario nominato dal Ministero della Giustizia, dopo lo scioglimento del Consiglio che era stato decretato il 05.12.2000 (è in tal senso corretta l’affermazione di Volpe che è stato lui, per primo, ad essere citato il 25.07.01, davanti al giudice civile, rispondendo con una “domanda riconvenzionale” il 30.10.01).

Quando l’11 aprile 2005 l’avvocato Venta si presenta davanti al Consiglio, non ricusa, per conto del suo assistito, il collegio né chiede un’astensione volontaria. Si limita a sollecitare la sospensione dell’intero procedimento e, non ottenendola, davanti a quella che definisce la modifica del capo di incolpazione (*per l’intervenuto stralcio della parte che fa riferimento alla sentenza 628/2003, ndr*), chiede solo i termini a difesa senza fare alcun riferimento all’ipotesi di “astensione-ricusazione” (neanche una riserva rituale) che presenterà, invece, solo con la memoria dell’11 maggio 2005.

In ogni caso, lo stesso Procuratore generale osserva che *“la esistenza di un giudizio civile fra l’Ordine e l’iscritto non rende di certo l’Ordine impotente e l’iscritto impunibile”*. Il Procuratore chiarisce che Volpe in tutta evidenza si riferisce all’articolo 51, n.3 del c.p.c. che impone al giudice di astenersi *“se egli stesso o la moglie ha causa pendente ... con una delle parti”*. È evidente che la norma si riferisce alla persona fisica del giudice e non all’organo giudicante che, come è noto, non è mai ricusabile. Ed è per questo che tre consiglieri – avendo una causa pendente con Volpe – non partecipano ad alcun atto del procedimento che riguarda il ricorrente.

I fascicoli. Dilatoria appare la richiesta di acquisire i fascicoli che, secondo il ricorrente, dovrebbero essere giacenti presso i Consigli regionali del Lazio e dell’Umbria. Il “fascicolo Volpe” è unico ed è stato via via trasferito da una sede all’altra.

Il consulente. Altrettanto dilatoria appare la richiesta di nomina di un consulente contabile. L’accertamento è stato fatto con scrupolo dalla Guardia di Finanza (e Volpe ha avuto tutto il tempo per contestarlo, argomentando e provando gli eventuali errori, a partire dalle eccepite, e mai documentate nelle dimensioni, morosità

per continuare con l’entità degli investimenti in Bot) e utilizzato davanti alla magistratura. La Gdf ha acquisito i blocchetti delle ricevute di pagamento (circa 5.000 tagliandi), ne ha fatto un riscontro incrociato con quanto risultava al Cnog; ha accertato la “sparizione” di un numero non marginale di tagliandi; ha individuato perfino, grazie ai numeri di serie dei tagliandi, quali “quote” sociali sono state versate in anticipo; ha avuto la possibilità di riscontrare significative discordanze tra ricevute e quanto riportato in alcuni conti consuntivi ricostruiti.

Senza ignorare la circostanza, nota al ricorrente (perché contenuta nel capo di imputazione), che uno degli addebiti a lui mossi, e per i quali è stato condannato, concerneva

**Incompatibilità per la permanenza nell’Albo: radiazione
Delibera n. 25/06**

la distruzione della “documentazione contabile (registri delle entrate e delle uscite, ricevute, fatture, ecc.) allegata ai conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari del 1993 fino al 31 marzo 2000”.

In proposito, la Procura Generale presso la Corte dei conti scrive che il comportamento di Volpe è stato, *“sulla base degli accertamenti della polizia tributaria, improntato al massimo disprezzo degli obblighi di servizio assunti con la carica ricoperta”*, tanto che lo stesso *“ha posto in essere una condotta delittuosa”*.

La Corte dei conti nella sua sentenza afferma che la responsabilità degli ammanchi *“deve essere attribuita esclusivamente al Volpe”* e, con riferimento a quelli che definisce “analitici accertamenti” compiuti dalla Guardia di Finanza, scrive: *“L’esito delle suddette indagini di polizia giudiziaria consente di prescindere sia dall’acquisizione della consulenza tecnica, stante la distruzione della documentazione in questione, reato particolarmente detestabile....”*.

La distruzione dei documenti. La responsabilità della distruzione della documentazione è, in un certo senso, giustificata da Volpe con la ristrettezza degli spazi. Tale decisione non appare condivisa dagli altri consiglieri, se è vero che la vicenda prende avvio dopo che i consiglieri

Paolo Mastri, Umberto Braccilli e Luigi di Fonzo il 3 aprile 2000 – dopo aver inutilmente chiesto a Volpe di convocare il Consiglio – segnalano alla Procura della Repubblica sospette irregolarità nella gestione contabile, e dopo che l'impiegata, il 20 marzo, ha riferito a Di Fonzo che risultano spariti i registri degli ultimi 12 anni e due buste con fatture relative a 1998 e 1999. Stranamente, quindi, l'eccepita "esigenza" di distruggere tutto il pregresso – che fin lì era stato regolarmente accumulato – si manifesta all'improvviso, solo nel marzo del 2000.

Peraltro, risulta difficile immaginare che dodici registri e due buste con fatture, dimensionate alle spese di un Ordine regionale, non possano trovare spazio nella sede di un Consiglio e vengano distrutti senza seguire le procedure, con regolare verbale di distruzione, seguito ad apposita delibera.

Volpe aveva la firma "unica" sui conti correnti (n. 507265 e 254940 presso la Carispaq). Uno dei revisori, Giulio Ranalli, dichiara alla Gdf che

Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06

"la contabilità la detiene il presidente" e alla domanda su chi fosse il commercia-

lista che aveva ricevuto un compenso negli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 risponde: *"Non sono a conoscenza che l'Ordine si sia servito di un consulente fiscale in modo continuativo"*. La segretaria risponde al tesoriere, che le chiede informazioni, che *"gli estratti conto della banca vengono controllati e tenuti dal presidente"*. È sempre la segretaria a dire alla Gdf che nel marzo del 2000, dopo che aveva rilevato una strana "incursione" in segreteria, il metronotte, al suo ingresso nello stabile, le aveva comunicato che il presidente Volpe *"era già arrivato in ufficio e aveva preso due pacchi"*. Lei si accorse qualche giorno dopo che *"mancavano delle ricevute di pagamento"*. Trascorso qualche altro giorno, subito dopo l'approvazione del bilancio relativo al 1999, trovò Volpe nella stanza che *"stava strappando il registro delle entrate e delle uscite"*.

Volpe viene convocato dalla Gdf, ma non si presenta e preferisce comunicare – com'è suo

diritto – per iscritto che *"intende avvalersi della facoltà di non rispondere"*.

Non si presenta neanche davanti al magistrato per dare spiegazioni, ma chiede e ottiene il patteggiamento – come è suo diritto – con una lettera, dietro la quale vi sono due annotazioni del Procuratore della Repubblica che deve dare il consenso, anche sul calcolo della pena. La prima (26.10.2000): *"Si attende l'esibizione di copia della lettera di dimissioni, con la prova della spedizione"*. La seconda del 31 successivo: *"V° il P.M. esprime il proprio consenso"*.

Volpe rinuncia così alla possibilità di provare la sua innocenza, documentando "le morosità" e gli investimenti in Bot, appoggiati su conti dei quali era l'unico ad avere la firma e quindi il solo, oltre i giudici, a poter reclamare dalla banca la risolutiva certificazione. Una certificazione che, in verità, doveva già essere in suo possesso dato che la segretaria dichiara che *"gli estratti conto della banca vengono controllati e tenuti dal presidente"*.

Il rapporto della Gdf. A seguito dell'esposto, la Gdf effettua una perquisizione e certifica che *"non è stata rinvenuta documentazione riferita alle spese sostenute fino all'anno 1999 né il registro di contabilità"*... Sono state rinvenute *"le sole ricevute riferite all'anno 2000"*.

Comunque, l'impiegata produce alla Gdf delle fotocopie (*"da ritenersi certamente attendibili perché i dati in esse riportati corrispondono con le annotazioni sulle schede cartacee ed elettroniche individuali nonché per il fatto che quelle originali rinvenute all'interno di vari fascicoli personali corrispondono con le fotocopie esibite"*, scrive la Gdf), che consentono di fare riscontri certi su ammanchi relativi agli anni 1998, 1999 e 2000 sino al 31 marzo. Per il resto, la Gdf ha fatto accertamenti anche grazie alla documentazione esistente presso il Consiglio nazionale.

Val la pena di evidenziare che è proprio Volpe a fornire un elemento a sostegno della sua responsabilità. Nei motivi d'appello presentati alla Corte dei conti il 07.01.03, difatti, l'avv. Venta, difensore di Volpe, scrive che presso l'Ordine nazionale risulta che quello regionale *"aveva sempre compiutamente corrisposto le somme dovute in relazione al numero degli iscritti"*. È pro-

prio partendo da tale documentazione, fornita dall'Ordine nazionale, che la Guardia di Finanza è riuscita – risultando distrutta quella esistente in Abruzzo – a fissare quanto complessivamente era stato versato dai giornalisti della regione e a stabilire quanto dovesse essere presente nei conti a disposizione dell'Ordine d'Abruzzo: si tratta di un calcolo di semplicità estrema, essendo stabilite con delibera del CNOG le spettanze percentuali del Consiglio Nazionale e di quello regionale sulle quote degli iscritti.

La GdF è quindi giunta alle conclusioni contenute nel capo di imputazione che Volpe non può contestare, anzi 37 giorni dopo quel rapporto della GdF presenta una domanda di 17 righe per chiedere il patteggiamento, cioè una condanna penale senza possibilità di appello in cambio di una riduzione di pena.

Le morosità e i Bot. Per la gravità della contestazione e l'entità della sanzione inflitta dal Consiglio d'Abruzzo, il Consiglio valuta tutte singolarmente le affermazioni di Volpe e della sua difesa.

Il ricorrente chiede, tra l'altro, di accertare *“se la discrasia riscontrata derivi da indebita appropriazione e non invece dal fatto che risultava una morosità di 60 milioni e che altre consistenti somme risultavano investite in Bot”*.

In proposito, afferma che al 31 marzo 2000 risultavano **“morosità”** per circa 400 quote relative agli anni 1997-1998-1999. Nel 1997 dovevano essere destinate al Cnog lire 60.000 a quota; nel 1998 e 1999 lire 70.000. I Consigli regionali avevano un tetto massimo, rispettivamente di 60.000 ('97) e 80.000 ('98 e '99). Anche immaginando che sia stata richiesta la somma più alta (80 mila per 400) e che le morosità fossero tutte relative al '98 e '99, si arriverebbe ad una somma di lire 32.000.000. Aggiungendo a tale somma l'asserito anticipo delle quote spettanti al Cnog si arriverebbe ad altri 28 milioni (70 mila per 400). In sostanza, proprio ai “60 milioni” di morosità indicati da Volpe.

Questi conti sono stati fatti ignorando, volutamente, che la Gdf ha avuto la possibilità, grazie alla piena collaborazione della segretaria, di pro-

cedere ad accertamenti inattaccabili grazie a fotocopie (relative proprio al 1998, 1999 e 2000), *“certamente attendibili perché i dati in esse riportati corrispondono con*

le annotazioni sulle schede cartacee ed elettroniche individuali nonché per il fatto che quelle originali rinvenute all'interno di vari fascicoli personali corrispondono con le fotocopie esibite”, della documentazione distrutta da Volpe.

Le morosità, per non essere riscontrabili con le fotocopie delle ricevute prodotte dalla segretaria e con la doppia copia rinvenuta nei fascicoli personali dei colleghi, dovevano tutte essere riferite al 1997.

Appare comunque inverosimile che nel 2000 ci fossero in Abruzzo ancora 400 morosità relative al 1997 e in ogni caso, ammesso che ciò fosse possibile, la somma non sarebbe stata di 60 milioni ma di 52 milioni.

Per quanto concerne i titoli di Stato, la documentazione che emerge dal bilancio consuntivo relativo al 2000, predisposto dal Commissario straordinario e approvato dai revisori dei conti consente di affermare che in titoli di Stato erano investite lire 114.239.930.

Ebbene, la somma delle due ‘voci’, a volere assumere come vere le affermazioni del ricorrente (titoli di Stato e morosità) è pari a 174.239.930, ben lontana – in ogni caso – dall'ammancio accertato dalla Gdf, e contestato a Volpe, che è pari a 339.326.313.

Il Consiglio esamina, inoltre, uno stralcio del rapporto della Guardia di Finanza relativo agli accertamenti che riguardano gli anni 1998 e 1999, che appaiono ‘certi e obiettivi’ rispetto alle argomentazioni fatte dal ricorrente.

Il “giusto processo”. La difesa di Volpe lamenta il mancato rispetto delle norme fissate dal c.d. “giusto processo”. In proposito, il Consiglio richiama il rilievo fatto in data 9 luglio 2003 dalla Corte dei Conti, terza sezione d'appello, nel valutare la sentenza pronunciata sul caso Volpe dalla Corte dei conti d'Abruzzo : *“... il*

**Incompatibilità per la permanenza nell'Albo: radiazione
Delibera n. 25/06**

	Importo rilevato dalle ricevute	Importo indicato nel conto consuntivo	Differenza
Quote 1998	203.494.500	157.371.000	46.123.500
Diritti di segreteria	31.630.000	14.030.000	17.600.000
Quote 1999	206.278.000	171.930.000	34.348.000
Diritti di segreteria	20.770.000	13.120.000	7.650.000
Incassi nel 2000 01/01 a 31.03.2000	Versamenti sul conto	Spese	Differenze relative al periodo in oggetto
149.015.000	119.630.523	9.023.620	20.360.857

giudice contabile può, quindi, legittimamente, formare il proprio convincimento su elementi desunti da altri giudizi ovvero su suo impulso acquisiti al processo.... Non è quindi indispensabile che la prova sia formata esclusivamente nel corso del pubblico dibattimento....”.

Il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto ad essere assistito dal difensore. A parte la considerazione che Volpe era consapevole che la malattia dovesse essere certificata, tanto che lui stesso lo aveva fatto quando si trovava ricoverato in day hospital ad Avezzano, val la pena di scorrere quanto scritto dall'avvocato Venta nel fax (inviato lo stesso giorno della riunione del Consiglio, il 29.6.05) con il quale chiede in rinvio perché, dichiara, era stato *“sottoposto ad intervento chirurgico nei giorni scorsi...”*. Cioè non si è trattato di un ricovero d'urgenza, quella mattina o la notte precedente, ma di una situazione creatasi *“nei giorni scorsi”*, con tutto il tempo utile, dunque, per provvedere alla certificazione sanitaria.

In ogni caso, su questa eccezione, il Procuratore generale così si esprime: *“Quanto all'assenza, per malattia, del difensore all'udienza del 29.6.2005 basterà osservare che la presenza del difensore non è imposta da alcuna norma e che l'articolo 56 L. 69/63 dispone l'invito a comparire, la contestazione dell'incolpazione, la facoltà di presentare scritti difensivi. Tutto quanto prescritto dalla legge è sta-*

to scrupolosamente osservato in questa procedura”.

La transazione. Volpe avvia un'azione civile contro l'Ordine d'Abruzzo, dopo aver ricevuto la citazione per il risarcimento del danno, e chiede gli siano corrisposte indennità non percepite come presidente e un equo salario per il lavoro da impiegato che ha svolto mentre svolgeva la sua attività di giornalista professionista, qualifica che, come è noto, impone l'esclusività professionale. Si fa quantificare quanto gli spetterebbe per il *“lavoro impiegatizio”*, presenta la citazione, come azione riconvenzionale secondo prassi, e il Tribunale dell'Aquila dichiara *“la nullità della domanda riconvenzionale Per essere assolutamente incerto l'oggetto della medesima”*, disponendo la separazione *“delle due azioni”*. (In data 13 settembre 2005, il giudice del Tribunale dell'Aquila ha depositato la sua sentenza (n.709/05) sulla citazione fatta dall'Ordine d'Abruzzo dichiarando *“il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa riservata alla cognizione della Corte dei conti”*).

Volpe, ripetutamente, per il tramite del suo avvocato, sollecita una transazione con l'Ordine.

È certo che mai l'Ordine ha riconosciuto che a Volpe spettassero delle somme. Il presidente Moretti, il 02.05.03, scrive all'avv. Venta: *“.... non ci sono margini per una definizione stragiudiziale delle controversie pendenti ...”*. E il 19.01.04 ribadisce che il Consiglio *“ha ritenuto*

di non poter aderire ad una transazione..." e di "non poter prescindere dalla sentenza emessa dalla Corte dei conti e diventata esecutiva".

È evidente, invece, che le richieste di transazione documentano l'ammissione e la consapevolezza di Volpe di essere debitore di somme nei confronti dell'Ordine, per le quali sollecita "una compensazione totale o parziale". Ma di fatto si riconosce debitore. Debitore di somme che, come attestano fino ad ora tre diverse sentenze (la 604/2000 e le due della Corte dei conti), ha sottratto con il "massimo disprezzo degli obblighi assunti" e commettendo reati "detestabili" (così si esprimono i giudici).

La sentenza 604/2000, che ha condannato Volpe a 1 anno e 8 mesi di reclusione per la sottrazione dalle casse dell'Ordine della somma complessiva di lire 339.326.313, non può avere valore di giudicato ai fini disciplinari. Certo, essa è definitiva, perché frutto di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Ma è intervenuta il 10.11.2000, cioè prima della modifica contenuta nella legge n. 97 del 2001 che ha esplicitamente chiarito che le sentenze frutto di patteggiamento hanno "efficacia di giudicato" anche "nei procedimenti disciplinari in corso". La Corte costituzionale, infatti, (sentenza n. 394 del 10.07.02) ha stabilito l'illegittimità della nuova norma solo nella parte che prevede la retroattività e cioè che l'efficacia di giudicato venga estesa "anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore".

La materia è oggetto di numerose pronunce. Il Consiglio di Stato (sez. IV sentenza del 9.8.2005 n. 4244), afferma che "la sentenza patteggiata non spiega effetti extrapenalici, ma, equiparandosi ad una sentenza di condanna, legittima l'apertura di un'autonoma inchiesta disciplinare, in relazione ai fatti accertati in sede penale". Il Consiglio di Stato afferma che quella del patteggiamento è "una scelta rimessa all'interessato che, facendola, ne accetta necessariamente tutte le conseguenze senza alcuna possibilità di ritrattazione, pena la certezza dei rapporti giuridici".

E nel caso in questione, la Corte dei conti, respingendo una delle eccezioni di Volpe, non contesta minimamente la pronuncia della Corte costituzionale, ma rivendica l'"indirizzo ormai

consolidato" che permette al giudice contabile di "valutare autonomamente gli stessi elementi di fatto e i contenuti probatori degli atti penali (Corte dei conti sentenza n. 253 del 30.7.2001)".

Entità della sanzione. Volpe chiede perché mai gli sia stata comminata la sanzione massima della radiazione e non una inferiore e conclude chiedendo al CNOG di assolverlo "dall'inculpazione ascritta perché il fatto non sussiste", revocando la sanzione "del tutto ingiusta e ingiustificata".

Una risposta a tale richiesta viene dalla motivazione data dal P.G. con la richiesta della conferma della radiazione, quando afferma: "che una condanna per peculato commesso in danno dell'Ordine professionale, da un giornalista, comprometta gravemente la sua dignità professionale non sembra proprio abbisognevole di dimostrazione".

Alla luce di quanto innanzi, il Consiglio Nazionale ritiene che le eccezioni sollevate dal ricorrente debbano essere tutte respinte.

La responsabilità sui fatti contestati a Volpe non è in discussione. Lo stesso ricorrente, sollecitando una "transazione", implicitamente ammette di essere debitore di somme delle quali non è entrato legittimamente in possesso. La distruzione dei registri e delle fatture viene ammessa, con una motivazione inaccettabile. La sottrazione dei fondi è certificata dalla Guardia di Finanza.

Con tali comportamenti, il giornalista Gianfranco Volpe ha irrimediabilmente compromesso non solo la propria reputazione e dignità, ma quella dell'Ordine dei Giornalisti.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, preso atto che il ricorrente, convocato per essere ascoltato i giorni 14.12.2005, 23.2.2006 e 31.3.2006 non si è presentato (la prima volta per motivi di salute, la seconda perché all'estero, la terza senza giustificare l'assenza), a norma dell'art.43 del D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Gianfranco Volpe e di confermare la radiazione dall'albo dello stesso.

Così deciso in Roma il 31.3.2006.

■ 4-15 Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando: sospensione dall'esercizio professionale
- Delibera n. 26/06

La giornalista professionista Gabriella Mecucci ha presentato, unitamente al difensore avv. Grazia Volo, ricorso avverso la deliberazione del 30 luglio 2004, con la quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deliberato di sospenderla per due mesi dall'esercizio della professione "per aver compromesso la dignità professionale ai sensi degli artt.51 e 54 della legge 3 febbraio 1063 n.69".

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio, adottato a seguito di procedimento disciplinare aperto su segnalazione del Consiglio dell'Ordine dell'Umbria, si basa sulle seguenti motivazioni e valutazioni:

- "Il Giornale dell'Umbria", di cui la Mecucci è direttrice, il 3 settembre 2004 pubblicava a pagina 5 (con richiamo nel titolo di apertura della prima pagina) un articolo intitolato "Ecco la perizia che svela gli abusi sessuali", a firma di Francesca Bene, all'epoca non iscritta all'Albo dei Giornalisti;

- nell'articolo era riportato il nome e cognome della bambina, vittima degli abusi, nonché una sua fotografia;

- l'autrice dell'articolo riportava il contenuto della perizia medico legale, con particolari raccapriccianti che sono stati riportati nella delibera dell'Ordine del Lazio;

- la Mecucci si era difesa affermando che in quel periodo era in ferie in Croazia;

- con nota del 9 aprile 2004 il Garante della privacy, con comunicato stampa in pari data, aveva richiamato l'attenzione, oltre che sul codice sulla privacy, anche sulle norme che riguardano i minori e le vittime di violenze sessuali;

- le espressioni e le informazioni contenute nell'articolo si riferiscono a dettagli morbosi che travalicano il principio dell'essenzialità dell'informazione e quindi i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca; tali circostanze, già per se stesse idonee a rendere illecito l'utiliz-

zo di tali informazioni, sono aggravate dal fatto che le stesse riguardavano un soggetto minore (identificato con nome, cognome e foto) oltretutto vittima di violenze sessuali;

- la direttrice del quotidiano, nonostante sostenga che fosse in ferie, deve essere considerata responsabile per avere assegnato ad una persona non iscritta all'albo lo svolgimento di attività giornalistica in un settore particolarmente delicato;

- rientrata dalle ferie, come da lei sostenuto, il 6 settembre, non ha ritenuto opportuno pubblicare alcuna rettifica sull'accaduto;

- è venuta meno ai propri doveri di direttore responsabile, consistente nel vigilare sulla natura dell'informazione.

Nel suo ricorso, la Mecucci ha svolto le seguenti considerazioni:

- ha preliminarmente osservato, tra l'altro, che *"in ambito locale era prevalsa l'attenzione, anche a volte morbosa, per il particolare, e non per un deprecabile gusto del macabro, ma in ragione di un generale sbigottimento che ricercava in questo o quel dettaglio dell'orribile vicenda la spiegazione di un gesto rimasto tuttavia globalmente inspiegabile se non in termini di follia e di atrocità"*;

- alla data della pubblicazione dell'articolo non era fisicamente in redazione perché in ferie né aveva potuto esercitare il controllo dovuto sullo scritto, anche sotto forma di controllo telefonico, in quanto la zona in cui era in ferie non era raggiungibile con lo strumento dei telefoni mobili;

- il giornale è stato 'ereditato' in una condizione 'drammatica' dal punto di vista degli organici e della formazione professionale, per cui ha dovuto impegnarsi per la qualificazione dei giornalisti e per l'incremento del loro numero; peraltro, ai collaboratori più giovani ha personalmente tenuto un corso di deontologia professionale;

- non è stata indicata una persona che la sostituisse perché in quel momento non esisteva propriamente un vice direttore riconosciuto e inquadrato nel ruolo;

- l'incarico di vigilare era, di fatto, assegnato ai tre giornalisti professionisti presenti "Ovvio,

quindi - ha fatto notare - che non sarebbe stato moralmente opportuno addossare una specifica e puntuale responsabilità ad una di queste persone che, peraltro, non avevano qualifiche adeguate all'interno del giornale";

- si è allontanata dalla redazione - ha osservato, tra l'altro - *"nell'unico periodo in cui, di norma, l'attività giornalistica, che è poi mero specchio di quella della società, si riduce, quindi si affievolisce la stessa esigenza di un controllo particolarmente vigile"*; inoltre l'articolo è stato pubblicato nel periodo delle c.d. ferie giudiziarie, quando i Tribunali rallentano, fin quasi al fermo macchine, la loro attività e conseguentemente la stessa attività dei cronisti giudiziari può considerarsi a 'basso tasso' di impegno;

- *"La scrivente - ha aggiunto - non ha in nessun modo assegnato l'incarico di seguire in modo stabile la c.d. cronaca nera o quella giudiziaria"* a colei che risulta aver firmato l'articolo, perché, per il venir meno della collaborazione di un giornalista che seguiva quel settore, aveva messo alla prova, sotto la sua personale sorveglianza, tre persone, tra cui la Bene;

- il documento pubblicato non era falso bensì rispondente ad un preciso atto giudiziario, per cui una rettifica in senso formale non era possibile;

- né venti giorni dopo, quando ha letto i numeri pubblicati in sua assenza e ha preso cognizione del contenuto dell'articolo, ha evitato di tornare sulla vicenda perché ciò avrebbe potuto sollecitare l'attenzione del pubblico, moltiplicando la curiosità sul caso;

- in conclusione, considerato il contesto di estrema instabilità in cui il fatto contestato si è verificato, *ha chiesto l'annullamento della sanzione deliberata o, in subordine, una più mite.*

Il P.G., con nota del 1 giugno 2005 *"ritenuto che la decisione impugnata dalla Mecucci appare conforme alle acquisizioni istruttorie, correttamente motivata e la sanzione inflitta del tutto equa; rilevato, in particolare, che trattasi di caso di evidente gravità, in cui il venir meno alla deontologia professionale si è realizzato in forme particolarmente odiose perché gravemente lesive sia del rispetto dovuto alla minore (deceduta) sia degli*

intimi sentimenti dei di lei familiari" ha chiesto che la decisione impugnata sia integralmente confermata.

Intanto, il C.N. nella seduta del 22 giugno ha accolto l'istanza di sospensiva presentata dalla Mecucci.

In data 7 giugno 2005, la Commissione Ricorsi ha ascoltato, in qualità di testimone perché, all'epoca dei fatti, non iscritta all'Albo, Francesca Bene, autrice dell'articolo, e che dall'ottobre 2004 è stata assunta come praticante nello stesso giornale.

**Responsabilità di un direttore
per culpa in vigilando:
sospensione dall'esercizio
professionale - Delibera n. 26/06**

L'interessata ha detto, tra l'altro, che si è occupata di servizi di appoggio, quando c'è stato l'omicidio di ... e che il direttore le aveva chiesto personalmente di continuare ad assicurare la copertura del settore. *"Era - ha aggiunto - una sorta di prova, preludio al coronamento di quello che era il mio desiderio"*.

Ha poi detto, tra l'altro, che aveva delle difficoltà, perché non aveva esperienza specifica in materia.

Ha quindi fatto presente che il 2 settembre 2004, sul sito www.umbriajournal.com diretto dal giornalista professionista Marcello Migliosi, erano apparse notizie molto particolareggiate sul contenuto della perizia fatta sul corpo della bambina e che, avuta copia integrale della perizia, l'aveva portata in redazione, *"parlandone con i colleghi presenti, ma non con il direttore che era in vacanza"*.

Quindi scrisse l'articolo e lo fece leggere *"un po' a tutti"* (*"non per una condivisione di responsabilità ... ma per un controllo di forma"*). In particolare - ha aggiunto - *"ricordo di averlo fatto vedere al collega Fabrizio Marcucci. L'ha anche letto o Francesco Castellini o Giuseppe Castellini, non sono in grado di indicare quale dei due con precisione"*.

A proposito del direttore, ha escluso che del contenuto dell'articolo questi sia stato informato, avendo appreso dai colleghi di difficoltà nel contatto telefonico; ha aggiunto che il Direttore

l'aveva informata dei doveri e della deontologia del giornalista.

Il 14 settembre 2005, la Commissione Ricorsi ha ascoltato la ricorrente, la quale ha confermato di non aver delegato la responsabilità a nessun giornalista per carenza di organico, tanto

Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando: sospensione dall'esercizio professionale - Delibera n. 26/06

che aveva minacciato le dimissioni perché, dal giugno 2004, aveva chiesto la

nomina di un vicedirettore o l'assegnazione di una qualifica adeguata.

Dal 1 al 3 settembre era nell'isola di Lusino, impossibilitata a comunicare telefonicamente con la redazione.

Circa i compiti della Bene, questa aveva l'incarico di fare dei pezzettini di appoggio, come, ad esempio, delle schede sui precedenti di cronaca nera nella cittadina oppure un riassunto di avvenimenti.

A proposito dell'articolo, ha detto, tra l'altro: *"Ho dovuto guardare ben due volte l'articolo per rendermi conto della gravità della cosa perché, ad una prima lettura, limitata al titolo, non emergono quei particolari"*.

La Mecucci, infine, assistita dal legale avv. Grazia Volo, dinanzi al Consiglio Nazionale, ha confermato il contenuto del ricorso, fornendo ulteriori notizie e precisazioni.

Nel confermare, tra l'altro, di non aver delegato ad altri, durante la sua assenza, la responsabilità del giornale, ha detto: *"C'erano tre giornalisti professionisti ai quali era stato assegnato il compito di vigilare"*. Dopodiché, su precisa richiesta di indicare *"il numero due, ancorché non ufficiale durante il periodo delle ferie"*, ha risposto: *"... Siccome su questa questione sono stata più volte sentita anche dall'Ordine del Lazio, allora dissi che avrei preferito evitare di fare il nome di una persona non ufficialmente investita di tale ruolo, perché mi sembrava di dirottare una responsabilità su uno che non era riconosciuto come tale. Comunque, se la questione è questa, è l'attuale direttore del Giornale dell'Umbria Giuseppe Castellini"*.

Quindi il legale avv. Volo ha chiesto al CNOG di stabilire se la sanzione comminata sia confacente all'episodio contestato, tenendo conto delle difficoltà organizzative illustrate dalla ricorrente.

A proposito della richiesta di assoluzione, come richiesta principale, e di una subordinata, formulate nel ricorso originario, il legale ha comunicato di avere di fatto rinunciato alla richiesta principale per potere approfondire le dinamiche del fatto ed illustrare bene le modalità di esecuzione del fatto stesso.

Pertanto, la richiesta, ora, è di stabilire l'entità della sanzione, la necessità dell'entità della sanzione rispetto alla sospensione e ad una sanzione alternativa.

Nel merito il CNOG, in via preliminare, osserva che l'articolo incriminato è di una gravità inaudita ed appare quindi sorprendente la dichiarazione del direttore fatta in Commissione e ribadita dinanzi al C.N. (*"Ho dovuto guardare ben due volte l'articolo per rendermi conto della gravità della cosa perché, ad una prima lettura, limitata al titolo, non emergono quei particolari"*) perché anche il richiamo in prima pagina è esplicito *<Bimba uccisa- Per gli esperti nominati dalla procura non ci sono dubbi sugli abusi sessuali. Ecco la perizia che svela le violenze. Nel documento si parla di 'ripetuti traumi con tracce di penetrazione'>*. All'interno del pezzo poi si riportano particolari assai delicati e gravi. Quindi se vittima di tali violenze e descrizioni fosse stata una persona adulta, già l'articolo avrebbe legittimato una sanzione disciplinare.

Esso diventa ancora più grave perché riferito ad una bambina le cui generalità e sembianze sono state date in pasto all'opinione pubblica.

E che si trattasse di un fatto grave l'articolaista o chi ha materialmente redatto il riassunto in prima pagina aveva piena coscienza, tanto che nel riassunto si legge *'gli esiti della ricognizione cadaverica sono tali da far rabbrivire...'*

Non sono da sottovalutare, infatti, vari punti della perizia medica irresponsabilmente pubblicati sul "Giornale dell'Umbria": quando si parla di lesioni, lacerazioni, penetrazioni e si definiscono *atti aberranti*, scendendo nei particolari,

si dimostra un gusto sadico del sensazionalismo pur avendo coscienza della gravità. Il tutto inserendo il nome della minore e corredando l'articolo con una foto. Si trattava, è necessario ricordarlo, di una bimba di 3 anni.

Il fatto quindi non ammette attenuanti.

Che un pezzo del genere sia stato redatto da un non iscritto all'Albo è ancora più grave. E va stabilito, senza mezzi termini, che, quando su un giornale appare una cosa di tale gravità, qualcuno ne deve rispondere. E chi se non il Direttore che va in vacanza senza preoccuparsi a chi è affidata la gestione del giornale?

Ciò indipendentemente dal fatto che vi fosse chi doveva vigilare in via informale e se, come afferma la ricorrente, la Bene doveva limitarsi a 'pezzettini di appoggio' o se, come dice la Bene, proprio la Mecucci le chiese lei personalmente di assicurare la copertura del settore assieme ad altre due persone.

Oltretutto, appare singolare che, pur essendosi reso conto della gravità del fatto, poco più di un mese dopo la Direttrice abbia subito avallato la nomina della Bene a praticante.

Appare, ancora, singolare quanto dichiarato dalla ricorrente: *"Il fatto è del giorno 3, sono tornata il giorno 7....io ero informata dei fatti, ma non avevo letto il pezzo, me lo sono andato a prendere..."*. Difatti, la Mecucci, rientrata dalle ferie, non ha avvertito l'esigenza di visionare la prima pagina del giornale nei quindici giorni in cui è stata assente.

Ma il discorso non può essere circoscritto a questa problematica o al fatto che la Mecucci non abbia potuto comunicare per telefono per alcuni giorni col giornale dalla località in cui era in vacanza. Una direzione di giornale richiede una presenza piena e continua che non può essere rapportata, come indicato dalla ricorrente, ai periodi delle cd ferie giudiziarie perché la cronaca non conosce calendari o giorni particolari.

La responsabilità del Direttore è duplice: primo perché non ha assicurato la guida del giornale durante la sua assenza né poteva limitarsi a raccomandare ai colleghi presenti di controllare. Un conto è chiedere dei controlli, un conto

delegare compiti e responsabilità; secondo perché un articolo di tale gravità è stato scritto da una persona non iscritta all'Albo e quindi non sanzionabile sul piano disciplinare.

Pertanto, nell'impossibilità di sanzionare l'autrice dell'articolo, non iscritta, all'epoca, all'Albo, il Direttore non risponde solo di omesso controllo, ma risponde come se fosse responsabile della stesura materiale dell'articolo, che è lesivo delle regole deontologiche della professione giornalistica, improntate al rispetto della dignità della persona e tale da compromettere la dignità dell'Ordine.

Il Consiglio ha valutato, inoltre, le dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Ricorsi da Francesca Bene a proposito del sito www.umbriajournal.com e sul ruolo avuto da alcuni redattori del "Giornale dell'Umbria": per questi ultimi anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla Mecucci dinanzi al CNOG e riportare nel presente provvedimento. Pertanto ritiene doveroso trasmettere copia della testimonianza della Bene e della presente delibera al Consiglio dell'Ordine dell'Umbria per le sue autonome valutazioni.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Grazia Volo, a scrutinio segreto decide:

di respingere il ricorso della sig.ra Gabriella Mecucci;

di trasmettere la testimonianza resa da Francesca Bene dinanzi alla Commissione ricorsi e la presente decisione al Consiglio dell'Ordine dell'Umbria per le sue autonome valutazioni nei riguardi dei giornalisti citati dalla Bene e dalla Mecucci.

Così deciso in Roma il 31.3.2006.

■ 4-16 È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona
– Delibera n. 36/06

Il giornalista Angelo Perfetti, caporedattore di 'Ostia Oggi', ha presentato ricorso avverso la decisione in data 2 luglio 2003 con cui il Con-

siglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise (oggi Consiglio regionale del Lazio) gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Al Perfetti era stata contestata la violazione delle norme deontologiche previste dagli artt.2 e 48 della legge n.69/63 e della carta dei doveri del giornalista in merito al contenuto dell'articolo "Muore dissanguato nel bagno" apparso sul quotidiano 'Ostia Oggi' del 1.9.2002.

Il procedimento a carico del Perfetti era stato avviato in quanto la giornalista Silvia Tocci, autrice dell'articolo, ascoltata durante il procedimento disciplinare attivato nei suoi confronti, aveva affermato che l'articolo, prima di essere pubblicato, aveva ottenuto il *placet* del caporedattore, circostanza, questa, confermata dal Perfetti.

Il Consiglio dell'Ordine del Lazio, nei separati provvedimenti conclusisi entrambi con la sanzione dell'avvertimento, aveva contestato che nell'articolo era stata esposta, con particolari brutali e raccapriccianti, la vicenda di un giovane, trovato morto nel bagno della sua casa.

A parere del Consiglio dell'Ordine del Lazio la descrizione del corpo senza vita del giovane conteneva il riferimento a particolari *ben lontani dall'essere manifestazione di informazione giornalistica*, consistente invece

È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona
Delibera n. 36/06

in superflui dettagli raccapriccianti ("il sangue era passato sotto la porta invadendo anche il corridoio.", "...sembrava che il sangue provenisse dalla bocca della vittima, ma sul pavimento la macchia era troppo vasta...". "...la quantità di sangue a terra faceva credere che l'uomo potesse essersi reciso le vene con il triste intento...").

Nel motivare il suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine del Lazio aveva rilevato che l'assenso alla pubblicazione dell'articolo era in palese spregio dei principi deontologici, che impongono, tra l'altro, il rispetto della personalità altrui.

Il controllo effettuato sul pezzo, poi pubblicato, avrebbe dovuto rilevare la brutalità dei dettagli

raccapriccianti utilizzati per descrivere il corpo esanime del ragazzo, mantenendo la notizia nei limiti di un'informazione che non fosse lesiva dei diritti personali costituzionalmente garantiti.

Nel suo ricorso, Michele Perfetti ha ritenuto pienamente legittima la pubblicazione dell'articolo in quanto risponde a questi criteri:

i fatti esposti sono veri;

vi è un interesse pubblico alla conoscenza del fatto;

vi è correttezza formale dell'esposizione dei fatti che non travalica lo scopo informativo.

Ha rivendicato il diritto a divulgare notizie relative alla sfera privata "laddove le stesse siano indispensabili in ragione dell'originalità del fatto (ovvero delle caratteristiche differenziali che lo stesso presenta rispetto ad ordinari eventi naturalistici od umani) oppure della descrizione dei modi particolari in cui lo stesso è avvenuto".

Ha aggiunto che la descrizione del corpo del giovane si era resa necessaria "in quanto, nonostante la vasta presenza di liquido ematico, gli inquirenti non erano riusciti a stabilire le cause e la dinamica del decesso, tanto da non escludere l'ipotesi dell'omicidio.Oltretutto, il sig. ... risultava essere noto alle forze dell'ordine per i suoi contatti con il mondo della droga, il che rendeva ulteriormente grave (ove si fosse trattato di omicidio, come ipotizzato) tale evento in una comunità ristretta come quella di Ostia".

Per quanto riguarda la forma in cui la notizia è stata data, per il ricorrente, i particolari contenuti nell'articolo non eccedono l'ordinario criterio di misura nel linguaggio e nelle espressioni adoperate perché "erano assolutamente funzionali alla necessità di informare adeguatamente il lettore sull'esistenza dei dubbi in ordine alle cause del decesso del sig. ...".

A conclusione del suo ricorso, Perfetti ritiene il provvedimento "ingiustamente contraddittorio per l'assenza di qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti della sig.ra Silvana Tocci (anch'essa soggetta a procedimento disciplinare) autrice dell'articolo in questione".

Sul ricorso si è pronunciato il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, che, con provvedimento del 20.10.03,

ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso, ritenendo che "1) *si tratta di un episodio di interesse generale ancora da decifrare e su cui era in corso attività investigativa*; 2) *non risulta la falsità dei fatti narrati*; 3) *il contenuto dell'articolo non riporta particolari raccapriccianti e comunque gli stessi erano funzionali ad informare i lettori sulle modalità e le cause del decesso*".

Il Consiglio Nazionale osserva che:

In via preliminare come comunicato dall'Ordine del Lazio, con nota n.3607 del 10.12.2003 alla giornalista Silvia Tocci, autrice dell'articolo, con decisione del 14.5.2003, è stata comminata la sanzione dell'avvertimento, contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso dal Perfetti.

Nel merito questo Consiglio richiama e condanna le argomentazioni dell'Ordine del Lazio circa l'obbligo dei giornalisti di osservare le disposizioni dell'art.2 e 48 della legge n.63 e della Carta dei Doveri sul rispetto della personalità altrui, che qui si intendono integralmente riportate.

Ad esse aggiunge le seguenti considerazioni, con riferimento ai motivi del ricorso e del parere del P.G.:

1) Non si riesce a comprendere quale *interesse generale* vi fosse in una notizia nella quale l'ipotesi dell'omicidio non è stata mai sfiorata. Difatti sotto il titolo in prima pagina "*Dissanguato nel bagno, morte avvolta nel mistero*", il richiamo dell'articolo dice che "*inizialmente le autorità hanno pensato ad un suicidio.*" e poi conclude che "*Gli inquirenti ipotizzano un malessere che possa aver portato l'uomo a cadere a terra e sbattere la testa*".

Pertanto, a parte il vecchio interrogativo che ciascun giornalista dovrebbe porsi ("la notizia serve?") appare in contrasto con le norme deontologiche tanta enfasi e descrizione di particolari raccapriccianti per quello che è stato ipotizzato subito come incidente domestico o, al massimo, suicidio.

2) Secondo il ricorrente ed il P.G. non risulta la falsità dei fatti trattati. Il Consiglio del Lazio difatti non ha contestato falsità di fatti ma una descrizione che può ben definirsi brutale su una vicenda che, quanto meno, avrebbe dovuto

richiedere adeguata *pietas* per un suicidio o un incidente che riguardava un'anonima persona di Ostia. La giustificazione che il giovane fosse noto alle forze di polizia per precedenti trascorsi in materia di droga non prova né che fosse un pregiudicato né che fosse persona particolarmente nota in città.

3) Anche il rilievo secondo cui la descrizione di quei particolari fosse funzionale alla notizia appare inaccettabile perché l'articolo sembra più un rapporto di Polizia che un pezzo giornalistico in cui la mediazione del giornalista deve appunto fare in modo che la personalità umana sia rispettata.

Ci si trova insomma dinanzi ad un articolo 'gridato', quasi alla ricerca del clamore, per descrivere un fatto privato e personale (suicidio o disgrazia) che, a parere di questo Consiglio, non si giustifica alla luce delle norme deontologiche che regolano la professione.

Si ritiene pertanto che le motivazioni contenute nel ricorso e le valutazioni del P. G non rimuovono le puntuali contestazioni fatte dal Consiglio dell'Ordine del Lazio.

Oltretutto, essendo stata sanzionata con l'avvertimento la pubblicista autrice dell'articolo, non si ritiene di potere ammettere un diverso provvedimento per chi, avendo l'obbligo di controllare, ha autorizzato quella pubblicazione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Angelo Perfetti.

Così deciso in Roma il 30.5.2006

4-17 Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza – Delibera n. 41/06

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Toscana, in data 27.6.2002, dichiarava Nicola Forcignanò responsabile delle incolpazioni ascrittegli e gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura.

La vicenda prende origine da un esposto in data 18.6.2001 con il quale il Presidente dei Probiviri dell'Associazione Stampa Toscana chiedeva al

**Archiviazione in sede
penale e violazione
deontologica: coesistenza
Delibera n. 41/06**

Consiglio regionale dell'Ordine di valutare la rilevanza sotto il profilo discipli-

naire di un editoriale intitolato "Il sindacato minaccia e il Giornale va in edicola" a firma Nicola Forcignanò pubblicato in data 18.2.2000 su "il Giornale della Toscana" del quale Forcignanò è direttore responsabile.

L'articolo si riferiva alle questioni relative alla giornata di sciopero indetta dalla FNSI per il 9.12.1999 e ai provvedimenti disciplinari adottati dai Probiviri in relazione a particolari acutizzazioni del periodo di lotta sindacale sul quale Forcignanò e anche gli altri avevano preso posizione.

In data 12.7.2001 la notizia dell'esposto e la relativa documentazione viene inviata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato Nicola Forcignanò.

Compiuti gli accertamenti del caso, il Consiglio, in data 6.12.2001, informa il Forcignanò che a suo carico è stato aperto procedimento disciplinare. All'incoltato si contesta la violazione dell'art.2 della legge n.69/63 e della Carta dei Doveri del giornalista.

L'incoltato è inoltre ritualmente e formalmente invitato a comparire presso il Consiglio dell'Ordine in data 8.1.2002.

In data 31.12.2001, prima della data prevista per l'audizione, lo Studio legale Marotti, che difende Forcignanò, chiede di poter esaminare la documentazione relativa al caso e di rinviare la convocazione dell'8 gennaio.

Forcignanò viene quindi convocato per il 5 febbraio 2002, data nella quale il Consiglio regionale constata ancora l'assenza di Forcignanò e prende atto della lettera dell'avv. Marotti che dichiara la sua impossibilità a partecipare.

Analogo rinvio avviene nella seduta del 6 giugno 2002 quando il Consiglio dell'Ordine della

Toscana, constatato come i motivi addotti dal Forcignanò per i continui rinvii non risultino accettabili, decide di accogliere per l'ultima volta la richiesta di rinvio e, preso atto della volontà dichiarata di comparire di persona, decide di spedire a Forcignanò un invito ultimativo a comparire nella riunione del 27.6.2002.

In tale data, alle ore 15,30, inizia l'audizione di Nicola Forcignanò che compare accompagnato da un legale dello Studio Marotti.

L'incoltato ribadisce le convinzioni espresse nell'editoriale di cui all'esposto, definisce le espressioni contestate come "sopra le righe", ripete di dichiararsi convinto della volontà intimidatoria dei Probiviri e dell'AST nei confronti del Giornale della Toscana ed in particolare dei membri del CdR.

Fra l'altro dichiara: *"In ogni caso ritenevo questa una vicenda fra giornalisti, chiusa con il carteggio sulle pagine del Giornale"*.

Alla contestazione relativa alla non corretta ricostruzione dei fatti, come si desume dall'atto di querela nei suoi confronti, risponde: *"Non contesto quella ricostruzione, ma ho un'opinione diversa, secondo me c'erano i tempi tecnici per far arrivare in altro momento il provvedimento dei probiviri"*.

Alla domanda se davvero ritenga i Probiviri dell'AST, e in genere i giornalisti che dedicano il loro impegno alle cariche elettive della categoria, *"solitamente sfaticati o giornalisti poco capaci che non lavorano mai perché altrimenti non avrebbero tempo da perdere per fare i probiviri"*, risponde ancora: *"Si tratta di affermazioni sopra le righe, ma espresse nell'esercizio del diritto di critica politico sindacale"*.

Medesime motivazioni per la frase relativa alla *"cosca"* e al *"più becero e fascista dei regimi"*. Complessivamente dichiara di non contestare la ricostruzione dei fatti, così come gli viene contestata, ma ribadisce la sua convinzione secondo cui vi sarebbe *"un atteggiamento persecutorio del sindacato nei confronti de Il Giornale"*.

Il difensore dell'incoltato chiede che l'istanza contenuta nell'esposto "venga rigettata in fatto e in diritto". Ricorda in proposito come sulla querela presentata dai Probiviri vi sia stato un decre-

to di archiviazione (richiesta del Pm accolta dal Gip sulla base della scriminante dell'esercizio del diritto di critica politico sindacale), ricorda la giurisprudenza in tema di "continenza" della notizia di pubblico interesse all'informazione e di "desensibilizzazione" dell'offensività di affermazioni espresse nell'esercizio dei diritti sopra ricordati. Il difensore chiede che il Consiglio dell'Ordine pronunci a sua volta l'archiviazione sulla base delle suddette motivazioni.

In diritto il Consiglio regionale individua la violazione dell'art.2 della legge 69/63 per il mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti; la violazione dei doveri di lealtà e buona fede di cui allo stesso art.2 e alla Carta dei Doveri del giornalista, la violazione dell'art.2 laddove si richiede ai giornalisti di "promuovere lo spirito di collaborazione fra colleghi" e "la fiducia fra la stampa e i lettori", "*certamente non favorite quando si attribuiscono a colleghi, sulle pagine del proprio giornale, accuse infamanti come quelle riportate nell'editoriale di cui al presente procedimento*".

Nel suo ricorso il Forcignanò ribadisce quanto già dichiarato in sede di audizione al Consiglio regionale della Toscana, aggiungendo che la "*decisione del Consiglio costituisce un vulnus, ferisce la libertà costituzionalmente garantita di chi non intende partecipare allo sciopero e rende imm modificabile la violenza – che si manifesta anche con la sospensione o con l'ammenda*".

Ricorda che le pagine del suo giornale "*vennero aperte a chi riteneva di essere stato ingiustamente colpito nella polemica, che accettò di scrivere e di inviare dichiarazioni sull'episodio. Il ricorrente agendo in questo modo ha difeso il diritto di libertà della categoria e ha provocato un dibattito su un tema di interesse pubblico. Ma il Consiglio Regionale dell'Ordine ha seguito un diverso avviso*".

"*La decisione del Consiglio Regionale – sostiene Forcignanò – non interpreta con acume l'ordinanza del GUP del Tribunale di Firenze che veniva pronunciata a favore del ricorrente su richiesta conforme del P.M.*".

Il ricorrente conclude affermando: "*La decisione del Consiglio Regionale trasforma invece senza discutere il diritto di critica, consacrato in provvedimenti giurisprudenziali penali, in un fatto di*

rilevanza disciplinare e richiama con un neologismo ardito la <giurisprudenza ordinistica>. Per raggiungere questo scopo la decisione finge di vivere in una condizione di perenne arcadia - <recuperare la dignità del linguaggio; la collaborazione dei colleghi ...> - ma dimentica che gli articoli furono pubblicati sul Giornale della Toscana per combattere chi sanzionava i dissidenti e per avvertire una forma anacronistica ma sempre in agguato di centralismo democratico".

Da ultimo occorre rilevare che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, nell'esprimere il suo parere favorevole all'accoglimento del ricorso, così osserva: "*... rilevato che le espressioni, certamente aggressive, usate dal Forcignanò trovano il loro antecedente causale in quella che lo scrivente intende come una compressione illegittima del diritto di <non sciopero>; ritenuto che in discussione erano – o apparivano essere, secondo l'incolpato – principi attinenti non tanto alla libertà di stampa, quanto addirittura al patrimonio dei diritti di libertà propri di ogni cittadino e costituzionalmente tutelati in massimo grado; ritenuto che in un simile contesto – come già anche opinato dalla magistratura ordinaria – l'uso di frasi particolarmente critiche e pungenti può essere tollerato se confrontato con la necessità di richiamare, anche con l'immediato impatto di un linguaggio <scandaloso>, l'attenzione del lettore del quotidiano e sensibilizzarla all'importanza sociale e civica del problema prospettato; conclude ...*".

Il parere del P.G. non è condivisibile così come non lo sono le argomentazioni difensive dell'incolpato.

Posto che non è in discussione la materialità dei fatti addebitati e ritenuti (lo stesso Forcignanò parla di sue espressioni "sopra le righe"), resta da stabilire l'entità della sanzione da irrogare.

Premesso che uno stesso fatto può non comportare una sanzione di natura penale mentre può essere rilevante ai fini deontologici, c'è da evidenziare che la decisione impugnata è immune da vizi logico-giuridici. Correttamente i primi

**Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza
Delibera n. 41/06**

giudici hanno ritenuto gravi le affermazioni del Forcignanò tanto da fissare la sanzione inflitta in quella della censura.

Nel concordare, quindi, con il Consiglio regionale della toscana, il CNOG fa proprio il convincimento secondo il quale un giornalista, che è anche direttore di testata, non può non avere *“i mezzi per far valere le sue opinioni e il diritto di critica, con la forza del ragionamento, senza trascendere in espressioni offensive dei colleghi e della categoria”*.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Antonio Marotti in data 20.10.2005, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Nicola Forcignanò.

Così deciso in Roma il 30.5.2006.

■ 4-18 Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento – Delibera n. 42/06

Con provvedimento in data 21.09.2004 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia decideva di irrogare al giornalista pubblicitista Enrico Cereghini la sanzione dell'avvertimento per violazione degli artt.2 e 48 della legge n.69/1963 e della Carta dei Doveri del Giornalista nella parte in cui si impone al giornalista il dovere di lealtà e buona fede e di promozione della fiducia tra la stampa ed i lettori e si vieta al giornalista di prestare il nome, la voce e l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

Alla base del provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia vi era la contestazione, formalmente fatta all'interessato, di aver mandato in onda un messaggio pubblicitario con cui il Cereghini promuoveva dei modellini di motociclette della De Agostini; che nella giornata successiva andava nuovamente in onda un messaggio promozionale più sei spot pubblicitari all'interno delle pause pubblicitarie (col Cereghini che pubblicizzava il medesimo prodotto); che al termine della trasmissione del Gran Premio della Repubblica Ceca di motoci-

clismo andava in onda un programma ('Fuori Giri') di commento ed analisi condotto dallo stesso Cereghini.

Il Cereghini ha prodotto ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, col quale, tra l'altro:

1) osserva che il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia *“ha chiosato, stabilendo come principio generale, con valenza assoluta e di immediata applicabilità, che il giornalista non può far il testimonial pubblicitario”* e ritiene invece che la Carta dei Doveri ammette la possibilità di iniziative pubblicitarie compatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Pertanto, lamenta che il Consiglio della Lombardia ha ommesso di spiegare in che modo l'iniziativa pubblicitaria cui ha aderito abbia potuto ledere l'autonomia della categoria. Il ricorrente insiste su tale tesi rilevando, ancora, che il giornalista deve astenersi solo da prestazioni pubblicitarie disdicevoli per la propria autonomia professionale, pubblicizzando cioè prodotti o servizi non confacenti al decoro della professione;

2) fa rilevare che il prodotto pubblicizzato, per la sua particolarità (la prima “replica” di motocicletta col motore a scoppio), è stata ritenuta compatibile alla sua professionalità e che non avrebbe accettato di prestare l'immagine per prodotti che nulla avevano a che fare con la sua storia giornalistica, come, ad esempio, la pubblicazione di una casa motociclistica piuttosto che un'altra;

3) precisa che tutti i messaggi pubblicitari sono stati mandati in onda in trasmissioni in cui non ha ricoperto alcun ruolo né di inviato né di commentatore, avendo anzi cura di evitare che gli stessi fossero trasmessi nella rubrica *“Fuori Giri”* da lui condotta. Perciò, nessuna contiguità di ruoli può trarsi in due trasmissioni distinte, seppur con contenuti analoghi, per il solo fatto che una trasmissione anticipasse un'altra;

4) afferma che la decisione del Consiglio della Lombardia risulta in contrasto con il principio stabilito dall'art.13 della L. 327/1991 (Convenzione Europea 5 maggio 1989 sulla televisione transfrontaliera) e con la sua interpretazione autentica fornita dal Comitato Permanente del Consiglio d'Europa, in quanto tale articolo stabi-

lisce che: *“la pubblicità non deve far ricorso né visivamente né oralmente a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”*.

Ritiene, quindi, che la rubrica da lui condotta non rientra in alcuna di dette categorie e che, quindi, stabilendo un divieto inteso a vietare qualsiasi tipo di pubblicità effettuata dal giornalista, si è pertanto violato non solo il predetto precetto, bensì anche l'art.3 della Costituzione, estendendo a tutti i giornalisti un divieto in realtà inteso per categorie ben determinate;

5) richiamato anche l'art.56 del codice deontologico dei Medici afferma che l'assenza di una simile norma per i giornalisti non dovrebbe comunque consentire al Consiglio di muovere alcun rimprovero disciplinare.

Sul ricorso di Enrico Cereghini, con nota n.982 del 7 febbraio 2005, ha formulato le proprie conclusioni il Procuratore Generale ritenendo che il ricorso è fondato e va accolto.

A parere del P.G. infatti il comportamento dell'incolpato non risulta in contrasto con i doveri del giornalista ed in particolare con l'obbligo previsto dalla Carta dei Doveri di non prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale.

La compatibilità delle iniziative pubblicitarie, a parere del P.G., discende dall'estraneità del 'modellino' all'attività giornalistica e dalla circostanza che spot e 'telepromozione' non furono trasmessi durante la trasmissione 'Fuori Giri'.

La decisione del Consiglio Regionale, a parere del P.G., si fonda invece su una interpretazione della regola che non risulta condivisibile ed anzi è in contrasto con il tenore letterale della Carta dei Doveri. Difatti l'affermazione del Consiglio Regionale secondo cui il giornalista non può fare il testimonial pubblicitario è esatta solo quando ne risulti lesa l'autonomia professionale e indubbiamente i singoli comportamenti devono essere valutati con estremo rigore, affermando la responsabilità ogni qualvolta la pubblicità sia direttamente riferibile all'attività giornalistica o sia a questa allegata.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

1) il Cereghini ammette di aver letto dei messaggi pubblicitari, la qualcosa determina una innegabile confusione di ruoli tra chi dà un messaggio giornalistico e nello stesso tempo dà un messaggio pubblicitario. La pretesa di valutare la 'qualità' del messaggio non può trovare valutazione dal momento che si tratta di stabilire se un giornalista, che è credibile per il messaggio che dà con la comunicazione insita nell'attività professionale, possa avere la stessa credibilità quando pubblica un prodotto ed invita a correre in edicola.

2) A proposito del rilievo secondo cui non sono estensibili a giornalisti diversi da quelli che operano sulle emittenti televisive le normative di cui alla legge n.327/91, è vero che al IV comma dell'art.13 della legge citata si afferma che *“la pubblicità non deve far ricorso, né viziosamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità”*,

**Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento
Delibera n. 42/06**

ma è altrettanto vero, come già riconosciuto dal Consiglio Nazionale, che tale divieto va visto alla luce della specifica normativa che regola la deontologia professionale dei giornalisti, normativa che in epoca successiva al 1991, e cioè l'8 luglio 1993, si è arricchita della Carta dei Doveri del Giornalista.

Vale quindi la pena richiamare quanto stabilito a conclusione del capitolo "Incompatibilità" del titolo della Carta riservato ai DOVERI: *“Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né può prestare il nome, la voce, l'immagine, per iniziative pubblicitarie incompatibili con l'autonomia professionale. Sono consentite invece a titolo gratuito analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali e comunque privi di carattere speculativo”*.

Ciò indipendentemente dal fatto che appare comunque opinabile la pretesa di non considerare rubrica d'attualità la rubrica televisiva che il ricorrente cura, dal titolo "Fuori Giri".

3) Non è condivisibile il rilievo del P.G. circa la

compatibilità del messaggio pubblicitario, per il fatto che esso sia lanciato in una trasmissione diversa da quella da lui curata. Oltretutto il volto del Cereghini è quello di un giornalista noto per il suo valore professionale e per essere stato un campione ed il fatto che lanci un messaggio pubblicitario sull'emittente per la quale lavora, sia pure in altro programma, concorre comunque a creare confusione tra operatori dell'informazione e pubblicitari.

4) Va anche confutata l'affermazione del ricorrente secondo cui non vi è una norma specifica che risulti violata. Va ricordato in proposito che nel testo ufficiale la Carta dei Doveri si conclude con la seguente statuizione: *“La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art.2 della legge 3.2.1963 n.69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata Legge”* (*“Della disciplina degli iscritti”*).

Pertanto, il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art.2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari.

5) È assodato che nell'iniziativa pubblicitaria riferita al ricorrente non è riscontrabile l'elemento della gratuità o il carattere non speculativo di essa, perché su questo non vi è stata obiezione alcuna.

6) Peraltro, sul problema relativo alla commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico, va tenuta

Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento
Delibera n. 42/06

presente anche la sentenza n.18/2006 del Tribuna-

le Civile di Roma che, pronunciandosi sul ricorso di un giornalista avverso una decisione del CNOG, ha osservato tra l'altro:

“La pubblicità di un prodotto commerciale ha di per sé carattere speculativo, senza che possa assumere rilievo la mancanza di compensi o comunque la devoluzione in beneficenza. I requisiti richiesti per le iniziative pubblicitarie sono concorrenti (non alternativi): non è sufficiente che la prestazione del

giornalista sia a titolo gratuito o comunque il compenso devoluto in beneficenza, ma è decisiva anche la finalità propria della pubblicità cui si affianca la figura del giornalista”.

Il Cereghini, quindi, si è prestato coscientemente a lanciare messaggi pubblicitari, con la pretesa di essere legittimato a farlo per il semplice fatto che il loro lancio non avveniva nel contesto della trasmissione da lui curata. Oltretutto si è trattato di pubblicizzare comunque un prodotto riferito al mondo motoristico, di cui il Cereghini è commentatore e opinionista.

Tutto ciò comporta una violazione delle norme deontologiche.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Guglielmo Gulotta, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Enrico Cereghini.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

■ 4-19 Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento
– Delibera n. 44/06

Il giornalista professionista Emilio Fede, unitamente al difensore avv. Salvatore Pino, del Foro di Milano, ha presentato ricorso avverso la decisione in data 20 settembre 2004 con la quale l'Ordine dei Giornalisti della Lombardia gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il procedimento disciplinare fu avviato a seguito di un ordine del giorno di protesta, votato dall'assemblea dei redattori del TG4, dopo una lettera fatta affiggere in bacheca e con la quale il Direttore Emilio Fede lamentava il fatto che la redazione non avesse sentito il dovere di esprimere, né privatamente né pubblicamente, un ringraziamento *“a chi, approvando la legge Gasparri, ha salvato il nostro posto di lavoro”.*

Dopo aver lamentato che nessuno dei redattori – salvo rare eccezioni – avesse avuto la *‘dignità di dire grazie’* ed aver rinfacciato a tutti di straguardare, di guadagnare milioni, aveva aggiunto: *“C’è un solo modo per commentare il vostro*

comportamento: Vergognatevi". Quindi, aveva così concluso la sua lettera: "La vita è lunga. Spe-ro per tutti. E chissà che un giorno non dobbiate rimpiangere ciò che oggi dimostrate di non apprezzare".

Il documento dell'assemblea dei redattori aveva considerato la lettera di Fede *'irricevibile, perché offensiva'* e aveva rilevato che la stessa sanciva la rottura del rapporto di fiducia tra Direttore e redazione, perché veniva *"a mancare il necessario rispetto professionale ed umano e perché fa seguito a ripetuti insulti a singoli colleghi via lettera ed addirittura in video"*.

Fede aveva replicato assicurando che *"la sua fiducia nei colleghi c'era e resta"* ed in una memoria difensiva aveva chiesto pubblicamente scusa considerando la protesta dei redattori quanto-mai legittima. Nell'occasione, aveva cercato di spiegare il termine *'vergognatevi'* come dei *'complimenti vivissimi per il rispetto che hanno mostrato verso l'Azienda che garantisce loro il posto di lavoro e la libertà dell'informazione'*.

A conclusione del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia decideva di infliggere a Fede la sanzione dell'avvertimento col richiamo all'osservanza dei doveri fissati dagli artt 2 e 48 della legge professionale.

Nel suo ricorso, Emilio Fede si sofferma su tali articoli, sollevando il problema dell'ambito delle prerogative dell'Ordine e l'area entro la quale le condotte del giornalista possono essere oggetto di valutazione.

Difatti, a parere del ricorrente, i doveri di lealtà e di buona fede richiamati dall'art.2 sono collegati all'esercizio dell'attività professionale: sono cioè i criteri che il giornalista deve assumere a guida della propria attività. In altri termini, i limiti della lealtà e della buona fede sono posti a garanzia del corretto sviluppo della libertà di informazione e non sono *"principi di comportamento rivolti alla persona osservata nella sua vita di relazione"*.

Anche per quanto attiene al richiamo all'art.48 il ricorrente osserva che non ci si trova di fronte ad una notizia giornalistica, ma ad una critica inserita all'interno di un luogo di lavoro, ovvero in un contesto privato, ad una critica *'che altro*

non era se non una delle modalità di espressione della dialettica interpersonale'". Ritiene, ancora, che, se si accettasse l'impostazione dell'Ordine della Lombardia, si concederebbe allo stesso un vero e proprio dominio sui comportamenti privati del giornalista e financo la

Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento Delibera n. 44/06

legittimazione di pratiche interpretative arbitrarie, oltre che insindacabili. Proseguendo in questi rilievi, poi, rileva che *"se l'Ordine è giudice non dei comportamenti del giornalista in quanto professionista, ma della morale personale del medesimo, dovrebbe perseguire le condotte di tutti quei giornalisti che si rendano responsabili di liti familiari, di violazioni del codice della strada etc"*.

In linea con tale impostazione difensiva, Fede scrive inoltre che *"se vi è automatismo tra la formulazione di un'espressione offensiva della dignità altrui ed il pregiudizio al decoro e alla dignità professionale, si adoperi sin d'ora l'Ordine dei giornalisti a sanzionare tutti gli iscritti che, condannati per il reato di diffamazione, abbiano in tal modo leso l'onore delle loro vittime e conseguentemente dell'Ordine dei Giornalisti"*.

Sempre nel ricorso a sua firma, dopo aver ricordato la pronuncia di un giudice su una vicenda analoga verificatasi in una trasmissione televisiva e non, come nel caso in esame, in un consenso privato, osserva che le sue parole hanno rappresentato *"uno sfogo senza alcun collegamento diretto con l'attività professionale dei colleghi"*.

Rammentata la dichiarazione pubblica di stima verso i colleghi, resa attraverso le agenzie di stampa e che, a suo parere, ha ricondotto l'accaduto nell'alveo naturale, quello cioè del confronto, ritiene che la dichiarazione successiva e la reazione del Comitato di Redazione debbano intendersi come esplicitazione della dialettica lavorativa.

In conclusione chiede l'annullamento della deliberazione impugnata, non ritenendo di avere compromesso l'onore, la reputazione, il decoro e la dignità dei Colleghi né la dignità dell'Ordine, ma di avere solo mosso una critica e riaffermato, poi, la stima ai colleghi.

Il Procuratore Generale della Repubblica di Milano, in data 2 marzo 2005, pronunciandosi sul ricorso, ha chiesto al Consiglio Nazionale la conferma della sanzione, osservando, tra l'altro, che:

-la decisione impugnata è esente da censure, avendo il Consiglio regionale ritenuto che il comportamento ascritto all'incolpato risultasse in contrasto con gli artt. 2 e 48 della legge n.69/63 e segnatamente con il dovere di promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e di non porre in essere fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale;

-le disposizioni degli artt. 2 e 48 della legge si riferiscono anche a fatti e comportamenti non riferibili direttamente all'attività giornalistica ma, nella specie, tali doveri assumono particolare significato anche in ragione della posizione del direttore rispetto ai redattori;

-nella specie, il rimprovero rivolto ai redattori presuppone un (improbabile)dovere morale

Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento Delibera n. 44/06

degli stessi di manifestare il proprio ringraziamento per l'approvazione della

cd. legge Gasparri ed ipotizza nell'omissione un (assurdo) affronto nei confronti dell'azienda, così incidendo pesantemente sullo stesso rapporto professionale tra direttore e redattori;

-il contenuto della missiva in data 30.4.2003, successiva all'ordine del giorno del CdR, può essere valutato, come ha fatto il Consiglio Regionale, per graduare la sanzione, ma non per escludere la responsabilità.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

A) Per quanto contestato dal ricorrente circa le prerogative del Consiglio dell'Ordine della Lombardia di intervenire sulla questione, si richiamano preliminarmente le considerazioni fatte dal Procuratore Generale, che si condividono.

B) Non si è trattato, come osserva il ricorrente di "una delle modalità di espressione della dialettica interpersonale" e nemmeno di "uno sfogo sen-

za alcun collegamento diretto con l'attività professionale dei colleghi".

Emilio Fede, difatti, si è rivolto all'intera redazione, con un comunicato affisso in bacheca dove si pubblicano le disposizioni di servizio, ed il termine 'Vergognatevi' è riferito ad un omesso atto di omaggio verso chi ha approvato la Legge Gasparri. Un tentativo di condizionamento psicologico, rinfacciando a tutti di essere 'strapagati' (come se il fatto di essere retribuiti per il lavoro che si svolge possa essere paternalisticamente rinfacciato), quindi lo sfogo conclusivo ("La vita è lunga. Spero per tutti. E chissà che un giorno non dobbiate rimpiangere ciò che oggi dimostrate di non apprezzare").

Sono frasi che si commentano da sole e che non possono avere interpretazione diversa da quella che hanno.

Il tentativo del ricorrente di dare una 'sua' interpretazione autentica della frase 'Vergognatevi' e delle altre, che facendole passare come uno sfogo privato o un rimprovero, è poco credibile, specie se rapportato a quanto denunciato dalla redazione quando scrive che tale sfogo "fu seguito a ripetuti insulti a singoli colleghi via lettera ed addirittura in video".

La verità è che Fede, quale Direttore, pretendeva di imporre determinati atteggiamenti collettivi, che sarebbero apparsi inevitabilmente di soggezione, se non proprio di servilismo, nei confronti di chi aveva proposto e/o approvato la legge Gasparri, col pretesto che ciò fosse doveroso perché tale legge salvaguardava il posto di lavoro. Un Direttore non può pretendere di condizionare una redazione a livello di sensibilità individuale e collettiva. Se uno ritiene di dovere esprimere un sentimento lo fa individualmente e spontaneamente.

L'episodio quindi è censurabile perché lede la dignità dei singoli redattori invitati a 'vergognarsi' per omesso omaggio nei confronti di chi, approvando una legge dello Stato, ha evidentemente dato vita ad un provvedimento legislativo di carattere generale, e non riferito a singole categorie.

- La lingua italiana è semplice e chiara soprattutto in alcune espressioni che, nonostante ogni

tentativo di interpretazione, restano nel loro crudo significato.

Il fatto che Emilio Fede, successivamente all'episodio contestato, abbia avvertito la necessità di diramare alle agenzie una dichiarazione con cui riafferma fiducia nella redazione conferma che la violazione c'è stata e che, come rilevato dal P.G., quella dichiarazione può essere valutata per graduare la sanzione, non per escludere la responsabilità.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Guglielmo Gulotta, a scrutinio segreto, decide di respingere il ricorso del sig. Emilio Fede.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

**■ 4-20 Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy - Censura
– Delibera n. 45/06**

La giornalista professionista Alessandra Anna Maria Raggio ricorre avverso la delibera adottata il 21 settembre 2004 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sardegna con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

La Raggio è capo servizio a Nuoro dell'Unione Sarda ed ha subito il provvedimento su esposto del vice capo servizio della stessa redazione, Angelo Altea, che l'ha accusata di aver avuto atteggiamenti minacciosi e offensivi nei suoi confronti e di aver violato la sua privacy.

Sabato 27 settembre 2003 Altea, che ha la famiglia a Roma, telefona a Raggio segnalandole che non sta molto bene e che, quindi, sarebbe arrivato con qualche ora di ritardo.

Raggio replica (e sosterrà poi che non era la prima volta che c'erano ritardi di questo genere) che ne informerà il direttore. Altea, a quel punto, preannuncia telefonicamente alla segreteria che manderà un certificato medico con 10 giorni di prognosi. Effettivamente, poi, il certificato viene inoltrato.

Il direttore, Claudio Mori, invia ad Altea tre lettere:

la prima il 29 settembre, contenente un richiamo la seconda il 17 ottobre, con un invito alla "collaborazione"

la terza il 18 ottobre, lamentando una condotta scorretta.

La prima lettera viene certamente inviata per fax, da Mori o dalla sua segretaria, da Cagliari. Il fax è quello di redazione, al quale tutti hanno accesso e dal quale – riferisce la collega Marilena Orunesu – tutti prendono il materiale arrivato e lo smistano sulle scrivanie degli interessati. Lei, Orunesu, vede e legge quel fax di richiamo ad Altea, ma lo lascia lì. Lo vedono anche altri. Altea riferisce che un tecnico poligrafico lo informò telefonicamente dell'arrivo di quel richiamo.

A prendere il fax è, però, la Raggio che lo mette sulla tastiera del computer della scrivania di Altea come di solito si fa "per le cose urgenti da vedere".

Raggio spiega che il nuovo direttore ha voluto una organizzazione di lavoro che impone di essere in redazione entro le ore 10 per programmare i servizi da illustrare nella riunione delle 11, per interfono. Altea, invece, quel giorno l'ha avvertita del ritardo alle 12,45, mentre era ancora a Roma, e aggiunge che si "era stufata" dei ritardi ricorrenti di Altea.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari, nelle conclusioni rese a norma dell'art.61 della legge ordinistica, chiede l'accoglimento del ricorso non ravvisando violazioni deontologiche nei comportamenti della Raggio.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

nessuno assiste alla conversazione telefonica tra Raggio e Altea e nessuno, quindi, può testimoniare chi abbia chiamato chi e neanche se ci siano stati insulti o minacce di Raggio nei confronti di Altea.

Certo non è un gesto di amicizia dire ad un collega che si informerà il direttore di un compor-

tamento ritenuto sbagliato. Ma non lo si può neanche considerare una minaccia perché Raggio, capo servizio, aveva il dovere dell'organizzazione del lavoro della redazione e ne rispondeva direttamente alla direzione del giornale.

Cosicché non regge alla prova documentale ed a quella testimoniale l'accusa di cui al capo a) dell'atto di incolpazione, accusa dalla quale la Raggio deve essere assolta.

Quanto al capo b) dello stesso atto di incolpazione, dagli elementi di fatto si evince che a scegliere la inadeguata forma dell'invio per fax di un "richiamo" è stato il direttore Mori nei confronti del quale, peraltro, non risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori in procedimento connesso da parte del competente Consiglio della Lombardia.

Una procedura, quella dell'uso del fax, certamente lesiva della privacy del collega Altea, tanto più che essendo in malattia (dal 27 e per dieci giorni), lo stesso non poteva riceverlo (il 29) in redazione.

Quel che Raggio certamente fa è prendere il fax, farne copia dal momento che era indirizzato anche a lei per conoscenza, metterlo sulla scrivania di Altea in bella vista e non in una busta chiusa, e mostrarlo al collega Tatti.

Questo comportamento, ad avviso del Consiglio Nazionale, merita una sanzione che può essere fissata in quella della censura.

Ciò nonostante sia venuto a cadere il capo a) dell'atto di incolpazione dal momento che, di per sé, la sola violazione della privacy comporta tale tipo di sanzione per l'oggettiva gravità dei fatti ed anche per le modalità con le quali gli stessi si sono concretizzati.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentita l'interessata assistita dall'avv. Giuseppe Macciotta, a scrutinio segreto decide di confermare la sanzione della censura nei confronti della sig.ra Alessandra Anna Maria Raggio.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

■ 4-21 Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia – Delibera n. 59/06

Con atto in data 24 gennaio 2005, acquisito agli atti del CNOG il 28 gennaio 2005 al n.376, i giornalisti Paolo Martini, Fausto Carioti, Walter Mariotti, Vittorio Zincone e Stefano Zurlo hanno presentato ricorso avverso il provvedimento in data 13.1.2005 con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha deciso di archiviare un esposto presentato dagli stessi nei confronti del giornalista Giovanni Masotti "perché gli atteggiamenti e le decisioni contestati rientrano nei poteri del direttore o del responsabile".

L'esposto

Nell'esposto Paolo Martini, come autore-ideatore, e gli altri, quali collaboratori della trasmissione televisiva 'Dodicesimo round', in onda sulla Rai-Rete due, avevano lamentato dei comportamenti ritenuti lesivi della loro dignità da parte del giornalista Giovanni Masotti, all'epoca responsabile della struttura cui fa capo il programma.

Strutturazione di una vera e propria nuova squadra del programma, senza nulla comunicare agli interessati, indicazione di un nuovo produttore, scelta di una piccola nuova redazione, incarico ad una collaboratrice esterna di contattare i giornali, invito alla regista che aveva rifinito il 'format' della trasmissione di "farsi da parte". Sono, questi, alcuni dei motivi di doglianza contenuti nell'esposto.

Inoltre, venivano riportate dichiarazioni di Masotti apprese da terzi ("viene affermato da Giovanni Masotti davanti a più persone ..." oppure: "... Dai corridoi della Rai la questione filtra anche sui giornali ..." ed ancora "...in seguito a queste indiscrezioni l'autore e i giornalisti si rivolgono, protestando, ai vertici aziendali ..." oppure "... Nel frattempo viene riferito ... che in riunioni riservate ... si è discusso di 'Dodicesimo round'").

Infine vi è stata una doglianza per una sorta di incomunicabilità circa il destino della trasmissione ed il ruolo dell'autore e dei collaboratori, con l'indicazione di una serie di episodi ritenuti mor-

tificanti per il loro ruolo e la loro professionalità: la mancata intervista a Funari, il divieto di partecipazione di Platinette a 'Dodicesimo round', condizioni poste dal Masotti per la partecipazione alla trasmissione di Antonio Socci etc.

Il tutto corredato da copie di una corrispondenza che le parti si sono scambiata.

Il ricorso

Al ricorso è allegata copia dell'esposto. Gli esponenti lamentano la violazione, da parte del Masotti, dell'art.2 della legge n.69/63, nella parte in cui rammenta che i giornalisti sono tenuti a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la fiducia tra la stampa ed i lettori.

Ribadiscono che Masotti ha assunto e continua ad assumere atteggiamenti palesemente contrari ad ogni forma di collaborazione imponendo scelte editoriali che minano alla radice il rapporto di fiducia tra informazione televisiva e telespettatori; inoltre, alcune espressioni usate nei loro confronti ed i metodi visibilmente 'impositivi' usati non sono conformi al decoro ed alla dignità professionale.

La 'memoria' di Masotti

La Commissione Ricorsi di questo Consiglio Nazionale ha acquisito una memoria da parte di Masotti, che si trova a Londra per lavoro. Questi respinge le accuse formulate parlando di "una narrazione spesso fantasiosa...sovente affidata parziali e forzati (o inventati) di telefonate, di frasi attribuite a terzi, di voci non meglio individuate".

Ribadito che si è sempre attenuto ai diritti doveri di un giornalista responsabile di un settore, afferma di aver dovuto fronteggiare vere e proprie 'provocazioni' da parte degli autori di 'Dodicesimo round' contro i suoi tentativi di dare al programma un minimo di linea editoriale, per convincerli a diventare parte di un progetto editoriale unico, ma trovò resistenze.

Chiarisce, infine, dando una sua versione, alcuni episodi lamentati dagli esponenti, come il taglio di parte di una intervista (solo l'abbreviazione di un 'botta e risposta') o la mancata autorizzazione ad una puntata con Gianfranco Funari (questi aveva chiesto di far riprendere tutto il girato da una sua troupe per controllare che quan-

to andava in onda fosse la versione integrale della sua intervista); il divieto alla partecipazione a Platinette non fu sua, perché aveva 'approvato' l'ospite, ma del direttore Ferrario.

Il parere del P.G.

Pronunciandosi sul ricorso, il P.G. presso la Corte d'Appello di Roma, con atto in data 6 marzo 2006, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché "secondo la costante giurisprudenza il provvedimento di archiviazione deve essere ritenuto inoppugnabile. In materia disciplinare infatti l'impugnazione deve ritenersi consentita solo avverso le decisioni che

**Potere del direttore
o del responsabile
di struttura e deontologia
Delibera n. 59/06**

concludono un procedimento disciplinare. Nella specie, l'esposto risulta archiviato e pertanto non è mai stato esercitato il potere disciplinare".

Considerazioni

In merito alla pregiudiziale posta dal P.G., va chiarito preliminarmente che gli esponenti hanno titolo a presentare ricorso ai sensi del comma 3 dell'art.40 del regolamento per i ricorsi e gli affari di competenza del Consiglio Nazionale (D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia; G.U. n.172 del 26.7.2003) che così recita: "Nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato, è legittimato ricorrere al Consiglio Nazionale anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare".

Tanto premesso, si deve verificare se sussistono le condizioni per un'azione disciplinare nei confronti di Giovanni Masotti, sulla base di quanto previsto dall'art.48 della legge professionale nella parte in cui dispone che gli iscritti nell'Albo sono sottoposti a procedimento disciplinare quando si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionale o di fatti che compromettano la reputazione e la dignità dell'Ordine.

Ebbene, ci si trova dinanzi ad un caso di conflittualità (e spesso di incomunicabilità) tra un gruppo di giornalisti che realizzano una trasmissione in onda su Rai 2 ed il responsabile della struttura.

Non vi è rapporto di dipendenza con Masotti o con la Rai, ma un rapporto contrattuale di giornalisti autori e protagonisti, che va naturalmente realizzato nell'ambito della programmazione della Rai e quindi inevitabilmente soggetto ad una linea editoriale comune. Si tratta di vedere se tale rapporto, ancorché difficile, sia sfociato in fatti riconducibili alla previsione dell'art.48 della legge professionale.

L'impressione che se ne trae è di polemiche a volte violente, che a volte rimbalzano anche su giornali ed agenzie, visioni editoriali (e forse ideologiche diverse), ripicche ed anche veleni che si colgono nelle frasi riferite, nelle 'voci', nei 'sentito dire' di cui si fa menzione nell'esposto: un quadro, insomma, non certo edificante dei rapporti esistenti nella Rai anche tra responsabile della struttura ed i firmatari dell'esposto, ma che, per una eventuale iniziativa disciplinare, vanno valutati con riferimento al dettato dell'art. 48 legge professionale.

Vi è insomma da chiedersi se in questa vicenda vi sia stata compromissione della reputazione e della dignità dell'Ordine e se sussistono le condizioni per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Giovanni Masotti.

Ebbene, dall'illustrazione fatta nell'esposto e nel ricorso, non è dato riscontrare fatti e comportamenti censurabili, ma una dialettica, anche violenta ed a tratti sgradevole, in una reciprocità di accuse e controaccuse, che non sconfinava però nella violazione di norme deontologiche.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso presentato da Paolo Martini, Fausto Carioti, Walter Mariotti, Vittorio Zincone e Stefano Zurlo.

Così deciso in Roma il 31.5.2006.

■ 4-22 Un caso di non responsabilità del direttore per culpa in vigilando – Delibera n. 65/06

Il fatto - Flavio Giuliano, giornalista professionista dal 1995, direttore del periodico La Nuova,

diffuso nell'area di Settimo Torinese, viene censurato a seguito della pubblicazione sul suo giornale della cronaca di uno stupro, contenente indicazioni che consentono di identificare una giovane studentessa violentata da una banda di malviventi, sotto gli occhi del fidanzato con il quale si era appartata in auto sotto un cavalcavia.

La famiglia della giovane presenta un esposto contro una serie di giornali (Torino cronaca, Stampa, Repubblica) e contro alcune trasmissioni della Rai. L'Ordine del Piemonte fa un'istruttoria ad ampio raggio, proscioglie alcuni dei giornalisti, estende l'indagine a La Nuova (che ha area di diffusione che non si estende fino alla zona di residenza della ragazza e della sua famiglia le quali, quindi, verosimilmente per questo non si erano lamentate del comportamento del periodico).

Il Consiglio convoca il redattore dell'articolo (Manlio Rubiola) il quale si giustifica affermando che lui non aveva fatto riferimenti al nome della ragazza e ad altri particolari che erano stati inseriti dal capo cronista, Renato Dutto. Il Consiglio convoca il direttore Giuliano il quale conferma la dichiarazione del giornalista.

Per tali ragioni, l'estensore dell'articolo è prosciolto, ma è censurato il comportamento di Giuliano.

Il ricorso – Giuliano (che in seguito avrebbe abbandonato, per ragioni indipendenti da questa vicenda, la professione giornalistica in via esclusiva) si difende sostenendo che sono state fornite informazioni essenziali e sottolineando che il giornale non è diffuso a Mathi Canavese, zona di residenza della giovane. Afferma – e lo ribadisce nel corso dell'audizione – che lui riteneva che quello fosse un nome di fantasia, fornito dai Carabinieri (che mai mettono a disposizione le generalità reali delle vittime) o inventato da qualcuno.

Il parere del P.G. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino, nelle sue conclusioni rese a norma dell'art.61 della legge ordinistica, chiede di accogliere il ricorso del Giuliano "se è vero che il nome ... è di fantasia".

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

la realtà, a parte le contraddizioni di Giuliano e la sua difesa in verità piuttosto confusa, è che il nome apparso su *La Nuova* è quello reale della vittima. Ma la decisione del Consiglio del Piemonte, ancor prima del ricorso dello stesso Giuliano, appare in verità alquanto singolare. Il Consiglio, infatti, acquisisce la prova – o almeno tale la giudica in altra delibera – della personale responsabilità di altro giornalista, Renato Dutto, diverso dall'estensore, Rubiola, e dal direttore, Giuliano, ma condanna quest'ultimo senza neanche aprire alcun procedimento nei confronti dell'indicato autore materiale dell'inserimento di elementi non necessari alla cronaca della vicenda e tali da rendere identificabile la vittima dello stupro.

Il Consiglio ritiene che le affermazioni di Giuliano sul fatto che riteneva che il nome fosse di fantasia, unitamente ad una identificazione del responsabile così chiara da portare al proscioglimento dell'autore materiale dell'articolo, non consentano di confermare la sanzione a carico di Giuliano perché in nessuna sede è stato provato che era consapevole della scelta di indicare il nome reale della giovane studentessa.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato il 30.5.2006, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Flavio Giuliano.

Così deciso in Roma il 5.7.2006.

■ 4-23 Cumulo di incarichi e incompatibilità – Delibera n. 85/06

Il giornalista Giuseppe Ghisolfi ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale del Piemonte in data 5.4.2004 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di due mesi.

Il Consiglio

“ha ritenuto la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'incarico di direttore responsabile de “Il Giornale del Piemonte” e gli altri incarichi ricoperti da Beppe Ghisolfi: presidente della Cassa di

Risparmio dl Fossano, membro degli organi direttivi ed esecutivi di ACRI e ABI. Il Consiglio ritiene – si legge in delibera – che il collega Ghisolfi abbia violato l'art.2 della legge professionale che sancisce “il diritto insopprimibile dei giornalisti” alla libertà di informazione e di critica. Questo diritto non può essere espletato per le fondamentali materie economiche e bancarie per i rilevanti incarichi di Beppe Ghisolfi nelle strutture finanziarie precedentemente citate. Il Consiglio ritiene che il collega Ghisolfi abbia contestualmente violato la “Carta dei doveri del giornalista”, al capitolo “incompatibilità”, laddove prescrive: “il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie ... il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione ... il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni da privati o da enti pubblici, che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale, o ledere la sua credibilità e dignità professionale”.

Da qui l'affermata compromissione della “dignità professionale” con conseguente applicazione dell'art.54 della legge ordinistica fissando la sanzione nel minimo edittale.

I primi giudici hanno basato il loro convincimento non soltanto dai dati di fatto di cui alla segnalazione del giornalista Bruno Babando, ma anche dalle risultanze istruttorie ed in particolare dalle testimonianze dei componenti il Comitato di Redazione de “Il Giornale del Piemonte”, pubblicazione diretta dal Ghisolfi.

Nel ricorso si sostiene preliminarmente la nullità del provvedimento per asserita violazione del disposto dell'art.56 della legge professionale in base al quale

“nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio. Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove

**Cumulo di incarichi
e incompatibilità
Delibera n. 85/06**

raccolte e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive”.

Il Ghisolfi – si specifica nel ricorso –

“solo ed esclusivamente con la notifica del provvedimento qui impugnato è venuto a conoscenza del fatto che il Consiglio dell’Ordine regionale del Piemonte, dopo avere sentito il ricorrente nella riunione del 12 gennaio 2004, ha proceduto all’espletamento di ulteriori attività istruttorie consistite esclusivamente nell’audizione del Comitato di redazione de Il Giornale di Piemonte nella successiva riunione del 29 marzo 2004.

Di tale supplementare attività, in palese spregio del disposto normativo dell’art.56 legge professionale, il ricorrente non ha avuto notizia, venendogli così preclusa ogni ulteriore attività difensiva in relazione alle dichiarazioni rese dal Comitato di Redazione; ben si sarebbe potuto infatti, avendone avuto notizia, produrre documenti ed indicare testimoni ad integrale confutazione di quanto emerso dall’audizione del Comitato di Redazione.

Cumulo di incarichi e incompatibilità Delibera n. 85/06

Tanto meno lo stesso Consiglio regionale ha ritenuto di convocare nuovamente

l’esponente al fine di contestarli quanto emerso, consentendogli di esercitare il proprio diritto di difesa. La procedura adottata dal Consiglio regionale del Piemonte ha quindi violato il fondamentale diritto di difesa dell’esponente (rectius: ricorrente) nonché il principio del contraddittorio che deve caratterizzare ogni procedimento disciplinare comportando conseguentemente la nullità del provvedimento qui impugnato”.

Altro motivo di ricorso riguarda il “mancato proscioglimento del ricorrente”.

In proposito si fa rilevare che

“alla base del provvedimento impugnato vi è la errata affermazione secondo cui la posizione del giornalista pubblicitista – qualifica professionale rivestita dall’esponente – debba essere parificata,

quanto all’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità, a quella del professionista.

Nell’esaminare la motivazione del provvedimento de quo, si rileva che la stessa, come si evince anche dal verbale della riunione del Consiglio Regionale tenutasi in data 5.4.2004 all’esito della quale è stato adottato il provvedimento disciplinare (doc.n.3), appare in contrasto con la normativa che regola l’attività e i casi di incompatibilità del giornalista.

In particolare, alla base del provvedimento impugnato, vi è la errata affermazione secondo cui la posizione del giornalista pubblicitista – qualifica professionale rivestita dall’esponente — debba essere parificata, quanto all’accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità a quella del professionista. Afferma infatti il Consiglio Regionale del Piemonte che “l’incompatibilità vale per tutti gli iscritti all’Ordine ..., altrimenti si potrebbe ipotizzare una fuga dai professionisti; inoltre quando uno diventa direttore ha le stesse responsabilità del professionista “.

Si tratta di affermazioni, ad avviso del ricorrente, assolutamente apodittiche e non suffragate da alcun elemento se non dalla personalissima opinione del Consiglio. Si osserva a tal proposito come non esista norma alcuna, né interpretazione giurisprudenziale, che parifichi i diritti ed i doveri, e le situazioni di incompatibilità del giornalista pubblicitista al professionista nel caso in cui il primo ricopra la carica di direttore responsabile di una testata; parimenti infondata è l’affermazione secondo cui “il ruolo del direttore Ghisolfi è equiparabile ad un professionista (tra l’altro lui ne coordina diversi all’interno del Giornale)” (verbale riunione 12.1.2004).

È pur vero infatti che l’assunzione della funzione di direttore responsabile attribuisce particolari doveri di controllo e vigilanza; altrettanto incontestabile è il fatto che, per essere direttore responsabile di una testata, non è necessario essere iscritto negli elenchi dei professionisti, essendo possibile essere giornalista pubblicitista, come nel caso dello scrivente. È anche dato normativo certo ed incontestabile che colui il quale abbia, in seno alla categoria dei giornalisti, la qualifica di pubblicitista, possa per esplicita previsione normativa, svolgere altri incarichi.

Le conclusioni cui perviene il Consiglio territoriale appaiono dunque frutto di una interpretazione quanto mai personalissima ed assolutamente non suffragata dal dato normativo e che comportano uno stravolgimento della netta distinzione, operata dall'art.1 della Legge Professionale, tra giornalisti professionisti e pubblicitari.

Venendo ad analizzare in concreto la posizione dell'esponente si ribadisce che lo scrivente ha assunto la direzione responsabile del Giornale del Piemonte dal novembre 2002; nella propria attività non ha mai influenzato i giornalisti della redazione né accettato direttive dal proprio editore. Sulle pagine di detto quotidiano non compare alcuna rubrica di natura economica o finanziaria; su tali circostanze potranno riferire, ove occorra, il capo redattore centrale Stefano Rizzi nonché il redattore delle notizie economiche Eugenio Giudice. A tal proposito si contestano recisamente le pretese dichiarazioni rese dal Comitato di Redazione (sul cui contenuto si riserva ogni tutela nelle opportune e competenti sedi); come si evince dalla lettera 18.11.2003 (doc. n.4) inviata dall'esponente al capo redattore della testata Stefano Rizzi, è stata a quest'ultimo conferita ogni e più ampia delega in ordine alla gestione dei temi economico-finanziari. Parimenti - e ciò a conferma del comportamento dell'esponente più che corretto e conforme ai dettami deontologici - veniva nella predetta comunicazione affermato che "per le questioni inerenti banche ed enti economici mi asterrò dal fornirti qualsiasi indicazione lasciando a te assoluta libertà".

Non risponde quindi al vero che l'esponente abbia mai "commissionato" alcun articolo ai propri redattori né, tanto meno, abbia mai "respinto" le proposte su tematiche specifiche, peraltro mai formulategli né da Micaela Barisone, né da Maria Grazia Grippo, né da Simona Lorenzetti, né da chicchessia: per un verso le tre prefate redattrici non si occupano, né si sono mai occupate di temi di economia e di finanza (le stesse hanno confuso la carica del ricorrente con quella del Presidente della Fondazione anziché con quella di Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano Spa !!!); per altro verso l'opinione personale del ricorrente stride con quanto pretesamente affermato dalle stesse, in quanto sarebbe interesse delle piccole banche, quale quella presieduta dal ricorrente, evidenziare i cattivi comportamenti dei grandi istituti di credito, specie nelle circostanze indicate di Parmalat ed altri.

Tuttavia, si ripete, il ricorrente si è sempre in concreto astenuto dal prendere iniziative di sorta e dall'interferire con la propria redazione, in ordine a temi economici e finanziari.

Lo scrivente, oltre all'incarico di direttore responsabile del Giornale del Piemonte, ricopre la carica di Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano i cui compiti, come si evince dallo statuto della stessa (doc. n. 5) - e segnatamente dall'art. 25, sono unicamente quelli di "impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli ordini collegiali cui partecipa". Si tratta in tutta evidenza di funzioni di rappresentanza e di coordinamento che non rivestono alcun carattere gestionale dell'attività societaria. L'esponente inoltre, come si evince dalla lettera di incarico 1/7/2002 (doc. n.6) è stato nominato per il biennio 2002-2004 componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'Abi; le funzioni di revisore dei conti di detta associazione - giova ricordare che l'Abi è l'Associazione Bancaria Italiana che, per statuto, è associazione volontaria senza fini di lucro (art. 1) - sono previste dall'art. 15 dello statuto stesso e sono unicamente di controllo e di vigilanza, anch'esse lontane da ogni forma di gestione societaria (doc. n.7).

Cumulo di incarichi e incompatibilità Delibera n. 85/06

Il sottoscritto poi è stato nominato, come risulta dalla comunicazione 5/2/2003 (doc. n.8), membro del Consiglio dell'ACRI per il triennio 2003-2005: anche l'Acri è un'associazione di categoria raggruppante la Casse di Risparmio italiane e non ha, come previsto dall'art.1 dello statuto (doc. n.9), alcuna finalità di lucro. Le funzioni ricoperte dall'esponente sono prettamente di carattere amministrativo e gestionale (art. 13 statuto).

Non si vede quindi come la situazione in capo all'esponente - incarichi professionali nell'ambito del sistema bancario e carica di direttore responsabile del Giornale del Piemonte - abbia potuto in alcun modo determinare <un conflitto di interessi innescando anche una mancanza di fiducia nei lettori>".

Poiché le regole deontologiche non possono concernere l'incompatibilità in astratto, rispetto alla qua-

le è critico lo stesso ricorrente, bensì esclusivamente condotte e comportamenti concreti, violatori della incompatibilità e poiché, nello specifico, il ricorrente mai ha tenuto condotte che possano essere ritenute incompatibili con la deontologia del giornalista pubblicista, l'impugnato provvedimento dovrà essere riformato ed il ricorrente dovrà essere prosciolto perché il fatto non sussiste o, quanto meno, perché il fatto non costituisce illecito disciplinare”.

Sul ricorso è stato acquisito il prescritto parere del P.G. il quale chiede che venga dichiarata la nullità del provvedimento impugnato *“risultando che il ricorrente non fu informato delle indagini svolte dopo la sua audizione”.*

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Preliminarmente, occorre affrontare le questioni procedurali sollevate dal ricorrente e in ordine alle quali, secondo il P.G., è da dichiarare la nullità del provvedimento impugnato dal momento che il Ghisolfi non fu informato delle indagini svolte dopo la sua audizione.

In proposito occorre partire dal capo di incolpazione nel quale si contesta la incompatibilità

**Cumulo di incarichi
e incompatibilità
Delibera n. 85/06**

deontologica tra il ruolo di direttore di una pubblicazione a stampa (nel caso in esame, il quotidiano Il Giornale del Piemonte) ed incarichi ricoperti: presidente della Cassa di Risparmio di Fossano, componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'Associazione Bancaria Italiana e membro del Consiglio dell'Acri (Associazione che raggruppa le Casse di Risparmio italiane).

In sede istruttoria il Consiglio regionale ha ascoltato il Ghisolfi, accompagnato dal legale di fiducia.

L'incolpato, per bocca del difensore, ha posto l'accento sul fatto di essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti e pertanto, a differenza da quanto è imposto agli iscritti nell'elenco professionisti, poteva svolgere contemporaneamente altra attività non giornalistica.

Come si evince dal verbale della riunione del 12 gennaio 2004, quello relativo alla audizione dell'incolpato, è stato fatto presente al Ghisolfi che, nel ruolo di direttore, egli era equiparabile ad un professionista (e nel Giornale del Piemonte vari professionisti erano proprio coordinati dal Ghisolfi stesso in quanto direttore responsabile della pubblicazione).

La difesa dell'incolpato ha eccepito che non si poteva parlare di incompatibilità in termini astratti, che il Consiglio avrebbe dovuto giudicare su atti concreti e accertare se la condotta del Ghisolfi avesse messo o meno a repentaglio la sua autonomia giornalistica oppure avesse interferito nella condotta dei redattori.

“Per l'avv. Dalmaso (il difensore dell'incolpato) – si legge nel verbale – il Consiglio regionale deve decidere su fatti concreti, non su affermazioni scientifico-filosofiche, deve verificare le condotte e un pericolo concreto di incompatibilità”.

Nel prosieguo della sua istruttoria il Consiglio ha ritenuto proprio di condurre un accertamento del tipo di quello richiesto dalla difesa dell'incolpato e in questo contesto ha ascoltato i componenti del Comitato di Redazione de Il giornale del Piemonte, le giornaliste professioniste Micaela Barisone, Maria Grazia Grippio e Simona Lorenzetti.

Le tre giornaliste hanno dichiarato che *“il direttore è presente al giornale appena una volta alla settimana e che il suo rapporto con la redazione è filtrato attraverso il caporedattore Rizzi e il vicecaporedattore Fiocchetti. Il direttore ha però il controllo diretto sugli articoli di carattere bancario (in particolare sull'attività dell'Abi e le iniziative delle Fondazioni Bancarie) commissionando gli articoli egli stesso ai singoli redattori e respingendo le proposte su tematiche specifiche (come quelle riguardanti i comitati dei risparmiatori dei crac Parmalat e Argentina)”.*

L'impugnata delibera fa riferimento esclusivamente al capo di incolpazione così come contestato; afferma la incompatibilità deontologica così come puntualizzato nel capo di incolpazione e arriva ad affermare la responsabilità del Ghisolfi *“in linea di principio e di fatto, anche alla luce della testimonianza dei colleghi del Comitato di Redazione”.*

Le norme violate sono quelle relative all'art.2 della legge professionale che sancisce il diritto insopprimibile dei giornalisti alla libertà di informazione e di critica, diritto che – si legge in delibera - *“non può essere espletato per le fondamentali materie economiche e bancarie per i rilevanti incarichi di Beppe Ghisolfi nelle strutture finanziarie precedentemente citate”* nonché quella desumibile dalla “Carta dei Doveri del giornalista” al capitolo “Incompatibilità”. Tale “Carta” prescrive che *“il giornalista non può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie ... il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione ... il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni da privati o da enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e l'attività redazionale, o ledere la sua credibilità e dignità professionale”*.

Da quanto sopra evidenziato, si desume che il Ghisolfi è stato chiamato a rispondere di un unico capo di incolpazione, in ordine al quale si è difeso e si difende.

Entrando nello specifico, c'è da dire che dalle dichiarazioni rilasciate dalle tre componenti il Comitato di Redazione del quotidiano diretto dal Ghisolfi non si può desumere l'esistenza di un secondo capo di incolpazione, costituendo tali dichiarazioni prove acquisite sempre in riferimento all'unico capo di incolpazione e per di più nell'ambito delle indagini suggerite dalla difesa dell'incolpato.

È da puntualizzare a questo punto che, non essendo stato ipotizzato un secondo capo di incolpazione, non è scattato alcun obbligo per il CROG di notificare all'incolpato un nuovo atto e, quindi, di trasmettere allo stesso incolpato le dichiarazioni raccolte che, comunque, sono state inserite nel fascicolo di causa.

Non c'è stata, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa.

Comunque, se nullità c'è stata nella procedura seguita in primo grado, con riferimento a quanto precede, essa è da ritenere pienamente sanata dal momento che il ricorrente, in sede di gravame, si difende anche sul punto specifico entrando nel merito delle dichiarazioni acquisite dai primi giudici.

Premesso che nella sua qualità di direttore responsabile non ha mai influenzato i giornalisti della redazione né ha accettato direttive dal proprio editore, il Ghisolfi specifica che il quotidiano da lui diretto non ospita alcuna rubrica di carattere economico o finanziario; chiama a testimonianza il capo redattore centrale Stefano Rizzi e il redattore delle notizie economiche Eugenio Giudice.

**Cumulo di incarichi
e incompatibilità
Delibera n. 85/06**

Posto che i rapporti tra editore e direttore costituiscono fatti che qui non interessano, è da puntualizzare che si appalesa irrilevante il fatto che Il Giornale del Piemonte non abbia una rubrica a carattere economico o finanziario. Anche perché è lo stesso Ghisolfi a testimoniare dell'esistenza, nel corpo redazionale, di un *“redattore delle notizie economiche”*.

È provato pertanto - con riferimento all'epoca dei fatti - che sul quotidiano diretto dal Ghisolfi erano riportate notizie di carattere economico e finanziario alla cui “cucina”, addirittura, era assegnato uno specifico redattore.

Il problema, allora, è stabilire se dal punto di vista deontologico sia compatibile, per un iscritto all'albo, assumere la qualifica di direttore responsabile con gli incarichi di natura extra giornalistica ricoperti.

Nel caso concreto si deve concludere per la incompatibilità.

Il primo elemento di valutazione, in proposito, è costituito dalla comunicazione fatta dal Ghisolfi al capo redattore centrale. Si tratta di un documento prodotto in sede di gravame dal ricorrente in relazione a quanto sostenuto dalle componenti il Comitato di Redazione e nel quale si legge: *“... ti comunico ... alcune regole da osservare in considerazione del mio ruolo di pubblicista con altre attività”*.

Al fine di evitare ipotetici <conflitti di interesse> su <Il Giornale del Piemonte> non si dovrà mai parlare della Cassa di Risparmio di Fossano (di cui sono Presidente) né di altri incarichi inerenti la mia persona.

Anche se a Fossano il nostro giornale non supera le dieci copie pur tuttavia sarà bene per motivi deontologici attenersi scrupolosamente a quanto sopra.

Come sai anche a causa delle mie frequenti assenze la composizione e la realizzazione del giornale sono compito tuo. Per tutte le questioni inerenti banche ed enti economici mi asterrò dal fornirti qualsiasi indicazione lasciando a te assoluta libertà”.

Ecco che il Ghisolfi è cosciente del fatto che tra la sua attività giornalistica e quella extra giornalistica possono insorgere “conflitti di interesse”.

Cumulo di incarichi e incompatibilità Delibera n. 85/06

Ed è per questo motivo che ritiene di poter risolvere lo specifico problema

delegando ad altri compiti suoi propri, tra i quali, però, non può certamente esserci quello legato alla qualifica ricoperta di direttore responsabile. Non si può essere, infatti, responsabile soltanto per una parte del giornale.

Né può essere fatta distinzione tra pubblicista e professionista, perché il problema non riguarda soltanto l’osservanza di leggi e regolamenti, ma anche e soprattutto “l’impatto” che nel lettore determina oggettivamente un cumulo di cariche.

In proposito, anche da parte della magistratura ordinaria (v. sentenza Corte d’Appello di Milano, caso Lombardfin) è stato affermato il principio secondo il quale “*il pubblico dei lettori non può riporre la propria fiducia nell’informazione giornalistica, se abbia motivo di crederla influenzata dagli interessi economici personali di coloro che la danno*”.

Non c’è dubbio, in proposito, che nell’area di diffusione del quotidiano in qualche lettore più addentro nelle cose del mondo bancario e finanziario potesse ragionevolmente sorgere il dubbio che talune informazioni di carattere bancario potessero essere influenzate proprio dagli specifici incarichi ricoperti dal direttore del quotidiano in organismi e organizzazioni bancarie.

Ecco quindi che non esiste, per un giornalista, soltanto l’obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l’osservanza dei doveri di lealtà e buona fede di cui all’art.2 della legge

ordinistica (e nel capo di incolpazione si fa riferimento proprio a questa norma), ma egli “*oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa*”.

In ultima analisi è provato, nel caso di cui ci si occupa, che la incompatibilità contestata si è certamente concretizzata anche allo stato di “pericolo concreto” del quale parla il difensore dell’incolpato nell’audizione del Ghisolfi e di cui al verbale del 12 gennaio 2004.

Si vuole qui specificare che non occorre che la incompatibilità trovi riscontro oggettivo in fatti concreti determinati dalla condotta dell’incolpato, ma più semplicemente che tale incompatibilità esiste allo stato di pericolo concreto perché, oggettivamente, determinata non da singoli comportamenti o fatti riferiti all’interessato ma dalla coesistenza di funzioni e incarichi ricoperti in forma stabile.

Da ultimo, è da rilevare che se per alcuni incarichi non si ravvisa un’attività lucrativa, certamente per quanto riguarda la carica di membro del Consiglio dell’Acri, Associazione di categoria raggruppante le Casse di Risparmio Italiane per il triennio 2003-2005, tale peculiarità non può essere riscontrata dal momento che – come si legge nel ricorso – “le funzioni ricoperte ... sono prettamente di carattere amministrativo e gestionale”.

Ma non è proprio il carattere speculativo – se e in quanto esistente – che sostanzia la incompatibilità, quanto, come detto, il rapporto fiduciario che deve caratterizzare un giornalista e la indiscriminata massa dei lettori, indipendentemente che si tratti di professionista o di pubblicista.

Invero, esiste una sostanziale differenza tra un giornalista pubblicista che fuori dall’orario di lavoro e comunque al di fuori degli incarichi giornalistici ricoperti effettui un secondo lavoro retribuito che nulla abbia a che vedere con notizie reperibili sul giornale nel quale lo stesso giornalista lavora e riconducibili alla sua responsabilità oggettiva e tra un giornalista, sia esso professionista o pubblicista, che avendo la responsabilità di dirigere un giornale ricopre anche incari-

chi che, direttamente o indirettamente, riverberano una capacità gestionale e amministrativa tale da determinare fatti oggetto poi di notizia e riportati dal giornale diretto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, visto ed applicato l'art.43, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del CNOG (*"Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso"*), a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Giuseppe Ghisolfi.

Così deciso in Roma il 15.11.2006.

■ 4-24 La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine – Delibera n. 101/06

Con atto in data 26 luglio 2005, acquisito agli atti del CNOG il 30 agosto 2005 al n. 3316, il Sindaco di Tribano (Padova), Bruno Brasolin, ricorre avverso la decisione con cui l'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha archiviato un esposto circa una pubblicazione, ritenuta 'giornale', distribuita alle famiglie residenti nel Comune, priva della indicazione della prescritta autorizzazione del Tribunale, del nominativo del Direttore responsabile, della tipografia o di chi ha proceduto alla stampa. Tale pubblicazione, secondo quanto lamentato dal ricorrente, riportava *"in fotocopia articoli copiati da altri quotidiani"*, *"ed articoli, in realtà interventi di alcuni consiglieri comunali peraltro offensivi nei confronti dell'amministrazione e di alcuni assessori"*.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto ha rilevato che la segnalazione non riguarda soggetti iscritti all'Ordine e pertanto non sussistono elementi di fatto e di diritto idonei ad attivare l'iter disciplinare nei loro confronti. Peraltro, la segnalazione del sig. Brasolin è stata inviata dallo stesso all'Autorità Giudiziaria, che quindi è stata informata ai fini della valutazione della eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

Nel suo ricorso, il Brasolin ha richiamato i motivi dell'esposto richiedendo l'intervento di tutte le autorità competenti sul fatto che *"i soggetti che hanno posto in essere un 'presunto caso di stampa clandestina' non sono iscritti al citato Albo Professionale"*.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia ha chiesto la conferma della decisione del Consiglio dell'Ordine del Veneto.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che l'Ordine dei Giornalisti può vigilare, sul piano deontologico, solo sulla condotta degli iscritti, per cui è corretta la posizione assunta dal Consiglio dell'Ordine del Veneto.

Vero è che l'Ordine, ai sensi dell'art.11 della legge professionale, *"svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione"*, ma è anche vero che eventuali segnalazioni debbono fondarsi su casi di certezza, anche perché, dall'esame degli atti, non è condivisibile l'ipotesi di 'presunto caso di stampa clandestina'.

Difatti, nel caso in esame, in calce agli allegati all'esposto, figura la dizione *"L.515/93 art.3 - committente responsabile Fabio Rocco"*.

Com'è noto, tale legge disciplina le campagne elettorali.

Ebbene, il comma 2 dell'art.3 della citata legge recita testualmente: *"Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di dizione, debbono indicare il nome del committente responsabile"*.

Si è quindi in presenza di stampati per propaganda elettorale (Legge 515/93), che nulla hanno a che vedere con l'attività di vigilanza sull'esercizio della professione, demandata dalla legge all'Ordine dei Giornalisti, per cui il ricorso è infondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Bruno Brasolin.

Così deciso in Roma il 15.11.2006.

■ 4-25 Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore – Delibera n. 123/06

Con atto a firma dell'avv. Caterina Malavenda, il giornalista professionista Carlo Rossella ha proposto ricorso avverso il provvedimento in data 17 febbraio 2003 con il cui il Consiglio dell'Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione della censura, ai sensi dell'art. 53 della legge 3.2.1963 n.69.

La vicenda, da cui ha preso le mosse il procedimento disciplinare, si riferisce ad una serie di articoli apparsi sul n. 47 del 17 ottobre 2002 su 'Panorama' in cui venivano fatti i nomi dei frequentatori di una casa d'appuntamento romana, a firma di Matteo Acquafredda, poi risultato non iscritto all'Ordine dei Giornalisti.

Sulla questione, in data 10 ottobre 2002, era intervenuto il Garante della privacy, con nota riportata a pagina 2) del procedimento disciplinare e che qui si intende integralmente richiamata.

In data 29 ottobre 2002, il Presidente dell'Ordine della Lombardia trasmetteva al Direttore di Panorama, il giornalista professionista Carlo Rossella, avviso disciplinare trasmettendogli sia il documento del Garante della privacy sia il numero di 'Panorama' dedicato ad una serie di servizi dal titolo: *'Nelle stanze dei libertini. Trasgressivi noi?', 'A Roma il vizio è capitale', 'I retroscena dell'inchiesta su Vip e prostitute', 'Lo scandalo a luci rosse di Roma'*.

**Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore
Delibera n. 123/06**

In data 13 novembre l'avv. Caterina Malavenda presentava memoria difensiva

nella quale, tra l'altro, faceva osservare che: *'in casi del genere il direttore può essere eventualmente accusato solo di omesso controllo, mentre il responsabile diretto è l'autore dell'articolo'*, che negli articoli non vi è alcun tono scandalistico; che 'Panorama' è tornato sulla vicenda nei due numeri successivi *per ammettere*, la prima volta, *di aver commesso un errore, inserendo il nome di ... nell'elenco delle persone coinvolte nell'indagine,*

per rivendicare le ragioni della sua scelta e chiedersi se può davvero parlarsi di diritto alla privacy nel caso di personaggi noti; *la seconda per confermare l'estraneità di ... alla vicenda.*

Nella memoria difensiva si faceva, ancora, rilevare che:

- il Consiglio dell'Ordine del Lazio non ha avviato alcun procedimento disciplinare a carico dei numerosi giornalisti 'laziali' che si sono occupati a Roma della vicenda;

- senza pregiudiziale valutazione della condotta dell'autore dell'articolo, la posizione del direttore non è passibile di autonomo giudizio poichè quest'ultimo risponde solo di omesso controllo e nel caso in cui venga accertato che l'autore dell'articolo ha violato principi deontologici;

- quindi, in mancanza di tale ultimo accertamento, la posizione del direttore deve essere archiviata;

- per quanto riguarda la divulgazione dei nominativi, la stessa non deve essere ricondotta all'art.11 del codice deontologico, come ha fatto il Garante, bensì agli artt. 12, lett.a), e 25, comma 1, della legge, nonché agli artt. 1, comma 2), 5 e 6 del codice deontologico. In sostanza, in base alla memoria difensiva, non si sono descritte abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata, ma si sono riferiti nomi individuati nel corso delle indagini inserendo *solo incidentalmente aspetti della vita anche sessuale degli interessati.*

In data 19 novembre 2003 il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha deliberato l'avvio del procedimento disciplinare contestando a Carlo Rossella la violazione degli artt. 2 e 48 della legge professionale, nonché del Codice sulla privacy nella parte in cui chiede, come ha scritto il Garante, *"di non diffondere informazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati ..."*.

Nel provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia si legge, tra l'altro, che il documento del Garante forma il capo di imputazione nei riguardi del Direttore di Panorama. Si legge inoltre: *"Carlo Rossella - che risponde come se fosse responsabile della stesura materiale dell'articolo, nella impossibilità (per ora) di identificare*

Matteo Acquafredda - ha adottato una decisione (quella di pubblicare i nomi di alcune persone coinvolte nello scandalo romano a luci rosse) che appare lesiva delle regole deontologiche della professione giornalistica improntate al rispetto della dignità della persona e tale da compromettere la sua reputazione e la dignità dell'Ordine".

Nel corso del procedimento Carlo Rossella ha affidato la difesa orale all'avv. Caterina Malavenda che:

- ha comunicato che l'autore dell'articolo esiste, pur se non è iscritto all'Ordine dei Giornalisti, per cui deve intendersi superato il presupposto in base al quale Carlo Rossella è chiamato a rispondere quale autore materiale dell'articolo, per cui l'incolpato risponde solo ed esclusivamente quale direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto dello stesso;

- in tale veste è stato querelato, per cui il difensore ha chiesto la sospensione del procedimento disciplinare, a norma dell'art.58, comma 2, della legge n.69/63;

- non essendo stato possibile accertare una responsabilità dell'autore dell'articolo, la stessa non può essere fatta ricadere sul Direttore. In subordine, ha chiesto il proscioglimento dopo una lunga disamina dei casi in cui la privacy deve essere tutelata.

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia è giunto alle seguenti conclusioni:

- ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento in quanto la difesa di Rossella non ha fornito alcuna documentazione relativa all'avvio di un procedimento penale;

- il capo di incolpazione non è indeterminato, come asserisce la difesa, perché è motivato ed articolato al punto 3 del provvedimento e su di esso il Rossella si è difeso in modo esauriente;

- il Rossella porta la responsabilità di avere affidato a un non giornalista il compito di scrivere la storia di copertina di Panorama n.4/2002 e le sue responsabilità omissive sotto il mancato controllo sono pacifiche, per cui non c'è bisogno di attendere l'esito di alcuna inchiesta penale per affermarle in giudizio amministrativo disciplinare;

- il direttore è responsabile di quanto pubblicato, e la scelta di pubblicare i nomi va addebitata in primis a lui; *"non solo non ha vigilato, ma ha giocato un ruolo di impulso alla pubblicazione dell'articolo perché è impensabile sostenere che l'articolo sia finito in prima pagina all'insaputa del Direttore"*;

- l'articolo di 'Panorama' ha violato la dignità delle persone citate nel servizio e la pubblicazione delle generalità di persone estranee ai fatti *"aggrava il comportamento di Carlo Rossella, che è venuto meno ai suoi doveri di direttore responsabile e di giornalista, arrecando un danno all'immagine della testata a lui affidata, a se stesso, ai suoi colleghi di redazione, all'Ordine professionale al quale appartiene, e al rapporto di fiducia che deve essere salvaguardato tra lettori e stampa (valori tutelati dagli articoli 2 e 48 della legge professionale).*

Nel dispositivo della delibera, nell'infliggere la sanzione della censura, disposta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 69, il Consiglio ha inteso affermare il principio *'che i direttori responsabili rispondono degli errori deontologici commessi dai non-giornalisti utilizzati al posto dei giornalisti professionisti'*

Il ricorso di Carlo Rossella si articola in 4 motivi

1° Motivo - *violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e fatto ritenuto nel provvedimento di condanna*

Al Rossella è stato contestato 'un generico e generale comunicato del Garante' e poi è stato condannato per un fatto del tutto diverso, di avere affidato la redazione del servizio ad un soggetto non iscritto all'albo dei giornalisti.

2° Motivo - *infondatezza delle accuse circa l'illegittimità della condotta del direttore che consente ad un collaboratore non iscritto all'Albo di firmare i suoi articoli*

Dopo una serie di argomentazioni tese a contestare il divieto per Matteo Acquafredda di scrivere su un giornale, in quanto l'appartenenza all'Ordine non è condizione necessaria per lo

Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore
Delibera n. 123/06

svolgimento di un'attività giornalistica che non abbia la rigorosa caratteristica della professionalità, chiede 'di riportare alle originarie dimensioni l'accusa mossa a Carlo Rossella e valutarlo solo per aver pubblicato sul suo giornale i nomi dei soggetti, clienti della casa di appuntamento, eliminando ogni e qualsiasi contestazione relativa alla mancata iscrizione all'Albo di Matteo Acquafredda.

3° Motivo - Nullità del provvedimento per totale indeterminatezza del capo di incolpazione e per totale difetto di motivazione

Il capo di incolpazione è 'frutto' del combinato disposto di un generico comunicato del Garante della privacy e di un altrettanto generico comunicato dell'organo disciplinare, che lo faceva proprio.

Nessuna motivazione viene, peraltro, posta a fondamento della condanna; nessuno spazio per la deroga prevista dal codice deontologico, nel caso in cui i dati siano essenziali all'informazione e possano perciò essere divulgati; né, soprattutto, alcun cenno al processo logico all'esito del quale, nel caso in esame, si è ritenuta inapplicabile tale deroga.

4° motivo - La condotta di Carlo Rossella non viola il codice deontologico e pertanto lo stesso deve essere prosciolto

Il provvedimento di censura è stato inflitto perché Carlo Rossella avrebbe incautamente ed erroneamente coinvolto nella storia delle squillo persone asseritamente estranee ai fatti.

Viene ricostruita la vicenda, si fa riferimento alla prudenza usata con 'condizionali' su alcuni nomi pubblicati; si osserva che il direttore non

**Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore
Delibera n. 123/06**

ha ammesso di avere sbagliato, quando ha smentito le notizie, perché non le ha affatto smentite, ma ha semplicemente precisato che, a seguito di successive indagini, i nomi di alcuni dei soggetti citati erano risultati entrati nell'inchiesta per errore.

Così come è lecito rivelare i presunti autori di un omicidio e quello delle persone sentite sui

fatti, così è altrettanto lecito, in via di principio, pubblicare i nomi dei presunti responsabili di reati di natura sessuale e delle persone sentite sui fatti, nell'ambito delle relative indagini.

Il codice deontologico contiene una deroga sostanziale a favore di chi si occupa di informazione, che consente di rivelare anche dati essenziali, quali, appunto, fatti inerenti la vita sessuale o la salute di soggetti pubblici, quando l'informazione sia essenziale.

Pertanto, il ricorrente chiede:

- 1) *annullare il provvedimento per mancata correlazione tra accusa e sentenza o per difetto di motivazione;*
- 2) *in subordine, riaprire l'istruttoria, accertando le modalità di apprensione e di divulgazione delle notizie pubblicate;*
- 3) *annullare il provvedimento per insussistenza del precetto deontologico che si assume violato e/o perché l'illecito disciplinare non sussiste.*

Sul ricorso ha formulato il prescritto parere della Procura Generale della Corte d'Appello di Milano il Sostituto Procuratore dr. Antonio Caliendo, il quale è giunto alla conclusione di chiedere:

"che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti voglia:

- a) *dichiarare la nullità della decisione impugnata, rimettendo il procedimento ad altro Consiglio dell'Ordine per nuova valutazione;*
- b) *in subordine, assolvere l'incolpato perché è rimasto escluso l'addebito contestato".*

Il Procuratore della Repubblica ha motivato il proprio parere con le argomentazioni che qui di seguito si riassumono:

- 1) ritiene fondato il primo motivo di doglianza del ricorrente 'in quanto la violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione si verifica quando il fatto addebitato risulti sostanzialmente diverso nel suo contenuto essenziale da quello contestato, con conseguente menomazione del diritto di difesa';
- 2) in subordine, ove non si condividesse la sussistenza della violazione del principio di correlazione tra addebito contestato e fatto avvenuto

nel provvedimento impugnato, si dovrebbe riconsiderare parte della motivazione che concerne fatti estranei al capo di imputazione;

3) ritiene corretta la precisazione della difesa dell'incolpato che trattasi di cronaca giudiziaria e non di inchiesta giornalistica, per cui i limiti derivanti dalla legge sulla privacy o dal codice deontologico o dalla deontologia professionale vanno individuati in relazione ad un servizio di cronaca giudiziaria.

Il Procuratore ritiene, inoltre, che in un *“contesto quale quello segnalato dal Garante di inchiesta su un giro di prostituzione nella capitale e della quale gli organi di informazione hanno dato ampia notizia” il giornalista che, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione (e come può ritenersi non essenziale l'indicazione di personaggi pubblici che connotava l'inchiesta penale anche sotto il profilo della vita sociale e del costume?) riferisce i nomi dei personaggi pubblici sentiti come testi, in qualità di possibili clienti non viola le norme deontologiche*.

Infine, il Procuratore osserva che *“correttamente sui numeri successivi del periodico sono state effettuate precisazioni in relazione a soggetti che, a seguito di successive indagini, erano risultati estranei all'indagine e, in un caso, ammettendo l'errore della citazione di un nome”*.

Esaminati il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, il ricorso del difensore del giornalista Carlo Rossella e le motivazioni del parere del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, il Consiglio Nazionale osserva:

L'eccezione di indeterminatezza della contestazione era stata già formulata nella memoria presentata dal difensore di Carlo Rossella e su di essa (pag. 9 e 10 del provvedimento) il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha chiarito che il capo di incolpazione è formato da tutto il punto 3) del provvedimento, che è identico a quello riportato nella delibera di apertura del procedimento disciplinare. Tale punto 3 contiene i riferimenti essenziali al *“fatto”* e ai *“reati”* deontologici.

Il procedimento disciplinare è stato aperto per *“violazione degli art.2 e 48 della legge professiona-*

le NONCHE’ del codice sulla privacy del 3 agosto 1998 nella parte in cui si chiede” ... di non diffondere informazioni non indispensabili soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati come la vita sessuale delle persone ed attinenti quindi alle sfera più strettamente privata’.

**Articolo redatto da un non
giornalista: ne risponde
il direttore
Delibera n. 123/06**

In sostanza a Rossella, quale Direttore Responsabile di *“Panorama”*, è stata contestata la pubblicazione di quegli articoli citando il richiamo del Garante.

Né il fatto contestato, come esplicitato dagli artt.2 e 48 della legge professionale, è diverso da quello che, poi, ha determinato il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia.

Il Consiglio ritiene, quindi, che non sussistono motivi per ritenere violati i diritti di difesa, di cui l'incolpato si è avvalso nel modo ritenuto più idoneo evitando, peraltro, di presentarsi al Consiglio dell'Ordine ed affidando la difesa - come era, comunque, suo diritto - ad un legale.

In ordine al 2° motivo del ricorso, il Consiglio condivide in linea di principio il rilievo del ricorrente secondo cui non si può vietare a chi non risulti iscritto all'Ordine dei Giornalisti di scrivere su un giornale, anche perché spesso tale attività è propedeutica all'iscrizione all'Albo dei pubblicisti.

Tuttavia, non è da sottovalutare il fatto che, come segnalato dallo stesso ricorrente, l'autore dell'inchiesta da cui ha preso le mosse il procedimento disciplinare, ha firmato circa sessanta articoli su *“Panorama”* ed altri ne ha pubblicati con la sola sigla, dal luglio 2000. Pertanto, se si tratta di attività giornalistica regolarmente retribuita, da parte di un non iscritto all'Ordine, e tenuto presente che la stessa sarebbe in atto dal 2000, si potrebbero configurare altre situazioni, comunque non rientranti nella vicenda in esame.

Ma proprio la decisione di affidare un'inchiesta così delicata a persona non iscritta all'Ordine dei Giornalisti avrebbe dovuto accentuare il dovere di verifica e controllo preventivi da parte

del Direttore Responsabile, che tale controllo è chiamato a fare sempre e comunque anche per il prodotto realizzato da giornalisti professionisti e pubblicitari.

In relazione ai punti 3 e 4 del ricorso, si ritiene che l'accostamento del caso di testi coinvolti in un procedimento penale per omicidio a quelli coinvolti in una inchiesta penale come questa non possa essere invocato.

I principi deontologici ai quali la categoria è chiamata sono noti, per cui la pubblicazione di fatti che riguardano le abitudini sessuali di una persona sono già censurabili alla luce delle leggi e delle regolamentazioni che la categoria è tenuta ad osservare.

Ma nel caso in esame si è andati oltre. Difatti, con la insinuante formula del condizionale (*'Si sussurra il nome di Ma dove sono i riscontri?'*) o del dubbio lasciato sospeso (*'Poi ci sono i clienti della Lazio, tutti da verificare: Per conto loro, chissà perché, la smentita l'ha fatta Basterà aspettare poco per le conferme'*), dei nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica come possibili frequentatori delle case a luci rosse, senza che vi fosse riscontro alcuno negli atti dell'inchiesta penale. Nomi noti, travolti inevitabilmente dal vortice della curiosità generale.

Che nei due numeri successivi si sia tornati sulla vicenda per ammettere, la prima volta, di aver commesso un errore, inserendo il nome di ... nell'elenco delle persone coinvolte nell'indagine; la seconda, per confermare l'estraneità di ... alla vicenda, conferma che non vi è stata alcuna cautela nel trattare la questione con riferimento all'ineludibile tutela di dati sensibili, che non può essere certo superata trincerandosi dietro il paravento del diritto di cronaca.

Né può trovare ingresso la tesi secondo cui, non essendo stata accertata e sanzionata una responsabilità dell'autore dell'articolo, sarebbe preclusa ogni iniziativa disciplinare nei confronti del Direttore Responsabile.

È vero, invece, il contrario: che, avendo deciso di affidare quei servizi a persona non iscritta all'Ordine e, quindi, eventualmente non giudicabile sul piano disciplinare, la responsabilità del Direttore è diventata maggiore.

A parere del Consiglio Nazionale sono state violate regole deontologiche con la pubblicazione di dati sensibili, anche per casi del tutto estranei alla vicenda giudiziaria, per i quali il *vulnus* provocato non trova certo riparaione nelle rettifiche o smentite.

L'articolo pubblicato su 'Panorama' ha violato la dignità delle persone citate in quel servizio.

Ricorrevano, quindi, le condizioni previste dagli artt.2 e 48 della legge professionale perché il Direttore rispondesse in via disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine cui è iscritto degli articoli apparsi su 'Panorama' di cui ha consentito ed autorizzato la pubblicazione.

Il Consiglio richiama le valutazioni fatte in precedenza per quanto riguarda la presunta ed invocata mancanza di correlazione tra capo di incolpazione e sentenza; ritiene inammissibile la richiesta riapertura dell'istruttoria trattandosi di fatti oggettivi, valutabili in relazione a norme di legge e deontologiche.

Il Consiglio ritiene perciò accertata la responsabilità del giornalista Carlo Rossella, da sanzionare quale 'mancanza di grave entità' e, come tale, rientrante nella previsione di cui all'art.53 della legge professionale.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Caterina Malavenda, difensore del ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del giornalista Carlo Rossella.

Così deciso in Roma il 21.12.2006.

■ 4-26 Responsabilità oggettiva del direttore – Delibera n. 125/06

Con atto in data 27 luglio 2006 il giornalista Paolo Mieli, direttore del "Corriere della Sera", ricorre avverso la delibera in data 11 luglio 2006 con la quale il Consiglio dell'Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione della censura.

Il fatto

Il 10 settembre 2005, a pagina 16 del Corriere della Sera, appare la foto di ..., con le manette ai

polsi e tra due agenti penitenziari che lo conducono in aula, davanti al Tribunale del riesame, accusato dell'uccisione degli zii che aveva anche orribilmente mutilato.

Il Consiglio apre il procedimento, ascolta la difesa di Mieli, acquisisce una memoria dello stesso e - richiamando il codice deontologico dei giornalisti - delibera la sanzione.

Mieli, nella sua memoria, spiegava che in quel periodo era in ferie, pur mantenendo la responsabilità formale della testata, e che non c'era alcuna indicazione di una colpevolezza del ..., non ancora sentenziata dai giudici, tanto che nella stessa didascalia della foto c'è scritto che si tratta della sua prima apparizione davanti al Tribunale del riesame. Lo stesso articolo dà ampio spazio alla linea difensiva.

Il Consiglio della Lombardia argomenta che Mieli "non ha fornito il nome della persona che lo avrebbe sostituito nel settembre 2005", durante le sue abituali ferie, né ha "fornito alcuna prova sulle "precise disposizioni" date alla sua redazione circa il rispetto delle regole deontologiche".

Il ricorso

Mieli, nel ricorso, chiede il completo riesame del caso, richiama la memoria prodotta a Milano, lamenta che la sua responsabilità viene stabilita in base ad una "asserita mancanza di prove, mai richieste né aliunde cercate" nonostante una esplicita sollecitazione del difensore davanti al Consiglio della Lombardia.

In particolare, per quanto concerne la sensibilizzazione e il coinvolgimento della redazione in tema di rispetto dei diritti della persona, la difesa di Mieli fa presente che un vademecum, sintesi di più riunioni redazionali anche in presenza di avvocati interni ed esterni, è stata "addirittura pubblicato su "Ordine Tabloid" del luglio-agosto 2001, che viene inviato a tutti i giornalisti della Lombardia., "compresi quelli che lavorano al Corriere della Sera". In tale vademecum "è espressamente indicato il divieto di pubblicare foto di persone in manette".

Il ricorso di Mieli si conclude con le seguenti richieste:

- 1) annullare l'impugnato provvedimento per l'insussistenza di qualsivoglia illecito disciplinare, quantomeno per carenza dell'elemento soggettivo;
- 2) annullare l'impugnato provvedimento per difetto di motivazione e per violazione di legge;
- 3) infliggere la sanzione meno afflittiva dell'avvertimento;
- 4) pronunciare ogni ulteriore provvedimento di competenza del Consiglio.

Il parere del P.G.

Il Procuratore Generale della repubblica presso la Corte d'Appello di Milano chiede di respingere il ricorso, ricordando comunque che il procedimento a carico del fotografo che ha scattato l'immagine è stato archiviato il 13.01.06 dal Consiglio dell'Emilia Romagna perché si era limitato a trasmettere la fotografia "al collega professionista che opera al desk".

L'audizione di Mieli

Paolo Mieli è stato ascoltato dalla Commissione Ricorsi di questo Consiglio Nazionale nella seduta del 22 novembre 2006 ed ha precisato, tra l'altro, che sin dai primi anni 90, quando ci si rese conto che venivano "commessi molti errori", è cominciata un'azione di sensibilizzazione sul rispetto delle norme deontologiche, ed in particolare sui diritti della persona. Questa azione produsse risultati positivi anche se col tempo, sul finire degli anni 90, si registrò un minor impegno che impose di sollecitare con altri strumenti rispetto al passato l'attenzione dei giornalisti del Corriere della Sera. Furono, per questo, organizzati numerosi incontri e ne nacque documenti compreso un vademecum di immediata consultazione per risolvere eventuali dubbi. Nacque anche l'idea di sollecitare tale attenzione non solo dall'alto (la direzione) ma anche dal basso, creando il garante dei lettori (il cui nome figura sul giornale) che diventa destinatario delle segnalazioni che vengono dai lettori e dall'interno stesso della redazione.

**Responsabilità
oggettiva del direttore
Delibera n. 125/06**

La procedura prevede che sugli errori ci sia una prima riflessione della direzione allargata, una successiva analisi nel corso della riunione di redazione del mattino, in modo che anche i

**Responsabilità
oggettiva del direttore
Delibera n. 125/06**

responsabili dei settori estranei al fatto specifico possano trarne insegnamento

da partecipare ai redattori, e una sanzione al redattore responsabile quando le sue giustificazioni non vengano considerate tali da scusarne il comportamento.

Nel caso specifico, ricorda Mieli, non vennero presi provvedimenti: erano settimane, quelle, in cui il Corriere stava vivendo una fase molto delicata. L'indagine, però, vi fu e il responsabile dell'inserimento di quella foto in pagina, ricorda ancora Mieli, si giustificò spiegando che quando vide l'immagine in formato piccolo le manette non si notavano tanto che si poteva pensare a delle mani congiunte. Poi, lo sviluppo della foto in pagina ha evidenziato, sia pure in modo non eclatante, le manette.

Mieli ha spiegato alla Commissione che il Corriere pubblica ogni giorno circa 70 pagine, oltre quelle dei vari inserti e magazine.

Richiesto dalla Commissione, ha risposto che il giornalista responsabile della sezione del giornale nella quale è stata pubblicata quella foto è il capo redattore Luciano Ferraro che ha come suo primo vice il capo redattore Manuela Righini.

Nella odierna seduta del Consiglio Nazionale, infine, l'avv. Caterina Malavenda ha ulteriormente illustrato e sviluppato le tesi difensive del Mieli.

Considerazioni

Nel fascicolo ci sono tre lettere.

Una prima del condirettore Paolo Ermini il quale conferma che si sono svolti incontri con tutti i giornalisti del Corriere con membri dell'ufficio legale e avvocati esterni sulle norme e i codici professionali, fino a tutto il gennaio 2006 quando con la sua supervisione ci sono stati corsi aventi per oggetto "privacy-diritto d'autore. abuso di mercato-diffamazione". Ne è nato un

vademecum, inviato al garante dei lettori Claudio Schirinzi.

In una seconda lettera, Schirinzi conferma di essere dal 27 ottobre 1999 il garante dei lettori "in materia di riservatezza" con l'incarico di essere il riferimento interno e esterno "in modo da affrontare tutte le problematiche relative all'applicazione della legge sulla privacy".

La terza lettera è della direzione affari legali della Rcs ed è relativa alla promozione e all'organizzazione degli incontri già citati.

È emerso, dal fascicolo e dall'istruttoria svolta dalla Commissione, quanto segue:

il Corriere della Sera ha organizzato più corsi e incontri di sensibilizzazione sul problema della privacy durante le direzioni De Bortoli-Folli-Mieli;

l'incarico di coordinare questi incontri è stato affidato al condirettore Paolo Ermini;

la sezione del giornale nella quale è stata pubblicata la foto (apparsa anche su altri organi di stampa, cosa che non è francamente rilevante) ha come responsabile un capo redattore.

Il CNOG è consapevole delle norme sulla responsabilità oggettiva del direttore, in particolare in materia penale e, ancor più in particolare, quando non è nota l'identità dell'autore del "fatto-reato", ma ritiene che tale responsabilità – ben distinta e diversa da quella penale e/o civile – è prevista dalla legge e non può essere cancellata quando non è individuato chi, al posto del direttore, ne risponda.

Tutte le iniziative poste in essere per evitare il verificarsi di episodi come quello contestato a Paolo Mieli non possono essere accampate ad esimente da parte dell'incolpato, ma possono certamente essere considerate una significativa attenuante.

Pertanto, considerati i chiarimenti forniti anche in sede di audizione, la piena disponibilità a collaborare dimostrata anche con l'indicazione dei responsabili della pagina, si ritiene che, pur riaffermando la responsabilità oggettiva del Direttore, si possa accogliere la richiesta, fatta dal ricorrente in via subordinata, di infliggere la sanzione dell'avvertimento in luogo della censura.

PQM

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Caterina Malavenda, difensore del ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso di Paolo Mieli, derubricando tuttavia la sanzione disciplinare della censura, inflitta dal Consiglio dell'Ordine della Lombardia, in quella dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 21.12.2006.

■ 4-27 Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento – Delibera n. 124/06

Sulle pagine dell'Osservatorio Hi-Tech collocate all'interno di "Corriere Economia", supplemento del Corriere della Sera, appaiono, nelle date indicate, i seguenti servizi e inserzioni pubblicitarie di aziende di telefonini e portatili pc:

16.12.2002: a pag.11 intervista al numero 1 di H3G incastonata tra due inserzioni H3G e intera pagina 14 pubblicità H3G;

31.03.2003: intervista all'amministratore delegato della Siemens ampia pubblicità a pagina 21 e intera pagina 24;

14.04.2003: pagg. 21, 22, 23 e 24 con sei inserzioni della BenQ e intervista ad amministratore delegato della BenQ;

16.06.2003: pagg. 21, 22 e 23 (intera) pubblicità BenQ e intervista con responsabile marketing BenQ.

Il Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia apre un procedimento a carico di Edoardo Segantini, responsabile della redazione che cura detto supplemento, contestandogli i fatti e le violazioni in ipotesi delle norme che fissano i paletti tra informazione e pubblicità.

Al termine del procedimento, sentito il Segantini e il suo difensore, il Consiglio regionale, in data 19 gennaio 2004, infligge al giornalista la sanzione disciplinare dell'avvertimento ritenendolo responsabile di non aver fatto nulla per impedire la pubblicazione di servizi in un contesto di commistione tra pubblicità e informazione e di non aver protestato con i vertici aziendali, in tal modo minando, nella sua veste di

garante della correttezza e della qualità della informazione del supplemento "Corriere Economia", il "diritto dei cittadini di ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario".

Segantini, nel ricorso a sua firma, in via preliminare eccepisce la mancata correlazione tra la contestazione e la motivazione della sanzione disciplinare particolarmente ampia (come la stessa istruttoria, del resto) e nel merito ribadisce quanto dichiarato in sede regionale.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso rilevando anche come non fondato il primo motivo dello stesso risultando "evidente la contestazione" mossa al Segantini.

Sostiene tra l'altro il P.G. che "non vi è dubbio che l'esame delle pagine, del modo in cui sono pubblicati i servizi e cioè accompagnati – a volte nella stessa pagina – da inserzioni pubblicitarie ... minano il rapporto di fiducia tra lettore e stampa".

Il Consiglio Nazionale concorda con le valutazioni della Procura e le fa proprie.

Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti che il Segantini ammette: "per la parte informativa godo di una totale libertà"; sostiene che esiste un reale interesse degli argomenti trattati; ammette la singolarità della coincidenza tra servizi e pubblicità ma – aggiunge – "non so" chi informa il marketing". Chiarisce che ogni lunedì ha il timone del numero del venerdì (pag.7 sua audizione a Milano) con gli inserzionisti definiti che, inspiegabilmente, cadono nelle pagine nelle quali lui, "con una libertà totale", ha previsto i servizi ai dirigenti delle stesse società che fanno le inserzioni.

Ammette anche che c'è un qualche passaggio di comunicazione (pag.8) con l'ufficio marketing, ma non spiega che cosa mai gli impedisca, data la "libertà totale" di cui gode "per la parte informativa", di inserire in pagine diverse dalle pubblicità delle aziende le interviste ai dirigenti delle stesse.

Non può fare a meno di ammettere, infine, che gli articoli appaiono funzionali alla pubblicità:

“... questo lo so” (pag.11). Si limita a prendere atto della coincidenza ripetuta.

Non ha mai protestato con il marketing. La difesa scrive (pag.18) che “forse avrebbe rischiato il posto di lavoro” se lo avesse fatto.

Risulta provata, pertanto, la responsabilità del Segantini che non ha posto in essere ogni azione possibile per evitare la pubblicazione degli articoli accompagnati da inserzioni pubblicitarie relative al tema, al prodotto e alla società esaminati negli articoli stessi.

Per quanto riguarda la sanzione, il Consiglio Nazionale, concordando con la valutazione dei primi giudici circa il comportamento leale tenuto dal Segantini, giudica equa quella dell'avvertimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Caterina Malavenda, decide di respingere il ricorso del sig. Edoardo Segantini.

Così deciso in Roma il 21.12.2006.

■ 4-28 Fuori termine ricorso irricevibile – Delibera n. 89/06

Con atto in data 1 settembre 2005, acquisito al protocollo del Consiglio Nazionale il 27 ottobre 2005, l'on. Gian Paolo Gobbo, quale Sindaco pro tempore del Comune di Treviso, ha presentato ricorso avverso la decisione, emessa in data 8 marzo 2005 dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto e notificata il 18 aprile 2005, con la quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento disciplinare promosso nei confronti del giornalista Andrea Passerini.

La vicenda aveva avuto origine da un esposto del Comune di Treviso, a seguito di un articolo, a firma Andrea Passerini, pubblicato su “La Tribuna di Treviso”, e in cui si affermava che militari appartenenti alla Guardia di Finanza avrebbero compiuto un blitz negli uffici comunali alla ricerca di “documentazione utile per valutare se procedere o meno contro presunte violazioni alle

leggi urbanistiche ed edilizie”.

Il Consiglio dell'Ordine del Veneto aveva deciso di archiviare l'esposto facendo anche riferimento ad una lettera del Comandante del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Treviso nella quale si sottolineava che il 7.4.2004 una pattuglia in divisa della Compagnia della G.d.F. di Treviso si era recata presso gli uffici comunali nella sede di Ca Sugana.

In via preliminare va valutata la ammissibilità della impugnativa, con riferimento all'art.39 del regolamento sulla trattazione dei ricorsi, nel quale si stabilisce che il ricorso deve essere presentato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, tenendo presente che la deliberazione è stata notificata il 18 aprile 2005 e il ricorso reca la data dell'1 settembre 2005.

Nel ricorso il Comune di Treviso sostiene che l'opposizione deve essere ritenuta tempestiva, avendo l'Ente potuto percepire effettivamente la lesività dell'atto impugnato, soltanto in data 16 agosto 2005, quando ha ricevuto dal Consiglio dell'Ordine del Veneto copia della nota della Guardia di Finanza cui si era fatto riferimento nella delibera impugnata.

In effetti, tra la notifica della delibera, avvenuta - come detto prima - il 18 aprile, e la presentazione del ricorso sono stati posti in essere questi adempimenti:

- con nota n.31928 del 3 maggio 2005, diretta al Presidente dell'Ordine del Veneto, il Comune di Treviso chiedeva copia della nota n.1492 del 15.2.2005, cui si faceva riferimento nella deliberazione dell'8 marzo 2005, senza indicare i motivi della richiesta;

- il 20 giugno 2005 l'Ordine del Veneto invitava il Comune di Treviso a formalizzare la richiesta ai sensi della Legge 241/90, ‘*adeguatamente motivata*’;

- con nota del 27 luglio 2005 (pervenuta al Consiglio regionale il 1° agosto) il Comune di Treviso formalizzava la richiesta con la seguente motivazione: “*prendere conoscenza del contenuto della citata missiva, posta a fondamento dell'adozione della delibera n. 245/2005, nonché eventuale proposizione di ricorso ex art.60 Legge n.69/1963 avverso la delibera n.245/2005*”;

- in data 3 agosto 2005 il Comune di Treviso riceveva la nota richiesta al Comando provinciale di Polizia Tributaria che recita: “ *In merito alla richiesta pervenuta, si rappresenta che nei giorni consistenti (dal 6 al 14 aprile 2004) nell’articolo pubblicato dal quotidiano ‘La Tribuna’ del giorno 14.04.2004 nessun militare appartenente a questo Comando si è recato presso gli uffici comunali di Treviso ad acquisire documentazione. Tuttavia, in data 7.04.04 risulta che una pattuglia in divisa di militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviso si è recata presso gli uffici comunali alla sede di ‘Ca Sugana’ per l’esecuzione di alcune notifiche. Si segnala, infine, che anche il Corpo Forestale dello Stato utilizza un’uniforme molto simile a quella della G.d.F., per cui potrebbe essersi verificato un errore nell’attribuzione dell’attività svolta da altri*”.

Pertanto, si deve valutare se le motivazioni addotte ai fini dell’ammissibilità del ricorso, siano fondate.

Ebbene, ribadito che i termini sono perentori, va detto che, una volta ricevuta la notifica, il Comune di Treviso avrebbe potuto comunque

presentare ricorso entro trenta giorni, riservandosi l’integrazione con altri documenti (come la lettera della Guardia di Finanza) acquisiti successivamente.

Invece, non soltanto non ha proposto ricorso ma, nel richiedere copia della lettera della G.d.F. all’Ordine del Veneto (il 3 maggio 2005) non ha manifestato la volontà di proporre ricorso, cosa che invece ha fatto soltanto il 27 luglio, nel formalizzare la richiesta, e quando però i termini erano già scaduti.

Pertanto, indipendentemente dall’acquisizione del documento richiesto, il Comune di Treviso avrebbe potuto proporre ricorso entro il termine fissato dalla legge (30 giorni) e dal regolamento, per cui il ricorso è da ritenere presentato fuori termine.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare irricevibile il ricorso del sig. Gian Paolo Gobbo perché presentato fuori termine.